



CORTE DI APPELLO PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2001, il giorno ventinove del mese di giugno,

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE PROMISCUA PENALE

composta dai sigg.ri:

1. Dott. Vincenzo OLIVERI Presidente
2. Dott. Biagio INSACCO Consigliere
3. Dott. Caterina GRIMALDI DI
TERRESENA Consigliere

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Leonardo AGUECI e con l'assistenza della Sig.ra Maria Letizia BIVONA, assistente giudiziario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

CARNEVALE CORRADO, nato il 09/05/1930 a Licata, elett.te dom.to in Roma – Via della Conciliazione n. 44 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gianzi.

LIBERO - ASSENTE

Difensori: Avv.ti Giuseppe GIANZI e Salvino MONDELLO, entrambi del Foro di Roma

N° 2247/2001 Sent.

N° 3387/2000 R.G.

N° 1863/93 D.D.A.

Art. _____

Camp. Pen.

Compilata scheda per il
Casellario e per l'elettorato
Addi

Depositata in Cancelleria
addi

Irrevocabile

il _____

APPELLANTE

IL P.M.

Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, emessa in data 8 giugno 2000, con la quale venne assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso in associazione mafiosa (artt.110, 416 bis, commi I, IV e VI e 61 n.9, c.p.), per avere – pur senza essere formalmente ed organicamente inserito nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra – contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione predetta, strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione ed assicurando l'impunità agli esponenti di vertice ed agli altri aderenti alla medesima organizzazione nei procedimenti penali nei quali costoro erano coinvolti, e così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione dell'associazione medesima, mediante le seguenti principali condotte:

1. componendo il collegio della prima sezione penale che doveva esaminare i ricorsi avverso la sentenza del 24 ottobre 1984 emessa dalla Corte di Assise di Palermo – con la quale erano stati condannati PUCCIO Vincenzo, BONANNO Armando e MADONIA Giuseppe alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del Capitano BASILE, del tentato omicidio della moglie dell'Ufficiale, Silvana MUSANTI, e di altri reati connessi – in modo da preordinare l'annullamento della decisione di merito, effettivamente disposto con la sentenza del 23 febbraio 1987, adottata senza alcuna reale discussione in camera di consiglio e sulla base della posizione di egemonia assunta dal dott. CARNEVALE in quel collegio, che gli aveva consentito di imporre, di fatto, questa soluzione, espressione del condizionamento illecito operato nei suoi confronti dagli esponenti di Cosa Nostra;

2. componendo il collegio della prima sezione penale che doveva esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 23 giugno 1988 – con la quale gli imputati in precedenza indicati erano stati nuovamente condannati alla pena dell’ergastolo – in modo da pervenire all’annullamento della decisione di merito, ed in particolare mediante l’inserimento del dott. Roberto MODIGLIANI, in qualità di presidente, e del dott. Umberto TOSCANI, in qualità di relatore, in conseguenza del quale aveva preordinato l’esito della decisione ed aveva finito per imporre la decisione di annullamento, poi effettivamente disposta con la sentenza del 7 marzo 1989, adottata senza alcuna reale discussione in camera di consiglio e sulla base della posizione precostituita dei predetti dott. ri MODIGLIANI e TOSCANI, il cui esito il dott. CARNEVALE aveva già anticipato prima ancora della trattazione dell’udienza pubblica, alla quale egli non aveva deliberatamente partecipato per evitare di esporsi personalmente e di incorrere nell’obiezione che anche questa decisione di annullamento era stata dallo stesso direttamente condizionata;
3. componendo il collegio della prima sezione penale che doveva esaminare i ricorsi avverso le ordinanze della Corte di Assise di Palermo del 26 e 31 ottobre e del 9 novembre 1990 emesse nell’ambito del maxi-processo, in modo da preordinare l’esito della decisione di annullamento, che lo stesso presidente CARNEVALE aveva già anticipato prima ancora della trattazione dell’udienza pubblica ed aveva poi effettivamente imposto con l’adozione della sentenza n.674 dell’11 febbraio 1991, redatta dal dott. Paolino DELL’ANNO, nonostante non ne sussistessero i presupposti giuridici e di fatto, in quanto non era stato deliberatamente tenuto in considerazione che la fattispecie concreta andava sussunta nell’ambito del regime giuridico del c.d. congelamento automatico dei termini previsto dall’art.297 c.p.p. e non in quello della c.d. sospensione dei termini previsto dall’art. 304 c.p.p., sicchè non

sarebbe stato possibile dichiarare la cessazione della custodia cautelare, per avvenuta decorrenza del termine;

4. disponendo illegittimamente, con la medesima decisione indicata al punto 3, la scarcerazione di Michele GRECO ed altri 42 esponenti di Cosa Nostra – tutti imputati dei reati di omicidio aggravato, associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, molti dei quali già condannati all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio – nonché, tra questi, anche la scarcerazione di LUCCHESI Giuseppe, COSTANTINO Antonino e FIDANZATI Antonino, i quali erano stati rispettivamente catturati il 1° aprile 1990, il 2 aprile 1990 ed il 31 maggio 1990, sicché non avrebbero potuto assolutamente beneficiare del diritto alla scarcerazione, perché – anche a prescindere dal c.d. “congelamento automatico” dei giorni di udienza e di quelli necessari per deliberare la sentenza – il termine di fase “puro” scadeva esattamente l’anno successivo alla cattura, ossia in un periodo anche successivo alla data in cui la prima sezione penale aveva emesso quella sentenza;
5. componendo il collegio della prima sezione penale che avrebbe dovuto esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa nell’ambito del maxi-processo dalla Corte di Assise di Palermo il 10 dicembre 1990, allo scopo di preordinare l’esito della decisione di annullamento, senza tuttavia riuscirvi in conseguenza dell’operato del dott. Antonio BRANCACCIO, all’epoca primo presidente della Corte di Cassazione, il quale aveva nominato presidente del collegio il dott. Arnaldo VALENTE in luogo del dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI, originariamente designato dallo stesso dott. CARNEVALE;
6. componendo il collegio della prima sezione penale che doveva esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Torino il 27 novembre 1990, con la quale era stato anche condannato BASTONE Giovanni alla pena di quattordici anni di

reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in danno di DENARO Francesco, in modo da preordinare l'esito della decisione di annullamento relativamente alla posizione del BASTONE, che lo stesso presidente CARNEVALE aveva già anticipato prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica ed aveva poi effettivamente imposto con l'adozione della sentenza n.161 del 24 febbraio 1992, redatta dal dott. Paolino DELL'ANNO;

7. disponendo illegittimamente l'annullamento della sentenza indicata al punto 6, sulla base di una serie di trasposizioni di elementi di fatto concernenti le posizioni di altri imputati e deliberatamente e falsamente ancorati alla posizione del BASTONE, nonché mediante l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate, in modo da creare fittiziamente i presupposti per la decisione di annullamento e nel contempo far apparentemente salve la congruità della motivazione adottata dalla Corte e la correttezza dell'iter logico-giuridico dalla stessa seguito;
8. assegnando – su espressa richiesta dell'avvocato Alfredo ANGELUCCI – la trattazione del ricorso proposto da Francesco DI CARLO avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2/23 dicembre 1991, ad un collegio presieduto dallo stesso dott. CARNEVALE, il quale aveva così assicurato l'annullamento della decisione impugnata, poi effettivamente pronunziato con la sentenza dell'1 giugno 1992, redatta dal dott. Aldo GRASSI;
9. componendo il collegio della Prima Sezione Penale che doveva esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento maxi-ter dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 2 agosto 1991 ed inserendovi i consiglieri Aldo GRASSI e Paolino DELL'ANNO, in modo da preordinare l'esito della decisione di annullamento, relativamente alle posizioni di CANCEMI Saalvatore e MONTALTO Salvatore, che lo stesso presidente CARNEVALE aveva

già anticipato prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica ed aveva poi effettivamente imposto con l'adozione della sentenza del 24 giugno 1992, redatta dal dott. Paolino DELL'ANNO;

10. disponendo illegittimamente l'annullamento della sentenza indicata al punto 9, relativamente alle posizioni di CANCEMI – per il quale l'esito della decisione era stato anticipato all'avv. Giovanni ARICO' – e di MONTALTO e degli altri correi di quest'ultimo in ordine alle imputazioni per gli omicidi di PEDONE Ignazio e di MANZELLA Cesare, sulla base di una serie di travisamenti di fatto mediante l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate, nonché mediante talune affermazioni prive di fondamento negli atti processuali, in modo da creare fittiziamente i presupposti per la decisione di annullamento e nel contempo far apparentemente salve la congruità della motivazione adottata dalla Corte e la correttezza dell'iter logico-giuridico dalla stessa seguito;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per avere concorso ad una associazione armata e le cui attività economiche venivano assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo ed in altre località del territorio nazionale sino al 1992.

Sentita la relazione del Consigliere dott. Biagio INSACCO e lette le

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Leonardo AGUECI conclude, chiedendo che venga accolto interamente l'appello del P.M. e venga condannato l'imputato alla pena di anni otto di reclusione, con le sanzioni accessorie previste dalla legge.

L'Avv. Salvino MONDELLO, difensore di fiducia, e l'Avv. Raffaele BONSIGNORE, sostituto processuale, concludono chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello del P.M. e confermarsi la sentenza impugnata.

L'Avv. Giuseppe GIANZI conclude, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 8 giugno 2001 il P.G. ha replicato, insistendo nelle conclusioni adottate.

L'Avv. Giuseppe GIANZI, difensore di fiducia, in data 29 giugno 2001, ha replicato, riportandosi alle proprie precedenti conclusioni.

La Corte ha considerato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7 aprile 1998 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio davanti alla sezione VI^a di detto Tribunale del dott. CARNEVALE Corrado, per rispondere del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt.110, 416 bis commi I, IV e VI e 61 n° 9 c.p.).

Si contestava al dott. CARNEVALE di avere strumentalizzato le proprie funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, fornendo un contributo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione della associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, mediante, fra l'altro, la realizzazione di alcune condotte principali, tutte espressione del condizionamento illecito operato nei suoi confronti dal citato sodalizio, che possono così riassumersi:

- preordinato annullamento, con rinvio, della sentenza del 24 ottobre 1984 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo con la quale PUCCIO Vincenzo, BONANNO Armando e MADONIA Giuseppe, tutti esponenti di primo piano della citata associazione mafiosa, erano stati condannati alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE, il tentato omicidio della moglie di detto ufficiale, Silvana MUSANTI, e taluni reati connessi;
- preordinato annullamento, con rinvio, della sentenza pronunciata il 23 giugno 1988 nel giudizio di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale gli imputati in precedenza indicati (PUCCIO, BONANNO, MADONIA) erano stati nuovamente condannati alla pena

dell'ergastolo in relazione ai predetti reati di omicidio e tentato omicidio;

- preordinato annullamento, senza rinvio, preceduto peraltro da una anticipazione agli interessati dell'esito del giudizio, delle ordinanze emesse dalla Corte di Assise di Palermo in data 26 - 31 ottobre e 9 novembre 1990 nell'ambito del cd. *primo maxi-processo*, con le quali erano state rigettate le istanze di scarcerazione presentate da 42 imputati per intervenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare; annullamento dal quale derivava la illegittima scarcerazione di tali soggetti, tutti imputati di gravi reati, fra cui anche quella di LUCCHESI Giuseppe, COSTANTINO Antonino e FIDANZATI Antonino, i quali, essendo stati tratti in arresto, rispettivamente, il 1° aprile 1990, il 2 aprile 1990 ed il 31 maggio 1990, non avrebbero comunque potuto riacquistare la libertà, giacchè – pur accedendo alla tesi giuridica imposta dal dott. CARNEVALE circa il regime giuridico da applicare nella fattispecie concreta (sospensione dei termini prevista dall'art. 304 c.p.p. e non già “congelamento automatico” dei giorni di udienza e di quelli necessari per deliberare la sentenza – il termine di fase “puro” scadeva esattamente l'anno successivo all'arresto, ossia in un periodo anche successivo alla data in cui la Prima Sezione Penale della Suprema Corte aveva emesso la sentenza di annullamento;
- artata composizione del collegio della Prima Sezione Penale che avrebbe dovuto esaminare i ricorsi avverso la sentenza pronunciata in data 10 dicembre 1990 nell'ambito del cd. *maxi-processo* dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, in modo da preordinare l'esito della decisione di legittimità, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata; risultato quest'ultimo non conseguito in conseguenza del parziale mutamento di detta composizione collegiale, con inserimento in qualità di presidente, per volontà del dott. Antonio BRANCACCIO,

all'epoca Primo Presidente della Corte di Cassazione, del dott. Arnaldo VALENTE, in luogo del dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI, originariamente designato dallo stesso dott. CARNEVALE;

- preordinato annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Torino il 27 novembre 1990 (con la quale, fra l'altro, BASTONE Giovanni era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in danno di DENARO Francesco), in modo da preordinare l'esito di tale decisione di annullamento che veniva disposto sulla base di una serie di trasposizioni di elementi di fatto concernenti le posizioni di altri imputati, deliberatamente e falsamente ancorate, secondo la prospettazione accusatoria, alla posizione del BASTONE, nonché mediante l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate;
- assegnazione – su espressa richiesta dell'avvocato Alfredo ANGELUCCI – della trattazione del ricorso proposto da Francesco DI CARLO avverso la sentenza del Corte di Appello di Palermo del 2/23 dicembre 1991, ad un collegio presieduto dallo stesso dott. CARNEVALE, il quale avrebbe così assicurato l'annullamento della decisione impugnata: circostanza poi effettivamente verificatasi l'1 giugno 1992;
- preordinato annullamento, peraltro già anticipato all'avv. Giovanni ARICO', della sentenza emessa nell'ambito del procedimento *maxi-ter* dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 2 agosto 1991 relativamente alle posizioni degli imputati CANCEMI Salvatore e MONTALTO Salvatore e dei correi di quest'ultimo in ordine alle imputazioni relative agli omicidi di PEDONE Ignazio e di MANZELLA Cesare, sulla base di una serie di travisamenti di fatto e mediante

l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate.

Con sentenza dell'8 giugno 2000 il Tribunale di Palermo, all'esito di una laboriosa istruzione dibattimentale protrattasi per circa due anni, nel corso del quale venivano esaminati numerosi collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso e/o collegato e testi ed acquisita copiosa documentazione prodotta dall'accusa e dalla difesa, assolveva il dott. CARNEVALE Corrado dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", ai sensi dell'art. 530, 2° comma, codice di rito.

Il Tribunale – premessi i principi giurisprudenziali in materia di valutazione della chiamata in correità nei processi di criminalità organizzata e di valutazione della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concorso esterno in associazione mafiosa – procedeva, in primo luogo, ad una verifica delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, al fine di stabilire se sussistessero gli elementi per ritenere provato l'assunto accusatorio, secondo il quale l'odierno imputato sarebbe stato per lungo tempo, in seno alla Suprema Corte di Cassazione, il "punto di riferimento" dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*: il magistrato, in altri termini, cui gli associati mafiosi avrebbero potuto rivolgersi, nei congrui casi, per assicurarsi l'impunità.

Al riguardo i primi giudici, dopo avere compiuto un breve resoconto delle dichiarazioni in tal senso rese dai collaboranti MUTOLO Gaspare, MARCHESE Giuseppe, CUCUZZA Salvatore, CANCEMI Salvatore, SIINO Angelo, MESSINA Leonardo, SALEMI Pasquale, MARINO MANNOIA Francesco, LIMA Gaetano, BRUSCA Giovanni e BRUSCA Emanuele, BARBAGALLO Salvatore, DI FILIPPO Pasquale, FERRO Vincenzo, PULVIRENTI e PATTARINO Francesco, rilevavano che era pienamente comprovata la loro pregressa appartenenza all'associazione mafiosa *cosa nostra*, dalla quale si erano dissociati, ma che le loro

propalazioni, quantomeno sul tema specifico della condotta tenuta dal dott. CARNEVALE, erano estremamente generiche, con la conseguente impossibilità di fondare su di esse, mediante un procedimento valutativo di reciproca integrazione e convergenza, un giudizio di penale responsabilità.

In proposito, il Tribunale evidenziava come talune delle dichiarazioni in argomento si riferissero, in pratica, a mere aspettative che i membri dell'associazione mafiosa nutrivano nei confronti dell'operato del CARNEVALE, a torto ritenuto – probabilmente a cagione degli orientamenti giurisprudenziali espressi in precedenti decisioni e delle anticipazioni che sulla base di essi potevano essere formulati dai difensori – la persona cui era possibile rivolgersi per l'*aggiustamento* dei processi innanzi alla Corte di Cassazione.

Appariva, quindi, del tutto evidente, secondo il giudice di primo grado, come in detti casi si fosse in presenza di mere affermazioni di giudizio, sicuramente non idonee a fornire validi argomenti di prova, rimanendo le stesse confinate nell'ambito di opinioni e di meri convincimenti e non contribuendo alla ricostruzione di circostanze di fatto atte a dimostrare che il dott. CARNEVALE fosse stato effettivamente contattato nell'interesse dell'organizzazione criminale, in relazione ad uno od a più casi giudiziari, ed avesse assicurato il proprio impegno nella soluzione favorevole degli stessi secondo gli interessi di *cosa nostra*.

Peraltro, tutte le indicazioni accusatorie provenienti dai collaboranti – sempre secondo il primo giudice – erano fondate su circostanze apprese, spesso in termini generici, alcune da terzi ed altre, addirittura, nel generale ambiente dell'associazione mafiosa, in cui l'argomento in questione era spesso oggetto di conversazioni e di dibattito, mentre non ve ne era alcuna che fosse frutto di dirette esperienze di vita compiute dagli stessi imputati di procedimento connesso.

In assenza del necessario requisito della specificità, pertanto, non poteva formularsi un giudizio di attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni, costituente indispensabile premessa per una corretta applicazione della regola dettata dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., di guisa che non era in alcun modo possibile, procedendo ad un riscontro incrociato di dette fonti, peraltro prive *ex se* di reale valenza accusatoria, pervenire ad un giudizio di penale responsabilità.

Procedendo, poi, all'esame di quelle dichiarazioni, nella parte in cui esse apparivano connotate da un più elevato tasso di specificità, il primo giudice si occupava, in primo luogo, del presunto *aggiustamento* del "processo BASILE", cioè del processo riguardante l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE, barbaramente ucciso in Monreale il 4 maggio del 1980 (punti 1 e 2 del capo di imputazione).

A tal fine, il Tribunale in via preliminare osservava come, da un esame di tutte le indicazioni provenienti dai numerosi collaboratori di giustizia, non fosse revocabile in dubbio che, in relazione a tale processo, gli esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa avessero coltivato un interesse sicuramente spasmodico per il positivo esito dello stesso.

Era certo ed incontestabile, infatti, alla stregua delle esaurienti risultanze dibattimentali sul punto, che tale favorevole esito era stato perseguito in considerazione del particolare spessore mafioso dei soggetti accusati della vicenda omicidiaria, dell'importanza delle *famiglie* di relativa appartenenza, del fatto che una condanna definitiva di detti associati avrebbe potuto minare irreversibilmente la stessa stabilità di *cosa nostra* ed, in particolar modo, la fiducia che un'importante *famiglia* mafiosa, come quella palermitana di Resuttana, riponeva in Salvatore RIINA, essendosi quest'ultimo personalmente impegnato in tal senso anche perché, fra le tre persone accusate, vi era anche Giuseppe MADONIA, figlio dell'autorevole

capomandamento di Resuttana e fido alleato dei corleonesi, Francesco MADONIA.

Sulla vicenda in esame - osservava il giudice di prime cure - avevano riferito i collaboratori di giustizia BRUSCA Giovanni, SINACORI Vincenzo, SIINO Angelo, MARCHESE Giuseppe, DI MAGGIO Baldassare, MARINO MANNOIA Francesco, CIULLA Salvatore, MUTOLO Gaspare, CANCEMI Salvatore e DI CARLO Francesco.

In particolare, secondo DI CARLO, il capo di *cosa nostra*, RIINA Salvatore, aveva profuso notevoli energie, anche di carattere finanziario, nel tentativo di interferire sul processo sin dalle prime fasi del giudizio di merito. Dopo la fase della formale istruttoria, RIINA non aveva esitato, infatti, a cercare di condizionare il giudizio della Corte di Assise di Palermo, riuscendo a conseguire l'esito sperato.

Secondo BRUSCA Giovanni, lui stesso era stato incaricato da RIINA di tenere i contatti con i cugini Nino e Ignazio SALVO, esponenti della *famiglia* mafiosa di Salemi, i quali, grazie ai rapporti preferenziali intrattenuti con settori dell'economia e della politica, romani e siciliani, venivano ritenuti in grado di condizionare l'esito del processo.

Il RIINA, peraltro, aveva percorso strade alternative sin dalle prime battute del processo, nei gradi di merito, investendo un'ingente somma di danaro, che era stata affidata al commercialista MANDALARI Giuseppe, al fine di ottenere la manipolazione di una perizia decisiva ai fini della decisione del primo grado di giudizio.

Anche il collaboratore SIINO Angelo, confermando quanto riferito dal BRUSCA, si era particolarmente soffermato sulle sollecitazioni che diversi esponenti di vertice dell'organizzazione, fra cui anche Bernardo PROVENZANO, avevano rivolto ai cugini SALVO, per l'*aggiustamento* del processo BASILE.

Dopo avere esposto queste prime emergenze, il Tribunale rilevava che dal contributo offerto da BRUSCA, DI CARLO e SIINO poteva con tutta certezza evincersi che i vertici massimi di *cosa nostra* si erano seriamente attivati per condizionare l'esito del processo, ma che non fosse possibile, con altrettanta certezza, desumere, con riferimento ai giudizi di Cassazione, oggetto dei punti 1 e 2 della imputazione, elementi, diretti o indiretti, sui quali fondare la prova di una condotta illecita del dott. CARNEVALE o l'esistenza di «patti scellerati» stipulati da quest'ultimo con personaggi mafiosi, antecedenti alla trattazione dei due ricorsi presso la Suprema Corte.

Lo stesso BRUSCA Giovanni, personaggio di spicco dell'organizzazione mafiosa già all'epoca dei fatti ed incaricato di tenere i rapporti coi cugini SALVO per tentare di «aggiustare» il processo, non aveva neppure adombrato presunti condizionamenti in occasione delle due decisioni di annullamento deliberate dalla Cassazione.

Le lacune probatorie emergenti dalle deposizioni di DI CARLO, BRUSCA e SIINO, in ogni caso, non potevano essere colmate dal contributo degli altri collaboranti.

Ed invero, dalle dichiarazioni di MUTOLO Gaspare (che assumeva di avere assunto notizie da uno dei protagonisti della vicenda, cioè da MADONIA Giuseppe, insieme al quale era stato detenuto presso il carcere di Palermo) poteva soltanto argomentarsi che, nell'immaginario collettivo di *cosa nostra*, sul presidente CARNEVALE si era formata una opinione secondo la quale questo giudice era "disponibile" nei confronti dell'associazione mafiosa ed era disposto a recepire le sollecitazioni che gli venivano in tal senso rivolte sino al punto di andare alla ricerca del "*pelo nell'uovo*", con ciò volendo evidentemente il MUTOLO fare riferimento, in particolare, alla rilevata causa di nullità assoluta che aveva determinato

l'annullamento della prima sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 24 ottobre 1984.

A partire da tale momento, concretatosi nell'annullamento della decisione con la quale gli imputati del processo BASILE erano stati condannati all'ergastolo, gli esponenti di *Cosa Nostra* – secondo l'assunto del MUTOLO – avevano cominciato a nutrire una particolare fiducia verso i provvedimenti della prima sezione penale della Cassazione, atteso che «... *finalmente avevano messo un Presidente a Roma, cioè l'uomo giusto al posto giusto, cioè che risolveva tutti i problemi che potevano avere, insomma i mafiosi a Palermo e in Sicilia, e questo era il presidente Carnevale*».

La genericità dell'assunto del MUTOLO non consentiva però, ad avviso del Tribunale, di rinvenire una qualche condotta di sostegno al sodalizio mafioso, attribuibile al dott. CARNEVALE, in quanto il detto collaborante si era limitato a dedurre dall'esito del giudizio favorevole ai tre imputati la sussistenza di una decisione precostituita, ma non aveva fornito alcun elemento probatorio a fondamento di tale assunto.

Non meno generiche, secondo il giudice di prime cure, apparivano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARCHESE Giuseppe, dal momento che dalle stesse non potevano ricavarsi elementi a carico dell'imputato con riguardo a presunte condotte di illecito condizionamento delle decisioni relative alla trattazione di entrambi i ricorsi in cassazione ed a rapporti a tal fine intrattenuti con soggetti a vario titolo legati a *Cosa Nostra*. Il predetto collaborante non aveva, infatti, riferito su accordi corruttivi né denunciato specifiche condotte idonee a ingenerare sospetti sull'operato del dott. CARNEVALE, di guisa che l'etichetta di «*persona perbene*», a quest'ultimo affibbiata dai mafiosi, appariva, più che altro, un modo di sottolineare favorevolmente gli orientamenti giurisprudenziali del

collegio presieduto dal citato magistrato assai rigorosi e notoriamente «poco teneri» verso i giudici di merito.

Nessun elemento a carico dell'imputato poteva poi desumersi, secondo le argomentazioni del Tribunale, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SINACORI Vincenzo, DI MAGGIO Baldassare, CIULLA Salvatore e CANCEMI Salvatore.

Costoro non erano stati in grado di ricordare neppure una circostanza suscettibile di denotare l'esistenza di un rapporto, ancorché mediato, tra il *boss* corleonese e l'odierno imputato, né, tantomeno, avevano indicato un «passaggio anomalo» nell'iter di formazione della volontà dei collegi, che avevano emesso le decisioni di annullamento sopra indicate. L'unica parte convergente dei racconti di SINACORI, CANCEMI e DI MAGGIO riguardava lo spasmodico interesse di RIINA Salvatore a condizionare, con metodi illeciti, l'esito della decisione in Cassazione, per assecondare le pressanti richieste di «soccorso» che in particolar modo provenivano della *famiglia* di Resuttana.

La circostanza riferita dal DI MAGGIO, nel senso che il RIINA aveva approntato una somma di denaro per corrompere il CARNEVALE, appariva assai scarna di dati idonei ai fini della ricostruzione della condotta che attiene ai capi di imputazione in questione, essendo pure carente di notizie precise sull'epoca dell'incontro tra MADONIA e RIINA; sulla modalità dell'intervento corruttivo; sui soggetti coinvolti nella manovra corruttiva nonché sulla eventuale genesi del contatto tra mandatarî di MADONIA o RIINA e il Presidente CARNEVALE.

Quanto a SINACORI Vincenzo, costui si era limitato ad indicare negli avvocati ANGELUCCI e GAITO i soggetti che avrebbero potuto fungere da intermediari in una azione di «avvicinamento» del Presidente CARNEVALE della prima sezione penale per conto di *cosa nostra*, all'uopo indicando MESSINA Francesco, inteso *mastro Ciccio*, vera e

propria *longa manus* di RIINA Salvatore, come il soggetto che con tali legali intratteneva rapporti. Nulla era stato, tuttavia, riferito dal collaborante in ordine ad eventuali relazioni poco ortodosse tra il dott. CARNEVALE e l'avv. GAITO, mentre la circostanza, secondo la quale l'avvocato ANGELUCCI, nell'ambito del procedimento BASILE, sarebbe stato contattato da MADONIA Nino «...per sistemare il processo in Cassazione» era smentita dal fatto che tale legale non aveva affatto difeso MADONIA Giuseppe bensì BONANNO Armando.

Neanche le dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore concretavano una valida chiamata in reità nei confronti del dott. CARNEVALE, suscettibile di essere utilizzata quale fonte di prova, sia pure abbisognevole del necessario riscontro convalidante. Il racconto del citato collaboratore di giustizia si era, infatti, limitato, con riguardo al processo BASILE, alla indicazione del «canale MANDALARI», soggetto che, a mezzo della dazione di una determinata somma di denaro, si sarebbe occupato dell'*aggiustamento* del processo BASILE in Cassazione.

Senonché, veniva dal giudice di prime cure osservato, la incapacità del CANCEMI di chiarire le modalità della illecita interferenza sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed a chi fosse stata destinata (ed effettivamente consegnata dal MANDALARI) la somma medesima faceva sorgere il ragionevole dubbio su un millantato credito esercitato da quest'ultimo.

Rilevata poi la manifesta genericità ed inconsistenza del contributo fornito dagli imputati di reato connesso COSTA Gaetano e CIULLA Salvatore, il primo giudice si soffermava, da ultimo, sulle dichiarazioni di MARINO MANNOIA Francesco, considerando che non era certo revocabile in dubbio che le dichiarazioni di tale collaborante presentassero, in astratto, particolare rilevanza ai fini della individuazione dei «canali di avvicinamento» del presidente CARNEVALE ed alle presunte modalità di

intervento di quest'ultimo, al fine di condizionare la sentenza, emessa dalla prima sezione penale della Cassazione in data 7/3/1989, a mezzo dell'assegnazione del processo ad un magistrato, il dr. MODIGLIANI, che avrebbe assecondato il disegno volto all'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo presieduta dal dr. SAETTA, barbaramente ucciso, insieme al figlio, poco tempo prima della decisione di annullamento adottata dalla Suprema Corte.

Vero è che il collaborante MARINO MANNOIA, sin dal lontano 1989, aveva riferito di un *aggiustamento* in Cassazione del processo BASILE, ma era altrettanto vero che solo nel 1993 aveva specificato che il soggetto che si era incaricato di tale *aggiustamento* era stato il presidente CARNEVALE, che, all'uopo, si sarebbe avvalso del presidente MODIGLIANI.

E, peraltro, non deponavano a favore di un giudizio di attendibilità intrinseca del collaborante sulla specifica vicenda le precisazioni ed integrazioni da questi fatte nel corso di un successivo interrogatorio del 1994. Da tali dichiarazioni emergeva, infatti, la figura del CARNEVALE come magistrato avvicicabile nelle situazioni che di volta in volta interessavano *famiglie* mafiose di un certo prestigio, anche in virtù di un rapporto instaurato con esponenti di *cosa nostra* quali, da un lato, i MADONIA, padre e figlio, di Vallelunga e, dall'altro, i cugini SALVO.

In realtà, osservava il giudice di primo grado, erano rinvenibili in atti molteplici elementi, in base ai quali tali ultime dichiarazioni del MARINO MANNOIA dovevano ritenersi non credibili.

Innanzitutto nessun elemento era stato individuato a riscontro del presunto rapporto fra i MADONIA di Vallunga e l'imputato; in secondo luogo, la evidente progressione accusatoria, desumibile dal tenore stesso delle dichiarazioni di volta in volta rese dal MARINO MANNOIA e talune contraddizioni in cui questi era incorso in ordine alla identità delle persone

che gli avrebbero rivelato l'*aggiustamento* in Cassazione, ad opera del dott. CARNEVALE, del processo BASILE minavano non poco la stessa credibilità intrinseca di tale collaborante.

La evidente inattendibilità delle propalazioni del MARINO MANNOIA era, poi, apprezzabile anche in relazione alla presunta amicizia tra i cugini SALVO ed il presidente CARNEVALE, specie con riguardo alla identità del magistrato di origini siciliane, a nome Simone CORLEO, che avrebbe propiziato il rapporto fra i cugini SALVO e CARNEVALE, circostanza questa che risultava smentita da precise circostanze di fatto.

In assenza di indizi ulteriori, relativi a precise condotte dell'imputato collegate alla specifica vicenda in discussione, le dichiarazioni, di per sé poco credibili dei collaboranti, lasciavano oltretutto spazio a numerose ipotesi di ricostruzione alternative, rispetto alla chiave di lettura proposta dall'organo dell'accusa.

La obiettiva lacunosità delle dichiarazioni dei medesimi collaboranti non poteva essere colmata, poi, né dagli accertamenti compiuti sulle modalità di formazione del collegio né dalle dichiarazioni di quei magistrati, chiamati a rendere testimonianza, che avevano contribuito ad adottare la sentenza di annullamento emessa in data 23/02/1987 dal Collegio presieduto dal dott. CARNEVALE.

Quanto al primo profilo, osservava il primo giudice, non poteva omettersi di rilevare, in ordine all'episodio di cui al punto 1 del capo di imputazione, come, avuto riguardo al fatto che l'unica variazione alle indicazioni tabellari aveva riguardato la sostituzione del consigliere dott. BUOGO con il dott. GARAVELLI, tale circostanza dovesse di per sé sola indurre a dubitare fortemente di una artata formazione del collegio, finalizzata all'*aggiustamento* del processo, atteso che il consigliere BUOGO partecipava ai collegi presieduti dal dott. CARNEVALE più degli altri e, quindi, poteva essere, semmai, sospettabile di far parte del c.d. "partito del

Presidente”, cioè di quel nucleo di magistrati a lui più fedeli o, per meglio dire, che più di altri condividevano i suoi orientamenti giurisprudenziali.

Lo stesso inserimento del dr. COLONNA nel collegio giudicante non avvalorava affatto la tesi accusatoria della artata costituzione di detto collegio, dovendosi al riguardo notare come proprio detto magistrato avrebbe, se del caso, potuto rivelarsi, per gli orientamenti espressi in precedenti decisioni, un valido obiettore della tesi dell'annullamento della sentenza BASILE in relazione ad un asserito caso di nullità assoluta in essa ravvisabile.

Quanto alle dichiarazioni del dr. GARAVALLI, confermate da quelle del dr. DINACCI, non poteva non osservarsi, rilevava il Tribunale, come la tesi della speditezza, con la quale sarebbe stata assunta tale decisione, contrastasse con quella secondo cui la tecnica del presidente CARNEVALE, nel dirigere la camera di consiglio, sarebbe stata quella di *“stancare la discussione”* o *“sfiancare il dissenso”*.

Pur nella brevità della camera di consiglio i temi in discussione erano stati, infatti, trattati e tutti i componenti del collegio avevano avuto modo di interloquire, Né poteva costituire elemento di riscontro alla tesi della illecita preordinazione dell'annullamento la circostanza che, sia pure *incidenter tantum*, il presidente ed il relatore avessero parlato anche del merito della causa, facendo rilevare un'ulteriore valida ragione di annullamento nella presunta carenza probatoria dell'impianto accusatorio.

Elementi di riscontro non potevano neppure trarsi dal motivo in forza del quale si era proceduto all'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, in quanto, nel caso in esame, si sarebbe trattato sostanzialmente, secondo l'accusa, di un errore di diritto compiuto dall'organo della nomofilachia, come tale, comunque, non sindacabile da parte dal Tribunale.

Quanto all'asserita preordinazione della decisione emessa in data 7/3/1989, dalla prima sezione penale della Corte Suprema - con la quale era stata annullata la sentenza del 23/6/1988 della Corte di Assise di Appello di Palermo, che, giudicando in sede di rinvio, aveva nuovamente condannato alla pena dell'ergastolo BONANNO Armando, PUCCIO Salvatore e MADONIA Giuseppe, ritenendoli responsabili dell'omicidio del capitano Emanuele BASILE e del tentato omicidio della di lui moglie, Silvana MUSANTI - ne andava, del pari, rilevata la infondatezza, avuto riguardo anche alle dichiarazioni sul punto rese da taluni magistrati che pure avevano denunciato presunte anomalie nel processo di formazione della volontà dei componenti il Collegio.

A tal fine, richiamate le dichiarazioni degli imputati di reato connesso sulla vicenda in questione e ribadito che, sulla base di esse, non poteva pervenirsi alla individuazione di precise condotte di agevolazione al sodalizio mafioso riferibili al presidente CARNEVALE Corrado, il primo giudice osservava che, anche a volere dare credito a tali propalazioni, la circostanza che *Cosa Nostra* fosse venuta anticipatamente in possesso di notizie circa il possibile annullamento della decisione, poteva essere stata, se del caso, il frutto di opinioni espresse dai difensori degli imputati.

Alla tesi accusatoria, fondata su un controllo dall'esterno o su una decisione eterodiretta che, nel caso in esame, vi sarebbe stata e di cui il presidente MODIGLIANI e gli altri componenti del collegio giudicante sarebbero stati strumenti, ostava la circostanza che a comporre tale collegio erano stati chiamati il dott. GARAVELLI, qualificato come "*rigettista*" dallo stesso imputato, nonché i consiglieri DEL VECCHIO e LA PENNA che non facevano certo parte di quella schiera di "fedelissimi" del presidente di cui avevano parlato svariati testi e che solitamente componevano il cd. "*collegio del lunedì*".

A ciò, andava aggiunto che, sulla base delle testimonianze di tutti i componenti del collegio, tra i quali anche quella resa dal dr. LA PENNA, il consigliere TOSCANI aveva svolto una relazione assai dettagliata e precisa sulla vicenda e sull'iter giudiziale, verosimilmente poi riprodotta nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, con riguardo alla quale non era stato dedotto né contestato alcun travisamento di fatto.

La decisione – come poteva desumersi dalle dichiarazioni di tutti i componenti del Collegio – era stata, peraltro, adottata a seguito di una contrapposizione dialettica di tesi diverse, che aveva dato luogo ad un'alternanza nella formazione di orientamenti e di indicazioni decisionali.

Doveva, pertanto, ritenersi assolutamente smentita la contestazione, contenuta nel capo d'imputazione, secondo cui la decisione sarebbe stata adottata senza alcuna reale discussione.

Quanto alle dichiarazioni del consigliere Manfredi LA PENNA, secondo il quale egli, prima dell'udienza sarebbe stato oggetto da parte del CARNEVALE di un tentativo di condizionamento volto a farlo votare per l'annullamento della sentenza impugnata, esse erano state contraddette da una pluralità di fonti di prova di pari dignità, avendo infatti i dottori MODIGLIANI, TOSCANI, GARAVELLI e DEL VECCHIO escluso di avere ricevuto segnalazioni di qualsiasi genere dal CARNEVALE in relazione al ricorso in questione.

Esaminando più a fondo la testimonianza del dott. LA PENNA (divenuta - secondo il Tribunale - elemento cardine dell'impianto accusatorio proposto dal P.M. solo nel corso del dibattimento e non preesistente ad esso), doveva convenirsi sul fatto che, in linea astratta, la circostanza riferita dal suddetto magistrato, conteneva in sé le connotazioni idonee a ben raffigurare la condotta di contributo al mantenimento in vita ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, la cui sussistenza era necessaria per configurare il resto di concorso esterno in associazione

mafiosa. Esistevano, però, valide ragioni per ritenere, di contro, non credibile il LA PENNA, dal momento che le dichiarazioni di questi erano connotate da una evidente *progressione accusatoria*: era emersa una sua posizione conflittuale con il presidente CARNEVALE; le dichiarazioni di detto teste non erano state neppure confermate dai testi di riferimento MOLINARI e VELLA.

Dalle dichiarazioni degli altri magistrati che avevano partecipato alla camera di consiglio, poteva in ogni caso ricavarsi conferma alcuna in ordine all'attività di condizionamento che sarebbe stata posta in essere dal CARNEVALE e nessun elemento di conferma era pervenuto dal consigliere DEL VECCHIO, che pure, a dire del LA PENNA, aveva ricevuto sollecitazioni analoghe, prima della trattazione della causa, da parte dell'imputato.

Verificata la contraddittorietà tra le dichiarazioni del dott. LA PENNA e quelle di tutti i magistrati sentiti, sia in sede di esame testimoniale che di confronto, sui fatti da quegli narrati e verificate altresì l'inattendibilità e la genericità delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso MARINO MANNOIA Francesco e MARCHESE Giuseppe, doveva in definitiva affermarsi, secondo il primo giudice, che la tesi dell'*aggiustamento* della decisione, nel caso in esame per vizi della motivazione, era rimasta priva di adeguato sostegno probatorio su un punto fondamentale del quadro accusatorio, ossia la sussistenza del c.d. "canale di avvicinamento" del presidente CARNEVALE e, quindi, dell'accordo illecito tra *uomini d'onore* e imputato.

Osservava inoltre il Tribunale che, quand'anche avesse voluto attribuirsi alla narrazione del LA PENNA il crisma della credibilità, riguardando gli effetti della condotta del dott. CARNEVALE, non sarebbero stati in ogni caso rinvenibili in essa gli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il dott. LA PENNA, infatti, sulla base delle sue stesse affermazioni, non aveva accolto la sollecitazione asseritamente rivoltagli dal dott. CARNEVALE, non mancando, peraltro, di fare trasparire il suo evidente disappunto, circostanza questa che il suo interlocutore non aveva potuto non rilevare.

Il comportamento successivamente tenuto dal medesimo dott. LA PENNA, il quale, senza alcun ripensamento di sorta, nel corso della lunga discussione in camera di consiglio, aveva sostenuto la tesi del rigetto dei ricorsi, appariva idoneo a confermare non solo la mancata adesione di tale magistrato alla sollecitazione esercitata, ma anche una ferma opposizione al recepimento della segnalazione.

Conseguentemente – sempre secondo il Tribunale - doveva ritenersi che il tentativo di condizionamento non era stato raccolto dal dott. LA PENNA fin dal primo momento né era stato recepito durante l'evoluzione della discussione in camera di consiglio, se era vero che il predetto magistrato si era attestato sulla posizione decisoria del rigetto, per la quale aveva quindi votato.

E pertanto, concludeva sul punto il giudice di primo grado, non poteva dirsi integrato, con riferimento alla condotta che si assumeva essere stata tenuta dal dott. CARNEVALE, quel contributo causale effettivamente e concretamente incidente sul processo formativo della volontà collegiale, necessario per l'*aggiustamento* del processo in discussione e, quindi, per la configurabilità della fattispecie di concorso dell'*extraneus* nel reato associativo.

Per quanto, invece, riguardava gli analoghi interventi, che l'imputato, secondo quanto desumibile dalle dichiarazioni del dott. LA PENNA, avrebbe esercitato nei confronti del dott. DEL VECCHIO, del presidente MODIGLIANI e del consigliere TOSCANI, il primo giudice da ultimo osservava come dovessero rimanere ferme tutte le considerazioni in

fatto in precedenza svolte in punto di inattendibilità, inadeguatezza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal dott. LA PENNA.

Quanto alla vicenda relativa alla cd. "scarcerazione dei boss" di cui al punti 3 e 4 del capo di imputazione, il Tribunale osservava che la condotta di concorso esterno contestata si riferiva ad una fase incidentale della celebrazione del giudizio di appello del primo *maxi-processo*, nel contesto del quale diversi imputati, tra i quali molti esponenti di assoluto rilievo della predetta organizzazione criminale (AGATE Mariano, BONO Alfredo e Giuseppe, CALO' Giuseppe, CUCUZZA Salvatore, FIDANZATI Antonino, FIDANZATI Stefano, FIDANZATI Giuseppe, GRECO Leonardo, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco e Giuseppe, MARCHESE Antonino, MONTALTO Salvatore, PRESTIFILIPPO Salvatore, PULLARA' Giovan Battista, ROTOLO Antonino e Salvatore, SAVOCA Giuseppe, SPADARO Francesco, SPADARO Tommaso), avevano proposto alla Corte di Assise di Appello di Palermo separate istanze di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, le quali erano state tutte rigettate con le ordinanze del 26, del 31 ottobre e del 9 novembre 1990, sulla base della duplice argomentazione, secondo la quale doveva farsi riferimento per l'individuazione del termine di durata, trattandosi di procedimento che proseguiva con le forme del c.d. vecchio rito, alla disciplina dettata dall'art. 272 del codice del 1930 e doveva, altresì, tenersi conto del congelamento automatico dei termini nei giorni di svolgimento delle udienze ed in quelli necessari per la deliberazione della sentenza di primo grado.

Avverso le citate ordinanze di rigetto avevano proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, che la Suprema Corte, prima sezione penale, aveva accolto con la contestata decisione n° 674 dell'11 febbraio 1991 (presidente CARNEVALE, estensore P. DELL'ANNO), annullando

senza rinvio le ordinanze impugnate, dichiarando conseguentemente cessata la custodia cautelare nei confronti di tutti i ricorrenti e mandando alla Corte di Assise di Appello di Palermo per l'eventuale emissione delle altre misure cautelari di cui all'art. 307 comma 1 c.p.p..

Con riguardo a tale vicenda il Tribunale - premesso che la condotta tenuta dal Presidente CARNEVALE nell'assunzione della decisione era stata dalla pubblica accusa individuata nell'artata composizione del collegio chiamato a trattare i ricorsi, nell'anticipazione dell'esito dei medesimi ricorsi prima ancora della loro trattazione ed, infine, nell'imposizione della decisione agli altri componenti - rilevava, in primo luogo, come, in realtà, con riferimento alla prima condotta, fosse emerso il pressoché totale rispetto delle tabelle.

Il solo fatto dell'assegnazione dei ricorsi al dott. Paolino DELL'ANNO, quale relatore ed estensore del provvedimento, non poteva costituire elemento idoneo a sostenere che costui avesse contribuito, in modo preordinato e distorto, all'assunzione di una decisione illegittima, non potendosi non rilevare come il predetto consigliere non fosse stato nemmeno rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con l'imputato, della fattispecie criminosa in esame.

Quanto all'ipotizzata attività criminosa che dal prevenuto sarebbe stata posta in essere, comunicando anticipatamente notizie riservate nell'interesse dell'associazione mafiosa, erano state raccolte le dichiarazioni dell'imputato di procedimento connesso CANCEMI Salvatore, il quale aveva affermato che Salvatore RIINA, prima ancora della formale adozione del provvedimento, aveva ricevuto assicurazione dall'avv. GAITO, per il tramite del boss mafioso Francesco MESSINA, detto «mastro Ciccio», dell'esito positivo che avrebbe avuto il ricorso.

Lo stesso CANCEMI aveva, inoltre, riferito quanto confidatogli da RIINA e da BIONDINO Salvatore, in ordine a presunte sollecitazioni

spiegate dall'associazione mafiosa nei confronti del dott. DELL'ANNO, al fine di ottenerne la compiacenza.

Di tali propalazioni – secondo il Tribunale – non poteva tenersi alcun modo conto, sia per la loro genericità sia perché non era consentito soffermarsi sull'analisi di elementi processuali a carico di terzi rimasti totalmente estranei al procedimento. In ogni caso era palese la genericità delle accuse rivolte al dott. DELL'ANNO.

Nei confronti del dott. CARNEVALE, poi, dagli atti non emergeva un sostenibile quadro probatorio a carico di detto imputato, non essendo stato chiarito dal CANCEMI se l'informazione fosse pervenuta al RIINA nell'ambito di una ben precisa richiesta formulata nell'interesse dell'organizzazione criminale o se, invece, si trattasse di un'interpretazione giuridica che il presidente CARNEVALE aveva potuto, seppure incautamente, esternare all'avv. GAITO, nell'ambito di discussioni accademiche con lo stesso intrattenute.

In assenza, poi, di ulteriori elementi probatori confermativi della propalazione operata dal CANCEMI, apparivano sicuramente di rilievo - soggiungeva il Tribunale - le dichiarazioni rese dall'Avv. GAITO acquisite agli atti del procedimento per sopravvenuta irripetibilità.

Il predetto legale aveva, invero, affermato che, subito dopo l'arrivo degli atti riguardanti il procedimento incidentale *de quo* in Cassazione, aveva maturato la convinzione della fondatezza dei ricorsi, che avrebbe determinato la conseguente scarcerazione degli stessi; tale opinione aveva sicuramente anticipato sia ad un parente di uno dei suoi assistiti, il fratello di LUCCHESI Giuseppe, sia a COSTANZO Paolo, commesso della Corte di Cassazione, ma, poi, ad un esame più approfondito, aveva mutato convincimento.

Era ben possibile, pertanto, concludeva sul punto il Tribunale, che, dopo avere appreso tale informazione dal GAITO, il COSTANZO (soggetto

vicino all'associazione mafiosa come *aliunde* accertato), anche al fine di acquistare credito presso esponenti mafiosi di rilievo che per lui costituivano fonte di profitto, ne avesse informato il MESSINA, il quale, poteva avere riferito, poi, la cosa al RIINA.

D'altra parte, alla stregua degli elementi forniti dall'accusa non era neppure ipotizzabile che tra il dott. CARNEVALE e l'avv. GAITO sussistesse un rapporto personale talmente profondo e reciprocamente vincolante, in base al quale il primo volontariamente anticipasse l'esito di delicate questioni giuridiche all'altro, allo specifico fine di informarne i componenti dell'associazione mafiosa.

Circa le presunte pressioni ricevute dal dott. DELL'ANNO, questi, sentito nel corso di incidente probatorio, aveva recisamente negato di avere ricevuto sollecitazioni dirette a modificare il proprio personale convincimento in ordine alla fondatezza dell'istanza. Gli altri componenti del collegio, i consiglieri SIBILIA, SERIANNI e BARONE, non erano stati escussi, non essendone stata formulata richiesta nel corso dell'attività dibattimentale, sicché nessun dato idoneo a confortare la tesi dell'imposizione della volontà da parte del presidente CARNEVALE era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale.

Per quel che concerneva la contestata inesistenza dei presupposti giuridici e di fatto del provvedimento di scarcerazione adottato, consistente nella errata applicazione, nel caso di specie, del regime giuridico della sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, c.p.p.) anziché di quello del congelamento automatico dei termini di fase (art. 297, comma 4°, c.p.p.), non vi era alcun elemento dal quale fosse desumibile la tesi dell'artata precostituzione della decisione.

Quanto, poi, al sicuramente erroneo accoglimento dei ricorsi di LUCCHESI Giuseppe, COSTANTINO Antonino e FIDANZATI Antonino, appariva credibile il dott. DELL'ANNO, che aveva affermato di

essere stato indotto in errore dallo stesso tenore testuale del provvedimento impugnato, che non distingueva fra le posizioni dei vari imputati. L'assenza di ogni specifica indicazione sul punto, in altri termini, non aveva richiamato l'attenzione della Corte sulla particolare posizione dei tre sopra indicati imputati, tanto più che il giudice di legittimità, com'è noto, limitava il proprio esame e controllo al testo del provvedimento impugnato, non essendo previsto l'esame specifico degli atti processuali, al di fuori di quei casi in cui i motivi di ricorso lo rendano necessario.

Inoltre, andava sottolineato - precisava il Tribunale - come da nessun elemento processuale fosse seriamente desumibile che l'adozione del provvedimento, con il quale era stata dichiarata cessata la custodia cautelare anche nei confronti di LUCCHESI, FIDANZATI e COSTANTINO, fosse il frutto di un qualsiasi condizionamento illecito posto in essere nei confronti del presidente CARNEVALE o di altri membri del Collegio, non essendo stato acquisito alcun elemento di prova in tal senso, tale non potendosi qualificare la generica affermazione proveniente dall'imputato di reato connesso CUCUZZA Salvatore.

Sulla base di tali considerazioni doveva, pertanto, assolutamente escludersi, concludeva il giudice di prime cure, che, nella vicenda in argomento, fossero ravvisabili gli elementi necessari ed indispensabili per ritenere che l'imputato avesse posto in essere coscientemente e volontariamente la condotta contestatagli nei termini riportati ai punti 3 e 4 del capo di imputazione.

Relativamente alla condotta descritta al punto 5 della rubrica, il Tribunale preliminarmente rilevava che, dalla stessa lettura del capo di imputazione, emergeva come, nello specifico caso, con riguardo a presunte attività illecite poste in essere dall'imputato al fine di garantire il rafforzamento dell'associazione mafiosa nel contesto della trattazione

dinanzi alla Corte di Cassazione del c.d. primo *maxi-processo*, al dott. CARNEVALE fosse stato sostanzialmente dato carico di avere tentato di preordinare l'esito della decisione del giudizio di legittimità mediante una artata composizione del Collegio giudicante, consistente nell'inserimento in esso di magistrati a lui vicini e sui quali avrebbe potuto esercitare la sua influenza ai fini di una decisione di segno favorevole per l'associazione mafiosa: risultato, però, che non sarebbe riuscito a realizzare a causa dell'intervento di terzi, ed in particolare, del presidente BRANCACCIO, che aveva designato altro presidente del Collegio, il dr. VALENTE, sul quale l'imputato non aveva potuto esercitare influenza alcuna.

Fatta tale premessa, il primo giudice rilevava che, sulla base di detta prospettazione accusatoria, doveva escludersi, già in astratto, che, nel caso di specie, si fosse potuto concretamente realizzare, in conseguenza dell'attività spiegata dal dott. CARNEVALE, l'effetto di un rafforzamento dell'organizzazione criminale, richiesto per la configurabilità del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p.

Doveva, invero, escludersi che la condotta, così come astrattamente configurata, avesse integrato l'ipotesi delittuosa contestata, essendo del tutto pacifico, pur volendo dare credito all'impostazione accusatoria, che alla definitiva composizione del Collegio si era in definitiva pervenuti mediante l'intervento del presidente BRANCACCIO, che aveva sostanzialmente imposto allo stesso CARNEVALE la nomina del presidente VALENTE, con ciò impedendo all'imputato di potere influenzare l'esito della decisione.

A prescindere da ciò, proseguiva il giudice di prime cure, lo stesso svolgimento dell'attività istruttoria dibattimentale consentiva di pervenire ad una ricostruzione dei fatti tale da escludere, anche sotto un diverso profilo, qualsivoglia attività illecita da parte del dott. CARNEVALE nella vicenda in questione.

Se è vero, infatti, che sulla base del concorde racconto di molti collaboratori di giustizia il movente dell'uccisione nel 1992 dapprima dell'on. Salvo LIMA e poi di Ignazio SALVO, andava rinvenuto nella volontà dei vertici di *cosa nostra* di vendicarsi nei confronti di coloro, quali appunto il LIMA ed il SALVO, che si reputava non si fossero adeguatamente attivati per ottenere l'esito positivo del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, non appariva comunque revocabile in dubbio che dal processo non erano emersi significativi elementi a conferma della esistenza di un *canale politico* attraverso il quale il presidente CARNEVALE fosse stato contattato per adoperarsi al fine di assicurare una decisione favorevole da parte della Corte di legittimità e che a fronte di ciò si fosse, poi, concretamente attivato attraverso la preventiva designazione del dott. Vincenzo MOLINARI quale presidente del Collegio per la trattazione dei ricorsi del *maxi-processo*.

La ricostruzione dei fatti – secondo la quale il dott. CARNEVALE, non volendo esporsi a causa delle forti polemiche che vi erano state soprattutto a seguito della decisione che aveva comportato la c.d. "scarcerazione dei boss", di concerto con i "politici" aveva comunque perseguito il disegno dell'annullamento della sentenza con cui, in secondo grado, era stato definito il cd. *maxi-processo*, mediante la designazione del dr. MOLINARI – appariva decisamente in contrasto con quanto concordemente riferito da entrambi i fratelli BRUSCA, Giovanni ed Emanuele, i quali avevano dichiarato che il loro referente principale, SALVO Ignazio, aveva manifestato costantemente la propria impossibilità di assecondare i disegni dell'associazione mafiosa.

Né andava sottaciuto che, con due decisioni adottate dalla prima sezione penale della Suprema Corte presieduta dal dott. CARNEVALE, nei confronti di SALVO Ignazio erano stati rigettati i ricorsi da costui proposti avverso il decreto con il quale gli era stata applicata la misura della

sorveglianza speciale ed avverso l'ordinanza della Sezione Istruttoria di Palermo che aveva prorogato nei suoi confronti i termini di custodia cautelare. Né, pur tenendo conto degli acclarati rapporti fra il dott. CARNEVALE ed il dott. VITALONE, persona notoriamente vicina al senatore Giulio ANDREOTTI, erano stati raccolti elementi sulla base dei quali fosse consentito affermare che, attraverso tale *canale*, l'odierno imputato fosse stato attivato in relazione allo svolgimento del *maxi-processo* dinanzi alla Corte di Cassazione in modo favorevole alle aspettative degli appartenenti all'associazione mafiosa. Nessuno dei collaboratori di giustizia escussi, infatti, aveva indicato nel dott. VITALONE il tramite per mezzo del quale era stato richiesto al dott. CARNEVALE la necessità di condizionare l'esito del primo maxi-processo.

Sempre con riferimento al c.d. *canale politico* non poteva essere sottaciuto che i rapporti fra l'odierno imputato ed il senatore ANDREOTTI non erano mai andati oltre la mera occasionalità degli incontri, né poteva affermarsi che da parte di tale esponente politico fosse stata in particolare modo perorata la causa del dott. CARNEVALE in occasione del procedimento svoltosi innanzi al C.S.M. in relazione alla nomina a presidente della Corte di Appello di Roma.

Alla luce di tali emergenze processuali, di scarsa rilevanza appariva la pur dibattuta questione attinente la effettiva motivazione che aveva spinto il dott. CARNEVALE a non presiedere il Collegio della Corte di Cassazione, chiamato a decidere i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990.

Nulla di compromettente, osservava il Tribunale, era però emerso in tal senso, se è vero che il dott. PINTUS e il dott. FELICIANGELI avevano concordemente riferito di una lunga conversazione avuta con il presidente CARNEVALE al fine di convincerlo a non assumere la presidenza del Collegio e ciò per evitare il prolungarsi di quelle accese polemiche, che già

avevano investito la prima sezione penale in occasione di precedenti decisioni.

Doveva, pertanto, affermarsi che, a fronte di tali insistenze, il presidente CARNEVALE - dopo una prima fase in cui aveva raffigurato l'inopportunità di una sua rinuncia che avrebbe potuto essere interpretata come un «*segno di resa all'esterno e cioè la possibilità di un suo condizionamento da parte dell'opinione pubblica.....*» - aveva deciso infine di accogliere il loro consiglio e procedere, con grande anticipo rispetto alla trasmissione degli atti da parte della Corte di Assise Appello di Palermo, alla nomina dei componenti del Collegio, individuando il presidente nel dott. MOLINARI ed i consiglieri nei dott.ri PAPADIA, BUOGO, POMPA e SCHIAVOTTI, quest'ultimo indicato anche come relatore.

Tale ricostruzione dei fatti, soggiungeva il Tribunale, appariva del resto avvalorata anche dalle dichiarazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione del tempo, dott. Antonio BRANCACCIO, dalla quale poteva desumersi che il CARNEVALE sin dall'inizio gli aveva manifestato la sua intenzione di non presiedere il Collegio.

La soluzione, infine trovata, era consistita nell'assegnazione del presidente dott. Arnaldo VALENTE alla prima sezione penale all'inizio dell'autunno del 1991, allorché costui era stato trasferito in Cassazione dalla Corte di Appello di Roma, e nella acquisita disponibilità di questi a presiedere il *maxi-processo* che lo stesso dott. BRANCACCIO aveva comunicato al dott. CARNEVALE, determinandone, così, l'inserimento nel collegio in luogo del dott. MOLINARI, prossimo alla pensione.

D'altra parte, solo il tardivo deposito della motivazione della sentenza di secondo grado aveva determinato l'esigenza di mutare il presidente del Collegio, come confermato, peraltro, dalla deposizione del teste ONUFRIO Enrico, funzionario in servizio a quel tempo presso la cancelleria della Corte di Assise di Appello di Palermo.

In conclusione, rilevava il Tribunale, la tesi difensiva, secondo la quale la motivazione della decisione di non presiedere indicata nella proposizione della domanda per il posto di presidente della Corte di Appello di Roma, non appariva affatto in contrasto con il quadro probatorio, che non attestava affatto che il dott. CARNEVALE fosse stato destinatario di alcuna concreta sollecitazione per alterare il regolare esito del primo maxi-processo dinanzi alla Corte di legittimità.

Sul punto – osservava ancora il Tribunale – non appariva certamente secondario rilevare come dalle dichiarazioni dello stesso dott. BRANCACCIO, secondo il quale già in precedenza il presidente CARNEVALE gli aveva manifestato le proprie aspirazioni a presiedere una sezione civile della Corte di Cassazione, che egli però non aveva potuto assecondare in presenza di altri legittimati dotati di maggiore anzianità, potessero desumersi circostanze in aperto contrasto con la tesi della individuazione da parte del sodalizio mafioso dell'imputato come stabile punto di riferimento in seno al massimo consesso giurisdizionale.

Quanto, infine, alle propalazione del collaborante SINACORI, il quale aveva riferito su estremi tentativi posti in essere dall'associazione mafiosa, a mezzo dell'avvocato GAITO, per condizionare l'esito del *maxi-processo* - vicenda verificatasi successivamente all'estate del 1991 in seguito all'avvenuta diffusione della notizia che a presiedere il Collegio sarebbe stato il dott. Arnaldo VALENTE - non era in alcun modo possibile configurare un coinvolgimento, in questa fase, a poco più di un mese dall'inizio del procedimento, del dott. CARNEVALE a sostegno dell'organizzazione mafiosa.

Anche a volere ritenere verosimile, infatti, un presunto progetto di assegnazione del processo alle Sezioni Unite (di cui né il SINACORI né l'avv. GAITO, che pure aveva ammesso di avere incontrato il RIINA in epoca antecedente la trattazione del maxi-processo, avevano peraltro

riferito), andava, comunque, evidenziato - precisava il giudice di prime cure - come in seguito all'avvenuta individuazione del Collegio, del suo presidente e del relatore, nelle persone del VALENTE e dello SCHIAVOTTI, le istanze per l'eventuale rimessione del processo alle Sezioni Unite avrebbero dovuto essere prese in esame proprio dal predetto Collegio (art. 618 c.p.p.), del quale l'imputato non faceva parte e sul quale non era dato comprendere in quale modo avrebbe potuto influire, atteso che nessuna indicazione in tale senso era stata fornita dall'accusa.

Era, peraltro, il caso di rilevare, da ultimo, che la stessa composizione delle Sezioni Unite in alcun modo avrebbe potuto prevedere la presenza del dott. Carnevale.

In ordine ai rilievi di cui ai punti 6 e 7 del capo di imputazione, rilevava il giudice di primo grado che era stato contestato al CARNEVALE di avere agevolato il mantenimento ed il rafforzamento dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*, «*componendo il collegio della prima sezione penale che doveva esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino il 27 novembre 1990, con la quale era stato anche condannato Bastone Giovanni alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in danno di Denaro Francesco, in modo da preordinare l'esito della decisione di annullamento relativamente alla posizione del Bastone, che lo stesso presidente Carnevale aveva già anticipato prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica ed aveva poi effettivamente imposto con l'adozione della sentenza n. 161 del 24 febbraio 1992, redatta dal dott. Paolino Dell'Anno*» e «*disponendo illegittimamente l'annullamento della sentenza indicata la punto 6 sulla base di una serie di trasposizioni di elementi di fatto concernenti la posizione di altri imputati e deliberatamente e falsamente ancorati alla posizione del Bastone nonché mediante l'attribuzione al*

giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate, in modo da creare fittiziamente i presupposti per la decisione di annullamento e nel contempo far apparire salve la congruità della motivazione adottata dalla Corte e la correttezza dell'iter-logico giuridico dalla stessa seguito».

Al riguardo, il Tribunale osservava che i principali elementi di prova, posti a fondamento della responsabilità dell'imputato in ordine alle predette condotte, erano costituiti da alcune intercettazioni ambientali eseguite nei locali della ditta Simed di Mazara del Vallo, di pertinenza di tale DI GIORGI Vito.

In particolare, nel corso delle conversazioni intercettate gli interlocutori (e precisamente il predetto DI GIORGI, tale BOCINA Gaspare, esponente politico del trapanese, e lo stesso BASTONE Giovanni, ritenuto dagli organi investigativi prestanome del capo-mafia di Mazara del Vallo, AGATE Mariano) discutevano, tra i diversi argomenti, anche del possibile condizionamento dell'esito di alcuni processi.

Fra tali processi ve ne era uno, riguardante per l'appunto il tentato omicidio sopra menzionato, che sarebbe stato celebrato, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, innanzi ad un collegio della Corte di Assise di Appello di Torino presieduto dal dr. SERIANNI, già magistrato in servizio presso quella stessa prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal dott. CARNEVALE.

Dall'analisi delle predette intercettazioni ambientali, emergeva, in concreto, che il *canale*, attraverso il quale il BASTONE riteneva di potere segnalare la propria posizione processuale al giudice SERIANNI, era un amico del BOCINA e che questi, rispondendo alle sollecitazioni ricevute dal BASTONE, lo rassicurava confermandogli di avere fatto la segnalazione.

A conferma della impostazione accusatoria, precisava il Tribunale, erano state poi acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo, che aveva affermato di avere conosciuto Giovanni BASTONE e di ricordare che effettivamente lo stesso era stato coinvolto in diversi procedimenti, tra i quali uno svoltosi a Torino, ove era stato prima condannato a dodici anni di reclusione e successivamente era stato scarcerato.

Aveva soggiunto il SINACORI che, insieme al figlio del BASTONE Giovanni, si era recato a Roma a trovare l'avv. Enzo GAITO al fine di ricevere da questi notizie sulla vicenda processuale torinese in cui era coinvolto il BASTONE.

Secondo il predetto collaborante, l'avv. GAITO costituiva un punto di riferimento privilegiato degli esponenti della *famiglia* mafiosa di Mazara del Vallo, ed in particolare di Francesco MESSINA, detto mastro «Ciccio», per i procedimenti che dovevano essere trattati dinanzi alla Corte di Cassazione.

Osservava il Tribunale che, poiché all'imputato veniva contestato di avere anticipato l'esito della decisione di annullamento prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica – esito che avrebbe poi effettivamente imposto – doveva riconoscersi che gli elementi processuali sopra indicati non apparivano idonei a fornire prova delle predette condotte illecite.

Ed invero, dalle assai generiche dichiarazioni degli imputati di procedimento connesso DI GIORGI e BOCINA e del collaboratore di giustizia SINACORI non era dato desumere alcun minimo indizio idoneo a sostenere che il CARNEVALE avesse anticipato l'esito della decisione di annullamento che avrebbe poi imposto in camera di consiglio. Né a tal fine potevano soccorrere le già citate intercettazioni ambientali, avuto riguardo alla circostanza che, dalle dichiarazioni dei testi FELICIANGELI e PINTUS e dello stesso imputato di reato connesso, dott. DELL'ANNO,

potrebbe escludersi che tali magistrati, facenti parte del collegio giudicante che aveva trattato la posizione del BASTONE, avessero ricevuto pressione alcuna da parte del dott. CARNEVALE.

La circostanza che dalla conversazione intercettata emergesse, alla stregua di quanto nel corso del colloquio registrato affermato dal BASTONE, che tutti i componenti del collegio prima sezione penale della Corte di Cassazione, che aveva annullato la sentenza che lo riguardava, disponendone il rinvio alla Corte di Assise di Appello di Torino, erano stati *parlati*, appariva assai poco significativa, ben potendo trovare spiegazione in una millanteria dell'avv. GAITO.

Né potevano ritenersi rilevanti i pretesi travisamenti del fatto, contenuti nella sentenza redatta dal consigliere DELL'ANNO, ammesso che una valutazione delle sentenze della Suprema Corte, al fine di rilevare tali presunti travisamenti, fosse giuridicamente possibile.

Vero è che, con riferimento a qualche punto della sentenza da lui redatta, lo stesso dott. DELL'ANNO aveva ammesso di essere incorso in qualche errore, ma ciò non era affatto rilevante, in quanto tale constatazione non eliminava il problema principale costituito dalla impossibilità, da parte del giudice di merito, di procedere ad un sindacato delle decisioni rese dal giudice di legittimità, per trarne elementi di giudizio in ordine alla eventuale responsabilità penale di quest'ultimo.

* * * * *

Relativamente alla condotta, oggetto dei rilievi di cui al punto 8) dell'imputazione, che sarebbe stata posta in essere dal dott. CARNEVALE nella sua qualità di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, il Tribunale considerava che, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia DI CARLO, risultava che costui era emigrato in Inghilterra agli inizi degli anni '80 per dissapori intervenuti con i vertici

dell'organizzazione mafiosa in relazione a talune sue iniziative nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Orbene, alla luce di tali circostanze, andava in primo luogo rilevato che, già sotto il profilo della astratta configurabilità della condotta criminosa, contestata in relazione alla decisione adottata il 1° giugno 1992 dal Collegio presieduto dal dott. CARNEVALE, appariva, quantomeno, dubbio che un rafforzamento dell'associazione mafiosa *cosa nostra* potesse realizzarsi tramite la consumazione dei fatti descritti nel capo di imputazione, dal momento che ad esserne beneficiato sarebbe stato proprio quel Francesco DI CARLO che era stato espulso dalla *famiglia* mafiosa di appartenenza ed era stato costretto ad emigrare in Inghilterra almeno dieci anni prima dell'adozione del provvedimento in discussione.

Il Tribunale osservava, poi, che dall'analisi della pronuncia in questione appariva assai difficile configurare il provvedimento reso dalla Suprema Corte come premessa per un miglioramento della posizione processuale del DI CARLO, in alcun modo era altresì lecito affermare che l'alterazione del regolare esito di tale procedimento potesse assumere importanza, se non vitale quantomeno significativa, per gli interessi dell'organizzazione criminale.

Andava peraltro segnalato che dall'analisi delle dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco non emergeva in alcun modo che l'avv. ANGELUCCI - nel corso dei colloqui telefonici intrattenuti, mentre egli si trovava ancora detenuto nel Regno Unito - gli avesse preannunciato un esito positivo del ricorso, almeno sulla base di anticipazioni che il predetto legale assumeva essergli state fornite dal presidente CARNEVALE.

Le assicurazioni fatte dall'avv. ANGELUCCI al collaborante, secondo la quali egli, a seguito della decisione adottata dalla Suprema Corte, non avrebbe più potuto subire in Italia processi per traffici di droga in relazione ai quali era imputato nell'ambito di processi in corso di

svolgimento, altro non potevano qualificarsi che manifestazioni di vanteria personale dirette al cliente e non potevano trovare, pertanto, alcun reale riscontro nel contenuto del provvedimento reso dalla Suprema Corte e nella situazione processuale del DI CARLO.

Dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata, intercorsa tra l'avv. ANGELUCCI ed il cancelliere SCHIAVONE non era, poi, affatto possibile desumere l'esistenza di un rapporto privilegiato fra il citato legale ed il dott. CARNEVALE, tale da attribuire allo stesso avv. ANGELUCCI un'influenza decisiva sull'operato dell'odierno imputato.

Dalla lettura delle frasi pronunciate nel corso della conversazione intercettata risultava, del resto, evidente la soddisfazione dell'avv. ANGELUCCI per avere ottenuto, per il tramite dello SCHIAVONE, l'auspicata fissazione del ricorso dinanzi ad un Collegio, particolarmente prestigioso, presieduto dallo stesso dott. CARNEVALE, in relazione ad una questione esplicitamente qualificata di particolare rilevanza giuridica, e tale soddisfazione non appariva, peraltro, compatibile con gli asseriti rapporti preferenziali esistenti fra il citato legale e l'imputato.

Né poteva trascurarsi di osservare, soggiungeva il primo giudice, che ANGELUCCI e SCHIAVONE erano stati definitivamente assolti dall'autorità giudiziaria romana con sentenza in atti dell'8.11.1997 in ordine ai fatti di abuso e corruzione loro addebitati.

In definitiva poteva concludersi che nessun rapporto intercorreva tra il predetto legale ed il PRESIDENTE CARNEVALE che potesse giustificare un trattamento di particolare favore, al di là della cortesia e del rispetto dei reciproci ruoli professionali.

Al punto 10 dell'imputazione, osservava il Tribunale, era stata contestata al dott. CARNEVALE la condotta di concorso eventuale nel delitto di associazione di tipo mafioso, consistente, secondo la

prospettazione accusatoria, nell'aver proceduto all'illegittimo annullamento della sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 24.6.1992 nel processo c.d. *maxi-ter* relativamente alle posizioni di CANCEMI Salvatore - al quale l'esito della decisione era stato anticipato all'avv. Giovanni ARICÒ - e di MONTALTO Salvatore e degli altri correi di quest'ultimo in ordine alle imputazioni relative agli omicidi di PEDONE Ignazio e di MANZELLA Cesare, sulla base di una serie di travisamenti di fatto compiuti mediante l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni diverse da quelle effettivamente contenute nella sentenza impugnata e nella esposizione di fatti privi di riscontro negli atti processuali.

Esaminando, in primo luogo, le dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore, il Tribunale rilevava che questi aveva dichiarato che le sollecitazioni da lui rivolte all'avv. ARICÒ, per conto proprio e per conto dell'intera associazione mafiosa, avevano avuto ad oggetto non soltanto la soluzione positiva della posizione processuale di esso dichiarante, imputato del delitto di associazione mafiosa, ma anche quella di tutti gli altri imputati facenti parte della c.d. *commissione provinciale*, tra i quali, appunto, anche MONTALTO Salvatore.

Detto interessamento proveniva, infatti, dallo stesso RIINA Salvatore, che sollecitava, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal CANCEMI, una differente pronuncia sulla responsabilità dei vertici dell'associazione mafiosa per i singoli delitti-fine, fondata su principi diversi da quelli precedentemente affermati nella pronuncia conclusiva del primo *maxi-processo*, definito dinanzi alla Corte di Cassazione, sezione prima, in diversa composizione collegiale, con sentenza del 30 gennaio 1992.

Considerava, tuttavia, il giudice di primo grado che la posizione di MONTALTO Salvatore non poteva essere presa in considerazione unitamente a quella degli altri componenti della c.d. *commissione*

provinciale di cosa nostra, dal momento che dall'analisi della stessa sentenza emessa dal Supremo Collegio, in data 24 giugno 1992, risultava che le posizioni dei soggetti, componenti l'organismo di vertice della citata organizzazione mafiosa, prese in considerazione erano quelle di BRUSCA Bernardo, CALÒ Giuseppe, GRECO Michele, PROVENZANO Bernardo e RIINA Salvatore, i quali, già assolti sia in primo che in secondo grado per il concorso morale negli episodi delittuosi relativi alla strage di Bagheria e dell'omicidio di MAZZOLA Paolo, erano stati definitivamente prosciolti per detti fatti, essendo stato ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

Risultava, pertanto, del tutto evidente, rilevava il primo giudice, che il MONTALTO non era in alcun modo coinvolto nei fatti contestati alla c.d. *cupola* e che nell'ambito del predetto procedimento, denominato *maxi-ter*, lo stesso era chiamato a rispondere soltanto del grave duplice omicidio di PEDONE e MANZELLA.

Anche a volere ritenere giustificabile, in ragione del lungo tempo trascorso, l'errore in cui era incorso il collaboratore in ordine al fatto contestato al MONTALTO, andava, però, rilevato che dalla vicenda in esame, stante la genericità delle affermazioni di CANCEMI, non potevano desumersi elementi specifici per ritenere che fosse intervenuto un illecito procedimento di formazione della volontà del giudice di legittimità nella definizione dei ricorsi in discussione.

Né potevano soccorrere in proposito le dichiarazioni del teste Lelio BRANCATO, chirurgo presso lo speciale reparto detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo, circa affermazioni che MONTALTO Salvatore (che in tale luogo era stato ricoverato durante la trattazione del procedimento c.d. *maxi-ter* di primo grado) gli aveva fatto, prospettandogli la sua assoluta sicurezza nell'esito positivo del citato procedimento non appena fosse pervenuto alla fase di legittimità.

Osservava al riguardo il Tribunale che, a prescindere dalla loro evidente genericità, le dichiarazioni del BRANCATO non potevano certo costituire prova del fatto che il MONTALTO potesse realmente contare su un'alterazione del giudizio di legittimità, se non altro perché tali affermazioni erano state fatte con ben tre anni di anticipo rispetto al momento in cui la posizione del MONTALTO era poi effettivamente passata al vaglio dei giudici di legittimità.

Appariva evidente, pertanto, che l'ostentata sicurezza con cui il MONTALTO aveva parlato dell'esito positivo del procedimento penale, che lo riguardava, non dimostrava affatto che lo stesso fosse in possesso di informazioni riservate sulla possibilità di potere contare su giudici accondiscendenti in Cassazione, bensì costituiva una semplice vanteria diretta ad impressionare il suo diretto interlocutore, che, peraltro, sapeva essere parente di un giudice della Corte di Assise di Palermo che in primo grado lo aveva giudicato.

Le stesse vicissitudini del processo riguardanti gli omicidi in discussione successive all'annullamento della Cassazione portavano ad escludere, peraltro, che di travisamenti del fatto, come ritenuto dall'accusa, potesse parlarsi, essendo pacifico al contrario che solo l'obiettiva complessità del procedimento e la originaria fragilità del materiale probatorio avevano determinato l'annullamento della sentenza nella parte *de qua*: e ciò a prescindere dalla problematica, da tenere sempre presente, circa la possibilità che il giudice di merito potesse valutare il contenuto delle sentenze di legittimità al fine di desumerne elementi di prova in ordine alla responsabilità penale degli autori di tali decisioni.

Procedendo, poi, ad una più approfondita disamina del compendio probatorio imperniato sulla chiamata in correità proveniente dall'imputato di reato connesso CANCEMI Salvatore, il giudice di prime cure rilevava come non potesse affatto ritenersi provato che il dott. CARNEVALE si

fosse attivato per annullare la condanna inflitta al CANCEMI dalla Corte di Assise di Appello di Palermo e per smantellare il c.d. *teorema BUSCETTA*, mediante l'annullamento del capo della sentenza relativo alla responsabilità, a titolo di concorso morale, dei componenti della *cupola* di *cosa nostra* riguardante l'omicidio di tale MAZZOLA Paolo e la strage di Bagheria, benché non ne sussistessero i presupposti di fatto e diritto.

Al riguardo, non potevano ritenersi decisive le affermazioni di detto collaborante che aveva descritto le modalità del presunto *avvicinamento* del presidente CARNEVALE, attraverso il *canale* rappresentato dall'Avv. ARICÒ, e sottolineato le concrete finalità della manovra corruttiva ordita dagli uomini di *cosa nostra*, all'uopo rievocando le presunte anticipazioni sull'esito del giudizio che, per il tramite del citato legale, sarebbero provenute al sodalizio mafioso da parte dell'imputato. A dire del CANCEMI erano i capi della sentenza relativi all'omicidio di MAZZOLA Paolo ed alla strage di Bagheria quelli che più interessavano RIINA e che dovevano essere "smantellati" dall'annullamento ad opera del presidente CARNEVALE.

Ebbene, rilevava il Tribunale, sulla base della documentazione acquisita, che le pronunce dei gradi di merito, nell'ambito del c.d. *maxi-ter*, con riferimento all'omicidio di MAZZOLA Paolo e alla c.d. strage di Bagheria, avevano, già, escluso l'applicabilità del cd *teorema Buscetta*, secondo cui il mero inserimento nella c.d. *commissione* era sufficiente a ritenere dimostrata la responsabilità a titolo di concorso morale per i gravi delitti commessi da appartenenti alla organizzazione.

Alla stregua delle suddette considerazioni, concludeva il primo giudice, il collegio presieduto dall'imputato non doveva annullare né "smantellare" alcunché, in quanto il relativo rigetto, sul punto, del ricorso presentato dalla Procura Generale di Palermo era stato, comunque, deciso dalla unanime volontà del collegio, e non a maggioranza (CARNEVALE,

DELL'ANNO e GRASSI), come avevano previsto gli *uomini d'onore*, non essendovi in atti alcuna traccia, neppure postuma, di espressioni di dissenso, con ciò risultando smentito il nucleo centrale delle accuse del CANCEMI, secondo cui l'imputato, unitamente a due magistrati compiacenti (i già menzionati DELL'ANNO e GRASSI), avrebbe "orchestrato" l'illecita operazione.

In ogni caso, proseguiva il primo giudice, incongruenze nel racconto del collaboratore di giustizia atenevano anche ad ulteriori profili, riguardanti, in particolare, il modo con cui aveva appreso certe anticipazioni sull'esito del giudizio ed il contenuto effettivo dell'accordo illecito concluso tra l'imputato e l'avv. ARICÒ.

Altro elemento che incideva negativamente sull'attendibilità del predetto collaborante era costituito, secondo il Tribunale, dalla documentale smentita alla sua asserzione, confermata al dibattimento, circa la confidenza fattagli da MANGANO Vittorio con riferimento al processo a carico di BONO Alfredo ed altri, secondo cui anche in tale occasione vi sarebbe stato un intervento proficuo del dott. CARNEVALE ("*anche cà ci arrinisciu*").

Ed invero, risultava che, nella stessa udienza del 24.6.1992, in cui furono trattati e decisi i ricorsi del *maxiter*, era stata emessa dallo stesso Collegio presieduto dal dott. CARNEVALE, nel processo costituente uno stralcio del *maxi-uno*, la sentenza con la quale erano stati rigettati i ricorsi di sette imputati di mafia, mentre era stata annullata la sola posizione riguardante BONO Alfredo per omesso avviso dell'interrogatorio al suo difensore.

Quanto alle affermazioni attribuite dal CANCEMI all'avv. ARICO' e relative alle anticipazioni sull'esito del ricorso in cassazione, formulate prima della sentenza del 24/6/1992, ed alla destinazione del connesso esborso di 200 milioni di lire per ottenere un esito favorevole del processo,

tali circostanze, ad avviso del Tribunale, andavano riferite, se del caso, al rapporto intercorrente tra lo stesso CANCEMI ed il suo difensore.

E, d'altro canto, in base alle risultanze dibattimentali non poteva affermarsi che lo stesso avv. ARICÒ rappresentasse il c.d. *canale* di intermediazione tra *cosa nostra* e l'alto magistrato, imputato nel presente procedimento.

A tal proposito doveva essere rilevato che le anticipazioni dell'avv. ARICO' potevano essere state frutto di una millanteria di quest'ultimo, fondata sulla conoscenza degli orientamenti della prima sezione penale in materia di prova indiziaria, di valutazione degli elementi di prova o di modo di intendere l'istituto del concorso morale .

Nel caso di specie, il predetto legale, rilevava il Tribunale, bene avrebbe potuto facilmente azzardare un pronostico favorevole su alcuni capi della sentenza del *maxi-ter* emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, presentandolo al cliente come anticipazione fattagli dal presidente CARNEVALE o da altri componenti del collegio.

In altri termini, sarebbe stato assai agevole per un avvocato, profondo conoscitore degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, prevedere, proprio sul quel punto specifico, l'esito del giudizio, per poi "spacciarlo" come anticipazione o, più insidiosamente, come preordinazione ad opera dell'imputato, aumentando, in tal modo, il "presunto" prestigio agli occhi dei mafiosi e conseguentemente i suoi guadagni.

D'altro canto, non poteva sottacersi, rilevava il primo giudice, l'esistenza di un rapporto particolare, ancorché non illecito, tra l'imputato e l'avv. ARICÒ, all'epoca della sentenza relativa al *maxi ter*.

Quest'ultimo, infatti, sin dall'autunno del 1991, aveva difeso il dott. CARNEVALE in un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Napoli e tale situazione avrebbe, in effetti, reso opportuna

un'astensione da parte dell'alto magistrato dai processi in cui il suo legale figurava come difensore di qualche ricorrente, insufficiente essendosi rilevata la mancata partecipazione del legale alle udienze, così come, del resto, rappresentato all'imputato personalmente dal prof. TAORMINA.

Tuttavia, nonostante l'evidente imprudenza di taluni comportamenti del CARNEVALE l'esame delle obiettive risultanze dibattimentali portava ad escludere, secondo il primo giudice, che il rapporto fra l'imputato ed il legale in questione si fosse manifestato in scambi di favori reciproci, collegati, in qualche modo, alle attività della prima sezione penale della Corte Suprema.

Nessun elemento decisivo in favore della tesi accusatoria era, peraltro, provenuto dalle intercettazioni ambientali.

Quanto alla intercettazione della conversazione intercorsa, in data 9/4/1994, tra il dott. CARNEVALE ed il di lui genero avv. Salvino MONDELLO, non poteva nemmeno reputarsi particolarmente significativa la frase da quest'ultimo pronunciata: *“speriamo che ora non esca fuori questa cosa pure di Cancemi”* con chiaro riferimento alla vicenda della valigetta contenente una somma di denaro depositata da MANGANO Vittorio presso lo studio dell'ARICÒ.

Dall'esame di tale conversazione non emergeva la presenza di frasi sospette pronunciate dal dott. CARNEVALE, nonostante la drammaticità del momento e l'estrema confidenzialità del dialogo con l'avv. MONDELLO, mentre era percepibile – secondo il Tribunale – il distacco con cui l'imputato analizzava l'intera vicenda con il suo interlocutore, laddove, riferendosi al contegno serbato dell'ARICÒ, formulava le sue ipotesi sulla destinazione dei 100 milioni (*“...gli mandò i 100 milioni, che poi si riportò ...o meglio dice lui ...che glieli ho restituito”*), consegnati dallo stesso CANCEMI ad una collaboratrice dello studio ARICÒ.

D'altro canto, proprio con riguardo alla dazione dei 100 milioni di lire dal CANCEMI all'ARICÒ, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma aveva accolto, con ordinanza del 16/9/1997, la richiesta di archiviazione del procedimento a carico del presidente CARNEVALE e dei consiglieri DELL'ANNO e GRASSI, in relazione ai reati di abuso di ufficio e di corruzione in atti giudiziari al fine di agevolare una associazione per delinquere di stampo mafioso.

Avverso la decisione così adottata dai primi giudici, ha proposto rituale appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale ha, altresì, depositato nei termini di legge presso la cancelleria di questa Corte, ai sensi dell'art. 584, 4° comma, c.p.p., motivi nuovi riguardanti, in particolare modo, la cd. *vicenda BASILE*.

Rinviando al prosieguo per una più approfondita disamina dei motivi di gravame, può comunque sin d'ora anticiparsi che il rappresentante della pubblica accusa si è doluto della pronuncia assolutoria, lamentando l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, in alcuni casi addirittura totale, di una serie davvero cospicua di elementi probatori (dichiarazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche ed ambientali specificamente indicate nell'atto di appello), emersi nel corso della istruttoria dibattimentale.

È stato, in primo luogo, censurato dal P.M. lo stesso metodo, seguito nella sentenza impugnata, di valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, parcellizzati e singolarmente esaminati senza alcuna verifica incrociata, come richiedeva il *thema probandum*, atteso che un esame complessivo di tutte risultanze – valutate dal giudice di primo grado talora solo in modo atomistico, talora del tutto pretermesse - bene avrebbe potuto far ritenere integrata la condotta di concorso esterno in associazione mafiosa ascritta all'imputato; ciò, in particolare, con riguardo ai temi

generali del processo a carico del dott. CARNEVALE, desumibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle altre prove testimoniali raccolte.

In tal senso particolare rilievo assumevano – secondo il P.M. appellante – le palesi lacune esistenti nella sentenza impugnata nella precisa indicazione delle attività volte all'*aggiustamento* del processo c.d. *maxi-uno*; nella descrizione dei *canali* di intermediazione esistenti fra l'imputato e l'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*: quello c.d. politico e quello degli avvocati; nella descrizione della riscontrata disponibilità del prevenuto, nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, a recepire segnalazioni di soggetti interessati alla trattazione dei processi presso la Suprema Corte; nella sistematica attività di discredito esercitata nei confronti di alcuni magistrati palermitani, impegnati nella istruzione formale del c.d. maxi-uno e degli altri processi ad esso probatoriamente connessi.

In secondo luogo sono stati segnalati come indicativi dell'errato metodo valutativo seguito dal Tribunale il mancato inquadramento nel citato contesto probatorio di alcuni specifici *contributi* forniti dall'imputato all'associazione mafiosa consistenti nell'*aggiustamento* del processo BASILE, nella vicenda relativa alla *scarcerazione dei boss*, nell'*aggiustamento* del cd. *maxi-ter* di cui aveva parlato il collaborante CANCEMI, soffermandosi, in particolare, sui rapporti preferenziali esistenti fra l'imputato e l'avv. ARICÒ.

Approfondendo le censure concernenti la *vicenda BASILE*, il Procuratore della Repubblica con i motivi nuovi ha ribadito quanto già risultava dai motivi principali, puntualizzando temi già illustrati nel fondamentale atto di impugnazione ed evidenziando, ancora una volta, la sistematica omissione nella ricostruzione dei fatti di decisivi elementi probatori, la valutazione *atomistica* delle dichiarazioni di testi ed imputati

di reato connesso e il mancato inquadramento di tale vicenda *nell'ambito di un contesto concernente la ricostruzione dei tentativi di "aggiustamento" del maxi-processo ed il ruolo demolitore che (in tale sede) avrebbe dovuto svolgere il dott. CARNEVALE.*

Hanno replicato depositando in cancelleria memorie il cui contenuto verrà in seguito illustrato ed esaminato.

Citate le parti per il giudizio di secondo grado, il dibattimento è stato celebrato nelle udienze del 27 aprile 2001, 7, 15, 23 maggio, 8 e 29 giugno 2001, nel corso delle quali, dopo la relazione della causa, il P.M. e i difensori hanno svolto le loro conclusioni nei termini trascritti in epigrafe.

Quindi, terminata la discussione, la Corte, all'udienza del 29 giugno 2001, nel corso della quale i difensori dell'imputato prestavano, altresì, il loro consenso all'integrale utilizzo, ai fini del decidere, di tutti gli atti già acquisiti nel giudizio di primo grado, si ritirava in camera di consiglio, deliberando la presente sentenza, del cui dispositivo il presidente ha dato rituale lettura nella medesima udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I

LE QUESTIONI PRELIMINARI E LE TEMATICHE GENERALI

§ 1. Le questioni processuali

L'unica questione processuale sottoposta all'esame della Corte concerne l'asserita "manifesta" inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., su cui la difesa dell'imputato si è lungamente soffermata sia nella memoria depositata l'11 aprile 2001 sia nelle "brevi note", con cui ha replicato ai motivi nuovi depositati dal P.M. appellante: ciò non tanto – è stato detto – al fine di *eccepire formalmente l'inammissibilità dell'appello* (trattandosi di eccezione concernente una questione rilevabile d'ufficio e della quale sarebbe stata, pertanto, superflua una formale rappresentazione), quanto piuttosto perché *nessuno sforzo dialettico* sarebbe stato mai in grado di dimostrare la fondatezza dell'accusa formulata nei confronti del dott. CARNEVALE.

Al riguardo, i difensori, dopo avere rammentato che, in base al tradizionale principio "*tantum devolutum quantum appellatum*", l'ambito di cognizione del giudice di appello rimane circoscritto dall'iniziativa delle parti impugnanti, la quale si estrinseca, come previsto dall'art. 581 c.p.p., *nella indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*, hanno passato in rassegna gli oramai consolidati principi giurisprudenziali *in subiecta materia*, evidenziando, in particolare, gli effetti derivanti dalla eventuale mancata specifica

indicazione dei motivi di doglianza e, cioè, l'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591 lett. c) del codice di rito.

La difesa ha, al riguardo, ha richiamato:

- il principio enunciato dalla Suprema Corte, sezione prima, nella sentenza pronunciata il 14 maggio 1992, ric. Genovese, secondo cui "*il requisito della specificità dei motivi - richiesto tassativamente dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. a pena di inammissibilità - implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, in guisa da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare - nell'ambito dei punti investiti dall'appello, che segna il limite dei suoi poteri di cognizione e di decisione della regiudicanda che ha formato oggetto della sentenza impugnata - i rilievi proposti ed esercitare, quindi, il suo sindacato*";
- il principio enunciato nella sentenza Cass. pen., sez. quinta, 27 giugno 1997, ric. Lambiase, secondo il quale "*il giudice sopraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle questioni concretamente dedotte*".

Ed ha osservato che "*dovendo i motivi di appello, per essere specifici, concretarsi nella precisa indicazione dei capi o dei punti della sentenza impugnata che si intendono sottoporre al controllo del giudice di secondo grado e nella chiara e autosufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'impugnazione proposta, al difetto di specificità dei motivi formulati con l'atto di appello non può poi porsi*

riparo mediante il generico e complessivo richiamo per relationem ad atti presentati nel precedente grado del giudizio (da qui l'assoluta irrilevanza della requisitoria scritta del P.M. depositata con l'atto di appello), in quanto - presupponendo la presentazione dell'atto di appello l'avvenuto deposito della sentenza di primo grado e, quindi, la conoscenza della sua motivazione, contro la quale si appuntano le censure proposte dall'appellante, con le specifiche ragioni in fatto e in diritto che le sorreggono - le argomentazioni contenute in un atto formato prima che la sentenza impugnata sia stata pronunciata e che la sua motivazione sia divenuta conoscibile non possono ritenersi idonee ad integrare quelle censure alla detta sentenza che costituiscono l'essenza stessa dei motivi di impugnazione".

Ha, infine, sostenuto che, quand'anche nei motivi di impugnazione fossero stati denunciati errori o vizi della sentenza di primo grado effettivamente sussistenti, ma tali da non potere determinare, in mancanza del necessario requisito della *decisività*, una decisione del giudice di appello sui capi o sui punti censurati diversa e più favorevole da quella adottata dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, l'impugnazione nel suo complesso - o quanto meno limitatamente a quei motivi carenti di quel carattere - dovrebbe essere comunque dichiarata inammissibile per difetto di interesse dell'appellante a proporli.

Ciò si verificherebbe, in particolare, quando la motivazione del giudice di primo grado presenti una pluralità di *rationes decidendi*, ciascuna delle quali sia autonoma rispetto alle altre e idonea, di per sé sola, *a fornire una compiuta giustificazione della decisione adottata da quel giudice sul punto specificamente censurato, e la parte appellante si sia limitata ad investire, con motivi formulati in modo specifico, una sola o soltanto alcune di quelle autonome rationes decidendi senza muovere censure di sorta contro l'altra o le altre."*

Nel caso in esame, "*nonostante la sua ampiezza meramente apparente*", le ragioni esposte dal P.M. sarebbero – secondo i difensori – prive dei necessari requisiti della *specificità* e della *decisività*, in quanto l'ufficio appellante non avrebbe spiegato, in relazione a ciascuna delle singole condotte attuative dei contestati *aggiustamenti*, le ragioni in base alle quali i primi giudici avrebbero applicato in modo non corretto i principi giuridici in tema di valutazione della prova.

Non avrebbe dovuto, dunque, l'Ufficio appellante concentrare le ragioni delle sue doglianze, pur non *decisive* e quindi del pari inammissibili, sulle condotte contestate in relazione al *maxiprocesso*, *dedicandovi oltre la metà del suo atto di impugnazione*, senza neppure abbozzare alcuna ragione di doglianza con riferimento ad altre parti della sentenza impugnata in cui sono stati trattati i presunti *aggiustamenti* di altri procedimenti penali.

All'assoluto difetto di specificità dei motivi di appello riguardanti punti dell'imputazione diversi dai tentativi di *aggiustamento* del *maxiprocesso* non si potrebbe ovviare, sempre secondo la difesa, facendo esclusivo riferimento alle censure dall'Ufficio appellante mosse alle modalità di valutazione delle dichiarazioni rese in generale dai collaboratori di giustizia sul conto del presidente CARNEVALE, oppure, stante la loro genericità, ai richiami contenuti nell'atto di appello ad alcuni specifici episodi di *aggiustamento* riguardanti il processo BASILE e lo stesso *maxiprocesso*.

Tanto premesso, va rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dai difensori dell'imputato.

È sufficiente al riguardo evidenziare come, al fine di sostenere la inammissibilità dell'appello del P.M., la difesa abbia ritenuto di dovere fare ricorso, quantomeno con riguardo all'ampia vicenda relativa al *maxiprocesso*, non già al requisito della *specificità*, bensì a quello della

decisività, inteso come idoneità dell'impugnazione al conseguimento del risultato pratico della riforma sul punto della sentenza impugnata, cosicché che, nel caso specifico, l'inammissibilità deriverebbe dalla insussistenza del necessario requisito dell'interesse ad impugnare.

Orbene, prescindendo dalla originalità e, comunque, dalla pacifica estraneità del requisito come sopra descritto alla questione sollevata (la stessa difesa riconosce, del resto, che i motivi dal P.M. adottati con riguardo alla vicenda *maxiprocesso* non sono "del tutto" privi del carattere della specificità, in tal modo finendo per riconoscere altresì la sussistenza, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., della necessaria correlazione fra *devolutum*, richieste e motivi), va rilevato che quanto dedotto dal P.M. appare comunque tutt'altro che irrilevante ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti come descritti nel capo di imputazione.

Ed invero, come meglio si dirà in prosieguo, il P.M., dopo aver compiuto una approfondita analisi dei vizi riscontrati nel provvedimento impugnato in materia di valutazione della prova, si è poi diffuso sulla omessa unitaria valutazione delle dichiarazioni di ciascun collaborante con le dichiarazioni di altri collaboranti oppure di testi; si è poi doluto della omessa indicazione nella sentenza impugnata di numerose prove di natura testimoniale e di intercettazioni telefoniche ed ambientali (specificamente menzionate) che ha reputato indispensabili ai fini di una precisa ricostruzione dei *canali* di intermediazione esistenti fra l'imputato e l'associazione mafiosa denominata *cosa nostra* (quello cd. politico e quello degli avvocati); ha quindi censurato la omessa indicazione, da parte del primo giudice, di quanto emerso in ordine alla sistematica disponibilità del prevenuto a recepire, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, segnalazioni di soggetti interessati alla trattazione dei processi presso la Suprema Corte, fra cui l'avv. GULLO; si è poi doluto della totale omissione nella sentenza impugnata del benché minimo accenno alla provata sistematica attività di

discredito esercitata dall'imputato nei confronti di alcuni magistrati palermitani (i dottori FALCONE e BORSELLINO), impegnati nella istruzione formale del cd. maxi-uno e degli altri processi ad esso collegati (fra i quali il cd. *maxi-ter*); ha infine proceduto, alla stregua di tali elementi, ad una sintesi delle risultanze probatorie.

Ne consegue che, lungi dall'essere generici, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione in esame appaiono, già *prima facie*, idonei a soddisfare, in ordine all'intera vicenda processuale presa in esame dal primo giudice, il requisito della specificità, non potendo esservi dubbio che da parte dell'ufficio appellante vi è stata una precisa indicazione delle questioni di fatto e di diritto sulle quali ha voluto sollecitare un nuovo esame da parte di questa Corte.

In particolare, risulta oltremodo evidente che all'attenzione del Collegio sono stati poste - oltre alle questioni riguardanti la sistematica violazione che il primo giudice, nell'esame dell'intero materiale messo a sua disposizione, avrebbe in concreto compiuto della normativa e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di chiamata in (cor)reità (pagg. da 19 a 35 dei motivi di impugnazione) ed in materia di concorso esterno in associazione mafiosa (pagg. da 5 a 18 dei motivi di impugnazione) - una serie di temi generali che, se riguardati nel loro complesso e poi esaminati in relazione ai singoli episodi, fra loro concatenati, specificati nel capo di imputazione, appaiono tutt'altro che irrilevanti ai fini del decidere e sui quali il *devolutum* appare, pertanto, pieno ed incondizionato, riguardando:

- la omessa considerazione da parte del primo giudice, ai fini di una complessiva valutazione degli episodi costituenti l'unico fatto di reato, dei numerosi elementi probatori (dichiarazioni di testi, intercettazioni ambientali e telefoniche) emersi nel corso del primo giudizio, a conferma di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, in ordine ai

canali di intermediazione esistenti fra l'imputato e l'associazione mafiosa, con riguardo sia ad alcuni esponenti politici sia, soprattutto, a taluni avvocati (cfr. pagg. da 36 a 50 dei motivi di impugnazione);

- la omessa considerazione degli elementi probatori (dichiarazioni di testi e intercettazioni telefoniche ed ambientali), dai quali era possibile desumere che l'imputato nutriva odio nei confronti dei dottori FALCONE e BORSELLINO del cd. *pool* antimafia dell'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo e che era solito manifestare disprezzo per il lavoro svolto da tali magistrati che addirittura additava ad alcuni componenti della sezione della Corte da lui presieduta come autori di veri e propri abusi nell'esercizio della loro attività (cfr. 51 e ss);
- la omessa considerazione dei rapporti di particolare frequentazione (emergenti, fra l'altro, da intercettazioni telefoniche ed ambientali) dell'imputato con avvocati (GAITO, ARICO', ANGELUCCI), difensori di esponenti mafiosi talmente intensi da accreditare, fra l'altro, in conversazioni avute dal CARNEVALE con magistrati che già avevano fatto parte della sezione da lui presieduta, offensive insinuazioni, addirittura fondate su confidenze da detti avvocati ricevute, sul motivo per cui *cosa nostra* aveva ucciso, oltre il dott. FALCONE, la dottoressa MORVILLO (cfr. pagg. 45 e ss);
- la omessa considerazione degli elementi probatori da cui era possibile inferire che l'imputato era solito esercitare una notevole capacità di influenza sui suoi colleghi (cfr. pagg. 61 e ss);
- la omessa considerazione che la vicenda *maxiprocesso*, lungi dal costituire un mero episodio della vicenda processuale ed essere suscettibile di isolata valutazione, aveva, in realtà, segnato l'intera strategia dell'organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra* e l'evoluzione dei rapporti fra tale sodalizio e l'imputato, di guisa che manifestamente errato era stato il metodo seguito dal primo giudice di

prendere in esame in modo slegato i vari episodi posti alla sua attenzione, sviluppatasi nell'arco di diversi anni, *appiattendoli* temporalmente come se si fossero svolti in unica unità temporale e non valutando che gli stessi erano chiaramente e logicamente legati fra loro al punto da costituire una *catena causale ininterrotta* (cfr. pagg. 55 e ss);

- la omessa integrale ricostruzione della vicenda *maxiprocesso*, derivante dalla mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di numerosi elementi di riscontro specificamente indicati (dichiarazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche ed ambientali etc), da cui era possibile desumere che il dott. CARNEVALE era propenso all'annullamento della sentenza con cui era stato definito il primo cd. *maxi-processo*; che le forti polemiche conseguenti alla scarcerazione, ritenuta anomala, di numerosi esponenti di *cosa nostra* imputati nel *maxi-processo*, lo aveva costretto, per non esporsi ulteriormente nei confronti dell'opinione pubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva avviato indagini sul suo operato, a non presiedere il Collegio deputato all'esame dei ricorsi relativi a tale processo, ma non lo aveva comunque dissuaso dal perseguire comunque l'obiettivo (che si era prefissato e che aveva già fatto anticipare ai vertici di *cosa nostra*) di annullamento della sentenza predetta, mediante l'artata composizione di un collegio formato da magistrati a lui particolarmente vicini che sapeva si sarebbero adeguati alle sue direttive ed ai suoi orientamenti (cfr. pagg. 56 e ss dei motivi di impugnazione);
- la omessa unitaria e complessiva valutazione, anche nell'ambito del prefato contesto probatorio, degli elementi (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di testi) riguardanti le gravi interferenze poste in essere dall'imputato sull'esito dei giudizi in Cassazione (in un caso devoluto ad un Collegio da lui neppure presieduto) concernenti

l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE (cfr. pagg. 34 e 72 dei motivi di impugnazione).

Alla stregua di quanto sin qui sinteticamente osservato e rinviando a quanto nel prosieguo sarà più approfonditamente precisato in ordine alle censure mosse dal P.M. alla sentenza di primo grado, non appare in conclusione affatto conducente né pertinente l'eccezione di inammissibilità, per asserita genericità dei motivi, formulata dalla difesa.

D'altra parte, non appare revocabile in dubbio, in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che, per costante insegnamento della Suprema Corte, la sinteticità non è affatto ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione, se questa contiene gli elementi di fatto e di diritto indispensabili a consentire al giudice dell'impugnazione il controllo dei punti della decisione gravati (Cass. pen., sez. VI, 15.2.93, Barlow).

Non pertinente appare, poi, il riferimento, contenuto a pag. 25 della memoria difensiva depositata l'11 aprile 2001, alla *"assoluta irrilevanza della requisitoria scritta dal P.M. depositata con l'atto di appello"* in considerazione del fatto che *"le argomentazioni contenute in un atto formato prima che la sentenza impugnata sia stata pronunciata e che la sua motivazione sia divenuta conoscibile non possono ritenersi idonee ad integrare quelle censure alla detta sentenza che costituiscono l'essenza stessa dei motivi di impugnazione"*.

Pur senza citarlo espressamente il rilievo appare, invero, rifarsi a quell'orientamento giurisprudenziale che non ritiene soddisfatto l'onere di specificità dei motivi imposto dall'art. 581 lett. c) c.p.p. in caso di semplice rinvio, *per relationem*, alle doglianze formulate in atti *difensivi* di un altro giudizio, senza indicarne, almeno sommariamente, il contenuto, al fine di consentire un'autonoma individuazione delle questioni da risolvere (Cass., 1 luglio 1992, Lombardi).

Ora, a parte l'ovvia constatazione che, in senso contrario, ben più pertinente appare quel diverso orientamento giurisprudenziale che, in virtù del principio generale secondo cui i motivi di impugnazione possono essere contenuti in un atto separato dalla dichiarazione di gravame, ritiene ammissibile l'atto di appello del pubblico ministero che, quanto ai motivi, richiami in parte quelli contenuti in un diverso atto dello stesso ufficio (Cass, 25 ottobre 1993, Giorgi), il rilievo difensivo non tiene in alcun conto il fatto che, nel caso in esame, il richiamo alla requisitoria in questione si risolve, in pratica, nel mero rinvio all'integrale contenuto, in quella sede interamente trascritto, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, di testi, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ovviamente già agli atti del processo, di cui, come si è detto, viene lamentata l'omissione in tutto o in parte nella motivazione della sentenza impugnata.

Del pari inconsistente appare, infine, il rilievo, contenuto nelle cd. "brevi note" depositate dalla difesa il 23/4/2001, circa l'inammissibilità dei motivi nuovi dall'Ufficio appellante incentrati sulla vicenda BASILE, essenzialmente fondato su un principio di diritto ormai consolidato e ribadito dalla Suprema Corte anche a Sez. Un. secondo cui "*il contenuto dei motivi nuovi deve essere limitato a chiarire meglio quello dei motivi principali già formulati, essendo inibita l'introduzione di argomenti mancanti in questi ultimi*" (Cass, Sez. Un., 25 febbraio 1998, ric. Bono).

Ed invero, lungi dall'introdurre argomenti non trattati nei motivi principali, nei motivi nuovi l'Ufficio appellante, in preciso ossequio al disposto dell'art. 585 comma 4° c.p.p. e dell'art. 167 Disp. Att. c.p.p., non ha fatto altro che approfondire temi in precedenza sinteticamente ma comunque esaurientemente menzionati nell'atto di impugnazione laddove, anche con specifico riguardo alla vicenda BASILE, aveva censurato la sentenza del primo giudice osservando che, in ordine alle *gravi interferenze svolte dall'imputato sull'esito del giudizio in Cassazione (devoluto ad un*

Collegio da lui neppure presieduto) concernente l'omicidio del Cap. dei Carabinieri Emanuele BASILE" il giudice di prime cure aveva, da un lato, omesso:

- di procedere ad una valutazione unitaria delle dichiarazioni di ciascun collaborante con le dichiarazioni degli altri, ovvero con gli elementi di riscontro estrinseco;*
- di procedere al doveroso vaglio critico della attendibilità delle dichiarazioni de relato con riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità;*
- di valutare la rilevanza probatoria privilegiata di quelle dichiarazioni che - avendo per oggetto un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni interno all'associazione mafiosa, e provenendo per di più da soggetti già investiti di ruoli di vertice - non sono assimilabili (secondo la stessa giurisprudenza di legittimità) a pure e semplici dichiarazioni de relato;*

e, dall'altro, aveva operato:

- una lettura atomistica e superficiale delle varie dichiarazioni, qualificandole arbitrariamente come generiche, come affermazioni di giudizio... confinate nell'ambito di opinioni e di meri convincimenti, ed omettendo invece di rilevarne la convergenza nel loro nucleo essenziale, nonché la loro derivazione da fonti di informazione autonome ed indipendenti;*
- una svalutazione aprioristica delle molteplici dichiarazioni de relato, qualificandole frutto di circostanze apprese... da terzi ed altre, addirittura, nel generale ambiente dell'associazione mafiosa; realizzando con ciò una palese violazione del principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente*

collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de-
relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze
attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il
dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in
posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia
caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal
caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di
informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in
ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune”;

ed, ancora, aveva omesso di rilevare:

- la coerenza delle predette dichiarazioni con elementi di riscontro estrinseco forniti da testimonianze, dati documentali, intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti i rapporti preferenziali intrattenuti dall'imputato con determinati avvocati, veri e propri *canali* di intermediazione fra lui e l'associazione mafiosa;
- l'attività di discredito sistematicamente portata avanti dall'imputato nei confronti dei magistrati dell'ufficio istruzione presso il Tribunale di Palermo che avevano istruito le vicende processuali poi sottoposte all'attenzione della Corte di Cassazione, fra cui anche quella BASILE;
- la circostanza che anche la vicenda BASILE andava inquadrata, quale anello di una *catena causale ininterrotta*, nella più ampia vicenda relativa al preventivato *aggiustamento* del maxiprocesso che aveva segnato l'intera strategia dell'organizzazione mafiosa e l'evoluzione dei rapporti da tale sodalizio intrattenuti con l'imputato dal 1986 fino all'epilogo costituito dalla sentenza emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Arnaldo VALENTE, il 30 gennaio 1992.

A parte tutto ciò, anche con riguardo alla vicenda BASILE l'Ufficio appellante, già nei motivi presentati a norma dell'art. 581 c.p.p. con il rinvio

alla requisitoria scritta allegata all'atto di impugnazione, aveva con ogni evidenza inteso fare integrale riferimento al testo, in quella sede interamente trascritto, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, di testi, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ovviamente già agli atti del processo, di cui veniva lamentata l'omessa, in tutto o in parte, indicazione nella motivazione della sentenza impugnata o comunque la non unitaria e complessiva valutazione da parte del giudice di prime cure.

§ 2. I criteri di valutazione della chiamata in (cor)reità.

Le censure mosse dal P.M. alla sentenza assolutoria del Tribunale concernono, in primo luogo, l'assunta violazione, da parte del giudice di primo grado, delle regole di giudizio alle quali aveva programmaticamente dichiarato di volersi attenere nella valutazione della prova: violazione che avrebbe investito, in particolare, l'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la valenza da attribuire alle c.d. dichiarazioni *de relato* ed alle *menzogne* dell'imputato.

L'esame di tali censure postulano necessariamente una breve rassegna delle regole che governano la materia, al fine di desumerne i principi valutativi, ai quali il Collegio si è attenuto nella propria pronuncia.

Va in via preliminare osservato che la peculiarità più significativa del procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso può, quasi sempre, individuarsi nel fatto che la ricostruzione della vicenda delittuosa si fonda, talora in modo preponderante, sulle dichiarazioni di soggetti che già hanno fatto parte del sodalizio mafioso e si sono poi da esso dissociati.

Ed é del tutto logico che ciò avvenga in quanto, essendo l'associazione mafiosa un'associazione segreta (e l'associazione mafiosa *cosa nostra* è quella che, nel tempo, ha saputo conservare, rispetto ad altre, il maggior grado di segretezza), solo attraverso notizie che provengano dall'interno di essa è in genere possibile procedere ad una attendibile ricostruzione delle vicende di tale organizzazione.

Ciò soprattutto quando gli inquirenti siano in possesso di fonti di prova, *aliunde* acquisite, essendo del tutto ovvio che queste, da sole, possono fornire dati parziali del tutto insufficienti a chiarire il significato di avvenimenti e comportamenti, che contrassegnano le vicissitudini e le dinamiche interne ed esterne dell'ente criminale se, per l'appunto, la valenza probatoria di essi non venisse arricchita grazie all'apporto di coloro che hanno scelto di collaborare con la giustizia.

Ai fini della prova dei reati associativi, assumono, quindi, particolare rilevanza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e cioè di quei soggetti, dissociatisi dall'organizzazione, il cui contributo conoscitivo si sia rivelato utile al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che abbiano aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, secondo la definizione introdotta dalla legislazione premiale.

Quanto alla valenza probatoria di tali dichiarazioni, l'art. 192, co. 3° c.p.p., com'è noto, ha, da un lato, elevato al rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso, riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale; ma, dall'altro, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, ha normativamente consacrato le remore e diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo

di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria.

Ed infatti, la chiamata in (cor)reità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso art. 192 c.p.p.

Si tratta, però, di un mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita *di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità*, con tale espressione volendosi evidenziare che il giudice non può fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in (cor)reità, se questa non sia supportata da altri elementi che dall'esterno ne confermino la validità.

La prova delineata dall'art. 192 c.p.p. è, pertanto, una prova complessa caratterizzata dalla presenza delle dichiarazioni e degli altri elementi probatori.

Il procedimento di cui la norma in discussione indica i termini essenziali e l'ordine logico, nel momento in cui stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri, assegnando a questi ultimi la funzione di confermare l'attendibilità della prima, prevede, pertanto, che il giudice, prima di procedere all'individuazione ed al conseguente vaglio dei riscontri, valuti quale grado di attendibilità la chiamata di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali conferme *ab extrinseco*.

La Suprema Corte ha, peraltro, con svariate sentenze (vds., *ex plurimis*, Cass. Sez. I, 13/07/99, n. 8844 Brigati ed altri, che ha richiamato Cass. S.U. 22/02/93 n. 1653, Marino ed altri) dettato le regole schematiche ed indicato la metodologia da seguire nell'attività di verifica della chiamata in correità, affermando che "*il giudice deve in primo luogo sciogliere il*

problema della credibilità del dichiarante in relazione, fra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, fra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".

L'esame del giudice deve essere, dunque, compiuto, seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscano gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (cfr. Cass. 30/01/97, Arienti; Cass. 4/04/97, Serafin).

E' del tutto ovvio però che - quando si dice che il giudice deve in primo luogo scogliere il dubbio che si addensa sulla genuinità delle dichiarazioni del dichiarante in relazione alla personalità, alle condizioni socio-economiche e familiari ed ai rapporti di questi con i chiamati in correità - tale doverosa verifica dovrà essere fatta tenendo conto del fatto che la scelta di collaborare con la giustizia quasi mai è accompagnata da risipiscenza e sincero pentimento.

In particolare, deve tenersi presente che quando – e ciò costituisce la regola - il chiamante è un collaboratore di giustizia, tanto più se ammesso al

programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata.

Ma né questa finalità (che il legislatore ha tenuto ben presente al momento della emanazione della legislazione antimafia), né le discutibili qualità morali della persona possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Si deve, pertanto, far riferimento ad altri parametri ed, in particolare, a quelli della persistenza nelle medesime dichiarazioni, alla puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte. (cfr. Cass. 6/05/94, Siciliano).

Ma, soprattutto, si deve avere riguardo alle ragioni nascoste che possono aver indotto alla collaborazione, dovendosi mettere in discussione l'attendibilità intrinseca, ogniqualvolta emergano elementi certi sul fatto che una dichiarazione è stata ispirata da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici e, finanche, dalla volontà di compiacere gli organi inquirenti, assecondandone l'indirizzo investigativo." (cfr. Cass. 1°/10/96, Pagano).

Tra i requisiti essenziali dell'attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità e genuinità, costanza e coerenza logica del racconto, figurano, in altri termini, anche l'immediatezza e l'univocità delle dichiarazioni, unitamente all'assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (Cass. Sez. VI 1/06/94 n. 6422).

Non vi è dubbio, pertanto, che da verificare è l'assenza tanto di suggestioni o condizionamenti da parte degli inquirenti, quanto di un interesse diretto o personale all'accusa, con riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di rancore o inimicizia, o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.

E particolarmente rigoroso dovrà essere il vaglio di attendibilità, laddove risulti che una chiamata é caratterizzata da una certa “progressione” delle accuse nei riguardi del medesimo chiamato, dovendosi opportunamente chiarire i motivi di tale comportamento.

Va sul punto precisato che il Supremo Collegio ha, in più occasioni, osservato che *“la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovo dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un’integrazione”*(Cfr. Cass. 1/02/94, Greganti; Cass. 19/12/96, Cipolletta).

Deve, però, essere chiaro che in questi casi dovranno essere specificati i diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che possono spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime dichiarazioni concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di dati ed elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.

Si è invero al riguardo affermato che *“in tema di chiamata in correità, qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l’irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l’interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l’accertamento – da motivare con ancor più stringente rigore logico – della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata”* (Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri).

In presenza di una graduale modificazione delle dichiarazioni accusatorie, sarà necessaria, pertanto, una ricostruzione particolarmente attenta delle progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno determinato l'evoluzione nel tempo, per verificare se ricorrano o meno adattamenti manipolatori.

Sul piano del contenuto, poi, un significativo indice della credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato, che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 4413 del 1995, ric. Prudentino) ha in proposito evidenziato che *le lacune narrative dei collaboratori di giustizia intorno ad un fatto non si possono colmare con supposizioni. In tal modo, infatti, non solo si trascurerebbe il fattore, che la dichiarazione esaminata è tanto incompleta da essere, di per sé stessa, insufficiente per la rappresentazione storica del fatto, - onde sarebbe impossibile attribuirgli una valenza se non certa anche solo probabile -, ma si elude il dovere di verificare l'attendibilità oggettiva del dichiarante*".

Indici particolarmente probanti di attendibilità sono il confessato coinvolgimento personale del chiamante nel medesimo fatto narrato, specie se si tratta di reati dei quali non era neppure sospettato.

Più in generale, va osservato che particolare valenza deve accordarsi a quanto il dichiarante narra come caduto sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto percezione diretta. (Cass. 16/06/92 n. 6992; Cass. Sez. VI, 19/01/96, n. 661.)

Invece, nei riguardi della chiamata indiretta, o *de relato* si impone un controllo più rigoroso sia dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.

La chiamata in (cor)reità, invero, “*può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati co. 3° e 4° dell’art. 192, dall’altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell’apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche*”(Cfr. Cass. 10/05/93, Algranati).

Considerazione questa che ben può estendersi ai processi di conoscenza e di circolazione delle informazioni interni ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso, in quanto congenitamente caratterizzata dal vincolo dei suoi adepti ad osservare obblighi di segretezza e riserbo assoluto.

Nondimeno, l’affidabilità dell’accusa, in tal caso, deve essere valutata con particolare rigore con riferimento non solo all’autore della dichiarazione *de relato*, ma anche alla sua fonte di cognizione che sia anche la fonte originaria della propalazione accusatoria e che spesso resta estranea al processo, con inevitabili refluenze sull’efficacia probatoria della stessa chiamata *de relato*.

L’autore della chiamata non è, infatti, in questo caso, lo stesso dichiarante, che al reato oggetto della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì il fatto (Cass. Sez. V sent. n. 2381 del 1993, ric. P.M. e Madonia ed altri).

Ove il risultato di tale analisi porti a risultati positivi sul contenuto di tale propalazione non vi è ragione alcuna di conferire ad essa minor valenza probatoria della chiamata diretta.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha specificato che *“la chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche”*.

Ed ancora è stato osservato che, ferma restando la necessità di un rigoroso vaglio critico sulla credibilità della dichiarazione *de relato*, non vi è motivo alcuno perché essa non possa essere riscontrata da altra dichiarazione *de relato*.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 11344/93, ric. Algranati ed altri) ha evidenziato, infatti, che *“la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma quinto, c.p.p.”*.

E' stato, però, opportunamente soggiunto che una dichiarazione *de relato* può costituire un valido riscontro purché essa sia, a sua volta, intrinsecamente attendibile e di origine autonoma, e sempre che sia *“individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità”* (Cass. sez. I sent. n. 4153/92, ric. P.M. in proc. Barbieri ed altri).

Occorre, tuttavia, osservare che l'ambito applicativo della chiamata in correità *de relato* è stato delimitato in senso restrittivo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Al riguardo, infatti, è stato chiarito che *“in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati”* (Cass. Sez. VI sent. n. 1472/99, ric. Archesso ed altri; in termini analoghi Cass. Sez. I sent. n. 11344/93, ric. Algranati ed altri).

Ed ovviamente particolare rilievo deve accordarsi alle dichiarazioni di quei collaboranti, già facenti parte dell'organo direttivo del sodalizio mafioso, che abbiano in parte partecipato direttamente ai fatti narrati ed in parte, facciano riferimento a quanto appreso dai diretti autori di un determinato fatto oppure dal capo dell'organizzazione.

Sempre con riferimento alla credibilità del dichiarante, la Suprema Corte (Cass. Sez. V sent. n. 11084/95, ric. P.M. in proc. Alfano ed altri) ha sottolineato che *“in tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito è chiamato a valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione*

del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già utilizzati nel procedimento esaurito”.

A tale preliminare giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire, poi, la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue specifiche dichiarazioni, alla luce dei criteri della genuinità, spontaneità, precisione, costanza, univocità, coerenza, logica interna del racconto, e della puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n.5649/97, ric. Dominante ed altri) ha chiarito, infatti, che *"una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p."*

Ove la verifica della attendibilità intrinseca dia solo in parte esito positivo non per questo, si deve ritenere totalmente inattendibile una dichiarazione con conseguente inutilizzabilità della stessa.

Ed invero, entro certi limiti, l'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le parziali divergenze fra versioni successive possono trovare giustificazione plausibile in momentanei offuscamenti della memoria, nella lontananza del ricordo, nella emotività del dichiarante o nella incapacità, anche per ragioni culturali, di fornire una ricostruzione dei fatti i cui collegamenti logici risultano subito ben delineati.

Quanto ai motivi di inimicizia o rancore - su cui spesso si appuntano le deduzioni difensive - essi non sono ritenuti logicamente incompatibili

con la veridicità delle propalazioni, che dovranno tuttavia in tal caso essere più rigorosamente valutate.

Esaurita la verifica dell'attendibilità intrinseca deve, poi, necessariamente procedersi alla verifica di quella estrinseca, la quale attiene alla individuazione ed alla valutazione comparata degli "altri elementi di prova", senza tuttavia essere autonoma da quella intrinseca. In altri termini, la verifica intrinseca e la verifica estrinseca della chiamata costituiscono, è stato detto, due temi di indagine interdipendenti, potendo un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, e richiedendo la minore attendibilità intrinseca delle accuse il concorso di una maggiore consistenza dei riscontri esterni (Cass. sez. I, 23/11/95 n. 4547).

Quanto all'intrinseca valenza probatoria degli elementi di riscontro, occorre premettere che gli stessi non devono necessariamente avere, da soli, la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare al riguardo che *“il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità”* (Cass. Sez. VI sent. n. 7627/96, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri), evidenziando altresì che la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo *“deve.. riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante”* (Cass. Sez. I sent. n. 1801/97, ric. Bompressi ed altri), essendo del tutto ovvio che *“non possono (...) essere considerati elementi capaci di confermare l'attendibilità delle accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, posto che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possano essere prese*

in considerazione dal giudice e poste a fondamento della decisione” (v. anche Cass. Sez. I sent. n. 9818/90, ric. Lucchese).

Da tale sentenza si trae inoltre l'insegnamento, peraltro mantenuto fermo dalla giurisprudenza di legittimità, che gli elementi capaci di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni *“non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione, di per sé, della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile”*.

In proposito, si è precisato che in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare da soli il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica.

La funzione processuale del riscontro esterno previsto dall'art. 192, 3° comma c.p.p., è invece quella di concorrere, unitamente alla chiamata in (cor)reità, alla formazione della prova inerente un determinato *"thema decidendum"*, non a costituire, da solo, prova sufficiente alla affermazione della penale responsabilità. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entrerebbe in gioco *"la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice"* (Cass. Sez. VI sent. n. 5649/97, ric. Dominante ed altri).

Soffermandosi, poi, sui requisiti che devono possedere i riscontri estrinseci, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci.

In particolare, è stato evidenziato che *"i riscontri necessari ex art. 192, comma terzo, c.p.p. per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura,*

cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare» (Cass. Sez. IV sent. n. 6343/98, ric. Avila G. e altri).

Si è altresì affermato:

- *che "ai fini della valutazione complessiva di attendibilità della chiamata di correttezza a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., l'elemento assunto come riscontro non deve presentare carattere di ambiguità, risolvibile utilizzando come sostegno il dato probatorio da riscontrare: la necessità che la chiamata in correttezza sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico (Cass. Sez. VI sent. n. 27/96, ric. Castiglia);*
- *che "la condizione perché un dato possa essere suscettibile di utilizzazione come riscontro estrinseco, confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo, è la sua certezza, nel senso che deve trattarsi di un elemento esterno sicuro; ai fini della prova occorre inoltre che detto elemento, oltre che certo, sia anche univocamente interpretabile come conferma dell'accusa" (Cass. Sez. I sent. n. 1657 del 1990, ric. Guarneri);*
- *che "gli elementi oggettivi rappresentativi e, in subordine, logici devono "esplicare con certezza la loro funzione confermativa ab extrinseco dell'attendibilità della chiamata", avere valenza tale da resistere a*

elementi di segno opposto, non risultare contraddetti aliunde e non essere interpretabili diversamente (Cass. Sez. I sent. n. 9876/96);

- che *“il riscontro esterno (...) non può che consistere in un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata e accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi la attendibilità”* (Cass. Sez. I sent. n. 16464/90, ric. P.M. in proc. Andraous ed altri).

Mancando peraltro ogni predeterminazione legislativa, gli elementi di riscontro possono coprire un'area indefinita e vastissima. A titolo esemplificativo, può osservarsi che ulteriori riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. sono stati individuati dalla giurisprudenza, come esattamente ha rilevato il P.M. nei motivi di impugnazione, negli elementi di seguito elencati:

- il comportamento del chiamato in correità, ancorché successivo al fatto-reato (Cass. Sez. VI sent. n. 8148/92, ric. Pellegrini ed altro);
- l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (Cass. Sez. II sent. n. 10469/96, ric. P.M., Arena e altri; v. anche Cass. Sez. II sent. n. 10141/95, ric. P.M. in proc. Michelotto, secondo cui *“mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia”*);
- la causale del delitto (che, se rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante: Cass. Sez. VI sent. n. 7627/96, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri);

- le dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo, anche se prive di valenza confessoria (Cass. Sez. I sent. n. 5173/94, ric. Messina);
- la testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato al teste o ad un terzo alla presenza del teste (Cass. Sez. I sent. n. 7576/93, ric. Rho ed altri);
- la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze (Cass. Sez. VI sent. n. 5998/98, ric. Biondino G. ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 5466/95, ric. Farinella, secondo cui "*per quanto riguarda (...) la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis" anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio*");
- i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, ed altre persone indagate per il medesimo reato (Cass. Sez. VI sent. n. 3683/98, ric. Fontanella).

Altro basilare principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, e che è conseguente al rilievo che gli elementi di riscontro appartengono ad un'area indefinita e vastissima, purchè siano obiettivamente idonei a confermare la dichiarazione accusatoria, è quello della *mutual corroboration* tra più chiamate, e cioè dell'astratta idoneità della dichiarazione proveniente dal correo a confermare l'attendibilità di altra chiamata "*principale*", sì che più chiamate possano sostenersi reciprocamente nel senso che "*ognuna può costituire valido riscontro a ciascuna delle altra*" (Cass. sez I, 27.3.1992, n. 3744), consentendo un'utile verifica dell'assunto accusatorio (cd. *convergenza del molteplice*).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche altra chiamata in correità può costituire valido elemento di riscontro, ai fini di una valutazione unitaria dei contributi dei collaboranti, poggia - sul piano letterale - sulla constatazione che l'art. 192, comma 3, c.p.p. non distingue tra i vari elementi probatori di conferma e la dizione "*altri elementi di prova*" si riferisce ad elementi aggiuntivi in senso quantitativo e non qualitativo.

La validità del canone probatorio della "*convergenza del molteplice*" è stata confermata da un costante indirizzo della giurisprudenza (tra le altre, Cass. sez. IV, 6.3.1996 n. 2540, Barbagli, Cass. sez. VI, 13.2.1995 n. 1493, Cass. sez. VI, 1.6.1994 n. 6422, Cass. sez. I, 24.7.1992, Bono), che ha anche precisato che l'accertata coesistenza di fonti accusatorie non è tuttavia sufficiente ad accreditare definitivamente il compendio probatorio, in quanto deve accertarsi in modo rigoroso che più dichiarazioni non siano il frutto di concertazione o comunque provengano accidentalmente dalla medesima fonte.

Il pericolo della "*circolarità della prova*" può, infatti, superarsi "*se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti intanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente producenti una coincidenza soltanto fittizia*".

Pertanto, è necessario, in presenza di più chiamate di correo, indagare sul contenuto eventualmente "ripetitivo" o "ricopiativo", al fine di accertare se la fonte sia realmente distinta ed autonoma, e di conseguenza effettivamente capace di assicurare quella necessaria efficacia convalidante (Cass. sez. I n. 80/1992).

E' stato altresì precisato, con detta ultima sentenza, che eventuali discordanze fra le singole dichiarazioni dei diversi chiamanti in correità

talvolta possono attestare piuttosto la reciproca autonomia delle dichiarazioni stesse, risultando da un esame più approfondito *"fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi"*.

E così pure "discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implicano di per sé il venir meno della reale affidabilità delle dichiarazioni, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva e logica convergenza nei rispettivi nuclei e passaggi fondamentali.

Ed infatti *"l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti...in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, spettando pur sempre al Giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti"* (Cass. sez. I., 11.5.1993, n. 1489, Ameglio).

Questo orientamento è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, che ha evidenziato che *"la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correatà, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze"* (Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora; v. pure Cass. Sez. I sent. n. 1495 del 1999, ric. Archinà e altri).

Sul punto relativo alla autonomia e, nel contempo, al grado di convergenza che deve esistere fra più dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che *"l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapposibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza"* (Cass. Sez. I sent. n. 3070 del 1996, ric. Emmanuello; cfr. anche Cass. Sez. I sent. n.2328 del 1995, ric. Carbonaro; Cass. Sez. VI sent. n. 4821 del 1996, ric. Gentile, che ha esplicitato che spetta al giudice *"il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti"*).

Nell'ipotesi di parziale divergenza delle dichiarazioni di due collaboranti, è stata ritenuta, peraltro, indispensabile la specificità del nucleo centrale del racconto, in modo che possa escludersi che esso sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza. In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 8057 del 1998, ric. Sole A. ed altro) ha affermato che *"affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti*

soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza "privilegiata", cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza".

Per quanto attiene al grado di specificità che devono possedere gli elementi di riscontro, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che *“la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali.. debbono avere carattere **individualizzante**, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati”* (Cass. Sez. VI sent. n. 7240 del 1998, ric. Civardi ed altro; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 10384 del 1996, ric. Locorotondo e altri, secondo cui *“affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro cosiddetto individualizzante: deve esistere in altri termini un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, non proveniente dal proponente, da cui possa trarsi il*

convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato").

L'ambito di operatività del suesposto principio è desumibile dalla sent. n. 10469/96 della II Sezione della Corte di Cassazione (ric. P.M., Arena e altri), secondo cui *“ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano di riscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono”*.

La medesima pronuncia ha, peraltro, chiarito che *"la disposizione di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata "ab extrinseco", non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono quanto a contenuto più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra".* Si è, conseguentemente, concluso che *"il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona*

imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde".

E d'altra parte, in termini generali, è costante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"in tema di chiamata in correità è bene ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro"* ((Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4495 del 1997, ric. Di Corrado ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 9090 del 1995, ric. Prudente ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 4162 del 1995, ric. P.M. in proc. Aveta).

Ne consegue che la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correità; in altri termini, non può inferirsi dalla provata attendibilità (o inattendibilità) di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti (Cass. Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri).

Nell'ipotesi di parziale divergenza delle dichiarazioni di due collaboranti, è stata ritenuta necessaria, come già precisato, non solo la coincidenza, ma anche la specificità del nucleo centrale del racconto, in modo che possa escludersi che esso sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza (vds la già citata Cass. Sez. I sent. n. 8057/98, ric. Sole A. ed altro).

Con riguardo alla prova del concorso esterno in associazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la prova di tale concorso si atteggia in modo diverso rispetto a quella della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Infatti, con riferimento alla condotta di partecipazione all'associazione, è frequentemente prospettabile l'ipotesi in cui *“la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo”* (Cass. Sez. I sent. n. 6239/99, ric. Meddis).

Assume univoco rilievo, in tal senso, la dimostrazione della *“presentazione rituale”*, che costituisce un *“momento significante ed essenziale dei rapporti fra i partecipi”*, ed è *“rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca”* (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 4976/97, ric. P.M. e Accardo).

Inoltre non di rado, in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, qualora non sia dimostrata una rituale affiliazione al sodalizio, *“il fulcro centrale della prova è costituito (...) dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si*

possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa" (Cass. Sez. VI sent. n. 1525/97, ric. P.M. in proc. Pappalardo).

Ciò discende dalle intrinseche caratteristiche che connotano la condotta partecipativa, imperniata sull'assunzione di un ruolo e comunque nell'inserimento nel tessuto organizzativo dell'associazione delittuosa in vista del perseguimento di un determinato risultato che è poi uno o più fra quelli previsti dal 3° comma dell'art. 416 bis c.p.

Nel caso di concorso esterno, invece, alla diversa configurazione della condotta punibile corrisponde una maggiore specificità del *thema probandum*, che si sostanzia nell'accertamento dell'effettivo e concreto contributo che, dall'esterno, sia stato prestato al raggiungimento di uno degli scopi dell'associazione il cui perseguimento sia necessario per il mantenimento in vita o il rafforzamento della stessa.

Qualora le fonti di prova siano costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è necessario, come sarà meglio specificato in seguito, che le stesse convergano sia sul fatto storico, idoneo a mantenere in vita o a rafforzare l'organismo criminale, sia sul soggetto che lo ha posto in essere (e non semplicemente su una generica "vicinanza" dell'imputato all'associazione mafiosa o a taluni suoi esponenti o *disponibilità* nei confronti dei medesimi), fornendo così elementi probatori tali, in ordine al *thema decidendum*, che, valutati unitamente agli altri specifici ed univoci elementi di prova, consentano di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità.

§ 3 - La configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo

Il Tribunale, dopo avere esposto, alla stregua della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia, le questioni giuridiche di carattere generale riguardanti il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, si è, poi, a lungo soffermato sulle problematiche relative alla configurabilità del concorso esterno nei reati associativi, affrontando altresì in maniera più specifica le questioni relative al c.d. “aggiustamento” dei processi (pagg. 108 – 202 della impugnata sentenza).

Tale ultimo specifico aspetto e le modalità di accertamento di questo particolare tipo di *contributo* prestato al sodalizio mafioso verranno presi in esame nel prosieguo; per il momento occorre, invece, fornire qualche chiarimento sui principi generali in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., che la Corte ha tenuto presenti nella propria decisione, giacché anche sotto quest'aspetto non sono mancati i rilievi della difesa nella discussione orale e le critiche del P.G.

Il Collegio, pur condividendo in linea di massima le osservazioni svolte sul punto dai primi giudici (i quali, hanno peraltro, affermato di aderire all'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la configurabilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa), ritiene comunque opportuno approfondire tale argomento, non limitandosi, pertanto, ad un integrale rinvio alla sentenza impugnata, se non altro per meglio precisare quali criteri debbano essere applicati ai fini dell'accertamento del contributo prestato alle finalità dell'associazione e della susseguente verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame.

Al riguardo, non può sottacersi che la questione relativa alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico del reato di concorso esterno in associazione mafiosa è, ancora oggi, oggetto di ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale in considerazione, da un lato, della esigenza particolarmente avvertita di impedire che rimangano esenti da pena

condotte di sostegno per pericolose organizzazioni di tipo mafioso e, dall'altro, di far sì che la sanzione penale venga applicata solo nei casi in cui il contributo dell'*extraneus* all'associazione mafiosa si riveli effettivamente efficace e determinante al mantenimento in vita della struttura o, per meglio dire, al perseguimento degli scopi di essa.

E' noto, peraltro, che il problema della configurabilità del concorso esterno non si pone soltanto in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, bensì ad ogni figura di reato associativo prevista nel nostro ordinamento penale, in quanto trova la sua stessa ragion d'essere nel verificarsi di fenomeni di infiltrazione e radicamento delle organizzazioni criminose in più vasti contesti sociali.

Non vi è dubbio però che, allo stato, sia ancora il concorso in associazione di tipo mafioso la figura di concorso eventuale che assume, nella pratica giudiziaria, maggiore importanza, se non altro perché – si suole al riguardo affermare – ad essa tocca far fronte a quelle molteplici situazioni di *contiguità* all'organizzazione criminale, le quali appaiono connotate da un particolare disvalore sociale in quanto, rafforzando talora in modo decisivo la struttura criminale e agevolando la realizzazione del programma criminoso dell'illecito sodalizio, contribuiscono in misura rilevante alla messa in pericolo dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice prevista e punita dall'art. 416 bis c.p.

E' altresì oramai a tutti noto che la controversia sulla configurabilità del concorso esterno nei reati associativi riguarda soltanto il concorso materiale, essendo, invece, il concorso morale ritenuto da tempo pacificamente ammissibile sia in dottrina che in giurisprudenza, ove è addirittura ricorrente l'esempio del padre, ex capomafia, che istiga il figlio ad entrare nell'organizzazione criminosa (Cass. Sez. I, sent. n. 2348 del 1994, Clementi).

Ed è parimenti noto che la configurabilità del concorso eventuale era stata già affermata dalla giurisprudenza sin dagli anni '60 del secolo scorso, con riguardo al reato di cospirazione politica mediante associazione previsto dall'art. 305 c.p. (Cass. Sezione 1^a n. 1569/1969, Muther). Il Supremo Collegio ha affermato in tale sentenza che, mentre *“l'appartenente alla associazione prevista dall'art.305 c.p. è l'accollito del sodalizio, cioè colui che, conoscendone l'esistenza e gli scopi, vi aderisce e ne diviene con carattere di stabilità membro e parte attiva, rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione, dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci, delle azioni effettivamente attuate o da attuarsi, sottoponendosi alla disciplina delle gerarchie ed al succedersi dei ruoli”*, il concorrente nel reato associativo è, invece, colui che *“pur non essendo membro del sodalizio, cioè non aderendo ad esso nella piena accettazione dell'organizzazione, dei mezzi e dei fini, contribuisce all'associazione mercé un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone la esistenza e le finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo”*.

Successivamente, il concorso esterno nel reato associativo è stato ritenuto sussistente con riguardo al delitto di banda armata previsto dall'art. 306 c.p., non essendo apparso revocabile in dubbio che commette *“il delitto di concorso in banda armata, e non già quello di favoreggiamento, il difensore che svolge il ruolo di tramite fra i terroristi detenuti e quelli liberi, al fine di comunicare notizie utili all'esistenza della banda in quanto tale”* (Cass. Sez. I, sent. n. 617/84, ric. Arancio) ed essendo stato in proposito affermato, altresì, che un soggetto che fornisce un siffatto apporto, pur non essendo organicamente inserito nella banda, contribuisce egualmente al raggiungimento dei fini specifici propri di tale organizzazione criminosa.

In epoca ancora successiva, tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale che ammetteva la configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo, individuando nell'ingresso nell'associazione, e quindi nell'esserne divenuto membro, l'elemento discretivo tra la partecipazione ed il concorso esterno, è stato criticato da una parte, sia pur minoritaria, della giurisprudenza di legittimità che riteneva esservi incompatibilità giuridica fra il concorso eventuale materiale ed il reato di cui all'art. 416 bis c.p. a cagione della particolare connotazione dell'elemento oggettivo e soggettivo di tale fattispecie criminosa.

Così, secondo la sentenza n.8092 del 19 gennaio 1987 (Cillari) della prima sezione penale della Corte di Cassazione, *“la cosiddetta partecipazione esterna, che ai sensi dell'art. 110 c.p. renderebbe responsabile colui che, pur non essendo formalmente entrato a far parte di una consorteria mafiosa, abbia tuttavia prestato al sodalizio un proprio ed adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi, si risolve, in realtà, nel fatto tipico della partecipazione punibile, la quale deve ritenersi integrata da ogni contributo apprezzabile effettivamente apportato alla vita dell'ente ed in vista del perseguimento dei suoi scopi, mediante una fattiva e consapevole condivisione della logica di intimidazione e di dipendenza personale propria del gruppo e nella consapevolezza del nesso causale del contributo stesso”*.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta la sentenza Cass. sez. prima, 21 marzo 1989, Agostani, la quale ha escluso che l'ipotesi concorsuale di cui all'art. 110 c.p. potesse trovare applicazione in relazione all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 416 bis c.p. (al di là del concorso morale nei casi di determinazione od istigazione a partecipare o a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere), sotto il profilo che nella condotta posta in essere dall'*extraneus* verrebbe a mancare sia l'elemento materiale

tipico del reato, cioè la condotta esprimente l'apporto all'organizzazione già formatasi o mentre si forma, sia l'elemento soggettivo, che è non solo quello di conoscere e volere quella determinata condotta, ma anche quello finalizzato al raggiungimento agli scopi sociali (la cd. *affectio societatis scelerum*); conseguentemente, “.. *una condotta che concretamente favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche se di per se stessi leciti, pure i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa*”.

Nel medesimo turno di tempo, altre e più numerose sono state, però, le decisioni della Suprema Corte che hanno ritenuto configurabile il concorso eventuale anche nel reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Fra esse la più significativa risulta la sentenza Cass. sez. I[^], 13 giugno 1987, Altivalle, nella quale è stato osservato che le condotte di partecipazione all'associazione devono essere caratterizzate “*sul piano soggettivo, da quella che è stata chiamata in dottrina l'affectio societatis, ossia dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte dell'organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi (alternativamente definiti dal comma terzo dell'art. 416 bis) e, sul piano oggettivo, dall'inserimento nell'organizzazione, che prescinde da formalità o riti che lo ufficializzano, ben potendo esso risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita dell'associazione*”, da ciò discendendo il corollario che “*per far parte dell'associazione e realizzare quindi la*

condotta tipica, non basta che [l'agente] aiuti o si attivi a favore dell'associazione: deve farne parte”.

Secondo il Supremo Collegio, il concorso eventuale si configura invece “*non soltanto nel caso di concorso psicologico, nelle forme della determinazione e dell'istigazione nel momento in cui l'associazione viene costituita, ma anche successivamente, quando questa è già costituita, tutte quelle volte in cui il terzo non abbia voluto entrare a far parte dell'associazione o non sia stato accettato come socio, e tuttavia presti all'associazione medesima un proprio contributo, a condizione però che tale apporto, valutato ex ante, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto ed alla complessità della fattispecie, sia idoneo se non al potenziamento almeno al consolidamento ed al mantenimento dell'organizzazione criminosa. Esso, pertanto, deve consistere in un apporto oggettivamente adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare o mantenere in vita l'associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà - elementi minimi per la realizzazione della fattispecie dell'art. 110 c.p. - di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a delinquere. Con la conseguenza che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l'agente persegua fini suoi propri, in una posizione di assoluta indifferenza rispetto alle finalità proprie dell'associazione”.*

Sostanzialmente la citata sentenza ha ravvisato nell’inserimento nel sodalizio criminoso l’elemento discretivo fra partecipazione e concorso esterno ed a chiare lettere ha affermato che la condotta del concorrente eventuale deve caratterizzarsi per la sua obiettiva idoneità a rafforzare o mantenere in vita l'associazione criminosa, ed essere sorretta dalla cosciente volontà di contribuire alla realizzazione delle finalità proprie dell'associazione.

A tale prevalente orientamento giurisprudenziale se n'è affiancato - nel medesimo periodo di tempo (fine anni '80) - un altro, sia pur minoritario, che, pur ammettendo la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, ha posto, tuttavia, l'accento, per distinguerlo dalla partecipazione, sulla episodicità del contributo, a tal fine osservando che *"va ravvisato concorso nel reato di associazione per delinquere, e non partecipazione all'associazione stessa, quando l'agente, estraneo alla struttura organica dell'associazione, si sia limitato alla occasionale e non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, non privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo del sodalizio, che costituisca autonoma e individuale manifestazione di volontà criminosa e si esaurisca nel momento della sua espressione perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti di tempo e di efficacia"* (Cass. Sez. I, 4 febbraio 1988, Barbella).

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con persuasive argomentazioni, ha ritenuto configurabile il concorso eventuale nell'associazione di tipo mafioso, pur esprimendo vari indirizzi interpretativi sulla identificazione dei casi e sulla definizione dei limiti di operatività di tale fattispecie plurisoggettiva eventuale, è rimasto, dunque, assolutamente prevalente anche negli anni successivi.

Ed invero, si è adeguata del tutto alla impostazione della sentenza Altivalle la sentenza Cass. sez. 1[^], 23 novembre 1992, Altomonte, secondo cui *"in tema di associazione per delinquere, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. E' punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. Risponde, invece, a titolo di concorso nel reato*

associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca”.

E sempre nel senso della ammissibilità del concorso esterno si è pronunciata la sentenza Cass. sez. 1[^], 18 giugno 1993, Turiano, secondo la quale, posto che la norma relativa al concorso di persone e la natura giuridica del reato non escludono la possibilità di un concorso eventuale, *"deve ritenersi ammissibile il concorso eventuale di persone in un reato associativo, che si realizza quando la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura del sodalizio criminoso, ma ne costituisca soltanto supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi necessari per la configurazione dell'associazione"*.

Del pari, la sentenza Cass., Sez. fer. 31 agosto 1993, Corrado, ha ritenuto che il concorso eventuale nel reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. si realizza ogniqualvolta un soggetto, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'organizzazione mafiosa e rappresenti un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento.

Tutte le suindicate sentenze della Suprema Corte, al fine di distinguere la condotta di partecipazione da quella di concorso, hanno seguito il criterio che fa leva sull'inserimento o meno del soggetto agente nella struttura dell'illecito sodalizio.

È stato, pertanto, assolutamente prevalente l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto perfettamente configurabile il concorso

esterno in associazione mafiosa, sino a quando non sono intervenute alcune sentenze, tutte emesse lo stesso giorno 18 maggio 1994 dalla prima sezione della Suprema Corte, che hanno negato invece la configurabilità del concorso esterno in relazione al reato di associazione di tipo mafioso (sentenze Clementi, Mattina).

In particolare, la sentenza n. 2343 del 1994, resa nel procedimento a carico dell'imputato Mattina, riproponendo indirizzi minoritari già espressi dalla giurisprudenza di legittimità alla fine degli anni '80 (sentenze Cillari ed Agostani), ha ritenuto che *"al di fuori dell'ipotesi del concorso morale consistente nel determinare o, comunque, rafforzare la volontà altrui di partecipare a un'associazione per delinquere o di promuoverla o dirigerla od organizzarla, non è configurabile il concorso eventuale, ex art. 110 c.p., nell'associazione per delinquere, sia essa di tipo mafioso o non. Ed invero, affinché una condotta sia ritenuta punibile a titolo di concorso in un determinato reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., sono necessari un contributo causale (materiale o semplicemente morale o psichico), e il dolo richiesti per il reato medesimo. Ne consegue che, quando tali condizioni si siano verificate in relazione al delitto di associazione per delinquere, sono integrati gli estremi della partecipazione a detta associazione; mentre, allorché le dette condizioni non si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di altri reati (corruzione, favoreggiamento o altro), ma non quello di concorso in associazione per delinquere"*.

La Suprema Corte ha, comunque, ritenuto opportuno precisare che *"dall'esclusione della configurabilità del concorso materiale nel delitto di associazione per delinquere non necessariamente discende l'esclusione della responsabilità dell'agente per il delitto associativo, in quanto spetta al giudice di merito valutare se gli elementi posti a base dell'erroneamente ritenuto suo concorso giustifichino l'accusa di partecipazione al sodalizio criminoso, e cioè la sussistenza di un contributo causale alla realizzazione*

dei suoi scopi e l'adesione all'associazione stessa, anche se in relazione a un periodo di tempo relativamente breve: e ciò prescindendo dal fatto che l'associazione possa considerare gli adepti come non partecipi, in quanto non sottoposti a particolari riti di affiliazione, giacché della sussistenza dell'associazione e della partecipazione ad essa di singoli soggetti si deve giudicare in base ai principi di legge in materia e non in base alle regole stabilite dall'associazione per delinquere”.

E sul medesimo solco si è collocata la sentenza n. 2348 del 18/04/94, pronunciata nel procedimento a carico dell'imputato Clementi, nella quale è stato osservato che : *"la possibilità del concorso eventuale dell'estraneo nelle figure di reato cosiddetto plurisoggettivo non può essere negata in via di principio, occorrendo invece esaminare in concreto la struttura del singolo reato plurisoggettivo al fine di acclarare la possibilità di un concorso eventuale di persone nel medesimo. In particolare nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., che è appunto reato plurisoggettivo, è ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone, mentre quello eventuale non può sussistere in considerazione della particolare struttura di detto reato, atteso che comunque l'elemento soggettivo ed oggettivo di ciascun apporto alla realizzazione della fattispecie criminosa in questione, per essere rilevante ai fini della integrazione della stessa, non può differire dagli elementi soggettivo ed oggettivo caratterizzanti la "partecipazione" al reato medesimo".*

Nella medesima pronuncia la Cassazione non ha mancato comunque di precisare che, per affermare o meno la responsabilità del soggetto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., occorre fare riferimento alle norme dell'ordinamento penale e non già, ovviamente, alle regole interne del sodalizio criminoso, di guisa che *"può verificarsi che un soggetto considerato <<uomo d'onore>>, senza ulteriore indicazione di specifica*

condotta penalmente rilevante, può non essere penalmente perseguibile per il detto reato associativo, mentre altro soggetto, per l'organizzazione criminosa soltanto <<avvicinato>> e, quindi, non organicamente interno alla medesima, potrà essere perseguito per detto reato qualora abbia realizzato una condotta costituente contributo ovvero apporto obiettivamente idoneo alla conservazione od al rafforzamento della struttura associativa".

Ed ancora è stato rilevato che l'elemento materiale del reato dell'art. 416 bis è costituito dalla condotta di partecipazione intesa come “*stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori - almeno in numero di tre - del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione*”, e che l'elemento soggettivo è il “*dolo nella particolare forma di dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontarietà di partecipare a detta associazione per delinquere con il fine di realizzarne il particolare programma - concretizzantesi sia in condotte illecite che in condotte di per sé lecite ma penalmente perseguibili perché realizzate con le modalità suddescritte - e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa...; conseguentemente il concorrente <<eventuale>> nel reato in questione non soltanto deve realizzare una condotta, come sopra precisato, o, quanto meno, deve contribuire con il suo comportamento alla realizzazione della medesima, ma puranche deve agire con la volontaria consapevolezza che detta sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*: il che, di tutta evidenza, non differisce dagli elementi - soggettivo ed oggettivo - caratterizzanti la <<partecipazione>> e quindi il concorso necessario”.*

Secondo la sentenza Clementi, dunque, l'ammissibilità del concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso non potrebbe desumersi, peraltro, neppure dal tenore letterale dell'art. 418 c.p. che stabilisce che la figura criminosa dell'assistenza agli associati è applicabile "al di fuori del caso di concorso nel reato" di associazione di tipo mafioso.

Al riguardo, è stato, infatti, precisato che *“le condotte in vario modo agevolatrici o del singolo appartenente all'associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero dell'attività dell'associazione di per sé considerata, che nella sostanza concretizzerebbero i comportamenti del concorrente eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., sono state specificamente prese in considerazione dal legislatore, il quale, nella lodevole intenzione di sanzionare ogni possibile <<contiguità>> con dette organizzazioni criminali da parte di soggetti non organicamente inseriti nelle stesse, ha previsto (art. 378 comma 2 c.p., introdotto con l'art. 2 l. 13 settembre 1982 n.646, espressamente emanata per la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata) un'aggravante per il delitto di favoreggiamento personale allorché l'agente abbia inteso agevolare l'elusione delle indagini o la sottrazione alle medesime da parte di soggetto responsabile della commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché ha introdotto con l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n.152 convertito con l. 12 luglio 1991 n.203 un'ulteriore aggravante per chi commetta delitti, punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, al fine di agevolare le attività delle associazioni per delinquere di tipo mafioso e di quelle ad esse equiparate dall'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p.. Disposizione che sarebbe stato superfluo emanare (...) qualora l'ordinamento vigente avesse invece consentito la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel più volte indicato reato associativo”*.

A conclusioni analoghe è pervenuta, poco tempo dopo le sentenze Mattina e Clementi, la sentenza Cass., sezione 1[^], 30 giugno 1994, Della

Corte, secondo la quale *"nei reati di associazione e, segnatamente, nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non è configurabile responsabilità a titolo di cosiddetto "concorso esterno" giacché o il presunto concorrente esterno, nel porre in essere la condotta oggettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso, è animato anche dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a realizzare i fini per i quali il detto sodalizio è stato costituito ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo distinguersi dal partecipante a pieno titolo; ovvero, mancando in lui quel dolo specifico, la condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in essere dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e concettualmente distinta e separata dal reato associativo"*.

La configurabilità del concorso eventuale è stata, infine, esclusa, sempre per ragioni attinenti all'elemento soggettivo del reato, anche dalla sentenza n. 4342/94 della II[^] Sezione della Corte di Cassazione resa nel procedimento Cavallai, secondo la quale, *"poiché i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. sono caratterizzati dal dolo specifico, e deve conseguentemente sussistere la volontà del concorrente di contribuire a realizzare gli scopi in vista dei quali è costituito ed opera il sodalizio criminoso, non può ipotizzarsi un concorso nel delitto associativo a titolo di dolo eventuale"*.

All'orientamento sopra illustrato che ha escluso l'ammissibilità del concorso eventuale nel reato associativo, com'è noto, sono state mosse fondate critiche da una parte della dottrina, che ha osservato come il contributo alla realizzazione della condotta tipica del reato e la consapevolezza di contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione differissero dagli elementi della partecipazione, costituiti dal vincolo associativo e dal corrispondente atteggiamento psicologico.

È stato, invero, rilevato che, come il contributo alla realizzazione di una condotta tipica non coincide con questa condotta, allo stesso modo la consapevolezza del valore dell'apporto materiale arrecato non comporta di per sé la volontà di far parte del sodalizio criminoso.

Per quanto attiene, in particolare, all'elemento soggettivo del concorso esterno, la prevalente dottrina ha ritenuto ammissibile la possibilità del concorso con dolo generico in un delitto a dolo specifico, purché almeno uno dei concorrenti sia animato dalla finalità ulteriore, richiesta dalla norma incriminatrice speciale.

Quanto agli argomenti contrari alla configurabilità del concorso esterno per ragioni connesse all'interpretazione sistematica della normativa antimafia è stato osservato che, a differenza delle aggravanti previste dal comma 2 dell'art. 378 c.p. e dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152 convertito con L. 12 luglio 1991 n.203, la figura del concorso eventuale nel delitto associativo era suscettibile di attribuire rilevanza penale a comportamenti non tipizzati da specifiche disposizioni di parte speciale.

Ed, in proposito, è stato sottolineato che le aggravanti in questione erano state previste dalla legge proprio allo scopo di rafforzare la tutela sociale nei confronti della criminalità organizzata, apparendo di conseguenza paradossale che l'interpretazione di norme emanate in funzione del raggiungimento di tale obiettivo portasse addirittura a risultati di segno opposto a quelli avuti di mira dal legislatore.

È comunque certo che le sentenze sopra menzionate, tutte emesse nei primi mesi del 1994, solo apparentemente possono dare l'impressione - con l'affermazione che, indipendentemente dalle regole interne della organizzazione criminosa, anche il semplice "*avvicinato*" può essere chiamato a rispondere del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa qualora abbia realizzato una condotta costituente contributo ovvero apporto obiettivamente idoneo alla conservazione od al rafforzamento della struttura

associativa - che la questione sulla configurabilità del concorso esterno sia soltanto nominalistica e che, in buona sostanza, da quel momento in poi debba qualificarsi come condotta partecipativa quella che la giurisprudenza, sino a quel momento dominante, qualificava come concorso esterno.

E che la questione posta dalle citate sentenze non sia soltanto nominalistica, ma comporta, al contrario, la necessità di una più puntuale delimitazione, nel pieno rispetto del principio di tassatività, della condotta che costituisce concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. da quella che non raggiunge detta soglia oltre la quale il fatto è meritevole di sanzione penale, è divenuto immediatamente chiaro in occasione della vicenda processuale riguardante il noto imprenditore catanese Graci, nell'ambito della quale è intervenuta la sentenza del 1° settembre 1994 della sezione feriale della Corte di Cassazione.

In tale sentenza il Supremo Collegio, dopo avere premesso che era tutt'altro che pacifico l'orientamento giurisprudenziale che escludeva la sussistenza del concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., ha espresso l'avviso che *“nella nozione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso non possono farsi rientrare tutte quelle condotte atipiche che potrebbero far configurare il concorso eventuale e in particolare che non basti un consapevole apporto causale ad alcune attività dell'associazione per integrare una condotta di partecipazione”*.

Secondo questa sentenza *“deve infatti considerarsi, da un lato, che l'associazione si basa su un accordo associativo, su un'organizzazione e su regole, anche se è possibile che questi ultimi due elementi siano di carattere rudimentale, e, dall'altro, che la condotta di partecipazione secondo l'art. 416 bis comma 1 c.p. consiste nel <<fare parte>> dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo associativo e un inserimento, di qualunque genere, nell'organizzazione, con carattere di permanenza.*

Inoltre l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa, a sua volta, deve riconoscere la qualità di associato alla persona che ha manifestato l'adesione." La Suprema Corte, dopo avere rilevato: "...che le conoscenze circa la struttura di un'associazione per delinquere costituiscono materiale di fatto la cui valutazione, ai fini di affermare o meno la responsabilità di un soggetto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., è riservata alle norme del vigente ordinamento penale e non alla valenza datagli dalle <<regole>> interne dell'organizzazione criminosa..." ha osservato che tale affermazione in linea di principio era esatta ma non considerava "che sono le norme dell'ordinamento, e in particolare gli artt. 416 e 416 bis c.p. con i concetti di <<persone che si associano>>, di associazione e di <<are parte>>, che fanno riferimento all'accordo associativo e all'attività degli associati, a loro volta distinti in promotori, dirigenti, organizzatori e semplici partecipi"

Pur non occorrendo atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che ovviamente, a seconda delle regole di questa, può avvenire nei modi più diversi, è, pertanto, necessario accertare "che un ingresso ci sia stato, che cioè una persona sia divenuta <<parte>> dell'associazione", in quanto non è sufficiente "che con l'associazione essa sia entrata in rapporto, trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni associati".

Ai fini dell'appartenenza all'associazione deve, in definitiva, dimostrarsi la presenza di un accordo associativo che faccia riconoscere l'autore della condotta come membro dell'associazione, pur non essendo ovviamente necessarie forme particolari di affiliazione e potendo tale accordo essere anche tacito ma, comunque, idoneo a comportare un inserimento nell'associazione.

Ne consegue che la fattispecie della partecipazione non è suscettibile di ricomprendere le condotte che si esauriscono in un consapevole

contributo causale ad alcune attività dell'associazione, potendo siffatte condotte atipiche essere, invece, sussunte nello schema del concorso eventuale.

Quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi della figura del concorso esterno, essi vanno individuati nel modello descritto nella sentenza n. 3635 del 1994, ric. Amato, della II^a sezione penale della Cassazione, che così si è espressa: *"in tema di associazione per delinquere comune o di tipo particolare è giuridicamente corretto qualificare concorrenti eventuali nel delitto coloro che si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione, istigazione, aiuto, secondo le svariate manifestazioni in cui può estrinsecarsi il concorso previsto dall'art. 110 c.p.; è necessario tuttavia che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa, consentendo questa convergenza e coincidenza volitiva l'estensione della rilevanza penale a comportamenti i quali, avulsi dal contesto e singolarmente considerati, non rientrerebbero nell'attività esecutiva del reato descritta dalla norma. Applicando questi concetti all'ipotesi prevista dall'art. 416 bis c.p., modellata dal legislatore sullo schema dell'associazione per delinquere comune, non essendo ovviamente consentito al giudice di creare nuove figure di reato, occorre, sotto il profilo materiale, che il concorrente eventuale abbia posto in essere una condotta obbiettivamente dimostrativa quanto meno della sua disponibilità a partecipare all'associazione e coerente con le peculiari finalità della medesima (art. 416 bis, terzo comma, c.p.); e, sotto il profilo morale, che egli abbia agito con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio (dolo generico) ed allo scopo di realizzare il particolare programma delinquenziale (dolo specifico), laddove, invece, i moventi personali che costituiscono la causa psichica della sua azione (lucro, sicurezza, ecc.) sono del tutto irrilevanti"*.

È, tuttavia, evidente che nella giurisprudenza della Suprema Corte si è venuto in tal modo a determinare un contrasto circa il criterio distintivo tra le ipotesi della partecipazione e del concorso esterno ed, in definitiva, sulla stessa configurabilità di tale concorso.

A dirimere tale contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.16 emessa all'udienza del 5 ottobre 1994 (ric. *Demitry*), relativa al caso di un soggetto accusato di avere svolto un'attività di intermediazione tra il capo di un'associazione camorristica ed un giudice per l'*aggiustamento* di un processo penale a carico dei membri del sodalizio criminoso.

Tale pronuncia ha affermato il principio della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso, ponendo in evidenza la diversità di condotta e di atteggiamento psichico tra il partecipe dell'associazione ed il concorrente eventuale materiale.

Secondo le Sezioni Unite, *"il partecipe (...) è colui che fa parte dell'associazione, è colui che (...) "entra nell'associazione e ne diventa parte". Come è stato acutamente rilevato dalla dottrina, il legislatore, nell'usare la locuzione "far parte" rispetto alla formula "per il solo fatto di partecipare", adottata in pressoché tutti gli altri reati associativi, "ha avuto consapevolezza di una peculiare caratterizzazione del rapporto associato-associazione nel contesto mafioso, consapevolezza che si è tradotta normativamente in una maggiore tipizzazione della figura del partecipe". "Ciò significa che una condotta, per essere considerata aderente al tipo previsto dall'art. 416 bis per la partecipazione ad una associazione mafiosa, deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso". (...) Questa compenetrazione, questo "far parte" può essere provato, ovviamente, in tanti modi. E se una delle fonti di prova può essere la chiamata in correità a più voci (...), è certo che la più sicura fonte di*

prova o, se si vuole, il riscontro più pregnante (...) delle eventuali chiamate in correità è il ruolo assegnato dall'associazione al partecipe e da quest'ultimo svolto. Sono, in altri termini, i <<facta>>, i comportamenti dell'associato che ne proveranno la sua veste di partecipe, comportamenti che, a ben vedere, consistono nell'assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell'associazione, anche se la fisiologia è quella di un ente di per se patologico come l'associazione per delinquere. Il partecipe (...) è colui senza il cui apporto quotidiano o, comunque, assiduo l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati affidati compiti di maggiore responsabilità... - i promotori, gli organizzatori, i dirigenti - a quelli con responsabilità minori o minime, ma il cui compito è o è pure necessario per le fortune della associazione. Costoro, però, agiscono, per lo più, (...) nella fisiologia, nella vita "corrente", quotidiana dell'associazione».

Sotto il profilo dell'elemento psicologico è stato osservato che il partecipe deve avere sia la volontà di fare stabilmente parte dell'associazione sia la volontà di contribuire alla realizzazione dei suoi fini.

Il concorrente eventuale è, invece, il soggetto che "non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte" ma al quale si rivolge sia, ad esempio per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia, soprattutto - e il caso (...) dell'aggiustamento" di un processo risponde a questa logica - nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato di un esterno. Certo, anche in questo caso potrebbe risultare che l'associazione ha assegnato ad un associato il ruolo di aiutarla a superare i momenti patologici della sua vita. Ma resta il fatto che (...) lo spazio proprio del

concorso eventuale materiale appare essere quello dell'emergenza nella vita dell'associazione o, quanto meno, non lo spazio della normalità occupabile da uno degli associati. (...) La anormalità, la patologia, poi, può esigere anche un solo contributo, il quale, dunque, può, come sottolinea la dottrina favorevole alla configurabilità del concorso eventuale, essere anche episodico, estrinsecarsi, appunto, in un unico intervento, ch   ci   che conta, ci   che rileva    che quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi"».

   stato, pertanto, rilevato che il dolo del concorrente eventuale (che "vuole dare un contributo senza far parte dell'associazione") consiste nella volont   di porre in essere la sua condotta atipica (e non la condotta tipica del partecipe).

L'elemento soggettivo del concorso esterno si sostanzia, infatti, "nella volont   del soggetto di prestare il suo contributo e nella consapevolezza di agevolare, con quel contributo, l'associazione. Resta, invece, esclusa la volont   di far parte dell'associazione, e non    neppure richiesta la volont   di realizzare i fini propri dell'associazione; il concorrente eventuale "pu   disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire" pur dovendosi, peraltro, osservare che, se    vero che il concorrente eventuale d   "di norma il suo apporto perseguendo i propri scopi e non quelli della associazione (...), non   , per  , da escludere che possa agire anche con dolo specifico e, ci   nonostante, restare concorrente esterno".

In altri termini, secondo la sentenza "Demitry", il concorrente eventuale pu   agire sia con il dolo generico (consistente nella volont   di apportare un contributo all'associazione, essendo cosciente che altri fa parte dell'associazione e agisce con la volont   di perseguirne i fini), sia con il

dolo specifico (consistente nella volontà di contribuire agli scopi dell'associazione), senza per questo divenire partecipe.

A queste conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute, affermando l'applicabilità anche all'ipotesi dell'associazione di tipo mafioso del principio generale, ampiamente riconosciuto valido sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico, pur essendo comunque necessario che un altro concorrente abbia agito con la finalità richiesta dalla legge.

La possibilità che anche il concorrente eventuale materiale possa agire con il dolo specifico è stata desunta dalla sicura ammissibilità, generalmente affermata sia in dottrina che in giurisprudenza, di tale tipo di dolo per il concorrente eventuale morale nel reato associativo.

Al riguardo la sentenza Demitry ha così argomentato: *"anche l'indirizzo che esclude la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è dell'avviso che il concorso eventuale sia ipotizzabile nella forma del concorso morale, nella forma della istigazione, e dà per certo che il concorrente "morale" possa agire (...) con il dolo specifico e che, pur con questo dolo, continui ad essere concorrente eventuale. Ora, se (...) non v'è nessuna ragione per ammettere, in questo reato, il concorso eventuale nella forma del concorso morale e per escluderlo nella forma del concorso materiale, si deve concludere che il concorrente "materiale" può avere il dolo specifico ed essere, appunto, concorrente eventuale come lo è il concorrente "morale".*

Si è evidenziato, inoltre, che *"la giurisprudenza e la dottrina, allorché si interessano del concorso di persone nel reato, dicono che i concorrenti possono dare un contributo necessario, ponendo in essere una condizione sine qua non del reato, contributo che può essere sia di partecipazione morale, che è quella che dà luogo alla determinazione dell'altrui proposito criminoso, sia di partecipazione materiale, che si*

esterna in tutte le possibili forme di estrinsecazione del contributo fisico essenziale. Rilevano, poi, che i concorrenti possono fornire un contributo agevolatore, limitandosi soltanto a facilitare la realizzazione del reato, contributo che può essere, ancora una volta, e di partecipazione morale, che rafforza l'altrui proposito criminoso, e di partecipazione materiale, che si manifesta in tutte le forme in cui l'agevolazione fisica può estrinsecarsi.(...) Necessari e agevolatori possono esserlo, pertanto, sia il contributo morale, sia il contributo materiale, i quali, quanto all'elemento soggettivo, sono (...) sullo stesso piano in quanto entrambi manifestazioni di concorso nel medesimo reato”.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno respinto, altresì, l'orientamento ermeneutico secondo cui il legislatore, con l'esplicita previsione della speciale aggravante delineata dall'art. 378 comma 2° c.p. e dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, avrebbe implicitamente escluso la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel reato di associazione mafiosa come figura generale del nostro ordinamento.

Al riguardo, si è evidenziato che il concorso eventuale materiale nel reato associativo conserva un proprio autonomo spazio di rilevanza penale (nei limiti della funzione incriminatrice svolta dall'art. 110 c.p., che rende illecite anche condotte atipiche), e può eventualmente concorrere con la responsabilità per i reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, commessi dall'estraneo a vantaggio dell'organizzazione criminale (ad esempio, nel caso in cui l'associazione, per commettere l'omicidio di un individuo capace di mettere in pericolo la vita del sodalizio, decida di avvalersi di un esterno, il quale accetti di intervenire avendo consapevolezza del "valore" della sua condotta, che contribuisce alla stabilità del vincolo associativo e al perseguimento degli scopi dell'organizzazione).

Una conferma testuale dell'ammissibilità del concorso esterno nel reato associativo, secondo le Sezioni unite, può rinvenirsi, peraltro, nell'art. 418 c.p., il quale, nel prevedere il reato di assistenza agli associati, ha introdotto una clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nel reato”) che, con ogni evidenza, sarebbe riferibile al concorso eventuale esterno nel reato associativo.

Dal momento, infatti, che nel testo dell'art. 418 c.p. il legislatore ha fatto ricorso a due differenti espressioni (dapprima “chiunque fuori dei casi di concorso” e poi “persone che partecipano all'associazione”), le quali richiamano necessariamente due realtà differenti, il termine di "concorso" non può ritenersi sinonimo di concorso necessario, come erroneamente è stato ritenuto da quell'indirizzo giurisprudenziale che ha negato il concorso eventuale materiale.

Con la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite la Suprema Corte ha, dunque, definitivamente ritenuto configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, ma al tempo stesso ne ha circoscritto il campo di applicazione, considerando possibile la sua configurabilità solo nei casi in cui il sodalizio mafioso versi in situazioni di anormalità, per il cui superamento sia richiesto il contributo (anche episodico) di un soggetto esterno, che serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita e perseguire i propri scopi anche solo in uno specifico settore di interesse dell'ente criminale.

Il criterio distintivo rispetto alla condotta del partecipe è stato ravvisato nella compenetrazione di quest'ultimo con l'organismo criminale, che deve necessariamente esistere nel caso di partecipazione e difettare nel caso di concorso.

Il citato orientamento giurisprudenziale delle S.S.U.U. della Cassazione è stato interamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità

successiva e, comunque, non sono state registrate decisioni contrarie alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa.

Così, nella sentenza Cass. 7 ottobre 1994, Tringale, i giudici di legittimità, nel ritenere non configurabile il concorso esterno rispetto alla condotta di un soggetto che aveva agevolato la latitanza di un parente, ha comunque precisato che i presupposti di massima per la qualificazione di un'ipotesi concorsuale nel delitto di associazione mafiosa sono: *"che l'interesse agevolato, ancorché privato, avvanti, comunque, e complessivamente il sodalizio mafioso nella specificità delle sue finalità delittuose; che la motivazione della condotta ausiliaria sia deliberatamente volta a fornire una prestazione utile anche all'associazione, oltre che alla persona affiliata; che l'intervento ausiliario non sia occasionale, si caratterizzi cioè nel senso di una ripetitiva prestazione, al limite di una prestazione sistematica.*

Così, nella sentenza, Cass. 10 ottobre 1994, Ensabella, i giudici di legittimità hanno ritenuto che fosse inquadrabile nel disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. la condotta di un soggetto, definito "avvicinato" dai collaboratori di giustizia, che era stato accusato di svolgere operazioni bancarie per conto di una organizzazione mafiosa.

Ed ancora, la I^a Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 7940 del 1995 (ric. Alfano ed altri), con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato *de quo*, ha avuto modo di precisare che *"per integrare il concorso esterno di persone nel reato associativo non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, ma è sufficiente quello generico, laddove il dolo tipico del reato di cui all'art. 416 bis c.p. caratterizzi la posizione dei concorrenti necessari"*.

Successivamente le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30 del 27 settembre 1995 (ric. Mannino), sono tornate sull'argomento della configurabilità del concorso eventuale in associazione

mafiosa e del particolare modo di atteggiarsi in esso dell'elemento soggettivo.

In tale sentenza i giudici di legittimità hanno osservato: *"se è vero... che il Mannino ha avuto la consapevolezza di trattare con ambienti e persone mafiosi per chiedere sostegno elettorale e se è vero che ha remunerato questo sostegno in un certo modo, nel modo descritto nel capo di imputazione e in determinate pagine del provvedimento impugnato - con appalti, licenze, concessioni, posti di lavoro, ecc. -, il problema dell'elemento soggettivo trova la soluzione si può dire in re ipsa, sicché non meraviglia se il tribunale, che ha provato, sia pure (...) in sede di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà, la natura dei rapporti del Mannino con determinate persone, non abbia speso molte parole sul tema, ma si sia soffermato su quel retroterra mettendo in luce che il Mannino sapeva con chi aveva a che fare - e abbia sottolineato che certi comportamenti, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, fossero frutto di quel retroterra, fossero il corrispettivo prestato dal Mannino per il sostegno ricevuto. Queste SS.UU. (...) si sono interessate del problema del dolo, che deve sorreggere la condotta del concorrente esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella sentenza 05 ottobre 1994, Demitry. Questa sentenza ha affermato, anzitutto, che il concorrente esterno non può avere il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell'associazione, di esserne partecipe, e nella volontà di contribuire a tenere in vita l'associazione e a farle raggiungere gli obiettivi, gli scopi, che si è prefissa. Ha affermato, poi, che il concorrente esterno, pur non essendo partecipe, può avere, però, un proprio dolo specifico, consistente nella volontà, non, evidentemente, di far parte dell'associazione, ma di contribuire alla realizzazione dei fini della stessa. Ha detto, infine, che il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il*

necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione. Ebbene, nella logica del tribunale c'è posto almeno per il dolo generico, per un corrispettivo alle associazioni mafiose o ai mafiosi, in quanto tali, con la consapevolezza, da parte del Mannino, di dare un contributo, anche prescindendo - e disinteressandosene, magari, completamente - dall'efficacia del proprio contributo alle fortune dell'associazione».

Lo stesso orientamento è stato ribadito nella sentenza Cass., 17 marzo 1997, Prisco, ove è stato affermato che *"il concorso eventuale nel reato associativo è configurabile e si realizza ogni qual volta un soggetto, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorchè occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'associazione mafiosa e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento"*.

In altre sentenze della Suprema Corte, pure successive alla sentenza Demitry, è stato posto soprattutto l'accento sulla compenetrazione con l'organismo criminale che deve necessariamente esistere nel caso di partecipazione e difettare nel caso di concorso.

Così, nella sentenza Cass., 10 novembre 1995, Sibilla ed altri, i giudici di legittimità, dopo avere premesso che si configura il reato di partecipazione ad associazione per delinquere nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione reca all'ordine pubblico,

mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato, ne ha tratto la conseguenza che "*quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne, anche consuetudinarie, dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato*".

Ha, invece, affermato che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, è necessario un contributo continuativo in favore dell'associazione di tipo mafioso, prescindendo, pertanto, dal verificarsi di una vera e propria situazione di emergenza nella vita dell'organizzazione, la sentenza n.4903 del 23 aprile 1997 pronunciata dalla V[^] sezione penale della Corte di Cassazione, nel procedimento Montaldo, riguardante il caso di un soggetto che, pur essendo estraneo all'associazione, aveva svolto con continuità l'attività di riscossione del "pizzo" per conto del sodalizio mafioso.

In questo caso i giudici di legittimità hanno affermato che "*risponde del reato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica del sodalizio, presti un contributo duraturo e consapevole all'attività delittuosa da questa svolta. La responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall'associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa. In assenza di tale dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe*".

Nella maggior parte delle pronunzie di legittimità, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite nella sentenza Demitry, è stato comunque ribadito che l'area di applicabilità del concorso esterno deve ritenersi circoscritta agli interventi spiegati nei momenti di difficoltà dell'organizzazione criminale, ed è stato posto l'accento sulla circostanza che si ha concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. in tutti i casi in cui l'associazione, non potendo contare sulla attività di un suo "effettivo" per il raggiungimento di un determinato risultato, deve fare necessariamente ricorso all'intervento di un soggetto estraneo per superare tale situazione emergenziale.

Così, nella sentenza n.2080 del 1996 (ric. Blando) della IV[^] Sezione della Cassazione è stato affermato che *"nell'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o esterno, nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. esiste una cointeressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà dell'organizzazione criminale"*.

Lo stesso orientamento è stato espresso nella sentenza Cass., 7 marzo 1997, Necci, secondo la quale *"nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere è configurabile anche il concorso eventuale di persona (cd. concorso esterno); il concorrente eventuale è colui che non vuole fare parte dell'associazione e che l'associazione chiama a "fare parte", ma al quale si rivolge sia per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia per superare, proprio attraverso il contributo temporaneo e limitato dall'esterno, un momento difficile della vita associativa"*

Nello stesso modo, nella sentenza Cass., 26 marzo 1997 n. 1442, Funaro (riguardante il caso di un soggetto che si era reso disponibile allo svolgimento di trattative finalizzate all'imposizione di tangenti su appalti pubblici nella consapevolezza del diretto coinvolgimento in esse di

organizzazioni camorristiche), è stato ribadito che: *"..L'attività del partecipante attiene, dunque, alla fisiologia dell'associazione, che ordinariamente trova al proprio interno le risorse umane e materiali necessarie per il perseguimento dei propri fini: l'attività del concorrente attiene viceversa alla patologia dell'associazione, che priva al momento di risorse umane in relazione ad uno degli obiettivi perseguiti deve trovarle e le trova all'esterno di sé medesima in un soggetto che offre la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione di parti determinate del programma criminoso, così esaltando le capacità operative del sodalizio e confermando i partecipanti nei loro delittuosi propositi...."*

Così, ancora, nella sentenza n.5649 del 1997 (Dominante ed altri) della VI[^] sezione penale della Suprema Corte - riguardante un omicidio *esemplare* di persona che, appartenente ad altro *clan*, in un momento di crisi del sodalizio di tipo mafioso, aveva contestato la posizione egemonica di quest'ultimo - è stato evidenziato che: *"in tema di concorso esterno materiale nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la differenza tra l'ipotesi della partecipazione e l'ipotesi del concorso esterno va ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, "salvata", purché il concorrente esterno sappia di questa situazione. Di conseguenza, il concorso vale a qualificare il reato posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri"*.

Sullo stesso solco si è posta la sentenza Cass. 20 novembre 1998, Crnovjevic, che ha sottolineato la necessità che l'*intervento* dell'esterno deve valere al fine di colmare vuoti temporanei in determinati *ruoli* sia,

soprattutto, al fine di rendere possibile il superamento di una fase patologica in cui versa il sodalizio.

In tale sentenza - al fine di evidenziare come non integri concorso esterno in associazione mafiosa, bensì condotta di partecipazione, lo svolgimento di attività continuativa e stabile di interprete, nella specie di lingua slava, per gli associati - è stato affermato che il concorso esterno è configurabile soltanto in rapporto a sporadiche e solo eventuali situazioni di emergenza, in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un solo intervento, di un soggetto esterno all'associazione stessa.

Hanno invece ribadito la necessità, quanto meno, di un contributo dell'*extraneus* utile per la vita ed il funzionamento dell'associazione mafiosa le sentenze 7 gennaio 1999, Tronci, e 25 giugno 1999, Cusumano, entrambe della VI^a sezione penale della Suprema Corte, riguardanti l'intervento, in materia di appalti pubblici, in favore del sodalizio mafioso di un soggetto esterno.

Nella prima decisione è stato affermato che il contributo utile per la vita e il funzionamento del sodalizio può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione pilotata dei relativi appalti, attività questa che offre al sodalizio la possibilità di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche.

Nella seconda (riguardante l'attività di un esponente politico asseritamente dispiegata a favore di un'impresa riconducibile ad un soggetto mafioso) è stato precisato che "*il concorrente eventuale (o esterno) nel reato associativo è colui che non vuole fare parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a fare parte, ma al quale si rivolge sia per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia per superare, proprio attraverso il contributo temporaneo e limitato*

dall'esterno, un momento difficile della vita associativa, andata in "fibrillazione". Lo spazio proprio del concorso eventuale nel reato associativo è quello dell'emergenza nella vita dell'associazione e non quello della normalità, occupabile solo dagli associati. Ciò significa che il contributo esterno, per assumere rilievo penale, deve avere una sua idoneità a consentire il superamento, anche se solo in un determinato settore, di un momento difficile per il sodalizio o ad arrecare comunque al medesimo un significativo beneficio. Il concorrente esterno deve avere, però, la consapevolezza del valore del suo contributo, nel senso che deve rendersi conto che la sua azione, al di là del fine personale perseguito, va a risolvere problemi e difficoltà di un sodalizio criminoso di cui ben conosce l'esistenza".

Ed ancora nel solco tracciato dalla "sentenza Demitry" si colloca, di recente, la sentenza, in data 22 novembre 1999, dalla sezione VI[^] della Corte di Cassazione nel procedimento Trigili.

In tale sentenza, nella quale la Suprema Corte si è, in modo particolare, occupata di tracciare una precisa linea di confine fra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed il reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, è stato ribadito che "*concorrente eventuale è..colui che pone in essere, non la condotta tipica, da identificare nel "far parte", nell'essere partecipe dell'associazione, ma un comportamento che rappresenti un quid di esterno alla condotta tipica perché contribuisce, sia pure atipicamente, alla realizzazione della condotta posta in essere da altri. Un contributo, dunque, che proprio perché non coincide con il "far parte", implica, in negativo, un apporto non caratterizzato dalla stabilità e, quindi, circoscritto nel tempo e, in positivo, una condotta in grado di garantire la stabile permanenza del vincolo. Nel tentativo di conferire una necessaria tipicità al concorso esterno materiale, allo scopo di limitarne la versatilità*

e di operare un più penetrante discrimine rispetto ad altre forme di "appoggio" o di "contiguità" le Sezioni Unite hanno ravvisato l'ipotesi prevista dagli artt. 110 e 416-bis c.p. nell'esigenza che l'intervento "esterno" si introduca in un momento in cui il sodalizio criminoso si trovi in situazione di difficoltà, tendendo a far sì che l'associazione venga, proprio per il contributo dell'esterno "salvata"; il tutto se e sempreché - ma ciò concerne il profilo soggettivo - il concorrente esterno sappia di questa situazione di difficoltà, pur se non intenda realizzare i fini dell'associazione".

E non si discosta, in concreto, dalla applicazione dei principi base della sentenza Demitry nemmeno la sentenza resa in data 23 gennaio 2001 dalla stessa sezione VI[^] della Suprema Corte (procedimento Villeco ed altro), nella quale viene posto l'accento sui limiti di operatività del concorso esterno materiale in associazione mafiosa, osservando che *"per la configurabilità del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso occorre, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che l'intervento "esterno" si introduca in un momento in cui il sodalizio criminoso si trova in una situazione di difficoltà, tendendo l'intervento a far sì che l'associazione venga, proprio per il contributo salvata. Il presupposto è quindi costituito dalla situazione di emergenza nella vita dell'associazione, in mancanza della quale il concorso esterno non è configurabile"*.

Tanto premesso, osserva il Collegio che i criteri fissati dalla sentenza n.16/94 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione restano ancor oggi il principale punto di riferimento al fine di pervenire ad una precisa distinzione fra la fattispecie di partecipazione e quella di concorso esterno. Per ben comprenderne la portata, bisogna, tuttavia, avere ben presenti, da un lato, la fattispecie di parte generale del concorso di persone nel reato di

cui all'art. 110 c.p. e, dall'altro, i caratteri della fattispecie criminosa di partecipazione ad associazione mafiosa.

Con riguardo al primo profilo, è noto che, in tema di concorso di persone nel reato, nel nostro ordinamento penale opera il principio dell'equivalenza causale, in forza del quale ogni concorrente che contribuisce alla verifica dell'evento, lo cagiona nella sua totalità di guisa che il fatto deve essere a lui interamente imputato.

Il reato concorsuale è stato previsto, infatti, come reato a struttura unitaria, nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme degli atti dei vari compartecipi nel detto reato. Gli atti dei singoli compartecipi sono, al tempo stesso, atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati, dei quali perciò, ciascuno risponde interamente.

Ne consegue che il carattere unitario del reato concorsuale si fonda, sotto l'aspetto oggettivo, sulla connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, sul collegamento finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto.

Quel che occorre è, in altri termini, che il singolo, volontariamente e coscientemente, apporti il suo contributo, che può essere materiale o anche soltanto psicologico, alla realizzazione di un evento che deve essere da tutti voluto.

Ed, ai fini predetti, è del tutto irrilevante che il compartecipe abbia limitato la propria partecipazione ad una sola parte dell'azione o dell'omissione posta in essere dall'esecutore materiale del reato.

La confluenza dei singoli comportamenti verso uno scopo comune e la divisione dei compiti nell'ambito dell'azione decisa in comune ben chiariscono l'essenza del fenomeno della partecipazione criminosa, per cui i singoli comportamenti si integrano gli uni con gli altri formando un complesso unitario.

Nel concorso di persone nel reato, dunque, il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun partecipante apporti un contributo, che faccia sua l'intera realizzazione criminosa, favorendo, e cioè rendendo più probabile, l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento, perché anche il semplice favorire l'azione, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzare l'evento, fa sì che l'altrui condotta diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

Ed al riguardo è stato ritenuto penalmente rilevante non solo il contributo necessario, che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini "*di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale*" (cfr. Cass. pen. sez. I° 23/04/1982 n° 4241).

Quanto all'elemento soggettivo del concorso, occorre, da un lato, la coscienza e volontà del fatto criminoso - in nulla differendo, infatti, il dolo richiesto nella fattispecie in esame da quello tipico del reato monosoggettivo - e, dall'altro, un "*quid pluris*" che consiste nella volontà di concorrere con altri alla realizzazione del medesimo fine, cioè del reato previsto dalla norma di parte speciale.

Va, infine, precisato che, nei casi in cui la fattispecie incriminatrice di parte speciale richiede la presenza di un dolo specifico, è sufficiente ai fini della configurabilità di un concorso punibile, come affermato in dottrina e giurisprudenza, che la particolare finalità presa in considerazione dalla legge penale sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto e che ciò sia a conoscenza del concorrente eventuale.

Orbene, alla stregua degli anzidetti principi generali in materia di concorso di persone del reato, possono meglio analizzarsi le problematiche relative all'applicazione della fattispecie risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 110 c.p. e 416 bis c.p., approfondendo le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte con la più volte citata sentenza Demitry.

In primo luogo, va osservato che nel nostro ordinamento penale risulta accolta la concezione estensiva di *autore* del reato, che consente di attribuire tipicità a comportamenti che di per sé ne sarebbero privi, essendo solo sufficiente che essi abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione collettiva del reato.

Si afferma in proposito, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è "*...sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e, in sostanza, che il partecipe per effetto della sua condotta, idonea a facilitare l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti* (Cass., 11 marzo 1981, Cantone).

Ne consegue che, nel nostro ordinamento giuridico, non vi è spazio per una distinzione fra *autore*, inteso come colui che pone materialmente in essere la condotta tipica considerata dal precetto penale, e *partecipe*, inteso come colui che coopera alla esecuzione del reato, prestando un contributo parziale. Tale distinzione, infatti, appartiene ad ordinamenti giuridici diversi da quello italiano.

Nel caso che ci occupa, infatti, *partecipe* è l'autore della condotta di partecipazione prevista dall'art. 416 bis c.p. ma lo è anche, nel senso

richiesto dall'art. 110 c.p., il concorrente eventuale anche se non è inserito nel sodalizio criminale.

Coloro i quali mettono in discussione la configurabilità del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. individuano la condotta tipica di tale reato nel mero *far parte* dell'associazione.

Ed in particolare affermano che, poiché concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., significa concorrere nel *medesimo reato*, questo, nel caso in esame, non potrebbe essere né taluno dei reati scopo previsti dal programma delinquenziale, né tantomeno l'associazione mafiosa in sé perché essa è un effetto delle condotte, previste dall'art. 416 bis c.p., di promozione, organizzazione ecc. e, per l'appunto, di partecipazione.

Il *medesimo reato*, in cui dovrebbe concorrere il concorrente esterno, non potrebbe, pertanto, che essere costituito dal reato di partecipazione all'associazione.

E poiché partecipare significa "*far parte*" dell'associazione dall'interno, non sarebbe possibile ipotizzare un concorso esterno nel reato di partecipazione, in quanto non si potrebbe dall'esterno contribuire a tale condotta tipica.

Così facendo però i fautori della tesi in discussione finiscono per non distinguere fra aspetto *statico* e aspetto *dinamico* del c.d. *fare parte*.

Se al reato di partecipazione in associazione mafiosa, in altri termini, si attribuisce la natura di reato di pura condotta, se cioè *autore* della condotta prevista dalla legge come reato si ritenesse soltanto il possessore dello *status* di *socio*, senza altra ulteriore specificazione, sarebbe in effetti inconcepibile un concorso dall'esterno nell'essere soci, senza per l'appunto esserlo.

Ciò però non è, in quanto né la realtà sociale né tantomeno la legge penale inducono ad affermare che la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa si concreta nella mera adesione ad un ente, quasi che

ad agire fosse l'ente in sé e la messa in pericolo dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendesse da ciò e non provenisse, invece, da un insieme di condotte di più persone fisiche che interagiscono fra loro.

Se, di contro, come hanno statuito le Sezioni Unite, si intende per condotta di partecipazione *la stabile permanenza del vincolo associativo* (non già intesa però in modo *statico*, come un mero *status*, bensì come condotta per la cui realizzazione occorre "un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato, con determinati, continui, compiti anche per settori di competenza"), non vi è ragione alcuna per non ammettere il concorso esterno nel reato *de quo*.

Così facendo, infatti, la condotta del reato in discussione finisce per essere individuata, sotto il profilo del risultato, nel *contributo* alla vita dell'associazione posto in essere da colui che ha aderito ad essa ed in seno ad essa ha svolto determinati *compiti* assegnatigli e non già, pertanto, nella mera qualità di *socio*, trattandosi per l'appunto di un reato di evento e non già di mera condotta.

Se, dunque, come peraltro costituisce consolidato insegnamento giurisprudenziale antecedente e successivo alla sentenza Demitry, la condotta di partecipazione di cui all'art. 416 bis c.p. si individua in un contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa da parte di un soggetto che, anche a prescindere da atti formali (la c.d. *legalizzazione*), abbia aderito alle regole dell'associazione e, con il gradimento degli altri associati, abbia fatto ingresso in tale sodalizio (*ex plurimis* Cass. 25 febbraio 1991, Grassonelli; Cass. 24 giugno 1995, Alfano; Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo), non vi è ragione alcuna per non ritenere possibile e del tutto aderente alla nozione di concorso persone nel reato in precedenza fornita che tale contributo possa essere talora fornito dagli associati anche

grazie all'intervento di un *esterno*, di un soggetto che, pur non avendo prestato adesione al sodalizio, all'uopo richiesto, metta di volta in volta a disposizione dei membri effettivi del sodalizio le capacità ed i mezzi di cui è in possesso con la consapevolezza della loro destinazione.

L'affermazione è senza dubbio esatta, ma, essendo il *contributo* alla vita o al rafforzamento del sodalizio, come sopra descritto, l'evento del reato bisogna anche accertare quale sia l'azione che lo produce.

Le Sezioni Unite la individuano sì nel *far parte* ma, al tempo stesso, pongono giustamente l'accento sulle modalità attraverso le quali deve essere svolta l'indagine, volta all'acquisizione della prova necessaria per l'individuazione della condotta di partecipazione, al fine di distinguerla dal concorso esterno.

Ed affermano al riguardo che, se appare indubitabile che il *far parte* di una associazione di tipo mafioso può essere provato mediante la chiamata in correità a più voci, è certo che, al di là della necessità di provare l'esistenza di atti formali di ingresso nell'associazione, molto spesso la prova più sicura di tale partecipazione si ricava dal *ruolo* al partecipe assegnato e da questi effettivamente svolto in seno alla consorteria.

È stato correttamente osservato che "*sono, in altri termini, i facta, i comportamenti dell'associato che ne proveranno la sua veste di partecipe, comportamenti che, a ben vedere, consistono nell'assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell'associazione, anche se la fisiologia è quella di un ente di per sé patologico come l'associazione per delinquere*".

Il riferimento operato dalla Suprema Corte all'aspetto, per così dire, organizzativo e strutturale dell'organizzazione mafiosa ed alla suddivisione di compiti e ruoli al suo interno, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, consente di soffermarsi, a questo punto, sia pure brevemente, sui caratteri che un sodalizio criminale deve possedere perché possa ritenersi di tipo mafioso.

Sul punto appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui: *"l'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. che la distingue dall'art. 416 c.p. sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo che costituisce l'in sé dell'associazione di tipo mafioso e delle altre a questa assimilabili.* (Cass., 25 febbraio 1991, Grassonelli).

Quanto al requisito della forza di intimidazione, dalla quale deriva - secondo la formulazione della norma - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, è stato detto che esso *"non costituisce una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati nella fattispecie incriminatrice che non deve necessariamente essere utilizzato dai singoli associati perché si realizzi la condotta di partecipazione"* (Cass. 6 aprile 1987, Aruta).

Con riguardo, poi, al modo con cui si manifesta in concreto tale forza di intimidazione è stato detto inoltre che: *"in tema di associazione di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza*

intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale, all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente, di intimidazione) peraltro non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio" (Cass., 31 gennaio 1996, Alleruzzo).

Non è necessario, in altri termini, che il singolo partecipe usi in modo esplicito ed in concreto mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione; quel che conta è che abbia la coscienza e volontà di *fare parte* di una associazione (*rectius*, di svolgere la particolare *attività* assegnatagli in seno ad una associazione) che è mafiosa, proprio perché persegue i suoi fini mediante l'uso del cd. *metodo* mafioso.

Ma, occorre stabilire in che modo l'associazione mafiosa, mediante lo sfruttamento del cd. *metodo* mafioso, è in grado di perseguire le finalità previste dalla norma incriminatrice (da intendersi, com'è noto, in senso alternativo e non cumulativo), necessarie perché possa continuare a vivere e prosperare; con quali modalità essa opera e di quali mezzi si avvale

E' di tutta evidenza che una risposta a tali quesiti non può prescindere dalle dimensioni e dalla struttura di ciascun sodalizio criminale, anche se, in termini generali, può già risponderci che, prevedendo il reato di partecipazione di cui all'art. 416 bis, comma 1°, c.p. una tipica condotta a forma libera, il comportamento del partecipe può realizzarsi nelle forme più disparate e assumere i più svariati contenuti, l'unico elemento indefettibile essendo costituito dal fatto che da tale comportamento deve scaturire un contributo apprezzabile all'esistenza e/o al raggiungimento degli scopi del sodalizio criminoso, intesi come evento di tale condotta partecipativa.

Deve poi soggiungersi che le associazioni mafiose cui allude la norma incriminatrice ed, a maggior ragione, quella cui si fa riferimento in questo processo, denominata *cosa nostra*, non sono delle semplici bande di

delinquenti, ma hanno organizzazione e mezzi in grande quantità e traggono quanto necessario per la loro sopravvivenza ed il loro consolidamento dal controllo del territorio, che si manifesta anche nella infiltrazione nel tessuto sociale e negli apparati deputati all'amministrazione della cosa pubblica.

L'esistenza e gli obiettivi dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*, d'altra parte, sono oramai un dato incontrovertibile, in quanto acquisito in numerose sentenze, anche definitive (fra cui giova citare per tutte Cass., Sez I, 30 gennaio 1992 n. 80 con cui è stato definito il cd. *maxi-processo uno*).

In altri termini, è stata ormai definitivamente accertata l'esistenza di un'organizzazione criminosa a struttura rigidamente gerarchica e di tipo piramidale, per l'appunto *cosa nostra*, retta da ferree regole interne, nonché dedita ad ogni forma di illecita attività finalizzata all'accumulazione di indebiti profitti, ma anche al perseguimento di qualsivoglia ingiusto vantaggio che si riveli utile alla sua vita ed al rafforzamento.

Pur essendo articolata in aggregati minori (*mandamenti, famiglie, decine*) legati ad un particolare e delimitato territorio, il sodalizio in argomento è, in realtà, un'organizzazione unitaria diffusa in tutta la Sicilia (ma anche fuori di essa e persino all'estero) con organismi direttivi centrali e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano minutamente la vita e che sono sanzionate da *pene* di diversa gravità, (dalla sospensione alla morte), irrogate da organi a ciò preposti.

Così alla c.d. *Commissione provinciale* - composta dai *capimandamento* che a loro volta sono coordinatori di due o tre capifamiglia e ad essi sovraordinati - si deve dare, secondo le regole di *cosa nostra*, di cui hanno riferito numerosissimi ex adepti da essa dissociatisi, notizia della decisione dei *capifamiglia* di sopprimere un *uomo d'onore*.

In ogni *famiglia* poi i ranghi interni sono costituiti dai *consiglieri*, i *sottocapi*, i *capidecina* e gli *uomini d'onore* (o *soldati*), affiancati dai cd.

affiliati, che se è vero che non sono membri a pieno titolo dell'organizzazione, secondo le norme interne di essa, sono in predicato di farne parte a conclusione di un periodo più o meno congruo di "osservazione" e, sotto il profilo giuridico, ove ad essi siano stati affidati compiti continuativi propri del sodalizio, devono essere ritenuti dei veri e propri partecipi.

In *cosa nostra* vige altresì la regola della *mutua solidarietà* tra gli adepti che si manifesta in occasione di ogni vicenda giudiziaria che riguarda l'associazione mafiosa ed, in modo accentuato, nei casi di detenzione dell'associato, il quale continua a godere dei profitti delle imprese criminose della sua *famiglia* (attraverso le sovvenzioni che questa dà ai parenti del detenuto, per soddisfarne bisogni vitali e spese processuali) e soprattutto deve essere aiutato, nei più svariati modi, a sfuggire alla sanzione penale, dal momento che la condanna di esponenti, specie di primo piano, dell'organizzazione, ed il riconoscimento processuale del loro *status* di associati finiscono per mettere in pericolo la stabilità dell'intera struttura criminosa.

L'unitarietà dell'organizzazione è suggellata proprio dall'uniformità delle regole che presiedono alla vita delle diverse *famiglie* territoriali, che costituiscono quasi le parti di uno "Stato", contrapposto nelle regole di vita e nelle finalità allo Stato italiano, di cui sfrutta però debolezze e inefficienze, traendo profitto, con metodi ora subdoli ora violenti, dalle deviazioni criminali di alcuni suoi funzionari o dirottandone a proprio vantaggio le risorse economiche.

Tutte queste informazioni sono state acquisite in numerosi procedimenti grazie alle rivelazioni di quei collaboratori di giustizia (Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO, Francesco MARINO MANNOIA, MUTOLO Gaspare, MARCHESE Giuseppe e altri) che per primi hanno fatto luce sull'organizzazione interna di *cosa nostra*, e

costituiscono tuttora un riferimento obbligato per qualsiasi indagine concernente tale associazione criminale.

Ma al contempo è stato accertato che una delle caratteristiche strategiche di *cosa nostra* è proprio la sua capacità di adattamento alle modificazioni del contesto in cui si radica e, quindi, l'attitudine a modificare la sua struttura organizzativa in funzione dei cambiamenti verificatisi nel contesto sociale, per arricchirsi di nuove energie o per sfuggire all'azione repressiva dello Stato.

Così le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le indagini di polizia giudiziaria hanno dato contezza dell'esistenza in *cosa nostra* di un gran numero di soggetti (*uomini d'onore* o anche *affiliati*) cui sono stabilmente demandati i compiti più disparati, tutti comunque funzionali (o per usare una espressione della sentenza Demitry, *fisiologici*) al perseguimento degli scopi dell'associazione predetta (dall'omicidio alle rapine aggravate, dall'estorsione al riciclaggio dei proventi di attività delittuose, dal favoreggiamento e copertura dei latitanti all'assistenza degli associati detenuti o coinvolti in vicende giudiziarie, dallo spaccio di stupefacenti al traffico d'armi o al loro occultamento).

La mafia moderna si è, peraltro, velocemente adeguata ai cambiamenti sociali, all'evoluzione dei mezzi di produzione, di scambio, delle strutture tecnologiche, divenendo nel tempo sempre più mafia *imprenditrice*, con tale aggettivo volendo indicare non soltanto l'interesse a condizionare il sistema produttivo e ad inserire in questo imprese da essa controllate, ma anche la tendenza a predisporre un'articolata organizzazione di mezzi in vista in vista del raggiungimento delle sue finalità.

Per il raggiungimento dei suoi fini ha dovuto, infatti, rinvenire all'interno di sé stessa non solo i mezzi materiali, ma anche le risorse umane idonee, mediante una capillare opera di formazione e specializzazione ma al

tempo stesso, ove necessario, ha dovuto allacciare con degli *esterni* rapporti funzionali al conseguimento dei risultati programmati.

Nel settore dell'imprenditoria, ad esempio, si è avvalsa o direttamente del contributo di propri adepti particolarmente versati in tale specifico campo oppure ha dovuto fare affidamento su *esterni* disponibili a mettere a disposizione dell'associazione le loro strutture aziendali e le loro capacità *manageriali*, ricevendone in cambio capitali da investire.

Nel settore degli appalti pubblici ha mutuato dagli imprenditori già inseriti in tale sistema produttivo il criterio della redistribuzione degli incarichi, fondato sulla cd. *turnazione*, sulla base di accordi preventivi volti ad aggirare le regole del mercato e quelle predisposte alla regolare aggiudicazione dei lavori pubblici, ma, inserendovi imprese di sua fiducia, ha ottenuto che nel territorio siciliano, da un certo momento in poi, gli imprenditori (quantomeno quelli che già gestivano illecitamente tale settore mediante l'utilizzo del metodo sopra descritto) mettessero a punto le loro strategie criminali insieme agli emissari di *cosa nostra*.

Nel settore della politica ha instaurato con taluni soggetti rapporti basati sullo scambio di favori consistenti, dal lato dei mafiosi, nel procacciamento di voti in favore di candidati e, dal lato dei politici, nella concessione di favori di vario tipo.

Nel settore creditizio e finanziario ha instaurato con soggetti operanti in tale sistema rapporti ancora una volta basati sullo scambio di favori consistenti, dal lato dei mafiosi, nel conseguimento di crediti e finanziamenti senza il rispetto delle regole previste dalla normativa bancaria oppure nel riciclaggio di capitali e, dal lato degli operatori di tale settore, nel conseguimento di benefici di varia natura.

Nel settore sanitario ha allacciato rapporti con medici compiacenti disposti a fare delle diagnosi false volte a rendere meno afflittiva o addirittura a fare cessare la detenzione di pericolosi *boss*.

Nel settore delle professioni ha allacciato rapporti con legali che, travalicando i limiti loro imposti dalla deontologia professionale e dall'esercizio del diritto alla difesa, si sono interposti quali intermediari fra l'associazione mafiosa e giudici per l'*aggiustamento* di processi, in cui erano coinvolti esponenti di primo piano del sodalizio.

Gli esempi di rapporti illeciti fra *cosa nostra* ed *esterni* inseriti anche nei più svariati settori della pubblica amministrazione sono, poi, ancora più numerosi, e l'esperienza giudiziaria è assai prodiga in tal senso, dimostrando purtroppo che a tale insidiosissima attività di infiltrazione non sono rimasti immuni uomini delle Istituzioni, anche appartenenti alle forze di polizia ed alla magistratura.

Ed è stato, per il vero, con riguardo a questi delicatissimi settori istituzionali che particolarmente accentuati ed incessanti sono stati i tentativi di infiltrazione e multiforme si è rivelata la ricerca del condizionamento delle decisioni degli organi giudiziari ed investigativi, essendo il mantenimento della impunità l'essenza stessa dell'agire mafioso, senza la quale non sarebbe possibile al sodalizio criminoso il mantenimento in vita ed il raggiungimento dei suoi scopi.

Al riguardo, può senz'altro affermarsi, anzi, che la ricerca ed il conseguimento dell'impunità sono ormai considerate caratteristiche indefettibili delle organizzazioni mafiose e di *cosa nostra*, in particolare, al punto che il livello di stabilità di un sodalizio mafioso è senz'altro corrispondente al livello di impunità di cui questo riesce a beneficiare, all'uopo avvalendosi, talora, di soggetti cui i vertici associativi conferiscono specifici compiti in tal senso.

E non è per caso, infatti, che la rilevanza giuridica di tale immanente finalità dell'agire mafioso sia stata ritenuta dalle Sezioni Unite penali della Suprema Corte nella sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, che ha fatto riferimento proprio all'*aggiustamento* dei processi quale ipotesi

esemplificativa per definire la condotta del concorrente eventuale in un caso in cui si assumeva che rapporti fra un sodalizio camorristico ed un giudice avevano avuto luogo per il tramite di un intermediario.

Ed allora non potendosi certo negare che *cosa nostra*, per il raggiungimento dei suoi fini, abbia di volta in volta avuto bisogno di usufruire delle attività non *fisiologiche* (cioè non rientranti, secondo la terminologia usata della sentenza Demitry, nella ordinaria professionalità dei membri del sodalizio) di soggetti operanti nei più disparati settori, quel che bisogna accertare è se tali attività (quasi sempre *atipiche*, nel senso che non sono quelle che normalmente, nella quotidianità, vengono espletate dagli associati) siano state prestate da un soggetto che l'associazione ha infiltrato in un determinato contesto, oppure siano il frutto di *richieste* cui l'agente, consapevole della appartenenza al sodalizio del suo interlocutore o del ruolo di intermediario di questi, abbia di volta in volta dato seguito, pur essendo a conoscenza del fatto che la sua azione sarebbe stata durevolmente sfruttata ai fini del perseguimento degli scopi del sodalizio.

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che allorché le Sezioni Unite parlano di *interventi* che avvengono nella *patologia* dell'ente criminale e che debbono essere prestati in un momento di *fibrillazione*, intendono, a giudizio del Collegio, prendere in esame quelle situazioni in cui l'associazione non è in grado, con i mezzi e gli uomini che ha a disposizione, di assolvere a determinate attività, sia perché, in quel momento, gli associati a ciò preposti sono impediti, sia perché i soggetti, per così dire, titolari del *ruolo*, non sono in grado, da soli, di conseguire un determinato risultato.

Nel primo caso ricorrente in giurisprudenza è l'esempio di una associazione mafiosa i cui *killers* sono detenuti e che deve rivolgersi, pertanto, per l'esecuzione di una serie di omicidi di esponenti di un *clan* avverso che mettano in pericolo la sua sopravvivenza, a dei *killers* esterni.

Nel secondo caso si verifica che i soggetti organicamente deputati, in seno al sodalizio, all'assolvimento di determinati compiti sono necessitati a rivolgersi all'esterno per il conseguimento dell'obiettivo loro demandato, perché solo l'intervento *specialistico* di un *esterno*, all'uopo richiesto, può consentire al sodalizio, il concreto svolgimento di una determinata attività criminosa e, pertanto, il raggiungimento dei suoi scopi.

Ed è in questi casi che, in pieno ossequio alla nozione di concorso di persone nel reato, può parlarsi di concorso eventuale in associazione mafiosa.

Nell'esempio in precedenza fatto dell'imprenditore che, all'uopo richiesto, mette a disposizione dei mafiosi ed, in particolare, del capo di una *famiglia* mafiosa che ha la gestione della *cassa*, le sue capacità imprenditoriali e la sua struttura aziendale per la realizzazione di investimenti edilizi, ricevendone in cambio ingenti capitali di provenienza illecita, può senz'altro ravvisarsi il concorso nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto, con il suo non *fisiologico* (nel significato sopra citato) apporto professionale ed aziendale, contribuisce in modo decisivo, mediante la distribuzione degli utili ricavati dalla attività produttiva svolta, al rafforzamento delle risorse economiche del sodalizio criminoso.

Nello stesso modo, commette il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. il medico compiacente che, all'uopo richiesto da un associato mafioso (al quale è deputato il *ruolo* di soggetto addetto in seno ad una *cosca* all'assistenza dei sodali in occasione delle loro vicissitudini giudiziarie), rilascia certificazioni false che vengono poi utilizzate per rendere meno afflittiva o fare cessare la detenzione di importanti associati; così facendo egli, infatti, rende possibile alla cosca di potere continuare a vivere ed operare potendo contare sugli apporti dei suoi associati.

In entrambi i casi, ove risulti che il soggetto, pur avendo intrattenuto frequenti rapporti con gli associati, abbia effettuato le sue prestazioni,

rilevanti per il perseguimento degli scopi del sodalizio, in forza di specifiche richieste di aiuto di volta in volta ricevute, non può certo affermarsi che abbia anche prestato adesione al sodalizio mafioso mediante l'assunzione di uno specifico *ruolo*, ma, nel contempo, non può negarsi che, dall'esterno, abbia dato se non altro un importante contributo allo svolgimento di tale *ruolo*, ben sapendo che esso ricade nelle competenze funzionali dei soggetti che gli hanno chiesto di intervenire, non essendo essi in grado, con le sole loro forze, di pervenire al risultato sperato.

Diverso e sicuramente rientrante nell'ipotesi di partecipazione al sodalizio è invece il caso in cui, anche a mezzo di *facta concludentia*, risulti che le prestazioni *professionali* in discussione non sono state altro che comportamenti che, ad esempio, l'imprenditore ed il medico erano obbligati a prestare quali assegnatari, in seno al sodalizio, di un determinato *ruolo*, situazione questa che le Sezioni Unite bene hanno descritto come una "*..compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato con determinati, continui, compiti anche per settori di competenza*".

Sulla scia dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, è stato talora affermato che, con la sentenza Demitry, l'area dei comportamenti penalmente rilevanti risulterebbe adeguatamente delimitata per effetto della "tipizzazione" della condotta sulla base della sua efficacia causale rispetto alla sopravvivenza ed al rafforzamento dell'organizzazione criminosa in momenti in cui questa, trovandosi in difficoltà, non riesce a raggiungere i suoi scopi, di guisa che è proprio per il contributo dell'esterno che essa viene *salvata*.

Ritiene però il Collegio che, in questo modo, si corre il rischio di interpretare il *contributo* prestato dall'*extraneus* come un *quid* autonomo e diverso dalla condotta del partecipe che ha richiesto l'intervento, come se si

trattasse, in altri termini, di una nuova fattispecie criminosa e non già di un caso di concorso di persone nel *medesimo* reato di cui all'art. 416 bis c.p., inteso come contributo allo svolgimento di una attività propria dell'associato mafioso, volta al raggiungimento delle finalità del sodalizio e, quindi, del mantenimento in vita o del rafforzamento dello stesso.

Se si considera, infatti, che alla stregua delle norme in materia di concorso di persone nel reato, il *contributo* posto in essere dal concorrente esterno deve necessariamente combinarsi con quello dell'associato mafioso o degli associati mafiosi, unitamente ai quali ha operato ai fini della comune realizzazione della condotta tipica del reato, si deve necessariamente giungere alla conclusione che, al di là di quelle che sono le regole interne dell'associazione mafiosa, dal punto di vista giuridico concorre nel *medesimo* reato, ad esempio, tanto il *capomafia* che investe i capitali illeciti della sua cosca mirando ad un rafforzamento delle risorse economiche di essa, quanto l'imprenditore che, essendo a conoscenza di tale finalità, accetta di mettere a disposizione le sue capacità imprenditoriali ricevendo questi capitali.

Concorrente esterno è, pertanto, il soggetto cui gli associati, pur non considerandolo parte della loro organizzazione, si rivolgono non essendo in grado di fare fronte ad una determinata esigenza con i mezzi ed il *personale* facente parte dei *quadri* dell'ente.

Concorrente esterno, in altri termini, è il *consulente* di fiducia dell'organizzazione cui gli associati, pur senza metterlo a conoscenza dei loro segreti e delle loro strutture interne, fanno ricorso in un *settore* anche importante per la vita o per il conseguimento delle finalità dell'ente.

Questo e soltanto questo, se correttamente inteso, è pertanto l'insegnamento che è desumibile dalla sentenza Demitry, cui peraltro sembra essersi adeguata la giurisprudenza della Suprema Corte in recenti sentenze, ove è stato correttamente evidenziata la funzionalità e

l'importanza che il contributo del concorrente esterno deve avere per la vita e/o il rafforzamento del sodalizio anche solo di un determinato settore di essa quale, ad esempio, quello della gestione degli appalti (cfr. sentenze le citate sentenze 7 gennaio 1999, Tronci, e 25 giugno 1999, Cusumano).

Quanto all'elemento soggettivo del concorrente esterno nel reato in discussione, esso non si discosta da quello proprio di qualsivoglia altro caso di concorso di persone nel reato, richiedendo, da un lato, la coscienza e volontà del fatto criminoso (in ciò in nulla divergendo dal dolo richiesto nel reato monosoggettivo) e, dall'altro, un *quid pluris* che si estrinseca nella volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune previsto dalla fattispecie di parte speciale.

E, quando quest'ultima richiede, come nel caso in esame, la presenza di un dolo specifico, è sufficiente, ai fini della configurabilità di un concorso punibile, che la particolare finalità presa in considerazione dalla norma incriminatrice sia stata perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla consumazione del reato e di ciò sia consapevole il concorrente eventuale.

Va, peraltro, aggiunto che, se solo si riflette sulla circostanza che concorso esterno nel reato di partecipazione ad associazione mafiosa altro non vuol significare che contributo prestato, dall'esterno, allo svolgimento di una attività cui sono preposti in seno al sodalizio taluni associati, il dolo del concorrente eventuale non si differenzia affatto da quello di tali partecipi.

Il dolo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, com'è noto, si concreta, infatti, nella coscienza e volontà di *far parte* dell'associazione e di perseguire le finalità della stessa mediante l'utilizzo del *metodo* mafioso, inteso come elemento strumentale rispetto a queste ultime, secondo quanto in precedenza precisato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, sia nella sentenza Demitry che in quella Mannino del 27 settembre 1995, evidenziano che il concorrente esterno non deve avere necessariamente il dolo specifico proprio del partecipe (il dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell'associazione e della volontà di tenerla in vita e di farla raggiungere gli obiettivi che si è prefissa), potendo essere sufficiente il solo dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

L'affermazione è senza dubbio esatta, ma abbisogna di qualche ulteriore precisazione che tenga conto di quello che è il reale contenuto della condotta di partecipazione che, come si è detto, non si estrinseca nel mero *status* di associato, bensì nell'esercizio di un *ruolo* in seno al sodalizio in vista del raggiungimento delle finalità previste dalla norma incriminatrice.

Ne consegue che appare conforme al dato normativo affermare che sia il partecipe che l'*extraneus* vogliono lo svolgimento di un determinato *ruolo*: il primo quale assegnatario di tale *ruolo*, il secondo quale soggetto chiamato in causa per il concreto svolgimento dell'attività in cui il detto *ruolo* si concretizza.

Quanto poi alle finalità dell'associazione, da perseguire mediante l'utilizzo del *metodo* mafioso, se è vero che solo il partecipe, in quanto aderente al vincolo associativo, le vuole, non può negarsi che il concorrente esterno deve avere, quantomeno, la consapevolezza che nel soggetto o nei soggetti insieme ai quali ha agito è presente il dolo specifico del reato associativo: il che, a ben vedere, dimostra che egli ha agito ben sapendo che, a mezzo della sua azione, potevano essere conseguite le finalità dell'associazione.

Ma se così è, il concorrente esterno, al pari del partecipe, ha la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione dello stesso fatto di

reato: entrambi vogliono il contributo comune oggettivamente indirizzato al medesimo fine, come richiesto dall'art. 110 c.p., a nulla rilevando la circostanza che una parte di questo contributo sia stata prestata da un soggetto che il sodalizio criminale non ha inserito nella propria organizzazione, nella propria struttura, con l'assegnazione di un determinato ruolo.

Deve pertanto riconoscersi che, nella materia in esame, come affermano anche le Sezioni Unite, solo l'approfondimento probatorio delle modalità attraverso le quali un soggetto ha contribuito al raggiungimento di uno scopo dell'associazione potrà sciogliere il dubbio se abbia agito quale partecipe di una organizzazione mafiosa, cioè quale soggetto incardinato nella struttura mafiosa con uno specifico compito, oppure perché richiesto da associati mafiosi di collaborare all'espletamento di tale compito.

E non vi è dubbio, sotto questo profilo, che, ove non risulti che un determinato soggetto *fa parte* di un sodalizio mafioso, essendo stato incaricato dello svolgimento di una determinata attività (il che sarebbe già sufficiente a provare il reato di partecipazione), ben più approfondita dovrà essere la ricerca volta a provare se, comunque, egli abbia contribuito, da *esterno*, allo svolgimento di tale attività da cui sia derivata la sopravvivenza o il rafforzamento dell'associazione, anche in un solo settore.

A tal fine non sarà, dunque, sufficiente provare una mera *disponibilità* dell'*estraneo* nei confronti dall'associazione, pur dovendosi a tale circostanza attribuire un certo rilievo, ma dovrà essere provata la prestazione di apporti non solo potenziali, ma effettivamente forniti al sodalizio mafioso, che rispondano alle caratteristiche sopra menzionate.

L'indagine, di conseguenza, dovrà estendersi alla verifica sia dell'effettività del contributo realizzato dal concorrente, sia della incidenza causale di esso rispetto alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione di tipo mafioso (nel suo complesso o in un suo determinato settore), in un

momento in cui questa non sia in grado raggiungere le sue finalità senza il contributo di un *extraneus*.

Il ricorso all'*extraneus* da parte dell'associazione, secondo le Sezioni Unite, ha luogo "*sia, ad esempio, per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia soprattutto - è caso, come quello di specie, dell'aggiustamento di un processo risponde a questa logica - nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno*" (cfr. Cass., Sez. Un., 5/10/1994, Demitry).

Orbene, se a termini mutuati dalla scienza medica, quali *fibrillazione* (che letteralmente significa alterazione della contrattilità di un organo a struttura muscolare) e *patologia*, si vuole dare, così come al termine *emergenza*, il giusto significato non può dubitarsi che con essi la Suprema Corte, espressivamente enfatizzando la circostanza che il concorrente esterno è colui che interviene nei momenti in cui la fisiologia dell'associazione entra in "fibrillazione", non ha voluto certo elaborare una nuova fattispecie di reato, ma ha solo voluto affermare, a giudizio del Collegio, che il concorso esterno deve essere provato con metodi assai rigorosi, al fine di evitare distorsioni interpretative che finiscono per criminalizzare comportamenti che nulla hanno a che vedere con la previsione normativa e che rimangono nell'ambito della mera *disponibilità*, se non addirittura della sola *contiguità* compiacente nei confronti dell'associazione mafiosa.

E se, a giudizio della Suprema Corte, anche un solo, occasionale, contributo di un *esterno*, purchè di rilevanza tale da fornire un contributo decisivo alla vita ed al rafforzamento dell'associazione, può essere ritenuto sufficiente a provare il concorso nello svolgimento di un'attività specificamente demandata in seno al sodalizio ad un associato, e di vitale importanza per le sorti del sodalizio stesso, non appare certamente

revocabile in dubbio che la dimostrazione di più apporti consapevolmente prestati nel corso di un apprezzabile lasso di tempo fornirà una più ampia dimostrazione di un contributo potenzialmente durevole da parte dell'esterno al perseguimento delle finalità di tale sodalizio criminale.

L'indagine, che dovrà essere svolta nel prosieguo, dovrà, pertanto, essere diretta ad accertare, alla stregua delle doglianze formulate nei motivi di impugnazione, se sussista o meno prova in atti che l'imputato, in tal senso richiesto da esponenti o intermediari dell'associazione mafiosa *cosa nostra*, abbia in modo consapevole effettivamente arrecato a tale sodalizio mafioso per un apprezzabile lasso di tempo significativi apporti alla stabilità o comunque al rafforzamento di questa pericolosa consorteria criminale, contribuendo allo svolgimento di attività tipiche della medesima.

CAPITOLO II

LA DISAMINA DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE DEL P.M.

§ 1. Premessa

Il P.M. appellante censura l'impugnata per avere ritenuto insufficiente la prova della colpevolezza del dott. CARNEVALE in ordine al reato ascrittogli, sostenendo in primo luogo che il Tribunale, anziché procedere, come aveva in via programmatica anticipato, ad una valutazione unitaria degli elementi di prova acquisiti nel corso della lunga istruzione dibattimentale, avrebbe apprezzato in modo anomalo le risultanze probatorie attraverso una mera analisi *atomistica* dei detti tali elementi ed una vera e propria *destrutturazione* del compendio probatorio.

Tale *destrutturazione* – secondo il P.M. – si era sostanziata sia in una sistematica, quanto inspiegabile, omessa indicazione, per ciascuno degli elementi considerati, dei *riscontri* in realtà emersi nel corso del dibattimento, sia in una totale *destoricizzazione* dei fatti, oggetto del *thema probandum*, verificatisi nell'arco di svariati anni, ma dal Tribunale presi in esame senza alcun filo logico e cronologico, come se si fossero svolti in unica unità temporale.

Nei confronti dell'imputato, in buona sostanza, il Tribunale aveva operato non solo una *inammissibile frammentazione* degli elementi di accusa, spesso accompagnata da una preconcepita svalutazione di dichiarazioni - che, provenendo da collaboratori di giustizia già investiti di ruoli di vertice in seno all'organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra*, non avrebbero dovuto essere assimilate, in forza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a pure e semplici

dichiarazioni *de relato* - ma aveva addirittura ommesso di prendere in considerazione una mole davvero considerevole di elementi di riscontro che, se complessivamente valutati e reciprocamente coordinati, avrebbero condotto, sul piano della verifica probatoria concreta, alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

Quanto alla cd. *atomizzazione* degli elementi probatori, essa era consistita nell'analisi isolata di ciascun elemento di prova, con conseguente sistematica violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di ciascun collaboratore di giustizia, prese in esame dal primo giudice in modo disorganico, e nella omessa rilevazione, frutto del sopra descritto anomalo *modus operandi*, che tali dichiarazioni avevano in realtà già avuto un preciso riscontro *individualizzante* costituito da dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia oppure da testimonianze, dati documentali, intercettazioni telefoniche e/o ambientali e dalle stesse numerose *menzogne* dell'imputato.

Pur avendo correttamente individuato, con riguardo allo specifico *thema probandum*, il particolare evento del reato (consistente nell'*alterazione dell'esito di un processo* o, comunque, in una *attività di ingerenza* nel corso del procedimento giurisdizionale, esercitata con la consapevolezza dell'organizzazione mafiosa di poter contare sullo stabile apporto di un soggetto *infungibile* all'interno dell'amministrazione della giustizia) richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa in contestazione, si era discostato, nell'applicazione pratica, dai principi che si era riproposto di seguire, finendo finanche per affermare che, ai fini di una complessiva valutazione del materiale probatorio, non sarebbe stato nemmeno lecito prendere in esame le *anomalie* delle decisioni di cui si assumeva l'*aggiustamento*, così confondendo il principio giuridico della *non impugnabilità* delle decisioni di legittimità con quello di una presunta

insindacabilità di tali decisioni sotto il profilo dell'accertamento delle responsabilità penali.

Fra gli esempi più rilevanti di tale non corretto metodo di valutazione del compendio probatorio, secondo il P.M., meritava di essere citati i capitoli dedicati, nella impugnata sentenza, al tema delle *dichiarazioni dei collaboranti in generale sul presidente CARNEVALE* (pagg. 204-252) ed ai temi specifici del *processo BASILE* (pagg. 253-470) e del *maxiprocesso* (pagg. 513-583) presi in esame, come del resto gli ulteriori episodi menzionati nel capo di imputazione, isolatamente e non già come tasselli di un materiale probatorio, che doveva essere necessariamente e logicamente valutato nella sua interezza.

Dal contesto motivazionale della decisione impugnata appariva, poi, evidente che il Tribunale aveva ommesso di procedere ad una complessiva valutazione delle *menzogne* dell'imputato, con particolare riguardo sia ai rapporti da questi intrattenuti con taluni esponenti politici (il sen. Giulio ANDREOTTI, il sen. Claudio VITALONE), sia ai rapporti *preferenziali* mantenuti con taluni avvocati, i quali avevano finito per *veicolare* presso di lui le aspettative degli *uomini d'onore* dei quali avevano assunto la difesa.

Ed ancora totalmente omessa era stata finanche l'indicazione delle risultanze probatorie riguardanti gli effettivi rapporti dell'imputato con il dott. Giovanni FALCONE, la ricostruzione dell'effettivo ruolo avuto dal CARNEVALE nella fase preparatoria del c.d. *maxi-uno*, utile a comprendere le reali motivazioni che lo avevano indotto a non presiedere il Collegio che avrebbe dovuto prendere in esame i ricorsi avverso la sentenza di secondo grado emessa nell'ambito di detto processo.

Con riferimento ai *canali* attraverso i quali venivano fatte giungere al dott. CARNEVALE le richieste degli *uomini d'onore*, particolarmente censurabile appariva, poi, l'omessa indicazione da parte del Tribunale di rilevanti elementi probatori.

Così, con riguardo ai rapporti *preferenziali* esistenti fra l'imputato e l'avvocato Vincenzo GAITO, indicato dai collaboratori di giustizia SINACORI, BRUSCA e CANCEMI come uno dei principali *canali* attraverso i quali *cosa nostra* era in grado di *avvicinare* il CARNEVALE, sicuramente censurabile appariva la mancata indicazione della esistenza di precisi riscontri *individualizzanti* costituiti da intercettazioni ambientali, dalle quali era persino emerso che l'imputato poteva contare sul GAITO per venire in possesso di informazioni relative a fonti probatorie a suo carico ove, eventualmente, esse fossero emerse nell'ambito di un procedimento penale nei confronti, fra gli altri, del funzionario di cancelleria SCHIAVONE, di cui il citato legale, insieme all'avv. ANGELUCCI, aveva assunto la difesa.

Ed ancora fortemente censurabile appariva la mancata attenzione prestata dal giudice di prime cure - con riguardo ai rapporti *preferenziali* fra l'imputato e gli avvocati ARICÒ ed ANGELUCCI - alle deposizioni testimoniali dei magistrati Liliana FERRARO, Gian Nicola SINISI, Loris D'AMBROSIO, già collaboratori del dott. Giovanni FALCONE all'epoca in cui questi svolgeva le funzioni di direttore generale presso il ministero della Giustizia, e dell'avv. Carlo TAORMINA, autore quest'ultimo di una clamorosa denuncia, con la quale non aveva esitato a definire un *mercato* la situazione che si era venuta a determinare in Cassazione con riguardo alle modalità di assunzione degli incarichi defensionali da parte di una ristretta cerchia di legali che prestavano la loro opera innanzi alla prima sezione presieduta dal dott. CARNEVALE.

Tali testimonianze, unitamente a quella resa dal dott. TALDONE ed al contenuto gravemente indiziante di talune intercettazioni ambientali, fornivano un eccezionale riscontro *individualizzante* alla chiamata in reità operata dal collaboratore di giustizia CANCEMI nei confronti dell'imputato con riguardo all'*aggiustamento* del processo c.d. *maxi-ter*.

Del pari censurabile appariva, poi, l'obliterata indicazione, da parte del Tribunale, del contenuto della intercettazione ambientale riguardante una conversazione, svoltasi all'interno dell'abitazione dell'imputato, fra questi e l'avvocato penalista agrigentino Stefano GULLO, nel corso della quale il primo assicurava al secondo un suo fattivo intervento in favore del di lui figlio per il buon esito di un ricorso in cassazione relativo a un procedimento penale, in cui quest'ultimo era imputato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

La rilevanza di tale prova, osservava l'Ufficio appellante, avrebbe dovuto essere chiaramente colta dal primo giudice sia quale esempio lampante della *disponibilità* dell'imputato e della sua predisposizione a strumentalizzare le sue funzioni nell'interesse di terzi, sia perché dallo stesso tenore della conversazione in discussione poteva desumersi che la richiesta di *favore* fatta dal GULLO al CARNEVALE non era certo la prima che il legale agrigentino rivolgeva al suo amico magistrato, avendo già in passato richiesto e ricevuto da lui analoghi favori.

Andava, in ogni caso, stigmatizzata la totale omissione da parte del Tribunale della trattazione di altra circostanza emersa in modo certo nel corso nel corso della istruttoria dibattimentale: e cioè il viscerale odio che il dott. CARNEVALE nutriva nei confronti dei giudici FALCONE e BORSELLINO che lo portava addirittura ad accreditare, nel corso di colloqui con magistrati a lui particolarmente vicini e che avevano fatto parte della prima sezione della Corte di Cassazione da lui presieduta, le agghiaccianti confidenze che da alcuni legali aveva ricevuto circa il motivo per cui *cosa nostra* aveva ritenuto di dovere uccidere, unitamente al dott. FALCONE, la dott.ssa Francesca MORVILLO.

Quanto al metodo seguito dal Tribunale di *destoricizzazione* e *destrutturazione* del compendio probatorio, costituente peraltro vizio di

fondo dell'intero impianto motivazionale della impugnata sentenza, andava esemplarmente menzionata la vicenda del *maxiprocesso*.

Essa, pur essendo emersa dalla istruttoria dibattimentale come filo conduttore *caratterizzante l'intera strategia dell'organizzazione mafiosa e l'evoluzione dei rapporti con l'imputato dal 1986 fino all'anno 1992*, era stata dal primo giudice presa in esame in modo isolato, senza in alcun modo tener conto né delle pregresse vicende che avevano contraddistinto i rapporti dal CARNEVALE intrattenuti con l'associazione mafiosa a mezzo dei *canali* in precedenza menzionati, né dei fatti che si erano verificati a seguito della necessitata decisione dell'imputato di assegnare la direzione del *maxi-processo* al dott. Arnaldo VALENTE.

Così nessuna unitaria valenza probatoria era stata dal giudice di prime cure attribuita ad una serie di fatti, debitamente ricostruiti nel corso del dibattimento, verificatisi negli anni dal 1986 al 1992.

Ed invero, sarebbe stato sufficiente ai primi giudici procedere ad una lettura coordinata di tali avvenimenti per rendersi pienamente conto che gli stessi apparivano tutti legati da un unico *filo rosso*, denotante l'impegno assoluto profuso dai vertici dell'organizzazione mafiosa per ottenere dapprima che il *maxi-processo* si svolgesse *a gabbie vuote*, e, poi, che la Corte di Cassazione annullasse la relativa sentenza di merito, demolendo l'impianto accusatorio sostenuto dal *pool* dell'ufficio istruzione di Palermo, che, alla stregua del convergente apporto conoscitivo fornito dai collaboratori di giustizia, riscontrava, fra l'altro, l'esistenza della c.d. *commissione provinciale* e l'ascrivibilità a tale organo direttivo di *cosa nostra* della responsabilità decisionale relativa ai più gravi ed eclatanti fatti di sangue verificatisi nella provincia di Palermo.

Nessuna attenzione – prosegue il P.M. – era stata dai primi giudici dedicata a quanto dall'istruzione dibattimentale era pure ampiamente emerso con riguardo alla c.d. *gestione* del *maxiprocesso* in Cassazione,

desumibile sia dalle convergenti dichiarazioni di taluni fra i più informati collaboratori di giustizia, sia da una notevole mole di dati documentali, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di deposizioni testimoniali che autonomamente confermavano l'assunto di detti dichiaranti.

In particolare, i primi giudici non avevano tenuto minimamente conto dei vari momenti che avevano caratterizzato la vicenda del cd. *maxi-processo uno*.

Dal racconto pressoché concorde dei numerosi collaboratori di giustizia sentiti era, infatti, emerso che, dopo l'emissione della sentenza - ordinanza con la quale era stato disposto, nell'ambito del prefato processo, il rinvio a giudizio di numerosissimi esponenti di *cosa nostra*, i vertici di tale organizzazione mafiosa avevano diramato la notizia che, sulla base di quanto loro fatto sapere da Ignazio SALVO e da Salvatore LIMA, tradizionali punti di riferimento politici del citato sodalizio, non vi sarebbe stata possibilità alcuna di richiedere, in quella prima fase del giudizio, l'intervento del vertice della corrente politica, cui appartenevano il sen. Giulio ANDREOTTI: e ciò in quanto sul *maxiprocesso* era, in quel momento, particolarmente concentrata l'opinione pubblica nazionale.

Gli sforzi erano stati pertanto, *medio tempore*, concentrati sulla messa in opera di talune manovre dilatorie volte, quantomeno, a fare decorrere i termini di custodia cautelare.

La più significativa di tali manovre, consistita nella richiesta di lettura integrale degli atti del processo, era stata però vanificata, nel febbraio 1987, a seguito dell'emanazione della c.d. legge MANCINO-VIOLANTE.

I vertici di *cosa nostra* avevano allora deciso di *dare una lezione* alla corrente andreottiana, con la quale intrattenevano consolidati e costanti rapporti per il tramite di importanti esponenti di essa, quali Ignazio SALVO e Salvo LIMA, in occasione delle elezioni nazionali del giugno del 1987,

dirottando la grande massa dei voti che l'organizzazione mafiosa era in grado di pilotare sul PSI.

A seguito di tale episodio i citati referenti politici dell'organizzazione mafiosa avevano rassicurato i vertici di quest'ultima sul loro immutato impegno ed al popolo di *cosa nostra* era stata, pertanto, diramata l'informazione che il processo sarebbe stato *aggiustato* in Cassazione grazie all'on. ANDREOTTI, il quale aveva *un rapporto personale* con il dott. Corrado CARNEVALE, soggetto quest'ultimo che già aveva dato prova di *disponibilità* nei confronti di *cosa nostra* con riguardo al primo annullamento della sentenza BASILE.

La notizia della *promessa* dell'*aggiustamento* del *maxi-processo* in Cassazione era stata ribadita nel corso degli anni, durante i governi presieduti dall'on. ANDREOTTI, pure a fronte di provvedimenti legislativi certamente non corrispondenti alle aspettative degli *uomini d'onore*, quale, ad esempio, quello che aveva prolungato i termini di custodia cautelare.

Al popolo di *cosa nostra* veniva, infatti, spiegato che ANDREOTTI doveva *salvare la faccia*, e che la responsabilità di quelle iniziative legislative pregiudizievoli per gli interessi dell'associazione era dovuta al Ministro della Giustizia Claudio MARTELLI e al dott. Giovanni FALCONE (nel frattempo divenuto Direttore Generale degli Affari Penali).

Quel che i vertici di *cosa nostra* erano, per il vero, sicuri di ottenere, grazie a CARNEVALE, era l'annullamento della sentenza di secondo grado nella parte in cui fosse stata, eventualmente, ritenuta la responsabilità dei componenti della *commissione provinciale* per i delitti a questi addebitati.

Nelle more si era però rilevato controproducente, ha osservato l'Ufficio appellante, l'interessamento, dispiegato dai vertici di *cosa nostra*, per il tramite di alcuni legali con i quali il CARNEVALE intratteneva rapporti *preferenziali*, di ottenere, senza che ne sussistessero i presupposti, la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di un

congruo numero di associati mafiosi imputati nell'ambito del maxi-processo di gravi delitti.

Nei primi mesi del 1991, infatti, le infuocate polemiche che da tempo si agitavano intorno alla persona dell'odierno imputato, a cagione del susseguirsi di annullamenti di sentenze di condanna di esponenti mafiosi decisi da Collegi da lui presieduti, avevano raggiunto il culmine a seguito dell'improvvisa scarcerazione di ben 43 esponenti di primo piano di *cosa nostra* per effetto di una sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione (presidente il dott. CARNEVALE, relatore il dott. DELL'ANNO), nella quale, oltre alla mancata, controversa, applicazione della normativa in materia di congelamento dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297 del vigente codice di rito penale, era stata disposta la scarcerazione di alcuni soggetti che in alcun modo avrebbero potuto beneficiare di un siffatto provvedimento, in quanto solo da poco tempo in stato di custodia cautelare.

Tale decisione aveva determinato, da parte dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, MARTELLI, la decisione di procedere ad un nuovo *monitoraggio* delle sentenze emesse dalla prima sezione penale della Cassazione.

L'inchiesta amministrativa in questione era stata assegnata dal Ministro al dott. Giovanni FALCONE e da questi delegata ad un nucleo di magistrati in servizio presso la Direzione Generale degli Affari Penali, i cui componenti, a seguito di un capillare esame dei provvedimenti emessi dalla prima sezione presieduta dal CARNEVALE, avevano verificato l'anomala, quanto sistematica, ricorrenza, in un ingentissimo numero di processi trattati dalla predetta sezione, competente in via esclusiva per i processi in materia di criminalità organizzata, di un ristrettissimo numero di legali, giungendo altresì a sospettare della esistenza di rapporti poco trasparenti tra questi ultimi e il dott. CARNEVALE.

Di ciò i dottori FERRARO e SINISI avevano reso edotto il dott. FALCONE nel corso di una riunione nei locali del Ministero, ma erano stati bruscamente interrotti dal loro interlocutore che, dopo avere chiuso la porta di comunicazione alla sua stanza, aveva detto loro che ben conosceva i nomi dei legali con cui l'odierno imputato intratteneva rapporti preferenziali (gli avvocati ANGELUCCI, ARICÒ..), ma era meglio che certi discorsi venissero fatti in modo assai riservato, in quanto un'incauta diffusione di tali sospetti poteva anche condurre alla morte.

A seguito delle forti polemiche che avevano fatto seguito a talune decisioni adottate dalla sezione della Corte di Cassazione presieduta dal dott. CARNEVALE, vari organi istituzionali avevano peraltro fatto sentire la loro voce.

Il Ministro MARTELLI aveva rappresentato il *problema CARNEVALE* al dott. Antonio BRANCACCIO, presidente della Corte di Cassazione, suggerendogli l'opportunità di introdurre un principio di *rotazione* nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata.

Nello stesso lasso di tempo il Consiglio Superiore della Magistratura aveva iniziato ad elaborare una circolare con la quale si rendeva obbligatoria la *rotazione* nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata fra le varie Sezioni della Corte di Cassazione.

La stessa Commissione Parlamentare Antimafia aveva proceduto alla convocazione del Ministro MARTELLI al fine di conoscere le determinazioni dell'esecutivo in ordine al *problema CARNEVALE*.

In tale contesto, nel maggio del 1991, il presidente BRANCACCIO aveva convocato tutti i magistrati della prima sezione penale, comunicando loro che sarebbe stato introdotto il principio della *rotazione* e che egli stesso, quale componente di diritto del C.S.M., avrebbe votato a favore della nuova circolare in corso di elaborazione da parte di tale organo.

Pur rendendosi conto di non potere più contare in seno alla Suprema Corte sulla fiducia incondizionata del presidente BRANCACCIO, il dott. CARNEVALE non aveva in un primo momento rinunciato all'idea di presiedere il Collegio che avrebbe dovuto prendere in esame i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo resa nell'ambito del cd. *maxi-uno*, ma, come inequivocabilmente emerso da più testimonianze e persino da intercettazioni ambientali, si era infine deciso a rinunciare alla presidenza, recependo i pressanti inviti in tal senso rivoltigli da taluni fra i consiglieri facenti parte della prima sezione penale a lui più vicini.

Ben aveva finito per comprendere, infatti, che, in quel preciso momento storico, in considerazione della particolare attenzione che i *mass media* dedicavano al processo palermitano ed alle accese critiche che avevano fatto seguito a talune precedenti decisioni adottate dalla prima sezione penale della Cassazione, presiedere personalmente il collegio che avrebbe dovuto decidere sui ricorsi avverso la sentenza della Corte di merito sarebbe per lui equivalso ad un vero e proprio atto di sfida, che lo avrebbe esposto oltre misura, con conseguenze per lui del tutto imprevedibili.

Non aveva però rinunciato, in alcun modo, a predeterminare l'esito finale del processo, cioè a "presiedere" dietro le quinte il *maxi-processo* ed, all'uopo, aveva designato quale presidente il dott. MOLINARI (magistrato a lui particolarmente devoto, come intercettazioni ambientali di inconfutabile tenore stavano a dimostrare) e come consiglieri i dottori BUOGO, PAPADIA, POMPA e SCHIAVOTTI, tutti magistrati da lui ritenuti ligi alla sua linea giurisprudenziale e propensi a seguire i suoi suggerimenti.

E tale composizione il dott. CARNEVALE aveva mantenuta ferma nonostante il presidente BRANCACCIO, con lettera riservata del 27 giugno 1991, gli avesse fatto capire, *fra le righe*, che la designazione come

presidente del Collegio del dott. MOLINARI suscitava forti motivi di preoccupazione, essendo noto che quest'ultimo doveva andare in pensione il 5 gennaio 1992, e vi era, pertanto, l'assai concreto pericolo che, a fronte di ben prevedibili comportamenti ostruzionistici da parte delle difese, non facesse in tempo a definire il processo prima del suo pensionamento, con prevedibili ripercussioni sulla scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla stragrande maggioranza degli imputati.

La decisione di fare presiedere il MOLINARI aveva, infatti, spiazzato il presidente BRANCACCIO, il quale, pur senza svelare il suo intendimento al CARNEVALE, pensava di risolvere in altro modo il problema legato alla presidenza del *maxi-processo*.

Preoccupato del progressivo deterioramento dell'immagine della Cassazione a cagione delle decisioni adottate dalla prima sezione penale, che erano state oggetto di vivaci critiche, il dott. BRANCACCIO aveva, infatti, sin dall'aprile del 1991, maturato l'intenzione di *spezzare il monopolio* di CARNEVALE, avviando un *programma di rinnovamento* dei quadri della detta sezione, cui contava di assegnare il dott. Arnaldo VALENTE, di cui era in corso di svolgimento la procedura per il trasferimento presso la Corte di Cassazione.

Ma, nonostante la lettera trasmessagli dal BRANCACCIO, il problema determinato dalla designazione del MOLINARI non si era sbloccato ed, in occasione del trigesimo della morte del dott. SCOPELLITI che era stato ucciso il 9 agosto 1991 in Calabria, il dott. CARNEVALE aveva confermato a MOLINARI che sarebbe stato lui a presiedere il collegio.

La situazione si era finalmente sbloccata, qualche giorno dopo, in quanto nel frattempo aveva avuto luogo il trasferimento del dott. VALENTE presso la Corte di Cassazione e questi, debitamente interpellato

dal BRANCACCIO, aveva accettato di essere assegnato alla prima sezione penale al fine di presiedere il *maxi-processo*.

E tale designazione, aveva finito questa volta per spiazzare il CARNEVALE.

Questi, infatti, dopo avere dovuto necessariamente fare buon viso a cattivo gioco designando il VALENTE come presidente del *maxi-processo*, a ciò in pratica costretto dalla impreveduta assegnazione di quest'ultimo alla sua sezione, aveva poi dovuto constatare che, mutato il presidente originariamente da lui designato, gli altri componenti del Collegio non avevano avuto il coraggio di *mettersi contro* il VALENTE, il quale, in camera di consiglio, aveva sostenuto la tesi del rigetto di tutti i ricorsi delle difese.

Ciò, in particolare, poteva inequivocabilmente desumersi – secondo il P.M. – non solo dalla deposizione del dott. Francesco PINTUS, ex componente della prima sezione penale, ma anche dal chiaro contenuto di una conversazione intercettata, in data 19 marzo 1994, presso l'abitazione del CARNEVALE, nel corso della quale quest'ultimo e il dott. DELL'ANNO, nel commentare negativamente la sentenza del *maxiprocesso* emessa il 30 gennaio 1992, criticavano il dott. SCHIAVOTTI, consigliere relatore, proprio perché non aveva avuto il coraggio di “*mettersi contro*” il VALENTE.

Alla stregua di quanto era possibile evincere da dichiarazioni testimoniali rese da magistrati e da altri rappresentanti delle istituzioni, oltre che da intercettazioni ambientali, trovavano, pertanto, un eccezionale riscontro oggettivo, osservava l'Ufficio appellante, le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito che solo nel periodo successivo al settembre-ottobre del 1991 i vertici dell'organizzazione avevano appreso che le loro aspettative di *aggiustamento* del *maxiprocesso* grazie all'intervento del CARNEVALE erano compromesse.

I vertici di *cosa nostra*, infatti, avevano dovuto prendere atto con stupore che tutte le previsioni erano saltate con la designazione del dott. VALENTE.

Fiduciosi fino al mese di settembre sull'esito del *maxi-uno*, pur sapendo che tale processo non sarebbe stato presieduto personalmente dal CARNEVALE bensì da un *magistrato calabrese* allo stesso CARNEVALE vicino, a seguito della designazione del VALENTE, persona che era stata loro descritta come magistrato non influenzabile, avevano invece immediatamente percepito che il vento era totalmente cambiato.

Si era, infatti, verificato un avvenimento del tutto inatteso a fronte del quale era ormai troppo tardi per qualsiasi contromossa, essendovi solo spazio per isolate quanto estemporanee iniziative.

Quando poi il 30 gennaio 1992 era intervenuta la sentenza nr. 80 della prima sezione della Corte di Cassazione, con la quale le aspirazioni di impunità a lungo coltivate dagli associati mafiosi si erano definitivamente infrante, altro non rimaneva da fare, secondo la distorta ottica dei vertici di *cosa nostra*, che fare pagare il conto, da un lato, a coloro che, come LIMA e Ignazio SALVO, avevano promesso un positivo esito del *maxiprocesso* e poi non avevano voluto o saputo mantenere gli impegni, e, dall'altro, a coloro che, come il dott. FALCONE e l'on. MARTELLI, venivano ritenuti i veri responsabili dell'esautorazione del dott. CARNEVALE.

Immediatamente dopo l'emanazione delle sentenza della Corte di Cassazione i vertici di *cosa nostra* avevano preso la decisione di uccidere l'on. LIMA, ed alcuni mesi dopo Ignazio SALVO, perché ritenuti responsabili insieme all'on. ANDREOTTI del mancato mantenimento dell'impegno assunto.

Oltre al dott. FALCONE, nemico giurato di *cosa nostra*, avrebbe dovuto essere ucciso anche l'on. MARTELLI per il comportamento tenuto nel corso della vicenda *maxi-processo*.

Avuto riguardo a tali emergenze, l'Ufficio appellante ha osservato che, per rendersi conto della lacunosità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, appariva sufficiente confrontare la parte di essa dedicata ai tentativi di *aggiustamento* del *maxiprocesso* con la succitata breve sintesi delle risultanze processuali per constatare come il Tribunale avesse totalmente *destoricizzato* l'intera vicenda, omettendo in modo radicale persino di accennare alla maggior parte degli elementi probatori emersi nel corso della istruttoria dibattimentale.

Procedendo, invece, ad una lettura *atomistica* degli eventi e del tutto disancorando, altresì, quanto verificatosi nel 1991 dagli avvenimenti degli anni precedenti, il primo giudice aveva operato una ingiustificata *disintegrazione* della catena causale, così determinando una serie di gravi conseguenze sul piano probatorio, consistenti in una serie di travisamenti e di errate interpretazioni dei fatti.

Al fine di avere piena misura della gravità delle omissioni operate, bastava rilevare come nessun accenno, anche il più sfumato, fosse stato riservato agli eventi che pure avevano rappresentato il tragico epilogo di tutto quanto era avvenuto in precedenza: gli omicidi dell'on. LIMA e di Ignazio SALVO.

Ed invero, pressoché tutti i collaboratori avevano espressamente indicato il senatore ANDREOTTI come colui che doveva intervenire sul Collegio tramite il dott. CARNEVALE, all'uopo recependo le sollecitazioni che in tal senso avrebbero dovuto essergli rivolte da Salvo LIMA e da Ignazio SALVO.

Il non avere mantenuto fede all'impegno con *cosa nostra* aveva indotto il RIINA a promuovere, in sede di *commissione provinciale*, le summenzionate delibere di morte.

Lungi dal ritenere le previsioni dei vertici di *cosa nostra* come semplici *aspettative* e definire *generiche* le affermazioni sul punto rese dai

collaboratori di giustizia, il primo giudice avrebbe dovuto, pertanto, rilevare come, alla data delle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori di giustizia durante la fase delle indagini, la circostanza che fra l'imputato e l'on. ANDREOTTI (chiaramente emergente dal contenuto delle indagini esperite) esistesse un *rapporto personale* non era in alcun modo nota.

Avendo trovato piena conferma, nel corso della istruttoria dibattimentale, alla stregua del chiaro contenuto di talune intercettazioni ambientali, la circostanza che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del *maxi-processo* sarebbe stata annullata se non vi fosse stata la imprevista iniziativa del dott. BRANCACCIO, che aveva sostanzialmente imposto all'imputato la designazione del dott. Arnaldo VALENTE come presidente del Collegio, appariva non conforme alle risultanze processuali - ha soggiunto l'Ufficio appellante - l'affermazione del primo giudice che aveva definito le dichiarazioni dei collaboratori un insieme di *generiche opinioni* ed *aspettative*.

D'altra parte, era da considerare certo, ad avviso del P.M., che, con i suoi precedenti comportamenti, il CARNEVALE avesse dato ampia prova di *disponibilità* nei confronti dell'associazione mafiosa, assecondandone le esigenze e favorendola grandemente con le decisioni emesse dalla sezione da lui presieduta, per motivi di certo ben diversi dal legittimo esercizio della giurisdizione.

Dalla compiuta istruttoria era, peraltro, emerso che l'imputato odiava, per proprie personali motivazioni, i dottori FALCONE e BORSELLINO, estendendo il suo odio alla dott.ssa Francesca MORVILLO, ed era solito, sia in camera di consiglio sia al di fuori di essa, manifestare ai colleghi e agli avvocati tale disprezzo ed anche anticipare a taluni selezionati legali l'esito delle decisioni.

Ed era soprattutto certo - come risultava dagli atti - che l'imputato aveva svolto gravi interferenze sull'esito del giudizio in Cassazione

(devoluto ad un Collegio da lui neppure presieduto) concernente l'omicidio del Cap. dei Carabinieri Emanuele BASILE.

La compiuta istruttoria – secondo il P.M. – aveva peraltro pacificamente dimostrato che l'imputato era dotato di una fortissima capacità di influenza sui suoi colleghi e che esercitava i suoi poteri discrezionali, inserendo nei collegi le persone da lui ritenute più vicine ai suoi orientamenti.

E quanto influente egli fosse, era desumibile dal chiaro contenuto di conversazioni, oggetto di intercettazione ambientale, da lui avute con i consiglieri DELL'ANNO e FELICIANGELI, ai quali, pur a distanza di notevole lasso di tempo dai fatti, aveva manifestato il proprio risentimento nei confronti dei componenti del Collegio della Corte di Cassazione che, facendosi condizionare dal dott. VALENTE, avevano confermato la sentenza di condanna degli imputati, assumendo che ciò era stato “*un male per la giustizia*”.

Quanto alla *vicenda BASILE*, da più collaboratori di giustizia menzionata come il primo, probante, banco di prova dal quale avevano potuto desumere la piena *disponibilità* del CARNEVALE ad assecondare le esigenze della associazione mafiosa, anche in questo caso veniva dal P.M. censurato il *modus operandi* seguito dal primo giudice, consistente nell'isolato esame delle dichiarazioni rese dai collaboratori e nella svalutazione delle medesime, a torto ritenute *generiche e prive di riscontro*, senza minimamente cogliere il loro unico comune denominatore ed il loro significato complessivo ed unificante.

Da dette dichiarazioni emergeva, infatti, che all'interno dell'organizzazione mafiosa il processo BASILE era stato vissuto non come un fatto di *ordinaria amministrazione* riguardante il destino di alcuni *uomini d'onore*, bensì come una vicenda di *rilevanza istituzionale* per

l'intera *cosa nostra*, in quanto suscettibile di determinare gravi squilibri e tensioni all'interno di tale sodalizio.

Ed è stato ancora una volta dall'Ufficio appellante sottolineato come dalle risultanze dibattimentali fosse emerso con chiarezza che nella storia di *cosa nostra* pochi processi come quello BASILE avevano assunto una valenza così pregnante ed esemplare.

Ed, infatti, dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti risultava chiaro che le strategie volte all'*aggiustamento* del processo BASILE, personalmente condotte da Salvatore RIINA, non si erano certo arrestate alle sole fasi di merito, ma erano proseguite anche in occasione dei giudizi in Cassazione specificamente indicati nel capo di imputazione.

Vero è che i vari collaboratori avevano riferito solo segmenti di questa complessiva vicenda da loro appresi durante un significativo arco temporale, ma, ad evidenza, macroscopicamente erroneo era stato il metodo seguito dal primo giudice, il quale, dopo avere preso in esame isolatamente le varie dichiarazioni, non aveva nemmeno tentato di abbozzare un'analisi unitaria delle stesse.

Tali dichiarazioni non potevano, infatti, essere poste nel nulla per un verso *atomizzandole* e, per altro verso, assumendone contro ogni logica la genericità.

Pur essendo ovvio che solo Salvatore RIINA, quale capo dell'organizzazione, e i MADONIA, quali esponenti del vertice *corleonese* di *cosa nostra* e diretti interessati, avrebbero potuto riferire minuziosamente sui singoli passaggi dell'intera vicenda processuale, sarebbe stato comunque sufficiente che il primo giudice coordinasse dapprima fra loro le varie dichiarazioni rese dai collaboratori e poi le mettesse in relazione a tutte le altre emergenze processuali relative ai *canali* di avvicinamento a CARNEVALE ed a quanto da taluni testi dichiarato su ciò che si era

verificato in camera di consiglio, per avere ben chiari il ruolo avuto dall'imputato e la sua penale responsabilità.

Appariva indubbio, poi, che le risultanze dibattimentali relative alla vicenda BASILE, valutate nel loro complesso, costituivano il più calzante esempio di come le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine agli *aggiustamenti* posti in essere dall'imputato, pur non potendo da sole fornire un quadro esaustivo e completo delle modalità illecite attraverso le quali il CARNEVALE era in grado di conseguire l'effetto sperato (l'*alterazione* della volontà collegiale), se riscontrate dall'interno, cioè mediante l'esame dei componenti del collegio che avevano partecipato alla decisione, ben potevano consentire di pervenire ad un giudizio di responsabilità.

Nella fattispecie in esame era stata raggiunta, peraltro, la piena prova che il CARNEVALE non solo era stato destinatario di illecite richieste di alterazione della volontà collegiale al fine di venire incontro alle esigenze dell'associazione mafiosa, ma che ad esse aveva dato concreto seguito, facendo in modo che venisse raggiunto il risultato voluto dal sodalizio mafioso.

Appariva indubitabile, infatti, che le fondamentali dichiarazioni rese da MARINO MANNOIA avevano trovato un eccezionale riscontro esterno *individualizzante* in quelle rese dal teste dott. Manfredi LA PENNA e che erroneo era stato pertanto, ancora una volta, il metodo seguito dal primo giudice di prendere in esame isolatamente tali elementi probatori.

Certamente il collaboratore di giustizia (il quale aveva riferito di avere appreso dai diretti interessati alla vicenda, prima ancora che il processo venisse trattato in Cassazione, che il processo sarebbe stato *aggiustato*) non poteva essere in grado di fornire indicazioni sulle precise modalità attraverso le quali tale evento era stato poi effettivamente realizzato né su cosa si fosse in concreto verificato, il giorno in cui era stata

discussa in Cassazione la causa BASILE, prima e durante la camera di consiglio.

Quanto dichiarato dal MANNOIA - ha osservato l'Ufficio appellante - appariva pertanto, *prima facie*, suscettibile di difficilissimo riscontro, se per l'appunto a chiarire i contorni della fosca vicenda non fossero intervenute le decisive dichiarazioni di taluni magistrati ed, in particolare, quelle del dott. LA PENNA, che aveva affermato di essere stato richiesto dal CARNEVALE, il quale non faceva parte del collegio decidente, di contribuire con il proprio voto all'annullamento della sentenza con la quale erano stati condannati all'ergastolo i *killers* del capitano BASILE.

Quel che avrebbe dovuto, dunque, indurre il primo giudice a procedere con maggiore attenzione all'esame della attendibilità intrinseca del MANNOIA era lo stesso contenuto delle rivelazioni fornite.

Ed invero, nessun collaboratore aveva mai fatto prima né avrebbe fatto dopo il nome del presidente MODIGLIANI come magistrato avvicicabile da *cosa nostra*, o per meglio dire, come persona influenzabile dal presidente CARNEVALE.

Per dubitare della attendibilità del collaborante - ha soggiunto l'Ufficio appellante - il primo giudice avrebbe dovuto persino ipotizzare che lo stesso, avendo appreso da Vincenzo PUCCIO o da altri il nome del MODIGLIANI, avesse poi imbastito, a distanza di svariati anni dai fatti, una storia falsa per accusare ingiustamente il CARNEVALE.

Quanto alle dichiarazioni rese dal dott. LA PENNA che, in sede dibattimentale, pienamente confermando il MARINO MANNOIA, aveva reso una articolata e credibile testimonianza a carico dell'odierno imputato, il primo giudice avrebbe dovuto in altri termini ipotizzare, per poter congruamente disattendere la valenza di tale elemento probatorio, che tale magistrato era improvvisamente *uscito di senno* o che aveva, a sua volta,

inventato di sana pianta una storia inesistente e gravemente calunniatrice nei confronti del suo ex presidente.

La totale omissione di motivazione sul punto recava di conseguenza un irrimediabile *vulnus* all'intera costruzione motivazionale ed appariva sintomatica di un grave errore di giudizio e di una preconcepita svalutazione della testimonianza resa dal dott. LA PENNA, la cui credibilità era stata messa in discussione con argomenti assai poco convincenti.

Se il Tribunale avesse affrontato con completezza di motivazione i temi di indagine in precedenza citati ed avesse proceduto ad un logico coordinamento delle risultanze processuali non avrebbe potuto non rilevare, ha conclusivamente affermato l'Ufficio appellante, "*che il collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA e il dott. LA PENNA avevano riferito la medesima vicenda, appresa o vissuta in ambienti totalmente diversi e distanti*".

§ 2. Analisi del metodo di valutazione delle prove adottato dal giudice di primo grado

Osserva il Collegio come un corretto approccio alla vicenda processuale in discussione non possa prescindere da una verifica del metodo seguito dal primo giudice nell'esame delle risultanze probatorie acquisite nel corso della istruzione dibattimentale in relazione allo specifico *thema probandum*.

Ed è, ovviamente, al *thema probandum* desumibile dal capo di imputazione che deve aversi innanzitutto riguardo per individuare quali fossero i termini dell'accusa sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da questi immediatamente percepibili e per verificare se essi abbiano o meno ricevuto riscontro nella dispiegata attività dibattimentale.

Orbene, a seguito di tale preliminare esame, non sembra che possa minimamente mettersi in dubbio la totale omogeneità dei comportamenti ascritti all'odierno imputato e la loro stretta connessione.

Ed invero, al dott. CARNEVALE era stato dato carico di avere contribuito, in maniera non occasionale, al mantenimento e al rafforzamento dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione in modo tale da assicurare l'impunità ad esponenti di vertice ed agli altri aderenti della medesima organizzazione mafiosa nei procedimenti penali per gravi reati, nei quali costoro erano coinvolti, mediante talune principali condotte minuziosamente descritte nel capo di imputazione.

Così risultavano pacificamente fra loro collegati (e richiedevano, pertanto, una unitaria trattazione) i fatti di cui ai punti 1 e 2 del capo di imputazione, riguardanti anomalie dall'accusa individuate nel procedimento che aveva portato all'emissione delle sentenze del 23 febbraio 1987 e del 23 giugno 1989, entrambe pronunziate dalla prima sezione penale della Cassazione nell'ambito del processo a carico di PUCCIO Vincenzo, BONANNO Armando e MADONIA Giuseppe, soggetti imputati dell'omicidio del Capitano dei Carabinieri BASILE, del tentato omicidio della moglie di detto ufficiale, Silvana MUSANTI, e di altri reati connessi.

E parimenti evidente appariva inoltre la connessione fra i fatti di cui ai punti 3, 4, 5 di cui al capo di imputazione, atteso che le condotte illecite ascritte all'imputato riguardavano vari momenti del medesimo processo penale (il cd. *maxi-uno*) e costituivano espressione del medesimo disegno volto a favorire i medesimi imputati, tutti collocati ai vertici dell'organizzazione.

Al punto 3 veniva, infatti, dato carico al CARNEVALE di avere indebitamente favorito, mediante una non corretta applicazione di norme di

legge, esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa che avevano presentato ricorsi avverso le ordinanze della Corte di Assise di Palermo del 26 e 31 ottobre e del 9 novembre 1990, nei quali veniva dedotta la decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Al punto 4 il dott. CARNEVALE era invece chiamato a rispondere di avere, in conseguenza della condotta di cui al punto 3, illegittimamente disposto la scarcerazione di 43 esponenti di primo piano di *cosa nostra*.

Al punto 5 di avere posto in essere, al fine di favorire i medesimi esponenti mafiosi di cui al punto 3 e numerosi altri, tutti imputati fra l'altro di gravi fatti omicidiari, una serie di comportamenti volti a predeterminare l'esito della decisione di annullamento della sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo che aveva, in secondo grado, definito il cd. *maxi-uno*.

Nello stesso modo manifesta appariva la connessione fra i fatti di cui ai punti 6 e 7 riguardanti il medesimo processo a carico di BASTONE Giovanni per l'omicidio di DENARO Francesco e quella fra i fatti di cui ai punti 9 e 10 riguardanti il medesimo processo, il c.d. *maxi-ter*.

Ma, al di là di ciò, era la stessa impostazione accusatoria (e, come si vedrà, anche il chiaro tenore delle emergenze processuali) a rendere indispensabile da parte del Tribunale una puntuale verifica della esistenza o meno, fra i fatti rassegnati dall'accusa, di un unico *filo conduttore* che, dipartendosi dalla vicenda BASILE (che aveva, secondo le dichiarazioni di più collaboranti di giustizia, costituito il primo, importante, punto di incontro fra l'imputato e l'associazione mafiosa *cosa nostra*), conduceva, dapprima, ai fatti di cui ai punti 3 e 4 del capo di imputazione, rientranti, secondo la tesi accusatoria, nel piano elaborato dai vertici di *cosa nostra* tendente a far sì che l'ultima e decisiva parte del cd. *maxi-processo uno* si svolgesse *a gabbie vuote*, e poi ai fatti di cui al punto 5 del capo di imputazione, rientranti nel fine ultimo, sino a quel momento perseguito dal

sodalizio mafioso, che la Corte di legittimità annullasse la sentenza di merito emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del predetto processo, così "*demolendo l'impostazione giuridico-probatoria che dimostrava l'esistenza della Commissione* (la cd. commissione provinciale di *cosa nostra*, ndr) *e la responsabilità penale dei suoi componenti*".

Nè il primo giudice avrebbe potuto prendere in esame i fatti di cui ai punti 9 e 10 del capo di imputazione, senza metterli in relazione a quelli verificatisi in precedenza, se non altro perché, secondo la tesi accusatoria, con la sentenza che aveva definito il cd. *maxi-processo ter*, il CARNEVALE, oltre ad assicurare l'impunità di elementi di vertice dell'organizzazione quali CANCEMI Salvatore e MONTALTO Salvatore, avrebbe anche perseguito il disegno di creare, con specifico riguardo ai criteri di valutazione della responsabilità dei membri della c.d. *commissione provinciale di cosa nostra*, un precedente giurisprudenziale di segno opposto a quello che, poco tempo prima, si era venuto a determinare con la sentenza nr. 80 resa dalla prima sezione della Corte di Cassazione in data 30 gennaio 1992, con la quale era stato definito il cd. *maxi-processo uno*.

Ed ancora, non poteva sfuggire al primo giudice che, quantomeno sotto il profilo della individuazione dei *canali* attraverso i quali, secondo la prospettazione accusatoria, le richieste degli *uomini d'onore* pervenivano al CARNEVALE, una particolare rilevanza, ai fini della ricostruzione dei complessivi rapporti fra l'imputato e la consorteria mafiosa, avevano anche i fatti di cui ai punti 6, 7 e 8 del capo di imputazione, che, pertanto, non potevano non costituire oggetto di unitaria valutazione contribuendo a rafforzare l'intero impianto probatorio.

E va aggiunto che, avuto almeno riguardo a taluni significativi passaggi della impugnata sentenza, la stretta connessione esistente fra le varie condotte ascritte all'imputato non fosse affatto sfuggita al giudice di prime cure.

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente notare che il Tribunale, nelle pagine 162 e ss. della impugnata sentenza, dopo avere riconosciuto la piena configurabilità di un concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso del magistrato che strumentalizza la sua attività al fine di favorire il perseguimento dei fini del sodalizio - rilevando, anzi, come la nota sentenza Demitry che, componendo un contrasto giurisprudenziale, aveva definitivamente ammesso la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, avesse ad oggetto, per l'appunto, una contestata attività di intermediazione svolta da un indagato nei confronti di un giudice, al fine di ottenere l'*aggiustamento* di un processo penale a carico dei membri di un sodalizio mafioso - si è poi diffuso sulla natura e sulla importanza del *contributo* necessario per la configurabilità della fattispecie criminosa in termini perfettamente corrispondenti alla prospettazione accusatoria.

Così, condivisibili appaiono le considerazioni in generale svolte dal primo giudice che tale contributo ha individuato, nel caso di un unico comportamento criminoso, in una condotta da cui sia derivata, nell'ambito di un processo di eccezionale rilevanza che abbia messo in pericolo la stabilità stessa di un sodalizio mafioso (o di una sua importante articolazione) oppure il raggiungimento delle finalità di questo anche in un unico settore, nell'*alterazione* della regolare formazione della volontà del giudice da cui sia derivata l'emissione di un provvedimento giurisdizionale, da cui abbia tratto vantaggio decisivo l'intera associazione mafiosa.

E del pari incontrovertibile appare la fondatezza dell'assunto del primo giudice, il quale - nel caso in cui oggetto della contestazione sia non già un unico, occasionale, intervento in un singolo processo avente le caratteristiche in precedenza individuate, quanto piuttosto in una serie di processi, tutti aventi particolare rilievo per la vita dell'associazione criminosa - ha ravvisato la configurabilità del concorso esterno, laddove il

magistrato si sia reso autore di una concreta e reiterata attività di *ingerenza* tale da potere fare ragionevolmente ritenere agli associati di potere contare sullo stabile apporto di un soggetto in seno all'amministrazione della giustizia (a maggior ragione nel caso in cui questi, per le alte funzioni rivestite, abbia la possibilità di intervenire "*sia direttamente nell'ambito di procedimenti in cui sia chiamato a giudicare o a comporre il Collegio giudicante sia sfruttando il proprio prestigio e la propria posizione di supremazia funzionale nei confronti di altri magistrati componenti di organi monocratici o collegiali*").

In questo caso, infatti, il soggetto in discussione finisce per assumere "*la posizione di punto di riferimento stabile dell'associazione criminale nel settore giudiziario*", prestando il proprio apporto "*non in un singolo caso, bensì in una molteplicità di ipotesi, per tornaconto personale o per altri differenti motivi, manifestando, peraltro la propria autorevolezza, riuscendo, così ad alterare l'esito, se non necessariamente di tutti, quanto meno di una parte dei procedimenti, nel contesto dei quali ha dispiegato il suo intervento illecito*".

Posto, dunque, che tali conclusioni collimano perfettamente con quelle da questa Corte esposte in precedenza in materia di configurabilità del concorso esterno, non può tuttavia non rilevarsi come nel prosieguo del suo esame il primo giudice abbia nella sostanza riconosciuto che l'ipotesi criminosa, su cui era stato chiamato a giudicare, aveva per l'appunto ad oggetto una concreta e reiterata attività di *ingerenza* in una serie di procedimenti penali.

In particolare, il Tribunale, dopo avere dissertato sul fatto che il contributo - che può estrinsecarsi nell'*aggiustamento* di unico processo, così come può inserirsi in un più ampio contesto di rapporti illeciti fra il magistrato colluso e la consorte mafiosa - deve riguardare, in ogni caso, un processo potenzialmente in grado di cagionare all'ente associativo un

nocumento tale da porre in pericolo la stabilità dello stesso oppure il raggiungimento dei suoi scopi, si è poi dilungato, con evidente riferimento alla vicenda processuale oggetto del suo esame, sul caso in cui l'evento del reato può desumersi anche da una pluralità di *interventi in una serie di processi*, tutti dotati di caratteristiche di particolare rilevanza per la struttura criminosa, così osservando:

“... il primo caso sicuramente inquadrabile tra i procedimenti sopra analizzati, in relazione al quale non appare possibile sollevare dubbio alcuno sulla idoneità del processo ad assumere un carattere talmente destabilizzante per l'associazione, al punto che qualsiasi intervento spiegato per alterarne il regolare esito appare destinato a garantire l'esistenza stessa del sodalizio criminoso, è da ritenersi quello in cui tutti i membri dell'organizzazione di tipo mafioso, od una grande maggioranza di essi, siano stati rinviati a giudizio per rispondere del predetto delitto, o di altri gravi fatti connessi, sicché dal riconoscimento della responsabilità degli stessi deriverebbe non soltanto il riconoscimento giudiziale della sussistenza dell'associazione e dell'attribuzione alla stessa degli elementi caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p, ma, altresì, l'irrogazione di gravi sanzioni detentive nei confronti dei partecipi, sì da non renderne più possibile il compimento delle ordinarie attività illecite originariamente programmate”.

E non vi è dubbio che, pur senza specificamente menzionarlo, il primo giudice, nel formulare tale ipotesi, ha fatto evidente riferimento al cd. *maxi-processo uno*, le cui caratteristiche appaiono, invero, perfettamente corrispondere a quelle descritte nel brano sopra riportato.

Nello stesso modo appare indubitabile il riferimento alla vicenda BASILE nel successivo *esempio di aggiustamento* che i primi giudici hanno nei seguenti termini formulato: *“in aggiunta a dette ipotesi ritiene questo Tribunale di potere individuare uguali ragioni per attribuire all'intervento,*

destinato ad alterare il regolare esito di investigazioni o di procedimenti instaurati nei confronti di soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose aventi ad oggetto la ricostruzione di gravi fatti delittuosi commessi in pregiudizio di esponenti delle istituzioni dello Stato, la natura di attività concorsuale esterna nella medesima organizzazione”.

Del pari, non sembra revocabile in dubbio che i primi giudici abbiano inteso fare riferimento al c.d. *maxi-ter*, allorché si sono così espressi: *“ed ancora va sottolineato come possa essere assai rilevante l'intervento esterno destinato ad alterare l'esatto svolgimento di quei procedimenti giurisdizionali in cui si tema che il definitivo riconoscimento di determinati principi giuridici e la conseguente possibilità di essere fatti valere quale autorevole precedente giurisprudenziale, possa avere la capacità, per gli effetti applicativi, di disarticolare l'organizzazione mafiosa e la sua attività.”*

Ma vi è di più. Il Tribunale ha, infatti, così proseguito: *“occorre ora stabilire, quale corollario dei sopra indicati principi, se, al fine di potere ritenere la sussistenza della figura delittuosa in contestazione nei casi predetti, sia necessario l'accertamento dell'effettiva alterazione dell'esito del processo o se, invece, possa ritenersi sufficiente l'accertamento della sola condotta diretta ad ottenere un esito irregolare, senza che alcuna rilevanza possa attribuirsi al provvedimento adottato al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa”.*

E a tale quesito ha poi risposto, come già premesso, osservando che *“il contributo, sia pure isolato ed occasionale... può integrare la condotta di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso quando nel corso di un procedimento, che assuma rilevanza per l'associazione medesima, sia stato operato un illecito intervento, che abbia alterato il procedimento di regolare formazione della volontà del giudice, poiché solo in questa ipotesi può ragionevolmente ritenersi realizzato l'evento di*

rafforzamento della struttura associativa”, non mancando, subito dopo, di precisare però che: *“nelle ipotesi in cui sia oggetto di contestazione e, naturalmente, di accertamento non un comportamento isolato, tendente cioè ad ottenere l'esito irregolare di un singolo procedimento o di una singola decisione, bensì una attività reiterata e costante di intervento nell'ambito di una serie di procedimenti, tutti dotati di caratteristiche di particolare rilevanza per la struttura criminale mafiosa secondo quei criteri orientativi sopra indicati, può risultare superflua la verifica dell'alterazione dell'esito di ogni procedimento o di ogni singola decisione in tutti i casi oggetto di contestazione, laddove appare, invece, sufficiente per la verifica dell'evento, costituito dal rafforzamento della struttura organizzativa, che una qualche attività di ingerenza sia stata proficuamente esercitata, con la consapevolezza dell'organizzazione di potere contare sullo stabile apporto di un soggetto infungibile all'interno dell'amministrazione della giustizia”*.

Orbene, a fronte di siffatti ineccepibili e condivisibili principi, non esiste il benché minimo dubbio che il primo giudice avrebbe dovuto di conseguenza procedere ad un complessivo ed unitario esame delle risultanze probatorie, apparendo incontestabile, per i motivi sopra indicati, che i fatti ascritti al dott. CARNEVALE non solo erano fra loro omogenei ma, secondo la impostazione accusatoria, la cui fondatezza il Tribunale era in ogni caso chiamato a verificare, strettamente connessi fra loro, dovendosi inquadrare, per usare le stesse parole dei giudici di prime cure, in *"una attività reiterata e costante di intervento nell'ambito di una serie di procedimenti, tutti dotati di caratteristiche di particolare rilevanza per la struttura criminale mafiosa"*.

Appare, pertanto, evidente che, per verificare la fondatezza della tesi accusatoria, secondo la quale il CARNEVALE veniva ritenuto il *punto di riferimento* al quale, nei congrui casi, era possibile rivolgersi per la

risoluzione di problemi di vitale importanza per le sorti di *cosa nostra*, il primo giudice, prima ancora di prendere approfonditamente in esame i singoli episodi, peraltro tutti emergenti da un unico capo di imputazione, avrebbe dovuto doverosamente assolvere al compito primario di svolgere, quantomeno, una valutazione unitaria delle dichiarazioni dei prefati soggetti e delle altre emergenze probatorie "che ne confermano l'attendibilità".

In altri termini, il Tribunale avuto riguardo al complesso *thema probandum*, su cui era stato chiamato a pronunciarsi, ed agli stessi criteri probatori che si era posto, non avrebbe potuto affrontare isolatamente i vari fatti menzionati nel capo di imputazione prima di rispondere preliminarmente, alla stregua di tutte le emergenze probatorie raccolte, ad una serie di indispensabili quesiti che essenzialmente riguardavano l'effettiva sussistenza di rapporti diretti o mediati fra l'associazione mafiosa e l'imputato, l'origine degli stessi, il contesto in cui tali rapporti si erano sviluppati e, conseguentemente, l'identità dei soggetti (associati oppure intermediari) attraverso i quali tali rapporti venivano intrattenuti, l'eventuale sussistenza di interessi o motivazioni personali che avevano spinto il CARNEVALE a favorire consapevolmente l'associazione mafiosa, il ruolo che egli ricopriva in seno all'organo giudicante e le effettive possibilità che aveva, eventualmente sfruttando il proprio prestigio e la propria posizione di supremazia funzionale nei confronti di altri magistrati, di influire sull'esito dei procedimenti.

E della necessità di tale preliminare vaglio si era, del resto ben reso conto il primo giudice, se è vero che - dopo avere affermato che in caso di "*attività reiterata e costante di intervento nell'ambito di una serie di procedimenti, tutti dotati di caratteristiche di particolare rilevanza per la struttura criminale mafiosa*" appare sufficiente, per la verifica dell'evento, che una qualche attività di ingerenza sia stata proficuamente esercitata, con la consapevolezza dell'organizzazione di potere contare sullo

stabile apporto di un soggetto *infungibile* all'interno dell'amministrazione della giustizia - al fine evidente di rafforzare tale concetto e con chiaro riferimento alla posizione dell'imputato ed ai fatti a questi addebitati, subito dopo soggiungeva:

"E naturalmente tanto maggiore sarà il contributo prestato all'organizzazione criminale quanto più alte siano le funzioni rivestite dal magistrato e, quindi, maggiori appaiano le possibilità di intervento da parte del medesimo nell'alterazione dell'esito dei procedimenti, sia direttamente nell'ambito dei procedimenti in cui è chiamato a giudicare od a comporre il Collegio giudicante, sia sfruttando il proprio prestigio e la propria posizione di supremazia funzionale nei confronti di altri magistrati componenti di organi monocratici o collegiali. Ci si riferisce, in tal caso, all'ipotesi in cui l'extraneus abbia assunto la posizione di punto di riferimento stabile dell'associazione criminale nel settore giudiziario ed abbia prestato il proprio apporto, intervenendo non in un singolo caso bensì in una molteplicità di ipotesi, per tornaconto personale o per altri differenti motivi, manifestando, peraltro, la propria autorevolezza, riuscendo, così ad alterare l'esito, se non necessariamente di tutti, quanto meno di una parte dei procedimenti, nel contesto dei quali ha dispiegato il suo intervento illecito".

Contravvenendo, però, alle ordinarie regole in materia di unitaria valutazione delle prove ed agli specifici criteri, peraltro derivanti dal *thema probandum*, che esso stesso si era posto ed ai quali aveva affermato di volersi adeguare in altre parti della sentenza (vds pag. 58 e pagg. 184-185) e, pertanto, manifestamente contraddicendosi, il Tribunale ha enunciato, però, in altra parte della sentenza e, precisamente, a pag. 158 altro principio, al riguardo così argomentando :

"Inoltre questo Tribunale ritiene di dovere ribadire il criterio indicato ed adottato per la valutazione della prova del concorso esterno,

nella sentenza n° 308/98 emessa in data 4.4.1998 nel procedimento a carico di Bonomo Francesco + 4, in particolare nella parte relativa alla posizione dell'imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, Musotto Francesco, decisione che, come è notorio, è stata confermata dalla locale Corte di Appello in data 31.7.1999. E' stato, infatti, ritenuto che il criterio, assolutamente condivisibile, affermato dalla Suprema Corte della valutazione unitaria degli elementi probatori vada effettuata, però, all'interno degli specifici comportamenti, che possono essere diversi e disomogenei tra loro, addebitati all'imputato.

E' stato, in particolare, specificato che "sarebbe artificioso sostenere che la prova in ordine alla complessiva condotta attribuita ad un imputato di concorso esterno possa ritenersi acquisita attraverso il compimento di una operazione sommatoria di indizi disarticolati ed ancor più privi dei requisiti richiesti dall'art.192 comma 2 c.p.p., distintamente emersi in relazione agli specifici comportamenti addebitati", in quanto un metodo valutativo di tal genere, fondato su presupposti logici e giuridici non corretti, non può che condurre a risultati palesemente erronei.

Tali osservazioni vanno confermate nel rafforzamento del convincimento che la diversità della condotta del soggetto partecipe dell'associazione mafiosa rispetto a quella del concorrente esterno incide inevitabilmente sul piano della valutazione della prova, ove si consideri che il contributo essenziale per la sopravvivenza e/o il consolidamento del sodalizio criminoso, in momenti emergenziali della vita del medesimo, si deve concretizzare in comportamenti specifici, dei quali deve essere fornita la dimostrazione specifica e rigorosa.

D'altra parte ciò è richiesto dalla necessità di garantire la piena osservanza del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) e, poiché, come è dato, ad evidenza, rilevare dai termini, assolutamente corretti, con cui dall'accusa è stata articolata

l'imputazione, con specificazione delle singole condotte (di composizione dei collegi, di assegnazione dei ricorsi, di preordinazione delle decisioni di annullamento, di adozione delle medesime decisioni senza reale discussione in camera di consiglio, di assunzione di posizione di egemonia, di anticipazione dell'esito dei ricorsi, di interventi esterni su collegi da altri presieduti) non può revocarsi in dubbio che le differenziate forme, che sarebbero idonee a superare, con apporto temporaneo e non stabile una fase patologica della vita del sodalizio criminoso o per colmare vuoti del suo apparato strutturale, di assunzione di tali comportamenti, di natura e contenuto diversi, posti in essere dall'imputato in tempi diversi, devono essere oggetto di autonoma e specifica prova.

Per converso si ribadisce il principio, già affermato da questo Tribunale, secondo cui l'acquisizione di indizi, aventi le connotazioni richieste dall'art.192 comma 2 c.p.p., ed a maggior ragione, di elementi probatori certi in ordine ad uno solo od a più comportamenti agevolatori tra quelli descritti deve necessariamente condurre ad un positivo accertamento di responsabilità.

Correlativamente condotte diverse, quali quelle descritte nei singoli punti dell'imputazione, siccome formulata, carenti di prova o prive di efficienza causale o non sufficientemente dimostrate o contraddittoriamente emersi, non possono determinare una affermazione di responsabilità dell'imputato.

A tali parametri il Tribunale si atterrà nella valutazione della posizione processuale dell'imputato".

Ed, in effetti, solo a tali parametri il Tribunale sembra essersi adeguato, procedendo, come si vedrà, alla esposizione delle singole condotte ed all'esame dei singoli fatti, ma del tutto disarticolandoli dal contesto generale dei prospettati rapporti fra l'imputato e gli associati mafiosi (o loro intermediari) cui era deputato il compito di pervenire con

ogni mezzo all'*aggiustamento* dei processi che riguardavano eminenti esponenti dell'associazione, come se si trattasse, in altri termini, di episodi privi del benché minimo tratto unificante e non già, per lo più, di segmenti della medesima attività reiterata e costante nel tempo di *ingerenza* nell'ambito di una serie di procedimenti aventi, ciascuno, particolare importanza per le sorti della organizzazione criminale.

Erroneamente, pertanto, il primo giudice ha trattato i singoli fatti menzionati nel capo di imputazione come una distinta pluralità di temi di prova, per il cui accertamento dovesse procedersi in modo parcellizzato, apparendo invero tale *modus procedendi* contrastante con i più elementari principi di valutazione coordinata e sinergica della prova: l'esaminare in modo isolato fatti pacificamente connessi e legati fra di loro da un evidente nesso logico e causale.

Ed il manifesto errore dei primi giudici è da reputarsi ancor più grave se solo si considera che nella impugnata sentenza non è stato minimamente rilevato come ben diverso fosse il *thema probandum* rispetto a quello dallo stesso Tribunale esaminato nel processo definito con sentenza n° 308/98 del 4.4.1998 (confermata in appello il 31.7.1999) a carico di Bonomo Francesco + 4, nella parte relativa alla posizione dell'imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, MUSOTTO Francesco.

Ed invero, nel processo nei confronti, fra gli altri, del MUSOTTO (di cui in questa sede è corretto far cenno, come precedente giurisprudenziale, essendo la relativa pronuncia divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Suprema Corte, sez. 2^a, del 6 aprile 2001, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del P.G.: cfr. memoria in data 10 aprile 2001 prodotta dai difensori dell'imputato) a questi veniva dato carico di avere prestato un contributo all'associazione mafiosa *cosa nostra* mediante una serie di condotte che però, già *prima facie*, apparivano del tutto autonome ed indipendenti fra loro.

Al MUSOTTO veniva contestato, infatti, di avere nel corso del 1993 agevolato la latitanza di un esponente di primo piano dell'associazione mafiosa; di avere in occasione delle elezioni politiche del 1987 svolto una funzione di intermediario fra le cosche mafiose ed un partito politico, di cui all'epoca era esponente, ai fini del procacciamento e del conseguimento di suffragi elettorali a taluni membri di detto partito; di avere, in occasione delle elezioni provinciali del 1994 in cui esso stesso si era candidato, quale esponente di altro partito politico, per l'elezione a Presidente della Provincia Regionale, procacciato ed ottenuto suffragi per mezzo di influenti esponenti mafiosi; di avere nella qualità di Presidente della Provincia Regionale di Palermo ostacolato la costituzione di parte civile di tale ente al processo innanzi all'A.G. di Caltanissetta per la strage di Capaci; di avere, infine, abusando del suo ruolo di legale, rivelato agli associati notizie riservate su provvedimenti giudiziari e procedimenti in corso di cui era venuto a conoscenza.

Ed allora, non appare minimamente revocabile in dubbio che il primo giudice ha illogicamente ritenuto di applicare, a fatti totalmente diversi e non comparabili fra loro, lo stesso *modus procedendi*, non curandosi di rilevare che, se la valutazione autonoma degli elementi probatori riguardanti i singoli "comportamenti" poteva, nel caso del MUSOTTO, essere giustificata dalla evidente diversità e disomogeneità dei fatti a questi addebitati, ben diverso era il tipo di continuativo *contributo* che si assumeva avere il CARNEVALE prestato al sodalizio mafioso.

A questi era stato, infatti, sostanzialmente dato carico di avere "*contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione...strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione...*" mediante alcune condotte, tutte legate fra loro, definite dall'organo dell'accusa "*principali*", che in estrema sintesi erano consistite - oltre che nell'avere, in ben due

occasioni, assicurato l'impunità ad esponenti di primo piano del sodalizio nella vicenda BASILE (fatti di cui ai punti 1 e 2 del capo di imputazione) - nell'avere, con riguardo al *maxi-processo*, favorito l'associazione mafiosa in occasione della vicenda relativa alla c.d. *scarcerazione dei boss* (fatti di cui ai punti 3 e 4 del capo di imputazione) e, nel contempo, per il tramite di intermediari, fatto pervenire al sodalizio rassicuranti messaggi sul fatto che il *maxi-processo uno* in sede di giudizio di legittimità si sarebbe concluso positivamente quantomeno per le più gravi imputazioni (fatti di cui al punto 5 del capo di imputazione); infine, poiché fatti estranei alla sua volontà gli avevano, nel frattempo, impedito l'alterazione dell'esito del *maxi-processo uno*, nell'avere posto in essere, nella vicenda *maxi-ter*, un significativo *intervento* diretto, in particolare modo, ad assicurare l'impunità di due esponenti di vertice dell'organizzazione quali CANCEMI Salvatore e MONTALTO Salvatore, membri della cd. *commissione provinciale di cosa nostra*.

Ciò posto, va a questo punto doverosamente osservato che non può dirsi che il primo giudice abbia adeguatamente motivato il suo *modus procedendi* con la mera affermazione che, diversamente operando, avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio su variegati elementi oppure, per usare la terminologia della impugnata sentenza, su una *sommatoria di indizi disarticolati ed ancor più privi dei requisiti richiesti dall'art. 192 comma 2 c.p.p.*

E' al contrario del tutto ovvio che, al fine di ricostruire la *reiterata attività di ingerenza* dispiegata, secondo la prospettazione accusatoria, dall'imputato in una serie di procedimenti in favore del sodalizio mafioso, con la consapevolezza da parte dei vertici di questo di potere contare sullo stabile apporto di un soggetto infungibile all'interno dell'amministrazione della giustizia, il complessivo coacervo probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli altri elementi in grado di

confermarne la fondatezza (peraltro – come già detto – in gran parte nemmeno preso in considerazione nel provvedimento impugnato), avrebbe dovuto necessariamente essere riguardato nella sua interezza, quantomeno allo scopo di una preventiva verifica di tale specifico *thema probandum*.

Ed invero, solo l'acquisizione di elementi certi in ordine all'effettiva sussistenza di rapporti diretti o mediati fra l'imputato ed il sodalizio criminoso nonché in ordine alle modalità ed alla evoluzione nel tempo di tali rapporti, poteva consentire poi, attraverso uno più specifico esame delle condotte menzionate nel capo di imputazione, di pervenire ad un concreto accertamento dei risultati che questa complessiva attività aveva prodotto nel tempo, in termini di effettivo e continuativo contributo al mantenimento e rafforzamento di *cosa nostra* in momenti in cui gli associati mafiosi non avevano potuto, con i tradizionali metodi, impedire che importanti processi nei confronti di elementi di spicco dell'associazione pervenissero al dibattimento e si concludessero addirittura nelle fasi di merito con la condanna degli imputati.

Ed, ai fini di tale secondo e decisivo momento di indagine, il Collegio ritiene che non vi sia motivo alcuno per non valutare, anche, le *anomalie* dei provvedimenti in cui tale *ingerenza* si assume sia stata esercitata, apparendo, in proposito, palesemente erronea, come esattamente denunciato dall'Ufficio appellante, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove viene sostenuta, addirittura, l'impossibilità giuridica di prendere in considerazione tali *anomalie* come riscontro delle altre fonti di prova.

In proposito, deve osservarsi che il giudice di prime cure, per pervenire a siffatta affermazione, ha operato una palese confusione fra il principio giuridico della *non impugnabilità* delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione e quello della *insindacabilità* di tali decisioni sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità penali.

Tale ultimo principio, infatti, non solo non è previsto da alcuna norma di legge né si ricava dai principi generali del nostro ordinamento giuridico, ma, ove fosse in concreto applicato, non potrebbe che cagionare conseguenze costituzionalmente illegittime sotto il profilo dell'eguaglianza.

Il Tribunale, invero, dopo avere affermato che: “*..le sentenze di annullamento, con o senza rinvio, pronunziate dalla Suprema Corte di Cassazione, che, per la sua posizione di vertice e di garanzia di legittimità all'interno del nostro ordinamento, non sono suscettibili di ulteriore sindacato da parte di altra autorità giudiziaria, al di fuori dei casi tipizzati dello straordinario mezzo di impugnazione previsto dall'art. 629 e segg. c.p.p.*” (cfr. pag. 190), ha tratto da ciò il corollario secondo il quale “*.. proprio tale oggettiva insindacabilità delle decisioni del giudice di legittimità impedisce di potere valutare nel merito le singole decisioni adottate dalla Suprema Corte per ricercarvi ed eventualmente rinvenirvi elementi rivelatori di un condizionamento esercitato sulla formazione della volontà del giudice, del collegio o di qualcuno dei singoli componenti, e, quindi, significativi di comportamenti rientranti nell'ambito della fattispecie del concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa*” (cfr. pagg. 190-191).

Svolte tali considerazioni il Tribunale ha poi espresso stupore, definendolo persino "suggestivo", per l'orientamento correttamente espresso dagli stessi difensori dell'imputato secondo il quale, per apprezzare la deviazione di una decisione di legittimità dal regolare processo formativo, è del tutto lecito un sindacato del giudice di merito, non solo al fine di verificare la sussistenza di travisamenti di elementi di fatto ma anche di errori di diritto, purché in quest'ultimo caso si sia in presenza di manifesta o macroscopica erroneità o illegittimità palese della decisione, ferma restando, per il resto, la necessità di specifica prova sull'elemento soggettivo del reato.

Il vero è, pertanto, che l'affermazione del primo giudice - secondo il quale sarebbe, in linea di principio, precluso al giudice di merito, esercitare un qualsiasi giudizio nei confronti di una decisione della Suprema Corte "*se non a rischio di stravolgere il coordinato sistema ordinamentale, ammettendosi, altrimenti, la paradossale possibilità dell'esercizio di un controllo, da parte di un giudice di merito, della legittimità di un giudicato del Supremo Giudice della legittimità*" - appare manifestamente illogica e giuridicamente errata.

Fermo restando, infatti, che, a fini processuali, una sentenza del giudice di legittimità non è suscettibile di ulteriore sindacato tranne i casi di revisione, non vi è ragione alcuna per cui debba essere precluso al giudice di prendere in esame le *anomalie* di un determinato provvedimento giurisdizionale al fine di rinvenirvi elementi a conferma della fondatezza o meno di una prospettazione accusatoria, ove si assuma che l'esito della decisione in questione sia stato in qualche modo alterato al fine, ad esempio, di avvantaggiare soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose o, più semplicemente, per ricavarne un utile economico.

E della erroneità di tale affermazione sembra si sia reso conto, ad un certo punto, lo stesso primo giudice, se è vero che - dopo avere affermato (cfr. pag. 200 della impugnata sentenza) che l'accertamento relativo all'*aggiustamento* di un provvedimento giurisdizionale deve essere fondato non su quanto emerge dalla pronuncia della Suprema Corte, bensì su fonti autonome di prova che investano dall'interno il processo deliberativo - non nega, comunque, che "*l'abnormità, la palese erroneità o la riscontrata manifesta violazione della legge penale o processuale del provvedimento giurisdizionale, risultato dell'esercitato condizionamento illecito*" possano costituire conferma ulteriore degli esiti delle prove acquisiti con mezzi di prova diversi e autonomi ed, in ogni caso, del tutto esterni al contenuto della decisione.

Tali mezzi di prova, secondo il Tribunale, "*possono essere le dichiarazioni degli stessi giudici che parteciparono alla decisione, idonee ex se a fornire dimostrazione dell'avvenuta alterazione del regolare iter di formazione della volontà del giudice, o altra fonte esterna, dimostrativa dell'intervento utilmente esercitato sul magistrato e della circostanza che la decisione sia stata irregolarmente assunta e sia, quindi, il prodotto dell'illecita attività di intervento*".

In altri termini - conclude il primo giudice - occorre "*rinvenire **indici sintomatici e rivelatori che siano esterni al contenuto della decisione**, che apparentemente può avere tutti i crismi della legittimità formale, dai quali indici può desumersi che il procedimento decisionale sia stato in effetti alterato nel suo corretto e regolare svolgimento e sia stato strumentalizzato e distorto al fine di avvantaggiare soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose*".

Orbene, è d'uopo osservare che, se correttamente inteso, tale ultimo principio espresso dal Tribunale non può ritenersi *aberrante*, come sostenuto dall'ufficio appellante.

Se, infatti, alla necessità di ancorare il raggiungimento della prova definitiva del *contributo*, dall'imputato consapevolmente prestato al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione, ad *indici sintomatici e rivelatori che siano esterni al contenuto della decisione* si attribuisce la giusta valenza, l'applicazione del principio in questione non potrà che significare, avuto riguardo al particolare *thema probandum*, che l'elemento di prova in grado di definitivamente riscontrare la fondatezza dell'accusa non dovrà essere costituito dal mero contenuto della decisione, potendo da essa, se del caso, desumersi elementi ad ulteriore conferma, ad esempio, della attendibilità intrinseca di una chiamata in reità ma non anche l'elemento decisivo al fine di provare, ad esempio, che una determinata

decisione emessa da un organo collegiale sia effettivamente il frutto dell'illecito *intervento* operato dall'imputato.

Ciò non già perché, come precisato nella parte dedicata ai metodi di valutazione della chiamata in reità, il Collegio ritenga che, nella fattispecie in esame, debbano valere regole diverse dagli ordinari criteri interpretativi del disposto di cui all'art. 192, commi 3° e 4°, c.p.p., quanto piuttosto perché un riscontro obiettivo che in modo certo leghi l'imputato al fatto di reato che gli viene addebitato necessita di uno specifico ed autonomo elemento di prova convalidante, che non può provenire generalmente dalle pur convergenti dichiarazioni di più soggetti che affermano che un processo è stato *aggiustato*, a meno che ovviamente questi ultimi non siano in grado di fornire ulteriori specificazioni sulle specifiche modalità di tale *aggiustamento* che siano suscettibili di approfondita verifica.

Nella fattispecie in esame, l'appello del P.M. avverso l'impugnata sentenza, dunque, appare fondato, innanzitutto, perché la gran massa degli elementi probatori, dei quali il primo giudice ha persino omesso l'indicazione (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di testi, integrale e coordinato resoconto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia), ha consentito di verificare che quanto da questi ultimi dichiarato, in ordine alle attese dei vertici dell'organizzazione mafiosa nell'operato del CARNEVALE ed alla complessiva *ingerenza* di detto imputato in una serie di delicati ed importanti processi che avevano messo in pericolo la stabilità delle stesse fondamenta dell'organizzazione, è intrinsecamente attendibile, non costituendo affatto il frutto di generiche aspettative fondate sul particolare rigore dell'imputato nell'applicazione di principi di valutazione della prova ai fini della affermazione della penale responsabilità oppure, al più, sul millantato credito di taluni avvocati.

Ciò non sarebbe stato da solo però sufficiente per l'affermazione della penale responsabilità.

La Corte ha ritenuto, infatti, per sgombrare il campo dalla benché minima possibilità di errore, che, al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato fosse sì importante, ma non ancora sufficiente, dimostrare, come inequivocabilmente è stato fatto nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado, che l'imputato intratteneva rapporti preferenziali con alcuni selezionati avvocati, ai quali era solito fare anticipazioni (poi regolarmente trasmesse ai vertici dell'associazione mafiosa) sui provvedimenti che la prima sezione penale della Suprema Corte avrebbe emesso; che, di contro, riceveva da detti legali notizie provenienti dall'interno della associazione e persino agghiaccianti confidenze sui motivi per cui *cosa nostra* aveva ritenuto di uccidere oltre al dr. FALCONE la dott.ssa MORVILLO; che era solito accettare segnalazioni in ordine a procedimenti penali in corso; che era solito denigrare, in camera di consiglio e fuori, in modo preconcepito il lavoro dei giudici FALCONE e BORSELLINO al punto da affermare, in colloqui con altri magistrati a lui vicini, di essere sicuro che il tempo avrebbe chiarito che i due giudici palermitani erano stati uccisi da *cosa nostra* "*per i mali fatti e per gli abusi senza limiti che avevano commesso nel tempo*".

Pur tenendo conto della importanza di tali elementi probatori, il Collegio ha ritenuto che la prova certa, il riscontro di natura *individualizzante* di una costante e reiterata *attività di ingerenza ed influenza* esercitata dall'imputato nel corso di una serie di procedimenti giurisdizionali, con la consapevolezza dell'organizzazione mafiosa di poter contare sullo stabile apporto di un soggetto *infungibile* all'interno dell'amministrazione della giustizia, non potesse pervenire solo dal sia pur concordante racconto di più collaboratori di giustizia ancorché riscontrato da *anomalie* dei provvedimenti giurisdizionali e da altri elementi denotanti la *disponibilità* nei confronti del sodalizio, ma abbisognasse di un *quid pluris*.

E tale *quid pluris* di natura *individualizzante* il Collegio ha rinvenuto, nel caso della vicenda BASILE, nelle dichiarazioni accusatorie di alcuni magistrati che hanno partecipato alla adozione delle decisioni; nelle vicende *maxi-processo* e *maxi-ter* e negli altri episodi per così dire minori (vicenda BASTONE), nelle dichiarazioni di più testimoni, dell'imputato di reato connesso GAITO e nelle significative risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Procedendo, invece, ad una disamina parcellizzata di ogni emergenza probatoria, persino di quelle più specificamente attinenti i singoli punti della imputazione (è il caso, ad esempio, della vicenda BASILE) e delle stesse dichiarazioni "in generale" dei collaboratori di giustizia sul conto del presidente CARNEVALE, quale "*punto di riferimento*" dell'organizzazione ed omettendo, altresì, di dar conto di un impressionante numero di elementi probatori che avrebbe dovuto valutare unitamente a quelli isolatamente presi in considerazione, il primo giudice è pervenuto a risultati non conformi alle complessive risultanze processuali, erroneamente ritenendo, pertanto, la prova contraddittoria e lacunosa e, di conseguenza, assolvendo l'imputato ai sensi del disposto di cui al 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Nel procedere, pertanto, ad una totale rivisitazione delle emergenze processuali che l'impugnata sentenza solo in parte si è fatta carico di evidenziare, saranno in primo luogo esaminate nel loro complesso le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, alla stregua delle loro personali conoscenze, hanno reso dichiarazioni nel presente processo avendo cura, in particolare, di orientare l'accertamento probatorio sui temi della nascita e della evoluzione nel tempo dei rapporti fra l'imputato e l'associazione mafiosa, delle modalità e dei *canali* attraverso le quali tali rapporti venivano intrattenuti.

Immediatamente dopo saranno illustrati quegli elementi probatori, emersi nel corso delle indagini, dai quali il Collegio ha tratto, anche al di là

del pur convergente e significativo apporto delle chiamate in reità, il convincimento della generale fondatezza e credibilità dell'assunto di tali dichiaranti.

Successivamente si procederà ad una particolareggiata disamina degli episodi in ordine ai quali la Corte ha ritenuto acquisita la prova di un effettivo e consapevole contributo fornito dal prevenuto alla vita ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, avendo cura nel contempo di evidenziare gli elementi in grado di asseverare l'esistenza di un *filo rosso* che, partendo dalla vicenda BASILE (in cui è stata provata un'attività dell'imputato diretta al condizionamento di alcuni giudici ai fini della alterazione dell'esito del processo), lega le varie condotte, così dimostrando l'esistenza di una costante e reiterata attività di *ingerenza* esercitata dal CARNEVALE in una serie di procedimenti *caratterizzante l'intera strategia dell'organizzazione mafiosa e l'evoluzione dei rapporti con l'imputato dal 1986 fino all'anno 1992.*

§ 3. Le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia con particolare riguardo ai *canali* attraverso i quali l'associazione mafiosa *cosa nostra* intratteneva rapporti con il presidente CARNEVALE.

Esaurita la disamina delle questioni di carattere generale ed, in particolare, i criteri di valutazione degli elementi di prova ai quali si sarebbe attenuto, il primo giudice è entrato nel merito dei fatti di causa a pagina 204 della impugnata sentenza, dedicando una breve trattazione alle "*dichiarazioni dei collaboratori in generale sul presidente Carnevale*" al fine di verificare preliminarmente se la tesi del Pubblico Ministero, secondo la quale l'imputato sarebbe stato un "*punto di riferimento*" dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra* per il condizionamento dei processi in Cassazione, all'uopo adoperandosi reiteratamente per un esito favorevole dei ricorsi cui erano interessati gli associati, potesse o meno trovare riscontro negli elementi probatori emersi nel corso della istruttoria dibattimentale.

Ha riconosciuto, peraltro, il primo giudice che, ove effettivamente provato, tale dato sarebbe stato senza dubbio idoneo ad integrare la contestata condotta di strumentalizzazione delle funzioni esercitate da parte del dott. CARNEVALE, in quanto sarebbe rimasto in tal modo accertato che l'attività giurisdizionale da questi svolta era effettivamente diretta non già alla realizzazione degli scopi previsti dalla legge e dall'ordinamento, bensì alla agevolazione dell'associazione mafiosa in un settore di vitale importanza per la sua stessa esistenza: quello che questo Collegio definisce della *assistenza giudiziaria*.

Dopo avere dato atto di avere preso in esame le dichiarazioni di tali dichiaranti ed avere fornito di esse in sentenza un breve resoconto (rinviando, per il resto, alle relative trascrizioni: "*per non appesantire la*

motivazione"), il giudice di prime cure ne ha immediatamente rilevato l'assoluta genericità, assumendo che sarebbe stato impossibile procedere ad un giudizio di reciproca integrazione e convergenza di tali elementi, sì da farli assumere a dignità di prove.

Ed invero, dette dichiarazioni – secondo il Tribunale – dimostrerebbero soltanto le *aspettative* che i membri dell'associazione mafiosa, "*seppur talora del vertice organizzativo e deliberativo*", nutrivano nei confronti di un soggetto che, per la particolare posizione di preminenza rivestita in seno all'organo giurisdizionale (in epoca in cui non era stata ancora introdotto, nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione in materia di criminalità organizzata, il criterio della rotazione fra le sezioni e la prima sezione era, pertanto, chiamata a pronunciarsi su tutti i ricorsi formulati dagli imputati di delitti associativi e fatti connessi) era inevitabilmente destinatario delle molteplici "attenzioni" dei ricorrenti e probabilmente del *millantato credito* dei loro legali.

In proposito, il primo giudice ha osservato come, a ben vedere, fosse addirittura possibile affermare che le speranze che gli associati mafiosi nutrivano nei confronti dell'operato dell'imputato traevano, in definitiva, origine non già da fatti concreti, quanto piuttosto dall'esito di procedimenti definiti dalla prima sezione con l'annullamento di sentenze di condanna pronunciate nei giudizi di merito, di guisa che le affermazioni dei dichiaranti su tale specifico punto, mai frutto di dirette esperienze di vita, rimanevano confinate nell'ambito di opinioni e di meri convincimenti, essendo del tutto prive di rilevanza ai fini della ricostruzione di circostanze di fatto atte a fornire la prova che il dott. CARNEVALE effettivamente costituisse un *punto di riferimento* dell'organizzazione criminale in relazione all'*aggiustamento* di più casi giudiziari e che, in tal senso, si fosse per l'appunto attivato.

Trattandosi di indicazioni caratterizzate da una grave indeterminatezza, tale "*da non potere superare il preliminare giudizio critico circa l'attendibilità intrinseca*", delle dichiarazioni a carico dell'imputato provenienti da soggetti ex art. 210 c.p.p., non poteva di conseguenza, secondo il Tribunale, farsi alcun utilizzo ai sensi della regola dettata dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., non essendo consentito riscontrare fra loro dichiarazioni *ex se* prive di reale valenza accusatoria.

Tale preliminare considerazione non escludeva però – secondo il giudice di primo grado - di prendere in considerazione le stesse dichiarazioni nel caso in cui, in altre parti (diverse da quelle riguardanti l'ipotizzato svolgimento da parte dell'imputato di una, reiterata nel tempo, attività volta a favorire l'associazione mafiosa), esse fossero dotate di maggiore specificità: e ciò in applicazione del principio consolidato in giurisprudenza della *frazionabilità* della chiamata in correità, che consente al giudice di limitare il giudizio di inefficacia a quelle sole parti in cui l'assunto del dichiarante non sia stato riscontrato o, addirittura, risulti smentito da altri elementi probatori.

Tuttavia, evidente risulta l'infondatezza del ragionamento seguito dai primi giudici che, per il vero, sembra emblematicamente fotografare quella macroscopica frantumazione (*atomizzazione*) del materiale probatorio, desumibile dalla impugnata sentenza, di cui si è giustamente doluto il P.M. appellante.

Ed infatti, i primi giudici, disapplicando del tutto il basilare principio della valutazione unitaria del materiale probatorio, sono giunti illogicamente alle citate conclusioni addirittura prima ancora di prendere in esame lo stesso *thema probandum* emergente dal capo di imputazione.

L'esame di questo imponeva loro di accertare se l'imputato avesse o meno "*contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli*

scopi dell'associazione... strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione ed assicurando l'impunità agli esponenti di vertice della medesima organizzazione...mediante le seguenti principali condotte...".

Ne consegue che solo alla stregua di una unitaria valutazione delle emergenze probatorie riguardanti tali "*principali condotte*" sarebbe stato possibile pervenire ad un corretta verifica della fondatezza o meno del *thema probandum*.

Seguendo un metodo diametralmente opposto e, pertanto, analizzando separatamente le *condotte* in discussione, dopo avere, per di più, reputato *generiche* parti di dichiarazioni, estrapolate dal contesto generale, la cui valenza avrebbe dovuto semmai essere esaminata alla stregua di una logica concatenazione delle condotte sopra indicate, i primi giudici hanno fondato il proprio giudizio su elementi assolutamente frammentari e del tutto insufficienti ai fini dell'espletamento del compito loro demandato.

Ritiene, infatti, il Collegio che, ferma restando la necessità di prendere in esame i singoli episodi criminosi (*rectius*, i vari *apporti* in cui si è concretato, secondo l'accusa, il complessivo *contributo* fornito dall'imputato allo svolgimento delle attività dagli associati mafiosi, volte ad assicurare a sé ed agli altri sodali l'impunità nei processi in cui erano coinvolti), il primo giudice non avrebbe potuto esimersi, trattandosi di premessa logica assolutamente ineludibile, dall'accertare in primo luogo, alla stregua del complessivo ed articolato racconto dei collaboranti e delle altri fonti di prova, la fondatezza di taluni temi di portata generale.

In particolare, rientrava certamente nel *thema probandum* accertare se e con quali modalità l'imputato avesse allacciato rapporti con esponenti e/o emissari di *cosa nostra*, se fosse consapevole del ruolo di tali soggetti, se fosse solito strumentalizzare le sue funzioni anche in ragione degli

interessi di soggetti interessati all'esito dei processi presso la Suprema Corte, se avesse la possibilità, strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale e soprattutto facendo un anomalo uso della sua elevatissima capacità professionale e della sua eccezionale preparazione giuridica, di influire in concreto sull'esito di procedimenti alla cui definizione più giudici erano collegialmente chiamati a concorrere, carpendone così la buona fede e la fiducia da questi riposta nel suo operato.

Non doveva poi sfuggire al primo giudice come, quantomeno ai fini di un primo approccio alla credibilità generica dei collaboranti e ferma restando la necessità di un approfondito esame della loro attendibilità specifica in ordine ai fatti narrati, specificamente riguardanti le condotte di cui al capo di imputazione, fosse altresì rilevante qualche sia pur breve cenno al ruolo da tali soggetti svolto in seno all'organizzazione mafiosa prima della loro dissociazione ed ai rapporti da essi intrattenuti con le fonti delle loro conoscenze, alla genesi della loro collaborazione ed, in definitiva, al contributo da essi fornito in altri processi ai fini della ricostruzione delle dinamiche interne e dei crimini ascrivibili alla organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra*.

Ai fini sopra esposti si impone pertanto, nell'immediato, una breve esposizione del contenuto delle dichiarazioni di tali collaboranti.

Ad esse il primo giudice ha ritenuto sufficiente fare mero "rinvio" senza rilevare che da una complessiva e coordinata esposizione delle stesse non poteva, invece, in alcun modo prescindere, come peraltro gli imponeva il capo di imputazione, al fine di verificare il senso del convergente riferimento in esse contenuto, con varie sfumature, al CARNEVALE come *punto di riferimento* dell'associazione e di accertare, alla stregua di tale preliminare valutazione, se le affermazioni in questione fossero o meno dotate della necessaria *specificità* con riguardo innanzitutto all'identità dei

soggetti che si ponevano come intermediari fra l'imputato e l'organizzazione.

E non vi è dubbio che tale ricerca richiedeva non solo l'esame del contributo conoscitivo dei dichiaranti, ma anche la valutazione degli altri elementi di prova in grado di corroborarne l'attendibilità.

Si procederà, pertanto, anche attraverso elementi di riscontro esterni di diversa natura - emersi nel corso della istruttoria dibattimentale davanti ai primi giudici, ma da questi non compiutamente presi in esame - ad un preliminare esame della attendibilità dei dichiaranti in ordine ai generali temi di prova in precedenza indicati.

Seguirà, da ultimo, la specifica trattazione degli *apporti* in cui il Collegio ha ritenuto di ravvisare segmenti di quel complessivo *contributo* ad attività dell'associazione mafiosa tale da integrare, secondo i principi in precedenza esposti, la fattispecie di reato ascritta all'imputato.

§ 3.1. MUTOLO GASPARE

Secondo il primo giudice l'unico contributo conoscitivo fornito dal MUTOLO sarebbe consistito nell'aver questi affermato "*che, con riferimento alla trattazione del primo maxi-processo in sede di legittimità, gli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa avevano assicurato che il presidente Carnevale, contrario alla "linea dura delle indagini", avrebbe risolto tutti i problemi causati dalla celebrazione del processo all'associazione mafiosa e che lo stesso era propenso ad annullare le sentenze di condanna*".

Osserva il Collegio che, in realtà, ben più articolato e dettagliato di quanto ritenuto dal Tribunale risulta essere stato il contributo dal collaborante fornito sulla genesi dei rapporti fra l'imputato e l'associazione mafiosa, sui *canali* attraverso i quali tali rapporti si erano nel tempo

sviluppati, sulle modalità attraverso le quali l'imputato era solito favorire l'associazione mafiosa.

Nel rinviare alla parte dedicata al processo BASILE ed al maxi-processo una più approfondita analisi dei fatti narrati dal MUTOLO, vanno in questa sede indicati, sia pure in estrema sintesi, i temi generali attraverso i quali si è sviluppato l'esame dibattimentale.

Gaspare MUTOLO ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel luglio 1992, poco tempo dopo la "strage Falcone", rivelando in modo completo tutta la sua storia criminale.

Uomo d'onore del mandamento di Partanna Mondello, all'epoca capeggiato da Rosario RICCOBONO, era entrato a far parte di tale sodalizio sin dalla fine degli anni '60 ma già in precedenza era stato vicino ad *uomini d'onore* ed era dedito alla consumazione di rapine e di altri reati contro il patrimonio.

Era stato in occasione di un arresto subito nel 1965 per reati contro il patrimonio che la sua carriera criminale aveva avuto una inaspettata evoluzione.

In tale occasione era stato messo nella stessa cella con Salvatore Riina (che non era ancora il capo dei *corleonesi*, ma che già rivestiva in *cosa nostra* un importante ruolo) con il quale era entrato in confidenza.

Era stato, appunto, il RIINA a suggerirgli di mettersi sotto la protezione di Rosario RICCOBONO nel cui territorio, quello di Partanna Mondello, esso MUTOLO era solito stazionare.

Condannato nel primo *maxi-processo* alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico delle medesime sostanze, sin dall'inizio della sua collaborazione si è autoaccusato di circa una settantina di omicidi di cui non era mai stato in precedenza neppure sospettato.

Il suo livello di inserimento in *cosa nostra* è stato adeguatamente illustrato nelle sentenze emesse nell'ambito del citato *maxi-processo* che hanno messo in luce non solo il ruolo svolto da questo collaborante in seno alla *famiglia* di Partanna Mondello, ma anche i costanti rapporti intrattenuti con colui che sarebbe divenuto il capo incontrastato dell'associazione mafiosa, quel Salvatore RIINA, di cui per un certo periodo sarebbe stato anche l'autista ed il *guardiaspalle*.

La collaborazione del MUTOLO, oltre che di straordinaria importanza per far luce su una serie davvero impressionante di fatti di sangue verificatisi fra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, si è rilevata fondamentale, all'indomani delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, al fine di pervenire all'accertamento delle responsabilità di un gran numero di associati mafiosi rimasti del tutto estranei al *maxi-processo* in quanto non conosciuti dai primi due storici collaboratori BUSCETTA e CONTORNO.

Sentito in questo processo all'udienza del 14 ottobre 1998, ha riferito che nel periodo corrispondente allo svolgimento delle battute finali del primo *maxiprocesso*, all'interno delle *famiglie* mafiose e dentro le carceri, ove egli viveva a stretto contatto con soggetti operanti in ruoli apicali dell'organizzazione, si era diffuso un notevole ottimismo sull'esito finale del processo, una volta che questo fosse giunto in Cassazione e fosse stato presieduto dal Presidente CARNEVALE.

Di tale giudice, peraltro, egli aveva già aveva sentito parlare, verso il 1987, da Pino MADONIA, *uomo d'onore* della *famiglia* di Resuttana, all'epoca in cui questi era processato per l'assassinio del Capitano dei carabinieri BASILE.

Il MADONIA gli aveva confidato che il processo in questione, nell'ambito del quale aveva riportato condanna all'ergastolo, si sarebbe per lui concluso positivamente in Cassazione, potendo egli contare sull'operato del giudice CARNEVALE, presidente della prima sezione di tale consesso.

Aveva poi potuto constatare che la "previsione" del MADONIA si era pienamente realizzata.

Ulteriori riferimenti all'operato del CARNEVALE nel processo BASILE gli erano stati fatti, peraltro, dopo la sentenza della Cassazione, da altri *uomini d'onore* di spicco insieme a lui detenuti (Salvatore MONTALTO, Leoluca BAGARELLA, Mariano AGATE) che gli avevano confidato che il risultato sperato, l'annullamento della sentenza emessa dai giudici di merito, era stato conseguito grazie alla ricerca da parte del CARNEVALE del "*pelo nell'uovo*"; in altri termini da parte di questi era stata data rilevanza ad un "vizio" assolutamente insignificante che era stato utilizzato come "*via di uscita*" per pervenire all'annullamento della sentenza di merito.

Da quel momento in poi il CARNEVALE, secondo quanto al collaborante era stato riferito dai citati sodali, aveva superato il *battesimo della sicurezza*, di guisa che su di lui si poteva fare affidamento anche per un esito del *maxi-processo* favorevole a *cosa nostra*.

Ciò gli era stato confidato da svariati altri sodali collocati ai vertici di *cosa nostra*, appartenenti alla c.d. *Commissione*, insieme ai quali trascorreva periodi di detenzione, quali Pippo CALO' capo del *mandamento* di Porta Nuova, Francesco MADONIA capo del *mandamento* di Resuttana, Nenè GERACI capo del *mandamento* di Partinico.

Da costoro gli era stato detto che a CARNEVALE si poteva *arrivare* sia per il tramite di taluni avvocati con i quali detto giudice era in "*rapporti intimi*", sia per il tramite di *politici* ed, in particolare, dell'onorevole Giulio ANDREOTTI, con il quale il prefato magistrato intratteneva rapporti.

All'on. ANDREOTTI *cosa nostra* poteva *arrivare* grazie all'onorevole Salvo LIMA ed ai cugini SALVO, *uomini d'onore* di Salemi di cui aveva sentito parlare in *cosa nostra*, pur non conoscendoli personalmente.

Più volte gli era stato confidato da altri associati mafiosi, fra cui, in particolare, Giuseppe LEGGIO, Leoluca BAGARELLA, Mariano AGATE, che il *maxi-processo* si sarebbe concluso positivamente in Cassazione; queste erano le notizie che Salvatore RIINA faceva giungere in carcere comunicando che, al riguardo, vi erano state rassicurazioni provenienti da Salvo LIMA circa la disponibilità in tal senso assicurata dall'onorevole ANDREOTTI.

Vero è che nel frattempo, nel corso dello svolgimento del *maxi-processo*, erano intervenute delle leggi non favorevoli agli interessi di *cosa nostra*, ma - aveva assicurato il LIMA - si trattava solo di leggi di mera *facciata*, di cui principale ispiratrice era stata in realtà "*l'opposizione*"; sul risultato finale di questo processo non doveva nutrirsi, invece, preoccupazione alcuna in quanto la sezione presieduta dal CARNEVALE avrebbe annullato la sentenza di merito ed il dott. FALCONE, a cagione dello smacco subito, sarebbe stato costretto "*ad andarsene*".

Richiesto di precisare se fosse a conoscenza di fatti corruttivi che riguardavano il CARNEVALE rispondeva di non esserne a conoscenza; sapeva solo che il CARNEVALE aveva mandato a dire che "*il maxi-processo era degno di ritornare in istruttoria e i giudici che l'avevano istruito, principalmente Falcone, era degno di andare a fare il console sudamericano, africano, insomma per dire che erano atteggiamenti, diciamo scorretti ecco*".

Analoghe rassicurazioni gli erano state fatte da taluni avvocati fra i quali l'avvocato Angelo BONFIGLIO che era originario di Agrigento e legato da rapporti di parentela con il CARNEVALE.

Nel novembre del 1991, tuttavia, la situazione era improvvisamente cambiata.

Nel carcere di Spoleto, Giuseppe Giacomo GAMBINO, suo *capomandamento*, lo aveva informato che CARNEVALE non avrebbe

presieduto il collegio del *maxi* perché era stato "*attaccato*" dal dott. FALCONE, dal ministro MARTELLI, dal figlio del generale DALLA CHIESA ed era stato costretto a "*dimettersi*", a "*non presiedere, quella sezione*"; inutile, pertanto, era stato il tentativo da *cosa nostra* compiuto nell'agosto del 1991, di cui era pure venuto a conoscenza, di fare "*slittare i termini di legge*", uccidendo il dott. SCOPELLITI che doveva svolgere le funzioni di P.M. nel giudizio innanzi alla Suprema Corte.

Era stato, pertanto, comunicato dagli avvocati che il *maxi-processo* sarebbe andato male e così in effetti era stato, avendo la sentenza della Cassazione confermato l'impianto accusatorio e il c.d. *teorema BUSCETTA* che comportava la responsabilità dei componenti della "*Commissione*" per i gravi delitti di sangue.

All'indomani della sentenza della Cassazione, si era verificato altresì un fatto inusuale e contrario a quelli che erano gli abituali costumi degli associati mafiosi.

Alcuni *uomini d'onore* latitanti, fra cui PEDONE Michelangelo della *famiglia* di San Lorenzo, si erano costituiti, comportamento questo che lasciava presagire che si stava preparando la reazione di *cosa nostra*.

Di lì a poco veniva ucciso infatti l'on. LIMA e nel carcere di Spoleto, egli aveva potuto constatare la soddisfazione di svariati elementi di vertice per quanto si era verificato.

LIMA era stato ucciso anche per punire ANDREOTTI, il quale, dopo avere promesso a *cosa nostra* l'*aggiustamento* del *maxi* in Cassazione, non aveva poi mantenuto l'impegno assunto.

Con l'omicidio di LIMA l'associazione mafiosa aveva raggiunto, peraltro, il duplice scopo di sanzionare con la morte il tradimento di detto uomo politico e, nello stesso tempo, lo stesso ANDREOTTI, che al LIMA era notoriamente legato, colpendolo nell'immagine in un momento in cui ambiva a divenire Presidente della Repubblica.

§ 3.2. MARINO MANNOIA FRANCESCO

Secondo il primo giudice l'unico apporto di MARINO MANNOIA alla tesi accusatoria sarebbe consistito nell'aver questo collaborante affermato che la sentenza del primo *maxi-processo*, grazie all'intervento dell'odierno imputato, *sarebbe stata cassata nella fase di legittimità*.

In realtà, anche nel caso in esame, molto più articolate e dettagliate di quanto ritenuto dal primo giudice risultano essere state le dichiarazioni del citato collaborante: ciò a prescindere dal contributo da questi fornito in ordine alla ricostruzione delle responsabilità dell'imputato con riguardo al processo BASILE, vicenda di cui più approfonditamente si dirà nella sede propria.

Uomo d'onore della *famiglia* mafiosa palermitana di Santa Maria di Gesù sin dall'epoca in cui tale sodalizio era retto dal noto Stefano BONTATE (poi caduto vittima di un agguato tesogli dai *corleonesi* la sera del 23 aprile 1981), MARINO MANNOIA aveva sviluppato la propria carriera criminale nell'ambito di questo potente gruppo di mafia, alle dirette dipendenze dello stesso BONTATE, avendo modo peraltro di approfondire il livello delle proprie conoscenze in ordine alle vicende interne dell'intera organizzazione mafiosa in virtù del ruolo rilevante che ricopriva, quale chimico di provata esperienza, nel grande traffico internazionale degli stupefacenti: circostanza questa che gli consentiva di intrattenere frequenti contatti con numerosi membri di altre *famiglie* palermitane e di acquisire da essi una notevole mole di notizie sui fatti di maggiore rilievo riguardanti l'intera consorteria mafiosa.

In conseguenza di tale sua attività il MANNOIA era stato, a seguito della chiamata in correità operata nei suoi confronti dai c.d. "*pentiti storici*" BUSCETTA e CONTORNO, imputato nel primo *maxi-processo* per i reati

di associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al detto traffico, venendo condannato in primo grado alla pena di anni 17 di reclusione e 120 milioni di multa (pena poi ridotta a 10 anni di reclusione e 40 milioni di multa nel giudizio di appello ed ulteriormente ridotta, in seguito al giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 80/92, ad anni 8 e 40 milioni di multa).

Nell'ambito di questo processo il MANNOIA era stato arrestato nel 1984 senza per questo interrompere i suoi rapporti con l'organizzazione, ma avendo modo, al contrario, di prendere cognizione dei mutamenti intervenuti nelle dinamiche interne di *cosa nostra* non solo in virtù dei quotidiani rapporti di frequentazione in carcere con altri esponenti mafiosi collocati ai vertici del sodalizio (i quali, di tali avvenimenti, ricevevano una costante informazione da parte di Salvatore RIINA), ma anche del dettagliato resoconto che dei fatti e delitti più gravi ascrivibili alla consorteria gli faceva, nel corso dei colloqui in carcere, il di lui fratello Agostino, esponente di spicco e *killer* della *famiglia* mafiosa di Ciaculli alla quale, in quel periodo, era demandato il compito di eseguire un gran numero di fatti sangue nell'interesse di tutta l'associazione.

Ed in carcere l'odierno collaborante aveva appreso, nell'aprile 1989, della *scomparsa*, con il tradizionale metodo della *lupara bianca*, dello stesso Agostino la cui uccisione era stata deliberata da Salvatore RIINA, in quanto lo riteneva vicino a quel Vincenzo PUCCIO, soggetto al vertice della *famiglia* di Ciaculli, in quel periodo ristretto in carcere, che mal sopportava la gestione che i capi facevano degli interessi di *cosa nostra* e veniva da questi reputato l'ispiratore di un disegno di ribellione alla *leadership* dello stesso RIINA e dei suoi più fedeli alleati.

Anche in conseguenza dell'omicidio del fratello, il MARINO MANNOIA maturava la decisione di rompere i suoi rapporti con l'organizzazione ed, a partire dall'8 ottobre 1989, iniziava un rapporto di

ampia e profonda collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana e con il giudice FALCONE, in particolare, non solo confessando a quest'ultimo i già gravi fatti che gli venivano addebitati nell'ambito del *maxi-processo*, ma fornendo, altresì, un elevatissimo numero di informazioni sulle dinamiche interne dell'organizzazione e sui suoi membri, tali da rafforzare in modo decisivo, nell'ambito del *maxiprocesso*, il materiale probatorio a carico di numerosi imputati.

Nel corso della sua collaborazione il MARINO MANNOIA, decisi, dopo le stragi del 1992, a riferire nella sua interezza quanto appreso e direttamente vissuto nel corso della sua lunga permanenza in *cosa nostra*, si soffermava inoltre sui rapporti fra mafia e mondo delle Istituzioni e, fornendo un ampio e dettagliato resoconto di tali vicende, ammetteva i fatti di sangue da lui commessi negli anni '70 ed, infine, contribuiva in modo determinante a far luce, alla stregua di quanto riferitogli dal fratello Agostino, sui numerosissimi omicidi commessi nella provincia di Palermo, sino a tutto il 1988, dal c.d. *gruppo di fuoco* di Ciaculli.

L'attendibilità del MANNOIA, la cui dichiarazioni dibattimentali rese nel giudizio di appello del *maxi-processo* si sono rilevate fondamentali per l'affermazione della penale responsabilità di molti imputati, è stata positivamente vagliata in numerosi altri processi, sia dai giudici di merito che da quelli di legittimità, ed è stata ritenuta rilevante, refluendo tale circostanza anche nel presente processo, per l'accertamento delle responsabilità dei mandanti e di MADONIA Giuseppe in ordine all'omicidio in danno del capitano dei Carabinieri BASILE: vicenda processuale in cui particolarmente invadente e condizionante, come si dirà, è stata la condotta dell'odierno imputato.

E d'altra parte, il più probante riconoscimento dell'importanza della collaborazione in esame è venuto dalla stessa associazione mafiosa la quale,

quando ancora la decisione di collaborare del MANNOIA non era divenuta di dominio pubblico, non aveva esitato ad inviare allo stesso il più tragico degli avvertimenti, facendo uccidere, nel novembre del 1989, in Bagheria, la madre, una zia e la sorella di questi da un *commando* di cui faceva parte, fra gli altri, l'attuale collaboratore di giustizia Giovanni DRAGO.

Citato quale imputato di reato connesso, Francesco MARINO MANNOIA all'udienza del 24 febbraio 1999 si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma le sue dichiarazioni, rese nel corso delle indagini il 17/10/89, l'1/11/89, il 3/4/93, il 27/1/94 ed il 28/1/94, nonché le trascrizioni del suo esame reso al dibattimento del c.d. "Processo Andreotti" alle udienze del 4 e del 5 novembre 1996, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento (in data 24 febbraio 1999) e sono pienamente utilizzabili nel presente processo sia in forza del consenso prestato dalla difesa dell'imputato nel giudizio di primo grado (ribadito anche nel corso dell'udienza conclusiva del presente giudizio), sia perché nel caso di specie, come meglio sarà illustrato in seguito, trova comunque applicazione, per quanto attiene le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, il disposto del comma 4° dell'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63 (in relazione a quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000), essendo stata l'attendibilità del MANNOIA, come meglio si dirà in prosieguo, confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con modalità diverse.

Da tali dichiarazioni si desume che, già nel corso dei primi interrogatori resi nel 1989 al dott. FALCONE, il MARINO MANNOIA, oltre ad indicare in MADONIA Giuseppe, PUCCIO Vincenzo e BONANNO Armando gli esecutori materiali dell'omicidio del capitano BASILE, aveva riferito di avere avuto confidato dal PUCCIO che il processo in discussione era stato, in sede di legittimità, *aggiustato*, come,

del resto, *aggiustato* - ha precisato il collaborante - tale processo era stato anche in primo grado "*..quando il primo presidente, a cominciare da AIELLO, che è stato avvicinato, e AIELLO se ne esce con una perizia perché non voleva stare, né da un lato, né dall'altro*".

Decisosi, dopo le stragi del 1992, a rivelare interamente quanto a sua conoscenza sull'intreccio dei rapporti intrattenuti da *cosa nostra* con uomini delle Istituzioni, il MARINO MANNOIA dichiarava – integrando sul punto quanto solo in parte disvelato nel 1989 – che, in occasione del colloquio con il PUCCIO, questi gli aveva confidato che, ai fini dell'*aggiustamento* del processo BASILE, fondamentale era stato l'operato del presidente CARNEVALE.

Il nome di questo giudice, peraltro, gli era già noto da tempo come persona che l'associazione era in grado di *avvicinare*, per quanto a sua conoscenza, sia per il tramite dei MADONIA di Vallelunga sia, soprattutto, dei cugini SALVO. In particolare, gli era stato confidato da Stefano BONTATE che i rapporti fra il CARNEVALE ed i cugini SALVO erano “diretti” e si erano sviluppati anche in virtù di amici degli stessi SALVO che, a loro volta, "*stavano molto bene con CARNEVALE*"; aveva poi saputo dal BONTATE ed anche da LO IACONO Pietro, *uomo d'onore* della sua *famiglia*, che rapporti fra l'odierno imputato ed i SALVO vi erano stati anche per il tramite di un magistrato parente di Nino SALVO (che il dichiarante, a domanda del P.M. che gliene aveva fatto il nome, ha confermato chiamarsi Simone CORLEO), il quale era stato trasferito da Palermo a Roma.

I cugini SALVO, *uomini d'onore* di Salemi, erano stati da lui conosciuti fra il 1976 ed il 1977. Si trattava di persone ricchissime, titolari di esattorie, i quali costituivano per *cosa nostra*, in considerazione delle innumerevoli conoscenze che essi vantavano, un importantissimo aggancio, un fondamentale anello di collegamento con il mondo delle Istituzioni.

I SALVO, sino agli anni '70, avevano messo a disposizione prevalentemente di Gaetano BADALAMENTI, in primo luogo, e poi anche di Stefano BONTADE le loro conoscenze ed era, peraltro, del tutto logico che così fosse, costituendo questi ultimi, in quel periodo, il livello più elevato della mafia allora dominante.

Ha rammentato il collaborante di avere molte volte accompagnato il BONTATE ad appuntamenti con i SALVO (soprattutto Antonino), sia presso il residence denominato *La Zagarella*, sia nella località marina di Porticello, ove Nino SALVO teneva ormeggiato un "*bellissimo yacht*", e di avere assistito anche a svariati incontri fra BONTATE, i SALVO (Nino ed Ignazio) e l'on. Salvo LIMA, ad uno dei quali, avvenuto nel 1979, poco tempo dopo l'omicidio del Presidente della Regione MATTARELLA, aveva partecipato, come direttamente constatato da esso collaborante, anche l'on. ANDREOTTI, che sul posto era arrivato a bordo di una autovettura, alla cui guida vi era Nino SALVO.

Con l'on. Salvo LIMA, referente siciliano dell'on. ANDREOTTI, il BONTATE aveva peraltro rapporti frequentissimi, incontrandosi abitualmente con detto uomo politico, nei giorni in cui il locale era chiuso, all'interno del bar *Baby Luna* di Palermo di proprietà di FIORE Gaetano, *uomo d'onore* della famiglia di Pagliarelli, oppure in un appartamento adibito ad ufficio, di proprietà dello stesso FIORE, sito nelle vicinanze del citato bar.

Il LIMA era il principale riferimento politico per l'associazione mafiosa, in generale, e per il BONTATE, in particolare, anche se ad esso collaborante risultavano rapporti, sia pure meno intensi, del suddetto uomo politico con RIINA e CALÒ.

La parabola di Stefano BONTADE in seno a *cosa nostra* era andata però nel frattempo declinando, in quanto, già verso la fine degli anni 70, si erano acuiti i contrasti fra l'ala dell'associazione riconducibile a

BADALAMENTI e BONTADE e quella facente capo ai *corleonesi* e ai loro alleati palermitani.

Dopo l'espulsione di BADALAMENTI da *cosa nostra*, favorita dal fatto che Salvatore RIINA poteva ormai contare in seno alla *commissione* su solide alleanze, vi erano stati, poi, segnali premonitori di un progetto omicidiario dei *corleonesi* nei confronti di BONTATE (era fallito, di contro, un analogo progetto omicidiario nei confronti del RIINA dello stesso BONTATE), al punto che questi si era premunito, andando normalmente in giro a bordo di una autovettura blindata, che gli era stata messa a disposizione da Nino SALVO.

Poi, dopo l'omicidio del BONTATE avvenuto nel 1981 e con la contestuale conquista del potere da parte dei *corleonesi*, tutto era cambiato nel panorama mafioso e i vecchi referenti politici dell'associazione, SALVO e LIMA, avevano dovuto necessariamente mettere a disposizione dei nuovi esponenti di vertice di *cosa nostra* le loro relazioni e le loro conoscenze, fra cui, per l'appunto, quelle che i SALVO avevano con il dott. CARNEVALE.

Mentre egli si trovava in carcere aveva sentito parlare del dott. CARNEVALE, oltre che nel 1989 – quando cioè era stata annullata in Cassazione la sentenza BASILE – già nel 1987, in epoca di poco successiva alle elezioni politiche svoltesi in quell'anno.

Ed il messaggio riguardante il CARNEVALE era nel senso che *cosa nostra* faceva affidamento su questo magistrato per un positivo esito del *maxi-processo* in Cassazione.

In particolare, era stato Salvatore RIINA a fare giungere il suo messaggio agli associati detenuti, comunicando loro che il menzionato processo, una volta giunto in Cassazione, “*sarebbe ritornato indietro*”, in quanto il CARNEVALE avrebbe annullato la sentenza trovando “*un vizio, un qualcosa, un difetto di...processuale...*”.

Le elezioni di quell'anno (1987) erano state peraltro caratterizzate dalla decisione di *cosa nostra* di indirizzare i voti di cui poteva disporre, non più in favore della D.C., come sino a quel momento aveva fatto, ma del P.S.I.

L'ordine in tal senso era arrivato anche agli associati detenuti in tutta la Sicilia (a lui era stato comunicato da Nenè GERACI, capo del *mandamento* di Partinico che, in quel periodo, esercitava una sorta di protettorato nei confronti della *famiglia* di Santa Maria di Gesù cui apparteneva esso collaborante) e comportava che le preferenze di voto dovessero, in particolare, andare in favore dell'on. MARTELLI ed anche di un candidato di Partinico a nome Filippo FIORINO.

Con tale mossa – gli aveva detto il GERACI – *cosa nostra* voleva dare una "*dimostrazione*" all'on. ANDREOTTI per il fatto che, negli ultimi tempi, non si era dimostrato più *disponibile* nei confronti dell'organizzazione mafiosa come, invece, lo era stato in passato.

Dopo tali elezioni era, peraltro, pervenuto il messaggio rassicurante del RIINA.

MARINO MANNOIA non era in grado di indicare la fonte da cui il RIINA aveva tratto lo spunto per tale comunicazione, né era in grado di dire se da tale momento in poi vi fosse stato un riavvicinamento a *cosa nostra* dell'on. ANDREOTTI; tale circostanza a lui non risultava da elementi specifici anche se, sul punto, non poteva essere comunque un testimone significativo, se non altro perché, a partire dall'ottobre 1989, cioè con l'inizio della sua collaborazione, aveva abbandonato ogni contatto con gli altri associati.

Era comunque in grado di affermare che, con il tempo, i detenuti non facenti parte del vertice direttivo dell'associazione avevano ben compreso chi fossero in realtà i veri destinatari delle assicurazioni trasmesse dal RIINA.

Ben presto, infatti, taluni *uomini d'onore* detenuti per gravi fatti di sangue loro addebitati in qualità di esecutori materiali, si erano resi conto che RIINA e gli altri vertici dell'organizzazione (i membri della c.d. *commissione provinciale*) non si interessavano granché del loro destino processuale, essendo il reale intento, che attraverso CARNEVALE perseguivano, quello di salvare sé stessi dalle gravi responsabilità loro derivanti dal far parte della *commissione provinciale*, contribuendo alla adozione delle relative deliberazioni.

In altri termini, quel che realmente premeva a RIINA ed agli altri capi era, in particolare, che CARNEVALE *smontasse* quello che, in termini giornalistici, era il c.d. "*teorema BUSCETTA*", che prevedeva la esistenza di un organo, per l'appunto la *commissione provinciale* o *cupola*, avente il precipuo compito di decidere su tutti i delitti di sangue di interesse strategico per l'intera organizzazione mafiosa.

Salvatore RIINA voleva, in pratica, che processualmente risultasse che la mafia era, al più, una galassia di bande criminali fra loro slegate e non già quello che, invece, effettivamente era: "*una organizzazione unitaria, piramidale*" organizzata in *famiglie* a loro volta facenti parte di *mandamenti*, i cui capi facevano parte della *cupola* ("*i delitti di cosa nostra dovevano apparire come commessi da persone singole o, al massimo, da gruppi separati, ciascuno col proprio territorio, e non già come commessi da una organizzazione fortemente unitaria*").

La consapevolezza, maturata nel tempo, che il RIINA e gli altri *capimandamento*, accusati di essere stati i mandanti di numerosi omicidi, non avevano esitato, per il raggiungimento dello scopo prefissosi, ad abbandonare al loro destino gli altri associati, che, su loro ordine, avevano agito, aveva alimentato sentimenti di rancore, determinando in alcuni detenuti – quali Vincenzo PUCCIO, lo stesso MANNOIA ed altri – il proposito di organizzare una rivolta uccidendo RIINA e altri capi, per

stabilire un nuovo ordine ("*questa strategia degli esponenti di vertice di cosa nostra destò però gravi malumori tra molti uomini d'onore, poiché si diffuse la consapevolezza che i componenti della Commissione erano disposti a tutto per salvaguardare se stessi, mentre non si preoccupavano granché della sorte dei semplici uomini d'onore; e ciò appariva sommamente ingiusto e intollerabile, poiché i singoli uomini d'onore commettevano i delitti proprio per ordine della Commissione*").

Il piano prestabilito dal PUCCIO era però fallito, in quanto i capi di *cosa nostra*, venuti a conoscenza di ciò, avevano ordinato la morte di Vincenzo PUCCIO e del fratello di questi, nonché di numerosi altri *uomini d'onore* dissidenti, tra cui Agostino MARINO MANNOIA, fratello del collaboratore:

Vincenzo PUCCIO era stato ucciso in carcere dai fratelli MARCHESE e da Gaetano DI GIOVANNI, nello stesso giorno era stato ucciso fuori dal carcere un fratello del PUCCIO.

Ha altresì rammentato il MANNOIA che, nel 1989, poco tempo prima della scomparsa del fratello Agostino, mentre, di ritorno dal carcere di Teramo, si trovava detenuto presso il carcere palermitano dell'Ucciardone, era stato avvicinato da Pippo CALÒ il quale gli aveva chiesto se gli confermasse che esso MANNOIA aveva a Bagheria delle persone a lui vicine, a loro volta in buoni rapporti con familiari del dott. AIELLO, ed, ottenuta risposta affermativa, gli aveva chiesto se poteva attivare tale canale in relazione ad un processo che in quel momento era pendente in Cassazione.

A questo punto egli aveva fatto presente che, per attivare queste persone, non avrebbe potuto far altro che chiedere l'intervento del di lui fratello Agostino. Nel momento, però, in cui aveva pronunciato il nome del fratello, il CALÒ gli aveva immediatamente detto di lasciar perdere, per il momento, in quanto per ottenere tale risultato avrebbe provato a percorrere

la "*stessa strada, la strada quella di CARNEVALE*" (cfr. negli stessi termini le dichiarazioni di MIGLIORINO Salvatore).

§ 3.3. MARCHESE GIUSEPPE

Secondo il Tribunale le informazioni fornito da Giuseppe MARCHESE sull'attività asseritamente svolta dal presidente CARNEVALE in favore dell'associazione sarebbe consistito solo nell'aver tale dichiarante dichiarato "*di avere ripetutamente sentito parlare da altri uomini d'onore dell'imputato come di un soggetto disponibile ad assecondare gli interessi dell'associazione mafiosa, a lui prospettati da alcuni avvocati, tra i quali indicava l'avv. Angelo Bonfiglio*".

Orbene, nel rinviare alla parte dedicata al processo BASILE un più approfondito vaglio delle dichiarazioni del collaborante e della sua attendibilità, può sin d'ora comunque affermarsi che la negativa valutazione operata dal Tribunale circa la mancanza di *specificità* di quanto dal MARCHESE rivelato non può in alcun modo condividersi.

MARCHESE Giuseppe ha iniziato a collaborare con gli inquirenti nel mese di settembre 1992, poco tempo dopo le stragi di Capaci e via Amelio.

Legato da vincoli di affinità a Leoluca BAGARELLA, che aveva sposato una sua sorella, il MARCHESE, al momento dell'inizio della sua collaborazione, oltre ad essere un importante esponente della *famiglia* mafiosa di Corso dei Mille, era altresì un soggetto che, fino a quel momento, aveva riscosso la fiducia di Salvatore RIINA che gli aveva anche commissionato svariati fatti di sangue ritenuti di rilevanza strategica per l'organizzazione (fra cui gli omicidi di Stefano BONTATE e di Salvatore INZERILLO) e gli aveva fatto persino giungere in carcere l'ordine di

uccidere il suo compagno di cella Vincenzo PUCCIO, ritenuto dai vertici di *cosa nostra* l'organizzatore di un piano che prevedeva l'uccisione dello stesso RIINA e dei suoi più stretti alleati.

Il MARCHESE era stato nel tempo messo a conoscenza dei fatti di particolare rilievo riguardanti il sodalizio mafioso, dapprima direttamente dal RIINA (al quale aveva fornito prova ulteriore del suo "valore" criminale partecipando all'agguato, avvenuto il 24 dicembre 1981, in cui erano rimaste uccise quattro persone - la c.d. "*strage di Bagheria*" e dal quale era scaturito il suo arresto nel gennaio 1982) e, poi, in carcere dagli esponenti di *cosa nostra* a lui più vicini, fra cui, in particolare, Giuseppe MADONIA di Resuttana ed il fratello MARCHESE Antonino, anch'esso uomo di fiducia di RIINA.

Nel corso della sua collaborazione il MARCHESE non aveva remora alcuna ad aggravare la propria posizione giudiziaria, già pesante in considerazione delle condanne riportate per l'omicidio di PUCCIO Vincenzo da lui commesso in carcere il 19 maggio 1989 e per la *strage di Natale*, accusandosi, senza nemmeno essere stato mai sospettato, di altri gravi fatti di sangue commessi nel corso della guerra di mafia.

All'udienza del 7.10.1998, il MARCHESE ha riferito di aver sentito parlare da Giovan Battista PULLARA, dal cognato Leoluca BAGARELLA e dallo stesso Vincenzo PUCCIO (da lui poi ucciso per ordine di RIINA) del presidente Corrado CARNEVALE come di persona *disponibile* a fare favori a *cosa nostra*.

Suo cognato BAGARELLA gli aveva detto di non preoccuparsi per l'esito in Cassazione del processo relativo alla *strage di Natale* (nel quale, peraltro, la prova più consistente a suo carico era costituita da un'impronta digitale avente "*21 punti*" di identificazione), in quanto poteva essere *aggiustato* tramite il presidente CARNEVALE e gli aveva anche suggerito di nominare difensore l'avvocato BONFIGLIO di Agrigento, legato da un

rapporto di parentela con l'imputato, indicatogli come uno degli avvocati che svolgevano funzioni di intermediazione fra *cosa nostra* ed il CARNEVALE (cfr., negli stessi termini le dichiarazioni dei collaboranti MUTOLO e PATTARINO).

Il processo in questione non era però andato bene e la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dai giudici di merito era stata confermata dalla Cassazione. Successivamente gli era stato spiegato dal suo compagno di cella, Vincenzo PUCCIO, che la ragione del mancato intervento in favore di esso collaborante dei vertici di *cosa nostra* risiedeva nel fatto che la sezione presieduta dal CARNEVALE, che si occupava dei ricorsi relativi al processo in cui esso MARCHESE era imputato, era stata chiamata a decidere, in quegli stessi giorni, sui ricorsi riguardanti il processo BASILE.

E, con riguardo a tale processo, gli aveva altresì confidato il PUCCIO che quello che, in quel momento, importava a Salvatore RIINA era la posizione processuale di Giuseppe MADONIA della *famiglia* di Resuttana, cui teneva in modo particolare, dedicando ad essa particolare attenzione (e disinteressandosi, pertanto, di altri processi), in quanto dipendeva dalla salvaguardia dell'impunità del MADONIA il mantenimento di delicati equilibri mafiosi.

La circostanza che il vertice dell'organizzazione effettivamente avesse dispiegato grandi energie per influire sul presidente CARNEVALE in relazione al processo BASILE, così disinteressandosi del processo relativo alla *strage di Natale*, gli era risultata poi ancora più chiara quando, nel corso del 1992, a parlargli del processo in cui era rimasto coinvolto era stato lo stesso Giuseppe MADONIA della *famiglia* mafiosa palermitana di Resuttana.

Questi, nel carcere di Cuneo, gli aveva confidato che il processo BASILE innanzi alla Corte di Appello (cioè quello di rinvio a seguito

dell'annullamento pronunciato dalla Cassazione, di cui aveva ottenuto l'*aggiustamento*) si era da poco concluso per lui in modo negativo, cioè con la condanna all'ergastolo, benché suo fratello Aldo gli avesse fornito assicurazioni che lo avevano indotto a non rendersi irreperibile nel momento in cui era divenuta per lui definitiva la sentenza resa nel cd. *maxi-processo*, con la quale era stato condannato ad una pena modesta.

Con riguardo al *maxi-processo* il MADONIA gli aveva pure detto che si era concluso in modo negativo per i capi dell'associazione, ai quali era stato dato carico di fatti di sangue, sia a causa delle *pressioni* del dott. FALCONE, sia perché “*anche quel cornuto di LIMA aveva fatto loro le scarpe*”, non mantenendo fede alle promesse fatte.

Il colloquio in questione era avvenuto poco tempo dopo l'omicidio di tale uomo politico.

Prima di tale evento criminoso il MARCHESE aveva avuto, peraltro, modo di notare che *uomini d'onore* latitanti spontaneamente si costituivano in carcere: fatto questo assai singolare e che poteva soltanto significare che l'organizzazione stava preparando "*qualcosa di grosso*", potendo un siffatto comportamento essere letto nel senso che tali soggetti, costituendosi, intendevano evitare che il fatto di reato in via di esecuzione potesse in qualche modo essere loro attribuito in quanto mafiosi operanti nel territorio, ove il crimine sarebbe stato compiuto.

Ulteriori confidenze in merito gli erano state fatte presso il carcere di Pianosa da Simone BENENATI, *uomo d'onore* di Alcamo, che gli aveva confidato, per averlo appreso dai GANCI (della *famiglia* della Noce) e da Salvatore RIINA, che la strategia stragista che, dopo la sentenza del *maxiprocesso* ed il riconoscimento del c.d. *teorema BUSCETTA*, era stata attuata da *cosa nostra* in primo luogo con l'omicidio di Salvo LIMA, era diretta a dare una forte risposta allo Stato, senza per questo essere

controproducente, in quanto l'organizzazione riteneva di potere conseguire, a gioco lungo, con tale tattica risultati ad essa comunque favorevoli.

§ 3.4. MESSINA LEONARDO

Secondo il primo giudice, Leonardo MESSINA si sarebbe limitato a riferire di avere appreso "*da diversi legali e da altri esponenti mafiosi che il maxi-processo si sarebbe risolto in una bolla di sapone nella fase di legittimità proprio grazie all'intervento dell'imputato*".

Anche in questo caso, ai fini di una più completa valutazione di tale collaborazione appare opportuno fornire, oltre ad un più ampio resoconto delle dichiarazioni rese dal MESSINA, un pur breve cenno sul ruolo da questi svolto in seno alla consorterìa mafiosa.

MESSINA Leonardo, importante *uomo d'onore* della *famiglia* di S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta iniziava a collaborare con la Giustizia il 30 giugno 1992. Le informazioni da lui fornite si rivelavano particolarmente utili per la conoscenza delle dinamiche dell'organizzazione mafiosa, soprattutto dei rapporti interprovinciali fra le *famiglie* mafiose operanti nell'ambito della regione siciliana, avendo il MESSINA riferito su circostanze assai rilevanti concernenti l'esistenza e il funzionamento della c.d. "*commissione regionale*" di *cosa nostra*, della quale facevano parte i rappresentanti delle diverse *province* mafiose, cui il RIINA comunicava fatti che avevano rilevanza per le sorti dell'intera organizzazione mafiosa.

Tali notizie il MESSINA era stato in grado di fornire grazie ai rapporti sempre più stretti intrattenuti nel tempo con Giuseppe MADONIA, detto "*Piddu*", *rappresentante provinciale* di Caltanissetta e componente della "*commissione regionale*", di cui era divenuto uomo di fiducia, occupandosi dapprima di traffici di stupefacenti e poi degli interessi del sodalizio mafioso nel settore degli appalti pubblici.

Anche grazie a questo rapporto fiduciario, il MESSINA era venuto a trovarsi in una posizione che gli consentiva di apprendere notizie riservate sulla struttura, sulle attività di *cosa nostra*, sui rapporti fra questa ed esponenti delle Istituzioni.

L'attendibilità di questo collaborante ha già ricevuto positivo riscontro in varie decisioni giurisdizionali, oramai divenute definitive, sia dell'Autorità di Caltanissetta sia di quella di Palermo, fra cui quelle conclusesi con la condanna di RIINA Salvatore, SIINO Angelo ed altri esponenti di *cosa nostra*, cui era stato dato carico di avere costituito, in seno al sodalizio mafioso, una articolazione dedicata all'illecita acquisizione degli appalti pubblici.

All'udienza del 22 settembre 1998 il MESSINA ha dettagliatamente riferito delle modalità con cui era venuto a conoscenza di fatti riguardanti il dott. Corrado CARNEVALE.

Ha affermato il collaborante che nel 1989, qualche tempo dopo la sentenza di primo grado del *maxiprocesso*, si era svolta una riunione tra *uomini d'onore* nella sua abitazione riguardante il settore dei pubblici appalti. In tale occasione la discussione era, ad un certo punto, caduta sulle vicissitudini giudiziarie di uno dei presenti, Ciro VARA, che era uno dei pochi soggetti della provincia di Caltanissetta ad essere imputato nel *maxiprocesso uno* in corso di svolgimento innanzi l'A.G. di Palermo.

Questi aveva affermato di essere certo di un esito positivo del *maxiprocesso* grazie all'interessamento di Giulio ANDREOTTI e del dott. CARNEVALE, nel senso che vi sarebbero state probabilmente delle piccole condanne ma il processo, per quanto attiene le più gravi imputazioni, si sarebbe risolto come "*una bolla di sapone*".

Il giorno seguente aveva avuto modo di incontrarsi con il suo capo, Giuseppe MADONIA nella città di Bagheria, ove questi trascorreva la latitanza, e gli aveva fatto un dettagliato resoconto della riunione del giorno

prima presso la sua abitazione, riferendogli altresì le esternazioni del VARA circa l'esito del *maxiprocesso*.

Ed era stato a questo punto che il MADONIA aveva confermato che vi era un accordo con l'on. LIMA e con l'on. ANDREOTTI per aggiustare il *maxiprocesso*, anche perché "*Carnevale era un uomo d'Andreotti.*"

Ha soggiunto il MESSINA che egli, per il vero, non aveva trovato nulla di strano su quanto comunicatogli dal suo capo, perché, anche a prescindere dai collegamenti politici del CARNEVALE e dal suo asserito ruolo di uomo di fiducia dell'on. ANDREOTTI, non era affatto una novità per lui che a mezzo del magistrato in questione i processi si potevano *aggiustare* in Cassazione, avendo in tal senso ricevuto confidenze da alcuni avvocati fra cui l'avvocato Salvatore CHIARACANE, avvocato e imputato al *maxiprocesso*, e poi anche da parte dell'avvocato Salvatore MONTANA e dell'avv. BEVILACQUA.

Da parte dell'organizzazione mafiosa vi era, pertanto, fiducia sull'esito del *maxiprocesso* in sede di legittimità e sino al mese di giugno del 1991 "*tutto era tranquillo*".

Poi, improvvisamente, erano sopravvenuti fatti nuovi che, dapprima, avevano preoccupato gli associati e, poi, avevano sconvolto ogni loro previsione.

Qualche preoccupazione in seno al sodalizio si era, infatti, manifestata, allorché si era saputo che il *maxiprocesso* non sarebbe stato più seguito personalmente dal dott. CARNEVALE.

Si confidava però nel fatto che i referenti politici (e segnatamente ANDREOTTI e LIMA) avevano assunto dei precisi impegni in merito.

Poi nell'autunno del 1991 (il collaborante non ha ricordato bene se nel settembre o nel novembre di tale anno) tutto era cambiato; si era saputo che il processo non sarebbe stato più trattato dal presidente CARNEVALE a causa delle pressioni che erano state fatte, oltre che dal dott. FALCONE,

dall'allora Ministro della Giustizia on. MARTELLI che, secondo MESSINA, dopo aver fatto incetta di voti alle politiche del 1987 grazie all'apporto di *cosa nostra*, aveva poi tradito la fiducia che questa gli aveva accordato.

§ 3.5. CUCUZZA SALVATORE

Secondo i primi giudici l'unico apporto fornito dal CUCUZZA alla ricostruzione dei fatti sarebbe consistito nell'aver affermato che "*vi era un generale affidamento dei componenti di cosa nostra sull'attività del CARNEVALE, che aveva trovato riscontro nell'emissione di sentenze favorevoli all'organizzazione criminale, tra le quali citava quella della c.d. scarcerazione dei boss*".

Anche in questo caso deve rilevarsi che in realtà ben più ampia e dettagliata è stata l'esposizione di fatti fatta da tale collaborante, su cui non sembra si siano sufficientemente soffermati i primi giudici, al fine di valutarne l'attendibilità.

Entrato a far parte di *cosa nostra* sin dal 1975, CUCUZZA ha militato nella *famiglia* mafiosa del Borgo Vecchio, facente parte del *mandamento* di Porta Nuova, assumendo nel 1994, dopo avere riacquisito la libertà a seguito di un lungo periodo di detenzione iniziato nel 1983, la *reggenza* del sopra citato *mandamento*, dapprima affiancando Vittorio MANGANO e poi da solo, al momento dell'arresto di questi, in pratica succedendo, nel ruolo di *sostituto* del capo *mandamento* Giuseppe CALÒ, a quel Salvatore CANCEMI che nel luglio 1993 aveva deciso di collaborare con la giustizia.

E non vi è dubbio che nella prima fase il rapporto dal CUCUZZA instaurato con l'A.G. è apparso caratterizzarsi con modalità assolutamente inedite rispetto al solito “cliché”.

Dopo una latitanza di circa un anno il CUCUZZA, a pochi giorni dal suo arresto avvenuto il 4 giugno del 1996, dichiarava la propria disponibilità ad ammettere i reati commessi, rifiutando però di fornire indicazioni utili all'individuazione dei concorrenti nel reato associativo e nei vari fatti di reato da lui posti in essere.

In altri termini, CUCUZZA esprimeva la ferma volontà di recedere da *cosa nostra*, di confessare i propri crimini, senza tuttavia volere accusare altri, pur nella consapevolezza che non avrebbe conseguito alcun beneficio, non essendo tale sua condotta regolamentata dalla attuale legislazione premiale in materia di criminalità organizzata.

A questa prima fase, definibile della *dissociazione*, nel corso della quale il CUCUZZA ammetteva numerosi e gravi fatti di sangue - tra i quali l'omicidio dell'on. Pio LA TORRE - per i quali non era neanche sospettato, faceva seguito una seconda fase (anno 1997), nel corso della quale iniziava un ampio e completo rapporto di collaborazione con l'A.G., svelando quanto a sua conoscenza sulle dinamiche dell'associazione e sui nomi dei sodali, insieme ai quali aveva commesso i fatti di reato già in precedenza, nella loro interezza, confessati.

Ed, al riguardo, va evidenziato che, pur nella progressione delle sue dichiarazioni accusatorie, il CUCUZZA non ha mai coinvolto soggetti estranei ai fatti per poi scagionarli; semmai ha avuto delle iniziali riluttanze a fare determinati nomi di soggetti, peraltro non raggiunti da altri sospetti: aspetto che depone a garanzia del suo disinteresse e della sua spontaneità.

Sentito all'udienza del 27 gennaio 1999, il CUCUZZA ha in primo luogo precisato che, dopo la sentenza di primo grado del *maxiprocesso* nell'ambito del quale egli era imputato in stato di custodia cautelare, *cosa*

nostra attendeva che detto processo, esaurite le fasi di merito, approdasse davanti ai giudici di legittimità, in quanto si sapeva che, in quella sede, avrebbe giocato un ruolo decisivo il dott. CARNEVALE sulle cui attività il sodalizio mafioso era in grado di interferire sia a mezzo del *canale* politico dei SALVO e di LIMA, sia a mezzo di alcuni avvocati *romani*, di cui *cosa nostra* sfruttava le buone relazioni con il presidente CARNEVALE.

Del primo *canale* gli avevano, in particolare, parlato, nel corso della comune carcerazione, il suo *capomandamento* Giuseppe CALÒ e Giuseppe Giacomo GAMBINO, capo del *mandamento* di San Lorenzo; dopo la sua scarcerazione Giovanni BRUSCA gli aveva confidato che Ignazio SALVO e Salvo LIMA erano stati uccisi, in quanto non avevano mantenuto quanto promesso e, comunque, non avevano svolto quanto era nelle loro possibilità per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso*.

Del secondo *canale* (quello degli avvocati *romani*) gli avevano, invece, parlato diversi *uomini d'onore*, a loro volta, in stretti rapporti con questi legali.

Così, che l'avvocato ARICÒ fosse un *canale* privilegiato per avvicinare il presidente CARNEVALE, glielo avevano confidato, oltre a Giovanni DI GIACOMO della *famiglia* di *Porta Nuova* (che aveva nominato l'ARICÒ come proprio difensore di fiducia), anche Vittorio MANGANO e Salvatore CANCEMI (quest'ultimo nel corso di un incontro avvenuto nel 1991 nel periodo in cui esso collaborante si trovava agli arresti domiciliari).

Dell'avvocato GAITO gli avevano parlato, invece, CALÒ Giuseppe ed anche altre persone, fra cui i BONO oppure i FIDANZATI.

Il CANCEMI ed il CALÒ gli avevano pure confidato che grosse somme di denaro (svariati miliardi) erano state versate dalle *famiglie* mafiose a RIINA per le esigenze del *maxiprocesso* ed, in particolare, per

pagare quegli avvocati, il cui compito era di *"cercare di aggiustare la situazione"* del *maxiprocesso*.

Ha precisato il CUCUZZA che, fra il primo ed il secondo grado di giudizio del *maxiprocesso*, vi era stato un aggravamento della posizione processuale di molti imputati, in quanto alle originarie prove costituite dalle dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO si era aggiunto, in appello, l'importante contributo di conoscenze di MARINO MANNOIA Francesco, che era stato un diretto protagonista della guerra di mafia.

Tale nuova fonte probatoria aveva, in buona sostanza, *"pregiudicato l'andamento del processo di secondo grado"*, ma *cosa nostra* aspettava, comunque, con ottimismo la sentenza dei giudici di legittimità, in quanto si sapeva che il presidente CARNEVALE aveva manifestato la sua *"predisposizione"* ad annullare la sentenza dei giudici di merito, anche perché, nei confronti di questo magistrato, vi era stato un *interessamento* molto *importante* di questi avvocati e dei SALVO.

E che non si trattasse di una mera aspettativa ma di qualcosa di molto più concreto, lo si poteva evincere dal fatto che l'associazione, quando si muoveva, era in grado di influire sull'operato del CARNEVALE, come peraltro constava personalmente al CUCUZZA che era stato fra coloro che avevano usufruito di un provvedimento con cui la sezione della Cassazione presieduta dall'odierno imputato aveva disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini di una quarantina di associati mafiosi.

Anche in questo caso erano intervenuti alcuni avvocati, che erano riusciti ad ottenere tale favorevole provvedimento benché non esistessero i presupposti di legge, in quanto, quantomeno per alcuni fra i soggetti scarcerati, non erano nemmeno decorsi i termini (*...però le sentenze c'erano, tanto è vero che ci hanno.. in 40 persone dove nel 91 ci hanno portati fuori per scadenza dei termini, ce n'erano alcuni che nemmeno avevano fatto i termini esatti e furono pure scarcerati"*).

Prima ancora che la Cassazione fosse investita di tale questione era stato, in particolare, il suo *capomandamento* CALÒ a confidargli che il provvedimento sarebbe stato favorevole, cioè che la scarcerazione vi sarebbe stata.

Erano giunte, infatti, anticipazioni in tal senso all'associazione ed era stato questo il motivo per cui egli aveva richiesto al proprio legale, l'avv. INZERILLO, il quale pure non era molto convinto della giustezza della questione giuridica sostenuta, di presentare la relativa istanza. Ovviamente l'avv. INZERILLO era totalmente all'oscuro delle manovre sotterranee dell'organizzazione ed anzi sarebbe stato addirittura deleterio metterlo a parte di questa situazione, essendo un legale noto per il fatto di espletare in modo corretto il proprio mandato e con il quale non era possibile trattare certi argomenti.

Qualche tempo dopo aveva saputo da LUCCHESI Giuseppe, cioè da uno dei 43 che avevano beneficiato del provvedimento di scarcerazione, maggiori ragguagli in ordine alla *combine* che vi era stata. Il LUCCHESI gli aveva, infatti, detto che, avendo avuto anticipatamente la sicurezza che vi sarebbe stato il provvedimento di scarcerazione e che il ricorso sarebbe stato esaminato con "*superficialità*", il suo legale lo aveva, a sua richiesta, inserito fra coloro che chiedevano la scarcerazione, pur sapendo che per lui la proposta questione in diritto non era nemmeno in astratto prospettabile, essendo stato tratto in arresto solo da poco tempo e non essendo nei suoi confronti, pertanto, decorso nemmeno il termine minimo di un anno dal momento dell'inizio della custodia.

Insomma, le previsioni erano tutte nel senso di un esito favorevole del *maxiprocesso* in Cassazione, in virtù della sopra descritta "*predisposizione*" del CARNEVALE.

Poi era successo l'imprevedibile. Il presidente CARNEVALE non aveva più potuto presiedere ed era così intervenuta la sentenza della

Cassazione, con la quale era stato definito il *maxiprocesso*, che era stata una vera e propria batosta per *cosa nostra*.

Di quanto verificatosi, dei motivi, in buona sostanza, per cui il sopra descritto meccanismo si fosse inceppato, egli non era in grado di riferire compiutamente, in quanto, in forza del "*decreto Martelli*", verso il settembre del 1991, mentre si trovava agli arresti domiciliari, gli era stata ripristinata la custodia cautelare in carcere ed era stato tradotto nella casa circondariale di Siracusa in cui, per diverso tempo, aveva perso i contatti con i suoi sodali.

Richiesto di fornire ragguagli sul c.d. *canale* politico, CUCUZZA dichiarava che dei SALVO (dei soggetti, cioè, su cui *cosa nostra* faceva maggiore affidamento per avvicinare il presidente CARNEVALE) egli aveva sentito parlare dal CALO' durante la sua carcerazione e poi da Giovanni BRUSCA nel periodo successivo alla sua scarcerazione, anche se non era in grado di dire se il predetto magistrato veniva contattato direttamente dai SALVO oppure per il tramite di intermediari.

Egli aveva conosciuto i cugini SALVO nel 1981, incontrandoli spesso nel fondo "Favarella" nella disponibilità di Michele GRECO. Sapeva che entrambi erano *uomini d'onore*.

Insieme a Pino GRECO, durante la guerra di mafia, era stato poi ospitato, per "*motivi logistici*", da Nino SALVO presso il residence *Zagarella* ed in questo periodo aveva anche conosciuto il genero di questi Gaetano SANGIORGI, anch'esso *uomo d'onore*.

Il ruolo ricoperto dai SALVO in *cosa nostra* teneva conto della potenza politica e finanziaria che questi soggetti esprimevano. In altri termini, rientrava fra gli obblighi di questi associati mettere a disposizione della consorteria (prima di BADALAMENTI e BONTADE e, dopo la guerra di mafia, dei *corleonesi* e loro alleati) tutte le conoscenze di cui godevano nel mondo delle Istituzioni.

Ed era certamente il settore giudiziario uno di quelli che, in quegli anni, più interessava *cosa nostra* ("se bisognavano queste amicizie a *cosa nostra* si dovevano mettere a disposizione, perché erano uomini d'onore, e questo facevano se si verificava che conoscevano un determinato giudice che faceva una determinata causa i Salvo erano allertati").

Pur non avendo mai fatto troppe domande in proposito, stante la particolare delicatezza dell'argomento, egli sapeva che nel 1975, epoca in cui i SALVO erano ancora molto vicini a BADALAMENTI e BONTADE, allorché si era verificato il sequestro del suocero di Nino SALVO, Luigi CORLEO, vi era stata, almeno apparentemente, una sorta di mobilitazione dell'intera associazione alla ricerca dei colpevoli.

Su ordine di RIINA era stato addirittura commesso qualche omicidio di persone sospettate di tale sequestro.

In realtà esso collaborante aveva sin dall'inizio avuto certezza che nella vicenda in questione (il sequestro del CORLEO si era concluso con l'uccisione della vittima, il cui cadavere non era stato mai restituito ai parenti) vi era lo zampino dei *corleonesi*, evidentemente intenzionati a mettere in difficoltà BADALAMENTI e BONTADE nei loro rapporti con i SALVO.

Di ciò era sicuro atteso che la stessa autovettura Alfa Romeo 2000, di colore bianco che Giuseppe Giacomo GAMBINO gli aveva chiesto di rubare e mettergli a disposizione, era stata poi rinvenuta sul luogo in cui si era verificato il sequestro, essendosi andata a schiantare contro un albero ed ivi abbandonata.

Dopo la guerra di mafia i rapporti fra i *corleonesi* ed i SALVO, per quanto a sua conoscenza, erano stati sempre particolarmente intensi anche sotto il profilo politico, atteso che, attraverso "i SALVO" (Nino SALVO, comunque, durante la trattazione del *maxiprocesso* - ha precisato il

CUCUZZA - era deceduto) e LIMA, *cosa nostra* elettoralmente appoggiava la D.C.

Poi nel 1987 si era verificato qualcosa che non aveva ricalcato il consueto cliché. In assoluta controtendenza rispetto al consueto impegno elettorale di *cosa nostra* in favore di taluni candidati della D.C., era giunto, infatti, in carcere l'ordine di votare per il P.S.I. ed, in particolare, per l'on. MARTELLI: scelta questa che gli era stata spiegata con la necessità di dare una "*lezione*", una "*scrollatina*", alla D.C. che nulla aveva fatto per l'associazione durante quella fase del *maxiprocesso*.

Si era trattato però di un fatto isolato, in quanto, dopo il 1987, allorché nel 1990 vi erano state le elezioni europee, *cosa nostra* era tornata a votare in massa per l'on. LIMA e gli esponenti della corrente andreottiana.

§ 3.6. LIMA GAETANO

Dalle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso, LIMA Gaetano (già *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa di Trabia), nel corso delle indagini preliminari ed acquisite – essendosi il collaborante avvalso, all'udienza del 9 dicembre 1998, della facoltà di non rispondere – al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., (dichiarazioni che in questa sede sono indubbiamente utilizzabili, sia perché sul punto è intervenuto il consenso delle parti, sia in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2, legge 1 marzo 2001 n. 63 e 7, comma 2, D.L. 7 gennaio 2000 n. 2) sono desumibili notizie, in ordine ai *canali* attraverso i quali era possibile *arrivare* al dott. CARNEVALE, comunque compatibili con quelle provenienti da soggetti di ben più lungo e rilevante inserimento nella associazione e di ben più collaudata attendibilità.

Ha riferito il LIMA che era noto in seno alla *famiglia* mafiosa di Trabia (di cui egli era entrato a far parte nel 1976, venendo poi *posato* nel 1978), per averlo appreso dai principali esponenti del sodalizio locale, RANCADORE e RINELLA, che il presidente CARNEVALE "*se c'era un qualche appiglio o qualche virgola che non andava al suo posto, poteva pronunciare sentenze di assoluzione o comunque sentenze favorevoli*".

Ciò non si verificava, però, per un eccessivo formalismo giuridico del CARNEVALE, ma solo perché era questo il metodo da tale magistrato utilizzato per assecondare le esigenze di *cosa nostra*.

Quanto ai *canali*, attraverso i quali gli esponenti della *famiglia* di Trabia, in caso di necessità, erano in grado di avvicinare il CARNEVALE per raccomandargli un processo o qualche posizione processuale, era del tutto evidente che "*né il RINELLA, né il RANCADORE potevano andare dal presidente CARNEVALE*" in quanto ciò doveva avvenire attraverso intermediari prestabiliti.

Il percorso da seguire era, pertanto, quello di rivolgersi innanzitutto ad INTILE, che, quale capo *mandamento* di Caccamo, nel quale era compresa la *famiglia* di Trabia, era l'unico soggetto in tal senso legittimato. L'INTILE avrebbe, a sua volta, interessato i SALVO e quindi l'on. LIMA, che erano i *canali* attraverso i quali si poteva contattare il CARNEVALE.

Per il vero risultava anche ad esso collaborante che il citato uomo politico doveva rivolgersi all'on. ANDREOTTI, ma - ha precisato - mentre a lui era nota la "*qualità di uomini d'onore del Salvo e del Lima*" nulla poteva dire in merito all'on. ANDREOTTI se non che era il referente politico dello stesso on. LIMA.

Ha affermato, inoltre, il collaborante di avere saputo dal RINELLA (con il quale, nonostante l'accantonamento dalla *famiglia*, aveva mantenuto un buon rapporto) che, in relazione al procedimento nel quale esso collaborante ed altri membri del sodalizio di Trabia erano stati coinvolti,

vi era stato "*un generale interessamento*" da parte di *cosa nostra* presso il dott. CARNEVALE; di tale "*interessamento*" egli aveva ritenuto di potere beneficiare, allorché la sentenza di merito, nella parte che lo riguardava, era stata dalla Cassazione annullata, affinché il giudice di rinvio procedesse ad un nuovo esame circa l'entità della pena da irrogare.

A seguito di tale nuovo esame, la pena originariamente irrogatagli gli era stata ridotta di due anni.

§ 3.7. PATTARINO FRANCESCO

Secondo i primi giudici l'unico contributo fornito da tale collaborante all'accertamento dei fatti sarebbe consistito nell'aver riferito di avere appreso nell'ambiente di cui faceva parte, cioè la *famiglia* mafiosa catanese, che "*era possibile, attraverso alcuni intermediari, condizionare l'esito delle decisioni della Suprema Corte nell'interesse degli esponenti mafiosi, proprio grazie all'attività del dott. CARNEVALE*".

Orbene, anche in questo caso il contributo dichiarativo del collaborante si è rivelato assai più articolato e dettagliato di quanto ritenuto dal Tribunale.

Francesco PATTARINO, figlio naturale del più noto Francesco MANGION, esponente di vertice della *famiglia* mafiosa di Catania, ha deposto in questo processo all'udienza del 17 febbraio 1999.

Nel corso del suo esame, dopo avere dichiarato di avere appreso direttamente da Benedetto SANTAPAOLA, capo della *famiglia* catanese, e da suo padre di due incontri personali che gli stessi avrebbero avuto con l'on. ANDREOTTI, il primo nel 1982 ed un secondo nel 1983, ha precisato che quest'ultimo era, appunto, il referente politico a cui si rivolgevano, per il conseguimento di *favori* di varia natura, i componenti della propria

famiglia mafiosa tramite il referente locale della sua corrente, l'on. DRAGO.

Ulteriori notizie in ordine a rapporti fra l'on. ANDREOTTI e *cosa nostra* gli erano state fornite da altri esponenti della sua famiglia, Nello NARDO e Aldo ERCOLANO.

D'altra parte, era a lui perfettamente noto, per essergli stato fra l'altro riferito da suo padre e dal SANTAPAOLA, che, in contropartita dei *favori* che il DRAGO e l'on. ANDREOTTI rendeva in sede locale alla *famiglia* mafiosa, questa nel corso delle consultazioni elettorali appoggiava i rappresentanti della corrente andreottiana.

Ciò si era immancabilmente verificato sino al 1987, anno in cui SANTAPAOLA aveva diramato l'ordine, a lui comunicato da ERCOLANO e NARDO, rivolto a tutti gli associati mafiosi catanesi, di indirizzare i voti di cui erano in grado di disporre verso il PSI.

Si trattava di una sorta di ritorsione che *cosa nostra* aveva deciso di adottare "*nei confronti della Democrazia Cristiana e del senatore ANDREOTTI*" per il mancato appoggio, pur promesso all'organizzazione, in relazione al *maxi-processo* che in quel periodo si stava celebrando a Palermo.

Ha dichiarato, altresì, il collaborante che, nel periodo in cui si trovava ristretto presso il carcere di Termini Imerese, aveva avuto modo di parlare con alcuni *uomini d'onore* della zona delle Madonie, fra cui Diego GUZZINO, Mico FARINELLA e i fratelli COLLETTI (che erano stati tratti in arresto, in quanto accusati di avere favorito la latitanza di Michele GRECO).

Tutti questi soggetti gli avevano consigliato, in previsione del giudizio di legittimità, di nominare quale proprio difensore l'avvocato Angelo BONFIGLIO, persona attraverso il quale era possibile influire sull'operato del Presidente CARNEVALE. Lo stesso consiglio gli era stato

poi rivolto da Salvatore BRUNO e Nello NARDO, sodali mafiosi a lui più vicini, in quanto appartenenti anch'essi alla *famiglia* catanese, i quali gli avevano pure detto che, per il tramite dell'avvocato BONFIGLIO, anche per il prestigio politico che aveva quale ex Presidente della Regione Siciliana, vi erano "*ottime strade per il CARNEVALE*" (cfr., negli stessi termini le dichiarazioni di MUTOLO e MARCHESE)

Egli aveva fatto in modo durante un colloquio in carcere di far pervenire, attraverso un intermediario, tale notizia a Pippo MANGION e ad Aldo ERCOLANO, i quali avevano contattato l'avvocato BONFIGLIO, che si era interessato a fare annullare provvedimenti emessi nei confronti del padre di esso collaborante, di alcuni parenti di ERCOLANO, di SANTAPAOLA e di altri esponenti di vertice della famiglia.

In quel periodo ("88-89") vi erano stati, infatti, a seguito della collaborazione con la giustizia, dell'*uomo d'onore* catanese CALDERONE Antonino (fratello di Giuseppe CALDERONE che, prima del SANTAPAOLA, era stato il *rappresentante* della famiglia di Catania) alcuni mandati di cattura emessi dall'Ufficio Istruzione di Palermo, nell'ambito di un procedimento giornalisticamente denominato "blitz delle Madone", nei confronti di esponenti di *cosa nostra* catanese e, per l'appunto, anche di alcuni mafiosi della zona delle Madonie fra cui i summenzionati GUZZINO e FARINELLA.

Tali provvedimenti custodiali dovevano essere sottoposti al vaglio della Cassazione e, per quanto a conoscenza del collaborante, dai suoi sodali catanesi era stato, attraverso l'on. DRAGO, effettivamente richiesto ed ottenuto l'intervento dell'on. ANDREOTTI sul dott. CARNEVALE, cioè sul presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, cui competeva il giudizio di legittimità.

Ciò gli era stato anche confermato, poco prima che la Cassazione si pronunciasse, da Salvatore TUCCIO, altro sodale catanese, in occasione di un suo temporaneo trasferimento a Catania.

I provvedimenti in questione erano stati effettivamente annullati dalla Cassazione.

Il *canale* costituito dall'avvocato BONFIGLIO - ha chiarito il collaborante - non era alternativo a quello *politico*, ma si aggiungeva a questo e costituiva "*una strada ulteriore per essere sicuri*" in considerazione dei rapporti preferenziali da tale legale vantati con il presidente CARNEVALE.

GUZZINO e FARINELLA gli avevano anche detto che essi avevano "*in ballo*" anche una questione di competenza territoriale fra Palermo e Termini Imerese e si *stavano muovendo* su questo fronte, essendo, peraltro, sicuri che anche tale problema, grazie all'intervento dei *politici* e dell'avvocato BONFIGLIO, sarebbe stato risolto favorevolmente dalla sezione presieduta dall'imputato.

Ulteriori notizie sul conto del presidente CARNEVALE gli erano state fornite da Nello NARDO, che per un periodo era stato pure ristretto nel carcere di Termini Imerese.

Il NARDO gli aveva detto, infatti, di essere riuscito ad intervenire direttamente sul CARNEVALE (non passando cioè attraverso il *canale* politico costituito dall'on. ANDREOTTI) grazie a Giuseppe MADONIA (*Piddu*), rappresentante di *cosa nostra* per le zone di Caltanissetta e di Enna, in quanto questi aveva "*una corsia preferenziale*" con il citato presidente e si era interessato per mettergliela a disposizione (cfr., nello stesso senso, dich. MARINO MANNOIA e SIINO).

§ 3.8. SALEMI PASQUALE

Il collaboratore di giustizia Pasquale SALEMI, già *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa agrigentina di Porto Empedocle, sentito all'udienza del 21.4.99, ha ricordato di aver sentito parlare del presidente Corrado CARNEVALE nel corso di un periodo di detenzione, trascorso presso il carcere di Termini Imerese.

In quell'occasione, egli aveva conosciuto Vincenzo MARANTO il quale era stato tratto in arresto in occasione del c.d. "blitz delle Madonie".

Dopo che fra i due si era instaurato un rapporto di confidenza, determinata dal comune rapporto amicale con Salvatore DI GANGI, nel corso di una conversazione in cui egli aveva manifestato preoccupazione per la propria posizione processuale (era stato spiccato, infatti, nei propri confronti un mandato di cattura, in ordine alla cui efficacia pendeva ricorso per cassazione), il MARANTO lo aveva rassicurato sul fatto che – se avesse voluto – poteva essere efficacemente percorsa la strada del giudice CARNEVALE che l'associazione mafiosa poteva contattare.

Il discorso non era stato sul momento approfondito né vi era stato tempo per farlo, in quanto di lì a poco il MARANTO era stato scarcerato né esso collaborante era in grado, con le sue forze, di avvicinare in qualche modo il magistrato indicatogli.

§ 3.9. PULVIRENTI GIUSEPPE

Entrato a fare parte di *cosa nostra*, come *affiliato*, nel 1981, Giuseppe PULVIRENTI era stato reclutato dal capo della *famiglia* catanese, Benedetto "Nitto" SANTAPAOLA, essendo questi ben conscio del fatto che, potendo il PULVIRENTI fare affidamento su una ottantina di uomini armati, l'apporto dello stesso si sarebbe rivelato decisivo ai fini del buon esito della *guerra* che la tradizionale *famiglia* mafiosa del centro etneo aveva in corso contro il *clan* dei PILLERA.

Ed era stato, per l'appunto, per i meriti acquisiti sul campo, che il PULVIRENTI, fra il 1985 ed 1986, era stato formalmente *combinato* nella *famiglia* mafiosa dei SANTAPAOLA, divenendone *uomo d'onore* ed assumendo in seno a questa la carica di *consigliere* nel 1991.

Il PULVIRENTI, sottoposto ad esame all'udienza del 18.11.1998, dopo avere ripeto in ordine ai rapporti con soggetti facenti parte delle Istituzioni, sul cui apporto la sua *famiglia* poteva contare, ha dichiarato che questa era solita appoggiare elettoralmente gli uomini politici catanesi, facenti parte della corrente andreottiana (DRAGO, URSO), per “*dare forza*” all'on. LIMA (che di tale corrente era il *leader* in Sicilia) e, riflesso, all'on. ANDREOTTI, così da ottenere in cambio l'interessamento ai fini dell'*aggiustamento* dei processi a carico degli associati, anche in quelli pendenti in Cassazione e attribuiti alla cognizione della sezione presieduta dal dott. CARNEVALE.

Ha precisato il PULVIRENTI che, per quanto a sua conoscenza, era l'on. LIMA, per il tramite di ANDREOTTI, ad influire sulle decisioni del CARNEVALE, così almeno gli era stato sempre detto dai vertici del suo sodalizio sin dai primi anni '80.

Ed era grazie al CARNEVALE ed all'apporto di LIMA ed ANDREOTTI che *cosa nostra* riteneva di potere influire anche sulla sentenza che la Suprema Corte avrebbe emesso nel *maxiprocesso* alle cosche palermitane, nel quale erano però coinvolti anche *uomini d'onore* catanesi.

L'attesa non aveva però portato i frutti sperati, in quanto la Cassazione aveva emesso nel 1992 una sentenza che aveva completamente deluso le aspettative nutrite dagli associati mafiosi.

Rabbiosa era stata, di conseguenza, la reazione del SANTAPAOLA il quale, vistosi confermare la condanna all'ergastolo, si era doluto del fatto

che i *palermitani* non fossero ancora intervenuti punendo chi aveva tradito *cosa nostra*.

Ed infatti, poco tempo dopo, l'on. LIMA era stato ucciso dai *corleonesi*, proprio perché non aveva potuto mantenere le promesse sull'*aggiustamento* del *maxiprocesso*.

§ 3.10. COSTA GAETANO

Secondo il primo giudice, l'unico dato che potrebbe ricavarsi dalla deposizione di COSTA Gaetano, avvenuta all'udienza del 4 novembre 1998, consisterebbe nell'averlo affermato che "*era notorio che l'imputato poteva essere contattato nell'interesse delle organizzazioni criminali*".

In realtà, anche in questo caso la sintesi fornita dai primi giudici non riesce a dare minimamente conto del contenuto della dichiarazione resa dal COSTA.

Questi, esponente di vertice dell'*ndrangheta* calabrese, in stretti e risalenti rapporti con i *corleonesi*, ha riferito che, nel lasso di tempo intercorrente fra il 1992 ed il 1994, era stato detenuto per alcuni periodi nel carcere dell'ASINARA unitamente a Tommaso INZERILLO e Vincenzo SPADARO, *uomini d'onore* palermitani.

Costoro, in sua presenza, avevano commentato in tono assai critico che il *maxiprocesso* fosse andato male in Cassazione, nonostante che RIINA ritenesse di poter contare su appoggi politici e giudiziari di primo piano, cioè su ANDREOTTI e CARNEVALE.

Il fatto che l'associazione potesse fare affidamento su tali personaggi gli era, peraltro, già in precedenza noto, avendo avuto modo di parlarne con Giovambattista PULLARÀ e con altri componenti della famiglia SPADARO, fra cui SPADARO Tommaso.

Ed invero, all'epoca in cui vi era stata, nell'ambito del *maxiprocesso*, la scarcerazione per decorrenza dei termini "*di circa 40 coimputati*", fra cui gli SPADARO e Giovambattista PULLARA', subito dopo il loro nuovo arresto "*con decreto*" di tali soggetti, egli aveva ironicamente commentato tale fatto dicendo allo SPADARO che, per l'appunto era fra coloro che erano stati colpiti dal nuovo provvedimento restrittivo: "*ma come ? Eravate fuori e avete fatto la figura dei pesci ingenui che siete stati nuovamente arrestati*".

Era stato a questo punto che lo SPADARO gli aveva detto che, subito dopo la scarcerazione, dal RIINA era stato diramato l'ordine a coloro che avevano beneficiato della scarcerazione di non rendersi irreperibili, perché "*in Cassazione si sarebbe risolto tutto, anche perché erano abbastanza coperti con ANDREOTTI e CARNEVALE*".

§ 3.11. DI FILIPPO PASQUALE

Il primo giudice ha ritenuto di potere sintetizzare le dichiarazioni rese da tale collaborante sul conto dell'odierno imputato, rilevando che dalle stesse si desumerebbe che il DI FILIPPO era venuto "*a conoscere che il presidente CARNEVALE era soggetto sul quale l'associazione medesima riponeva massimo affidamento*".

Orbene, anche nel caso in esame, a giudizio della Corte, manca nella impugnata sentenza ogni riferimento a fatti, nomi e circostanze menzionati da tale collaborante tali, come si vedrà, da fare ritenere meno *generico* di quanto sia parso ai primi giudici il contributo fornito dal DI FILIPPO, se non altro sotto il profilo del momento temporale al quale vengono fatti risalire i rapporti fra l'imputato e l'associazione mafiosa ed ai soggetti dal dichiarante indicati come fonte delle sue conoscenze.

Implicato giovanissimo in un procedimento penale in cui gli si dava carico di avere partecipato ai traffici di droga, gestiti dal di lui suocero Tommaso SPADARO, importante *uomo d'onore* di Porta Nuova, il DI FILIPPO era uscito pressoché indenne da tale esperienza giudiziaria.

Rimasto ad orbitare per diversi anni ai margini della cosca mafiosa di Ciaculli, di cui faceva parte il di lui fratello Emanuele, nel 1994 entrava a fare parte del famigerato ed attivissimo *gruppo di fuoco* del *mandamento* di Brancaccio per volontà di BAGARELLA Leoluca, che su tale sodalizio, dopo l'arresto di RIINA, esercitava un dominio pressoché assoluto.

Iniziava a collaborare con la giustizia il 21 giugno 1995, lo stesso giorno del suo arresto, ammettendo le sue gravissime responsabilità per fatti di sangue per i quali non esisteva alcun elemento nemmeno di natura indiziaria a suo carico, in quanto il suo fermo, operato sulla base delle propalazioni del fratello Emanuele, era stato disposto soltanto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Egli rendeva immediatamente rivelazioni di particolare rilievo, dimostrando di essere in grado di riferire su fatti e delitti recentissimi o, addirittura, ancora in corso di esecuzione, fornendo così un quadro attuale di una importante componente dell'associazione mafiosa *cosa nostra*.

Non appena arrestato, presumibilmente a tale scelta sollecitato dal di lui fratello Emanuele che già aveva intrapreso questa strada, dava una formidabile prova della sua ferma volontà di cambiare genere di vita, non avendo remora alcuna a consentire, anche mediante l'indicazione di soggetti come CALVARUJSO Antonino e CANNELLA Tullio, indicati come soggetti che ne coprivano la latitanza, l'arresto di BAGARELLA Leoluca, all'epoca indicato, insieme a Giovanni BRUSCA, come nuovo capo dell'associazione mafiosa, nonché ad agevolare l'arresto di Nino MANGANO, *reggente* del *mandamento* di Brancaccio, e del già

menzionato CUCUZZA Salvatore, *reggente* del *mandamento* di Porta Nuova.

Nel corso dell'esame del 23 aprile 1999, dopo avere premesso che nel 1983 egli era stato arrestato a Firenze insieme al Tommaso SPADARO ed ai figli di questi, Giuseppe e Franco, per un grosso traffico di stupefacenti che si svolgeva fra Palermo, Firenze, e Stati Uniti, ulteriormente precisava che la prima volta in cui aveva sentito parlare del Presidente CARNEVALE come soggetto disponibile ad assecondare le esigenze degli associati mafiosi andava temporalmente collocata negli ultimi mesi del 1986, in epoca di poco successiva al suo matrimonio con la figlia dello SPADARO, celebrato nel mese di settembre di tale anno.

Ha rammentato il collaborante che a tale epoca lo SPADARO Tommaso, boss della Kalsa facente parte del *mandamento* di Porta Nuova capeggiato da Giuseppe CALÒ, era già stato condannato con sentenza del Tribunale di Firenze, confermata in appello, per il citato traffico di droga alla pena di anni 30 di reclusione e, nel frattempo, era stato altresì tratto in arresto anche nell'ambito del *maxiprocesso* in corso di celebrazione innanzi all'A.G. palermitana per partecipazione ad associazione mafiosa ed altri fatti di droga.

Recatosi a trovare il suocero, che all'epoca era ristretto presso il reparto detenuti dell'ospedale Civico di Palermo, vi aveva trovato pure il CALÒ. Quest'ultimo, infatti, dopo un periodo di latitanza, era stato arrestato ed era fra gli imputati del *maxiprocesso*.

Egli, corrompendo gli agenti che operavano la sorveglianza presso il reparto detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo, non aveva particolare difficoltà ad accedere pressoché giornalmente a tale struttura ed a colloquiare senza limite alcuno con il suocero e lo stesso CALÒ'.

Entrambi gli avevano detto che se il processo di Firenze, nel frattempo giunto in Cassazione, fosse stato assegnato alla prima sezione

penale, presieduta dal dott. CARNEVALE, non vi sarebbe stata difficoltà alcuna ad ottenere l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti all'A.G. di Palermo per motivi di competenza territoriale, essendo questi un magistrato cui l'associazione era in grado di arrivare.

Trattandosi, invece, di processo per cui era competente la sesta sezione penale della Suprema Corte (la sezione 1^a si occupava, infatti, di processi per associazione mafiosa ed omicidi), non vi era altra strada che tentare di ottenere questo stesso risultato attraverso un *cancelliere*, sperando che questi, come diceva, fosse effettivamente in grado di influire sui giudici.

Il tentativo non aveva però dato il risultato sperato e la sentenza di condanna del suocero era divenuta irrevocabile.

Nulla il DI FILIPPO era, invece, in grado di dire su eventuali tentativi di *aggiustamento* del *maxiprocesso*, se non che il proprio suocero, all'epoca della celebrazione del giudizio di legittimità di tale processo detenuto presso il carcere di Spoleto, riponeva fiducia sull'esito del giudizio e che era rimasto, pertanto, in un certo senso stupito, quando, in carcere, ne aveva appreso l'esito limitandosi comunque a dire, nel suo solito stile stringato, che "*le cose dovevano andare diversamente*".

§ 3.12. CANNELLA TULLIO

Ai fini della complessiva ricostruzione dei fatti di qualche rilievo appaiono anche le dichiarazioni di CANNELLA Tullio.

Tale collaboratore di giustizia, pur non essendo stato formalmente affiliato a *cosa nostra*, in considerazione dei rapporti di affari per lungo tempo intrattenuti con svariati soggetti collocati ai vertici di tale associazione e da ultimo della sua vicinanza a BAGARELLA Leoluca (nel periodo in cui questi, dopo l'arresto del cognato Salvatore RIINA,

unitamente a Giovanni BRUSCA, aveva sostanzialmente assunto funzioni di coordinamento di tutte le *famiglie* mafiose), è stato in grado di fornire informazioni preziose ai fini della ricostruzione dell'organigramma e degli interessi economici del *mandamento* di Brancaccio, da tempo di fondamentale importanza nello scacchiere mafioso, su cui il BAGARELLA a partire dal 1993 aveva assunto, per il tramite del suo uomo di fiducia MANGANO Antonino, un'influenza dominante.

Il CANNELLA, arrestato in data 7/7/995, ha poco dopo iniziato la sua collaborazione con la giustizia, ammettendo di avere avuto frequenti contatti con BAGARELLA Leoluca per conto del quale aveva anche operato alcuni investimenti nel settore edilizio.

Analoghi compiti aveva svolto nel corso della sua lunga carriera imprenditoriale, iniziata negli anni '70, per conto di esponenti mafiosi di notevolissimo livello ed, in particolare, prima di Stefano BONTATE, poi di Giuseppe GRECO, inteso *scarpuzzedda*, capo della *famiglia* di *Ciaculli*, e successivamente (ma in una sostanziale posizione di soggetto estorto) dei fratelli GRAVIANO di Brancaccio, al cui giogo era stato, peraltro, sottratto dal BAGARELLA che in tal modo gli aveva dimostrato riconoscenza per averlo ospitato, durante la latitanza, presso il residence estivo "Villaggio Euromare" dall'odierno collaborante realizzato.

Le dichiarazioni finora rese dal CANNELLA in varie sedi dibattimentali si sono rivelate sempre coerenti con quanto risulta dalle dichiarazioni di altri collaboranti e su quanto emerso dalle indagini svolte negli ultimi anni dagli organi investigativi, nonché utili, come anticipato, sia ai fini della ricostruzione degli ultimi fatti di reato commessi dal BAGARELLA, sia di un quindicennio circa di rapporti fra l'organizzazione mafiosa ed il mondo della imprenditoria e della politica palermitana.

E non va poi tralasciato di rilevare come la scelta del CANNELLA di collaborare con la giustizia non sia stata affatto indolore, avendo lo

stesso, come rammentato anche nel presente processo, ricevuto un chiaro avvertimento dall'associazione mafiosa trasversalmente esercitato a mezzo di minacce e lesioni ad opera di ignoti in danno della ottuagenaria genitrice.

Nel corso del suo esame dibattimentale del 10 febbraio 1999, il CANNELLA, dopo avere rievocato i rapporti di affari avuti con noti esponenti della consorteria, si è poi soffermato sulla sua esperienza politica quale segretario della sezione D.C. nel popoloso quartiere di Brancaccio e quale componente del Consiglio di Quartiere Brancaccio-Ciaculli, riferendo in particolare sul notevolissimo peso che, nella acquisizione del consenso popolare, specie in favore di esponenti della corrente andreottiana del citato partito, avevano gli uomini di *cosa nostra*.

Di ciò egli era, peraltro, bene a conoscenza, avendo partecipato a diverse riunioni tenutesi nella zona di Brancaccio fra candidati ed esponenti mafiosi, fra cui una riunione svoltasi a Roccella, cui avevano partecipato anche l'on. LIMA ed *uomini d'onore*, come Ignazio PULLARA' e tale BAIAMONTE poi ucciso.

La scelta dei candidati per la zona di Brancaccio avrebbe dovuto essere fatta dal comitato provinciale del partito, ma, in realtà, ha precisato il collaborante, veniva fatta in sede locale da coloro che rappresentavano l'interfaccia fra *cosa nostra* ed il partito della DC e fra essi andava senz'altro collocato il dottore Gioacchino PENNINO, *uomo d'onore* della famiglia di Brancaccio (vds. dich. PENNINO Gioacchino).

Per quanto a sua conoscenza, il rapporto fra l'onorevole LIMA e gli esponenti di *cosa nostra* nel tempo era stato buono, nel senso che i candidati della corrente andreottiana, fra cui Sebastiano PURPURA, venivano sempre favoriti dall'associazione mafiosa.

Ciò si era sempre verificato, a partire dal 1979 oppure 1980, periodo in cui esso collaborante aveva svolto attività politica, salvo in una occasione, verificatasi nel 1987, allorché, nel corso della consultazione

elettorale svoltasi in quell'anno, vi era stato *"un abbandono al 50%, al 60% della posizione di cosa nostra a favore della Democrazia Cristiana e furono dirottati i voti sul Partito Socialista Italiano ed in parte sul Partito Radicale di Marco Pannella"*.

Ha precisato il collaborante che, ad un certo punto, era stato chiamato personalmente da Giuseppe GRAVIANO, che aveva assunto il ruolo di capo *mandamento* a Brancaccio, e da questi invitato a dirottare i voti in favore del partito socialista italiano; tale ordine gli era stato spiegato con l'atteggiamento inerte in quel momento assunto della DC, che non si curava molto degli interessi generali dell'associazione (*"perché come tu vedi questi democristiani hanno u babbiu, cioè vogliono scherzare dobbiamo dargli un segnale..."* gli era stato detto dal GRAVIANO).

Egli, pur dando a vedere di avere recepito il messaggio, in realtà aveva sotteraneamente continuato ad appoggiare i candidati della DC e la stessa cosa, ha rammentato, era stata fatta dal dottor PENNINO, il quale gli aveva detto di avere ricevuto un analogo messaggio.

Il messaggio che *cosa nostra* aveva voluto mandare alla Democrazia Cristiana (e che comunque si era rivelato efficace avendo la DC, nella sola zona di Brancaccio, perso la metà del suo normale consenso elettorale) era dovuto a quello che il collaborante ha descritto come *"un allentamento di interesse...per i problemi di carattere giudiziario"* dell'organizzazione e come uno sprone a fare di più.

Di ciò aveva avuto modo di tornare a parlare, qualche anno dopo, in epoca successiva all'omicidio dell'on. LIMA, con Leoluca BAGARELLA.

Questi ebbe in particolare a dirgli che, subito dopo le elezioni del 1987, LIMA e i SALVO, preoccupati per quanto verificatosi, avevano cercato di riallacciare il rapporto con l'associazione, mettendosi in particolare *a disposizione* di Salvatore RIINA, dicendogli che si sarebbero

occupati in maniera efficace dei problemi giudiziari che interessavano *cosa nostra*.

Pur non avendo avuto modo di conoscere personalmente i SALVO, egli ne aveva sentito molto parlare, avendo avuto rapporti di affari con l'ingegnere Ignazio LO PRESTI, che con i SALVO era in qualche modo imparentato, avendo sposato "*una CORLEO*".

Dal LO PRESTI, oltre ad apprendere le preoccupazioni che questi aveva per la sua vita, era stato messo al corrente degli stretti rapporti fra i SALVO e l'on. LIMA dal quale peraltro lo stesso LO PRESTI assumeva di avere ricevuto qualche appoggio quando aveva realizzato "*Palermo 2*", cioè "*un grosso insediamento urbanistico che lui aveva creato con la FIN IMMOBILIARE nel comune di Baida, vicino Palermo*".

Quanto al motivo per cui l'on. LIMA era stato ucciso, il BAGARELLA gli aveva detto che l'omicidio era avvenuto, in quanto né questi né "*i SALVO*" si erano interessati adeguatamente per risolvere in Cassazione il problema del *maxi processo* che, contrariamente agli impegni assunti dai predetti soggetti con *cosa nostra*, si era concluso con "*una marea*" di condanne per gli *uomini d'onore*.

In particolare, BAGARELLA gli aveva detto che l'omicidio era dovuto al fatto che nulla era stato fatto in concreto per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, pur dovendo ad essi (LIMA e SALVO) essere noto che "*l'on. ANDREOTTI...aveva potuto esercitare quel potere a livello nazionale e quindi avere questo grande peso preponderante all'interno della stessa Democrazia Cristiana determinando le scelte, determinando gli indirizzi grazie anche al grosso sostegno elettorale, alla grande quantità di voti che la Sicilia aveva dato ad ANDREOTTI, quindi alla corrente andreottiana, rendendolo più forte come peso specifico all'interno della Democrazia Cristiana...*"

In pratica LIMA e SALVO, come del resto l'on. ANDREOTTI - gli aveva detto il BAGARELLA - si erano lasciati intimidire dall'incalzare delle inchieste giudiziarie e stavano "*cercando di fare marcia indietro*", anzi vi era pure il pericolo che il LIMA, intimorito, potesse persino farli arrestare; nella stessa circostanza il BAGARELLA gli aveva anche detto che in verità un tradimento vi era stato anche da parte dell'onorevole MARTELLI che "*aveva cambiato strada*", "*mettendosi a disposizione del giudice FALCONE*".

§ 3.13. DI MATTEO MARIO SANTO

Delle dichiarazioni di DI MATTEO Mario Santo riguardanti l'odierno imputato non viene fatta menzione alcuna nella sentenza impugnata, pur non essendovi dubbio che le stesse sono tutt'altro che generiche ed irrilevanti al fine del decidere.

Citato a deporre all'udienza del 17 febbraio 1999, il DI MATTEO si è avvalso della facoltà di non rispondere, di tal che i verbali delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari sono stati in tale data acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione allora vigente.

Ne consegue che, fermo restando il consenso formulato nel presente giudizio dai difensori dell'imputato, all'udienza del 29 giugno 2001, all'integrale utilizzo, ai fini del decidere, di tutti gli atti già acquisiti nel giudizio di primo grado, tale utilizzo è comunque da reputarsi legittimo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2, legge 1 marzo 2001 n. 63 e 7, comma 2, D.L. 7 gennaio 2000 n. 2., essendo l'attendibilità delle dichiarazioni in discussione, come si dirà, confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.

Ciò posto, va ricordato che la collaborazione con l'A.G. del DI MATTEO ha avuto inizio nell'ottobre 1993 con la confessione avente ad oggetto la partecipazione di detto collaborante alla strage di Capaci ed è proseguita con la rivelazione di fatti di straordinaria importanza ai fini della ricostruzione dell'organigramma e della attività criminali del potente *mandamento* di San Giuseppe Jato.

Uomo d'onore della famiglia mafiosa di Altofonte, facente parte del suddetto *mandamento*, il DI MATTEO nel corso della sua collaborazione ha confessato di essere stato altresì autore di numerosi altri delitti commessi alle strette dipendenze di Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA ed, in precedenza di DI MAGGIO Baldassare.

Appare inoltre indubitabile, a conferma indiretta della rilevanza del contributo fornito dal DI MATTEO, che questi ha dovuto pagare a caro prezzo la sua scelta di collaborare con la giustizia con il rapimento del proprio figlio undicenne e l'uccisione dello stesso dopo una lunga e penosa prigionia attuati, per ritorsione, dall'organizzazione mafiosa ed in particolare ordinati, come poi dallo stesso ammesso, da Giovanni BRUSCA.

A nulla rileva, poi, ai fini di un giudizio positivo sulla generale attendibilità di tale dichiarante, il fatto che questi, in epoca recente, sia tornato a delinquere in danno di soggetti legati a Giovanni BRUSCA con l'intento di farsi giustizia da sé vendicando l'omicidio del proprio figlio.

D'altra parte, le dichiarazioni del DI MATTEO aventi rilevanza nel presente processo sono state rese in epoca ben antecedente questi ultimi fatti ed anzi molto tempo prima che altri collaboranti rendessero, in totale autonomia, dichiarazioni a carico dell'odierno imputato.

Nell'interrogatorio del 5 novembre 1993, il DI MATTEO, richiesto innanzi tutto di riferire quanto a sua conoscenza sul comportamento di *cosa nostra* in occasione delle elezioni politiche del 1987, riferiva ciò che gli

risultava sulla tormentata vicenda del *maxi-processo* nelle sue varie fasi, ed anche sull'*affidamento* riposto dai vertici dell'organizzazione nell'operato del presidente CARNEVALE.

Dichiarava, in particolare, che nel 1987 i *vertici di cosa nostra* avevano diffuso in seno alla consorterìa l'ordine di votare, in occasione delle elezioni che si svolgevano in quell'anno, il partito socialista, ed in particolare l'on. MARTELLI.

Al dichiarante l'ordine era stato dato da BRUSCA Giovanni e da DI MAGGIO Baldassare ed era stato motivato con la necessità di dare un forte segnale alla Democrazia Cristiana, partito verso il quale era tradizionalmente orientato il voto di *cosa nostra*, per punire i referenti politici dell'organizzazione di non essersi adeguatamente impegnati per un esito favorevole del *maxi-processo* nella fase di merito.

L'esito del primo grado era stato più pesante del previsto per *cosa nostra*, ma nonostante tutto era diffuso nel sodalizio il convincimento che il problema, a gioco lungo, sarebbe stato risolto in sede di legittimità.

Ciò sentiva dire da BRUSCA Giovanni ed anche da BAGARELLA Leoluca e da GIOE' Antonino, suo *capofamiglia*, i quali esprimevano la convinzione che il *maxi-processo* sarebbe stato presieduto, nella fase di Cassazione, dal dott. CARNEVALE Corrado e che questi lo avrebbe deciso in modo favorevole al sodalizio mafioso.

Dai discorsi che facevano i suoi capi egli traeva, in particolare, il netto convincimento che il dott. CARNEVALE fosse una persona che l'organizzazione era riuscita ad *agganciare*, anche se non era in grado di dire se alla base di tale rapporto vi fossero promesse o dazioni di denaro oppure altre motivazioni, né sapeva alcunché sul motivo per cui il CARNEVALE non avesse poi presieduto il processo.

Tale ultimo fatto era stato, invero, accolto con vivo disappunto dai suoi capi e, dopo che la Corte di Cassazione aveva pronunziato la sentenza,

aveva avuto modo di sentire il BAGARELLA ed il BRUSCA affermare in più occasioni che bisognava uccidere l'on. LIMA e SALVO Ignazio, cioè i politici che, pur avendo assicurato l'esito positivo del processo, non avevano poi mantenuto i patti.

§ 3.14. LA BARBERA GIOACCHINO

Anche delle dichiarazioni rese da LA BARBERA Gioacchino con riguardo all'odierno imputato non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata, pur non essendovi dubbio che le stesse sono tutt'altro che irrilevanti al fine del decidere, se non altro in ragione della loro piena compatibilità con quelle di altri dichiaranti in ordine a taluni importanti temi oggetto del presente processo, fra cui rientra senz'altro la individuazione delle cause per cui *cosa nostra* decise di uccidere l'on. Salvo LIMA, Ignazio SALVO e pose in essere preparativi volti ad uccidere l'on. MARTELLI.

Uomo d'onore della *famiglia* di Altofonte alle dirette dipendenze di BRUSCA Giovanni, tratto in arresto verso la metà del 1993 a seguito di una approfondita attività di indagine a mezzo di intercettazioni ambientali che aveva messo in luce i suoi collegamenti con la consorte mafiosa, il LA BARBERA decideva di collaborare con la giustizia verso la fine di quello stesso anno, immediatamente autoaccusandosi di gravissimi delitti, quali la strage di Capaci, l'omicidio di Ignazio SALVO, gli omicidi di Vincenzo MILAZZO (capo *famiglia* di Alcamo) e della fidanzata di questi BONOMO Antonella.

Su quanto era accaduto dopo l'omicidio dell'on LIMA, il LA BARBERA ha riferito nel corso dell'udienza del 17.3.99, dichiarando innanzitutto di avere partecipato alla preparazione della strage di Capaci e

all'esecuzione dell'omicidio di Ignazio SALVO e fornendo di questi fatti una ricostruzione utile ai fini dell'accertamento delle responsabilità degli altri soggetti che avevano partecipato alla consumazione di tali efferati delitti.

Tornato in Sicilia dopo una lunga permanenza a Milano in epoca di poco successiva all'omicidio dell'on. LIMA, era stato aggregato ad un gruppo capeggiato da Leoluca BAGARELLA e da Giovanni BRUSCA, ascoltando le loro discussioni e le giustificazioni che questi soggetti ponevano a fondamento delle loro strategie criminali.

Da costoro aveva, pertanto, appreso che la strategia seguita da *cosa nostra*, dopo la sentenza della Cassazione sul *maxiprocesso*, era stata quella di sopprimere tutti coloro che avevano *tradito* l'organizzazione, voltandole le spalle, nonostante le promesse in precedenza fatte per un buon esito di tale processo.

Per questo motivo erano stati uccisi prima LIMA e poi Ignazio SALVO, omicidio al quale egli aveva partecipato.

Vi era stato, poi, anche un progetto, poi abortito, di assassinare il figlio del senatore ANDREOTTI.

A quest'ultimo il BRUSCA ed il BAGARELLA attribuivano la colpa di avere improvvisamente tradito ogni aspettativa di *cosa nostra*, emanando – addirittura – un decreto che riportava in carcere gli imputati che la Cassazione aveva rimesso in libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva.

La reazione di *cosa nostra* si era scatenata, peraltro, oltre che contro questi soggetti che non avevano mantenuto gli impegni presi, anche contro coloro, primo fra tutti Giovanni FALCONE, che si era a fondo impegnato per combattere l'organizzazione.

§ 3.15. BRUSCA GIOVANNI

Secondo il Tribunale l'unico apporto fornito da tale collaborante alla ricostruzione dei fatti sarebbe consistito nell'aver riferito *"di avere ripetutamente appreso da Salvatore RIINA che il dott. CARNEVALE era solito trovare il vizio dei provvedimenti impugnati ed annullare le sentenze di condanna di esponenti mafiosi e che lo stesso poteva essere contattato da alcuni esponenti politici"*.

I primi giudici non hanno menzionato i nomi degli esponenti politici che avrebbero contattato il dott. CARNEVALE e nemmeno le modalità di tali contatti pur diffusamente illustrati dal collaborante nel corso del suo esame.

Ne consegue che, al fine di formulare un concreto giudizio sulla attendibilità del BRUSCA, anche in questo caso la Corte dovrà farsi interamente carico di precisare, in termini generali il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali di tale collaborante, con l'ovvia riserva di approfondire nel prosieguo l'esame di quelle parti specificamente riguardanti talune delle condotte menzionate nel capo di imputazione.

Attualmente sottoposto a programma di protezione su proposta di tre Procure distrettuali antimafia (Palermo, Firenze e Caltanissetta), Giovanni BRUSCA, poco tempo dopo essere stato arrestato (maggio 1996), ha iniziato a rendere dichiarazioni alle suddette AA.GG., decidendosi - verso

la fine di detto anno - dopo iniziali reticenze, omissioni e, finanche, calunnie (nei confronti dell'onorevole Violante) poi ampiamente confessate, ad iniziare con gli inquirenti un fattivo rapporto di collaborazione, interamente rivelando quanto a sua conoscenza sui più gravi delitti compiuti dall'associazione mafiosa *cosa nostra*, ammettendo in pieno le proprie responsabilità e soprattutto contribuendo a far luce su quelle di moltissimi altri soggetti, come più volte è stato peraltro riconosciuto da svariati giudici che, ritenendo riscontrate le sue dichiarazioni e fondamentale il suo apporto, lo hanno ritenuto meritevole della diminuzione prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 in processi (taluni dei quali già definiti con sentenze passate in giudicato) o, quantomeno, delle attenuanti generiche come si è verificato, ad esempio, nel processo a carico degli esecutori materiali dell'omicidio di Ignazio SALVO in cui l'utilità del contributo di tale collaborante, consistita nell'aver fornito un ulteriore, ancorché importante, riscontro alle rivelazioni, già nel 1993, fornite dal LA BARBERA e dal DI MATTEO, non poteva essere presa in considerazione alla stregua degli elementi di cui alla speciale diminuzione sopra menzionata.

Il racconto fornito dal BRUSCA sulle conoscenze acquisite durante oltre un ventennio di permanenza in *cosa nostra* della quale, giovanissimo, era entrato a far parte nel 1975 avendo come *padrino* Salvatore RIINA, ha consentito, fra l'altro, di acquisire elementi decisivi su fatti criminosi di eccezionale rilievo in danno di uomini delle Istituzioni o comunque di particolare allarme sociale, fra cui l'omicidio del colonnello dei Carabinieri RUSSO, l'omicidio del consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. CHINNICI, la c.d. strage della Circonvallazione di Palermo, l'omicidio del finanziere Ignazio SALVO, la strage di Capaci, il sequestro del piccolo DI MATTEO, gli attentati di Firenze, Roma e Milano del 1993 volti a costringere lo Stato a "trattare" con *cosa nostra* la modifica di leggi

emanate nel lasso temporale fra il 1991 ed il 1992, che avevano reso più rigorosa ed efficiente la c.d. normativa antimafia.

Divenuto *reggente* del *mandamento* di San Giuseppe Jato nel 1989, quale *sostituto* del padre Bernardo BRUSCA, aveva poi assunto, unitamente a Leoluca BAGARELLA, dopo l'arresto nel gennaio 1993 di Salvatore RIINA, il controllo dell'intera *cosa nostra*, proseguendo quella strategia stragista che, nel 1992, era stata dai vertici dell'organizzazione voluta con le stragi di Capaci e di via D'Amelio, in cui avevano trovato la morte gli uomini che la consorterìa riteneva i suoi principali nemici, i dottori FALCONE e BORSELLINO, e con gli omicidi di coloro che, come Ignazio SALVO e Salvo LIMA, reputava invece traditori della causa comune, non avendo fatto tutto quello che era nelle loro possibilità per evitare che, in data 30 gennaio 1992, il primo *maxiprocesso* si concludesse con la più grave sconfitta mai patita dall'organizzazione, tale da metterne seriamente in pericolo la stessa sopravvivenza, consistita nel riconoscimento della esistenza della *commissione provinciale* di Palermo e delle responsabilità dei suoi membri in ordine ai più gravi ed eclatanti delitti di sangue, verificatisi nella città e nella provincia di Palermo in un determinato periodo storico.

Nel corso dell'udienza del 7 aprile 1999, il collaborante, nel riferire sull'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE, vicenda che lo aveva visto protagonista, sia quale coautore del fatto di reato sia quale soggetto che, per volontà del RIINA, si era poi interessato per l'*aggiustamento*, nella fase di merito, del relativo processo instaurato nei confronti dei soli esecutori materiali, con riguardo a tale ultimo profilo si è soffermato, in particolare, sui rapporti da lui intrattenuti con i cugini Nino ed Ignazio SALVO, potenti esattori, a pieno titolo inseriti nell'organizzazione mafiosa quali *uomini d'onore* della *famiglia* mafiosa di Salemi.

Ha riferito il collaborante che i SALVO, prima dell'ascesa al potere dei *corleonesi*, costituivano un vero e proprio *punto di riferimento* per l'associazione, venendo utilizzati, in particolare, da Stefano BONTATE, da Gaetano BADALAMENTI ed anche da Michele GRECO, cioè da coloro che all'epoca erano gli esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa, per i c.d. contatti *istituzionali*: per il mantenimento di quei contatti cioè che l'associazione, per la sua stessa sopravvivenza o quantomeno per il suo consolidamento, doveva necessariamente avere con esponenti del modo finanziario, imprenditoriale, politico ed anche giudiziario.

Dopo la espulsione da *cosa nostra* di BADALAMENTI, il progressivo avvicinamento di Michele GRECO alle posizioni dei *corleonesi* e l'omicidio di Stefano BONTATE, verificatosi nel 1981, i SALVO erano stati *agganciati* dai *corleonesi* (RIINA e PROVENZANO e lo stesso padre del dichiarante, Bernardo), tutti perfettamente consapevoli dell'importanza che tali soggetti, per l'ampio ventaglio di conoscenze vantate ad altissimi livelli in vari settori della società ed in seno alla Istituzioni, potevano avere per la risoluzione dei problemi di *cosa nostra*.

Con i SALVO il RIINA, già all'epoca latitante, teneva i contatti in vario modo e, fra i soggetti all'uopo utilizzati, vi erano anche esso BUSCA Giovanni medesimo ed il di lui fratello Emanuele.

Poco tempo dopo la morte di Stefano BONTATE, egli era stato incaricato dal RIINA di prendere contatti con i SALVO ed, in particolare, con Nino SALVO per l'*aggiustamento*, nella fase di merito, sia del processo BASILE sia di un altro processo, cui era interessato il cognato dello stesso RIINA, Leoluca BAGARELLA.

I SALVO facevano parte, a pieno titolo, della c.d. corrente andreottiana, capeggiata in Sicilia da Salvo LIMA, ed era, per l'appunto, attraverso il *canale* SALVO-LIMA che gli associati mafiosi erano in grado,

per quanto confidatogli oltre che dal RIINA dallo stesso Nino SALVO, di arrivare all'on. ANDREOTTI.

Era stato, in particolare, in occasione di uno di questi contatti che Nino SALVO gli aveva confidato che, per l'omicidio "dei RIMI di Alcamo" erano riusciti a fare intervenire l'onorevole ANDREOTTI.

Ha soggiunto il BRUSCA che dell'*aggiustamento*, nella fase di merito, del processo nei confronti degli esecutori materiali dell'omicidio del capitano BASILE, i SALVO si erano effettivamente interessati, facendo in modo che il processo, in primo grado, si concludesse con l'assoluzione degli imputati.

Poi, nel settembre 1984, esso collaborante era stato arrestato a seguito delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, venendo sì scarcerato dopo appena 5 mesi, ma non potendo riprendere immediatamente ad operare per conto dell'organizzazione in quanto, all'atto della scarcerazione, inviato al soggiorno obbligato nell'isola di Linosa, da cui aveva potuto fare ritorno solo nel gennaio del 1986.

Nel frattempo suo padre Bernardo era stato arrestato (fine 1985) e la *reggenza* del *mandamento* di San Giuseppe Jato era stata assegnata, per volontà di Salvatore RIINA e dello stesso suo genitore, a Baldassare DI MAGGIO, il quale l'aveva mantenuta sino alla fine del 1989, epoca in cui in tale incarico direttivo era subentrato esso collaborante.

Egli non aveva potuto assumere immediatamente la carica di *reggente* in quanto, essendo sorvegliato speciale, aveva degli orari di rientro a casa da rispettare, anche se per la verità ciò non gli aveva impedito di commettere anche fatti di reato di particolare gravità, fra cui omicidi.

Già nel corso del 1986 il RIINA gli aveva ordinato di recarsi dai SALVO ed, in particolare, da Ignazio SALVO, essendo nel frattempo deceduto Nino SALVO, al fine di sollecitargli un interessamento per il

buon esito del *maxiprocesso* che, in quel momento, si trovava ancora in primo grado.

Il SALVO, anch'esso imputato nel *maxiprocesso*, si trovava in quel periodo agli arresti domiciliari con facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione per seguire i propri affari, di guisa che esso collaborante andava a trovarlo indifferentemente a casa o sul luogo di lavoro.

Ed era stato proprio in occasione di questi incontri che egli aveva più volte sollecitato il SALVO a darsi da fare nell'interesse dell'organizzazione per influire, anche per mezzo dell'on. LIMA, sulle decisioni dei giudici di primo grado; il suo interlocutore, pur non rifiutando l'interessamento, aveva preso comunque tempo, facendogli presente che non poteva *muoversi* con la stessa facilità con cui lo faceva in passato, in quanto i tempi erano cambiati.

Ha aggiunto il BRUSCA che, ogniqualvolta egli andava a riferirgli le risposte del SALVO, il RIINA aveva degli scatti d'ira, lamentandosi del fatto che il potente finanziere di Salemi pensava solo a sé stesso (era, infatti, riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari) e non già agli interessi dell'intera organizzazione, di guisa che bisognava prima o poi ammazzarlo.

E se a tali suoi propositi omicidiari il capo di *cosa nostra* non aveva dato, nell'immediato, seguito, era solo perché riteneva di potere ancora concretamente sfruttare le amicizie del SALVO sia per influire, attraverso LIMA ed ANDREOTTI, sull'esito delle fasi di merito del *maxiprocesso*, sia soprattutto per *influire* sulle decisioni del presidente CARNEVALE, nel momento in cui tale processo fosse giunto in Cassazione.

Nel 1987 l'organizzazione aveva peraltro ritenuto necessario mandare un avvertimento ai suoi referenti politici, facendo loro chiaramente intendere che l'appoggio elettorale che, sino a quel momento, era stato assicurato alla D.C. - ed, in particolare, alla corrente *andreottiana* di tale partito - poteva anche definitivamente cambiare destinatario se da parte loro

non si fosse provveduto ad adottare tutte le misure opportune per un esito del *maxiprocesso* favorevole agli interessi dell'organizzazione.

L'occasione per lanciare tale messaggio era stata data dalle elezioni politiche che si erano svolte in quell'anno, in relazione alle quali Salvatore RIINA, mutando la tradizionale indicazione di voto, aveva diramato l'ordine agli associati mafiosi di fare votare per il partito socialista concentrando le preferenze sull'on. MARTELLI.

RIINA aveva, infatti, avuto dei contatti con esponenti socialisti ed era stato con questi soggetti che aveva concordato che le preferenze fossero indirizzate, in modo particolare, in favore di tale esponente politico.

Le elezioni avevano in effetti dato un risultato assai positivo per il P.S.I. e l'on. MARTELLI aveva ottenuto un grande successo personale, ma poi aveva "*tradito*" *cosa nostra* andandosi a "*mettere sotto le ali di Giovanni FALCONE*" al punto che, qualche tempo dopo, essendo divenuto Ministro della Giustizia, aveva addirittura messo tale magistrato a capo della direzione *Affari Penali* del suo Ministero.

I contatti di *cosa nostra* con i vecchi referenti politici non erano, comunque, venuti meno ed, anzi, erano proseguiti anche durante lo svolgimento del grado di appello del *maxiprocesso*, nel corso del quale, su incarico di Salvatore RIINA, più volte egli si era recato da Ignazio SALVO.

In uno di questi incontri (anni 88-89) il SALVO, nell'assicurare che avrebbe cercato di fare quanto nelle sue possibilità per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, gli aveva chiesto di non mancare di comunicare a "Totuccio" RIINA che, nel frattempo, non se ne stava certo con le mani in mano, ma che, anzi, era riuscito, grazie all'on. ANDREOTTI ed all'on. VITALONE, ad impedire che il dott. FALCONE venisse nominato consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo (il collaborante ha dapprima parlato di nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo, poi si è corretto).

Non vi sarebbe stato così più bisogno di uccidere il dott. FALCONE, in quanto, a dire del SALVO, già tale mancata nomina sarebbe stata sufficiente a *delegittimarlo*.

RIINA, nell'apprendere tale notizia, non era rimasto particolarmente impressionato ed anzi aveva affermato che egli prima o poi avrebbe fatto comunque uccidere il dott. FALCONE, sospettando, di contro, che, in quel periodo, il SALVO stesse facendo soltanto i propri interessi, disinteressandosi di quelli dell'associazione.

Il *maxiprocesso*, nel frattempo, si era avviato alla conclusione, approssimandosi così il momento in cui la decisione sul caso sarebbe finalmente spettata alla Corte di Cassazione ed al dott. CARNEVALE.

Ad aggravare la situazione degli associati era, nel giudizio di secondo grado, intervenuta la collaborazione di Francesco MARINO MANNOIA che aveva rinvigorito il materiale probatorio che in qualche parte appariva, ad essi associati, debole, essendo, per alcuni fatti, fondato sulle sole dichiarazioni del BUSCETTA.

Il RIINA però riponeva, comunque, grande fiducia nell'operato del presidente CARNEVALE.

Nelle numerose occasioni in cui il capo di *cosa nostra* lo aveva incaricato di recarsi da SALVO, aveva avuto modo di parlare del dott. CARNEVALE, indicandoglielo con chiarezza come magistrato *avvicinabile*, sulle cui decisioni SALVO, LIMA, ANDREOTTI e VITALONE erano in grado di influire.

Egli aveva sentito parlare del dott. VITALONE per la prima volta da Ignazio SALVO in occasione del riferimento che questi gli aveva fatto alla mancata nomina a consigliere istruttore del dott. FALCONE.

Aveva successivamente potuto constatare, allorché il RIINA lo aveva inviato da Ignazio SALVO in previsione del giudizio della Cassazione, che il capo di *cosa nostra* aveva ben chiari i nomi dei referenti cui il SALVO

avrebbe dovuto rivolgersi per intervenire sul CARNEVALE e cioè gli onorevoli ANDREOTTI e VITALONE.

RIINA non lo metteva a parte di ulteriori notizie di cui era in possesso e, pertanto, degli stretti rapporti che legavano, in realtà, l'on. VITALONE ai cugini SALVO egli sarebbe venuto a conoscenza solo in epoca successiva, nel corso di colloqui con Gaetano SANGIORGI.

Aveva avuto modo di conoscere il SANGIORGI già nel 1982, epoca in cui aveva iniziato a frequentare il suocero di questi, Nino SALVO. In tale periodo il SANGIORGI gli era stato presentato ritualmente come *uomo d'onore* della *famiglia* di Salemi, ma poi l'aveva perso di vista per lungo tempo. Nel 1992 aveva avuto modo di riprendere i contatti con tale soggetto e l'aveva frequentato assiduamente sino al 1993.

Essendosi fra loro instaurato uno stretto rapporto confidenziale, il SANGIORGI non si faceva remora alcuna a confidargli fatti di particolare rilievo concernenti lo scomparso suocero Nino SALVO. Così, quando la richiesta di autorizzazione a procedere dall'A.G. di Palermo nei confronti dell'onorevole ANDREOTTI era divenuta di dominio pubblico ed una *nobildonna* aveva fatto riferimento ad un viaggio nella barca dei SALVO effettuato dall'onorevole ANDREOTTI, avevano avuto modo di commentare tali notizie date con grande risalto dalla stampa. Ed al riguardo il SANGIORGI gli aveva detto che, in realtà, la *nobildonna* si sbagliava in quanto l'ospite sulla barca dei SALVO non era l'on. ANDREOTTI ma l'On. VITALONE.

Ed era stato sempre in questa occasione che il SANGIORGI gli aveva parlato anche dello stretto legame che da tempo legava l'onorevole ANDREOTTI ai SALVO e del tentativo da lui compiuto, occultando il vassoio d'argento regalatogli da ANDREOTTI in occasione del suo matrimonio con la figlia di Nino SALVO, di *contrastare* le dichiarazioni

dei collaboranti in ordine ai rapporti che legavano il politico romano agli esattori di Salemi.

Era, infatti, grazie al gran numero di voti che in Sicilia erano in grado di procurargli i SALVO che l'on. ANDREOTTI riusciva a mantenere una posizione di prestigio all'interno della DC.

Ha, peraltro, soggiunto Giovanni BRUSCA che il *canale* SALVO – LIMA – VITALONE - ANDREOTTI non era certo il solo su cui RIINA faceva affidamento per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso* in Cassazione, dal momento che, parallelamente, *cosa nostra* ne percorreva un altro per *arrivare* al dott. CARNEVALE.

Il *canale* in questione era costituito dall'avvocato GAITO ed era percorribile a mezzo di Francesco MESSINA, *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa di Mazara del Vallo, conosciuto in *cosa nostra* con il soprannome "*mastro Ciccio*".

Il *canale* in discussione era da tempo attivo, pur non essendo egli in grado di precisare quali processi fossero stati, attraverso GAITO e *mastro Ciccio*, *aggiustati* dal CARNEVALE.

Ha precisato il collaborante che dell'esistenza di uno stretto rapporto fra il dott. CARNEVALE e l'avv. GAITO e fra quest'ultimo e *mastro Ciccio* ed altresì del fatto che detto *uomo d'onore* mazarese aveva a sua *disposizione*, negli uffici della Cassazione, un *cancelliere* che gli forniva informazioni, egli era da molto tempo a conoscenza.

Ha ancora affermato il BRUSCA che, rientrando fra i compiti affidatigli da RIINA quello di sovrintendere alla zona di Alcamo e di appoggiare l'allora capo *mandamento* Vincenzo MILAZZO nel conflitto che questi aveva in corso contro l'avversa fazione mafiosa dei RIMI, nel momento in cui il capo mafia alcamese aveva avuto dei problemi con la giustizia, in relazione alla c.d. *strage di Pizzolungo* ed alla raffineria di contrada Virgini, gli era stato detto di fargli sapere che avrebbe dovuto

prendere contatti con Francesco MESSINA (*mastro Ciccio*) per la nomina dell'avvocato GAITO: cosa che aveva in effetti fatto.

Le vicissitudini giudiziarie del MILAZZO e di uomini della sua cosca avevano avuto inizio, se mal non ricordava, fra il 1985 ed il 1986, mentre il suo intervento volto a far sì che l'allora capo della *famiglia* alcamese prendesse contatti con il MESSINA per la nomina del GAITO risaliva al 1986-87.

Già a partire da tale epoca, infatti, i rapporti fra il MESSINA (*mastro Ciccio*) e l'avv. GAITO erano assai *familiari*, al punto che quest'ultimo trascorreva le vacanze a Mazara del Vallo. Non si trattava ovviamente solo di un rapporto fiduciario di carattere *tecnico*, in quanto il GAITO aveva messo interamente a disposizione di *cosa nostra* le sue buone relazioni con il presidente CARNEVALE.

Quando parlava del CARNEVALE, Salvatore RIINA lo lodava dicendo che era un *galantuomo*, che faceva "*le cose giuste*" e si doleva anzi del fatto che gli altri giudici non fossero come CARNEVALE ("*ci fussiru dieci CARNIVALI, vinti CARNIVALI*" - diceva - "*fussiru tutti CARNIVALI*").

Ha precisato BRUSCA che, in sua presenza, il RIINA non aveva mai parlato di fatti corruttivi riguardanti il CARNEVALE ma soltanto del metodo che questi usava per l'annullamento dei provvedimenti oggetto del suo esame, metodo che consisteva nel trovare un "*cavillo*", una "*virgola*" che rendesse possibile fare ritornare "*indietro*" il processo, davanti alla Corte di merito ove poi *cosa nostra* avrebbe cercato di *aggiustarlo* con i suoi tradizionali metodi.

Con riguardo al *maxiprocesso*, RIINA si attendeva in particolare dal dott. CARNEVALE che questi (sia presiedendo direttamente la Corte, sia facendolo *dietro le quinte*) si adoperasse per "*bruciare*" il *teorema*

BUSCETTA, "bruciare" le posizioni più gravi, facendole tornare davanti al giudice di merito.

Ed infatti il RIINA diceva che, al limite, poteva essere accettata una condanna per il meno grave reato associativo, mentre quel che doveva essere ad ogni costo "annullata" dalla Cassazione era la responsabilità dei membri della commissione provinciale di *cosa nostra* per i fatti più gravi, quelli omicidiari.

Per ottenere ciò il RIINA riteneva di potere, insieme al *canale* politico, usufruire anche del *canale* GAITO-*mastro Ciccio*.

Della permanenza di questo ulteriore *canale* di avvicinamento a CARNEVALE, parallelo a quello *politico*, nella fase di poco precedente il giudizio di legittimità, egli era peraltro assolutamente certo.

Nel corso delle ultime battute del *maxiprocesso*, precedenti l'inizio del giudizio di legittimità, aveva avuto modo di constatare che, mentre erano in corso riunioni della *commissione provinciale* di Palermo (che avevano luogo talora presso il cosiddetto "pollaio" di Angelo LA BARBERA, in altre occasioni presso la casa di un cugino di Salvatore CANCEMI, tale Vito PRIOLO, in altre occasioni ancora nella casa di Girolamo GUDDO, dietro Villa Serena ed alle quali partecipavano, fra gli altri esponenti della *cupola*, personaggi del calibro di CANCEMI, BIONDINO, LA BARBERA ed altri) si presentava *mastro Ciccio*, talora accompagnato da Vincenzo SINACORI.

Pur non essendo in grado di indicare, nel dettaglio, quanto *mastro Ciccio* riferisse a RIINA sul contenuto dei colloqui avuti con l'avvocato GAITO in vista dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, poteva quantomeno affermare con certezza che tali contatti vi erano stati, che in generale riguardavano la possibilità di aggiustare il *maxiprocesso*.

Nonostante l'esistenza di questo parallelo *canale*, RIINA, sino ad alcuni mesi prima dell'inizio del *maxiprocesso* in Cassazione, aveva voluto

percorrere fino in fondo anche il *canale* politico per verificare la disponibilità dei soliti referenti andreottiani e dello stesso ANDREOTTI ai fini dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*.

Dopo la sentenza di secondo grado del *maxiprocesso*, numerose erano state, pertanto, le sue visite al SALVO per sollecitarlo a porre in essere quanto nella sua disponibilità per raggiungere il risultato sperato.

Ed in tali occasioni, verificatesi in epoca successiva all'emissione della sentenza di appello, il SALVO gli aveva sempre ripetuto che, in quel momento, gli veniva particolarmente difficile fare intervenire i suoi referenti, in quanto CARNEVALE era ormai diventato "*troppo discusso, troppo chiaccherato*", era oramai per tutti "*l'ammazza sentenze*"; in buona sostanza era preferibile non *toccarlo*, non *avvicinarlo*.

Nonostante tali risposte egli, su richiesta del RIINA, aveva però continuato in più occasioni a recarsi da Ignazio SALVO anche perché si sperava che vi fosse un "*ripensamento*" ed anche perché, nonostante tutto, vi era comunque ancora una certa fiducia sull'esito del processo, in quanto si sapeva che a presiederlo (direttamente o comunque *dietro le quinte*) sarebbe stato il presidente CARNEVALE.

In tale lasso di tempo, anzi, essendosi diffusa la notizia che il giudizio di legittimità si sarebbe potuto svolgere a Palermo, in considerazione del fatto che la mole degli atti del processo rendeva problematica la trasmissione degli stessi a Roma, egli aveva inviato Angelo SIINO affinché, tramite il senatore COCO, si interessasse perché tale evenienza non si verificasse.

E, per il vero, tutto si era risolto in breve tempo nel senso che il SIINO, contattato il COCO, aveva in tempi rapidi portato la notizia che il processo di legittimità sarebbe stato regolarmente celebrato a Roma, nel pieno rispetto della normativa vigente.

I suoi contatti con Ignazio SALVO si erano interrotti, però, nel periodo estivo del 1991 (il collaborante è, sul punto, incerto fra il periodo *agosto-settembre* 1991 oppure *luglio-agosto* 1991), essendo nel frattempo arrivata la notizia che a presiedere il *maxiprocesso* non sarebbe stato più CARNEVALE, ma un certo "*VALENTI*" (rectius. VALENTE).

Tale notizia era a lui pervenuta per il tramite del fratello Emanuele, che, a sua volta, l'aveva appresa da un politico originario di Altofonte, Rino LO NIGRO, che vantava qualche conoscenza in Cassazione; Salvatore RIINA l'aveva appresa, invece, in modo del tutto autonomo ("*per altri fatti*").

A seguito di ciò RIINA aveva mandato a dire che da quel momento in poi ogni *uomo d'onore* avrebbe potuto liberamente percorrere una propria autonoma strada per cercare di salvare la propria posizione, cosa che anche lui aveva fatto senza però alcun risultato.

Quando poi era intervenuta la sentenza della Cassazione, Salvatore RIINA aveva deciso di togliersi i *sassolini dalle scarpe* rendendosi promotore di un piano di sterminio, che prevedeva l'uccisione sia dei tradizionali nemici storici di *cosa nostra*, sia dei *traditori* e, fra essi, non solo di Ignazio SALVO e Salvo LIMA che non avevano fatto tutto quanto era nelle loro possibilità nell'interesse di *cosa nostra*, ma anche dell'on. MARTELLI che, dopo avere usufruito dei voti della mafia, era intervenuto, insieme al dott. FALCONE, per far sì che in Cassazione fosse messo il "*bollo*" sulla sentenza del *maxiprocesso*, come ad esso collaborante era stato riferito da Salvatore RIINA.

Ignazio SALVO era stato da lui ucciso, all'uopo aiutato da Gaetano SANGIORGI, ed anche l'on. MARTELLI sarebbe stato da lui ucciso in tempi brevi se il fortuito fermo per accertamenti del SANGIORGI, nei pressi della villa dello stesso MARTELLI, non lo avesse costretto a desistere da tale proposito criminoso.

§ 3.16 - BRUSCA EMANUELE

Figlio di Bernardo e fratello del più noto Giovanni BRUSCA, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 1997, pur senza essere mai ammesso a programma di protezione, confessando la sua appartenenza alla cosca mafiosa di San Giuseppe Jato, nella quale era stato inserito nel 1982.

A differenza del fratello Giovanni egli non era stato mai impiegato nel compimento di azioni *militari*, essendo stato prevalentemente il suo ruolo in *cosa nostra* quello di anello di collegamento fra l'associazione ed i politici ad essa vicini e per il coordinamento della "*assistenza*" agli associati nel settore giudiziario.

D'altra parte, atteso la sua qualità di *uomo d'onore riservato* (che non poteva, salvo casi eccezionali, essere presentato ad altri *uomini d'onore* al di fuori della sua *famiglia* mafiosa) ben difficilmente sarebbe stato chiamato a fornire un contributo davvero importante all'associazione ed avrebbe continuato sino alla laurea i suoi studi di medicina, lasciati invece a metà, se circostanze davvero eccezionali non avessero fatto sì che l'organizzazione richiedesse il suo apporto.

Un fatto nuovo ed imprevedibile era venuto, infatti, a sconvolgere, nel settembre 1984, il normale funzionamento di *cosa nostra*: e cioè i numerosi mandati di cattura emessi dai giudici dell'Ufficio Istruzione di Palermo nell'ambito del processo che poi sarebbe divenuto il cd. *maxiprocesso*.

E fra i numerosi associati colpiti da tali provvedimenti custodiali vi erano stati anche suo fratello Giovanni e suo padre Bernardo. Quest'ultimo era riuscito, in un primo momento, a sottrarsi all'esecuzione del mandato, rendendosi latitante, ma poi era stato arrestato nel novembre 1985, di talchè, per provvedere alle esigenze familiari (l'altro fratello, Enzo, era

all'epoca ancora molto giovane, mentre Giovanni era stato giudiziariamente coinvolto e tratto in arresto), aveva dovuto abbandonare gli studi e dedicarsi alla cura dei terreni di famiglia e della cantina Kaggio alla quale era interessato, come socio di fatto, anche Salvatore RIINA.

In tale fase di emergenza della vita dell'associazione egli aveva innanzi tutto eseguito l'ordine, impartitogli dal padre, di mettersi a totale disposizione di Salvatore RIINA ed aveva ricevuto da questi mandato di curare gli interessi dell'organizzazione nell'ambito del *maxiprocesso*, occupandosi dell'assistenza giudiziaria agli associati, con tale termine intendendo non solo il mantenimento dei rapporti con gli avvocati degli imputati per un miglior coordinamento della comune linea difensiva, ma anche lo svolgimento di attività volte all'*aggiustamento* del *maxiprocesso* nelle fasi di merito.

A seguito dell'arresto di Bernardo BRUSCA, reggente del *mandamento* di San Giuseppe Jato era stato nominato, per volontà di RIINA, Baldassare DI MAGGIO.

In tale epoca suo fratello Giovanni, nel frattempo scarcerato, era dapprima andato al soggiorno obbligato di Linosa, da cui era tornato nel febbraio del 1986, ma, essendo stato sottoposto a *sorveglianza*, doveva rispettare determinati orari.

In seno alla *famiglia* di San Giuseppe, anche in considerazione del delicato ruolo che gli era stato assegnato dal RIINA, vi era una netta separazione di compiti fra lui e il fratello Giovanni che, in quel periodo, aveva essenzialmente compiti *militari*.

Non essendovi con il congiunto uno scambio di informazioni, egli non era in grado, pertanto, di riferire in ordine agli omicidi commessi dal Giovanni e nello stesso modo quest'ultimo aveva una conoscenza assai limitata degli affari curati da esso dichiarante, che riguardavano per lo più il

settore dell'*assistenza* agli associati, i rapporti con i *politici*, la gestione degli interessi imprenditoriali della *famiglia*.

Ed, al fine dell'espletamento dei suoi compiti, numerosi contatti aveva avuto anche con Ignazio SALVO, *uomo d'onore* di Salemi, che aveva conosciuto nei primi anni '80, presentatogli da suo padre.

Ignazio SALVO, unitamente al cugino Nino, era stato da sempre il tradizionale tramite attraverso il quale *cosa nostra*, allorché gli associati mafiosi venivano coinvolti giudiziariamente, interveniva per influire sulle decisioni dei giudici. Inoltre, a lui erano perfettamente noti gli strettissimi rapporti fra i SALVO e l'on. LIMA.

I primi, oltre ad avere una notevolissima forza finanziaria, erano a loro volta grandi elettori della corrente andreottiana in Sicilia. Il LIMA era il maggiore esponente di questa corrente e, al tempo stesso, il maggior esponente politico di riferimento dell'organizzazione mafiosa in sede locale, l'uomo attraverso il quale questa era in grado di contattare anche l'on. ANDREOTTI ("*...era risaputo che i rapporti tra i SALVO e LIMA erano ottimi, come d'altronde si sapeva che il punto di riferimento era ANDREOTTI...*").

Anche i SALVO erano rimasti, peraltro, coinvolti nel *maxi-processo* e colpiti da mandato di cattura per il delitto di associazione mafiosa. Dopo poco tempo Nino SALVO era morto, mentre Ignazio aveva ottenuto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Era stato, pertanto, a partire da questo momento che egli, su incarico del RIINA, aveva ripreso i contatti con Ignazio SALVO, sia per consigli attinenti lo svolgimento delle attività imprenditoriali cui era interessata la cosca di San Giuseppe, sia per piccoli favori di varia natura, sia per sondare la disponibilità di questi di interessarsi del *maxiprocesso* nell'interesse di tutta l'associazione.

I suoi contatti con il SALVO in relazione all'*aggiustamento* del *maxiprocesso* si erano protratti sino al giudizio di appello, essendogli poi subentrato, per la susseguente fase di legittimità, il fratello Giovanni nel frattempo divenuto, subentrando al DI MAGGIO, il *reggente* del mandamento di San Giuseppe Jato.

Egli si recava a trovare il SALVO a casa, previo appuntamento, salendo non dall'ingresso principale ma dal retro dello stabile, ubicato vicino "*alla Statua della libertà*", passando attraverso un cancello che immetteva in un garage sotterraneo ove si trovava un ascensore, che portava direttamente nell'appartamento del SALVO.

Ad aspettarlo davanti al cancello trovava sempre qualche "parente" dei SALVO che lavorava all'esattoria di via Ariosto, da lui contattato in precedenza, che si faceva trovare all'ora stabilita, gli apriva il cancello e lo accompagnava sino all'appartamento.

Svariati nel corso degli anni erano stati i suoi incontri con il SALVO, talvolta da solo, qualche volta in compagnia del fratello Giovanni, qualche altra volta ancora del DI MAGGIO Baldassare, che in quel periodo reggeva la *famiglia* di San Giuseppe Jato.

Ha affermato il collaborante che il SALVO, pur non avendo mai assunto un atteggiamento di rifiuto, tutte le volte che egli lo aveva *sondato* sul problema *maxi-processo* e sulla possibilità di *aggiustarlo* nella fase di merito, si era sempre comportato in modo *evasivo* rimanendo sì possibilista ma, al tempo stesso, dicendogli che ormai *erano cambiati i tempi* e non aveva più la possibilità di incidere come una volta.

Questo tiepido atteggiamento del SALVO e di conseguenza dell'on. Salvo LIMA, in relazione a quello che in quel momento storico costituiva il maggior problema per *cosa nostra*, aveva esasperato Salvatore RIINA.

Si erano verificati, peraltro, diversi episodi che erano stati interpretati dal RIINA come un tentativo dei referenti della corrente andreottiana di

prendere le distanze dall'organizzazione, di *"scrollarsi di dosso" cosa nostra*, pur avendo da questa ricevuto notevoli vantaggi in termini di appoggio elettorale.

Così, senza esito era rimasta, ad esempio, una segnalazione da esso BRUSCA rivolta ad Ignazio SALVO, affinché, attraverso LIMA, venisse nominato consigliere di amministrazione di una USL palermitana una persona raccomandata da Salvatore RIINA, e, soprattutto, con riferimento al *maxi-processo*, era intervenuta una legge in tema di "congelamento dei termini di custodia cautelare", la cd. *"MANCINO-VIOLANTE"*, che dal *"popolo di cosa nostra"* era stata accolta con molto stupore e sconcerto, perché *"già il fatto stesso che un comunista ed un.. un democratico-cristiano si mettessero assieme per fare una legge, già era qualcosa di sconvolgente, che poi questa legge riguardava ... proprio ...danneggiare gli interessi di cosa nostra, ulteriore sgomento, se poi si doveva restare in carcere, diciamo: le cose andarono di male in peggio"*.

Salvatore RIINA aveva, pertanto, deciso, per dare una risposta ai suoi referenti politici, che alle elezioni nazionali del 1987, *cosa nostra* avrebbe mandato un chiaro messaggio alla corrente democristiana facente capo all'on. ANDREOTTI, dirottando i voti di cui l'organizzazione mafiosa poteva disporre in favore del PSI.

Tale decisione gli era stata comunicata da DI MAGGIO e ne aveva avuto poi conferma anche dallo stesso RIINA.

Non era in grado di riferire sui rapporti sottostanti da RIINA sviluppati in relazione a tale programmato appoggio elettorale, ma poteva, quantomeno, con sicurezza indicare i nominativi degli esponenti socialisti che, secondo quanto gli era stato detto, avrebbero usufruito di questo apporto, i facenti parte, cioè, di una *"quaterna"* composta da MARTELLI, ALAGNA, FIORINO, REINA.

Tutto ciò si era puntualmente verificato in quanto, grazie ai voti pilotati da *cosa nostra*, il P.S.I. aveva avuto un notevole successo elettorale, mentre la D.C., pur mantenendo la maggioranza, aveva subito un significativo calo di consensi.

Si era però verificato un fatto del tutto imprevisto. Di lì a poco aveva, infatti, avuto notizia dal RIINA ed, a cose fatte, anche dal DI MAGGIO, che il *messaggio* diretto all'on. ANDREOTTI era stato recepito, nel senso che vi era stato un incontro, a casa di Ignazio SALVO, fra lo stesso RIINA e l'on. ANDREOTTI, cui aveva assistito anche il DI MAGGIO quale accompagnatore del capo dell'associazione; che, nel corso di questo incontro, l'on. ANDREOTTI aveva assicurato che, pur non avendo possibilità di incidere sul *maxiprocesso* nel giudizio di primo grado, risultati migliori potevano essere ottenuti in seguito, in particolare nella fase di legittimità, a seguito della quale il processo doveva "*ricominciare*" daccapo ("*arrivando alla fase finale doveva esserci un ritorno, quindi doveva essere, come si dice, rimandato indietro*").

L'esecutore di questa operazione, il soggetto su cui l'associazione riponeva la massima fiducia per il raggiungimento di tale risultato processuale, doveva essere il presidente CARNEVALE che dal RIINA veniva considerato persona all'uopo affidabile.

Egli ovviamente - che, pur non osando palesarlo, non aveva affatto gradito che il RIINA non gli avesse anticipato nulla - di quanto appreso aveva informato suo padre Bernardo nel corso di colloqui in carcere, cui aveva assistito anche suo fratello Enzo Salvatore (che ha confermato la circostanza, ndr), ed il di lui genitore, oltre ad esprimere il suo malumore per il fatto di non essere stato messo a parte di questa vicenda dal DI MAGGIO (cioè dal suo *sostituto* a capo del *mandamento*), aveva anche manifestato molte perplessità sulla risposta che il RIINA aveva affermato di

avere ricevuto dall'on. ANDREOTTI, tanto che aveva anche espresso il dubbio che il suddetto uomo politico stesse "*prendendo in giro il RIINA*".

BRUSCA Emanuele ha poi tenuto a precisare che, in ogni caso, sino a poco tempo prima dell'inizio del *maxiprocesso* in Cassazione, a prescindere dall'apporto degli esponenti della corrente andreottiana, RIINA esprimeva assoluta fiducia sul buon esito dei ricorsi e sull'operato del dott. CARNEVALE, favorevole agli interessi della associazione.

Enorme era stata, pertanto, la delusione in seno a *cosa nostra*, quando si era venuti a sapere che a presiedere il *maxiprocesso* non sarebbe stato più il presidente CARNEVALE ma il presidente VALENTE e che ciò si era verificato, per quanto dettogli da suo fratello Giovanni, in conseguenza di "*manovre fatte...dal dottor Giovanni FALCONE, per indirizzare il processo in un certo modo*".

Nella fase di legittimità egli non era stato messo da nessuno a conoscenza dell'esistenza di un *canale*, ulteriore rispetto a quello politico, di avvicinamento al presidente CARNEVALE, né aveva mai sentito parlare dell'avvocato GAITO.

Prima dell'inizio del giudizio di legittimità egli si era limitato, nel solo interesse del proprio genitore, a contattare un avvocato di Reggio Calabria, tale LUPIS, del quale gli era stato parlato come persona che "*sapeva come muoversi*"; questo contatto non aveva avuto più alcun serio esito.

Aveva sentito parlare solo una volta dal padre Bernardo dell'ex senatore VITALONE a proposito di un intervento che aveva fatto al CSM con riguardo ad una nomina del dott. FALCONE "*come capo della Procura di Palermo*" ma, in proposito, aveva un ricordo molto sfocato.

§ 3.17. SIINO ANGELO

Prendendo in esame le dichiarazioni di Angelo SIINO, il primo giudice ne ha rilevato la *genericità*, in quanto tale collaborante si sarebbe limitato ad affermare che il CARNEVALE era "*soggetto nella completa disponibilità della famiglia mafiosa dei NUVOLETTA di Marano*".

Ne consegue che assolutamente necessario appare, in considerazione della manifesta impossibilità di trarre da quanto evidenziato nella impugnata sentenza elementi utili al fine di vagliare la credibilità del SIINO, procedere ad una più completa verifica del ben più ampio ed articolato esame dibattimentale da questi reso, fornendo altresì un breve resoconto del ruolo da tale collaborante svolto in seno all'associazione mafiosa.

Condannato, con sentenza passata in autorità di cosa giudicata, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte di un'articolazione della associazione mafiosa *cosa nostra* dedita alla illecita acquisizione degli appalti pubblici, il SIINO era risultato, in particolare, l'ideatore ed il principale esecutore - dal 1986 sino al mese di luglio 1991 in cui era stato tratto in arresto - di un nuovo *metodo* di spartizione degli appalti e di distribuzione dei relativi profitti.

Egli era riuscito, infatti, a mediare fra diversi interessi ed, in particolare, fra quello dell'organizzazione mafiosa che pretendeva di avere più spazio in tale importante settore economico (mediante l'acquisizione degli appalti da parte di ditte ad essa riconducibili e non più, pertanto, accontentandosi dei subappalti e della percezione del *pizzo*) e quello degli imprenditori che, sino a quel momento, avevano affrontato in modo disomogeneo il problema della doppia *tangente* da versare ai mafiosi della zona, in cui venivano eseguiti i lavori, ed ai politici che, in quel periodo, erano i principali garanti di quel sistema di spartizione degli appalti pubblici

attuato su tutto il territorio nazionale, che poi sarebbe stato svelato dalle indagini giudiziarie sviluppatesi a partire dal 1992.

Titolare, assieme al padre, di una impresa inserita nel sistema degli appalti pubblici e, come tale, assiduo frequentatore di esponenti politici e pubblici amministratori palermitani ed, al tempo stesso, molto vicino alla *famiglia* mafiosa di San Giuseppe Jato ed in rapporti di affari con Giovanni BRUSCA nella Litomix s.p.a., aveva ottenuto da Salvatore RIINA, tramite DI MAGGIO Baldassare che all'epoca reggeva il *mandamento* di San Giuseppe, l'autorizzazione a proporsi nei rapporti con i rappresentanti delle *famiglie* mafiose operanti sull'intero territorio siciliano quale referente dell'organizzazione, all'interno di un sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici che prevedeva una rigida turnazione fra imprese ed un ruolo di esso SIINO, quantomeno nell'ambito delle gare bandite dalla Provincia di Palermo, di coordinatore di tale meccanismo ed, al tempo stesso, di percettore delle *tangenti* versate dagli aggiudicatari dei lavori, che venivano poi da lui versate, secondo quote prestabilite, a *cosa nostra* ed ai politici.

In tale sistema il SIINO rappresentava, pertanto, usando una espressione dello stesso collaborante, la *faccia rispettabile* della mafia nei confronti degli imprenditori e dei politici, mentre Giovanni BRUSCA, nel frattempo rientrato dal soggiorno obbligato di Linosa, era divenuto colui che nei confronti dei vertici di *cosa nostra*, in particolare di Salvatore RIINA, si era assunto il ruolo di garante del versamento da parte del SIINO delle *tangenti* pretese all'associazione.

Colpito nel 1997, mentre si trovava agli arresti ospedalieri, da una ordinanza di custodia cautelare per ulteriori fatti di reato legati alla illecita acquisizione di appalti antecedenti al luglio 1991, il SIINO, che già da qualche tempo aveva instaurato un rapporto confidenziale con organi di polizia, decideva di collaborare nelle forme di legge con la Giustizia.

A spingerlo a tale scelta aveva solo in parte contribuito il nuovo provvedimento giudiziario, essendo facile anzi prevedere, stante le sue condizioni di salute, che egli avrebbe ottenuto, nell'immediato, l'applicazione di una meno afflittiva misura custodiale e, nel futuro - in considerazione della riconducibilità dei nuovi fatti di reato contestatigli allo specifico programma criminoso già emerso nel processo in cui aveva riportato condanna - un trattamento sanzionatorio non particolarmente grave.

Era stata però l'esigenza fortemente sentita di rompere del tutto ogni rapporto con l'associazione mafiosa e di sottrarsi a nuovi tentativi di avvicinamento da parte di taluni associati (fra cui DI MAGGIO Baldassare che era tornato a delinquere) la molla che, più delle altre, lo aveva determinato a tale passo, come del resto il rapporto confidenziale già menzionato con organi di polizia e l'ampia e dettagliata collaborazione sin qui fornita appaiono confermare.

Tanto premesso, in termini di attendibilità generale, va qui di seguito fornito un ampio resoconto delle dichiarazioni dal collaborante rese all'udienza dell'11 maggio 1999 sul conto dell'odierno imputato, rinviando al relativo capitolo quanto più specificamente attiene la c.d. vicenda BASILE.

Soffermandosi in primo luogo sui suoi originari rapporti con l'associazione mafiosa e con taluni importanti esponenti politici siciliani a *cosa nostra* particolarmente legati o addirittura ad essa organici, il SIINO ha precisato che, quale nipote del capo mafia di San Cipirello, Salvatore CELESTE, cui era particolarmente legato, aveva avuto modo di conoscere, sin da giovane ed a partire da epoca ben antecedente l'ascesa al potere dei *corleonesi*, boss mafiosi di varie provincie della Sicilia.

Tali giovanili frequentazioni gli avevano consentito, fra l'altro, di intrattenere rapporti amicali con i figli di esponenti mafiosi all'epoca ai

vertici dell'organizzazione mafiosa che poi avrebbero assunto essi stessi ruoli apicali in seno alla consorte, quali, in particolare, Stefano BONTADE di Santa Maria di Gesù e Giuseppe MADONIA, detto *Piddu*, di Valledlunga, rispettivamente figli di Stefano BONTADE e Francesco MADONIA, che il di lui zio CELESTE andava assai spesso a trovare.

Il suo inserimento nel settore degli appalti pubblici e della politica (egli stesso militava infatti nelle fila della D.C.) gli aveva consentito di conoscere anche Salvo LIMA.

Il LIMA, pur non essendo (a differenza del di lui padre) *uomo d'onore*, aveva solidi *agganci* in *cosa nostra* e strettissimi rapporti con i mafiosi che negli anni '70 più contavano e, fra essi, in primo luogo, con Stefano BONTADE.

Al LIMA, che pure conosceva da moltissimo tempo, egli si era però in modo particolare avvicinato solo a partire dal 1986. L'occasione gli era stata data da una visita che egli aveva fatto a tale uomo politico per perorare il trasferimento del proprio cognato, Salvatore RESTIVO, da un servizio all'altro dell'ente comunale palermitano di trasporti (AMAT), presso il quale questi prestava servizio.

Presidente dell'AMAT era, all'epoca, Nicola GRAFFAGNINI, notoriamente *uomo di LIMA*, ed al LIMA, in definitiva, era necessario che egli si rivolgesse per ottenere il favore in questione. La conversazione con il LIMA, ad un certo punto, era caduta sul settore degli appalti e, quando il suo interlocutore, per sondarlo, si era lamentato del fatto che in quel periodo la "cassa" della corrente andreottiana languiva, in quanto gli imprenditori interessati al settore degli appalti pubblici reputavano conveniente riversare altrove i loro *contributi*, egli, recependo il messaggio, si era reso promotore di una sorta di colletta fra imprenditori locali, il cui ricavato aveva consegnato al LIMA nel corso di un successivo incontro.

Il suo intervento in favore del LIMA era stato, peraltro, tutt'altro che disinteressato. Il LIMA era, infatti, il *politico di riferimento* per quanto concerneva la Provincia di Palermo, ente che, in quel periodo, aveva in programma l'esperimento di procedure per l'aggiudicazione di appalti anche di notevole importo.

Perché tali appalti diventassero però appetibili e potessero formare oggetto del progetto spartitorio dal SIINO immaginato, era però necessario che, per la loro aggiudicazione, fosse abbandonato il sistema dell'asta pubblica che rendeva particolarmente difficile la predeterminazione del risultato delle gare e, comunque, la turbativa delle stesse.

Di ciò aveva, per l'appunto, discusso con il LIMA il giorno in cui gli aveva consegnato il *contributo*. Ed un accordo in tal senso era effettivamente stato raggiunto.

Il sistema di aggiudicazione degli appalti era stato cambiato e da quel momento in poi esso collaborante era diventato il *punto di riferimento* del LIMA per tutti gli appalti banditi della Provincia ed, al tempo stesso, dei mafiosi di cui costituiva la *faccia rispettabile*.

Molto più lontana nel tempo era stata, invece, l'origine dei suoi rapporti con i SALVO, cioè con i noti cugini Antonino ed Ignazio SALVO. Di questi soggetti gli era noto l'organico inserimento in *cosa nostra*, quali appartenenti alla *famiglia* mafiosa di Salemi.

Egli aveva conosciuto, in particolare, Nino SALVO in occasione del sequestro del suocero di questi, CORLEO, su cui, su sponde diverse e nell'esercizio di ben diversi ruoli, indagavano Stefano BONTADE ed il colonnello dei carabinieri RUSSO (con cui esso SIINO era in buoni rapporti), cercando di capire chi ne fossero i responsabili; nello stesso contesto aveva conosciuto anche Ignazio SALVO che, rispetto a Nino, era però persona molto meno estroversa e molto più riservata.

Nel corso del tempo, frequentando Nino SALVO aveva avuto modo di ricevere dallo stesso confidenze sui rapporti di "*grandissima confidenza*" che legavano essi SALVO al senatore ANDREOTTI.

Si trattava di rapporti diretti e non già mediati da Salvo LIMA. Questi era sì il "luogotenente" in Sicilia del senatore ANDREOTTI, ma i SALVO avevano autonoma rilevanza politica, oltre che finanziaria, di guisa che non si ponevano remora alcuna, allorché fosse loro necessario, di contattare direttamente l'uomo politico romano.

Gli era stato altresì confidato da SALVO Alberto, fratello di Nino, di rapporti che legavano essi SALVO a VITALONE Claudio.

Fra i SALVO e LIMA non vi erano gelosie, ma, al contrario, una grande amicizia, come egli aveva potuto personalmente constatare quando, divenuto il punto di riferimento del LIMA nel settore degli appalti, aveva avuto modo di trovarsi in compagnia dello stesso e di SALVO Ignazio, specie a partire dal 1989, quando questi, in precedenza agli arresti domiciliari, era stato scarcerato.

Aveva così potuto constatare che il LIMA, probabilmente sopravvalutando la potenza mafiosa di Ignazio SALVO e facendosi forte del consolidato rapporto che lo legava a quest'ultimo, riteneva di non avere nulla da temere dai *corleonesi*, non comprendendo che certamente il SALVO era un importantissimo punto di riferimento di *cosa nostra* nei rapporti con le Istituzioni ed un ricchissimo finanziere, ma che non aveva alcuna forza sotto il profilo *militare* ed era totalmente sottoposto ai *corleonesi*.

Ed ai SALVO i nuovi vertici di *cosa nostra* avevano continuato a fare riferimento, così come in passato avevano fatto BONTADE Stefano e gli altri vecchi capi dell'organizzazione, allorquando si trattava di influire sull'esito di processi particolarmente importanti fra cui, in modo particolare, il processo BASILE.

Di questo processo gli aveva già parlato Nino SALVO dicendogli che si era dovuto dare molto da fare, nella prima fase dello stesso, per *aggiustarlo*, avendo ricevuto in tal senso fortissime pressioni dai *corleonesi*, fra cui lo stesso Bernardo PROVENZANO.

Successivamente un fugace accenno ad un interessamento di Ignazio SALVO per questo processo gli era stato fatto, nel corso del 1989, da Ignazio LI CAUSI, già sindaco di Castelvetro e fedelissimo del SALVO, il quale gli aveva parlato di un viaggio che aveva fatto (o che doveva fare) a Roma per risolvere in Cassazione taluni "*problemi inerenti il processo BASILE*".

Da moltissimo tempo *cosa nostra* intratteneva rapporti preferenziali con alcuni esponenti della D.C. ed a tale partito forniva il proprio appoggio elettorale.

Tale cliché ed, in particolare, l'appoggio elettorale alla corrente andreottiana aveva però subito una brusca interruzione in occasione delle elezioni nazionali del 1987, in quanto Salvatore RIINA, modificando il tenore delle indicazioni di voto fornite nel corso di precedenti consultazioni elettorali, aveva diramato l'ordine a tutti gli associati di indirizzare i voti di cui potevano disporre, sull'intero territorio regionale, in favore del partito socialista.

Egli stesso girando, per questioni di appalti, in varie zone della Sicilia aveva avuto modo di parlare di questo argomento con mafiosi locali, come ad esempio gli era capitato di fare a Catania con Pippo ERCOLANO.

Il voto di *cosa nostra* per il P.S.I., alla stregua degli ordini di RIINA, doveva in particolare concentrarsi, come in effetti poi era avvenuto, su una *quaterna* di nomi con in testa l'on. MARTELLI e poi FIORINO, ALAGNA, REINA.

Ha precisato il SIINO che, alla base della decisione dei vertici dell'organizzazione di fare votare P.S.I., vi era la precisa volontà di mandare

un forte messaggio alla D.C. ed, in particolare, al senatore ANDREOTTI per avvisarlo che avrebbe rischiato di perdere per sempre l'apporto dei voti che *cosa nostra* poteva offrirgli, se non avesse fatto quanto era nelle sue possibilità per ammorbidire, se non annullare, le conseguenze negative del *maxi-processo*.

Quanto al dott. CARNEVALE, egli ne aveva sentito parlare per la prima volta, in termini specifici, cioè come persona collusa, da uno dei fratelli GAETA. In particolare, era stato Alberto GAETA, *uomo d'onore* di Termini Imerese, da poco tempo scarcerato a seguito dell'annullamento da parte della Cassazione del provvedimento che lo riguardava (era stato, infatti, colpito da un mandato di cattura emesso a seguito della collaborazione con la giustizia di Antonino CALDERONE), a chiedergli, nel momento in cui su richiesta di esso SIINO si erano incontrati, se fosse egli (SIINO) la persona che avrebbe dovuto fungere da tramite per la consegna della somma di lire 70.000.000 che - come gli era stato anticipato dal suo capo *mandamento* Nino GIUFFRE', inteso *manuzza*, di Caccamo - doveva pagare per l'*aggiustamento* della sua posizione in Cassazione.

A tale domanda egli aveva risposto di non sapere nulla di questa situazione né del fatto, pure chiestogli dal GAETA, se destinatario della somma in discussione, costituente corrispettivo del favorevole provvedimento giudiziario ottenuto, fosse il presidente CARNEVALE.

Era stato a questo punto che il GAETA, accorgendosi della clamorosa *gaffe* compiuta, lo aveva pregato di tenere per sé quanto gli aveva rivelato, in quanto ne andava della sua stessa vita.

Delle aspettative che in *cosa nostra* vi erano sull'operato del CARNEVALE all'uopo attivato da SALVO, da LIMA e dallo stesso ANDREOTTI, nel momento in cui il *maxiprocesso* fosse giunto in Cassazione, egli era ovviamente a conoscenza, avendone sentito genericamente parlare da più fonti.

Nulla di specifico gli era mai stato detto sulle modalità di avvicinamento a detto magistrato e sui termini dell'accordo avente ad oggetto l'*aggiustamento* del prefato processo: ciò quantomeno sino al 1991, allorché aveva avuto la netta percezione che tutti gli equilibri erano saltati e che il *canale* SALVO-LIMA-ANDREOTTI era entrato in forte crisi.

Da un lato, infatti, gli era capitato di percepire qualche battuta di Giovanni BRUSCA che, nel lamentarsi del comportamento di LIMA e SALVO in relazione al *maxiprocesso* e nell'assumere che costoro stavano cominciando a prendere scuse che tradivano in realtà una volontà di disimpegno ("*babbiavano*"), non esitava altresì a lanciare, nei confronti degli stessi, minacce, non troppo velate, di morte.

Dall'altro, gli era capitato, nel corso di uno dei soliti incontri con il LIMA, avvenuto alla presenza di Ignazio SALVO, di recepire un forte sfogo di quest'ultimo di solito, su questo argomento, molto riservato.

Si erano, peraltro, da poco verificati, nell'ambito del *maxiprocesso*, due importanti avvenimenti: da un lato, la scarcerazione di alcuni imputati a seguito di provvedimento della Cassazione e, dall'altro, il loro pressoché immediato nuovo arresto in applicazione della normativa di un sopravvenuto provvedimento legislativo.

Erano stati questi i fatti che avevano finito per creare delle premesse negative tali da rendere praticamente impossibile ad ANDREOTTI - aveva affermato il SALVO - ogni intervento su CARNEVALE, in quanto non essendo "*tutti una cosa*", anche ANDREOTTI doveva "*andarci piano*": continuando ad insistere con lui (SALVO) per mettere in moto il *canale* ANDREOTTI, i mafiosi non si rendevano conto che in quel momento *chiedevano la luna*.

Ha precisato inoltre il SIINO che a lui risultava che i mafiosi avevano, comunque, oltre a SALVO-LIMA-ANDREOTTI, altri *canali* di avvicinamento al presidente CARNEVALE.

Pur non essendogli stato fatto espressamente il nome di questo magistrato, egli sapeva, infatti, da diverso tempo che un preciso *aggancio* in Cassazione aveva Francesco MESSINA, inteso *mastro Ciccio*, uomo *d'onore* della *famiglia* di Mazara del Vallo, di cui era divenuto anche *reggente* in sostituzione di Mariano AGATE.

Il MESSINA (soprannominato altresì "*u muraturi*" in quanto aveva l'abitudine di farsi vedere in giro con abiti sporchi di calce e cemento), era un personaggio che, pur presentandosi in modo dimesso, vantava conoscenze nel settore giudiziario, su cui persino Salvatore RIINA faceva notevole conto.

Ed era al MESSINA che esso SIINO doveva fare, fra l'altro, capo ogniqualvolta si trattava di organizzare la turbativa di gare riguardanti appalti da eseguire nella provincia di Trapani.

Orbene, in un'occasione, "mastro Ciccio" gli aveva confidato che vantava un *aggancio speciale* in Cassazione, l'origine del quale doveva a tale Valentino GIONTA, grosso camorrista napoletano.

E quando un amico imprenditore di esso SIINO, Paolo LOMBARDINO, era stato arrestato, nell'ambito di una inchiesta che riguardava imprenditori in odore di mafia, venendo però di lì a poco scarcerato a seguito di decisione della Cassazione, egli aveva avuto la riprova dell'esistenza di questo *canale*, apprendendo dallo stesso LOMBARDINO che in suo favore era intervenuto in Cassazione per l'appunto "*Mastro Ciccio*". Questi, per ottenere la scarcerazione del suo protetto, aveva dovuto corrispondere una grossa somma di denaro ovviamente messagli a disposizione dallo stesso LOMBARDINO.

E di un *canale campano* di avvicinamento al CARNEVALE attivabile attraverso i NUVOLETTA di Marano gli aveva parlato, nel 1991, anche Giovanni BRUSCA senza però specificargli le modalità di attivazione dello stesso e accennandogli soltanto ad un problema che dai

NUVOLETTA era stato risolto al CARNEVALE, dissuadendo una persona dal rendere dichiarazioni contro il citato magistrato nell'ambito di un procedimento penale che era stato instaurato a carico di quest'ultimo dall'A.G. napoletana.

Del CARNEVALE gli aveva parlato anche *Piddu* MADONIA, noto mafioso nisseno che egli aveva conosciuto sin dai tempi giovanili e con il quale spesso si incontrava per motivi di appalti a Bagheria (ove durante la latitanza spesso dimorava) ed anche, per motivi di *bella vita*, a Vicenza e Milano, ove il MADONIA aveva a disposizione alcune abitazioni.

Con il MADONIA egli aveva avuto un rapporto di amicizia e di confidenza che andava ben al di là degli interessi dell'associazione mafiosa.

Quando, pertanto, nel 1991, poco tempo prima di essere arrestato, egli si era recato a Milano per riferire al MADONIA sull'esito di un incontro avuto con il senatore COCO ed il discorso era caduto sulle preoccupazioni che esso SIINO aveva su un suo possibile coinvolgimento giudiziario, il MADONIA gli aveva detto, pregandolo però di mantenere riservata tale notizia, che eventualmente, se fosse stato necessario l'intervento della Cassazione, avrebbe potuto attivare un vecchio *canale* che suo padre (Francesco MADONIA) aveva con personaggi di Licata di nome ARMENIO (uno dei quali, Giovanni, personalmente conosciuto dal SIINO) in ottimi rapporti con la famiglia del CARNEVALE per questioni attinenti alla cura di terreni agricoli.

L'incontro con il senatore COCO, all'epoca sottosegretario alla Giustizia, su cui era andato a riferire al MADONIA, atteneva all'incarico ad esso SIINO conferito nei primi mesi del 1991 da Giovanni BRUSCA e dallo stesso MADONIA (che era l'esponente mafioso che in passato, per motivi elettorali, aveva avuto rapporti con il COCO) di chiedere a tale uomo politico (persona che esso dichiarante aveva conosciuto a Caltanissetta qualche anno prima proprio per ragioni elettorali) di

intervenire per far sì che non avesse seguito alcuno la proposta da taluno avanzata di fare celebrare a Palermo il giudizio di legittimità relativo al *maxiprocesso*.

Il COCO si era riservato di dare una risposta e qualche giorno dopo aveva fatto sapere che la proposta in questione non poggiava su serie basi giuridiche e, pertanto, non vi era motivo alcuno di preoccupazione.

Quanto invece alla possibilità che il *maxiprocesso* fosse presieduto da CARNEVALE, il COCO gli aveva detto che non era pensabile che ciò potesse verificarsi, in quanto "*la cosa avrebbe avuto dei risvolti negativi... perché praticamente già allora il dottore CARNEVALE era al centro di illazioni, di strali che gli arrivavano da ogni parte, per la questione delle sentenze cassate*".

Di CARNEVALE e di una grossa somma di denaro a questi fatta pervenire (lire 800 milioni di lire) per l'annullamento con rinvio di una sentenza, grazie all'intervento degli avvocati GAITO ed ANGELUCCI (che con detto magistrato "*stavano molto bene*"), gli aveva infine riferito in epoca successiva, quando esso SIINO era stato già arrestato, tale MUSUMECI, capo di una banda di mafiosi catanesi che operava in Versilia, presentatogli, presso il carcere di Termini Imerese, da Stefano FONTANA, *uomo d'onore* della famiglia dell'Arenella.

Aveva poi incontrato fugacemente, qualche anno dopo, il MUSUMECI presso il carcere dell'Asinara, il quale gli aveva detto che l'annullamento in questione, alla fin fine, non gli era valso a nulla, in quanto, inopinatamente, un componente della sua banda si era *pentito* ed, accusandolo dell'omicidio, aveva fatto sì, ulteriormente implementando il materiale probatorio, che venisse nuovamente condannato in sede di rinvio.

§ 3.18. CANCEMI SALVATORE

Secondo il primo giudice l'unico contributo fornito da tale collaborante all'accertamento dei fatti sarebbe consistito nell'aver affermato che "*il dott. CARNEVALE agevolava l'attività dell'organizzazione mafiosa e che espressamente il RIINA lo aveva indicato come ben disposto ad accettare le segnalazioni che riceveva*".

Anche in questo caso evidente appare l'errore in cui è incorso il primo giudice, essendo stata, al contrario, assai più articolata l'esposizione di fatti, nomi e collegamenti operata dal CANCEMI, di cui appare utile, pertanto, l'esame ai fini di una complessiva ricostruzione dei *canali da cosa nostra* utilizzati per avvicinare l'odierno imputato.

Il CANCEMI era imputato al processo cd. *maxi-ter* per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso quale *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa di Porta Nuova, già all'epoca della sua rituale affiliazione, nel 1976, capeggiata da Giuseppe CALÒ.

Dopo l'arresto del CALÒ, avvenuto nel 1985, il CANCEMI era divenuto *reggente* di tale *famiglia* e del relativo *mandamento*.

Ed è certo, sulla base di quanto definitivamente accertato in numerosi processi, taluni dei quali già definiti con sentenze irrevocabili, che tale collaborante ricopriva ancora tale carica (che lo legittimava a partecipare alle riunioni della c.d. *cupola* di *cosa nostra*) il giorno 22 luglio 1993 in cui decideva di compiere una scelta, se non unica, quantomeno assai rara nella storia dell'associazione mafiosa: quella cioè di avere collaborato con la giustizia contestualmente ad una spontanea presentazione ai Carabinieri di Palermo, in un momento in cui era, non solo libero, ma ancora in possesso dei suoi poteri di *reggente* di un *mandamento* importante come quello di Porta Nuova.

Ciò posto, va osservato che non appare, per il vero, revocabile in dubbio che, sin dall'inizio della sua collaborazione, il CANCEMI ha fornito

notizie di prima mano sulla più recente evoluzione delle *famiglie* di *cosa nostra* e sui collegamenti da questo sodalizio intrattenuti con pezzi delle *Istituzioni*, facendo inoltre spontaneamente recuperare agli inquirenti ingenti somme di denaro (due milioni di dollari) frutto di traffici di sostanze stupefacenti.

Nel corso della sua collaborazione il CANCEMI ha ammesso altresì di avere avuto un ruolo, oltre che in un gran numero di delitti di ogni tipo, in innumerevoli fatti di sangue, fra cui appare opportuno citare, per la loro gravità, le stragi di Capaci e di via D'Amelio, ove persero la vita, fra gli altri, il dott. FALCONE ed il dott. BORSELLINO, e l'omicidio dell'On. Salvo LIMA avvenuto il 12 marzo 1992.

Detto ciò, va soggiunto che la Corte non ignora certo che, in questo come in tutti i processi in cui debbono essere valutate le dichiarazioni di questo collaborante, assai accurata e rigorosa deve essere l'esame dell'attendibilità intrinseca e la ricerca dei riscontri estrinseci, se non altro perché costituisce oramai dato acquisito che, in taluni casi, solo nel momento in cui altri collaboratori lo hanno chiamato in causa per fatti gravissimi, quali per l'appunto i summenzionati fatti criminosi, il CANCEMI si è finalmente deciso ad ammettere del tutto le proprie responsabilità.

E' comunque doveroso aggiungere che, nel momento stesso in cui è stato chiamato in correità oppure in causa in relazione alla conoscenza di determinati fatti, il collaborante ha immediatamente offerto il riscontro, non solo ammettendo le proprie responsabilità e fornendo le notizie in suo possesso, ma indicando altresì particolari del tutto inediti che, a loro volta riscontrati, hanno consentito di pervenire ad una completa ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità.

Se è vero, pertanto, che talune dichiarazioni del CANCEMI sono state fornite tardivamente e che l'atteggiamento di tale collaborante è stato

talora improntato ad una assai censurabile logica autoprotettiva e che la sua stessa scelta di collaborare con la giustizia è stata dovuta, con ogni probabilità, alla paura di rimanere vittima di un progetto omicidiario ordito nei suoi confronti da Bernardo PROVENZANO, e non già, come affermato, a mera resipiscenza, è comunque indiscutibile il consistente contributo fornito e l'importanza delle dichiarazioni rese sui recenti assetti di potere di *cosa nostra*, su tragiche vicende di sangue, su esponenti facenti parte in ruoli apicali dell'associazione, sugli interessi economici della consorteria nel mondo della imprenditoria, sulle conseguenti pratiche di riciclaggio dei capitali illeciti, sui rapporti illeciti intrattenuti da *cosa nostra* con vari esponenti delle Istituzioni.

Esaminato in questo processo alle udienze del 29 e 30 gennaio 1999, il CANCEMI, dopo avere ripercorso per grandi linee le tappe della sua carriera criminale in seno a *cosa nostra* (da *uomo d'onore*, a *capodecina*, a *sottocapo* e, poi, dopo l'arresto di CALÒ, a *reggente del mandamento* di Porta Nuova) ed ammesso la sua partecipazione, in tale ultima veste, alle riunioni della *cupola* di *cosa nostra* che prendeva le più importanti decisioni, fra cui quelle relative ai c.d. omicidi *eccellenti*, si è poi in primo luogo soffermato sui rapporti dal sodalizio mafioso intrattenuti con quei politici cui veniva fornito appoggio elettorale in cambio della disponibilità a favorire l'associazione.

Ha dichiarato il collaborante di avere potuto constatare sin dal suo ingresso in *cosa nostra* che la D.C. era il partito politico che l'associazione mafiosa appoggiava elettoralmente e che erano stati gli onorevoli GIOIA e LIMA gli esponenti di detto partito che, più di altri, avevano consapevolmente goduto di tale apporto.

Ciò si era verificato ininterrottamente nel corso di tutte le consultazioni elettorali, con la sola eccezione delle elezioni nazionali svoltesi nel 1987.

Ha precisato il collaborante che, prima di tali elezioni, si era svolta una riunione della *cupola*, cui egli aveva partecipato, nel corso della quale Salvatore RIINA aveva comunicato che gli associati mafiosi avrebbero dovuto indirizzare i voti di cui potevano disporre in favore non più della DC, bensì del PSI ed, in particolare, di una lista di cui faceva parte l'on. MARTELLI ed altre persone fra cui tale FIORINO.

Alla riunione, svoltasi nella casa di un parente di esso collaborante a nome PRIOLO, avevano preso parte solo alcuni capi di *mandamento* oppure *reggenti*, tutti facenti parte della *commissione* (fra essi ha rammentato GANCI Raffaele, DI MAGGIO Baldassare, Antonino MADONIA), in quanto, per motivi di sicurezza, RIINA aveva l'abitudine, in relazione alle varie decisioni che detta *commissione* doveva di volta in volta adottare, di convocare più riunioni cui, di volta in volta, invitava un ristretto numero di persone.

La decisione di votare per il partito socialista era stata presa da RIINA e con chiarezza "indicata" a tutta *cosa nostra*, in quanto lo stesso RIINA aveva ricevuto delle assicurazioni, degli "impegni" in cambio di tale aiuto elettorale.

Il PSI aveva ricevuto da *cosa nostra* un consistente apporto elettorale senza peraltro che venissero mantenuti gli impegni presi. Questo era stato, in pratica, il motivo per cui, nelle successive elezioni, *cosa nostra* era ritornata a fornire il tradizionale appoggio elettorale alla D.C.

Ha precisato il collaborante, più compiutamente riferendo sul conto dell'on. LIMA, che gli esponenti mafiosi, che egli sapeva deputati a fungere da *trait d'union* con detto uomo politico, erano i fratelli BUSCEMI della *famiglia* di Boccadifalco.

Tale circostanza in più occasioni gli era stata confermata, oltre che da RIINA, da Michelangelo LA BARBERA, cugino dei predetti BUSCEMI e *reggente* di Boccadifalco in sostituzione di Salvatore BUSCEMI.

Aveva spesso sentito parlare in seno a *cosa nostra* dei cugini SALVO, *uomini d'onore* del trapanese, pur non avendoli mai personalmente conosciuti. Sapeva, comunque, che si trattava di soggetti attraverso i quali *cosa nostra* era in grado di *arrivare* all'on. ANDREOTTI ed in più occasioni gli era stato detto anche che, per il tramite di SALVO-LIMA-ANDREOTTI, *cosa nostra* avvicinava il presidente CARNEVALE.

Non era in grado di dire se i primi due arrivavano al CARNEVALE direttamente oppure fosse all'uopo necessario l'intervento di ANDREOTTI; era comunque questo *il giro* di persone in grado di influire sul citato magistrato anche in previsione del *maxiprocesso*, come riferitogli dal RIINA e dal LA BARBERA.

Quanto al CARNEVALE aveva sentito parlare di questo magistrato come persona *avvicinabile* già "*dagli anni '80*" dal RIINA, da MADONIA Antonino, da GANCI Raffaele e da altri.

Gli era stato detto in particolare da MADONIA Antonino che, grazie al CARNEVALE, era stato *aggiustato* fra l'altro il *processo BASILE*: circostanza verificatasi nel 1987 oppure nel 1988.

Del CARNEVALE gli aveva parlato RIINA, dicendogli che era un presidente che "*sente 'a redinata*", con tale espressione dialettale volendo alludere al fatto che si comportava come un cavallo che ha bisogno di sentire le redini del *fantino*.

Circa l'identità del *fantino*, il RIINA gli aveva chiaramente fatto capire che a tirare le redini erano stati gli appartenenti al *giro* SALVO-LIMA-ANDREOTTI.

D'altra parte, il CARNEVALE era soggetto "*molto bravo*" a trovare il "*pelo*" nei provvedimenti sottoposti al suo esame, in modo tale da poterne pronunciare l'annullamento.

Con particolare riguardo al *maxi-processo uno*, RIINA gli aveva detto che quel che a lui interessava era, in particolare, la questione della

responsabilità della *commissione provinciale*: se fosse caduta questa *responsabilità della commissione*, se la *cupola* non fosse stata cioè ritenuta responsabile dei fatti di sangue, gran parte dell'impianto accusatorio sarebbe miseramente crollato ed, a carico degli imputati del *maxi-uno* - assumeva il RIINA - sarebbe rimasto soltanto l'assai meno grave reato associativo per il quale, al limite, sarebbe stato ben lieto di farsi quattro o cinque anni di galera anche *stando attaccato ad una branda*.

Ha assunto il CANCEMI che, dopo la sentenza di secondo grado, i referenti politici di *cosa nostra* ed, in particolare, l'on. LIMA avevano fatto sapere che il *maxiprocesso* sarebbe stato *aggiustato* ed egli stesso, appresa tale notizia, l'aveva fatta pervenire agli esponenti del *mandamento* di Porta Nuova in stato di custodia cautelare, fra cui CALÒ, SPADARO Tommaso e CUCUZZA Salvatore.

E ad assicurare ulteriormente gli associati per il buon esito del *maxi-uno* era intervenuto un fatto davvero eccezionale, costituito dalla scarcerazione di 43 associati, imputati in tale processo, in forza di un provvedimento adottato dalla sezione presieduta dal dott. CARNEVALE.

Non si era trattato però - ha affermato il collaborante - di un provvedimento che aveva colto impreparata l'associazione, in quanto, diverso tempo prima che fosse emesso, l'avvocato Enzo GAITO ne aveva già anticipato l'esito a RIINA, per il tramite di MESSINA Francesco, detto *mastro Ciccio*, della *famiglia* di Mazara del Vallo.

Egli stesso aveva avuto modo di apprendere autonomamente tale notizia all'interno di una macelleria di GANCI Raffaele, ascoltando un dialogo fra *mastro Ciccio* e BIONDINO Salvatore, *reggente* della famiglia mafiosa di San Lorenzo ed uomo di fiducia del RIINA.

Mastro Ciccio era il *reggente* del *mandamento* di Mazara del Vallo in provincia di Trapani e persona nella quale RIINA riponeva moltissima fiducia al punto da consentire che lo stesso andasse a trovarlo, talora in

compagnia di SINACORI Vincenzo, *uomo d'onore* di Mazara del Vallo, in luoghi in cui erano in corso riunioni della *commissione*, cui ovviamente il MESSINA non aveva titolo a partecipare, essendo scopo di tali visite esclusivamente quello di ragguagliare il RIINA su quanto stava facendo in relazione al *maxi-uno* che di lì a poco sarebbe stato celebrato in Cassazione.

Era stato in occasione di un successivo colloquio con il RIINA (il quale era particolarmente euforico per una "anticipazione" ricevuta circa la sicura scarcerazione dei 43 sodali al punto da *festeggiare*) che aveva sentito, per la prima volta, il nome del giudice DELL'ANNO quale soggetto sul quale, unitamente al CARNEVALE, l'avvocato GAITO contava per ottenere, senza che ve ne fossero i presupposti, il provvedimento di scarcerazione dei 43 *uomini d'onore*.

L'avvocato GAITO era in strettissimi rapporti con il presidente CARNEVALE e con altri giudici della Cassazione ed, al tempo stesso, soggetto a *disposizione* di *cosa nostra*; con lui Salvatore RIINA manteneva contatti tramite MESSINA Francesco, il quale, per primo, aveva saputo crearsi questo importante *aggancio*, mettendolo poi a disposizione dell'intera associazione.

Le prospettive per il giudizio di legittimità erano, pertanto, favorevoli tanto più che a presiedere il processo sarebbe stato il dott. CARNEVALE, almeno così pensava RIINA sulla base delle notizie in suo possesso.

Poi, improvvisamente, era giunta al RIINA la notizia che a presiedere non sarebbe stato più il dott. CARNEVALE, in quanto vi era stato, in senso contrario, un forte interessamento da parte del dott. FALCONE e dell'on. MARTELLI.

Quest'ultimo, in particolare, veniva additato dal RIINA come un *traditore*, perché, dopo avere usufruito dell'appoggio elettorale di *cosa*

nostra, aveva *manovrato* insieme al dott. FALCONE per non fare celebrare il processo al CARNEVALE.

A portare tale notizia al RIINA era stato ancora una volta *mastro Ciccio* che l'aveva appresa dall'avvocato GAITO.

Ha soggiunto il collaborante di ricordare, anzi, che durante una riunione della *cupola* cui egli partecipava, verificatasi all'incirca un mese e mezzo prima che iniziasse in Cassazione il giudizio di legittimità relativo al *maxi-uno*, si era presentato *mastro Ciccio* portando la notizia, per l'appunto, che ad impedire al dott. CARNEVALE di presiedere erano stati FALCONE e MARTELLI e che il dottore CARNEVALE aveva fatto sapere, tramite l'avv. GAITO, che l'unico modo in cui gli sarebbe stato possibile far parte del Collegio giudicante era quello di fare intervenire gli avvocati, facendo chiedere loro la celebrazione del processo innanzi alle Sezioni Unite.

RIINA aveva allora ordinato a *mastro Ciccio* di recarsi subito a Roma per contattare l'avvocato GAITO al fine di stabilire le successive mosse.

Aveva poi saputo da RIINA e da GANCI Raffaele che qualche tentativo in tal senso in effetti vi era stato, ma senza alcun risultato, in quanto era stato comunicato che vi era "*qualche difficoltà perché c'era, diciamo, dall'altra parte che tirava MARTELLI e FALCONE, diciamo per levarcelo dalle mani al dottor CARNEVALE*".

Ha affermato ancora il collaborante di avere in epoca successiva partecipato ad una riunione della commissione, nel corso della quale era stata deliberata l'uccisione del giudice FALCONE e che, nel corso di tale riunione, il RIINA aveva detto che, a fondamento di questa decisione, al dott. FALCONE andava imputato anche il particolare impegno avuto nell'impedire che il *maxiprocesso* venisse presieduto dal presidente CARNEVALE ("*lui (FALCONE) ha avuto questo interessamento negativo per "cosa nostra" di farci levare questo processo e farcelo fare a un altro*").

Giudice e non al Dottor CARNEVALE. Principalmente, diciamo, era questa la cosa").

E questo, era stato anche il motivo per cui era stata deliberata anche l'uccisione dell'on. MARTELLI: progetto questo che non aveva però avuto alcun seguito.

Ha inoltre dichiarato il CANCEMI che altro avvocato, di cui *cosa nostra* si avvaleva per contattare il Presidente CARNEVALE al fine di indebitamente conseguire provvedimenti ad essa favorevoli, era l'avvocato ARICÒ.

Di questa ulteriore possibilità di *aggancio* gli avevano parlato sia Vittorio MANGANO (*uomo d'onore* di Porta Nuova e suo grande amico) sia il difensore dello stesso MANGANO, l'avvocato palermitano MARASÀ.

Sia il MANGANO che il MARASÀ gli avevano magnificato le capacità dell'avvocato ARICÒ, fra le quali soprattutto quella di influire sulle decisioni del presidente CARNEVALE e di altri due magistrati della medesima sezione di Cassazione, i dottori DELL'ANNO (di cui egli aveva già sentito parlare dal RIINA in occasione della scarcerazione dei 43 associati) e GRASSI.

Entrambi gli avevano, pertanto, suggerito di nominare l'ARICÒ; ciò che egli aveva immediatamente fatto nei due processi che, in quel momento, pendevano a suo carico: il *maxi-ter*, nel quale era imputato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ed altro processo in cui era imputato di traffico di sostanze stupefacenti.

L'avvocato ARICÒ aveva, pertanto, assunto la sua difesa nel corso del giudizio di appello di entrambi i processi e poi, per il *maxiter*, in quello di legittimità innanzi alla sezione della Cassazione presieduta dal CARNEVALE.

Mentre per difenderlo nei giudizi di merito l'avv. ARICÒ aveva richiesto una somma tutto sommato non esagerata (dieci o quindici milioni di lire), per quello di legittimità la richiesta era stata di 200 milioni di lire.

Ha precisato il CANCEMI che la somma richiestagli dall'ARICÒ non era ovviamente una normale parcella, in quanto la richiesta in questione trovava soprattutto fondamento nell'assicurazione, che dal predetto avvocato gli era stata fatta, circa un sicuro esito favorevole del processo, pur non essendogli stato detto che era in tutto o in parte destinata al CARNEVALE e ad altri giudici.

Egli comunque aveva acconsentito a corrispondere tale somma ed aveva provveduto al relativo pagamento, prima della celebrazione del giudizio di legittimità, in tre rate: la prima, dell'importo di lire 50 milioni, l'aveva consegnata personalmente all'ARICÒ approfittando della presenza a Palermo di quest'ultimo in occasione di un processo innanzi al locale Tribunale; il resto della somma era stato versato dal MANGANO presso lo studio romano dello stesso legale; l'ultima *tranche*, in particolare, era stata consegnata dal MANGANO proprio pochi giorni prima della trattazione in Cassazione del *maxi-ter*.

Solo una parte della somma (lire 50 milioni) era stata versata con denaro di esso collaborante, in quanto la rimanente parte (lire 150 milioni) gli era stata consegnata da Salvatore RIINA, pure imputato nel *maxi-ter*, al quale egli aveva comunicato che, anche a mezzo dell'ARICÒ, vi era la possibilità di ottenere una sentenza che, in tema di responsabilità della *commissione* per i fatti omicidiari, ribaltasse la decisione resa da altri giudici di legittimità nel *maxi-uno*. RIINA, pertanto, aveva ritenuto opportuno erogare questa somma.

Fra gli imputati del *maxi-ter* vi era, peraltro, anche MONTALTO Salvatore, cui il RIINA teneva tantissimo ed al quale era particolarmente grato da quando, a suo tempo, lo aveva salvato da morte sicura, avvisandolo

di un progetto omicidiario ordito ai suoi danni da INZERILLO Salvatore e BONTADE Stefano.

Nell'accordarsi con l'avvocato ARICÒ egli aveva a costui fatto, infatti, presente che era ben disponibile a versare la somma che gli era stata chiesta, ma lo aveva anche pregato di interessarsi anche di altre posizioni ed, in particolare, di quella di coloro che facevano parte della *commissione* ("*..Professò, se poi ci sono altre cose ben vengano - ci dissi - nella sentenza, non è che soltanto deve guardare la mia posizione, diciamo, mia quella mia, quindi se ci sono altre cose ben vengano - ci dissi - in particolare è quella della commissione*").

Prima ancora di recarsi a Roma per assistere in Cassazione alla celebrazione del *maxi-ter* (il processo, nella parte che lo riguardava, era stato trattato il 24 giugno 1992 e la sentenza era stata emessa quello stesso giorno verso la tarda mattinata), egli aveva ricevuto chiari messaggi in ordine ad un esito per lui favorevole del processo in ragione dei rapporti che legavano l'ARICÒ ai giudici.

Ha precisato, infatti, il collaborante che un giorno, mentre si trovava presso lo studio dell'avvocato MARASÀ, difensore di MANGANO Vittorio, intento a parlare all'interno di una stanza con uno dei legali di studio, era entrato *contento e trafelato* il predette legale, dicendogli che proprio in quel momento aveva telefonato il giudice DELL'ANNO, chiedendogli informazioni sul reperimento di un atto, di un dato agli atti del processo riguardante la posizione di esso CANCEMI.

In considerazione di ciò l'avv. MARASÀ lo aveva, pertanto, ulteriormente rassicurato sul fatto che le cose stavano andando nel verso giusto.

Ancora più rassicurante era stato, peraltro, il giorno prima della discussione del processo in Cassazione l'Avv. ARICÒ. Oltre a dirgli, infatti, che aveva regolarmente ricevuto i soldi inviatigli a mezzo del MANGANO,

gli aveva anticipato la favorevole conclusione del processo, dicendogli che aveva parlato, oltre che con il Presidente CARNEVALE, anche con i giudici DELL'ANNO e GRASSI, ricevendo da costoro ampie rassicurazioni in tal senso.

Ha precisato il collaborante che in quella occasione l'avvocato ARICÒ gli aveva anche detto che non si sarebbe recato in udienza a difenderlo, ma che aveva già comunque depositato una memoria difensiva.

La ragione di tale scelta - gli aveva spiegato l'ARICÒ - stava nel fatto che da poco tempo il presidente CARNEVALE ed egli medesimo (ARICÒ) avevano subito un *attacco* da parte dell'avvocato TAORMINA a causa dei loro stretti rapporti.

Era, pertanto, preferibile, per ragioni di opportunità, che non si facesse vedere in aula.

Ha precisato il CANCEMI, nel corso del suo esame, a precisazione di quanto riferito nel corso delle indagini preliminari, che, a dire dell'ARICÒ, era stato lo stesso CARNEVALE a suggerirgli di presentare la memoria difensiva.

Il giorno dell'udienza (24 giugno 1992) il CANCEMI aveva assistito alla discussione nella parte che lo riguardava e stava, pertanto, ascoltando l'arringa dell'avvocato CAMPO (suo difensore insieme all'ARICÒ), allorché vi era stato un intervento del presidente CARNEVALE che l'aveva particolarmente colpito.

Ad un certo punto l'avvocato CAMPO era stato, infatti, interrotto dal presidente CARNEVALE e perentoriamente invitato a focalizzare il suo intervento sul fatto che esso CANCEMI non era stato chiamato in correità da Tommaso BUSCETTA.

Al riguardo ha precisato il collaborante che nel primo grado del *maxi-ter* egli era stato assolto, mentre in quello di appello era stato invece condannato, in quanto a suo carico alla chiamata in correità di Salvatore

CONTORNO si era aggiunta quella di un altro collaboratore di giustizia, con ogni probabilità MARINO MANNOIA Francesco. Prima che fosse nota la decisione, si era comunque a lui avvicinato il coimputato Tommaso CANNELLA, *uomo d'onore* della famiglia di Prizzi, dicendogli di avere appreso dal suo difensore (di cui non gli aveva fatto il nome), il quale si era recato a trovare il CARNEVALE in camera di consiglio, che la "*commissione*" sarebbe stata "*scagionata*" e gli aveva raccomandato, pertanto, ove avesse avuto modo di vederlo prima di lui, di riferire tale notizia a "*u zu' Totuccio*", cioè a Salvatore RIINA.

Nella stessa circostanza il CANNELLA gli aveva pure detto che il suo difensore aveva anche assistito ad un clamoroso sfogo del CARNEVALE che aveva pronunciato frasi di fuoco ("*indegni, ancora ne devo vedere passare **bare** davanti ai miei occhi*") all'indirizzo di alcuni suoi colleghi che, proprio qualche giorno prima, avevano depositato un provvedimento che non riscuoteva l'apprezzamento dello stesso CARNEVALE perché "*andava a contrastare, diciamo di quello che faceva lui diciamo*".

Quanto alla identità di questi colleghi oggetto delle invettive del CARNEVALE, essa era facilmente verificabile perché si trattava del presidente VALENTE e dei componenti del collegio che avevano adottato la decisione di legittimità relativa al *maxi-uno* i quali, quello stesso giorno 24 giugno 1992, dovevano procedere ad una *rettifica* di tale decisione e "*tale coincidenza a CARNEVALE ci faceva male*".

Ha poi precisato il CANCEMI, a seguito di contestazione mossagli dal difensore dell'imputato, che il nome dell'avvocato GAITO non era stato da lui rammentato nel corso delle prime dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari sulla vicenda in esame.

Al riguardo il collaborante ha precisato che, in effetti, nei primi interrogatori resi al P.M. egli aveva effettivamente commesso un clamoroso

errore, avendo fatto, in tale occasione, in luogo del nome dell'avvocato GAITO, quello dell'avvocato SPAZZALI che, ovviamente, non aveva avuto alcun ruolo in questa vicenda.

Di ciò si scusava pertanto moltissimo - come peraltro aveva già fatto in altri dibattimenti in cui gli erano state fatte domande sul punto - nei confronti dell'avvocato SPAZZALI, per averlo, del tutto immotivatamente, chiamato in causa, ma ribadiva in ogni caso la sua assoluta buona fede, essendosi trattato di un banale errore cui egli stesso aveva posto riparo.

A sgombrare il campo, invero, da ogni equivoco in ordine al fatto che il soggetto al quale aveva voluto, in realtà, fare riferimento fosse l'avvocato GAITO - ha poi soggiunto il collaborante - doveva, peraltro, rilevarsi come, in ogni caso, sin dall'inizio della sua collaborazione, egli avesse a chiare lettere affermato che il legale in questione era senza dubbio alcuno da identificarsi nel difensore di Tommaso CANNELLA nel *maxi-ter* e che si trattava della stessa persona, la quale aveva già fatto da tramite fra il presidente CARNEVALE e l'associazione mafiosa in occasione della vicenda della scarcerazione dei 43 e della questione relativa alla presidenza del *maxi-uno*.

Vero è, pertanto che, a suo tempo, nel corso dei primi interrogatori riguardanti la vicenda in esame, aveva commesso un clamoroso errore nella indicazione del nominativo in discussione, ma, di contro, non esisteva il benchè minimo dubbio che il legale cui egli intendeva far riferimento dovesse identificarsi nell'avv. GAITO.

Del fatto che il nominativo in questione fosse quello dell'avvocato GAITO egli, invero, si era sì effettivamente rammentato solo a distanza di tempo, nel corso di un interrogatorio svoltosi il 20 marzo 1994 in cui l'Ufficio del P.M. gli aveva fatto presente che, a seguito di accertamenti all'uopo esperiti, era emerso che nel *maxi-ter* difensore di Tommaso CANNELLA (ed anche di RIINA Salvatore, MILAZZO Vincenzo e

PIPITONE Antonio) era stato l'avvocato Enzo GAITO, ma tale constatazione non faceva altro che ulteriormente avvalorare la fondatezza del suo assunto e della sua totale buona fede.

§ 3.19. SINACORI VINCENZO

Entrato a fare parte della associazione mafiosa *cosa nostra* nel dicembre del 1981, quale *uomo d'onore* della *famiglia* di Mazara del Vallo capeggiata da Mariano AGATE, ha iniziato a collaborare con la giustizia nella seconda metà del 1996, apportando un contributo di conoscenze reputato ampiamente attendibile nell'ambito di processi svoltisi innanzi a diverse autorità giudiziarie ed aventi ad oggetto gravi fatti di sangue commessi dall'associazione mafiosa in danno di uomini delle Istituzioni, fra cui l'omicidio dell'agente della polizia penitenziaria MONTALTO ed il tentato omicidio del commissario della Polizia di Stato dr. GERMANÀ.

Il collaborante, oltre a fornire un notevole apporto ai fini della ricostruzione degli assetti dell'associazione mafiosa trapanese nell'ultimo quindicennio, ha altresì contribuito a far luce sulla strategia criminale che ha indotto l'intera associazione mafiosa, dopo la fine del *maxiprocesso* e l'entrata in vigore, negli anni 1991 e 1992, della legislazione antimafia, a portare, con gli attentati di Firenze, Milano e Roma, in prosecuzione della stagione stragista avviata nel 1992, un attacco allo Stato al fine di indurlo a "trattare".

Il "peso" del SINACORI in seno all'associazione mafiosa era stato peraltro ampiamente illustrato, prima ancora che intervenisse la sua dissociazione, da altri collaboratori di giustizia che lo avevano indicato come il soggetto che nel 1992 era divenuto *reggente* della *famiglia* di Mazara del Vallo e del relativo *mandamento*, comprendente le *famiglie* di

Salemi, Marsala e Vita, zona in cui particolarmente rilevante era stata l'influenza di Salvatore RIINA, avendovi questi trascorso parte della sua lunga latitanza.

Sentito in questo processo all'udienza del 30 gennaio 1999, il SINACORI ha riferito innanzitutto sugli assetti di potere della sua *famiglia*, osservando che, durante il lungo periodo di detenzione subito da AGATE Mariano, capo storico del sodalizio mazarese, il ruolo di *reggente* del relativo mandamento era stato svolto a partire dal 1982 - salvo un breve periodo nel 1991 in cui l'AGATE era stato in libertà - sino agli inizi del 1992, da MESSINA Francesco, soprannominato *mastro Ciccio*, di cui egli era assiduo accompagnatore.

Il MESSINA era una persona, sulla quale Salvatore RIINA riponeva la massima fiducia al punto di affidarsi a lui per curare la sua latitanza, specie durante l'estate che il capo di *cosa nostra* era solito trascorrere a Mazara del Vallo.

“Mastro Ciccio” metteva a disposizione del RIINA una casa e dimorava in una casa contigua, pronto a soddisfare tutte le esigenze del capo di *cosa nostra*.

Era il MESSINA, d'altra parte, il soggetto che, per volontà del RIINA, aveva ricevuto l'importante incarico di coordinare gli interessi di *cosa nostra* nel settore degli appalti pubblici per quanto riguardava la provincia di Trapani.

Di contro, il MESSINA era uno che per RIINA si sarebbe fatto "*scannare*", essendo disponibile ad assolvere a qualsiasi compito.

I due si conoscevano, infatti, quantomeno dagli anni '70, periodo in cui già Mazara e la sua *famiglia* mafiosa stavano particolarmente a cuore a RIINA.

A Mazara, peraltro, il RIINA, insieme a svariati componenti della cosca locale, fra cui lo stesso MESSINA, aveva costituito, a mezzo di

prestanomi, una società, la *Stella d'Oriente*, che si occupava della conservazione e commercializzazione del pesce. Soci di fatto della *Stella d'Oriente*, presso la quale esso collaborante aveva lavorato verso la fine degli anni '70, erano i NUVOLETTA di Marano, grossi contrabbandieri di sigarette della zona di Napoli, assai vicini per motivi di *affari* ai mafiosi palermitani e mazaresi e per volontà di questi ultimi, per la particolare affidabilità dimostrata, divenuti *uomini d'onore*; per lo stesso motivo era stato, del resto, *combinato* anche un altro grosso contrabbandiere, Valentino GIONTA di Torre Annunziata.

Questi soggetti, in buona sostanza, costituivano un preciso punto di riferimento di *cosa nostra* in Campania e di essi l'organizzazione si avvaleva, ove necessario, anche per la consumazione di fatti di sangue in zone d'Italia diverse dalla Sicilia.

Nella *Stella d'Oriente* aveva prestato la propria opera, alle dipendenze di mafiosi, anche il commercialista massone Pino MANDALARI, molto vicino al RIINA.

Forse approfittando del forte legame che lo univa a RIINA il MESSINA (*mastro Ciccio*) faceva e disfaceva in materia di appalti in tutta la provincia di Trapani, senza curarsi delle specifiche competenze delle cosche locali e si era inimicato, fra l'altro, Vincenzo VIRGA, capo della *famiglia* di Trapani.

E soprattutto il MESSINA non riscuoteva più l'incondizionata fiducia degli stessi componenti del sodalizio mazarese, anche perché si era appropriato di una grossa somma di denaro (500 milioni di lire) prelevandola dalla *cassa* della *famiglia* a lui in custodia.

Per lamentarsi di questi comportamenti e per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti, esso collaborante, insieme a Matteo MESSINA DENARO, di fatto *capoprovincia* di Trapani, si era recato da Salvatore RIINA. Ciò si era verificato nel 1992, in epoca di poco successiva

alla definizione del *maxi-processo uno* in Cassazione (30 gennaio 1992, ndr).

In quel periodo Mariano AGATE, che nel 1991 aveva goduto di un breve periodo di libertà, era stato nuovamente arrestato e *mastro Ciccio* aveva, pertanto, riassunto la carica di *reggente* di Mazara del Vallo.

Qualsiasi altro soggetto, secondo le regole di *cosa nostra*, avrebbe sicuramente pagato con la vita siffatti comportamenti, non però MESSINA Francesco.

RIINA si era infatti limitato a togliere al MESSINA l'incarico di *reggente* di Mazara, ma, per non umiliarlo, aveva disposto che la nomina, nel contempo decisa, di esso SINACORI e di Andrea MANGIARACINA, quali nuovi *reggenti* di Mazara del Vallo, risultasse ufficialmente come una scelta fatta (e dal carcere comunicata) da Mariano AGATE, cioè dall'unico soggetto che, secondo le tradizionali regole dell'organizzazione, dal RIINA molto spesso travalicata, sarebbe stato in effetti legittimato ad adottarla.

Ha soggiunto il SINACORI che, pur privandolo della carica di *reggente* di Mazara, egli aveva potuto notare che il RIINA aveva continuato ad affidare al MESSINA incarichi di cui esso collaborante, pur essendo il nuovo reggente del *mandamento*, non veniva neppure messo a conoscenza.

Ed invero, forse il motivo principale per cui il RIINA teneva in modo particolar al MESSINA era la particolare disponibilità da questi dimostrata nel mettere a disposizione dell'intera organizzazione taluni *canali*, che aveva avuto l'abilità di trovare nel settore giudiziario, senza però mancare di coltivare quelli già esistenti.

Nel settore dell'*aggiustamento* dei processi l'attività che Francesco MESSINA aveva svolto nel tempo era stata molto intensa e si era sviluppata, sia seguendo il tradizionale *canale* dei SALVO (che essendo *uomini d'onore* della *famiglia* di Salemi appartenevano al *mandamento* di Mazara del Vallo), sia andando alla ricerca di altri *canali*.

Ha rammentato il collaborante che, a partire dal 1987, egli si era recato più volte a casa di Ignazio SALVO, all'epoca agli arresti domiciliari nell'ambito del *maxi-processo*; ciò aveva fatto almeno un paio di volte in compagnia di "*mastro Ciccio*" e qualche altra volta di AGATE Giovambattista, fratello di Mariano.

Il SALVO era un *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa di Salemi, di cui era anzi *vice capo*, ma era soprattutto il principale tramite fra *cosa nostra* ed il mondo delle Istituzioni, sia nel settore della politica che in quello giudiziario, ed a lui gli associati mafiosi continuavano a rivolgersi nonostante il coinvolgimento giudiziario nel *maxiprocesso*.

D'altra parte, SALVO Ignazio, essendo nel frattempo Antonino deceduto, era stato e continuava ad essere un grande elettore di Salvo LIMA, cioè del maggiore esponente della corrente *andreottiana* in Sicilia e, pertanto, il soggetto ancora in grado di determinare l'esito delle consultazioni elettorali; ciò finanche nel 1992, epoca in cui MESSINA DENARO Matteo - già all'epoca di fatto *capoprovincia* di Trapani e *capomandamento* di Castelvetro - in compagnia di esso collaborante si era a lui rivolto per dissuaderlo dall'appoggiare la candidatura di Vito LI CAUSI, politico di Castelvetro, dal SALVO tenuto in considerazione ed invisato invece al MESSINA DENARO.

Le visite al SALVO erano concordate con uomini di fiducia di quest'ultimo e fra questi soprattutto con Paolo RABITO, *consigliere* della *famiglia* di Mazara del Vallo.

Presso l'appartamento o gli uffici di Ignazio SALVO, ubicati a Palermo "*davanti alla Statua della Libertà*", non si saliva dall'ingresso principale ma passando da un cancello posto sul retro dell'edificio, attraversato il quale si prendeva poi un ascensore che portava direttamente nell'abitazione del SALVO, il quale, in questo modo, riusciva facilmente ad eludere la sorveglianza che, peraltro, saltuariamente veniva effettuata nei

suoi confronti dagli organi di polizia per verificare il rispetto degli obblighi impostigli con gli arresti domiciliari.

Ha precisato il collaborante di non ricordare di quale particolare processo *mastro Ciccio* avesse parlato nel 1987 con SALVO nel corso delle visite sopra descritte, ma di potere comunque dire che già in quel periodo lo stesso MESSINA si era già procurato un altro *canale* di avvicinamento ai giudici, in particolare a quelli della Cassazione.

Il *canale* in discussione era costituito da avvocati la cui più grossa referenza consisteva non tanto nella loro capacità professionale, quanto piuttosto nella disponibilità ad utilizzare conoscenze e rapporti amicali negli ambienti della Cassazione, grazie ai quali, con *metodi illeciti*, erano in *grado* di procurarsi favorevoli provvedimenti giurisdizionali.

Il primo dei *canali* individuati da *Mastro Ciccio*, già a partire dalla metà degli anni '80, era stato l'avvocato ANGELUCCI.

Il primo incarico, nel corso del quale egli (SINACORI) e *mastro Ciccio* avevano potuto apprezzare le capacità dell'ANGELUCCI di ben destreggiarsi negli ambienti della Cassazione, aveva riguardato proprio un processo a carico di esso collaborante per contrabbando di sigarette, in relazione al quale era stata versata, non solo a titolo di onorario, la non modesta somma, per l'epoca, di lire 30 milioni di lire.

La sentenza di appello era stata annullata con rinvio; poi in sede di rinvio egli era stato assolto.

Altra vicenda processuale di cui si era interessato l'ANGELUCCI era stata quella relativa all'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE.

Era stato Nino MADONIA di Resuttana a chiedere a *mastro Ciccio* di contattare l'avvocato ANGELUCCI allo scopo di *aggiustare* questo processo in Cassazione. Anche in questo caso, l'intervento

dell'ANGELUCCI si era rivelato efficace ed il giudizio in cassazione si era concluso con l'annullamento della sentenza di merito.

L'altro *canale* di cui *Mastro Ciccio* si avvaleva era costituito dall'avvocato GAITO di Roma.

Trait d'union fra il MESSINA e questo avvocato era stato, per quanto a diretta conoscenza di esso collaborante, Paolo COSTANZO, che era un impiegato della Cassazione originario di Siracusa. Il MESSINA aveva *agganciato* il COSTANZO a mezzo di Leonardo LA GRASSA (che era un trapanese che viveva a Milano) e se lo era fatto amico, ospitandolo presso la sua abitazione di Mazara e facendogli regalie varie.

Era stato proprio il COSTANZO ad indicare al MESSINA l'avvocato GAITO come la persona che, avendo ottimi rapporti con i giudici della Cassazione, poteva senz'altro risolvere i problemi degli associati, ove questi fossero in tale sede approdati; il GAITO era, insomma, uno che "*in Cassazione si muove benissimo, cioè non ha problemi a parlare con nessuno*", professionalmente valido, ma anche disposto a "*corrompere altre persone*".

Il GAITO aveva così assunto la difesa, già davanti ai giudici del merito, di Mariano AGATE, capo del *mandamento* di Mazara, nel processo relativo all'omicidio del sindaco LIPARI, e quella di Vincenzo MILAZZO, capo del *mandamento* di Alcamo, nei processi relativi alla c.d. strage di Pizzolungo ed alla raffineria di Contrada Virgini, conclusisi in entrambi in modo positivo per gli accusati.

Ha precisato il collaborante che, nel corso degli anni, egli aveva avuto modo di incontrarsi con l'avvocato GAITO in più occasioni, andandolo a trovare non solo in studio (ubicato a Roma nei pressi di Piazzale Clodio), ma anche presso l'abitazione romana di questi ed, una volta, presso l'albergo palermitano di Villa Igea per presentargli il fratello di Vincenzo MILAZZO.

In occasione degli incontri romani con l'avvocato GAITO egli, in alcuni casi, si era limitato ad accompagnare il MESSINA; in qualche altro caso, ad esempio quando si era trattato di risolvere una questione relativa all'*uomo d'onore* di Mazara del Vallo BASTONE Giovanni, era andato in compagnia del figlio di questi.

Fra gli associati mafiosi di rilievo della provincia di Trapani difesi dall'avvocato GAITO vi era stato anche Giuseppe FERRO, *uomo d'onore* di Alcamo poi divenuto capo di tale *mandamento*; anche in questo caso era stato il MESSINA ad interessarsi della relativa nomina.

Egli, pur avendo accompagnato spesso "*Mastro Ciccio*", non era in grado di indicare nel dettaglio, né per il vero di ciò era stato messo a parte dallo stesso *mastro Ciccio* o dal COSTANZO, le modalità con cui il GAITO riusciva ad influire sui giudici della Cassazione; di questi giudici non gli era stato specificamente fatto il nome, ma essi andavano individuati ovviamente in quelli che si occupavano dei processi nei confronti degli associati mafiosi.

Era, comunque, a conoscenza del fatto che, in previsione dell'*aggiustamento* dei processi, i contatti fra *Mastro Ciccio* e Paolo COSTANZO erano frequenti, al punto che aveva avuto modo di verificare che il primo, al fine di essere sempre rintracciato dal secondo, aveva dato a quest'ultimo persino il numero di telefono del negozio di esso collaborante (MARCIANTE DUE).

Così, una volta aveva ricevuto la telefonata del COSTANZO che, chiedendo del MESSINA (il quale, in effetti, in quel momento, si trovava presso il suo negozio), si era poi messo a parlare di "*documenti che erano arrivati*", suscitando l'irritazione di esso collaborante che aveva poi fatto notare allo stesso MESSINA che non era corretto che la sua utenza fosse utilizzata per discorsi di tal fatta.

Ritornando al GAITO, era a sua conoscenza che questi aveva avuto un preciso ruolo nella vicenda relativa ai tentativi di *cosa nostra* volti a condizionare l'esito del *maxi- processo*, essendo stata l'importanza di tale *canale* di avvicinamento ai magistrati dalla Cassazione avvertita in modo netto dallo stesso Salvatore RIINA, il quale aveva anzi voluto avere un incontro con detto legale.

I fatti, di cui esso collaborante era in grado di riferire compiutamente, avendoli personalmente vissuti, si erano verificati nel 1991, in un periodo compreso fra *prima dell'estate* e *"subito dopo l'estate"* di tale anno. In tale periodo egli si era più volte recato a Palermo, accompagnando il MESSINA che doveva riferire a Salvatore RIINA su questioni che attenevano al *maxiprocesso uno* ed, in particolare, sulla identità dei giudici della Cassazione che avrebbero composto il collegio.

Gli incontri fra MESSINA e RIINA erano avvenuti in vari luoghi (una volta presso un'abitazione messa a disposizione da Raffaele GANCI nelle vicinanze di via Lancia di Brolo; un'altra volta presso una abitazione messa a disposizione da BIONDINO Salvatore nei pressi dell'esercizio commerciale SIGROS, un'altra volta ancora nelle vicinanze del Motel AGIP), ove il RIINA si trovava in compagnia di alcuni associati mafiosi, tutti facenti parte, con il ruolo di capi *mandamento*, della *commissione provinciale* di Palermo.

Fra essi ricordava, in particolare, Raffaele GANCI, Salvatore BIONDINO, Salvatore CANCEMI, Michelangelo LA BARBERA.

"*Prima dell'estate*" del 1991 (non ricordava bene il mese che comunque poteva essere marzo o anche aprile del citato anno), insieme a "*Mastro Ciccio*" si era recato a Roma per incontrare Paolo COSTANZO, il quale doveva fornire i nomi dei giudici della Cassazione che avrebbero composto il Collegio del *maxiprocesso*. In quell'occasione il COSTANZO non era stato in grado di fornire loro tali nominativi, ma aveva dato loro due

importanti notizie. Innanzitutto, aveva detto loro che a presiedere il *maxiprocesso* sarebbe stato, con ogni probabilità, un "*magistrato calabrese*" (di cui aveva fatto loro il nome che egli non ricordava, pur non escludendo - a richiesta del P.M. - che potesse essere quello del dott. MOLINARI); in secondo luogo che, nei giudizi di Cassazione, era stata introdotta la regola secondo la quale i processi, da quel momento in poi avrebbero "*girato*", fra le varie sezioni.

Questo *magistrato calabrese*, che con ogni probabilità avrebbe presieduto il *maxi*, a dire di Paolo COSTANZO, era comunque "*una persona con cui si poteva parlare*".

Non appena ritornati in Sicilia, "*Mastro Ciccio*" era andato a riferire a RIINA dell'esito del colloquio con il Paolo; egli lo aveva accompagnato a Palermo, ma era "*rimasto fuori*", non partecipando all'incontro del *reggente* del suo *mandamento* con il capo di *cosa nostra*.

Il MESSINA gli aveva poi detto che, nel corso di questo incontro, il RIINA aveva deciso di fare intervenire il GAITO ed anzi aveva voluto che fosse fissato con questo avvocato un incontro, in quanto voleva conoscerlo personalmente.

"*Dopo l'estate*" 1991, recatisi un'altra volta a Roma, esso collaborante ed il MESSINA avevano incontrato Paolo COSTANZO, il quale aveva loro fornito i nomi dei giudici che avrebbero composto il collegio del *maxi* (il motivo per cui avevano chiesto questi nomi era quello di verificare se con queste persone "*si poteva parlare*" oppure se le "*cose andavano male di spararci*"). In questa occasione il COSTANZO aveva anche loro comunicato che il presidente designato, tale VALENTE, era per *cosa nostra* una persona "*cattiva*" che sicuramente si sarebbe comportato in modo "*duro*" con essi associati, essendo un "*cornuto*", in altri termini un magistrato non avvicinabile.

Ed, in effetti, così era stato: la Corte di Cassazione aveva deciso in modo tutt'altro che favorevole per *cosa nostra*. Ciò non solo per le condanne in sé che pure erano state pesanti, quanto piuttosto per il fatto che quei giudici avevano riconosciuto valido il ragionamento relativo all'esistenza della *commissione provinciale*, intesa come organismo che doveva necessariamente essere "*consapevole dei delitti eccellenti*", fatto questo che Salvatore RIINA non aveva affatto gradito.

La situazione che si era venuta a creare aveva esasperato gli animi, al punto che l'organizzazione aveva deciso di punire coloro che avevano concorso all'esito negativo del *maxi-processo* e, fra questi, venivano indicati, in primo luogo, il dott. FALCONE ed il ministro MARTELLI.

Il dott. FALCONE era un vecchio nemico di *cosa nostra*, mentre MARTELLI andava punito perché "*aveva fatto la coalizione*" con lo stesso FALCONE, pur non avendo, nel 1987, disdegnato il voto dei mafiosi nel corso delle elezioni politiche svoltesi in quell'anno, caratterizzate dal fatto che Salvatore RIINA aveva fatto pervenire alle *famiglie*, fra cui anche quella di Mazara del Vallo, l'ordine di votare per il partito socialista italiano ed, in particolare, per lo stesso MARTELLI.

Su disposizione del RIINA esso collaborante era stato anzi inviato a Roma per effettuare una serie di sopralluoghi, insieme ai NUVOLETTA di Marano, volti a verificare se fosse possibile organizzare nella capitale l'omicidio sia del dott. FALCONE, sia dell'on. MARTELLI; poi non se ne era fatto più nulla, in quel momento ed in quella sede.

Anche il senatore ANDREOTTI veniva ritenuto responsabile dell'esito negativo del *maxiprocesso* ed, anzi, in seno a *cosa nostra* erano stati assai male accolte le dichiarazioni pubbliche di questi e dell'on. LIMA in materia di mafia, dopo che per lunghi anni avevano invece, tranne l'episodio del 1987, a piene mani usufruito dell'appoggio elettorale di *cosa nostra*.

Così, era stato aspramente criticato, in particolare, il fatto che il senatore ANDREOTTI, pur trovandosi all'Estero, aveva trovato il modo di firmare un "*decreto per riarrestare delle persone che erano state scarcerate*", né teneri erano stati i commenti quando su un giornale ("Panorama" o "L'Espresso") erano state pubblicate dichiarazioni di ANDREOTTI e di LIMA in cui questi avevano manifestato "*..l'intenzione di mandare tutti questi mafiosi all'isola e rinchiuderli là e non farli più uscire*".

§ 3.20. FERRO VINCENZO

FERRO Vincenzo ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel marzo 1996 innanzi alle AA.GG. di Firenze, che procedeva a suo carico per il delitto di strage, ed a quella di Palermo, che procedeva per partecipazione ad associazione mafiosa e per taluni omicidi, rendendo rilevanti dichiarazioni ritenute utili ai fini della ricostruzione dei fatti e delle responsabilità di numerosi altri associati mafiosi.

Figlio del capo della *famiglia* di Alcamo, Giuseppe FERRO, era stato da questi per lungo tempo tenuto all'oscuro degli affari di mafia e si sarebbe probabilmente avviato alla professione medica, quale laureato in medicina e chirurgia, ove le vicissitudini giudiziarie del padre, a partire dal 1993, non lo avessero indotto a mantenere contatti con *uomini d'onore* di quel sodalizio, al punto che questi ultimi avevano ad un certo punto reputato opportuno *combinarlo* onde obbligarlo alla riservatezza, mediante la prestazione del giuramento, sui fatti della organizzazione.

Con riguardo alle dichiarazioni rese da tale collaborante, il giudice di prime cure si è limitato ad osservare che il FERRO nel corso del suo esame si sarebbe limitato a dichiarare "*di avere acquisito notizie analoghe*" (in

ordine all'affidamento riposto da *cosa nostra* nel dott. CARNEVALE, ndr) "in occasione di un colloquio con un commesso della Corte di Cassazione, tale COSTANZO Paolo, secondo il quale il dott. CARNEVALE aveva fatto diversi favori a "degli amici", con ciò riferendosi ad altri associati mafiosi".

In realtà, anche delle dichiarazioni del prefato collaborante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è possibile trarre elementi di giudizio utili alla complessiva ricostruzione dei fatti.

Esaminato all'udienza dibattimentale di primo grado, in data 20 gennaio 1999, il FERRO ha dichiarato che, su incarico del genitore che era stato raggiunto da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nel marzo del 1993 si era recato a Roma, ove aveva contattato l'avvocato GAITO, indicatogli dal genitore come legale che, avendo molti *agganci* in Cassazione, era in grado di risolvere positivamente il problema giudiziario in questione.

L'incarico era stato poi effettivamente conferito al GAITO ed in effetti suo padre era stato di lì a poco scarcerato.

Da quel momento in poi il GAITO aveva curato la redazione di ricorsi per cassazione avverso altri provvedimenti giudiziari adottati dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di FERRO Giuseppe, di guisa che frequenti erano stati i viaggi a Roma di esso collaborante e la frequentazione da parte sua degli uffici della Suprema Corte.

Ed era stato in occasione di un viaggio a Roma insieme all'avvocato ANANIA che, nei locali della Cassazione, gli era stato da questi presentato COSTANZO Paolo, usciere in servizio presso la prima sezione penale della Cassazione, come persona *disponibile*, alla quale potevano essere chiesti piccoli favori di natura burocratica.

Il COSTANZO, al quale su invito dell'ANANIA egli aveva erogato una piccola somma di denaro, era stato molto affabile con lui, facendogli

capire di essere un loro *amico*, cioè un *amico* dei mafiosi alcamesi e, pertanto, di suo padre Giuseppe ma soprattutto dei *mazaresi* ed, in particolare, di una persona che gli era stata indicata con il nome di "*mastro Ciccio*").

Egli, all'epoca ancora estraneo alle dinamiche associative, non comprendendo il riferimento fattogli dal COSTANZO, si era limitato ad abbozzare un sorriso ed aveva poi chiesto chiarimenti al genitore chiarimenti sull'identità del "*mastro Ciccio*", ottenendo da questi, peraltro, una evasiva risposta (il padre, infatti, aveva sì confermato che "*u zu' Ciccio MESSINA*" era un *amico* suo, ma lo aveva anche invitato, da quel momento in poi, a non dare troppa corda al COSTANZO).

Aveva avuto modo di vedere successivamente il COSTANZO sia in Cassazione (ove lo aveva notato salutarsi amichevolmente con l'avv. GAITO) sia ad Alcamo, l'estate del 1993 o del 1994, in cui era arrivato a bordo di una Mercedes insieme all'avvocato ANANIA ed era stato poi da lui accompagnato a casa sua, ove per qualche tempo era rimasto a colloquio con il genitore.

Era stato, invece, nei locali della Cassazione, in epoca compresa fra il 1994 ed il 1995, che il COSTANZO, mentre si incamminavano per i corridoi per raggiungere il bar, dopo avere salutato in modo deferente, esclamando "*buon giorno presidente*" ed inchinandosi verso "*una persona bassa di statura*" che avevano incrociato, gli aveva poi detto che si trattava del presidente CARNEVALE ed aveva aggiunto, con rammarico, che purtroppo questi non era più al suo posto, perché "*quando c'era lui*" qualche favore "*per qualche amico*" (cioè per qualche mafioso) era andato lui stesso (COSTANZO) a chiederlo ed il CARNEVALE glielo aveva pure fatto.

Egli, tenendo a mente il consiglio del padre, non aveva commentato in alcun modo la battuta del COSTANZO, anche se fra sé e sé, sul

momento, aveva pensato che forse si trattava di una vanteria del suo interlocutore.

Aveva avuto poi modo di rivedere il COSTANZO in occasione di un confronto disposto dall'A.G. presso il carcere palermitano di Pagliarelli.

§ 3.21. FERRO GIUSEPPE

Delle dichiarazioni rese dal collaborante Giuseppe FERRO all'udienza del 10 febbraio 1999 il primo giudice non ha fatto menzione alcuna nella impugnata sentenza, ma di esse appare invece opportuno riferire in questa sede, assumendo nella presente vicenda una certa rilevanza, quantomeno ai fini della verifica della fondatezza del c.d. “*canale avvocati*”, di cui, come si è visto, hanno già riferito diversi altri collaboranti.

Entrato a far parte della *famiglia* mafiosa di Alcamo nel 1981, FERRO Giuseppe ne era divenuto capo, per volontà di Salvatore RIINA, nel 1992 a seguito dell'omicidio di MILAZZO Vincenzo.

Durante la sua permanenza in *cosa nostra* (da cui, si è dissociato nel giugno 1997, iniziando a collaborare con la Giustizia) aveva sempre mantenuto stretti rapporti con i *corleonesi* ed i loro alleati palermitani, e, nel luglio 1992, aveva partecipato ad una riunione svoltasi a Marsala (alla quale avevano preso parte anche Salvatore RIINA, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA, SINACORI Vincenzo, Matteo MESSINA DENARO e GIOE' Antonino), nel corso della quale era stato deliberato l'omicidio del MILAZZO, di cui egli aveva poi preso il posto svolgendo il ruolo di capo del *mandamento* alcamese sino al gennaio 1995, allorché era stato tratto in arresto.

La *famiglia* di Alcamo aveva sempre mantenuto buoni rapporti con quella di Mazara e frequenti erano stati anche i suoi contatti con i *reggenti* di tale ultimo sodalizio: e cioè prima con MESSINA Francesco, inteso "*mastro Ciccio*", e poi, nel corso del 1992, con SINACORI Vincenzo e MANGIARACINA Andrea, quando era stato deciso di "*levare dalle mani*" al MESSINA il *mandamento*.

Era, in particolare, Vincenzo MILAZZO ad inviarlo a Mazara per motivi vari ed i suoi rapporti con "*mastro Ciccio*" erano poi divenuti più intensi dopo l'arresto di MILAZZO Vincenzo.

Il MILAZZO, in quel periodo, aveva due processi in corso: uno riguardava la c.d. strage di Pizzolungo e l'altro la c.d. raffineria di Contrada Virgini di Alcamo, in cui era coinvolto anche esso collaborante (entrambi per quest'ultimo fatto erano stati arrestati il 29 aprile 1995).

Ha ricordato il FERRO che, mentre erano in corso questi due procedimenti, il MILAZZO, su segnalazione pervenutagli da Salvatore RIINA, si era messo in contatto con "*mastro Ciccio*" ai fini della nomina quale suo difensore di fiducia dell'avvocato GAITO.

La nomina in effetti era stata fatta ed il GAITO aveva sicuramente difeso, nella fase del giudizio di appello, il MILAZZO nel processo per la strage di Pizzolungo e forse anche in quello relativo alla raffineria di contrada Virgini (i due procedimenti erano inizialmente riuniti innanzi all'A.G. di Caltanissetta, ma poi, in appello, erano stati stralciati ed il secondo "rimesso in istruttoria" e trasmesso a Trapani).

Al GAITO erano stati dal MILAZZO versati per la difesa 100 milioni di lire, ma non si trattava, stante la consistenza per l'epoca della somma in questione, di un pagamento limitato a quella fase processuale, in quanto, in verità, tale avvocato era stato scelto in previsione del giudizio di cassazione, ove, diceva *mastro Ciccio*, aveva forti *agganci* ("*...il MILAZZO mi ha detto che questo avvocato GAITO serviva poi per la*

Cassazione, perché 100 milioni era un prezzo enorme di pagare di soldi. E ci aveva messo, tramite sempre mastro Ciccio, ma sempre tramite Totò RIINA, perché Totò RIINA guidava tutti i filoni, perché se noi ci abbiamo messo l'avvocato GAITO non è che era mastro Ciccio la chiave, era sempre Totò RIINA che aveva i contatti con mastro Ciccio e con MILAZZO. Da lì la mano viene").

Il processo relativo alla strage di Pizzolungo si era comunque concluso in modo positivo per il MILAZZO già in appello, ove era stato assolto.

Ha poi rammentato il collaborante che, nel dicembre del 1988 oppure del 1989 (il MILAZZO si trovava ancora detenuto nell'ambito del processo relativo alla strage di Pizzolungo), aveva accompagnato a Roma *mastro Ciccio* che, in quel periodo, "*aveva nelle mani*" anche il *mandamento* di Alcamo.

La ragione della trasferta di esso collaborante (per la quale il MESSINA gli aveva chiesto di accompagnarlo) era quello di individuare ed eventualmente uccidere nella capitale (all'uopo erano stati anche convocati a Roma anche alcuni napoletani) tale MELODIA (da esso FERRO personalmente conosciuto), che era sospettato di avere ucciso qualche tempo prima ad Alcamo CARADONNA Francesco.

L'omicidio progettato non era stato poi eseguito, ma la citazione di tale episodio era dovuta al fatto che era stato proprio in occasione di tale trasferta romana che aveva conosciuto COSTANZO Paolo, usciere della Cassazione.

Egli ed il MESSINA, durante la loro permanenza a Roma, erano stati, infatti, ospiti a casa di questo Paolo, di guisa che aveva potuto constatare come rispondeva al vero quanto aveva sempre sentito dire: e cioè che *Mastro Ciccio* poteva contare su questo Paolo (persona che aveva "*nelle mani*"), attraverso il quale aveva fatto la conoscenza di avvocati a

loro volta in grado di muoversi bene in Cassazione e di fungere da tramite fra *cosa nostra* ed i giudici.

Era stato nel corso della sua permanenza a casa del Paolo che, oltre che del GAITO, del quale aveva già sentito parlare a proposito della nomina relativa al MILAZZO, il *mastro Ciccio* e il Paolo avevano parlato a lungo anche dell'avvocato ANGELUCCI, già difensore di Mariano AGATE, come di un avvocato di cui l'organizzazione si serviva per le sue buone relazioni in Cassazione.

Mastro Ciccio non aveva mai fatto in sua presenza il nome di coloro che in Cassazione, grazie al GAITO ed all'ANGELUCCI, erano in grado di favorire gli associati né nomi di magistrati erano stati fatti nel corso della conversazioni, alle quali aveva assistito, fra MESSINA e Paolo, in quanto *mastro Ciccio*, pur facendo talora capire di avere agganci negli ambienti giudiziari romani, non era persona solita a sbilanciarsi né a fare troppe confidenze.

Successivamente aveva rivisto il Paolo nell'estate del 1993 oppure nel 1994, portatogli dall'avvocato ANANIA che era stato difensore di Mariano AGATE, ed in quella occasione gli aveva regalato due o tre milioni e delle derrate alimentari, perché poteva avere sempre bisogno di lui.

Quanto all'avvocato GAITO, il collaborante ha rammentato che durante una riunione a Mazara, fra il mese di luglio ed il settembre del 1992, il RIINA, nel corso di un discorso riguardante processi a carico di associati alcamesi e mazaresi, aveva fatto un criptico accenno a questo avvocato, dicendo che con questo soggetto gli associati dovevano andare cauti, in quanto poteva darsi che lo stesso facesse "*il doppio gioco*" e lavorasse anche "*per i servizi segreti*".

Il RIINA non era stato più preciso, ma il senso dell'accenno fatto era che di questa persona ci si poteva sì servire per la sua attività professionale

e per i suoi *agganci*, ma che comunque bisognava stare attenti, che non bisognava fargli troppe confidenze.

Egli del resto, qualche tempo dopo, non aveva esitato a servirsi dell'avvocato GAITO per alcuni ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

§ 3.22. MIGLIORINO SALVATORE

Ai fini dell'esame delle dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia è ancora una volta opportuno rifarsi al contenuto della relativa trascrizione dibattimentale, apparendo estremamente riduttivo quanto affermato in sentenza: e cioè che il MIGLIORINO si sarebbe limitato a segnalare "*l'annullamento di una condanna allo stesso inflitta, disposto dalla Suprema Corte tramite l'interessamento di tale Pasquale GALLO*".

Ove esaminate nel loro complesso e messe in relazione al contenuto degli esami resi da altri soggetti, anche le dichiarazioni del MIGLIORINO meritano, infatti, un maggiore approfondimento, quantomeno in relazione all'identità dei *canali* attraverso i quali l'associazione era in grado di avvicinare il PRESIDENTE CARNEVALE.

Uomo d'onore appartenente al gruppo mafioso campano riconducibile a *cosa nostra*, facente capo a Valentino GIONTA (a sua volta strettamente collegato alla *famiglia* mafiosa di Marano dei NUVOLETTA), il MIGLIORINO ha, in particolare, riferito di una vicenda processuale, nella quale egli era imputato del reato di tentato omicidio di tali VERDE, in relazione al quale assolutamente evidenti erano gli elementi di accusa a suo carico, essendo stato, peraltro, arrestato in flagranza di reato.

Egli era stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione ed aveva proposto ricorso per cassazione, che era ancora pendente, trovandosi peraltro in quel momento a piede libero.

Sapendo che i *siciliani* avevano degli *agganci* in Cassazione, ne aveva parlato con il suo *reggente* Pasquale GALLO, affinché facesse pressione su questi ultimi ed, in particolare, su Francesco MESSINA, detto *mastro Ciccio*, cioè la persona, *reggente* la *famiglia* di Mazara del Vallo, che per conto di *cosa nostra* curava l'*aggiustamento* dei processi in Cassazione.

Già in passato gli era, infatti, capitato, nel corso di discorsi fatti nell'ambito dell'organizzazione con i NUVOLETTA e con GIONTA, di apprendere che il MESSINA era in grado di *avvicinare* il presidente CARNEVALE, non direttamente ma attraverso intermediari, i quali altri non erano che Ignazio e Nino SALVO, come pure gli era stato confermato dal GALLO ("*..No, lui mi disse che (MESSINA) non era in grado di arrivare direttamente al dott. CARNEVALE, tramite intermediari lui arrivava al dottor CARNEVALE e da questi intermediari abbiamo potuto capire che erano fratelli SALVO, da discorsi fatti nell'ambito dell'organizzazione, perché sapevamo che i fratelli Ignazio e Nino SALVO erano legati a famiglie del trapanese*).").

Il GALLO, dopo qualche giorno, gli aveva detto che aveva contattato Francesco MESSINA e che questi aveva risposto che si sarebbe interessato.

Quel che rilevava era comunque – così gli era stato comunicato – che il processo fosse trattato dalla prima sezione e che vi fosse qualche *cavillo* da far valere.

La decisione era stata a lui favorevole e la sentenza era stata annullata.

Per la verità, nel verbale di interrogatorio reso al P.M. di Firenze, in cui egli per la prima volta aveva fatto cenno alla questione ed il cui

contenuto gli era stato contestato dalla difesa, dopo l'indicazione del contatto con "*mastro Ciccio*" e dell'esito favorevole del ricorso per Cassazione, non era stato menzionato il nome del dott. CARNEVALE ed era stato anzi precisato che egli non era in grado di affermare o di escludere che la sentenza della Corte fosse stata o meno *influenzata* dall'*uomo d'onore* mazarese, mentre interrogato, poi, dal P.M. di Palermo aveva parlato di *cavilli* e fatto il nome del CARNEVALE.

Il suo convincimento poi espresso al P.M. di Palermo era comunque nel senso che un *aggiustamento* vi era stato, anche perché il GALLO gli aveva detto che, tramite *mastro Ciccio*, "*poteva aggiustare questo processo anche se non era presieduta da lui (CARNEVALE)*", purché per l'appunto fosse rinvenibile un *cavillo* all'uopo utilizzabile.

§ 3.23. DI CARLO FRANCESCO

Anche delle dichiarazioni di questo collaborante appare opportuno far un breve cenno in questa sede, rinviando peraltro alla sede propria quelle riguardanti la vicenda BASILE, se non altro perché si pongono sul solco di altre che hanno menzionato l'avvocato ANGELUCCI come uno dei *canali*, attraverso i quali *cosa nostra* influiva sulle decisioni del dott. CARNEVALE.

Citato all'udienza del 13 gennaio 1999, quale imputato di reato connesso, il DI CARLO si è avvalso della facoltà di non rispondere e le parti hanno di conseguenza prestato il consenso a che le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari fossero acquisite al fascicolo del dibattimento.

Già *uomo d'onore*, sin dagli anni '60, e poi capo della *famiglia* mafiosa di Altofonte, il DI CARLO era stato espulso da *cosa nostra* nei

primi anni '80 per gravi "inadempienze" agli obblighi associativi (si era, fra l'altro, impossessato dei proventi di un ingente traffico di stupefacenti, non rendendone conto alle *famiglie* mafiose cui il traffico era *pro quota* riconducibile), ma per volontà di RIINA, presso il quale avevano interceduto i fratelli del collaborante, anch'essi *uomini d'onore*, gli era stata fatta salva la vita.

Il DI CARLO si era così trasferito in pianta stabile in Inghilterra, ove si era principalmente dedicato a traffici in grande stile di sostanze stupefacenti, in relazione ai quali era stato tratto in arresto nel 1985 ed in tempi brevi aveva subito una pesante condanna, in conseguenza della quale era rimasto ininterrottamente detenuto sino al 1996, anno in cui era stato estradato nel nostro paese, immediatamente decidendo di collaborare con l'A.G.

Ha riferito il collaborante che, spinto dal desiderio di far rientro in Italia ed essendo interessato al riconoscimento nel nostro paese della sentenza irrevocabile nei suoi confronti pronunciata nel Regno Unito, al fine di potere usufruire della convenzione internazionale che gli consentiva di scontare la pena inflittagli all'estero in Italia, per il tramite di suo fratello Giulio, si era rivolto all'avvocato ANGELUCCI, affinché quest'ultimo si interessasse del ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo che tale riconoscimento gli aveva invece negato.

Il nome dell'ANGELUCCI era stato fatto al fratello Giulio da un avvocato palermitano che aveva rappresentato al suo germano che l'opportunità della nomina di tale professionista dipendeva, oltre che dalla sua preparazione, soprattutto dalla particolare influenza che aveva nei confronti dei giudici della Cassazione.

Aveva poi avuto modo di parlare telefonicamente con l'ANGELUCCI, già contattato dal fratello Giulio, dal legale aveva ricevuto ampie assicurazioni sul buon esito del ricorso e peraltro anche

sull'assegnazione del procedimento (che da esso ANGELUCCI era stata pilotata) ad un collegio presieduto dal dott. CARNEVALE.

Il giorno in cui si era svolta l'udienza aveva nuovamente parlato con l'ANGELUCCI, che gli aveva confermato che il ricorso era stato accolto.

§ 3.24. ONORATO FRANCESCO E FERRANTE GIOVAMBATTISTA

ONORATO Francesco, già *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa palermitana di Partanna Mondello, ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia nel settembre 1996, riferendo quanto a sua conoscenza sulle dinamiche interne di *cosa nostra*, sulla composizione delle varie *famiglie*, di cui aveva avuto piena conoscenza, essendo stato, nel corso del tempo, prima uomo di fiducia di Rosario RICCOBONO e, poi, di Giuseppe Giacomo GAMBINO, capo del *mandamento* di San Lorenzo, con l'assenso del quale, nel 1987, gli era stato assegnato, dal *sostituto* di quest'ultimo BIONDINO Salvatore, l'incarico di *reggente* della *famiglia* summenzionata.

Colpito alla fine del 1992 da ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio dell'on. LIMA (avvenuto nel *territorio* della *famiglia* di Partanna Mondello la mattina del 12 marzo 1992), a suo carico gravavano le sole dichiarazioni di MUTOLO Gaspare che lo aveva chiamato in correità, indicandolo come *reggente* della citata *famiglia*, di tal chè, alla stregua di un compendio accusatorio fondato (per quanto attiene l'ipotesi omicidiaria) su elementi indiziari, oltre al reato di cui all'art. 416 bis c.p., gli era stato anche ascritto l'omicidio sopra menzionato con la specifica attribuzione del ruolo di mandante.

Catturato nel 1993, dopo un anno di latitanza, aveva nel frattempo impugnato il provvedimento restrittivo, che era stato successivamente annullato dalla Corte di Cassazione con riferimento all'omicidio.

Pur essendo stato rinviato a giudizio per rispondere del solo reato associativo, essendo stato dal giudice dell'udienza preliminare prosciolto dal reato di omicidio, l'ONORATO decideva nel 1996 di collaborare con la giustizia, confessando di essere stato responsabile non solo del fatto di sangue in questione (se pure nel ruolo di esecutore materiale e non già quello di mandante), ma anche di una serie di altri omicidi di cui in precedenza non era stato nemmeno sospettato.

Nel giudizio di primo grado, all'udienza del 24 marzo 1999, il collaborante, dopo avere ribadito la propria responsabilità nell'omicidio dell'on. LIMA, precisando altresì di essere stato già condannato dalla Corte di Assise per tale fatto di reato, ha riferito che l'incarico omicidiario gli era stato conferito da BIONDINO Salvatore, responsabile del *mandamento* di San Lorenzo, nel quale era inserita la *famiglia* di Partanna Mondello, nel corso di una riunione durante la quale gli era stato pure detto che, a fondamento di tale omicidio, Salvatore RIINA poneva il mancato impegno del LIMA in occasione del cd. *maxiprocesso*, appena conclusosi in Cassazione con pesanti condanne, nonostante le rassicurazioni in precedenza all'organizzazione date dallo stesso LIMA circa un suo interessamento presso l'on. ANDREOTTI per un esito di tale processo favorevole agli interessi di *cosa nostra*.

Il BIONDINO in tale occasione gli aveva pure detto che, dopo l'esito infausto del *maxiprocesso*, l'organizzazione aveva deciso una serie di omicidi nei confronti di svariati soggetti del mondo della politica, a favore dei quali *cosa nostra* aveva profuso il suo impegno in termini di appoggio elettorale (e che poi, nel momento del bisogno, "*avevano girato le spalle*") ma anche di uomini delle Istituzioni "responsabili" di avere fatto fino in fondo il loro dovere.

Tra i soggetti politici di cui si era parlato in quella riunione quali obiettivi da colpire, era stato indicato pure l'on. MARTELLI del P.S.I., il

politico cioè in favore del quale nel 1987 era stato profuso un forte impegno elettorale da parte dell'associazione, come perfettamente egli rammentava, essendogli tale indicazione di voto comunicata nel carcere dell'Ucciardone ove in quel momento egli si trovava ristretto.

Ha precisato il collaborante che, pur avendo egli poco interesse per la politica, quell'indicazione formulata per un esponente di un partito diverso dalla D.C. aveva attirato la sua attenzione, ponendosi in chiara rottura con un ormai consolidato cliché che prevedeva l'appoggio da parte dell'intera *cosa nostra* per quest'ultimo partito politico.

E, nonostante tale suo disinteresse per la politica, il nome del LIMA, quale esponente di punta di questo partito, in "intimi rapporti" con l'on. ANDREOTTI ed al tempo stesso in altrettanto intimi rapporti con *cosa nostra*, gli era certamente noto, avendone più volte parlato con diversi sodali, fra cui BIONDINO e Salvatore GRAZIANO, così come era noto in seno all'associazione ed anche a lui il nome di SALVO, che, peraltro, rientrava fra gli obiettivi da colpire di cui gli aveva pure espressamente parlato il BIONDINO nella citata riunione.

Temi sostanzialmente analoghi a quelli trattati dall'ONORATO sono stati pure presi in esame da FERRANTE Giovambattista, già *uomo d'onore* della *famiglia* di San Lorenzo, anch'egli reo confesso dell'omicidio dell'on. LIMA.

Il FERRANTE, arrestato l'11 novembre 1993, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 1996 in un momento in cui a suo carico pendevano le accuse per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di concorso nella strage di Capaci: reati che, collaborando con la giustizia, ha immediatamente confessato, così come a seguito delle accuse mossegli dall'ONORATO ha confessato la sua partecipazione all'omicidio dell'on. LIMA, non mancando altresì di confessare spontaneamente, senza che prima fosse stato raggiunto da qualsivoglia accusa o anche da meri sospetti, anche

la partecipazione alla strage di via Pipitone Federico in cui ha trovato la morte il consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco CHINNICI, alla strage di via Croce Rossa in cui ha trovato la morte il dott. CASSARA', funzionario della Squadra Mobile di Palermo, alla strage di via D'Amelio in cui hanno trovato la morte il dott. BORSELLINO e gli agenti della sua scorta.

Soffermandosi, nel corso del suo esame dibattimentale del 27 marzo 1999, sulla sua partecipazione all'omicidio dell'on. LIMA, il FERRANTE ha dichiarato di avere ricevuto l'incarico di commettere tale delitto da BIONDINO Salvatore, *reggente* di San Lorenzo, ed ha aggiunto che alla preoccupazione, da lui come del resto da altri sodali espressa, sulle possibili reazioni che a seguito di un così eclatante delitto potevano derivare in termini di reazione da parte dello Stato, si era sentito rispondere che "i politici" avevano preso "*in giro*" *cosa nostra*, nonostante questa avesse fatto molto per loro in termini di appoggio elettorale, ed era arrivato, pertanto, il momento di farli pagare, di "*pulirsi i piedi*".

Egli non si era permesso di chiedere al BIONDINO ulteriori spiegazioni e non sapeva, pertanto, meglio precisare i motivi per cui *cosa nostra* si sentiva presa *in giro* dall'on. LIMA.

Ha soggiunto il FERRANTE che in ordine all'appoggio elettorale fornito da *cosa nostra*, essendo egli totalmente estraneo a qualsiasi interesse politico e non avendo mai intrecciato relazioni con soggetti politici, era in grado di dire solo quanto genericamente appreso negli ambienti di *cosa nostra* circa i rapporti di questa con l'on. LIMA e circa l'appoggio che nelle consultazioni elettorali l'organizzazione assicurava in modo particolare alla D.C., risultando, peraltro, a lui direttamente che, in queste occasioni, il LIMA faceva giungere alla sua *famiglia* i fac-simili elettorali che, poi, servivano agli *uomini d'onore* per fare propaganda elettorale.

Soltanto in una occasione *cosa nostra* non aveva assicurato alla DC appoggio elettorale, e ciò aveva avuto luogo "a metà degli anni ottanta", quando era stato diffuso fra gli *uomini d'onore* l'ordine di non votare per la Democrazia Cristiana e di votare invece per l'on. MARTELLI.

Del presidente CARNEVALE egli, in alcun modo interessato al *maxi-processo*, aveva sentito parlare in una sola occasione ed, in particolare, quando il BIONDINO gli aveva detto di stare alla larga dal dott. MANDALARI, un commercialista indagato per rapporti con la mafia che aveva avuto modo di frequentare all'interno del carcere dell'Asinara.

Nei confronti di questi, gli aveva spiegato il BIONDINO, era stata, infatti, emessa da *cosa nostra* una sentenza di morte, essendo stato scoperto che si era appropriato di somme di denaro messegli a disposizione dall'associazione per corrompere il prefato magistrato, presso il quale aveva millantato credito ma che, come poi era stato accertato, non aveva invece alcuna referenza, essendo soltanto in grado di acquisire in tempo reale, grazie ad alcune relazioni in Cassazione, notizie in merito a provvedimenti adottati che venivano poi da lui spacciate come frutto di illeciti intese con il prefato magistrato.

§ 4. Analisi generale delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso: i canali di avvicinamento al presidente CARNEVALE

Si è già in precedenza osservato che il primo giudice, dopo avere fornito nelle pagine da 205 a 210 della impugnata sentenza un resoconto

estremamente succinto delle dichiarazioni dei collaboranti in precedenza menzionati, le ha singolarmente valutate, attribuendo loro una presunta indeterminatezza di tale gravità "*da non potere superare il preliminare giudizio critico circa l'attendibilità intrinseca*", ed ha ritenuto, di conseguenza, che di esse non potesse farsi alcun utilizzo ai sensi della regola dettata dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., non essendo consentito riscontrare fra loro dichiarazioni *ex se* prive di reale valenza accusatoria.

In realtà, come appare immediatamente desumibile da quanto in precedenza precisato, il giudizio di indeterminatezza dai giudici di prime cure espresso appare manifestamente il frutto - oltre che di una sintesi macroscopicamente riduttiva e grandemente incompleta del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti sul conto dell'imputato e sui relativi riscontri esterni - dell'errore di fondo che pare avere caratterizzato l'impugnata sentenza, quello cioè di ritenere che gli episodi facenti parte del capo di imputazione contestato al dott. CARNEVALE potessero essere trattati singolarmente ed in modo scollegato, come se fra essi non esistesse un filo conduttore, e senza sciogliere, in via preliminare, il fondamentale nodo costituito dalla verifica circa la fondatezza della prospettazione accusatoria sulla effettiva esistenza dei due principali *canali* di avvicinamento all'imputato, da parte della associazione, così come sono stati individuati dall'accusa.

Ed infatti, se come risulta incontestabile dall'esame del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i due fondamentali *canali* attraverso i quali si sarebbe verificato il contatto con l'imputato erano costituiti, da un lato, da esponenti della c.d. corrente andreottiana, riconducibili a *cosa nostra*, e dallo stesso on. ANDREOTTI con i quali il dott. CARNEVALE avrebbe intrattenuto rapporti, e, dall'altro, da alcuni selezionati *avvocati*, legati all'imputato da *rapporti preferenziali* e che da *cosa nostra* venivano, con la consapevolezza da parte dell'imputato,

impiegati come *intermediari*, è del tutto evidente che una prima verifica avrebbe dovuto riguardare in generale l'esistenza o meno non solo di tali rapporti fra i "*canali*" sopra indicati e l'imputato, ma anche di fatti e circostanze tali da dimostrare che, attraverso la strumentalizzazione di tali rapporti, l'associazione fosse effettivamente in grado di influire sull'operato del predetto magistrato, non trascurando a tal fine di prendere in esame tutti gli elementi offerti dall'accusa (dichiarazioni di testimoni qualificati e soprattutto intercettazioni telefoniche ed ambientali), idonei a fornire primi riscontri, di fondamentale importanza ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato contestato, in ordine alla *disponibilità e predisposizione* dell'imputato ad assecondare esigenze di terzi e proprie, contrarie al corretto esercizio delle sue funzioni, abusandone per il perseguimento di finalità proprie ed altrui.

L'aver omesso, pertanto, di esaminare nella sua interezza il compendio probatorio formatosi nel corso della istruzione dibattimentale ha, in ogni caso, chiaramente precluso ai primi giudici di compiutamente verificare la fondatezza di tale prospettazione accusatoria e di procedere ad un primo vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca dei collaboranti su tali non trascurabili aspetti della presente vicenda processuale.

Orbene, può in via preliminare osservarsi che, lungi dall'essere indeterminate o generiche nella indicazione dei motivi per cui il dott. CARNEVALE fosse stato ad un certo punto individuato dagli associati mafiosi, primo fra tutti da Salvatore RIINA, come un vero e proprio *punto di riferimento* dell'associazione per il condizionamento dei processi in Cassazione, le dichiarazioni in precedenza sinteticamente illustrate, se valutate nel loro complesso, ben avrebbero consentito, innanzitutto, di individuare dei temi di prova generali e di verificare se ad essi fosse stata data risposta convincente dalla compiuta istruttoria dibattimentale.

Pur tenendo conto del diverso livello di conoscenze esistente fra i vari dichiaranti, in ragione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi in seno all'associazione e della natura dei rapporti intrattenuti con le varie *fonti* da cui, trattandosi prevalentemente di dichiarazioni *de relato*, hanno dichiarato di avere appreso i fatti che hanno costituito oggetto delle loro affermazioni, non appare revocabile in dubbio che circa l'esistenza dei due citati *canali* di avvicinamento all'odierno imputato esiste, fra le varie dichiarazioni, una sostanziale compatibilità, specificità e convergenza.

In proposito, da tali dichiarazioni, è possibile desumere, infatti, che:

- 1) l'associazione mafiosa era in grado di avvicinare il dott. CARNEVALE, ai fini dell'*aggiustamento* dei processi, attraverso un ***canale politico*** costituito dall'on. ANDREOTTI, dall'on. Salvo LIMA, dai cugini Antonino ed Ignazio SALVO e, per il tramite di costoro, dall'on. VITALONE; in particolare, secondo i collaboranti MUTOLO, MARCHESE, MESSINA, PULVIRENTI, LIMA e PATTARINO (quest'ultimo, per il vero, come tramite fra ANDREOTTI e la *famiglia* mafiosa di Catania ha indicato anche l'on. DRAGO, anch'esso facente parte della c.d. corrente andreottiana) era l'on. LIMA che, ai fini sopra indicati, provvedeva a rivolgersi all'on. ANDREOTTI, affinché questi intervenisse sul dott. CARNEVALE. Secondo altri collaboranti, fermo restando il ruolo dell'on. LIMA di principale referente della cd. *corrente andreottiana*, erano soprattutto i cugini SALVO (e precisamente Ignazio, a seguito della morte di Nino) a costituire l'altro *trait d'union* fra *cosa nostra* e l'on. ANDREOTTI nei confronti del dott. CARNEVALE (cfr. dichiarazioni BRUSCA Giovanni, BRUSCA Emanuele, CUCUZZA, CANCEMI, SIINO); secondo Giovanni BRUSCA, peraltro, Ignazio SALVO era in grado di contattare il CARNEVALE sia per il tramite dell'on. ANDREOTTI, sia per il tramite dell'on. VITALONE, grazie al quale aveva ottenuto (così gli aveva detto

lo stesso SALVO) che al dott. FALCONE venisse preferito un altro candidato nella nomina a Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo; secondo altri collaboranti, i SALVO potevano contattare il CARNEVALE anche direttamente (MARINO MANNOIA, SIINO, MIGLIORINO), tale rapporto essendosi sviluppato, secondo il MARINO MANNOIA, sia per il tramite di un "*parente magistrato di Nino SALVO*", il dott. Simone CORLEO, sia per il tramite di "*amici*" degli stessi SALVO che "*stavano molto bene con CARNEVALE*";

- 2) l'associazione mafiosa era in grado di avvicinare il dott. CARNEVALE, ai fini dell'*aggiustamento* dei processi, oltre che facendo ricorso al summenzionato ***canale politico*** o, per meglio dire, in aggiunta ad esso, anche a mezzo di un ***canale parallelo*** costituito da alcuni ***selezionati avvocati***, con i quali l'imputato intratteneva rapporti preferenziali, i quali si prestavano, chiaramente esorbitando dal loro mandato, a veicolare presso di lui le aspettative degli *uomini d'onore*, di cui avevano assunto la difesa; fra questi avvocati vi era, secondo i collaboranti MARCHESE e PATTARINO, un avvocato siciliano, cioè l'avvocato BONFIGLIO che era "*in rapporti intimi*" con l'imputato, ma vi erano soprattutto alcuni avvocati *romani* e, precisamente, gli avvocati ANGELUCCI, GAITO ed ARICÒ; l'avv. ANGELUCCI era stato indicato da più fonti come soggetto *disponibile* ed, al tempo stesso, in stretti rapporti con CARNEVALE (cfr. dichiarazioni di DI CARLO e SIINO nonché dichiarazioni di SINACORI Vincenzo e FERRO Giuseppe i quali, pur avendo parlato genericamente di "*giudici della Cassazione*", hanno comunque menzionato fatti e circostanze tali da rendere incontrovertibile il riferimento all'odierno imputato); "tramite" fra gli *uomini d'onore* e l'ANGELUCCI era stato anche un impiegato della Corte di Cassazione *colluso*, il commesso Paolo COSTANZO, il quale era stato, altresì, colui che aveva presentato a MESSINA Francesco,

reggente del *mandamento* di Mazara del Vallo, l'avvocato GAITO divenuto poi, specie in occasione delle battute finali del *maxiprocesso*, stabile intermediario fra *cosa nostra* ed il dott. CARNEVALE (cfr. BRUSCA Giovanni, CANCEMI, CUCUZZA e, nei termini sopra menzionati, SINACORI); l'avvocato ARICÒ, infine, era stato dapprima il difensore di alcuni importanti *uomini d'onore*, fra cui MANGANO Vittorio, e poi, in considerazione dei rapporti confidenziali con il dott. CARNEVALE, uno dei principali intermediari fra quest'ultimo e l'organizzazione mafiosa (cfr. dichiarazioni CANCEMI, CUCUZZA); il *canale degli avvocati* (in particolare quello degli avvocati GAITO ed ARICO') a partire dalla metà dell'anno 1991 (epoca in cui vi era stato il definitivo *disimpegno* di Ignazio SALVO, di Salvo LIMA e dello stesso on. ANDREOTTI era rimasto il solo concretamente a disposizione della consorterìa che non aveva peraltro esitato a proficuamente utilizzarlo in occasione del cd. *maxi ter* (CANCEMI).

- 3) l'associazione mafiosa era in grado di avvicinare il dott. CARNEVALE anche a mezzo di un altro, del tutto residuale, *canale*, che veniva eccezionalmente percorso e messo a disposizione di singoli associati, trattandosi, in realtà, di un *canale personale* che Giuseppe MADONIA, inteso *Piddu*, *rappresentante* di *cosa nostra* per le province di Caltanissetta ed Enna, aveva coltivato in virtù di vecchi rapporti con il padre o comunque con parenti dell'imputato (cfr. dich. MARINO MANNOIA, PATTARINO, SIINO).

L'associazione mafiosa aveva potuto, peraltro, sperimentare nel tempo la *disponibilità* del presidente CARNEVALE ad assecondare le esigenze dell'associazione.

Il vero e proprio primo banco di prova, cui l'associazione aveva sottoposto il CARNEVALE, era stato il primo annullamento con rinvio nel processo BASILE in cui l'imputato, pur di ottenere il risultato voluto

dall'associazione, era andato addirittura alla ricerca del "*pelo nell'uovo*" (cfr. dichiarazioni MUTOLO). Vi erano stati, poi, gli annullamenti delle ordinanze in materia di libertà personale riguardanti alcuni associati mafiosi catanesi raggiunti, fra l'altro, dalla chiamata in correità del collaborante Antonino CALDERONE, mediante la tecnica di "*smontare pezzo per pezzo*" il compendio probatorio (cfr. dichiarazioni PATTARINO); il secondo annullamento con rinvio nel processo BASILE ed altri provvedimenti che avevano riscosso l'apprezzamento degli *uomini d'onore*, non perché l'imputato fosse autonomo e convinto portatore di un orientamento giurisprudenziale rigorosamente garantista che, solo oggettivamente, e nel caso di processi *malfatti*, favoriva gli associati, ma perché in realtà il CARNEVALE era magistrato *avvicinabile* che andava a caccia di qualche "*vizio procedurale*" che gli consentisse di annullare le sentenze e di rinviarle ai giudici di merito senza dare troppo all'occhio (cfr. dich. BRUSCA Giovanni, CANCEMI, CUCUZZA).

A volte era necessario, quando la particolare importanza del risultato lo richiedeva, richiamare all'ordine il presidente CARNEVALE, cioè indurlo ad attivarsi proficuamente: e ciò quando l'associazione riteneva che questi non avesse fatto, preventivamente, tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare che il raggiungimento di un determinato risultato favorevole all'associazione fosse ancora incerto. In questi casi era necessario intervenire urgentemente nei confronti del CARNEVALE per evitare che, per qualsiasi motivo, si verificasse qualche intoppo.

D'altra parte, il CARNEVALE è persona che "*sente 'a redinata*" di *cosa nostra*, perché è come "*il cavallo che ci sono le redini ed il fantino tira diciamo, è uno che sente la redinata..*" (cfr. dich. CANCEMI).

Nonostante tutte le remore ed il sostanziale disimpegno degli esponenti della corrente andreottiana e di Ignazio SALVO, in particolare, non vi era il minimo dubbio che, in sede di legittimità, il *maxiprocesso* si

sarebbe concluso con la totale “bocciatura” del cd. "*teorema BUSCETTA*", ove fosse stato presieduto dal dott. CARNEVALE, anche perché questi manifestava ostilità e disprezzo nei confronti dott. FALCONE e lo mandava a dire a mezzo degli avvocati (cfr. dich. MUTOLO).

D'altra parte, Salvatore RIINA ostentava sicurezza, alla stregua delle anticipazioni del CARNEVALE, che il processo in discussione si sarebbe concluso con qualche condanna per il reato associativo e poco più (CANCEMI, BRUSCA).

RIINA, invero, non faceva che dire che una condanna a quattro o anche a cinque anni di reclusione l'avrebbe scontata anche stando "attaccato ad una branda" se, come peraltro aveva già fatto sapere agli altri capi *mandamento*, fosse caduta, secondo le assicurazioni che gli erano giunte, l'accusa più grave, quella di essere i mandanti, in ragione della loro appartenenza alla *cupola* e del loro interesse a compierli, di una lunga catena di omicidi eccellenti o comunque di interesse strategico per *cosa nostra* (cfr., fra l'altro, dichiarazioni di BRUSCA Giovanni e CANCEMI).

Qualcosa però non era andato per il verso giusto.

Era successo l'imprevedibile a seguito della sentenza dei primi mesi del 1991 con cui la Cassazione aveva scarcerato, per presunta scadenza dei termini di custodia cautelare, 43 imputati del *maxiprocesso*. Tale sentenza, ottenuta grazie al fattivo impegno dell'avvocato GAITO, era stata celebrata da Salvatore RIINA come un grosso successo, ma poi si era risolta in un *boomerang* come ad Angelo SIINO aveva confidato Ignazio SALVO.

CARNEVALE, senza che nessuno dei referenti politici di *cosa nostra* potesse a quel punto intervenire in sua difesa, era stato *attaccato* in quanto per tutti era divenuto *l'ammazzasentenze* ed era comunque oramai persona *chiaccherata* ed indifendibile.

Ignazio SALVO aveva fatto sapere, già nei primi mesi del 1991, che si sarebbe ben guardato dall'avvicinarlo o farlo avvicinare perché sarebbe stato controproducente (cfr. SIINO, BRUSCA).

Vi era stato, fra l'altro, il provvedimento legislativo in attuazione del quale i 43 boss scarcerati per presunta decorrenza dei termini di custodia cautelare erano stati nuovamente arrestati ed il CARNEVALE era stato addirittura dallo stesso ANDREOTTI severamente criticato attraverso gli organi di stampa.

Nonostante tutto, pur essendo il CARNEVALE praticamente costretto a non presiedere, le speranze di un esito del *maxiprocesso*, favorevole agli interessi di *cosa nostra*, ancora nella tarda primavera del 1991, erano ancora intatte in quanto, in luogo del CARNEVALE, era stata data notizia all'associazione che il processo sarebbe stato presieduto da un magistrato di origine calabrese che dal COSTANZO, uomo di fiducia dell'avvocato GAITO, era stato definito *avvicinabile* (cfr. dich. BRUSCA e SINACORI, su ques'ultimo punto).

Salvatore RIINA aveva, pertanto, ritenuto necessario avere un incontro con l'avvocato GAITO, dal quale aveva saputo che il presidente CARNEVALE non poteva presiedere, perché era stato attaccato dal Ministro MARTELLI e dal dott. FALCONE.

Poi, dopo l'estate del 1991, l'associazione aveva appreso che CARNEVALE era stato esautorato e che a presiedere il *maxiprocesso* sarebbe stato il dott. VALENTE, magistrato nei cui confronti sarebbe stato vano ogni tentativo di avvicinamento (cfr. dich. SINACORI, BRUSCA G.).

E le pessime (per l'associazione) previsioni che, a quel punto, si erano venute a delineare circa l'esito del *maxiprocesso* si erano puntualmente realizzate con il riconoscimento da parte della Cassazione delle responsabilità dei membri della associazione, facenti parte della c.d. *cupola*, per i più gravi ed eclatanti fatti di sangue.

Alla sentenza con cui la Suprema Corte aveva definito il *maxiprocesso*, l'associazione aveva deciso di reagire sia tagliando i *rami secchi* (Ignazio SALVO e Salvo LIMA) che non avevano fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per evitare che tale processo si concludesse in modo negativo per l'associazione, facendo così venire meno all'onorevole ANDREOTTI la forza elettorale su cui attraverso questi personaggi fino a quel momento aveva potuto contare, sia uccidendo coloro che più di altri avevano contribuito a tale esito negativo e, pertanto, il dott. FALCONE, vecchio nemico, con cui *cosa nostra* intendeva una volta per tutte - oltre all'impegno profuso nella vicenda *maxiprocesso* a scapito di CARNEVALE - regolare anche i vecchi conti, sia il Ministro MARTELLI, che, dando man forte al dott. FALCONE, aveva *tradito cosa nostra* dopo averne accettato i voti nel 1987; tale progetto omicidiario in un primo momento avrebbe dovuto essere eseguito a Roma, per entrambi, poi tutto era cambiato (BRUSCA G., SINACORI, CANCEMI)

Il dott. FALCONE sarebbe stato ucciso a Capaci il giorno 23 maggio 1992, mentre il progetto omicidiario nei confronti del MARTELLI in relazione al quale erano stati operati anche dei sopralluoghi, uno dei quali ad opera di Gaetano SANGIORGI, genero di Nino SALVO, non aveva avuto seguito.

Prima ancora, in esecuzione del complessivo piano sopra descritto, l'associazione aveva saldato i conti con gli appartenenti alla corrente andreottiana che non avevano fatto quanto era nelle loro possibilità per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso* nel senso voluto da *cosa nostra*.

Salvo LIMA era stato ucciso poco tempo dopo la definizione del *maxi processo* (12 marzo 1992, ndr), mentre per l'uccisione di Ignazio SALVO (avvenuta il 17/9/1992, ndr) si era preferito temporeggiare, perché se si fosse dato corso immediatamente all'omicidio di quest'ultimo, l'on.

LIMA avrebbe potuto adottare precauzioni tali da rendere più problematica la realizzazione del piano omicidiario (BRUSCA Giovanni).

Quanto all'evoluzione nel tempo dei rapporti fra l'organizzazione mafiosa e gli esponenti della c.d. *corrente andreottiana*, costoro, secondo le convergenti dichiarazioni di pressoché tutti i collaboranti, avevano subito una forte crisi nel 1987 in considerazione degli ostacoli frapposti da Ignazio SALVO e LIMA ad intervenire immediatamente sul *maxiprocesso* che in quel momento si trovava ancora nella fase di merito.

Poi vi era stato un riavvicinamento fra *cosa nostra* e gli esponenti della corrente andreottiana e l'organizzazione era tornata ad appoggiare, nelle successive consultazioni elettorali, tale *corrente* (sul punto, pressoché concordi le dichiarazioni di tutti i collaboranti e, come si dirà, nel capitolo successivo anche di Gioacchino PENNINO).

Nel successivo capitolo verranno, in primo luogo, esaminati i rapporti fra l'imputato e gli esponenti della corrente andreottiana e lo stesso senatore ANDREOTTI, sinteticamente esponendo, nel contempo, anche i motivi per cui la Corte ritiene che l'organizzazione - in primo luogo a mezzo dei SALVO - fosse effettivamente in grado di avvicinare il dott. CARNEVALE.

Successivamente verranno evidenziati i *rapporti preferenziali* esistenti fra l'imputato e taluni avvocati, attraverso una serie di elementi oggettivi dai quali è possibile affermare che effettivamente questi costituivano un *tramite* fra lui e *cosa nostra*.

Da ultimo verrà dimostrato che l'imputato, nonostante la natura collegiale delle decisioni adottate dalla prima sezione era in grado di influire sull'operato degli altri giudici e, verrà fornito, prima di prendere partitamente in esame (nei capitoli successivi), gli episodi specificamente indicati nel capo di imputazione, l'esito di una intercettazione ambientale da cui, al di là di ogni ragionevole dubbio, è possibile desumere che il dott.

CARNEVALE, abusando delle sue funzioni, nei congrui casi in cui il suo intervento veniva richiesto, forniva un contributo causale di eccezionale rilevanza allo svolgimento di attività fondamentali per la vita, il rafforzamento ed il raggiungimento dei fini dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*.

CAPITOLO III

<p>I CANALI ATTRAVERSO I QUALI COSA NOSTRA AVVICINAVA IL PRESIDENTE CARNEVALE</p>

II CANALE POLITICO

§ 1. Premessa – I molteplici rapporti del dott. CARNEVALE

Nel corso dell'interrogatorio reso in data 21 ottobre 1994 al Procuratore della Repubblica di Roma, acquisito agli atti con il consenso delle parti all'udienza del 20 marzo 2000, il presidente CARNEVALE, richiesto di precisare i rapporti da lui intrattenuti con il dott. Giovanni FALCONE, ha dichiarato.

"Il giudice FALCONE l'ho conosciuto in poche occasioni. Ne ricordo due. Un convegno a Palermo (salvo errori tra il 1987 ed il 1988) organizzato dall'associazione facente capo al presidente Beniamino TESSITORE. Mentre ero nella hall dell'albergo delle Palme (quello che si trova all'inizio di via Roma) FALCONE si presentò a me e fu quella appunto la prima volta che ebbi modo di conoscerlo personalmente. Un'altra occasione fu quando FALCONE era al Ministero. Credo fosse il 1991. Il comitato direttivo dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale (della quale ero vice-presidente) era stato ospitato per una riunione nella "sala

verde" del Ministero. Accadde che FALCONE uscì dall'ascensore e vedendomi si avvicinò al mio gruppo e salutò soltanto me, sebbene vi fossero altre persone anche più autorevoli, ad esempio il prof. CONSO, che da poco aveva cessato di essere il Presidente della Corte Costituzionale. Ricordo che FALCONE mi disse una frase del tipo: "Eccellenza, lei qui ? sono a sua disposizione !"... Sia pure in ambito formale, perché a quest'ambito si riconduceva la nostra conoscenza, io avevo con il dott. FALCONE un ottimo rapporto, così come - del resto - ho con tutte le persone civili".

Si vedrà, in prosieguo, come il rapporto del dott. CARNEVALE con il dott. FALCONE fosse tutt'altro che ottimo e come, anzi, l'odierno imputato, ben prima che intercettazioni ambientali nel 1994 acclarassero la profonda avversione che provava nei confronti del magistrato palermitano, non si facesse scrupolo alcuno nel corso delle camere di consiglio, ove venivano trattati ricorsi avverso provvedimenti dell'A.G. palermitana, di dileggiarne l'operato, mettendo addirittura in dubbio la professionalità dello stesso dott. FALCONE e di un altro valoroso magistrato, il dott. Paolo BORSELLINO, nel corso di udienze in cui venivano trattati procedimenti a carico di efferati *killers* di mafia.

Nel contesto del medesimo interrogatorio, oltre ad affermare di non avere mai conosciuto l'on. Salvo LIMA e di averlo visto soltanto in televisione, richiesto di precisare se avesse mai conosciuto i cugini Antonino ed Ignazio SALVO, l'imputato ha dichiarato di non averli visti mai neppure in fotografia; richiesto, altresì, di precisare quali siano stati i suoi rapporti con il senatore Giulio ANDREOTTI ha dichiarato:

Domanda: *Che rapporti ha avuto con il Sen. ANDREOTTI?*

Risposta: *Con il Sen. ANDREOTTI non ho mai avuto nessun tipo di rapporto. Vero è che sono stato collaboratore dell'Ufficio Legislativo di diversi Ministeri retti da politici delle più disparate*

appartenenze, ma mai ciò non è accaduto con Giulio ANDREOTTI. Ho conosciuto il Sen. ANDREOTTI in occasione di congressi giuridici o para-giuridici ai quali sono stato invitato. Ricordo un convegno sulla droga al C.N.R. e un convegno a Milano sul nuovo Codice di Procedura Penale...

Poi, spontaneamente, il dott. CARNEVALE ha

aggiunto che l'unico contatto da lui avuto con

ANDREOTTI aveva riguardato un caso di estradizione:

“Una sola volta il Sen. ANDREOTTI ebbe a telefonarmi. All'epoca egli era Presidente del Consiglio. Mi chiamò per mezzo della cosiddetta batteria. Evidentemente non si era neppure preso la briga di cercare il mio numero sulla guida. Mi telefonò a casa. Mi chiese se fosse possibile differire la trattazione di un ricorso in materia di estradizione. Poiché il ricorso era già stato deciso da qualche giorno mi limitai a comunicarglielo. Il Senatore mi disse che erano in corso trattative, senza precisarmi di che tipo, e la circostanza mi sorprese, perché tutti sanno che la decisione dell'A.G. in tema di estradizione non vincola l'autorità politica alla quale spetta l'ultima effettiva parola”.

Sempre spontaneamente il dott. CARNEVALE ha dichiarato altresì:

“Al di là di quanto ho fin qui detto, non ricordo altri incontri con il sen. ANDREOTTI. In particolare posso dire di non essermi mai trovato con lui in qualche ambiente ristretto, per esempio un ambiente in cui venga a trovarsi una ventina di persone divise in gruppi”.

Richiesto, altresì, di precisare se avesse mai intrattenuto rapporti con il dott. Claudio VITALONE ha dichiarato:

"Innanzitutto i miei ricordi riguardano un tentativo (la parola è persino esagerata) che avvenne quando io ero (fra l'altro)

Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma. Il collega di sezione Lucio DEL VECCHIO, molto amico di VITALONE (erano stati insieme alla Procura di Roma) mi disse che VITALONE - all'epoca già senatore - desiderava conoscermi. Dissi che non gradivo; Infatti io con gli uomini politici non ho mai avuto molta simpatia. Ricordo poi un fatto del 1985, quando io ero Presidente della 1^a sezione penale della Cassazione. Un'associazione (CESPAS) aveva organizzato all'Hilton di Roma una tavola rotonda con politici ed avvocati, affidando a me il ruolo di coordinatore. Secondo programma, alla tavola rotonda avrebbe dovuto partecipare l'On. GARGANI, ma al suo posto arrivò il VITALONE. Questi manifestò nei miei confronti effusione e cordialità. Inizialmente ci davamo del lei, ma (cedendo alle sue insistenze) e in considerazione del fatto che eravamo ambedue magistrati) alla fine passammo al tu reciproco. Dal 1985 si salta a metà del 1986, quando (nel giugno) presiedevo la prima penale nella composizione che ebbe a trattare l'omicidio CHINNICI. Vi furono violente polemiche e VITALONE (allora Vice-Presidente dell'Antimafia) mi telefonò dicendomi che avrebbe preso varie iniziative, tipo interrogazioni, a mio sostegno (vi erano già state interrogazioni a me contrarie, una delle quali avanzata dal senatore PINTUS, che successivamente - divenuto componente della mia sezione - credo possa più considerarsi tra i miei più sinceri estimatori. Il senatore VITALONE mi telefonò a casa. Ho già detto che il numero è sull'elenco pubblico. Da questa telefonata il rapporto fra me e Claudio VITALONE divenne di una certa frequentazione, nel senso che qualche volta sono stato invitato nella sua casa di campagna, insieme a tante altre persone (ogni volta 30/40) fra cui magistrati. A titolo di esempio, ricordo i colleghi CUDILLO, ARCHIDIACONO e

SAMMARCO, nonché il dott. MASONE che allora credo fosse questore di Palermo. Ricordo anche l'allora Questore di Roma dott. IMPROTA...

VITALONE non mi ha mai chiesto nulla. Se vi ha detto cose diverse, non so. Il mio rapporto con lui si è limitato a quanto sopra detto. Preciso che non ho mai avuto occasione di ricambiare gli inviti di VITALONE, ospitandolo qualche volta in casa mia”.

Domanda: *Ha mai richiesto interventi del Sen. ANDREOTTI per questioni a qualsivoglia titolo ricollegabili ad interessi di lei, Presidente ?*

Risposta: *Mai. Anche perché non ho mai avuto problemi di rilievo. Soltanto in questi ultimi anni ho avuto alcuni "problemi" ma li ho sempre affrontati ricorrendo ad avvocati. Quanto ai motivi avuti con il CSM, si tratta di materia per la quale non ho motivo di rivolgermi a politici. Sempre con riferimento al CSM, ricordo un procedimento per trasferimento di ufficio. Ritenevo che sarebbe finito bene e comunque escludo di avere mai interessato ANDREOTTI o VITALONE per questa o per qualunque altra persona”.*

“Se la cosa può interessare, ricordo che sono stato capo dell'Ufficio Legislativo di vari ministeri, nell'ordine Lavori Pubblici, Sanità ed Industria. Ma sempre sono stato nominato in seguito a chiamata del Capo Gabinetto...”

Domanda: *Ha mai richiesto interventi di Claudio VITALONE per suoi problemi personali o di carriera?*

Risposta: *No. Del resto non ho mai avuto motivo. Ho fatto la mia carriera per esami fino a Consigliere di Cassazione. Presidente di sezione sono diventato per "decorso del tempo". Quando, nel 1991, dovendo andare in pensione il presidente SAMMARCO, doveva*

rendersi libero il posto di Presidente della Corte di Appello di Roma, feci domanda. Ritenevo di avere tutti i numeri, anche perché l'audizione dei magistrati della prima fascia triennale si era risolta in maniera per me brillante. In questa sede sono costretto a dire cose che altrove non direi senza arrossire, perché non sono un vanitoso, ma ricordo che alla fine dell'audizione molti componenti del CSM (l'audizione era avvenuta anche con la partecipazione di consiglieri non facenti parte della commissione direttiva) si complimentarono con me. Mi fu poi riferito che opinione diffusa era che io avessi "una marcia in più" degli altri candidati. Questi erano i colleghi DE CASTELLO, SANTOSUOSSO e BOSCHI. "

Chiariti poi i motivi, consistenti nelle molteplici esperienze accumulate nel corso della carriera, per cui riteneva di avere, rispetto agli altri colleghi, "una marcia in più", il dott. CAREVALE ha, poi, soggiunto:

"Per tutti questi motivi ritenevo di avere le carte in regola di essere nominato io. Accadde invece che non fui nominato. Purtroppo, dopo circa un anno, BOSCHI morì proprio nelle condizioni di salute che ho sopra ricordato".

Concludendo il tema relativo alla domanda di partecipazione al bando di concorso per la nomina a Presidente della Corte di Appello di Roma, da lui presentata nel 1991, il dott. CARNEVALE, dopo avere ancora una volta escluso di avere richiesto, in relazione a questa vicenda, un qualsivoglia appoggio politico, ha tenuto a precisare:

"Ricordo che per la nomina del Presidente della Corte di Appello di Roma si mossero in mio favore, recandosi in delegazione al CSM, gli ordini forensi del Lazio: ma ciò autonomamente, senza nessuna mia richiesta, tant'è che lo seppi soltanto dopo".

"Da ultimo ricordo che ci furono avvocati civilisti e amministrativisti che si offrirono per stilare un eventuale ricorso

contro la nomina di BOSCHI, ricorso che io decisi di non presentare per rispetto nei confronti del collega".

Quanto ai rapporti intrattenuti con taluni avvocati, l'imputato ha negato di avere mai avuto con essi rapporti preferenziali e di avere ricevuto taluni di essi presso la propria abitazione.

Si vedrà come, a fronte delle chiare risultanze di talune intercettazioni ambientali e di altri elementi di prova, l'imputato abbia ritenuto di dovere fornire, su quest'ultimo tema, nelle battute finali del processo, a modifica di quanto affermato in precedenza, una diversa versione dei fatti, non escludendo di potere essere rimasto vittima del millantato credito di alcuni legali che pur stimava.

Tanto premesso, appare opportuno indicare sin d'ora alcune circostanze di rilievo generale, pienamente desumibili della compiuta istruttoria dibattimentale, che la Corte, come esattamente rilevato nei motivi di impugnazione, ritiene non abbiano trovato nella impugnata sentenza adeguato approfondimento o siano state addirittura del tutto pretermesse, e precisamente l'esistenza di elementi probatori che riscontrano l'assunto dei collaboranti nel punto in cui essi affermano che:

- fra l'imputato, il senatore ANDREOTTI e i componenti dell'*entourage* di questi - fra cui i cugini SALVO, l'on. LIMA e l'on. VITALONE - esistevano solidi rapporti e collegamenti;
- in seno all'*entourage* del senatore ANDREOTTI, militavano soggetti a pieno titolo inseriti nell'associazione mafiosa *cosa nostra* o con essa in strettissimi rapporti, cui dalla consorterìa era demandato il compito specifico di occuparsi, nell'interesse dei sodali mafiosi, dei problemi che questi avevano con la Giustizia;
- gli esponenti mafiosi avevano una straordinario strumento di pressione nei confronti degli esponenti della corrente andreottiana (tale da potere chiedere loro un intervento nei confronti dell'imputato, affinché si

- impegnasse nell'*aggiustamento* dei processi che gli venivano segnalati), costituito dall'appoggio elettorale che erano loro in grado di fornire;
- l'imputato, in forza dei rapporti instaurati con alcuni soggetti facenti parte dell'entourage del sen. ANDREOTTI e con lo stesso ANDREOTTI, era *disponibile* ad *aggiustare* i processi che, di volta in volta, gli venivano segnalati, e che era solito altresì costantemente denigrare l'attività professionale svolta dai giudici FALCONE e BORSELLINO;
 - l'imputato intratteneva con alcuni selezionati avvocati, in parallelo al *canale* politico, rapporti preferenziali, ben sapendo che il ruolo di questi legali esorbitava dal mero mandato professionale, e che usava egli stesso questo *canale*, quello degli avvocati, per fare giungere agli associati anticipazioni sull'esito dei procedimenti;
 - l'imputato, nonostante la natura collegiale dell'organo da cui provenivano le decisioni, era in grado di pilotare l'esito dei ricorsi, talora anche a prescindere dalla sua materiale partecipazione al Collegio giudicante.

§ 1.1. L'esistenza di rapporti preferenziali fra l'imputato, l'on. Giulio ANDREOTTI ed il dott. Claudio VITALONE

Riferire della *riconcucibilità* di un magistrato - cui la Carta fondamentale impone di essere soggetto soltanto alla legge - ad un soggetto politico, è ovviamente questione complessa e delicata che richiede particolare attenzione ed approfondimento probatorio, non potendo essere certo sufficiente a dimostrarla la pur convergente indicazione in tal senso proveniente da più collaboratori di giustizia, taluni dei quali, prima della loro dissociazione, collocati ai vertici dell'organizzazione.

Al tempo stesso, non appare possibile liquidare tale argomento, come hanno fatto i primi giudici, ipotizzando che tali affermazioni potrebbero essere state il frutto di mere *dicerie, congetture*, forse il risultato di una sorta di *suggestione collettiva*, originata anche da un certo atteggiamento dei mezzi di informazione.

Una siffatta prospettazione, secondo la quale, ad un certo punto, anche membri di primo piano della consorteria mafiosa sarebbero rimasti affetti da una sorta di *suggestione collettiva*, non appare, invero, affatto convincente, essendo assai improbabile che la più potente e pericolosa organizzazione criminale operante nel nostro paese, in un determinato momento della sua storia, si sia improvvisamente trasformata in una banda di sprovveduti.

Dalle dichiarazioni di quasi tutti i collaboratori di giustizia, il cui contenuto è stato sintetizzato nel volume che precede, è possibile cogliere, infatti, il significativo dato della convergente indicazione dei cugini Antonino ed Ignazio SALVO e dell'on. LIMA come i soggetti che, attraverso l'on. ANDREOTTI (e secondo BRUSCA Giovanni anche attraverso il dott. VITALONE), veicolavano presso l'odierno imputato le aspettative degli *uomini d'onore*, costituendo pertanto, nel loro insieme, il *cd. canale politico*.

Secondo altri collaboranti, peraltro, i SALVO erano in grado di *avvicinare* anche direttamente il presidente CARNEVALE, senza che fosse necessario, cioè, passare attraverso l'on. ANDREOTTI, avendo modo di intrattenere con l'odierno imputato rapporti diretti (MARINO MANNOIA, SIINO, MIGLIORINO); altri collaboranti ancora (BRUSCA Emanuele, CUCUZZA, CANCEMI) hanno molto insistito sul punto che, in ogni caso, era attraverso l'*unico* canale SALVO-LIMA-ANDREOTTI che l'associazione era in grado di avvicinare l'odierno imputato, reputato magistrato politicamente riconducibile al sopra menzionato uomo politico.

Orbene, non appare revocabile in dubbio che il primo giudice, prima di definire generiche tali dichiarazioni, senza peraltro nemmeno evidenziarne compiutamente il contenuto, avrebbe dovuto verificare se le risultanze dibattimentali consentissero o meno di riscontrare *aliunde* l'esistenza di rapporti tra l'odierno imputato ed esponenti della corrente andreottiana e di questi ultimi con l'associazione mafiosa, e, nel caso di esito positivo di tale preliminare indagine, accertare se taluno di detti soggetti, recependo le segnalazioni provenienti da *cosa nostra*, avesse o meno l'interesse e la possibilità di influire sull'operato del dott. CARNEVALE.

E in tal senso preliminare rilevanza aveva la verifica della eventuale esistenza di rapporti fra il dott. CARNEVALE ed il senatore ANDREOTTI, con particolare riguardo al loro nascere e svilupparsi, secondo la prospettazione accusatoria, grazie all'intervento del dott. Claudio VITALONE.

Ciò non già, ovviamente, perché da tale sola circostanza possano desumersi decisivi elementi di colpevolezza a carico dell'odierno imputato, ma solo ed esclusivamente per stabilire la credibilità di quei collaboranti che univocamente attribuiscono particolare rilevanza a questi rapporti, in virtù del rilevante peso che, nel periodo in cui si svolsero i fatti, il senatore ANDREOTTI aveva nella vita politica nazionale e dell'interesse ad attivarsi per assecondare le esigenze dell'associazione in virtù del consistente appoggio elettorale che da questa riceveva.

Va, peraltro, rilevato che l'accertamento in questione prescinde del tutto dalla circostanza che nei confronti del senatore ANDREOTTI, nell'ambito di altro procedimento, si proceda in ordine al reato di concorso in associazione mafiosa, dovendosi anzi in proposito precisare, per sgombrare subito il campo da eventuali equivoci, che esula del tutto dall'ambito della presente trattazione verificare, anche solo in via

incidentale, se nei confronti di predetto parlamentare sussista prova in atti di un consapevole ed efficace contributo alla vita ed al rafforzamento del sodalizio mafioso.

In altri termini, quel che qui interessa accertare è se, alla stregua della prospettazione accusatoria, in relazione ad uno o più degli episodi previsti dal capo di imputazione, vi sia prova di un canale di collegamento fra l'associazione e l'imputato - canale costituito appunto da soggetti facenti comunque parte dell'*entourage* del senatore ANDREOTTI - purchè risulti dimostrato che, anche da parte di costoro, vi fosse comunque un autonomo interesse ad attivarsi in favore della consorterìa.

D'altra parte, come si vedrà, gli elementi probatori esistenti a carico del dott. CARNEVALE prescindono ampiamente dal cd. *canale politico*, essendosi, ad un certo punto, il rapporto illecito fra questi e l'associazione sviluppato, dapprima parallelamente e poi unicamente, per il tramite di *intermediari* diversi.

E tale prospettazione appare tanto più valida se solo si considera che il rapporto fra l'associazione mafiosa e l'imputato è continuato sino a tutto il 1992 nonostante, nel frattempo, siano completamente cessati, con gli omicidi dell'on. LIMA e dell'esattore Ignazio SALVO, quei rapporti che *cosa nostra* direttamente intratteneva con componenti fondamentali della corrente andreottiana in Sicilia, e con la loro morte sia venuta meno anche quella gran massa di preferenze che l'organizzazione era in grado di apportare agli esponenti di detta corrente politica in occasione delle ricorrenti consultazioni elettorali.

Ciò premesso, debesi rilevare che l'accertamento in ordine alla esistenza di rapporti fra l'imputato e gli esponenti della corrente andreottiana non può prescindere, fra l'altro, dall'esame delle risultanze dei verbali di prova del procedimento a carico del senatore Giulio

ANDREOTTI, acquisiti ex art. 238 c.p.p. nel presente giudizio e pienamente utilizzabili in questo processo anche in virtù del consenso reiterato dai difensori dell'imputato anche nel dibattimento di secondo grado, elementi probatori dei quali i primi giudici non hanno invero tenuto conto.

Procedendo ad una valutazione unitaria di tali risultanze con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del presente processo, può, invero, affermarsi che i collaboratori di giustizia non hanno affatto esagerato nell'indicare il dott. CARNEVALE come un magistrato che aveva nel predetto senatore il suo politico di riferimento e che tale rapporto si era sviluppato e consolidato grazie all'intervento del dott. Claudio VITALONE.

Si è già detto che il dott. CARNEVALE, sentito dal P.M. di Roma sui suoi rapporti con il dott. VITALONE (all'epoca dei fatti per cui è processo Senatore della Repubblica) ha dichiarato: *"Innanzitutto i miei ricordi riguardano un tentativo (la parola è persino esagerata) che avvenne quando io ero (fra l'altro) Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma. Il collega di sezione Lucio DEL VECCHIO, molto amico di VITALONE (erano stati insieme alla Procura di Roma), mi disse che VITALONE - all'epoca già senatore - desiderava conoscermi. Dissi che non gradivo. Infatti io con gli uomini politici non ho mai avuto molta simpatia...."*

Orbene, il dott. CARNEVALE, proveniente dalla Suprema Corte, ove aveva prestato servizio alla seconda sezione civile, venne trasferito, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma, con funzioni di presidente di sezione, il 22 giugno 1979, assumendo effettivamente le sue nuove funzioni il 18 settembre dello stesso anno.

Ed alla Corte di Appello di Roma, come si legge nella memoria difensiva del 30 maggio 2000, il dott. CARNEVALE *"presiede - in alcuni periodi contemporaneamente - la II^a sezione penale, la I^a sezione civile, la*

l' Corte di Assise di Appello, la Sezione per i minorenni e la Sezione istruttoria. Nelle prime due Sezioni presiede un numero di udienze superiore a quello degli altri presidenti (i quali, a differenza di lui, non sono assegnati anche ad altre sezioni) e - fatto eccezionale per la Corte romana - redige sentenze sia civili che penali (v. vol. I, doc. 5). Alla l' Corte di Assise di Appello, dal 1° gennaio 1982 al 31 luglio 1983, come unico presidente, presiede 123 udienze, nelle quali sono definiti 102 processi dibattimentali e sono emessi 211 provvedimenti camerali. Riduce la pendenza da 83 a 31 processi. Alla Sezione per i minorenni, che presiede come unico presidente dal 1° marzo al 31 dicembre 1981, presiede udienze civili, trattando 82 procedimenti, e 15 udienze dibattimentali penali, nelle quali sono definiti con sentenza 236 processi, in 37 dei quali svolge anche il ruolo di relatore ed estensore. Riduce la pendenza, in materia civile, da 20 a 4 procedimenti e, in materia penale, da 258 a 22 processi (l'amnistia - come è noto - fu concessa con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, dopo la sua ultima udienza in quella Sezione). Alla Sezione istruttoria, che presiede come unico presidente dal 1° marzo 1981 al 3 ottobre 1983, sono emessi con la sua presidenza 2.189 provvedimenti camerali, in 574 dei quali assume il ruolo di relatore ed estensore, cura l'espletamento di 123 commissioni rogatorie su un totale di 307, riduce la pendenza da 97 (7 dei quali pendenti da oltre un anno) a 51 procedimenti, tutti dell'anno in corso tranne uno trasmesso alla Corte Costituzionale nel 1976, e da 33 a 22 rogatorie. Tra i provvedimenti più significativi va menzionata la sentenza 10 luglio 1982, nel procedimento Lojaco e altri, imputati di banda armata e diversi omicidi, con la quale - in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dominante durante l'emergenza terroristica - è riaffermato, per la prima volta, il principio che gli associati, anche se rivestono un ruolo di vertice, non possono rispondere, a titolo di concorso morale, nei delitti-fine riferibili al sodalizio criminoso, ove non si dimostri

che abbiano arrecato consapevolmente e volontariamente un contributo causale alla realizzazione del singolo reato-fine".

Nonostante l'impressionante mole di lavoro sopra descritta, alla quale va ad aggiungersi anche, dal 22 luglio 1980 al 18 marzo 1981, la presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a auditore giudiziario, il dott. CARNEVALE, nel periodo di sua permanenza alla Corte di Appello di Roma, trova il tempo di curare anche altrettanto impegnativi incarichi extragiudiziari.

In particolare, nel lasso di tempo in discussione, gli vengono conferiti, come si desume dalla documentazione in atti, i seguenti incarichi:

- 1) 1979 - incarico arbitrale tra la Compagnia Meridionale Costruzioni s.p.a. e l'Ospedale Generale Consorziabile di Bari;
- 2) 1980 - incarico di esperto c/o la Commissione c.le di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (triennio 80-82);
- 3) 1980 - incarico arbitrale tra la Compagnia Generale di Eletticità ed il Ministero della Difesa;
- 4) 1981 - componente della Commissione di indagine circa gli adempimenti in materia antisismica costituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici;
- 5) 1981 - arbitrato fra la Società Italiana per le Condotte d'Acqua e l'ANAS;
- 6) 1981 - componente Commissione di studio istituita c/o il Ministero dell'industria C.A. in relazione alla L. 95/79 riguardante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- 7) 1981 - capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria (dal luglio 1981 al 30 luglio 1987);

- 8) 1981 - presidente del comitato di vigilanza delle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cotonificio Rossi, Rossi Sud e collegate;
- 9) 1981 - collaboratore per lo studio dei problemi legislativi c/o il Ministero dell'industria, C.A.;
- 10) 1982 -esperto presso il comitato per l'edilizia residenziale;
- 11) 1982 - arbitrato tra la F.lli COSTANZO e l'ANAS;
- 12) 1983 - arbitrato tra la Angelo FARSURA s.p.a. ed il ministero dei Trasporti;
- 13) 1983 - membro consiglio d'amministrazione dell'ISVAP (periodo 83-87).

Soffermando, per il momento, l'attenzione su questi incarichi (ai quali, peraltro, devono aggiungersi quello di componente del comitato giuridico CONI, conferitogli nel 1978 ed espletato nel triennio 1978-82; quello conferitogli dal Ministero della Sanità, nel 1978, avente ad oggetto lo studio sulla natura giuridica ed i caratteri differenziali di specialità medicinali; quello, conferitogli nel 1976, di componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica), non appare revocabile in dubbio, pur non essendo in tal senso esaustiva la documentazione in atti, che i compensi percepiti, pari comunque a diverse centinaia di milioni, abbiano efficacemente implementato il non eccezionale reddito all'imputato derivante dal solo stipendio di magistrato.

Si vedrà, fra poco, come gli incarichi extragiudiziari conferiti al dott. CARNEVALE non siano certo cessati al momento del suo trasferimento alla Suprema Corte.

Occorre però chiedersi, a questo punto, se, come affermato dall'imputato, gli incarichi extragiudiziari concernenti la partecipazione a collegi arbitrali siano stati soltanto il frutto di una discrezionale nomina disposta, ex art. 45 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 contenente il

capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, dal Presidente della Corte di Appello (che però, com'è noto, risentiva anche delle indicazioni provenienti dalle parti interessate), e se sia verosimile altresì l'affermazione dell'imputato che, proprio in ordine agli incarichi ministeriali conferitigli nel corso del tempo, senza che gli fosse chiesto, spontaneamente ebbe a dichiarare al P.M. di Roma, il 21/10/1994, quanto segue: "*Se la cosa può interessare, ricordo che sono stato capo dell'Ufficio Legislativo di vari Ministeri, nell'ordine Lavori Pubblici, Sanità ed Industria. Ma sempre sono stato nominato in seguito a chiamata del Capo di Gabinetto. Ogni volta il Ministro l'ho conosciuto dopo la mia nomina*".

Ora, avendo effettivamente la questione suddetta un notevole interesse nella presente vicenda processuale, deve innanzitutto constatarsi che, in atti, esistono numerosi elementi probatori in grado di smentire l'assunto dell'imputato nella parte in cui assume di avere con forza respinto un "*tentativo*" di sua conoscenza che, per il tramite del dott. DEL VECCHIO (consigliere in servizio presso la sezione della Corte presieduta dall'odierno imputato, di cui si dirà nella parte dedicata al processo BASILE), voleva fare il dott. VITALONE.

Ed invero, essendo il dott. VITALONE un suo collega (in aspettativa) ed un Senatore della Repubblica, a carico del quale, all'epoca, non gravava alcun sospetto di compromissione con elementi della criminalità organizzata romana, di gravi fatti di sangue e, tanto meno, di rapporti con esponenti mafiosi del calibro dei cugini Nino ed Ignazio SALVO, viene da chiedersi il motivo per cui l'imputato abbia così risolutamente risposto alla *avance* del DEL VECCHIO dicendogli che "*non gradiva*" conoscere il VITALONE medesimo, non avendo "*molta simpatia*" per i politici.

In verità, come dallo stesso imputato riconosciuto, egli con i politici, se non altro quelli che gli venivano di volta in volta presentati quando

assumeva gli incarichi, era abituato a convivere, non comprendendosi peraltro il motivo della sua scarsa "simpatia" per tale categoria di soggetti.

Ed allora, per rendersi conto dell'elevato tasso di inverosimiglianza da cui sono affette le dichiarazioni dell'imputato, appare il caso di rilevare come sia stato, innanzitutto, un esponente politico della stessa corrente andreottiana, l'oramai deceduto on. Vittorio SBARDELLA, sentito, fra l'altro, sui rapporti fra l'odierno imputato ed il senatore ANDREOTTI, a dichiarare quanto segue:

"..Poiché le SS.LL. me lo chiedono VITALONE ha sempre coltivato buoni rapporti con il presidente CARNEVALE e con tanti altri magistrati amici della Corte di Cassazione, tra i quali in particolare posso ricordare Paolino DELL'ANNO, che è un uomo a lui molto legato ed anzi devoto. Paolino DELL'ANNO, peraltro, credo che sia stato sponsorizzato da Claudio VITALONE per il suo trasferimento in Cassazione dalla Procura della Repubblica di Frosinone, ufficio dal quale voleva andarsene a tutti i costi. Si è detto che Salvo LIMA poteva essere il tramite tra i cugini SALVO, ANDREOTTI e il presidente CARNEVALE. Io non sarei troppo sicuro di ciò e vorrei osservare che il vero punto di snodo per i suoi rapporti con i cugini SALVO da un lato, e con ANDREOTTI e la Corte di Cassazione dall'altro era proprio Claudio VITALONE.

VITALONE mena vanto, secondo me a sproposito, dei suoi asseriti passati rapporti di amicizia con il giudice Giovanni FALCONE. Per quel che mi risulta VITALONE cercò soltanto di allacciare un rapporto con il giudice FALCONE per diminuire la conflittualità fra lo stesso giudice, che era schierato sulle posizioni che tutti conosciamo, e ANDREOTTI.

“Non conosco personalmente il presidente Corrado CARNEVALE. Poiché le SS.LL. mi ricordano che CARNEVALE è

stato Presidente dell'ISVAP, non ho difficoltà a dire che questa è stata una nomina politica. Non credo che nell'ambiente politico CARNEVALE avesse altre referenze oltre quelle andreottiane”

“Per riassumere sinteticamente le ragioni della carriera politica di Claudio VITALONE, potrei osservare che nessuno, e tantomeno ANDREOTTI, si sarebbe mai sognato di far diventare VITALONE addirittura Ministro, se VITALONE non lo avesse ripagato in termini di potere. E poiché VITALONE non ha mai avuto alcun consenso elettorale o politico autonomo, egli si è guadagnato il sostegno elettorale e politico di ANDREOTTI prodigandosi, ripeto anche con forme di eccesso di zelo eccedenti un mandato di ANDREOTTI, nel procurargli risultati politicamente utili attraverso gli strumenti giudiziari”.

Quanto alle frequentazioni del dott. VITALONE con certi ambienti siciliani, lo SBARDELLA ha, altresì, riferito, nel corso della medesima audizione (il cui verbale, del 16/9/93, è stato acquisito agli atti del presente processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p):

“Come, in parte, ho già anticipato nell'esame reso il 7.9.1993 al Pubblico Ministero di Roma dr. Salvi, un politico andreottiano che aveva rapporti certamente buoni con i cugini SALVO era Claudio VITALONE.

Claudio VITALONE aveva allacciato questo rapporto già negli anni '60 e l'inizio degli anni '70 quando ancora era magistrato.

Avevo appreso ciò anche dalla signora Maria PALMA, moglie di Franco PALMA, allora proprietario delle Squibb, la quale appunto mi riferì che i VITALONE (marito e moglie) frequentavano i SALVO e avevano passato l'estate insieme in barca.

La PALMA, che era stata presentata ai SALVO proprio da Claudio VITALONE, mi riferì questo fatto con una frase

apparentemente scherzosa, dicendomi "stai attento a questo qui (VITALONE) ha frequentazioni strane"

Della vecchia frequentazione siciliana tra VITALONE ed i cugini SALVO mi parlò anche Salvo LIMA, quando mi sollecitò un incontro con Claudio VITALONE. Io, che in quel periodo (1991), come del resto da sempre, non avevo alcuna stima del VITALONE gli chiesi "ma perché mi vuoi portare questo attrezzo ?"

Salvo LIMA mi rispose stringendo le spalle dicendomi "sai sono vecchie frequentazioni siciliane".

Lo SBARDELLA - dopo avere chiarito il senso delle ultime affermazioni nel corso di una successiva audizione del 5 ottobre 1993 (il cui verbale è stato pure acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p.) riferendo che l'incontro che il LIMA gli aveva chiesto di avere con il VITALONE riguardava la composizione di un conflitto fra diverse componenti della corrente andreottiana - con riguardo ai rapporti fra il VITALONE ed il dott. DELL'ANNO ha poi precisato quanto segue:

"Per quanto invece concerne la parte del verbale del 16/9/93 relativa a Paolino DELL'ANNO, intendevo dire che lo aveva fatto rientrare a Roma, in Cassazione dalla sede di Frascati" (Frosinone, ndr)".

Orbene, a prescindere dalla scarsa stima che lo SBARDELLA aveva del dott. VITALONE, appare indubbio che quanto dall'oramai deceduto esponente politico dichiarato, circa la riconducibilità del CARNEVALE all'on. ANDREOTTI ed al ruolo di collegamento avuto in tale vicenda dallo stesso VITALONE, trovi una prima logica conferma nel gran numero di incarichi extragiudiziari di chiara matrice politica ricevuti dall'odierno imputato.

Ed invero, oltre ai già rilevanti incarichi, di durata pluriennale conferitigli fra il 1978 ed il 1983, diversi altri incarichi il CARNEVALE

ebbe a ricevere negli anni in cui ebbe a presiedere la prima sezione penale della Cassazione.

A ben poco rileva, poi, la circostanza addotta dall'imputato, al fine di smentire l'assunto dello SBARDELLA, che la nomina "*a Presidente dell'ISVAP*" (in realtà a "*membro del Consiglio di Amministrazione dell'ISVAP*" come ha tenuto a precisare lo stesso imputato) non sia stata direttamente conferita dall'on. ANDREOTTI.

Né appare convincente l'assunto, sempre volto a smentire l'origine non *andreottiana* della nomina, che a proporla sia stato il ministro MARCORA e ad emettere il relativo decreto l'allora Presidente del Consiglio SPADOLINI, così prevedendo peraltro la legge istitutiva dell'ISVAP; e tanto meno appare convincente l'ulteriore assunto, secondo il quale il CSM (che, sulla vicenda aveva comunque avviato nel 1987 una indagine informativa, per non essere stata dall'interessato richiesta la dovuta autorizzazione) abbia poi archiviato il relativo procedimento, reputando valida la giustificazione addotta che si trattava, cioè, di attività strettamente connessa a quella, già autorizzata, di esperto giuridico del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato.

La nomina in questione, peraltro, andava ad inserirsi, in un più ampio contesto di incarichi che all'imputato, già a questo punto Presidente titolare della prima sezione penale della Cassazione, sarebbero stati conferiti in aggiunta, a quelli ancora in corso di svolgimento, di cui si è detto e precisamente:

- 1984 - nomina a Presidente della Commissione ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;
- 1985 - nomina a Presidente di una delle sezioni della Commissione di revisione dei films presso il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo;
- 1985 - nomina a componente il Comitato di sorveglianza della Salvarani s.p.a. (85-91);

- 1986 - nomina a Presidente della Commissione ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;
- 1987 - nomina a Presidente del Comitato di Sorveglianza Achille LAURO LINES s.p.a.;
- 1988 - componente Commissione Tributaria Centrale;
- 1998 - imprecisato incarico presso la Autostrade s.p.a.;
- 1990 - nomina a Presidente della Commissione ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;
- 1990 - insegnante di diritto penale tributario presso la II^a Università degli Studi di Roma;
- 1990- insegnante di diritto processuale penale presso la Scuola Sottufficiali della G. d. F..

E significativo appare, peraltro, che unitamente ad alcuni incarichi per i quali il CSM gli aveva rilasciato autorizzazione (per esempio quello relativo alla commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, per il quale era stato autorizzato, unitamente al dott. Mario CORDA, consigliere presso la Corte di Cassazione) ve ne fossero altri, èer i quali l'odierno imputato aveva ritenuto di dovere informare l'organo predetto.

A dimostrarlo è il procedimento avviato nei confronti del dott. CARNEVALE dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. per omessa richiesta di autorizzazione all'incarico di Presidente del comitato di vigilanza della procedura di amministrazione straordinaria presso la "Cotorossi" nel 1981, definito il

15.2.1994 con dichiarazione di improponibilità per essere stata l'azione disciplinare proposta tardivamente.

Nel caso in esame la Sezione Disciplinare applicava comunque al dott. CARNEVALE la sanzione dell'ammonizione per analoga mancata richiesta di autorizzazione relativa all'assunzione dell'incarico di Presidente del Comitato di Sorveglianza Achille LAURO LINES s.p.a. e per altro incarico.

Se, dunque, la gran mole di incarichi di chiara fonte politica (fra cui due incarichi arbitrali, ai quali erano interessate imprese siciliane quali la F.lli COSTANZO e la Angelo FARSURA s.p.a. legate, come si dirà, a ben determinati ambienti politico-mafiosi) appare già logicamente collidere con l'assunto dell'imputato, secondo il quale egli non avrebbe avuto "*in simpatia*" i politici, al punto di rifiutare sdegnosamente una semplice richiesta di incontro con il VITALONE (peraltro sino a poco tempo prima suo collega), vi è agli atti la prova documentale dell'esistenza di rapporti fra il dott. CARNEVALE e il senatore, con riferimento all'incarico di componente del consiglio generale della Fondazione Fiuggi: circostanza che, oltre a smentire l'assunto dell'imputato della inesistenza di qualsiasi rapporto con l'ANDREOTTI, colloca l'inizio dello stesso in epoca antecedente ai fatti in contestazione.

Nel prosieguo si approfondirà anche la vicenda relativa alla istanza presentata dall'imputato nel 1991 ai fini della nomina a Presidente della Corte di Appello di Appello di Roma, alla quale giustamente l'Ufficio appellante attribuisce rilevanza, ma in realtà quel che più rileva, per il momento, è accertare l'epoca della nascita di rapporti fra il dott. VITALONE e l'odierno imputato, trattandosi di questione di primaria importanza, al fine di dare concretezza all'assunto dell'on. SBARDELLA nella parte in cui ha dichiarato che è il VITALONE il vero punto di snodo

della vicenda in relazione ai suoi rapporti, da un lato, con i cugini SALVO e, dall'altro, con l'imputato.

Risulta, peraltro, chiaramente desumibile dagli atti che i cugini SALVO hanno intrattenuto rapporti con Claudio VITALONE sin dagli anni '70, essendo di conseguenza intuibile il motivo per cui l'imputato ritenga per lui opportuno spostarne l'inizio molto più avanti nel tempo.

Claudio VITALONE, entrato in magistratura nel 1961, svolse dapprima le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e poi quelle di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Nel 1979 fu eletto Senatore, venendo rieletto nel 1983, nel 1987 e nel 1992, ricoprendo, fra l'altro, la carica di Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

In ordine alla riconducibilità del citato VITALONE alla corrente della D.C. facente capo al senatore ANDREOTTI, risultano acquisiti precisi riscontri desumibili dai verbali di prova relativi al procedimento ANDREOTTI.

Dal verbale del 31 ottobre 1996 relativo all'esame reso dall' on. Giacomo MANCINI, si desume che Claudio VITALONE *“era l'uomo di ANDREOTTI che trattava con il partito comunista”* durante il *“periodo della emergenza”*.

Dal verbale del 10 giugno 1997 relativo all'esame dell' on. Claudio MARTELLI, si desume che il VITALONE *“era un magistrato molto influente, nella magistratura romana (...) e che era personaggio anche influente ed ascoltato della corrente andreottiana”*.

Dal verbale del 2 ottobre 1997 relativo all'esame dell'on. Fermo MARTINAZZOLI si desume inequivocabilmente che la richiesta di candidare il VITALONE nel collegio di Tricase fu avanzata e caldeggiata dal sen. ANDREOTTI.

E tale circostanza era ben nota ai cugini SALVO, come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste Francesco MANIGLIA, imprenditore assai vicino ai SALVO ed all'on, LIMA, all'udienza del 18 settembre 1996 del processo a carico del senatore ANDREOTTI:

P.M.: *I SALVO, Nino e Ignazio separatamente, entrambi, le parlarono mai della carriera politica di VITALONE?*

MANIGLIA F.: *Me ne parlarono una sola volta in occasione delle elezioni proprio le prime volte che VITALONE partecipò a delle elezioni per Senatore e mi dissero che aveva avuto un seggio senatoriale da parte della corrente andreottiana, in cui era difficile che non venisse eletto, doveva essere eletto sicuramente.*

P.M.: *Perchè era difficile che non venisse eletto?*

MANIGLIA F.: *Perchè era un seggio diciamo dove era sicura l'elezione in quel seggio per come sono..*

P.M.: *Ricorda quali erano...*

MANIGLIA F.: *Io non capisco molto di politica, le parlo di quello che ho sentito, che mi hanno detto su questo episodio.*

P.M.: *Lei si ricorda qual'era questo seggio?*

MANIGLIA F.: *Sì, era un seggio in Basilicata in Calabria, un paesino della Calabria.*

P.M.: *Ritorniamo un attimo prima. I SALVO le dissero che era difficile che VITALONE non venisse eletto, perchè era un collegio sicuro, a proposito di questo collegio, prima che io le faccia una contestazione, sul modo in cui era stato procurato questo collegio a VITALONE, il modo in cui era stato candidato in quel collegio, ricorda esattamente cosa le dissero?*

MANIGLIA F.: *Sì, mi dissero: "E' stato messo nel collegio..." quello che è il nome del paese, in questo minuto mi sfugge, dove lui sarà sicuramente eletto.*

P.M.: *Chi gliel'aveva messo?*

MANIGLIA F.: *L'Onorevole ANDREOTTI.*

P.M.: *Ecco, ora io vorrei capire: i SALVO le dissero "L'onorevole ANDREOTTI ha messo VITALONE in questo collegio" o le dissero "la corrente andreottiana ha messo in questo..."*

MANIGLIA F.: *No, in quel caso parlarono dell'Onorevole ANDREOTTI.*

P.M.: *Allora lo vuole dire di nuovo in modo chiaro?*

MANIGLIA F.: *Sì, l'Onorevole ANDREOTTI ha messo VITALONE in quel collegio per essere sicuramente eletto.*

P.M.: *E da chi l'avevano saputo loro questo?*

MANIGLIA F.: *Questo non lo so, però me lo dissero, questa è una cosa che loro mi dissero direttamente a me.*

Con più specifico riguardo ai rapporti ed agli incontri fra i SALVO ed il VITALONE, inequivocabile appare, peraltro, il tenore delle dichiarazioni rese da un noto appartenente alla corrente andreottiana, l'on. Franco EVANGELISTI, davanti al P.M. nel verbale di assunzione di informazioni del 1° luglio 1993, acquisito al fascicolo del presente processo ai sensi del disposto dell'art. 512 c.p.p., a seguito del decesso del dichiarante:

"Confermo di avere conosciuto i cugini Ignazio ed Antonino SALVO in Sicilia, in un'occasione in cui mi ero recato a Palermo presso l'amico di "corrente" Salvo LIMA.

Anche Claudio VITALONE ha conosciuto i cugini SALVO. Ricordo bene che, in un albergo di Palermo, dove soggiornavamo io e Claudio VITALONE, venne a trovarci SALVO Antonino. Con ricordo se con lui ci fosse anche il cugino SALVO Ignazio. In quell'occasione, si parlò di argomenti vari, di non particolare importanza.

Nella stessa occasione Salvo LIMA non venne, spiegando che, se fosse venuto, era probabile che venisse attribuito un significato negativo alla riunione. Su quell'ambiente, infatti, si appuntavano già sospetti".

L'on. EVANGELISTI non ha menzionato né l'albergo palermitano, né l'epoca in cui, trovandosi in compagnia del VITALONE, venne a trovarli Nino SALVO; agli atti vi è comunque una gran mole di elementi probatori, provenienti sempre dal processo ANDREOTTI (i cui verbali sono stati al presente processo ritualmente acquisiti), in relazione ai quali è possibile stabilire che la riunione è avvenuta nel periodo pasquale del 1977 e nel noto albergo palermitano Villa Igea.

Nella vicenda ANDREOTTI è stato, infatti, assunto in esame il dott. Renato SQUILLANTE, all'epoca dei fatti componente della CONSOB, e sino al 1975 giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, il quale ha riferito che, su invito dell'on. Giacomo MANCINI, si era recato a Palermo in occasione della festività di pasqua del 1977.

Del MANCINI egli era amico, a prescindere dalla comune fede socialista (partito al cui egli stesso era stato iscritto per due anni; ma, al momento in cui aveva ripreso la sua attività di magistrato, aveva preferito, per evitare polemiche, non già perché fosse obbligato, revocare la propria iscrizione) e con il predetto uomo politico ed il giornalista IANNUZZI era solito trascorrere le vacanze.

Per Palermo erano partiti con un aereo privato dall'aeroporto di Ciampino, egli medesimo, MANCINI, il giornalista Lino IANNUZZI, le loro rispettive consorti e vi era pure il figlio, allora dodicenne, di esso SQUILLANTE.

Non sapeva a chi appartenesse l'aereo in questione (solo *a posteriori* aveva potuto presumere che appartenesse all'imprenditore Gaetano CALTAGIRONE) né sapeva su quale soggetto gravassero le spese del loro

soggiorno palermitano; l'on. MANCINI gli aveva detto, comunque, di non preoccuparsi.

Dopo uno scalo a Napoli, del quale avevano approfittato per andare a trovare l'on. DE MARTINO, al quale avevano sequestrato il figlio, erano poi ripartiti per Palermo, ove avevano preso alloggio all'albergo Villa Igea.

A Palermo avevano iniziato il loro giro turistico, recandosi in varie località fra cui anche, il venerdì prima di Pasqua, a Trapani per assistere alla tradizionale processione dei misteri.

Una mattina, girovagando per il grande albergo, ad un certo punto, aveva notato che, in un altro salone, vi erano l'on. EVANGELISTI e il di lui collega Claudio VITALONE intenti a discutere, non sapeva, o comunque non era in grado di ricordare, se da soli o insieme ad altre persone.

Non gli era parso di vedere in quel luogo il CALTAGIRONE, che aveva visto invece qualche giorno dopo ad una cena che però si era conclusa anzitempo, in quanto l'on. MANCINI si era sentito male, e tale fatto, ovviamente, aveva determinato anche l'anticipata conclusione della piacevole vacanza.

Ovviamente, a distanza di tempo, non era in grado di dire con esattezza chi fosse presente a quella cena, oltre lui e i suoi familiari, il MANCINI, Lino IANNUZZI e la moglie, l'imprenditore Gaetano CALTAGIRONE, insieme ad una signora, forse una parente.

Probabilmente alla cena vi erano anche Claudio VITALONE e la moglie; poteva anche darsi che vi fosse pure l'on. EVANGELISTI, perché, trovandosi insieme con VITALONE, in una città non sua, era anche logico che stessero insieme, come per l'appunto faceva esso SQUILLANTE con MANCINI e IANNUZZI, non era però in grado di rammentarlo.

Egli conosceva il CALTAGIRONE, avendolo incontrato in qualche salotto romano, ma con lui non aveva alcuna frequentazione; con il VITALONE, invece, aveva solo un rapporto di colleganza, avendo peraltro

svolto, in qualche processo, le funzioni, rispettivamente, di giudice istruttore e di P.M., nulla di più.

Quando il MANCINI si era sentito male, cadendo a terra, vi era stato trambusto, era arrivata anche la polizia e tutti i presenti si erano recati in ospedale al seguito del MANCINI, che era stato ricoverato.

Non riteneva ovviamente il caso di replicare alle illazioni che sulla stampa si erano fatte su questa cena e sull'identità dei suoi partecipanti e d'altra parte, non avendo egli istruito il processo nei confronti del CALTAGIRONE per la vicenda ITALCASSE, che comunque era stato instaurato qualche tempo dopo, non aveva avuto all'epoca alcun disagio a trovarsi allo stesso tavolo del citato imprenditore.

L'episodio della cena in un ristorante palermitano, alla quale avevano effettivamente preso parte, tra gli altri, Gaetano CALTAGIRONE, Francesco MANIGLIA, i giudici Claudio VITALONE e Renato SQUILLANTE, l'on. Giacomo MANCINI, l'on. Franco EVANGELISTI e l'ex sen. Lino IANNUZZI e del conseguente malore, è stato confermato dall'on. MANCINI.

Esaminando le dichiarazioni di quest'ultimo e confrontandole con quelle dello SQUILLANTE appare, però, evidente la loro inconciliabilità in alcune significative parti.

Lo SQUILLANTE vorrebbe far credere di avere casualmente incontrato VITALONE e EVANGELISTI a Palermo, vedendoli nello stesso albergo ove anche il gruppo di cui egli faceva parte aveva trovato alloggio, e di avere persino ignorato che l'aereo, su cui aveva viaggiato era stato noleggiato, dal CALTAGIRONE (avendolo supposto solo dopo); il MANCINI, invece sostiene, che, pur essendo stata autonoma la decisione di andare a Palermo da parte dei due gruppi, già al momento della partenza da Roma si sapeva, avendone parlato, che i due gruppi si sarebbero uniti a Palermo *"anche perché le nostre rispettive mogli erano pure...si*

frequentavano. Mia moglie conosceva la moglie di Squillante e di Iannuzzi, poi conosceva la moglie di Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, e allora ci ritrovammo tutti in Sicilia".

Fidandosi di quanto gli avrebbe detto la moglie, l'on. MANCINI (non potendo egli ricordare tutto anche a causa di quanto gli era successo) indica come presente a tavola anche il "giovane imprenditore siciliano" Francesco MANIGLIA, mentre esclude che alla cena possano avere preso parte i cugini Nino e Ignazio Salvo, la cui presenza è stata indicata dall'on. EVANGELISTI come probabile.

Assume che il malore sarebbe avvenuto lo stesso giorno di arrivo a Palermo (un venerdì) e perfino di non essere sicuro che Renato SQUILLANTE sia partito per Roma insieme a lui, a IANNUZZI, CALTAGIRONE e consorti, ma poi non spiega il motivo di tale dubbio e soprattutto il ruolo del CALTAGIRONE.

Quanto ai motivi per cui due magistrati - di cui uno in servizio, presso la Procura di Roma, e prossimo a iniziare la carriera politica, quale senatore DC di area andreottiana, l'altro in procinto di riprendere servizio presso l'Ufficio Istruzione di Roma di cui sarebbe divenuto consigliere istruttore aggiunto - ed uomini politici si ritrovino tutti a Palermo, nello stesso grande albergo palermitano, ospiti di Gaetano CALTAGIRONE, non è dato conoscere, almeno alla stregua di quanto dichiarato dai diretti protagonisti, non apparendo verosimile nemmeno l'affermazione di EVANGELISTI nel senso che la presenza dei SALVO (dagli altri esclusa) sarebbe stata dovuta al fatto che averli come ospiti era considerato "un onore".

Dalla deposizione del già citato MANIGLIA, dato presente alla cena dal MANCINI, si evince comunque che in quei giorni il CALTAGIRONE aveva avuto contatti con lui e con i cugini SALVO.

Quanto al dott. SQUILLANTE, si tratta dello stesso magistrato, poi divenuto Presidente della sezione GIP presso il Tribunale di Roma, che il dott. CARNEVALE, per il tramite del dott. Tito BAJARDI, ritiene opportuno ringraziare ("tantissimo") per quanto aveva fatto per lui in relazione alle modalità di assegnazione di un procedimento a carico dello stesso CARNEVALE presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Roma, come appare evidente dal tenore di alcune intercettazioni ambientali contestate a quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Palermo il 2 febbraio 1995.

* * * * *

Va, peraltro, osservato che dalla documentazione in atti è chiaramente desumibile che il dott. VITALONE, molto prima di intraprendere l'attività politica, era già pienamente inserito nell'*entourage* del senatore ANDREOTTI, e al tempo stesso, al pari di altri esponenti del medesimo gruppo, fra cui l'on. EVANGELISTI, aveva allacciato rapporti con un gruppo di imprenditori siciliani, operanti a Roma ed in Sicilia, fra i quali, oltre ai citati CALTAGIRONE, i cugini Nino ed Ignazio SALVO, frequentando già dalla fine degli anni '70 i medesimi ambienti mondani di Roma, dai quali non erano esclusi magistrati ed appartenenti alle Forze dell'Ordine, e recandosi spesso in Sicilia, ospite gradito dei suoi amici.

In proposito, assai significative appaiono, in primo luogo, le dichiarazioni rese, in data 15 settembre 1994, dall'avvocato CONTE Alfonso Tobia alla DIA, su delega del P.M. di Perugia, nell'ambito delle indagini riguardanti l'omicidio del giornalista Carmine PECORELLI, il cui verbale è stato parimenti acquisito agli atti del presente processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p..

L'avvocato CONTE, ha infatti dichiarato:

Domanda: *“Avvocato CONTE l'ufficio vorrebbe sapere se e in quali occasioni lei ha conosciuto o incontrato Claudio VITALONE ?*

Risposta: *ho conosciuto Claudio VITALONE negli anni 1977-78, forse più nel 1977. Ebbi modo di conoscerlo a Roma a casa di Gaetano CALTAGIRONE, in via Cortina d'Ampezzo, durante una cena a cui parteciparono molte altre persone, tra cui Franco EVANGELISTI, Giacomo MANCINI, Achille GALLUCCI, Luciano INFELISI e molti altri esponenti della magistratura, del mondo politico e delle forze dell'ordine. La nostra fu una semplice presentazione tramite Gaetano CALTAGIRONE che io conoscevo, avendo tentato, tramite il gruppo S.N.P.F. (attuale P.A.F.) di rilevare le società del gruppo dei fratelli CALTAGIRONE. Successivamente, e precisamente dopo l'estate del 1978 o 1979 (non so essere più preciso al momento), rividi il VITALONE con la moglie Lucilla, a Palermo nella villa di Francesco MANIGLIA, all'epoca mio socio nella società NICOMEDE, durante una festa che questi dette, se non ricordo male, in occasione del completamento dell'arredamento della villa stessa. Gli ospiti erano circa un centinaio, parte dei quali, compresi mia moglie e me, ospitati presso l'hotel Villa Igea di Palermo. Anche a questa festa ricordo con esattezza vi fosse il VITALONE con la moglie, i cugini SALVO, Ignazio e Nino, un altro dei SALVO, di cui non ricordo il nome, ma ricordo fosse medico, Salvo LIMA, il sindaco di Palermo di allora di cui non ricordo il nome, Aristide GUNNELLA ed altre persone che non so specificare. So per certo che, nell'occasione, il dott. VITALONE si trasferì da Roma a Palermo a mezzo dell'aereo tipo "Falcon 20" sigla IATMO di proprietà della società NICOMEDE che gli fu messo a disposizione da Francesco MANIGLIA. Sullo*

stesso volo da Roma a Palermo, da quanto mi è stato riferito dai piloti, LAMBERTI, SERVETTI e BABUCCI, viaggiava anche l'on. Salvo LIMA. Desidero precisare che successivamente a questa festa dal MANIGLIA i miei rapporti con quell'ambiente cessarono in quanto rimasi particolarmente disgustato dall'ostentazione eccessiva di ricchezza e di potenza che si percepiva durante questi incontri conviviali. A puro titolo di esempio, rappresento che, sempre durante quella cena, offerta dal MANIGLIA, il lungo viale di ingresso della villa era illuminato da varie persone che reggevano fiaccole con costumi tipici siciliani. Dopo queste due circostanze da me narrate, non ho più avuto modo di vedere Claudio VITALONE.

Richiesto di fornire maggiori ragguagli in ordine ai rapporti fra il VITALONE ed i SALVO, l'avvocato CONTE, assai meravigliato del fatto che in tempi recenti il VITALONE avesse addirittura negato, in dichiarazioni alla stampa, di avere conosciuto i SALVO, ha poi precisato:

"Nel corso di quella cena ebbi modo di vedere il dott. VITALONE parlare a più riprese con ambedue i cugini SALVO ed anzi preciso che ebbi netta l'impressione che VITALONE godesse di molta considerazione da parte degli stessi cugini e degli altri invitati che rappresentavano il potere politico a livello locale (intendo riferirmi ad Aristide GUNNELLA, Salvo LIMA). Ebbi modo di vedere con i miei occhi sempre nel corso di questa cena, il VITALONE appartarsi con gruppetti di quattro cinque persone e discutere animatamente; spesso di questi gruppi facevano parte anche i cugini SALVO. Anzi a maggiore specificazione di quanto sopra riferito, vorrei precisare che la cosa che più mi rimase impressa era di vedere i cugini SALVO, ma Nino in particolare, chiamare a sé, di volta in volta, tre o quattro persone, con fare autorevole, ed appartarsi con costoro per discutere di cose

riservate. Ebbene in tutte queste occasioni notavo che il VITALONE era a fianco dei SALVO, sempre presente durante tali discussioni limitate a quattro-cinque persone. Preciso, peraltro, che io usavo il lei rivolgendomi ai SALVO e così loro nei miei confronti, il dott. VITALONE, invece, si dava con i SALVO tranquillamente del tu..."

L'avv. CONTE ha pure riferito che il giorno dopo i cugini SALVO, per gli ospiti non palermitani, tutti dimoranti presso l'albergo Villa Igea, avevano organizzato un giro panoramico nella città di Palermo, mettendo a loro disposizione almeno dieci autovetture, per lo più Mercedes, che avevano formato un corteo.

Ha pure riferito il CONTE di avere saputo che, in occasione di una crociera nel Mediterraneo, i coniugi VITALONE erano stati a bordo della "barca" dell'imprenditore PALMA.

Dall'esame delle deposizioni dei testi Antonio PALMA, Maria Letizia Di BERNARDO in PALMA (rispettivamente figlio e vedova del già menzionato industriale Franco PALMA: cfr. dich. SBARDELLA), esaminati all'udienza del 31 ottobre 1996 nel procedimento ANDREOTTI, si evince, a conferma di quanto riferito dal CONTE, che, in una crociera svoltasi nella seconda metà degli anni '70, il VITALONE e la di lui moglie erano stato ospiti nella loro abitazione.

La DI BERNARDO (in PALMA), in particolare, ha dichiarato di avere conosciuto il VITALONE e la moglie verso la metà degli anni '70, instaurando con loro un buon rapporto.

Aveva invitato più più volte i coniugi VITALONE nella propria abitazione (il castello all'Olgiate) e poi li aveva avuto ospiti sulla propria imbarcazione, per almeno due anni di fila, nel 1977 e nel 1978.

Era stato in occasione di una crociera alle isole Eolie che il VITALONE le aveva fatto conoscere Nino SALVO, che era arrivato con la propria imbarcazione.

VITALONE e Nino SALVO erano amici; notò, fra l'altro, che, nel vedersi, si diedero del tu, abbracciandosi.

Da questo incontro nacque una frequentazione nel senso che il SALVO, il VITALONE e rispettive mogli furono in diverse occasioni suoi ospiti nel castello dell'Olgiate, mentre una volta, per il tramite della signora VITALONE, venne invitata in Sicilia ove si recò, insieme ai VITALONE, con un aereo messo a disposizione dei SALVO, dimorando presso l'albergo Villa Igea, tutto a spese di questi ultimi.

Insieme ai VITALONE fu ospite a pranzo a casa di Nino SALVO e conobbe il cugino di questi, Ignazio, in occasione di un drink.

La sera dopo ebbe luogo un ricevimento presso l'albergo Zagarella dei SALVO, al quale presero parte molti ospiti, fra cui anche gente che veniva da Roma.

E in tale occasione, per la prima volta, sentì parlare del SALVO da una persona che le fece capire che "*erano dei mafiosi*" e che disse che il padre della moglie di Nino SALVO era stato sequestrato ed ucciso, ma che, di contro, "*loro ne hanno fatto ammazzare non so quanti*".

Dalla deposizione del teste MANIGLIA si desume, altresì, che Patrizia SALVO (figlia di Antonino SALVO), il VITALONE, con la moglie, e lo stesso MANIGLIA viaggiarono su un aereo di proprietà del medesimo teste, recandosi da Roma a Nizza e che, dopo l'arrivo, si svolse una cena a bordo dell'imbarcazione del MANIGLIA, con la presenza di Antonino SALVO, della moglie di quest'ultimo, e dei coniugi VITALONE.

Il MANIGLIA, confermando l'episodio narrato dal teste CONTE, ha poi riferito della festa da lui organizzata per "l'inaugurazione" della propria villa, alla quale avevano preso parte anche i cugini Ignazio e Nino SALVO ed il VITALONE.

In questa occasione, secondo il ricordo del teste, i SALVO ed il VITALONE avevano parlato tra di loro dandosi del "tu".

L'imprenditore Stefano ROMANAZZI (cfr. verbali, in atti, alla DIA di Roma del 26 luglio 1993 e al P.M. di Roma il 17 settembre 1993, acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p.) ha rammentato, altresì, un suo viaggio a Palermo, a bordo di un aereo privato messo a disposizione da Francesco MANIGLIA, per l'inaugurazione di una nuova "palazzina uffici" della impresa MANIGLIA, occasione nella quale aveva conosciuto Claudio VITALONE, e di un ricevimento che era seguito all'hotel La Zagarella.

Il teste Piero DI PIERRI, titolare dell'impresa che aveva realizzato la ristrutturazione della villa del MANIGLIA e l'arredamento dell'hotel La Zagarella dei SALVO, pur fra molte contraddizioni, non avendo peraltro potuto fare a meno di ammettere di avere, in primo momento, reso dichiarazioni reticenti per favorire il VITALONE (che intendeva negare di avere conosciuto i SALVO), ha affermato che aveva appreso dal MANIGLIA che era stato egli medesimo a presentare al VITALONE i SALVO e che i coniugi VITALONE erano stati ospitati, verso la metà degli anni '70, all'Hotel Zagarella.

Dalle deposizioni sopra indicate emerge, con ogni evidenza, l'esistenza di un solido rapporto fra i SALVO, risalente sicuramente alla metà degli anni '80.

Né può sostenersi che la "mafiosità" dei cugini SALVO fosse circostanza ignota al VITALONE.

Al riguardo va ricordato che l'on. SBARDELLA ha riferito che la signora PALMA, che era stata presentata ai SALVO proprio da Claudio VITALONE, aveva commentato il rapporto esistente fra costoro, dicendogli: *"stai attento a questo qui (VITALONE), ha frequentazioni strane"*.

E tale affermazione dello SBARDELLA è attendibile, tenuto conto di quanto appreso in Sicilia presso l'hotel Zagarella dalla DI BERNARDO sul conto dei SALVO.

Se persino una signora come la DI BERNARDO in PALMA, estranea all'ambiente palermitano, sia pur scherzosamente, censurava le frequentazioni "strane" del VITALONE, appare difficile credere che da parte dello stesso, ancora magistrato in attività di servizio presso la Procura della Repubblica di Roma all'epoca dei fatti, e del navigato on. EVANGELISTI vi potessero dei dubbi in proposito.

Il problema, infatti, non è tanto di verificare se EVANGELISTI e VITALONE sapessero che i SALVO facevano parte di una *famiglia* mafiosa in particolare, quanto piuttosto se fosse a loro conoscenza che i SALVO facevano parte di quella entità che in Sicilia e nel resto d'Italia, pur non essendo ancora noto il nome *cosa nostra*, fosse dai più conosciuta con il nome di *mafia*, ciò ovviamente a prescindere dal fatto che nei confronti degli esattori in questione fossero emersi ancora elementi probatori valutabili in sede giudiziaria.

Si è già detto che persino l'on. EVANGELISTI, riferendo di un incontro da lui e dal VITALONE avuto con Nino SALVO, ha ammesso che Salvo LIMA (di cui gli erano note le frequentazioni con Tommaso BUSCETTA) si guardava bene, già nel 1977, dal farsi vedere in compagnia dei SALVO, trattandosi di riunione di un ristretto numero di persone, in quanto *"era probabile che (se lo avesse fatto) venisse attribuito un significato negativo alla riunione"* perché *"su quell'ambiente.. si appuntavano già sospetti"*

E se tutto ciò è vero, com'è vero, è facilmente intuibile il motivo per cui, a prescindere da ogni ulteriore fonte di prova a suo carico, il VITALONE abbia affermato nel procedimento a suo carico in altra sede giudiziaria riguardante l'omicidio del giornalista PECORELLI, pur

correndo il rischio di essere clamorosamente smentito, persino di non avere mai conosciuto i SALVO.

Tale conoscenza emerge, peraltro, anche dalle informazioni fornite dal teste Giuseppe CIARRAPICO, della cui vicinanza all'ambiente ANDREOTTiano, se non alla corrente politica, non è dato dubitare, avendolo dichiarato egli stesso all'udienza del 17 luglio 1997 nel processo ANDREOTTI, il cui verbale è stato acquisito al presente processo. -

Ha dichiarato il CIARRAPICO che, reduce nei primi anni '90 da una esperienza giudiziaria nell'ambito della quale era stato tratto in arresto, aveva avuto modo di apprendere, dalla lettura dei giornali, degli aspri contrasti che vi erano stati fra la PALMA e il VITALONE a proposito della frequentazione dei SALVO da parte del VITALONE, affermata dalla donna e smentita dallo stesso VITALONE.

La questione gli aveva fatto rammentare che, una volta, la PALMA, alla quale piacevano molto le riunioni conviviali di cui era frequente organizzatrice, lo aveva invitato ad una festa dicendogli "*se vieni stasera a cena con tua moglie ci sono i fratelli SALVO*" ed aveva aggiunto "*sono due persone potentissime, hanno le esattorie...*", invito al quale, per sua fortuna, egli non aveva potuto aderire, come aveva poi rammentato alla stessa PALMA, rievocando la circostanza.

Il dott. VITALONE ha, pertanto, avuto con i SALVO un lungo rapporto, che non è venuto meno con il coinvolgimento giudiziario degli stessi.

L'esistenza di rapporti fra il VITALONE e i SALVO, in epoca successiva al 12 novembre 1984, data di emissione del mandato di cattura nei confronti di questi ultimi, risulta avvalorata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA.

Questi, come si rammenterà, ha dichiarato che, dopo l'uccisione di Stefano BONTATE e l'ascesa al potere dei *corleonesi*, i SALVO,

tradizionali referenti politici della cd. *ala moderata* di *cosa nostra*, erano stati indotti a mettere a disposizione dell'organizzazione mafiosa, oramai avente al vertice Salvatore RIINA, quella rete di conoscenze che, in virtù della loro potenza finanziaria e della loro forza politica, potevano vantare in ogni settore, compreso quello della giustizia.

Il capo dei corleonesi, pur avendo ben presenti il ruolo svolto dai SALVO in seno alla cd. *fazione moderata* di *cosa nostra*, i loro strettissimi rapporti con i suoi nemici Gaetano BADALAMENTI, Stefano BONTATE, Salvatore INZERILLO e pur ritenendo, pertanto, gli esattori di Salemi soggetti di cui, in fondo, dovere diffidare, aveva preferito lasciarli in vita (così come aveva fatto con lo stesso Salvo LIMA), ritenendo assolutamente irrinunciabile e insostituibile il patrimonio di relazioni e conoscenze di cui erano in possesso.

E per vero tutti i collaboratori di giustizia sentiti in questo processo hanno concordato su tale punto, riferendo di un passaggio dei SALVO, immediatamente dopo l'uccisione di Stefano BONTATE, dalla parte dei *corleonesi* e sulla disponibilità, fra l'altro, ad assecondare le esigenze dell'organizzazione in materia di *aggiustamento* di processi.

Il BRUSCA ha precisato che, dopo il suo coinvolgimento giudiziario nel cd. *maxiprocesso* e le vicissitudini anche detentive che ne erano seguite, per volontà di RIINA, egli aveva ripreso i contatti, in previsione del giudizio di legittimità, con Ignazio SALVO (Nino era nel frattempo deceduto) in epoca in cui il predetto processo era ancora in corso di svolgimento davanti ai giudici di appello.

In uno di questi incontri (anni 88-89) Ignazio SALVO, all'epoca agli arresti domiciliari nella propria abitazione, al quale Salvatore RIINA rimproverava di non fare o di non voler fare tutti i passi necessari nei confronti dei suoi referenti politici romani per tutelare gli interessi dell'intera organizzazione, gli aveva replicato che le accuse che gli venivano

mosse non rispondevano al vero ed anzi gli aveva raccomandato di comunicare al RIINA che era riuscito, grazie all'on. ANDREOTTI ed all'on. VITALONE, ad impedire che il dott. FALCONE venisse nominato Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo.

Non vi sarebbe stato, pertanto, più bisogno di uccidere il dott. FALCONE in quanto, a dire del SALVO, già tale mancata nomina sarebbe stata sufficiente a *delegittimarlo*.

Egli aveva sentito parlare del dott. VITALONE per la prima volta da Ignazio SALVO proprio in questa occasione, ma aveva potuto successivamente constatare, quando aveva riferito il messaggio al RIINA, che il nome di questa persona era già a conoscenza del RIINA, il quale già sapeva che era proprio per il tramite del VITALONE, oltre che del senatore ANDREOTTI, che Ignazio SALVO influiva sull'operato del dott. CARNEVALE.

Si vedrà, fra poco, come la circostanza riferita dal BRUSCA circa un interessamento di Ignazio SALVO volto alla *delegittimazione* del dott. FALCONE abbia ricevuto conferma nelle dichiarazioni di PENNINO Gioacchino.

Tale questione appare però opportuno inquadrare in una più completa esposizione di quel che è stato il ruolo in *cosa nostra* ed, al tempo stesso, nella corrente andreottiana dei cugini SALVO e di Salvo LIMA, sino alla loro morte, in quanto soltanto in questo modo è possibile comprendere il motivo per cui tutti i collaboranti abbiano riferito che sino all'estate del 1991 era attraverso il binomio SALVO-LIMA che pensavano di potere incidere sulle decisioni della Cassazione ed, in particolare, sul dott. Corrado CARNEVALE.

Dalle risultanze probatorie sin qui esaminate risulta, dunque, evidente la esistenza di un consolidato rapporto fra i cugini SALVO ed il

dott. VITALONE, quanto meno dalla metà degli anni '70; risulta, altresì, chiaro che il VITALONE, nonostante fosse ancora magistrato, faceva parte dell'*entourage* del senatore ANDREOTTI, andava a Palermo insieme all'on. EVANGELISTI, aveva incontri in un albergo palermitano con Nino SALVO (ai quali, come affermato dall'EVANGELISTI, preferiva non partecipare l'on. LIMA, in quanto sui SALVO gravavano già "sospetti") e partecipava a cene con l'imprenditore CALTAGIRONE e il futuro consigliere istruttore aggiunto presso l'Ufficio Istruzione di Roma, ove sarebbe stato istruito il processo a carico dello stesso CALTAGIRONE per bancarotta fraudolenta.

Il collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA, pur non avendo avuto modo di sentir il nome del VITALONE, assume invece di avere ben sentito parlare nell'ambiente di *cosa nostra*, durante il periodo della sua detenzione, dei F.lli CALTAGIRONE, costruttori romani di origine siciliana, come "persone vicine" a *cosa nostra*, in particolare a Salvatore RIINA e a Giuseppe LUCCHESI della *famiglia* di Corso dei Mille, e ha soggiunto di avere appreso da suo fratello Agostino MARINO MANNOIA (appartenente allo stesso *mandamento* mafioso del LUCCHESI) che questi si recava a Roma per andarli a trovare.

Dell'imprenditore Francesco MANIGLIA, ha soggiunto il MANNOIA, egli aveva invece conoscenza diretta, risalente agli anni '70, epoca in cui era solito accompagnare Stefano BONTATE. In più occasioni aveva constatato che il BONTATE si era recato a trovare, in compagnia di Girolamo TERESI, l'ing. MANIGLIA nell'ufficio di questi, ubicato in prossimità del carcere Ucciardone.

A proposito del MANIGLIA rammentava che, una volta, Stefano BONTATE gli aveva dato l'incarico di recarsi nei pressi dello studio MANIGLIA per dare una "lezione" a Gaetano SANGIORGI, genero di Nino SALVO.

A chiedere l'intervento del BONTATE era stato lo stesso Nino SALVO che voleva punire il genero, anch'esso *uomo d'onore*, in quanto faceva lo *spavaldo*.

L'agguato era andato a buon fine e al SANGIORGI che, per l'appunto, proveniva dallo studio del MANIGLIA, erano state sottratte le chiavi della macchina e la pistola che aveva addosso, come gli era stato ordinato (cfr. verbale ud. 4.22.1996 proc. ANDREOTTI, acquisito sul consenso delle parti).

Già l'episodio in questione chiarisce l'intensità dei rapporti fra Nino SALVO e Stefano BONTATE.

Del ruolo svolto in *cosa nostra* dai cugini SALVO si dirà nel prosieguo, appare, per il momento, opportuno trattare alcuni temi strettamente connessi: l'epoca dell'inizio dei rapporti fra il dott. VITALONE ed il dott. CARNEVALE, da un lato, e la sussistenza di rapporti fra lo stesso VITALONE ed i cugini SALVO, in epoca successiva al coinvolgimento giudiziario di questi ultimi, verificatosi alla fine del 1984, dall'altro.

Con riguardo al primo argomento, si rammenterà come l'imputato abbia categoricamente affermato di non avere voluto accettare l'invito che gli sarebbe stato rivolto dal collega DEL VECCHIO in epoca in cui egli prestava servizio presso la Corte di Appello di Roma (1979-83), presiedendo, *"in alcuni periodi contemporaneamente - la II^a sezione penale, la I^a sezione civile, la I^a Corte di Assise di Appello, la Sezione per i minorenni e la Sezione istruttoria"*.

Ha poi affermato il dott. CARNEVALE che, a parte un fugace incontro nel corso di un convegno svoltosi nel 1985 (in cui l'aveva conosciuto), i suoi rapporti con il VITALONE sarebbero iniziati solo nel 1986, quando questi, all'epoca vice-Presidente della Commissione Antimafia - subito dopo le fortissime polemiche che sugli organi di

informazione avevano fatto seguito alla decisione della prima sezione penale della Cassazione da lui presieduta, che aveva annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la quale erano stati condannati gli imputati della strage nella quale aveva trovato la morte il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco CHINNICI - ebbe a telefonargli a casa, dicendogli che avrebbe preso varie iniziative a suo sostegno.

Già si è detto che risultano poco credibili i motivi per cui l'imputato avrebbe dovuto respingere l'incontro richiestogli dal VITALONE (il DEL VECCHIO citato in causa dall'imputato nel corso del suo esame, avvenuto presso il suo domicilio, a cagione delle sue condizioni di salute che gli hanno fatto perdere pure la memoria, nulla ha riferito in ordine a questo episodio) e si è anche osservato come il teste SBARDELLA abbia invece parlato di rapporti di vecchia data fra il VITALONE ed il CARNEVALE, del fatto che questi aveva nell'ambiente politico quale suo unico punto di riferimento politico ANDREOTTI, ed abbia infine affermato che "*il vero punto di snodo per i suoi rapporti (dell'on. LIMA) con i cugini SALVO da un lato, e con ANDREOTTI e la Corte di Cassazione dall'altro, era proprio Claudio VITALONE*".

Ma in realtà non è questo l'unico caso in cui l'imputato ha ritenuto di dovere spostare nel tempo la sua conoscenza di soggetti chiaramente legati ad un ben determinato *entourage* politico-mafioso ed ai cugini SALVO, in particolare.

Si intende far riferimento al notaio Salvatore ALBANO ed alle dichiarazioni da questi rese nel processo ANDREOTTI all'udienza del 9 dicembre 1997, il cui verbale risulta acquisito agli atti del presente processo.

Nel suddetto procedimento era stata, infatti, prospettata dall'accusa la tesi che un vassoio in argento, regalo di nozze (anno 1976) fatto ai coniugi

Gaetano SANGIORGI ed Angela SALVO (figlia di Nino) che dalle indagini risultava acquistato presso la gioielleria Nessi di Roma dal notaio Salvatore ALBANO (cfr. verbale relativo all'esame del maggiore Luigi BRUNO, in servizio presso la D.I.A., e del dott. Domenico FARINACCI, entrambi in data 15/1/98, in atti) potesse in realtà essere stato da questi acquistato per conto dell'on. ANDREOTTI.

Nel corso di successiva perquisizione domiciliare presso lo studio dell'ALBANO vennero sequestrate delle agende, dalle quali risultavano rapporti fra costui e l'odierno imputato e documentazione da cui emergeva la contestuale partecipazione del senatore Giulio ANDREOTTI e di Corrado CARNEVALE alla cerimonia svoltasi a Villa Miani in Roma, relativa alla consegna, in data 26 ottobre 1992, alla stesso ALBANO dei gradi di Contrammiraglio Ruolo d'Onore.

Orbene, nel corso del suo esame dibattimentale l'ALBANO, trasferitosi a Roma da molti anni, ma nativo di Borgetto, paese della provincia di Palermo, ha dichiarato di avere iniziato ad esercitare l'attività di notaio a Palermo nell'immediato dopoguerra e di essersi trasferito all'inizio degli anni '60 a Roma, dove, nel corso di incontri conviviali, aveva familiarizzato anche con alcuni magistrati, fra cui l'odierno imputato, cui lo legava anche la medesima origine siciliana.

Aveva avuto comunque modo di trascorrere una parte del periodo estivo in Sicilia ed essendo solito ormeggiare spesso la propria imbarcazione nel porto di Lipari o in quello di Palermo, in una di queste occasioni, successivamente al 1972, aveva conosciuto Antonino SALVO, il quale era proprietario di un'altra imbarcazione.

Con il SALVO il notaio ALBANO aveva instaurato un rapporto amicale, anche perché in quel periodo il primo "*non era stato raggiunto ancora da sospetti*" circa la sua matrice mafiosa, di cui almeno egli avesse contezza.

Frequentando l'imbarcazione del SALVO, aveva conosciuto anche Gaetano SANGIORGI (allora fidanzato della figlia del Salvo), l'on. GULLOTTI, il generale GIUDICE, e forse l'on. LIMA.

Era poi stato invitato al matrimonio tra la figlia di Antonino SALVO ed il dott. SANGIORGI.

Non aveva partecipato alla cerimonia di nozze, ma aveva inviato agli sposi, come regalo nuziale, un vassoio d'argento acquistato, per un prezzo di favore, presso il negozio dei fratelli Nessi, suoi clienti.

Aveva partecipato a feste organizzate dai SALVO allo "Zagarella".

Aveva conosciuto il senatore ANDREOTTI solo nel 1977 ed, in seguito, aveva rogato diversi atti, cui era interessato il suddetto uomo politico, ottenendo il cortese interessamento di questi ai fini della concessione dell'onorificenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

In seguito, nel 1991, il senatore ANDREOTTI lo aveva segnalato al senatore Giovanni Silvio COCO (allora Sottosegretario presso il Ministero di Grazia e Giustizia), perché fosse nominato membro della commissione esaminatrice per il concorso notarile, e, sempre nello stesso anno, aveva espresso all'ANDREOTTI la propria aspirazione ad essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione di un istituto bancario.

Avendo ottenuto nel 1992 la nomina a Contrammiraglio, aveva organizzato una festa a Villa Miani cui, oltre al senatore ANDREOTTI, aveva invitato varie autorità, fra cui per l'appunto il dott. CARNEVALE, persona a lui ben nota, quanto meno dagli anni '60.

Richiesto di specificare da quanto tempo conoscesse il CARNEVALE ha, infatti, risposto: *"non lo posso dire, ma da sempre, arrivando a Roma ci siamo incontrati nelle cene in casa di altri magistrati, abbiamo familiarizzato, abbiamo fatto amicizia....lui è stato a casa mia ed io sono stato a casa sua"*.

Effettivamente aveva rogato atti nell'interesse di mafiosi, fra cui anche Luciano LIGGIO, ma non sapeva che lo stesso fosse un mafioso.

Anche in questo caso l'imputato, contraddicendo l'ALBANO, ha negato di averlo conosciuto fin dagli anni '60, tacciandolo di avere detto una "*bugia di prima grandezza*" ed ammettendo soltanto tale conoscenza, fra il 1989 ed il 1990, allorchè gli era stato presentato dal collega BAIARDI a casa di questi.

Egli aveva effettivamente partecipato alla festa da questi organizzata a Villa Miani ed in precedenza era stato, in altra occasione, ospite dell'ALBANO a casa di questi, ma non aveva mai ricambiato l'invito.

Era vero quanto affermato dall'ALBANO circa visite fattegli a casa, ma ciò si era verificato solo una volta, perché il notaio aveva voluto personalmente consegnargli l'invito relativo al ricevimento di Villa Miani.

Non era a conoscenza dei rapporti esistenti fra il senatore ANDREOTTI ed il notaio ALBANO.

Non era a conoscenza, nemmeno, del motivo per cui nelle agende sequestrate all'ALBANO risultassero: alla data 30/10/91 la scritta "*Eccellenza Carnevale 3452150 richiamare nel pomeriggio*"; alla data 12/12/91 la scritta "*Eccellenza Corrado Carnevale magistrato dirigente*"; alla data del 23 settembre 1992 la scritta "*Eccellenza Carnevale 3452150 dopo le tredici*"; alla data del 30 settembre 1992 la scritta "*Eccellenza Carnevale 3452150*"; escludeva comunque di avere avuto con l'ALBANO altri incontri, oltre quelli cennati, e di avere mai parlato con costui di questioni di ufficio.

Non poteva sapere che questi avesse avuto, come suoi clienti, mafiosi del calibro di Frank COPPOLA e del *boss* corleonese Luciano LIGGIO, né che lo stesso avesse intrattenuto rapporti con i SALVO.

Osserva la Corte, come anche in questo caso l'imputato, a fronte di altra evidenza probatoria che colloca indietro nel tempo la propria conoscenza di un soggetto che ben aveva, per quanto si è detto, la possibilità di fungere da intermediario fra lui e i SALVO, abbia reso dichiarazioni palesemente inverosimili, invano tentando di sconfessare l'ALBANO nella parte in cui questi ha affermato di conoscerlo da moltissimo tempo, sin dagli anni '60.

Ed invero, mentre è ben comprensibile il motivo per cui l'ALBANO è stato reticente, nella parte riguardante il motivo delle annotazioni riguardanti il CARNEVALE nelle agende sequestrategli ed il numero di telefono del dott. VITALONE, non aveva invece motivo alcuno di mentire su una circostanza, quale l'epoca di conoscenza con l'imputato, da cui non riteneva possibile potessero derivargli conseguenze pregiudizievoli, con il rischio peraltro di potere essere smentito da altra fonte.

E' invece evidente il motivo della strategia processuale dell'imputato, manifestamente volta a smentire la valenza probatoria di qualsiasi indizio, dal quale possa desumersi l'esistenza di un suo rapporto diretto o anche soltanto mediato con i SALVO.

Già si è detto che il dott. CARNEVALE, al chiaro fine di smentire lo SBARDELLA ma anche di negare di avere intrattenuto con il dott. VITALONE qualsiasi rapporto antecedente l'epoca, a lui ben nota, del coinvolgimento giudiziario dei SALVO (avvenuto nel novembre 1984 con l'adozione nei confronti di costoro di provvedimenti cautelari), ha ritenuto per lui confacente spostare avanti nel tempo (1985) persino la conoscenza del VITALONE, all'uopo indicando come primo loro formale incontro una circostanza pubblica (e pertanto facilmente contestabile, ove non dichiarata), quale la comune partecipazione ad un convegno, e ovviamente ad epoca successiva alla sentenza "Chinnici" (giugno 1986) l'inizio del rapporto di frequentazione.

E la inverosimiglianza delle affermazioni dell'imputato raggiunge davvero il culmine, allorchè assume che il collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA avrebbe mentito nella parte in cui ha affermato di avere avuto confidato da Stefano BONTATE, prima, e confermato da LO IACONO Pietro, dopo, che i rapporti fra il CARNEVALE ed i cugini SALVO erano diretti e si erano sviluppati anche in virtù di *amici* degli stessi SALVO che, a loro volta, "*stavano molto bene con CARNEVALE*", fra cui un magistrato a nome Simone CORLEO.

Ora il MARINO MANNOIA non è stato in grado di indicare i nomi degli amici dei SALVO che a loro volta "*stavano molto bene con CARNEVALE*", non essendogli stata tale circostanza svelata dal suo capo, Stefano BONTATE, ma appare conforme al dato processuale affermare come, nel caso di specie, sia stato il teste SBARDELLA a colmare il vuoto di conoscenze, sul punto, del collaborante.

Ritenendo di provare il mendacio del collaborante, nella memoria difensiva del 30 maggio 2000, è stato osservato che, essendo stato ucciso Stefano BONTATE il 21 aprile del 1981, il MANNOIA non avrebbe potuto apprendere la notizia della esistenza di canali di collegamento fra i SALVO ed il CARNEVALE che in epoca antecedente a tale data, a meno che, è stato soggiunto, "*il defunto, apparso in sogno al collaborante -invece di dargli...i numeri da giocare al lotto, secondo le ben note usanze dei morti che parlano durante i sogni - fosse stato così inopportuno da rivelargli il segreto dell'amicizia diretta fra i cugini Salvo e il presidente Carnevale*".

E poiché, è stato soggiunto, a quella data, il presidente CARNEVALE non era ancora il Presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, ma soltanto presidente di sezione presso la Corte di Appello di Roma, sarebbe incomprensibile il motivo per cui il BONTATE si sarebbe dovuto interessare di una persona che per lui non aveva alcun interesse, tanto più che, pur presiedendo una sezione penale della Corte di

Appello ed anche una sezione della Corte di Assise di Appello di Roma, l'imputato non aveva mai trattato alcun processo "*per reati comunque riconducibili alla criminalità organizzata*" e nessun processo in tale materia pendeva in fase istruttoria, essendo "*tutte le energie della magistratura inquirente...polarizzate nel perseguimento dei gravissimi delitti di terrorismo politico...*".

Quanto a Simone CORLEO, è stato osservato, il presidente CARNEVALE non lo aveva conosciuto e poteva soltanto rilevare che, da una ricerca nei ruoli della magistratura, risultava che lo stesso, nato a Salemi il 25 giugno 1900, nel 1969 era stato nominato consigliere di Cassazione e trasferito da Palermo a Roma dove aveva svolto le funzioni di consigliere presso la quinta sezione penale della Corte Suprema fino al 25 luglio 1970, data del suo collocamento in pensione per raggiungimento del limite d'età.

E poiché il consigliere CORLEO aveva prestato servizio presso la predetta sezione penale della Cassazione per meno di due anni ed il dott. CARNEVALE, in quel periodo, era sì in servizio presso la Suprema Corte, ma solo come "*consigliere di Corte d'Appello, non ancora nominato quale vincitore del concorso per esami, applicato al settore civile dell'ufficio del Massimario della Corte Suprema*", appariva incomprensibile il motivo per cui il CARNEVALE sarebbe divenuto così amico del CORLEO, più anziano di lui di poco meno di trenta anni, e persona con la quale i mafiosi reputavano interessante l'approccio, tanto più che non era ancora magistrato di larga notorietà ed era uso recarsi in Sicilia solo in occasione di brevi visite ai parenti agrigentini.

Il Tribunale, prendendo atto di tali apparenti contraddizioni e recependo acriticamente il citato assunto difensivo, ha ritenuto inattendibile la dichiarazione di MARINO MANNOIA.

I primi giudici, però, avrebbero potuto facilmente colmare l'apparente contraddizione, se solo avessero tenuto conto delle emergenze processuali in precedenza evidenziate, dei quali non vi è traccia alcuna nella impugnata sentenza.

In particolare, nessun cenno è stato fatto ai rapporti fra l'imputato ed il dott. VITALONE e del tutto inesplorati sono rimasti i rapporti fra questi ed i SALVO e, nello stesso modo, non evidenziati sono stati gli strettissimi rapporti, di cui a breve si dirà, fra gli stessi SALVO e quello Stefano BONTATE, di cui il collaborante MARINO MANNOIA era uomo di fiducia ed assiduo accompagnatore.

Nessun cenno nell'impugnata sentenza è stato fatto, poi, agli acclarati rapporti fra l'imputato ed il notaio ALBANO e fra questi ed i SALVO, così come è mancato ogni riferimento alle dichiarazioni del teste SBARDELLA, alle ulteriori emergenze processuali circa i rapporti fra i SALVO ed il VITALONE e non sono tenuti in alcun conto, infine, gli incarichi extragiudiziari del presidente CARNEVALE.

Né hanno colto i primi giudici la manifesta inverosimiglianza di quel *tentativo di avvicinamento* che – secondo l'imputato – sarebbe stato compiuto nei suoi confronti dal VITALONE, all'epoca in cui prestava servizio presso la Corte di Appello di Roma e che da lui sarebbe stato *respinto* a causa della scarsa *simpatia* per gli uomini politici.

Ora, avuto riguardo a tali emergenze, è da ritenere non credibile l'imputato, nella parte in cui vorrebbe spostare nel tempo l'inizio dei suoi rapporti con il dott. VITALONE, e deve reputarsi, di contro, ben attendibile il MANNOIA anche nel punto in cui, unico fra i collaboranti, è stato in grado di retrodatare alla fine degli anni 70 e comunque ad epoca antecedente la morte del BONTATE, l'inizio dei rapporti fra i SALVO e l'imputato, così in pieno confermando l'assunto dello SBARDELLA, di cui i primi giudici non hanno parlato.

Bene aveva, peraltro, il MANNOIA la possibilità di ricevere le confidenze dal BONTATE, facendo parte di una ristretta schiera di *uomini d'onore* che seguivano dovunque andasse il capo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, il quale, non va dimenticato, nel periodo in discussione, a cavallo fra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 del secolo scorso, costituiva la massima espressione del potere mafioso e, in particolare, di quella fazione, per così dire *moderata*, di *cosa nostra*: quella che aveva i contatti e le amicizie che contavano.

E se, come già si è visto, il rapporto fra i SALVO ed il CARNEVALE, alla stregua delle dichiarazioni dello SBARDELLA, era sorto attraverso il VITALONE, non appare ravvisabile alcuna illogicità nelle ulteriori affermazioni del MARINO MANNOIA, il quale è stato perfino in grado di indicare un *canale* di collegamento, ulteriore rispetto a quello dei cd. *amici comuni*, non potendosi, infatti, negare, a prescindere dalla differenza di età, che il CORLEO era effettivamente un affine di Nino SALVO, aveva prestato servizio in Cassazione nello stesso periodo in cui vi era stato anche l'odierno imputato ed aveva potuto, pertanto ben conoscere il CARNEVALE ed avere svolto quel ruolo, si badi bene ulteriore rispetto a quello fondamentale svolto dal VITALONE, di ulteriore *trait d'union* fra il suo affine Nino SALVO e il più giovane e brillante collega.

Né ovviamente la credibilità del MANNOIA (che ha riferito con precisione su fatti di non trascurabile valenza, quale l'esistenza, come si è visto, del comune servizio presso la Suprema Corte del il CORLEO e del CARNEVALE, peraltro risalente al 1969-70) può essere messa in discussione per il fatto di avere il collaborante affermato che il CORLEO andava a salutare il LO JACONO sotto le finestre dell'Ucciardone in epoca - avuto riguardo al periodo indicato di reclusione - successiva alla morte dello stesso CORLEO.

Appare evidente, infatti, che non avrebbe avuto motivo alcuno il collaborante di riferire un fatto del tutto marginale rispetto alla vicenda narrata ed al tempo stesso così singolare (la circostanza, cioè, che questo CORLEO, parente dei SALVO, verso la fine del 1981, si recasse sotto le finestre dell'Ucciardone a salutare il LO JACONO, il quale affermava esserne amico), se per l'appunto una confidenza del genere non gli fosse stata effettivamente dal Lo JACONO.

Appare di ogni evidenza che la responsabilità di tale erronea affermazione deve farsi risalire non già al collaborante, ma alla sua fonte di riferimento, avendo il MANNOIA, per il resto e su circostanze ben più significative e rilevanti, offerto ampia prova della propria credibilità.

Né hanno pregio i rilievi concernenti il ruolo che, in quel periodo, l'imputato svolgeva, a partire dal 18 settembre 1979, di presidente di sezione presso la corte di Appello di Roma, dai quali vorrebbe farsi discendere un ulteriore profilo di inattendibilità del MANNOIA, avendo il CARNEVALE assunto il ruolo di presidente della prima sezione penale della Suprema Corte solo il 5 ottobre 1983.

E che l'assunto difensivo non colga affatto nel segno, avendo sempre il collaborante dato prova di coerenza e logicità, lo dimostra il controesame, cui lo stesso è stato sottoposto all'udienza del 5.11.1996 nel processo ANDREOTTI (il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti), del seguente tenore:

Avv. COPPI: *Quindi questa....questa amicizia diretta tra il Presidente Carnevale e i cugini SALVO, deve risalire a prima del 1981? Siamo d'accordo ?*

MANNOIA: *eh...di...di quello che era allora, diciamo, la conoscenza tra questo Magistrato e i cugini SALVO, certamente.*

PRESIDENTE: *questo Magistrato, chi intende ? CARNEVALE oppure...*

MANNOIA: *no, questo Magistrato, parente dei SALVO...*

Avv. COPPI: *no, no, no*

MANNOIA: *...che....era amico....*

Avv. COPPI: *no. Io le ho chiesto, lei mi ha detto che la fonte, guardi, tanto per essere....lei mi ha detto...che la fonte delle sue informazioni era anche BONTADE, che BONTADE quindi le avrebbe detto di questa conoscenza diretta, amicizia tra CARNEVALE e i cugini SALVO. Siccome BONTADE è morto nel 1981, io le (ho) chiesto se le risultava che questa amicizia fosse anteriore al 1981 !*

MANNOIA: sì

Avv. COPPI: *perché altrimenti ritorniamo alla famosa seduta spiritica no !*

MANNOIA: *no, ma ciò non significa che CARNEVALE era Presidente di Corte d'Assi...di Cassazione, o faceva...*

Avv. COPPI: *lasciamo stare...*

MANNOIA: *....la conoscenza.*

Avv. COPPI: *....lasciamo stare che cos'era CARNEVALE nel 1980*

MANNOIA: *esatto*

Avv. COPPI: *perché certo, non è nato...*

PRESIDENTE: *e risulta la conoscenza diretta dei SALVO....*

MANNOIA: *per quello..*

PRESIDENTE: *... con CARNEVALE ?*

MANNOIA: *...per quello...*

PRESIDENTE: *...questo era...*

MANNOIA: *...per quello che ho appreso"*

Appare di ogni evidenza, pertanto, che il MANNOIA aveva ben chiaro, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni in questione, che,

all'epoca in cui senti, per la prima volta, parlare del CARNEVALE, questi non era ancora Presidente della prima sezione penale della Suprema Corte.

E del tutto errata è anche l'ulteriore obiezione, secondo la quale, essendo il CARNEVALE solo Presidente di sezione di Corte di Appello a Roma, *avvicinarlo* non avrebbe potuto apportare alcun vantaggio all'associazione mafiosa.

Al riguardo, ancora una volta, si trascura di considerare quali fossero gli interessi dei SALVO e dello stesso BONTATE nella Capitale e quali i rapporti fra l'*entourage* del senatore ANDREOTTI e il gruppo di imprenditori siciliani che operavano sulla piazza di Roma (SALVO-CALTAGIRONE-MANIGLIA).

I SALVO erano, infatti, in rapporti di affari e societari con i citati fratelli CALTAGIRONE e con MANIGLIA.

Il teste DI PIERRI, infatti, ha riferito che il MANIGLIA era socio dei SALVO, essendo l'hotel La Zagarella in parte a lui riconducibile.

Delle dichiarazioni del MANIGLIA in ordine ai suoi rapporti con i SALVO si desume che erano tali i suoi rapporti con i SALVO che metteva a disposizione degli stessi il proprio ufficio romano per incontri riservati, senza chiedere loro chi vi ricevevano.

I CALTAGIRONE, peraltro, oltre ad essere imprenditori graditi all'*entourage* del senatore ANDREOTTI, come peraltro ammesso dal senatore EVANGELISTI, avevano anche interessi in comune con i SALVO.

Non appare, oltretutto, irrilevante la circostanza, che verrà approfondita non appena verranno esaminate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tommaso BUSCETTA, che Nino SALVO, interrogato sul punto dai giudici istruttori FALCONE e BORSELLINO, abbia dovuto alla fine ammettere che in effetti, nel 1980, si era dovuto

presentare all'A.G. romana che gli aveva chiesto chiarimenti in relazione al fallimento dei fratelli CALTAGIRONE.

Per rendersi conto dell'interesse con cui l'*entourage* del senatore ANDREOTTI seguiva le vicissitudini giudiziarie dei CALTAGIRONE, giova ricordare che il citato CIARRAPICO ha riferito di una visita che egli aveva fatto, intorno al 1980-81, nel carcere di New York, ai suoi amici Francesco e Gaetano CALTAGIRONE che si trovavano ivi reclusi in forza di mandati di cattura emessi dall'A.G. di Roma per bancarotta fraudolenta.

I CALTAGIRONE gli erano stati presentati da EVANGELISTI a Roma; li aveva poi rivisti a Montecarlo e poi in occasione di una festa che EVANGELISTI aveva tenuto a villa Miani.

Nel carcere aveva incontrato anche Michele SINDONA che, appresa la sua identità, gli aveva chiesto di portare i suoi saluti ad EVANGELISTI, compito peraltro da lui assolto, senza che quest'ultimo avesse fatto trasparire particolare emozione.

La presenza rassicurante di un emissario quale il CIARRAPICO valeva ovviamente a dimostrare ai CALTAGIRONE che non sarebbero stati dimenticati.

Quanto agli interessi del BONTATE nella Capitale, non va trascurato di notare che proprio nella città di Roma, come già emerso nel cd. *maxiprocesso*, Stefano BONTATE aveva rilevanti attività illecite, avendo perfino a sua disposizione, in pianta stabile, una *decina di uomini d'onore*, circostanza questa che ben poteva giustificare l'opportunità di assicurarsi la *disponibilità* di un magistrato in un settore delicato quale quello della Corte di Appello di Roma.

Al riguardo, va peraltro ricordato come nel presente processo sia stata acquisita la importante deposizione resa, all'udienza del 4.11.1996 nel processo ANDREOTTI, dal già citato Francesco MARINO MANNOIA (il

relativo verbale, come già detto, è stato acquisito al presente processo su consenso delle parti).

Ha riferito, infatti, il MANNOIA che la *famiglia* palermitana di Santa Maria di Gesù aveva a Roma una *decina*, cioè una cellula composta da almeno dieci *uomini d'onore*, al capo della quale il BONTATE aveva posto Angelo COSENTINO, persona che "*aveva delle conoscenze, sia criminalità spicciola, come malavitosi della Magliana*" ed anche che "*conosceva alcuni componenti...alcuni terroristi di destra e di sinistra, adesso non ricordo, ed era inserito...aveva alcune amicizie politiche nell'ambiente romano*".

Ed in tal senso non può omettersi di rilevare che la circostanza dell'*avvicinamento* del CARNEVALE in epoca anteriore alla morte del BONTATE ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello SBARDELLA (il quale, per l'appunto, ha riferito di fatti risalenti agli anni '70, come anche i testi CONTE, MANIGLIA etc); risultanze processuali queste che hanno perfino avuto refluenza sul comportamento processuale del CARNEVALE che, in conseguenza della anticipata diffusione della notizia di tali fonti di prova, è stato costretto ad ammettere che il VITALONE aveva *tentato* di avvicinarlo, così fornendo una versione dei fatti evidentemente falsa, ma che logicamente finisce per confermare la predetta ricostruzione dei fatti.

E peraltro, è già l'ampio ventaglio di competenze che aveva il dott. CARNEVALE in quel periodo (presidente della II[^] sezione penale, della I[^] sezione civile, della I[^] Corte di Assise di Appello, della Sezione per i minorenni e perfino della Sezione istruttoria) in una città come Roma, in cui l'organizzazione mafiosa aveva, come si è detto, molteplici interessi, a rendere interessante il detto *avvicinamento*.

Basta pensare che, oltre alle già importanti competenze in sede dibattimentale, il CARNEVALE, come Presidente della sezione istruttoria, aveva ampi poteri istruttori che gli consentivano di incidere, in caso di

appello avverso le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse dal giudice istruttore, sull'esito di delicate vicende non ancora sottoposte all'esame del giudice del dibattimento.

§ 2. Ulteriori elementi probatori sulla esistenza di un canale preferenziale fra l'associazione mafiosa e taluni esponenti della cd. corrente andreottiana

In altra parte della presente sentenza, cui si rinvia, sono state riassunte le dichiarazioni rese in tempi recenti da svariati collaboratori di giustizia sul ruolo avuto in *cosa nostra* dai cugini Ignazio e Antonino SALVO, entrambi *uomini di onore* della *famiglia* mafiosa di Salemi, come già giudizialmente accertato con sentenza irrevocabile per Ignazio SALVO, essendo Nino in precedenza deceduto.

Condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nell'ambito del cd. *maxiprocesso*, con sentenza definitiva del 30.1.1992, Ignazio SALVO è stato ucciso il 17 settembre di quello stesso anno, per volontà di Salvatore RIINA, da BRUSCA Giovanni, SANGIORGI Gaetano ed altri, come dichiarato anche in questo processo dal BRUSCA e come peraltro è stato accertato in sentenze già passate in autorità di cosa giudicata.

Quel che in questa sede occorre verificare non è, pertanto, l'organica appartenenza dei cugini SALVO all'associazione mafiosa denominata *cosa nostra* (circostanza ormai fuori discussione alla stregua degli accertamenti svolti nel *maxiprocesso*, fondati sulle dichiarazioni dei collaboranti BUSCETTA, CALDERONE, MARINO MANNOIA e su una eccezionale mole di altri elementi probatori, fra cui intercettazioni telefoniche), ma la loro influenza politica ed i loro rapporti con la corrente andreottiana,

costituendo questo il principale snodo della presente vicenda processuale a carico del dott. Corrado CARNEVALE.

Ed invero, non appare revocabile in dubbio, alla stregua degli elementi probatori acquisiti al processo che i cugini Antonino e Ignazio SALVO (potenti esattori che, in virtù di una "particolare" regolamentazione che prevedeva un aggio di gran lunga superiore a quello praticato nel resto d'Italia e di una "benevola" previsione normativa in materia di "tolleranza" sui tempi di versamento all'Erario di parte delle somme riscosse) avevano una eccezionale forza finanziaria, grazie alla quale esercitarono, per un lungo periodo, una fortissima influenza sulla vita politica siciliana, riuscendo ad incidere profondamente sull'esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni assunte in varie sedi istituzionali.

Al riguardo, sono pienamente utilizzabili i numerosi elementi probatori desumibili dai verbali del procedimento nei confronti di Giulio ANDREOTTI, ritualmente acquisiti al presente processo.

Sul ruolo nella vita politica dei cugini SALVO rilevante appare quanto dichiarato dal teste on. Giacomo MANCINI, il quale, sentito all'udienza del 31 ottobre 1996 del processo ANDREOTTI, ha dichiarato quanto segue:

P.M.: MANCINI: Lei alla data del 1977 (...) sapeva chi erano i cugini SALVO?

MANCINI G.: Come? Comandavano la Sicilia! Perché non lo dovevo sapere io!

P.M.: No, siccome altri non lo sanno.

MANCINI G.: Lo sapevano anche a Torino chi erano. Erano i personaggi più importanti della Sicilia, i quali avevano le esattorie siciliane che tutti i governi della Sicilia gli avevano dato, quelli democristiani, quelli democristiani con i socialisti, quelli comunisti, tutti avevano investito sulla grande potenza dei fratelli SALVO."

E significative appaiono altresì le risultanze probatorie riguardanti i rapporti dei SALVO con l'on. Salvo LIMA ed il loro apporto alla corrente andreottiana.

Sul punto, il teste on. Mario FASINO (già Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Presidente della Regione Siciliana, Assessore regionale), sentito all'udienza del 20 giugno 1996 del processo ANDREOTTI, dopo avere affermato che i cugini SALVO avevano un rilevantissimo peso politico all'interno della Democrazia Cristiana siciliana ed *"erano in grado di muovere dalla metà ai due terzi dell'intera rappresentanza democristiana dell'A.R.S."* grazie al loro enorme potere economico, ha dichiarato altresì quanto segue:

P.M.: *I SALVO esercitavano un potere all'interno della D.C. siciliana?*

FASINO M.: *Certo.*

P.M.: *Questo potere da che cosa derivava onorevole?*

FASINO M.: *Derivava dalle relazioni che avevano intessuto nel corso del tempo con i vari settori della Democrazia Cristiana, partivano da Trapani e si espandevano, soprattutto, nella Sicilia occidentale.*

P.M.: *E oltre che a queste relazioni, oltre, cioè che queste relazioni vi era qualche altra causa che provocava un... o che determinava un aumento di questo potere?*

FASINO M.: *Ma, c'era la possibilità, per loro, di offrire, di dare dell'occupazione e poi dei sostegni elettorali, durante le campagne elettorali.*

PRESIDENTE: *Quindi economici?*

FASINO M.: *Economici, benzina, fac-simili, manifesti, insomma, queste cose che sono sostegni economici.*

P.M.: *Riesce ad indicarci quale parte dell'elettorato siciliano i Salvo, i cugini Salvo riuscivano ad influenzare o quello che sostenevano economicamente o mediante assunzione di persone?*

FASINO M.: *Sostenevano i candidati, i candidati si cercavano gli elettori.*

P.M.: *Questi candidati a quali correnti appartenevano, se è in grado di dirlo?*

FASINO M.: *Ma, erano sparsi (...) come singoli tra le varie correnti, certamente il nucleo più consistente era quello degli amici dell'onorevole Lima.*

P.M.: *E questo sempre?*

FASINO M.: *Per quello che mi consta, durante le elezioni.*

P.M.: *Quindi per la sua personale esperienza sempre durante le elezioni.*

PRESIDENTE: *Siamo su Palermo o su altre province?*

FASINO M.: *No, io posso parlare di Palermo, Presidente.*

PRESIDENTE: *Di Palermo. Palermo, per le regionali?*

FASINO M.: *Per le regionali, sempre."*

Pur avendo instaurato con l'on. LIMA un solido legame politico, i SALVO, erano in grado di esprimere una forza tale da potersi permettere di sostenere elettoralmente anche candidati di altre correnti della DC (cui erano legati da personali rapporti di amicizia) come l'on. RUFFINI, appartenente alla corrente dorotea.

Dalla deposizione testimoniale, in atti, resa dal RUFFINI all'udienza del 20 giugno 1996 nel processo ANDREOTTI, si desume che egli, alla fine degli anni '50, conobbe il comm. Francesco CAMBRIA, il quale gli affidò una causa della società esattoriale SARI e gli presentò il dott. Luigi CORLEO (di cui si è già avuto modo di riferire, esponendo le dichiarazioni del collaborante CUCUZZA).

Il CORLEO gli presentò il proprio genero Antonino SALVO, dicendogli che intendeva avviarlo all'attività esattoriale; da quel momento in poi egli iniziò con il CORLEO ed i SALVO un costante rapporto di collaborazione e, quando, nel 1963, decise di candidarsi, chiese anche l'appoggio elettorale di Antonino SALVO, che glielo diede soprattutto nella provincia di Trapani.

Egli dirigeva, insieme all'on. D'ANGELO, la corrente dorotea in Sicilia.

Nelle elezioni politiche del 1968 i SALVO appoggiarono, oltre a lui, anche Salvo LIMA, che si candidava per la prima volta alla Camera dei Deputati.

Nelle successive consultazioni elettorali i cugini SALVO appoggiarono costantemente l'on. LIMA, che divenne il loro punto di riferimento politico.

Quanto alla circostanza che i SALVO appoggiassero nella provincia di Trapani candidati della corrente dorotea, facente capo all'on. GRILLO, l'on. RUFFINI si è così espresso: *"nella provincia di Trapani (...) non esisteva corrente andreottiana, almeno è sorta la corrente andreottiana nella provincia di Trapani anni dopo che io ho smesso la vita politica; su questo non c'è dubbio perchè la provincia di Trapani, provincia piccola, aveva solo due correnti...."*

La forza dei SALVO era immensa, consentendo loro di determinare l'esito delle elezioni anche al fine di danneggiare determinati candidati.

Il teste RUFFINI ha, infatti, affermato che, nelle elezioni politiche del 1983, Antonino Salvo *"fece la campagna elettorale contro"* di lui, che pure era uno dei leaders della corrente dorotea in Sicilia.

Già tra il 1969 ed il 1973 - ha peraltro soggiunto il teste - i cugini SALVO cominciarono ad essere *chiacchierati* come *"uomini d'affari"*

spregiudicati, come persone che cercavano di condizionare la vita politica".

Intorno al 1975 l'on. FASINO si lamentò con lui dicendogli che i cugini SALVO *"pretendevano di condizionare l'assemblea regionale"*.

L'on. D'ANGELO gli espresse l'opinione che i SALVO fossero *"affaristi e corruttori"*, potendo con la loro forza economica condizionare i risultati elettorali.

Sul punto, il teste RUFFINI ha dichiarato quanto segue:

"D'Angelo era candidato della provincia di Enna, candidato assieme a lui era un certo onorevole San Marco (rectius Sammarco: n.d.e.). La Democrazia Cristiana ad Enna generalmente prendeva due deputati, ma alternava, praticamente qualche volta ne prendeva uno, qualche volta ne prendeva due. Penso che per un certo periodo fossero maggiori le elezioni in cui venivano eletti i due deputati. A detta di D'Angelo i cugini Salvo intervennero nella campagna elettorale cercando da un lato di togliere voti alla Democrazia Cristiana per evitare che la Democrazia Cristiana riconfermasse i due deputati e ne avesse uno solo e d'altro lato appoggiandola a qualche d'uno di San Marco (rectius Sammarco: n.d.e.) in maniera che quell'uno unico che avrebbe dovuto essere eletto dovesse il San Marco (rectius Sammarco: n.d.e.) e così (...) fu che l'onorevole San Marco (rectius Sammarco: n.d.e.) fu eletto deputato e l'onorevole D'Angelo cadde in deputato, cosa che stupì tutti, perchè l'onorevole D'Angelo è un personaggio di spicco.(...) Ma il D'Angelo era stato anche (...) Presidente della Regione. (...) D'Angelo probabilmente in questa stessa occasione in cui proprio era in vena di sfoghi (...) diceva "E pensare che sono stato io a dare l'esattoria ai Salvo" cosa che era impropria, cioè però lui era Presidente della Regione quando fu bocciato con l'opposizione di D'Angelo e anche di Alessi,

di tanti, ma che erano opposizioni all'istituzione dell'Ente Regionale, cioè discutevano che la Regione in materia finanziaria aveva, e ha tuttora credo, una competenza piuttosto vasta, per cui le leggi nazionali in materia non si applicano in Sicilia, devono essere applicate dalla Regione, dall'Assemblea Regionale che può o recepire la legge nazionale o modificarla in parte o in tutto. Quindi la conferma decennale delle esattorie, mentre sul piano nazionale fu una cosa diciamo di routine, era già stata fatta dieci anni prima, è stata fatta dieci anni dopo, qui in Sicilia (...) comportò una battaglia politica, perchè credo che fosse di sinistra che sostenevano la necessità di dare l'esattoria ad un Ente Regionale. D'Angelo che temeva un carrozzone o non voleva questo carrozzone si oppose, quindi indirettamente favorì i Salvo e indirettamente perchè i cugini Salvo che diventarono ad un certo punto (...) dal punto di vista economico una cosa considerevole, una potenza».

Sull'esistenza di un solido rapporto tra i cugini SALVO e l'on. LIMA si è poi soffermato il teste M.llo Antonio PULIZZOTTO, il quale, sentito all'udienza del 22 maggio 1996 nel processo ANDREOTTI (cfr. verbale in atti), ha in particolare evidenziato l'esistenza di fotografie che ritraggono l'on. LIMA e Antonino Salvo, l'uno accanto all'altro, in occasione di una riunione del Comitato Regionale della Democrazia Cristiana, tenutasi all'Hotel Zagarella di Santa Flavia il 3 luglio 1976.

Ed ancora il teste ha evidenziato il contenuto di una nota della Questura di Palermo del 17 gennaio 1985, nella quale si riferisce che l'on. LIMA partecipò al ricevimento organizzato per le nozze tra Angela SALVO (figlia di Antonino Salvo) e Gaetano SANGIORGI, celebrate il 4 settembre 1976, offrendo in dono una pirofila d'argento.

Inoltre il teste ha riferito della pubblicazione, sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" del 5 giugno 1979, di due necrologi redatti,

rispettivamente, da Ignazio Salvo (*"Ignazio Salvo profondamente commosso partecipa al dolore degli amici Salvo e Beppe Lima per la scomparsa dell'amato genitore Cav. Vincenzo Lima"*) e da Antonino Salvo (*"Nino Salvo prende viva parte al dolore dei cari amici Salvo e Beppe per la scomparsa del caro padre Cav. Vincenzo Lima"*), in occasione della morte di Vincenzo LIMA, padre dell'on. Salvo Lima e "uomo d'onore" della famiglia di Palermo centro, come da diversi collaboratori di giustizia riferito anche nel presente processo.

Il PULIZZOTTO, nel corso del citato esame, ha inoltre riferito sull'acquisizione di fotografie che ritraggono l'on. LIMA durante il ricevimento, svoltosi presso l'Hotel Zagarella il 29 agosto 1981, in occasione delle nozze tra Daniela SALVO (figlia di Antonino Salvo) e Giuseppe FAVUZZA; sull'annotazione di tutte le utenze telefoniche dell'on. LIMA e di un'utenza telefonica del fratello di quest'ultimo, dott. Giuseppe LIMA, all'interno dell'agenda telefonica sequestrata presso l'abitazione di Antonino SALVO in occasione del suo arresto, avvenuto in data 12 novembre 1984; sulla frequente utilizzazione, da parte dell'on. LIMA, di autovetture della SATRIS S.p.A., di cui erano soci Ignazio SALVO, la moglie di Antonino Salvo ed il suocero di Antonino Salvo; sull'assunzione di Marcello LIMA, figlio del predetto uomo politico, presso la SATRIS S.p.A..

Non vi è dubbio che gli elementi sopra esposti già offrano un quadro probatorio sufficiente per affermare che i cugini SALVO offrirono un forte sostegno alla corrente andreottiana.

§ 2.1. I rapporti fra l'on. ANDREOTTI ed i cugini SALVO

Secondo la prospettazione accusatoria, fondata sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e su altre acquisizioni probatorie sin qui in parte esposte, gli esponenti della corrente andreottiana, fra i quali appunto i cugini SALVO (ad un certo punto, ovviamente, il solo Ignazio), avrebbero avuto uno specifico interesse ad assecondare le aspettative di Salvatore RIINA di *aggiustamento* dei processi, nei quali gli *uomini d'onore* erano coinvolti, intervenendo sul presidente CARNEVALE, persona che sapevano, peraltro, fare parte dell'*entourage* dello stesso senatore ANDREOTTI, in ragione del fatto che la corrente andreottiana in Sicilia, in realtà, doveva le sue fortune all'appoggio elettorale ad essa accordato dalle *famiglie* mafiose.

Non vi è dubbio che, per vagliare la fondatezza di tale assunto e l'attendibilità dei dichiaranti, i primi giudici avrebbero dovuto prendere in esame il tema degli eventuali rapporti esistenti fra l'on. ANDREOTTI ed i SALVO, dovendosi per il vero rilevare come l'approfondimento di tale circostanza, già emergente dalle dichiarazioni dell'on. SBARDELLA di cui si è avuto modo di riferire in precedenza, sia rimasta totalmente estranea alla impugnata sentenza.

Orbene, non appare revocabile in dubbio che dai verbali di prova del processo ANDREOTTI ritualmente acquisiti agli atti del presente processo, emergono elementi che convalidano la fondatezza della citata ricostruzione dei fatti.

Del peso politico e della forza elettorale che i SALVO esprimevano, hanno riferito qualificati testi che hanno svolto attività politica ad elevati livelli.

Già sarebbero sufficienti tali indicazioni (cui vanno aggiunte quelle dell'andreottiano SBARDELLA) per ritenere ovviamente non revocabile in dubbio la circostanza che i SALVO costituivano una componente fondamentale della corrente andreottiana in Sicilia e che di ciò vi fosse piena consapevolezza da parte del vertice di tale corrente politica, al quale non poteva essere ignota la circostanza che fra soggetti a lui legati (LIMA e VITALONE) ed i SALVO vi fossero rapporti addirittura amicali.

In proposito giova, invero, porre attenzione alle risultanze processuali che attengono all'incontro tra il sen. ANDREOTTI e Antonino SALVO presso l'Hotel Zagarella in data 7 giugno 1979, in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee del 1979, nelle quali era candidato l'on. Salvo LIMA.

Il sen. ANDREOTTI - come si evince dalla deposizione del teste PULIZZOTTO del 22 maggio 1996 in precedenza menzionata - giunto all'aeroporto di Palermo alle ore 17.18 con un volo proveniente da Roma, tenne presso il cinema Nazionale un discorso di sostegno alla candidatura dell'on. LIMA.

Dalla deposizione, già citata, resa all'udienza del 20 giugno 1996 dal teste on. Attilio RUFFINI - il quale ha riconosciuto diverse persone effigiate in alcune fotografie mostrategli - si evince che al comizio erano presenti, tra gli altri, Antonino SALVO e Vito CIANCIMINO.

Alla stregua di quanto riferito all'udienza del 10 ottobre 1996 nel processo ANDREOTTI (cfr. verbale in atti) dal teste Vittorio DE MARTINO, che nel 1979 era direttore e gestore dell'albergo summenzionato, di proprietà dei SALVO, si desume che dopo il comizio, il sen. ANDREOTTI si recò presso l'Hotel Zagarella, nel territorio di Santa Flavia, dove prese parte, come ospite d'onore, ad un incontro conviviale, cui presenziarono circa trecento persone.

Nino SALVO (che insieme al cugino Ignazio si trovava all'ingresso dell'albergo al momento dell'arrivo del sen. ANDREOTTI, come specificato dal teste integrando quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini ove aveva menzionato presente il solo Antonino) aveva fatto da anfitrione al suddetto uomo politico durante il banchetto.

Dalle dichiarazioni del DE MARTINO si evince inoltre che era stato lo stesso Antonino SALVO ad ordinare il banchetto ed a sostenerne successivamente il costo: contegno che, unitamente alla già menzionata presenza al comizio elettorale, dimostra inequivocabilmente l'aperto sostegno, anche finanziario, alla candidatura dell'on. LIMA per le elezioni europee.

L'esistenza di rapporti fra il senatore ANDREOTTI ed i SALVO è, peraltro, confermata dall'annotazione del numero telefonico del sen. ANDREOTTI in un'agenda sequestrata a Ignazio SALVO al momento dell'arresto di questi, ancorchè non rinvenuta fra quelle per cui venne poi mantenuto il sequestro.

Sul punto, convergono, in primo luogo, le deposizioni rese all'udienza del 26 settembre 1996 nel processo ANDREOTTI, dai testi Laura IACOVONI (vedova del dott. CASSARA' ucciso a Palermo da *cosa nostra* nella strage di via Croce Rossa) e Francesco ACCORDINO, Vice Questore della Polizia di Stato.

Quest'ultimo ha riferito che aveva instaurato un rapporto di collaborazione con il dott. CASSARA' nel periodo in cui entrambi prestavano servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Palermo, dirigendo le due sezioni competenti per la repressione della criminalità mafiosa: la Sezione Omicidi, da lui diretta nel periodo 1981-1987, e la Sezione Investigativa, diretta dal CASSARA'.

Il teste ACCORDINO ha evidenziato che in quel periodo i SALVO erano considerati “*persone intoccabili*”, al punto che all’interno della Squadra Mobile di Palermo circolava la battuta: "*Attenzione, chi tocca i Salvo muore !*"; con questa battuta volendosi dire “*che si trattava di personaggi molto importanti e che era quasi una pazzia quello che il dottore Cassarà cercava di portare avanti*”, con riferimento per l'appunto alle indagini che il CASSARA' stava espletando sui potenti esattori di Salemi.

Ed una puntuale conferma della importanza e dello spessore di questi personaggi emerse immediatamente dall'esame delle loro agende in cui risultavano annotati numeri telefonici di numerosissimi uomini politici, fra cui ovviamente quello dell'on. LIMA.

Un numero telefonico, contenuto in una delle agende sequestrate, attirò soprattutto l'attenzione del dott. CASSARA': quello diretto del senatore ANDREOTTI.

Il teste ACCORDINO ha riferito, infatti, che, subito dopo l’arresto dei cugini SALVO, il dott. CASSARA' gli mostrò un’annotazione contenuta in una grossa agendina tascabile con la copertina di colore marrone scuro o rossiccio, rinvenuta nella disponibilità di Ignazio SALVO, dalla quale emergeva, a fianco del nome “*Giulio*”, un numero lungo, privo di prefisso.

Egli comprese che si trattava del sen. ANDREOTTI, in quanto il dott. CASSARA', nel mostrargli l’agendina, gli chiese: "*Hai visto Giulio !*", riferendosi alla persona cui facevano capo a livello nazionale i cugini SALVO e la loro corrente politica.

Al dott. CASSARA', che gli domandava “*secondo te chi è questo Giulio?*”, il dott. ACCORDINO replicò: “*è il noto?*”, facendo riferimento al sen. ANDREOTTI.

Il dott. CASSARA' gli rispose di sì ed aggiunse “*ora vediamo*”, volendo intendere che avrebbe operato una ulteriore verifica e, nel dire ciò, inserì l’agenda in questione in una grossa busta che conteneva altri documenti sequestrati in occasione dell'arresto del SALVO, poi trasmessa all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Nei successivi colloqui che ebbe con il CASSARA' questi gli “*fece capire che quel Giulio era quello*”, cioè il senatore ANDREOTTI.

Laura IACOVONI, vedova dello scomparso dott. CASSARA', nella deposizione testimoniale resa all’udienza del 26 settembre 1996, ha dichiarato che il marito le disse: “*figurati abbiamo trovato il numero diretto di ANDREOTTI*”, con riguardo alla operazione di polizia riguardante l'esecuzione di numerosi provvedimenti custodiali da lui curata, senza però specificare nel corso di quale perquisizione era pervenuto all'acquisizione di tale dato.

Va, peraltro, osservato come la circostanza in questione possa desumersi altresì dalla deposizione testimoniale, resa all’udienza del 24 ottobre 1996 nel processo ANDREOTTI, dal Dirigente della Polizia di Stato Francesco FORLEO (cfr. verbale in atti).

Questi, dopo avere precisato che intorno agli anni ‘80 ricopriva l’incarico di componente della segreteria del S.I.U.L.P. e che proprio in tale periodo aveva conosciuto il dott. CASSARA', con il quale aveva instaurato un rapporto di amicizia, ha soggiunto che lo stesso si trovava in una situazione di isolamento e di esposizione a rischio a seguito delle sue indagini sui cugini SALVO.

Ha rammentato il teste che, in un incontro avvenuto a Palermo nel 1983 o nel 1984, il dott. CASSARA' gli fece presente di avere trovato nell’agenda di uno dei cugini SALVO il numero telefonico diretto del sen. ANDREOTTI e che si trattava del numero diretto.

Tale confidenza il CASSARA' gli fece *“per evidenziare quale fosse il potere dei cugini Salvo, senza fare alcuna considerazione riguardante direttamente l'onorevole ANDREOTTI”*.

Ritenendo opportuno che il dott. CASSARA', in particolar modo per le indagini svolte sui SALVO che lo esponevano a particolare rischio, fosse, per motivi di sicurezza, destinato ad altra sede, la segreteria del S.I.U.L.P. aveva inviato una lettera al Ministro dell'Interno, rappresentando la situazione di pericolo in cui versava il CASSARA', senza però fare in tempo, essendosi di lì a qualche tempo l'evento temuto verificato.

Alla stregua delle concordi dichiarazioni dei tre testi sopra menzionati, dunque, non appare revocabile in dubbio che nella agenda di uno dei cugini SALVO, che il teste ACCORDINO ha ricordato essere quella di Ignazio, venne rinvenuto il numero del senatore ANDREOTTI: circostanza peraltro del tutto compatibile con le altre risultanze probatorie.

* * * * *

L'esistenza di rapporti fra il senatore ANDREOTTI e i cugini SALVO è desumibile anche dall'utilizzo da parte del primo di autovetture blindate intestate alla SATRIS S.p.A., società riconducibile ai secondi.

In ordine all'utilizzazione delle predette autovetture blindate da parte dell'on. LIMA e del sen. ANDREOTTI, alcune parziali ammissioni sono provenute proprio da Nino SALVO già nel corso del c.d. *maxiprocesso*.

Nell'interrogatorio del 5 dicembre 1984 davanti al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo (acquisito ex art. 512 c.p.p.) Antonino SALVO, infatti, dichiarò:

"Le SS.LL. mi chiedono se è vero che io, come è stato pubblicato dalla stampa, abbia affidato un'autovettura blindata all'on. Salvo LIMA. I fatti sono solo parzialmente veri. Ovviamente non nego di essere buon amico dell'on. LIMA, ma l'autovettura non gli è stata da me prestata. Sono però a conoscenza che l'autovettura,

intestata alla SATRIS ed in uso al dr. CAMBRIA, è stata da lui prestata saltuariamente per motivi di sicurezza al LIMA. La SATRIS è intestataria di altre due autovetture blindate, una delle quali è da me usata e l'altra da mio cugino Ignazio. (...)

Escludo che la SATRIS sia intestataria di altre autovetture blindate o ne abbia comunque la disponibilità. Escludo altresì che, oltre a quella prestata dal CAMBRIA al LIMA, altre delle autovetture blindate della SATRIS siano state affidate o prestate ad altri personaggi. Non mi risulta che l'autovettura affidata al LIMA veniva condotta da tale FILIPPAZZO, che non conosco".

Dalla deposizione del teste FILIPPAZZO, resa all'udienza del 24 febbraio 1997 nel processo ANDREOTTI, si evince quali fossero le modalità attraverso cui l'on. LIMA otteneva la disponibilità di autovetture blindate intestate alla SATRIS S.p.A.

Da tale deposizione emerge, in particolare, che il FILIPPAZZO, dopo avere conosciuto nel 1960 l'on. LIMA, all'epoca sindaco di Palermo, ed esserne divenuto uomo di fiducia, aveva svolto per lui il compito di autista, soprattutto quando l'on. LIMA doveva recarsi fuori Palermo per motivi attinenti alla sua attività politica.

Oltre agli autoveicoli di sua proprietà, l'on. LIMA si avvaleva anche di due autovetture blindate appartenenti alla SATRIS S.p.A.: un'Alfetta 2000 ed un'Alfa 6.

Il LIMA si rivolgeva ad Antonino SALVO, col quale si accordava per il prestito; poi gli diceva di recarsi in via Parlamento ove un incaricato, tale "SALERNO", gli consegnava l'autovettura blindata.

Egli aveva svolto il compito di autista anche in favore del senatore ANDREOTTI, guidando autovetture blindate della SATRIS S.p.A. in diverse occasioni, nel periodo in cui ancora a Palermo gli organi dello Stato non avevano ancora in dotazione autoveicoli siffatti.

In particolare, ciò si era verificato nel corso di una campagna elettorale, allorquando con l'autovettura Alfa 6, insieme all'on. Lima, aveva prelevato il senatore ANDREOTTI all'aeroporto di Punta Raisi e lo aveva condotto a Caltanissetta ove quest'ultimo aveva preso parte ad una riunione politica, recandosi poi presso lo stabilimento dell'industria "Averna".

In altra circostanza, dopo avere prelevato il senatore ANDREOTTI all'aeroporto di Punta Raisi, lo aveva condotto all'Hotel President di Palermo, dove si era svolto un convegno; lo aveva accompagnato poi presso la villa dell'on. LIMA, a Mondello; in tale luogo, per la verità, gli era capitato altre volte di accompagnare il senatore, prelevandolo all'hotel Villa Igea e quindi ivi riaccompagnandolo.

Nel 1980, in occasione delle nozze della figlia dell'on. MERLINO, aveva prelevato il sen. ANDREOTTI all'aeroporto di Catania, lo aveva condotto a Milazzo a bordo dell'autovettura Alfa 6 di proprietà della SATRIS S.p.A., ed era rimasto a sua disposizione per alcuni giorni.

Anche in un'altra occasione aveva prelevato all'aeroporto di Catania il sen. ANDREOTTI con l'autovettura Alfa 6 di proprietà della SATRIS S.p.A.; in questa circostanza era presente l'on. Lima, che era già parlamentare europeo.

Orbene, quanto riferito dal FILIPPAZZO, in ordine all'utilizzo di autovetture blindate intestate alla SATRIS S.p.A. ed utilizzate nelle occasioni citate, ha trovato riscontro nelle circostanze evidenziate dal teste M.ilo Antonio PULIZZOTTO nel corso delle deposizioni rese alle udienze del 22 maggio 1996 e del 24 febbraio 1997 nel processo ANDREOTTI.

Né è possibile ipotizzare che il senatore ANDREOTTI possa avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate nel corso dei suddetti viaggi in Sicilia, specie se si tiene conto del rapporto personale da lui instaurato con i cugini SALVO e dell'importanza del sostegno offerto da questi ultimi alla corrente andreottiana in Sicilia, e nemmeno è credibile che

non sia stato informato dall'on. LIMA del fatto che l'autovettura blindata in questione, peraltro utilizzata per più giorni anche di seguito, fosse stata messa a disposizione proprio dai SALVO.

Ulteriori elementi probatori in ordine a tale conoscenza sono costituiti dalle già menzionate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SINACORI e PENNINO circa confidenze fatte loro da Gaetano SANGIORGI su un vassoio di argento che il senatore ANDREOTTI aveva regalato in occasione del suo matrimonio con la figlia di Nino SALVO, mentre ancor più probanti elementi in tal senso, a giudizio della Corte, sono desumibili da una telefonata che il senatore ANDREOTTI fece in occasione del ricovero in ospedale di Giuseppe CAMBRIA, socio dei SALVO, per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Dalle deposizioni dei medici Cesare SCARDULLA e Gaspare MESSINA rese nel processo ANDREOTTI risulta, infatti, che, dal 5 settembre 1983 all'8 settembre 1983, Giuseppe CAMBRIA, socio dei cugini Antonino ed Ignazio Salvo nella SATRIS S.p.A., rimase ricoverato per una crisi cardiaca presso la Divisione di Cardiologia dell'Ospedale Civico di Palermo.

Il dott. SCARDULLA, in particolare, ha riferito che Giuseppe CAMBRIA, durante il ricovero, aveva ricevuto numerose visite di parenti ed amici, tra cui il direttore sanitario dell'Ospedale, dott. Giuseppe LIMA (fratello dell'on. Salvo LIMA), ed i cugini Antonino e Ignazio SALVO.

Questi ultimi, secondo quanto ha precisato il teste erano particolarmente assidui.

Il dott. MESSINA ha confermato che, fra le persone che avevano visitato il CAMBRIA vi erano il dott. Giuseppe LIMA, Antonino SALVO, Ignazio SALVO, ed ha aggiunto di avere notato anche l'on. LIMA.

Con particolare riguardo alla circostanza che più rileva comunque verificare nel presente processo, va osservato che il dott. MESSINA ha

dichiarato inoltre che, mentre era addetto al turno di guardia pomeridiano in uno dei giorni in cui il CAMBRIA era rimasto ricoverato, aveva risposto ad una comunicazione telefonica attraverso l'apparecchio collocato nella sala che ospitava la centrale di monitoraggio dei pazienti.

L'interlocutore si era presentato come appartenente alla segreteria del senatore ANDREOTTI, aveva domandato se nel medesimo reparto si trovasse ricoverato il CAMBRIA e si era informato sullo stato di salute di questi, chiedendo di poter parlare con qualcuno che si trovasse nella stanza del paziente.

Il MESSINA, pertanto, dopo avere fornito qualche informazione sullo stato di salute CAMBRIA, aveva lasciato in attesa l'interlocutore, si era recato nella stanza dello stesso, avvertendo uno dei presenti della telefonata e della identità del chiamante ed accompagnandolo presso l'apparecchio telefonico.

Il teste ha aggiunto che il giorno successivo aveva parlato con i colleghi (tra cui il dott. SCARDULLA) della chiamata telefonica in questione, in tale occasione affermando che *“il personaggio che era ricoverato doveva essere important,e perché aveva telefonato pure ANDREOTTI”*, senza specificare se avesse parlato con qualcuno della segreteria, oppure direttamente con il senatore ANDREOTTI.

Il teste SCARDULLA ha confermato quanto sopra, nel senso che aveva appreso dal collega MESSINA che *“ANDREOTTI aveva chiesto .. di parlare con uno dei cugini Salvo o con Beppe Lima”*, che poi *“erano, in sostanza, le persone che erano sempre là”*.

La deposizione dello SCARDULLA coincide, dunque, con quella del MESSINA, dovendosi solo rilevare come il primo abbia manifestato un ricordo più preciso sull'identità della persona che dal chiamante telefonico venne cercata *“uno dei Salvo o Beppe Lima”*.

La precisione e la costanza del ricordo manifestato dal dott. SCARDULLA appare peraltro riscontrata dalle dichiarazioni rese dal dott. Michele VULLO, cui era stato riferito l'episodio.

Questi, infatti, ha confermato l'episodio, anche con riguardo alla identità delle persone cercate dal chiamante telefonico, in termini tali da rassicurare ulteriormente sulla rilevanza probatoria della ricostruzione dei fatti operata, con maggior efficacia sul punto, dallo SCARDULLA.

Tale telefonata e, quel che più rileva, l'identificazione del chiamante nella persona del senatore ANDREOTTI maggiormente evidenzia la particolare intensità dei rapporti personali intrattenuti da quest'ultimo con i cugini Antonino ed Ignazio SALVO, di cui il CAMBRIA era socio e amico, oltre che persona attivamente inserito nell'*entourage* andreottiano.

Al riguardo, appare utile rilevare che i SALVO avevano fondato il loro potere, nell'esercizio dell'attività esattoriale, sulla stretta cooperazione con le famiglie CAMBRIA e CORLEO.

Dall'esame testimoniale reso in data 8 luglio 1983 davanti al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Giovanni FALCONE (agli atti ex art. 512 c.p.p.) Ignazio Salvo dichiarò quanto segue in ordine alla situazione societaria della SATRIS S.p.A.:

“Sono socio della SATRIS (10% del pacchetto azionario) S.p.A., società che si occupa della gestione di esattorie; altri soci sono CAMBRIA Giuseppe, CAMBRIA Francesco e CAMBRIA Antonino, SALVO Antonino, CORLEO Francesca Maria, IUCULANO Rosario. In buona sostanza, la SATRIS è di proprietà delle famiglie SALVO, CAMBRIA, IUCULANO e CORLEO”.

§ 2.2. Il ruolo dell'on. Salvo LIMA nella corrente andreottiana ed i rapporti dallo stesso intrattenuti con l'associazione mafiosa cosa nostra

Si è già osservato in precedenza che, nonostante il coinvolgimento giudiziario dei cugini SALVO nel *maxiprocesso*, gli stessi costituivano ancora per *cosa nostra* la risorsa più rilevante, il tramite più diretto con la cd. corrente andreottiana e con l'on. LIMA, che di essa era in Sicilia il massimo esponente.

Si è anche rilevato, alla stregua di quanto affermato, a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da qualificati testi, quasi tutti politici che per lungo tempo hanno militato nello stesso partito dell'on. LIMA, che numerosi elementi probatori inducono ad affermare che questi e la corrente politica di cui faceva parte hanno, per lungo tempo, goduto dell'appoggio elettorale dei ricchissimi *uomini d'onore* di Salemi e della grande messe di voti che riuscivano a veicolare.

Al fine di meglio spiegare la forza elettorale che i SALVO erano in grado di esprimere, il teste RUFFINI ha anche fatto l'esempio di uno sconosciuto candidato, tale SAMMARCO, che, grazie all'appoggio dei SALVO, era riuscito a prevalere ad Enna, nel corso una consultazione elettorale, su un esponente politico ben più noto e quotato, l'on. D'ANGELO, già presidente della Regione Sicilia, che però non riscuoteva più il gradimento degli esattori di Salemi.

Si è dimostrato poi che i SALVO avevano una conoscenza diretta con il senatore ANDREOTTI e che erano anche in stretti rapporti con il dott. VITALONE.

Al riguardo, ha riferito l'on. EVANGELISTI che le frequentazioni fra il VITALONE ed i SALVO si erano protratte sino ad epoca in cui persino l'on. LIMA aveva oramai problemi a farsi vedere in pubblico insieme a questi ultimi in quanto persone *chiacchierate* ("...nella stessa

occasione Salvo LIMA non venne, spiegando che, se fosse venuto, era probabile che venisse attribuito un significato negativo alla riunione. Su quell'ambiente, infatti, si appuntavano già sospetti)."

Le affermazioni dell'on. EVANGELISTI appaiono tali da far ritenere che, già diverso tempo prima della adozione nei confronti dei cugini SALVO del mandato di cattura del 12 novembre 1984, in seno alla corrente andreottiana vi fosse ormai piena consapevolezza del livello di compromissione di questi ultimi.

La circostanza che solo il LIMA prendesse la precauzione, per non farsi "chiaccherare", di non farsi vedere in pubblico insieme ai SALVO (precauzione che non ritenevano di adottare, invece, lo stesso EVANGELISTI e VITALONE, pur essendo a conoscenza delle giustificazioni addotte dal LIMA per non partecipare alle riunioni cui prendevano parte i SALVO) dimostra soltanto quanto irrinunciabile venisse ritenuto dai massimi esponenti della corrente andreottiana il contributo di questi ultimi.

Il collaborante Giovanni BRUSCA, nel riferire dei rapporti avuti con Ignazio SALVO durante lo svolgimento del giudizio di appello del *maxiprocesso*, ha dichiarato che, nel periodo in cui egli ebbe a riprendere i rapporti con Ignazio SALVO - intorno agli anni 88-89 - questi gli disse che, tramite l'on. ANDREOTTI e l'on. VITALONE, era riuscito, ad impedire che il dott. FALCONE venisse nominato Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo (il collaborante ha dapprima parlato di nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo, poi si é corretto) ed ha soggiunto che il SALVO in tale circostanza aveva espresso il convincimento che, essendo stato raggiunto tale risultato, non vi sarebbe stato più bisogno di uccidere il dott. FALCONE in quanto, già tale mancata nomina, sarebbe stata sufficiente a *delegittimarlo*.

Emanuele BRUSCA ha dichiarato, altresì, di avere sentito parlare solo una volta, da suo padre Bernardo, dell'ex senatore VITALONE a proposito di un "intervento" che aveva fatto al CSM con riguardo ad una ipotetica nomina del dott. FALCONE "*come capo della Procura di Palermo*" ma, in proposito, aveva un ricordo molto sfocato.

Si vedrà in prosieguo come di un intervento di Ignazio SALVO volto ad impedire la nomina del dott. Giovanni FALCONE a Consigliere Istruttore di Palermo abbia riferito anche il collaboratore di giustizia Gioacchino PENNINO, così confermando quanto importante ed irrinunciabile venisse considerato l'apporto dei SALVO e degne di attenzione le loro richieste.

Tutti i collaboranti hanno poi dichiarato, come è stato in precedenza osservato, che i rapporti fra *cosa nostra* e l'on. LIMA, a partire da una certa epoca, erano stati mediati dai cugini SALVO e che tale *modus operandi* era proseguito anche in epoca successiva al coinvolgimento giudiziario dei due esattori, avendo peraltro Ignazio SALVO in breve tempo beneficiato degli arresti domiciliari.

Questa circostanza, peraltro, non aveva precluso a esponenti della cosca di San Giuseppe Jato (BRUSCA Giovanni, BRUSCA Emanuele, DI MAGGIO Baldassare) e di quella di Mazara del Vallo (MESSINA Francesco, AGATE Giovanbattista, SINACORI Vincenzo), con modalità descritte da tutti in modo concorde (passaggio attraverso un ascensore che immetteva dentro l'appartamento ,al quale si accedeva dal retro dell'immobile, etc), di riprendere i contatti sia per l'*aggiustamento* di processi sia per altre questioni (consultazioni elettorali, nomine presso enti, etc).

Tanto premesso, essendo certa l'appartenenza a *cosa nostra* dei cugini SALVO e l'esistenza di loro consolidati rapporti con l'on. LIMA e gli altri esponenti della corrente andreottiana, è d'uopo ora approfondire il

tema dei rapporti fra lo stesso LIMA e *cosa nostra*, sia prima che dopo il coinvolgimento giudiziario dei medesimi SALVO, trattandosi di circostanza di preliminare rilevanza e sicuramente necessaria anche ai fini di una ulteriore verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti.

Al riguardo, va immediatamente rilevato come la compiuta istruttoria dibattimentale abbia inequivocabilmente dimostrato che la scelta dell'on. LIMA di non mostrarsi più in pubblico insieme ai SALVO, come invece era solito fare senza problemi in precedenza, non fu determinata, come peraltro appare evidente dalle stesse affermazioni dell'on. EVANGELISTI, dalla improvvisa scoperta di non precisati "*sospetti*" che gravavano sui SALVO, ma da ben individuabili motivazioni strategiche e di facciata, che gli imponevano di non esporsi troppo, non dovendo essere peraltro a lui ignota la circostanza che sui SALVO cominciava ad accentrarsi l'attenzione di magistratura e Forze di Polizia.

In realtà, fra l'on. LIMA e l'organizzazione mafiosa vi era molto di più di un semplice rapporto mediato dai SALVO, non solo perché questi ultimi, già di per sé, costituivano una importante componente dell'associazione mafiosa, ma soprattutto perché è stato accertato che l'oramai scomparso europarlamentare aveva coltivato rapporti diretti con i vertici della associazione mafiosa, avendo molteplici incontri soprattutto con Stefano BONTATE ed in minor misura anche con Salvatore RIINA e Giuseppe CALO'.

Di ciò ha riferito il collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA che è stato testimone di numerosi incontri, verso la fine degli anni '70, fra il suo *capofamiglia* Stefano BONTATE e Gaetano FIORE (*uomo d'onore* della *famiglia* di Pagliarelli) e Salvo LIMA: incontri che avevano luogo o all'interno dei locali del bar-pizzeria *Baby Luna* di proprietà del FIORE (nei giorni in cui tale esercizio era chiuso), oppure in

appartamento adibito ad ufficio, pure di proprietà del FIORE, sito nelle vicinanze dello stesso esercizio commerciale.

Il collaborante, come pure si è detto, ha dichiarato di avere appreso altresì dal BONTATE che anche Salvatore RIINA e Giuseppe CALO' conoscevano Salvo LIMA, pur non avendo con lui gli stessi rapporti preferenziali che aveva il BONTATE.

Ciò posto, nel rilevare come, in modo del tutto autonomo rispetto al MANNOIA, anche il collaborante Angelo SIINO abbia riferito di incontri di Stefano BONTATE con il LIMA all'interno del bar *Baby Luna*, va osservato che, al fine di ben comprendere la natura e l'intensità dei rapporti intrattenuti dallo stesso LIMA con l'associazione mafiosa, debbono, in primo luogo, essere menzionate le dichiarazioni rese nel presente processo dai collaboratori di giustizia BUSCETTA Tommaso, CALDERONE Antonino e PENNINO Gioacchino.

Il primo, già *uomo d'onore* della *famiglia* di Porta Nuova, è colui che decidendo, nel 1984, di collaborare con la giustizia ha fornito agli inquirenti (che, sino a quel momento, avevano cognizioni molto limitate e spesso assai lontane dalla realtà sulla struttura del sodalizio mafioso) una descrizione completa delle modalità organizzative e delle regole di tale pericolosissima consorterìa, apportando uno straordinario contributo alla ricostruzione delle vicende di tale associazione criminale e contribuendo in modo decisivo alla affermazione della penale responsabilità di un gran numero di associati.

Il secondo, *uomo d'onore* della famiglia di Catania, iniziando a collaborare con i giudici dell'Ufficio Istruzione di Palermo quando ancora si trovava in Francia, ove si era trasferito per sfuggire a sicura morte ad opera dei cd. *corleonesi*, ha fornito informazioni di rivelante importanza per comprendere le modalità organizzative di *cosa nostra* nella intera regione siciliana, facendo così giungere, dalla parte orientale dell'isola, una

formidabile conferma a quanto già rivelato dal BUSCETTA circa la struttura unitaria e verticistica del citato sodalizio mafioso.

Già *uomo d'onore* e vice rappresentante della *famiglia* di Catania (nonché fratello di quel Pippo CALDERONE che, fra il 1975 ed il 1977, era stato capo della commissione regionale di *cosa nostra*, venendo poi ucciso dai componenti della fazione *corleonese* in seno alla *famiglia* catanese riconducibile a Benedetto SANTAPAOLA), il CALDERONE ha fornite un notevole contributo sulle dinamiche interne del citato sodalizio relativamente ad un periodo di poco precedente alla cd. *guerra di mafia* dei primi anni '80.

Il terzo, già *uomo d'onore* della famiglia di Brancaccio - chiamato in correità da collaboranti di giustizia di collaudata attendibilità quali Giovanni DRAGO (della stessa *famiglia* di Brancaccio) e Gaspare MUTOLO - dopo essere stato tratto in arresto ed estradato dalla Croazia in forza di una ordinanza di custodia cautelare dell'1 febbraio 1994, ha iniziato a collaborare con la giustizia il 30 agosto 1994, fornendo, in virtù della sua duplice militanza, da un lato, nel partito politico della D.C., e, dall'altro, nella organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra*, una ricostruzione di indubitabile importanza dei rapporti fra mafia e politica nella città di Palermo in un arco temporale che va dagli anni '60 sino ai primi anni '90.

Il BUSCETTA, sentito in questo processo all'udienza del 3 febbraio 1999, ha ricostruito l'origine e l'evoluzione dei suoi rapporti con Salvo LIMA, dichiarando di averlo avuto presentato intorno alla fine degli anni '50 da esponenti mafiosi del calibro di Ferdinando BRANDALEONE, Gioacchino PENNINO "il vecchio" (zio dell'omonimo collaboratore di giustizia), e dei fratelli LA BARBERA.

Ha precisato il collaborante che egli, in quello specifico torno di tempo, aveva già assunto un notevole peso in seno a *cosa nostra*,

attivamente interessandosi di questioni politiche per essere anche un abituale frequentatore della casa del suo amico (ed *uomo d'onore*) Gioacchino PENNINO ("il vecchio") che, nella Palermo di quegli anni, era meta obbligata di coloro che facevano politica o intendevano farla in seno al partito della D.C.

Ivi aveva conosciuto persone che avrebbero fatto carriera in politica come Attilio RUFFINI, Mario D'ACQUISTO, Michele REINA, Franco BARBACCIA.

E questa casa era ovviamente frequentata anche da Salvo LIMA che peraltro egli già conosceva, in quanto figlio di un *uomo d'onore* della *famiglia* di Palermo centro, Vincenzo LIMA.

Il LIMA era diventato suo amico e, quando lo stesso si candidò a sindaco di Palermo (primi anni '60), egli, come peraltro aveva già fatto in precedenza, lo appoggiò elettoralmente nel corso della campagna elettorale, accompagnandolo nella varie borgate palermitane, facendosi notare insieme a lui e canalizzando in suo favore la gran massa di voti che l'organizzazione mafiosa era in grado di controllare; in cambio ricevette poi, una volta divenuto sindaco, qualche favore consistente nel "benevolo" rilascio di concessioni edilizie che egli (BUSCETTA) aveva sfruttato per la edificazione di immobili e la successiva loro commercializzazione, come peraltro accertato dagli ufficiali di P.G. escussi nell'ambito del processo ANDREOTTI, a riscontro delle dichiarazioni del BUSCETTA, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti del presente processo.

Di tale spessore erano i rapporti che egli intratteneva all'epoca con il LIMA che, in occasione di un viaggio che costui, già sindaco di Palermo, doveva fare negli Stati Uniti, gli aveva fornito una "lettera di accompagnamento" da consegnare agli esponenti della mafia americana, Joe BONANNO e Carlo GAMBINO.

Orbene, tale vicenda ha trovato significativi riscontri estrinseci.

Il teste BONFERRARO, sentito all'udienza del 22 maggio 1996 nel processo ANDREOTTI, ha riferito, infatti, che Salvo LIMA si recò negli U.S.A. dal 10 al 29 giugno 1961 con una delegazione comunale composta dal dott. Armando CELONE (allora segretario del Comune di Palermo) e dal dott. BEVILACQUA, in occasione della Conferenza Mondiale delle Amministrazioni Locali.

Il BONFERRARO teste ha precisato che, nel corso delle indagini, era stata acquisita, presso il giornale "Il Progresso Italo Americano", una fotografia raffigurante il LIMA insieme a tale Vincenzo MARTINEZ, il quale altri non era che " *un grosso personaggio della mafia italo-americana originario (...) di Castellammare del Golfo trapiantato negli USA*", aggiungendo che " *più volte è emerso nel corso degli anni '60 quale noto boss (...) italo-americano*".

Il teste Armando CELONE, escusso all'udienza del 23 ottobre 1996 del processo ANDREOTTI (cfr. verbale in atti), ha dichiarato altresì che, nel corso del viaggio negli Stati Uniti, gli fu presentata " *una persona che si chiamava GAMBINO*" e che i componenti della delegazione palermitana presero parte a New York ad un pranzo offerto dalla comunità siculo-americana, con la presenza di tale MARTINEZ, di origine siciliana.

Ha precisato BUSCETTA che i suoi rapporti con LIMA erano proseguiti sino al momento delle disavventure giudiziarie di esso collaborante.

Ed infatti, nel lasso di tempo in cui fu detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo (anni dal 1972 al 77), non ebbe contatti personali con il LIMA, pur venendo costantemente ragguagliato sul conto del suo amico politico.

Attraverso il BRANDALEONE, il LIMA gli fece comunque sapere di non potere aiutarlo a superare le vicissitudini giudiziarie in quanto - così gli comunicò - un eventuale suo interessamento non avrebbe prodotto

risultati utili per lui (BUSCETTA), mentre avrebbe potuto arrecare danni irreparabili allo stesso LIMA, il quale sarebbe stato così pubblicamente screditato.

Nel corso delle visite mediche settimanali in carcere, alle quali veniva sottoposto dal già menzionato dott. BARBACCIA (che oltre ad essere un *uomo d'onore* era anche un comune amico di esso BUSCETTA e di Salvo LIMA), seppe che i cugini SALVO, *uomini d'onore* di Salemi, precedentemente a lui ignoti, avevano acquistato grande importanza in *cosa nostra* ed erano divenuti i principali sostenitori elettorali del LIMA, sfruttando le loro immensa fortuna economica e le loro relazioni.

Nel 1977 era stato trasferito in altro carcere, restando lontano da Palermo sino al mese di giugno del 1980, periodo nel quale, mentre si trovava in regime di semilibertà, aveva deciso di rendersi latitante.

Aveva fatto poi ritorno a Palermo, ove aveva usufruito della ospitalità di Stefano BONTATE, di Salvatore INZERILLO, ai quali era molto legato, e, nelle occasioni in cui si era recato a Roma, anche di quella offertagli dal suo capo *famiglia* Giuseppe CALO'.

In quel torno di tempo aveva conosciuto i cugini SALVO, che gli erano stati presentati da Stefano BONTATE.

Ed era stato sempre il BONTATE a chiedere ai SALVO di mettergli a disposizione una villa (si trattava in particolare di una villa di proprietà della figlia di Nino SALVO, ubicata nelle vicinanze dell'hotel Zagarella), affinché vi trascorresse il periodo natalizio di quel 1980 insieme ai suoi familiari.

Questi ultimi, che erano arrivati dal Brasile, erano stati prelevati a Parigi e, con un aereo privato messo a disposizione da Nino SALVO, fatti arrivare a Palermo.

Ad occuparsi della organizzazione di questo viaggio era stato, in particolare, per conto dei SALVO, l'ingegnere LO PRESTI, parente di qualcuno dei SALVO ed in rapporti d'affari con Salvatore INZERILLO.

Durante la sua permanenza nella villa della figlia di Nino SALVO aveva avuto modo di approfondire la conoscenza dei cugini SALVO, dai quali aveva appreso dei loro rapporti diretti con il senatore ANDREOTTI.

In precedenza, sempre nel corso del 1980, aveva avuto modo di recarsi qualche volta a Roma, ove era stato ospite di Pippo CALO', e presso l'abitazione di questi era venuto a prenderlo, come da accordi, Nino SALVO per accompagnarlo in un albergo di via Veneto, l'Hotel Flora, ove l'on. LIMA lo attendeva.

L'incontro era stato voluto dallo stesso esponente politico, il quale desiderava scusarsi con lui per non avere avuto la possibilità di operare in suo favore durante la detenzione di esso BUSCETTA.

Durante l'incontro gli era sembrato di vedere passare davanti l'albergo il senatore Giuseppe CERAMI, dal quale erano stati probabilmente anche visti ma con il quale non si erano salutati.

Dopo i convenevoli, il SALVO li aveva lasciati soli ed egli aveva potuto così abbastanza presto constatare che il LIMA non era stato mosso solo dal desiderio di scusarsi con lui.

Nel corso della conversazione con il LIMA (che aveva avuto una durata di circa 15 minuti) questi, infatti, dopo avergli detto di essere dispiaciuto di non avere potuto fare nulla per i suoi "guai" giudiziari, ad un certo punto gli aveva rappresentato che Vito CIANCIMINO gli creava molti problemi nella gestione politica ed amministrativa della città di Palermo, nonostante gli avesse promesso che lo avrebbe lasciato libero di occuparsi della "gestione" del risanamento del centro storico di Palermo; nell'occasione non gli aveva, tuttavia, chiesto espressamente di intraprendere un'attività di mediazione con i *corleonesi*, che, peraltro, ben

sapeva essere coloro che manovravano lo stesso CIANCIMINO; più esplicito al riguardo era stato, invece, Nino SALVO, quando quello stesso giorno lo aveva rivisto.

Il SALVO, invero, gli aveva detto espressamente che erano i *corleonesi*, strumentalizzando il CIANCIMINO, a creare problemi a LIMA e gli aveva fatto capire che, da lui, lo stesso LIMA ed egli medesimo si aspettavano una sorta di mediazione con tale fazione.

Un rilevante riscontro a tali dichiarazioni del BUSCETTA è desumibile, innanzitutto, dalle risultanze dell'interrogatorio reso da Antonino SALVO in data 17 novembre 1984 davanti ai Giudici Istruttori del Tribunale di Palermo dott. FALCONE e dott. BORSELLINO.

Dal relativo verbale, acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. agli atti, si desume, infatti, che ad Antonino SALVO era stato contestato quanto all'epoca dichiarato da Tommaso BUSCETTA a proposito di un incontro che il dichiarante assumeva di avere avuto nel 1980 con il SALVO e con "un parlamentare palermitano" in un albergo romano in via Veneto, specificando altresì che il SALVO si trovava a Roma, alloggiato in un altro albergo di via Veneto, in quanto doveva essere interrogato da un giudice del luogo, e l'interrogando aveva così risposto:

“Ricordo vagamente che nel 1980 ho alloggiato in un albergo di via Veneto e mi riservo di indicarne il nome. Ricordo che in quel periodo sono stato interrogato da un giudice di Roma, credo della sezione fallimentare, in relazione al fallimento dei CALTAGIRONE. Le SS.LL. mi informano che Tommaso BUSCETTA ha dichiarato di essersi incontrato con me e con un parlamentare palermitano in un albergo di via Veneto in occasione di un mio interrogatorio da parte di un giudice romano. Escludo categoricamente che ciò sia vero, ma non so dire come il BUSCETTA fosse a conoscenza dell'episodio del

mio interrogatorio a Roma e del mio alloggio in un albergo di via Veneto”.

Sostanzialmente Antonino SALVO ebbe ad ammettere di essere stato interrogato nel 1980 a Roma da un giudice (a suo avviso, della Sezione Fallimentare) in relazione al fallimento dei CALTAGIRONE, e di avere alloggiato in un albergo sito in Via Veneto.

Pur negando di avere preso parte all’incontro con il BUSCETTA e con un “parlamentare palermitano” (in quel periodo non era ancora stato indicato dal collaboratore di giustizia il nome del LIMA) Antonino SALVO non fu in grado però di spiegare come mai il BUSCETTA fosse a conoscenza del fatto che egli era stato sottoposto ad interrogatorio a Roma ed aveva preso alloggio in un albergo di via Veneto.

Dalla deposizione testimoniale resa all’udienza del 23 maggio 1996 nel processo ANDREOTTI dal dott. Domenico FARINACCI, si desume che Antonino SALVO soggiornò a Roma presso il Grand Hotel Excelsior, sito in via Veneto, dal 23 al 24 gennaio 1980, dal 31 gennaio al 1° febbraio 1980, dal 5 al 6 giugno 1980, dal 3 al 6 novembre 1980, dal 2 al 4 dicembre 1980.

Dalla deposizione del teste isp. Lorenzo GIACOMINI, resa all’udienza del 23 maggio 1996 nel medesimo processo ANDREOTTI, si desume, altresì, che dai compiuti accertamenti era emerso che l'Hotel Flora, sito a Roma in via Veneto n. 191, nelle vicinanze degli Archi di Porta Princiara ed a poche centinaia di metri dal Grand Hotel Excelsior, era frequentato dall’on. LIMA, il quale, pur senza prendervi alloggio, era solito incontrarsi nel salone Impero con altri uomini politici.

Circa l'esistenza di un solido rapporto fra il LIMA ed il BUSCETTA e lo svolgimento dell'incontro di cui ha parlato il BUSCETTA sono stati acquisiti ulteriori importanti riscontri.

In primo luogo, una conferma della esistenza di rapporti di amicizia fra il BUSCETTA e l'on. LIMA ed alla piena consapevolezza (se ve ne fosse ancora bisogno) da parte di questi dello spessore mafioso del suo amico, sono stati forniti da un esponente politico di nota matrice andreottiana, l'ormai scomparso on. Franco EVANGELISTI, il quale su tale argomento è stato più volte escusso dal P.M. di Roma e da quello di Palermo ed i relativi verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p.

Infatti, l'on. EVANGELISTI, nel verbale di esame di persona informata sui fatti reso il 28 maggio 1993 davanti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha dichiarato quanto segue:

“Ero legato da profonda amicizia con Salvo LIMA e mai avrei sospettato che potesse essere legato a mafiosi. L'unica cosa che ora mi viene in mente è che una volta LIMA mi disse di conoscere bene BUSCETTA e che questi era democristiano. (...) LIMA mi disse che BUSCETTA era stato iscritto nei gruppi giovanili democristiani”.

Sentito il 1° luglio 1993 dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l'on. EVANGELISTI è stato per la verità molto più esplicito sulla natura dei rapporti fra Salvo LIMA e Tommaso BUSCETTA, avendo precisato:

"Confermo, altresì, che Salvo LIMA mi disse – una volta – di conoscere BUSCETTA Tommaso e che quest'ultimo era stato iscritto ai gruppi giovanili della Democrazia Cristiana. Quando io chiesi a Salvo LIMA che cosa pensasse di BUSCETTA, egli disse: “è un mio amico, è uno che conta”. LIMA non aggiunse altro; egli era uno che parlava poco, anzi si può dire che parlava con le

sopracciglia (...) preciso che io chiesi a Salvo LIMA “non cosa pensasse di BUSCETTA, ma chi fosse BUSCETTA”.

E poiché il settore nel quale, com'è noto, il BUSCETTA "contava", è senza dubbio quello mafioso, appare incontestabile la rilevanza che LIMA e i SALVO, nell'interesse dell'intera corrente andreottiana, annettevano a tale rapporto, reputandolo, in quel momento storico (1980), particolarmente utile alla loro causa.

Orbene, il colloquio fra l'on. LIMA e l'on. EVANGELISTI di cui quest'ultimo ha parlato, avente ad oggetto il BUSCETTA, non può essere stato il frutto del caso, anche perché la notizia dell'incontro dal LIMA avuto con tale noto esponente mafioso si era diffusa nell'ambiente politico.

Ha riferito, infatti, il collaboratore di giustizia Gioacchino PENNINO (le cui dichiarazioni su tale specifico argomento occorre in questa sede evidenziare) che, all'incirca nel 1983, era stato destinatario di una confidenza fattagli dal senatore Giuseppe CERAMI, il quale gli aveva detto di avere intravisto nel 1980 a Roma, nella hall dell'Hotel Flora, Antonino SALVO e Salvo LIMA, i quali si intrattenevano con Tommaso BUSCETTA.

E in tale circostanza, ha soggiunto il PENNINO, il senatore CERAMI gli aveva espresso il proprio stupore per il fatto che l'on. LIMA continuasse ad avere rapporti con il BUSCETTA. Evidentemente l'interlocutore del PENNINO non era a conoscenza della gravità dei problemi che assillavano l'on. LIMA, al punto di indurlo a pensare ad una mediazione del BUSCETTA.

Il tentativo di inquadramento dell'*irriducibile* CIANCIMINO - la cui riconducibilità ai cd. *corleonesi* era perfettamente nota sia LIMA che ai SALVO – nella fila della corrente andreottiana (si rammenterà in proposito che lo stesso aveva partecipato in prima fila ad una manifestazione elettorale presso il cinema Nazionale nel corso della quale l'on.

ANDREOTTI aveva tenuto, in data 7 giugno 1979, un discorso di sostegno alla candidatura dell'on. LIMA al Parlamento Europeo: cfr. dich. RUFFINI) non aveva sortito gli effetti sperati.

Uscito dalla corrente andreottiana, nella quale era entrato in forza di una mediazione che mirava, sotto il profilo politico, ad evitare dissidi in ordine alla spartizione degli appalti pubblici (cfr. dich. BUSCETTA), cui evidentemente erano interessate le varie fazioni di *cosa nostra*, il CIANCIMINO stava creando notevoli problemi al LIMA nella gestione politico-amministrativa della città di Palermo che, com'è noto, era dominata dai principali esponenti della politica locale, a prescindere dalla identità degli amministratori.

E' infatti significativo che Salvo LIMA, in questa occasione, aveva corso il rischio di incontrare un esponente mafioso latitante del calibro di Tommaso BUSCETTA che apparteneva ad una *famiglia* palermitana, quella di Porta Nuova, vicina alle posizioni dei corleonesi ed al tempo stesso era amico personale dei capi della fazione avversa, Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO.

Ed invero, non vi è dubbio che, in quel particolare momento storico, il BUSCETTA, per i motivi anzidetti e per il suo riconosciuto carisma, appariva astrattamente la persona giusta per riprendere, in sede mafiosa, quella mediazione che non aveva sortito i frutti sperati sotto il profilo politico.

Ed al riguardo non può non notarsi come, in quel periodo di fine 1980, si fossero venute a creare sul versante politico, all'interno della più variegata rappresentanza locale del partito di maggioranza dell'epoca, due fazioni contrapposte: una sostenuta elettoralmente dall'ala cd. moderata di *cosa nostra*, l'altra appoggiata dai *corleonesi*, che fotografavano l'analoga contrapposizione che si era venuta a determinare in seno a *cosa nostra* e che di lì a pochi mesi, essendo fallito qualsivoglia tentativo o progetto di

mediazione, avrebbe dato luogo ad una cruenta campagna di sterminio a seguito della quale Salvatore RIINA, con l'eliminazione fisica dei suoi avversari, avrebbe conquistato una posizione di totale egemonia sulle *famiglie* palermitane e sull'intera *cosa nostra*.

Tanto premesso, va osservato che l'attendibilità intrinseca del BUSCETTA non è per nulla sminuita dal fatto che lo stesso, sino al 1992, si fosse rifiutato di riferire compiutamente all'autorità giudiziaria quanto a sua conoscenza sui rapporti tra mafia e politica.

Sussistono infatti specifici ed inconfutabili elementi per affermare che la scelta a suo tempo fatta dal collaborante, come dallo stesso affermato nel corso della sua deposizione, di non affrontare il delicato nodo dei rapporti fra mafia e politica, era stata dettata effettivamente dalla profonda convinzione che, aprendosi anche sotto questo versante e riferendo quanto a sua conoscenza in ordine ai rapporti fra il senatore ANDREOTTI, l'on. LIMA e *cosa nostra*, avrebbe corso il fortissimo rischio di non essere creduto, compromettendo la sua credibilità anche per quanto atteneva il resto delle sue dichiarazioni.

Anche sotto questo delicato profilo, il BUSCETTA che ha deciso, subito dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio di riferire quanto a sua conoscenza su questi argomenti, in memoria dei due magistrati che avevano pagato con la vita l'impegno profuso nell'esercizio della loro attività, appare intrinsecamente attendibile.

Ed invero, in tal senso depone, oltre all'ampio materiale probatorio *aliunde* emerso circa i rapporti intrattenuti dal senatore ANDREOTTI con esponenti di *cosa nostra* (non rileva in questa sede stabilire se tali da integrare o meno un consapevole contributo alle attività della associazione mafiosa), anche il contenuto delle deposizioni rese nel processo ANDREOTTI dai testi qualificati Richard MARTIN e Anthony

PETRUCCI (i cui verbali sono stati ritualmente acquisiti al presente processo e, con il consenso delle parti, utilizzabili).

Da esse può, infatti, desumersi che il silenzio serbato in precedenza dal BUSCETTA non è stato determinato da fini inconfessabili, ma soltanto dalla effettiva convinzione che, solo tacendo su questi rapporti, avrebbe, in quel particolare momento storico, potuto tutelare la propria attendibilità ed il lavoro di quei magistrati, cui aveva svelato le regole e gli organigrammi di *cosa nostra*.

Richard MARTIN, procuratore distrettuale, che ebbe a curare il rapporto di collaborazione del BUSCETTA negli Stati Uniti, ha reso le dichiarazioni sotto riportate in merito alle risposte fornitegli dal BUSCETTA nel corso di un interrogatorio svoltosi nella primavera del 1985 (la questione, sorta del tutto casualmente, atteneva, con ogni evidenza, all'obbligo che il collaborante in quella sede aveva di rispondere a tutte le domande che gli venivano poste, non potendo avvalersi della facoltà di non rispondere anche su singole domande che invece la legislazione italiana gli accordava):

MARTIN R.: *L'argomento che lui diceva forse potrebbe creare difficoltà, era l'argomento del livello politico della "Cosa Nostra". Io ho detto che non potevo pensare come questo potrebbe rilevare nel nostro processo. Però, se venisse fuori qualsiasi domanda su questo argomento, lui doveva rispondere. Lui ha detto che aveva capito, va bene. Poi mi ha detto, per farmi capire il livello del problema che lui ha accennato, lui ha detto per farmi capire questo, ha detto un solo nome, ANDREOTTI.*

P.M.: *Avete avuto modo di ritornare su questo argomento, su questa preoccupazione o meglio sulla preoccupazione che il BUSCETTA nutriva per questo argomento eventuale durante la sua testimonianza per essere ben consapevoli che sia lei che BUSCETTA*

avevate ben compreso il problema? (...) E' stato un fatto assolutamente casuale, incidentale, oppure su questo problema vi siete soffermati un po' di tempo (...) dal suo punto di vista, per essere ben consapevole che BUSCETTA avesse capito, e BUSCETTA per farle capire quale era il livello della sua preoccupazione?

MARTIN R.: E' la seconda, cioè ci siamo fermati a questo punto per essere assolutamente sicuri che lui ha capito che doveva rispondere a tutte le domande. Poi è stato lui ad accennare a me che c'era un argomento al quale aveva una certa preoccupazione, e sembrava di essere una preoccupazione più per la sua testimonianza qui in Italia. Cioè lui ha detto che era preoccupato se cominciava a parlare a livello politico a quel momento, sarebbe troppo a digerire qui in Italia.

P.M.: Cioè il contenuto delle sue dichiarazioni sarebbe stato difficile da digerire in Italia?

MARTIN R.: Sì.

P.M.: E le disse qualcosa in particolare? Ricorda le parole di BUSCETTA, per quanto possibile, considerato il tempo trascorso?

MARTIN R.: Mi ha detto che aveva timore che aprendo questo argomento, lui sarebbe preso per un pazzo, preso come uno di ... Vitale ...

P.M.: Chi era Vitale?

MARTIN R.: Leonardo Vitale è uno che ha parlato della "Cosa Nostra" qui in Italia negli anni '60 se non sbaglio, però è stato veramente preso come un pazzo, è stato messo dentro l'ospedale se non sbaglio ... perchè le dichiarazioni sue erano prese come le dichiarazioni di uno matto. Più o meno io ho risposto come ho risposto prima che non ... io non potevo vedere come questo

soggetto, questo argomento potrebbe venire fuori durante il processo, ma se qualcuno chiedesse anche su questo argomento, lui doveva rispondere.

P.M.: E Buscetta cosa le rispose?

MARTIN R.: Lui ha risposto, ha capito assolutamente che era d'accordo, ma ... è proprio a questo punto, quando lui ha detto, ma per farsi capire il problema suo, ha detto: -"Io dico un solo nome", ha detto ANDREOTTI.

P.M.: Ricorda in che epoca avvenne questo interrogatorio nel corso del quale BUSCETTA le fece questo ... le manifestò questa sua preoccupazione? E le fece il nome di ANDREOTTI?

MARTIN R.: Era primavera dell'85.

P.M.: Ricorda dove vi trovavate? Eravate da soli, o c'erano anche delle altre persone?

MARTIN R.: C'erano altri agenti della DEA, questo è avvenuto in una casa (...) era una casa protetta, nella vicinanza di New York, località esatta non sapevo, non volevo sapere. C'erano diversi agenti lì, però il colloquio con BUSCETTA è stato con me davanti a un agente della DEA che si chiama Petrucci Antony.

Anche il teste Anthony PETRUCCI, già agente speciale della D.E.A. e responsabile della sicurezza del BUSCETTA dal marzo al novembre 1985, ha sostanzialmente confermato la circostanza sopra menzionata, in particolare riferendo quanto segue:

P.M.: Mister Petrucci lei sa se l'assistant Attorney (rectius Attorney: n.d.e.) Richard Martin ha interrogato il signor BUSCETTA negli Stati Uniti?

PETRUCCI A.: Sì, lo ha fatto.

P.M.: Durante questi interrogatori lei era presente?

PETRUCCI A.: Sì, ero presente.

P.M.: *Ricorda se durante uno di questi interrogatori il signor BUSCETTA ebbe modo di fare il nome del senatore ANDREOTTI all'Attorney (rectius Attorney: n.d.e.) Rick MARTIN?*

PETRUCCI A.: *Sì, lo ha fatto.*

P.M.: *Vuole riferire al Tribunale in che occasione l'ha fatto e che cosa ricorda di questa occasione stessa?*

PETRUCCI A.: *E' successo durante la primavera del, credo che sia stato, aprile del 1985. In quel periodo il signor MARTIN stava consigliando il signor BUSCETTA delle condizioni della sua permanenza negli Stati Uniti per quanto riguarda la sua cooperazione e collaborazione con il sistema giuridico degli Stati Uniti. Il signor MARTIN ha avvisato il signor BUSCETTA che lui era obbligato di raccontare tutta la verità durante la sua permanenza in custodia negli Stati Uniti, doveva rispondere in maniera vera a tutte le domande postegli. BUSCETTA ha dichiarato che in parte non era possibile questo perchè lui ha detto all'Autorità Italiana e in modo particolare al dott. FALCONE che lui era disponibile parlare di qualsiasi cosa concernente la mafia e la loro attività, però non avrebbe mai parlato di qualsiasi cosa politica. Lui ha dichiarato a noi della DEA che sarebbe disposto a parlare sulla mafia e su qualsiasi partita di droga che è arrivata negli Stati Uniti, però non era disposto a parlare sulla situazione politica. Rick MARTIN ha detto che è importante che lei - parlando con BUSCETTA - parlasse di tutto. BUSCETTA ha detto che era troppo complicato, molto complicato, e ha detto che l'unica parola che lui poteva pronunciare sarebbe uno, tanto per fare capire alla DEA quanto era complicata la situazione e ha detto il nome ANDREOTTI. In quel momento il signor MARTIN ha detto al signor BUSCETTA che potevano intraprendere i discorsi che riguardavano*

semplicemente i fatti accaduti e rilevanti per gli Stati Uniti, lasciando da parte per ora la situazione politica in Italia che non gli riguardava.

P.M.: Mister PETRUCCI ha avuto modo di parlare con mister MARTIN di questo aspetto della preparazione della testimonianza di BUSCETTA? Oppure ha semplicemente ascoltato questo fatto e poi non ha più parlato con mister MARTIN di questo?

PETRUCCI A.: L'unico riferimento che ha fatto in quel periodo al signor MARTIN è stato di chiedergli se quando BUSCETTA ha pronunciato il nome di ANDREOTTI fosse nel contesto della situazione politica in Italia e poi dopo di che ha affermato che stava parlando della situazione politica e poi, dopo di che non abbiamo parlato più di ANDREOTTI con MARTIN.

P.M.: Quando il signor BUSCETTA ha fatto il nome di ANDREOTTI intendeva riferirsi ad un nome che riguardava i rapporti mafia-politica oppure no?

PETRUCCI A.: Sì, ho capito proprio questo, infatti dalle seguenti conversazioni con BUSCETTA ho capito questo, sì.

P.M.: Dopo questa occasione, abbiamo sentito mi pare dell'aprile 1985, il signor PETRUCCI ha avuto modo di ritornare sull'argomento con BUSCETTA e se sì, quando? Che cosa può dirci?

PETRUCCI A.: Sì, abbiamo parlato in diverse occasioni. Quasi ogni volta che un giudice o un magistrato dall'Italia venisse a parlare con il signor BUSCETTA abbiamo parlato di questo. Durante le loro conversazioni veniva sempre il momento in quanto loro, i giudici e i magistrati chiedevano a BUSCETTA di questo discorso fra mafia e politica. Il signor BUSCETTA diceva a loro, come a sua volta diceva pure al dott. FALCONE, che non voleva

entrare nel merito della politica. Dopo questi colloqui fossero finiti il signor PETRUCCI parlava con BUSCETTA chiedendogli perchè volevano sapere di questo rapporto mafia-politica e BUSCETTA rispose che loro, i giudici, non capivano quanto fosse complicato il discorso, e lui credeva che se parlasse di queste persone che lui riteneva molto potenti, che tutti avrebbero pensato che lui fosse matto.

AVV.BONGIORNO: (...) se lei non sapeva se il nome era stato fatto a FALCONE, FALCONE era un giudice italiano che sentiva BUSCETTA, per quale ragione non ha ritenuto di riferire questa circostanza che per l'Italia è molto importante?

PETRUCCI A.: Per quanto mi riguarda quando FALCONE parlava con BUSCETTA, loro parlarono sempre dei fatti accaduti in Italia che non riguardavano nè il mio compito e nè me, quindi, voglio specificare il mio ruolo: io ero l'agente speciale assegnato a questo caso per la sicurezza. Inizialmente ero responsabile all'inizio per l'investigazione che si chiamava "la pizza connection". E per quanto mi riguardava tutte le informazioni che mi interessavano, si trattava dei fatti rilevanti al caso della "pizza connection", quello era il mio caso, era la mia responsabilità quel caso. Quando BUSCETTA all'inizio, per la prima volta menzionò il nome di ANDREOTTI al signor MARTIN, era in questo contesto che lui MARTIN andava dicendo a BUSCETTA, stava raccontando tutte le condizioni necessarie per la sua permanenza negli Stati Uniti, quindi lui doveva dire tutto quello che sapeva in questo senso, in questo contesto, e uscì il nome di ANDREOTTI. Siccome noi non eravamo coinvolti in nessuna investigazione in Italia, non c'era bisogno che io parlassi con BUSCETTA dei fatti italiani, io mi ritenevo responsabile per i fatti negli Stati Uniti.

PRESIDENTE:.. (...) *dopo che lui ascoltò le parole di BUSCETTA che era interrogato da MARTIN, e fu fatto il nome di ANDREOTTI, lui ha detto che in un momento successivo ne parlò con MARTIN. In che termini ne parlarono, o no? Con MARTIN non ne ha riparlato?*

PETRUCCI A.: *Ma lei vuole sapere i discorsi con BUSCETTA o con MARTIN?*

PRESIDENTE:.. *No, se ne riparlò con MARTIN, non lo so non l'abbiamo capito bene.*

PETRUCCI A.: *No. So soltanto la stessa data.*

Orbene, alla stregua delle predette risultanze processuali appare evidente che la modificazione del contenuto delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, intervenuta a seguito delle stragi del 1992, non ne inficia l'attendibilità, apparendo anzi frutto di un genuino ripensamento, e non già dall'adeguamento ad altre risultanze processuali.

Le affermazioni del BUSCETTA sul ruolo ricoperto dai SALVO nell'ambito di *cosa nostra* e sui rapporti da detti soggetti instaurati con Salvo LIMA ed, in modo diretto e non mediato con lo stesso senatore ANDREOTTI, appaiono logiche e perfettamente compatibili con altre emergenze processuali.

Ulteriori riscontri in ordine ai rapporti intrattenuti da Salvo LIMA con *cosa nostra* provengono anche dalle dichiarazioni di Antonino CALDERONE.

Questi, esaminato all'udienza del 27 febbraio 1999, ha riferito che i cugini SALVO intorno al 1974 - 1975 vennero presentati a lui e a suo fratello Giuseppe da Gaetano BADALAMENTI come *uomini d'onore* di una *famiglia* del trapanese, e precisamente di Salemi.

Dopo questo incontro, avvenuto presso l'abitazione di Cinisi del BADALAMENTI, aveva avuto modo di incontrare in numerose occasioni i SALVO.

Fra gli episodi che riaffioravano alla sua memoria, il collaborante ha compiutamente riferito di un incontro, avvenuto nel 1976, nel corso del quale egli ed il fratello Giuseppe esposero ai SALVO il problema rappresentato dalla presenza, presso la Criminalpol di Catania, del Vice Questore CIPOLLA, il quale, per la sua intransigenza e per lo scrupolo con cui svolgeva il proprio lavoro, veniva considerato un ostacolo allo svolgimento delle attività delittuose della *famiglia* di Catania.

I cugini SALVO risposero che il problema avrebbe potuto essere risolto dall'on. LIMA e fissarono loro un appuntamento con il suddetto uomo politico a Roma in un appartamento ubicato in un palazzo antico, nel quale avevano sede gli uffici di Francesco MANIGLIA.

Non appena arrivati, furono introdotti, presente il solo Nino SALVO, in una grande sala, ove di lì a poco arrivò l'on. LIMA, il quale, ascoltato il problema, si riservò di dare una risposta che, in effetti diede dopo poco tempo per il tramite dei SALVO.

Questi fecero sapere che, avendo la moglie del CIPOLLA ottenuto il trasferimento in un'altra sede, anche il CIPOLLA sarebbe stato sicuramente trasferito, di tal che non vi era più bisogno di intervenire.

Un altro episodio riferito dal collaborante ha riguardato un incontro avvenuto in Catania tra Giuseppe CALDERONE, Antonino SALVO (il quale giunse con un aereo privato) e Carmelo COSTANZO (noto imprenditore catanese contiguo alla *famiglia* di *cosa nostra* di quel centro), tenutosi nei locali dell'azienda di quest'ultimo, intorno al 1977, per discutere della possibilità, poi non realizzatasi, che l'impresa del COSTANZO rilevasse alcuni lavori affidati all'impresa del citato

MANIGLIA già in stato di insolvenza, concedendo alla stessa una percentuale pari al 10%.

Ha inoltre affermato il CALDERONE che i COSTANZO, in particolare Pasquale, fratello di Carmelo, aveva rapporti diretti con Stefano BONTATE, come egli stesso aveva avuto modo di constatare personalmente.

Confermando una circostanza ad altri fini (gli incontri riservati con l'on. LIMA) riferita da Francesco MARINO MANNOIA, il CALDERONE ha inoltre precisato che il BONTATE era solito utilizzare per le sue riunioni una sala interna del locale Baby Luna di Gaetano FIORE, luogo ove egli stesso in diverse occasioni lo aveva incontrato.

Orbene, con riguardo alla attendibilità intrinseca del dichiarante in ordine all'incontro avuto a Roma presso lo studio del MANIGLIA, giova rilevare come l'ingegnere Francesco MANIGLIA, nella sua deposizione testimoniale nel processo ANDREOTTI, ha specificato di avere aperto nel 1974 un ufficio a Roma nello stesso stabile, sito in Via Campania n. 31, in cui si trovava anche lo studio dell'on. LIMA.

Ha pure precisato il teste MANIGLIA che entrambi gli appartamenti erano ubicati al primo piano dell'edificio ed ha chiarito di avere, in effetti, concesso ai cugini SALVO la possibilità di utilizzare il predetto ufficio per ricevere altre persone, senza che costoro dovessero rendergliene nota l'identità, ed ha aggiunto che, quando veniva avvisato preventivamente dai SALVO, assicurava la presenza di un proprio collaboratore nell'appartamento per consentire loro di accedervi.

Tale dichiarazione rende quindi attendibile l'assunto del collaborante il quale ha precisato che, poco tempo dopo essere stati introdotti nello studio del MANIGLIA, egli e suo fratello Giuseppe erano stati raggiunti dall'on. LIMA, essendo di ogni evidenza il motivo per cui quest'ultimo

utilizzasse per gli incontri riservati con esponenti di *cosa nostra* un appartamento, attiguo al suo studio, messogli a disposizione dai SALVO.

La circostanza riferita da Antonino CALDERONE che i fratelli COSTANZO erano imprenditori dapprima vicini a Pippo CALDERONE e a Stefano BONTATE, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA, il quale ha anche specificato che, dopo lo morte di Pippo CALDERONE, si erano avvicinati al nuovo capo della famiglia catanese Nitto SANTAPAOLA.

Le dichiarazioni dal collaborante rese in ordine all'appoggio elettorale fornito dalla *famiglia* mafiosa catanese all'on. DRAGO e all'on. URSO, appartenenti alla corrente andreottiana, conferma quanto su tale specifico argomento hanno riferito i collaboranti PATTAVINO e PULVIRENTI.

Ancora più significative, sotto il profilo della durata dei rapporti dei SALVO, in particolare Ignazio, con Salvo LIMA e con il senatore ANDREOTTI, si sono rivelate le dichiarazioni di Gioacchino PENNINO, la cui peculiarità è data dal doppio ruolo ricoperto da questo collaborante, di esponente politico e di *uomo d'onore*, circostanza questa che gli ha consentito di riferire con maggiore precisione su dettagli di particolare rilievo nella ricostruzione delle modalità di costituzione della corrente andreottiana in Sicilia.

Per quanto rileva in questa sede, nel corso del suo esame Gioacchino PENNINO ha innanzitutto riferito delle sue giovanili frequentazioni verso la fine degli anni '50 e negli anni '60, stando al seguito del suo omonimo zio, all'epoca esponente di vertice della *famiglia* di Brancaccio, con *uomini d'onore* del peso, fra l'altro, di Tommaso BUSCETTA e di Francesco Paolo BONTATE (padre di Stefano) ed, al tempo stesso, con uomini politici di rilievo nella vita cittadina come suo cugino BARBACCIA Francesco,

Ferdinando BRANDALEONE (entrambi *uomini d'onore*) e, soprattutto, Salvo LIMA.

Di quest'ultimo, persona strettamente legata a *cosa nostra* in quanto figlio di Vincenzo LIMA (*uomo d'onore* della *famiglia* di "Palermo-centro") ed assiduo frequentatore di mafiosi, il PENNINO ha approfonditamente descritto la carriera politica, mettendone in risalto, fra l'altro, le frequentazioni con Tommaso BUSCETTA, anche in epoca successiva alla lunga carcerazione di questi (come ad esso collaborante riferito dal senatore CERAMI che li aveva visti insieme a Roma, presso l'albergo Flora) e la forte ambizione che, ad un certo punto, era stata premiata dalla felice intuizione di lasciare la *corrente* della D.C. di cui faceva parte, quella che, in campo nazionale, faceva capo al senatore FANFANI, per aderire a quella facente capo al senatore ANDREOTTI, che, in prospettiva, gli garantiva una maggiore affermazione anche a livello nazionale.

E la scelta di aderire alla corrente andreottiana, cui il LIMA aveva portato un notevolissimo contributo anche in termini di iscrizioni da far valere nei congressi di partito, era stata seguita, fra la fine del 1979 e gli inizi del 1980, anche da esso collaborante che, in quel momento, era al seguito del noto Vito CIANCIMINO, esponente politico di spicco della vita politica dell'epoca nella città di Palermo al totale servizio dei *corleonesi*.

Ha riferito il collaborante che la sua adesione alla corrente andreottiana aveva avuto però una durata limitata, avendo deciso il CIANCIMINO di tornare in autonomia, senza peraltro che esso PENNINO, come avrebbe voluto, potesse immediatamente contrastare tale scelta; ciò per un preciso ordine impartitogli da Bernardo PROVENZANO che dello stesso CIANCIMINO era il maggiore *sponsor* mafioso.

Poi, riuscitosi a staccare politicamente dal CIANCIMINO, aveva nel 1983 aderito, diventandone anzi uno dei principali esponenti a livello

locale, alla corrente dorotea, stando all'interno della organizzazione mafiosa, quale *uomo d'onore*, ed avendo al tempo stesso, per il ruolo ricoperto, un quadro assai chiaro delle evoluzioni della politica e delle sue relazioni con i centri di potere mafioso e la possibilità di verificare, da un lato, come della corrente andreottiana, quali stretti collaboratori del LIMA, facessero parte *uomini d'onore* come Ferdinando BRANDALEONE e Francesco MINEO, quest'ultimo appartenente alla *famiglia* mafiosa di Bagheria ed, al tempo stesso, componente del comitato provinciale della D.C.

Erano però i cugini SALVO, i potenti esattori, gli *uomini d'onore* più vicini all'on. Salvo LIMA ed all'on. ANDREOTTI, alla cui *corrente* fornivano un importante appoggio elettorale nella città di Palermo, mentre nel trapanese appoggiavano, invece, la corrente dorotea, come aveva potuto egli stesso verificare nel corso di più consultazioni elettorali.

I cugini SALVO, che esso collaborante aveva avuto formalmente presentati nel 1980 come *uomini d'onore*, pur non avendo una ufficiale collocazione politica, erano "*attivamente inseriti in politica*" ed avevano rapporti personali con il senatore ANDREOTTI, come in più occasioni da essi stessi gli era stato confidato.

Dopo la morte di Nino SALVO, aveva avuto modo di incontrare più volte Ignazio SALVO, anche nel periodo in cui questi si trovava, durante il *maxiprocesso*, agli arresti domiciliari, nell'abitazione ubicata "*alla fine di via Libertà, dove c'è la statua all'ultimo piano*".

Egli non aveva avuto mai bisogno dei SALVO per l'*aggiustamento* di processi che lo riguardassero, ma sapeva che costoro erano talmente forti ed *agganciati* da potere influire, persino, sulle nomine dei vertici giudiziari palermitani.

Era peraltro a conoscenza del fatto che vi era stato un loro interessamento, allorché era stato nominato, nei primi anni '80, il nuovo

Procuratore della Repubblica di Palermo (*"allorquando prima della nomina del dott. PAINO a...capo della Procura, non mi rammento che cosa fosse, della...nei primi anni '80, sentii parlare molto bene di PAINO, e sentii dire che c'era stato un loro interessamento perché il dottor PAINO potesse essere...potesse ottenere quanto desiderava, e gli avevano preferito il dottor Lucio LA VALLA (n.d.e. LA VALVA), tra l'altro loro parente largo, perché lo ritenevano...loro dicevano "u parrinaro", nel senso che era debole, nel senso che era una persona corretta, non so, per altri motivi, tant'è che Lucio LA VALLA (n.d.e. LA VALVA) poi fu...andò come Procuratore in Cassazione"*).

E la capacità di influenzare tale tipo di nomine, ha soggiunto il PENNINO, non era venuta meno ad Ignazio SALVO nemmeno dopo il suo coinvolgimento nel maxiprocesso; questo era stato il motivo per cui egli, nella seconda metà degli anni '80, era andato a trovarlo al fine di prospettargli *"la possibilità di nomina di un magistrato al posto di Giovanni FALCONE che aspirava alla carica di Consigliere Istruttore"*.

Si trattava, ha tenuto a precisare il collaborante, di una raccomandazione che egli faceva a titolo personale, senza peraltro che la persona che gliela aveva sollecitata fosse consapevole della sua mafiosità.

Fatto sta che Ignazio SALVO, non appena gli pose il problema, disse subito che *"già il terreno era spianato"*, che in altri termini stava sfondando una porta aperta, *"perché già si stava interessando in tal senso"* in quanto *"soprattutto interessava a cosa nostra a non fare nominare FALCONE"*.

Come è noto, la dichiarazione resa sul punto dal PENNINO ha ricevuto un eccezionale riscontro nelle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA il quale, in relazione a tale vicenda, ha riferito di un intervento, presso ANDREOTTI e VITALONE, per impedire che il dott. FALCONE venisse nominato consigliere istruttore.

Riprendendo il filo del racconto della sua esperienza politica, il collaborante ha anche rammentato un episodio verificatosi in occasione della campagna per le elezioni nazionali del 1987 che ebbe alquanto a stupirlo.

Egli, come al solito, stava organizzando nel quartiere di Brancaccio la campagna elettorale a sostegno della DC, all'uopo avvalendosi anche della collaborazione dell'odierno collaboratore Tullio CANNELLA, pure aderente al suo gruppo politico, cioè all'articolazione palermitana della c.d. corrente dorotea, allorchè era stato avvicinato da Giovanni DRAGO, come lui *uomo d'onore* di Brancaccio, il quale gli aveva comunicato che, da quel momento in poi, avrebbe dovuto astenersi dal far propaganda per la D.C. ed avrebbe anzi dovuto farla per il PSI, in quanto i vertici dell'organizzazione volevano che, in quelle elezioni, si votasse in massa per quest'ultimo partito ed, in particolare, per una *quaterna* di nomi composta da MARTELLI, FIORINO, REINA e ALAGNA (sentito sul punto il DRAGO, attualmente collaboratore di giustizia, quale *teste di riferimento*, ha confermato tale assunto).

Sul perché di questo cambiamento, rivelatosi peraltro episodico in quanto l'organizzazione mafiosa, nelle successive consultazioni elettorali, era poi tornata a dare il tradizionale appoggio alla DC, nulla gli era stato detto di guisa che non poteva che esprimere opinioni personali.

Ritornando al LIMA, era in grado di riferire un episodio verificatosi circa un giorno prima che questi venisse ucciso.

Nel corso di un incontro con il dottor MINEO, *uomo d'onore* di Bagheria e persona che politicamente rappresentava il LIMA in tale centro, questi, rispondendo ad una domanda di esso collaborante riguardante il medesimo LIMA, gli aveva detto che i rapporti di detto esponente politico con "*gli amici*", cioè con i mafiosi, si erano da ultimo deteriorati e che non vi era nei confronti di detto uomo politico la stima di un tempo.

Quanto ai SALVO, poteva solo aggiungere che egli, fino al 1993, aveva avuto modo di incontrare più volte il dottor Gaetano SANGIORGI, genero dello scomparso Nino SALVO, presentatogli come *uomo d'onore* di Salemi diverso tempo addietro, persona che egli frequentava, essendo entrambi medici.

Era stato in una di queste occasioni che il SANGIORGI gli aveva detto di avere subito dalla DIA una perquisizione domiciliare ai fini della ricerca di un vassoio in argento che gli aveva regalato ANDREOTTI in occasione del suo matrimonio con la figlia di Nino SALVO, ma che egli era riuscito "*ad imboscarlo*", così non fornendo agli inquirenti la prova del rapporto di conoscenza fra suo suocero ed il senatore ANDREOTTI.

In tale occasione aveva comunque avuto modo di percepire la particolare acredine che il SANGIORGI nutriva nei confronti del suocero da tempo scomparso e pure di Ignazio SALVO, da poco ucciso, che accusava di non avere fatto nulla per sistemare la questione ereditaria che da tempo aveva in sospeso.

Orbene, dalla deposizione resa dal teste Tenente Colonnello Domenico POMI all'udienza del 5 dicembre 1995 nel processo ANDREOTTI si desume che il PENNINO, laureatosi giovanissimo, conseguì l'abilitazione all'esercizio della professione medica nel marzo 1963, svolse una rilevante attività professionale (prima come assistente presso l'Ospedale Civico di Palermo e successivamente come funzionario dell'INAM, ricoprendo gli incarichi di dirigente del Poliambulatorio della Gancia, di capo reparto del settore prestazioni mediche generiche per la provincia di Palermo, di Ispettore sanitario per la provincia di Palermo, nonché come consulente medico legale dell'INAS e come medico di fiducia dell'Ente Sviluppo Agricolo), e divenne titolare di due laboratori di analisi.

Il teste ha poi precisato che il PENNINO assunse effettivamente un ruolo abbastanza rilevante anche all'interno della Democrazia Cristiana: nel

1977 aderì al gruppo facente capo al Ciancimino, dal 1978 al 1980 fu segretario della sezione di Ciaculli, nel 1982 divenne commissario della sezione di Settecannoli, nel febbraio 1983 si staccò dal gruppo del Ciancimino, aderì quindi alla corrente di base e poi alla corrente dorotea, nel 1984 partecipò quale delegato al congresso nazionale della Democrazia Cristiana; negli anni 1985-1987 divenne, infine, segretario provinciale e regionale della CISL-medici e negli anni '80 ricoprì la carica di vice-responsabile provinciale della sanità di Palermo per la Democrazia Cristiana.

Il PENNINO, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 1° febbraio 1994 per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., in data 8 marzo 1994 fu arrestato a Novigrad, in Croazia. L'extradizione in Italia venne concessa esclusivamente per il reato previsto dall'art. 416 c.p., ma il PENNINO in data 30 agosto 1994 accettò di rispondere anche del delitto di associazione di tipo mafioso, precludendosi la possibilità di essere scarcerato dopo pochi giorni per decorrenza dei termini di custodia cautelare (che sarebbero scaduti il 9 settembre 1994).

Ciò posto, va osservato che il racconto del collaborante, logico e coerente con le altre risultanze processuali, risulta ampiamente attendibile.

Anche il PENNINO, al pari dei molti collaboranti le cui deposizioni sono state riassunte nel primo volume, ha compiutamente riferito sull'anomala vicenda delle elezioni nazionali del 1987, nelle quali *cosa nostra*, durante la fase di merito del *maxiprocesso*, assunse la decisione di sospendere il proprio appoggio elettorale alla D.C., in seno alla quale la corrente andreottiana era solita ricevere nella città di Palermo un grande parte di consensi, per lanciare un avvertimento ai suoi referenti politici.

Il collaborante, non essendo stato messo a conoscenza dei motivi che avevano determinato questa scelta dei vertici dell'organizzazione, ha correttamente evitato di far supposizioni.

Di tale vicenda hanno però riferito con maggiore dovizia di particolar per quanto attiene la fase decisionale, dichiaranti sicuramente più vicini al vertice di *cosa nostra*, fra i quali i fratelli Giovanni e Emanuele BRUSCA e Salvatore CANCEMI, precisando che la decisione di dirottare i voti in favore del P.S.I. era stata presa da Salvatore RIINA e dalla c.d. *commissione* per fare arrivare al senatore ANDREOTTI un chiaro messaggio, affinché si decidesse a intervenire concretamente nella vicenda *maxiprocesso* e per protestare contro l'adozione di provvedimenti legislativi, quali la legge MANCINO-VIOLANTE del febbraio 1987, che avevano reso vano il tentativo posto in essere mediante la richiesta di integrale lettura degli atti processuali di fare decorrere i termini di custodia cautelare per gli imputati del *maxiprocesso*.

E tutti i collaboranti hanno dichiarato che, in base ad accordi presi da Salvatore RIINA, l'on. MARTELLI avrebbe dovuto essere il capolista di una *quaterna* (di cui facevano parte anche FIORINO, REINA e ALAGNA), su cui dovevano essere convogliati i voti che *cosa nostra* era in grado di manovrare.

Orbene, al di là del mero dato obiettivo costituito dall'effettivo grosso successo elettorale riportato dal PSI in quella tornata elettorale, il riscontro più pregnante a tali affermazioni è sicuramente rinvenibile nelle dichiarazioni dell'on. MARTELLI, rese nel processo ANDREOTTI:

P.M.: On. MARTELLI, vari collaboratori di giustizia hanno dichiarato in questo processo, che in occasione delle elezioni politiche del 1987, vi fu l'ordine di cosa nostra di impegnarsi per sostenere elettoralmente il partito socialista di dirottare i suoi voti dalla DC al PSI e ai radicali, sostenendo in particolare elettoralmente anche lei. In relazione a queste dichiarazioni, vi sono circostanze a sua conoscenza, possono essere utili per questo processo ?

MARTELLI: *Bè la verità storica vuole che si dica che il padre Ennio PINTACUDA un mese prima della campagna elettorale, già aveva denunciato questo orientamento di "cosa nostra", perlomeno nell'area della Sicilia occidentale, come, come si può dire, come delusa o frustrata nei suoi rapporti con la democrazia cristiana, a votare in modo diverso e votare socialista e radicale. Per me che fui catapultato da Milano a Palermo su richiesta dei socialisti siciliani, naturalmente fu un'esperienza abbastanza sconvolgente insomma di sentirsi investiti da questa polemica, non appena sbarcato a Punta Raisi. Fu la prima volta che il segretario regionale BUTTITTA, prof. BUTTITTA mi disse, che c'era questa situazione pesante. Io ero stato invitato a capeggiare le liste socialiste a Palermo da una parte del partito, quella che faceva riferimento a CRAXI, che intendeva in questo modo, perlomeno queste furono le motivazioni che addussero, svecchiare, rinnovare, riorientare, riqualificare politicamente il partito, sottrarlo alla influenza, alla guida di Salvatore LARICELLA. In particolare vennero a farmi questo discorso il segretario BUTTITTA, l'on. FIORINO e l'on. REINA.*

P.M.: *Giuseppe REINA ?*

MARTELLI: *Giuseppe REINA*

.....

MARTELLI: *(.....) Inizia la campagna elettorale, per non sapere né leggere né scrivere, affittai uno spazio su una televisione locale e ogni sera facevo un filo diretto con i palermitani. La prima cosa che feci appena sbarcato a Palermo fu di andare a trovare Giovanni FALCONE e Giuseppe AYALA, feci un comunicato a sostegno del maxi-processo, proprio perché sapevo essendo io, e questo punto è importante, il primo firmatario del referendum sulla giustizia giusta e della campagna in difesa di Enzo TORTORA (...)*

...) e quindi presi le difese pubbliche in una dichiarazione all'A.N.S.A., che è agli atti, del maxi-processo, dicendo ben altro scrupolo è quello che c'è stato invece nei magistrati palermitani e in Giovanni FALCONE in particolare. Ciò nonostante il clima, probabilmente anche la mia inesperienza, insomma nel cifrarlo, nel deciptare i segnali, i messaggi talvolta in codice, che si scambiano nelle formazioni politiche in Sicilia, il clima mi pareva avesse qualche ombra. La prima ombra il fatto che, mentre ero stato chiamato da una parte del partito, per in definitiva sostituire la leadership di LAURICELLA, mi trovo inserito in una, si chiamano quartine elettorali no, le 4 preferenze MARTELLI capolista gli altri 3 oltre a REINA e a FIORINO che erano quelli venuti con BUTTITTA a Roma, trovo inserito nella quartina l'on. ALAGNA.

P.M.: Egidio ALAGNA ?

MARTELLI: Sapevo, si Egidio ALAGNA che sapevo essere braccio destro di LAURICELLA, cioè dovevo capire più bene, che cosa stesse accadendo, perché non si capiva perché venissero a chiamare me, per scalzare LARICELLA e poi fanno un'alleanza elettorale con me e con l'amico di LAURICELLA. E poi è stata tutta in realtà una storia in qualche modo di delusioni questo tentativo di rinnovamento e del partito socialista siciliano, che si concluse nei 2 anni dopo nell'89, quando rifiutai di candidarmi alle europee...."

Richiesto se fra le "zone d'ombra" che aveva individuato vi fosse anche un'iniziativa riguardante il carcere dell'Ucciardone, l'on. MARTELLI ha riferito anche di una richiesta che gli venne fatta nel corso di una riunione di avvocati di area socialista di andare all'Ucciardone in considerazione della particolare valenza simbolica che avrebbe avuto questo gesto (....e anche lì, mi si disse, ma devi venire all'Ucciardone è importante ha un significato...).

E tale iniziativa l'on. MARTELLI ha dichiarato di avere categoricamente rifiutato, bene avendone inteso il significato in una determinata ottica: *"E io invece avvertii un grande rischio nel generare un equivoco e cioè di scambiare la mia posizione che era per la difesa dei diritti, con una tutela dei delitti, e quindi non accettai, anche spalleggiato da BUTTITTA che anche lui scoraggiò energicamente questa idea"*, anche perché non voleva *"speculare elettoralmente sulla campagna referendaria per la giustizia giusta, per acchiappare i voti dei detenuti e degli imputati di mafia.."*

Ha poi riferito l'on. MARTELLI che il PSI nel 1987 aveva effettivamente conquistato il suo record elettorale sia pure in quadro di grosso successo elettorale riguardante tutto il paese, non solo a Palermo.

Nel 1989 quando gli venne nuovamente offerto di candidarsi in Sicilia per le europee, però rifiutò: *"In ogni caso io non volevo ripetere l'esperienza che avevo fatto e cioè di muovermi in una situazione che non conoscevo e di avere la sensazione talvolta di muoversi su un terreno scivoloso e di prestarmi a fare e il fiore all'occhiello di quelli, che in realtà facevano i loro giochi opportunistici. E quindi era assolutamente un pretesto questo del rinnovamento, almeno forse non per tutti naturalmente, ma per una parte, era sicuramente un pretesto questo del rinnovamento..."*.

Orbene, non vi è davvero bisogno di molti commenti per comprendere che, nella vicenda in esame, dai contorni ancora molto nebulosi, *"con il pretesto del rinnovamento"* qualcuno *"catapultò"* l'on. MARTELLI su un terreno davvero *"scivoloso"*, quello, come tutti i collaboratori di giustizia hanno riferito, in cui le *famiglie* palermitane e di altre parti della Sicilia, sulla base di una comune strategia che non può essere stata certamente casuale, per la prima volta nella storia di *cosa nostra*, si mobilitarono per sostenere elettoralmente il PSI.

Ciò si verificò, come esattamente ha riferito l'on. MARTELLI, perché alcuni, in sede locale, sfruttando la inesperienza di chi non aveva alcuna dimestichezza del territorio, posero in essere comportamenti *opportunistici* che però non avrebbero potuto avere alcuna possibilità di riuscita, se i vertici di *cosa nostra*, a loro volta, non avessero ritenuto di strumentalizzarli per il raggiungimento dei propri fini, per lanciare un messaggio chiaro ai tradizionali referenti mafiosi, gli unici ancora in grado effettivamente di assecondare le esigenze della organizzazione mafiosa.

In ogni caso, dalle parole del protagonista della vicenda, della cui buona fede non è in alcun modo lecito dubitare, è emerso un ulteriore, assai preciso, riscontro alla attendibilità dei collaboranti.

A ciò va soggiunto che, in ordine ad una anomala avanzata elettorale in quella vicenda elettorale, ha deposto nel processo ANDREOTTI il dott. PADRUT, esperto in rilevazione statistica dei dati elettorali, che ha osservato che nella circostanza in esame il dato che maggiormente lo colpì fu che *"in presenza di una tenuta nazionale se non di una avanzata della Democrazia Cristiana, qui a Palermo invece, soprattutto rispetto alle grandi città, era l'unica grande città dove era andata indietro e il Partito Socialista manifestava un particolare, diciamo così, un risultato particolarmente positivo"*.

In particolare nella città di Palermo il P.S.I., per quanto attiene il Senato, era passato dal 9,29 al 15,20% e, per quanto attiene la Camera, dal 9,80% al 16,44.

§ 2.3. Il canale politico: le ulteriori emergenze probatorie

In precedenza sono state evidenziate una serie di circostanze che inducono a ritenere che l'imputato ha mantenuto con il senatore ANDREOTTI e, soprattutto, con il dott. VITALONE rapporti preferenziali che iniziarono o comunque si rafforzarono nel periodo in cui l'odierno imputato prestò servizio quale presidente di sezione presso la Corte di Appello di Roma.

Sono stati, poi, già forniti numerosi elementi a conferma della esistenza di strettissimi ed amicali rapporti fra i SALVO e VITALONE e della piena consapevolezza da parte del senatore ANDREOTTI della rilevanza strategica che i SALVO avevano ai fini del rafforzamento della sua corrente politica in Sicilia.

Si è anche precisato che, nel passaggio della *leadership* mafiosa dalla fazione *moderata* alla fazione *corleonese*, i SALVO ebbero in definitiva salva la vita in virtù della incondizionata promessa fatta ai *corleonesi* di mettere a loro disposizione le loro relazioni politiche ed istituzionali.

Vale la pena, pertanto, prima di pervenire a definitive conclusioni in ordine al cd. *canale politico*, indicare quegli ulteriori elementi probatori che confermano il pieno inserimento dell'imputato in seno all'*entourage* andreottiano: circostanza questa, come si è detto, sempre negata dall'imputato, il quale ha asserito di non avere mai chiesto nulla al dott. VITALONE e di non avere mai ricevuto alcuna richiesta dallo stesso.

Orbene, a fornire prova decisiva, di natura documentale, del fatto che il CARNEVALE, su indicazione del VITALONE, era da tempo divenuto un magistrato gradito al senatore ANDREOTTI è, in primo luogo, la sua

nomina a componente del consiglio generale della Fondazione Fiuggi per la cultura.

A tale circostanza la Corte annette particolare importanza, non soltanto perché fornisce prova incontrovertibile dell'esistenza di un rapporto fra il senatore ANDREOTTI e il dott. CARNEVALE, da questi ostinatamente negato, ma anche perché smentisce in modo categorico l'assunto dello stesso nel punto in cui afferma che il suo rapporto di frequentazione con il dott. VITALONE avrebbe avuto inizio soltanto in epoca successiva alla decisione della prima sezione della Corte di Cassazione del giugno 1986, con la quale venne annullata la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta relativa alla strage, nella quale, il giorno 29 luglio 1983, avevano perso la vita il consigliere istruttore di Palermo Rocco CHINNICI, vittima di un attentato dinamitardo in suo danno, mentre usciva da casa per recarsi, come ogni mattina, al lavoro.

Risulta, infatti, provato in via documentale che il dott. CARNEVALE era stato, dalla data della sua costituzione (**17 febbraio 1986**), consigliere della “*Fondazione Fiuggi per la cultura*”, di cui è presidente Giulio ANDREOTTI e vice-presidente, nonché costituente, Giuseppe CIARRAPICO.

Dalla deposizione, in atti, resa dal CIARRAPICO (udienza del 17 luglio 1997 nel processo ANDREOTTI), si desume, innanzitutto, che proprio ANDREOTTI, promotore e presidente della *Fondazione*, aveva scelto personalmente i magistrati componenti del *Consiglio generale*, tra cui lo stesso CARNEVALE (“*ha fatto il nome di alcuni magistrati e ha detto che tra questi magistrati c'era il dottore CARNEVALE*”).

Orbene, sulla base di tali elementi, è del tutto logico ritenere che se il CARNEVALE era stato indicato come componente dell'ente in discussione sin dalla data della sua costituzione, l'indicazione in questione da parte del

senatore ANDREOTTI dovette essere necessariamente preceduta da opportune consultazioni oppure fondarsi su una pregressa conoscenza.

Richiesto dalla difesa del senatore ANDREOTTI di spiegare quali fossero i referenti dello stesso ANDREOTTI nel settore della magistratura, il CIARRAPICO ha dichiarato:

"Ma sa sui magistrati ANDREOTTI aveva come punto di riferimento per il consiglio la Ombretta FUMAGALLI CARULLI, che mi pare fosse membro del Consiglio Superiore della Magistratura, VITALONE che era magistrato, si consigliava anche con BRANCACCIO, che pur non essendo in consiglio generale era un frequentatore abituale della Fondazione...".

Ulteriormente richiesto, sempre dalla difesa del senatore ANDREOTTI, di specificare se, nel caso di specie, la designazione fosse partita dall'on. FUMAGALLI, il CIARRAPICO ha risposto:

"FUMAGALLI, VITALONE, lo stesso BRANCACCIO, non glielo posso dire specificamente".

In precedenza, richiesto dal P.M. di specificare quali fossero i rapporti fra l'odierno imputato e il dott. VITALONE (all'epoca senatore), aveva invece dichiarato:

"Erano amici e questo lo vedevo quando veniva ai premi Fiuggi sia l'onorevole VITALONE che il dott. CARNEVALE".

Ciò posto, come è del tutto evidente, l'on. FUMAGALLI, che aveva competenze limitate al CSM, non può avere avuto alcun ruolo nella designazione in questione e nemmeno il dott. BRANCACCIO, come, peraltro, nemmeno lo stesso imputato ha ritenuto di dovere affermare.

Ed allora, se solo si considera che il dott. CARNEVALE fu, unitamente al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (all'epoca, dott. Carlo Maria PRATIS, poi sostituito dal dott. Vittorio SGROI) e al dott. Carlo SAMMARCO (all'epoca Presidente della Corte di

Appello di Roma), il solo magistrato ad essere nominato (al punto da essere preferito persino al dott. BRANCACCIO il quale, come riferito dal CIARRAPICO, "*pur non essendo in consiglio generale era un frequentatore abituale della Fondazione*"), ben si può comprendere quale fosse la rilevanza che la corrente andreottiana attribuiva all'odierno imputato.

E se, pur di nominarlo, si dovette poi ricorrere, per questioni di forma, all'*escamotage* di invitare, benché non fosse nemmeno membro del Consiglio, a tutte le riunioni il dott. BRANCACCIO, Presidente della Corte di Cassazione, appare manifestamente illogica e inverosimile l'affermazione dell'imputato, il quale vorrebbe far credere che venne nominato perché titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, a suo dire "*la più importante*" della Suprema Corte.

Tenuto conto, poi, dell'affermazione del CIARRAPICO, il quale, senza tentennamenti, afferma che, sin dalla prima riunione alla quale presenziarono, ebbe immediatamente l'impressione che i due fossero amici, non appare revocabile in dubbio che è già l'epoca stessa della nomina in questione e, prima ancora della ovvia precedente indicazione, a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato non ha detto il vero con riguardo al fondamentale punto relativo al momento dell'inizio del suo rapporto con il VITALONE.

Se, ancora, la vicenda in esame si pone in relazione alle emergenze probatorie in precedenza illustrate (dichiarazioni dell'on. SBARDELLA, accertamenti in ordine agli incarichi extragiudiziari ricevuti dall'imputato sin dagli anni '70, dichiarazioni dello stesso imputato riguardanti un inverosimile, nei termini in cui è stato narrato, tentativo di *avvicinamento* operato nei suoi confronti dal dott. VITALONE, nel periodo cui era presidente di sezione presso la Corte di Appello di Roma), bene appare dimostrato il motivo per il quale il dott. CARNEVALE riteneva di potere,

fra la fine del 1990 e gli inizi del 1991, grazie all'autorevole intervento del senatore ANDREOTTI, coronare la sua ambizione di diventare Presidente della Corte di Appello di Roma, essendo prossimo a maturare il collocamento a riposo del dott. SAMMARCO.

Non vi è chi non veda, infatti, imponendo tale considerazione soprattutto la logica, che il dott. CARNEVALE non avrebbe in alcun modo potuto svolgere, sin dalla fine degli anni '70, funzioni di capo dell'ufficio legislativo di importanti dicasteri, se non fosse stato persona gradita - trattandosi di incarichi altamente fiduciari - ai politici che lo chiamavano a ricoprirle.

La Corte, pertanto, non dubita affatto che l'elevata preparazione giudica del dott. CARNEVALE avesse il suo peso, ritiene, invece, inverosimile che gli incarichi che di volta in volta gli venivano assegnati, potessero essere il risultato solo della considerazione in cui veniva tenuto dai vari Capi di Gabinetto che lo individuavano, come vorrebbe far credere, solo per le sue straordinarie capacità.

Tale conclusione, d'altra parte, non è imposta solo dalla logica ma anche da un complessivo esame delle risultanze processuali, avendo l'on. SBARDELLA (la cui competenza in materia è fuor di dubbio, per avere per lungo tempo militato nella relativa corrente politica) affermato a chiare lettere che il dott. CARNEVALE non aveva altro politico di riferimento al di fuori del senatore ANDREOTTI.

Dalle indagini svolte e riferite al processo ANDREOTTI dal teste FARINACCI (cfr. verbali del 30 ottobre 1997 e del 10 febbraio 1998) risulta che in data 17 febbraio 1986 fu costituita la Fondazione Fiuggi per la Cultura, avente scopi prettamente culturali, fondata dalla s.p.a. Ente Fiuggi, il cui amministratore delegato e direttore generale era Giuseppe CIARRAPICO, che assunse la carica di vicepresidente della Fondazione, mentre era presidente l'on. ANDREOTTI.

La principale e più significativa attività della Fondazione è costituita dalla consegna annuale dei premi Fiuggi a personalità benemerite nel mondo della cultura, dell'arte e delle scienze.

Tra gli organi della Fondazione vi è il Consiglio Generale del quale fanno parte di diritto il presidente della Fondazione, Giulio ANDREOTTI, i due vice presidenti della Fondazione (CIARRAPICO ed il presidente della RAI), il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del Comune di Fiuggi, il Presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone, il Presidente del consiglio nazionale delle ricerche, il Presidente dell'ente autonomo biennale di Venezia, il presidente della Cassa di Risparmio di Roma, il Presidente del Banco di Santo Spirito, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Direttore Generale dei servizi informazioni editoria e proprietà letterarie della Presidenza del Consiglio, una personalità di chiara fama nominata dal fondatore.

Del Consiglio Generale fanno parte anche tutti i membri del comitato esecutivo (presidente, 2 vice presidenti, 3 membri di diritto del Consiglio Generale scelti dal fondatore, 5 consiglieri generali indicati dal presidente), nonché 45 consiglieri designati dal Comitato esecutivo.

Come si vede, un ente di assoluto prestigio e con possibilità di acquisire conoscenze nei più svariati campi.

Con riguardo alla matrice eminentemente "andreottiana" della Fondazione, basta evidenziare quanto riferito dal CIARRAPICO sulle modalità di costituzione della Fondazione stessa e sul ruolo che, in occasione della nomina dei consiglieri di essa, ebbe il senatore ANDREOTTI:

" La Fondazione Fiuggi per la Cultura fu una delle attività promozionali della società per azioni Ente Fiuggi di cui ero amministratore delegato e direttore generale....La prima occasione

fu il premio Fiuggi del 1983 e la Fondazione non ancora esisteva, era soltanto una attività promozionale della società. Fu nell'84 che il presidente ANDREOTTI, che aveva partecipato al premio Fiuggi dell'83, mi suggerì l'opportunità che tutto fosse a svolgersi nell'ambito di una fondazione culturale per dare una caratterizzazione diversa da quella che poteva essere una mera manifestazione pubblicitaria e promozionale di stagione e a Fiuggi ce ne erano delle altre. Dall'84 all'85 si redasse lo statuto della Fondazione e la Fondazione fu riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica".

Il CIARRAPICO ha, poi, a seguito di contestazione, confermato quanto dichiarato nelle indagini preliminari (interrogatorio reso il 17 novembre 1994) in ordine alle modalità di nomina dei componenti il Consiglio:

"Per il primo biennio i componenti del consiglio generale sono stati scelti dall'onorevole ANDREOTTI e da me. Io ho effettuato le scelte nel campo medico, che era quello che più interessava nel mio settore professionale. L'onorevole ANDREOTTI ha scelto gli altri componenti del consiglio generale tra i quali anche i magistrati....Devo dire che i componenti del consiglio generale non venivano nominati attraverso particolari formalità, era lo stesso onorevole ANDREOTTI, nella parte di sua competenza, che comunicava di volta in volta che del consiglio generale era stato chiamato a fare parte Tizio o Caio".

Tanto premesso, poco rileva che le occasioni di incontro, nell'ambito del Consiglio della Fondazione Fiuggi fra l'imputato e il senatore ANDREOTTI fossero formali ed episodiche, come riferito da CIARRAPICO e da altri testi, essendo di ogni evidenza che la rilevanza della circostanza risiede nella designazione dell'imputato alla carica in

esame e non già nella utilizzazione degli incontri pubblici in questione per fini diversi da quelli istituzionali.

Va comunque segnalato che agli atti risultano acquisite fotografie riproducenti una seduta dei componenti del consiglio generale della *Fondazione Fiuggi* del 2 luglio 1991, nelle quali il dott. CARNEVALE e il sen. ANDREOTTI sono ritratti seduti quasi uno di fronte all'altro, mentre di particolare rilievo appare, per quanto si dirà, la presenza in atti di fotografie dei partecipanti ad un pranzo in onore del sen. ANDREOTTI, tenutosi in data 2 luglio 1991, in occasione della nomina di quest'ultimo a senatore a vita, dalle quali risulta che lo stesso CARNEVALE ha partecipato a tale pranzo.

Qualora possano ancora sussistere dubbi sul fatto che il dott. CARNEVALE non aveva altri referenti politici al di fuori dell'on. ANDREOTTI, appare illuminante e decisivo il tenore della conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, svoltasi il 14 maggio 1994 fra l'imputato ed il dott. Tito BAJARDI (all'epoca dei fatti, magistrato presso la Pretura di Roma e persona, per sua stessa ammissione, assai vicina all'imputato), avente ad oggetto la mancata nomina, nel 1991, del CARNEVALE a Presidente della Corte di Appello di Roma, pur a fronte di una specifica promessa che a questi era stata fatta dal senatore ANDREOTTI, per il tramite del dott. VITALONE:

Bajardi: ... quelli di Magistratura Democratica non hanno dimostrato, almeno da quei... brandelli che... che avevamo saputo, questo accanimento selvaggio. C'era fermezza netta, diciamo...

Carnevale: Non è (... incomprensibile...) che avessero assunto quell'atteggiamento perché sapevano che i... i numeri non c'erano... io praticamente mi illusi troppo all'epoca dopo l'audizione perché... andò bene e, e ebbi le congratulazioni anche...

Bajardi: Da PALOMBARINI che erano tutti lì...

Carnevale: Dalla gente, insomma, sta gente qua...

Bajardi: Lì è partito l'ordine, è partito l'ordine da, da... SALVI, guarda... secondo me è partito l'ordine da lì, che tu non dovevi andare per nessun motivo... e se SALVI dà l'ordine è chiuso.

Carnevale: E ci dovette essere anche pure un input ai democristiani da parte di ANDREOTTI...

Bajardi: Sì, può darsi perché, sai perché magari lui poteva avere certezze... eh, eh, eh...

Carnevale: E' meglio che io mi guardo bene dal...

Bajardi: Dalle... poi sai...

Carnevale: Perché può essere lesa in (incomprensibile)...

Bajardi: Certo, e poi tu (incomprensibile)... però, e poi, e poi c'era anche quello, che tu in fondo combattevi contro un democristiano vero... e... capisci in fondo la cosa...

Carnevale: Anche se, anche se Claudio VITALONE mi disse che quando lui gliene parlò gli diede questa disposizione: "ventre a terra".

Bajardi: E, sì... sì però sai gli uomini politici, tanto loro sapevano che se tu ce la facevi andavi là e a loro andava bene, se tu non ce la facevi e rimanevi là... e... a loro non andava male sicuro. e... quindi, sai in definitiva il risultato non... ossia lì non era la... a... adesso bisogna vedere come si sviluppa questa, questa operazione...

Dal chiaro contenuto della conversazione sopra trascritta è agevole desumere, secondo la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso imputato e dal suo interlocutore, quanto segue:

1. che, nonostante le rassicurazioni che gli erano state date da ANDREOTTI, per il tramite di VITALONE - secondo il quale, il presidente del consiglio, all'epoca in carica,

gli aveva dato il forte mandato di appoggiare al CSM la nomina di CARNEVALE - in realtà lo stesso ANDREOTTI aveva poi ritenuto opportuno appoggiare, assecondando la spinta che in tal senso proveniva da esponenti del CSM, l'altro candidato ("*E ci dovette essere anche pure un input ai democristiani da parte di ANDREOTTI...*")

- che ciò si era verificato perché, in realtà, ANDREOTTI aveva ritenuto di non doversi particolarmente compromettere con lo stesso CARNEVALE (*Perché può essere lesa in*) e perché, in definitiva, non gli dispiaceva che questi, non ottenendo la nomina a presidente della Corte di Appello di Roma, mantenesse il suo posto di presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione (*E, sì... sì però sai gli uomini politici, tanto loro sapevano che se tu ce la facevi andavi là e a loro andava bene, se tu non ce la facevi e rimanevi là... e... a loro non andava male sicuro e... quindi, sai in definitiva il risultato non... ossia. lì non era la... a... adesso bisogna vedere come si sviluppa questa, questa operazione...*).

Dall'esame della intercettazione si evince, dunque, che il BAJARDI, dopo che il CARNEVALE aveva rievocato l'ordine che sarebbe stato impartito da ANDREOTTI al VITALONE ("*ventre a terra*"), pronuncia, senza suscitare alcuna reazione nel suo interlocutore, una frase dalla quale appare evidente che, tutto sommato, ai "politici" era gradito che l'imputato continuasse a svolgere le funzioni di presidente della prima sezione, all'epoca ancora competente in via esclusiva in materia di criminalità organizzata ed omicidi.

A parte ciò, è rilevante notare come, essendogli stata contestata nel corso delle indagini una circostanza che univocamente provava la sua riconducibilità al gruppo andreottiano (l'indicazione data da ANDREOTTI a VITALONE: "*ventre a terra*"), l'imputato abbia cercato di sminuirne la valenza probatoria, evidenziando come il procedimento volto alla nomina a

presidente della Corte di Appello di Roma si fosse concluso con la nomina di un altro candidato: *“E’ una frase che effettivamente VITALONE mi ha riferito. Se l’ha detta per farsi bello, per dire che si era interessato di me senza mia richiesta, è circostanza che io non posso né confermare né smentire...”* e soggiungendo che tale affermazione il VITALONE avrebbe comunque fatto *"qualche tempo dopo la votazione del plenum a favore del collega BOSCHI, in occasione di una cena nella villa di campagna del VITALONE, costui mi disse che aveva avuto questa disposizione da ANDREOTTI."*

Tutti questi elementi, al di là di ogni ragionevole dubbio, dimostrano in modo più che chiaro che l'imputato, in previsione del prossimo collocamento a riposo del presidente della Corte di Appello allora in carica, ebbe effettivamente a richiedere l'intervento del senatore ANDREOTTI, affinché appoggiasse la sua nomina nel corso della procedura che, nell'estate del 1991, sarebbe stata poi avviata presso il CSM, ottenendone il consenso, non rileva se nel corso di un colloquio diretto oppure, come appare più probabile, per il tramite del dott. VITALONE.

Del tutto illogica e, oltretutto, smentita da dati documentali è, infatti, la tesi difensiva dell'ultima ora con la quale il dott. CARNEVALE vorrebbe far credere che l'unico "appoggio", da lui ovviamente non richiesto, sarebbe stato quello degli ordini forensi di Roma, recatisi in delegazione presso il CSM, per perorare la sua causa (cfr. memoria difensiva depositata il 30.5.2000).

A dire dell'imputato, in buona sostanza, il VITALONE, a nomina del dott. BOSCHI già avvenuta, al solo scopo di incoraggiarlo, di attenuare lo scoramento che provava per la prima *"sconfitta"* della sua brillante carriera, gli avrebbe detto - in modo peraltro non veritiero (*"per farsi bello"*) - che il senatore ANDREOTTI, del tutto spontaneamente, per il solo fatto che

apprezzava le doti giuridiche di esso CARNEVALE, aveva dato disposizioni perché, in seno al CSM, i membri laici votassero in suo favore.

L'illogicità della tesi appare evidente, sia perché non si comprende il motivo per il quale il dott. VITALONE (all'epoca senatore) avrebbe dovuto, nel corso di una cena estiva del 1991, svoltasi nella sua villa di campagna, giustificarsi di non avere fatto quanto dal CARNEVALE non gli era stato mai chiesto di fare, sia perché non tiene conto che esistono precise emergenze probatorie che confermano come l'imputato contasse invece molto sull'apporto del VITALONE e del senatore ANDREOTTI ai fini della nomina a Presidente della Corte di Appello di Roma.

Ed invero, essendo stato contestato all'imputato quanto riferito dal dott. BAJARDI nel corso delle indagini (*“Ricordo... che una quindicina di giorni prima che il C.S.M. deliberasse di nominare BOSCHI, il presidente CARNEVALE mi riferì che ad un ricevimento della Fondazione Fiuggi, ANDREOTTI (si era appunto a pochi giorni dalla nomina) avvicinò CARNEVALE dicendogli **“ho saputo che ci sono buone possibilità (o probabilità) per la sua nomina alla presidenza della Corte di Appello di Roma”***) l'imputato, ancora un volta, ha tentato, senza riuscirvi, di contestare la rilevanza di tale prova.

Sul punto, il dott. CARNEVALE ha, infatti, dichiarato: *“In ordine a quest'ultima circostanza ricordo che in occasione del pranzo in onore del sen. ANDREOTTI, quando egli prima dell'inizio della cena entrò nella sala ove eravamo riuniti tutti gli ospiti, fece un giro di saluti. Quando arrivò il mio turno mi salutò e si limitò a dirmi: **“auguri per la sua nomina”**. Non disse nient'altro. Il dott. BAJARDI ha un ricordo inesatto. Non ho parlato nel precedente interrogatorio di questi altri incontri con il sen. ANDREOTTI perché li ritenevo irrilevanti. E perché tali per me obiettivamente lo sono”* (cfr. verbale di interrogatorio in atti).

La Corte non ritiene affatto condivisibile tale giudizio di *irrilevanza* formulato dal dott. CARNEVALE.

L'imputato, invero, pacificamente ammette che il 2 luglio 1991, prima dell'inizio della manifestazione organizzata a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia, dalla fondazione Fiuggi per la cultura, in occasione della festa per la nomina a senatore a vita, il neo senatore ANDREOTTI si avvicinò a lui facendogli gli auguri per la nomina a presidente della Corte di Appello di Roma.

E per giustificare tale comportamento assume che il senatore avrebbe fatto ciò, essendo notorio che *"l'on. ANDREOTTI fosse un attento osservatore degli avvenimenti, anche di scarso rilievo, che si svolgevano in un determinato periodo e non disdegnasse di dimostrare, con un pizzico di civetteria, di essere informato su tutto e tutti."*

E poiché *"in quei giorni, la vicenda della nomina del presidente della Corte di appello di Roma suscitava un notevole interesse non solo nell'ambiente giudiziario e nell'ambiente forense della Capitale, ma anche nella stampa non solo locale"* e si era *"molto diffusa la sensazione"* che, in considerazione delle note gravi condizioni di salute del dott. BOSCHI, la scelta sarebbe caduta su di lui, anche per la sua nota lunga esperienza *"maturata sia.. nel settore civile che in quello penale"*, l'on. ANDREOTTI aveva ritenuto di esternargli tale *"sensazione"*, anche da lui percepita, ma al solo fine di dimostrare di essere informato.

Osserva al riguardo la Corte che l'illogicità della motivazione addotta dall'imputato, fondata sulla disinteressata *"civetteria"* del senatore ANDREOTTI appare addirittura manifesta se solo si tiene conto della ulteriore motivazione addotta dallo stesso imputato per sostenere la tesi, secondo la quale egli, ove avesse ritenuto di rivolgersi a qualcuno per farsi appoggiare (ma al solo fine di *"contrastare le iniziative che erano già state largamente messe in atto dai suoi concorrenti"*), a tutti avrebbe potuto

rivolgersi *tranne che all'on. ANDREOTTI o alle persone a lui vicine, come il sen. Vitalone*".

Le ragioni che, secondo l'imputato, gli avrebbero precluso di richiedere l'appoggio di ANDREOTTI e VITALONE sarebbero state due: in primo luogo, perché ben sapeva che il suo concorrente più temibile (cioè quello stesso dott. BOSCHI che però, secondo il suo stesso inconciliabile assunto, trovandosi in precarie condizioni di salute, non sarebbe stato prescelto) era gradito ad *"una parte di alcune correnti rappresentate nel C.S.M."*, ai *"rappresentanti dell'estrema sinistra"* ed *"all'ambiente della democrazia cristiana..per motivi di affinità ideologica"*; in secondo luogo, *"perché il pesantissimo giudizio pubblicamente espresso dal Presidente del Consiglio su una sentenza emessa da un collegio da lui presieduto lo aveva profondamente offeso, tanto più in quanto l'aveva ritenuto profondamente ingiusto"*.

Il riferimento al *"pesantissimo giudizio"* attiene alla sentenza emessa in data 11 febbraio 1991 da un collegio presieduto dall'imputato sui ricorsi Agate Mariano + 42, con la quale, era stata disposta la scarcerazione di 43 pericolosi mafiosi, tutti imputati nel *maxiprocesso*, in forza di un'errata interpretazione del disposto di cui all'art. 297, 4° comma, c.p.p., al punto da costringere il governo, all'epoca presieduto dal sen. ANDREOTTI, ad emettere il decreto legge 1 marzo 1991 nr. 60 (c.d. decreto MARTELLI), convertito in legge 22 aprile 1991 n. 133, con il quale veniva dettata l'interpretazione autentica della predetta norma codicistica (cfr. punti 3 e 4 del capo di imputazione di cui infra).

Era stato, infatti, in occasione di tale vicenda che l'on. ANDREOTTI, come rammentato dallo stesso dott. CARNEVALE, *"aveva affermato in televisione che si trattava di una "sentenza che offendeva il popolo italiano"*.

Ciò posto, il suggestivo argomento addotto dall'imputato, si scontra logicamente con altri argomenti dallo stesso evidenziati per giustificare gli "*auguri*" che il neo senatore ANDREOTTI gli avrebbe, a suo dire, fatto in occasione della festa di Palazzo Farnese del 2 luglio 1991 e non giustifica nemmeno quanto gli avrebbe detto poi il VITALONE, qualche tempo dopo la votazione del plenum del CSM a favore del dott. BOSCHI, in occasione di una cena nella villa di campagna dello stesso VITALONE.

Ma soprattutto la tesi in discussione si pone in irrimediabile contrasto con quello che è l'inequivocabile tenore delle frasi pronunciate dall'imputato e dal suo amico BAJARDI nel rievocare la vicenda.

Da esse si desume, come si è detto, solo rincrescimento per quanto in un primo momento promesso - la frase "*ventre a terra*" può trovare logica spiegazione, infatti, solo con riferimento ad un'assicurazione data prima e non già dopo la procedura concorsuale - e poi non mantenuto o, meglio, non potuto mantenere a causa dell'opposizione che proveniva anche da altri membri laici di indicazione D.C. presenti nel CSM, tale da rendere in quel particolare momento storico (era stato perfino necessario un decreto legge per rimediare ai devastanti effetti della sentenza 11 febbraio 1991 nei confronti di Agate Mariano + 42) improponibile politicamente, nei confronti della opinione pubblica, la designazione del CARNEVALE.

Sulla base di tali incontrovertibili dati di fatto, consistenti nelle chiare parole pronunciate nel corso della conversazione intercettata e nel chiaro tenore di quanto dichiarato dal dott. BAJARDI, appare, pertanto, tutt'altro che strano che l'imputato, alla data del 2 luglio 1991, avesse ancora la convinzione di potere contare sull'apporto del senatore ANDREOTTI, nonostante questi avesse pubblicamente pronunciato, in buona sostanza nei suoi confronti, parole di estrema censura, affermando perfino che la decisione dell'11 febbraio 1991 era una "*sentenza che offendeva il popolo italiano*".

Tale apparente contrasto appare facilmente sanabile se solo si presta un minimo di attenzione, da un lato, alla collaudata riconducibilità dell'imputato alla corrente della Democrazia Cristiana facente capo al senatore ANDREOTTI, e, dall'altro, a quanto verificatosi nel corso degli anni durante la permanenza dell'imputato alla prima sezione della Corte di Cassazione, cioè alle durissime polemiche che periodicamente avevano fatto seguito ad altre decisioni adottate dalla sezione presieduta dall'imputato, senza che mai gli fosse venuto meno l'appoggio manifesto del VITALONE.

E' peraltro lo stesso imputato a dichiarare che, nel momento in cui era stato chiamato a far parte del consiglio direttivo della fondazione Fiuggi per la cultura (febbraio 1986), *"non era stato ancora investito dalla devastante campagna politica e giornalistica che sarebbe stata scatenata contro di lui, senza pause apprezzabili e con un crescendo rossiniano, immediatamente dopo la pronuncia, da parte di un Collegio da lui presieduto, della sentenza di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta emessa nel processo per la strage di via Pipitone Federico"* (giugno 1986), nella quale, com'è noto, aveva trovato la morte, fra gli altri, il giudice CHINNICI.

Se ciò è vero, è altrettanto vero però che, nonostante tali polemiche, secondo la stessa versione dei fatti resa dall'imputato, si era a lui avvicinato, esprimendogli solidarietà, il dott. VITALONE, dichiarandosi pronto a sostenerlo anche a mezzo di interrogazioni parlamentari e tale rapporto, sempre per ammissione dello stesso imputato, era proseguito, nonostante le ulteriori polemiche che, ad ogni piè sospinto, scoppiavano per le decisioni della prima sezione della Cassazione.

Il rapporto non si era interrotto ed anzi era proseguito più saldo che mai, nonostante le violente polemiche che avevano fatto seguito alle sentenze relative all'omicidio del capitano Basile, né per il vero era cessato

anche dopo la clamorosa denuncia del presidente ANDREOTTI dei primi mesi del 1991, se è vero, come riferisce l'imputato, che nell'estate del 1991 egli continuava tranquillamente a frequentare l'abitazione del VITALONE, pur essendo stato indicato dal capo corrente di questi come coautore di una *"sentenza che offendeva il popolo italiano"*.

In realtà, nel caso di specie, come si approfondirà nella parte dedicata al *"maxiprocesso"*, ANDREOTTI e VITALONE, pur volendo, difficilmente avrebbero potuto, senza suscitare gravissime polemiche, sino in fondo appoggiare la nomina del dott. CARNEVALE, circostanza di cui peraltro era convinto lo stesso imputato che, per l'appunto, nel corso della conversazione intercettata ha chiaramente fatto riferimento ad un *"input"* per la nomina del dott. BOSCHI che all'ultimo momento era partito dal senatore ANDREOTTI.

Ferma restando, pertanto, l'opportunità di approfondire la vicenda della mancata nomina a Presidente della corte di appello di Roma nella sede propria (quella relativa alla vicenda *maxiprocesso*), già sulla base degli elementi sin qui passati in rassegna appare illogica l'osservazione del Tribunale che, trascurando del tutto di prendere in esame la maggior parte delle risultanze processuali sopra evidenziate, ha lapidariamente assunto che il dott. CARNEVALE non sarebbe stato *"favorito dall'ambiente andreottiano, come avrebbe voluto fargli intendere VITALONE con la colorita espressione usata «ventre a terra», atteso che le indicazioni che provenivano dall'area democristiana furono, invece, in favore dell'altro candidato Boschi, poi in effetti nominato"*.

§ 2.4. Il canale politico: conclusioni sul rapporto preferenziale fra il dott. CARNEVALE e il dott. Claudio VITALONE

I primi giudici hanno sostanzialmente ignorato il rapporto preferenziale instaurato dall'imputato con il dott. VITALONE e il ruolo di principale *trait d'union* svolto da questi nei confronti dei SALVO: elementi che costituiscono, invece, come esattamente affermato dall'on. SBARDELLA, lo snodo fondamentale della presente vicenda processuale.

L'aver del tutto trascurato di prendere in esame questo aspetto e gli elementi probatori in precedenza evidenziati ha fuorviato le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla effettiva esistenza del c.d. *canale* politico menzionato da tutti i collaboratori di giustizia, i quali hanno, per l'appunto, concordemente indicato nei SALVO il tramite attraverso il quale ritenevano di potere influire sull'operato dell'odierno imputato.

Uno dei principali argomenti utilizzati, infatti, dal dott. CARNEVALE per contestare la validità e la fondatezza delle accuse che gli sono state mosse, concerne la mancata dimostrazione di vantaggi personali che ad esso sarebbero derivati dalla ascrivere attività di agevolazione posta in essere, nel corso di un apprezzabile lasso di tempo, in favore dell'associazione mafiosa *cosa nostra*.

In particolare, da parte dell'imputato è stato fatto notare come dalle compiute indagini patrimoniali non fosse emersa prova alcuna della percezione da parte sua di somme di denaro o di altre utilità in relazione al compimento delle sue attività istituzionali, gli unici suoi proventi dimostrati essendo stati, oltre a quelli derivanti dalla sua attività di magistrato, "*gli altri rilevanti redditi provenienti dagli incarichi extragiudiziari conferitigli dalla Pubblica Amministrazione*".

In proposito, è stato anche detto che non hanno avuto approfondimento le indagini avviate dal P.M. di Roma (che nei suoi confronti indagava per corruzione in atti giudiziari) a seguito dell'accertata presenza nella sua abitazione, nell'ottobre 1993, del sig. Roberto RICCI, promotore finanziario della C.S. ELVISIM s.p.a. del gruppo Credito

Svizzero, volte all'accertamento di illecite disponibilità economiche in quel paese depositate (cfr. memoria difensiva del 30.5.2000).

Orbene, la circostanza che, nella presente vicenda processuale, non siano emerse prove anche in ordine alla percezione di somme da parte dell'imputato, costituenti provento di corruzione in atti giudiziari, o meglio che tali ulteriori temi di prova non siano stati ulteriormente approfonditi, non scalfisce minimamente la fondatezza dell'impianto accusatorio relativo al diverso delitto in contestazione, sia perché è, di contro, pienamente emerso il pieno inserimento del CARNEVALE in seno ad un *entourage* politico che gli consentiva l'acquisizione di rilevanti *redditi provenienti dagli incarichi extragiudiziari conferitigli dalla Pubblica Amministrazione*", ai quali non era per nulla ovviamente intenzionato a rinunciare, sia perché, come si dirà, in relazione al secondo giudizio BASILE, avendo accettato il "dialogo" diretto con un esponente della associazione mafiosa, si era oramai talmente compromesso con la consorceria da accettare, ad un certo punto, che i contatti si sviluppassero e proseguissero anche a mezzo di taluni, selezionati, avvocati a lui particolarmente vicini, che l'associazione mafiosa aveva individuato come propri intermediari.

La istruttoria dibattimentale, svoltasi davanti al primo giudice, ha in ogni caso accertato che, talora, da parte di questi avvocati venivano richieste ingenti somme agli associati (come nel caso della vicenda *maxi-ter*) sicuramente esorbitanti rispetto all'entità dell'impegno professionale richiesto (somme che venivano di buon grado erogate proprio in considerazione dell'esito favorevole dei processi che veniva loro assicurato), essendo stata registrata, di contro, una amplissima disponibilità da parte di questi legali a porre i loro servizi e le informazioni riservate in loro possesso a disposizione dell'imputato ogniqualvolta questi fosse

raggiunto da indizi in ordine al compimento di attività contrarie a suoi doveri di ufficio.

Né, comunque, pare che da parte dei primi giudici sia stato fatto specifico riferimento al rilevante contenuto delle dichiarazioni rese da Giovanni BRUSCA nel corso del suo esame dibattimentale del 7 aprile 1999 del quale appare opportuno trascrivere il seguente testo:

P.M.: sì, va bene, senta torniamo adesso ai cugini SALVO. Io volevo sapere da lei, in particolare, volevo ritornare in particolare a quanto le avevano...le aveva detto Ignazio SALVO a proposito della nomina del dottor FALCONE e della...decisione, di una decisione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco. Che cosa le disse in concreto in quella occasione Ignazio SALVO ?

BRUSCA: in quella occasione nel senso che io (non) gli avevo chiesto niente, di punto in bianco lui mi dice." Fai sapere a Totuccio (Salvatore RIINA) che non c'è bisogno, più di uccidere il dottor Giovanni FALCONE, in quanto noi possiamo delegittimare diversamente, perché ancora qualche amico ce lo abbiamo e siamo riusciti a delegittimare il dottor Giovanni FALCONE che era candidato a Procuratore della Procura di Palermo, non ricordo qual era il ruolo che doveva rivestire, e quindi lo avevano in qualche modo, tra virgolette, bruciato per la sua competenza di magistrato. Quindi, dice: "è inutile che lo andiamo ad eliminare, perché togliamo a lui e ci mettiamo un altro" e io gli ho detto <<ah, va bene, passo questa parola>>, cioè tutto il discorso a Salvatore RIINA, Salvatore RIINA dice: <<ma io non sono interessato, a Giovanni FALCONE, lo devo uccidere ugualmente - dice - loro si stanno aggiustando i fatti...i fatti loro e a noi ci stanno lasciando con i piedi di fuori>>.

P.M.: *sì, ma quando Ignazio SALVO le dice questo, fa riferimento anche a chi in concreto stava cercando di delegittimare o aveva delegittimato.....*

BRUSCA: *tramite...le persone a loro vicino erano VITALONE e l'onorevole ANDREOTTI, ancora grazie, e mi fa il nome di VITALONE e l'onorevole ANDREOTTI, cioè tramite queste persone sono riusciti a intervenire sulla...sul Consiglio Superiore della Magistratura, a fare non votare il dottor Giovanni FALCONE: dice <<grazie a uno, due....o tre voti, comunque pochissimi voti sono riusciti a bloccare...la nomina di...del dottor Giovanni FALCONE>>*

P.M.: *quando lei, signor BRUSCA, parla di VITALONE, a chi fa riferimento ?*

BRUSCA: *a quello implicato nel processo Pecorelli.*

Nel corso del suo esame il BRUSCA ha poi chiarito, in conformità alla realtà dei fatti, che la procedura presso il CSM riguardava la nomina a Consigliere Istruttore, mostrando un non perfetto ricordo in ordine all'anno in cui il SALVO ebbe a dirgli dell'intervento del VITALONE presso il CSM, non avendo saputo specificare se era il 1988 (anno in cui effettivamente si svolse tale procedura) e il 1989 ("*fu quando il dottor Giovanni FALCONE doveva essere nominato Consigliere Istruttore, capo Consigliere Istruttore, in quell'occasione. Quindi sarà stato '88, '89 il punto è quello*").

Del VITALONE, che era, peraltro, la persona (oltre al senatore ANDREOTTI) al quale Ignazio SALVO doveva indirizzare le richieste volte all'*aggiustamento* del *maxiprocesso* da realizzare tramite il dott. CARNEVALE, secondo quanto Salvatore RIINA diceva ad esso collaborante, ebbe a parlargli qualche anno dopo Gaetano SANGIORGI, dicendogli di averlo ben conosciuto ai tempi in cui questi era un assiduo

frequentatore di suo suocero Nino SALVO e del cugino di questi ("*mi parlava che...feste, divertimenti, vacanze, amici, lui lo conosceva, e quindi, io vengo a conoscenza, di questi contatti con i SALVO da Gaetano SANGIORGI*") ed aggiungendo che si trattava della persona che in effetti aveva partecipato ad "*un viaggio in barca*".

Di un interessamento di Ignazio SALVO presso "amici" che erano intervenuti al CSM per impedire che venisse nominato Consigliere Istruttore presso il Tribunale il compianto dott. FALCONE, ha pure riferito, come si è detto, il collaboratore di giustizia Giovanni PENNINO.

Orbene, le informazioni che provengono dai suddetti collaboratori, come peraltro anche dal collaborante Angelo SIINO, in ordine ad intensi rapporti VITALONE-SALVO e al ruolo di plenipotenziario del senatore ANDREOTTI nel settore della giustizia e presso i membri laici del CSM, esercitato quantomeno sino al 1991, appaiono particolarmente attendibili, dovendosene immediatamente rilevare la compatibilità con altre numerose fonti di prova testimoniale in precedenza esaminate e con le intercettazioni ambientali, il cui contenuto è stato poc'anzi menzionato.

Va osservato, da ultimo, che non colgono nel segno le obiezioni dell'imputato, il quale contesta la fondatezza dell'assunto dei collaboranti sotto il profilo che egli avrebbe tutt'altro che favorito i SALVO, avendo, come da documentazione prodotta, fatto parte:

- del Collegio che, con decreto del 5 febbraio 1990, aveva rigettato il ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, che aveva applicato a Ignazio SALVO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2;
- del Collegio che, con sentenza dell'8 maggio 1989, aveva rigettato il ricorso presentato da Ignazio SALVO (e quelli di numerosissimi altri imputati del *maxiprocesso*) avverso la decisione del 13 dicembre 1988 della sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo che aveva

prorogato della metà - ai sensi dell'art. 7 l. 28 luglio 1984 n. 384 - i termini di custodia cautelare per coloro che erano stati condannati in primo grado nell'ambito del cd. *maxiprocesso*;

- del Collegio che, con sentenza del 21 maggio 1990, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ignazio SALVO (e quelli di numerosi altri imputati del *maxiprocesso*) avverso l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare emessa dalla sezione istruttoria della corte di appello di Palermo il 9 ottobre 1989.

Orbene, non vi è chi non veda che il provvedimento di prevenzione faceva seguito ad una condanna che in sede penale aveva accertato l'appartenenza dell'imputato a *cosa nostra*; che il ricorso avverso il provvedimento di proroga della custodia cautelare era fondato su questioni addirittura giudicate manifestamente inammissibili; che l'inammissibilità dichiarata il 21 maggio 1990 derivava dalla mancata presentazione dei motivi da parte dell'interessato, già da tempo agli arresti domiciliari, il quale con ordinanza del 30/10/1989 della Corte di Assise di Appello di Palermo era stato rimesso in libertà, dovendosi anzi, a questo proposito, rilevare come, con sentenza del 19 dicembre 1989, questa sì oggettivamente favorevole al SALVO, un collegio presieduto dall'odierno imputato avesse rigettato il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Palermo avverso l'ordinanza di rimessione in libertà sopra citata.

Quanto all'ulteriore documentazione prodotta ne è addirittura manifesta l'irrilevanza, trattandosi di annullamenti senza rinvio (in quel lasso di tempo dalla Corte di Cassazione, emessi "de plano" e in elevatissimo numero) di ordinanze rese dal Tribunale di Palermo con le quali, ai sensi dell'art. 343 bis c.p.p. cod. abrogato, erano state accolte richieste di riesame avverso provvedimenti di sequestro ai sensi dell'art. 24 legge 13 settembre 1982 n. 646, in ossequio a sentenze delle S.U. della Corte Suprema del 26 ottobre e 15 novembre 1985 che avevano statuito che

il sequestro adottato ai sensi del citato art. 24 non è soggetto all'immediato riesame previsto dall'art. 343 bis c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al giudice che procede.

CAPITOLO IV

IL CANALE DEGLI AVVOCATI

§ 1. Premessa - Le dichiarazioni dei testi Liliana FERRARO e Giannicola SINISI

Sin dal primo interrogatorio l'imputato ha addirittura escluso di avere intrattenuto "*rapporti particolarmente cordiali*" con avvocati.

La realtà è ben diversa, avendo l'istruttoria dibattimentale di primo grado disvelato l'esistenza di un rapporto privilegiato che il dott. CARNEVALE aveva instaurato, in violazione di qualsiasi regola deontologica, con taluni avvocati impegnati nella difesa in Corte di Cassazione di imputati per fatti di criminalità mafiosa, tra i quali, in primo luogo, gli avvocati Giovanni ARICO', Vincenzo GAITO ed Alfredo ANGELUCCI.

Proprio a questi avvocati l'odierno appellato era solito comunicare anticipatamente l'esito dei processi, ben sapendo che ne sarebbero stati informati gli associati; da costoro veniva messo al corrente di fatti gravissimi dei quali essi venivano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato; a questi soggetti il dott. CARNEVALE non disdegnava di rappresentare la propria disistima nei confronti del giudice FALCONE.

Dell'esistenza di una ristretta cerchia di avvocati romani, i sopra menzionati ARICO', GAITO e ANGELUCCI, che intrattenevano rapporti preferenziali con l'imputato hanno in questo processo riferito diversi

collaboratori, fornendo informazioni dettagliate e specifiche sulle attività di queste persone.

In particolare, rinviando al volume primo per una più generale disamina di quanto dai collaboratori riferito in ordine a questo particolare *canale*, è sufficiente qui in sintesi ricordare che di questo argomento hanno parlato:

1. BRUSCA Giovanni, il quale ha chiamato in causa come legale che svolgeva un ruolo di intermediario fra l'imputato e l'associazione l'avv. GAITO Vincenzo
2. CANCEMI e CUCUZZA che hanno concordemente indicato gli avvocati ARICÒ e GAITO;
3. DI CARLO, che ha indicato l'avv. ANGELUCCI;
4. FERRO Giuseppe, che ha indicato gli avvocati GAITO e ANGELUCCI;
5. FERRO Vincenzo, che ha indicato l'avvocato GAITO Vincenzo;
6. SIINO, che ha indicato gli avvocati ANGELUCCI e GAITO;
7. SINACORI che ha indicato gli stessi avvocati ANGELUCCI e GAITO.

Orbene, molto tempo prima che svariati collaboratori di giustizia riferissero sulla rapporti "preferenziali" fra l'imputato ed alcuni avvocati e sulle "anticipazioni" di provvedimenti che, attraverso tali legali, *cosa nostra* riceveva, il dott. Giovanni FALCONE aveva intuito l'esistenza di tale *canale*.

Su tale circostanza hanno reso dichiarazioni innanzi ai primi giudici due magistrati collaboratori – la dott. Liliana FERRARO e il dott. Giannicola SINISI – i quali affiancavano il dott. FALCONE, nel periodo in cui questi svolse la funzioni di Direttore Generale degli affari Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, presso il quale la prima svolgeva il ruolo di capo della segreteria e vice direttore generale del Ministero di Grazia e Giustizia nel 1991 e il secondo di direttore dell'*Ufficio Monitoraggio*.

La dott.ssa FERRARO, all'udienza del 7 luglio 1999, ha riferito che, nella prima metà del 1991, a seguito di accese polemiche che erano scaturite da alcune decisioni, emesse dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, di annullamento di sentenze dei giudici di merito per gravi fatti di reato, che aveva suscitato pure l'interesse della Commissione Parlamentare Antimafia, il Ministro della Giustizia dell'epoca, on. Claudio MARTELLI, aveva chiesto alla Direzione degli Affari Penali di procedere ad un'indagine conoscitiva sulle predette decisioni.

In verità, un monitoraggio era stato già svolto non molto tempo prima, nel periodo in cui Ministro era stato Giuliano VASSALLI, e si era concluso con una relazione del Direttore dell'Ufficio del Monitoraggio dell'epoca, secondo la quale era stata effettivamente verificata una grossa percentuale di annullamenti, però nell'ambito di una fisiologia del sistema.

Si ritenne utile, pertanto, procedere ad un nuovo monitoraggio da compiere però in modo più approfondito, richiedendo alla Cassazione l'invio di copia di tutte le pronunce, anche di quelle in Camera di Consiglio, emesse in un determinato arco di tempo.

A seguito dell'esame di tali provvedimenti, peraltro pervenuti in gran numero, effettuato da essa dott.ssa FERRARO e dal dott. SINISI, avevano avuto una riunione col dott. Loris D'AMBROSIO, direttore dell'ufficio legislativo, per un primo scambio di idee: tutti e tre erano arrivati autonomamente alla stessa conclusione, verificando che, soprattutto in tema di chiamata in correità operata dai collaboratori di giustizia, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia veniva richiesto dalla prima sezione penale della Cassazione con riguardo ad ogni punto della dichiarazione con la conseguenza di una valutazione atomistica e non già unitaria del materiale probatorio.

Intorno al mese di marzo-aprile del 1992, si erano recati, pertanto, dal dott. FALCONE, al quale avevano illustrato i risultati di tali

accertamenti e, ad un certo punto, ella aveva proposto una analisi più approfondita circa la eventuale ripetitività di alcuni difese.

Era stato a questo punto che il dott. FALCONE, nel momento stesso in cui essa aveva evidenziato tale problema, l'aveva bloccata ed, alzatosi, era andato a chiudere la porta di comunicazione con la segreteria, pronunciando una frase che l'aveva particolarmente colpita: "*attenti, su queste cose si può anche... si può anche morire !*".

Successivamente la discussione era proseguita sulla necessità di acquisire una serie di ulteriori dati, fra cui nuovamente anche quello relativo alla difese e fu, ancora sotto questo profilo, che il dott. FALCONE intervenne pronunciando la significativa frase: "*Avvocati? E chi vuoi che troviamo, i soliti... gli avvocati ANGELUCCI e ARICÒ? Chi vuoi che troviamo*", con ciò volendo significare che era assolutamente inutile richiedere tale dato, non risultante dalle sentenze, essendo del tutto scontato il risultato di tale ricerca.

I nomi di questi avvocati non erano da lei conosciuti, mentre il solo Loris D'AMBROSIO disse di ricordare che, nel periodo in cui in cui egli era stato alla Procura di Roma, aveva conosciuto l'avv. ARICO', perché – tra l'altro – difensore di alcuni imputati accusati di appartenenza alla cosiddetta *Banda della Magliana*.

In quei giorni, peraltro, la Cassazione era al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, in quanto, nell'ambito di un'inchiesta sulla criminalità di stampo mafioso, era stato arrestato un funzionario della Corte di Cassazione, tale SCHIAVONE e la notizia era stata data con particolare enfasi dagli organi di informazione.

Proprio tale notizia aveva particolarmente irritato il dott. FALCONE, il quale, nel corso di una conversazione telefonica, aveva esternato al dott. Paolo BORSELLINO la preoccupazione che tale vicenda processuale, la quale sin dall'inizio non appariva di particolare spessore,

potesse compromettere eventuali più approfonditi e penetranti accertamenti e l'acquisizione di prove di una certa rilevanza, testualmente dicendo: *"in questo modo è difficilissimo... sono stati messi tutti sull'avviso; quindi, sarà difficilissimo trovare qualsiasi... qualsiasi riscontro, qualsiasi elemento o qualsiasi cosa, qualsiasi prova"*.

Dalle dichiarazioni del dott. SINISI, rese all'udienza del 27 ottobre 1999, con riguardo allo specifico tema di prova che in questa sede rileva, si desume che, in conseguenza delle polemiche riguardanti alcuni provvedimenti della prima sezione penale della Corte di Cassazione, l'allora Ministro MARTELLI aveva disposto che venisse effettuato un monitoraggio di tutti i provvedimenti emessi da quella sezione dal 1989 fino ad allora e – secondo le direttive impartite – si era proceduto alla acquisizione e all'esame di circa 12.000-12.500 provvedimenti.

Il precedente monitoraggio, eseguito durante il ministero VASSALLI, aveva invece fornito dati assai limitati e parziali, avendo riguardato soltanto 400 - 450 provvedimenti.

A seguito di un primo esame dei dati, egli stesso, il dott. Loris D'AMBROSIO e la dott.ssa Liliana FERRARO avevano deciso di incontrarsi con il dott. FALCONE, per metterlo al corrente dei loro primi accertamenti.

Non appena aveva comunicato al dott. FALCONE i risultati del monitoraggio, questi aveva avuto una reazione del tutto inaspettata; aveva chiuso la porta della stanza, che teneva solitamente sempre aperta, dicendo loro che *"su queste questioni si poteva anche morire"*.

Nel corso della discussione che ne era seguita, erano stati prospettati diversi tipi di possibili approfondimenti, essendo stato rilevato come potesse essere utile anche verificare la identità dei difensori la cui presenza era più costante. A questo punto il dott. FALCONE aveva esclamato : *"intanto, se ci vuoi provare, insomma, ci troverai sempre le stesse..."*

persone o molto spesso le stesse persone...", facendo a questo punto riferimento ad alcuni avvocati da lui mai sentiti in precedenza, di cui uno di nome "ANGELINI o ANGELUCCI" e l'altro ARICO'.

Dalle concordi dichiarazioni dei due magistrati si desume che il riferimento operato dal dott. FALCONE agli avvocati ANGELUCCI e ARICO' era alquanto preciso e puntuale e che significativa era stata la frase <<*attenti, su queste cose si può anche... si può anche morire*>>, riferita, ovviamente, non tante alle persone dei due legali, quanto al complessivo funzionamento di quella prima sezione ed ai particolari interessi che sull'operato si essa si accentravano da parte di *cosa nostra*.

Tali rilievi inducono, pertanto, a ritenere che quanto riferito sia effettivamente la fedele ricostruzione di quanto verificatosi in quella stanza del Ministero della Giustizia poco più di un mese prima dalla strage di Capaci.

Con ciò, ovviamente la Corte si limita a registrare le parole, esattamente riportate, di una persona notoriamente riflessiva e riservata nell'esprimere nell'esprimere con parsimonia le proprie impressioni, dovendosi comunque, per completezza, osservare che, secondo l'assunto dei collaboranti BRUSCA e CANCEMI, sarebbe stato proprio l'atteggiamento tenuto dal dott. FALCONE e dal Ministro MARTELLI nei confronti della prima sezione penale della Cassazione a indurre l'organizzazione, quanto meno, ad accelerare l'esecuzione di una delibera di morte nei confronti di colui al quale si imputava, in pratica, non solo di essere stato uno dei principali artefici del *maxiprocesso*, ma anche di avere impedito al dott. CARNEVALE di demolirlo.

§ 2. Le dichiarazioni dell'avv. Carlo TAORMINA: il rapporto preferenziale fra il dott. CARNEVALE e l'avv. ARICÒ

Nel mese di marzo-aprile del 1992 il dott. FALCONE confidava a due suoi fidati collaboratori le sue preoccupazioni sul funzionamento di quella prima sezione della Cassazione, nella quale sapeva – quanto meno dal mese di ottobre 1989, allorché il collaboratore di giustizia MARINO MANNOIA glielo aveva riferito - che *cosa nostra* era già penetrata, ottenendo l'*aggiustamento* del processo Basile (vds. dich. vol. 1° e vol. 3°).

E' del tutto ovvio che quelle del dott. FALCONE erano ancora ipotesi investigative appena abbozzate, impedendogli il nuovo ruolo di coltivarle, pur se di esse aveva sicuramente reso edotto il dott. BORSELLINO, al quale aveva manifestato anche il disappunto per l'arresto del funzionario di cancelleria SCHIAVONE, che rischiava di mettere in allarme le persone che in seno alla Corte contavano davvero e a carico delle quali dovevano essere trovati riscontri.

Si vedrà fra poco che l'arresto di SCHIAVONE aveva realmente messo in agitazione l'odierno imputato, per il momento dovendosi soffermare sulle dichiarazioni dell'avvocato Carlo TAORMINA.

A tal riguardo giova premettere che tale professionista ha, a chiare lettere, affermato che quanto da lui dichiarato intendeva essere soltanto, com'è giusto che fosse, un contributo all'accertamento della verità, avendo egli, in realtà, la massima stima del dott. CARNEVALE e non pensando neanche lontanamente che si sia potuto rendere autore dei fatti per cui è imputato.

Pur tenendo conto e rispettando questa precisazione, è indubbio, comunque, che, se inquadrato nel contesto probatorio, anche le dichiarazioni dell'avv. TAORMINA contribuiscono a far luce sulle responsabilità del presidente CARNEVALE..

L'Avv. TAORMINA, sentito all'udienza del 30 giugno 1999, ha in primo luogo riferito circa il tipo di rapporti istaurati dall'imputato con gli avvocati:

“Dunque, i rapporti... per quello che io ho potuto constatare... erano di estrema disponibilità, cioè Corrado CARNEVALE – non me ne voglia se lo dico – ma era, come dire, molto consapevole del... della sua... delle sue capacità e secondo me era un po', come dire, sollecito all'adulazione. Se uno diceva a Corrado CARNEVALE che era un bravo Presidente o che era il migliore di tutti, Corrado CARNEVALE si squagliava. Io ricordo con... con grande limpidezza, come se fosse oggi – anche perché un po' ci manca – ma ricordo i giorni delle udienze di Corrado CARNEVALE. Corrado, CARNEVALE veniva la mattina prestissimo ed era immancabile la formazione di capannelli... non so se mi sono spiegato, ma i capannelli proprio nel mezzo dei grandi corridoi della Corte Suprema, dove lui amava conversare con tutti quelli che si avvicinavano, perché... e, quindi, quelle erano situazioni nelle quali gli avvocati, specialmente quelli che lo conoscevano meno, ma che capivano il tocco, facevano sollecitazioni, facevano... nel senso di sollecitare la sua... le sue esternazioni e, quindi, era ogni volta uno show, ecco. Questo era Carnevale.”

Orbene, tra gli avvocati che più frequentavano la prima sezione e che avevano rapporti con il dott. CARNEVALE, l'avv. TAORMINA ha ricordato proprio l'avv. ARICO':

“Beh, molto presenti erano, uno era Giovanni ARICÒ molto presente. Giovanni ARICÒ era molto presente, bravissimo avvocato, del quale... del quale CARNEVALE subiva l'influenza intellettuale. ARICÒ era uno che, quando preparava le cause, era difficile stargli dietro. E... era manifesta, vorrei dire, ecco, il presidente Carnevale

– in questo non si tratteneva – in udienza bacchettava l’avvocato che diceva stupidaggini, ma invogliava anche l’avvocato che diceva le cose... delle cose di interesse, al di là adesso dell’esito, della causa. Però, gli piaceva cogliere in fallo l’avvocato, magari sulla pagina x perché si ricordava la pagina: <<lei sta citando una cosa, un testimone sbagliato. Guardi che a pagina tot è così e così>>, quindi era... era tremendo per questo. Lo faceva anche con i consiglieri relatori, con i consiglieri della Corte. I relatori erano massacrati sistematicamente, sistematicamente. E... e di ARICÒ subiva fortemente il fascino intellettuale. Questo quello che risulta a me.”

L'avvocato TAORMINA ha inoltre precisato che aveva comunque ritenuto opportuno parlare della situazione che si era venuta a verificare con i diretti interessati:

“Dunque, guardi, io... a me spiace, io debbo fare un riferimento, però mi dovete perdonare, io devo dire quello che... che ricordo, insomma. Io ho avuto due ragioni di... di fare, di venire su questo punto. Il primo riguardava il fatto che... l’avvocato ARICÒ aveva assunto la difesa di Corrado CARNEVALE a Napoli, in un procedimento penale per la flotta LAURO, per la liquidazione della flotta LAURO. Credo che – non so se fosse solo o insieme a Giuseppe GIANZI, adesso non ricordo, forse voi potete ricordare – ma mi pare anche Peppino GIANZI. Ecco... io ricordo che di questa cosa ebbi occasione di parlarne con Corrado CARNEVALE. Dissi a Corrado, dico: <<guarda, tu sei una persona al di sopra di ogni sospetto, figuriamoci>>, dico, <<però, a me non sembra che sia opportuno che tu presieda, o comunque... insomma devi sciogliere secondo me questo, questo fatto che esteriormente non è piacevole; cioè, o non presiedi la Corte oppure... oppure ti cambi l’avvocato>>. Naturalmente, avevo precisato subito che io non

l'avrei mai difeso e, forse lui non mi avrebbe mai nominato. Però, dissi, perché a me... insomma, anche perché Presidente, sentivo un po' di... di cose in giro e i colleghi parlavano e dicevano: <<ma come è possibile che CARNEVALE presieda la Corte, quando c'è Giovanni ARICÒ che lo difende a Milano... a Napoli?>>. Per cui io ritenni di fare, diciamo, un dovere di amicizia nei confronti di... di Corrado CARNEVALE e glielo feci presente. E lui mi disse, dice: <<guarda – dice - io non ho da temere nulla, perché io sono una persona... sai bene come sono fatto>>, dico, <<sì, guarda nessuno discute per carità. Al di sopra di ogni sospetto veramente, però... però – dico - tieni presente...>> comunque, insomma, io più di questo non potevo fare. La seconda cosa invece – io adesso faccio dei nomi e mi dispiace di dover citare due morti, però... e anche perché non ne sono sicuro – ma io credo di averne parlato con BRANCACCIO e con un vecchio magistrato della prima sezione, non so se sia... potrebbe essere vivo, non l'ho più visto, DEL VECCHIO (si tratta dello stesso magistrato attraverso il quale il dott. VITALONE, a dire dell'imputato, aveva tentato di avvicinarlo, senza riuscirvi - ndr).

Il teste ha, quindi, proseguito:

TAORMINA. “In quella occasione, ma non soltanto in quella occasione, io ebbi anche modo di fare – siccome io sono piuttosto esplicito nelle mie cose, come al solito davanti alla prima sezione o comunque, che è un'aula collocata in un modo tale per cui si deve stare per forza davanti tutti quanti– io ricordo che in alcune occasioni, quella di DEL VECCHIO me la ricordo, dissi che... che questa era una storia che doveva finire.

P. M.: quale storia professore?

TAORMINA.: *la storia che gli avvocati che facevano le cause in Cassazione erano sempre i soliti quattro, cinque, sei. E che era diventato... che era diventata una situazione insostenibile... e che era **un mezzo mercato**, questo ho detto io e che quindi volevo fare una denuncia; dissi chiaro e tondo che **volevo denunciare i fatti**. Questo l'ho detto... l'ho detto pubblicamente, ma prima di dirlo pubblicamente certamente ad Arnaldo BRANCACCIO l'ho detto.*

PRESIDENTE: *in che epoca sarebbe questo?*

TAORMINA.: *dunque, Presidente, l'ho detto tante volte. Certamente, presiedeva la Corte CARNEVALE, su questo è sicuro. Ma saremo stati... anni '91-92.*

PRESIDENTE: *questo l'ha detto in un'aula di giustizia?*

TAORMINA.: *questo l'ho detto davanti alla prima... l'ho detto non una volta, ma più volte davanti a... alla prima sezione, all'aula della prima sezione. Io ricordo un particolare, volta in cui io dissi questa cosa. Mi ricordo... di un processo – ho cercato di ritrovare il nome dell'imputato, non sono stato in grado di farlo – ma di un processo nel quale io avevo, avevo... avevo difeso l'imputato in secondo grado e avevo fatto i motivi di ricorso per Cassazione, era un processo che veniva da Reggio Calabria. E... ricordo che io fui, siccome difendevo anche un altro imputato, ricevetti l'avviso dell'udienza...*

P. M.: *dell'udienza quale? in Cassazione o in Corte d'Appello?*

TAORMINA.: *dell'udienza in Cassazione, dell'udienza in Cassazione, prima sezione, l'avviso dell'udienza, l'avviso dell'udienza, ma non feci caso se si trattava... perché si metteva il primo degli imputati più... Per cui, ho pensato “questi sono gli*

imputati”; dopo qualche giorno, due o tre giorni prima dell’udienza, adesso non so se ricordo bene, non so se me ne accorsi, se lo seppi addirittura all’udienza, ma venni a sapere invece che per uno di questi imputati io ero stato revocato.

P. M.: *di uno di questi due?*

TAORMINA.: *di uno di questi due imputati, ero stato revocato. E, ripeto, non riesco a ricordare se l’ho saputo prima o se l’ho saputo il giorno dell’udienza, perché ricordo un gesto di... di ira che io feci, perché quel giorno andai in udienza per difendere... no, no, l’ho saputo in udienza e si alza l’avvocato Giovanni ARICÒ, il quale era stato nominato difensore.*

P. M.: *chiedo scusa, ricorda chi era il Presidente del Collegio di questo processo?*

TAORMINA.: *il Presidente era CARNEVALE. Poi il ricorso fu...*

P. M.: *prego.*

TAORMINA: *il ricorso fu respinto. E allora ricordo che l’avvocato ARICÒ si alzò per dire che, quindi io appresi - Presidente posso sbagliare, potrebbe darsi che io abbia saputo che ero stato revocato, ma non sapevo chi fosse stato nominato e abbia saputo in udienza soltanto chi era stato nominato come può darsi che abbia saputo tutto in udienza – e allora in quella occasione, l’avvocato ARICÒ si alza per dire che... lui si alzava perché doveva soltanto discutere del... di un ricorso assolutamente... ben fatto, dal... perché portava la firma del professor Carlo TAORMINA eccetera, io mi alzai dissi: <<no, un momento>>... allora, li realizzai... realizzai che... chiusi il discorso e dissi: <<no, se lei difende questo imputato, lo difenda con le sue ragioni non con le mie>>. Questo fu, diciamo, il battibecco che si verificò.”*

Contestatosgli il tenore parzialmente diverso di talune dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, il teste ha precisato:

TAORMINA: *dunque, io se devo dire di rapporto preferenziale lo... lo colloco esattamente in quel che ho in precedenza affermato, cioè per quello che io potevo vedere, per carità, ma il rapporto preferenziale... Corrado CARNEVALE lo dava alle persone che esercitavano su di lui il fascino intellettuale. Questo è un punto... ora; poi se ci fossero stati altri rapporti dell'avvocato ARICÒ con Corrado CARNEVALE io non lo so. Le posso dire che forse ce ne erano più con altri magistrati del... del Collegio piuttosto che con Corrado CARNEVALE. Non so se rendo l'idea.*

P. M.: *sì è chiarissimo. Ma quello che... si tratta di capire, eventualmente magari poi ci dirà...*

TAORMINA C.: ***però esteriormente era un rapporto preferenziale.***

P. M.: *ecco, io in questo senso credo...*

TAORMINA.: *esteriormente era un rapporto preferenziale.*

PRESIDENTE: *allora, professore TAORMINA, se vuole spiegare meglio in che cosa si concretizzava, da quello che lei ha potuto rilevare, eventualmente, questo rapporto preferenziale.*

TAORMINA.: *Presidente, si concretizzava nella... non soltanto nella magnificazione ricorrente nel corso delle udienze, con riferimento al tipo di argomentazioni difensive svolte dall'avvocato ARICÒ; ma, come ho detto, CARNEVALE era molto selettivo. Anche quando era tornato dal capannello lui individuava i suoi reali interlocutori che erano o tre o quattro o cinque e li individuava subito. Quindi, anche nei rapporti esterni non c'è ombra di dubbio che CARNEVALE non si preoccupava di... come dire, dimostrare di*

essere in un rapporto, come dire, di particolare considerazione e stima nei confronti di Giovanni ARICÒ, quando si girava per i corridoi o ci si incontrava in qualche altra occasione. In questo senso era capace di presentarsi, era capace di dire “è un grandissimo avvocato, persona profondissima” eccetera, ecco, insomma in questo modo segnalava la sua considerazione nei confronti delle persone che lo circondavano... che lo circondavano, che ruotavano intorno, perché poi questo facevano gli avvocati: ruotavano intorno.

P. M.: posso Presidente, se il Tribunale ha esaurito...

PRESIDENTE: sì, sì.

P. M.: Professore, ha mai avuto la possibilità di verificare in udienza o in altre occasioni, diciamo, processuali – sempre per quello che riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali alla Corte di Cassazione – per esempio, il fatto che il presidente CARNEVALE avesse pubblicamente o, comunque, se non in pubblica udienza in altre occasioni, cioè in presenza di altre persone, criticato il comportamento professionale dell’avvocato ARICÒ, così come lei prima...

TAORMINA: mai.

Richiesto, altresì, di precisare se di questo rapporto apparentemente preferenziale egli avesse parlato con l’avvocato ARICO’, il prof. TAORMINA ha risposto:

TAORMINA.: io... avevo contatti... guardi lui aveva due problemi: il primo era questa... presenzialismo nella Cassazione; il secondo è che, secondo me, per, diciamo, per un certo stile che comunque un professore ausiliario deve mantenere, lui si interessava di un settore del penale che io ritenevo dovesse non

essere coltivato così fino in fondo. Per cui queste cose io gliele feci sapere.

P. M.: quale era questo settore del penale?

TAORMINA.: ma lui si interessava... faceva molto carcerario, molta droga, queste cose qua, quindi insomma, rispetto alle quali io credevo che non fosse opportuno... insomma, per carità...è una mia valutazione, Presidente, io cerco di non farlo, ecco, per carità... ma non è che critico... però voglio dire, sì, poi si trovava immischiato in ambienti che necessariamente ti portavano delle difficoltà di risoluzione di problemi, di rapporti, questioni economiche, eccetera, che erano venute alla mia voce... alle mie orecchie.

P. M.: ecco, e sempre in ordine a questo tema, cioè... quindi questo è per quanto riguarda il suo rapporto con l'avvocato ARICÒ. La domanda che in precedenza le avevo fatto era: ma lei con l'avvocato ARICÒ di questa situazione – che lei in qualche modo intendeva denunciare e che della quale pubblicamente aveva parlato e che riguardava lui e il presidente CARNEVALE – gliene aveva parlato?

TAORMINA C.: che lo sapesse sì, ma non ricordo se gliene ho parlato.

P. M.: perché sul punto posso contestarle, ripeto, sempre ancora una volta...

TAORMINA C.: ma guardi, sicuramente non ricordo più bene.

P. M.: a meri fini di rievocazione della memoria, non certo per una questione di difformità, diciamo così, sostanziale quanto da lei dichiarato...

TAORMINA.: può darsi che quel giorno glielo dissi.

P. M.: 8 marzo.

TAORMINA.: *quel giorno di quell'udienza forse gliel'ho detto.*

P. M.: *quel giorno quale?*

TAORMINA.: *quando io scoprii che lui era stato... che io ero stato revocato e lui aveva preso il mio posto e non mi aveva telefonato, forse quel giorno gliel'ho detto.*

P. M.: *cioè, quel giorno in cui si discuteva il ricorso di quel certo VACCA di cui abbiamo parlato prima? Perché sul punto, se posso avere il permesso del Tribunale, volevo contestare questo passaggio, tra l'altro sempre alle dichiarazioni dell'8 marzo 1997, foglio numero 3 ultimo periodo, nel quale lei testualmente dice, professore: <<di queste questioni...>>, cioè parliamo sempre di questa storia...*

TAORMINA.: *sì, sì.*

P. M.: *diciamo, della quale abbiamo parlato fino ad ora, <<ne avevo parlato diverse volte con l'avvocato Aricò ed anche in presenza di altre persone. La sua risposta era stata nel senso che non poteva rinunciare agli incarichi che gli venivano affidati. Diverse volte gli avevo fatto notare che rinunciare a questi incarichi non gli avrebbe creato alcun pregiudizio neppure di tipo economico, ma lui diceva che non ne poteva fare a meno e anche se per pochi soldi non poteva sottrarsi all'incarico ricevuto>>.*

TAORMINA.: *è possibile.*

P. M.: *ecco, queste è quanto lei ha dichiarato a questo proposito...*

TAORMINA.: *se l'ho detto è così."*

Dalla deposizione dell'avvocato TAORMINA si può ricavare che, per un certo periodo di tempo, le difese innanzi alla prima sezione penale erano state monopolizzate da un ristrettissimo numero di avvocati, fra i quali l'avv. ARICO', al punto che il teste non ha esitato a definire un *mercato* la situazione che si era venuta a creare.

L'avvocato TAORMINA aveva messo sull'avviso lo stesso dott. CARNEVALE, dicendogli che tale situazione, specie dopo che l'ARICO' aveva assunto la sua difesa nel processo di Napoli, rischiava di danneggiargli l'immagine.

Di ciò aveva parlato con il presidente BRANCACCIO, con il dott. Lucio DEL VECCHIO, oltre che con lo stesso ARICO'.

Quanto meno esteriormente il rapporto che il dott. CARNEVALE aveva con l'avvocato ARICO' dava dunque l'impressione di essere *preferenziale*, anche perché lo stesso CARNEVALE subiva il *fascino intellettuale* del predetto legale.

Si vedrà, nella parte dedicata al c.d. *maxi-ter*, come le dichiarazioni dell'avvocato TAORMINA, a proposito del clima che si era venuto a creare in Cassazione a seguito della sua denuncia, riscontrino le dichiarazioni del collaborante CANCEMI che, per l'appunto, ha dichiarato che l'avv. ARICO' gli aveva detto che, a seguito della denuncia del TAORMINA, doveva essere più cauto nei suoi rapporti con CARNEVALE.

Per il momento occorre registrare invece l'evoluzione delle dichiarazioni dell'imputato, anche a seguito delle dichiarazioni dell'avvocato TAORMINA.

E' evidente, infatti, che il presidente CARNEVALE, per quanto possa subire il *fascino intellettuale* dell'avv. ARICO', è tutt'altro che uno sprovveduto e certamente è ben esperto di strategie processuali.

Pur a fronte di emergenze processuali assai rilevanti (in particolare di intercettazioni ambientali di inequivocabile valenza probatoria), l'imputato

aveva escluso di avere intrattenuto rapporti preferenziali con chiunque, anche con l'avvocato ARICO', escludendo altresì che taluno avesse potuto approfittare della sua buona fede.

E tale atteggiamento ha mantenuto anche sino alle dichiarazioni dibattimentali dell'avv. TAORMINA, dopo che nel corso delle indagini si era limitato a negare radicalmente la veridicità dell'assunto di questi, pur ammettendo di avere avuto con lo stesso TAORMINA rapporti di particolare confidenza tali da consentire al primo di fargli un discorso franco e chiaro e di metterlo sull'avviso: *"..si dava del tu con l'avv. TAORMINA, che avevano lavorato insieme al Massimario della Cassazione"*(nel periodo in cui l'avv. TAORMINA era ancora magistrato).

In buona sostanza, l'imputato aveva sempre negato di essere mai stato messo sull'avviso da qualcuno e tanto meno di avere avuto informazioni o anche solo sentito "dicerie" sul conto di ARICO'.

E non può non rilevarsi a questo punto che, durante il controesame del P.M., il dott. CARNEVALE ha persino affermato che l'avvocato TAORMINA riferiva il falso.

Nel corso dell'inevitabile confronto, l'imputato, dopo avere preso atto che il suo contraddittore aveva confermato il suo assunto, ha dichiarato:

"Io non ricordo, anzi escluderei che del professore ARICO' Carlo TAORMINA mi avesse parlato prima della mia sospensione, perché io di comportamenti non.... Come dovrei dire, ma la parola forse è eccessivamente impegnativa, ma insomma non ne trovo in questo momento altre, di comportamenti poco ortodossi del professore ARICO' cominciai a sentir parlare anche da parte di magistrati della Corte di Cassazione, comportamenti poco ortodossi diciamo nei miei confronti dopo che ebbe ad esplodere la vicenda ANNACONDIA, che, come loro sanno, ebbe uno svolgimento attraverso tutti i grandi delle indagini e che si concluse in

Cassazione con il rigetto del ricorso del Procuratore generale, ma non si arrivò al dibattimento.

Dopo quell'episodio in cui ci fu un comportamento almeno dalle carte, emergeva un comportamento poco ortodosso da parte del professore ARICO', il quale non accettò l'incarico professionale da parte dell'imputato, o meglio da parte dell'indagato, però ciononostante poi emerse dagli atti, ebbe dei rapporti con i familiari dell'indagato detenuto.

Io questa vicenda la ignoravo totalmente, questo è stato accertato, io ignoravo che il professore ARICO' fosse il difensore occulto di ANNACONDIA, dalle carte e dagli atti risultava che ANNACONDIA e gli altri coindagati erano difesi da due avvocati pugliesi: l'avvocato GIRONDA e l'avvocato DITERLIZI, in quell'occasione dopo che ci fu questo episodio che indignò molte persone, almeno io ricordo questo, ci furono alcuni che mi dissero colleghi per esempio, che il professore ARICO' per ottenere rinvii di udienze assumeva di essere impegnato nel mio processo a Napoli, cosa che oggettivamente non corrispondeva a vero, perché nel mio processo di Napoli, questo è documentabile, io sono stato assistito nel corso del dibattimento che si è svolto per tre anni e due mesi da mio genero l'avvocato MONDELLO e dal professore STILE, poi la discussione fu fatta dal professore STILE e dal professore GIANZI, il quale non partecipò all'istruzione dibattimentale. Quindi io di ARICO' di comportamenti che potevano nuocermi potevano nuocere alla mia immagine, di comportamenti del professore ARICO' io non ne ho mai sentito parlare prima, ecco perché io porto.....”

Pur continuando ad affermare sino al suo esame dibattimentale che non era stato messo sull'avviso da nessuno prima che esplodesse la vicenda ANNACONDIA, l'ultima versione dell'imputato, contenuta nella memoria

difensiva in atti del 30.5.2000, finisce per esprimere "la possibilità" di "millanterie di avvocati senza scrupoli per potere ottenere il pagamento di onorari più elevati".

Ora, a prescindere da tale linea difensiva dell'ultimo momento, non vi è motivo alcuno di dubitare dell'attendibilità dell'avvocato TAORMINA, il quale ha anzi avuto nei confronti dell'imputato parole di stima, persino rimpiangendone l'anticipato abbandono della prima sezione sez. penale.

Inverosimile è, infatti, l'opposto assunto dell'imputato, il quale ha tutto l'interesse a non ammettere di essere stato messo sull'avviso dal TAORMINA, essendo ben conscio che una tale ammissione comporterebbe l'impossibilità di sostenere la non consapevolezza di comportamenti posti in essere dall'ARICO' e di considerare millanterie le affermazioni che i collaboratori di giustizia hanno a quest'ultimo attribuito.

Anzi, sul punto appare opportuno notare che il dott. CARNEVALE, dimostrando scarsa coerenza nel corso del confronto, ha dichiarato che l'ARICO' non era suo difensore nel processo di Napoli, dimenticando che nel corso dell'interrogatorio del 21 ottobre 1994, aveva dichiarato:

“ In proposito posso affermare con certezza che solo in occasione della necessità di provvedere alla mia difesa per il procedimento pendente a Napoli, tra i tanti difensori che offrivano la loro opera in mio favore e dopo, comunque, aver scelto esclusivamente il prof. Alfonso STILE del Foro di Napoli, mi rivolsi al prof. ARICÒ e al prof. GIANZI. Il prof. STILE, quando subentrarono gli avvocati ARICÒ e GIANZI, si offrì di restare formalmente come sostituto processuale. Inizialmente il prof. STILE fu da me scelto come unico difensore in quanto non aveva mai svolto attività difensiva innanzi a me ed era Presidente della Associazione di Diritto Penale di cui io ero Vice Presidente. Da qualche tempo, di fatto, il prof. ARICÒ non segue più la mia difesa a Napoli.”

Ne consegue, in definitiva, la totale inverosimiglianza delle affermazioni dell'imputato, che solo alla fine comprende di dovere prendere le distanze dall'avvocato ARICO' stante l'impossibilità di giustificare altrimenti questo rapporto.

Ha errato il primo giudice a ritenere, pertanto, possibile che quanto riferito dai collaboranti sul conto dell'ARICO' possa essere confinato nel campo delle *millanterie*.

Per controbattere tali tesi è sufficiente prendere le mosse dal tenore della conversazione svoltasi l'8 marzo 1994 tra il dott. CARNEVALE e l'avv. Aricò nell'abitazione del primo, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso della quale il primo ha spiegato al secondo le ragioni che gli avevano impedito di presiedere il collegio che aveva deciso i ricorsi avverso la sentenza pronunciata in appello nel *maxiprocesso*:

Carnevale: ... *però i motivi ... i motivi per cui me n'è andato, non sono quelli di pressione di quel cretino di FALCONE ... perché, i morti li rispetto, ma non c'è ... certi morti no ... io me ne sono andato ... cioè, no, ho deciso di non presiedere, si immagina se io mi facevo intimidire da chi che sia, allora! Poi, insomma, certamente sono cambiato perché, insomma, adesso ... ma perché avevo la domanda per la Corte d'Appello.*

Aricò: ... *io lo ricordo ...*

Carnevale: ... *e ci è una una coincidenza temporale perfetta*

..

Aricò: ... *io lo ricordo ...*

Carnevale ... *che io incaricai Pasquale Vincenzo MOLINARI perché era l'unica persona che in quel momento mi garantiva una presidenza decorosa. Perché l'alternativa era MOLINARI - VALENTE eh eh ... VITALE.*

La conversazione in esame già dimostra il rapporto confidenziale tra il predetto legale e l'imputato, che, pur a distanza di tempo dalla morte, dimostra il suo particolare livore nei confronti del dott. FALCONE, ma è soprattutto la conversazione del successivo 14 marzo 1994 con il dott. GRASSI, già consigliere presso la prima sezione penale della Cassazione, ad attestare il tipo di confidenze che dall'avvocato ARICO' l'imputato riceveva:

Carnevale: ... *una cosa pazzesca quella, perché loro hanno indagato per l'omicidio SCOPELLITI ... ti dico che cosa poi tu devi andare...*

Grassi: ... *no, no scherzi ...*

Carnevale: ... *eh su tre piste. La pista palermitana ... è come ... "teorema FALCONE" ... perché FALCONE il 10 agosto ... SCOPELLITI fu ucciso il 9, il 10 ci furono i funerali ... perché sta fretta non si capisce ...*

Grassi: ... *si vede che era ... -incomprensibile- ...*

Carnevale: ... *eh insomma sai ... -incomprensibile- i funerali ... però ... eh ... non impiegarono neppure ventiquattro ore dalla morte. I funerali furono fatti alle quattro del pomeriggio del 10. Dunque c'era pure FALCONE...*

Grassi: ... *FALCONE ...*

Carnevale: ... *e in televisione disse: ... << qui certamente c'è stato un accordo fra la mafia e la 'ndrangheta >> e spiegò perché la mafia da sola non può ... la mafia aveva interesse ad eliminarlo eh ... ecco ... sembra ... non capisce niente ... ma scusate il die... die... il nove agosto ancora i motivi del ricorso ancora non erano stati depositati...*

Grassi: ... *ma poi la mafia ... la mafia che è una cosa seria ... purtroppo lo è. Non fa ste baggianate ... avrebbe ucciso due giorni*

prima un componente della Corte se voleva fare messaggi intimidatori ...

Carnevale: *... ma comunque guarda che ... giustamente dice ... dice ... ARICO' io sono convinto che la mafia abbia voluto uccidere anche la moglie di FALCONE, non fu un caso, dice perché io le posso citare almeno due episodi... nel corso dell'attività professionale. FALCONE -incomprensibile- la moglie che stava alla Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Palermo per fare ... per farle fare certi processi ... che non interess... che lo at... che gli interessavano, processi per fregare qualche mafioso, perché lui citò ... mi citò ... eh ... come si chiama ARICO' quel caso di quel ... ti rico... lo facesti tu MARTELLO ... la revisione ... no ... insomma ...*

Grassi: *... era QUARTELLO (MARTELLO: n.d.r.) l'ho fatto .. adesso non mi ricordo ...*

Carnevale: *... no una revisione ... in cui c'era stata una prima assoluzione per insufficienza di prove dalla Corte d'Appello di Palermo sotto il vincolo del vecchio codice .. eh .. assoluzione annullata perchè non pareva ammissibile .. come non e` ammissibile neanche ora una revisione per insufficienza di prove .. annullata dalla -incomprensibile- del via dalla Cassazione, poi la prima sezione penale, ... dice questa gentil donna, affermo` che non si poteva tener conto delle prove addotte in quel -incomprensibile- ... ecco ...*

Grassi: *... -incomprensibile- ..*

Carnevale: *... questo ... e fui io che ci fici mittiri a so mughiera ... -incomprensibile- fu la mafia che lo volle, non fu un caso non fu un caso ... perche` potevano ucciderlo separatamente*

... u ficeru apposta ... chista e` ... eh ... insomma ... mi debbono proprio veramente

Richiesto, nel corso del suo esame, di precisare se avesse mai detto a terzi che il Dottor FALCONE aveva fatto inserire la propria moglie Francesca MORVILLO in collegi penali della Corte d'Appello di Palermo per pilotare l'esito dei processi che gli interessavano (*per fregare qualche mafioso*) e se la dott.ssa MORVILLO era stata uccisa dalla associazione mafiosa per questo motivo, l'imputato ha risposto affermativamente.

Richiesto di specificare quali fossero le sue fonti, ha affermato:

CARNEVALE: *Risulta anche dalla... dall'intercettazione era l'avvocato Aricò.*

P.M.: *E le fonti dell'avvocato Aricò quali erano?*

CARNEVALE: *Questo non lo so.*

Richiesto di specificare se avesse chiesto all'avvocato ARICO' quali fossero le sue fonti in ordine alla strategia che aveva guidato *cosa nostra* nella decisione di uccidere anche la dott.ssa MORVILLO (*fu la mafia che lo volle, non fu un caso non fu un caso ... perche` potevano ucciderlo separatamente ... u ficeru apposta ... chista e` ... eh ... insomma ... mi debbono proprio veramente*) l'imputato ha dichiarato: *"Non gliel'ho chiesto"*.

Orbene, a fronte di queste lapidarie risposte, non rimane che constatare che l'imputato divulga come certezze, senza minimamente controllarne l'attendibilità, ad un suo fidato consigliere, che sta ad ascoltarlo senza interloquire, fatti di inaudita gravità, bastandogli evidentemente l'affermazione dell'avvocato ARICO' per escludere che quanto costui gli comunicava fosse frutto di fantasie.

Né può tacersi che il dott. CARNEVALE - con riguardo alle affermazioni relative alla sentenza della Corte di appello di Palermo, per così dire, *aggiustata* in danno dell'imputato (*la moglie che stava alla prima*

sezione penale della Corte d'Appello di Palermo per fare ... per farle fare certi processi ... che non interess... che lo at... che gli interessavano, processi per fregare qualche mafioso) di cui, nel corso della conversazione intercettata, mostra di avere piena conoscenza (per avere anche assegnato il relativo ricorso al dott. GRASSI il quale però non serba un gran ricordo) - cerca di giustificarle, dicendo che la sua *impressione di allora* era nel senso che quella decisione emessa dalla Corte della quale faceva parte la dott.ssa MORVILLO non fosse il risultato della decisione di un collegio, ma di una *combine* del dott. FALCONE che aveva manovrato "*per fregare qualche mafioso*".

Ma evidentemente, come si dirà, questo era il *modus operandi* dell'imputato, nel quale era talmente compenetrato da ritenere verosimilmente del tutto normale che altri, in senso inverso, lo praticassero.

Smentisce se stesso, pertanto, il dott. CARNEVALE il quale sostiene che egli non poteva *aggiustare* i processi, perché non agiva da solo ma in seno ad un collegio e con la partecipazione paritaria di altri quattro magistrati.

Rinviando alla trattazione della vicenda *maxi-ter* l'ulteriore approfondimento dei rapporti "preferenziali" fra l'avvocato ARICO' e l'imputato, appare comunque il caso di evidenziare, sin d'ora, come fra le altre fonti di prova, non evidenziate dal primo giudice, che confermano la natura dei rapporti fra il dott. CARNEVALE e il predetto legale, vi sia anche altra conversazione, parimenti oggetto di intercettazione, svoltasi tra l'imputato ed il magistrato dott. Beniamino TALDONE, in data 18 aprile 1994, nel corso della quale il TALDONE, il quale per qualche suo problema ha dovuto chiedere l'assistenza dell'ARICO', espressamente avverte il CARNEVALE di comportamenti *scorretti* del predetto avvocato :

Carnevale: ... le debbo dire questo ... non voglio dire male di nessuno ma ... considerando i nostri rapporti ...

Taldone: Grazie eccellenza .. lei mi onora ...

Carnevale: ... dei tre avvocati che io ho a Napoli ... in queste udienze non si fa vedere nessuno ... e' il mio genero che fa tutto ... l'attivita' difensiva la svolge lui ... ora .. e nel processo penale moderno ... questo, col nuovo codice il dibattimento e' importante ... insomma ...

Taldone:... eppure sono tre avvocati superpagati .. che hanno preso l'onorario ...

Carnevale: ... ma lasci stare l'onorario ... eh ... quando ero Presidente della I Penale .. mi assistettero ... davanti al G.I.P. .. di Napoli .. si presentarono tutti e tre ... capisco dice: "Beh ... fu una sola udienza ..." ma ci andarono tutti e tre

Taldone: .. cioe' ARICO' e quegli altri di Napoli ...

Carnevale: ARICO', GIANZI e STILE ...

Taldone: .. e adesso non viene nemmeno ARICO' ?! E perche' ?!

Carnevale: Perche' e' impegnato ...

Taldone: Perche' ?

Carnevale: E' sempre impegnato ... Verra' per la discussione ...

Taldone: Io non ci credo ... ARICO' ... non voglio assolutamente, per carita' .. ma c'ha tutto quell'atteggiamento .. fluttuante, lo chiamo io ... ondivago ... serpentino .. mi perdoni, eccellenza ... pari .. fotocopia, o meglio dove sta', di ...nome incomprensibile... la fotocopia, eccellenza ... lo vedevo .. **lui .. che e' campato alle sue spalle** .. mi perdoni, se dico questo, eccellenza .. mi perdoni ... perche' lo vedevo quando veniva a trovarla eccetera,

eccetera .. cosi' vile ... il cliente parlava fuori poi veniva a trovare lei ... dice: "Mo' glielo dico ..." ... e io stavo li' seduto ... "Omaggi professore ..." .. faceva comunella ... Lui fa questo a lei ...?! Ma se lui vive per lei .. mi perdoni, non e' cosi' eccellenza ?!

Carnevale: *Ma .. che .. questo non lo so .. Ma che venisse col clie .. veniva col cliente dietro la porta ?*

Taldone: *No .. non e' venuto col cliente dietro la porta .. parlava con alcune persone che stavano la' e poi disse: "Mo' glielo dico ..." ... non era venuto con quelli .. stava parlando con talune persone li' ... li' si dovevano conoscere .. : "Oh .. professore ... eccetera eccetera .." e poi lui disse "Mo' glielo dico ..." entrando ... me lo ricordo molto bene questo perche' chiese a me il permesso per entrare prima ... "Per amor del Cielo, professore ..." dissi ... **non potevo non sentire perche' .. stavano tutti dietro la porta .. ma .. non si puo' non sentire ... dovevo per forza sentire ...** Quindi, lui fa questo a lei che lui vive alle sue ... per lei ...?! Mi sembra una cosa proprio assurda ... a meno che non si possa dire mo e' stravolto da questi problemi ... anche lui ...*

Carnevale: *ma ora .. recente ...*

Taldone: *.. ma non prima ... eccellenza io non sto dicendo .. io ogni volta .. gli ho dato ... in tutto gli avro' dato ... incomprensibile... quasi tra milioni .. anzi, tre milioni, gli ho fatto vedere a lei l'assegno ...*

Carnevale: *a chi ... a ... ?!*

Taldone: *Si, ad ARICO' ... tre volte l'ho pagato .. non una volta soltanto, eccellenza ... tre volte .. si, eccellenza .. tre volte, eccellenza ... non una volta ... tre volte ... e per questo mi lamentai pure con lei che dissi: "Avvisami ..." e non m'avviso' ... non m'avviso' nemmeno che stava alla V Sezione dove stava a BERTONE ... e sarei*

andato a dirglielo ... almeno a togliermi lo sfizio, come si dice nel gergo ... "Come, a basso mi dici questo e mo' mi fai cosi' ..." m'ha tolto pure quell'occasione ... e si ... tre volte .. 'na volta gliel'ho dato allo studio ... e due volte sempre sotto Natale ... capitava ... e glieli davo ... quindi .. tre milioni gli ho dato .. in tre occasioni diverse ... come a questo qua .. ho detto due milioni m'e' sembrata una mezza rapina pero' .. stai in croce, che devi fare ... se no .. se non avessi avuto

Carnevale: *aaah ... invece pensavo .. siccome lei parlo' di un milione con .. con coso .. con .. con ARICO' ... con ARICO' pensavo che glieli avesse dati una sola volta ...*

Taldone: *No .. tre volte di un milione ... eccellenza ... tre milioni gli ho dato ...*

Carnevale: *.. pe 'na cosuccia da nulla ...*

Taldone. *si, eccellenza ... tre volte un milione ... la prima, prima, prima volta quando inizio' tutta la questione ... un milione ... poi un'altra volta .. quando si attendeva una bella notizia ... che io non venni pe 'ma ventina di giorni .. come si pensava ... e poi lo trovai nell'ascensore e lui mi disse: "E' tutto a posto ..." ed io ... non quel giorno ma quando .. "Professore .. obbligato con lei ... non appena la vedo .. per amor del Cielo ..." e gli diedi un altro milione ... e un altro milione glielo diedi esattamente dove sta .. che sezione e' la civilistica ? ... che e' molto grande ... lui difendeva non da lei, da un'altra parte ... dall'altro lato... e quindi gli diedi un milione ... che ha detto lui si vergognava talmente che disse: "Non lo .. non lo metto all'incasso..."..."Professore.. per l'amor di Dio ..." ... e l'ultima volta quando abbiamo fatto il ricorso e l'ha presentato alla quinta eccetera eccetera ... tant'e' vero che avevo detto "Mi raccomando, professore ..." "Si, si, si, si ..." poi niente ... "E com'e'*

'sto fatto ..." "Ah ... fanno tutto quello .. fanno quello che vogliono .. questo, questo e quest'altro ..." ... non mi disse nemmeno che ci stava a BERTONE .. se non sarei andato senz'altro a parlare con BERTONE ... quindi .. in tre occasioni diverse gli ho dato un milione per volta e quindi erano tre milioni ..

Carnevale: Mah ... vacci a capire ...

Taldone: ah .. perche' lui ha detto un milione ?!

Carnevale: no, no .. no .. io ...

Taldone: si ricorda, eccellenza ...

Carnevale: .. siccome lei mi aveva parlato di un milione

Taldone: un milione in tre volte ... cioe' per di' la meta' perche' quello ... in quell'occasione, quella volta gli avevo dato uno ma non ... l'atto di prima ...

Carnevale: io pensavo che lei lo avesse ... diciamo .. compensato con un solo milione...

Taldone: no, no, eccellenza .. con tre milioni ... uno .. uno ... e uno ...

Carnevale: lui con me non mi ha mai parlato di 'ste cose .. insomma ...

Taldone: .. uno, uno e uno ... tre volte uno ...

Carnevale: .. lui, anzi ... di questa vicenda sua non ... mi parlo' mai perche' .. sapeva che io ... insomma ... come la pensavo, ecco ... a parte il fatto che non mi ha mai parlato ... ad onor del vero ... di processi che trattava .. che si dovevano trattare, quindi ... se ha riferito a quelle persone: "Mo' ci parlo io ..."

Taldone: no, non ha detto "Mo' ce lo dico ..." testuali parole ... lui entro' ... fece: "Lui ci sta ?" ... io dissi: "Non c'e' .. non lo so ..." poi, mentre stavo vicino a lui ci stavano tre persone che erano sedute: "Oh, professore ..." lui di rimando .. alla conclusione

del discorso ... mentre quello ... come si metteva sotto il braccio tutte quelle cosettine tipiche dell'avvocato .. poi a un certo punto dice: "Va beh, mo' gliene parlo io ..." e fece a me cosi': "Deve entrare ...?" ... Mo', il discorso, eccetera .. non lo potevo sentire .. era poco corretto ... nella maniera piu' assoluta ... ma il discorso eccellenza non e' questo ... il discorso e': .. lui non si precipita per lei ...?! ... scusi, quando veniva la' godeva fama per lei ... fino a prova contraria ...

Ad evidenza, il tenore della conversazione (che in alcuni punti **riecheggia la vicenda del "massaro" piazzato dietro la porta del presidente CARNEVALE**, della quale meglio si dirà nell'affrontare il tema del processo BASILE) non abbisogna di particolari commenti; vale comunque la pena di ricordare quanto il dott. TALDONE ebbe a dichiarare - sia pure tentando di attenuare la rilevanza di talune frasi pronunciate durante il colloquio - all'Ufficio del P.M., in data 23 aprile 1997, il cui verbale è stato acquisto agli atti del processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Richiesto di chiarire l'oggetto della conversazione avuta con l'imputato, il TALDONE ha affermato:

"Prendo atto del brano della conversazione tra me ed il presidente CARNEVALE del quale mi è stata data lettura e preciso che questa conversazione è avvenuta in occasione di una di quelle visite a casa del presidente delle quali ho già parlato.

Avendone avuto lettura dall'Ufficio, ricordo bene che la stessa verteva anche sulle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il presidente CARNEVALE, il quale si era lamentato con me del fatto che, in relazione ad un procedimento pendente a Napoli, era stato sostanzialmente lasciato solo dai suoi avvocati, ed in specie dall'avv. ARICO'.

*Poichè io avevo avuto con costui un'esperienza analoga - nel senso che lo stesso non mi aveva avvertito allorquando la mia istanza di revisione era pervenuta nuovamente in Cassazione innanzi ad una sezione presieduta dal dr. Raffaele BERTONE, e comunque si era sostanzialmente disinteressato della mia vicenda, nonostante che io lo avessi pagato e quindi avessi adempiuto a tutti i miei obblighi nei suoi confronti - avevo espresso quel giudizio negativo nei suoi confronti ed avevo utilizzato l'espressione "è **campato alle sue spalle**" per mettere in evidenza il fatto che l'avv. ARICO' aveva finito per mollare il presidente CARNEVALE, nel momento del bisogno quando lui in passato aveva beneficiato del rapporto di cordialità con il presidente CARNEVALE".*

Ed a poco vale che il TALDONE abbia cercato di giustificare la frase <<è *campato alle sue spalle*>>, assumendo che si tratterebbe di una frase dialettale, in uso in Puglia ed anche in Roma, "con la quale si tende a porre in evidenza il fatto che una persona, per la sola circostanza di potere conversare o salutare un'altra persona di un certo prestigio, possa ricevere da questa un certo lustro", giacchè il significato dell'espressione è inequivoco e, soprattutto, quel che conta è il fatto che dal dott. CARNEVALE è stata ascoltata senza alcuna reazione.

La circostanza che persino il TALDONE (identificato in TALDONE Beniamino, nato a Giovinazzo il 17.5.1935, già pretore di San'Elpidio a Mare, destituito dalla Magistratura a far data dal 7/12/77 e condannato per tentata concussione, come dichiarato all'udienza del 31/10/2000 dal teste SPARACINO), assistito dall'avvocato ARICO', nel corso di una visita a casa dell'imputato,, liberamente esprimesse a questi quanto evidentemente costituiva ormai fatto di pubblico dominio (che l'ARICO' *campava* alle spalle dello stesso CARNEVALE) non lascia residuare ombra alcuna di

dubbio su quali fossero i rapporti fra CARNEVALE e ARICO' dei quali, peraltro, si tornerà a riferire in occasione della vicenda *maxi-ter*.

Appare, pertanto, assolutamente inverosimile quanto il CARNEVALE, tentando invano di screditare l'avvocato TAORMINA, ha a suo tempo dichiarato:

*“Non posso che ribadire quanto già detto. Quel che ha detto l'avv. TAORMINA lo smentisco totalmente, quel che ha detto TALDONE era il frutto di sue mere opinioni. Anzi, se la cosa può essere utile, chiedo di essere messo a confronto con l'avv. TAORMINA. Ribadisco che l'avv. TAORMINA non mi ha mai parlato del tema dei miei rapporti con l'avv. ARICO'; ma quand'anche me ne avesse parlato - ed è un periodo ipotetico del terzo tipo, cioè dell'irrealtà - questo suo comportamento l'avrei interpretato nel senso che l'avv. TAORMINA avrebbe gradito, come tanti altri illustri avvocati italiani, assumere la mia difesa nel processo di Napoli. In sostanza avrebbe voluto dire **“guarda non ti fidare troppo di ARICO', io sono una persona più seria e più vicina a te”**”.*

Tengo a dire che mi do del tu con l'avv. TAORMINA, abbiamo lavorato insieme al Massimario della Cassazione...”

§ 3. I rapporti fra l'imputato e gli avvocati Vincenzo GAITO e Alfredo ANGELUCCI

Al fine di delineare il ruolo avuto dagli avvocati GAITO e ANGELUCCI nei rapporti fra *cosa nostra* e l'imputato deve aversi riguardo, per il primo, alla vicenda BASTONE e a quella *maxiprocesso*, nella quale, come si dirà, l'avvocato GAITO ha persino svolto le funzioni di

vero e proprio ambasciatore dell'imputato presso Salvatore RIINA, mentre, per il secondo, il quadro risulterà abbastanza chiaro, allorchè verrà trattata la vicenda Basile (2° processo di legittimità) e quella DI CARLO.

In questa sede deve solo ricordarsi il ruolo fondamentale di *aggancio* con questi due avvocati (particolarmente, il GAITO) svolto da MESSINA Francesco, deceduto nel 1997, mentre si trovava in stato di latitanza, *uomo d'onore e reggente* della *famiglia* di Mazara del Vallo, quel *mastro Ciccio* fedelissimo di Salvatore RIINA (cfr. dich. collaboratori SINACORI, BRUSCA, CANCEMI, FERRO Giuseppe, SIINO, riassunte nel primo volume, nonché la deposizione del maresciallo SPARACINO, che ne ha dettagliatamente descritto la carriera criminale al seguito di AGATE Mariano): “*mastro Ciccio*”, comprendendo le “capacità” di un commesso in servizio presso la prima sezione della Cassazione, Paolo COSTANZO, ha avuto il merito (dal punto di vista mafioso) di metterlo al soldo di *cosa nostra* e di creare, grazie a quest'ultimo, un solido canale di collegamento fra l'associazione e l'imputato, che - come hanno concordemente riferito i collaboranti SINACORI, FERRO Giuseppe e FERRO Giuseppe - era l'informatore di quel che avveniva in senso alla prima sezione penale e un canale di collegamento costante tra il boss mafioso e gli avvocati ANGELUCCI e GAITO.

A dispetto della sua modesta qualifica professionale il COSTANZO era, da un lato, in contatto con il dott. CARNEVALE (che se lo teneva vicino, al punto da chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia, con il consenso dello stesso COSTANZO, che venisse prorogata l'assunzione in servizio di questi, quale vincitore di concorso, alla Corte di Appello di Roma, ove avrebbe dovuto svolgere mansioni superiori) e, dall'altro svolgeva le "funzioni" di procacciatore di clienti, tutti imputati per fatti di mafia, dapprima dell'avvocato ANGELUCCI e poi dell'avvocato GAITO.

L'esistenza di rapporti fra l'organizzazione mafiosa e Paolo COSTANZO (compiutamente identificato in Paolo COSTANZO, nato a Siracusa il 19.2.1939, già in servizio presso la Corte di Cassazione con la qualifica di "operatore amministrativo" e dal novembre 1996 presso la Corte di appello di Roma) sono emersi nell'ambito di altro procedimento penale a carico di quest'ultimo per partecipazione ad associazione mafiosa, come si desume dai decreti autorizzativi di intercettazioni sull'utenza telefonica in uso a costui.

Quanto alla sussistenza di filo diretto fra il MESSINA e il COSTANZO vi è in atti non solo il concorde racconto dei collaboranti, ma anche il chiaro tenore di una telefonata intercettata il 18 dicembre 1990 alle ore 12.42 (nell'ambito di altro procedimento penale instaurato dalla Procura di Marsala nei confronti di ignoti) presso una utenza telefonica intestata all'esercizio commerciale "Marciante", nella quale gravitavano gli associati mafiosi della *famiglia* di Mazara del Vallo, tra cui il collaborante SINACORI, nel corso della quale tale Paolo, poi identificato nel COSTANZO, discute di "documenti" arrivati con tale "mastro". Le battute scambiate tra gli interlocutori, forniscono pieno riscontro alle propalazioni dei collaboranti:

UOMO: *Marciante buongiorno.*

PAOLO: *Pronto?*

UOMO: *Sì*

PAOLO: C'È ENZO, PER CORTESIA

UOMO: *Chi è lei ?*

PAOLO: *Mi passi Enzo, per cortesia.*

UOMO: *Sì, sì un momento*

PAOLO: *Grazie*

ENZO: *Pronto.*

PAOLO: *Enzo ?*

ENZO: Sì

PAOLO: Ciao

ENZO: Ciao

PAOLO: Senti Enzo ne la fai una cortesia, gli dici al **mastro mio**...

ENZO: Come ?

PAOLO: Gli dici al mastro mio, al mastro mio...

ENZO: Sì

PAOLO: Che qua ci sono quattro lettere di suo fratello che sono arrivate fresche fresche. Io sto telefonando da Roma, Enzo.

ENZO: Eh ! E che gli debbo dire ?

PAOLO: Eh con calma quando hai capito ? Che lui vuole...

ENZO: C'è bisogno della sua presenza ?

PAOLO: No perché se ne parla già a febbraio, hai capito ?

ENZO: Ah sono arrivati già ?

PAOLO: Sì sono quattro eh !

ENZO: Ho capito

PAOLO: Del fratello del mastro mio diciamo.

ENZO: Sì

PAOLO: Va bene ?

ENZO: Sì

PAOLO: Lui mi ha telefonato stamattina però ancora non ero...in servizio

ENZO: Se vuoi te lo posso passare

PAOLO: Eh eh ...

ENZO: Allora aspetta un attimo

MASTRO: Pronto ?

PAOLO: Ohe, mastro mio come va ?

MASTRO: ma insomma, che è ?

PAOLO: Eh...come..

MASTRO: *Ma che è arrivato materiale ?*

PAOLO: *Sì*

MASTRO: *Ma che materiale ho detto io ?*

PAOLO: *Ma materiale... del fratello... diciamo..del*

MASTRO: *Ah*

PAOLO: QUATTRO SONO

MASTRO: *E già lo sapevo che c'era una cosa in a..*

PAOLO: *Io non lo so, sono quattro !*

MASTRO: *Quattro.*

PAOLO: *Sì non uno, quattro sono.*

MASTRO: *Tutti di quella persona ?*

PAOLO: *Esattamente*

MASTRO: *Tutto materiale intestato a quella persona.*

PAOLO: *Intestato a lui e ad altri*

MASTRO: *Eh appena ci vediamo*

PAOLO: *Sentite un po'..*

MASTRO: *Ma comunque materiale che si deve consegnare subito
è ?*

PAOLO: *No subito no, cioè una parte è già andata a febbraio due.*

MASTRO : *Due a febbraio*

PAOLO: GLI ALTRI DUE SONO ANCORA...

MASTRO: *Sempre di..*

PAOLO: *Sempre di quelle*

MASTRO: *Va bene,*

PAOLO: *Della ditta...mare..*

MASTRO: *Sì ti ho capito, ho saputo che l'intestazione del materiale
che deve arrivare*

PAOLO: *Esattamente*

MASTRO: *Ma*

PAOLO: *E poi per quell'altra ditta quell'amico mi là, come si..*

MASTRO: *Sì*

PAOLO: *Sempre a febbraio*

MASTRO: *Sì*

PAOLO: *Sempre a febbraio*

MASTRO: *Sempre a febbraio pure*

PAOLO: *Sì per tutti, ho fatto così va, così con calma tutto quanto si fanno le cose*

MASTRO: *Senti qua*

PAOLO: *Ho telefonato per dirvelo per farvelo sapere*

MASTRO: *Ho bisogno subito io di venire ?*

PAOLO: *No subito no*

(.....)

Orbene, la circostanza che il COSTANZO, oltre a svolgere le funzioni di commesso presso la prima sezione penale e di informatore di *mastro Ciccio*, fosse anche un procacciatore di clienti mafiosi dell'avvocato Vincenzo GAITO è stato perfino da questi ammesso, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M., in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., in data 29 luglio 1997, acquisito agli atti ai sensi dell'art. 512 c.p.p., di cui si dirà in prosieguo.

Nella sua memoria difensiva l'imputato ha messo in dubbio l'affermazione dei collaboranti circa l'esistenza di più canali, tacciandola di illogicità ed affermando che *"il carattere rigidamente unitario e rigorosamente verticistico dell'organizzazione criminale appare... difficilmente conciliabile con l'impiego di "canali" diversi per raggiungere la medesima persona", dal momento che "una volta sperimentata con esito favorevole la praticabilità di un "canale" sarebbe stato illogico provare un canale diverso, non ancora provato e di incerta utilità"*.

In detta memoria si fa poi una elencazione dei "canali" emersi nel corso della indagine e se ne fa rilevare la molteplicità al fine di avvalorare il predetto assunto.

Devesi tuttavia osservare che i canali effettivamente emersi nel corso del processo sono soltanto due: il canale politico, di cui si è detto, e quello degli avvocati GAITO-ANGELUCCI-ARICO', essendo evidente che Francesco MESSINA, come viene invece affermato, non è un canale autonomo rispetto agli avvocati, come non lo sarebbe stato Simone CORLEO rispetto ai SALVO, ci quali sono una componente dell'unitario canale politico.

Quanto al canale costituito dai MADONIA di Vallelunga (diversi dai MADONIA di cui si dirà con riguardo alla vicenda Basile), nel quale va compreso l'Armenio indicato dal collaborante SIINO, si può solo dare atto che di questo eccezionale canale di cui hanno riferito i collaboranti MARINO MANNOIA Francesco, PATTARINO e SIINO, si è appresa l'esistenza, senza però individuare i casi per i quali sarebbe stato sfruttato.

Tale circostanza, peraltro, non rileva in alcun modo nel processo in esame, nell'ambito del quale, per ogni episodio indicato nel capo di imputazione, è stato individuato il canale utilizzato ed in alcuni casi la contemporanea attivazione del canale politico e di quello degli avvocati.

Ma ciò non toglie affatto credibilità all'assunto dei collaboranti, come si vorrebbe sostenere, apparendo anzi perfettamente in linea con l'agire mafioso.

Si dirà, prendendo in esame la vicenda Basile, che Salvatore RIINA, non volendo fare esclusivo assegnamento sul c.d. *canale politico* per le segnalazioni che dall'esterno arrivavano all'imputato, aveva altresì percorso altra strada, cercando un canale interno alla Suprema Corte, tale da consentirgli più da vicino il controllo sull'operato del CARNEVALE; ed in un primo tempo si era avvalso di un commercialista massone, Giuseppe

MANDALARI, già condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa che gli aveva fatto credere, sino al primo giudizio di legittimità Basile, di potere *arrivare* direttamente all'imputato, ottenendo che fossero messe a sua disposizione rilevanti somme per corrompere il dott. CARNEVALE. L'organizzazione si era, però, ben presto resa conto che il MANDALARI, come riferito dal collaborante BRUSCA Giovanni, non era altro che un "truffatore".

Orbene, attraverso il concorde racconto sia del BRUSCA che di altro collaborante (Giovan Battista FERRANTE), emerge che il MANDALARI, nella presente vicenda processuale, è stato in effetti l'unico soggetto, come meglio si dirà nella sede propria, relativamente al quale la Corte ritiene che possa correttamente spendersi il nome di *millantatore*, ma è un millantatore - va precisato - che la stessa associazione mafiosa ha individuato come tale, emarginandolo; nessun altro caso di millantato credito, per il resto, è dato rinvenire nelle emergenze processuali, ribadendosi sul punto l'infondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.

E per convincersi di ciò, già in questa parte - che è di mero approccio al ruolo avuto nella vicenda da taluni avvocati - basta fare riferimento al contenuto di una conversazione intercettata fra l'odierno imputato e il già menzionato dott. GRASSI avvenuta il 5 marzo 1994:

Carnevale: *Perchè io nel marzo ero già alla II^ Sezione Civile, quando ci fu la richiesta per ANDREOTTI. Mentre qui quello e' stato arrestato che io c'ero, c'ero ancora alla 1^ penale - incomprensibile - Si ma, siamo, siamo sempre li'; infatti, quando... chiesero la proroga per SCHIAVONE e gli avvocati che erano interessati, Paolo SCOTTI che assisteva DE CATO, **parlo di GAITO che assisteva SCHIAVONE, vedrai che, "stia tranquillo che noi dalle carte il suo nome lo vediamo"**, non solo ma avrebbero dovuto avvisarmi, mi pare che il discorso fosse ineccepibile. Pero' d'altra*

parte io ritengo, puo' essere "ca ficero stu scherzetto, cioe' a dire che fanno le indagini".

Risulta chiaro che l'imputato sta parlando con il Grassi delle sue vicissitudini giudiziarie e del fatto che gli inquirenti ritenevano collegata la sua posizione con quella del senatore ANDREOTTI, dal momento che è stato infatti accertato che l'imputato era venuto a conoscenza di tale vicenda, avendo potuto prendere visione di un provvedimento di acquisizione di documentazione bancaria emesso dal P.M. nell'ambito del processo ANDREOTTI, ma riguardante anche numerosi altri soggetti, fra cui il CARNEVALE, ritenuti collegati al citato uomo politico.

E risulta, altresì, che l'imputato, conversando con il dott. GRASSI, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, gli dice che, già all'epoca in cui era stato arrestato il funzionario di cancelleria SCHIAVONE (primi mesi del 1992), egli, avendo avuto sentore del fatto che qualche indagine vi potesse essere contro di lui, aveva già allertato i suoi fidi avvocati, affinché lo avvertissero nel caso fosse emerso qualcosa contro di lui.

Questo impegno era stato assunto, in primo luogo, dall'avvocato Vincenzo GAITO, che difendeva SCHIAVONE, e, a ben vedere, anche da un altro avvocato che difendeva il cancelliere DE CATO, quello stesso personaggio che si vedrà avere avuto un qualche ruolo nella vicenda Basile.

È chiaro che tutto ciò non sia avvenuto per caso, come ha ritenuto il Tribunale, giacché, proprio nella vicenda in esame, anzi, vi è la dimostrazione emblematica della esattezza della valutazione del dott. FALCONE, il quale - appreso dell'arresto operato dalla Procura di Roma per fatti di reato di non eccezionale rilevanza, riguardanti abusi di ufficio ed altri reati contro la P.A., commessi, in concorso con alcuni avvocati, da funzionari della Corte di Cassazione, addetti alla stessa prima sezione penale, nella fissazione dei ricorsi - giustamente aveva temuto che tale

vicenda processuale potesse danneggiare una eventuale indagine da compiere nei confronti di soggetti di ben altra levatura, dolendosene con il dott. BORSELLINO, come ha riferito la dott.ssa FERRARO.

Le intuizioni del dott. FALCONE erano, dunque, ben fondate, se è vero, com'è vero che, a quella data, nessun collaboratore di giustizia aveva fatto il nome dell'odierno imputato.

Ma di che cosa si preoccupava il presidente della prima sezione penale, il quale, anzichè precipitarsi presso la Procura della Repubblica di Roma per fornire, se del caso, un contributo all'accertamento della verità, per verificare se effettivamente fosse stato circondato da funzionari infedeli, confabulava con gli avvocati degli imputati, invitandoli ad avvisarlo nel caso in cui uscisse il suo nome (*"stia tranquillo che noi dalle carte il suo nome lo vediamo"*) ?

Le risultanze probatorie, che saranno meglio in appresso vagliate e tra loro confrontate, forniranno una risposta più che esauriente a tale interrogativo.

§ 4. I rapporti dell'imputato con i giudici FALCONE e BORSELLINO:

l'egemonia esercitata dal presidente CARNEVALE sulla prima sezione penale della Cassazione

L'impugnata sentenza ha glissato su un tema di non secondaria importanza: quello dei rapporti fra l'imputato e il giudici FALCONE e BORSELLINO, di sicura rilevanza per meglio comprendere la vicenda processuale in trattazione.

Nel precedente paragrafo sono state già evidenziate le inverosimili e gravissime offese che il dott. CARNEVALE non lesinava alla memoria del dott. FALCONE, a distanza di due anni dalla morte di questi, e si vedrà, esaminando la vicenda dell'avvocato GULLO, come in realtà egli fosse

solito frequentare personaggi che condividevano con lui questo atteggiamento, arrecando offesa anche alla memoria del dott. BORSELLINO

Il tema dei rapporti tra l'imputato e i giudici FALCONE e BORSELLINO è stato, invero, affrontato nel corso dell'interrogatorio, reso al P.M. dal dott. CARNEVALE il 10 novembre 1994. In quella sede è stata data lettura all'imputato di un brano della deposizione che, quello stesso giorno, aveva reso il dott. Francesco PINTUS, già consigliere della prima sezione della Cassazione, riguardante una circostanza dalla quale poteva desumersi l'esistenza di un particolare rapporto tra esso CARNEVALE e Claudio VITALONE.

Nel seguente modo si era espresso il dott. PINTUS su tale questione:

*“So, per averlo appreso dal dott. CARNEVALE, che il dott. VITALONE aveva in animo di organizzare un incontro **pacificatorio** tra il presidente CARNEVALE e il dott. Giovanni FALCONE.*

Ricordo che il CARNEVALE era irritato di una tale iniziativa del dott. VITALONE. Mi disse che un incontro di quel genere non aveva senso”.

Richiesto se ricordasse tale circostanza, l'imputato ha risposto:

“Sì, in effetti poco tempo dopo che io ebbi occasione di incontrare il dott. FALCONE a Palermo, nel corso di un convegno organizzato dal dott. TESSITORE di cui ho parlato nel primo interrogatorio, il dott. VITALONE, forse nel corso di una cena, mi propose un incontro con il dott. FALCONE. Anzi mi disse che il dott. FALCONE mi voleva incontrare. Io gli dissi che non vi era motivo di organizzare tale incontro, perché tra me e il dott. FALCONE non vi erano dissidi da appianare, ma solo diversità di vedute nei rispettivi ruoli istituzionali”.

Vi sono bene fondate ragioni per ritenere che tali circostanze non siano affatto veritiere, essendo per lo meno dubbio che il dott. FALCONE potesse volere un incontro, risultando, peraltro, che era stato lo stesso CARNEVALE in occasione di manifestazioni pubbliche a esprimere giudizi non lusinghieri sul pool antimafia di Palermo. Si comprende, invece, molto bene il motivo per il quale il dott. VITALONE ritenesse opportuno abbassare i toni della polemica, non dovendosi dimenticare che, all'epoca dei fatti (fine anni '80), mentre il *maxiprocesso* si trovava ancora nella fase di merito ed era seguito con attenzione dagli organi di informazione, la città di Palermo aveva, dal punto di vista politico e degli affari, un protagonista occulto in quell'Ignazio SALVO, che già godeva del regime degli arresti domiciliari (che gli consentiva come si è detto ampie frequentazioni con gli altri associati) e un protagonista pubblico in quel Salvo LIMA, plenipotenziario in Sicilia della corrente andreottiana, fortemente compromesso con *cosa nostra*, i quali, dal loro punto di vista, avevano interesse a gestire con calma e senza polemiche gli affari e gli appalti, settore questo che, alla stregua delle sopra riportate dichiarazioni di Angelo SIINO, aveva, nella sostanza, segnato la nascita di un patto fra gli esponenti politici già legati alla cd. ala *moderata* dell'associazione e i cd. *corleonesi*.

Nel corso del citato interrogatorio l'Ufficio del P.M. ha proceduto alla contestazione di alcune intercettazioni telefoniche che dimostravano, a dir poco, una grave ostilità, non sopita nemmeno dalla loro morte, nei confronti di due magistrati che, con la morte, avevano pagato il loro impegno professionale.

Il testo delle conversazioni intercettate dell'8 marzo 1994 (CARNEVALE-ARICÒ) e del 14 marzo 1994 (CARNEVALE-GRASSI), parimenti contestate all'imputato, è stato già riportato in precedenza ed al relativo contenuto si fa rinvio in questa sede, mentre è opportuno qui ricordare il tenore di altre conversazioni, che ulteriormente quali sentimenti

di astio nutrisse il dott. CARNEVALE per i due colleghi, vittime della mafia, e le recondite ragioni di tale astio:

1) Conversazione del 20 dicembre 1993 tra il dott. CARNEVALE e tale Nicola:

Carnevale: *perché il Consiglio Superiore ... perché il Consiglio Superiore che ha... trovato cinque errori... sei errori... nelle sentenze che non ho scritto io... io le ho firmate ... ma non sono state scritte nessuna di quelle da me...*

Nicola: *... perché... ma non ha importanza...*

Carnevale: *... quindi io potevo essere rimasto in minoranza... tante altre cose...*

Nicola: *... non hanno altro da fare... non hanno altro da fare...*

Carnevale: *... perché non va... non va a vedere le istruttorie fatte dai due... **dioscuri**... per vedere il livello di professionalità...*

Nicola: *Chi sono i due **di oscuri** ? Scusa la mia ignoranza...*

Carnevale: *... prossimo allo zero...*

Nicola: *Chi sono i dioscuri, scusa...*

Carnevale: *i dioscuri chi sono... BORSELLINO e FALCONE...*

2) Conversazione del 12 marzo 1994 tra CARNEVALE e il genero Salvino MONDELLO :

Carnevale: *no, no ... assolutamente ... io ritengo invece ... siccome i pentiti leggono i giornali come li leggo io ... e siccome FALCONE, a cose fatte, si gloriò: “... sono riuscito a far confermare l'impianto del mio processo ...” questo disse ... non è da escludere che leggendo ... ora ... non considerando che il buon FALCONE, e se il prof. CONSO ha buona memoria potrebbe testimoniare ... il buon FALCONE, nei miei riguardi, almeno*

apparentemente ... dalle mie parti si dice che c'è gente che ha la faccia come il caciocavallo ... il caciocavallo in Sicilia è di forma ... a forma di parallelepipedo ... perché ci sono caciocavalli che sono ... invece questi sono a forma ... quindi si dice che ha quattro facce come il caciocavallo ... in realtà ... ma insomma ... ma davanti ... io ricordo questo episodio ... ecco perché ... (incomprensibile)... a testimone il prof. CONSO ... allora io facevo parte, come vicepresidente, dell'Associazione Internazionale del Diritto Penale ... che un giorno si riunì al Ministero di Grazia e Giustizia ... Ministro VASSALLI allora ... il prof. VASSALLI ... e ... nell'aula ... nella sala verde, al secondo piano ... come nelle tradizioni dei ministeriali ... siccome ... cominciare in ritardo ... non si concepisce che una sala riunioni debba essere aperta almeno venti minuti, mezz'ora prima ... siccome io sono stato sempre puntuale ... e un quarto d'ora prima ero già lì e c'erano anche altri ... c'era il prof. CONSO, c'era il prof. GALATI, c'era il prof. CORSI mi pare che si chiami, dell'Università di Firenze ... eravamo in diversi ad aspettare ... a un certo punto, dall'ascensore esce FALCONE ... dall'ascensore, noi eravamo nel pianerottolo ... (incomprensibile)...

Modello: *e non era ancora al Ministero ...*

Carnevale: *No, era già al Ministero*

Mondello: *ma se era VASSALLI ...*

Carnevale: *ma allora era ... allora era ... (incomprensibile)... era già al Ministero ...*

Mondello: *allora era MARTELLI ...*

Carnevale: *era MARTELLI, non era VASSALLI ... infatti corrisponde perché io fui nominato vicepresidente nel '90, fine '90, a ottobre '90 al congresso di Capri ... ecco corrisponde tutto ... e*

allora io vedo 'sto signore uscire dall'ascensore ... a me FALCONE non ... insomma .. non m'è mai piaciuto, per la verità ... e questo che ... eppure c'erano persone note ... si avvicina solo a me ... io avevo fatto di tutto per non incrociarlo, perché sa, ero messo così, lo avevo visto di ... con la coda dell'occhio, non ero tenuto a vederlo ... a un certo punto poteva benissimo passare dietro e andarsene ... mentre dice: "Eccellenza, sono a sua dis... ha bisogno di qualcosa ..." questo disse ... e io mi sorpresi perché là c'erano fiori di professori noti ... quantomeno CONSO era noto perché era stato da poco ...

3) Conversazione del 23 maggio 1994 tra CARNEVALE e

DELL'ANNO :

Carnevale: ... CONSO, e chistu me venne a salutare ... -incomprensibile- ... e poi dietro certamente chissà quante coltellate mi dava. Poi io francamente con lui non ci sono mai stato, a lui non ho mai dimostrato amicizia o che. Quindi se ho parlato male e continuo a parlar male di lui sono coerente. Ma lui coerente non è ... non è stato! Lui e i suoi, perché ad un certo punto quando una -incomprensibile- ... che probabilmente per la opinione che avevo di lui avrò detto quella frase che non conoscevo nessun giudice FALCONE, perché quello è un giudice ... -incomprensibile- l'avrò detto, però insomma ...

Dell'Anno: ... conoscendoti l'avrai detta certamente.

Carnevale: ... lo so.

L'imputato, ricevuta lettura di queste intercettazioni e di quelle dell'8 e 14 marzo 1994, ha dichiarato:

"Devo ammettere che io ho avuto del risentimento nei confronti del dott. FALCONE, perché ho saputo che egli era stato uno degli ispiratori della richiesta formulata dal Ministro

MARTELLI della mia sospensione dalle funzioni. Tante persone mi avevano detto che FALCONE aveva influenzato il Ministro.

Domanda: Può fare il nome di queste persone?

Risposta: Non ricordo.

Domanda: Non ricorda neanche un nome?

Risposta: No.

Il CARNEVALE ha aggiunto poi spontaneamente:

“Faccio rilevare che, secondo la prassi seguita sino ad allora, la richiesta di sospensione delle funzioni veniva formulata dal Ministro solo dopo la sentenza di condanna di primo grado. Ricordo al riguardo il “caso DI PISA”.

Nel mio caso invece tale richiesta fu avanzata prima della definizione del giudizio di primo grado che è tuttora in corso. Ciò mi indusse a dare credito alle voci in base alle quali era stato il dott. FALCONE a ispirare l’iniziativa a mio carico.

Sono comunque convinto che FALCONE non abbia potuto influire in alcun modo sulla decisione assunta poi dal C.S.M.

Domanda: Quali erano i motivi della sua disistima nei confronti del dott. BORSELLINO?

Risposta: Nel corso della mia attività professionale avevo avuto occasione di esaminare gli atti di alcuni processi istruiti dal dott. BORSELLINO, e avevo ravvisato gravi lacune tecniche. Per esempio nel caso del processo BASILE e del processo per “la strage di piazza SCAFFA”.

Domanda: Neppure dopo la morte del dott. FALCONE si è placato il suo grave risentimento nei suoi confronti?

Risposta: No, devo ammettere di no.

Si vedrà, esaminando la vicenda *maxiprocesso*, come, già prima della trattazione di tale processo innanzi ai giudici di legittimità, Salvatore

RIINA fosse stato informato del fatto che il presidente Corrado CARNEVALE non aveva voluto presiedere il detto processo, perché era stato impedito dal Ministro MARTELLI e dal dott. FALCONE e come sia stata acquisita agli atti prova certa che a comunicare al capo di *cosa nostra* la *necessitata* rinuncia sia stato l'avvocato Vincenzo GAITO, tale fatto essendo stato non solo riferito dai collaboratori di giustizia, ma anche confermato dal citato legale in un interrogatorio acquisito agli del processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Va, peraltro, evidenziato come dalle intercettazioni ambientali risultano, provenienti dal dott. CARNEVALE, giudizi pesantemente negativi anche nei confronti del dott. SCOPELLITI, pronunziati successivamente all'omicidio di questi.

Al riguardo l'imputato ha dichiarato:

“Dopo la morte del dott. SCOPELLITI ho appreso che questi riteneva che io fossi eccessivamente formalista, mentre lui (così diceva) cercava vanamente di contrastare questa mia tendenza. Concetti del genere sono stati per esempio espressi dalla sorella del dott. SCOPELLITI, in una intervista televisiva dopo l'omicidio.

Debbo aggiungere che il dott. SCOPELLITI, in vita, non mi aveva mai fatto trapelare questa sua opinione, ed anzi aveva nei miei confronti un atteggiamento sempre deferente, tanto da non accettare la mia proposta di darci del tu.

Per questi motivi ho espresso sul conto del dott. SCOPELLITI i giudizi negativi oggetto della domanda”.

Omettendo di valutare gran parte del materiale probatorio sin qui esaminato, i giudici di prime cure non sono stati ovviamente in grado di verificare compiutamente l'intrinseca attendibilità di quei numerosi collaboratori di giustizia che hanno indicato l'odierno appellato come

costante *punto di riferimento* di *cosa nostra* per l'*aggiustamento* dei processi in Cassazione - dal processo BASILE al *maxi-ter* - in un arco temporale compreso fra il 1987 e il 1992.

Il mancato contributo di dichiarazioni di collaboranti nella stessa direzione non hanno consentito di verificare e di approfondire la vicenda relativa all'eventuale *aggiustamento* in Cassazione (giugno 1986) anche del processo relativo alla strage di via Pipitone Federico del luglio 1983.

Certo costituisce dato documentale che Ignazio SALVO non fosse del tutto disinteressato a tale processo, non potendo omettersi di ricordare che nell'interrogatorio reso ai giudici istruttori FALCONE e BORSELLINO il 5 dicembre 1984, acquisito al processo quale atto irripetibile, su specifica domanda ebbe a dichiarare: "*Faccio presente che quando ho appreso che nel rapporto per l'omicidio Chinnici (ho appreso dalla stampa) io e mio cugino eravamo indicati come possibili mandanti, ritenni opportuno segnalare al Contrada, perché se ne facesse portavoce presso il suo superiore, il fatto che io ritenevo di essere vittima di una congiura politica. Sono sicuro, infatti, che sono stati inseriti i nostri nomi nel rapporto per l'omicidio CHINNICI per evitare che il PCI insistesse nella pretesa di punizione dei responsabili di colpevoli negligenze nella predisposizione di misure di sicurezza per evitare la strage..*"

E' altrettanto certo però che il primo processo di legittimità, in ordine al quale hanno riferito più collaboranti, è quello del febbraio 1987 relativo all'omicidio del capitano BASILE, essendo stato tale processo considerato da Salvatore RIINA – come già più volte ricordato - il banco di prova cui venne sottoposto l'imputato.

Si vedrà in sede di esame di ciascun episodio riportato nel capo di imputazione il contributo fornito dall'imputato alla adozione di un provvedimento favorevole agli associati mafiosi, così verificando l'inconsistenza della tesi difensiva che vorrebbe fondare una sorta di

impossibilità di pervenire alla prova di tale contributo in ragione della natura collegiale dell'organo decidente, sostenendosi che l'accusa sarebbe fondata su una evidente quanto superficiale *personalizzazione*.

In realtà, l'istruzione dibattimentale svoltasi innanzi ai primi giudici, già in termini di impostazione generale, ha dimostrato l'infondatezza di tale assunto.

La prima smentita a tale tesi difensiva si è avuto dalle testimonianze di alcuni magistrati, che hanno prestato servizio presso la prima sezione penale presieduta dal dott. CARNEVALE, i quali hanno riferito che l'odierno imputato, nel corso delle Camere di Consiglio, non si faceva scrupolo di dileggiare il lavoro dei magistrati del c.d. pool antimafia dell'ufficio di istruzione dei processi penali del Tribunale di Palermo.

Risulta così provato che l'atteggiamento di forte ostilità nei confronti del dott. FALCONE e del dott. BORSELLINO non erano solo "*parole in libertà*", pronunciate entro le mura domestiche a causa del risentimento per quanto il dott. FALCONE aveva fatto nella qualità di Direttore Generale degli *Affari Penali*, ma la versione finale di un lucido e pervicace atteggiamento, volto a gettare discredito, che aveva avuto sin da epoca immediatamente successiva al deposito, verificatosi nel 1985, della ordinanza-sentenza nell'ambito del cd. *maxiprocesso*, dovendo in conclusione escludersi, alla stregua del materiale probatorio in atti, che ciò sia stato dovuto ad una sincera presa di distanza da metodi di valutazione della prova reputati contrari ai suoi convincimenti.

Dai citati testi sono venute risposte chiare ed esaurienti su alcuni temi e cioè sulla posizione egemonica assunta da prevenuto all'interno della sezione, sul metodo di distribuzione del lavoro, sull'effettivo livello di conoscenza che dei processi avevano i magistrati chiamati a comporre i collegi.

Il primo magistrato ad introdurre il tema del particolare rapporto che il presidente CARNEVALE aveva instaurato con taluni consiglieri della prima sezione penale è stato l'allora Procuratore Generale presso la Suprema Corte, dott. Vittorio SGROI, il quale, escusso all'udienza del 1 ottobre 1999, ha, fra l'altro, evidenziato come all'interno della sezione vi fosse una notevole "compattezza", dovuta anche agli attacchi che erano stati mossi a certe decisioni, compattezza che si era manifestata con episodi specifici e *“concreti, uno per tutti quello che riguarda (una intervista) il Procuratore Generale Pintus, colui che poi fu Procuratore Generale... mandato Procuratore Generale a Cagliari, ma soprattutto una lettera, non vorrei sbagliarmi, che fu spedita a non mi ricordo quale giornale da parte di molti componenti della Sezione, che denunciavano questa sorta di... animosità contro tutta la Sezione.”*

In questo senso andava, pertanto, intesa l'espressione *partito del patriottismo della prima sezione penale*, utilizzata dal dott. CARNEVALE nel corso delle indagini preliminari, ossia il *"compattarsi a prescindere persino dal confluire in un'unica... in un unico sistema di pensiero giuridico, per... rivendicare la propria dignità di... magistrato, sentendosi appunto, ciascuno di questi componenti, come braccato dal... dal... dal sospetto di una certa opinione e soprattutto di molti mass media"*.

In buona sostanza, secondo lo stesso Procuratore Generale della Corte dell'epoca, all'interno della prima sezione penale si era costituito un gruppo ristretto di consiglieri particolarmente vicino al presidente CARNEVALE.

Ciò aveva creato una situazione insostenibile per altri magistrati, come ad esempio il dott. GARAVELLI che, non condividendo l'orientamento seguito dal *partito del presidente*, aveva preferito lasciare la Sezione.

Né può dirsi che tale situazione non fosse nota allo stesso Primo

Presidente della Corte, dott. Antonio BRANCACCIO, oramai scomparso il quale, sentito dal P.M. in data 30 marzo 1994, ha dichiarato:

*“...Ho detto che alla 1^ Sezione non ci voleva andare nessuno, e spiego che - per i presidenti appena assegnati alla Corte - ciò dipendeva dalla complessità ed onerosità del lavoro di quella sezione. La 1^ Sezione, inoltre, si caratterizzava per un "orientamento tendenzialmente omogeneo, compatto". Qualcuno, che aveva un orientamento diverso, insistentemente ebbe a chiedermi di cambiare sezione. Intorno alla 1^ Sezione, in sostanza, si era creata una certa atmosfera, un certo spirito". **Dei colleghi che insistentemente mi chiesero di cambiare sezione, in questo momento ricordo il solo GARAVELLI, che in effetti accontentai, trasferendolo ad altra sezione. Altri nomi, in questo momento, non li ricordo...**”.*

Quanto invece al *modus operandi* che il CARNEVALE aveva instaurato in seno alla sezione, così il dott. BRANCACCIO si è espresso nella sua deposizione del 9 novembre 1994:

“.. disprezzava tutti, dimostrava alterigia nei confronti di tutti, per lui erano tutti quanti inetti ed incapaci. Probabilmente tanti problemi per lui sono sorti anche per questa sua arroganza nel trattare la gente, ed i colleghi di merito...”

Domanda: *Questa sua alterigia ed arroganza, il presidente CARNEVALE la dimostrava anche nei rapporti all'interno della prima sezione penale della Cassazione?*

Risposta: *Per quanto riguarda i rapporti tra il presidente CARNEVALE e i consiglieri della sua sezione, per quanto a mia conoscenza, non di alterigia e di arroganza parlerei, ma piuttosto di un grande ascendente che esercitava su quasi tutti i colleghi, grazie al fatto che in ogni camera di consiglio egli era sempre preparatissimo e molto persuasivo nelle sue argomentazioni*

Ovviamente nulla posso dire di specifico sulla materia delle camere di consiglio, poichè ovviamente nulla di specifico mi è mai stato detto né io ho mai chiesto, e tuttavia in generale tutti i consiglieri della prima sezione non facevano mistero di questa enorme preparazione e capacità di persuasione del presidente CARNEVALE...Ci sono stati dei consiglieri che addirittura lo hanno adorato, come ad esempio il consigliere PINTUS, ed erano pronti a qualsiasi manifestazione di solidarietà.

Proprio per questo motivo era difficile adottare provvedimenti che potessero incidere nell'organizzazione della prima sezione. Tutti o quasi i consiglieri avrebbero fatto fronte comune, e in effetti lo hanno fatto ogni qualvolta vi è stata una critica nei confronti dell'operato della sezione.

Io, come ho detto, ho sempre cercato di salvaguardare al massimo l'indipendenza di tutti i giudici e dello stesso CARNEVALE. Questo ho sempre fatto per mio dovere istituzionale, anche se non ero certo allegro quando piovevano le critiche da tutte le parti e lui faceva l'ipergarantista...”.

Ed importanti dichiarazioni sono state rese dal citato dott. GARAVELLI, il quale, su tali temi generali, ha riferito che effettivamente, all'interno di quella sezione e dei collegi presieduti dal dott. CARNEVALE, in particolare, si era venuta a creare una notevole compatezza tra lo stesso dott. CARNEVALE e taluni consiglieri, dalla quale era scaturito un orientamento ipergarantista ed un atteggiamento preconcepito verso le decisioni dei giudici di merito.

Il metodo di lavoro voluto dal dott. CARNEVALE era cronicamente improntato alla sistematica svalutazione del lavoro dei giudici di merito "ai quali bisognava insegnare il mestiere", alla esasperata ricerca dell'errore nelle loro decisioni, al punto che non si limitava soltanto alla

individuazione di vizi di motivazione o di diritto, ma sconfinava spesso nella valutazione di merito, sovrapponendosi a quella compiuta dagli stessi giudici di merito così cagionando una enorme mole di annullamenti.

Il CARNEVALE esercitava un ruolo preponderante nei collegi, sia perché molto preparato, sia perché conosceva gli atti meglio dei relatori, ed era anche autoritario, con la conseguenza persino ovvia che normalmente veniva a determinarsi una convergenza delle sue tesi con quelle del relatore da lui scelto tale che, non conoscendo gli altri tre membri del collegio gli atti, finiva per determinare l'esito della decisione: *"si acquisiva quasi sempre una specie di unanimità nel senso che... le tesi, in pratica, in genere, le tesi del Presidente e del relatore quasi sempre coincidevano, ma... in genere la discussione, anche quando era molto... accesa, molto critica, e quindi con alcune divergenze, alla fine c'era un'adesione sostanziale di... quasi tutti, al massimo poteva esserci un contrasto... ricordo, nel caso, credo, di cui forse il P.M. voleva parlare, del primo processo Basile, ci fu un contrasto di un... di un consigliere che fino all'ultimo disse: <<no, io non sono d'accordo>>, ma in tutti gli altri casi, poi, alla fine.. ecco... quindi, c'è stato... alla fine si conseguiva una sostanziale adesione alle tesi che poi erano maggioritarie, e che erano quasi sempre quelle del Presidente."*

Nel caso vi fosse qualche dissenziente, il metodo era quello dello sfinimento, si andava cioè avanti ad oltranza anche sino a tarda ora:... *i dissenzienti potevano votare, potevano non votare, molte volte non si votava neppure, quasi sempre si arrivava ad un'accettazione dell'opinione di maggioranza... non c'era una votazione formale, ma se c'era una votazione formale, c'era spesso la maggioranza, nel senso che... ho già detto prima, che era poi la maggioranza del Presidente e del relatore, e di almeno un altro consigliere."*

Secondo le dichiarazioni del teste LA PENNA, che ha fornito informazioni simili a quelle del GARAVELLI, del "partito del presidente" facevano parte i consiglieri FELICIANGELI, MOLINARI, DELL'ANNO, ESPOSITO e qualche altro, ma in realtà anche i collegi non presieduti dal CARNEVALE utilizzavano lo stesso *modus operandi*.

Anche uno dei consiglieri più vicini al dott. CARNEVALE, il dott. Vitaliano ESPOSITO, che aveva prestato servizio alla prima sezione dal luglio del 1980 sino al 13 aprile 1988, ha finito con l'ammettere – nell'ambito della sua deposizione dibattimentale nel processo nei confronti del sen.ANDREOTTI resa in data 14 ottobre 1997, acquisita agli atti di questo processo – che, con riguardo alle decisioni della prima sezione penale, se di prevedibilità dell'esito delle decisioni si poteva parlare, ciò era determinato dalla composizione del collegio ed in particolare dal relatore.

Questa era stata la ragione per la quale, temendo di *essere venduto da qualcuno*, egli aveva fatto presente al CARNEVALE la necessità che l'assegnazione dei processi e la nomina del relatore avvenissero mediante l'applicazione di criteri predeterminati che consentissero, cioè, un'assegnazione automatica ed evitassero così scelte discrezionali che potessero prestarsi ad arbitri.

Devesi tuttavia al riguardo osservare che la richiesta (che il teste sostiene di avere fatto al dott. CARNEVALE) non è stata comunque del tutto disinteressata, in quanto nelle intercettazioni ambientali del 5 marzo 1994, del 9 marzo 1994 e del 24 marzo 1994, tra CARNEVALE ed il già menzionato consigliere GRASSI, si fa riferimento ad una indagine della Procura di Roma in cui erano coinvolti diversi magistrati, tra i quali l'ESPOSITO, ed il dott. CARNEVALE, con riguardo a quest'ultimo, fa riferimento anche alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tale CILLARI, che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dello

stesso magistrato.

Ne consegue che la richiesta adozione di metodi predeterminati di individuazione del relatore fatta dal dott. ESPOSITO traeva origine, in concreto, in un suo coinvolgimento in un procedimento giudiziario determinato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che lo aveva inserito in una vicenda, nella quale si faceva riferimento anche ad un processo da *aggiustare* in Corte di Cassazione.

Stando così le cose, non desta stupore il fatto che il dott. ESPOSITO abbia, in conclusione, dovuto ammettere di avere "*vissuto sulla sua pelle*" le distorsioni nascenti dall'exasperato esercizio discrezionale dei poteri presidenziali connessi alla formazione dei collegi ed all'assegnazione degli affari voluta dal CARNEVALE, il quale, peraltro, aveva rigettato la proposta fattagli, assumendo che le assegnazioni venivano fatte sulla base della professionalità e dovevano perciò essere necessariamente discrezionali.

Alla stregua delle precisazioni del suddetto consigliere appare indubitabile che, avuto riguardo ad un sistema in cui solo presidente e relatore avevano conoscenza degli atti, la possibilità di predeterminare l'esito della decisione ed ovviamente anche quella di prevederne l'esito, proveniva non da un compatto orientamento del collegio, come vorrebbe l'imputato, quanto piuttosto dalla scelta del relatore nominato.

Anche il dott. ESPOSITO ha reso esaurienti spiegazioni su quale fosse il livello di conoscenza dei consiglieri della vicenda sottoposta al loro esame, nel senso che il fascicolo degli atti, contenenti anche i provvedimenti di merito, era normalmente conosciuto dal relatore, mentre il Presidente conosceva soltanto il fascicoletto, ossia la sintesi degli atti più rilevanti.

Il dott. CARNEVALE, invece, conosceva il fascicolo vero e proprio ed aveva una conoscenza uguale, se non superiore, a quella del

relatore.

Dichiarazioni analoghe sono state rese dal dott. Ugo DINACCI nella sua deposizione del 14 novembre 1996, acquisita ex art. 512 c.p.p. agli atti del processo.

Il DINACCI ha confermato sostanzialmente il quadro emergente dalle dichiarazioni sopra menzionate, ribadendo, in particolare, la prassi del dott. CARNEVALE di comporre i collegi che presiedeva mediante l'inserimento di un numero ristretto di magistrati, e che lo stesso addirittura amava definire di "serie A" rispetto al resto dei consiglieri assegnati alla Sezione:

"...Effettivamente concordo in parte su talune delle osservazioni di cui mi è stata data lettura.

In particolare, per quanto riguarda le osservazioni del compianto presidente BRANCACCIO (sull'ascendente del presidente CARNEVALE) nonchè dei colleghi GARAVELLI e MODIGLIANI posso senz'altro confermare che il presidente CARNEVALE studiava tutti i processi, curava di effettuare previamente le opportune ricerche dottrinarie e giurisprudenziali, e per ciò stesso era sempre capace di orientare la discussione in camera di consiglio, anche quando, magari, il consigliere relatore non era altrettanto preparato sulla fattispecie da esaminare.

Il presidente CARNEVALE aveva una grande memoria, era perfino capace di ricordare il numero della pagina in cui si trovava un certo interrogatorio o qualsiasi altro atto processuale che fosse rilevante per la decisione.

Questa eccezionale preparazione del presidente CARNEVALE sugli atti, congiunta alla sua grande competenza tecnica, determinò quella situazione che da altri colleghi è stata definita con le parole "ascendente, omogeneità di indirizzo,

patriottismo della I Sezione”.

Direi che taluno dei consiglieri perfino nutriva nei confronti del Presidente CARNEVALE una sorta di “timore reverenziale”. Per dirla in sintesi gli si riconosceva da quasi tutti una sorta di “prepotenza intellettuale”.

Attesa la situazione che ho descritto, si comprende anche la ragione dell’affermazione di taluno dei colleghi secondo cui una coincidenza di vedute tra il presidente CARNEVALE ed il relatore determinava, almeno normalmente, la decisione finale del collegio.

Concordo anche con quanto è stato osservato dai colleghi, circa l’esistenza di un certo numero di consiglieri più vicini al presidente CARNEVALE; costui infatti amava chiamare, per comporre i collegi da lui presieduti (collegi ai quali venivano destinati i procedimenti più complessi e delicati) i magistrati che egli riteneva più capaci.

Con una espressione scherzosa egli distingueva tra i collegi di “serie A” da lui presieduti e gli altri.

Condivido anche quanto ha osservato il collega ESPOSITO circa l’esistenza, all’interno della prima sezione penale, di un orientamento più garantista, al quale anch’io mi sentivo di appartenere, pur senza avere talora condiviso certe applicazioni esasperatamente formalistiche di questo orientamento.

Anzi quando il ministro VASSALLI mi invitò a far parte dell’Ispettorato, io ero combattuto tra due idee diverse; da un lato mi dispiaceva lasciare le funzioni che svolgevo presso la Suprema Corte, poichè l’esercizio della giurisdizione a quel livello era una cosa che mi interessava ed appassionava; e però nello stesso tempo sentivo dentro di me una certa preoccupazione per taluni eccessi di formalismo che - secondo me ed anche altri (ad esempio

MOLINARI) - indipendentemente dai criteri di legittimità formale, conducevano a risultati negativi sul piano della giustizia sostanziale. Ecco, chi ha parlato di “ricerca spasmodica dell’errore”?”.

Messo a parte dell'identità del collega che si era così espresso il
DINACCI ha proseguito:

“Ecco, c’è del vero in questa frase di GARAVELLI; ed era proprio questo il motivo della mia preoccupazione.

(.....)

Io non posso dire nulla, nè potrò mai dire nulla sulla indubbia capacità professionale del presidente CARNEVALE, nè mai ho avuto alcun sospetto nelle camere di consiglio cui ho partecipato...”.

Della esistenza di collegi di *serie A* ha peraltro riferito anche il già menzionato avvocato Carlo TAORMINA, il quale sul punto ha dichiarato :

P.M.: benissimo. Sì, grazie, Presidente...e... professore, sempre in considerazione della sua esperienza e con riferimento a quelle attività di udienza che, come poc’anzi lei ha detto, si svolgevano normalmente il lunedì, dinanzi alla prima sezione penale della Corte di Cassazione, lei ricorda... se vi era nella composizione della Corte, nella composizione dei Collegi presieduti dal presidente Carnevale, la presenza costante di alcuni consiglieri?

TAORMINA C.: mah... era normale questo, perché lui aveva – io ripeto, soprattutto su base meritocratica, per quello che so io – aveva... costituito, diciamo, il Collegio di serie A e il Collegio di serie B.

P. M.: ah, ecco.

TAORMINA C.: nel senso che, le parlavo prima di misure...

P. M.: quelli di serie A quando sedevano, sedevano il lunedì?

TAORMINA C.: no... il Collegio di serie A... normalmente per quello che ne sapevo io, era sempre presieduto dal Carnevale.

P. M.: *sì, ma li... le chiedevo...*

TAORMINA C.: *il lunedì, il lunedì.*

P. M.: *se sedevano il lunedì.*

TAORMINA C.: *il lunedì.*

P. M.: *ecco.*

TAORMINA C.: *CARNEVALE teneva udienza solo il lunedì.*

P. M.: *perfetto, era solo per precisare. Prego.*

TAORMINA C.: *ecco, però non erano sempre gli stessi, cioè erano... cioè era la rosa era... ricorreva...*

P. M.: *sì.*

TAORMINA C.: *però non erano sempre gli stessi, cambiavano una volta...*

P. M.: *quindi, nell'ambito della... di tutti i magistrati che di solito facevano parte...*

TAORMINA C.: *almeno questo è il mio ricordo.*

P. M.: *della dotazione organica, diciamo, della Sezione...*

TAORMINA C.: *i migliori li aveva lui.*

Quanto alla cd. "ricerca spasmodica dell'errore", significative appaiono alla Corte le dichiarazioni del dott. Giorgio LATTANZI, altro consigliere, il quale da ciò aveva tratto motivo, unitamente ad altre ragioni concernenti il particolare *clima* che era venuto a determinarsi intorno ai collegi presieduti dall'imputato, per chiedere ed ottenere il trasferimento alla Quinta Sezione Penale.

Il dott. LATTANZI ha osservato che l'orientamento "garantista" di cui era assertore il dott. CARNEVALE, che peraltro riceveva la piena adesione dei consiglieri DINACCI ed ESPOSITO (gli stessi, per il vero, che hanno finito poi per fare autocritica) non era condiviso dalla generalità dei consiglieri della sezione, taluni dei quali anzi manifestavano un certo fastidio verso la tendenziale adozione di decisioni di annullamento.

Il LATTANZI ha poi, sia pure a seguito di contestazioni, confermato l'esistenza di un atteggiamento di pregiudizio verso le decisioni sottoposte al controllo di legittimità, volto alla ricerca a tutti i costi degli errori, facente senz'altro capo al dott. CARNEVALE ed integralmente condiviso, da qualche altro consigliere, tra i quali il dott. Francesco PINTUS, FELICIANGELI, DELL'ANNO.

Si era determinato a cambiare sezione anche perché:

“ A questo si aggiungeva anche il clima generale, cioè il clima generale che era ormai un clima di... diciamo, qualche misura di contrasto della prima sezione rispetto, appunto, rispetto ai Giudici di merito, anche rispetto... se non ricordo male ci furono delle polemiche anche con la Sezione Magistrati della Cassazione e, quindi, ogni lunedì, le udienze del presidente Carnevale erano udienze di lunedì, ogni lunedì... si correva il rischio e molto probabilmente accadeva, che poi il giorno dopo sulla stampa iniziassero polemiche sulle decisioni della prima sezione e, quindi, era, diciamo, un contesto generale di fatica... ma più che di fatica di lavoro... insopportabile, di materia che alla fine dopo anni mi aveva creato proprio dal punto di vista psichico una specie di turbamento interno. In più a questo si aggiungeva un clima generale di contestazione, di contrasto... in cui da un lato c'era... c'era l'avvocatura che, diciamo, prendeva posizione nettamente a favore della prima sezione, dall'altro c'era una parte della stampa e una parte dei colleghi che invece aveva atteggiamenti opposti e tutto questo rendeva estremamente difficile fare il Giudice in quel contesto.

P. M.: ma questo contrasto, consigliere, di cui lei parla, riguardava la prima sezione nella sua unitarietà, nella sua globalità o in realtà era individualizzata su qualcuno in particolare? Cioè,

perché lei ha parlato di un contrasto riferendo della prima sezione, io le chiedo se questo, per quello che lei ricorda, fosse riferibile, appunto, a tutta la Sezione complessivamente considerata o a qualcuno in particolare che faceva parte di quella Sezione?

LATTANZI G.: no, ma non c'è dubbio che, diciamo, il contrasto, poi... sono due... devo fare una premessa: la prima sezione al contrario di altre sezioni della Cassazione aveva, se non ricordo male, salvo... per molti periodo ha avuto un solo presidente, che era il presidente Carnevale; poi ha avuto anche qualche altro presidente, diciamo, oltre... CARNEVALE si trovava nella prima sezione e c'era qualche altro presidente, ma non sempre, cioè... in molti casi aveva come... ha avuto, se non ricordo male, insomma... diversamente da altre sezioni che normalmente hanno tre o quattro titolari più tre presidenti, aveva come... come unico presidente il presidente Carnevale, qualche volta ne ha avuti... ne ha avuto un altro, forse qualche volta ne ha avuti tre in tutto, adesso non so essere preciso. Quindi, sotto questo aspetto era abbastanza chiaro che il presidente CARNEVALE in qualche misura, più di quanto non accadesse nelle altre sezioni, rappresentava la prima sezione. A questo si aggiungono due... due elementi per capire, poi, diciamo, i rapporti fra il presidente CARNEVALE e la prima sezione, che mentre normalmente i presidenti titolari fanno due udienze al mese, cioè normalmente un presidente fa quattro udienze al mese, però il titolare proprio perché ci ha il... il lavoro in più di presidente titolare normalmente ne fa due, la metà delle udienze che fanno gli altri... il presidente CARNEVALE faceva, invece, quattro e qualche volta credo anche di più udienze al mese. Comunque, faceva udienze tutti i lunedì e tutti i processi più importanti, cioè quelli che poi potevano dar luogo alle polemiche di cui ho parlato, giornalistiche o

*anche in qualche... diciamo, in qualche misura con... con colleghi a questa contrapposizione magistratura - avvocatura, eccetera, quindi, erano... erano tutti processi che venivano fatti normalmente il lunedì e dal Collegio presieduto dal presidente CARNEVALE. È difficile a questo punto... è chiaro che il discorso era sicuramente un discorso che... **anche perché poi il presidente CARNEVALE aveva assunto degli atteggiamenti anche pubblici, se non ricordo male, in occasione di convegni, interviste con la stampa, quindi, diciamo, l'elemento... il punto di riferimento di questa situazione era il presidente CARNEVALE, punto di riferimento dell'avvocatura che, appunto, lo riteneva un po' il campione del garantismo, punto di riferimento di chi, invece, riteneva al contrario che... avesse il difetto, appunto, di eccessivo formalismo, di propensione di annullamento e quant'altro, insomma. Quindi, è chiaro che il discorso: prima Sezione era essenzialmente e per il ruolo effettivo che il presidente CARNEVALE svolgeva nella prima sezione, come dicevo, era sostanzialmente l'unico presidente o quasi, presiedeva era tutta le settimane, forse qualche volta ha fatto anche qualche, mi pare di ricordare, qualche udienza in più, faceva tutti i processi maggiormente importanti e, quindi, il punto di riferimento delle polemiche era il presidente CARNEVALE e, diciamo, a questo punto di riferimento veniva generalmente associata nel... nella stampa, nell'opinione pubblica la prima sezione in genere, insomma.***

P. M.: e in tutto questo, consigliere, qual era l'atteggiamento del presidente CARNEVALE di fronte a questo contrasto? Di fronte a questa situazione in cui, quindi, da una parte c'è l'opinione pubblica, dall'altra parte c'è la classe forense, dall'altra parte ancora ci sono i vari Magistrati, ecco... per quella che è stata la sua esperienza

diretta il presidente CARNEVALE concretamente cosa faceva, insomma, ecco?

LATTANZI G.: mah, il presidente CARNEVALE sicuramente non... cioè... ribadiva, diciamo, le proprie posizioni e riaffermava i propri punti di vista, a volte aveva... direi mi sembra, insomma, così lo ricordo, un po' anche un atteggiamento di sfida nei confronti... cioè non è che le critiche lo... lo inducessero a cambiare atteggiamento, insomma, e... la posizione rimaneva identica in presenza delle critiche e, quindi, alla fine era diventata, non so subiettivamente ma, diciamo, obiettivamente sicuramente una... quasi una situazione di sfida rispetto a quella parte dell'opinione pubblica che invece lo criticava.

Ed addirittura il presidente CARNEVALE manifestava un certo compiacimento verso le soluzioni adottate, anche se talora effettivamente errate: *"il compiacimento può corrispondere nel senso di... nel senso di una situazione complessiva in cui di fronte a sentenze che manifestavano degli errori... diciamo: ci sono degli errori, insomma, e quindi ci si compiace del fatto di ribadire il... la propria posizione, ho detto inizialmente, di tipo garantista; quindi, il compiacimento, in effetti, un certo significato può averlo, non è certo il significato dell'essere soddisfatto dell'esito di un ricorso o peggio ancora dell'esito di una decisione, si ricollega al discorso generale dell'atteggiamento complessivo che c'era nei confronti"*

L'imputato, come al solito, ha contestato la circostanza che effettivamente presso la sezione da lui presieduta si fosse creato il clima di "compattezza" di cui alcuni consiglieri hanno parlato, facendo leva soprattutto sulle modalità di preterminazione dell'esito del processo mediante un'attenta scelta del relatore, e nel suo interrogatorio del 10 novembre 1994, acquisito agli atti del processo ha affermato:

“...Contrariamente a quel che appare dalle dichiarazioni del dott. BRANCACCIO, all’interno della prima sezione penale non c’era affatto questa unanimità di indirizzo di cui si parla. Nelle camere di consiglio si discuteva liberamente ed a lungo, si confrontavano le opinioni e poi alla fine si votava. (...)

Domanda: *Da acquisizioni processuali agli atti risulta una sua frase con la quale si opera una distinzione fra i componenti della prima sezione penale, indicando alcuni di essi soltanto con l’espressione “uno di noi” chiaramente riferita ad un gruppo ristretto ed omogeneo.*

Esisteva dunque all’interno della prima sezione penale un gruppo siffatto?

Risposta: *Io ho certamente usato, in più occasioni l’espressione “uno di noi”, ma non nel senso di un gruppo ristretto caratterizzato da omogeneità di indirizzo e capace di influenzare la giurisprudenza della sezione, bensì nel senso molto più semplice di un gruppo di magistrati particolarmente qualificati dal punto di vista professionale.*

Domanda: *Chi erano i magistrati a cui lei faceva riferimento in questo senso?*

Risposta: *I consiglieri che normalmente partecipavano alle udienze da me presiedute ogni lunedì, e cioè: PINTUS, FELICIANGELI, GRASSI, SCHIAVOTTI, Vincenzo VALENTE, DELL’ANNO, MOLINARI e PAPADIA.*

Appare oltremodo evidente che le considerazioni sin qui svolte, pur avendo una certa rilevanza sotto il profilo del metodo di ricerca della prova, abbisognano, però, di volta in volta, di concreti elementi dai quali desumere che un determinato provvedimento sia stato il frutto di una preordinata attività volta a favorire l'associazione.

E poiché, alla stregua delle dichiarazioni degli stessi magistrati, è stato accertato che era attraverso una ben "ponderata" composizione dei collegi e una "oculata" designazione del relatore che l'imputato, nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, rendeva in pratica prevedibile un determinato risultato, è indubbiamente da questa base che si deve partire, ma sarà sempre necessario, oltre alla dichiarazione dei collaboranti, un *quid pluris* per dimostrare che effettivamente tali scelte rispondevano al perseguimento di inconfessabili finalità.

Vale la pena di rilevare, peraltro, che fortunatamente nel processo è stata acquisita, al di là delle pur rilevanti dichiarazioni dei testi in precedenza menzionati, prova di come l'imputato agisse ogniqualvolta volesse orientare un determinato processo verso un particolare risultato.

All'uopo, devvero istruttiva è la lettura del contenuto di una conversazione svoltasi, in data 18 marzo 1994, fra l'imputato e il dott. Aldo GRASSI avente, tra l'altro, ad oggetto le modalità di formazione del collegio che avrebbe dovuto decidere sui ricorsi presentati nel c.d. "maxi-processo":

“Che ci sto a fare !. Cominciamo ad organizzare con altri... infatti feci un collegio adeguato al MOLINARI... insomma ci misi a PAPALIA l'ombra... insomma perchè sono vicinissimi... - incomprensibile - ci metto in tutti questi maxi-processi ci lu mittiva sempre perchè era chiddu ca scriveva insomma... perchè... per fare numero... e c'era CUOMO (forse BUOGO – n.d.e.) che andava che stava in buoni rapporti con MOLINARI... chistu se avessi fatto un collegio per me, non ci avissi misu qualcuno di noi?... tu forse c'eri allora? si c'eri... e... forse tu no perchè eri consigliere - incomprensibile - impegnato insomma... ma qualcuno FELICIANGELI, un PINTUS, non ce l'avrei messo?”;

Il tenore di tali espressioni appare talmente inequivocabile (un

collegio costituito da persone in buoni rapporti con MOLINARI) da non lasciare davvero margini di dubbio sul singolare metodo di cui si avvaleva il dott. Carnevale allo scopo di pervenire ad una determinata decisione.

L'imputato, nel corso del suo esame da parte della difesa, ha contestato tale prospettazione, affermando:

“Io ho sempre composto i collegi, e nominato i relatori tenendo esclusivamente conto della loro preparazione e competenza professionale, e della generale esigenza di consentire il miglior possibile approfondimento tecnico di ogni questione. Prova ne è il fatto che privilegiavo nella formazione dei miei collegi anche magistrati che oggi mi criticano, senza che io riesca a comprendere almeno razionalmente le ragioni di queste critiche”.

In realtà, come si vedrà con riguardo alla vicenda BASILE, si verificava che molto spesso la scelta di un relatore, anche nei c.d. “collegi di serie A”, cioè quelli ai quali lo stesso imputato partecipava, prescindesse del tutto dalla stima e dalla considerazione che, a torto o ragione, egli aveva di un determinato consigliere, ma si fondava soltanto sulla disponibilità del prescelto ad assecondare il suo indirizzo.

Vi è in proposito un'ulteriore fonte di prova a rivelare l'uso strumentale ed illegittimo che il presidente CARNEVALE faceva del suo potere discrezionale.

Essa è costituita dall'esito degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia e compendati in una relazione del 16 dicembre 1992.

Da questi accertamenti è emerso che la composizione effettiva dei collegi presieduti dal dott. CARNEVALE dal 2 dicembre 1985 al 10 luglio 1992 prevedeva l'inserimento costante di un numero variabile di consiglieri appartenenti a quel gruppo ristretto, del quale si è già detto in precedenza.

Questi stessi consiglieri, peraltro, risultano essere anche coloro che

erano stati nominati relatori di oltre 20 procedimenti nell'arco di un anno e che hanno redatto uno stesso numero di sentenze massimate.

Oltre a ciò, significativa pare la serie davvero consistente di sostituzioni e di variazioni disposte dal dott. CARNEVALE, dopo che lo stesso aveva proceduto alla composizione dei collegi ed alla trasmissione trimestrale delle relative tabelle al Consiglio Superiore della Magistratura.

Al riguardo, appare opportuno riportare qui di seguito le conclusioni cui era giunto l'Ispettorato Generale:

"... Quanto alla formazione dei collegi è emerso che le variazioni alle proposte tabellari trasmesse al C.S.M. non costituiscono un'eccezionalità statisticamente irrilevante, ma sono state di una tale frequenza da considerarle la regola piuttosto che l'eccezione.

Nell'arco di tempo considerato (1986/91) sono state complessivamente del 55,4%, con punte in qualche anno di oltre il 65% ed il 71%.

Non è stato possibile accertare quale sia stata la causa delle numerose sostituzioni per ogni udienza di un Consigliere e in qualche ipotesi più di uno, posto che sono state verbalmente disposte senza l'adozione di un formale provvedimento.

Per l'avvenire potrà essere rimesso al prudente apprezzamento del Primo Presidente di valutare l'opportunità di disporre che, anche per tali sostituzioni, da parte dei Presidenti di Sezione venga emesso un qualche provvedimento, sia pure succintamente motivato.

Tanto più che, secondo le direttive del C.S.M., la predisposizione dei collegi assolve l'obbligo di rispettare il principio costituzionalmente garantito del giudice naturale precostituito per legge.

Anche se una tale interpretazione viene contestata alla luce

di quanto dibattuto in dottrina e ritenuto dalla Corte Costituzionale, trattasi pur sempre di una direttiva emanata dall'organo di autogoverno.

Non sono però emersi elementi che possano far ritenere che tali sostituzioni siano state determinate da fini diversi da quelli di una corretta amministrazione della giustizia.

Con riferimento, infine, alla assegnazione dei ricorsi deve ritenersi che il dr. CARNEVALE ha fatto uso corretto dei poteri che gli competevano, nei limiti di quella discrezionalità consentita dalle direttive del C.S.M...”.

E' di ogni evidenza che non può essere un accertamento ispettivo a stabilire se la scelta di un determinato relatore piuttosto che un altro rispondesse o meno, nelle intenzioni del CARNEVALE, a determinate finalità né competeva peraltro ad esso individuarle.

E' comunque significativo che l'imputato - dopo aver assolto alla mera formalità di trasmettere le c.d. “*tabelle*” al CSM - in pratica non teneva più conto di quelle indicazioni, e rideterminava, a suo piacimento, la composizione dei collegi.

E non appare condisibile quanto dall'imputato addotto sul punto, a giustificazione della sua condotta avendo persino affermato, in buona sostanza, di sentirsi vincolato dal principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, piuttosto che a quello della precostituzione del giudice naturale.

§ 5. I rapporti del dott. CARNEVALE con l'avvocato Stefano GULLO

Nei suoi motivi di impugnazione il P.M. lamenta la omessa valutazione, con totale estromissione dalle fonti di prova prese in esame, della vicenda relativa ai rapporti tra il dott. CARNEVALE e l'avv. Stefano GULLO, argomento che è già stato incidentalmente menzionato, allorché sono stati evidenziati gli elementi probatori, desumibili da testimonianze e da intercettazioni, da cui può trarsi il convincimento che l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'imputato sia stato fortemente condizionato dalla profonda avversione e dal disprezzo che provava nei confronti dei due magistrati, i dottori FALCONE e BORSELLINO, che hanno pagato con la vita l'impegno profuso nella istruzione di processi contro la criminalità organizzata, specie il c.d. *maxiprocesso*, che è stato la prima vera efficace risposta delle Istituzioni allo strapotere mafioso.

La doglianza è ampiamente giustificata, perché non appare revocabile in dubbio che la vicenda in questione, unitamente agli altri elementi di prova, fornisce elementi di valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione.

Essa conferma, infatti, come l'odierno imputato fosse mosso non già da una, ovviamente del tutto lecita, visione *ipergarantistica* del processo penale, frutto di un profondo convincimento culturale ed ideale, quanto piuttosto da fini molto meno nobili, singolarmente coincidenti con quelli che animavano i cugini SALVO e che inducevano Ignazio SALVO, in odio al dott. FALCONE, ad oscure manovre volte ad impedirne la nomina a consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, e i sodali dei SALVO, recependo le anticipazioni che l'imputato faceva giungere sul *maxiprocesso* - e sul giudice che, insieme agli altri componenti il pool dell'Ufficio Istruzione, lo aveva curato - a star tranquilli sul futuro esito di questo processo perché "*..il presidente Carnevale aveva letto alcuni passaggi di processo, di cose, insomma, in cui secondo la teoria del presidente CARNEVALE, diciamo, quel processo, il maxi processo era degno di*

ritornare in istruttoria e i giudici che l'avevano istruito, principalmente FALCONE, era degno di andare a fare il console sud americano, africano, insomma per dire che erano atteggiamenti scorretti ecco" (cfr. dich. Gaspare MUTOLO, in atti).

E la vicenda è sicuramente emblematica anche per un altro motivo: perché, attraverso le parole pronunciate dall'avvocato GULLO, alla presenza dell'imputato, si coglie la prova più evidente della *disponibilità* con cui quest'ultimo era solito assecondare, *accontentare* le richieste di chi andava a trovarlo, così fornendo un eccezionale riscontro a quanto riferito al collaborante MUTOLO che, a proposito di questa particolare *disponibilità* del prevenuto, così si è espresso "...C'è questo presidente che..." *comunque ne parlavano bene. Ora io non voglio dire quello che dicevano, dicevano che era una brava persona, è una persona molto intelligente, quindi sotto il profilo umano, sentiva il bisogno se ci andava a parlare qualcuno insomma cercava di accontentarlo"*.

L'imputato, richiesto di riferire su eventuali rapporti amicali con avvocati, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 21 ottobre 1994 (ed acquisito agli atti del fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti) ha in modo categorico sostenuto che nessun avvocato era solito frequentare abitualmente o anche, solo, occasionalmente la sua abitazione.

Orbene, questa affermazione risulta, fra l'altro, contraddetta da due conversazioni, oggetto di intercettazione, che l'imputato ha avuto all'interno della propria abitazione, il 2 giugno ed il 30 ottobre 1994, con l'avv. Stefano GULLO, originario di Ribera (paese dell'agrigentino), ed il figlio di questi Giovanni, imputato in un processo pendente presso la Suprema Corte per il reato di detenzione illegale di cocaina.

La vicenda si svolge in un periodo in cui l'imputato era ancora sospeso dalle funzioni per la pendenza di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli ed è, pertanto, anche sotto questo profilo,

particolarmente significativa, in quanto dimostra come soggetti interessati all'esito di processi in Cassazione ancora a quella data ritenessero che il dott. CARNEVALE poteva ingerirsi nel regolare svolgimento dei medesimi.

Nel corso della prima conversazione, dopo avere parlato di argomenti vari, il dott. CARNEVALE esprime una previsione in ordine al positivo esito del ricorso in Cassazione riguardante Giovanni GULLO e soggiunge che non vi erano ostacoli a che il padre Stefano ne assumesse la difesa.

Invero, alla domanda rivolta dall'imputato a Stefano GULLO se sia iscritto all'Albo, quest'ultimo risponde che lo è, peraltro da molto tempo, di guisa che, a quel punto, il CARNEVALE osserva: "... *eh, non c'è problema ...*".

La conversazione prosegue e l'imputato, esaminando la questione da un punto di vista tecnico, spiega nei particolari ai suoi interlocutori, l'*iter* del procedimento in Cassazione, soffermandosi sul meccanismo della fissazione della data di esame del ricorso e calcolandone orientativamente il periodo ("*... al massimo per settembre*"). L'imputato prosegue informando i suoi ospiti sul da farsi, nel caso in cui per settembre non sia stata fissata la data di udienza, e fornisce anche lo spunto per la motivazione del ricorso.

A un certo punto della conversazione il dott. CARNEVALE esce momentaneamente dallo studio, perché chiamato della moglie, di guisa che, per poco tempo, Stefano GULLO ed il figlio Giovanni rimangono soli nella stanza, e si scambiano le seguenti battute che giova qui di seguito ricordare:

Stefano: *Giovà, nel contempo però vivi tranquillo e serena a cosa*

Giovanni: *Notizie poco ...*

Stefano: *No, non c'è bisogno, comunque ...*

**Giovanni: Adesso come devo fa' per informarmi,
come devo fare**

Stefano: *Sì, comunque ... e ... se comunque nel collegio in carica, c'è qualche amico di iddu personale, personale ... – **Risolve un altro problema.***"

La seconda conversazione fra l'avv. GULLO e il dott. CARNEVALE è del seguente tenore:

AVVOCATO: *La causa di Giovanni è stata fissata per il 22 dicembre...*

CARNEVALE: *in quale Sezione?*

AVVOCATO: *la quarta...*

CARNEVALE: *quarta...*

AVVOCATO: *che è presieduta da...?*

CARNEVALE: *da... LO COCO...*

AVVOCATO: *LO COCO... allora... **ci pensi tu?***

CARNEVALE: *il 22 dicembre...*

AVVOCATO: *il 22 dicembre, sì...*

CARNEVALE: *sai chi presiede quel giorno...? quel giorno chi presiede?*

AVVOCATO: *non lo sacciu, m'haiu a informari... lo sanno già?*

CARNEVALE: *certo...*

AVVOCATO: *oh... allora nci mandu illu... così gli do un po' d'attività... è... è il caso di fare una memoria...?*

CARNEVALE: *naturalmente chistu... non me lo dire per telefono, eh!*

AVVOCATO: *nooo!! ma scherzi? ma io... incomprensibile... **m'hai ntisu parlari mai?** (mi hai sentito mai parlare ?, ndr)*

CARNEVALE: *noo, noo...*

AVVOCATO: *hai fatto bene a dirmelo ma io... non n'haiu bisogno... eh... non ca sugnu... ma sugno vecchio ormai...! eh... c'è da fare... (incomprensibile)... di memoria prima, ... da depositare...?*

CARNEVALE: *ma no... incomprensibile... e si faccia dire anche il nome del relatore...*

AVVOCATO: *del relatore...*”

Orbene, il contenuto di queste conversazioni è davvero eloquente, giacchè, se, da un canto inequivocabilmente dimostra la facilità con cui il dott. CARNEVALE si prestava a fare “favori” ad amici e conoscenti, dai quali era facilmente avvicinabile, come l’avvocato GULLO, dall’altro, conferma “in presa diretta” il modo con cui l'imputato era solito condizionare l'esito dei processi, avendo soprattutto cura di interferire sull'operato del presidente e del relatore.

Ed, in proposito, appare il caso di rilevare come, a riscontro di quanto è emerso nel corso delle due conversazioni, l'Ufficio del P.M. abbia delegato indagini, il cui esito è stato riferito dal dott. FARINACCI nel corso dell’ esame reso il 30 ottobre 1997 nell’ambito del processo a carico del sen. ANDREOTTI ed il cui verbale acquisito agli atti di questo processo è pienamente utilizzabile su consenso delle parti.

Da tale testimonianza risulta che Giovanni GULLO era stato arrestato il 12 gennaio 1993 da personale della Polizia di Stato di Roma, per detenzione illegale di 50 grammi lordi di cocaina.

All'esito del conseguente procedimento penale era stato condannato in primo grado alla pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché di lire 20.250.000 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990. Nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 1994, aveva riformato la sentenza di primo grado ed aveva assolto il GULLO con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avverso tale sentenza la Procura Generale di Roma aveva interposto ricorso per Cassazione.

La trattazione del ricorso era stata fissata per l'udienza del 22 dicembre 1994 innanzi ad un collegio (sezione quarta) presieduto dal dott. Manfredo GROSSI, e composto dai consiglieri Mauro GOLIA, Davide AVITABILE, Michele ANNUNZIATA e Renato OLIVIERI, che aveva annullato la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Roma con rinvio per un nuovo giudizio innanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Orbene, la rilevanza della vicenda in esame, a prescindere dall'esito del procedimento, non è revocabile in dubbio: in primo luogo, perché l'avvocato GULLO non è soltanto un padre disperato per l'infortunio giudiziario del proprio figliolo che si rivolge al vecchio amico magistrato per l'*aggiustamento* di un processo riguardante la detenzione di un non ingente quantitativo di droga, ma un soggetto dai trascorsi tutt'altro che rassicuranti.

Sulla figura dell'avv. Stefano GULLO, il dott. FARINACCI ha, infatti, riferito:

P.M: *Ma, prego, questo Stefano GULLO chi è?*

FARINACCI: *Allora sul.*

P.M.: *Sono emersi rapporti tra questo Stefano GULLO e **Michele SINDONA** ?*

FARINACCI: *Si sono emersi rapporti in quanto Stefano GULLO è tra i firmatari delle **dichiarazioni giurate degli affidavit** che nel dicembre del 1976 furono presentati presso la Corte distrettuale di New York dai legali di SINDONA per respingere la richiesta per far sì che le autorità statunitensi respingessero la richiesta di estradizione di Michele SINDONA inoltrata dall'autorità dall'autorità giudiziaria italiana; si tratta di appunto uno dei*

firmatari di tali affidavit appunto l'avv. Stefano GULLO e si tratta di affidavit nei quali sinteticamente il SINDONA viene indicato come persona perseguitata per ragioni politiche e nei quali si dice che SINDONA qualora rientrasse fosse rientrato in Italia, sarebbe stato sottoposto sicuramente a un processo ingiusto. Si tratta

PRESIDENTE: *Quindi è un avvocato questo Stefano GULLO?*

FARINACCI: *Si, si, tanto è vero che nel giudizio di Cassazione tra i difensori del GULLO Giovanni, compare Stefano GULLO proprio come avv. persona che peraltro ha la doppia cittadinanza italiana e statunitense.*

P.M.: *E' siciliano questo GULLO?*

FARINACCI. *Si le generalità complete del dell'avv. Stefano GULLO sono GULLO Stefano fu Giovabattista e fu TORNAMBE' Francesca nato a Ribera Agrigento il 04.10.1923, da quanto comunicatoci dai colleghi di Caltanissetta lui è in possesso della doppia nazionalità italiana e americana. Più volte si è spostato tra l'Italia e gli Stati Uniti, ha svolto attività politica.*

PRESIDENTE: *Ma dove risiede sta.*

FARINACCI: *Attualmente l'informativa mi mi viene indicato come residente nella frazione residente a Ribera nella frazione Secca Grande, però in passato ha cambiato spesso residenza, è stato residente spesso anche a Roma."*

Orbene, non vi è bisogno di spendere eccessive parole per rammentare chi fosse Michele SINDONA, quali fossero i suoi rapporti con la mafia siciliana e statunitense, il ruolo di banchiere a disposizione di *cosa nostra* da esso svolto e quale il ruolo avuto nella triste vicenda che avrebbe, fra l'altro, portato all'omicidio dell'avvocato Giorgio AMBROSOLI, liquidatore della Banca Italiana Privata.

Questi, com'è noto, ebbe a pagare con la vita la coraggiosa opera di opposizione a velleitarie manovre tendenti ad una sistemazione su basi civilistiche del "buco" creatosi nella suddetta "Banca Privata" in forza di un "progetto", concepito dallo stesso "perseguitato politico" SINDONA e dall'avvocato di questi, GUZZI, ed in qualche modo avallato dal Presidente del Consiglio dell'epoca che prevedeva che tre banche di interesse nazionale avrebbero dovuto fare affluire ad una società del "*gruppo SINDONA*" la somma di lire 126 miliardi di lire, con modalità tali che, in concreto, l'operazione si sarebbe risolta in un danno patrimoniale di ingenti proporzioni per la collettività.

Così, peraltro, si esprimeva, poco tempo prima di essere ucciso, l'avvocato AMBROSOLI, sentito dal P.M. di Milano in data 23 gennaio 1979 nell'ambito di una indagine per tentata violenza privata e minacce, che aveva subito, il cui verbale è stato acquisito agli atti di questo processo ex art. 512 c.p.p.:

"...Quanto riferivo sul progetto GUZZI non fu mai accolto con molta credibilità in Banca d'Italia, in quanto non ritenevano che il progetto non avesse la minima possibilità di realizzazione. Solo il giorno 11 gennaio 1979 sono stato ricevuto dal Vice-Direttore Generale dott. SARCINELLI con il quale mi incontravo da diversi mesi. Egli mi precisò che nello scorso ottobre era stato convocato a Palazzo Chigi dall'On. Franco EVANGELISTI, il quale per conto del Presidente del Consiglio, in quel momento assente per viaggi in Libia, gli espose il progetto GUZZI sottoponendogli anche le bozze di lettere tra SINDONA e le banche di interesse nazionale e fra queste ed il sottoscritto. Il dott. SARCINELLI rispose che la Banca d'Italia sarebbe stata obbligata a chiedere alle banche di interesse nazionale il rimborso dell'anticipazione di 126 miliardi se avessero voluto portare avanti il piano dell'avv. GUZZI..." (cfr. verbale, in atti, acquisito ex art. 512 c.p.p.).

L'avv. Stefano GULLO, da Ribera, che si premurava nel lontano 1976 di firmare degli *affidavit* che, nel dicembre del 1976, erano stati presentati presso la Corte distrettuale di New York dai difensori di SINDONA per ottenere il rigetto di una richiesta di estradizione dello stesso SINDONA (imputato di gravi fatti di bancarotta fraudolenta) inoltrata dall'Autorità giudiziaria italiana, veniva, dunque, ricevuto con tutti gli onori dall'odierno imputato che lo rassicurava sul possibile esito positivo della causa riguardante la disavventura giudiziaria del figlio, chiaramente facendogli intendere che lo avrebbe aiutato.

Ma il contenuto della conversazione è ancora più inquietante, in quanto l'imputato, ben consapevole dell'illiceità del proprio comportamento, raccomanda all'amico avvocato di non parlare di determinati argomenti per telefono, raccomandazione che il GULLO accoglie in modo quasi infastidito esclamando: <<***nooo! ma che scherzi? mi hai ntisu parlari mai?***>> con evidente allusione ad altri pregressi rapporti del medesimo tipo, aggiungendo subito dopo che, con una persona di esperienza come è lui, non sono necessarie molte parole: *"hai fatto bene a dirmelo ma io... non n'haiu bisogno...eh... non ca sugnu... ma sugno vecchio ormai..."*.

E le risposte fornite dall'imputato su questa vicenda sono tutt'altro che convincenti.

Nel corso del suo controesame del 30 marzo 2000, richiesto dal P.M., il CARNEVALE dapprima ha negato che Stefano GULLO fosse avvocato, dicendo che non gli risultava se fosse iscritto all'Albo professionale, pur risultando tutto il contrario dalla prima conversazione menzionata.

Richiesto, altresì, di spiegare i motivi per cui aveva detto all'avvocato GULLO di non parlare a telefono, chiedendogli di fargli

conoscere il nome del relatore, l'imputato, a specifica richiesta del presidente, ha così risposto:

“Questo di dire per telefono è stata una battuta così, per quanto riguarda... io insomma non sapevo di essere intercettato e quindi il fatto che mi parlasse per telefono era una cosa proprio, era, era un modo, era un modo per dirgli insomma non mi parlare più di queste cose, non glielo volevo dire e ho fatto così”.

Ed ancor meno convincente e plausibile è stata la risposta fornita dall'imputato circa la richiesta fatta al GULLO di fargli sapere il nome del relatore:

“... Io chiedo a Gullo: “Dimmi chi è il relatore”. Perché avevo la curiosità di fare la mia, di fare la mia previsione, ma non di intervenire sul relatore, tanto... non perché il fatto... che poi la sentenza abbia avuto l'esito che io ho approvato, cioè a dire che il ricorso, sia pure facendo un giudizio di terzo grado, è stato accolto, ma, io non, io sempre nel mio cuore interno mi sarei comportato come mi sono sempre comportato come faceva il Vescovo, cioè a dire io gli dicevo: “Va bè ti raccomando” e poi me lo devi raccomandare a Dio, cioè, praticamente avrei potuto attraverso il nuovo relatore, fare una mia previsione, ma non, non poi... a me il nome relatore come ho già detto quindi la contraddizione non c'è, come ho già detto, il nome del relatore serviva per fare, per fare una previsione”.

Ed ancora meno plausibile appare alla Corte quanto dall'imputato affermato circa la sua abitudine di non essere scortese con gli amici, come per l'appunto afferma essere il GULLO, ascoltandone le richieste, salvo poi, in questo come in altri casi, non muovere un dito per dar un seguito alla segnalazione ricevuta:

*“Guardi, qua si tratta di vedere quali sono i rapporti con le persone, io non ho mai raccomandato nessuno e lo dimostra l’esito, ma quando viene una persona che... che gli si dice vai a.... io non sono... cioè sò che esistono delle persone che mandano via e tutte ste belle storie, **io questo non l’ho fatto mai**. Però non ho mai fatto di dar corso a segnalazioni e sfido qualunque magistrato a dire che ha ricevuto una sola segnalazione da me”.*

Richiesto, infine, di rpecificare se con il suo comportamento non si rendesse conto di potere ingenerare nel suo interlocutore la convinzione che in Cassazione i processi si potevano *aggiustare* grazie al suo aiuto ha risposto:

*“No, non avevo di queste preoccupazioni per le ragioni che Le ho detto e Le ripeto, a mio giudizio dato che il ricorso del Procuratore Generale era inammissibile per le ragioni che ho detto e che per rispetto al Tribunale non ripeto, a mio giudizio il problema non si poneva non era un problema di aggiustamento... Quindi io non intendevo ingenerare un bel nulla, se poi il mio interlocutore ha capito quello che... certo non glielo posso impedire, ma io, una cosa è certa, che se proprio lo vuol sapere, io sono amico personale del presidente Grossi, il presidente... io non ho mai parlato, non in questo caso, mai con nessuno. **Quindi io sfido chiunque, qualunque magistrato, se segnalazioni da magistrati come tutti i magistrati del mondo ne ho ricevuti, stia tranquillo.**”*

Non è il caso di commentare tali affermazioni del dott. CARNEVALE, relativamente alla quali è sufficiente ancora una volta segnalare come risulti confermato l'assunto del collaborante MUTOLO sui motivi per cui in *cosa nostra* il PRESIDENTE CARNEVALE veniva apprezzato: " *comunque ne parlavano bene. Ora io non voglio dire quello che dicevano, dicevano che era una brava persona, è una persona molto*

intelligente, quindi sotto il profilo umano, sentiva il bisogno se ci andava a parlare qualcuno insomma cercava di accontentarlo".

Quel che però va sottolineato, è che nel corso della conversazione del 30 ottobre 1994 il GULLO, prendendo spunto da una imprecisata dichiarazione che avrebbe fatto la sorella del dott. BORSELLINO, assassinato nella strage di via D'Amelio, in tema di interessi della mafia in materia di appalti, offende in modo inusitato la memoria di questo e del dott. FALCONE ("*..Che ho sentito dire, dalla sorella di BORSELLINO, che Dio li abbia all'inferno per lungo tempo a lui ed all'altro, eh....ho sentito dire, che mafia vuole la fine del processo di tangentopoli...*"), offese di cui l'imputato prende atto senza in alcun modo reagire, salvo poi, in sede di controesame, affermare:

"Ecco, ora la mia personale opinione su questi due magistrati, come magistrati per come avevano lavorato, non perchè avessero colpito la mafia, ma anche per (incomprensibile) che non erano di mafia, non era un'opinione negativa, non era un'opinione positiva; quando poi alle ragioni di questa mia riunione tutte le ipotesi che Lei ha prospettato non esauriscono la gamma delle possibili ragioni, e nessuna di quelle da Lei prospettata è assolutamente la... il movente mio, perchè io non avevo motivi di contrasto personale con entrambi perchè io ero Presidente di sezione alla Cassazione a 53 anni, loro erano giudici istruttori; che possibilità di conflitto ci potesse essere Dio solo lo sa."

Nel rinviare al paragrafo precedente sulle ragioni, in realtà non solo "culturali" di tale "conflitto", pare opportuno riportare quanto dal teste Antonio BALDO, maresciallo dei Carabinieri, riferito sul conto di GULLO Stefano, persona che l'imputato riceve, come un amico, in più occasioni, nella propria abitazione e con cui ha conversazioni, da cui è agevole

desumere, da parte del CARNEVALE, una oramai consolidata elargizione di favori:

"P.M.: Maresciallo, lei è stato incaricato di redigere una scheda biografica relativa a GULLO Stefano, di evidenziare eventuali rapporti col dottor Corrado CARNEVALE e con personaggi vicini alle organizzazioni mafiose e dediti al riciclaggio di denaro provento di traffici illeciti; qual è l'esito delle sue indagini ?

BALDO A: sì, se il Presidente mi autorizza....

PRESIDENTE: sì, viene autorizzato a consultare atti a sua firma.

BALDO A. : io fui, appunto, incaricato dal P.M. a redigere appunto questi accertamenti, accertare in merito a GULLO Stefano, nato a Ribera il 4/10/23 e ivi residente, all'epoca procuratore legale, oggi avvocato. Dagli accertamenti esperiti sono emersi che lo stesso ha alcuni precedenti, è denunciato all'Arma di Calamonaci nel 1950 per offesa al Capo dello Stato, e la Corte d'Assise di Palermo dichiara non doversi procedere per amnistia di oltraggio aggravato e continuato; denunciato dal Commissariato di P.S. Politeama per infrazione a varie leggi sul TULPS; denunciato dal Commissariato di P.S. di Porta Pia di Roma per lesioni volontarie ed ingiurie; il Tribunale di Arezzo lo condanna anni tre di reclusione e lire 500.000 per peculato...

P.M. quando ?

BALDO A.: nel '74..

P.M. : sì.

BALDO A: e per questo la Corte di Appello di Firenze dichiara non doversi procedere per prescrizione del reato di cui sopra.

P.M.: nel '77 ?

BALDO: nel '77, sì e poi assegni a vuoto

P.M.: quando ?

BALDO: *nel 1988.*

P.M. : *denuncia ?*

BALDO: *sì, denunciato dalla Pretura per l'emissione....dall'arma di Ribera.*

P.M.: *sì*

BALDO: *dunque il GULLO ha nove figli, tra cui figura un GULLO Giovanni, nato a Agrigento il 13/9/53, emigrato a Roma nel 1984. Fa parte appunto di questi nove figli. Perché mi soffermo su GULLO Giovanni ? Perché come più avanti vedremo, questo GULLO Giovanni è stato arrestato dalla Polizia di Roma per detenzione e spaccio di stupefacenti.*

BALDO: *sì, è stato arrestato il 23/9/53 (93, ndr) per la detenzione illegale illegale di 50 grammi di cocaina.*

P.M.: *ho capito. Si è svolto un processo in...*

BALDO: *in primo grado è stato condannato a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, nonché a 20.250.000 di multa. A seguito di questa sentenza, viene presentato il ricorso, appunto, dal GULLO Giovanni, e in data 26/1/94 la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di condanna del GULLO perché....riformava la sentenza, perché il fatto non era previsto dalla Legge come reato.*

P.M.: *e poi arriva in Cassazione ?*

BALDO: *sì, a seguito di questi, la Corte d'Appello presentava ricorso presso la Corte di Cassazione, dove il Collegio presieduto da Manfredi GROSSO, dal dottor Manfredi GROSSO, annullava la sentenza di assoluzione della Corte di Appello...*

P.M.: *ho capito.*

BALDO: *e rinviava ad altra Sezione.*

P.M.: *ho capito. Andiamo avanti.*

BALDO: *questa situazione appare utile, appunto, perché ? Perché in questa vicenda il GULLO, il quale emerge avere contatti in più occasioni con il dottor CARNEVALE Corrado, sia in una duplice indagine, in una prima fatta dall'Arma di Tivoli, dove non era, diciamo, il principale indagato, è emerso che lo stesso GULLO Stefano, in più occasioni, aveva chiamato il dottore CARNEVALE, e in queste occasioni, appunto, specie...queste chiamate si intensificarono nell'occasione dell'omicidio SCOPELLITI, dove appunto...gli esprimeva solidarietà perché in quel frangente, diciamo, l'opinione pubblica vedeva come principale, diciamo...*

P.M.: *va be', gli esprimeva solidarietà.*

BALDO: *capro espiatorio..*

P.M.: *Maresciallo, mi scusi, ma questa indagine di Tivoli che oggetto aveva, che coinvolgimento.*

BALDO: *l'Arma di Tivoli aveva un'indagine in corso per un traffico di dinari libici che successivamente dovevano essere convertiti in dollari USA per acquisto di motori di elicotteri Augusta da parte della Libia...*

P.M.: *ho capito.*

BALDO: *premetto che in quel frangente la Libia aveva l'embargo da parte degli Stati Uniti e di molti altri Stati perciò era, diciamo, complicata la vicenda di acquisto di...*

P.M.: *: mi scusi, a questo proposito, risulta che il GULLO abbia fatto viaggi negli USA, negli Stati Uniti ?*

BALDO: *sì parecchie volte, tant'è che il GULLO mantiene la doppia cittadinanza americana e italiana, e...non in tempi recenti è emerso anche che il GULLO Stefano fu, all'epoca, uno dei firmatari di dichiarazioni giurate degli affidavit che presentarono alla Procura Distrettuale di New York, da parte dei legali di SINDONA, appunto*

perché respingessero...la Corte Distrettuale di New York respingesse, appunto la richiesta di estradizione che l'Italia aveva avanzato nei confronti di Michele SINDONA.

P.M.: quindi, GULLO fu uno dei firmatari di questi affidavit ?

BALDO: fu uno dei firmatari di queste dichiarazioni giurate.

PM: ho capito. E poi, stava continuando a proposito dei rapporti con il dottore CARNEVALE ?

BALDO: questi?

P.M.: ha detto questa prima tranche dei rapporti col dottore CARNEVALE...

BALDO: sì

P.M.: e poi, ha detto in due indagini, la prima, è già stata...e la seconda ?

BALDO: sì, e l'altra indagine riguarda l'indagine "Nono Cerchio", che fece all'epoca la Sezione...la Sezione Anticrimine di Roma con quella Procura. In queste indagini, appunto, in un ambientale - sempre riferito questo discorso al figlio Giovanni - in un'ambientale è emerso, appunto, un colloquio fra il GULLO Stefano e il...e il dottore CARNEVALE, dove appunto il GULLO Stefano discuteva della vicenda di suo figlio che era giunto, appunto, di informarsi e vedere chi fosse il Presidente, e vedere cosa si poteva fare in merito...tanto che in quella occasione - precisò il dottore CARNEVALE - dice: "qualsiasi notizia mi raccomando, non per telefono", questo è emerso dalle indagini"

E che alla data della conversazione alla quale allude il teste vi fossero già, fra il GULLO ed il CARNEVALE, rapporti inerenti argomenti di cui non era opportuno parlare liberamente per telefono, appare fatto, a questo punto, sicuramente dimostrato.

IL PROCESSO BASILE

(Punti 1. e 2. dell'imputazione)

§ 1. Premessa

La vicenda BASILE assume nel presente processo decisiva importanza, non solo perché in essa è stata raggiunta la prova del consapevole contributo fornito dall'imputato alla vita ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, ma anche perché proprio tale vicenda, di per sé stessa, dimostra come non fosse affatto illogica l'affermazione degli associati mafiosi di poter contare, ai fini dell'*aggiustamento* dei processi in Cassazione, sul determinante e decisivo apporto del dott. CARNEVALE.

In precedenza sono stati già esposti, in termini generali, le ragioni in base alle quali questa Corte ritiene tutt'altro che frutto di una sorta di "suggerione collettiva" le dichiarazioni di quei collaboratori che concordemente hanno indicato il dott. CARNEVALE come il soggetto su cui i vertici di *cosa nostra*, attraverso collaudati *canali*, potevano fare affidamento per l'*aggiustamento* di quei processi, il cui positivo esito consideravano vitale per il mantenimento e consolidamento dall'organizzazione.

Ed, in questa ottica, la vicenda processuale in esame - lungi dall'essere stato soltanto il processo a tre spietati *killers* di un coraggioso Capitano dei Carabinieri, che, già verso la fine degli anni '70, aveva intuito la grandissima importanza che, in seno all'organizzazione mafiosa, stavano assumendo le cosche operanti nella zona dello Jato - è stata, sin dall'inizio, quella che, unitamente al c.d. *maxiprocesso*, ha assunto per Salvatore RIINA valenza decisiva per le sorti dell'organizzazione e sue personali, perché dal "buon esito" di essa dipendeva, da un canto, la stabilità del sodalizio e, dall'altro, il consolidamento del prestigio personale dello stesso RIINA ed il mantenimento della sua *leadership*.

È, pertanto, agevolmente comprensibile il motivo (all'unisono indicato da tutti i collaboranti) per cui nel processo BASILE Salvatore RIINA abbia davvero fatto di tutto, utilizzando tutte le armi a sua disposizione, per ottenere il risultato sperato: dalla costante pressione sui referenti politici dell'organizzazione, affinché intervenissero in difesa degli associati (secondo la sua prospettazione, vittime del "sistema"), alla intimidazione dei giudici di primo grado; dall'intervento sull'odierno imputato, presidente della prima sezione della Corte Suprema, affinché annullasse con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello nel processo in esame, all'omicidio del presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo, Antonino SAETTA, che aveva giudicato su rinvio della Cassazione nuovamente MADONIA Giuseppe e gli altri imputati, riconfermando nei loro confronti la pena dell'ergastolo; dalle "segnalazioni" fatte giungere all'odierno imputato, affinché reiterasse in occasione del secondo giudizio di legittimità la condotta in precedenza tenuta, all'avvicinamento dello stesso ad opera di un emissario dell'organizzazione, il giorno stesso dell'udienza, nei locali della Cassazione, per rammentargli che gli impegni già presi andavano rispettati e le promesse mantenute.

Ed invero, alla stregua delle dichiarazioni rese nel presente processo da più collaboratori di giustizia e dalle chiare risultanze della sentenza emessa in data 14 novembre 1992 della quinta sezione penale della Suprema Corte che, in gran parte confermando le statuizioni della sentenza 14 febbraio 1992 della seconda sezione della Corte di Assise di Palermo, ha quasi del tutto definito il processo BASILE, è possibile cogliere in modo emblematico, desumibile dalle stesse modalità di assunzione di una decisione di vitale importanza per l'intera organizzazione (quale indubbiamente è stata quella, alla vigilia della guerra di mafia dei primi anni '80, di uccidere un uomo delle Istituzioni come il capitano BASILE), il rafforzamento ai vertici della organizzazione dei c.d. *corleonesi* con conseguente perdita di potere e di prestigio dei componenti la c.d. *ala moderata* di *cosa nostra*, come Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO che dai primi non erano stati neppure informati di una così importante decisione.

Ai fini di un migliore approfondimento della vicenda in argomento e delle implicanze che su di essa, in sede di legittimità, ha avuto l'operato del presidente CARNEVALE, adeguatamente "sensibilizzato" dalle cosche mafiose, appare opportuno ripercorrerne brevemente le tappe, anche al fine di coglierne appieno i singoli passaggi.

* * * * *

Intorno alle ore 01.40 del 4 maggio 1980 il Capitano dei Carabinieri BASILE Emanuele, Comandante la Compagnia di Monreale, mentre percorreva a piedi la via Pietro Novelli di quel centro insieme alla moglie Silvana MUSANTI, portando in braccio la figlia Barbara, dopo avere partecipato ad un ricevimento nella sede del Municipio, veniva proditoriamente fatto segno di colpi d'arma da fuoco sparatigli da tergo e da distanza ravvicinata da tre individui, che avevano agito a volto scoperto, uno dei quali esplodeva anche un colpo contro la signora MUSANTI,

frattanto chinatasi sul corpo del marito, a sua volta caduto sulla figliola, ed attingeva la borsetta che la stessa portava a tracolla.

L'ufficiale, trasportato all'Ospedale di Palermo, vi decedeva alcune ore dopo.

I tre *killers*, compiuta la missione di morte, riuscivano a dileguarsi nella strada affollata per i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, patrono della città, e vano risultava l'intervento dell'Appuntato dei Carabinieri DI GIOVANNI Giovanni e del metronotte Giovanni CARUSO, che esplodevano numerosi colpi con le armi in loro dotazione contro i malviventi, due dei quali si allontanavano a bordo di un'autovettura A/112 parcheggiata nella stessa via Novelli a breve distanza dal luogo dell'attentato, dirigendosi verso il bivio di S. Rosalia.

L'appuntato DI GIOVANNI, che si trovava dinanzi la caserma antistante lo slargo ove era stato perpetrato il delitto, veniva informato da una persona dell'accaduto, notava il disperdersi della folla, un uomo giacente a terra e due giovani che si allontanavano con detta autovettura, ma dalle notizie fornite successivamente dalla signora MUSANTI si apprendeva che gli aggressori erano stati tre.

Subito dopo il ferimento venivano predisposti numerosi posti di controllo fissi e mobili su tutte le strade in uscita da Monreale e servizi di pattugliamento ai fini del rintraccio e della cattura dei responsabili.

Alle ore 03.55 della stessa notte una pattuglia automontata dei Carabinieri sorprende in territorio di Palermo, in zona confinante e vicina al territorio di Monreale, e precisamente nella via Molara, strada che da Palermo conduce alla frazione di Aquino in territorio di Monreale, un'autovettura R/5 targata PA 545197 ferma e con i fari spenti rivolta verso Palermo, nella quale si trovavano seduti, l'uno sul sedile anteriore destro e l'altro su quello posteriore (stesso lato) due uomini identificati per BONANNO Armando e PUCCIO Vincenzo, entrambi da Palermo.

Poiché i predetti avevano le scarpe (di marca costosa e di foggia elegante) sporche di terriccio ed i pantaloni bagnati e la loro presenza sul posto appariva sospetta, i Carabinieri provvedevano a fermarli e ad accompagnarli nei loro uffici.

Altra pattuglia automontata dei C.C., alle ore 04.40 della stessa notte, sorprende nella via Aquino, in territorio di Palermo, a circa 600 metri dal punto ove erano stati fermati i predetti BONANNO e PUCCIO, altro individuo aggrappato ad una rete metallica di recinzione di un agrumeto; costui, che, nel tentativo di scavalcare la rete, era rimasto impigliato nel filo spinato posto alla sommità, riportando escoriazioni alle mani, presentava anch'egli i pantaloni ed il giubbotto bagnati e le scarpe sporche di terra.

Identificato per MADONIA Giuseppe, pure da Palermo, veniva fermato e tradotto negli uffici della Compagnia di Monreale.

Nel corso della notte i Carabinieri sentivano i tre fermati, i quali fornivano spiegazioni della loro presenza sui luoghi palesemente inconsistenti.

Il BONANNO e il PUCCIO, pur contraddicendosi a vicenda, assumevano di essersi trovati nelle campagne di Aquino per caso, in quanto durante la notte si erano intrattenuti in convegno amoroso con due donne coniugate, delle quali non intendevano fare i nomi per non comprometterle; le avevano incontrate in città attorno alle ore 22, avevano occupato parte del tempo anche a girovagare senza incontrare conoscenti, poco prima dell'arrivo della pattuglia dei Carabinieri le due donne si erano allontanate con l'auto di cui disponevano verso Palermo, mentre essi si erano trattenuti nell'auto R/5, che apparteneva a tal SACCO Sergio, dal quale il BONANNO asseriva di averla ricevuta in prestito.

Giustificavano la loro sosta, affermando di essersi intrattenuti a commentare l'avventura galante e sostenendo che lo stato del loro vestiario

era da attribuirsi all'introduzione in un agrumeto della via Molara per raccogliere dei limoni da consumare sul posto.

Il PUCCIO affermava, inoltre, di ignorare a chi si appartenesse l'autovettura R/5 e di non conoscere il MADONIA.

Quest'ultimo dichiarava, a sua volta, che si era arrampicato sulla rete per potere raccogliere qualche limone; che, nell'atto di salire o di scendere, gli si erano strappati i pantaloni e che le scarpe gli si erano infangate in una pozzanghera. Anch'egli affermava di essere stato sino a poco prima in compagnia di una donna coniugata, con la quale intratteneva una relazione amorosa e che abitava nei pressi, precisando che non intendeva fornire alcuna notizia, che ne consentisse la identificazione, per motivi di riservatezza. Sosteneva ancora che era giunto nel luogo in cui era stato fermato con l'auto Fiat 128 di proprietà della donna stessa, che si era allontanata, promettendogli che si sarebbero rivisti dopo qualche oretta. Negava di conoscere, anche di vista, il BONANNO ed il PUCCIO.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri rinvenivano sotto il tappeto della R/5 la carta d'identità e l'autorizzazione alla guida del MADONIA, nonché una ricevuta postale a lui intestata ed accertavano anche che la detta auto, pur essendo intestata al SACCO, si apparteneva al MADONIA.

La sera del 4 maggio, verso le ore 19, in una strada senza uscita, denominata SR 9, che si diparte dalla statale Monreale-Pioppo, alcune centinaia di metri dopo il bivio S. Rosalia, veniva rinvenuta l'auto A/12 usata dai malfattori per la fuga.

L'auto predetta, targata PA 380333, risultava rubata a tale GANDOLFO Vincenzo il 20/09/79 e presentava un foro, provocato da una pallottola, sul parafrangente anteriore sinistro e il faro omolaterale rotto, con il vetro infranto e la parabola metallica deformata. Nell'abitacolo era custodita, fra l'altro, una rivoltella Smith and Wesson cal. 38 special con 6 cartucce nel tamburo, avvolta in un foglio di giornale.

Né sull'arma né nell'abitacolo della autovettura si evidenziavano impronte papillari.

Tutti questi elementi costituivano oggetto di rapporto di denuncia del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo in data 05/05/80.

In detto rapporto veniva posto in evidenza che la distanza fra il posto in cui era stata abbandonata la A/112 e la località nella quale erano stati sorpresi i tre fermati, era di circa km. 3,500 in linea d'aria, mentre ipotizzando che i malfattori, dopo avere abbandonato l'A/112, avessero raggiunto il luogo del fermo percorrendo a piedi, per un breve tragitto, la SS. Monreale-Pioppo e, per il resto, le campagne della località S. Rosalia e Venero di Palermo, la distanza sarebbe stata di circa Km. 5, ben percorribile nel tempo intercorso fra l'ora del delitto e quella del fermo.

Tale distanza, secondo i Carabinieri, era stata percorsa a piedi dai tre per raggiungere l'auto R/5, in quanto l'apprestamento sollecito dei posti di blocco e dei controlli aveva impedito ai malfattori di raggiungere tale veicolo con l'auto A/112, consigliando loro di abbandonare quest'ultima in una strada poco frequentata.

Come causale dell'omicidio veniva indicato nel rapporto di denuncia dei tre fermati il particolare contributo apportato dal Capitano BASILE nel perseguire la pericolosa cosca mafiosa di Altofonte, che operava nel territorio di sua competenza e che per i suoi legami con la mafia di Corleone era particolarmente pericolosa e, quindi, l'interesse della associazione mafiosa a sopprimere l'Ufficiale.

Con successivo rapporto del 6 maggio 1980 il Comando del Nucleo Operativo informava il Procuratore della Repubblica che, due ore dopo l'attentato, si erano presentati agli inquirenti l'Appuntato dei Carabinieri Ponfino BUTTAZZO, in servizio presso la Compagnia di Monreale, e la moglie di costui, insegnante Carla COCO, i quali avevano riferito che, verso le ore 00.30 del dì dell'omicidio, erano entrati nel bar "Comandé" di

via Novelli, notando all'interno dell'esercizio tre individui, il cui comportamento era sembrato sospetto.

In particolare i Carabinieri esponevano che quella sera i testi si trovavano in compagnia dei loro amici, coniugi QUATROCCHI; che costoro insieme al BUTTAZZO erano entrati nel bar, mentre la COCO era rimasta in attesa sulla strada; che tre giovani stavano per entrare nel bar ed uno di essi, alla vista dell'Appuntato in uniforme, aveva invitato i compagni a proseguire dicendo: "*meglio stare alla larga dalle divise*"; che, comunque, i tre giovani erano entrati nel bar e la COCO aveva invitato il marito ad osservarli, dopo avergli raccontato l'accaduto; che, infine, entrambi ricordavano perfettamente le caratteristiche di due delle dette persone, poiché avevano sempre tenuto lo sguardo fisso sulla COCO.

Successivamente, lo stesso giorno 6 maggio, i due testi si erano ripresentati spontaneamente al Comando per rappresentare di avere riconosciuto nelle fotografie dei due fermati, mandate in onda dal telegiornale, uno degli individui da loro visti nel bar "Comandé". Nelle foto segnaletiche loro mostrate, essi avevano con certezza individuato in MADONIA Giuseppe la persona da loro vista nel citato bar.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo, procedendo all'interrogatorio dei tre fermati il giorno 8 maggio 1980, raccoglieva una parziale modifica da parte degli imputati BONANNO e PUCCIO in ordine alle giustificazioni in precedenza da loro fornite ai verbalizzanti: secondo il loro nuovo assunto l'auto R/5 in loro possesso era stata ad essi data in prestito da MADONIA Giuseppe, incontrato a Palermo prima di accompagnarsi con le due donne, delle quali non volevano fare i nomi. Servendosi di tale autovettura e di una Fiat 128 di colore verde, appartenente ad una delle due donne, dopo la mezzanotte si erano recati prima nella pizzeria "Al Pagliaio", intrattenendovisi fino alle ore due; successivamente avevano cercato nelle strade della periferia, vicino ad

Aquino, un luogo appartato per congiungersi carnalmente e, dopo avere consumato l'atto, si erano introdotti in un agrumeto per raccogliere limoni, che avevano sbucciato con le mani sul posto.

Sostenevano infine che le due donne si erano allontanate con la loro autovettura verde in direzione opposta a quella dalla quale proveniva l'auto dei Carabinieri.

MADONIA Giuseppe, invece si rifiutava di rispondere all'interrogatorio, riservandosi di farlo dopo l'espletamento delle indagini.

Venivano prontamente esaminati dal Procuratore della Repubblica anche i coniugi BUTTAZZO e COCO.

La donna confermava quanto riferito al verbalizzante, precisando che il giovane che aveva pronunciato la frase ("*meglio stare alla larga dalle divise*") era mingherlino, con i baffetti e la capigliatura biondo rossiccia, e indossava un giubbotto in pelle, mentre un secondo individuo, quello che aveva indotto gli altri ad entrare nel locale per effettuare la consumazione, era più alto del primo, aveva i capelli castano scuro, ed era alto m. 1,70 circa con corporatura piuttosto "massiccia" e capelli folti.

Nella foto del MADONIA la COCO riconosceva questo secondo individuo, mentre non ricordava nulla del terzo.

Di analogo contenuto risultava la deposizione del BUTTAZZO anche in relazione alla descrizione dell'individuo che aveva attratto la sua attenzione durante la trasmissione televisiva.

Acquisito il riconoscimento del MADONIA da parte dei due testi, il Procuratore della Repubblica procedeva, quindi, al controllo dell'alibi addotto dagli imputati BONANNO e PUCCIO circa la loro presenza all'ora del delitto nella pizzeria "Al Pagliaio" di Palermo. Il cameriere LO CASCIO Salvatore ed i contitolari CONIGLIARO Domenico, LO CASTRO Domenico e LIBRIZZI Ugo confermavano che i due imputati, unitamente a due donne, la sera del tre maggio avevano effettuato nella

pizzeria una consumazione che, secondo le minute delle ricevute fiscali, avrebbe dovuto essere l'ultima. Tali testi, evidentemente informati dell'alibi fornito, aggiungevano che i due predetti imputati si erano trattenuti sino ad oltre l'una del mattino, dopo essere entrati nel locale verso la mezzanotte.

Procedutosi al sequestro delle ricevute fiscali rilasciate in detto esercizio il 3 maggio, si accertava che l'ultima di esse, contrassegnata dal numero 610, riguardava una consumazione di quattro pizze, due birre e tre desserts. La ricevuta però risultava alterata nel numero progressivo scritto a mano (il n. 700, vergato con una penna biro nero era corretto in 610 con altra penna di diverso colore), mentre la somma delle ricevute sequestrate (circa £ 218.000) non trovava corrispondenza in quella degli incassi giornalieri rilevata dalla striscia stampata dal registratore di cassa.

Formalizzata l'istruzione, il PUCCIO ed il BONANNO insistevano nella loro tesi difensiva, mentre il MADONIA protestava la propria innocenza, ammettendo di conoscere da tempo il BONANNO, con il quale era stato codetenuto, e di avergli dato in prestito la sua auto la mattina del 3 maggio 1980, lasciando i suoi documenti, come di consueto, al posto di guida.

Aggiungeva che quel giorno si era dedicato alla coltivazione del proprio terreno e che la sera, verso le ore 20, si era incontrato con una certa Laura, giovane donna abitante in un centro dell'agrigentino, sposata e madre di tre figli, maestra di ginnastica, con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale; che assieme alla donna, di cui si rifiutava di fornire ulteriori indicazioni, si era recato prima in un cinema della città e, quindi, a Mondello, ove si erano intrattenuti sino alle ore 02.30 presso il piano bar gestito da tale CUCINA; che, usciti dal locale, si erano diretti verso Giacalone (in territorio di Monreale), ma la donna, avendo intuito le sue intenzioni di possederla, si era innervosita al punto da dimostrare di non potere più guidare l'auto a lui appartenente; che egli le aveva proposto di

lasciarle il posto di guida ed era disceso per passare nel sedile relativo, ma la donna aveva approfittato di ciò per allontanarsi di corsa, lasciandolo a terra e costringendolo ad avviarsi a piedi verso Palermo. La stanchezza e la sete lo avevano indotto ad avvicinarsi ad un agrumeto per raccogliere limoni, ma proprio in quel momento erano sopraggiunti i Carabinieri che lo avevano fermato.

Il CUCINA, che confermava l'alibi del MADONIA, veniva incriminato per falsa testimonianza e per tale reato tratto in arresto. Costui, infatti, dichiarava che quella sera nel suo locale vi erano anche certo PAMPILLONIA di Alcamo e certo COSTA, finanziere in servizio a Palermo.

Tuttavia il COSTA malgrado l'indicazione del CUCINA non veniva rintracciato, perché nessun finanziere con tale nome risultava in servizio a Palermo, mentre il PAMPILLONIA – che era stato, peraltro, contatto telefonicamente dai familiari del CUCINA e invitato ad uniformarsi alle dichiarazioni di quest'ultimo - dichiarava di non essere in grado di confermare l'assunto del CUCINA, che egli cioè si era recato nel suo locale la sera del 3 maggio.

Anche gli addetti alla pizzeria "Al Pagliaio", che avevano confermato al giudice istruttore le dichiarazioni rese al PM, venivano incriminati per falsa testimonianza e colpiti per tale reato da mandato di cattura. Essi, pur confermando la presenza del BONANNO e del PUCCIO nel locale assieme alle due donne, finivano con l'ammettere di non potere escludere che la comitiva avesse lasciato la pizzeria in un momento antecedente e, cioè, verso le ore 00.15 o 00.30.

La moglie dell'ufficiale ucciso affermava che gli aggressori erano in numero di tre e tutti armati; che il marito era stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati alle spalle; che essa, dopo che il consorte era stramazzato per terra, gli aveva fatto scudo col suo corpo per proteggerlo dal colpo di

grazia che aveva avuto l'impressione stesse per essergli inferto da due dei delinquenti, uno dei quali le aveva sparato contro una pistolettata, attingendo la borsetta; che in quella circostanza aveva fissato negli occhi l'aggressore; che nelle prime ore del mattino le erano stati mostrati in caserma i fermati e, alla vista del PUCCIO, aveva esclamato: "*questo potrebbe essere quello che mi ha sparato*". Spiegava di essersi espressa in forma dubitativa in ordine al riconoscimento del PUCCIO, perché l'individuo mostratole era in buon ordine di abbigliamento, pettinato e calmo nell'aspetto, mentre del suo aggressore aveva il recentissimo ricordo come di una persona scarmigliata e dall'espressione agitata; soggiungeva che non si era resa conto in quel momento, sconvolta com'era, che erano trascorse circa tre ore dalla sparatoria, periodo di tempo sufficiente agli assassini per calmarsi e ricomporsi, e che, dilettandosi di pittura, era abituata a cogliere i tratti dei volti che osservava ed i loro particolari.

Alcuni componenti della pattuglia, che avevano sorpreso il PUCCIO ed il BONANNO nell'auto R/5, escludevano di avere incontrato sul loro percorso l'autovettura verde, con la quale si sarebbero allontanate le amiche degli imputati, mentre altri non ricordavano nulla al riguardo.

Mentre era in corso l'istruzione, il Comandante del Nucleo Operativo inoltrava un nuovo rapporto in data 29 maggio 1980.

Con tale rapporto gli inquirenti indicavano altri elementi che, a loro avviso, confermavano la tesi che gli autori del grave delitto si identificassero con gli imputati.

Secondo i Carabinieri, imprevidi contrattempi, sopravvenuti alla pianificata esecuzione del crimine, avevano obbligato gli assassini alla forzata deviazione dall'itinerario di fuga prestabilito ed all'abbandono dell'auto A/112 in una strada senza sbocco, evidentemente non esplorata in precedenza dai fuggitivi. Il probabile avvistamento dell'autoradio dei CC.

aveva sconvolto il piano di fuga dei malfattori, che era quello di raggiungere con l'A/112 (macchina “sporca”) la R/5 (macchina “pulita”), passando per il bivio di S. Rosalia (ove però si era diretta velocemente l'autoradio), e, raggiunto detto bivio, di imboccare la circonvallazione per Monreale in senso opposto a quello seguito dalla macchina dei CC.; sicché i criminali avrebbero evitato di dirigersi verso Palermo (nel cui territorio si trovava l'auto pulita) tramite la circonvallazione, per non imbattersi nella sopraggiungente pattuglia automontata ed, altresì, di proseguire per Pioppo, in quanto, una volta fuori dall'abitato, il più potente mezzo dei Carabinieri avrebbe avuto la possibilità di raggiungere la A/112 su cui viaggiavano.

In tale situazione, nella concitazione del momento, i delinquenti avevano ritenuto di imboccare la via SR 9, ignorando che fosse a fondo cieco, e, trovatisi nella condizione di non potere proseguire, avevano abbandonato l'auto sporca e si erano diretti a piedi verso quella pulita, evitando la strada e percorrendo la campagna; quindi, raggiunta la R/5, erano rimasti fermi sul posto per evitare di incappare in qualche posto di blocco, divisando di allontanarsi in tempo successivo, quando la vigilanza si fosse allentata.

Al detto rapporto veniva allegata, tra gli altri documenti, la planimetria relativa al centro abitato di Monreale ed ai luoghi, ove erano state rinvenute le auto A/112 e R/5.

Nel corso dell'iter istruttorio venivano espletate indagini tecniche, dalle quali emergeva che il Capitano BASILE era stato attinto da cinque colpi d'arma da fuoco cal. 38, di cui uno al capo e gli altri al torace posteriore sinistro, esplosi da distanza variante fra i 10 ed i 45 cm.; che l'arma rinvenuta nell'A/112 era quella usata per il delitto e che la pallottola rinvenuta nel faro dell'A/112 proveniva dalla pistola dell'Appuntato DI GIOVANNI.

Veniva altresì esperita perizia al fine di accertare la eventuale presenza di residui di polveri da sparo sui guanti di paraffina prelevati al BONANNO, al PUCCIO ed al MADONIA, ma la ricerca dava esito negativo.

È doveroso al riguardo rilevare che il giudice istruttore aveva in un primo tempo affidato l'incarico al prof. Paolo PROCACCIANTI, che lo aveva accettando, prestando il giuramento di rito, ma aveva, poi, chiesto di esserne esonerato temendo per la propria incolumità, avendo ricevuto in piena notte e proprio alla vigilia dell'inizio delle operazioni una minacciosa telefonata, con la quale gli era stato perentoriamente intimato di non evidenziare tracce di polveri. Il G.I. aveva conseguentemente nominato un secondo perito, che aveva riscontrato sui guanti di paraffina soltanto tracce di piombo.

Compiuta l'istruzione il G.I., con sentenza-ordinanza del 6 aprile 1981, proscioglieva per insufficienza di prove i gestori ed il cameriere della pizzeria "Al Pagliaio" dall'imputazione di falsa testimonianza ed ordinava il rinvio al giudizio della Corte di Assise di Palermo del BONANNO, del MADONIA e del PUCCIO, per rispondere dell'omicidio del capitano BASILE e dei reati connessi, nonché del CUCINA per rispondere dell'imputazione di falsa testimonianza.

Nel dibattimento di primo grado la Corte, tra l'altro, disponeva perizia per accertare l'eventuale natura ematica delle macchie rilevate sui pantaloni del MADONIA e per analizzare il terriccio esistente sui pantaloni e sulle scarpe sequestrati, allo scopo di stabilire se il terriccio medesimo avesse uguale composizione mineralogica rispetto a tutti i detti reperti.

I periti concludevano l'indagine loro conferita, affermando che le macchie sui pantaloni del MADONIA non erano di natura ematica e che il terriccio rinvenuto sulle scarpe del predetto risultava qualitativamente uguale a quello della scarpe del PUCCIO e del BONANNO, ma si

presentava di composizione mineralogica differente dal terriccio prelevato dalle scarpe degli ultimi due, che risultavano, invece, fra loro più comparabili.

Con successiva ordinanza emessa dopo la discussione, la Corte disponeva altra perizia, per accertare la natura mineralogica e chimica dei terreni ubicati nelle contrade dove erano state rinvenute l'auto R/5 e l'auto A/112 abbandonate.

Detta ultima perizia, il cui espletamento veniva delegato al G.I., perveniva alla conclusione che esisteva sostanzialmente uguaglianza tra i tipi di terreno prelevati nelle campagne di Monreale ed i campioni di terriccio provenienti dalle scarpe degli imputati, ma che non si potesse ritenere la esistenza di una sostanziale identità quantitativa tra i tipi di terreno prelevati nelle campagne di Monreale ed i campioni provenienti dalle scarpe degli imputati. Sottolineava, tuttavia, il perito che la composizione mineralogica dei campioni prelevati dalle scarpe poteva subire mutamenti quantitativi anche di rilievo per fattori diversi dalla composizione del terreno (es. marcia su suolo asfaltato o bagnato, ecc.).

Con sentenza del 31 marzo 1983 la Corte di Assise assolveva gli imputati BONANNO, MADONIA e PUCCIO per insufficienza di prove da tutti i delitti loro ascritti e dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine alla contravvenzione ex art. 703 c.p. e nei confronti del CUCINA in ordine al delitto di falsa testimonianza, perché estinti i reati per amnistia.

Avverso tale sentenza proponevano impugnazione il Procuratore della Repubblica nei confronti di tutti gli imputati ed il Procuratore Generale nei confronti del MADONIA, del BONANNO e PUCCIO, nonché questi ultimi.

Entrambi gli uffici del P.M. chiedevano la declaratoria di responsabilità dei detti MADONIA, BONANNO e PUCCIO per i reati loro

ascritti, mentre gli imputati invocavano la loro assoluzione con formula ampiamente liberatoria.

Il giudizio di appello, celebrato nella contumacia degli imputati (che si erano frattanto resi irreperibili, allontanandosi dal luogo di dimora coatta loro imposto dal G.I. di Palermo con l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso loro contestato nell'ambito del *maxiprocesso*), veniva definito con sentenza, in data 24 ottobre 1984, della Corte di Assise di Palermo, che, in riforma della decisione impugnata, dichiarava il MADONIA, il BONANNO ed il PUCCIO colpevoli tutti di concorso nei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di omicidio volontario pluriaggravato in danno del Capitano BASILE, di tentato omicidio aggravato nei confronti di MUSANTI Silvana, di furto aggravato di autovettura e di detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e delle relative munizioni, condannandoli alla pena dell'ergastolo; l'appello del P.M. nei confronti del CUCINA veniva dichiarato inammissibile per omessa presentazione dei motivi di gravame.

Con sentenza del 23 febbraio 1987 la Suprema Corte di Cassazione, giudicando sui ricorsi degli imputati condannati, annullava senza rinvio la decisione suddetta nel capo concernente la contravvenzione ex art. 697 c.p., perché estinta per prescrizione, e dichiarava la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata per la ritenuta violazione del disposto dell'art. 185 n. 3 c.p. p., determinata dall'omesso avviso ai difensori della data di estrazione dei giudici popolari chiamati a comporre il Collegio, ordinando la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Assise di Appello di Palermo per un nuovo giudizio.

Nel nuovo dibattimento di appello la difesa del MADONIA, preliminarmente, chiedeva l'acquisizione agli atti di copia autentica di una prerelazione balistica redatta dai Proff. MORIN e FARNETI, dalla quale

risultava che due dei proiettili che avevano attinto il capitano BASILE non erano stati esplosi con l'arma ritrovata nella A/112, come originariamente accertato dalla perizia balistica disposta nell'ambito dello stesso processo, bensì con altra arma usata a distanza di un anno dal fatto per gli omicidi in persona di PIZZUTO Calogero e di certi CIMMINISI e ROMANO, in epoca cioè, nella quale gli imputati erano detenuti, nonché copia autentica della missiva di accompagnamento della prerelazione suindicata diretta dal G.I. di Palermo al Procuratore della Repubblica in data 27 aprile 1988.

Su tale istanza la Corte si riservava di decidere in esito alla discussione finale.

Compiuta la relazione e subito dopo gli interrogatori degli imputati MADONIA e PUCCIO (frattanto catturati), il difensore del MADONIA chiedeva che la Corte disponesse esperimento giudiziale circa la compatibilità dell'orario di presenza degli imputati nelle località di Aquino-Molara con l'orario di commissione del delitto, in relazione alla ipotesi formulata dai CC. con il rapporto 29/05/80, e ciò mediante l'accertamento dei tempi necessari di percorrenza a piedi delle distanze intercorrenti fra il posto in cui era stata abbandonata l'auto A/112, adoperata dagli assassini per fuggire, e la località in cui gli imputati era stati fermati; l'audizione dei coniugi QUATTROCCHI presenti nel bar "Comandé" ed indicati dai testi BUTTAZZO-COCO e, inoltre, l'acquisizione della sentenza emessa nei confronti degli imputati e di altri, tra l'altro, per l'imputazione di associazione di associazione per delinquere di tipo mafioso dalla prima sezione della Corte di Assise di Palermo in data 16/12/87.

Rigettati tali istanze, formulate, peraltro, dopo l'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento, la Corte di Assise di Appello, con sentenza del 23 giugno 1988, in riforma della decisione dei primi giudici, dichiarava nuovamente il BONANNO, il PUCCIO ed il MADONIA colpevoli dei reati di omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, furto

aggravato, detenzione e porto illegali di arma da fuoco così come contestati, unificati dal vincolo della continuazione, e li condannava, tutti, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6, oltre le statuizioni accessorie anche in favore delle parti civili.

Con la decisione predetta il giudice di appello, in ordine all'istanza di acquisizione della prerelazione balistica redatta dai Proff. MORIN e FARNETI in procedimento pendente presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, affermava l'irrilevanza del documento ai fini del giudizio, nel rilievo che gli autori dell'omicidio in danno di PIZZUTO Calogero e del CIMINNISI potevano essere venuti in possesso dell'arma o per causale rinvenimento o per affidamento di essa a fiancheggiatori da parte dei criminali che avevano realizzato l'uccisione del Capitano BASILE, ovvero in altri modi ; in ordine all'esperimento giudiziale, riteneva l'assoluta ininfluenza di tale mezzo di prova per due motivi: innanzitutto perché se era nota la distanza in linea d'aria, pari a km. 3,5, come precisato nel richiamato rapporto dei CC. in data 05/05/, tra il posto in cui era stata rinvenuta l'A/112 usata dagli assassini per la fuga e la località Aquino-Molara, ove gli imputati erano stati fermati, era, però, ignoto il percorso, fra aperta campagna e strade, seguito dai criminali ed, altresì, per la considerazione che, anche ipotizzando che costoro avessero compiuto un percorso non agevole per i campi al di fuori di pubbliche vie, nel lasso di tempo intercorso fra il momento del delitto (h. 01.40 circa) e quello dei fermi del PUCCIO e del BONANNO (avvenuti 2 ore e 15_minuti dopo) nonché del MADONIA (avvenuto 3 ore dopo) era da ritenersi indubbio, alla stregua dei principi di comune esperienza, che essi, ove pure la distanza predetta fosse stata pari a Km. 5 circa, nell'arco di poco più di un'ora avrebbero potuto percorrere l'itinerario, *"trattandosi di individui giovani, che non hanno scelto il percorso su strada, e, cioè, il più lungo, ma quello attraverso la campagna, come dimostrato dalle tracce di bagnato e di fango riscontrate*

nei loro indumenti"; in ordine alla istanza di escussione dei coniugi QUATTROCCHI reputava l'inutilità del mezzo istruttorio, nel rilievo che la COCO aveva riferito la frase percepita soltanto al marito e, soprattutto, che, dopo ben otto anni, appariva estremamente improbabile che essi avessero un preciso ricordo di quanto avessero potuto percepire quella sera, quando ancora non era avvenuto l'omicidio; e, infine, relativamente all'istanza di acquisizione della sentenza emessa dalla prima sezione della Corte di Assise di Palermo in data 16/12/87, che la decisione suddetta, peraltro non passata in giudicato, era nota soltanto nel dispositivo e non poteva spiegare alcuna influenza ai fini del giudizio e, comunque, lungi dall'offrire elementi favorevoli agli imputati, poteva più ragionevolmente illuminarne in senso negativo la personalità, attesa la condanna da loro riportata per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nel merito, la Corte, ripudiando l'originaria impostazione accusatoria - secondo la quale i malfattori avevano abbandonato l'auto A/112 al termine della strada SR9, perché a ciò costretti dallo sconvolgimento del piano di fuga conseguente alla reazione a fuoco dell'appuntato DI GIOVANNI e del metronotte CARUSO ed alla opinione di essere inseguiti da un'autovettura dell'Arma che a sirene spiegate percorreva la circonvallazione di Monreale nel tratto parallelo alla strada verso Pioppo sulla quale correva la loro auto: tesi questa proposta dagli inquirenti, ribadita nel provvedimento istruttorio di rinvio a giudizio e sostenuta dal Procuratore della Repubblica con il mezzo di gravame come unica spiegazione logica del rinvenimento dell'auto "sporca" in una strada senza uscita sita a distanza di diversi chilometri dal posto ove si trovava in sosta la R/5, che gli esecutori materiali del fatto si ripromettevano di raggiungere e di utilizzare per allontanarsi dalla zona del delitto – e pur prendendo in esame anche l'ipotesi della fuga necessitata, riteneva più verosimile l'ipotesi dell'abbandono progettato dell'A/112 nella strada SR 9 e

il raggiungimento a piedi, del pari programmato, della R/5: ciò perché, in quel posto, non visibile neppure dall'imbocco della SR 9, l'autovettura non sarebbe stata tanto presto rinvenuta dagli inquirenti (era stata trovata 17 ore dopo ed a seguito di segnalazioni di un privato), contribuendo così ad accrescere il loro disorientamento nella immediatezza del fatto

Escludeva, tuttavia, che nel piano ordito dai criminali la SR 9 fosse il luogo prefissato per il "rendez-vous" con l'auto "pulita", in base all'assunto che gli assassini, nella previsione che ben difficilmente avrebbero potuto sfuggire ai controlli, avevano preordinato il raggiungimento a piedi, attraverso la campagna, della R/5 con la quale avrebbero potuto guadagnare, con apprezzabili margini di sicurezza, i luoghi di provenienza; e per tal fine, senza fretta, sistemata la A/112, *"con calma si diressero verso i campi cominciando la manovra di avvicinamento all'autovettura pulita, con calma occultarono le due armi, il munizionamento residuo ed eventuali guanti chirurgici in luogo già concordato con fiancheggiatori reclutati nella mafia locale"*, essendo *"unica loro preoccupazione quella di non giungere troppo presto all'autovettura pulita poiché...il trasferimento nei luoghi di provenienza doveva essere effettuato con la detta autovettura nel corso della notte, ma quando si fosse allentata la vigilanza delle forze dell'ordine"* (v. f. 44 della relativa sentenza).

Ed a fronte del quesito prospettato dalla difesa circa il tempo occorso per coprire la distanza fra la A/112 e la R/5, rilevava che *"la distanza intercorrente fra la stessa (circa km. 5) poteva essere percorsa, secondo il tragitto che si sceglieva,in un'ora o poco più"*, ciò desumendo da norme di comune esperienza e da prova effettuata dai CC. e menzionata nel rapporto (v. f. 44, sent.).

Passando, poi, all'esame degli elementi a supporto dell'accusa, la Corte di secondo grado individuava la sussistenza di univoci e gravi indizi:

- nella presenza dei tre imputati in piena notte in località Aquino-Borgo Molarà, vicina al luogo in cui poco meno di due ore prima era stato perpetrato il grave delitto, sottolineando che il PUCCIO ed il BONANNO erano stati trovati nell'abitacolo della R/5 del MADONIA, auto il cui posto guida era stato lasciato libero, in evidente attesa del proprietario conducente, e che il MADONIA medesimo era stato sorpreso a circa 600 metri dal posto in cui sostava la sua auto, mentre tentava di scavalcare la rete metallica di recinzione, al fine di sottrarsi agli accertamenti;
- nell'accertato collegamento tra gli imputati, provato dall'appartenenza della R/5 al MADONIA, al quale doveva ritenersi riservata la conduzione del mezzo, come era desumibile anche dall'avvenuto rinvenimento sotto il tappetino dell'auto della carta di identità e del foglio di autorizzazione alla guida;
- nell'originario falso diniego di conoscenza esplicitato dagli imputati, i quali, peraltro, (segnatamente il MADONIA ed il BONANNO) erano incorsi in contraddizioni circa le modalità dell'asserito prestito dell'auto da parte del primo al secondo;
- nella mancanza di idonee giustificazioni della loro presenza in Aquino-Molarà, attesa l'inattendibilità degli assunti d'alibi dagli stessi imputati tardivamente prospettati e non validamente suffragati;
- nelle condizioni degli indumenti da loro indossati (scarpe infangate e pantaloni bagnati e con filamenti di erba) di cui non avevano fornito adeguata giustificazione, denotanti che essi avevano seguito un lungo percorso nei campi;
- nelle risultanze della perizia collegiale disposta con ordinanza 29/11/81, dalla quale era emerso che nelle scarpe sequestrate risultavano tracce di materiali organici ed inorganici reperibili nel loro insieme solo in punti

diversi del territorio circostante la R/5, anche piuttosto distanti l'uno dall'altro;

- nel rilievo che, una volta escluso che la presenza degli imputati in quel luogo potesse ricollegarsi ad un fine lecito acclarato, essa andava riferita a qualcosa di inconfessabile da identificarsi nel *rendez-vous* a missione compiuta: e ciò alla stregua dell'osservazione che il mancato rinvenimento in loro possesso di armi, esplosivi o arnesi idonei alla commissione di reati, mentre, per un verso, non consentiva il convincimento che essi fossero sul punto di compiere una qualsiasi impresa criminosa, legittimava quello che aveva mandato ad effetto l'omicidio del capitano BASILE che, avvenuto poche ore prima, era l'unico grave reato verificatosi nella zona;
- nella presenza del MADONIA in Monreale alle ore 00.30 circa del 4 maggio, provata dal riconoscimento operato dalla COCO e dal BUTTAZZO: elemento indiziario estensibile anche al PUCCIO ed al BONANNO per i ritenuti collegamenti con il primo;
- nella personalità mafiosa dei tre imputati, ampiamente lumeggiata dai rapporti giudiziari, nei quali erano stati posti in evidenza i loro collegamenti con la cosca dei Colli;
- nelle dichiarazioni rese al Giudice Istruttore dalla teste MUSANTI, concernenti la rassomiglianza del PUCCIO con l'individuo che aveva esploso un colpo contro di lei: dichiarazioni che, pur se prive del valore di pieno riconoscimento, mancando gli estremi dell'assoluta certezza e per l'assenza delle formalità previste dalla legge, assumevano quello della deposizione testimoniale particolarmente qualificata e rilevante.

In ordine alla negatività della indagine sul guanto di paraffina prelevato dalle mani degli imputati, il giudice di appello non riteneva che essa costituisse prova a loro favore "*avendo gli imputati agito con guanti*

isolanti, tanto da non lasciare alcuna impronta sull'auto e sulla pistola in essa abbandonata".

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione tutti gli imputati, depositando nei termini di legge motivi articolati e complessi, con i quali venivano specificamente sottoposte a vaglio critico gran parte delle argomentazioni poste a base della statuizione adottata.

La Suprema Corte, decidendo sul ricorso degli imputati, con sentenza del 07/03/89 (depositata il 14/06/89) annullava anche la seconda sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo.

Osservava in primo luogo la Corte regolatrice che la ricostruzione del fatto eseguita dai giudici di merito appariva del tutto illogica nella parte in cui aveva stabilito che il programma degli assassini del Capitano Basile prevedesse espressamente che l'auto A/112 avrebbe dovuto essere abbandonata nella via SR9 di Monreale e che l'auto R/5 avrebbe dovuto essere raggiunta con una marcia a piedi di diversi chilometri (si è però già in precedenza osservato come nella sentenza impugnata i giudici di merito non avessero trascurato di prendere in esame anche l'ipotesi della fuga necessitata).

Rilevava poi che la Corte di secondo grado – rigettando le istanze degli imputati tendenti: a) all'audizione dei coniugi QUATTROCCHI; b) all'acquisizione della pre-relazione eseguita dai periti MORIN e FARNETI, con la quale, nell'ambito del c.d. maxi-processo, si era accertato che due proiettili estratti dal cadavere del Cap. BASILE presentavano caratteristiche identiche a quelle di altri proiettili sparati nel corso dell'assassinio di certi PIZZUTO, CIMINNISI e ROMANO; c) a svolgere accertamenti volti a verificare se di tali omicidi, commessi mentre il BONANNO, il MADONIA ed il PUCCIO erano detenuti, fossero stati imputati ad autori noti; d) ad acclarare, anche mediante esperimento giudiziale, l'effettiva distanza fra il luogo ove era stata rinvenuta l'A/112 e quello ove erano stati fermati il

BONANNO e il PUCCIO, nonché i tempi di percorrenza – aveva in tal modo vanificato il diritto degli imputati, riconosciuto dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo, di difendersi, dimostrando la propria innocenza.

La Suprema Corte riscontrava, altresì, il vizio del travisamento dei fatti nella valutazione della testimonianza della MUSANTI, nell'esame degli alibi forniti dagli imputati BONANNO e PUCCIO, nonché nell'esame della perizie geologiche; l'erronea utilizzazione probatoria degli elementi di causa, alla stregua dei criteri logici, sottolineando che all'unico elemento indiziante offerto dalla presenza degli imputati nella località di Aquino, pur singolarmente connotata, era stato attribuito valore di collegamento univoco con l'A/112, che era stata utilizzata dagli assassini del capitano BASILE e poi abbandonata a diversi chilometri di distanza, collegamento che viceversa costituiva il "thema probandum", cosicchè la conclusione del sillogismo aveva preso il posto di una delle premesse, che invece non si era potuta individuare. Da ciò conseguiva appunto l'annullamento con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Palermo per un nuovo ulteriore giudizio.

* * * * *

In realtà - oltre all'elemento indiziario a carico degli imputati, costituito dalla presenza degli stessi (tutti di chiara estrazione mafiosa e già condannati in primo grado nel *maxiprocesso*, per associazione mafiosa quali appartenenti alla organizzazione denominata *cosa nostra*) nella località di Aquino, nelle condizioni di tempo e di luogo sopra illustrate ed in condizioni fisiche che attestavano un loro lungo percorso attraverso i campi – i giudici della Corte di Assise di Appello di Palermo nella sentenza del 23 giugno 1988, avevano individuato - quand'anche non si fosse voluto ritenere probatoriamente certo il riconoscimento del PUCCIO operato dalla signora MUSANTI - un altro ben più importante elemento indiziario che con sicurezza legava, quanto meno il MADONIA, alla scena del delitto in ora non di molto antecedente la relativa consumazione, e cioè il

riconoscimento dai coniugi BUTTAZZO-COCO di tale ultimo imputato indicato come il soggetto che, verso le ore 0,30 del giorno del fatto, si trovava al bar “Comandé” di Monreale, distante pochi metri dal luogo del delitto, in compagnia di altri due soggetti, uno dei quali alla vista del BUTTAZZO (Appuntato dei Carabinieri in divisa) aveva profferito la frase "*alla larga dalle divise*" ascoltata dalla moglie del BUTTAZZO, Carla COCO, la quale si era attardata alle spalle del marito e dei loro ospiti, i coniugi QUATTROCCHI, i quali, come avrebbero poi riferito nel processo di rinvio, nulla avevano visto né sentito; riconoscimento questo del MADONIA non di poco rilievo se solo si considera che esso smentiva, acclarandone decisamente la falsità, anche l'alibi dallo stesso prospettato nel corso del processo, peraltro con considerevole ritardo, essendo stato con sicurezza accertato che egli si trovava a pochi metri di distanza dal luogo in cui, di lì ad un'ora circa, tre killers avrebbero ucciso il capitano BASILE, e non poteva, pertanto, trovarsi nel luogo indicato sulla base di un falso alibi propinato da tal CUCINA: falsità, peraltro, già *aliunde* emersa e puntualmente rilevata dai giudici di merito.

La presenza del PUCCIO e del BONANNO a bordo di una autovettura nella disponibilità del citato MADONIA, nella cui vicinanza lo stesso MADONIA era stato sorpreso dai Carabinieri in piena notte di lì a poco tempo, veniva da quei giudici ritenuto, pertanto, elemento idoneo a dimostrare il collegamento anche dei primi due imputati al fatto omicidiario, rendendo strettamente legata la loro posizione a quella del figlio del *boss* di Resuttana.

E, per il vero, su tale elemento indiziario nulla aveva obiettato la sentenza del 7 marzo 1989 della Suprema Corte, indicandolo nella lunga ed analitica descrizione del fatto, senza poi più menzionarlo in motivazione, nemmeno per contestare la regolarità o la piena attendibilità del

riconoscimento effettuato dai coniugi BUTTAZZO - COCO a circa un'ora dall'omicidio.

Quanto, poi, alla rilevata illogicità della fuga programmata a piedi, se è vero che la Corte di Assise di Appello aveva ritenuto più plausibile l'ipotesi di un abbandono programmato dell'auto "sporca" (la A/112) ed un raggiungimento a piedi dell'auto pulita (la R/5), non aveva però negato in radice l'ipotesi della fuga "necessitata" attraverso i campi ed in tal senso così si era testualmente espressa: *"..A ben vedere però neanche nell'ipotesi della fuga necessitata attraverso i campi questo rilievo temporale (nd.r., il tempo di percorrenza fra la A/112 e la R/5) toglierebbe la possibilità del ricercato collegamento, essendo logico dedurre che in caso di fuga programmata i killers avrebbero incontrato le difficoltà insite nella mancata conoscenza del percorso che, unita alla necessità di procedere defilandosi, giustifica il ritardo, accusato dai killers, rispetto ai tempi normali di percorrenza della distanza fra le due autovetture. Queste riflessioni inducono a ritenere che veramente marginale è la questione sulla quale ancor oggi si accaniscono accusa e difesa, quella cioè fra fuga necessitata o fuga programmata, posto che si è potuto escludere in maniera categorica che nessuna auto attese i killers sulla SR 9 e che pertanto essi dovettero disperdersi tra i campi, percorrendo la distanza che li separava dall'auto pulita in tempi compatibili sia con l'una che con l'altra ipotesi"*

* * * * *

Nel nuovo giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello disponeva la riunione del procedimento a carico degli esecutori materiali dell'omicidio BASILE (il PUCCIO era nelle more deceduto) ad altro procedimento a carico dei mandanti (individuati – secondo le rivelazioni del collaboratore di giustizia Tommaso BUSCETTA – in RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GRECO Michele, BRUSCA Bernardo, CALÒ Giuseppe, MADONIA Francesco ed altri), la cui posizione era stata separata dal

maxiprocesso; separava, a sua volta, la posizione dell'imputato BONANNO Armando, secondo il collaborante MARINO MANNOIA Francesco, frattanto soppresso, e procedeva alla rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimento secondo i dettami della sentenza di annullamento, assumendo altresì in esame il MARINO MANNOIA e il teste VALLONE Pietro, già esaminato nella prima fase del processo a carico dei mandanti.

Il detto teste, all'epoca del fatto appena diciassettenne, aveva, invero, assistito all'omicidio del Cap. BASILE, riconoscendo tra gli sparatori il MADONIA Giuseppe. Temendo per la propria incolumità, anche perché quest'ultimo, incrociando il suo sguardo, gli aveva puntato contro la pistola, aveva preferito tacere.

Arruolatosi dopo qualche anno in Polizia, il giovane aveva maturato la convinzione di non potere oltre sottrarsi al suo dovere di rivelare quanto era caduto sotto il suoi occhi e si era, pertanto, presentato all'A.G. per rendere le sue dichiarazioni.

Nel dibattimento relativo ai due processi riuniti il VALLONE aveva ribadito quanto già riferito nel *maxiprocesso*; Francesco MARINO MANNOIA aveva rivelato di avere ricevuto confidenze da PUCCIO Vincenzo sulla identità degli autori materiali del reato (lo stesso PUCCIO, il MADONIA e il BONANNO) e sulle modalità di fuga, Egli aveva, in particolare, appreso che il piano originario di fuga era stato modificato poiché, non essendo i *killers* riusciti a seguire le macchine degli altri complici che fungevano da battistrada, avevano ad un certo punto abbandonato la A/112 allontanandosi a piedi, ciascuno per proprio conto, per le campagne di Monreale, per poi ricongiungersi nel luogo in cui erano stati intercettati dai Carabinieri.

Nessun apporto alla ricostruzione dei fatti proveniva, invece, dalle dichiarazioni dei coniugi QUATTROCCHI che non si erano accorti di nulla.

All'esito del dibattimento, per quanto qui interessa, Giuseppe MADONIA, con sentenza del 14 febbraio 1992, veniva ancora una volta ritenuto responsabile del delitto in questione e condannato all'ergastolo; la decisione, nella parte *de qua*, diveniva definitiva a seguito di sentenza del 14 novembre 1992 della Suprema Corte, sezione quinta, che rigettava anche i ricorsi degli imputati MADONIA Giuseppe, MADONIA Francesco e RIINA Salvatore, la cui condanna riportata in primo grado, nel riunito procedimento, era stata confermata.

Nella citata sentenza del 14/2/92 (divenuta irrevocabile il 14/11/1992), oltre a ribadire la falsità dell'alibi addotto da PUCCIO e BONANNO, i giudici osservavano che la circostanza, desumibile dalla perizia MORIN-FARNETI, secondo la quale soltanto alcuni dei proiettili che avevano colpito il Cap. BASILE erano stati esplosi dalla pistola rinvenuta a bordo della A/112, mentre altri da una pistola diversa utilizzata in epoca successiva per altri omicidi, non aveva refluenza alcuna sulla valenza dell'impianto probatorio a carico di Giuseppe MADONIA.

Ed invero, questi era sicuramente armato (dich. Vallone) ed essendosi attardato, non aveva preso posto, insieme al PUCCIO e al BONANNO sulla A/112, fatto questo desumibile anche dalla dichiarazione del teste DI GIOVANNI che aveva visto a bordo di tale autovettura solo due persone.

Così svolta, in estrema sintesi la disamina dei più salienti fatti riguardanti il tormentato iter del processo BASILE, vanno a questo punto passate in rassegna le dichiarazioni dei collaboranti.

§ 2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Sulla vicenda BASILE hanno reso dichiarazioni undici collaboratori di giustizia.

Non tutte tali dichiarazioni, come ora si vedrà, sono direttamente utili all'accertamento della penale responsabilità dell'odierno imputato, ma è certo che tutte, in ogni caso, concorrono nel loro complesso alla ricostruzione della vicenda e dei molteplici interventi compiuti da *cosa nostra* per alterare l'esito del processo BASILE.

Può comunque anticiparsi che dette dichiarazioni si supportano reciprocamente e trovano un fondamentale riscontro in altre emergenze processuali: in primo luogo nelle dichiarazioni di quei magistrati della Suprema Corte che, avendo vissuto i fatti dall'interno, sono stati in grado di evidenziare i comportamenti tenuti dall'imputato, di metterne a fuoco le anomalie e finanche, in un caso, di fornire elementi decisivi ai fini del raggiungimento della prova diretta dell'intervento di un soggetto che determinò l'imputato ad uscire allo scoperto, ponendo in essere rischiose condotte che, a giudizio della Corte, dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, il consapevole contributo da questi fornito al raggiungimento di fini del tutto estranei al legittimo esercizio dell'attività giurisdizionale ed, in concreto, il dispiegamento di attività dirette - ingerendosi nella libera formazione del convincimento di altri magistrati chiamati a giudicare - ad alterare l'esito del giudizio in modo da assicurare l'impunità a pericolosissimi *killers* di mafia collocati in posizioni di vertice.

Ciascuno dei predetti collaboratori ha reso, infatti, un apprezzabile contributo all'accertamento dei fatti, soprattutto con riguardo alla particolare "attenzione" che, nel corso del lunghissimo e tortuoso iter procedurale, ha dedicato a questo processo Salvatore RIINA, che: a) ha utilizzato tutti i possibili mezzi a sua disposizione per raggiungere l'effetto sperato; b) non ha esitato, pur di conseguire il risultato prefissosi, ad ordinare l'omicidio del presidente SAETTA e del di lui figlio disabile; c) si è premurato, come si vedrà, a fare "avvicinare" il presidente CARNEVALE per sollecitargli il mantenimento degli impegni assunti ed evitare che potessero verificarsi

evenienze che in qualche modo "deviassero" l'esito del giudizio dal corso previsto: cioè il reiterato annullamento delle sentenze pronunziate dai giudici di merito, che, alla fine, avrebbero dovuto assolvere i responsabili dell'efferato delitto.

§ 2.1. DI CARLO FRANCESCO

Sull'*aggiustamento* del processo BASILE ha, in primo luogo, fornito utili informazioni il collaborante Francesco DI CARLO, come già detto esponente di vertice della *famiglia* mafiosa di Altofonte, cioè di quella *famiglia* compresa nel *mandamento* di San Giuseppe Jato, sulle cui attività criminali aveva indagato a fondo e proficuamente il capitano BASILE.

Nel corso dell'udienza del 13 gennaio 1999, il DI CARLO si è avvalso della facoltà di non rispondere e, a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in data 13 dicembre 1996, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento il relativo verbale, che è nel presente processo utilizzabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 L. 1 marzo 2001 n. 63 e 1, comma 2°, D.L. 7 gennaio 2000 n. 2.

Il collaborante aveva, invero, dichiarato:

"...al riguardo preciso che, in Cosa Nostra, vi era sempre stato il massimo impegno ad influire sulle decisioni giudiziarie che dovevano essere adottate in questa vicenda.

Tale impegno derivava dal fatto che le modalità concrete di realizzazione del fatto non avevano trovato corrispondenza con il piano originariamente previsto, poiché Giovanni BRUSCA, figlio di Bernardo, che era stato incaricato di aspettare i tre esecutori materiali - PUCCIO Vincenzo, Armando BONANNO e Giuseppe MADONIA - a bordo di una macchina, nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, in realtà, forse anche per l'inesperienza (anche se, come ho già detto, aveva commesso

qualche omicidio), si era confuso e, quindi, se ne era andato. I tre erano rimasti a piedi e dopo qualche ora erano stati catturati.

La consapevolezza che si era diffusa in Cosa Nostra era che la condanna dei tre sarebbe stata inevitabile, poiché gli indizi acquisiti a loro carico erano addirittura schiaccianti.

Per questa ragione, ed anche per evitare un conflitto lacerante tra i BRUSCA e i MADONIA, il RIINA e BRUSCA Bernardo avevano più volte manifestato, anche in mia presenza, il loro intento di intraprendere tutte le strade possibili per arrivare ad influire sul giudizio dei magistrati che se ne dovevano occupare.

Ricordo che, quando il processo era in fase istruttoria, il RIINA mi aveva chiesto di intervenire, ma io non avevo dato la mia disponibilità, anche perché il giudice istruttore era il dott. Paolo BORSELLINO.

Invece, quando avevo appreso dalla stampa che, all'esito del primo giudizio di merito, il processo era stato rinviato dal dott. Carlo AIELLO, presidente della Corte di Assise, nuovamente in istruttoria, avevo avuto la conferma dell'esito positivo del condizionamento intrapreso dal RIINA in quel grado di giudizio, poiché era nota in Cosa Nostra la disponibilità del dott. AIELLO verso la famiglia di Bagheria ed in particolare verso Nino MINEO, il quale soleva addirittura recarsi presso la sua abitazione per segnalargli i processi ai quali era interessato.

Del resto, la decisione di AIELLO si spiega soltanto in conseguenza di un intervento del genere, poiché - in considerazione del quadro probatorio acquisito a carico degli imputati - non sarebbe stato possibile assolverli né, d'altra parte, il dott. AIELLO poteva pervenire alla pronuncia di una sentenza di condanna poiché, dati i suoi rapporti con i bagheresi, sapeva che sarebbe stato ucciso”.

DI CARLO aveva aggiunto:

“Era stato lo stesso RIINA Salvatore a chiedere l’uccisione del BASILE. Circa le modalità di esecuzione del delitto, oltre a quanto già detto, ricordo:

che la sera in cui venne consumato a Monreale vi era una festa;

che gli autori del fatto (scappati a piedi) vennero rinvenuti nei pressi di Monreale, nelle vicinanze di Borgo Molara;

che vennero usate delle cal. 38;

che fu Pippo MADONIA a sparare e che ciò fece proprio al fine di evitare che nell’occasione venisse uccisa anche la figlia del BASILE, che si trovava con lo stesso nell’occasione”.

Come si vede, nonostante il tempo trascorso e la lunga permanenza nelle carceri del Regno Unito, il ricordo del collaborante appare del tutto coerente alle emergenze processuali in precedenza indicate, a dimostrazione del ruolo avuto nell'omicidio di cui ha ammesso la responsabilità, senza che alcuno in precedenza lo avesse accusato.

Le indicazioni dal collaborante fornite circa le modalità esecutive del delitto trovano, infatti, riscontro negli accertamenti di polizia giudiziaria e ne asseverano l'attendibilità, peraltro, ulteriormente dimostrata dalla sua diretta partecipazione, quantomeno, alla fase ideativa del progetto criminoso.

Rileva in questa sede notare che, come meglio appresso si vedrà, le dichiarazioni del DI CARLO relative all'attività volta all'*aggiustamento* del processo sin dal suo primo sbocco dibattimentale (inutile essendo apparso ogni tentativo nella precedente fase istruttoria curata dal dott. BORSELLINO), concretatasi nella intimidazione del dott. AIELLO, cioè del presidente della Corte di Assise di Palermo che per prima ebbe a trattare il processo BASILE, del quale si spogliò rinviando gli atti al G.I. per l'espletamento di una nuova perizia mineralogica, hanno trovato riscontro

nelle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni ed in quelle di MARINO MANNOIA Francesco.

Né ovviamente può sminuire l'attendibilità complessiva del collaborante il fatto che questi abbia indicato in BRUSCA Giovanni e non in Salvatore MADONIA (come affermato dal BRUSCA) il soggetto che, secondo i piani, avrebbe dovuto prelevare i *killers* del capitano BASILE facendoli salire su una auto "pulita", non essendovi, peraltro, dubbio che anche il BRUSCA partecipò alla fase esecutiva dell'omicidio, quanto meno a quella della predisposizione e della messa a disposizione dei *killers* delle armi.

§ 2.2. BRUSCA GIOVANNI

Anche Giovanni BRUSCA ha ammesso di avere avuto un preciso ruolo nell'omicidio del capitano BASILE, affermando anzi di essere stato colui che aveva particolarmente insistito presso Salvatore RIINA, affinché autorizzasse l'omicidio di questo ufficiale che stava arreando, con le sue indagini, alle cosche facenti parte del *mandamento* di San Giuseppe Jato, tanti problemi.

Secondo la ricostruzione del DI CARLO l'arresto, operato dai Carabinieri in "quasi flagranza" di reato, dei *killers* del capitano BASILE era stato cagionato da una errata manovra di Giovanni BRUSCA, che aveva perso di vista la macchina (la già menzionata A/112) con a bordo questi ultimi, non aspettandoli nel luogo dell'atteso *rendez-vous*.

Il BRUSCA, invece, ha sul punto fornito una diversa versione, attribuendo a Salvatore MADONIA, cioè al fratello di uno dei *killers*, il mancato prelievo che aveva costretto questi ultimi alla fuga nelle campagne, al fine di raggiungere l'autovettura R/5 con cui erano giunti nelle vicinanze di Monreale per la esecuzione del programmato delitto).

In proposito il BRUSCA, dopo avere dichiarato che la decisione di procedere all'uccisione del capitano BASILE era stata assunta dal RIINA, ha soggiunto che era stato proprio quest'ultimo ad incaricare della esecuzione di tale delitto Giuseppe MADONIA e Vincenzo PUCCIO, oltre che ad esso medesimo BRUSCA, ordinandogli però di fermarsi alla fase organizzativa ed alla consegna delle armi e di allontanarsi subito dopo dai luoghi al fine di preconstituirsì un *alibi*, poiché era prevedibile che gli investigatori, dopo il delitto, gli chiedessero conto dei suoi movimenti.

Il compito di prelevare i *killers* era stato affidato, per l'appunto, a Salvatore MADONIA.

Rilevato, pertanto, che la diversa indicazione sul punto in questione fornita dal DI CARLO trova con ogni evidenza giustificazione nell'aver fatto questi confusione, sulla base di notizie indirettamente assunte, fra il ruolo del MADONIA e quello del BRUSCA, occorre adesso prendere in esame quanto il collaborante ha dichiarato in ordine all'attività da *cosa nostra* posta in essere per *aggiustare* nella fase di merito il processo in discussione.

Ha precisato BRUSCA che, in epoca successiva all'omicidio di Stefano BONTATE avvenuto nell'aprile del 1981, era stato incaricato dal RIINA di tenere i contatti con i potenti cugini Ignazio ed Antonino SALVO (cioè con i soggetti sui quali lo stesso BONTATE, quale esponente della c.d. *mafia moderata*, aveva fatto maggiore affidamento per il mantenimento dei contatti fra *cosa nostra* e soggetti facenti parte delle istituzioni).

I rapporti con i cugini SALVO venivano tenuti per tutta una serie di questioni di interesse dell'organizzazione: dai rapporti politici alla cura di interessi economici ma, soprattutto, erano finalizzati all'*aggiustamento dei processi*.

Uno dei processi per i quali il RIINA gli aveva affidato questo incarico era proprio quello relativo all'omicidio del capitano BASILE.

Egli si era recato, pertanto, da Nino SALVO per sollecitarne un intervento presso l'allora Procuratore della Repubblica di Palermo.

La risposta del SALVO era stata in un primo tempo evasiva, ma, quando, dopo qualche giorno, egli era tornato dal SALVO portandogli un inequivocabile minaccioso messaggio di RIINA (“...*ci dici ca si interessano... se no gli rompo le corna*”), aveva potuto constatare che questi si era finalmente interessato facendo intervenire l'on. LIMA.

Egli sapeva che vi era stato un intervento sul presidente AIELLO e che di ciò si era interessato anche Leonardo GRECO, *vicecapo* della *famiglia* di Bagheria, anche se non era a conoscenza delle precise modalità con cui l'AIELLO (che abitava a Bagheria) fosse stato avvicinato (sul punto vds. dich. di Francesco DI CARLO circa i rapporti fra il dott. AIELLO e Antonino MINEO e dich. di PENNINO Gioacchino circa l'appartenenza del MINEO all'*entourage* dell'on. LIMA).

Dopo il secondo incontro con Nino SALVO il processo, all'epoca pendente in primo grado, era stato nuovamente trasmesso in istruttoria per il conferimento di una perizia avente ad oggetto il cosiddetto "*problema del terriccio*".

All'esito di tale perizia il processo era ripreso in fase dibattimentale e gli imputati erano stati assolti da un nuovo Collegio, questa volta presieduto dal dott. CURTI GIARDINA, a seguito di nuovi contatti con il SALVO (“*E...dopodiché questo processo fu bloccato, andò a nuovo ruolo, e io riprendo un'altra volta questi contatti, e lo curo, per conto di Salvatore RIINA e per conto di cosa nostra, quando poi il Presidente divenne CURTI GIARDINA e con quella strada, che gli ho detto poco fa, noi siamo entrati, appunto affinché il processo avesse un esito positivo*”).

Il BRUSCA ha altresì precisato che, fra l'altro, *cosa nostra*, con modalità a lui non note, aveva cercato di far sì che la disposta nuova perizia fosse redatta in modo favorevole agli interessi degli imputati, all'uopo

interessando il commercialista MANDALARI che aveva anche ricevuto una notevole somma di denaro.

In epoca successiva era stato poi accertato che, in realtà, la perizia era stata eseguita in modo del tutto regolare e che il MANDALARI aveva in qualche modo *truffato* il RIINA (*"BRUSCA G.: allora, io so che Mandalari si è preso seicento milioni, cinquecento milioni, per l'interessamento di una perizia allora disposta dalla Corte d'Assise, presieduta dal dottore AIELLO. Da questa perizia il processo si andò a nuovo ruolo. Successivamente, ho saputo che MANDALARI ha avuto altre volte interessi per il processo, però non so se primo grado, secondo grado o successivamente; e non so se sono stati pagati ulteriori soldi per l'interessamento di questo processo. Io so solo che sono stati pagati per la perizia, che poi si è saputo, addirittura, che MANDALARI, aveva, in qualche modo, truffato Salvatore RIINA, o chi per conto di Salvatore RIINA, che la perizia era nata per i fatti suoi, non perché era stata pilotata. Quindi, ho saputo che MANDALARI si stava interessando, però non so a quale fase di processo MANDALARI si era interessato per il processo BASILE. So solo che l'ultimo periodo era vicino a Domenico... a Domenico GANCI. Quindi, Salvatore RIINA, tramite Domenico GANCI, poteva arrivare a MANDALARI. Però, più di questo non le so dire"*).

Le dichiarazioni rese da Giovanni BRUSCA circa la messa in opera da parte dell'associazione di attività volte all'*aggiustamento* del processo BASILE nel giudizio di primo grado e circa, in particolare, un intervento di Nino SALVO (e di Salvo LIMA) trovano conferma nelle dichiarazioni di Francesco DI CARLO e, come si dirà, anche in quelle di Angelo SIINO, il quale ha dichiarato di avere appreso dallo stesso SALVO di un interessamento relativo alla fase del primo grado ed appaiono coerenti agli elementi in precedenza presi in esame nel descrivere il complessivo iter dei gradi di merito e di legittimità del processo BASILE.

L'attendibilità del BRUSCA non appare poi smentita dalla circostanza che detto collaborante nulla abbia poi saputo riferire sulle fasi successive ed, in particolare, sulle modalità di svolgimento del processo BASILE in Cassazione, dovendosi al riguardo rammentare quanto in precedenza osservato sul fatto che, a partire dal suo arresto sino all'assunzione, in sostituzione di Baldassare DI MAGGIO, del ruolo di *reggente del mandamento* di San Giuseppe Jato, il collaborante è stato in pratica tenuto fuori da una serie di attività per così dire "*politiche e giudiziarie*" di interesse dell'associazione.

Solo a partire da questo momento, per volontà di RIINA, egli riprese i contatti con Ignazio SALVO in relazione al *maxiprocesso* (in epoca in cui tale processo pendeva ancora innanzi alla Corte di Assise di Appello di Palermo), rimanendo peraltro estraneo alle attività volte all'*avvicinamento* del presidente CARNEVALE, di cui si occupava MESSINA Francesco, inteso *mastro Ciccio*, sia a mezzo del SALVO, sia a mezzo di alcuni selezionati legali, gli avvocati ANGELUCCI e GAITO.

Appare, comunque, al riguardo rilevante osservare che l'attendibilità intrinseca del collaborante su quanto dichiarato (vds. dich. vol. 1°) sia in ordine alle confidenze che il RIINA gli faceva, sia sulla circostanza che la *disponibilità* del presidente CARNEVALE era già stata collaudata in altre occasioni, sia sul metodo da questi utilizzato per l'annullamento delle sentenze di merito (la ricerca del "*cavillo*"), sia sul tramite (Ignazio SALVO e dott. VITALONE) attraverso il quale era possibile avvicinare l'odierno imputato, ha trovato ampio riscontro all'esito dell'esame dibattimentale di altri collaboratori (CANCEMI, CUCUZZA, SIINO, ecc.), mentre quanto dal BRUSCA affermato sul ruolo avuto da Ignazio SALVO nella vicenda relativa alla procedura per il conferimento dell'incarico di Consigliere Istruttore di Palermo ha trovato conferma nelle dichiarazioni del collaborante Gioacchino PENNINO.

Lungi, pertanto, dall'essere ininfluyente in ordine alla posizione dell'imputato, come erroneamente affermato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal BRUSCA (che i primi giudici hanno reputato comunque attendibili con riguardo al fatto che "*i vertici massimi di cosa nostra*" si erano "*seriamente attivati*" in fasi diverse da quella di legittimità "*per condizionare l'esito del processo BASILE, da cui dipendeva, il mantenimento dei delicati equilibri interni del sodalizio e sostanzialmente della leadership del RIINA nell'ambito della c.d. ala corleonese*") appaiono invece confermare l'esistenza, fra il 1988 ed il 1989 (epoca in cui il BRUSCA aveva ripreso i rapporti con Ignazio SALVO), di un oramai consolidato rapporto di *disponibilità* dell'imputato nei confronti della organizzazione mafiosa: circostanza questa che non può che ulteriormente avvalorare quanto da altri collaboranti dichiarato circa l'origine, da collocarsi in prossimità del primo giudizio di legittimità del processo BASILE, degli illeciti rapporti fra il prevenuto e *cosa nostra*.

§ 2.3. CIULLA SALVATORE

Le informazioni fornite dai due collaboranti, dei quali si è già detto, sono già di per sé indicative delle sicure manovre portate avanti dall'organizzazione mafiosa, in generale, e dal RIINA, in particolare, per alterare l'esito del processo BASILE sin dalla prima fase di merito e quindi già molto tempo prima del passaggio del processo alla fase di legittimità.

Appaiono perfettamente in linea con tale ricostruzione anche le dichiarazioni del collaborante Salvatore CIULLA, già *uomo d'onore* della *famiglia* di Resuttana, cioè della stesso sodalizio mafioso di appartenenza di Giuseppe MADONIA ed, all'epoca dei fatti, dello stesso Armando BONANNO, entrambi *killers* del Capitano BASILE.

Nel corso della deposizione del 18 novembre 1999 il CIULLA ha riferito che, nel periodo in cui era avvenuto l'omicidio, dimorava stabilmente in Lombardia, operando nel campo dei traffici di sostanze stupefacenti; nel medesimo periodo egli era stato messo a conoscenza della uccisione del Capitano BASILE e del ruolo che in tale vicenda avevano avuto PUCCIO, Giuseppe MADONIA e BONANNO; i propri informatori erano stati Francesco MADONIA e i figli di quest'ultimo.

Ed era stato lo stesso Giuseppe MADONIA, in epoca successiva alla sua scarcerazione, a dirgli in modo ironico che era riuscito a farsi scagionare, nonostante a suo carico deponesse il riconoscimento effettuato da una donna subito dopo la consumazione dell'omicidio (il riferimento è senza dubbio al riconoscimento compiuto, appena qualche ora dopo il delitto, da Carla COCO e, per la verità, anche dal marito di questa, l'Appuntato dei Carabinieri Ponfino BUTTAZZO, in servizio presso la Compagnia di Monreale).

Ha poi aggiunto il CIULLA di essere a conoscenza di manovre dirette ad “aggiustare” il processo, in quanto Francesco MADONIA, contestualmente alle confidenze fattegli sul processo a carico del di lui figlio, gli aveva anche chiesto di contribuire con una somma di 50 milioni di lire (da lui, peraltro, immediatamente versata al suo *capofamiglia*), costituente parte di una maggior somma che era destinata a condizionare l'esito del processo.

Il collaborante non ha saputo indicare con sicurezza chi fossero i destinatari di tali somme ed anzi, verosimilmente suggestionato dal fatto di rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento a carico del presidente CARNEVALE, ha ipotizzato che la somma da lui consegnata al MADONIA fosse destinata a “...*dei giudici a Roma...*”, aggiungendo comunque che l'episodio da lui narrato era avvenuto in epoca antecedente il suo arresto che aveva avuto luogo nell'aprile del 1982.

Avuto riguardo agli elementi offerti dal CIULLA appare chiaro che l'episodio dallo stesso narrato è del tutto ininfluenza ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del dott. CARNEVALE.

Esso è comunque significativo, giacché ulteriormente dimostra che sin dall'inizio il sodalizio mafioso aveva percorso ogni strada per condizionare l'esito del giudizio, e, oltretutto, conferma quanto già riferito dal collaborante Giovanni BRUSCA circa l'avvenuta consegna al commercialista MANDALARI della imponente somma di 500 o 600 milioni, verosimilmente impinguata dal versamento del CIULLA.

Vero è, dunque, come ha rilevato il Tribunale, che la circostanza riferita da quest'ultimo è del tutto "sganciata" dalla posizione processuale del CARNEVALE, ma evidentemente non era il collegamento diretto a tale imputato la nota caratterizzante il contributo conoscitivo fornito da tale collaborante che il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare, quanto piuttosto il riscontro dallo stesso apportato alle dichiarazioni di quegli altri collaboranti, fra cui il BRUSCA ed il DI CARLO, che hanno riferito di attività volte all'*aggiustamento* del processo iniziate sin dalle prime fasi di merito.

§ 2.4. GAETANO COSTA

Delle dichiarazioni relative al *maxiprocesso* rese dal COSTA, ex esponente della 'ndrangheta in rapporti con i mafiosi siciliani, si è già riferito nella prima parte della presente sentenza.

In questa sede va rilevato che il collaborante, all'udienza del 4 novembre 1998, ha pure parlato del processo BASILE, sottolineando che "i mafiosi ... tenevano tantissimo per aggiustare, per arrivare ad aggiustare e ottenere con esito positivo, favorevole a Cosa Nostra quel processo".

In particolare, riferendo in ordine a quanto a sua conoscenza su tentativi di condizionamento di procedimenti giudiziari da parte di esponenti della criminalità organizzata, il COSTA, dopo avere osservato che anche nella *'ndrangheta* calabrese “*si confidava*” molto nelle decisioni del presidente CARNEVALE, ha precisato che, mentre si trovava all'interno del carcere di Livorno, in epoca che non ha saputo ben specificare ma che ha indicato compresa tra il 1987 ed il 1989, Giovan Battista PULLARÀ, *uomo d'onore* palermitano, gli aveva chiesto se, tramite la potente *famiglia* calabrese dei PIROMALLI, fosse in condizione di arrivare ad influire sul giudizio della Corte di Cassazione relativo al processo summenzionato.

Il PULLARÀ, in tale occasione, aveva manifestato particolare preoccupazione soprattutto per la posizione di Giuseppe MADONIA (del soggetto, cioè, a carico del quale pesava, va rammentato, l'indizio assai grave di essere stato notato dai coniugi BUTTAZZO in atteggiamento sospetto in luogo ove di lì a poco sarebbe stato ucciso il capitano BASILE) ed il COSTA aveva assicurato il suo intervento presso i PIROMALLI.

Dopo circa 10 giorni il PULLARÀ gli aveva, però, fatto sapere che non era più necessario “*perché loro avevano trovato la soluzione*”.

Ora, se pure è vero che il COSTA non ha specificato, come rilevato dai primi giudici, le modalità con cui la potente famiglia dei PIROMALLI fosse in condizione di arrivare ad influire sulle decisioni del presidente CARNEVALE, tale circostanza, di per sé, non inficia affatto l'attendibilità intrinseca del collaborante, dal momento che dalle dichiarazioni di questi si evince soltanto che gli era stato chiesto di prendere contatti con i PIROMALLI al fine di verificare la praticabilità del *canale di avvicinamento* al dott. CARNEVALE, di cui questi ultimi assumevano di potere disporre.

Va però a questo punto soggiunto che non pare che i primi giudici abbiano colto la diversa circostanza che, nella fattispecie in esame, andava invece valorizzata, e che riguardava la confidenza dal PULLARÀ fatta al COSTA, che non vi era più necessità di contattare i PIROMALLI, in quanto *cosa nostra* aveva, nel frattempo, già individuato il *canale* di collegamento con l'odierno imputato.

E, ad avvalorare ulteriormente l'attendibilità intrinseca del COSTA, non è ultroneo rilevare che PULLARÀ Giovan Battista, personaggio di spicco della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, altri non era che uno dei selezionati sodali, da cui il collaborante Giuseppe MARCHESE, come si dirà, ha dichiarato di avere appreso che *cosa nostra* era in grado di avvicinare il presidente CARNEVALE per l'*aggiustamento* dei processi cui era interessata.

§ 2.5. MUTOLO GASPARE

Sentito all'udienza del 14 ottobre 1998, il MUTOLO ha riferito incidentalmente sulla vicenda BASILE nell'ambito di un discorso avente ad oggetto, in via principale, la ricostruzione delle attività poste in essere da *cosa nostra* al fine di alterare, in sede di legittimità, l'esito del *maxi-processo*, all'uopo avvalendosi del determinante contributo del dott. CARNEVALE, il quale aveva preso già cognizione di "*alcuni passaggi*" di tale processo ed aveva già fatto giungere a *cosa nostra* lo sprezzante giudizio che lo stesso "*era degno di ritornare in istruttoria e i giudici che l'avevano istruito, principalmente FALCONE, era degno di andare a fare il console sud americano, africano, insomma per dire che erano atteggiamenti, diciamo, scorretti ecco*".

Ed, al riguardo, il collaborante ha precisato che la piena *fiducia* che gli associati riponevano nel presidente CARNEVALE affondava le sue

radici nel determinante ruolo che questi aveva avuto in occasione del giudizio di legittimità riguardante gli esecutori materiali dell'omicidio del Capitano BASILE.

In particolare, era stato in relazione a quest'ultima vicenda processuale che il MUTOLO, nel corso del 1987, aveva per la prima volta sentito parlare, del presidente CARNEVALE. A fargli il nome di questo giudice era stato, in primo luogo, Giuseppe MADONIA, imputato nel processo BASILE, il quale, mentre erano entrambi detenuti nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, gli aveva confidato i propri timori sull'esito del giudizio che, di lì a poco, sul suo caso avrebbe espresso la Corte di Cassazione, anche perché in questo giudizio esso (MADONIA) rischiava la pena dell'ergastolo, alla quale era già stato condannato dai giudici del merito, mentre nel *maxiprocesso* era imputato soltanto per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, per il quale rischiava soltanto qualche anno di carcere.

Al tempo stesso il MADONIA gli aveva però detto di potere contare, quantomeno, sull'operato del presidente CARNEVALE, pur senza spiegargli in concreto le modalità di tale intervento.

All'esito del giudizio della Cassazione, poi effettivamente risoltosi in modo positivo per gli imputati del processo BASILE, aveva appreso da altri associati collocati ai vertici di *cosa nostra*, insieme a lui detenuti, tra cui Salvatore MONTALTO, Leoluca BAGARELLA e Mariano AGATE che tale risultato era stato conseguito grazie alla ricerca da parte del CARNEVALE del “...pelo nell'uovo perché era, diciamo, una cosa talmente insignificante che soltanto chi voleva cercare, diciamo, una via di uscita poteva vedere, diciamo quelle sottigliezze ...”.

Avendo il CARNEVALE superato questo banco di prova (“*il battesimo della sicurezza*” lo ha definito il collaborante) gli associati mafiosi avevano cominciato a nutrire una particolare *fiducia* nel futuro

operato di questo magistrato, in quanto “...*finalmente avevano messo un presidente a Roma, cioè l'uomo giusto al posto giusto, cioè che risolveva tutti i problemi che poteva avere, insomma i mafiosi a Palermo e in Sicilia, e questo era il presidente CARNEVALE*”.

Il CARNEVALE gli era stato descritto, infatti, come "*una persona brava ed intelligente*", una persona che "*se qualcuno ci andava a parlare, lui avrebbe cercato di accontentarlo*".

Quanto ai soggetti che erano *andati a parlare* e che *parlavano* con il CARNEVALE, andando poi a riferire ai mafiosi le esternazioni di questi sui giudici palermitani e sull'esito che avrebbero avuto i processi definiti dalla A.G. palermitana non appena fossero approdati in Cassazione, il MUTOLO ha indicato alcuni avvocati, fra cui l'avv. BONFIGLIO, parente di detto giudice, ma ha soprattutto chiarito il motivo perché, a prescindere dai messaggi rassicuranti che il CARNEVALE nei modi sopra citati faceva filtrare, l'associazione era sicura del positivo esito del *maxiprocesso*.

In epoca successiva alla definizione del processo BASILE, quando già era in corso l'appello del *maxiprocesso*, parlando principalmente con Mariano AGATE e con Luciano LEGGIO, con i quali condivideva la stessa cella, ma anche con altri importanti associati fra cui Ciccio MADONIA, Nenè GERACI, Pippo CALÒ e Salvatore MONTALTO, aveva infine compreso il motivo per cui ai massimi livelli della consorteria si faceva affidamento nel CARNEVALE.

Era stato nel corso di questi colloqui che gli era stato spiegato che il vero motivo, per cui si nutriva *fiducia* nel CARNEVALE, risiedeva nell'*aggancio politico* che con questo giudice era stato creato attraverso l'on. Giulio ANDREOTTI, che del citato magistrato era *amico* ("*Ecco, io negli ultimi periodi, diciamo, mentre c'era l'appello, insomma...io sapevo l'onorevole Giulio ANDREOTTI era molto amico, diciamo del presidente CARNEVALE, quindi gli agganci erano questi*").

Orbene, il giudizio di legittimità relativo al processo BASILE, svoltosi nel 1987, definito dalla prima sezione della Cassazione in modo favorevole ai *killers* del capitano BASILE, grazie alla ricerca da parte del CARNEVALE del *pelo nell'uovo*, secondo le testuali affermazioni del MUTOLO, è da individuarsi con certezza in quello svoltosi il 23 febbraio 1987 innanzi ad un Collegio presieduto dal presidente CARNEVALE (consiglieri Pietro COLONNA, Mario GARAVELLI, Ugo DINACCI, Vitaliano ESPOSITO) e definito con l'annullamento del giudizio di appello e della sentenza impugnata (resa il 24 ottobre 1984 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo) e con la trasmissione degli atti alla medesima Corte di Assise di Appello per un nuovo giudizio.

E non vi è dubbio che la espressione usata dal MUTOLO (*“pelo nell'uovo”*) riesce bene a far comprendere come negli ambienti di *cosa nostra* fosse stato accolto e commentato il motivo processuale, in base al quale la sezione presieduta dall'imputato, suscitando le critiche di tutta l'opinione pubblica e della stessa dottrina giuridica, aveva ritenuto che la sentenza resa dai giudici di merito dovesse essere annullata.

Invero, come già si è avuto modo di precisare, la prima sezione penale della Corte di Cassazione aveva dichiarato la nullità del giudizio, in quanto i difensori dei tre imputati principali non avevano ricevuto l'avviso del giorno fissato per l'estrazione a sorte dei giudici popolari.

Secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante quella omissione costituiva una semplice irregolarità e non determinava affatto la nullità, peraltro assoluta, del giudizio.

E', pertanto, pacificamente attendibile il MUTOLO (che pur ben poco sa di codici e pandette e che evidentemente non ha fatto altro che riferire su quanto appreso dai suoi sodali), quando, nel descrivere le modalità con cui la sezione presieduta dal dott. CARNEVALE aveva

definito il processo, asserisce che vi era stata la ricerca del “...*pelo nell’uovo perché era diciamo, una cosa talmente insignificante che soltanto chi voleva cercare, diciamo, una via di uscita poteva vedere, diciamo quelle*”.

Nel caso in esame, andando in evidente contrasto con pronunce anche recenti rese dalla stessa prima sezione e ravvisando una nullità in una mera irregolarità che sino al giorno prima aveva reputato priva di alcuna sanzione processuale, la decisione adottata dal Collegio presieduto dal CARNEVALE aveva chiaramente destato scalpore, per la sua stranezza, anche in ambienti ben diversi dal carcere Ucciardone di Palermo, ed era stata ovviamente recepita come uno *escamotage* dagli stessi mafiosi.

Si ritornerà, ovviamente a parlare più approfonditamente di questo argomento nella parte dedicata alle testimonianze rese dai magistrati della Corte di Cassazione, fra cui anche quelli che fecero parte del Collegio che tale decisione adottò. In questa sede preme, invece, rilevare la totale infondatezza dei motivi dai primi giudici posti a fondamento del giudizio di inattendibilità intrinseca del collaborante.

Ed, al riguardo, non appare in alcun modo condivisibile l'assunto secondo il quale (vds pagg. 280 e ss) le dichiarazioni del MUTOLO non sarebbero idonee ad evidenziare una qualche condotta di sostegno al sodalizio mafioso attribuibile al CARNEVALE, né a cogliere la sussistenza di elementi comprovanti l'adozione di una "decisione precostituita", perché, "genericamente" parlando di "*pelo nell'uovo*" con evidente riferimento al giudizio di legittimità svoltosi nel 1987, il collaborante non sarebbe stato in grado di dare adeguatamente conto di comportamenti anomali dell'imputato, prima o dopo la decisione, né ancora della genesi e della dinamica dei rapporti illeciti con *cosa nostra* né tantomeno dei *canali* attraverso i quali tali rapporti si sviluppavano.

Ed infatti, non vi è chi non veda come le osservazioni svolte dal Tribunale appaiano emblematiche del metodo errato con cui il giudice di primo grado ha proceduto alla disamina ed alla valutazione di ciascun elemento probatorio emerso nella istruttoria dibattimentale, passandolo in rassegna in modo isolato, *atomizzandolo* e, conseguentemente, svalutandone la consistenza probatoria.

Va, peraltro, osservato che non pare sia stato ben colta nemmeno l'importanza di quanto affermato dal collaborante circa la precisa confidenza che, prima del giudizio di legittimità, ebbe a fargli il diretto interessato alla vicenda, Giuseppe MADONIA, il quale, da un lato, era giustamente preoccupato dell'esito del giudizio in Cassazione (perché, ben sapeva che, a suo carico, fra gli elementi probatori gravava, fra l'altro, il riconoscimento operato dai coniugi BUTTAZZO) ma, al tempo stesso, faceva affidamento sull'operato del presidente CARNEVALE, con ciò volendo, evidentemente, intendere che tale giudice era stato già *agganciato*.

Il MADONIA non ha confidato al MUTOLO con quali modalità si era perfezionato tale *aggancio* e non è nemmeno possibile escludere che esso stesso lo ignorasse; quel che è certo è che il *killer* del Capitano BASILE mostrava di fare affidamento sulle assicurazioni che gli venivano trasmesse in carcere dai suoi sodali, fra cui i suoi stessi fratelli ancora in libertà che, con Salvatore RIINA, manovravano alla ricerca dei *canali* utili all'avvicinamento del CARNEVALE.

E' però pacifico che il MUTOLO, anche a distanza di tempo dai fatti (la sua collaborazione con la giustizia inizia, si è già detto, nella seconda metà del 1992 dopo la strage di Capaci) è stato in grado di operare, in modo logico e coerente, un preciso riferimento anche temporale ad caso giudiziario verificatosi cinque anni prima ed ha fornito dati ("*il pelo nell'uovo*") rivelatisi, pur nella sintesi fornita, del tutto coerenti con il tipo di decisione adottata e con la sua anomalia che, in seno a *cosa nostra*, venne

interpretata come "*una via di uscita*" che il CARNEVALE aveva trovato evidentemente per liberarsi, tutto sommato in maniera indolore, di un imbarazzante problema, quale indubbiamente era quello di dovere giudicare gli assassini, colti in quasi flagranza di reato, del Capitano BASILE.

E che MADONIA Giuseppe fosse sempre bene informato degli sviluppi del processo BASILE in cui era coinvolto e, quel che più conta, di quello che ne sarebbe stato l'esito nei relativi "passaggi", confidandosi con altri sodali a lui particolarmente vicini, non è certo solo il MUTOLO ad affermarlo in quanto, ad ulteriore dimostrazione dell'attendibilità di questo collaborante, tale assunto trova ampia conferma, come si vedrà, nelle dichiarazioni di MARCHESE Giuseppe e MARINO MANNOIA Francesco.

Già le analoghe dichiarazioni rese sul punto dai collaboranti poc'anzi citati su *anticipazioni* fatte dal MADONIA sul processo BASILE, in circostanze di tempo e di luogo tali da escludere ogni sospetto di circolarità della notizia, basterebbero ad avvalorare l'attendibilità del dichiarante.

La stessa *originalità* del mezzo prescelto per l'annullamento della sentenza, del tutto imprevedibile in quanto addirittura contraria a consolidati orientamenti giurisprudenziali della prima sezione e dell'intera giurisprudenza di legittimità, costituisce inoltre un formidabile elemento idoneo a far meglio apprezzare la valenza probatoria dell'anticipazione di cui MUTOLO è stato destinatario.

Ma vi è di più. Lungi dal limitarsi a far generico accenno alla possibilità che i mafiosi avevano di avvicinare il presidente CARNEVALE per il tramite di taluni avvocati con lui in buoni rapporti (il riferimento all'avvocato BONFIGLIO, come si è detto in precedenza, si è comunque rivelato coerente), il MUTOLO ha poi soggiunto di avere appreso da sodali del calibro di AGATE, MONTALTO, CALÒ, BAGARELLA che *cosa*

nostra aveva raggiunto l'*aggancio* con l'imputato, per il tramite dell'on. ANDREOTTI, con il quale era in buoni rapporti.

Certo MUTOLO non si è diffuso sulle modalità di funzionamento di questo *canale* e non è stato in grado di aggiungere altro a quanto sodali, che in seno alla consorteria rivestivano cariche di vertice, avevano la compiacenza di confidargli.

Parimenti certo è però che l'indicazione fornita da tale dichiarante è del tutto coerente e compatibile con le molteplici emergenze processuali, in forza delle quali è stato possibile accertare che un consolidato rapporto fra il CARNEVALE e l'on. ANDREOTTI (e soggetti del suo *entourage* persino organicamente appartenenti a *cosa nostra*) esisteva effettivamente senza, peraltro, costituire affatto notizia di pubblico dominio, avendo richiesto, infatti, la sua verifica una lunga e defatigante attività investigativa.

E, se alla stregua delle risultanze processuali, come affermato pure dal MUTOLO, non vi è prova che per i "*favori*" che faceva ai mafiosi il CARNEVALE ricevesse da costoro in cambio somme di denaro, appare indubitabile che egli, oltre ad essere per *cosa nostra* "*l'uomo giusto al posto giusto*" (quello che "*cioé..risolveva tutti i problemi che poteva avere, insomma i mafiosi a Palermo e in Sicilia, e questo era il presidente CARNEVALE* "), lo era anche per i *politici* facenti parte dell'*entourage* dell'on. ANDREOTTI, come può affermarsi alla stregua del chiaro contenuto della intercettazione ambientale del 14 maggio 1994, relativa ad una illuminante conversazione fra lo stesso imputato ed il dott. BAJARDI, di cui si è detto in precedenza, e dalla quale, come si ricorderà, si evince che il BAJARDI, a proposito del mancato impegno dell'on. ANDREOTTI per la nomina dell'odierno imputato a Presidente della Corte di Appello di Roma, così si esprimeva senza che il suo interlocutore avesse qualcosa di ridire: "*...E, sì..sì però sai gli uomini politici, tanto sapevano che se tu ce*

la facevi andavi là e a loro andava bene...se tu non ce la facevi e rimanevi là (alla prima sezione penale della Corte di Cassazione sino al 1992 esclusivamente competente in materia di criminalità organizzata)...***e a loro non andava male di sicuro....***"

Quanto alla circostanza che il MUTOLO non abbia, nel dettaglio, riferito quali fossero le manovre di avvicinamento al CARNEVALE che, come si è detto in precedenza, ben potevano avere luogo, dopo la morte di Nino SALVO, anche attraverso Ignazio SALVO (come ha dichiarato il collaborante Angelo SIINO), essa non inficia certo la credibilità del dichiarante, ben potendo tale lacuna essere colmata da altre emergenze processuali.

Quel che in ogni caso non appare condivisibile nel ragionamento dei primi giudici è l'affermazione che la ricerca del "*pelo dell'uovo*", "*lungi dall'evidenziare la sussistenza di un concreto contributo fornito dall'imputato al sodalizio mafioso, paiono, più che altro, esprimere un'opinione personale sull'esito del ricorso e sulla stessa causa dell'annullamento*".

Tale affermazione, così come quella secondo la quale il MUTOLO non sarebbe stato in grado di indicare le "anomalie" che avevano caratterizzato la vicenda processuale in esame, trascurano in definitiva di rilevare che le dichiarazioni sul punto rese dai testi GARAVELLI e DINACCI costituiscono, può sin d'ora anticiparsi, chiari elementi di riscontro individualizzante alle dichiarazioni del citato collaborante, dalle dichiarazioni di tali testi potendosi desumere talune anomalie che caratterizzarono dapprima la formazione del Collegio e poi lo stesso svolgimento della camera di consiglio relativa al primo giudizio BASILE (punto 1 del capo di imputazione), fatti di cui meglio si dirà nel prosieguo.

Vale la pena da ultimo di notare come, alla stregua del contenuto delle intercettazioni ambientali e delle testimonianze rese da magistrati di

cui si è già detto, l'attendibilità del MUTOLO abbia trovato conferma anche nel punto in cui il dichiarante ha parlato, come ad altri fini rilevato dal primo giudice, della capacità del CARNEVALE di imporre le sue decisioni agli altri membri del Collegio, grazie alle sue doti di "*trascinatore*", di soggetto che "*aveva un suo carisma*", e alla capacità che aveva di evidenziare gli errori e gli abusi dei giudici di merito, compresi quelli del *pool* antimafia di Palermo, quando non applicavano bene la legge.

Giova però considerare come i primi giudici non abbiano colto i motivi di tale apparentemente ineccepibile comportamento del CARNEVALE, avendo in realtà soggiunto il collaborante che tutto ciò avveniva talora a seguito delle *parlate* che gli venivano fatte e del fatto che lui, essendo, "*una persona brava ed intelligente*", cercava di accontentare le persone che andavano a trovarlo.

§ 2. 6. DI MAGGIO BALDASSARE

Di attività svolte da *cosa nostra* miranti a condizionare il *processo BASILE* ha dichiarato di avere avuto cognizione anche Baldassare DI MAGGIO, il quale, nel corso della deposizione del 16 giugno 1999, ha riferito di avere assistito ad un colloquio tra Salvatore RIINA e Antonino MADONIA, *sostituto* del padre Francesco a capo della *famiglia* di Resuttana, avente ad oggetto *il processo del fratello Giuseppe*, cioè il processo riguardante l'omicidio del capitano BASILE.

In tale occasione il MADONIA aveva chiesto al RIINA di fargli avere al più presto dei soldi ed il capo di *cosa nostra* aveva rassicurato il suo interlocutore, dicendogli che al più presto avrebbe provveduto. Dopo che il MADONIA si era allontanato, RIINA si era lamentato con il DI MAGGIO, in quanto il boss di Resuttana chiedeva sempre soldi per il

processo del fratello; già gli aveva corrisposto seicento milioni di lire ed era ora tornato a chiederne altri trecento.

In tale occasione, secondo quanto il DI MAGGIO aveva compreso dalle espressioni usate dal RIINA, queste somme sarebbero state destinate al presidente CARNEVALE.

Il DI MAGGIO non è stato in grado di precisare il periodo in cui ha assistito a tale incontro, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la circostanza in questione non è del tutto priva di rilevanza.

In primo luogo, lo stesso importo della somma indicata dal DI MAGGIO (lire 600 milioni) sembra confermare la vicenda, della quale ha parlato il collaborante BRUSCA, relativa alla somma versata al commercialista MANDALARI per l'*aggiustamento* della perizia mineralogica disposta, come si è detto, dalla Corte di Assise di Palermo, nel giudizio di primo grado.

Rimane da verificare, invece, il riferimento operato alla ulteriore somma di lire trecento milioni che, secondo il DI MAGGIO, sarebbero state "destinate al presidente CARNEVALE" ed al periodo in cui tale vicenda avrebbe avuto luogo.

Tale verifica postula una breve richiamo alle dichiarazioni del collaborante Salvatore CANCEMI, che saranno più oltre esaminate.

Costui ha, invero, riferito di avere saputo da Antonino MADONIA di un intervento del MANDALARI ("*MANDALÀ*") in Cassazione in relazione al processo BASILE e di somme di denaro già a tale commercialista corrisposte per l'*aggiustamento* del processo, collocando temporalmente l'episodio tra il 1987 ed il 1988.

In realtà, la vicenda indicata dal DI MAGGIO, evidentemente collocabile in epoca immediatamente antecedente il primo giudizio di legittimità, va inquadrata nella spasmodica ricerca, a quell'epoca, di *canali* di avvicinamento al dott. CARNEVALE aggiuntivi a quello *politico* di cui

hanno parlato vari collaboranti e che, per il vero, prima del risolutore intervento di MESSINA Francesco (*mastro Ciccio*) e dei contatti, all'uopo creati con alcuni selezionati avvocati a ciò disponibili, non si era dimostrata del tutto soddisfacente.

Giovanni BRUSCA ha, infatti, riferito che il MANDALARI, in epoca successiva alla vicenda della perizia mineralogica cui si ricollegava la dazione dei seicento milioni di lire e prima che ne venisse scoperta la fraudolenta condotta, era stato richiesto di operare un nuovo intervento "in fasi successive" del processo, circostanza di cui egli però era solo superficialmente a conoscenza, non essendosi più occupato del processo BASILE dopo il giudizio di primo grado.

Ha però specificato il BRUSCA di avere appreso, in epoca successiva, che RIINA aveva scoperto che, in realtà, il MANDALARI lo aveva "truffato", millantando credito presso i periti, e che la perizia mineralogica non era stata affatto il frutto di una *combine*. Ed a supportare la fondatezza di tale affermazione ed, al tempo stesso, l'attendibilità del DI MAGGIO (nel punto in cui asserisce di avere assistito al colloquio fra Antonino MADONIA e Salvatore RIINA circa una somma da corrispondere al CARNEVALE ed al successivo sfogo del RIINA) è intervenuta, come già detto, la dichiarazione di un altro collaborante, FERRANTE Giovambattista.

Questi ha dichiarato, infatti, di avere appreso dal suo *reggente*, Salvatore BIONDINO, persona - com'è noto - vicinissima al RIINA (insieme al quale si trovava il giorno in cui il capo di *cosa nostra* venne, dopo una lunghissima latitanza, arrestato) che il MANDALARI, evidentemente non essendo stata ancora scoperto il suo millantato credito, aveva ricevuto delle somme per corrompere il dott. CARNEVALE.

Era stato poi scoperto che il citato magistrato non aveva ricevuto alcuna somma dal MANDALARI e che questi aveva sfruttato l'*escamotage*

di spacciare come anticipazioni ricevute da tale magistrato e frutto di *combine* notizie sul contenuto di decisioni della Suprema Corte di cui poteva avere in altro modo conoscenza in tempo reale, vantando delle amicizie negli ambienti di tale consesso.

L'episodio riferito dal DI MAGGIO, pur nella sua stringatezza, ancora una volta dimostra, pertanto, il particolare interesse manifestato dall'organizzazione per condizionare l'esito del processo in discussione ed, in particolare, lo spasmodico interesse di Salvatore RIINA a risolvere il "problema" BASILE per venire incontro alle esigenze dei suoi potenti alleati della *famiglia* di Resuttana; conferma inoltre, se ancora ve ne fosse bisogno, la costante propensione del capo di *cosa nostra* ad affiancare al *canale politico* altro più diretto canale per il controllo sulle decisioni della prima sezione della Cassazione mediante mezzi ancora più intrusivi ed ai quali, come già anticipato, avrebbe poi in pianta stabile fatto ricorso grazie all'operato di alcuni legali particolarmente legati al dott. CARNEVALE.

Al tempo stesso, la circostanza che il RIINA abbia poi appreso che le somme erogate al MANDALARI (ulteriori rispetto ai 600 milioni iniziali) non fossero stati mai consegnate al CARNEVALE, lascia soltanto non individuato il *canale* attraverso il quale RIINA avrebbe appreso tale circostanza.

§ 2.7. CANCEMI SALVATORE

Dichiarazioni in ordine allo specifico interesse di Salvatore RIINA per un esito del processo BASILE favorevole agli imputati sono state rese anche dal collaboratore di giustizia Salvatore CANCEMI.

Sentito all'udienza del 29 gennaio 1999, il CANCEMI ha descritto nel seguente modo l'interessamento del capo di *cosa nostra* per il processo in argomento:

CANCEMI S.: *sì, dunque, RIINA a questo processo... lui ci teneva tantissimo a questo processo, perché ? Là c'era coinvolto Pippo MADONIA, che era figlio di Ciccio MADONIA, compare di RIINA, e lui stesso, il ragazzo, era compare di Totò RIINA, quindi ci aveva un interessamento enorme, diciamo, per questo processo, che lui cercava di vincere ... questa battaglia; poi c'era anche Vincenzo PUCCIO, che apparteneva al mandamento di Ciaculli, quindi era pure un altro motivo di prestigio, diciamo, di vincere pure questo processo; Armando BONANNO, che era uno della "famiglia" di Ciccio MADONIA, apparteneva... quindi ci avevano un interesse particolare ... per questo processo, facevano di tutto, diciamo, per vincere questo processo. Questo, RIINA spiegava queste cose, che lui ci teneva tantissimo a questo...*"

Ha precisato il collaborante che tale interessamento aveva avuto modo di constatare direttamente in tempi ed in occasioni diverse nel corso di colloqui con lo stesso RIINA e con Nino MADONIA, fratello di quel Giuseppe nei cui confronti si procedeva per il delitto del capitano BASILE.

Ha rammentato il CANCEMI che, nel corso di questi colloqui, gli era stato detto che della questione si stava occupando il commercialista "MANDALA", cui già erano stati corrisposti seicento milioni di lire per l'*aggiustamento* del processo. Del "MANDALA", commercialista massone, di cui si era avvalso in passato pure il RIINA, aveva sentito parlare anche da Raffaele GANCI e da Salvatore BIONDINO come persona che godeva di molteplici *referenze* negli ambienti giudiziari palermitani e della Corte di Cassazione.

Ha ricordato, altresì, il collaborante che, un pomeriggio del 1987 oppure del 1988, si era recato a trovare Nino MADONIA presso una

macelleria di via Ammiraglio Rizzo, ove questi era solito sostare, e, nell'occasione, aveva appreso dallo stesso MADONIA che era in attesa di una telefonata del "MANDALA", il quale si era recato in Cassazione e avrebbe dovuto comunicargli l'esito del processo BASILE. Proprio in quella medesima occasione il MADONIA gli aveva riferito che per l'*aggiustamento* di questo processo era stato interessato il "MANDALA", al quale erano stati già dati seicento milioni di lire, senza però chiarirgli a chi questo denaro dovesse essere corrisposto.

Egli non aveva atteso l'arrivo della telefonata, cui il suo interlocutore era fortemente interessato, ma non aveva mancato, qualche giorno dopo, rivedendo il MADONIA, di chiedergli notizie del suo congiunto, apprendendo che la notizia tanto attesa era finalmente arrivata e che tutto si era risolto bene per Giuseppe.

Orbene, avuto riguardo al riferimento temporale fornito dal dichiarante, non appare revocabile in dubbio che i fatti dal MADONIA (e dal RIINA) narrati al CANCEMI debbano essere posti in relazione al primo giudizio di legittimità nel processo BASILE, quello stesso definito dalla prima sezione della Suprema Corte con l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo per motivi procedurali.

Il "*commercialista massone*", del quale ha parlato il CANCEMI, storpiandone il cognome (*MANDALA*'), stante i riferimenti forniti (e la convergenza sul punto, anche in termini di entità del denaro erogato, con le dichiarazioni del BRUSCA e del DI MAGGIO) non può che essere individuato in Giuseppe MANDALARI, un professionista palermitano più volte inquisito e condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per i suoi rapporti con i *corleonesi*.

Tanto premesso, alcune considerazioni vanno svolte in merito alla attendibilità intrinseca del CANCEMI, il quale, come si è visto, avuto

riguardo alla piena compatibilità delle sue dichiarazioni con quelle di altri collaboranti, tutte rese in piena autonomia, non ha fatto altro che riferire con fedeltà quanto da altri confidatogli, fornendo notizie del tutto compatibili con altre risultanze processuali, senza aggiungere altro e senza operare alcuna "deduzione", tanto è vero che, in mancanza di elementi, il collaborante si è guardato bene da far riferimento alla persona del CARNEVALE, così fornendo prova piena della sua coerenza e del suo disinteresse all'accusa.

E che nella vicenda in esame le dichiarazioni del CANCEMI siano caratterizzate da logicità, coerenza, equilibrio, disinteresse all'accusa lo dimostra anche il fatto che solo con riguardo alla vicenda *maxi-ter* da lui personalmente vissuta ha fatto precisi riferimenti all'odierno imputato, senza però, nemmeno in questo caso, affermare di avere sentito dire dall'avvocato ARICÒ che le somme a questi consegnate dovessero essere versate al presidente CARNEVALE, pur mettendo in luce circostanze chiaramente denotanti un assai "benevolo" interesse verso la sua persona da parte di detto magistrato.

Non vi è dubbio, pertanto, avendolo con chiarezza affermato in momenti e circostanze diverse i collaboratori BRUSCA e FERRANTE, che il MANDALARI si rese responsabile di una assai ardita "truffa" nei confronti di MADONIA Nino e di Salvatore RIINA.

Ciò non toglie però affatto credibilità al CANCEMI che - essendo rimasto all'oscuro di quanto in un momento successivo riservatamente appreso da RIINA sul "millantato credito" del MANDALARI (notizia dal capo di *cosa nostra*, per evidenti motivi, comunicata soltanto alle persone a lui più vicine) - si è limitato a riferire quanto a sua conoscenza (per scienza diretta) e di cui non era più tornato a parlare con i diretti interessati, senza peraltro mai accusare di alcunché il dott. CARNEVALE.

Va, da ultimo, osservato come anche le dichiarazioni del CANCEMI, se logicamente inquadrato nel contesto probatorio, confermano che il RIINA, pressato dai potenti alleati della *famiglia* di Resuttana, abbia fatto di tutto per il buon esito del primo giudizio di legittimità nel processo BASILE, non limitandosi a percorrere il *canale politico*, costituito da SALVO Ignazio e dai suoi potenti referenti politici, ma avvalendosi anche di altre persone, che nel primo giudizio di legittimità ritenne di individuare nel MANDALARI e che, nel secondo, individuò, ben più efficacemente, grazie a MESSINA Francesco, nell'avvocato ANGELUCCI.

§ 2.8. SIINO ANGELO

Nel corso dell'udienza dell'11 maggio 1999 Angelo SIINO ha evidenziato il ruolo che Giovanni BRUSCA ed i cugini Nino e Ignazio SALVO avevano avuto nelle manovre volte al condizionamento del processo BASILE, sin dalla prima fase di merito, riferendo che il primo (BRUSCA) “...aveva un interesse preciso...vedevo che proprio era qualcosa di personale che aveva per risolvere questo processo”.

I cugini SALVO, a loro volta, avevano manifestato un *interesse particolare* per il processo, come dimostrava il fatto che Nino SALVO, nei primi anni '80, aveva confidato ad esso SIINO che era andato a trovare Bernardo BRUSCA in località *Dammusi* per risolvere questioni concernenti *l'aggiustamento* del processo allora in fase di merito.

In altra circostanza, verificatasi nel 1987, il SIINO aveva raccolto, invece, lo sfogo di Ignazio SALVO, il quale si era lamentato del fatto che i suoi *compaesani* (con ciò riferendosi agli esponenti della mafia di S. Giuseppe Jato, e quindi agli stessi BRUSCA) lo avevano indotto a fare qualsiasi cosa (“*cose da pazzi*”) pur di pervenire ad un risultato favorevole agli imputati del processo BASILE.

Sempre in relazione ad Ignazio SALVO, in un'altra circostanza verificatasi nel corso del 1989, il SIINO in occasione di un incontro con Vito LI CAUSI, uomo di fiducia di Ignazio SALVO ed ex Sindaco di Castelvetro, aveva saputo che lo stesso SALVO (con cui esso SIINO avrebbe voluto avere un colloquio per motivi di appalti) era molto impegnato, perché aveva dovuto risolvere taluni problemi legati all'esito in Cassazione del processo BASILE in relazione al quale anche esso LI CAUSI si era dovuto recare a Roma.

Il SIINO non ha saputo precisare l'esatto periodo del 1989 (ed anzi a richiesta della difesa ha erroneamente collocato tale episodio verso la fine di tale anno), ma tale inesatto riferimento non inficia in alcun modo la credibilità del collaborante in ordine a manovre volte all'*aggiustamento* del processo di legittimità BASILE e ad interessamenti di Ignazio SALVO in tal senso, essendo stata l'esistenza di un *canale* privilegiato di collegamento fra i SALVO e l'imputato confermata anche da altri collaboranti ed, in modo particolare, da Francesco MARINO MANNOIA.

§ 2.9. SINACORI VINCENZO

Dalle dichiarazioni di MUTOLO Gaspare - il quale ha dichiarato di avere ricevuto confidenze in proposito da Giuseppe MADONIA - si traggono, come si è detto, elementi probatori in ordine ad un *avvicinamento* del presidente CARNEVALE da parte di emissari di *cosa nostra* in epoca antecedente la trattazione del primo giudizio di legittimità BASILE (anno 1987); dalle dichiarazioni di Angelo SIINO emerge, altresì, che vi era stato un *interessamento* di Ignazio SALVO in occasione dei "passaggi" in Cassazione del processo, avendo il collaborante fatto espresso riferimento a due episodi (il primo dei quali collocato intorno al 1987, il secondo nel 1989) di cui gli avevano parlato, nel primo caso, lo stesso SALVO e, nel

secondo, Vito LI CAUSI, ex sindaco di Castelvetro, della cui *riconducibilità* all'oramai scomparso potente esattore di Salemi ha pure riferito il collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo (cfr. vol. 1°).

Ed è delle dichiarazioni di tale ultimo collaborante relative al processo BASILE che occorre ora occuparsi, tanto più che proprio dal SINACORI è innanzitutto giunta una convincente conferma dell'impegno profuso dall'associazione mafiosa per pervenire all'*aggiustamento* del processo BASILE anche nella fase di legittimità.

Rinviando al primo capitolo in ordine a quanto dichiarato da detto collaborante sull'attività di accompagnatore e guardaspalle svolta al servizio di MESSINA Francesco (*reggente* della famiglia di Mazara, cui Salvatore RIINA aveva conferito l'incarico di seguire in Cassazione i processi riguardanti l'organizzazione mafiosa) ed ai riscontri generali in materia di *canali* di collegamento fra *cosa nostra* e l'odierno imputato già passati in rassegna nel secondo capitolo, giova qui osservare che il SINACORI, oltre a riferire degli intensissimi rapporti instaurati dall'associazione con l'avvocato Enzo GAITO, ha poi affermato di avere saputo dal MESSINA che, a mezzo dell'avv. ANGELUCCI, *cosa nostra* aveva ottenuto in Cassazione l'*aggiustamento* del processo a carico degli imputati del processo BASILE.

In particolare, era stato Nino MADONIA a chiedere al MESSINA di contattare l'avv. ANGELUCCI "... *per sistemare il processo in Cassazione*". Tale contatto era poi effettivamente avvenuto ed il processo BASILE era stato *sistemato* in modo favorevole agli imputati.

Ha aggiunto il SINACORI che, oltre al *canale* degli avvocati, per l'*aggiustamento* dei processi MESSINA Francesco (*mastro Ciccio*) era solito recarsi da Ignazio SALVO. A tal fine, egli stesso, a partire dal 1987, aveva accompagnato il suo *reggente* in più occasioni a casa dell'esattore di

Salemi, all'epoca in cui si trovava ancora agli arresti domiciliari nell'ambito del *maxi-processo*.

* * * * *

Orbene, se pure è vero che il SINACORI non ha saputo precisare se le visite da *mastro Ciccio* fatte ad Ignazio SALVO nel 1987 "per l'*aggiustamento di processi*" riguardassero proprio il processo BASILE, non appare revocabile in dubbio che un forte elemento di convincimento in proposito, per quanto attiene l'*aggiustamento* del primo giudizio di legittimità, può ricavarsi dalle dichiarazioni di Angelo SIINO, il quale ha affermato che aveva avuto confidato dal SALVO, all'incirca nel 1987, che, per questo processo, gli avevano fatto fare "*cose da pazzi*" e da quelle di Gaspare MUTOLO che, pur non avendo saputo dire nulla circa il *canale* utilizzato, ha però con precisione riferito di una specifica *anticipazione* fattagli da Giuseppe MADONIA in ordine ad una favorevole, per lui e per gli altri imputati, soluzione del processo BASILE, proprio grazie al dott. CARNEVALE.

Se poi si considera che lo stesso SINACORI ha dichiarato che *mastro Ciccio* si era occupato, in relazione al processo BASILE, di mettere in contatto Nino MADONIA con l'avvocato ANGELUCCI e che questi aveva risolto positivamente il "problema Basile" (vicenda che, avuto riguardo al dato documentale in atti, va riferita al secondo giudizio di legittimità definito con sentenza del 7 marzo 1989), appare più che evidente che, ponendo in relazione fra loro le dichiarazioni, autonomamente rese, del SINACORI, di Angelo SIINO (il quale ha dichiarato di un nuovo interessamento di Ignazio SALVO nel 1989 per questo processo) e, come si vedrà, di MARCHESE Giuseppe e di MARINO MANNOIA Francesco, anche in ordine al secondo episodio in contestazione (punto 2. del capo di imputazione), comincia a delinearci un coacervo probatorio sicuramente

suscettibile di approfondimento ben più penetrante di quanto ritenuto dal primo giudice.

Il Tribunale, trascurando del tutto il contenuto delle dichiarazioni degli altri collaboranti, ha apoditticamente affermato che l'assunto del SINACORI sarebbe rimasto privo di riscontro, giungendo addirittura ad affermare, quanto all'*aggiustamento* del secondo giudizio di legittimità, che, in realtà, dalla documentazione in atti risultava che l'avvocato ANGELUCCI aveva assunto la difesa di Armando BONANNO e non quella di MADONIA Giuseppe, dovendosi, pertanto, da ciò ricavarsi l'infondatezza di quanto al collaborante confidato da Francesco MESSINA.

Non ha considerato, però, il Tribunale - pur emergendo chiaramente tale dato dalle dichiarazioni dibattimentali di MARINO MANNOIA nel processo ANDREOTTI (pag. 158 della trascrizione) e per il vero anche dalla sentenza che nel 1992 ha definito nei confronti di MADONIA Giuseppe e dei "mandanti" il processo BASILE - che, in realtà, già alla data della sentenza della Corte di Assise di Palermo presieduta dal Presidente SAETTA (23 giugno 1998), il BONANNO era "scomparso", pur risultando ufficialmente latitante o comunque irreperibile, avendo ritenuto l'organizzazione mafiosa di farlo strangolare già molto tempo prima.

Tale circostanza, oltre a connotare sinistramente l'intera vicenda e le stesse modalità di nomina dell'avv. ANGELUCCI, dimostra che Antonino MADONIA, per propria scelta, ebbe a far difendere lo "scomparso" BONANNO dal citato avvocato, mantenendo il Collegio difensivo del proprio fratello Giuseppe, e che tale "scelta" si sia dimostrata felice lo dimostra il fatto stesso che, dalla lettura della sentenza della Suprema Corte del 7 marzo 1989, risulta che furono proprio i motivi di impugnazione presentati nell'interesse del BONANNO, per il noto effetto estensivo, ad avere un effetto trainante sulle posizioni degli altri due imputati.

E, d'altra parte, che a partire dagli ultimi anni '80 gli avvocati GAITO ed ANGELUCCI fossero divenuti i legali cui RIINA, per il tramite di MESSINA Francesco, attribuiva il compito, in virtù dei loro rapporti amicali con il CARNEVALE, di intrattenere in concreto un vero e proprio rapporto di intermediazione con quest'ultimo non appare revocabile in dubbio alla stregua degli elementi obiettivi illustrati nel secondo volume, che confermano in pieno, come si ricorderà, le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (BRUSCA, SINACORI, SIINO, FERRO V., FERRO G., CUCUZZA, CANCEMI ecc.)

Appare, peraltro, non pertinente l'osservazione dei primi giudici, i quali, da ciò ricavando elementi contrastanti con la prospettazione accusatoria, hanno persino rilevato che gli avvocati GAITO e ANGELUCCI non risultano "*iscritti nel registro degli indagati nell'ambito del presente procedimento*".

Ed invero, costituisce circostanza di ogni evidenza che dalle scelte investigative e dai tempi di esercizio dell'azione penale da parte dell'Ufficio del P.M. non può farsi derivare alcun elemento di valutazione, dovendo se mai osservarsi che, nei confronti dell'Avv. GAITO, oggi defunto, il P.M., come si desume dal verbale di interrogatorio di questi, acquisito ex art. 512 c.p.p., ha proceduto per concorso esterno in associazione mafiosa, e come sia parimenti documentale che, nei confronti dell'avv. ANGELUCCI e di alcuni funzionari amministrativi della Suprema Corte (SCHIAVONE, DE CATO), la Procura di Roma ha, per fatti diversi da quelli in esame, ma comunque riguardanti una serie di irregolarità nell'assegnazione dei ricorsi alle varie sezioni della Corte, proceduto per il reato di abuso di ufficio e corruzione, pur essendo stati detti soggetti, condannati in primo grado, assolti in appello.

Né può affermarsi, come ritiene il Tribunale, che alle dichiarazioni del collaborante SINACORI, debba negarsi refluenza probatoria sulla

posizione dell'odierno imputato per il fatto che lo stesso non ha mai fatto espressamente il nome del CARNEVALE, limitandosi a parlare di *aggiustamenti* di processi in Cassazione e di rapporti illeciti fra avvocati (GAITO, ANGELUCCI) ed "alcuni giudici".

Invero, è grazie ad altre emergenze probatorie - intercettazioni telefoniche ed ambientali; dichiarazioni di testi e imputati di reato connesso - che può pervenirsi con assoluta certezza alla identificazione "*dei giudici*" con cui gli avvocati GAITO e ANGELUCCI intrattenevano illeciti rapporti, apparendo per il vero assai poco convincente (per i motivi già menzionati in precedenza) l'affermazione del Tribunale, secondo la quale alla conversazione telefonica fra l'avv. ANGELUCCI ed il funzionario SCHIAVONE del 1992 afferente la vicenda DI CARLO dovrebbe addirittura ricavarsi la prova della occasionalità "*di certi fisiologici e professionali contatti tra l'avv. ANGELUCCI ed il presidente CARNEVALE*".

In conclusione, quel che non appare minimamente condivisibile, oltre all'evidente mancanza di coordinamento fra dichiarazioni convergenti, è l'argomentazione, secondo la quale dalle dichiarazioni del SINACORI (il quale, a chiare lettere, ha affermato di avere saputo da MESSINA Francesco che il giudizio di legittimità, nel quale era avvenuta la nomina dell'avv. ANGELUCCI, era stato *aggiustato*) non si potrebbero trarre "*elementi, in qualche modo, sintomatici di una collusione fra il sodalizio mafioso e l'imputato, da porre a fondamento di presunti aggiustamenti delle decisioni emesse dalla 1^a sezione penale nell'ambito del processo BASILE*".

Così opinando il Tribunale ha trascurato di osservare che un completo esame della fondatezza delle dichiarazioni del SINACORI non poteva prescindere, oltre che dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboranti, dall'esame di quelle ulteriori risultanze processuali (esame dei

testi qualificati GARAVELLI e LA PENNA per quanto attiene la sussistenza di "anomalie" sia prima che durante la camera di consiglio del 7 marzo 1989), dalle quali è davvero impossibile prescindere e che costituiscono, può sin d'ora anticiparsi, formidabili elementi di riscontro individualizzante a carico dell'imputato.

§ 2.10. MARCHESE GIUSEPPE

Il contenuto delle dichiarazioni del MARCHESE è già stato riportato nella parte dedicata alla individuazione dei *canali*, attraverso i quali *cosa nostra* era in grado di avvicinare il dott. CARNEVALE (vds. vol. 1°).

Va tuttavia precisato che la rilevanza di quanto riferito dal MARCHESE deve essere valutata soprattutto con riguardo all'importante riscontro che tale collaborante è stato in grado di fornire alle dichiarazioni di Gaspare MUTOLO, riferendo in particolare delle anticipazioni di MADONIA Giuseppe sull'esito del processo Basile.

I fatti narrati dal MARCHESE si verificano nel periodo immediatamente successivo a quello in cui aveva appreso, nonostante le assicurazioni che gli erano state fatte dal cognato BAGARELLA, che la condanna all'ergastolo irrogatagli per la c.d. *strage di Natale* era oramai divenuta irrevocabile, in quanto la Cassazione aveva confermato la sentenza di appello.

Ha riferito il MARCHESE che, notando il suo scoramento, il suo compagno di cella Vincenzo PUCCIO, altro diretto interessato alla sentenza relativa all'omicidio BASILE, gli aveva spiegato che la ragione del mancato intervento in suo favore di RIINA andava ricercata nel fatto che la sezione presieduta dal dott. CARNEVALE era stata chiamata a decidere, in quegli stessi giorni, sui ricorsi riguardanti il processo BASILE, verso il quale il

vertice dell'organizzazione aveva concentrato tutti gli sforzi al fine di condizionarne l'esito. Ciò in quanto il RIINA era consapevole dell'importanza strategica che questo processo aveva per gli equilibri interni del sodalizio mafioso, volendo ad ogni costo evitare motivi di attrito con la potente *famiglia* palermitana di Resuttana, la cui alleanza era stata fondamentale ai fini della conquista del potere da parte dei c.d. *corleonesi*.

Risulta, infatti, che il processo per la c.d. *strage di Bagheria* era stato trattato dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 9 marzo 1989, ossia due giorni dopo l'udienza in cui erano stati trattati i ricorsi relativi al processo Basile.

La circostanza che il vertice dell'organizzazione effettivamente avesse dispiegato grandi energie per influire sul presidente CARNEVALE in relazione al processo BASILE, così disinteressandosi del processo relativo alla *strage di Natale*, era stata ad esso collaborante confermata qualche tempo dopo, nel corso del 1992, quando, a parlargli del processo in cui era rimasto coinvolto, era stato lo stesso Giuseppe MADONIA durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Cuneo.

Ha affermato il MARCHESE che, nel corso di svariati colloqui, il MADONIA gli aveva parlato dei precedenti *aggiustamenti* confidandogli, altresì, che il processo BASILE innanzi alla "*Corte di Appello*" (cioè il processo di rinvio seguito dell'annullamento pronunciato dalla Cassazione con sentenza del 7 marzo 1989) si era infine concluso in modo per lui negativo, cioè con la condanna all'ergastolo, benché suo fratello Aldo gli avesse fornito assicurazioni che lo avevano indotto a non rendersi irreperibile, quando per lui era divenuta definitiva la sentenza resa nel c.d. *maxi-processo* (30 gennaio 1992), con la quale era stato condannato ad una pena modesta.

Il MARCHESE ha riferito, altresì, che informazioni sulla disponibilità del dott. CARNEVALE a *favorire cosa nostra*, gli erano state

fornite durante la sua permanenza in carcere da molti importanti esponenti dell'organizzazione, tra cui, oltre ai nominati Vincenzo PUCCIO e MADONIA Giuseppe, Giovan Battista PULLARÀ (la stessa persona di cui, come si ricorderà, ha parlato il collaborante Gaetano COSTA) e suo cognato Leoluca BAGARELLA.

Non vi è dubbio, pertanto, che le dichiarazioni di questo collaborante che attengono, alla stregua di quanto comunicatogli dal PUCCIO e poi confermatogli a distanza di tempo dal MADONIA, al secondo giudizio di legittimità BASILE, si saldano con quelle del MUTOLO, che ha, invece, reso informazioni in ordine all'*aggiustamento* del primo giudizio di legittimità, ed ovviamente vanno poste in relazione anche con quelle rese dai collaboranti SIINO e SINACORI di cui già si è riferito e dalle quali sono chiaramente desumibili, altresì, i *canali* fra l'imputato e l'associazione costituiti, nel primo e nel secondo giudizio BASILE, da Ignazio SALVO e, nel secondo, anche dall'avv. ANGELUCCI.

* * * * *

Orbene, nonostante la chiara convergenza esistente fra le predette dichiarazioni accusatorie, il giudice di primo grado, obliterando del tutto gli elementi probatori desumibili dalle propalazioni degli altri collaboranti e senza neppure ritenere necessario procedere ad una loro unitaria valutazione, ha argomentato *sic et simpliciter* che dalla deposizione del MARCHESE non potessero trarsi elementi a carico dell'odierno imputato con riguardo a condotte di illecito condizionamento delle prime due decisioni di legittimità del processo BASILE.

Nessuno degli elementi posti, però, dai primi giudici a fondamento del formulato giudizio di inattendibilità intrinseca del MARCHESE appare condivisibile.

Nella sentenza impugnata si legge, fra l'altro, che il fatto che il dott. CARNEVALE fosse qualificato dai mafiosi come "*persona per bene*" non

è sufficiente a delineare una *disponibilità* dello stesso ad assecondare i piani di *cosa nostra*, attraverso la strumentalizzazione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Ciò è indubbiamente vero, non essendo ovviamente sufficiente tale "attestato di stima", pur proveniente da efferati criminali, a colorare in modo negativo la personalità di un magistrato.

Deve nutrirsi, invece, qualche perplessità quando i primi giudici a tale etichetta ("*persona per bene*") affibbiata dal MARCHESE (e dal MUTOLO) al dott. CARNEVALE attribuiscono il significato di un riconoscimento positivo per gli "*orientamenti giurisprudenziali*" notoriamente "*poco teneri*" verso i giudici di merito.

Ed invero, non risultando a questa Corte che i mafiosi siano abituali lettori di riviste di giurisprudenza, quanto piuttosto soggetti interessati alla sostanza delle decisioni adottate, è piuttosto alla "disponibilità" o meno ad assecondare le loro richieste o ad "ascoltare" il "latore di turno" che deve essere riferita l'espressione "*persona per bene*", ben diversi ed offensivi appellativi venendo, di contro, riservati (come meglio si dirà con riguardo alla vicenda *maxiprocesso*) a quei magistrati che non accettano alcun tipo di dialogo.

Né appaiono significative le inesattezze dai primi giudici rilevate nelle dichiarazioni del MARCHESE, nel punto in cui costui ha riferito di manovre del sodalizio volte a pilotare l'approdo dei processi innanzi al dott. CARNEVALE piuttosto che davanti ad altri presidenti: affermazione questa della quale è stata rivelata l'illogicità, sol perchè tutti i processi per fatti di criminalità organizzata venivano assegnati, sino a tutto il 1991, alla prima sezione.

Così opinando i primi giudici non hanno, infatti, neppure considerato che l'assunto del collaborante ha trovato un eccezionale riscontro nelle manovre operate dall'Avv. ANGELUCCI nella vicenda DI CARLO, senza

contare che non non è stata nemmeno attribuita la giusta valenza alla "aspettativa" di cui ha parlato lo stesso MARCHESE, da interpretarsi nel senso di richieste volte a fare sì che, nell'ambito della stessa prima sezione, determinati processi fossero direttamente trattati dal CARNEVALE, e non da altri presidenti.

Non va poi trascurato di notare come i primi giudici abbiano erroneamente ritenuto approssimativo il racconto del MARCHESE nel punto in cui questi ha parlato dello scoramento di Giuseppe MADONIA per il fatto di essere stato, nel 1992, condannato "*dalla Corte di Appello*" nel processo BASILE, nonostante le rassicurazioni ricevute dal fratello Aldo.

Ed invero la vicenda di cui parla il collaborante attiene ad un abortito tentativo di *aggiustamento* del processo di rinvio a seguito alla sentenza di annullamento del 7 marzo 1989 della Corte di Cassazione (rimasto estraneo al presente processo perché non riguardante la posizione del CARNEVALE) ed apparendo, pertanto, totalmente non pertinente il giudizio di inattendibilità che da tale dichiarazione i primi giudici hanno voluto far derivare (per non essere emerso nulla a carico del presidente CARNEVALE), atteso che nessun riferimento dal collaborante è stato in effetti fatto all'odierno imputato ed avendo il dichiarante, con il chiaro riferimento alla "Corte di Appello", dimostrato di saper ben distinguere fra le diverse vicende.

Quanto alla circostanza, pure evidenziata dai primi giudici, secondo la quale il MARCHESE, con riguardo alle modalità di svolgimento del secondo giudizio di legittimità, ha dichiarato che il Collegio venne personalmente presieduto dal dott. CARNEVALE, mentre, di fatto, tale funzione, all'udienza del 7/3/1989, venne svolta dal dott. MODIGLIANI, apparirà chiaro, non appena verrà illustrato il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto dal collaborante MARINO MANNOIA e quelle dei testi GARAVELLI e LA PENNA, come questa erronea indicazione sia tutt'altro

che decisiva ai fini della attendibilità del collaborante in considerazione del comportamento particolarmente invadente ed intrusivo che il prevenuto ebbe a svolgere nella vicenda in questione.

Quanto, infine, alla circostanza che il ricorso afferente la c.d. "strage di Bagheria" sia stato definito dalla Cassazione in modo non positivo per il MARCHESE, essa non sminuisce affatto l'attendibilità di questo dichiarante, sia perché la motivazione che lo stesso ha fornito sul mancato impegno profuso dal RIINA e sulla "scelta" da questi operata, appare, per i motivi sopra esposti, plausibile, sia perché a carico del MARCHESE gravavano prove difficilmente confutabili (sul luogo del delitto erano state rinvenute impronte digitali che dimostravano la sicura sua partecipazione al fatto) tali da rendere oltremodo difficile, se non impossibile, una decisione di diverso tipo, a nulla ovviamente rilevando le assicurazioni su un esito positivo della causa che il collaborante ha dichiarato di avere ricevuto dall'avv. BONFIGLIO.

Il fatto stesso che la prova principe a carico del MARCHESE consistesse nella perizia sulle impronte digitali redatta dal compianto prof. Paolo GIACCONE (il quale, per non averne voluto alterare le risultanze, era stato prima minacciato e poi assassinato) lungi dallo smentire l'assunto del MARCHESE, vieppiù avvalora la tesi che, nonostante l'ingenua aspettativa di detto collaborante, il RIINA giudicava indifendibile la posizione di quest'ultimo e molto più conveniente, per la tutela dei suoi interessi, accentrare ogni attenzione sul processo BASILE.

§ 2.11. MARINO MANNOIA FRANCESCO

In altra parte della sentenza è stato ampiamente trattato il tema dei *canali* attraverso i quali l'associazione mafiosa era in grado di avvicinare il presidente CARNEVALE e, con riguardo alle dichiarazioni rese sul punto

dal collaborante MARINO MANNOIA, è stato già detto che l'attendibilità di questo collaborante circa l'esistenza del *canale* costituito dai cugini SALVO ha trovato piena conferma nella complessiva analisi delle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, di testi, persino di intercettazioni ambientali che hanno comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'indiscutibile collegamento del prevenuto al gruppo politico in seno al quale militavano i potenti cugini SALVO, *uomini d'onore* della *famiglia* di Salemi e *grandi elettori* della *corrente andreottiana*, nonché Salvo LIMA, il cui inserimento di fatto in *cosa nostra* è stato del pari dimostrato.

Ed, in precedenza, è stato altresì dimostrato come anche le informazioni da MARINO MANNOIA fornite circa la esistenza di un *canale residuale* costituito da Giuseppe (*Piddu*) MADONIA, potente *boss* nisseno, lungi dall'essere rimaste isolate o, peggio, frutto della fervida immaginazione del collaborante, abbiano trovato conferma nelle dichiarazioni di SIINO Angelo e di PATTARINO Francesco rese in totale autonomia, in tempi e con riferimenti a circostanze e fatti diversi.

Soffermandoci ora sulle dichiarazioni rese dal MANNOIA in ordine alla vicenda BASILE ed al ruolo avuto nell'*aggiustamento* del relativo processo dall'odierno imputato, occorre prendere le mosse dagli interrogatori che su tali argomenti, già nella prima fase della sua collaborazione (fine 1989), il predetto collaborante ebbe a rendere al G.I. di Palermo, dott. FALCONE.

Nel primo dei citati interrogatori, in data 17 ottobre 1989, Francesco MARINO MANNOIA ebbe, invero, a fornire notizie precise sull'omicidio del capitano BASILE, con riguardo all'identità degli esecutori materiali (PUCCIO-MADONIA-BONANNO) che, si ricorderà, al momento in cui furono rese erano stati da poco tempo giudicati (7 marzo 1989) dalla prima sezione della Corte di Cassazione.

MANNOIA aveva, al riguardo, testualmente dichiarato quanto segue:

“... Per quanto riguarda l’omicidio del capitano D’ALEO, non ho ricordi ben precisi ma mi risulta, perché tutto questo è noto in Cosa Nostra, che detto omicidio non è altro che la prosecuzione dell’omicidio del capitano BASILE, di cui sono sicuramente autori, insieme con altri, i tre: PUCCIO Vincenzo, MADONIA Giuseppe e BONANNO Armando.

Ciò mi è stato confermato esplicitamente da PUCCIO Vincenzo, il quale mi ricordava, con una certa ironia, la banalità della giustificazione offerta dal MADONIA che, quando i tre vennero fermati dai Carabinieri, assumeva di essersi inzaccherato i pantaloni perché era salito su di un albero per raccogliere della frutta.

Inoltre, in seguito, quando un giorno PUCCIO Vincenzo mi chiese di preparargli un passaporto (io so preparare documenti falsi e me ne servivo per la mia latitanza, favorendo ogni tanto un amico), mi diede, tra l’altro, la fotografia da incollare sul passaporto in cui egli, per effetto della permanente, aveva i capelli molto ricci ed appariva irriconoscibile.

A questo punto, in mia presenza, GRECO Pino “scarpa”, vedendo anch’egli la fotografia e ridendo, disse al PUCCIO che quella donna (riferendosi alla moglie del capitano BASILE) non aveva torto quando, parlando di uno dei killers di suo marito, aveva detto che le sembrava un diavolo...”.

Orbene, come peraltro riconosciuto dai giudici che, in sede di rinvio del processo BASILE, a seguito dell'annullamento disposto con sentenza del 7 marzo 1989, vagliarono, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, le dichiarazioni di questo collaborante di giustizia, le informazioni dallo stesso rese dimostravano come egli avesse ricevuto notizie assolutamente precise e di prima mano sulle modalità del delitto in argomento.

Si è già detto, infatti, che poco dopo la consumazione dell'omicidio, Giuseppe MADONIA era stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri in una strada di campagna nei dintorni di Monreale, mentre, nel tentativo di scavalcare una rete metallica, era rimasto impigliato nel filo spinato, riportando escoriazioni alle mani; in tale occasione veniva anche accertato che il MADONIA era reduce da un lungo girovagare attraverso i campi desumibile dal fatto che aveva i pantaloni ed il giubbotto bagnati e le scarpe sporche di terra.

Egli aveva sostenuto di essersi arrampicato sulla rete metallica per potere raccogliere qualche limone e che, nell'atto di salire o di scendere, gli si erano strappati i pantaloni e le scarpe gli si erano infangate in una pozzanghera, ma tale giustificazione, fornita ai carabinieri nella immediatezza del fatto e poi mantenuta ferma nel corso della istruttoria, era assolutamente incredibile in quanto, a parte il dato temporale di per sé idoneo a indicare l'inverosimiglianza di tale assunto (il MADONIA era stato sorpreso alle ore 4,40 del mattino), il fondo ove voleva introdursi per cogliere dei limoni, arrampicandosi sugli alberi, era in realtà recintato ed attivato ad uliveto.

Quanto all'incontro avuto con il PUCCIO, alla presenza del famigerato GRECO Giuseppe, *scarpazzedda*, (nel periodo in cui lo stesso PUCCIO, dopo l'assoluzione per insufficienza di prove nel primo grado nel processo BASILE e la scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa in altro processo ancora in fase di formale istruzione, si era reso irreperibile allontanandosi dal soggiorno obbligato in Sardegna), la precisa indicazione di circostanze di fatto *aliunde* confermate ha immediatamente dimostrato che il racconto del collaborante è senz'altro il frutto di informazioni direttamente ricevute dal soggetto coinvolto nella vicenda.

Durante tale incontro, infatti, il PUCCIO aveva mostrato al MANNOIA una propria fotografia che lo ritraeva con i capelli particolarmente ricci per effetto di una permanente ed il GRECO aveva ironizzato dicendo che la moglie del capitano BASILE aveva avuto ragione a definirlo un "diavolo".

Ed invero, nelle prime ore del mattino del 4 maggio 1980, alla signora MUSANTI, moglie dell'Ufficiale ucciso (presente ai fatti e vittima essa stessa di un tentativo di omicidio in quanto uno dei *killers*, mentre era intenta a proteggere il marito con il proprio corpo, le aveva sparato contro un colpo di pistola) era stato mostrato nella caserma dei Carabinieri di Monreale il PUCCIO, alla vista del quale la donna aveva esclamato: "*Questo potrebbe essere quello che mi ha sparato*", aggiungendo però che l'individuo che le veniva mostrato si presentava calmo ed ordinato nell'aspetto, mentre del suo aggressore essa aveva il ricordo di una "*persona scarmigliata e dall'espressione agitata*", proprio un "diavolo" come aveva ironizzato il GRECO.

In un secondo interrogatorio reso al G.I. il 1° novembre 1989 il collaborante si soffermò invece su quanto dal PUCCIO confidatogli nei periodi in cui, come peraltro compiutamente verificato in atti, erano stati detenuti nello stesso carcere.

MANNOIA e PUCCIO si conoscevano da lunga data ed i loro rapporti si erano venuti sempre più rinsaldando anche perché il fratello dell'odierno collaborante, Agostino, era *uomo d'onore* della *famiglia* di Ciaculli, della quale il PUCCIO era divenuto *rappresentante* ed insieme avevano progettato una clamorosa rivolta contro la *leadership* dei *corleonesi* che, come detto in altra parte, era stata da questi ultimi stroncata sul nascere con la "scomparsa" di Agostino e di altri uomini del PUCCIO e con l'efferato omicidio in carcere dello stesso Giuseppe PUCCIO ad opera

di Giuseppe ed Antonino MARCHESE che lo avevano massacrato, colpendolo al capo con una bistecchiera.

Appare, pertanto, del tutto coerente al tipo di rapporti esistenti fra il PUCCIO ed il collaborante il fatto che il primo abbia fatto al secondo confidenze di particolare rilievo sul processo che lo riguardava; segnatamente, sui gravissimi fatti verificatisi in occasione del secondo giudizio di appello (conseguente all'annullamento pronunziato nel 1987 dalla prima sezione della Suprema Corte presieduta dal dott. CARNEVALE) riferendogli: a) delle "pressioni" esercitate su taluni giudici popolari di tale giudizio di rinvio; b) del movente dell'omicidio del presidente Antonino SAETTA che era da individuare nel fatto che i giudici popolari, in precedenza *avvicinati*, dopo la condanna si erano giustificati, affermando di non essere riusciti a contrapporre validi argomenti allo stesso SAETTA che aveva "imposto" l'adozione di un giudizio di penale responsabilità; c) della certezza che MADONIA Giuseppe nutriva, nonostante tale gravissimo fatto di sangue chiaramente riferibile alla sentenza BASILE, su un esito favorevole del nuovo giudizio di legittimità innanzi alla sezione prima della Corte di Cassazione.

Sul punto MARINO MANNOIA, nel riferire sulle modalità con cui *cosa nostra* aveva tentato di *addomesticare* i processi in Assise e sulla feroce reazione cui aveva fatto ricorso nei casi di insuccesso, dichiarava:

"... Altro episodio, in cui la giuria popolare è stata avvicinata, è quello concernente la condanna di PUCCIO, MADONIA Giuseppe e BONANNO per l'omicidio del Cap. BASILE ad opera della Corte d'Assise d'Appello di Palermo presieduta dal presidente SAETTA.

In quel periodo io ero detenuto all'Ucciardone nella stessa cella con il PUCCIO, ed ebbi modo così di apprendere da lui stesso che i giurati popolari, almeno in parte, erano stati avvicinati e che vi erano quindi notevoli possibilità di assoluzione.

Quando la sentenza fu invece contraria e cioè di colpevolezza, il PUCCIO contrariato mi disse che la colpa era del presidente SAETTA, il quale si era imposto alla giuria pretendendo l'emissione di un verdetto di colpevolezza.

Ciò, ovviamente, il PUCCIO lo apprese e me lo disse dopo alcuni giorni, aggiungendo che erano stati quegli stessi giurati favorevoli agli imputati ad informare i loro interlocutori del ruolo avuto nella condanna dal presidente SAETTA.

L'anno scorso, quando io ero già nel carcere di Teramo, il presidente SAETTA è stato ucciso; io sono ritornato a Palermo nei primi di aprile di quest'anno (1989: n.d.r.), quando già la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, contrariamente alle mie previsioni.

Fui messo ancora una volta nella stessa cella con PUCCIO Vincenzo e gli dissi che non gli avevo spedito da Teramo un telegramma di auguri per l'annullamento, perché ciò mi sembrava di cattivo gusto, perché nella sua cella vi erano anche i fratelli MARCHESE che erano ormai condannati a pene severissime per altri episodi delittuosi.

Nell'occasione, il PUCCIO mi confidò che, dopo l'omicidio SAETTA, egli si era terribilmente infuriato ed aveva espresso questo suo stato d'animo al suo coimputato MADONIA Giuseppe e successivamente anche a CALÒ Pippo e ad AGATE Mariano, perché riteneva che in siffatta maniera era certo che la Cassazione avrebbe confermato e quindi resa definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio BASILE.

*Tutti e tre gli interlocutori, però, **gli avevano detto di stare tranquillo, perché non c'erano problemi con la Cassazione.***

Preciso che, secondo quanto mi disse il PUCCIO, il primo a parlargli di questi argomenti fu MADONIA Giuseppe e poi gli altri, CALÒ e AGATE.

Non so bene se PUCCIO e MADONIA abbiano parlato di questi argomenti ad Ariano Irpino, ma è certo che i quattro hanno parlato di questi argomenti a Palermo, dove tutti quanti si trovavano già dal febbraio 1989, prima cioè della sentenza della Cassazione.

E, per quanto mi riguarda, debbo dire che sarebbe stato folle uccidere il presidente SAETTA alla cieca; ovviamente, ci sarà chi potrà affermare che si tratta di pura coincidenza, ma io, senza esprimere alcuna valutazione di alcun genere, non posso che registrare i fatti di cui sono a conoscenza e colloqui il cui contenuto è nei termini da me fedelmente riferiti...”.

Da queste dichiarazioni dal MANNOIA rese al G.I. FALCONE nel 1989 (in epoca assolutamente non sospetta, in quanto le accuse di collusioni fra il presidente CARNEVALE e *cosa nostra* erano molto al di là dal venire e, semmai, i *mass media* si limitavano ad operare una serrata critica agli orientamenti *ipergarantisti* della prima sezione della Corte di Cassazione presieduta dall'odierno imputato, senza ipotizzare ovviamente alcuna collusione) si desume in modo inequivocabile un evidente riferimento al fatto che il processo sarebbe stato *aggiustato* in Cassazione - “*non ci sarebbero stati problemi con la Cassazione*” aveva detto il MADONIA al PUCCIO - e che analoga certezza, nel rassicurarlo sul prossimo giudizio di legittimità, avevano manifestato allo stesso PUCCIO anche altri soggetti, CALÒ Giuseppe ed AGATE Mariano, tutti esponenti di primo piano dello “*schieramento corleonese*”.

Orbene, una prima annotazione vi è da fare sul punto, con specifico riguardo ai soggetti, che rincuoravano il PUCCIO, e alla conseguente attendibilità di tali fonti informative.

A parte il MADONIA che, al pari PUCCIO, aveva nella specifica vicenda un interesse personale, i due *boss* sopra citati non erano dei soggetti

che in modo disinteressato e compassionevole si limitavano a rincuorare l'assai depresso PUCCIO.

Il CALÒ aveva, infatti, ben validi motivi di tenersi informato degli sviluppi della vicenda processuale relativa agli esecutori materiali dell'omicidio BASILE, in quanto, nell'ambito del *maxiprocesso*, si procedeva, come mandante del medesimo delitto, anche nei suoi confronti e la stessa imputazione riguardava gli altri membri della *commissione di cosa nostra* in carica al momento di quel grave fatto delittuoso.

Vero è che da tale imputazione, con sentenza del 16 dicembre 1987, il CALÒ era stato assolto per insufficienza di prove (mentre erano stati condannati RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e MADONIA Francesco, padre di Giuseppe), ma nei suoi confronti il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale avevano proposto appello.

Né può negarsi che egli fosse interessato alle sorti del connesso processo nei confronti di MADONIA Giuseppe, PUCCIO Vincenzo e BONANNO Armando.

Egli, invero, ben sapeva che dal favorevole esito di quest'ultimo processo potevano derivare, per lui e per gli altri membri della commissione, effetti parimenti favorevoli, apparendo indubitabile che, a gioco lungo, un'assoluzione degli esecutori materiali avrebbe potuto incidere anche sulla responsabilità dei componenti la *commissione*, se non altro perché dai giudici di primo grado del *maxiprocesso* la responsabilità dei mandanti era stata ritenuta dimostrata o esclusa, per ciascuno dei componenti di quel consesso, mediante l'indicazione di uno specifico *interesse* al delitto.

E, nel caso di MADONIA Francesco, *boss* della famiglia palermitana di Resuttana, tale *interesse* era stato desunto, fra l'altro, dal fatto che, dei tre soggetti imputati di essere stati i *killers* del capitano BASILE, ben due erano mafiosi gerarchicamente a lui sottoposti, essendo Giuseppe

MADONIA suo figlio e BONANNO Armando *uomo d'onore* della *famiglia* di San Lorenzo, all'epoca dei fatti ricompresa nel *mandamento* di Resuttana.

Quanto all'AGATE, questi, essendo capo della *famiglia* di Mazara del Vallo, era, nel contempo, capo *mandamento* della *famiglia* di Salemi, nella quale militava Ignazio SALVO, di tal ch  aveva assai validi motivi per sollecitare quest'ultimo, dall'alto della sua autorit  gerarchica e nel rispetto delle regole di *cosa nostra*, affin  mettesse a disposizione della consorteria le sue conoscenze nel settore della giustizia nell'interesse di altri associati.

Non   casuale, pertanto, che il collaboratore SINACORI, il quale, si ricorder , ha affermato di avere appreso da MESSINA Francesco che il processo BASILE era stato *aggiustato* in Cassazione, abbia riferito di svariate visite a casa di Ignazio SALVO fatte, insieme a lui, dal predetto MESSINA (*sostituto* del detenuto Mariano AGATE a capo del *mandamento* di Mazara del Vallo) e che abbia fatto menzione anche di visite allo stesso SALVO da parte anche di Giovan Battista AGATE (fratello di Mariano) a partire dal 1987 per "*l'aggiustamento* di processi".

Non  , di conseguenza, nemmeno casuale che il collaborante MUTOLO abbia riferito che nel 1987, poco prima della celebrazione del primo processo di legittimit  (23 febbraio 1987) gli sia stato confidato da MADONIA Giuseppe che il processo sarebbe stato *aggiustato* in virt  all'intervento del CARNEVALE e che Mariano AGATE sia stato fra coloro che, nel confermarli che il processo era stato *aggiustato* grazie al presidente della prima sezione, gli avevano spiegato che tale risultato era stato conseguito grazie alla ricerca da parte del CARNEVALE del "*...pelo nell'uovo*".

Ancor pi  significativa appare poi, con specifico riguardo al secondo giudizio di legittimit  (7 marzo 1989), la circostanza che il collaboratore Giuseppe MARCHESE abbia dichiarato di avere avuto confidato da

PUCCIO Vincenzo che il processo in discussione era stato aggiustato grazie all'operato del CARNEVALE.

Ed infine, questa Corte non ritiene certo casuale il fatto che anche il collaborante SIINO abbia riferito di specifici *interessamenti* di Ignazio SALVO per l'*aggiustamento* del processo BASILE sia nella prima fase di merito che in sede di legittimità (sino al 1989), apparendo del tutto compatibile anche tale affermazione con le altre risultanze processuali.

Si tratta, in definitiva, di una serie di elementi probatori del tutto autonomi e, in modo incontrovertibile, compatibili con le dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA, alla stregua delle quali l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo risulta grandemente rafforzata, tanto più che detto collaborante già nel 1989 – va ancora una volta ribadito – aveva affermato di avere appreso da PUCCIO Vincenzo che il processo BASILE era stato *aggiustato* in Cassazione.

In un successivo interrogatorio reso a New York il 3 aprile 1993 al P.M. di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale, eseguita in applicazione della vigente Convenzione USA - Italia, MARINO MANNOIA (lontano dall'Italia dal giugno 1990, in quanto sottoposto a programma di protezione negli USA, ove aveva fornito uno straordinario contributo di conoscenze sui grandi traffici di droga fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America), nell'ambito di un ben più ampio racconto riguardante i rapporti intrattenuti dai politici (in primo luogo, gli onorevoli ANDREOTTI e LIMA) e da uomini delle Istituzioni con *cosa nostra*, soffermava la sua attenzione anche sull'odierno imputato di cui rivelava, come già in altra parte della sentenza osservato, la *disponibilità* nei confronti dell'organizzazione mafiosa.

Dopo avere precisato che uno dei *canali* attraverso i quali si poteva arrivare al dott. CARNEVALE era MADONIA Giuseppe, detto “*Piddu*”, di Valledlunga (persona diversa, dal MADONIA Giuseppe della *famiglia*

palermitana della borgata di Resuttana implicato nel processo BASILE), riprendendo ed ampliando il racconto che nel 1989 aveva avviato con il dott. FALCONE e che nel 1991 nell'ambito del processo BASILE (in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione il 7 marzo 1989) aveva confermato (riferendo, fra l'altro, di avere appreso da PUCCIO che il vero motivo per cui lo stesso PUCCIO, BONANNO e MADONIA erano stati sorpresi nelle campagne attigue a Monreale dai Carabinieri risiedeva nel fatto che, nel corso della fuga, l'auto con a bordo il PUCCIO aveva perso di vista quella dei complici che avevano il compito di fungere da battistrada) così riferiva in ordine a quanto dallo stesso PUCCIO appreso sui motivi per i quali la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, presieduta dal presidente SAETTA, era stata annullata:

"Ricordo, a proposito del processo per l'omicidio BASILE, che PUCCIO Vincenzo, dopo la sentenza dell'Assise presieduta da SAETTA, era convinto che ormai tutto fosse finito.

Per contro, AGATE Mariano e MADONIA Giuseppe (figlio di MADONIA Francesco di Resuttana e coimputato del PUCCIO) gli dissero (e poi lui lo riferì a me) che tutto si sarebbe aggiustato in Cassazione.

CARNEVALE si sarebbe interessato.

*Non avrebbe annullato lui, ma l'avrebbe fatto fare al collega **MODIGLIANI.***

CARNEVALE non voleva figurare sempre.

Vi fu anche un interessamento di Cosa Nostra per il maxi-processo, anche se poi le cose sono cambiate.

RIINA aveva fatto sapere a pochi (fra cui il LO IACONO, mia fonte) che alla fine il processo sarebbe stato annullato per interessamento del presidente CARNEVALE.

Questi avrebbe trovato dei vizi nel rinvio a giudizio, nel processo.

Io non so bene queste cose: sta di fatto che CARNEVALE sarebbe tornato indietro, avrebbe fatto delle cose che il codice gli avrebbe permesso di fare, conseguendo il risultato di far annullare il processo...”.

Orbene, ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca del MANNOIA, è doveroso soffermarsi a questo punto sulle ragioni che abbiano potuto indurre il predetto dichiarante, con evidente progressione accusatoria, a muovere esplicite accuse contro il presidente CARNEVALE solo in occasione della rogatoria internazionale del 3 aprile 1993, allorchè lo ha indicato come occulto regista della operazione di *aggiustamento*, portata ad esecuzione mercè l'operato del dott. MODIGLIANI.

Come a breve si vedrà, nella parte dedicata alle dichiarazioni dei magistrati che parteciparono alla camera di consiglio, nella quale venne deciso l'annullamento della sentenza di merito con cui MADONIA e soci erano stati condannati all'ergastolo, il ruolo del dott. MODIGLIANI è descritto (cfr. dichiarazioni GARAVELLI e LA PENNA) non tanto come quello di un soggetto che, colludendo con CARNEVALE, si sia reso esecutore di un piano da questi ordito per favorire i mafiosi, quanto piuttosto come quello di un "*vecchio gentiluomo*", inidoneo al compito affidatogli, perché non approfondiva in genere la conoscenza dei processi e che del processo BASILE sapeva ben poco, per non dire nulla, salvo però, prima ancora che la discussione avesse inizio, affermare che si sarebbe dovuto procedere all'annullamento della sentenza di merito, accompagnando la sua asserzione con motivazioni del tutto generiche ed immotivate come "*qui non vi è nulla*" e nulla più.

Premesso, pertanto, che la Corte - anticipando sul punto quanto meglio si dirà in prosieguo - ritiene che il dott. MODIGLIANI, sulla cui assoluta rettitudine non è nemmeno il caso di immorare, sia stato mero strumento inconsapevole e vittima di un piano abilmente ordito

dall'imputato, deve comunque rilevare che le dichiarazioni dei testi sopra citati (che invece strenuamente sostennero in camera di consiglio le ragioni della conferma della sentenza resa dai giudici di merito) facciano giustizia dell'affrettato giudizio di intrinseca inattendibilità che il Tribunale, senza avere ancora preso in esame tutte le risultanze processuali, ha formulato nei confronti del MANNOIA.

Nel capitolo che precede è stato osservato come il teste on. MARTELLI abbia rammentato quanto profondo fosse il convincimento del dott. FALCONE che i cosiddetti *pentiti storici* di mafia, come BUSCETTA, ben poco, se non nulla, avessero rivelato, all'inizio della loro collaborazione, sui rapporti fra *cosa nostra* ed il mondo delle Istituzioni ed è stato anche detto come, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese da Anthony PETRUCCI e Richard MARTIN, ciò non possa essere affatto posto in dubbio.

Questa Corte non ha elementi processuali per esprimere proprie valutazioni sulla fondatezza del convincimento personale espresso da BUSCETTA e da MARINO MANNOIA Francesco (cfr. verbale sopracitato del 3 aprile 1993), secondo cui vi sarebbero state insormontabili ragioni di opportunità che li avrebbero indotti a non parlare di argomenti estremamente scottanti come i rapporti fra *cosa nostra* ed uomini delle Istituzioni, essendovi, altrimenti, il rischio che voci interessate si levassero alte e forti al fine di inficiare la loro credibilità anche in ordine ai fatti riguardanti la c.d. *ala militare* di *cosa nostra*, rendendo così impossibile l'accertamento della verità anche sotto questo profilo.

Appaiono però certamente frutto di una sincera preoccupazione le esitazioni che accompagnarono le dichiarazioni del MANNOIA ("*... Diranno che sono pazzo, cercheranno di smentirmi, mi infliggeranno umiliazioni e vergogna, dopo tutte quelle che ho già patito, soprattutto per l'eliminazione dei miei familiari, vittime della vendetta trasversale di cosa*

nostra...) nel momento in cui decise di rendere dichiarazioni riguardanti i rapporti fra *cosa nostra* ed taluni spezzoni della politica e delle Istituzioni ed il contributo prestato dall'odierno imputato nell'*aggiustamento* di importanti processi di mafia.

Sotto questo profilo, appunto, non possono condividersi le argomentazioni della sentenza impugnata, secondo le quali la *progressione accusatoria* ravvisabile nelle dichiarazioni del MANNOIA riguardanti il dott. CARNEVALE costituirebbe indice inequivocabile di intrinseca inattendibilità del citato dichiarante.

In altri termini, può o meno giustificarsi la scelta del MANNOIA, così come quella di BUSCETTA, di non riferire alcunché su tali rapporti e di averlo fatto, invece, soltanto a seguito delle stragi nelle quali, nel 1992, persero la vita quei magistrati con cui più intensi erano stati i loro rapporti dal momento della collaborazione (i dottori FALCONE e BORSELLINO); è, tuttavia, certo - oltre al fatto assolutamente provato che i c.d. *pentiti* di mafia erano effettivamente convinti, in epoca non sospetta, della assoluta inopportunità, se non addirittura dannosità, di determinate rivelazioni - che, a prescindere dalle loro propalazioni, dalla compiuta istruttoria dibattimentale sono effettivamente emersi, senza possibilità di equivoco alcuno, rapporti fra i SALVO, *uomini d'onore*, e l'on. ANDREOTTI, così come è emerso il profondo inserimento in *cosa nostra*, al di là della sua formale combinazione, dell'on. LIMA e che, al di là delle smentite dell'imputato, sono parimenti emersi rapporti sono emersi anche fra l'on. ANDREOTTI e il dott. CARNEVALE, fra quest'ultimo ed il dott. VITALONE, fra il dott. VITALONE ed i cugini SALVO.

Tutte le sopra descritte emergenze processuali appaiono, pertanto, del tutto compatibili con il racconto del MANNOIA che ha riferito di un *canale* diretto fra i cugini SALVO e l'odierno imputato ed ha anche affermato di avere saputo che i rapporti fra tali soggetti si sviluppavano

anche attraverso un loro comune *referente* romano (cfr. verbale del 27 gennaio 1994 e trascrizione esame reso nel processo ANDREOTTI, pagg. 160 e ss).

Ma nel caso di specie, a dimostrazione dell'attendibilità del dichiarante, vi è molto di più.

La circostanza, dai primi giudici ritenuta tutto sommato *neutra* della conoscenza da parte del collaborante del nome del dott. MODIGLIANI quale presidente che, in luogo del CARNEVALE, ma da questi "manipolato", aveva presieduto il Collegio nel giudizio BASILE, è invece estremamente indicativa della credibilità del MANNOIA, soprattutto se si considera che la rivelazione in questione è da porsi in relazione a quanto il collaborante, sin dal primo novembre 1989, aveva già dichiarato al dott. FALCONE: e cioè che il PUCCIO aveva ricevuto da più parti notizie sull'*aggiustamento* del processo: "*Tutti e tre gli interlocutori, però, gli avevano detto di stare tranquillo, perché non c'erano problemi con la Cassazione*".

Orbene, il fatto che il MARINO MANNOIA il 3 aprile 1993, a distanza di quattro anni dalla confidenza fattagli dal PUCCIO, si sia deciso a fare il nome del dott. MODIGLIANI, di un magistrato cioè di cui nessun altro collaboratore di giustizia aveva mai parlato ed il cui nome, per il vero, non risulta essere mai stato menzionato dai *mass media* ed, ancora, che lo abbia fatto negli Stati Uniti, dopo un'assenza dall'Italia di circa tre anni, appare assolutamente coerente con la scelta in precedenza fatti, oltre che espressione di in ricordo rimasto impresso nella sua mente, quanto meno in ragione dell'assoluta particolarità del caso.

È, peraltro plausibile che detto nome abbia attirato particolarmente la sua attenzione se solo si pensa che, nel racconto che gli informatori del PUCCIO ebbero a fare al collaborante ("*.. tutto si sarebbe aggiustato in Cassazione, CARNEVALE si sarebbe interessato. Non avrebbe annullato*

lui, ma l'avrebbe fatto fare al collega MODIGLIANI., CARNEVALE non voleva figurare sempre"), le modalità stesse del fatto erano senza dubbio alquanto singolari.

Appare, dunque, innegabile che, pur nella progressione accusatoria - a torto enfatizzata dai primi giudici - a distanza di circa tre anni e mezzo dalla prima dichiarazione, MARINO MANNOIA non solo ha confermato che il processo BASILE venne *aggiustato*, ma ha anche fornito indicazioni particolareggiate, tali da escludere che le stesse possano ritenersi frutto di manipolazioni o di una non veritiera ricostruzione dei fatti.

In altri termini, se, pur integrando il suo precedente racconto, il MANNOIA non ha commesso l'errore che da un *calunniatore* (*etichetta* che gli vorrebbe affibbiare la difesa del dott. CARNEVALE nella memoria depositata il 30 maggio 2000) ben sarebbe stato lecito attendersi (quella di attribuire *tout court* la responsabilità dell'*aggiustamento* al CARNEVALE) ed ha menzionato, invece, in piena aderenza a quanto effettivamente verificatosi, il nome dello sconosciuto dott. MODIGLIANI, ciò è dovuto al fatto che le fonti informative del PUCCIO dovevano evidentemente aver fatto di tale circostanza oggetto di loro specifica attenzione e conversazione.

Ed invero, non appare superfluo a questo punto anticipare che, secondo la diversa ricostruzione dei fatti che la Corte ritiene di potere effettuare, alla stregua delle testimonianze in atti, un emissario di *cosa nostra*, la mattina stessa dell'udienza, si era recato in Cassazione ed aveva *avvicinato* il CARNEVALE (con ogni probabilità proprio perché era stato accertato che a presiedere il Collegio sarebbe stato il dott. MODIGLIANI), chiedendogli ulteriori rassicurazioni sul comportamento che avrebbe tenuto il presidente designato ed ascoltando dall'imputato considerazioni sulla inopportunità di una sua costante sovraesposizione.

In proposito va anzi rilevato come, ponendo in relazione la deposizione del MANNOIA con la testimonianza del dott. La PENNA, cioè

di uno dei magistrati che parteciparono all'udienza, possa affermarsi che, a fronte di tale visita, l'imputato, timoroso che qualche imprevisto (in particolare, come si vedrà, il sopravvenuto atteggiamento di rottura nei suoi confronti da parte del dott. GARAVELLI), potesse compromettere il risultato già programmato, ebbe ad inscenare - affinché il suo interlocutore ed i mandanti di questi non dubitassero del suo attaccamento alla causa e si rendessero conto che stava comunque facendo tutto quanto era nelle sue possibilità per favorirli - la precipitosa convocazione nella sua stanza di due consiglieri (LA PENNA e DEL VECCHIO) dai quali, a quel punto, dipendeva il raggiungimento della maggioranza collegiale.

Di certo, non colgono nel segno i rilievi dai primi giudici mossi alla credibilità del dichiarante (recepido argomenti evidenziati nella memoria difensiva depositata il 30 maggio 2000) sulla base di presunti contrasti, in verità di scarsissima rilevanza, che avrebbero contraddistinto le dichiarazioni del MANNOIA sul medesimo argomento.

Dall'interrogatorio del 27 gennaio 1994 reso dal collaborante all'ufficio del P.M. di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale (nel corso del quale, ritornando su temi già in precedenza esposti, aveva detto: *“Di CARNEVALE ho sentito parlare anche da PUCCIO Vincenzo in relazione al processo per l'omicidio del Cap. del Carabinieri BASILE Emanuele, nel quale il PUCCIO era imputato.*

Quando fu ucciso il Presidente SAETTA, che aveva inflitto al PUCCIO e ai suoi coimputati una severissima condanna per l'omicidio BASILE, il PUCCIO si preoccupò che questo fatto gravissimo potesse incidere negativamente sul prossimo giudizio della Corte di Cassazione.

Il PUCCIO fu però rassicurato da AGATE Mariano, CALO' Giuseppe e MONTALTO Salvatore, i quali gli dissero che in Cassazione il processo BASILE sarebbe andato bene, perché CARNEVALE avrebbe fatto

in modo che venisse giudicato da un suo amico, il Dott. MODIGLIANI...”),
sono state, infatti, colte le seguenti "incongruenze":

- secondo la versione dei fatti resa il 3 aprile 1993 il PUCCIO aveva avuto assicurazioni sull'*aggiustamento* del processo da AGATE e da MADONIA Giuseppe;
- nell'interrogatorio del 27 gennaio 1994 la persona del MADONIA era stata "sostituita" con quelle di CALÒ e di MONTALTO Salvatore;
- nel primo interrogatorio dell'1 novembre 1989 (nel quale gli interlocutori del PUCCIO erano stati indicati in MADONIA Giuseppe, CALÒ ed AGATE) non un accenno era stato fatto a MONTALTO Salvatore e, quel che più rileva, al ruolo del CARNEVALE ed alla figura del MODIGLIANI;
- nell'interrogatorio del 3 aprile 1993 il dott. MODIGLIANI era stato qualificato come "collega", mentre in quello del 27 gennaio 1994 come "amico";
- dalle dichiarazioni del collaborante non era dato comprendere in che modo gli informatori del PUCCIO fossero venuti a conoscenza della notizia relativa alla nomina del MODIGLIANI né delle modalità di apprendimento da parte dei latori delle informazioni di condotte tendenti a preordinare al decisione, tanto più che da altre fonti di prova (dich. DE CATO, deposizione SINACORI, intercettazione SCHIAVONE) era dato desumere che i mafiosi erano in grado di apprendere preventivamente i nomi dei componenti il Collegio, senza che per questo fosse lecito ipotizzare illeciti accordi;
- che, come dallo stesso dott. MODIGLIANI era stato precisato, questi era un semplice "collega" del dott. CARNEVALE e non già un suo "amico".

Ad evidenza appaiono privi di inconsistenza i rilievi di cui ai punti sub 4) e 6), poco rilevando se il CARNEVALE, nel assicurare l'emissario

di *cosa nostra* di cui si è parlato in precedenza, abbia o meno aggiunto che il MODIGLIANI era, oltre che un suo "collega", anche un suo "amico", e che lo stesso dott. MODIGLIANI abbia tenuto a precisare (quasi a volere prendere le distanze dal dott. CARNEVALE) di essere stato soltanto un "collega" dell'odierno imputato.

Quanto ai diversi nominativi forniti in ordine ai soggetti che ebbero a assicurare il PUCCIO (e per la verità, con riguardo all'identità di questi ultimi vi è anche la dichiarazione resa all'udienza del processo ANDREOTTI il 4/11/1996 in cui il MANNOIA li ha indicati in Giuseppe MADONIA, in Giuseppe CALÒ ed "altri") non vi è chi non veda come, nelle diverse versioni, l'unico nome che va aggiungersi, non già a sostituirsi, a quelli ricorrenti di MADONIA, CALÒ ed AGATE è quello di Salvatore MONTALTO, *boss* di Villabate, del cui stato di comune detenzione con i menzionati mafiosi ha riferito il collaborante MUTOLO, indicandolo anzi come uno dei soggetti che ebbero a confermarli l'*aggiustamento* del primo processo BASILE in Cassazione.

Di contro, nessuno specifico accenno viene invece dal primo giudice operato, a riscontro delle dichiarazioni del MANNOIA, a quanto *aliunde* emerso circa le modalità di svolgimento della udienza del 7 marzo 1989 ed all'incontro di cui ha riferito il teste LA PENNA, poco prima dell'udienza, fra il presidente CARNEVALE ed uno strano "*massaro*": frutto tale omissione di quel sistematico, parcellizzato e non coordinato esame del materiale probatorio, che, come si è detto, costituisce la nota costante della impugnata sentenza.

E, da ultimo, rammentando quanto in generale dal collaborante indicato circa il diretto *canale* esistente fra l'imputato ed i cugini SALVO, non può non rilevarsi come da parte del giudice di prime cure sia stato omissivo altresì di rilevare, ad ulteriore conforto della attendibilità del collaborante, come con specifico riguardo all'*aggiustamento* in Cassazione

anche del secondo giudizio di legittimità BASILE, soccorrano sia le dichiarazioni di SINACORI Vincenzo (che oltre a fare menzione, quale *canale*, dell'avvocato ANGELUCCI, ha comunque precisato che il *canale* tradizionale seguito da *mastro Ciccio* era Ignazio SALVO) sia di Angelo SIINO che, come si è detto, ha fatto menzione di "*interessamenti*" che nel corso di tutto l'iter del processo *de quo*, anche nella sua fase di legittimità, erano stati posti in essere da Ignazio SALVO su preciso *input* dei vertici *corleonesi*.

§ 3. Le valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alle anomalie del primo processo per l'omicidio del Capitano BASILE

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in precedenza esaminate emerge con ogni evidenza l'importanza strategica del processo BASILE per il mantenimento degli equilibri interni del sodalizio criminoso *cosa nostra*, essendo in esso coinvolti imputati di alto rango mafioso fra cui, soprattutto, quel MADONIA Giuseppe, figlio del potente capo *mandamento* di Resuttana, Francesco MADONIA, e "*figlioccio*" di Salvatore RIINA la cui definitiva condanna all'ergastolo avrebbe potuto creare dissidi all'interno dell'organizzazione mafiosa in quanto la *leadership* di Salvatore RIINA e dei c.d. *corleonesi* si reggeva essenzialmente sulla rete di alleanze che questi avevano saputo realizzare con le *famiglie* palermitane, fra cui quella di Resuttana, per dimensioni territoriali e composizione numerica, era senza dubbio una delle più forti.

Ed, in verità, gli stessi primi giudici non hanno messo in discussione, sul punto, l'attendibilità dei collaboranti che anzi hanno

riconosciuto anche nella parte in cui questi ultimi hanno riferito dei reiterati tentativi operati dall'organizzazione di condizionare, sin dal primo grado di merito, il regolare svolgimento di questo processo, sia attraverso la falsificazione di rilevanti fonti di prova, sia attraverso manovre volte ad avvicinare taluni magistrati e ad intimidire i testi, non esitando persino ad eseguire l'omicidio del dott. Antonino SAETTA, il quale aveva presieduto la Corte di Assise di Appello di Palermo che, in data 23/6/1988, in sede di rinvio, aveva emesso la seconda sentenza di condanna all'ergastolo di PUCCIO, BONANNO e MADONIA.

Secondo i primi giudici, invece, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avrebbero svelato alcun concreto elemento indiziante a carico del presidente CARNEVALE in ordine a presunti *aggiustamenti* delle decisioni emesse dalla Corte di Cassazione in data 23/2/1987 e 7/3/1989, non essendo, a loro giudizio, possibile "*neppure stabilire, con un buon grado di probabilità, se i sospetti adombrati da taluni dei collaboratori sulle singole decisioni della Cassazione si riferissero ad entrambi i ricorsi citati o ad uno soltanto di essi (es. Di Maggio Baldassare, Di Carlo Francesco, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare)*".

La palese infondatezza di tale affermazione appare tuttavia di ogni evidenza se solo si procede ad una coordinata ed approfondita lettura di tali dichiarazioni (e di quelle degli altri collaboranti neppure citati dal primo giudice) che, ove fosse stata effettivamente svolta, avrebbe immediatamente rivelato, come in precedenza osservato, che mentre il DI CARLO ha fatto esclusivo e pertinente riferimento ad attività volte all'*aggiustamento* del processo di primo grado, MUTOLO e DI MAGGIO hanno fatto riferimento, invece, al primo giudizio di legittimità (23/2/1987), mentre le rivelazioni che MARCHESE ha assunto di avere ricevuto dal PUCCIO attengono pacificamente al secondo giudizio di legittimità (7/3/1989).

E se è vero, come peraltro già rilevato, che le dichiarazioni del collaborante CIULLA non riguardano in alcun modo la persona dell'odierno imputato, ma soltanto i tentativi di *aggiustamento* della perizia mineralogica disposta nel primo grado di giudizio, decisamente infondata è però l'ulteriore affermazione dei giudici di prime cure nel punto in cui, prendendo spunto da ciò, assumono che la maggior parte delle dichiarazioni in discussione non avrebbe apportato nulla alla prospettazione accusatoria.

Così è del tutto infondato che l'accusa di preordinazione della decisione da Gaspare MUTOLO mossa con riguardo al primo giudizio di legittimità, mediante l'attribuzione all'imputato di attività volte, mediante *escamotages* procedurali, all'annullamento della sentenza di merito (la c.d. ricerca del "*pelo nell'uovo*"), sarebbe in realtà "*svestita*" di ogni ulteriore dato indiziante, dal momento che il collaborante, prima ancora di evidenziare il singolare metodo usato per pervenire all'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 24 ottobre 1984, ha diffusamente riferito sul fatto che, in epoca antecedente la decisione della Cassazione, Giuseppe MADONIA gli aveva anticipato di potere contare sull'operato del presidente CARNEVALE, ottenendo peraltro un importante riscontro tale informazione nelle già menzionate dichiarazioni di SIINO e SINACORI.

Nella impugnata sentenza è stato poi osservato, in gran parte recependo le considerazioni della già menzionata memoria difensiva depositata dal dott. CARNEVALE all'udienza del 30 maggio 2000, che le confidenze *e/o anticipazioni* sull'esito del ricorsi in Cassazione e sull'operato del presidente CARNEVALE (fatte da MADONIA Giuseppe a MUTOLO Gaspare e MARCHESE Giuseppe; da PUCCIO Vincenzo a MARINO MANNOIA Francesco e MARCHESE Giuseppe), più che da illeciti accordi sottostanti, potrebbero essere dipese da una "*miriade di fattori causali*" fra cui non potrebbe nemmeno escludersi l'ipotesi della

comunicazione di una previsione favorevole da parte dei difensori degli imputati, "*fondata sulla conoscenza degli orientamenti della prima sezione penale in materia di prova indiziaria o di valutazione degli elementi di prova*", se non addirittura dal millantato credito di taluni professionisti.

Non potrebbe nemmeno escludersi, è stato pure detto, che i riferimenti all'operato del dott. CARNEVALE siano derivati dalle "*suggestioni*" di una campagna giornalistica che aveva iniziato ad etichettare l'odierno imputato come "*ipergarantista*", sin dall'annullamento (con sentenza del 6 giugno 1986) delle condanne riportate dai presunti responsabili della strage di via Pipitone Federico, in cui perse la vita il Consigliere Istruttore di Palermo dott. Rocco CHINNICI.

* * * * *

Orbene, già in altra parte della sentenza sono stati illustrati i motivi per cui la Corte non ritiene di rinvenire nella c.d. "*personalizzazione delle sentenze pronunciate dalla prima sezione penale della Corte Suprema*", né in "*possibili millanterie di avvocati senza scrupoli*" i motivi per cui numerosi collaboratori di giustizia hanno concordemente indicato nel presidente CARNEVALE, facendo specifico riferimento sia al c.d. *canale politico* sia al c.d. *canale degli avvocati*, il *punto di riferimento di cosa nostra* e sono stati anzi già menzionati specifici esempi (si pensi al caso dell'avvocato GULLO) della *disponibilità* del prevenuto a soddisfare esigenze estranee ai suoi doveri di ufficio, così come è stata ampiamente dimostrata la sussistenza, fra taluni selezionati difensori di pericolosi *boss mafiosi* ed il presidente CARNEVALE, di rapporti *preferenziali* ovviamente esorbitanti i normali e deontologici rapporti di cordialità e reciproco rispetto, che ben possono ed anzi debbono esistere fra giudici e avvocati.

Resta semmai da rispondere all'obiezione che, nella fattispecie in esame, un ruolo determinante potrebbe essere stato svolto dalla c.d.

"*prevedibilità dell'esito dei ricorsi*" nei giudizi di legittimità che, alla stregua della definizione fornita nella citata memoria difensiva, consisterebbe "*nella conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità - che, in tempi remoti era riservata in modo esclusivo ai c.d. addetti ai lavori - con la diffusione delle notizie sull'attività della Corte Suprema attraverso molteplici mezzi di informazione accessibili a chiunque, fa parte, almeno per quelli di maggior rilievo, del patrimonio culturale di qualunque attento lettore di giornali o di qualunque utente non distratto dalla televisione o dalla radio*" (cfr. pag. 272 memoria).

Ne consegue, secondo tale interpretazione, che, attraverso lo "*studio dei precedenti*", non solo un medio e scrupoloso avvocato, ma anche qualsiasi cittadino "*mediamente informato*", fra cui ben potrebbe includersi a questo punto anche un *killer* di mafia, sarebbe in condizione di prevedere l'esito di un giudizio di legittimità.

Il fatto è però che siffatta tesi difensiva, non appena applicata al caso in esame, dimostra immediatamente la sua manifesta inconsistenza specie se messa in relazione al primo, eclatante, episodio in cui, secondo MUTOLO, *cosa nostra* aveva messo alla prova la *disponibilità* del presidente CARNEVALE (al punto da essere definito "*il battesimo della sicurezza*"), facendo chiaro riferimento alla sentenza in data 23/2/1987 (Pres. CARNEVALE, consiglieri COLONNA, GARAVELLI, DINACCI, ESPOSITO rel.) con cui era stata annullata la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 24 ottobre 1984.

La Corte di legittimità, dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. ed annullata senza rinvio la decisione suddetta per tale capo, aveva dichiarato altresì la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata per ritenuta violazione del disposto dell'art. 185 n. 3 c.p.p., determinata dall'omesso avviso ai difensori della data di estrazione dei giudici popolari chiamati a comporre il

Collegio di appello, ed aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Tanto premesso, la prima considerazione da fare è che, anche a volere accordare verosimiglianza alla tesi difensiva della *"prevedibilità dell'esito dei ricorsi"* nel giudizio di Cassazione fondata sullo *"studio dei precedenti"* (che però, come meglio si dirà, non si attaglia minimamente al caso in esame), questa Corte, alla stregua di elementi documentali che a breve illustrerò, ritiene di potere serenamente affermare che i difensori degli imputati BONANNO e PUCCIO (i quali avevano sottoscritto i motivi di impugnazione, deducendo, fra l'altro, la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata per omesso avviso ai difensori di detti imputati della data della seduta pubblica in cui il Presidente della Corte, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, avrebbe dovuto, ai sensi del 1° comma dell'art. 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, estrarre *"dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta"*), sicuramente non avrebbero scommesso un nichelino sull'accoglimento di tale motivo di ricorso.

Vero è che i difensori di tutti gli imputati non avevano ricevuto, ai sensi del comma 3° della prefata norma (nella sua originaria formulazione), l'avviso del giorno stabilito per il compimento delle operazioni di estrazione, affinché, "volendo", vi potessero assistere e che, immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento di appello, avevano dedotto, per tale ragione, la nullità del decreto di citazione a giudizio, con susseguente richiesta di rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

Ed è parimenti vero che, essendo stata tale questione disattesa con ordinanza della Corte di merito dell'11 ottobre 1984, i difensori degli imputati BONANNO e PUCCIO, avevano per l'appunto impugnato la

sentenza, deducendo tale presunta nullità nei motivi di impugnazione (e solo quello del BONANNO, per la verità, aveva impugnato anche la citata ordinanza dei giudici di merito).

Ma ciò, a ben vedere, era avvenuto per mero tuziorismo difensivo cui, peraltro, non aveva ritenuto di dare sfogo il difensore del MADONIA che, evidentemente non condividendola, aveva ritenuto di non sollevare nei suoi motivi di ricorso tale specifica questione giuridica.

Ed invero, aveva ben motivo di non coltivarla se è vero, come è vero, che l'orientamento della Suprema Corte sulla questione *de qua* era assolutamente consolidato nel senso che l'omissione dell'avviso *de quo* costituiva una semplice irregolarità, non produttiva di alcun tipo di sanzione processuale.

Da Cass., sez. II, 13 maggio 1955, Merodese, sino a Cass., sez. I, 20 novembre 1985, Alessi, si erano infatti succedute nell'arco di un decennio numerose sentenze della Suprema Corte (8) che avevano in modo chiaro e netto ribadito tale concetto.

Vero è che, con sentenza del 30 gennaio 1980, la Suprema Corte di Cassazione (Pres. Gennaro FASANI, giudice relatore Marco BOSCHI), in sentenza Cass. 1[^] sez., Muscovich) era andata di contrario avviso, rilevando nel caso del mancato avviso al difensore della seduta pubblica di cui al comma 1 dell'art. 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, la violazione di una norma volta, nell'interesse dell'imputato, al controllo della regolarità delle operazioni relative all'estrazione dei giudici popolari della sessione e quindi un caso di nullità inquadrabile nella previsione dell'art. 185 n. 3 c.p.p. e non certamente in quella di cui al 2° comma dello stesso art. 185 dello stesso codice di rito abrogato.

E poiché la nullità *de qua* si era verificata al di fuori del giudizio, rendendo impossibile la sua rilevazione o deduzione ai sensi dell'art. 185, 3° comma, cod. di rito abrogato, secondo quei giudici, nella fattispecie in

esame, era ravvisabile una ipotesi di "*nullità **relativa** verificatasi nella fase degli preliminari al giudizio di appello (art. 517 C.P.P.)*", con conseguente sua rilevabilità solo "*immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento*", ai sensi degli artt. 422 e 439, 2° comma, vecchio codice di rito "*estensivamente applicabili anche in fase di appello*".

Nel caso SAVASTA la violazione in questione era stata, per la prima volta, dedotta nei motivi di ricorso per cassazione, da ciò quei giudici facendo rilevare la tardività della stessa, essendosi la rilevata nullità sanata per non essere stata dedotta nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto di cui degli artt. 422 e 439, 2° comma, c.p.p. abrogato.

Non spetta certamente a questa Corte criticare, sotto il profilo della corretta interpretazione delle norme di legge, la decisione in questione, per la verità rimasta del tutto isolata, essendo la giurisprudenza della Suprema Corte immediatamente tornata alla originaria individuazione del caso in esame come mera irregolarità e dovendosi, per il vero, rammentare che, com'è noto, le nullità di cui all'art. 422 c.p.p. (avendo fra i soggetti legittimati a sollevarle per lo più le parti private diverse dall'imputato), attenevano a fattispecie comunque diverse da quelle prevedute dall'art. 185 c.p.p. (vecchio codice).

La decisione in questione, si è già anticipato, era rimasta un caso unico ed isolato, essendo rimasta la giurisprudenza della Suprema Corte del tutto consolidata nel senso della mera irregolarità.

E a tale orientamento non aveva mancato di adeguarsi in pieno anche la sezione prima presieduta dall'odierno imputato, come peraltro si evince dalle sentenze Cass. Sez. I, 22 marzo 1985, Capuano, e Cass. 2° novembre 1985, Alessi, debitamente menzionate dal dott. ESPOSITO, estensore della sentenza del 23 febbraio 1987.

In detta sentenza, però, era stata inspiegabilmente omessa la citazione dell'ultima sentenza, emessa sempre dalla prima sezione della

Corte, che in epoca ancor più recente, pronunciandosi sul medesimo punto, aveva, ancora una volta, affermato a chiare lettere trattarsi solo ed esclusivamente di mera irregolarità.

La sentenza non menzionata (Cass., **sezione 1[^], n. 157 del 20 gennaio 1986, Savasta, depositata l'11 agosto 1986 e debitamente inserita al Massimario**) era stata emessa da un Collegio composto dal presidente CARNEVALE e dai consiglieri COLONNA, VALENTE, DEL VECCHIO (relatore), LUBRANO, sin d'ora potendosi dunque rilevare la circostanza che due componenti di detto Collegio (CARNEVALE e COLONNA) avrebbero poi fatto parte di quello che in data 23 febbraio 1987 ebbe a giudicare sui ricorsi di MADONIA Giuseppe e soci.

E nella sentenza SAVASTA il dott. CARNEVALE e gli altri giudici - in modo del tutto coerente con il consolidato orientamento della Corte di legittimità - non avevano mancato di rilevare la assoluta infondatezza della questione posta alla loro attenzione.

Essi, invero, avevano escluso, in radice, che la violazione predetta potesse configurare in generale un caso di nullità con le seguenti considerazioni: *"..La censura è priva di fondamento giuridico. In realtà la scelta dei giudici popolari costituisce l'atto terminale di un complesso procedimento amministrativo (al pari di un pubblico concorso) non deducibile, in quanto tale, poiché, pur potendo la irregolarità lamentata costituire violazione di una norma di legge integratrice dell'ordinamento giudiziario, non è causa di nullità, giacché tale sanzione non risulta comminata dalla legge, né può essere desunta in base alla regola stabilita dall'art. 184 c.p.p."*

Tanto premesso, così soggiungevano quei giudici con riguardo alla possibilità che il caso in esame potesse addirittura configurare una nullità assoluta ai sensi dell'art. 185 n. 1 c.p.: *"..A maggior ragione non sussiste nullità d'ordine generale ai sensi dell'art. 185 n. 1 c.p.p. poiché la*

violazione predetta non inerisce alla nomina, alle condizioni di capacità del giudice od al numero necessario per costituire il Collegio giudicante. Del tutto irrilevante, perciò, la relativa questione di legittimità costituzionale proposta (sotto il profilo della violazione degli art. 25, 1 comma e 102 comma 1 e 3 Cost.) sia perché, come si è visto, gli asseriti adempimenti di carattere amministrativo della sessione della Corte di Assise non hanno avuto incidenza sul presente processo, sia perché non intaccano i principi della precostituzione del giudice naturale e della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia".

Ovviamente ben poco vi è da aggiungere a tali osservazioni avuto riguardo alla loro solare chiarezza.

Senonché, nella più volte citata sentenza 23 febbraio 1997 nei confronti di MADONIA ed altri, i giudici della prima sezione della Cassazione, con un totale ed imprevisto cambiamento di rotta, dopo una iniziale digressione giurisprudenziale concernente la materia della capacità del giudice (digressione che sembra debba preludere addirittura alla rilevazione di un caso di nullità assoluta ai sensi del 1° comma n. 1 e del 2° comma dell'art. 185 c.p.p. vecchio codice di rito, sotto il profilo che l'immissione nell'ufficio, indispensabile per l'acquisto della capacità specifica di esercizio delle funzioni di giudice popolare, presuppone l'avvenuta estrazione, onde la violazione delle regole rispettive, comportando l'illegittimità del procedimento di nomina del singolo componente il Collegio, investirebbe, conseguentemente, la stessa regolare composizione di questo), finivano alla fine per limitarsi a rilevare, adeguandosi agli argomenti sviluppati nella sentenza **Muscovich**, che l'omesso avviso delle operazioni di estrazione dei giudici popolari configurava, a loro giudizio, una nullità di cui al n. 3 dell'art. 185 c.p.p. che non era assoluta ed insanabile e poteva essere rilevata, a pena di decadenza,

subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento" (art. 439, cod. di rito abrogato).

Epperò se, nel caso Muscovich, dall'omesso avviso delle operazioni di estrazione a sorte in argomento nessun effetto era sortito, non essendo stata tale presunta nullità tempestivamente sollevata dalle parti interessate, nel caso MADONIA e soci i difensori degli imputati diligentemente avevano, invece, non solo sollevato la questione nella sede propria (secondo l'orientamento espresso nella sentenza Muscovich, immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento) ma avevano anche, quantomeno quelli di PUCCIO e BONANNO, coltivato la questione in sede di ricorso per cassazione, pur non avendo quello del PUCCIO impugnato altresì l'ordinanza reiettiva della Corte di Assise di Appello di Palermo.

Naturalmente, l'interpretazione giurisprudenziale in discussione durava lo spazio di un mattino, in quanto la Corte di legittimità riteneva immediatamente di dovere ritornare al tradizionale indirizzo ed a S.U., con sentenza 27.6.87, n. 7, LA ROCCA ed altri, replicava alle considerazioni svolte nella sentenza MADONIA osservando che *"unico momento determinante ai fini dell'acquisto della qualità di giudice popolare è quello in cui, ai sensi dell'art. 26 l. 287/51, nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, viene formulato dal presidente della corte "l'invito a prestar servizio" mediante la chiamata di tanti dei presenti - fra i giudici popolari sorteggiati - quanti ne occorrono per la formazione del Collegio, e gli invitati prestano giuramento ex art. 30 l. 287/1951, Pertanto, prima di tale momento, non vi sarebbe riconoscimento dello status di giudice popolare, né si potrebbe parlare di formazione del Collegio giudicante, donde l'esclusione di ogni nullità in conseguenza della preindicata violazione"*.

Nel frattempo, però, MADONIA e soci, pericolosi *killers* di mafia, avevano avuto la possibilità, in forza di questa inesistente nullità, di

riproporre davanti a nuovi giudici di merito il tema della loro responsabilità penale, di fare "avvicinare" i nuovi giudici popolari, e, in conseguenza della nuova condanna riportata in sede di rinvio, di fare uccidere il povero presidente SAETTA.

Ad ogni buon conto, quel che esclusivamente rileva, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'odierno imputato, è comprendere il motivo per cui Giuseppe MADONIA (che pure non aveva nemmeno presentato motivi di ricorso in relazione al punto in questione) nutrisse tanta fiducia sull'esito del ricorso e confidasse al MUTOLO, prima della celebrazione del giudizio di legittimità, di potere fare, quanto meno, affidamento sul dott. CARNEVALE.

Stando così le cose, si comprende facilmente il motivo per cui, in considerazione della *singularità* della vicenda e della assoluta *imprevedibilità* dell'esito del ricorso, appare decisamente erroneo l'assunto dei primi giudici che hanno ricondotto il mutamento giurisprudenziale in questione alla "*..legittima evoluzione o revisione dei liberi convincimenti dei singoli magistrati sulle varie questioni interpretative, che si pongono all'attenzione di un organo collegiale (la quale) non può, di per sé, ingenerare alcun sospetto, dipendendo ciò, sovente, dal maggior approfondimento, dottrinario e giurisprudenziale, delle singole questioni e dal proficuo confronto con le argomentazioni offerte da altri colleghi*".

Se effettivamente le cose si fossero sviluppate in questi termini, il ragionamento dei primi giudici sarebbe stato davvero ineccepibile, a ben poco rilevando la pur anomala circostanza che, per un "*pelo nell'uovo*", peraltro nemmeno in realtà tale come chiarito immediatamente dalle S.U. della Cassazione, fosse stata annullata la sentenza di condanna degli assassini del capitano BASILE.

Ed ovviamente, in mancanza di altri elementi, le anticipazioni fatte dal MADONIA al MUTOLO ben avrebbero potuto essere relegate

nell'ambito della spavalderia, della arroganza e prosopopea mafiosa, nella convinzione frutto di una inveterata abitudine all'impunità che, a gioco lungo, le cose si sarebbero sistemate.

La realtà è però ben diversa in quanto dalla istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi al primo giudice è emerso che la decisione adottata il 23 febbraio 1997 dalla prima sezione non fu affatto frutto di un "*approfondimento dottrinario e giurisprudenziale*" ma di una già preconfezionata decisione assunta dal CARNEVALE, con il solito metodo della scelta di un relatore ligio alle sue direttive e ad assecondare le sue decisioni (ancorché, deve ritenersi, del tutto ignaro delle *segnalazioni* pervenute al suo presidente da intermediari di *cosa nostra*), che venne avallata, senza molta discussione, dagli altri componenti del Collegio i quali anzi, come fra breve si dirà, con le loro dichiarazioni, hanno consentito di "*chiudere il cerchio*", facendo emergere in tutta la sua gravità la condotta di un alto Magistrato che ebbe a piegarsi alle segnalazioni pervenutegli dall'associazione mafiosa, tradendo in modo clamoroso i suoi doveri istituzionali ed il giuramento di fedeltà prestato, favorendo degli efferati assassini ed all'uopo usando tutti i mezzi, compreso il malevolo discredito nei confronti del giudice che aveva istruito il processo pur di perseguire il risultato promesso.

§ 3.1. I riscontri di natura testimoniale e documentale sul primo giudizio di legittimità BASILE

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SIINO in precedenza esposte – del tutto convergenti con quelle di altri collaboranti (BRUSCA G. e SINACORI) che hanno riferito sul contesto generale all'interno del quale maturò, fra l'altro, l'attivazione del *canale* (Ignazio SALVO) per pervenire all'*aggiustamento* in Cassazione del processo BASILE – e la circostanza

desumibile dalle dichiarazioni di SINACORI, ed ancor di più di MUTOLO, che, in occasione del primo giudizio di legittimità definito con sentenza del 23 febbraio 1987, aveva avuto confidato dal MADONIA che il ricorso avrebbe avuto esito favorevole, hanno ricevuto significativi riscontri di natura *individualizzante* nelle testimonianze degli stessi magistrati che giudicarono in camera di consiglio e, persino, nelle stesse dichiarazioni dell'imputato.

Ed invero, i componenti del Collegio che ebbero a partecipare alla decisione adottata il 23 febbraio 1987 (ed uno di essi, il dott. GARAVELLI, anche al Collegio che definì il secondo giudizio di legittimità del 7 marzo 1989) hanno posto in evidenza una serie di comportamenti, fatti e circostanze che, riguardati unitamente alle altre risultanze processuali, assumono una eccezionale valenza probatoria.

Già da sole le dichiarazioni riguardanti il primo giudizio di legittimità BASILE danno contezza delle gravi anomalie che caratterizzarono i comportamenti dell'imputato, ma, è certo, che valutate anche con riferimento al secondo giudizio di legittimità del 7 marzo 1989 (in cui, come si vedrà, è stata raggiunta la prova diretta di condizionamenti posti in essere dall'imputato al fine di incidere sulle decisioni dei giudici che fecero parte del relativo Collegio) sono in grado, reciprocamente integrandosi, di avvalorare ulteriormente la prospettazione accusatoria.

Le dichiarazioni di cui, pertanto, si farà menzione consentono al tempo stesso di comprendere il motivo per cui gli associati mafiosi, pur chiaramente a conoscenza della natura collegiale dei giudizi della Suprema Corte, reputavano comunque decisivo l'operato del dott. CARNEVALE in relazione all'esito di processi che dovevano essere trattati dal predetto Consesso, finanche a prescindere dal fatto che taluni di essi non fossero presieduti dall'imputato.

L'analisi delle informazioni fornite nei dibattimenti di primo grado dai citati magistrati ha permesso, in definitiva, di verificare, con riferimento ad entrambi i giudizi celebrati davanti la prima sezione della Corte di legittimità nel processo BASILE, che le dichiarazioni rese dai collaboranti in precedenza menzionati, lungi dall'essere state il portato di grossolane generalizzazioni o al più del millantato credito di qualche avvocato, come affermato dai primi giudici, hanno trovato ampio ed esaustivo riscontro obiettivo.

§ 3.2. Le dichiarazioni del dott. Mario GARAVELLI sul primo giudizio di legittimità BASILE

Il primo magistrato che ha riferito sulle modalità di svolgimento della discussione in camera di consiglio relativamente alla decisione del 27 febbraio 1987, evidenziando come in realtà la stessa non sia stata affatto il frutto di un "*approfondimento dottrinario e giurisprudenziale*", è stato sicuramente il dott. Mario GARAVELLI.

Con riguardo ai rapporti da lui intrattenuti nel tempo con il presidente CARNEVALE, il dott. GARAVELLI, all'epoca della sua deposizione presidente del Tribunale di Torino, ha dichiarato che gli stessi, all'inizio della sua esperienza in Corte di Cassazione, sul piano personale erano stati all'inizio "*...buoni, anzi ottimi, specialmente nel primo periodo...*".

Il suddetto teste, infatti, non ha nascosto che, all'inizio della sua attività di giudice di legittimità, aveva avuto una grande ammirazione per il presidente CARNEVALE che reputava un maestro per la sua eccezionale preparazione giuridica e per le sue doti organizzative.

In tale primo periodo non solo non aveva avuto il benché minimo contrasto con il dott. CARNEVALE, ma aveva, anzi, mantenuto rapporti

cordiali al punto che, in una occasione, quando era stato ammalato, il dott. CARNEVALE lo aveva contattato telefonicamente tranquillizzandolo in ordine ai suoi futuri impegni processuali; in altra occasione, lo aveva invitato, unitamente ad altri colleghi, al matrimonio di uno dei propri figli, occasione questa nella quale aveva notato la presenza tra gli invitati anche di svariati esponenti politici, tra cui il Sen. Claudio VITALONE.

Solo in un secondo momento, quando aveva affinato e perfezionato la sua esperienza di giudice di legittimità, il suo rapporto con il dott. CARNEVALE, sotto il profilo professionale, era mutato, in quanto non aveva potuto fare a meno di notare l'eccessivo formalismo che caratterizzava il *modus operandi* del presidente nell'esame dei ricorsi ed il fatto che lo stesso era, in definitiva, sostenitore di *“un certo tipo di impostazione di politica giudiziaria”*, macroscopicamente *“ipergarantista”*, che sinceramente andava oltre ogni limite e non poteva condividersi.

Ciò non aveva comunque minimamente messo in discussione, in un primo tempo, il loro rapporto personale, anche perché nei suoi confronti il presidente CARNEVALE si era sempre comportato correttamente e si era ben guardato dal cercare di condizionarlo in qualche decisione, segnalandogli qualche posizione.

L'unica "segnalazione" nel corso della sua permanenza presso la Suprema Corte gli era stata fatta dal cancelliere dirigente della prima sezione, DE CATO, **persona molto stimata dal presidente CARNEVALE, con il quale il DE CATO aveva un rapporto di "stretta, stretta collaborazione"**. Trattavasi di un procedimento, nel quale era implicato un esponente politico calabrese nei cui confronti era stata adottata una qualche misura limitativa della libertà personale e, per l'appunto, il DECATO, sia pure in modo sfumato, gli aveva segnalato questo caso.

Egli, comunque, all'epoca da poco arrivato in Corte non aveva dato molto seguito alla cosa perché si era trattato di una "segnalazione" molto

soft del tipo "vedete un po'...veda un po', si tratta una questione delicata..".

La sua esperienza in Cassazione era più o meno iniziata proprio con l'esame, in data 23 febbraio 1987, dei ricorsi presentati dagli imputati PUCCIO, BONANNO e MADONIA avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che li aveva condannati all'ergastolo per l'omicidio del capitano BASILE (ed il tentato omicidio della moglie, Silvana MUSANTI).

In tale circostanza, a causa della sua totale mancanza di esperienza nell'esercizio delle funzioni di legittimità, non aveva preso parte attiva alla discussione (*"... in quella occasione, io rilevai, intanto, che c'era uno stuolo di avvocati di prim'ordine, mi si disse... io ero novellino della Cassazione, quindi non sapevo, praticamente, nulla e quindi, ovviamente non feci... non feci che una comparsata in quella... in quel processo, perché sinceramente non... mi attenevo a quello che sentivo dire dai colleghi più anziani e naturalmente dal presidente Carnevale che presiedeva"*).

Aveva notato la presenza di avvocati di grande valore professionale e, poiché gli era venuto spontaneo chiedere come mai *"tre poveracci...tre braccianti di famiglie mafiose"*, così gli venivano indicati i tre imputati, potessero permettersi un così costoso collegio difensivo, il presidente gli aveva risposto *"beh...sarà stata la mafia che li paga, ma questo non vuol dire che siano colpevoli"*.

La discussione in camera di consiglio si era svolta in tempi assai rapidi (*"Il primo processo terminò immediatamente con un annullamento per motivi di forma e giusto per la mancata presenza dei difensori alla estrazione dei giudici popolari, di alcuni difensori, non tutti ma mi pare che alcuni difensori non fossero stati avvisati e quindi si fosse determinata*

questa irregolarità. Per questo motivo si annullò la sentenza, dichiarando questo fatto nullità assoluta.”)

Il ricordo del dott. GARAVELLI è senz'altro preciso in ordine ai termini generali della questione e, come si vedrà, anche alla particolare "rapidità" della discussione; l'unica divergenza rispetto al dato documentale è, per il vero, costituita soltanto dal tipo di nullità rilevata che non fu "assoluta", come rammentato dal teste, ma "relativa" e che, pur tuttavia, determinò, per i motivi sopra esposti, l'annullamento della sentenza di merito.

Ma le ulteriori dichiarazioni del teste sono tali da rendere bene l'idea delle anomale modalità con cui, per volontà dell'imputato, si sviluppò la camera di consiglio.

Ha precisato il dott. GARAVELLI che, nella circostanza in discussione, il Collegio era presieduto dal dott. CARNEVALE ed era composto dai consiglieri Vitaliano ESPOSITO (relatore), Ugo DINACCI, Pietro COLONNA e da lui stesso.

Quanto alle posizioni sostenute dai componenti il Collegio, il teste ha precisato - come si è già detto nel capitolo che precede - che, come avveniva quasi sempre, anche in questo caso, si era verificata una sostanziale coincidenza fra la tesi del presidente e quella del relatore tale da determinare - pur in presenza di qualche divergenza che talora poteva esservi da taluno degli altri consiglieri - l'esito della decisione, essendo di ogni evidenza che, quando presidente e relatore sostenevano in modo compatto una certa tesi, era ben difficile che gli altri, non conoscendo a fondo la causa, potessero far valere altra diversa tesi.

Certo vi erano dei casi in cui taluno degli altri consiglieri, meglio approfondendo la questione, tentava di contrapporsi alla tesi del CARNEVALE e del relatore, senza però apprezzabili risultati.

Ed invero, le opinioni dissenzienti da quelle sostenute dal presidente CARNEVALE e dal relatore non avevano alcuna reale possibilità di affermarsi, in quanto, ha soggiunto il teste: “ *il metodo era un po’... lo stancare la... la... la discussione del... del dissenso, perché... non si finiva mai. Quando le opinioni erano molto radicate a quelle dissenzienti, e quindi abbastanza dialettiche, naturalmente altrettanto dialettiche, altrettanto radicate erano le opinioni degli altri, delle maggioranze, che quasi sempre si era... si formavano, comunque... si andava anche all’infinito in queste discussioni...* ”.

In occasione del primo processo BASILE si era verificata una situazione del genere, in quanto il consigliere COLONNA aveva opposto il suo dissenso alla tesi del dott. CARNEVALE e del consigliere ESPOSITO, volta ad annullare la sentenza di condanna per ragioni formali; e tuttavia le obiezioni del citato magistrato erano rimaste pressoché inascoltate (“... *fino all’ultimo disse: << no, io non sono d’accordo, non sono d’accordo>>, ma nessuno gli dava retta, quindi alla fine, il...il Collegio decise*”).

Anche sul motivo della opposizione del dott. COLONNA, il dott. GARAVELLI ha mostrato limpidezza di ricordo, dichiarando “... *Mi si disse... si diceva anche, non da parte mia ma da parte di Colonna che era l’oppositore, che c’erano molte sentenze, non due sole, nel senso dell’irregolarità, che la Giurisprudenza prevalente era nel senso della mera irregolarità. Mi ricordo anche l’aggettivo: che diceva era una mera irregolarità. Poi saltò fuori questo precedente*”.

Circa le ragioni addotte dal consigliere COLONNA a sostegno della sua posizione contraria a quella del Presidente e del dott. ESPOSITO, il teste si è così espresso:

“... *era emerso in parte anche nella discussione che non si trattava di una nullità ma si trattava di una irregolarità. Io vagamente ricordavo*

*che la giurisprudenza diceva che si trattava di mera irregolarità, una giurisprudenza abbastanza prevalente e... e che quindi non produceva nullità. Se non che, si fece presente che c'era una sentenza recente che parlava di nullità assoluta e che, comunque, in questo caso, i diritti della Difesa erano stati lesi in modo tale che si doveva parlare di nullità assoluta, questa... la sostanza del discorso fu questa. E si arrivò, giusto senza entrare minimamente nel merito, ma con molta rapidità, devo dire, ad una decisione di annullamento per nullità di tipo formale e io mi acquietai naturalmente... io devo dire, non feci quasi comparsa in questa... in questa Camera di Consiglio perché mi si diceva che c'era una sentenza **recentissima** della Cassazione, mi si diceva che c'era... che la Cassazione, la... la Sezione aveva un orientamento estremamente rigoristico e io mi acquietai, non feci nessun... l'unico che si oppose veramente fu Colonna.”*

Orbene, avuto riguardo alle precisazioni offerte dal dott. GARAVELLI e mettendo in relazione le dichiarazioni di tale teste con le emergenze documentali già evidenziate nel capitolo che precede circa la posizione di *egemonia* di cui godeva il dott. CARNEVALE, non si stenta affatto a credere alla circostanza che il dott. COLONNA sia stato l'unico a cercare di opporsi, come *don Chisciotte* contro i mulini a vento, all'annullamento fondato sul motivo procedurale in precedenza menzionato.

Per la verità era abbastanza logico che ciò avvenisse, se non altro perché tale condotta dimostra, da parte di quest'ultimo magistrato, coerenza e preparazione professionale.

Ed infatti il dott. COLONNA aveva fatto parte, come peraltro lo stesso presidente CARNEVALE, del Collegio che il 20 gennaio 1986, nel procedimento Savasta, aveva liquidato in poche battute, con motivazione sintetica ma senz'altro ineccepibile, analogo ricorso fondato sulla medesima presunta nullità.

Vi è da credere, pertanto, che il dott. COLONNA, avendo constatato che il suo presidente aveva così repentinamente mutato opinione, aveva voluto conoscere quali nuove elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali vi fossero a sostegno di una così macroscopica ed apparentemente inspiegabile virata giurisprudenziale.

* * * * *

Si vedrà fra poco, avendolo peraltro con più precisione rammentato il consigliere DINACCI, quale sia stato il **precedente** giurisprudenziale che, ad un certo punto, era stato evocato nel corso della camera di consiglio dal dott. ESPOSITO, per contrastare l'opposizione tecnico-giuridica di cui si era reso artefice il dott. COLONNA.

Per il momento occorre soffermarsi, invece, su quanto dal dott. GARAVELLI precisato in ordine alla posizione assunta da uno degli altri componenti del Collegio, il dott. DINACCI: “... *recisamente per l’annullamento, decisamente. DINACCI era uno degli esponenti di punta della... della ideologia dell’annullamento, del garantismo della prima sezione, era uno dei principali esponenti, quindi devo dire, praticamente, era sempre d’accordo col presidente CARNEVALE. Non... non ricordo un caso di dissenso col presidente carnevale. E quindi era, senz’altro, uno di quelli che ha detto subito che andava annullato. ... lui espresse subito l’opinione che era da annullare e non la motivò particolarmente, era da annullare, punto e basta, insomma... non ci fu una dialettica da parte di DINACCI...*”.

Il riferimento al precedente giurisprudenziale comprovante la fondatezza della tesi della nullità, non era stato però il solo motivo che si era posto a fondamento dell'annullamento, essendo stato fatto chiaramente intendere che la sentenza impugnata ben avrebbe potuto essere annullata in quanto basata su prove inconsistenti.

Un'ulteriore ed importante circostanza è stata rammentata, infatti, dal dott. GARAVELLI con riguardo a qualche significativo accenno che, in camera di consiglio, era stata fatto (dai sostenitori della tesi dell'annullamento per vizi procedurali) anche sulla consistenza degli elementi probatori su cui era fondato il giudizio di condanna nella sentenza impugnata.

Ed invero, ad un certo punto, era stata pronunciata anche la frase "**qui non c'è niente**" o similare, che poi gli sarebbe tornata alla memoria, quando, nel 1989, in occasione del secondo giudizio di legittimità BASILE la medesima frase era stata profferita dal presidente MODIGLIANI e dal dott. TOSCANI, relatore di quel Collegio (*"... nella discussione prevalse il discorso formale, mi pare che però un accenno fatto da qualcuno del Collegio, nel senso che non c'era niente anche lì, ecco, quello che mi... mi colpì nella... nella successiva affermazione del presidente Modigliani: <<qui non c'è niente>>, che io avevo sentito qualcosa di simile già prima, avevano già accennato, poi non si entrò nel merito, ma qualcuno aveva accennato, fin dall'inizio, che però quel processo, comunque, era un processo che non aveva... non aveva fondamento. Però poi si parlò subito della questione formale..."*).

Ma, ha tenuto a precisare il dott. GARAVELLI, nel caso in esame, ad esser oggetto di critica non era tanto la motivazione della sentenza impugnata, quanto piuttosto la istruttoria e le tecnica investigativa del giudice istruttore.

In particolare, il CARNEVALE si esprimeva in termini assai negativi nei confronti del dott. Paolo BORSELLINO che aveva istruito il processo, dicendo chiaramente che la decisione doveva comunque essere annullata perché non c'erano prove per l'affermazione della responsabilità penale degli imputati.

Prima di procedere oltre nella disamina delle dichiarazioni del dott. GARAVELLI, occorre anticipare alcune prime considerazioni, che saranno in seguite riprese.

Prima ancora dell'inizio della discussione il presidente ed il relatore avevano manifestato il loro orientamento favorevole all'annullamento della decisione per motivi procedurali. I consiglieri GARAVELLI e DINACCI non avevano preso parte attiva alla discussione, nel senso che il DINACCI aveva immediatamente aderito alla tesi dell'annullamento, mentre lo stesso GARAVELLI, alla sua prima esperienza da giudice di legittimità, aveva immediatamente assentito senza alcuna discussione, trovandosi al cospetto di giudici ben più esperti di lui, nello specifico settore, e ad un "maestro" come il Presidente CARNEVALE.

Il solo consigliere COLONNA aveva ripetutamente manifestato il suo dissenso, ma la sua opinione era stata sostanzialmente ignorata dal presidente e dal relatore.

Alla decisione, in buona sostanza, si era pervenuti in tempi assai rapidi, sia perché era saltato fuori un "**precedente**", sia perché era stato detto che in ogni caso la sentenza avrebbe dovuto essere annullata in quanto fondata su elementi probatori che il dott. BORSELLINO aveva mal raccolto, rendendosi artefice di una istruzione formale "**mal fatta**".

§ 3.3. Le dichiarazioni del dott. Ugo DINACCI

Le dichiarazioni del dott. GARAVELLI hanno trovato una importante conferma in quelle di un altro protagonista di quella camera di consiglio, il dott. DINACCI.

Quest'ultimo è stato assunto in esame il 14 novembre 1996 nel corso delle indagini preliminari e il verbale delle sue dichiarazioni è stato

acquisito al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo nel frattempo tale magistrato deceduto.

Vale, pertanto, la pena, in primo luogo, ricordarne il contenuto: *“Secondo il mio personale ricordo, è esatta la ricostruzione compiuta dal collega GARAVELLI, nelle dichiarazioni di cui mi è stata data lettura.*

In particolare:

- *è vero che inizialmente il presidente CARNEVALE ed il relatore ESPOSITO discussero del merito della decisione impugnata, entrambi in termini assolutamente negativi; **ogni tanto ridevano** per sottolineare talune parti a loro giudizio immotivate della decisione, parlavano di **“valutazione arbitraria delle prove”**, dicevano **“qui non c'è niente”**;*
 - *è vero, peraltro, che soltanto CARNEVALE ed ESPOSITO conoscevano la vicenda processuale in esame, e quindi noi altri restanti componenti del Collegio stavamo a sentire la discussione che si svolgeva tra presidente e relatore; d'altra parte questo era il normale andamento delle discussioni in camera di consiglio, poiché per prassi soltanto il Presidente ed il relatore esaminavano gli atti;*
 - *è vero ancora che – come dice GARAVELLI – la discussione fu abbastanza rapida; anzi ricordo che noi ci trattenemmo un po' ancora in camera di consiglio, pur dopo avere adottato la decisione, per non dare l'impressione di una discussione sbrigativa dopo che il Procuratore Generale d'udienza, il compianto collega SCOPELLITI, si era impegnato nella requisitoria, con la quale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata;*
 - *è vero ancora che il collega ESPOSITO citò una sentenza redatta da Marco BOSCHI a sostegno della sua tesi, secondo cui il mancato avviso della data di udienza per la estrazione dei nomi dei giudici popolari integrava una nullità e non già una semplice irregolarità. Ricordo che ESPOSITO citò il collega BOSCHI, questo ricordo mi è*

rimasto impresso perché io stimavo moltissimo questo collega, tuttavia non ricordo se la sentenza BOSCHI configurava quel vizio come nullità assoluta o come nullità relativa. Questo dubbio mi deriva dal fatto che mi sembra di ricordare che il presidente CARNEVALE, ad un certo punto, disse: “ma che ragionamento è questo, trattandosi della costituzione del giudice o è nullità assoluta o non è niente”;

7. *è ancora vero che – come dice GARAVELLI – lui stesso ed io non intervenimmo attivamente nella discussione, ma ci uniformammo alle considerazioni svolte dal Presidente e dal relatore, i quali erano i soli a ben conoscere gli atti;*

- è vero infine, come dice ESPOSITO, che il presidente CARNEVALE anche in questa occasione ebbe delle espressioni di insofferenza nei confronti dei giudici di merito. Anzi, CARNEVALE, in questo caso, non criticava la sentenza in sé quanto l’istruttoria, che era stata condotta dal giudice BORSELLINO, e che era, a suo avviso, lacunosa e malfatta”.

Orbene, appare evidente dalla ricostruzione operata dal dott. DINACCI (che pure faceva parte di quel gruppo di magistrati della prima sezione che erano più in sintonia con le posizioni del dott. CARNEVALE e con esso intrattenevano più stretti rapporti) che il presidente CARNEVALE ed il dott. ESPOSITO, ancor prima di iniziare la discussione, avevano già espresso il loro convincimento in ordine all’esistenza di vizi della decisione di merito che ne avrebbero potuto determinare l’annullamento, in definitiva, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il presidente CARNEVALE era stato molto critico nei confronti del dott. BORSELLINO ed alle sue considerazioni nessuno aveva saputo obiettare alcunchè, perché solo il presidente ed il consigliere ESPOSITO conoscevano gli atti.

Lo svolgimento della camera di consiglio era stato assai breve ed, in particolare, non vi erano stati interventi né da parte sua né dal parte del dott. GARAVELLI, poiché entrambi si erano limitati ad aderire alle soluzioni proposte dal presidente e dal Consigliere relatore.

Ad un certo punto si era anche un poco approfondito il tema del tipo di nullità rilevabile nella fattispecie in esame ed il dott. CARNEVALE aveva persino affermato che a suo giudizio la violazione *de qua* avrebbe configurato una ipotesi di nullità assoluta, evidentemente valutabile ai sensi all'art. 185 n. 1 c.p.p. (vecchio rito), oppure "*niente*" mostrando così chiaramente di non condividere il **precedente** di cui aveva parlato il dott. ESPOSITO (che è poi quello, come già aveva anticipato, che trovò nel caso concreto applicazione).

Anche il dott. DINACCI ha evidenziato come oggetto degli strali demolitori del CARNEVALE fossero non tanto i giudici della Corte di Assise di Appello, quanto piuttosto il G.I. BORSELLINO.

* * * * *

Prima di prendere in esame le dichiarazioni rese dal dott. CARNEVALE in ordine alla vicenda in esame, è opportuno anzitutto osservare come le concordi dichiarazioni dei consiglieri GARAVELLI e DINACCI abbiano trovato conferma (nella parte in cui da questi è stata fatta menzione delle aspre censure formulate dall'imputato nei confronti del giudice BORSELLINO nel corso della camera di consiglio del primo processo BASILE) perfino in quelle del consigliere ESPOSITO, la cui deposizione resa al processo ANDREOTTI è stata acquisita ex art. 238 c.p.p. al presente processo.

Ma, nel resto, ben poco credibile appare la versione di tale teste, specie quando vorrebbe far credere che alla decisione del 23 febbraio 1987 si pervenne alla fine di un lunga e complessa camera di consiglio, nel corso della quale furono sviscerati tutti gli argomenti nel corso di una discussione

"ampia ed approfondita", quando è certo invece che questa fu particolarmente rapida, al punto che il Collegio si trattenne per un pò in camera di consiglio al fine di evitare di dare l'impressione alle parti che la decisione fosse in qualche modo precostituita (cfr. dich. DINACCI).

Ed invero, svariate sono le ragioni per credere che in realtà il dott. ESPOSITO non ebbe remora alcuna ad assecondare il disegno dell'imputato, senza ovviamente essere messo a parte dei motivi reconditi che presiedevano all'operato di quest'ultimo.

In primo luogo, perché le stesse modalità con cui egli pervenne alla risoluzione della *quaestio iuris* che determinò l'annullamento della sentenza BASILE ("ripescaggio" della oramai datata nel tempo sentenza Muscovich, pacificamente superata da un chiaro e ben più convincente orientamento giurisprudenziale di segno opposto; omessa menzione nella sentenza BASILE della sentenza Savasta il cui contenuto era anche a lui ben noto, avendo ovviamente il dott. COLONNA su tale assai più recente "precedente" accentrato la propria opposizione), fanno ritenere che egli si prestò ad assecondare le direttive del presidente CARNEVALE, finanche richiamando, nel corso della camera di consiglio, il precedente Muscovich (indicato al dott. GARAVELLI come precedente **recentissimo**), che l'imputato aveva, a parole, affermato di non condividere (nel senso che avrebbe preferito dichiarare la nullità ex art. 185 n. 1 c.p.p.), ma che poi non esitò ad utilizzare pur di pervenire all'annullamento della sentenza di merito.

In secondo luogo, perché, lo stesso atteggiamento di beffarda critica del merito della sentenza impugnata mantenuto insieme al dott. CARNEVALE ("*ogni tanto ridevano per sottolineare talune parti a loro giudizio immotivate della decisione, parlavano di "valutazione arbitraria delle prove", dicevano "qui non c'è niente" - cfr. dich. DINACCI e le conformi dichiarazioni GARAVELLI: "nella discussione prevalse il*

discorso formale, mi pare che però un accenno fatto da qualcuno del Collegio, nel senso che non c'era niente anche lì, ecco...che però quel processo, comunque, era un processo che non aveva... non aveva fondamento.."), appare indicativa di un accordo di massima in ordine alla sorte che avrebbe dovuto avere il ricorso e sull'opportunità, comunque, di tranquillizzare gli altri consiglieri sul fatto che la sentenza era anche lacunosa nel merito e sotto tale profilo potesse essere anche annullata.

Alla stregua dei comportamenti tenuti dal relatore e dal presidente è, infatti, chiaramente desumibile che entrambi erano addivenuti anticipatamente alla decisione di usare un *escamotage* processuale, al fine di non procedere, insieme agli altri consiglieri, ad un esame approfondito della causa sotto il profilo della adeguatezza della motivazione dai giudici di merito addotta a fondamento del giudizio di penale responsabilità.

Con ciò, non si vuol certo affermare - lo si ribadisce - che il dott. ESPOSITO fosse consapevole delle oscure trame che sottostavano agli atteggiamenti dell'imputato, ma soltanto dare atto della sua totale subordinazione alle direttive di quest'ultimo.

Vi sono ulteriori risultanze processuali che inducono, peraltro, a ritenere che il dott. CARNEVALE, pur non stimando professionalmente il dott. ESPOSITO, lo nominava spesso relatore anche nell'ambito di delicati processi, quale era quello BASILE, in cui si sarebbero dovute approfondire questioni procedurali di particolare rilievo, sapendo di potere fare su di lui preventivo affidamento.

Nel corso di una conversazione avuta presso la propria abitazione con l'avv. ARICO' in data 25 marzo 1994, oggetto di intercettazione ambientale, nel seguente modo il CARNEVALE confidava, infatti, al suo amico avvocato la "stima" che riponeva nel dott. ESPOSITO, definendo una sentenza da questi scritta "*nù cumulo di fesserie*".

Ed ancor meno "stima" dimostrava di avere l'imputato dello stesso dott. ESPOSITO, anche sotto il profilo umano, allorché parlando con altro magistrato a lui vicino, il dott. GRASSI, così si esprimeva sul conto dello stesso: "*.. questo è un servo sciocco di QUATRANO, il quale è un delinquente come quasi tutti i magistrati di Napoli ... chilli chi arrestaru .. chilli chi arrestaru forse erano i piu' signori, ma insomma ... alcuni .. tu conosci d'altra parte i nostri colleghi di Napoli, no ... anche quelli della prima penale non e' che siano ... gente di spiccata moralita' ... correttezza insomma ... un VALENTE ... insomma .. non e' che siano tutti .. anche lo stesso ESPOSITO che qua .. mi si e' messo a piangere ... lui ha dovuto ammettere che per il CILLARI aveva avuto raccomandazioni dal suo cancelliere ... (incomprensibile) ... va bene ! ... Mentre io .. non ho mai avuto raccomandazioni da parte di nessuno .. cu mia .. i raccomandazioni non servono ... escludo che abbia preso una lira ...pero'... era una persona con la quale si poteva parlare .. ed e' una persona con la quale si poteva parlare ... come del resto il povero ... Nino SCOPELLITI .. ora perche' poi deve diventare l'eroe della seconda resistenza ...*"(intercettazione ambientale del 9 marzo 1994 nr. 21)

Orbene, è lo stesso odierno imputato - che ha designato relatore il dott. ESPOSITO in buona parte dei collegi da lui presieduti (quelli di "serie A") ed al quale ha affidato talune delle vicende giudiziarie più delicate passate al vaglio della prima sezione, fra cui la vicenda BASILE - ad avere ben chiara consapevolezza della personalità del magistrato in argomento e, addirittura, della estrema possibilità di *avvicinarlo* da parte di chi intendeva *raccomandargli* un processo.

Ed è da credere, avuto riguardo alle altre risultanze, che non si facesse scrupolo alcuno, per primo egli stesso, a suggerire al dott. ESPOSITO i comportamenti da seguire, apparendo sul punto addirittura illogica l'affermazione del Tribunale che, definendo "scandalizzate" le

"censure" espresse dal CARNEVALE sul conto del dott. ESPOSITO, mostra di credere alla versione difensiva secondo cui l'odierno imputato avrebbe con stupore reagito alla acquisita notizia di un coinvolgimento giudiziario di quest'ultimo, da ciò dovendosi trarre il convincimento che tale "stupore" sarebbe *"incompatibile con un atteggiamento mentale di collusione nonché con la preesistenza di rapporti confidenziali con il dott. ESPOSITO, di tale natura da spiegare un previo strumentale ed illecito accordo, che, tra l'altro, avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere sul piano processuale anche quest'ultimo"*.

Ed invero, appare evidente che dalla conversazione in questione si evince, in realtà, tutto il contrario, dal momento che il riferimento fatto ad ESPOSITO come persona con cui *"si poteva parlare"*, specie se accompagnato da una assai poco veritiera affermazione di una propria personale "verginità", appare ben lontano dal dimostrare stupore ed anzi appare confermativo di un negativo giudizio già da lungo tempo maturato verso questo collegam al quale pure non si faceva scrupolo a continuare ad assegnare delicati processi.

§ 3.4. Le dichiarazioni del dott. Corrado CARNEVALE sulla prima sentenza BASILE

Ai fini di acquisire una piena cognizione della vicenda processuale in esame non può, da ultimo, omettersi di prendere in esame le dichiarazioni rese dall'imputato in occasione dell'interrogatorio reso all'Ufficio del P.M. in data 24 aprile 1997 (il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso della Difesa) e nel corso dell'esame operato dalla difesa alle udienze del 20 e 22 marzo 2000 e del successivo controesame del P.M. all'udienza del 30 marzo 2000.

Ciò non già al fine di valorizzare a carico del dott. CARNEVALE, come sembrerebbe sostenere l'Ufficio appellante, comportamenti che invece sono pacificamente espressione di diritti soggettivi e facoltà che l'ordinamento attribuisce all'imputato quale espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia difensiva ritenuta più opportuna, ma solo al fine di verificare se da parte dello stesso siano stati forniti elementi idonei all'accertamento della verità tali da smentire la prospettazione accusatoria.

È da notare al riguardo, relativamente allo svolgimento della camera di consiglio, che l'imputato, nel corso dell'interrogatorio del 27 aprile 1997, aveva affermato di essere rimasto in minoranza, perché non condivideva la tesi del consigliere ESPOSITO, adducendo che, con sentenza del 21 gennaio 1986 (cioè quella resa nell'ambito del procedimento SAVASTA sopra menzionato) egli aveva *“affermato la tesi secondo cui tale vizio configurava una mera irregolarità, e non già una nullità”*.

Nel corso del dibattimento, invece, il dott. CARNEVALE ha ricostruito in termini diversi l'accaduto, sostenendo che, in realtà, il contrasto con il dott. ESPOSITO era stato soltanto iniziale e che poi, sia pure a *malincuore*, egli si era adeguato alla tesi di questi e della maggioranza consiliare che si era andata formando.

In particolare, nel corso del citato interrogatorio aveva nel seguente modo ricostruito la vicenda: *“... il collega DINACCI contribuì a formare la maggioranza... il relatore collega ESPOSITO sostenne, e continuò a sostenere pur dopo il mio dissenso, la tesi che fu infine accolta, citò a tal proposito un isolato precedente della Sezione (sentenza del 30 gennaio 1980 in causa MUSCOVITCH, relatore BOSCHI) e su tale tesi si formò la maggioranza, costituita appunto da ESPOSITO, da DINACCI e da un altro consigliere che ritengo di poter identificare in COLONNA e non in GARAVELLI (anche perché non ricordo la posizione di GARAVELLI)”*

In sostanza, la sua versione (riveduta e corretta in sede dibattimentale) era stata nel senso che, sebbene in passato avesse avuto occasione di affrontare per ben due volte la identica questione di diritto, aderendo all'orientamento che configurava quella violazione come mera irregolarità, nel caso in esame aveva aderito a *malincuore* alla soluzione proposta dal dott. ESPOSITO, senza però spiegarne le recondite ragioni, anche perché i consiglieri DINACCI e COLONNA (che in precedenza li avevano indicato come gli artefici della formazione della maggioranza) avevano finito, dopo una iniziale titubanza, per aderire a siffatta tesi (*“seppero che l'autore di quella sentenza era l'allora consigliere BOSCHI allora dissero: beh, bisogna rifletterci, perché BOSCHI è un magistrato bravo ...”*).

Sin qui *nulla quaestio* rimanendo, come si è detto, anche l'esposizione di diverse tesi difensive, anche fra loro contrapposte, nell'alveo del diritto di difesa e del libero esercizio delle strategie difensive.

Ben altra valenza probatoria assumono invece le dichiarazioni dell'imputato, allorché il loro unico scopo si riveli quello di screditare i testi a carico, assumendo addirittura, contrariamente al vero, che questi avrebbero dichiarato il falso.

Ed invero, a questo scopo assolvono, come esattamente rilevato dall'ufficio appellante nei motivi nuovi di impugnazione, le dichiarazioni dell'imputato, che, nel corso del controesame del P.M., ha oltrepassato i limiti del diritto di difesa, assumendo che i testi GARAVELLI e DINACCI avevano dichiarato il falso, senza ovviamente addurre alcuna seria, logica e verificabile ragione per cui tale complotto sarebbe stato ordito in suo danno.

3.5. Osservazioni conclusive sullo svolgimento del primo procedimento BASILE in sede di legittimità e sulla sussistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori di

giustizia in tema di alterazione dell'esito di questo giudizio ad opera del presidente CARNEVALE

L'ampia disamina delle risultanze probatorie effettuata nei paragrafi precedenti, consente, a questo punto, di trarre serenamente le prime conclusioni in ordine alla vicenda in esame, fermo restando comunque che, ai fini di una valutazione complessiva della condotta del dott. CARNEVALE, non potrà prescindersi, come anticipato, da un esame di quanto emerso in occasione del secondo giudizio BASILE in data 7 marzo 1989, stante l'identità dei soggetti favoriti, delle fonti probatorie, dei *canali* di intermediazione utilizzati, del fine perseguito e dell'eccezionale entità del contributo fornito in entrambi i casi alla vita o comunque al rafforzamento dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*.

E comunque, limitando l'esame delle risultanze processuali al primo giudizio di legittimità BASILE, indubbia appare la valenza probatoria di tale vicenda, alla stregua delle coerenti, costanti ed uniformi dichiarazioni accusatorie dei collaboranti e delle circostanze rivelate dai magistrati suindicati, che nel loro insieme stigmatizzano i comportamenti posti in essere dall'imputato per alterare la libera formazione del convincimento dei giudici che parteciparono, in camera di consiglio, alla adozione della decisione.

In proposito sicuramente priva di fondamento è l'affermazione del Tribunale, secondo il quale non potrebbero trarsi "elementi di sospetto" dal motivo, di natura procedurale, per il quale la sentenza di merito venne annullata.

Ed infatti, nella fattispecie, il problema non è affatto, come ritengono i primi giudici, quello dell'insindacabilità delle decisioni del giudice di legittimità oppure della impossibilità di attribuire al c.d. "errore di diritto" significato probatorio o sintomatico di alterazione del regolare

procedimento di formazione dell'iter decisionale e, quindi, rivelatore di condotta di agevolazione dell'associazione mafiosa.

Nella vicenda in esame quel che rileva è, infatti, l'accertamento, alla stregua delle risultanze processuali (e quindi, in primo luogo, delle modalità di svolgimento della camera di consiglio), se ad un determinato esito processuale assolutamente imprevedibile - in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, pienamente condiviso dalla prima sezione e dallo stesso dott. CARNEVALE - il Collegio sia pervenuto in forza di un effettivo *approfondimento dottrinario e giurisprudenziale* oppure di artificiosi comportamenti dell'imputato che, avvalendosi del necessario contributo del giudice relatore, ha finito per indurre in errore gli altri componenti del Collegio (o peggio per impedire ad uno di essi di esprimere in modo convincente le proprie opinioni), in modo tale da strumentalizzare la buona fede dei primi e di emarginare il secondo; circostanze queste che, ove accertate, non potrebbero non fornire un eccezionale riscontro di natura individualizzante alle dichiarazioni del collaborante MUTOLO, secondo il quale l'esito del ricorso fu il risultato, a seguito dell'intervento di *cosa nostra*, di una condotta volta alla deliberata "*ricerca del pelo nell'uovo*", ed a quelle del collaborante SIINO che ha messo in risalto nella vicenda il compimento da parte di Ignazio SALVO di "*cose da pazzi*", pur di addomesticare l'esito dei giudizi di legittimità BASILE.

E' stato osservato in precedenza, allorché è stato esaminato il comportamento in camera di consiglio del dott. ESPOSITO, che a tale esito processuale non sarebbe stato possibile pervenire se da parte di detto relatore, notoriamente ossequioso e ligio alle direttive presidenziali, non fosse provenuta l'indicazione di un (risalente nel tempo ed isolato) precedente giurisprudenziale - assolutamente in contrasto con la più recente elaborazione giurisprudenziale condivisa dallo stesso dott. CARNEVALE -

e che venne addirittura menzionato come il risultato di un nuovo orientamento giurisprudenziale e ciò, ovviamente, senza che, con la sua nota "autorità", il presidente CARNEVALE fosse intervenuto per fare rilevare la clamorosa inconsistenza di tale argomento giuridico.

Il vero è che dalla compiuta istruttoria dibattimentale è emerso come, in realtà, vi fosse piena consonanza di idee fra il dott. CARNEVALE ed il dott. ESPOSITO, quanto alla circostanza che, nell'omesso avviso ai difensori degli imputati della seduta pubblica destinata alla estrazione dei giudici popolari, dovesse ravvisarsi un caso di nullità, aparendo anzi la frase pronunciata dal dott. CARNEVALE ("ma che ragionamento è questo, trattandosi della costituzione del Giudice o è nullità assoluta o non è niente") il tentativo non già di sminuire l'efficacia del ragionamento del dott. ESPOSITO, quanto piuttosto di rafforzarlo - facendo rilevare che vi erano gli estremi perché la nullità in questione fosse ritenuta assoluta ai sensi dell'art. 185 n. 1 c.p.p. (vecchio rito) - salvo poi "a malincuore" accodarsi alla tesi del predetto consigliere, quello stesso che, a suo giudizio, scriveva "nù cumulo di fesserie".

La piena adesione dei primi giudici alla tesi sostenuta dal dott. CARNEVALE, secondo la quale egli, in realtà, sarebbe stato più propenso ad un annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione ed avrebbe nutrito addirittura perplessità (reale) sulla soluzione interpretativa proposta dal dott. ESPOSITO, appare, pertanto, il frutto di una inappropriata valutazione delle risultanze processuali, rilevandosi addirittura illogico, anche alla stregua degli elementi messi in luce nella parte dedicata alla "egemonia" del dott. CARNEVALE, che questi prestasse, a malincuore, acquiescenza alle tesi giuridiche di chicchessia ed ancor di più del dott. ESPOSITO che, come si è visto, stimava pochissimo sotto il profilo professionale.

Non si comprende, in buona sostanza, il motivo per cui, se veramente il dott. CARNEVALE fosse stato convinto della necessità di annullare la sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo per vizio di motivazione, avrebbe dovuto, addirittura smentendo clamorosamente un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, peraltro, da lui pienamente condiviso anche in tempi recenti (sentenza del 21 gennaio 1986, ric. Savasta, nella quale la sezione prima si era già espressa nel senso della mera irregolarità) mutare improvvisamente opinione, facendolo oltretutto con una sentenza, quella poi redatta dal dott. ESPOSITO, che, come già detto, dopo un ampia premessa - che, in realtà, sembra preludere ad un annullamento per violazione del disposto di cui all'art. 185 n. 1 c.p.p. vecchio rito - si limita poi a prestare acquiescenza alla tesi sostenuta nella sentenza Muscovich del 1980, senza per la verità accompagnare tale conclusione con l'indicazione di motivi idonei a giustificare un così repentino *revirement* giurisprudenziale.

Pertanto, lungi dall'essere già in corso un contrasto giurisprudenziale, in cui la sentenza Madonia si sarebbe andata a collocare in contrasto con la tesi della mera irregolarità (la sentenza Muscovich era, infatti, ormai remota nel tempo ed era rimasta, dal 1980 in poi, del tutto isolata), il vero contrasto giurisprudenziale era stato, nella sostanza, determinato proprio dalla sentenza resa nel processo BASILE il 23 febbraio 1987 che, per l'autorità della sezione che l'aveva emessa (esclusivamente competente, oltre che in materia di criminalità organizzata, anche di omicidio volontario) e per l'impatto che poteva avere su un gran numero di processi in corso (che peraltro sarebbero stati sempre trattati dalla prima sezione), andava risolta con assoluta urgenza.

E ciò avvenne immediatamente, essendo stata la questione in tempi rapidissimi (la sentenza BASILE era stata depositata il 23 marzo 1987) rimessa alle Sezioni Unite, che, con sentenza del 27/06/87 n. 7, La Rocca,

la risolse nel senso dell'esclusione di ogni ipotesi di nullità, come peraltro era assolutamente logico che fosse, essendo l'argomento *de quo*, sino alla camera di consiglio del 23 febbraio 1987, tutt'altro che dibattuto in giurisprudenza, poco rilevando, nel caso che in questa sede ci occupa, che qualcuno lo dibattesse in dottrina.

L'essersi il dott. CARNEVALE - il quale, come riferito da numerosi testi, teneva in modo particolare al proprio prestigio ed aveva una elevatissima considerazione di sé - esposto, come era del tutto prevedibile che fosse, ad una così clamorosa smentita da parte delle S.U., senza peraltro, come si è detto, che ne esistessero i presupposti giuridici né che fossero posti a fondamento di tale "*nuovo orientamento giurisprudenziale*" (cui lo stesso CARNEVALE assumeva di avere addirittura aderito a *malincuore*) convincenti e solidi argomenti giuridici (se non una acritica adesione alle conclusioni della sentenza Muscovich), fa ritenere, avuto riguardo alla esperienza professionale e di vita dell'imputato ed alla conclamata sua abilità nel far prevalere le proprie tesi in camera di consiglio, che fra le due opzioni, quella di annullare per vizio di motivazione oppure per un inesistente vizio procedurale, vi dovesse essere, dal suo punto di vista, qualche ottimo motivo per scegliere la seconda, reputandola peraltro più opportuna ed anche meno rischiosa sotto il profilo della sua immagine.

Non appare convincente, pertanto, l'affermazione dei giudici di prime cure che, a giustificazione della asserita insussistenza nella condotta tenuta dall'imputato in camera di consiglio di elementi che possano far pensare ad un atteggiamento preconcepito ed artificioso, hanno posto l'accento sul fatto che il dott. CARNEVALE non avrebbe mai cercato, sostanzialmente, di prendere le distanze dalla decisione del febbraio del 1987, né avrebbe negato la circostanza che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo era stata da lui criticata nel corso della camera di

consiglio anche sotto il profilo della consistenza degli elementi probatori su cui era fondato il giudizio di penale responsabilità.

In verità, il primo argomento menzionato dal Tribunale non appare affatto condivisibile per le considerazioni poc'anzi svolte sulla assoluta inverosimiglianza di una adesione a *malincuore* alla soluzione trovata dal dott. ESPOSITO.

Quanto al secondo argomento, non può non rilevarsi che la presunta inconsistenza degli elementi probatori su cui era fondata la sentenza impugnata non costituì mai, in concreto, oggetto di trattazione da parte del Collegio, per la semplice quanto dirimente ragione che, in primo luogo, andavano trattate e risolte le questioni processuali, di tal chè appare logico ritenere che dal CARNEVALE, in tale condotta peraltro ampiamente sostenuto da ESPOSITO, l'asserita inconsistenza del materiale probatorio venne utilizzata come una sorta di *grimaldello* al fine di sottoporre surrettiziamente agli altri giudici, in modo suggestivo, un ulteriore elemento che, sul piano psicologico, li convincesse della giustezza della decisione adottata, anche sotto il profilo della opportunità di un nuovo giudizio di merito che colmasse le prospettate lacune probatorie ("*ogni tanto ridevano per sottolineare talune parti a loro giudizio immotivate della decisione, parlavano di "valutazione arbitraria delle prove"; "qui non c'è niente"*: dich. DINACCI e GARAVELLI).

In definitiva, ritiene la Corte che, se effettivamente vi fossero stati vizi nella motivazione tali da rendere necessario e conforme a giustizia, come affermato dal CARNEVALE nella sua memoria, l'annullamento, per tale motivo, della sentenza impugnata, non si vede per quale motivo egli si sarebbe dovuto adeguare, pur non riconoscendogli validità alcuna, alla tesi giuridica prospettata dal dott. ESPOSITO che ravvisava nella fattispecie in esame una nullità relativa sanabile se non dedotta ex art. 422 c.p.p. abrogato, dal momento che, con la sua indiscutibile autorevolezza, bene

avrebbe potuto o ricondurre la violazione alla ipotesi di nullità assoluta ex art. 185 n. 1 c.p.p. abrogato (“ma che ragionamento è questo, trattandosi della costituzione del Giudice o è nullità assoluta o non è niente”), oppure avrebbe potuto sostenere la tesi del vizio di motivazione, potendo contare sul relatore ESPOSITO e sulla presenza nel Collegio, quantomeno, di un altro consigliere a lui fedele e mai propenso a contrastarlo, come il dott. DINACCI (cfr. dich. GARAVELLI).

Tale strada, però, pur sicuramente percorribile, in considerazione del fatto che solo CARNEVALE ed ESPOSITO avevano conoscenza del contenuto del c.d. "fascicoletto" e dell'intero fascicolo processuale (tanto che "ridevano", allo scopo di ridicolizzare il lavoro svolto in sede di formale istruttoria dal dott. BORSELLINO) si presentava comunque più ardua e rischiosa e sicuramente voleva essere evitata dall'imputato che preferiva andare alla ricerca di elementi tecnici ("il pelo nell'uovo"), non volendosi esporre troppo e soprattutto non volendo farlo a distanza di poco tempo dalle accese critiche che avevano fatto seguito all'annullamento da parte della prima sezione della Corte della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta relativa alla strage di via Pipitone Federico in cui, fra gli altri, aveva perso la vita il Consigliere Istruttore di Palermo dott. Rocco CHINNICI.

Il vero è che la questione andava risolta in modo diverso, più velocemente e senza che potessero accentrarsi sulla sua persona sospetti di alcun genere. L'unica questione procedurale utilizzabile era rinvenibile, dopo paziente ricerca, in una sentenza risalente al 1980, in verità chiaramente in contrasto con il principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 184 c.p.p. (codice abrogato) e rimasta del tutto isolata, ma che aveva il pregio di attagliarsi perfettamente al caso in esame; in quel caso, anzi, i difensori degli imputati erano stati poco diligenti e non avevano sollevato la questione innanzi al giudice del merito entro i termini di cui

all'art. 439 c.p.p. (vecchio codice), nel caso del processo BASILE, invece, l'ipotesi prefigurata nella sentenza Muscovich, invece, *calzava a pennello*, essendo stata dai difensori degli imputati sollevata la questione davanti alla Corte di Assise di Appello di Palermo.

E che il caso fosse facilmente risolvibile in questo senso, senza eccessivi problemi, appare del tutto evidente. Il dott. GARAVELLI e il dott. DINACCI hanno dichiarato, infatti, di avere immediatamente prestato assenso alla tesi della nullità, senza conoscere la questione ed acquietandosi sia a fronte di una ricerca giurisprudenziale che il dott. ESPOSITO assumeva di avere compiuto con scrupolo, sia a fronte del comportamento tenuto dal dott. CARNEVALE che, anzi, propendeva per ritenere sussistente, senza però che poi mutasse alcunché nel tipo di decisione da adottare, un caso di nullità assoluta ex art. 185 n. 1 c. p.p. (vecchio rito).

Avuto riguardo alla totale dipendenza del dott. ESPOSITO dall'odierno imputato, di cui si è detto, e di quanto osservato dai testi GARAVELLI e DINACCI, non appaiono pertanto in alcun modo condivisibili le ulteriori argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della inconsistenza della prospettazione accusatoria.

Quanto al fatto che le risultanze dibattimentali escluderebbero, nella fattispecie in esame, la sussistenza di designazioni anomale, avvenute al di fuori delle regole dell'ordinamento giudiziario all'epoca vigenti - l'unica variazione alle indicazioni tabellari essendo riscontrabile nella sostituzione del consigliere dott. BUOGO con il dott. GARAVELLI, nominato consigliere di Cassazione a decorrere dall'11/2/1987, determinata secondo la tesi difensiva, condivisa dal Tribunale, dalla opportunità di non caricare eccessivamente di impegni il dott. BUOGO e da quella di rendere possibile un immediato impiego del consigliere da poco arrivato - l'argomento che il dott. BUOGO facesse parte del c.d. "*partito del Presidente*" mentre del GARAVELLI non fossero noti gli orientamenti culturali e giurisprudenziali

né la capacità di contrasto in sede di discussione, è come si visto assolutamente inconsistente, avendo il dott. GARAVELLI lealmente dichiarato di avere fatto in sostanza, come era assolutamente scontato che fosse, una "*comparsata*".

Fermo restando, pertanto, che nel caso in esame venne, in ogni caso, compiuta una evidente violazione delle tabelle già predisposte, deve anzi osservarsi che, per i fini perseguiti dal CARNEVALE (che non erano certo quelli del buon andamento della amministrazione giudiziaria ex art. 97 Cost., come in memoria affermato) era senz'altro preferibile la presenza di un "*novellino*" come il dott. GARAVELLI, piuttosto che di un consigliere esperto, professionalmente preparato e perfettamente a conoscenza della giurisprudenza della prima sezione, come il dott. BUOGO, il quale bene avrebbe immediatamente colto l'anomalo cambiamento giurisprudenziale propugnato dal dott. CARNEVALE, così rendendo meno "*emarginato*" il dott. COLONNA.

Se infatti è vero che il dott. BUOGO faceva parte della schiera dei magistrati sui quali l'imputato riponeva maggiore fiducia (quelli che componevano il c.d. "*Collegio del lunedì*"), ciò dipendeva, nel caso in esame, dal fatto che veniva ritenuto magistrato più propenso al perseguimento di una linea *garantista* nella valutazione delle prove e non certo per una sua pretesa acquiescenza, nelle questioni di diritto, ad assecondare comunque le tesi dell'odierno imputato, ove non in linea con il proprio convincimento.

L'unica *nota stonata* nella composizione del Collegio era effettivamente costituita dal consigliere COLONNA, il quale aveva fatto parte del Collegio che, in tempi allora recenti, nel ricorso Savasta, aveva dichiarato, in relazione ad analoga questione, la sussistenza di una mera irregolarità in alcun modo sanzionata e svolto il ruolo di relatore ed

estensore nell'ambito di altro ricorso definito sempre con il rigetto della tesi della nullità.

Ciò posto, fermo restando che, ai fini che qui rilevano, la circostanza effettivamente degna di nota è che il CARNEVALE assegnò il ricorso Madonia e soci ad un Collegio da lui presieduto e la relazione della causa ad un consigliere sul quale poteva fare ampio e totale affidamento, pur senza stimarlo professionalmente, è di trascurabile importanza e peraltro inevitabile (pena il totale ed ancor più sospetto stravolgimento delle tabelle) che di tale Collegio facesse parte anche il dott. COLONNA, in quanto la eventuale opposizione che da questi era in qualche modo prevedibile potesse arrivare, come poi puntualmente verificatosi, bene avrebbe potuto essere superata con la sua solita *autorità* e con il tradizionale metodo della *emarginazione*.

Decisamente destituita di fondamento appare, peraltro, l'ulteriore obiezione del Tribunale che - non accontentandosi di quanto dichiarato dai testi GARAVELLI e DINACCI (sulla circostanza che, ad un certo punto, il consigliere COLONNA, il quale aveva sostenuto la tesi della mera irregolarità, fosse per l'appunto rimasto inascoltato ed anzi emarginato dal contesto della discussione) e volendo verificare tale circostanza alla stregua di quanto sul punto avrebbe potuto dichiarare il diretto interessato - ha stigmatizzato il fatto che il P.M., "che ne avrebbe dovuto avere interesse", non aveva chiesto la citazione del predetto magistrato.

Ciò senza considerare che l'Ufficio del P.M. non avrebbe potuto in alcun modo attivarsi nel senso preteso dal Tribunale, essendo il dott. COLONNA da tempo deceduto, come peraltro specificato nella stessa memoria difensiva del 30 maggio 2000.

L'intero svolgimento del procedimento di legittimità in questione, come sopra ricostruito su base testimoniale e documentale (dalla assegnazione della causa ad un Collegio presieduto dall'imputato alla

designazione quale relatore del dott. ESPOSITO; dallo svolgimento della camera di consiglio nel corso della quale il CARNEVALE si distinse - come confermato persino dal dott. ESPOSITO - per una serrata e strategica, quanto immotivata, critica all'operato dott. BORSELLINO, sino al punto di metterne in dubbio la stessa professionalità; dalla emarginazione del dott. COLONNA alla scelta di una tesi giuridica del tutto priva di fondamento, come peraltro immediatamente rilevato dalle S.U. della Cassazione), conferma in modo pieno ed esaustivo la fondatezza delle dichiarazioni dei collaboranti SIINO e MUTOLO ed apporta ad esse, quel necessario riscontro *individualizzante* di natura diversa dal pur rilevante contributo conoscitivo fornito da detti collaboranti, riscontro particolarmente significativo perché fondato sulle dichiarazioni di testi qualificati e disinteressati che hanno riferito i fatti dall'interno della camera di consiglio.

Dagli elementi evidenziati e dalle considerazioni sin qui svolte è, infatti, pacificamente emerso che, pur dovendo decidere su una importante causa che aveva ad oggetto la barbara uccisione di un coraggioso Capitano dei Carabinieri ed il tentato omicidio della di lui moglie, l'odierno imputato fece in modo:

- che la decisione non fosse preceduta da un dibattito approfondito che sarebbe stato necessario quantomeno in considerazione del controverso mutamento di giurisprudenza che si voleva attuare nell'ambito di un processo di estrema rilevanza sociale a carico di soggetti di notevolissimo spessore mafioso condannati alla pena dell'ergastolo;
- che la stessa decisione, in realtà, fosse adottata da una maggioranza precostituita, nel senso che faceva sostanzialmente affidamento sulla approfondita conoscenza degli atti da parte del presidente e del relatore consigliere ESPOSITO e sulla scontata acquiescenza degli altri consiglieri, fondata sulle osservazioni che a questi provenivano dall'imputato e dal relatore (gli unici a conoscere gli atti e ad avere

approfondito la questione) e sulla emarginazione del solo consigliere che aveva mantenuto un atteggiamento di contrasto;

- che, come da *cliché*, per giustificare in un certo modo l'annullamento che pure avveniva per motivi procedurali, si praticasse in camera di consiglio il vituperato metodo del discredito nei confronti dei giudici di merito, con espressioni tutt'altro che elogiative e benevole, soprattutto nei confronti dei giudici istruttori di Palermo additati come autori di "abusi", ovviamente frutto della inverosimile mistificazione cui era solito fare ricorso in modo sistematico l'imputato (cfr. parte dedicata ai "rapporti fra il dott. CARNEVALE ed i dottori FALCONE e BORSELLINO");
- che l'esito del ricorso fosse anticipato all'esterno, come può desumersi dalle dichiarazioni del collaborante MUTOLO, circostanza questa che assume valenza probatoria particolare, se solo si considera che l'annullamento ebbe luogo per una causa del tutto imprevedibile al punto che lo stesso difensore del MADONIA (cioè il difensore di colui che aveva confidato al MUTOLO la sua sicurezza sull'operato del CARNEVALE) aveva perfino ritenuto di non fare della questione giuridica sopra menzionata motivo di ricorso per cassazione.

§ 4. Il secondo giudizio di legittimità BASILE

Nell'esaminare le risultanze relative al primo processo di legittimità BASILE, si è già detto come, a smentire in modo evidente l'assunto, teorizzato dall'imputato, della *prevedibilità* dell'esito del ricorso per cassazione sia sufficiente considerare il motivo del disposto annullamento, invero del tutto imprevedibile, e le anomale modalità di svolgimento della camera di consiglio, su cui hanno riferito i testi GARAVELLI e DINACCI.

Da tali elementi deriva, altresì, un sicuro riscontro alle affermazioni del collaborante MUTOLO che, sulla base di quanto riferitogli da Giuseppe MADONIA, a modo suo ha parlato di *escamotages* processuali (la ricerca del c.d. "*pelo nell'uovo*"), cui aveva fatto ricorso l'imputato al fine di pervenire all'annullamento della sentenza di merito.

Nella vicenda che deve essere ora affrontata (il secondo giudizio di legittimità), a confermare che era Giuseppe MADONIA colui che all'interno del carcere riceveva anticipazioni sull'esito dei ricorsi sono stati i collaboratori di giustizia MARCHESE e MARINO MANNOIA, dalle cui convergenti dichiarazioni risulta che era stato il figlio del capo della *famiglia* di Resuttana la primaria fonte di informazione di PUCCIO Vincenzo, cioè dell'altro imputato del processo BASILE, dal quale avevano ricevuto notizie confidenziali.

Tale circostanza non è certo priva di rilevanza in quanto consente, sulla base di altre emergenze probatorie, di verificare positivamente l'attendibilità intrinseca dei sopraccitati collaboranti.

Ed infatti, le affermazioni dei collaboranti MUTOLO, MARINO MANNOIA e MARCHESE, tutti detenuti all'epoca dei fatti, sul ruolo avuto nella vicenda in esame dai MADONIA di Resuttana, sono state validamente confermate da altri dichiaranti (SINACORI, DI MAGGIO, CANCEMI) che, essendo liberi al momento dei fatti, hanno potuto direttamente constatare che era Antonino MADONIA, fratello di Giuseppe e *sostituto* del padre Francesco al vertice della *famiglia* di Resuttana, colui che, unitamente a Salvatore RIINA, si interessava per un esito favorevole dei ricorsi BASILE in Cassazione; ed il PUCCIO non faceva altro che beneficiare, stante l'evidente connessione della sua posizione processuale con quella di Giuseppe MADONIA, degli autorevoli interessamenti che venivano dispiegati in favore di quest'ultimo, figlio del potente *boss* di una *famiglia* che Salvatore RIINA riteneva determinante per il mantenimento

della propria *leadership* in seno all'organizzazione, al punto da essere disposto a tutto pur di raggiungere l'obiettivo prefissosi.

E se ancora residuassero dubbi su tale circostanza, è da una coordinata lettura delle dichiarazioni di Angelo SIINO e Vincenzo SINACORI che si desume che per l'*aggiustamento* del secondo procedimento di legittimità BASILE, Salvatore RIINA percorse contemporaneamente due *canali*: da un lato, quello tradizionale dei SALVO (Ignazio), dall'altro, quello a mezzo del quale *cosa nostra* più da vicino era in grado di esercitare un diretto ed immediato controllo sull'operato e sulla effettiva *disponibilità* del presidente CARNEVALE, costituito dall'avvocato ANGELUCCI che da MESSINA Francesco (*mastro Ciccio*) era stato messo in contatto con Antonino MADONIA.

Ora, è vero che l'avvocato ANGELUCCI figura nel processo di legittimità Basile come difensore di Armando BONANNO, e non già di MADONIA Giuseppe, come ha fatto rilevare il Tribunale, ritenendo da ciò di poter far derivare l'inattendibilità del SINACORI. Non hanno valutato, però, i primi giudici che proprio tale circostanza costituiva il riscontro più pregnante della credibilità del dichiarante e della estrema rilevanza delle sue affermazioni.

Dalle dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA che hanno dato origine, unitamente ad altri elementi probatori, ad un procedimento penale a carico di Salvatore RIINA, di altri componenti della *commissione provinciale* di Palermo di *cosa nostra* e degli esecutori materiali, da tempo in corso di svolgimento presso la Corte di Assise di Palermo (c.d. "processo Tempesta"), risulta, infatti, che Armando BONANNO, per volontà dei vertici della *famiglia* di Resuttana, era stato ucciso ed il suo cadavere soppresso diverso tempo prima che fosse emessa la stessa sentenza del 23 giugno 1988 gravata da ricorso per cassazione e che fosse "*nominato*" l'avvocato ANGELUCCI (resta da verificare da chi) suo difensore nel

processo di legittimità (BONANNO, infatti, nel processo innanzi alla Corte di Assise di Appello di Palermo definito con sentenza del 23 giugno 1988 era stato difeso dagli avvocati SORGI ed INZERILLO del Foro di Palermo).

Ne consegue che l'avvocato ANGELUCCI altro ruolo non svolse, in definitiva, nella vicenda in esame che quello di *terzo* legale di Giuseppe MADONIA, circostanza questa di non poco conto, essendo stati peraltro i motivi di ricorso presentati nell'interesse del "BONANNO", come si evince dalla sentenza n. 362 del 7.3.1989 della prima sezione penale della Suprema Corte, in atti, assolutamente decisivi ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.

Né va dimenticato che, in tema di *aggiustamento* di processi, sia con riguardo al *canale politico* (Ignazio SALVO), sia a quello degli avvocati (nel caso di specie l'avvocato ANGELUCCI), *Mastro Ciccio* risulta essere stato uno dei più attivi emissari di Salvatore RIINA, potendosi peraltro desumere ciò, ancora una volta, da una lettura coordinata delle dichiarazioni di Vincenzo SINACORI (il quale ha precisato che era stato Francesco MESSINA a mettere in contatto il citato avvocato romano con Antonino MADONIA) ed Angelo SIINO il quale, si rammenterà, è stato in grado di fornire notizie che confermano l'interessamento di Ignazio SALVO e del suo uomo di fiducia Vito LI CAUSI, nel corso del 1989, per l'*aggiustamento* del processo BASILE in Cassazione.

Quanto a *Mastro Ciccio*, è certo che questo personaggio, di aspetto modesto e trasandato, in realtà uomo di fiducia Salvatore RIINA nonché *reggente* della *famiglia* di Mazara del Vallo ed, in forza di ciò, *capo mandamento* dello stesso Ignazio SALVO, era un vero e proprio *habitué* dei locali della Cassazione all'interno dei quali poteva contare in pianta stabile (cfr. dichiarazioni SINACORI, FERRO Vincenzo e Giuseppe, SIINO, BRUSCA G., menzionate in precedenza) sull'apporto di Paolo

COSTANZO, commesso *tuttofare* in servizio presso la prima sezione penale della Cassazione.

Questi, ad onta della sua non elevata qualifica professionale, non era affatto quel personaggio insignificante che vorrebbe far credere l'imputato (cfr. memoria difensiva del 30.5.2000 in atti), se è vero che aveva consolidati rapporti con l'avvocato Vincenzo GAITO - di cui era una sorta di procacciatore di clienti, peraltro tutti rigorosamente appartenenti a *cosa nostra* - e se è vero, altresì, che il di lui apporto non era certamente ritenuto indifferente allo stesso presidente CARNEVALE.

Ciò si evince chiaramente dal fatto che l'odierno imputato, nonostante i suoi numerosi e gravosi impegni, trovava il tempo, a partire dal 1991, di interessarsi presso il Ministero della Giustizia per procrastinare l'effettiva presa di possesso, da parte di detto COSTANZO, del posto di assistente giudiziario presso la Cancelleria della Corte di Appello di Roma, per ottenere il quale il COSTANZO aveva anche dovuto sostenere spese non indifferenti, avendo dovuto persino far ricorso alla giustizia amministrativa (cfr. pagg. 212 e 213 memoria difensiva del 30.5.2000).

In tale contesto, peraltro del tutto trascurato dai primi giudici, andava appunto collocato, se non altro perché forniva un rilevante elemento idoneo a meglio valutare la credibilità di tale dichiarante, il riferimento operato da Francesco MARINO MANNOIA alla circostanza che il CARNEVALE, non volendo esporsi in prima persona, aveva designato come presidente il dott. MODIGLIANI, essendo comunque per il tramite di questi in grado di perseguire l'obiettivo programmato.

E costituisce, pertanto, il risultato di una lettura assai riduttiva delle risultanze processuali affermare, come ha fatto il primo giudice, che l'indicazione del nominativo del MODIGLIANI (dal collaborante fornita a distanza di circa tre anni di distanza dalla confidenza ricevuta dal PUCCIO) come persona in grado di influire, su *input* di CARNEVALE, sull'esito dei

ricorsi, possa essere stata solo il frutto della banale consultazione del c.d. *brogliaccio* delle udienze da *chiunque* consultabile presso la cancelleria della prima sezione, o, al più, del millantato credito di qualche legale.

In realtà, ad escludere che qualcuno - in primo luogo l'avvocato ANGELUCCI - abbia potuto nella vicenda in esame millantare credito, sono, oltre che le anomale modalità di conferimento a quest'ultimo del mandato difensivo, l'assegnazione del ricorso ad un Collegio diverso da quello presieduto dall'imputato e soprattutto, come si dirà, le stesse modalità di svolgimento della camera di consiglio e, prima ancora, di quanto verificatosi nella stanza dell'odierno imputato.

In altri termini, non appare revocabile in dubbio che l'anticipata conoscenza del nominativo del MODIGLIANI come presidente designato poteva derivare agli imputati del processo BASILE da informazioni provenienti dal commesso COSTANZO o da uno qualsiasi dei legali che, per l'appunto, difendevano il MADONIA ed il PUCCIO (del BONANNO si è già detto), compreso pertanto quell'avvocato ANGELUCCI, indicato dal collaboratore SINACORI come colui che nella vicenda aveva avuto un ruolo fondamentale in considerazione dei suoi rapporti preferenziali con "i magistrati della Cassazione".

Non è però certamente questo il punto nodale della vicenda.

Ed infatti, non avendo granché rilievo, per i motivi anzidetti, conoscere con quali modalità, il MADONIA ed il PUCCIO siano anticipatamente venuti a conoscenza del nominativo del MODIGLIANI, attesa la prassi del c.d. *brogliaccio* e la *disponibilità* del commesso COSTANZO a fornire informazioni agli associati, quel che occorre piuttosto verificare è se dalla compiuta istruttoria siano emersi, a supporto delle dichiarazioni dei collaboranti, elementi che consentano di affermare che l'imputato, non volendo più direttamente "esporsi" - in considerazione delle forti polemiche che sui *mass media* avevano già fatto seguito al primo

annullamento della sentenza BASILE e che già lo avevano messo in cattiva luce agli occhi della opinione pubblica - abbia comunque, a ciò determinato da emissari di *cosa nostra*, posto in essere attività idonee ad alterare l'esito del secondo processo di legittimità, mediante la composizione di un Collegio in cui, sulla base di sue direttive, il presidente ed il relatore da lui designati avevano una posizione precostituita, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata.

Si è già osservato, nella parte dedicata alla c.d. *egemonia* del presidente CARNEVALE, come il comune sentire del binomio "presidente-relatore" (unici componenti del Collegio ad avere disponibilità degli atti del processo, cognizione della sentenza impugnata e dei motivi di impugnazione) fosse, nella stragrande maggioranza dei casi, sufficiente ad orientare l'esito dei ricorsi; ed è stata fornita, nel caso del primo giudizio di legittimità BASILE, attraverso le dichiarazioni di magistrati che alla relativa camera di consiglio parteciparono, un chiaro esempio del funzionamento di tale *strategia*.

E' stato altresì rilevato come da parte di taluni magistrati, sentiti nel corso del processo, sia stata in modo chiaro illustrata la tecnica del c.d. *sfinimento* o, a seconda dei casi, della *emarginazione* dei consiglieri dissenzienti, e ne è stata fornita specifica dimostrazione mediante l'indicazione di quanto accaduto al consigliere COLONNA nel primo procedimento BASILE, essendo del tutto *fisiologica* - per quante alchimie potesse l'imputato escogitare, se del caso anche con la sostituzione, all'ultima ora, di qualche consigliere - la presenza nel Collegio di qualche elemento di *disturbo* potenzialmente in grado di contrastare "*l'orientamento tendenzialmente omogeneo, compatto*" della prima sezione di cui ha parlato il presidente BRANCACCIO.

Orbene, il Tribunale, esaminando isolatamente ciascuno dei numerosi elementi probatori acquisiti agli atti del processo e trascurando di

evidenziare gli evidenti collegamenti esistenti con il precedente giudizio di legittimità del 23 febbraio 1987, ha ritenuto che le risultanze della istruttoria dibattimentale non consentissero l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato nemmeno con riguardo alla vicenda relativa all'annullamento, in data 7 marzo 1989, della sentenza emessa il 23/06/1988 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, la quale, giudicando in sede di rinvio, aveva nuovamente condannato alla pena dell'ergastolo BONANNO Armando, PUCCIO Salvatore e MADONIA Giuseppe, per l'omicidio del capitano BASILE ed il tentato omicidio della di lui moglie, Silvana MUSANTI.

E tale convincimento il primo giudice ha espresso nonostante, nel corso della istruttoria dibattimentale, fosse emerso, sulla base di precise e circostanziate testimonianze, che l'imputato aveva fortemente condizionato l'esito del giudizio mediante la designazione di due componenti del Collegio fedeli alle sue direttive e, finanche, avesse la mattina stessa dell'udienza, dopo essersi incontrato con un soggetto rimasto non identificato ma, con tutta certezza, "emissario" di *cosa nostra* e direttamente interessato all'esito dei ricorsi, compiuto atti diretti a condizionare il libero convincimento di altri due giudici che avrebbero dovuto di lì a poco partecipare alla camera di consiglio, esortandoli ad aderire alla preconstituita tesi del presidente MODIGLIANI e del relatore TOSCANI, in particolare a votare, unitamente a questi ultimi, per l'annullamento della sentenza impugnata: ciò al fine di contrastare il voto di segno opposto che, con ogni probabilità, sarebbe stato espresso dal consigliere GARAVELLI.

Epperò, il giudice di primo grado, prima ancora di prendere in esame tali risultanze e di valutarne la consistenza probatoria, si è prodigato a mettere in dubbio la fondatezza stessa dell'impianto accusatorio con una

serie di rilievi, di carattere preliminare, scaturenti da un metodo di analisi che questa Corte non ritiene in alcun modo condivisibile.

Ed invero, è proprio in virtù delle citate risultanze processuali che trova conferma la condotta di cui al capo di imputazione consistente nella *preordinazione* ed *imposizione* dell'esito della decisione del 7 marzo 1989, attraverso la strumentalizzazione della condotta di magistrati facenti parte del Collegio, e *l'anticipazione* di essa all'organizzazione mafiosa per il tramite di intermediari.

A mettere in dubbio la fondatezza di tale ricostruzione non vale osservare, come hanno fatto i giudici di prime cure, che alcuni passaggi della vicenda in esame, a seguito della escussione dei protagonisti di essa, si siano rivelati diversi – relativamente alle modalità ed ai reali tempi di svolgimento della camera di consiglio - da quanto originariamente ipotizzato dall'accusa, essendo risultati comunque del tutto immutati ed anzi rafforzati a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri GARAVELLI e LA PENNA e del complessivo esito della istruzione dibattimentale, i citati punti cardine della condotta criminosa contestata (vds. punto 2 del capo di imputazione).

Ed ancora rileva assai poco che la composizione del Collegio che ha trattato i ricorsi in questione, all'udienza del 7 marzo 1989, sia risultata conforme al programma tabellare (presidente R. Modigliani, consiglieri: U. Toscani, A. M. La Penna, L. Del Vecchio e M. Garavelli) predisposto dal dott. CARNEVALE, quale presidente titolare della sezione, nel dicembre del 1988, relativamente al primo semestre del 1989, trasmessa al Primo Presidente della Corte per il successivo inoltro al C. S. M., e che, nel caso di specie - al contrario di quanto verificatosi in occasione del primo giudizio di legittimità BASILE - non si siano verificate sospette sostituzioni dell'ultima ora di consiglieri originariamente designati.

Nella sua memoria difensiva del 30 maggio 2000 l'imputato ha affermato, al fine evidente di giustificare, senza che per la verità gli fosse stato contestata, la rapidità con cui aveva fissato la trattazione dei ricorsi di MADONIA e soci, che "*la totale assenza di arretrato*" gli consentiva di fissare rapidamente i ricorsi man mano che arrivavano alla cancelleria della sezione da lui presieduta.

Pur senza volere da ciò trarre alcuna conseguenza, è comunque certo che, nel caso in esame, tutto ebbe luogo con estrema sollecitudine, se è vero che la trattazione dei ricorsi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 23 giugno 1988 nel processo BASILE, depositata dai giudici di merito il 16 settembre 1988, venne fissata per il giorno 7 marzo 1989.

Ed invero, non è certo revocabile in dubbio che gli adempimenti relativi al caso in esame furono espletati con celerità davvero encomiabile, se è vero che - pur tenendo conto del tempo occorrente alla cancelleria del giudice *a quo* per la spedizione e notifica degli avvisi, dei termini per la presentazione dei motivi di ricorso per cassazione, del tempo ulteriormente necessario per la spedizione degli atti in cassazione, dell'assegnazione del procedimento alla prima sezione da parte del Primo Presidente della Corte, ancorché rapida in quanto automatica - la cancelleria della prima sezione penale presieduta dall'odierno imputato sollecitamente diede corso alla spedizione e notifica degli avvisi per l'udienza del 7 marzo 1989, nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 533 e 534 c.p.p. abrogato.

D'altra parte, può ritenersi acquisita agli atti prova della circostanza che l'imputato era solito, con largo anticipo e prima ancora che gli atti pervenissero in Cassazione, formare i collegi che avrebbero dovuto decidere sui ricorsi di cui era in grado di prevedere l'imminente arrivo; ciò sulla base di scelte del tutto personali ed estranee al regolare esercizio della giurisdizione, emblematica al riguardo essendo la vicenda relativa alla

formazione del Collegio del *maxi processo* uno, di cui è stato possibile avere cognizione a mezzo di intercettazione ambientale, in cui la scelta dei consiglieri venne addirittura fatta tenendo conto dei buoni rapporti personali da questi ultimi intrattenuti con il presidente designato dott. MOLINARI.

Si obietta da parte dell'imputato che, se soltanto avesse voluto favorire MADONIA e soci, bene avrebbe potuto assegnare i ricorsi in discussione ad uno dei ben cinque collegi - uno dei quali, quello relativo all'udienza del 6 marzo 1989, immediatamente precedente quella fissata per la trattazione del procedimento BASILE - da lui presieduti.

Il rilievo è però assai poco conducente perché in ciò sta, per l'appunto, la stranezza della scelta operata, se soltanto si considera che l'assegnazione dei ricorsi in questione ad un Collegio diverso da quello da lui presieduto era stata effettuata, come si dimostrerà, al fine di allontanare da sé ogni sospetto.

Non deve omettersi, infatti, di rilevare, sin d'ora, che, sotto il profilo procedurale, non vi era motivo alcuno per l'imputato di assegnare proprio il procedimento di maggior rilievo ed allarme sociale, anche per la qualità della vittima, in quel momento pendente presso la prima sezione, ad un Collegio diverso da uno di quelli da lui presieduto, non esistendo il benché minimo motivo ostativo in proposito, nemmeno di opportunità, tanto più che il precedente annullamento aveva avuto luogo per motivi esclusivamente procedurali e del Collegio del 7 marzo 1989 faceva parte, per l'appunto, uno dei consiglieri (il dott. GARAVELLI) che aveva fatto già parte del Collegio del 23 febbraio 1987.

Ne consegue che non coglie nel segno l'osservazione dei primi giudici (pag. 371 della sentenza impugnata) che, se effettivamente l'imputato, come sostenuto dall'accusa, avesse anticipatamente assicurato agli *uomini d'onore* l'esito favorevole dei ricorsi, l'assegnazione del procedimento al Collegio designato per l'udienza del 7/3/1989 gli avrebbe

impedito di esercitare influenza incisiva e penetrante sull'andamento della discussione in guisa da pervenire all'adozione di una decisione conforme all'esito già anticipato.

Ed invero tale condotta, come si avrà modo di compiutamente verificare anche in occasione dell'esame della vicenda *maxiprocesso*, perfettamente rientrava nel normale *modus operandi* dell'imputato.

L'obiezione, in parola, oltre a non tener conto dell'esigenza che il dott. CARNEVALE aveva di non esporsi dopo le polemiche seguite al primo giudizio di legittimità BASILE, ha il torto di non considerare in alcun modo il ruolo fondamentale e trainante che il presidente ed il relatore dei collegi, dal dott. CARNEVALE designati secondo rigidi criteri di adeguamento ai propri orientamenti, avevano ai fini della decisione, tanto più in un sistema in cui il c.d. "*fascicoletto*" era esclusivamente in possesso di detti magistrati, non potendo gli altri membri del Collegio avere una piena cognizione della causa sulla base della sola relazione e dalla conseguente discussione.

Rientrava, pertanto, nell'ordinario *cliché* dell'imputato l'inserimento nel Collegio in discussione di consiglieri come i dottori DEL VECCHIO e LA PENNA, magistrati che, in normali situazioni, non era prevedibile che potessero, più di tanto, contrastare l'orientamento del presidente e del relatore, specie il dott. DEL VECCHIO che, per la verità, pur non facendo parte del c.d. *Collegio del lunedì* era legato da molto tempo all'odierno imputato (che era già stato suo presidente in Corte di Appello e a cui era riconoscente perché gli aveva *insegnato a scrivere le sentenze*).

Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio che la vicenda che, di qui a poco si esaminerà, difficilmente avrebbe potuto essere compiutamente chiarita se un accadimento imprevisto non avesse indotto l'odierno imputato a porre in essere comportamenti ulteriori e diversi

rispetto a quelli precedentemente descritti, facendolo deviare dal suo ordinario *modus operandi*.

E, al riguardo, va immediatamente rilevato che - senza il determinante contributo fornito in sede dibattimentale da testi assai qualificati che hanno specificamente riferito su quanto avvenuto in camera di consiglio in relazione alla vicenda in esame ed, uno di essi, anche su quanto verificatosi, nella stanza del presidente CARNEVALE pochi minuti prima dell'inizio della udienza - sarebbe stato pressoché impossibile pervenire all'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione a questo secondo episodio, se non altro per l'ovvia considerazione che egli non aveva fatto parte del Collegio giudicante.

All'accertamento della penale responsabilità del dott. CARNEVALE anche in ordine a tale segmento della condotta criminosa ascrittagli - che, anche da solo, come affermato dalle S.U. della Suprema Corte nella sentenza Demitry, potrebbe configurare, al pari di quello verificatosi il 23 febbraio 1987, per l'eccezionale importanza del contributo fornito alla vita ed al rafforzamento della associazione mafiosa, concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. - la Corte è invero pervenuta a seguito di un approfondito esame delle dichiarazioni, per la prima volta intervenute solo nella fase dibattimentale, dei magistrati GARAVELLI e LA PENNA, la cui valenza probatoria i primi giudici, con motivazione in alcun modo condivisibile, hanno disatteso, trascurando di rilevare che da esse bene avrebbe potuto desumere, unitamente ad altri elementi testimoniali e documentali in atti, fra cui anche quelli relativi al primo procedimento BASILE, ampio ed esaustivo riscontro individualizzante alle dichiarazioni dei collaboranti.

Al riguardo ritiene la Corte che i primi giudici, nel prendere in esame la consistenza di tali prove testimoniali, hanno reso motivazione incongrua, contraddittoria e lacunosa, anche sul piano della mera rappresentazione dei

fatti e del contenuto delle dichiarazioni dei sunnominati magistrati, svalutando, da un lato, oltre ogni limite, la valenza probatoria delle affermazioni del dott. GARAVELLI e, dall'altro, ritenendo, in contrasto con chiare emergenze probatorie di segno opposto, quelle del dott. LA PENNA, addirittura, affette da inattendibilità intrinseca.

La lacuna verifica effettuata dai primi giudici merita, pertanto, di essere rivisitata anche alla stregua di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso della istruttoria dibattimentale a carico dell'imputato, per la verità nella impugnata sentenza in modo assai riduttivo evidenziati, se non addirittura del tutto trascurati. La rivisitazione dell'intera vicenda mediante una più approfondita e ragionata lettura delle risultanze processuali, da valutare in modo nel loro insieme, secondo i principi già enunciati, consentirà agevolmente di superare le perplessità enunciate nella sentenza impugnata, frutto evidente di un imperfetto coordinamento degli elementi probatori e talora di una acritica accettazione dei rilievi difensivi.

Ciò posto, va per prima presa in esame una delle principali obiezioni mosse dalla difesa alla prospettazione accusatoria e fatta propria dal Tribunale: e cioè la inconciliabile partecipazione al Collegio del dott. GARAVELLI, magistrato che aveva già dimostrato di non essere perfettamente in linea con l'orientamento del presidente CARNEVALE, senza peraltro mai assumere nei confronti dello stesso atteggiamenti di forte critica o di rottura.

Il giudice di primo grado ha appunto ravvisato nella predetta circostanza un argomento in contrasto con l'assunto accusatorio, trascurando però di rilevare che, ai fini di una logica e plausibile ricostruzione dell'intera vicenda ed, in particolare, dei comportamenti tenuti dal dott. CARNEVALE la mattina del 7 marzo 1989, non avrebbe potuto non esaminare nel dettaglio quanto dichiarato dal dott. GARAVELLI, oltre che sullo svolgimento della camera di consiglio, anche sulle forti doglianze

che, nei giorni immediatamente precedenti l'udienza del 7 marzo 1989, aveva esternato anche al presidente BRANCACCIO sulla "linea ipergarantista" della prima sezione, altresì comunicandogli l'estremo disagio che gli comportava la permanenza nella medesima sezione ed esprimendo anche giudizi poco lusinghieri sul conto dello stesso dott. CARNEVALE.

E non hanno, pertanto, rilevato i primi giudici che un atteggiamento così deciso e determinato, peraltro proveniente non dall'ultimo arrivato ma da un magistrato professionalmente preparato, fortemente motivato ed in grado di far valere in camera di consiglio le proprie tesi in materia di valutazione della prova, poteva, se non adeguatamente bloccato, provocare conseguenze impensabili in camera di consiglio.

E non vi è dubbio, pertanto, che, nel momento in cui un emissario dell'associazione mafiosa si era presentato, la mattina del 7 marzo 1989, nella stanza del presidente CARNEVALE per avere ribadite assicurazioni sull'esito del processo, l'imputato si era venuto a trovare nella incresciosa ed impellente situazione di dovere dimostrare ad ogni costo al proprio interlocutore che tutto, davvero tutto, quanto era nelle sue possibilità egli era disponibile a fare nell'interesse dell'associazione ai fini di un esito positivo dei ricorsi nel procedimento BASILE.

§ 4.1. Le dichiarazioni del dott. Mario GARAVELLI sul secondo processo BASILE

Esaurito il resoconto di quanto verificatosi in occasione della camera di consiglio del primo processo BASILE, il dott. GARAVELLI ha così proseguito la esposizione dei fatti a sua conoscenza:

“..Passata questa esperienza, io cominciai il mio lavoro. Alla fine, appunto, di due anni ci fu il secondo processo “Basile” nel quale io di nuovo fui componente del Collegio, il Collegio era composto dal presidente Modigliani, dal relatore Toscani, da... il consigliere Del Vecchio, dal consigliere La Penna e da me e in quella occasione si determinò un nuovo annullamento e... in circostanze tali che io, veramente, non... non accettavo più di sottoscrivere un tipo di decisione di questo genere.

L’avevo sofferto troppo e non... devo dire, onestamente, non chiesi nemmeno di andare via dalla Sezione, ero talmente a disagio che... vidi il presidente Brancaccio pochi giorni dopo ad un convegno; infatti al Presidente Carnevale non dissi di... di voler andare via, dissi che mi trovavo a disagio.

*Vidi il Presidente Brancaccio e gli esposi... non so se gli esposi questo fatto specifico, ma gli dissi in generale che io in quella sezione **li non riuscivo più a... a mantenermi oggettivo e a fare il mio lavoro in modo, secondo me, corretto.** E il presidente Brancaccio mi disse: “ah, ci penso io”.*

*Dopo pochi giorni, debbo dire dopo due o tre giorni, mi fece chiamare dal presidente Zucconi, Zucconi Galli Fonseca, il quale immediatamente mi disse: “tu sei trasferito alla sesta sezione”. Io onestamente non lo chiesi nemmeno di andare via, feci presente a Brancaccio questa mia... esi... questa mia situazione personale e lui mi fece trasferire, in sostanza, devo dire anche con l’opposizione del presidente Carnevale **il quale si... si irritò di questo trasferimento fatto alle sue spalle.** Comunque, ecco, que... così andò il mio trasferimento. Se vogliamo poi entrare nel merito...”*

Si avrà modo più diffusamente di ritornare su tale delicatissimo passaggio della vicenda ed, in particolare, sui modi e tempi in cui il dott. GARAVELLI aveva già manifestato al presidente BRANCACCIO e ad

altri la sua insofferenza per quello che era il modo di agire del dott. CARNEVALE, trattandosi di circostanza assolutamente determinante per comprendere quanto verificatosi la mattina del 7 marzo 1989 nella stanza dell'odierno imputato.

Per il momento occorre invece soffermarsi su quanto verificatosi in camera di consiglio prima ancora, forse, che il Collegio prendesse posto nell'aula di udienza ed avesse inizio la discussione della causa:

“... prima di discutere del ricorso, prima della discussione, quando già eravamo in Camera di Consiglio o forse, addirittura prima ancora di fare la discussione, perché a volte si discute ovviamente, dell'entità dei ricorsi, che sono due giorni di discussione, può darsi che qualcuno abbia detto: “oggi c'è il ricorso Basile” non ricordo se in quel momento o all'inizio o prima dell'inizio della discussione effettiva di quel ricorso. Il presidente MODIGLIANI dice: “ah, ma qui non c'è niente” senza nemmeno avere iniziato a parlare nessuno. “Qui non c'è niente” e io sono rimasto un po' lì, conoscevo un po' i fatti e ho detto: “mah... presidente, non c'è niente... vediamo” “ah, no, no, non c'è niente, non c'è niente”.

Ecco questa fu una frase che mi colpì, perché mi sembrava un atteggiamento molto preconcelto e molto superficiale: non c'è niente è un po' eccessivo e un po' vago, insomma. Questo è stato il... il fatto che mi aveva indotto a parlare al di fuori della Camera di Consiglio.”

Ha precisato il dott. GARAVELLI che la battuta del presidente MODIGLIANI (“qui non c'è niente”) aveva in lui risvegliato il ricordo di analoga battuta che già aveva sentito pronunciare il giorno 23 febbraio 1987 ed anche allora aveva attirato la sua attenzione, pur nell'ambito di una camera di consiglio in quel caso assai rapida in quanto la discussione si era poi incentrata su una asserita nullità processuale.

E, per la verità, l'affermazione del presidente MODIGLIANI, pronunciata in ogni caso quando ancora non aveva avuto inizio la

discussione in camera di consiglio, non era rimasta isolata in quanto anche il consigliere TOSCANI, sia pure a seguito di una relazione che era stata *molto lunga, molto dettagliata e molto specifica*, ma ad ulteriore sostegno del fatto che, a quel punto, non fosse necessaria una lunga camera di consiglio per giungere sollecitamente all'annullamento della sentenza, aveva, quasi a rinvenire un ulteriore elemento di conforto in tal senso, fatto un cenno al fatto che anche l'orientamento del presidente CARNEVALE era nel senso dell'annullamento.

In particolare, il dott. GARAVELLI ha così dichiarato: “... *io, onestamente, non vorrei ricordare male. Mi pare che ci fu un accenno di Toscani ad una frase del presidente CARNEVALE, ad un qualche cosa che gli aveva detto il presidente CARNEVALE, non ricordo in che occasione, se l’avesse detto subito, se gliel’avesse detto in precedenza, poteva esserci stata una chiacchierata tra loro, sapendo che il CARNEVALE aveva fatto parte dell’altro Collegio, però mi pare che un accenno ad una opinione del presidente Carnevale ci sia stata in Camera di Consiglio.*”

P. M.: *e se lo ricorda, Presidente Garavelli, in che termini era questa...*

GARAVELLI M.: *non lo ricordo. Ovviamente è un’opinione che andava nel senso dell’annullamento, questo è... ma non ricordo esattamente il contenuto di questa opinione.*”

Dalle dichiarazioni del teste è, pertanto, possibile desumere che il dott. CARNEVALE non si limitò a nominare relatore il dott. TOSCANI, ma ebbe con lui una discussione relativa al merito del ricorso, esprimendogli una indicazione che "*ovviamente andava nel senso dell’annullamento*".

Orbene, avuto riguardo alla circostanza che la dichiarazione sopraindicata il teste ha avuto modo di renderla a fronte della specifica domanda fattagli dal P.M. se il consigliere TOSCANI, nel corso della

camera di consiglio, avesse fatto riferimento a colloqui avuti con altri magistrati relativi al processo in argomento, non pare proprio che possa in alcun modo condividersi l'opinione del Tribunale che, prendendo spunto dall'intercalare "*mi pare*" usato dal GARAVELLI, ha ritenuto di cogliere nelle affermazioni del teste qualche incertezza, essendo vero tutto il contrario in quanto, come può rilevarsi dal brano dell'esame sopra riportato, ulteriormente richiesto di specificare in che cosa si fosse estrinsecata l'*opinione* che il dott. CARNEVALE aveva manifestato, ha, invero, soggiunto:.... Ovviamente è un'opinione che andava nel senso dell'annullamento, questo è... ma non ricordo esattamente il contenuto di questa opinione", residuando, se mai, incertezza non sul fatto che il dott. TOSCANI abbia effettivamente fatto riferimento ad una opinione dell'imputato, quanto sul momento in cui aveva detto che tale *opinione* era stata espressa.

E poiché, con ogni evidenza, l'*opinione* che il dott. CARNEVALE ebbe ad esprimere al dott. TOSCANI (alla stregua di quanto da questi affermato nel corso della camera di consiglio) logicamente non poté che avere luogo in un momento compreso fra la designazione come relatore della causa e la mattina stessa dell'udienza, non resta che prendere atto della dichiarazione precisa e circostanziata fornita dal dott. GARAVELLI sul punto, rinviando ad un momento successivo ogni ulteriore valutazione sulla rilevanza da attribuire ad essa, fermo restando ovviamente che l'elevata professionalità e competenza del teste, la coerenza e logicità che hanno contraddistinto l'intero suo esame costituiscono elementi ampiamente rassicuranti in ordine al fatto che egli ebbe immediatamente a cogliere l'importanza e la delicatezza che la domanda postagli assumeva nell'ambito della vicenda processuale in esame ed a fornire risposte ponderate.

Con riguardo alle modalità con cui ebbe a svilupparsi la camera di consiglio ed al ruolo svolto dal MODIGLIANI e dal TOSCANI, il teste, pur

rivelando di avere delle remore a parlare del comportamento di colleghi nei confronti dei quali continuava ad avere stima, ha nel seguente modo descritto quanto si era verificato:

*“... La discussione fu nel senso immediatamente che CARNEVALE... che MODIGLIANI e TOSCANI erano decisamente per l’annullamento. Secondo me con ragioni abbastanza cavillose, nel senso che si trattava di una... un accertamento che non era stato fatto in modo corretto da parte dei Carabinieri, **la misurazione della distanza della macchina sporca, rispetto alla macchina pulita, un... un accertamento che secondo me, era del tutto secondario e che non era... non avrebbe poi risolto molte cose.***

Secondo, mi pare, TOSCANI si diceva che questo accertamento era indispensabile, che non... non era stato fatto, che era una lacuna del processo.

*Poi c'erano... altri, ovviamente, altre obiezioni, ma mi pare l'obiezione fondamentale fosse questa, che a me sembrava, sinceramente, molto debole. Venivamo da due sentenze di condanna, venivamo da un'ampia discussione precedente, insomma... a questa posizione di TOSCANI e di... e di CARNEVALE, e di... chiedo scusa, e del presidente MODIGLIANI, **si contrappose subito il dottor LA PENNA**, se non ricordo male e anch'io perché, onestamente, tutti e due eravamo sullo stesso livello fin dall'inizio, non nel senso che si doveva assolutamente rigettare il ricorso, ma che ci si dovesse pensare su, si dovesse discutere.*

E infatti la discussione fu molto lunga; il quinto componente che era il dottor DEL VECCHIO, per quanto mi ricordo io, era più problematico, ma era più per il rige... era più per l’annullamento, anche lui, cioè era abbastanza avvicinato alle posizioni di MODIGLIANI e di TOSCANI.

Ma il di... il... la discussione fu veramente estenuante, lunghissima, tormentata, io ripeto, avevo un mio motivo personale che era quello della precedente conoscenza, avevamo dietro di noi la figura del presidente

SAETTA che era stato ucciso, poco tempo prima, con suo figlio, quindi... è vero, io l'ho detto, mi hanno risposto: "questo non c'entra niente col processo", "lo so che non c'entra, non me lo dovete dire voi, però il mio senso morale mi dice che questo si è fatto ammazzare per fare quella sentenza, prima di annullarla vediamoci bene".

La discussione - ha proseguito il GARAVELLI - si era protratta molto a lungo, così come lunga era stata l'udienza pubblica a causa anche della lunghezza della relazione, durante la quale più volte egli aveva sollecitato l'attenzione del LA PENNA su alcuni passaggi.

Nel corso della discussione il MODIGLIANI ed il TOSCANI non recedettero dalle loro posizioni, mentre LA PENNA ed esso GARAVELLI erano fermamente convinti del fatto che i ricorsi andassero rigettati, in quanto gli indizi a carico degli imputati erano più che sufficienti per giustificare l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai gravi delitti loro ascritti.

A questo punto si era però verificato un piccolo colpo di scena.

Il dottor DEL VECCHIO che, in un primo momento, aveva dato l'impressione di aderire acriticamente alla tesi del relatore e del presidente, ad un certo punto, aveva mostrato di avere cominciato a prendere cognizione ed a convincersi della fondatezza delle argomentazioni del LA PENNA e del GARAVELLI, avvicinandosi alla posizione di questi ultimi.

Così il GARAVELLI ha descritto il comportamento di DEL VECCHIO: *"ad un certo punto venne quasi dalla parte nostra, nel senso che o non accettò integralmente le nostre tesi, se non sbaglio, ma propose una tesi di compromesso, dicendo: "annulliamo per uno e rigettiamo per due, perché forse per uno gli indizi sono più deboli" se non ricordo male o il contrario: "annulliamo per due e... rigettiamo per uno" insomma, si... si stava per raggiungere, quasi una specie di patteggiamento... proprio*

(ovviamente fra i sostenitori, divenuti maggioranza, della tesi del rigetto, ndr).

L'avvicinamento del dott. DEL VECCHIO alla posizione del LA PENNA e del GARAVELLI era però durato pochissimo in quanto, subito dopo, quando si trattò di trarre le conclusioni, si tirò indietro: *"Però poi la discussione continuò e alla fine anche DEL VECCHIO poi ritornò sulle posizioni della maggioranza e ci fu una votazione, questa volta ci fu la votazione e la maggioranza prevalse. Questo è tutto quello che ricordo della... della discussione."*

Tale nuovo cambiamento di rotta da parte di DEL VECCHIO - ha soggiunto il dott. GARAVELLI - era stato preceduto da una discussione avente ad oggetto l'individuazione del consigliere che avrebbe dovuto redigere la motivazione, in quanto TOSCANI che pure era il relatore, essendo rimasto in minoranza, aveva dichiarato che non intendeva scriverla e a tale "minaccia" era seguito un battibecco, nel corso del quale era stato fatto notare al TOSCANI che rientrava nel *fair play* giudiziario che il relatore procedesse alla redazione della motivazione anche quando non d'accordo con la tesi della maggioranza.

Tale argomento era però rimasto presto superato dal sopravvenuto atteggiamento di DEL VECCHIO, che aveva rimesso tutto in discussione e, in sede di votazione, aveva preferito schierarsi dalla parte del relatore e del presidente, così venendosi a formare la definitiva maggioranza.

Nel corso della sua deposizione il dott. GARAVELLI ha, inoltre, tratteggiato le modalità di svolgimento della camera di consiglio ed il particolare scrupolo con cui il dott. LA PENNA ed egli medesimo avevano preteso che i due membri del Collegio, astrattamente a conoscenza della vicenda processuale, mettessero gli altri componenti in grado di efficacemente decidere.

Ha tenuto, pertanto, a precisare che il dott. LA PENNA ed il dott. TOSCANI avevano proceduto alla lettura di tutti i passaggi fondamentali della sentenza impugnata e che, a seguito di ciò, sia lui (GARAVELLI) che lo stesso LA PENNA si erano resi sempre più conto della particolare debolezza della obiezione principale mossa dal dott. TOSCANI: "*quella relativa alla misurazione della macchina sporca, rispetto alla macchina pulita*", trattandosi di obiezione *cavillosa* riguardante un accertamento del tutto secondario ed inutile.

Nel corso della camera di consiglio aveva nettamente percepito l'esistenza di un ben diverso livello di conoscenza del processo fra presidente e relatore: il relatore TOSCANI aveva una ottima conoscenza del processo ma, trascurando di valorizzare unitariamente i gravi indizi che gravavano sugli imputati, riteneva insuperabile, come si è detto, un argomento difensivo che censurava il mancato approfondimento da parte dei giudici di merito in ordine alla questione della distanza tra il luogo ove era stata dai *killers* abbandonata la macchina "sporca" e quello in cui erano stati trovati gli imputati a bordo della macchina "pulita"; il presidente MODIGLIANI gli diede, al contrario, l'impressione di non avere alcuna approfondita cognizione della causa.

Egli ebbe, in buona sostanza, la precisa sensazione di trovarsi di fronte ad una "*decisione precostituita*" sia per il comportamento del dott. TOSCANI ("*...mi stupì, poi, il... comportamento di TOSCANI in Camera di Consiglio, che io ritenevo molto obiettivo e molto... equilibrato e in quel caso mi sembrò veramente... precostituita la decisione, in modo molto deciso, in modo molto... mi stupì proprio per... perché non ne avevamo parlato prima e lo conoscevo come una persona del tutto affidabile, nel senso... molto equilibrata, insomma*"), sia per quello di MODIGLIANI, il quale, ancor prima che iniziasse la discussione aveva espresso il categorico convincimento che la sentenza fosse lacunosa, con la lapidaria frase "*qui*

non c'è niente", e, quel che più conta, niente di più e di meglio aveva saputo aggiungere nel prosiegua a sostegno di tale convincimento, limitandosi solo, nel dare ragione a TOSCANI, ad affermare che la sentenza dei giudici di merito andava annullata.

Ha precisato, infatti, il dott. GARAVELLI che, ogni volta che interveniva, il presidente MODIGLIANI dimostrava di non avere alcuna cognizione degli atti né del contenuto della sentenza impugnata (*"lui non intervenne puntualmente sui punti di discussione, era molto orientato, nel senso di dire una sentenza che regge, che...non regge, che bisogna annullare. Il presidente MODIGLIANI era una persona estremamente corretta era un ...gentiluomo, un vecchio gentiluomo, **che però non approfondiva molto i processi...i processi in generale. In quel caso lì, fu officiato, credo, al posto del...del presidente CARNEVALE, credo per evitare appunto...per evitare che si ripetesse lo stesso Collegio, ho l'impressione che non avesse una grande conoscenza degli atti. Ovviamente dal modo in cui parlava...non.. come idea mia ma dal.. dal suo modo di parlare del processo"***).

Soltanto la mattina dell'udienza, non appena arrivato in Corte, intorno alle 9,00, aveva appreso che, quel giorno, sarebbe trattato il processo BASILE ed ovviamente tale circostanza aveva attirato immediatamente la sua attenzione perché *"un poco"* conosceva i fatti, avendo partecipato alla camera di consiglio del primo processo BASILE e poi era rimasto francamente colpito dell'atteggiamento *"preconcetto"* del MODIGLIANI che, prima ancora che iniziasse la discussione già si era lasciato andare a frasi quali *"ah no, no, non c'è niente, non c'è niente"*.

Era sicuramente passato diverso tempo dal suo arrivo in Corte (ore 9,00) prima che l'udienza avesse inizio; ricordava infatti che essa era cominciata alle 10,00.

Non era assolutamente in grado di ricordare però chi fosse presente in camera di consiglio al momento del suo arrivo, né se qualche consigliere fosse stato chiamato fuori, né se il cancelliere DE CATO si fosse presentato a chiedere di qualcuno.

Ed invero, vi era "*molto...andirivieni nelle camere di consiglio*" e davvero non era in grado di tenere a mente certi particolari.

Aveva avuto, tuttavia, di notare che il dott. LA PENNA si era mostrato "*molto interessato alla discussione del ricorso*" ed aveva molto sofferto il modo in cui quel procedimento era stato definito.

Dopo quella udienza egli aveva avuto modo di vedere il dott. LA PENNA e di commentare insieme negativamente la situazione che si era venuta a creare alla prima sezione penale, concordando sul punto che si trattava di questione insostenibile e che fosse assolutamente necessario che entrambi si trasferissero.

Nel suo caso non aveva dovuto aspettare molto prima di ottenere il trasferimento ad altra sezione della Corte che, alcuni giorni dopo la sentenza BASILE, era stato disposto dalla prima alla sesta sezione penale.

L'esito del secondo processo BASILE era stato, infatti, per lui "*l'ultimo colpo*", "*la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso*" ed era stata l'occasione per ottenere finalmente dal Primo Presidente BRANCACCIO di essere assegnato ad altra sezione.

In verità, anche prima egli aveva vissuto, soprattutto negli ultimi tempi, la sua permanenza alla prima sezione con estremo disagio, a causa dell'atteggiamento preconcepito e dell'*accanimento giudiziario* che il dott. CARNEVALE manteneva nei confronti dei giudici di merito e dei giudici di Palermo in particolare ("*... E il disagio era crescente perché c'erano sempre di più questi accanimenti, se vogliamo chiamarli, accanimenti giudiziari che vanificavano, a mio giudizio, troppo il lavoro dei giudici di merito, lo svilivano, creavano, tra l'altro, costi enormi alla Giustizia,*

insomma, era tutta una serie di valutazioni che può fare anche un comune cittadino e che io facevo vedendo questa esasperazione giurisprudenziale. Quindi il disagio c'è stato ed è sempre aumentato, non c'è dubbio, ma credo che il presidente Carnevale lo sapesse, tant'è vero che mi qualificava come annullista, come rigettista, chiedo scusa...

P. M.: ma c'era stata una ragione particolare, concreta, specifica che poi alla fine aveva determinato il suo desiderio di andare via dalla prima sezione penale?

GARAVELLI M.: beh... l'ultimo episodio è stato il famoso processo BASILE evidentemente. C'erano già una serie di episodi che... contrastavano con la mia visione delle... degli atti processuali, delle vicende processuali, con una serie di annullamenti... questo accanimento contro i giudici di Palermo, in particolare, io... ricordo che i giudici di Palermo... i giudici, in particolare i P.M.... erano molto svalutati sul piano così proprio del... dell'approccio complessivo, prima ancora di valutare i singoli episodi..."

Un caso che era in grado di ricordare in cui il dott. CARNEVALE aveva mostrato "accanimento giudiziario" nei confronti dei giudici di Palermo, demolendo tutta la loro impostazione, si era verificato in occasione dell'esame dei mandati di cattura emessi dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino CALDERONE.

In questo caso era stata adottata, per volontà del CARNEVALE, una tecnica di valutazione frazionata e non già unitaria degli indizi, con totale stravolgimento di un precedente, consolidato, orientamento giurisprudenziale.

In conseguenza di ciò, si era verificato un annullamento senza rinvio di svariati provvedimenti restrittivi.

Ciò era possibile in quanto il presidente CARNEVALE non soltanto aveva *“un grossissimo spessore intellettuale, culturale e una grande preparazione specifica nei singoli processi”*, ma anche perché *“era anche molto autoritario, nel senso che difficilmente si poteva far prevalere un’opinione contraria, quando ripeto le discussioni finivano alle due di notte, perché ad un certo punto tutti si stancavano e... forse lui si stancava meno degli altri, e la sua opinione passava...”*.

Tale situazione aveva determinato una situazione assai paradossale che veniva acuita dall'assurdo clima laudativo che avevano gli avvocati che maggiormente frequentavano la prima sezione e che si concretava in sperticati elogi alla giurisprudenza di questa sezione della Corte che veniva presentata come un esempio *unico* di *“civiltà giuridica”*, come la panacea di tutti i mali ed i guasti che provocavano i giudici di merito (*“E questo continuo sentir dire: <<meno male che qui ci siete voi, meno male che questa...>> ecco, questa era un po’ l’atmosfera che, alla fine, ritenevo giusto fare giustizia e credevo che tutto sommato, nei processi di secondo grado, si faceva, sostanzialmente, giustizia e che buona parte di quella giustizia veniva vanificata, mi ha creato questo disagio continuo.”*).

Tanto premesso, appare opportuno, a questo punto, soffermarsi su una circostanza che nella vicenda in esame appare di fondamentale importanza e che i primi giudici hanno invece preso in esame in modo assai marginale, trascurando di notare che si trattava invece della chiave di volta probatoria dell'episodio in discussione, da cui avrebbero dovuto prendere logicamente le mosse prima ancora di esaminare la testimonianza del dott. LA PENNA.

Giova, infatti, osservare, a dimostrazione della assoluta attendibilità del dott. GARAVELLI nel punto in cui ha precisato che l'episodio BASILE aveva finito per costituire per lui *“la goccia che aveva fatto traboccare il*

vaso", inserendosi in un quadro di profondo disagio che il teste avvertiva nel prestare il proprio servizio alla prima sezione e che già aveva comunicato al presidente BRANCACCIO, che è stato accertato che il relativo decreto di *tramutamento* del dott. GARAVELLI dalla prima alla sesta sezione della Corte reca la data del 9 marzo 1989, di due giorni successivo, cioè, a quello dell'udienza nel corso della quale era stato trattato il processo BASILE.

L'imputato, ben conoscendo l'importanza della questione dal Tribunale invece nemmeno presa in considerazione, ha persino affermato nella memoria difensiva del 30.5.2000 che il dott. GARAVELLI non avrebbe "*esitato ad affermare circostanze obiettivamente non vere*" tali da non poter riverberarsi in senso negativo sulla sua attendibilità complessiva e che "*inesplicabili tenuto conto della stima e deferenza da lui dimostrate nei confronti del presidente CARNEVALE anche dopo il suo ritorno definitivo a Torino*" erano le ragioni che lo avevano indotto "*a rendere dichiarazioni non compiutamente conformi al vero*" (cfr. pag. 244 della memoria sopra citata)._

In realtà, ha soggiunto l'imputato, la ricostruzione dei fatti operata dal dott. GARAVELLI è smentita dal fatto che questi "*fu tramutato dalla 1^ sezione penale alla 6^ sezione penale, con il suo consenso, a decorrere dal 1° aprile 1989, con decreto del Primo Presidente della Corte del 9 marzo 1989, depositato lo stesso giorno*", come può desumersi dalla documentazione in atti prodotta dalla difesa.

Ne consegue, ha proseguito, che sarebbe inverosimile che il dott. GARAVELLI abbia potuto manifestare al Primo Presidente "*la sua pressante esigenza di lasciare la 1^ sezione penale l'8 marzo 1989*" (essendo impossibile farlo prima, essendo pacifico che l'udienza del 7 marzo 1989 si protrasse sino a tarda ora), anche perché è da escludersi che il congresso di Senigallia, in occasione del quale aveva avanzato al

presidente BRANCACCIO la richiesta di essere trasferito ad altra sezione, si sia potuto svolgere il giorno dopo il 7 marzo (che era un martedì) in quanto è notorio che i convegni si tengono nei fine settimana.

Ne consegue, ha concluso, che *"l'unica spiegazione logica plausibile è, invece, un'altra: e, cioè, che il dott. GARAVELLI avesse parlato al Primo Presidente del suo desiderio di essere tramutato alla 6^a sezione penale (la quale trattava, prevalentemente, ricorsi relativi a processi per reati contro la P.A. e per reati in materia di sostanze stupefacenti, cioè materie che, a suo dire, lo avevano sempre interessato) prima e indipendentemente dalla camera di consiglio del 7 marzo 1989, motivando probabilmente la sua richiesta, per renderla più fondata; con la sua incompatibilità culturale rispetto al presidente titolare e alla maggioranza dei magistrati della 1^a sezione penale"*.

Orbene, non può negarsi al riguardo, a dimostrazione del fatto che è l'imputato e non il teste ad affermare cose non vere, che già all'udienza del 29 giugno 1999, per nulla "incalzato dalla difesa", come pure si legge nella memoria, il dott. GARAVELLI, nel corso dell'esame, aveva precisato che un primo colloquio con BRANCACCIO aveva avuto luogo, *"qualche giorno prima del processo BASILE"* e che in tale circostanza egli aveva manifestato il proprio disagio al Primo Presidente.

Dopo il processo BASILE vi era stato un ulteriore colloquio nel corso del quale egli aveva confermato tale suo profondo disagio che si era ancor più accentuato dopo l'esito della vicenda BASILE.

Quanto sopra, peraltro, si desume in modo chiaro e preciso dal brano dell'esame del 29 giugno 1999 che, a questo punto, conviene qui di seguito trascrivere nella sua interezza:

" DIFESA: senta, in relazione al trasferimento alla sesta sezione penale - e mi avvio anche alla conclusione - lei ha precisato e indicato

ampiamente le ragioni. Ma le ragioni del trasferimento erano preesistenti alla sua partecipazione alla camera di consiglio per il processo BASILE?"

GARAVELLI: credo di averlo già detto che c'era un disagio crescente e che, quindi, era preesistente alla...al processo BASILE. Quello fu l'ultimo colpo insomma.

DIFESA: sì. Ma col presidente BRANCACCIO nel convegno a Senigallia lei parlò prima o dopo la sentenza BASILE ?

GARAVELLI: mi pare dopo. Mi pare dopo. Mi pare dopo perché..

DIFESA: perché ?

GARAVELLI: di pochi giorni successivo fu il mio trasferimento, quindi....ma potrebbe anche essere stato prima eh...intendiamoci.

DIFESA: solo...

GARAVELLI: avevo questo disagio...

DIFESA: solo per la precisazione, perché abbiamo interesse a ricostruire con precisione questo fatto.

GARAVELLI: sì, mi pare abbastanza ovvio avvocato. Io sono stato trasferito pochissimi giorni dopo il colloquio con BRANCACCIO. Quindi, tra il colloquio con BRANCACCIO e il trasferimento non può esservi stato il processo BASILE: doveva essere prima. Lo deduco logicamente:

DIFESA: cioè, che il processo BASILE fosse prima del colloquio con BRANCACCIO ?

GARAVELLI: lo deduco dal fatto che io sono andato il lunedì a Senigallia...la domenica a Senigallia e il mercoledì dopo sono stato chiamato da...adesso non ricordo il...

DIFESA: perché il.. risulta dagli atti acquisiti nel dibattimento - si tratta del volume terzo della difesa, documento numero 6 - è stato prodotto il decreto in data 9 marzo '89, del Primo Presidente della Corte Suprema, con cui fu disposto il "tramutamento", questo il termine, credo, che viene usato...

GARAVELLI: sì

DIFESA: *dalla prima sezione alla sesta sezione penale con decorrenza successiva, come accade normalmente, anche se ci sono le composizioni trimestrali, a partire dal primo aprile '89. E' questo, diciamo, decreto in data 9 marzo '89: la sentenza Basile, secondo procedimento di legittimità, finì a tarda notte del 7 marzo '89. Quindi, l'incontro con il presidente BRANCACCIO a Senigallia, soprattutto se era una domenica, dovette essere necessariamente anteriore alla sentenza, non successiva ?*

PRESIDENTE: *qual è la domanda successiva avvocato ?*

DIFESA: *questa. Cioè: qual è il momento in cui, se può precisare, con...adesso che gli è stata ricordata questa circostanza documentale, il momento in cui parlò col presidente BRANCACCIO ? Se questo la può aiutare nel ricordo.*

PRESIDENTE: *ha risposto il teste.*

DIFESA: *questi sono dati documentali...*

GARAVELLI: *ho già detto che è possibile che...ma mi sembrava molto difficile che il processo BASILE sia intervenuto tra il colloquio con BRANCACCIO. Ma, evidentemente, da quello che lei mi dice, è successo così.*

DIFESA: *perché il decreto è del 9 e quindi, evidentemente, ne avremo parlato due giorni prima, tre giorni prima...cioè almeno qualche giorno prima del processo BASILE. Questo dimostra che io il disagio lo sentivo già prima, indipendentemente dal processo BASILE.*

PRESIDENTE: *prego*

DIFESA: *lei aveva detto, stamattina o meno, ma lo aveva detto al Pubblico Ministero che era stato proprio il processo BASILE ad indurlo a chiedere il trasferimento. Le ragioni dell'insistenza della difesa derivano da questo.*

GARAVELLI: *ho capito. No, no, può darsi avvocato....adesso io non ricordo poi cosa sia successo tra il primo colloquio con BRANCACCIO e la chiamata. Ci fu probabilmente, un ulteriore pour parler con qualcuno dei vertici della Cassazione - non so se col Presidente BRANCACCIO o col vice Presidente - che mi chiesero una conferma di questa situazione ed era già...e c'era già stato il processo BASILE. Ed allora, ovviamente, io feci...confermai questa mia situazione, ecco.*

DIFESA: *ma il processo Basile, e questo è il punto, c'era stato o non c'era stato ?*

GARAVELLI: *ma può darsi che i colloqui con BRANCACCIO sia... .al colloquio con qualcuno, che io non ricordo onestamente. Perché era un periodo abbastanza accidentato per me, psicologicamente: io non sapevo che cosa dovevo fare, se dovevo andare via, non dovevo andare via. Probabilmente qualcuno mi ha chiesto conferma di questa mia intenzione, di questo mio disagio e nel frattempo sarà venuto fuori il processo BASILE che era la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.*

PRESIDENTE: *prego.*

GARAVELLI: *la sostanza non cambia mi sembra.*

Alla stregua del contributo fornito dalla stessa difesa, mediante produzione documentale, ai fini della ricostruzione dei tempi in cui avvenne il trasferimento del dott. GARAVELLI è, pertanto, evidente che quest'ultimo nel corso di un colloquio con il presidente BRANCACCIO, verosimilmente avvenuto nel corso di un convegno, gli aveva chiaramente fatto intendere che non intendeva più restare alla prima sezione a causa della particolare atmosfera che si respirava e dell'orientamento del presidente CARNEVALE; il processo BASILE era stato, poi, la "goccia che aveva fatto traboccare il caso" e che lo aveva indotto a confermare la sua decisione di essere trasferito.

Orbene, avuto riguardo ai chiarimenti forniti dal teste a seguito di una più approfondita focalizzazione dei propri ricordi, grazie anche alla indicazione del dato documentale, deve reputarsi quanto meno infondato l'assunto difensivo che vorrebbe addirittura rinvenire nelle dichiarazioni del teste indici di falsità ed anomalie nel comportamento processuale per il fatto che lo stesso, dopo il trasferimento, mantenne con il dott. CARNEVALE, nelle rare occasioni in cui lo incontrava, rapporti cordiali ed in una occasione gli mandò anche in regalo un libro che la moglie aveva scritto.

Né la compiuta istruttoria appare minimamente assecondare le accuse che al teste vengono mosse nella citata memoria in modo tutt'altro che velato, assumendo persino che *"davvero inesplicabili, tenuto conto della stima e della deferenza da lui dimostrate nei confronti del presidente Carnevale anche dopo il suo ritorno definitivo a Torino"* sarebbero *"le ragioni che abbiano potuto indurlo (GARAVELLI) a rendere dichiarazioni non compiutamente conformi al vero"*).

E poiché il dott. GARAVELLI, con grande stile e comprensione del delicato compito da lui assolto nel presente processo, con chiarezza e con esclusivo riferimento a fatti o circostanze, rifuggendo da qualsiasi deduzione, non ha mai accusato di attività illecite o di indebite interferenze l'imputato, ma si è limitato ad affermare che, pochi giorni prima del processo BASILE, aveva fatto presente al presidente BRANCACCIO che non condivideva affatto l'orientamento "ipergarantista" della prima sezione, del quale il dott. CARNEVALE era il fondamentale assertore, aggiungendo solo che la vicenda BASILE aveva finito per rendere ancora più acuto uno stato di estremo disagio che già aveva rappresentato al Primo Presidente, non si comprendono affatto "le ragioni inesplicabili" che avrebbero indotto il dott. GARAVELLI a mentire nell'indicare la vicenda BASILE come la *"goccia che ha fatto traboccare il vaso"*.

Il teste ha, infatti, ben chiarito che vi erano stati in precedenza episodi che gli avevano reso assolutamente impossibile la prosecuzione della sua permanenza alla prima sezione e, fra questi, ha menzionato anche la circostanza di una serie di mandati di cattura emessi dal Giudice Istruttore di Palermo sulla base della collaborazione di Antonino CALDERONE, in relazione ai quali era stata adottata una tecnica di valutazione degli indizi frazionata che aveva fatto sì che molti provvedimenti restrittivi erano stati annullati senza rinvio.

A dimostrare, comunque, ove ve ne fosse ancora bisogno, la totale attendibilità del dott. GARAVELLI basta prendere in esame le dichiarazioni di altri testi, di particolare rilievo, sentiti nel corso del processo.

Quanto al fatto che il dott. GARAVELLI aveva chiesto ed ottenuto di essere trasferito dalla prima sezione della Corte, perché non era in grado di condividere i comportamenti e gli orientamenti del presidente CARNEVALE, importanti conferme sono venute, innanzitutto, all'udienza dell'1 ottobre 1999, dal Procuratore Generale della Suprema Corte, all'epoca dei fatti, dott. Vittorio SGROI, il quale, pur precisando di non avere alcuna conoscenza diretta del clima che si respirava alla prima sezione e dei rapporti che vi erano fra il presidente CARNEVALE ed il presidente MOLINARI (questa la domanda che gli era stata posta dal PM), spontaneamente ha riferito di un fatto che aveva creato "*scalpore*" negli ambienti della Corte, così esprimendosi:

"SGROI V.: l'ignoro completamente. Non ho... non ho avuto mai occasione neppure di parlare con terzi. Io personalmente e direttamente non sapevo assolutamente in quale clima si svolgessero questi rapporti, se di stima reciproca o di... voglio dire... non so... di difficoltà. Ma debbo anche aggiungere che non... non mi è mai capitato di parlare o di... o comunque di interrogare su questo punto qualcuno dei magistrati che

poteva conoscere qualcosa in più. Per esempio, SCOPELLITI qualche volta mi riferiva di sue requisitorie, di come erano state accolte, se in conformità aveva deciso la Corte o in difformità. Ma era tutto quello che ne sapevo. Così come sapevo - ma perché c'era stato un fatto eclatante - cioè c'era qualche magistrato, ne ricordo uno in particolare, che aveva deciso di uscire dalla prima sezione penale, perché riteneva di non potere convivere nella stessa sezione con il presidente Carnevale. Ma ripeto: questo ex post, per il fatto che ne è uscito. Io, fino al giorno prima, ignoravo che il collega...

P. M.: in questo caso, a chi fa riferimento, visto che...?

SGROI V.: a GARAVELLI... il collega GARAVELLI fosse... non so, in frizione con... con CARNEVALE.

P. M.: e questo...

SGROI V.: mi fu spiegato. Siccome mi meravigliai del fatto che fosse uscito dalla prima sezione penale, che veniva considerata, diciamo, la sezione di... di rango, di maggiore rango, della Cassazione, mi meravigliai che ne uscisse spontaneamente e mi si disse - credo proprio Scopelliti - che non si prendevano, per dirla con termini molto dialettali.

P.M.: ecco. La domanda partiva dai rapporti tra il presidente Carnevale e il presidente Molinari. C'è stata una progressione e lei ha finito per parlare, poi, di questo particolare episodio che riguarda il consigliere GARAVELLI. Quindi, visto che lei ha introdotto questo tema, io adesso le volevo chiedere: lei da chi ha saputo, intanto... ha fatto riferimento a SCOPELLITI, ma... dal consigliere SCOPELLITI che cosa ha saputo in merito alle ragioni di questa decisione del consigliere GARAVELLI di uscire dalla prima penale?

SGROI V.: su quale discordia, su quale... discussione... su quale disparere fosse fondato, poi, questa difficoltà del rapporto, io non so... non ho la minima idea di quale fosse il processo che aveva generato questa... o

se fosse una serie di considerazioni, perché qualche volta uno esce perché non si è - capita - non... si amalgama con la sezione non sul piano del discorso tecnico-giuridico, ma perché va dieci volte dal presidente e... lo prega di fissargli le udienze in quei dati giorni, e quello gli dice: <<No>>; oppure continuamente si rivolge a lui per supplire, e insomma... si sente tartassato, per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il parere giuridico. Non so... per quanto riguarda, invece, GARAVELLI, mi fu detto che il... il fondamento stava nel fatto che ci fosse - come dire? - una visione dei problemi giuridici che partiva da presupposti diversi.

P. M.: quindi per questioni tecnico-giuridico processuali.

SGROI V.: così mi fu detto."

Il dott. SCOPELLITI di cui ha parlato il Procuratore Generale SGROI è lo stesso magistrato che, nell'agosto 1991, è stato ucciso quando stava per assumere il ruolo di P.G. nel c.d. *maxiprocesso uno*, approdato in Cassazione, ed è, per quanto in questo momento rileva, lo stesso magistrato che aveva rappresentato l'ufficio del P.G. presso la Suprema Corte nel processo di legittimità BASILE del 7 marzo 1989.

Ed ulteriori informazioni sulle ragioni che determinarono il trasferimento del dott. GARAVELLI sono venute anche dalla deposizione di altro ex consigliere della prima sezione della Corte, il dott. Giorgio LATTANZI, il quale ha così riferito:

"LATTANZI G.: mah, io ricordo che GARAVELLI passò dalla prima, mi pare, alla sesta sezione penale e quando gli chiesi perché, mi disse, mi parlò di un... di una o due situazioni, adesso non ricordo se fossero una o due, in cui lui si era trovato in grossissimo dissenso per degli annullamenti che non condivideva. Il mio ricordo in questi termini qui è soltanto di GARAVELLI..."

... non era una cosa diciamo più naturale del mondo, la prima poi era una sezione di un certo prestigio, quindi cambiare sezione non era una cosa che avviene tutti i giorni.

E ricordo che lui mi parlò, ma non... non... non ricordo che mi abbia parlato del presidente Carnevale, cioè non ricordo se era un Collegio in cui c'era il presidente Carnevale o meno. Ricordo che lui però mi parlò con un grosso fastidio insomma di... di questa... di questa situazione che si era determinata e di una decisione di annullamento che lui non condivideva e che considerava particolarmente grave. Questo lui lo inquadrava in un contesto più generale, che con... cioè per quello che ricordo era stata un po' la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, cioè non era soltanto quella decisione, ma mi pare di ricordare che la posizione di GARAVELLI era una posizione diciamo critica di carattere generale, che in quel caso gli aveva fatto diventare intollerabile continuare a rimanere..."

Le ragioni che avevano determinato la sua decisione di non rimanere un minuto in più alla prima sezione il dott. GARAVELLI le ha ampiamente chiarite nel corso della sua deposizione, non residuando ovviamente dubbio alcuno sul fatto che egli riteneva il dott. CARNEVALE il vero regista dell'annullamento di una sentenza che aveva ancora una volta messo in gioco la responsabilità penale di pericolosissimi *killers* di mafia, autori dell'omicidio del capitano BASILE, strumentalizzando con modalità diverse la condotta di due magistrati: del presidente MODIGLIANI, un *vecchio gentiluomo* che però era facilmente condizionabile in quanto, oltretutto, *non studiava i processi*, e del dott. TOSCANI al quale l'imputato aveva avuto modo di esprimere qualche opinione sul processo BASILE: *un'opinione che andava nel senso dell'annullamento...* della sentenza impugnata.

Si avrà modo, ovviamente, di ritornare su tale specifico punto, allorché verranno prese in esame le dichiarazioni del dott. TOSCANI. Per il

momento, dovendosi completare l'esposizione delle acquisizioni processuali in ordine ai motivi per i quali il dott. GARAVELLI ebbe a rinunciare, con decisione che certamente fece "scalpore" negli ambienti della Corte, al suo posto di consigliere della prima sezione, vanno qui di seguito menzionate le dichiarazioni del Primo Presidente, all'epoca dei fatti, dott. BRANCACCIO, rese all'ufficio del P.M. ed acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Dal relativo verbale del 30 marzo 1994 si desume che il dott. GARAVELLI aveva insistentemente chiesto al Primo Presidente della Corte di essere trasferito ad altra sezione. in quanto non condivideva affatto l'orientamento "compatto ed omogeneo" che si era venuto a determinare all'interno della prima SEZIONE.

Ed il dott. GARAVELLI non era stato il solo a chiedere di andare via dalla medesima prima sezione per il particolare *clima* che vi si respirava, come ha chiarito il. BRANCACCIO, testualmente affermando:

"Ho detto che alla prima sezione non ci voleva andare nessuno, e spiego che - per i presidenti appena assegnati alla Corte - ciò dipendeva dalla complessità ed onerosità del lavoro di quella sezione. La 1^ sezione, inoltre si caratterizzava per un orientamento tendenzialmente omogeneo, compatto. Qualcuno che aveva un orientamento diverso, insistentemente ebbe a chiedermi di cambiare sezione. Intorno alla 1^ sezione, in sostanza, si era creata una certa "atmosfera", un certo spirito".

ADR Dei colleghi che insistentemente mi chiesero di cambiare sezione, in questo momento ricordo il solo GARAVELLI, che in effetti accontentai, trasferendolo ad altra sezione. Altri nomi, in questo momento, non li ricordo".

Da una coordinata lettura delle dichiarazioni in precedenza menzionate può, pertanto, desumersi che il posto di consigliere presso la prima sezione della Corte era, per la particolare rilevanza delle materie da

essa trattate, particolarmente ambito - al punto che fece scalpore la richiesta del dott. GARAVELLI di essere trasferito ad altra sezione - ma che, nonostante ciò, vi furono alcuni consiglieri (e quindi non solo il dott. GARAVELLI) che chiesero *insistentemente* al dott. BRANCACCIO di essere trasferiti ad altra sezione, pur avendo affermato quest'ultimo di ricordare, fra questi magistrati, il nome del solo GARAVELLI (che peraltro era stato, anche, l'unico la cui istanza aveva accolto).

E, per concludere l'esposizione delle dichiarazioni rese dal dott. GARAVELLI, non può, pertanto, non constatarsi la palese inconsistenza del rilievo contenuto nella sentenza impugnata che vorrebbe rinvenire qualche elemento di contrasto alla affermazione del dott. GARAVELLI - nel punto in cui questi ha parlato di "*tesi precostituita*" a proposito dell'atteggiamento del presidente e del relatore all'udienza del 7 marzo 1989 - facendo rilevare come tale prospettazione in discussione cozzerebbe con la partecipazione al Collegio proprio del predetto teste che pure era definito "rigettista" dal CARNEVALE, di rimando appellato, invece, "annullista".

Come spiegato dallo stesso GARAVELLI, questi più o meno scherzosi appellativi si riferiscono ad un periodo in cui, tutto sommato, i rapporti fra lui ed il CARNEVALE erano ancora normali e non era in lui subentrato quello stato di disagio che lo aveva indotto a rivolgersi al presidente BRANCACCIO, senza però mai assumere atteggiamenti di rottura o di sfida nei confronti dell'imputato.

Ma vi è di più.

Ed infatti, non essendo né il dott. CARNEVALE né il dott. GARAVELLI degli sprovveduti, è da escludere che abbiano mai trasgredito, nei loro reciproci rapporti, alle ovvie regole del *bon ton*.

Invero, così come è da escludere che con magistrati con cui non fosse in rapporti di confidenza o che riteneva di potere dominare, l'odierno imputato potesse esprimersi nei termini e modi assai crudi in cui,

nell'intimità della propria abitazione, era solito lasciarsi andare quando colloquiava con colleghi a lui vicini quali TOSCANI, GRASSI ed altri o avvocati suoi amici (cfr. intercettazioni ambientali, vol. 2°), nello stesso modo è da escludere che il dott. GARAVELLI potesse tenere nei confronti del CARNEVALE comportamenti che non fossero improntati a cordialità e deferenza per l'elevata carica che l'odierno imputato in seno alla Corte rivestiva.

Né va trascurato di notare come, nonostante non avesse potuto non vivere con molto fastidio la decisione del presidente BRANCACCIO di trasferire ad altra sezione un consigliere della prima sezione (circostanza che aveva fatto *scalpore* ed attirato l'attenzione persino del Procuratore Generale e che, certo, non poteva che nuocere al suo prestigio in seno alla Corte), il CARNEVALE aveva preferito mantenere nei confronti del GARAVELLI, facendo buon viso a cattivo gioco, nelle rare occasioni in cui lo vedeva, un atteggiamento formalmente cordiale, tanto più che ben sapeva che la decisione di quest'ultimo di essere trasferito era legata ad una vicenda assai oscura come quella Basile.

Non è, invece, minimamente immaginabile, perché non solo urta contro ogni principio logico ma anche con le più ovvie prassi esistenti presso qualsiasi giudiziario e soprattutto con le più regole che sovrintendono alla organizzazione degli uffici giudiziari, che il trasferimento del dott. GARAVELLI possa essere stato disposto dal presidente BRANCACCIO o anche solo progettato senza che il presidente CARNEVALE sia stato preventivamente avvisato ed ampiamente messo in condizione di interloquire.

Ciò si evince non solo dal contesto generale delle dichiarazioni del dott. BRANCACCIO relativamente alla correttezza e al pieno rispetto delle forme da lui sempre mantenuti nei confronti del presidente della prima sezione della Corte, sia dalla natura stessa della richiesta proveniente dal

dott. GARAVELLI che imponeva una comunicazione al presidente della sezione, sia dal persino scontato rilievo che mai il Primo Presidente della Corte Suprema (come del resto il capo di un qualsivoglia ufficio giudiziario della Repubblica) avrebbe potuto decidere del trasferimento di un giudice da una sezione ad un'altra dello stesso ufficio, senza nemmeno avvisare, quantomeno per questioni legati alla predisposizione delle tabelle, il presidente titolare della sezione, al cui organico veniva sottratto quel magistrato.

E poiché, secondo le precisazioni fornite dal dott. GARAVELLI, anche alla stregua delle domande postegli dalla difesa, la richiesta di trasferimento ad altra sezione e l'esternazione del *disagio* da lui fatti al presidente BRANCACCIO ebbero luogo certamente alcuni giorni prima del processo BASILE, mentre il decreto di *tramutamento* venne con sicurezza emesso la mattina del 9 marzo 1989 dopo la "conferma" (successiva ai fatti del 7 marzo) dal GARAVELLI operata circa la irrevocabilità della propria decisione, è da ritenere che l'imputato, a quest'ultima data, era già a conoscenza della richiesta di trasferimento e dei motivi adottati in proposito dal richiedente.

La prematura morte del dott. BRANCACCIO, al quale nessuna domanda risulta essere stata posta sul punto dall'Ufficio del P.M., non essendo stata evidentemente, al momento della audizione del Primo Presidente della Corte (30 marzo 1994), ancora rilevata l'importanza della circostanza - non erano, peraltro, ancora intervenute né le dichiarazioni del dott. GARAVELLI né quelle del dott. LA PENNA - non ha consentito l'acquisizione di una testimonianza diretta in ordine a tempi e modalità della comunicazione all'odierno imputato della richiesta inoltrata alla Presidenza della Corte dal GARAVELLI.

E' logico però ritenere che essa non poté che essere stata fatta in data antecedente al 7 marzo 1989. avendo la vicenda BASILE assolto al ruolo,

per usare una espressione del dott. GARAVELLI, *di goccia che aveva fatto traboccare il vaso*, o, più tecnicamente, di effetto accelerante di un procedimento amministrativo che, già prima del 7 marzo 1989, era comunque già in corso.

Al di là di tale considerazione di carattere generale, un attento, coordinato, e sistematico esame del quadro probatorio, in seno al quale la testimonianza resa dal dott. LA PENNA si era andata a collocare, bene avrebbe comunque potuto consentire ai primi giudici, come fra poco si dirà, di ritenere acquisita agli atti la prova che, la mattina del 7 marzo 1989, il dott. CARNEVALE era già a conoscenza delle assai poco lusinghiere espressioni usate nei suoi confronti dal dott. GARAVELLI, della richiesta di trasferimento da questi inoltrata e della ferma determinazione che lo animava: circostanze tutte che avrebbero potuto avere un notevole impatto nel processo che di lì a poco sarebbe stato celebrato nei confronti dei soggetti ritenuti i *killers* del Capitano BASILE.

Appare pertanto sicuramente frutto, ancora una volta, di una incompleta considerazione degli elementi emersi in dibattimento l'affermazione dei primi giudici che l'esito del secondo processo BASILE sarebbe stato sostanzialmente ininfluenza sulla decisione del dott. GARAVELLI di comunicare al presidente BRANCACCIO la sua volontà di essere assegnato ad altra sezione (cfr. pag. 458 della impugnata sentenza).

A sostegno di tale tesi il Tribunale ha persino citato la deposizione del dott. Giorgio LATTANZI, nella parte in cui questi riferisce che “... *la posizione del Garavelli era critica in generale, proprio sull'approccio ai processi di criminalità organizzata*”.

Deve, però, al riguardo evidenziarsi che le citate conclusioni del Collegio sono smentite da una più attenta lettura delle risultanze processuali e delle stesse dichiarazioni del dott. LATTANZI.

Ed invero, i primi giudici, per giungere a tali conclusioni, non hanno in primo luogo considerato la stessa lineare ricostruzione dei fatti offerta dal teste GARAVELLI in ordine alle ragioni del suo trasferimento, trascurando di rilevare l'affermazione di questi, confermata dalla stessa cronologia dei fatti, che proprio l'esito del secondo giudizio BASILE era stato *“la goccia che (aveva) fatto traboccare il vaso”*, risultando pertanto smentita la tesi difensiva, acriticamente accolta, che vorrebbe giustificare il trasferimento del dott. GARAVELLI solo con il fatto che non condivideva gli orientamenti giurisprudenziali del presidente CARNEVALE.

In secondo luogo, come già osservato, il dott. LATTANZI non si è affatto limitato a fare riferimento alla posizione critica del dott. GARAVELLI rispetto agli orientamenti giurisprudenziali sostenuti dall'imputato, ma ha pure precisato che la decisione di GARAVELLI di andar via dalla prima sezione penale era stata determinata da *“una decisione rispetto alla quale lui riteneva gravissimo... il contrasto e quindi il... la decisione che lui non condivideva la riteneva una cosa grave”*, decisione che, alla stregua delle chiare spiegazioni fornite dallo stesso dott. GARAVELLI, va senz'altro individuata in quella con cui era stata annullata la sentenza dalla Corte di Assise si Appello di Palermo nell'ambito del processo BASILE.

§ 4.2. Le dichiarazioni del dott. Antonio Manfredi LA PENNA

All'udienza del 23 giugno 1999 si è proceduto all'esame del dott. Antonio Manfredi LA PENNA, al momento di tale deposizione Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, il quale aveva esercitato le funzioni di consigliere presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione nel periodo giugno 1987- febbraio 1991.

Interrogato sui rapporti intrattenuti, in tale arco di tempo, con l'imputato, il dott. LA PENNA ha dichiarato che questi, in un primo tempo, erano stati *“ottimi, cordialissimi...”*, in considerazione della particolare stima che egli nutriva nei confronti dell'odierno imputato, anche se egli, nel corso di qualche camera di consiglio, non aveva mancato di fargli notare che sapeva mantenere autonomia di giudizio (*“... non ero di quelli che... chinavano la testa, e non dico curvavano la schiena, nel rispetto dell'autorevolezza, certe volte dell'autorità di Carnevale. Mi sono ritenuto sempre libero, per questo ho fatto poca carriera, ho rispettato quello che dentro di me, il cuore e la mente mi diceva. E' naturale che in certi momenti non si andava d'accordo. Non sempre ho detto sì, supinamente. Ho discusso, ho trovato rispetto in certo modo, e questo mi bastava”*).

In occasione di una decisione assunta a maggioranza, egli aveva mantenuto una posizione contraria a quella del CARNEVALE, che era rimasto in minoranza, e tale circostanza aveva probabilmente avuto un peso nei suoi rapporti con l'imputato, dal quale non era stato più trattato come una volta.

D'altra parte alla preparazione giuridica il dott. CARNEVALE non abbinava una corrispondente correttezza nei rapporti umani. Al contrario, non aveva remore a formulare giudizi negativi, usando espressioni offensive, nei confronti dei colleghi che, a suo giudizio, avevano adottato delle decisioni a lui non gradite (in una occasione aveva pubblicamente usato nei confronti del presidente MOLINARI, che pure apparteneva alla schiera dei suoi fedeli, espressioni di dileggio) e non esitava nemmeno ad usare espressioni assai irrispettose nei confronti delle più alte cariche della Corte dell'epoca, il presidente Antonio BRANCACCIO e il presidente ZUCCONI GALLI FONSECA.

Egli, peraltro, non aveva mai fatto parte della schiera dei fedelissimi del dott. CARNEVALE, alla quale appartenevano, fra gli altri,

MOLINARI, ESPOSITO, DINACCI, DELL'ANNO e raramente aveva fatto parte di collegi presieduti dal presidente CARNEVALE.

L'episodio che aveva incrinato il suo rapporto con il dott. CARNEVALE andava, però, soprattutto ricercato nei “ *fatti precedenti all’udienza in cui fu celebrato il processo per l’uccisione del capitano dei carabinieri*”, vicenda che lo lasciò *traumatizzato*, essendosi *trattata della giornata più brutta dei suoi 43 anni di carriera.*”

Di tale episodio egli, essendo stato esentato dal rispetto del segreto della camera di consiglio, era pronto a parlare ora davanti ai giudici e sotto il vincolo del giuramento.

Non aveva parlato prima al P.M. dell'episodio della mattina del 7 marzo 1989, peraltro opponendo il segreto di ufficio e chiedendo che venisse messa a verbale la sua volontà di parlare soltanto davanti ai giudici di quanto verificatosi nella camera di consiglio, in quanto, stante la particolare delicatezza della questione, di tale fatto egli voleva parlare solo "sotto il giuramento" davanti ai giudici.

Il teste ha, pertanto, nel seguente modo riferito questo episodio che aveva determinato un mutamento irreversibile nei suoi rapporti con il presidente CARNEVALE:

“... Poi passiamo alla... c’è un fatto increscioso che io finora ho taciuto ad eccezione di tre persone alle quali ebbi subito a riferirlo, non per fare la spia ma per lo sfogo e per consigliarmi: BRANCACCIO, VELLA e MOLINARI, che era quello che più mi voleva bene. Usciamo la mattina del processo in cui si celebra il processo per l’uccisione del capitano BASILE. Arrivai irritato perché l’automobile di servizio venne a rilevarmi in ritardo ed io ad attendere per oltre mezz’ora sotto casa in Piazza Pelliti a Roma. Entrai in Camera di Consiglio e c’era – io non sapevo la composizione – il presidente MODIGLIANI, Umberto TEDESCHI e GARAVELLI., TEDESCHI di Bari, GARAVELLI di Torino”.

Dopo avere precisato i nomi dei magistrati presenti in camera di consiglio, il dott. LA PENNA così ha proseguito il suo racconto:

“Appena entrato il presidente, ebbe a dirmi: <<il dottor DE CATO, dirigente della Cancelleria della prima sezione penale, ti sta cercando, è una cosa urgente>>.

Io feci un atto di insofferenza, mi ripeto, ero in ritardo. Dissi: verrà, mi ricordo i minimi particolari; TOSCANI mi disse: <<deve essere una cosa seria e urgente, perché c'è stato già due volte. Forse ti conviene andargli incontro, potresti trovarlo nel corridoio>>.

Io sistemai la borsa sulla mia sedia, tra TOSCANI e GARAVELLI; nel frattempo avevo preso la toga dall'armadio e la deposi sulla sedia. <<Va bene>>. Mi allontanai, guardai nei corridoi, raggiunsi l'ascensore e scesi nel mezzanino. Il mezzanino era il posto di tutti gli Uffici di Cancelleria della prima sezione penale, comprese e la stanza di lavoro del presidente Carnevale, e la stanza dei magistrati, che altra non era che la stanza dei pendolari, cioè di quei colleghi non di stanza a Roma che viaggiavano; lì studiavano, lì scrivevano molti provvedimenti, lì venivano depositati gli atti processuali che erano loro assegnati; lì avvenivano le conversazioni e qualche volta anche le discussioni.

Quando imboccai il corridoio del mezzanino, vidi che il Cancelliere DE CATO era sulla porta dell'ufficio; mi venne subito incontro salutandomi, e mi disse: <<d'urgenza il presidente Carnevale le vuole parlare>>, <<Che è successo?>>, <<Ah, non lo so>>.

Da lì a dieci metri raggiunsi l'ufficio del presidente CARNEVALE. Le porte erano delle porte a vetro. Prima ancora di bussare, la solita donna di servizio, la donna delle pulizie, anziana, sudata, ansante, mi disse: <<è occupato, è da tanto tempo che c'è dentro una persona>>. Ma era tardi per l'udienza, mi desiderava d'urgenza e io non potei fare a meno di bussare. <<Avanti>>.

Io aprii la porta e di fronte al presidente CARNEVALE c'era seduta una persona sui cinquanta, sessant'anni, colorito, vestito a festa; l'avrei definito un massaro vestito col costume della festa. Si alzarono tutti e due e il presidente CARNEVALE mi venne incontro: <<ecco il nostro LA PENNA>>. L'altro mi fa: <<i miei rispetti>>. Intanto, il presidente Carnevale dice a quest'ultimo di allontanarsi, di favorire fuori, e ancora una volta quest'uomo passa davanti a me: <<i miei rispetti>>. Dall'accento – posso sbagliarmi, attenzione – lo avrei definito un siciliano.

Non mi fece accomodare il presidente, la ragione lì per lì la capii, era una cosa d'urgenza, e i colleghi potevano aspettare per l'inizio dell'udienza. Quello che trasse la mia attenzione, non è dietrologia, ma ripensamento e analisi e quindi, non congetture ma ragionevoli deduzioni.

Anziché tenersi lontano, si avvicinò verso la porta e cominciò con una captatio benevolentiae che tutto fu per me meno di una captatio benevolentiae, casomai una captatio di diffidenze. <<Lo sai che ti ho sempre stimato>>, attenzione, non è il periodo del dissenso... Quest'episodio, è a cavallo tra il primo e il secondo episodio.

<<La dimostrazione della stima>>, testuali parole, <<sta nel fatto che ti sto assegnando i processi di omicidio più delicati della Calabria e della Sicilia. Ti devo dire una cosa importante, ti prego di fare attenzione. Oggi, si discuterà il processo contro gli imputati dell'omicidio BASILE. Il processo delicatissimo, processo difficile; relatore è TOSCANI. Mettici tutta l'attenzione di questo mondo, TOSCANI ha arato bene gli atti del processo, io ho letto la relazione un po' lunga sì, però esauriente sotto ogni punto di vista. TOSCANI è d'accordo con me, come del resto anche il presidente, per l'annullamento della sentenza, perché la motivazione fa acqua. Te ne convincerai anche tu prestando la dovuta attenzione>>.

Non finisce qui il discorso, continua, affermando: <<io ti conosco per la tua capacità di contrasto in Camera di Consiglio. Dai manforte a

TOSCANI, perché sta succedendo questo: TOSCANI e GARAVELLI hanno a lungo discusso sulla soluzione di questo processo, e GARAVELLI si è lasciato andare a dire il suo no all'annullamento, non so in base a quali conoscenze, e poi ancora si è lasciato andare in apprezzamenti poco lusinghieri verso il cosiddetto garantismo della nostra sezione, in particolare nei miei riguardi, e di questo mi darà un giorno conto>>.

Intelligente e sensibile com'è, non poté rilevare il mio disappunto. Io lì per lì non risposi, dissi: <<vedremo>>; con quel "vedremo" volevo dire starò a sentire tutto, ma il mio era un disappunto, un momento di ribellione. Era la prima volta e sarà l'ultima volta nei miei quarantatré anni di carriera che mi succedeva una cosa del genere.

<<E allora>>? Ho detto ancora una volta: <<vedremo>>. <<Va bene>>. Mi ha stretto la mano e me ne sono andato.

Quando sono uscito, sulla porta del solito ufficio della Cancelleria centrale, c'era ancora DE CATO, questa volta rivolto da questa parte, mi viene incontro e mi dice <<mi faccia l'ultimo favore, se non è arrivato, quando arriverà DEL VECCHIO...>>, e DEL VECCHIO era il quinto componente del Collegio – non lo sapevo, lo appresi lì per lì - <<dica per cortesia che DE CATO a nome del presidente CARNEVALE lo desidera urgentemente>>.

Io non mi ero fermato, continuai a camminare, mi girai bruscamente e lo guardai credo severamente, e dissi: <<a questo punto!>> e proseguì, e lui mi gridò dietro, dico gridò, a voce piuttosto elevata: <<si ricordi consigliere che l'ambasciatore non porta pena>>.

Tornai in Camera di Consiglio, e il collega DEL VECCHIO stava indossando la toga, e io gli riferii esattamente a voce chiara quello che mi aveva incaricato di fare DE CATO: <<DE CATO mi dice che il presidente CARNEVALE la desidera>>, <<che vuole?>>, <<non lo so>>.

E' bene che apra una parentesi: non ho mai detto simili cose, ho parlato di queste cose con GARAVELLI, con nessun altro se non con... ripeto, BRANCACCIO, VELLA e MOLINARI.

Andiamo in Camera di Consiglio, dopo una lunga ed estenuante udienza... effettivamente la relazione di TOSCANI fu lunghissima, io presi degli appunti, ma non ce la facevo, perché non si trattava del solito discorso a braccio. La lettura... gli appunti li aveva presi GARAVELLI, al quale, ripeto, mi guardai bene dal riferire quello che fino a quel momento era accaduto.

Camera di Consiglio... ah, fu la più tempestosa di tutta la mia funzione di consigliere della Corte di Cassazione. Arrivarono le ore piccole, tornai a casa che era quasi mezzanotte se non di più, e io riferii la prima e l'ultima volta a mia moglie tutto quello che era accaduto.

Il giorno dopo andai in Cassazione per parlare con BRANCACCIO, volevo andar via, volevo trasferirmi ad un'altra sezione. Non mi riuscì, non c'era. Poi, tornai mi pare il lunedì dell'altra settimana e nemmeno lo trovai. Non c'era niente da fare, bisognava che io fissassi un appuntamento, e mi giovai dell'appoggio della sua segretaria personale, non ricordo come si chiami, da me conosciuta come amica della sorella di mio genero, allora la dottoressa Paola DE LIGUORI, e ancora DE LIGUORI è il cognome della madre... DI NATALE, attualmente avvocato a Milano, la quale fu come solito gentilissima, e non ero ancora tornato a casa che già era arrivata la sua telefonata; poi io le telefonai il giorno dopo, fissato l'incontro con BRANCACCIO.

Mi accolse molto gentilmente, di solito era un po' brusco, ma quella volta fu gentile. Devo pensare dell'intermediazione della gentile sua segretaria, e mi ricordo che mi offrì o una caramella o una cosa del genere, non mi ricordo esattamente cosa.

Mi fece accomodare, non sulla sedia davanti la sua scrivania, ma sul divano, e mi disse appena mi ero seduto: <<io lo so perché sei venuto qui>>, era tutto... non mi disse altro, e io subito ma con tutto il cuore, e lui capì che glielo stavo dicendo con tutto il cuore: <<mi passi ad un'altra sezione>>, <<Perché?>>, lì per lì non sapevo... e poi ebbi a riferirgli punto per punto, circostanza per circostanza, tutto quello che finora ho detto a voi.

BRANCACCIO mi rispose secco: <<tu stai lì e lì rimani>>. E questa risposta, a parte la stima che ho, perché era una risposta dovuta, non si discute, <<ora tu rimarrai lì alla prima sezione. Prevedo che il presidente CARNEVALE d'ora in poi ti terrà piuttosto lontano dal suo Collegio, non importa, gli altri ti stimano, ti vogliono bene, ma rimani alla prima sezione !>>.

Dopo, attraverso notizie particolari ho capito che prima di me, molto probabilmente, non ho la certezza, da lui c'era stato GARAVELLI. E GARAVELLI, passerà poco tempo, e sarà trasferito, credo, alla quinta o alla sesta sezione, per far poi ritorno definitivamente, oggi è il Presidente del Tribunale di Torino, a Torino. E dopo notai l'acredine del presidente Carnevale nei miei riguardi, per tre, quattro episodi, che forse non vale la pena riferire."

Orbene, qualche preliminare considerazione appare opportuno fare in ordine al "fatto increscioso" che aveva traumatizzato il dott. LA PENNA.

Dalla circostanziata dichiarazione del teste si evince, innanzitutto, che la persona che egli aveva trovato nella stanza del presidente CARNEVALE, intenta a parlare con questi, non era mai stata in precedenza da lui notata nell'ambiente della Corte di Cassazione. E' certo che non si trattava di un magistrato, nè di un avvocato nè di persona comunque addetta ai lavori che non aveva mai più rivisto dopo quell'episodio.

Quel po' che era in grado di ricordare dell'aspetto fisico di tale soggetto è che si trattava di *una persona sui cinquanta, sessant'anni, colorito*. Lo aveva colpito, peraltro, il modo con cui questa persona era vestita che si capiva non essere per essa abituale (*vestito a festa...un massaro vestito col costume della festa*) ed anche l'atteggiamento esteriore (*teneva in mano il cappello, quando uscì dalla stanza fece una specie di inchino*) lo caratterizzava in modo particolare.

Tale soggetto tradiva, in altri termini, un modo di comportarsi sicuramente sopra le righe e per lui non abituale, reso ancora più manifesto dall'affettata deferenza che dimostrava (mezzo inchino seguito dalla frase "*i miei rispetti*" pronunciata due volte: non appena egli [LA PENNA] era entrato nella stanza del CARNEVALE e questi aveva pronunciato la frase <<*ecco il nostro LA PENNA*>> e quando era stato poi invitato ad uscire).

Dall'accento, sulla base della frase che, per due volte, aveva pronunciato, gli era sembrato che l'ignoto visitatore fosse un *siciliano*.

Al momento in cui egli aveva fatto il suo ingresso nella stanza del CARNEVALE, questi si era rivolto al "*massaro*" con la frase "*...ecco il nostro LA PENNA...*", la quale chiaramente denunciava che la conversazione intrattenuta dal presidente con lo sconosciuto avesse avuto ad oggetto la sua persona.

Dopo aver invitato lo sconosciuto ad accomodarsi fuori, il presidente CARNEVALE gli chiese di sostenere l'orientamento del dott. MODIGLIANI e del dott. TOSCANI che era nel senso dell'annullamento della sentenza di condanna degli imputati del processo BASILE.

Con riguardo al TOSCANI gli disse anche che questi aveva scritto una lunga, dettagliata ed esaustiva relazione della causa, sicchè avrebbe fatto bene - gli disse ancora il presidente CARNEVALE - a votare per l'annullamento della sentenza di condanna degli imputati del processo

BASILE ed a contrastare il prevedibile orientamento contrario del dott. GARAVELLI.

Questi, infatti, si era permesso di avere uno scambio di idee con il dott. TOSCANI, facendogli capire che avrebbe votato per la conferma della sentenza impugnata ed esprimendo altresì "apprezzamenti poco lusinghieri verso il cosiddetto garantismo della nostra sezione" e nei riguardi del suo presidente, fatto di cui, prima o poi, sarebbe stato chiamato a rendere conto.

Lo aveva colpito il fatto che il CARNEVALE, anziché rimanere seduto alla sua scrivania, si era alzato e si era fermato a parlare con lui davanti alla porta a vetri della stanza, attraverso la quale era chiaramente visibile la sagoma dello sconosciuto che era rimasto ad attendere fuori (*"... esattamente di fronte, seduto di fronte alla porta... tanto che io feci questo rilievo, ma perché non ci siamo trattenuti vicino alla scrivania?, invece ci siamo avvicinati alla porta e si parlava ad alta voce, poteva aver sentito quel tizio lì, perché si vedeva la sagoma, ho detto che si trattava di porta a vetri"*).

Era la prima volta che il presidente CARNEVALE lo aveva convocato nella sua stanza prima dell'inizio dell'udienza, per segnalargli un processo, ed un fatto del genere non si sarebbe mai più ripetuto.

Dopo quel colloquio, nel corso del quale, nonostante l'insistenza del dott. CARNEVALE che premeva per avere una risposta immediata in ordine all'atteggiamento che egli avrebbe tenuto in camera di consiglio ed al tempo stesso lo blandiva (*"Lo sai che ti ho sempre stimato...La dimostrazione della stima... testuali parole, sta nel fatto che ti sto assegnando i processi di omicidio più delicati della Calabria e della Sicilia"*), era rimasto talmente colpito da non sapere profferire altro che la frase "vedremo", pronunciata con evidente disappunto.

Uscito dalla stanza del dott. CARNEVALE aveva notato che lo sconosciuto personaggio era rimasto ad attendere e, mentre si stava

avviando verso la camera di consiglio, aveva rivisto il dott. DE CATO, il quale gli aveva chiesto di riferire al consigliere DEL VECCHIO che il dott. CARNEVALE lo cercava urgentemente, scusandosi di quanto gli chiedeva in forza del detto "*ambasciatore non porta pena*" e tale "*ambasciata*", in effetti, non appena giunto in camera di consiglio, aveva trasmesso al collega.

Quanto alle modalità di svolgimento dell'udienza, il dott. LA PENNA ha precisato che, in conseguenza di quel breve colloquio, questa era cominciata in leggero ritardo, dopo le ore 10.00, e che, come gli aveva anticipato il CARNEVALE, la relazione introduttiva del dott. TOSCANI era stata particolarmente lunga (*una relazione che mai io avevo ascoltato così lunga*), poiché era stato ricostruito il fatto in tutti i suoi particolari ed erano stati illustrati, altresì, in modo particolareggiato i motivi d'impugnazione.

Durante lo svolgimento della relazione introduttiva il consigliere GARAVELLI, che gli sedeva accanto, aveva più volte sollecitato la sua attenzione (*per tre, quattro volte, mi disse: <<Antonio stai attento... Antonio stai attento, stai attento a questi punti>>. Cioè i punti che lui si era previsto di discutere, che erano degni di particolare attenzione, me li richiamò, in questo modo: <<Antonio stai attento>>, "stai attento" perché ho detto che fu lunga la relazione con dei momenti in cui uno accusava, ecco, la propria stanchezza, allorché gli ho detto: <si fa fatica ad ascoltare>>*), dimostrando di avere pregressa conoscenza degli atti processuali e comunque del merito della vicenda.

Dopo mezzogiorno, il Collegio era entrato in camera di consiglio per l'inizio della discussione e della deliberazione e subito era intervenuto il consigliere TOSCANI, dicendo chiaramente che, dopo la relazione da lui svolta, vi era davvero ben poco da discutere in quanto la sentenza impugnata andava annullata ("*credo che ci sia poco da dire – mi disse*

Toscani – dopo che ho fatto una simile relazione, c'è poco da fare, avete sentito, mi pare che...(…) quella motivazione faccia acqua e quindi bisogna riparare...); egli però non aveva affatto raccolto l'invito del dott. TOSCANI e gli aveva detto che invece tutto era ancora da rimettere in discussione, non avendo, ai fini della decisione, la relazione il benché minimo valore (io lo interrompi e immediatamente intervenne anche GARAVELLI, noi dobbiamo arare di nuovo tutto ciò che risulta dagli atti, dobbiamo rifarla, cioè la relazione vale per quello che è, però dobbiamo rileggere quello che emerge ed è importante nell'una e nell'altra parte).

Il presidente MODIGLIANI, non appena il TOSCANI ebbe a rassegnare la superfluità della discussione, stante l'evidenza dei motivi che imponevano l'annullamento della sentenza, era immediatamente intervenuto aderendo alla proposta di annullamento di TOSCANI e dicendo “...sì certo...”; quando poi era iniziata la discussione vera e propria, lo stesso MODIGLIANI non aveva manifestato alcuna particolare conoscenza della causa, limitandosi soltanto a dar ragione al relatore.

Nel corso della discussione esso LA PENNA ed il GARAVELLI avevano richiesto che si desse lettura dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata maggiormente rilevanti ai fini della decisione ed, a seguito di tale attività, si era venuto a delineare un orientamento contrario alla tesi espressa dal relatore e sostenuta dal presidente MODIGLIANI, di cui, oltre a lui (LA PENNA) e al GARAVELLI, si era fatto interprete, ad un certo punto, il DEL VECCHIO.

Ha precisato il teste, con riguardo al comportamento tenuto da quest'ultimo, che, in occasione di una pausa intervenuta nel corso della discussione in camera di consiglio, durante la quale egli si era recato in bagno ed era anche sopraggiunto il consigliere DEL VECCHIO, si era verificato fra loro uno scambio di battute, dal quale aveva ricavato la netta impressione che anche questi aveva ricevuto dal CARNEVALE una

richiesta analoga a quella che in precedenza gli era stata fatta (“... io lo guardai in faccia: <<che ti sta parendo?>>, <<guerra, guerra, è guerra, l'importante è che vinca chi deve vincere, io so che cosa ti ha detto, perché è capitato anche a me, perciò io agirò come ho sempre agito, liberamente>>, questo significava... parecchio per un certo momento in Camera di Consiglio, poi le cose precipitarono”).

La circostanza non era stata oggetto di un commento esplicito da parte loro.

La discussione era pertanto proseguita ed, a questo punto, il consigliere DEL VECCHIO si era avvicinato molto alle posizioni di coloro che sostenevano la tesi del rigetto dei ricorsi.

A seguito di ciò era però intervenuto il netto rifiuto del dott. TOSCANI, sostenuto dal presidente MODIGLIANI, di redigere le motivazioni della sentenza: “... <<io>> disse Toscani, <<non scriverò la sentenza>> e allora accadde... memore di quel perentorio: <<tu farai così>>, del presidente CARNEVALE, della precedente sentenza di cui ho parlato, dice: <<no, com'è che qui si agisce in questo modo? Ma non vale il principio che il relatore, anche se in minoranza, lo stesso, tranne che non si tratti di cose eccezionali, da vedere una per una.

E questa volta naturalmente me la presi col presidente MODIGLIANI; ci fu uno scontro tremendo, volarono parole grosse, perché immediatamente MODIGLIANI disse: <<ha ragione Toscani>>, lui non può assolutamente scrivere ciò che non condivide>>.

E allora le cose si ribaltarono da un momento all'altro, quando la soluzione proposta fu, noi tre, noi tre della maggioranza dovevamo sorteggiare chi dovesse poi scrivere la sentenza, a questo punto uno di noi, non fui certamente io, se rivediamo questo punto e rivedere a questo punto e ancora il ridiscutere, e allora si rimane in due per il rigetto del ricorso e tre prevalsero, punto e basta, non mi fate dire altro, perché...”

La maggioranza LA PENNA-GARAVELLI-DELVECCHIO che, nel corso della discussione, si stava pertanto delineando, era durata assai poco, in quanto quest'ultimo, persona sofferente, temendo forse di poter essere "sorteggiato" dal MODIGLIANI, aveva mutato improvvisamente idea, chiedendo che la discussione proseguisse e rimettendo in gioco tutto.

Così il dott. LA PENNA ha, per l'appunto, descritto quanto verificatosi: *“l'affermazione... l'affermazione di Toscani: <<io non scriverò alla sentenza>>. Di qui, la ragione che ebbe a dargli il presidente, lo scontro tra me e il presidente, <<mai si è fatto questo>> e citavo il caso precedente, del presidente CARNEVALE che mi aveva fatto scrivere la nota sentenza. E io dissi: <<ma perché due pesi e due misure? Una volta che si è formata la maggioranza, basta, chiuso, altrimenti andiamo contro la legge>>. Allora il presidente: <<così è, voi tirerete a sorte, chi di voi tre deve scrivere la sentenza>>, qui non se n'è capito più nulla. Fu esattamente DEL VECCHIO che rimise in discussione... <<ma attenzione, aspettate, vedete un po', rivediamo questo punto... quest'altro punto, di chi è...>>, nuova maggioranza in quel senso lì e da lì ci guardavamo in faccia e ci stiamo... basta, non ne parliamo più.”*

Ovviamente, l'esito delle decisione e soprattutto quanto verificatosi nella stanza del dott. CARNEVALE era stato da lui traumatizzante, sino al punto che non aveva tardato un attimo a prendere contatti con il presidente BRANCACCIO, chiedendogli di destinarlo ad altra sezione.

Il presidente BRANCACCIO, al quale pure egli aveva raccontato quanto successo, non aveva accolto questa sua richiesta, a differenza di quanto fatto con il dott. GARAVELLI, sostenendo che non era affatto opportuno che egli lasciasse quella sezione, anche se doveva aspettarsi che il presidente CARNEVALE non lo avrebbe più inserito nei collegi da lui presieduti: circostanza che in effetti si era puntualmente verificata.

Da quel momento egli aveva maturato l'opportunità di cambiare ufficio ed aveva presentato domanda di trasferimento alla Corte di Appello di Lecce, ove era andato a svolgere le funzioni di presidente di sezione.

Dopo il colloquio con il presidente BRANCACCIO, aveva avuto modo di confidare, qualche tempo dopo i fatti, solo a due colleghi con i quali intratteneva buoni rapporti l'increscioso episodio che gli era capitato nella stanza del presidente CARNEVALE: i colleghi MOLINARI e VELLA.

A costoro aveva confidato, verso il mese di ottobre del 1990, in separate occasioni, i motivi che lo avevano indotto a trasferirsi a Lecce, spiegando loro che la ragione principale che lo aveva indotto ad abbandonare la Cassazione era da addebitarsi a quanto verificatosi all'interno della stanza dell'imputato.

Del colloquio con il presidente CARNEVALE antecedente alla camera di consiglio del 7 marzo 1989 non aveva invece mai parlato con il consigliere GARAVELLI, con il quale aveva rapporti di colleganza ma non di amicizia, nemmeno in occasione di un incontro che aveva avuto con costui a Lecce.

La sua presenza presso la prima sezione era stata resa, peraltro, ancora più disagiata dai comportamenti del CARNEVALE, che non gli faceva davvero mistero dell'acredine che aveva nei suoi confronti e non esitava ad infliggergli piccole umiliazioni, come quella di fargli richiedere, tramite il cancelliere DE CATO, una certificazione medica per un periodo di malattia di pochi giorni, trattamento che non aveva riservato invece ad altri magistrati, la cui assenza dal lavoro si era protratta per periodi ben più lunghi, come nel caso del dott. DEL VECCHIO.

A domanda della difesa il teste ha, infatti, precisato che, dopo essere stato ricoverato all'ospedale Gemelli per due giorni ed avere fatto inviare dalla propria moglie un telegramma con il quale comunicava all'ufficio la

sua malattia, aveva, non appena rientrato in servizio, ricevuto richiesta di certificazione medica.

In questo modo si erano verificati i fatti, non risultandogli affatto che tale richiesta gli fosse stata fatta dal dott. CARNEVALE al solo scopo di esimersi da "responsabilità" per essere egli rientrato in servizio dopo una assenza di sei giorni e non già di dieci come indicato nel telegramma.

Aveva avuto modo di apprendere, in una occasione in cui era tornato a Roma, che il CARNEVALE, parlando con altri colleghi, lo denigrava. Gli aveva, pertanto, telefonato e, nel corso di una burrascosa conversazione, gli aveva anche ricordato l'episodio del 7 marzo 1989 (con frasi quali "stia bene attento a quello che fa"; "lei sa benissimo anche la ragione"), venendo bruscamente interrotto dal CARNEVALE che aveva chiuso il telefono (*"ecco, uno dei colleghi....non ricordo chi...non lo sto ricordando in questo momento...ebbe a confidarmi, quando io ritornai a Roma...ultima circostanza in cui incontrai il nostro povero SCOPELLITI...**che il presidente Carnevale andava parlando di me, anche in camera di consiglio.** Io l'attribuii al fatto che mi ero allontanato senza salutarlo. Questo mi dispiacque moltissimo e io chiamai per telefono e gli dissi: "stai bene accorto a quel che dici, nei rispetti degli altri puoi dire tutto il male che credi, ma non nei miei perché io nei confronti di lei presidente mi sono sempre comportato correttamente, tranne i momenti degli scontri", che erano stati quattro, bene fissi nella mente, "stia bene attento a quello che fa, Stia bene attento, ma...", e mi chiuse il telefono. E' qui presente, può dire se sto dicendo la verità").*

§ 4.3. I punti di convergenza delle dichiarazioni dei testimoni GARAVELLI e LA PENNA e le dichiarazioni rese dagli altri componenti del Collegio che hanno partecipato il 7 marzo 1989 alla

deliberazione sui ricorsi degli imputati del processo per l'omicidio del capitano BASILE

Prima di prendere in esame le dichiarazioni rese in dibattimento dagli altri magistrati che componevano del Collegio del 7 marzo 1989, pare opportuno soffermarsi sulla totale convergenza delle dichiarazioni dei testi GARAVELLI e LA PENNA in merito alla ricostruzione delle varie fasi di quella camera di consiglio.

I due suddetti magistrati concordano perfettamente:

1. sul fatto che la relazione svolta dal dott. TOSCANI era stata lunga e dettagliata, al punto che, prima ancora che iniziasse la discussione vera e propria in camera di consiglio, quest'ultimo, facendo esclusivo riferimento a quanto aveva poco prima letto nel corso della udienza pubblica e senza chiedere l'opinione degli altri consiglieri, si era espresso nel senso che la sentenza impugnata andasse annullata, essendo superflua ogni discussione in proposito;
2. sul comportamento del presidente MODIGLIANI, il quale non aveva manifestato alcuna particolare conoscenza degli atti e, senza addurre alcuna ragione, si era limitato ad aderire alla tesi proposta dal dott. TOSCANI;
3. sulla circostanza che la tesi dell'annullamento non era stata da loro condivisa e che avevano anzi richiesto che si procedesse alla lettura delle parti di maggior rilievo della sentenza e dei motivi di impugnazione e che, in relazione argomenti da loro sviluppati, il consigliere DEL VECCHIO si era avvicinato molto alle loro posizioni, finendo ad un certo punto per proporre una sorta di compromesso, nel senso che era per l'accoglimento del ricorso relativamente a due posizioni ed al rigetto della terza, oppure il contrario;

4. sull'ulteriore condotta tenuta dal dott. DEL VECCHIO, che aveva mantenuto tale posizione solo per un breve lasso di tempo in quanto - non appena il dott. TOSCANI aveva opposto il suo rifiuto di redigere la motivazione ed il presidente MODIGLIANI lo aveva appoggiato - aveva rimesso tutto in gioco, finendo poi, al momento della votazione, per aderire alla tesi dell'annullamento per tutte le posizioni della sentenza impugnata.

Dalle loro affermazioni può ancora desumersi con certezza che presidente e relatore si erano resi portatori di una *tesi* di annullamento della sentenza impugnata che dall'imputato era stata abilmente *precostituita*, ciò potendosi arguire non solo ovviamente dai comportamenti tenuti in camera di consiglio, ma soprattutto dalla fondamentale circostanza indicata dal dott. LA PENNA circa le anticipazioni fattegli dall'imputato.

Sul punto il teste LA PENNA è pienamente attendibile, tanto più che la sua non è rimasto affatto una “voce isolata”, avendo anche il dott. GARAVELLI consyayp che, in camera di consiglio, il dott. TOSCANI si era lasciato sfuggire, allo scopo di ulteriormente avvalorare il proprio assunto, che anche il dott. CARNEVALE era dell'idea che la sentenza impugnata andasse annullata.

Una premessa di ordine logico e sistematico appare necessario ancora svolgere prima di passare in rassegna le dichiarazioni dei testi TOSCANI e MODIGLIANI, al fine di chiarire che cosa intende, nel caso in esame, il Collegio per *tesi precostituita*.

Ed invero, nell'esaminare le dichiarazioni dei testi GARAVELLI e LA PENNA da cui, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha desunto a carico del prevenuto elementi di penale responsabilità anche in ordine all'episodio del 7 marzo 1989, la Corte mai ha preso in considerazione, neppure in via di mera ipotesi, la possibilità, peraltro non emergente da nessun atto del processo, che il presidente

MODIGLIANI ed il consigliere TOSCANI possano avere illecitamente concordato l'*aggiustamento* del processo BASILE con l'odierno imputato e/o con altri soggetti.

Sul punto deve anzi essere estremamente chiaro che, allorché si parla di *precostituzione* dell'esito del processo BASILE, si intende fare esclusivo riferimento alla condotta del dott. CARNEVALE (e dei soggetti, di cui si è ampiamente detto in precedenza, che ebbero a “sensibilizzarlo” in tale direzione), la quale è consistita nell'avere saputo far sapientemente leva sulla buona fede del dott. TOSCANI, sulla superficialità del dott. MODIGLIANI ed, in ultima analisi, sulla estrema condizionabilità del dott. DEL VECCHIO.

In proposito, non può infatti omettersi di rilevare l'errore di fondo in cui sono incorsi i primi giudici, i quali non hanno tenuto conto del fatto che un'impostazione accusatoria che si fondasse sulla esistenza di un patto scellerato del dott. CARNEVALE con il dott. MODIGLIANI ed il dott. TOSCANI, oltre a rilevarsi in contrasto con la qualità di testimoni dei detti magistrati, traspare con ogni evidenza dalla stessa prospettazione accusatoria desumibile dagli atti del processo di primo grado.

Ne consegue, pertanto, la illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove, dando per scontato tale inesistente presupposto (l'esistenza di un patto illecito fra il dott. CARNEVALE ed i dottori TOSCANI e MODIGLIANI), si è ritenuto di rinvenire una ragione di inattendibilità della deposizione del dott. LA PENNA nel fatto che il dott. TOSCANI ed il presidente MODIGLIANI, nel momento in cui erano stati posti in minoranza, avevano manifestato la loro disponibilità a far redigere la sentenza dai consiglieri che sostenevano la tesi del rigetto dei ricorsi, così dimostrando di non avere affatto "**di mira**" l'annullamento della sentenza.

E l'errore in cui sono incorsi i primi giudici è desumibile dalla affermazione contenuta in sentenza che il presidente MODIGLIANI e il

consigliere TOSCANI non avrebbero manifestato la propria disponibilità a far redigere da altri la sentenza, se avessero assunto con il presidente CARNEVALE l'**impegno** di annullare la decisione (“...*risulta poco credibile...che rinunciassero sic et simpliciter a perseguire il risultato concordato o promesso e desistessero da ogni ulteriore azione diretta al suo conseguimento*”).

In realtà, il dott. TOSCANI aveva tale e tanta fiducia nel presidente CARNEVALE e lo stimava a tal punto da non avere remora alcuna ad affermare in camera di consiglio che la sua tesi era da quest'ultimo condivisa, salvo poi, come si dirà in prosieguo, a smentire in sede dibattimentale quanto affermato sul punto dal dott. GARAVELLI, allorchè, avendo preso atto della impostazione accusatoria, ha evidente ritenuto che, ammettendo tale circostanza, avrebbe potuto subire negative conseguenze, rimanendo in qualche modo coinvolto o anche solo sfiorato da un sospetto di connivenza.

A parte tale “pietosa bugia” del dott. TOSCANI, della quale meglio si dirà più oltre, va comunque sottolineato che le dichiarazioni dei due principali testi di accusa si integrano perfettamente anche sotto il profilo logico, se solo si tiene a mente quanto in precedenza osservato a proposito dell'atteggiamento di rottura del dott. GARAVELLI nei confronti del dott. CARNEVALE, clamorosamente sfociato, proprio alla vigilia del processo BASILE, in accuse di "*ipergarantismo*" alla impostazione di quest'ultimo innanzi al massimo vertice della Corte Suprema.

Di tale atteggiamento, come è stato pure detto, era stato messo a conoscenza il dott. CARNEVALE, il quale non poteva non temere, pertanto, il formidabile impatto che poteva avere questo fatto nuovo in camera di consiglio.

In quel Collegio che, in condizioni di normalità, avrebbe conseguito il risultato sperato dal dott. CARNEVALE vi era sì, come relatore, un

magistrato preparato come il dott. TOSCANI che, in assoluta buona fede, avrebbe sostenuto una certa impostazione giuridica in materia di prova indiziaria fondata su un esame atomistico degli indizi (poco conta per ora osservare se giusta o errata) ed un presidente che, per *forma mentis* e nota mancanza di approfondimento nello studio dei processi, non avrebbe potuto che avallare la tesi del relatore.

In condizioni di normalità, ciò sarebbe bastato per ottenere in camera di consiglio i voti di supporto necessario per il raggiungimento della maggioranza, non essendo certo il dott. DEL VECCHIO un elemento in grado di contrastare l'orientamento della sezione anche per i suoi rapporti personali con il presidente CARNEVALE, nei confronti del quale, seppure non aduso a "*curvare supinamente la schiena*" (come, del resto, il dott. LA PENNA), non aveva ancora assunto, perlomeno sino a quel momento, alcun atteggiamento particolarmente critico, salvo la serena esposizione delle proprie ragioni in camera di consiglio, anche quando non coincidevano con quelle del presidente.

Era il dott. GARAVELLI, pertanto, l'unico consigliere che, non condividendo, non per partito preso o per becero *giustizialismo*, ma in forza di una solida preparazione giuridica e di una lunga esperienza professionale l'orientamento del CARNEVALE, avrebbe potuto rendersi logico portatore di una tesi opposta all'annullamento, avendo, fra l'altro, una qualche conoscenza della questione, per avere fatto parte del Collegio che il 23 febbraio 1987 aveva deciso il primo processo BASILE.

Orbene, se, in normali condizioni, la diversa linea del dott. GARAVELLI non avrebbe potuto cagionare effetti devastanti ma, al limite, un prolungamento temporale della camera di consiglio per consentire a tutti i componenti del Collegio di esprimere liberamente le proprie idee, un GARAVELLI, intenzionato a *lottare* per l'affermazione dei propri principi e che, recandosi dal presidente BRANCACCIO, aveva dimostrato di non

avere remora alcuna a mettere sotto accusa la linea "*ipergarantista*" della prima sezione, rischiava di essere un osso troppo duro per l'anziano dott. MODIGLIANI, che (come può arguirsi anche dalle dichiarazioni del dott. TOSCANI di cui a breve si dirà) certo non era noto per la cura con cui studiava i processi.

Da tutto ciò conseguiva appunto la possibilità, nient' affatto remota, che l'unico consigliere dissenziente per le particolari motivazioni che aveva (che lo avevano indotto a criticare l'imputato davanti alla massima autorità della Cassazione), a gioco lungo riuscisse a tirare dalla propria parte gli altri due colleghi diversi dal presidente e dal relatore.

Certo l'imputato, al punto in cui stavano le cose, in condizioni di normalità non avrebbe mosso alcuna pedina, se un avvenimento eccezionale non lo avesse particolarmente preoccupato, la visita del "*massaro*".

Ed invero, non appare revocabile in dubbio, alla stregua dei suoi comportamenti successivi, che il dott. CARNEVALE venne sicuramente messo in stato di grande agitazione dalla comparsa del *massaro* (già si è detto come l'imputato non si facesse remora alcuna a ricevere persino presso la propria abitazione gli imputati e si è detto pure come gli emissari di *cosa nostra* trovassero negli uffici della Cassazione una normale sponda ed un soggetto sempre pronto a riceverli in quel Paolo COSTANZO contemporaneamente al soldo dello Stato, degli avvocati GAITO ed ANGELUCCI e della mafia) dovesse dimostrare al suo ospite che stava facendo di tutto per evitare che il processo seguisse il suo corso naturale e che accadimenti dell'ultima ora lo facessero deviare.

A ciò va soggiunto che, come chiarito nel volume che precede, in quel particolarissimo lasso di tempo in cui l'imputato era presidente della prima sezione, notizie, che pur avrebbero dovuto essere tenute riservatissime, filtravano con estrema facilità verso l'esterno: e ciò

diventava particolarmente inquietante quando, a venire a conoscenza di questi fatti, erano addirittura esponenti di *cosa nostra*.

Notizie che avrebbero dovuto rimanere particolarmente riservate, quali persino la nomina del presidente MOLINARI a presidente del c.d. *maxi-processo*, quando ancora non erano nemmeno arrivati gli atti dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, venivano, come si vedrà, con una facilità davvero sorprendente comunicati ad un fidato emissario dal citato COSTANZO; ed appare, pertanto, del tutto in linea con questo davvero anomalo stato di cose che potesse filtrare all'esterno la notizia della presa di posizione del dott. GARAVELLI che, stante il carattere irascibile dell'imputato che talora lo portava a lanciare invettive contro coloro che non assecondavano i suoi orientamenti o peggio lo contrastavano, poteva essere stata percepita da orecchie indiscrete.

Comunque sia, proprio il fatto (pacifico) che il dott. GARAVELLI costituiva una sorta di “mina vagante” spiega perché il dott. CARNEVALE quella mattina, con l'ovvia agitazione del momento provocata dalla visita del *massaro* (poco importa se preannunciata da qualche telefonata o richiesta all'ultimo momento), si affrettò a convocare in via d'urgenza il LA PENNA ed il DEL VECCHIO, ed altrettanto comprensibile appare, a questo punto, la *chiaccherata* davanti la porta a vetri con il *massaro* seduto davanti l'uscio, circostanza di cui ha riferito il dott. LA PENNA.

Per rendersi conto della fondatezza di tale ricostruzione, non appare superfluo rammentare le parole che il LA PENNA ha dichiarato essere state pronunciate dal CARNEVALE con riferimento al dott. GARAVELLI nel corso del mattutino incontro del 7 marzo 1989: <<io ti conosco per la tua capacità di contrasto in Camera di Consiglio. Dai manforte a Toscani, perché sta succedendo questo: TOSCANI e GARAVELLI hanno a lungo discusso sulla soluzione di questo processo, e GARAVELLI si è lasciato andare a dire il suo no all'annullamento, non so in base a quali

conoscenze, e poi ancora si è lasciato andare in apprezzamenti poco lusinghieri verso il cosiddetto <<garantismo>> della nostra sezione, in particolare nei miei riguardi, e di questo mi darà un giorno conto>>; richiesta di *contrasto*, come si è detto, accompagnata da blandizie varie e dall'implicita promessa di future gratificazioni professionali.

Ora, come è stato detto in precedenza, la circostanza che il GARAVELLI si fosse già "lasciato andare in apprezzamenti poco lusinghieri verso il cosiddetto garantismo" della prima sezione è assolutamente vero (lo ha chiaramente detto il dott. GARAVELLI nel corso della sua deposizione), solo che, per rendere in qualche modo credibili le proprie affermazioni, il dott. CARNEVALE si è ben guardato dall'indicare al dott. LA PENNA il reale destinatario degli apprezzamenti profferiti dal dr. GARAVELLI (il dott. BRANCACCIO), e ne ha indicato invece come destinatario l'incolpevole dr. TOSCANI, accompagnando la richiesta fatta con blandizie varie.

D'altra parte, il dott. LA PENNA ha dimostrato di non essere stato minimamente a conoscenza degli avvenimenti che avevano preceduto il trasferimento dalla prima alla sesta sezione, apparendo pertanto assai significativo che lo stesso abbia potuto, in quei termini, riferire l'esatto contenuto delle doglianze che il dott. GARAVELLI aveva formulato davanti al dott. BRANCACCIO.

Ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere idoneo a contrastare la valenza probatoria delle dichiarazioni del dott. LA PENNA il mero fatto che il dott. GARAVELLI ed il dott. TOSCANI, concordemente, abbiano dichiarato di non avere mai affrontato, al di fuori della camera di consiglio, il tema relativo al processo BASILE, giacché appare evidente che tale fuorviante informazione è da imputare solo ed esclusivamente al dott. CARNEVALE, quale fonte di riferimento, e non certamente al dott. LA PENNA che, del tutto in buona fede, l'ha riferita.

E, d'altra parte, la fondatezza della ricostruzione della vicenda è facilmente desumibile anche dalla stessa cronologia degli eventi se è vero, com'è vero, che il dott. GARAVELLI, proprio nei giorni precedenti l'udienza BASILE, era andato a trovare il dott. CARNEVALE esprimendo effettivamente "apprezzamenti poco lusinghieri verso il cosiddetto garantismo della nostra sezione", ben essendosi guardato però l'imputato, in epoca successiva, visto lo spessore del dott. GARAVELLI, dal mettere in esecuzione quella minaccia nei confronti di quest'ultimo che aveva preannunciato al LA PENNA ("*di questo mi darà un giorno conto*") ed attuando, invece, nei confronti di persone ritenute più miti ed abordabili, LA PENNA e DEL VECCHIO, di coloro cioè che nel corso dell'udienza BASILE lo avevano contrastato, *sanzioni* adeguate alle *violazioni* commesse.

Tanto premesso, devesi osservare che un primo elemento, idoneo a dimostrare l'attendibilità dei testi GARAVELLI e LA PENNA, può trarsi dalla circostanza che la ricostruzione dei fatti da essi operata su quanto ebbe a verificarsi in camera di consiglio il 7 marzo 1989, concorda, in alcune significative parti, persino con quella del dott. Umberto TOSCANI.

Esaminato all'udienza del 6 luglio 1999 il dott. TOSCANI, relatore del secondo processo BASILE, ha riferito infatti che aveva preparato per iscritto una relazione lunga ed analitica che aveva letto durante l'udienza pubblica, avendo cura di ricostruire con precisione tutti gli elementi rilevanti di quella delicata vicenda processuale.

Non appena il Collegio si era ritirato in camera di consiglio egli aveva, in effetti, espresso subito l'opinione che la sentenza impugnata andava annullata, non avendo, a suo giudizio, la Corte di Assise di Appello di Palermo correttamente seguito i parametri di valutazione della prova indiziaria.

Quanto alle posizioni degli altri componenti del Collegio ed agli altri profili della vicenda, il dott. TOSCANI si è, innanzitutto, soffermato sul ruolo avuto dal presidente MODIGLIANI, assumendo che questi aveva assunto un orientamento perfettamente in linea con il suo.

In sostanza, il MODIGLIANI aveva aderito alla sua opinione e aveva mantenuto fermo per tutta la camera di consiglio tale atteggiamento.

Richiesto, però, di maggiori ragguagli sul punto, specie con riguardo alle motivazioni addotte dal presidente MODIGLIANI a sostegno dell'orientamento adesivo alla sua tesi, il teste ha nel seguente modo risposto: *“Come le ho detto, schivo, piuttosto chiuso, non so, forse per le sue esperienze di vita precedenti. Non aveva assolutamente dissentito da ciò che dicevo e quindi, ecco, il suo atteggiamento lo confermava. Adesso se... poi a parte i particolari... qualche riferimento a quello che io avevo addotto e spiegato non sono in grado di ricordare. Tenga presente che la posizione di Modigliani era non di contrasto, ma di adesione. Lui non aveva ecco una... nulla di particolarmente significativo. Era del tutto...”*);

Ed ha aggiunto il teste TOSCANI di non potere escludere di avere parlato, prima dell'udienza, con il presidente MODIGLIANI del processo che di lì a poco sarebbe stato trattato, non essendo comunque in grado di dire se costui avesse o meno studiato gli atti del processo prima dell'udienza, proprio perché, a sostegno della tesi da esso relatore sostenuta, nulla di significativo era stato specificato dallo stesso MODIGLIANI circa le ragioni che, riteneva, militassero a sostegno di tale atteggiamento adesivo.

Ha poi precisato il dott. TOSCANI che i colleghi GARAVELLI e LA PENNA avevano reiteratamente sostenuto che i ricorsi degli imputati dovessero essere rigettati e, di fronte a questo loro orientamento, egli aveva detto: *“e allora, a questo punto, la vostra opinione prevalga, uno di voi*

faccia la sentenza...(...) Quando io dissi << Signori fatevela voi >>, poteva essere GARAVELLI, poteva essere LA PENNA, poteva essere DEL VECCHIO, a questo punto nessuno ha preso l'iniziativa di farla. E si è continuato a discutere”.

Il collega DEL VECCHIO, invece, nel corso della discussione, si era schierato dapprima *in toto* dalla parte dei consiglieri GARAVELLI e LA PENNA; aveva poi proposto una tesi di compromesso ed, infine, quando si era posta la questione di chi dovesse redigere la motivazione, aveva finito per aderire alla tesi dell'annullamento.

Fin qui, come si è visto, vi è sostanziale concordia fra le dichiarazioni del teste TOSCANI, compresa l'importante circostanza che, nel momento in cui venne posta la questione di chi avrebbe dovuto redigere la motivazione, il DEL VECCHIO aveva improvvisamente rimesso tutto in gioco, di lì a poco aderendo alla tesi di coloro che volevano il totale accoglimento dei ricorsi.

E non appare certo priva di rilievo la circostanza che anche il dott. TOSCANI abbia confermato che il presidente MODIGLIANI, in realtà, non aveva in alcun modo motivato il perché la sentenza dovesse essere annullata e che null'altro aveva osservato, se non dichiarare che aderiva in pieno alla tesi del relatore.

La spiegazione della condotta del MODIGLIANI è però facilmente desumibile dalle dichiarazioni di LA PENNA e GARAVELLI, dalle quali è agevole dedurre che lo stesso fu vittima della sua superficialità e della richiesta che il CARNEVALE ebbe, con ogni evidenza, a fargli (proprio a lui che di lì a qualche giorno sarebbe stato collocato a riposo) di sostituirlo in un Collegio che, “*per motivi di opportunità*” (*scilicet*: il preordinato secondo annullamento), non poteva presiedere.

Dalle dichiarazioni del LA PENNA si evince che egli venne sollecitato dal CARNEVALE ad appoggiare la tesi di presidente e relatore; da quelle del GARAVELLI, che, prima ancora che avesse inizio la stessa udienza e comunque prima della discussione in camera di consiglio, venne dall'anziano presidente - il quale avrebbe voluto evidentemente definire, in breve tempo, l'ultimo processo della sua carriera - avvertito che, in quel caso, vi era poco da scavare ,perché il processo era privo di consistenza probatoria ("*qui non c'è niente*").

E poiché finanche dalle dichiarazioni del dott. TOSCANI traspare con ogni evidenza che le affermazioni del presidente MODIGLIANI non erano sorrette da adeguata conoscenza degli atti, appare oltremodo evidente come, in questo caso, il CARNEVALE abbia agevolmente fatto leva sulla superficialità di questo magistrato, assicurandogli che si trattava di presiedere un Collegio di cui, per motivi di opportunità, egli non poteva far parte. ma che sarebbe stato agevole in tempi brevi definire grazie all'accurato esame degli atti già operato dal dott. TOSCANI.

Né contrasti possono ravvisarsi, peraltro, fra le dichiarazioni del LA PENNA e quelle del TOSCANI nemmeno su un punto delicato della vicenda (quello della convocazione fatta dall'imputato nella sua stanza dello stesso dott. LA PENNA per il tramite del dott. DE CATO) per il semplice motivo che il TOSCANI non ha escluso né confermato che il citato cancelliere, la mattina del 7 marzo 1989, avesse effettivamente cercato il dott. LA PENNA, né ha ricordato a che ora costui, quel giorno, fosse giunto in camera di consiglio.

Esauriti tali punti di convergenza (o comunque di assenza di contrasto), su altri punti cominciano a delinearsi ben più marcate differenze, avendo il dott. TOSCANI, in primo luogo, escluso nel modo più categorico di avere mai fatto leggere la "*lunga ed articolata*" relazione della causa da lui redatta al dott. CARNEVALE, come si desume dalla

deposizione di LA PENNA, né di avere mai parlato con il dott. CARNEVALE del merito della causa, ricevendone suggerimenti ai fini di una decisione di annullamento, come si desume dalle dichiarazioni del dott. GARAVELLI.

E contrasti fra le dichiarazioni del TOSCANI, e quelle di GARAVELLI e LA PENNA, si desumono, altresì, in ordine alle motivazioni addotte da questi ultimi a sostegno del rigetto dei ricorsi, assumendo il dott. TOSCANI che, a suo giudizio, i colleghi non potevano fondare il loro atteggiamento su *argomenti tecnici*, perché questi franavano di fronte alle lacune della sentenza impugnata che egli aveva rilevato e concernenti, in particolare modo, la mancata dimostrazione del collegamento fra la macchina "sporca" abbandonata dai *killers* del capitano BASILE e la macchina "pulita" a bordo della quale, come si è detto, erano stati trovati due dei tre imputati.

L'unico argomento, ha sostenuto il dott. TOSCANI, che veniva addotto dal consigliere GARAVELLI, nel corso della discussione, era di mera opportunità, avendo questi fatto riferimento all'uccisione del presidente Antonino SAETTA, esprimendosi in questi termini: "*adesso che succederà*", con riferimento a quelli che avrebbero potuto essere i commenti dell'opinione pubblica ad un decisione di annullamento.

L'inverosimiglianza di tale argomentazione appare evidente non solo in base all'ovvia circostanza che non appare affatto possibile che numerose ore di permanenza in camera di consiglio possano essere state spese sul mero interrogativo sollevato dal dott. GARAVELLI ("*adesso che succederà*"), ma anche perché lo stesso dott. TOSCANI ha dichiarato che il dott. DEL VECCHIO, ad un certo punto, proprio in base alle argomentazioni del GARAVELLI e del LA PENNA, si era schierato dalla loro parte: circostanza questa che dimostra, se mai ve ne fosse dubbio, che la discussione, come peraltro ha poi finito per riconoscere lo stesso dott.

TOSCANI, fu incentrata sui numerosi e gravi indizi che gravavano sugli imputati e non già sulle paventate reazioni della pubblica opinione in caso di decisione di annullamento.

A ciò va aggiunto che l'attendibilità del LA PENNA, le cui dichiarazioni concordano con quelle del dott. GARAVELLI, nel punto in cui ha sostenuto - per averlo appreso dallo stesso interessato - che il dott. CARNEVALE era anticipatamente a conoscenza (avesse o meno anche letto la "lunga ed articolata" relazione redatta dal dott. TOSCANI) di quali sarebbero stati gli orientamenti in camera di consiglio del relatore designato, appare avvalorata dalle risultanze del confronto, effettuato, in data 24 gennaio 2000, fra lo stesso LA PENNA e il dott. TOSCANI, che si è sviluppato nei seguenti termini:

LA PENNA A.: *“... sissignore, confermo pienamente la circostanza; il presidente CARNEVALE mi disse, a proposito di quel processo, che il relatore era il collega TOSCANI e che il collega TOSCANI l’aveva informato circa una presa di posizione del collega GARAVELLI, tanto che tra i due c’era stata una certa discussione animata, una certa diatriba nel senso che il TOSCANI aveva preparato per il processo, lo conosceva in tutti i particolari e quindi era propenso alla... accoglimento del ricorso degli imputati, mentre GARAVELLI con un principio generale disse che bisognava smetterla con il senso... troppo garantistico della giurisprudenza della prima sezione che, in particolare, pare che avesse visto, avesse letto il processo. Con lui non ci ho mai parlato signor presidente, attenzione, questo particolare della chiamata mia da parte del presidente CARNEVALE, è significativo questo fatto, lo sottolineo, non ho mai parlato, non ho mai riferito questo particolare.*

Il Presidente CARNEVALE ebbe a dirmi così e se ricordo bene, e ve l’ho riferito, disse: <<poi un giorno mi darà conto GARAVELLI di questa sua presa di posizion>> e non credo che si riferisse tanto al particolare di

quel processo, quanto alla critica dell'indirizzo troppo garantista che avrebbe assunto la prima sezione penale, <<poi un giorno mi darà conto>> punto e basta, questo è il punto che lei mi ha chiesto e io lo confermo in pieno.”

Sulla circostanza che è stato il dott. CARNEVALE la fonte di conoscenza del dott. LA PENNA in ordine al preteso colloquio fra GARAVELLI e TOSCANI e che all'imputato, e non certo al LA PENNA è da attribuirsi la falsità di tale fatto, già si è detto e ben poco vi è, pertanto, da aggiungere.

Quanto poi alla circostanza, al di là del fatto di avere il CARNEVALE o meno letto la lunga relazione del TOSCANI, che l'odierno imputato fosse a conoscenza delle determinazioni che il relatore avrebbe assunto in camera di consiglio, essa appare invece pienamente riscontrata dalle dichiarazioni del GARAVELLI e non è certo smentita dall'ulteriore esito del confronto che qui di seguito si trascrive:

TOSCANI: “... al presidente una relazione, né quella e io nella mia esperienza di giudicante fino a che ho fatto il giudicante, ho mai dato lettura di relazioni, la relazione naturalmente l'esposizione del fatto e del diritto e niente di più, non c'era... naturalmente mai ragione che io ad alcun presidente titolare o non titolare della sezione, le facessi leggere, in fondo per farmi mettere per il caso qualche punteggiatura che non c'era, comunque certamente non ci fu... e non la feci certo leggere. Le ho detto, in vita mia non mi è mai capitato che abbia fatto leggere relazioni ad alcuno dei presidenti, questo è.

Per quanto riguarda il colloquio che il presidente l'ha appena avuto, non so nulla se lo ha avuto o non l'ha avuto, cosa si è detto o non si è detto, sono fuori di questa situazione insomma.”

Ciò posto, non può che osservarsi come non vi sia ragione alcuna di non credere al dott. TOSCANI nel punto in cui afferma di non avere "fatto

leggere" la sua lunga relazione al Dott. CARNEVALE ma, nel contempo, per le ragioni anzidette, non è certo meno attendibile il dott. LA PENNA (il quale avendo il CARNEVALE come propria fonte) afferma:

"... era vero quello che aveva preannunciato il presidente CARNEVALE, una relazione lunghissima, una tra le più lunghe che io abbia ascoltato in tutti i miei quattro anni di esperienza alla prima sezione penale, minuziosissima, quindi effettivamente il collega TOSCANI aveva sviscerato i fatti.

Quell'attento, stai bene attento di GARAVELLI, mi confermò che qualche cosa c'era stato tra GARAVELLI e TOSCANI, "sta attento – ti ha messo attento – cioè presta attenzione a quanto vien fuori dalla relazione" e tutto il resto, e GARAVELLI fu il più acceso sostenitore. Onestamente bisogna riconoscere forse perché conosceva più di tutti gli altri gli atti del processo della... accogliamento.

Non si può che ripetere quello che io ho detto, è un fatto che è rimasto impresso nell'anima... e che determinò il mio allontanamento dalla Cassazione, me ne sono andato, una delle ragioni principali apposte.

Si batté enormemente, il particolare che più mi lasciò turbato fu questo, raggiunto in un primo momento la maggioranza, insisto su questo punto perché è la purissima verità, fu il collega qui presente che ebbe a dire "no, assolutamente, allora la sentenza ve la scrivete voi". Si sta ricordando? Ti stai ricordando di questo fatto?"

L'esortazione del GARAVELLI (dallo stesso, peraltro, confermata) al LA PENNA a stare attento ai *passaggi* della relazione che il TOSCANI stava leggendo, trovava esclusivamente la sua ragion d'essere, come si è detto, nella necessità avvertita dello stesso GARAVELLI (che aveva notato il LA PENNA in tal senso motivato) di avere in camera di consiglio un altro collega come lui intenzionato ad acquisire il maggior numero di informazioni possibile prima della decisione.

Ne consegue, pertanto, che la summenzionata deduzione del LA PENNA circa l'esistenza di un incontro GARAVELLI-TOSCANI, precedente alla camera di consiglio, è ancora una volta il frutto, come già osservato, della falsa informazione fornita al teste dall'imputato e, se ancora, ve ne fosse bisogno, conferma la buona fede e l'attendibilità del teste.

E a ben poco rileva la circostanza, dal Tribunale utilizzata a conforto della tesi della inattendibilità del LA PENNA, che, al momento del rifiuto del TOSCANI di redigere la sentenza, nessuno dei componenti della formatasi maggioranza volle assumersi l'onere di provvedere a tale incumbente, essendo tale ricostruzione smentita dal sopravvenuto cambiamento di opinione di DEL VECCHIO, avendo sul punto il LA PENNA, senza essere smentito, così riferito:

“ ... ma lasciamo stare le teoria collega, lasciamo stare le teorie, più o meno architettoniche, lasciamo stare, quello che accade e ricordando che a un certo momento io mi alzai e mi allontanai, rendendo... tornando subito indietro con il presidente e dicendo che mai si era verificato un fatto simile, che altri dovesse redigere la sentenza, io contestai questo fatto al presidente, al presidente... non mi sto ricordando come si chiama, l'anziano presidente, il quale addirittura avallò la sua opinione e disse: “benissimo, allora vedete un pochino chi è che farà l'estensore della sentenza”. Fu a questo punto che uno dei colleghi che fino a quel momento aveva determinato la maggioranza ed il rigetto del ricorso, si tirò indietro temendo di diventare lui l'estensore, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', rivediamo bene la cosa e... per un colpo di scena la maggioranza diventò minoranza, rimanemmo io e GARAVELLI ancora a batterci, a batterci, a batterci. Ecco, questo è...”

Ma è sul punto se il CARNEVALE fosse o meno a conoscenza dell'orientamento del dott. TOSCANI favorevole all'annullamento della

sentenza e l'avesse anzi condivisa ed incoraggiata, emergente da una lettura complessiva delle dichiarazioni di LA PENNA e GARAVELLI e smentita invece dallo stesso dott. TOSCANI, che il contrasto è rimasto insanabile.

In realtà, mentre non sussiste alcuna obiettiva e plausibile ragione per dubitare, alla stregua della ricostruzione dei fatti in precedenza operata, dell'attendibilità dei testi LA PENNA e GARAVELLI, appaiono condivisibili le deduzioni dell'Ufficio appellante che ha correttamente ritenuto, sul punto, decisamente carente sotto il profilo logico la valutazione che i primi giudici hanno effettuato circa la completezza e fondatezza di quanto assunto dal dott. TOSCANI.

In primo luogo, i primi giudici hanno trascurato di considerare, come correttamente si deduce nei motivi di impugnazione, che il dott. TOSCANI non è indifferente (a differenza del dott. LA PENNA e del dott. GARAVELLI) *"alla sostanza ed alla materia di questo importante e fondamentale tema di prova, in quanto è evidente il suo desiderio di evitare un qualsiasi coinvolgimento, anche soltanto indiretto, in questo episodio"*.

Appare, pertanto, perfino comprensibile il motivo per cui il dott. TOSCANI (che ha reso una deposizione puntuale per quegli aspetti della vicenda che non determinavano alcun suo ipotetico coinvolgimento e, perciò, perfettamente convergente con le dichiarazioni dei testi GARAVELLI e LA PENNA), abbia fornito invece informazioni che si sono rivelate generiche e incomplete con riguardo ai contatti avuti con il presidente CARNEVALE in relazione alla vicenda processuale BASILE che, peraltro, egli sapeva essere stata già esaminata da altro Collegio presieduto dall'odierno imputato il 23 febbraio 1987.

Si è già detto che sul punto non è il solo LA PENNA a rendere una dichiarazione contrastante con quella del dott. TOSCANI, avendo anche il dott. GARAVELLI affermato che in udienza il relatore fece anche un

espreso riferimento al fatto che l'*orientamento* del presidente CARNEVALE era *nel senso dell'annullamento*.

Ma, a parte ciò, il preciso e circostanziato racconto fatto dal LA PENNA di quanto dettogli dall'imputato la mattina del 7 marzo 1989 trova negli atti una serie davvero considerevole di ulteriori conferme anche di natura logica.

E per il vero, è innanzitutto del tutto logico ritenere che il presidente CARNEVALE fosse in grado di anticipare al LA PENNA quale sarebbe stato l'orientamento di GARAVELLI e TOSCANI in camera di consiglio, pur senza che costoro ne avessero effettivamente parlato tra loro.

Egli sapeva, infatti, che il dott. GARAVELLI avrebbe votato per il rigetto dei ricorsi, avendo in materia di valutazione della prova indiziaria un orientamento ben diverso da quello del dott. TOSCANI; sapeva altresì che il GARAVELLI aveva anche una certa conoscenza della vicenda, perché aveva fatto parte del Collegio che nel 1987 aveva esaminato i ricorsi avverso la prima sentenza di condanna e soprattutto, come più volte anticipato, sapeva che, dopo la clamorosa denuncia fatta al presidente BRANCACCIO circa l'orientamento c.d. *ipergarantista* della prima sezione, avrebbe avuto in camera di consiglio un comportamento ancor più attento e scrupoloso specie in un processo di particolare delicatezza.

Egli, di contro, conosceva anche la posizione che avrebbe assunto in camera di consiglio il dott. TOSCANI, potendo ciò affermarsi, sia perché sul punto vi è una duplice prova testimoniale, sia perché era assolutamente conforme al *modus operandi* della sezione, ai rapporti di amicizia esistenti fra lui e TOSCANI, alla importanza di un processo che impegnava la linea giurisprudenziale della intera sezione, che questi, da lui designato, lo interpellasse, ben sapendo peraltro la sua approfondita cognizione dei fatti di causa, avendo trattato la stessa vicenda nel 1987.

E, peraltro, in ordine alla esistenza di strettissimi rapporti fra l'imputato ed il dott. TOSCANI e di un forte sentimento di affetto e stima di quest'ultimo nei confronti del suo ex presidente, per nulla turbato dalle vicissitudini giudiziarie da questi patite, non può omettersi di rilevare che il Tribunale ha trascurato di valutare, oltre alle indicazioni in proposito provenienti da più testi, il contenuto di una significativa conversazione telefonica intercettata il 17 dicembre 1993.

Quel giorno il dott. TOSCANI, alle ore 11.36, aveva chiamato l'utenza dell'imputato – in quel momento sospeso cautelatamente dal C.S.M. dalle funzioni e dallo stipendio – per fargli gli auguri per le festività natalizie e di fine d'anno.

Ed era stato nel corso di tale conversazione che il dott. CARNEVALE aveva commentato la decisione con cui le Sezioni Unite della Cassazione, il precedente giorno 10, avevano rigettato il suo ricorso avverso la sospensione disposta in sede disciplinare, definendo "*delinquenti*" (ed aggiungendo anche: "*chiedo scusa, ai criminali*") i componenti di quel Collegio.

Bastano già tali risultanze per evidenziare quanto stretto sia il legame tra i due, al punto che il dott. CARNEVALE, come rileva l'Ufficio appellante, non manifesta alcuno scrupolo ad usare termini pesantemente diffamatori verso i componenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che avevano adottato quella decisione.

Ma vi è di più. Nel corso della stessa telefonata l'imputato riferisce al suo interlocutore, che sta ad ascoltarlo senza chiedergli spiegazioni, quali erano stati gli orientamenti emersi in quella camera di consiglio e quali erano state le posizioni dei vari consiglieri, dimostrando un'approfondita conoscenza di questi particolari, chiaramente desumibile dalle espressioni "*io sono rimasto soccombente 4 a 5..., il presidente è stato a favore mio, e si è arrabbiato, nelle Sezioni Unite c'erano ben tre consiglieri della*

seconda civile”e dal fatto che alla domanda del dott. TOSCANI <<Tuoi?>>, risponde <<si>>, aggiungendo *"i quali sono stati sin dal primo momento angosciati per quello che mi era successo"* e che tali notizie aveva acquisito direttamente da taluno dei componenti di quel Collegio, dato che in questo erano presenti consiglieri *"suoi"*, e da un *"informatore di seconda mano"*, come egli definisce un consigliere della prima sezione Civile.

La conversazione si chiude con il dott. TOSCANI che esorta l'imputato a non lasciarsi prendere dallo sconforto perché *"io sono convinto che poi la verità viene fuori"*, frase che indubbiamente dimostra il particolare affetto del teste nei confronti dell'imputato, ma anche la profonda convinzione, non sfiorata nemmeno dal dubbio, della estraneità del suo amico ai fatti di cui era accusato (all'epoca, peraltro, soltanto la vicenda processuale napoletana relativa ad asserite illiceità nella gestione della flotta Lauro), sentimento senza dubbio onorevole, ma che potrebbe, inconsciamente, avere compromesso una lucida, completa ed esaustiva messa a fuoco dei fatti in sede testimoniale.

Tanto premesso, va osservato che, se dalle dichiarazioni del dott. TOSCANI è, quanto meno, possibile desumere elementi che consentono di ricostruire le modalità di svolgimento della camera di consiglio del 7 marzo 1989, quelle rese dal dott. MODIGLIANI e dal dott. DEL VECCHIO sono, a tal fine, assolutamente irrilevanti ed anzi appaiono, entrambe, affette da un elevato indice di inattendibilità.

Sentito all'udienza dell'1 ottobre 1999, il dott. MODIGLIANI (da molto tempo in pensione, essendo stato collocato a riposo il **30 marzo 1989**, a pochi giorni di distanza, pertanto, dall'udienza del 7 marzo 1989), ha mostrato di serbare un assai limitato ricordo sia della sua complessiva esperienza professionale presso la prima sezione della Corte dal dicembre

del 1986 al marzo del 1989, sia dell'ultimo suo significativo impegno lavorativo consistente nella presidenza, su designazione del dott. CARNEVALE, del delicato processo BASILE.

Il teste, sentito nel corso delle indagini preliminari il 3 giugno 1996, aveva invece dimostrato qualche più lucido ricordo quanto meno della sua complessivo impegno lavorativo presso la prima sezione, ma, all'udienza dell'1 ottobre 1999 nulla è riaffiorato alla sua mente, nonostante quanto dichiarato in precedenza gli fosse stato contestato nel corso dell'esame (e il relativo verbale, stante la difformità, acquisito, previa contestazione, al fascicolo per il dibattimento).

Così non risultava al teste che, all'interno della prima sezione, vi fosse un orientamento giurisprudenziale particolarmente compatto, riconducibile al dott. CARNEVALE, e che costui fosse in grado di esercitare un notevole ascendente nei confronti degli altri consiglieri; nulla sapeva, altresì, sul livello di conoscenza dei processi che venivano dal dott. CARNEVALE esaminati ed assegnati, né se vi fossero avvocati che, più di altri, frequentavano la prima sezione, avendo affermato che quanto da lui, in precedenza, di diverso affermato su tali argomenti (frequentazioni avvocati ANGELUCCI ed ARICO') era frutto esclusivamente di mere deduzioni.

E, per quanto qui rileva, con riguardo all'udienza del 7 marzo 1989, il teste ha dimostrato di non ricordare né i componenti del Collegio, né le modalità di svolgimento della camera di consiglio, né se egli ebbe ad esprimere valutazioni sulla consistenza probatoria del processo BASILE con frasi del tipo "*qui non c'è niente*", avendo soltanto dimostrato di avere un pallido ricordo dell'esito del processo conclusosi con l'annullamento della sentenza impugnata e del fatto che, *forse*, vi era stata qualche voce dissenziente.

Di una cosa invece, all'uopo richiesto in sede di controesame, il teste ha dimostrato granitica certezza, senza che per la verità sia stato poi in grado di spiegarne le ragioni, e cioè che la mattina dell'udienza il dott. DE CATO, su incarico del dott. CARNEVALE, non cercò qualcuno dei consiglieri, pur avendo però dovuto ammettere in sede di riesame che poteva anche non avere notato il citato funzionario.

Non aveva una conoscenza approfondita del dott. CARNEVALE, pur abitando a trenta, quaranta metri di distanza; con lo stesso aveva intrattenuto rapporti superficiali anche nel periodo in cui aveva prestato servizio alla prima sezione della Cassazione.

Orbene, dalle dichiarazioni del dott. MODIGLIANI non è davvero possibile trarre il benché minimo elemento idoneo alla ricostruzione dei fatti, mentre affiorano dal suo esame elementi dimostrativi della sua inattendibilità; di contro sia il dott. GARAVELLI, sia il dott. LA PENNA affermano che il suddetto teste, pur dimostrando una "*assai carente*" conoscenza del processo, espresse giudizi sulla completezza probatoria di esso con frasi del tipo "*qui non c'è niente*" e lo stesso dott. TOSCANI ha confermato che il MODIGLIANI si limitò soltanto a condividere la sua tesi (sul punto che la sentenza di merito andava annullata) senza motivare in alcun modo questa sua opinione.

Il dott. GARAVELLI ha anche affermato che il dott. MODIGLIANI non era solito studiare i processi in genere; e le dichiarazioni poc'anzi prese in esame dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non fece certo un'eccezione per il processo BASILE, nel quale, a pochi giorni dalla pensione, era stato designato per il solo fatto che l'imputato non voleva comparire.

Dalle dichiarazioni del dott. LA PENNA risulta altresì che il dott. CARNEVALE ebbe a dirgli espressamente di appoggiare la tesi del relatore e del presidente che avrebbero votato per l'annullamento; dalle dichiarazioni

del dott. GARAVELLI emergono poi evidenti elementi di conferma al riguardo.

Alla stregua di quanto osservato appare sicuramente errata l'opinione dei primi giudici che, nell'impugnata sentenza, hanno ritenuto che l'espressione "*qui non c'è niente*", pronunciata dal presidente MODIGLIANI, non potrebbe ritenersi univocamente significativa del condizionamento esercitato dall'imputato, potendosi la stessa giustificare con la prassi "*di manifestare talora istintivamente, immediatamente dopo la conclusione della discussione delle parti, il proprio convincimento, seppure ciò non è certamente corrispondente al disposto di cui agli artt. 615 comma 1 e 527 comma 2 c.p.p.*" (pagg. 449, 450).

In realtà, il Tribunale non ha affatto considerato che, in ordine alla posizione assunta in camera di consiglio dal dott. MODIGLIANI, sussiste una precisa convergenza delle dichiarazioni dei testi GARAVELLI, LA PENNA e TOSCANI, i quali hanno concordemente riferito che il dott. MODIGLIANI non aveva minimamente motivato il proprio convincimento e si era sostanzialmente limitato ad una acritica e passiva accettazione della soluzione proposta dal dott. TOSCANI.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali affermare che l'anziano dott. MODIGLIANI venne designato dall'imputato come presidente con il "mandato" di sostenere la tesi del relatore in una causa che, gli venne assicurato, sfruttando la sua notoria superficialità, era assolutamente carente di elementi probatori, a ben poco rilevando, per il resto, la circostanza se egli fosse soltanto un "*collega*" o anche un "*amico*" dall'imputato, come affermato dal collaborante MARINO MANNOIA e come dal dott. CARNEVALE riferito agli emissari di *cosa nostra* per giustificare la propria *diplomatica* rinuncia a presiedere il Collegio che avrebbe dovuto annullare, per la seconda volta, una sentenza di condanna

emessa dai giudici della Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti dei soggetti ritenuti autori dell'omicidio del Capitano BASILE.

* * * * *

Anche dalle dichiarazioni del dott. DEL VECCHIO, esaminato a domicilio a cagione del suo cronico stato di malattia, non appare possibile desumere elementi utili alla ricostruzione delle modalità di svolgimento della camera di consiglio, essendo la deposizione di questo teste risultata anzi affetta da una serie considerevole di contraddizioni, incongruenze e inverosimiglianze tali da minarne totalmente l'attendibilità.

Il dott. DEL VECCHIO, infatti, ha premesso che, nel periodo della sua carriera che qui rileva, era stato pesantemente condizionato da una grave forma di malattia respiratorio-polmonare che lo aveva costretto per diversi periodi a rimanere inattivo, in aspettativa, al fine di curarsi.

In un secondo momento questa malattia si era aggravata al punto da determinare anche la perdita della memoria: condizione che aveva ulteriormente contribuito a rendere penosa la sua esistenza e la possibilità di un normale espletamento della sua attività lavorativa, tanto più che egli non aveva mai nutrito *particolare entusiasmo per la magistratura*.

Nel corso del suo esame il teste ha dimostrato di avere un assai vago ricordo della vicenda BASILE, che ha definito *clamorosa*, senza però essere in grado di ricordare le modalità di svolgimento della discussione.

In particolare, DEL VECCHIO ha dimostrato di non avere serbato ricordo alcuno della identità dei componenti del Collegio, né di quale fosse stato il suo orientamento e quello degli altri membri del Collegio, essendo stato solo in grado, espressamente domandato al riguardo, di affermare che la relazione era stata molto *pignola*.

Ed ancora il teste ha affermato di non ricordare se prima dell'udienza fosse accaduto qualche fatto in particolare; se prima della camera di consiglio avesse parlato con qualche collega, pur non potendo escluderlo.

Richiesto ulteriormente di scavare nella memoria al fine di far riaffiorare quanto meno i principali fatti connessi a tale vicenda ha dimostrato ancora una volta di non avere alcun affidabile ricordo in proposito, avendo persino affermato che il *relatore* era favorevole alla *conferma* della sentenza ed il presidente *favorevole immediatamente*, pur non sapendo precisare verso quale soluzione; che non ricordava se, ad un certo punto della camera di consiglio, la decisione raggiunta fosse stata ribaltata e posta nuovamente in discussione, anche se non riteneva possibile che ciò potesse essersi verificato, anzi escludendolo categoricamente.

Pur a fronte di tale totale annebbiamento di ricordi, a domanda della difesa: "*lei ha detto al dottor La Penna <<dobbiamo mantenere questo atteggiamento, dobbiamo resistere, dobbiamo lottare fino alla morte>>*", ha esclamato che LA PENNA evidentemente non era in possesso delle sue facoltà mentali.

Infine, rispondendo ad una serie di domande del presidente, il teste, vieppiù dimostrando la sua completa inattendibilità, ha detto che il relatore TOSCANI *si era pentito* (non si sa bene di che cosa), anzi che erano stati o GARAVELLI o TOSCANI a *pentirsi* del chiasso che avevano fatto prima, cioè di votare per l'annullamento.

In ogni caso ha anche affermato di non ricordare se GARAVELLI avesse votato a favore o contro, potendo, sul punto, fare solo supposizioni.

Ha soggiunto il teste di rammentare che il suo atteggiamento in camera di consiglio non era stato univoco, avendo atteso che il relatore (cioè colui che aveva espresso l'opinione di confermare la sentenza) si pronunciasse e poi, essendosi convinto di talune argomentazioni (non si comprende bene di chi), aveva votato per l'annullamento.

Il relatore, ad un certo punto, aveva cominciato a tremare tutto, perché "*... aveva fatto 'sta relazione, cinque, sei... aveva scritto a*

sentenza, praticamente e... il Collegio era contrario. E... Modigliani era contrario, io ero contrario, eravamo già due. Poi non mi ricordo chi altri”.

Non ricordava se quella mattina il dott. CARNEVALE lo avesse convocato tramite il dott. DE CATO, anche se ciò era normale che potesse accadere.

Ha comunque escluso che qualcuno possa avergli parlato del processo BASILE quella mattina ed ha affermato di non avere avuto rapporti di alcun genere con il dott. LA PENNA.

Richiesto dal presidente se ricordasse fisicamente il collega LA PENNA e se già nel 1989 avesse problemi di salute, il DEL VECCHIO ha affermato addirittura di non avere alcun ricordo di questo collega e che, in tale epoca, era ancora "valido", pur soffrendo da tempo di broncopatia.

Orbene, alla stregua delle gravi incongruenze dimostrate dal teste nella esposizione dei fatti, di cui è stato fornito solo qualche esempio, non sembra revocabile in dubbio che dalle dichiarazioni dello stesso non è desumibile alcun elemento utile per ricostruire lo svolgimento della camera di consiglio del secondo processo BASILE.

A maggior ragione, da tale testimonianza non è possibile ricavare alcun serio elemento idoneo ad avvalorare una ricostruzione dei fatti diversa da quella concordemente fornita dai consiglieri GARAVELLI e LA PENNA.

Non è pertanto, assolutamente condivisibile il ragionamento del Tribunale che ha persino tratto una ulteriore ragione di inattendibilità della deposizione del dott. LA PENNA dalle dichiarazioni del dott. DEL VECCHIO sotto il profilo che questi avrebbe categoricamente negato di avere mai ricevuto segnalazioni dal presidente CARNEVALE e di avere avuto con il LA PENNA uno scambio di idee durante una pausa della camera di consiglio.

Orbene, la Corte, oltre a non ritenere logico che, sulle affermazioni del dott. DEL VECCHIO, affetto di grave deficit di memoria, e che ha dimostrato di non ricordare alcunché in ordine allo svolgimento della camera di consiglio, si possa fondare un giudizio di inattendibilità del teste la PENNA, non può non rilevare ancora una volta l'infondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, le quali, oltre tutto, poggiano su un non corretto presupposto: e cioè sul fatto che l'imputato, prima dell'udienza del 7 marzo 1989, abbia effettivamente incontrato il dott. DEL VECCHIO, essendosi il teste limitato a riferire di avere desunto, dall'atteggiamento dello stesso DEL VECCHIO, che tale incontro si fosse effettivamente verificato.

Deve, peraltro, rilevarsi come il dott. DEL VECCHIO, il quale ha, tra l'altro, sostenuto di non avere avuto alcun serio contrasto con il presidente CARNEVALE (che era stato il suo maestro e dal quale aveva appreso il metodo di redazione delle sentenze, anche se di tanto in tanto le idee di questi in materia di valutazione della prova non collimavano con le sue), nulla ha ricordato di un litigio che aveva avuto con l'imputato perché, ad un certo punto, questi aveva cominciato ad assegnargli processi da "*quattro soldi*" assumendo nei suoi confronti atteggiamenti da "*despota*".

Questo, quanto si desume dalle chiare e circostanziate dichiarazioni di un teste qualificato, l'Avv. Carlo TAORMINA, che, sentito, all'udienza del 30 giugno 1999, nel riferire sui rapporti del dott. CARNEVALE con alcuni selezionati avvocati e sul metodo di scelta dei relatori da parte dell'imputato, ha riferito, con riguardo a tale specifico tema di indagine, di una confidenza che gli aveva fatto il dott. DEL VECCHIO, così esprimendosi: "*...Perché DEL VECCHIO, presidente, era - non so se si litigò con CARNEVALE, non lo so che cosa ci fu - un giorno mi...siccome ero molto amico di DEL VECCHIO....E un giorno lo incontrai e mi manifestò delle sue...un suo disappunto. Soprattutto era imperniato sul*

fatto che rimproverava a CARNEVALE che gli dava le cause più semplici. Questo era il discorso, perché poi questo CARNEVALE era tremendo, insomma. Noi sapevamo...CARNEVALE faceva una valutazione del personaggio; se il personaggio era secondo lui bravo, allora tutti i processi importanti andavano...lei se li ritrovava con quel relatore. Insomma, quando riteneva che tu non fossi...come dire, adatto alla bisogna, nel senso della preparazione, insomma lui, insomma, era noto questo fatto, era noto....il DEL VECCHIO mi disse, appunto: "ah, CARNEVALE, è despota, questo e quest'altro...perché li devo fare sempre i processi da quattro soldi", nel senso semplici non da...ecco. E mi manifestò questa...questo suo disappunto. Fu quella l'occasione, invece, in cui io gli dissi, dico: "ma scusami tanto, ma è possibile mai", io ricordo di averne parlato anche co... con BRANCACCIO, del quale ero amico e feci presente che, insomma, questa situazione che andava avanti, per cui, insomma, presidente, cito GAITO non per citare, non voglio citare me, voglio citare GAITO, come potrei citare qualche altro bravissimo avvocato...di Roma e non di Roma, insomma, praticamente la Corte di Cassazione era diventata monopolio e cioè, anzi, oligopolio di alcuni avvocati. Per cui anche noi, insomma..."

Alla stregua di quanto sin qui osservato, appaiono dunque fondati i rilievi dall'Ufficio appellante mossi al metodo utilizzato dal Tribunale al fine di valutare l'attendibilità intrinseca di colui le cui dichiarazioni hanno finito per assumere, nella vicenda in esame, un decisivo ruolo nella impostazione accusatoria, il dott. LA PENNA.

Deve anzi constatarsi come i primi giudici, disattendendo i principi in materia di valutazione della prova testimoniale da essi stessi enunciati, hanno valutato la deposizione del predetto magistrato come se si trattasse di una fonte probatoria priva di autonomia e, pertanto, continuamente abbisognevole di elementi di riscontro esterno, anche quando ciò non era

concretamente possibile, in considerazione della natura stessa dei fatti narrati.

In questo modo il Tribunale ha disapplicato una delle regole di giudizio, alle quali aveva premesso di volersi adeguare, nel punto in cui, pur premettendo di non volere rinunciare all'esercizio del doveroso controllo critico, ha affermato il principio che la valutazione della testimonianza “... *non deve essere condotta all'insegna della preconcepita sfiducia nei confronti del teste*” (Cass. Sez. I[^], 7568 del 3 agosto 1993).

Ed, in particolare, non può che rilevarsi l'infondatezza di un metodo che, in gran parte recependo una serie di censure nella memoria difensiva del 30.05.2000 (pagg. 321 e ss) mosse alle "*fantasiose dichiarazioni*" rese dal dott. LA PENNA, non pare essere stato riservato ad altri testi come il dott. MODIGLIANI e il dott. DEL VECCHIO la cui inattendibilità intrinseca, come si è detto, si coglie a piene mani.

Non rilevando che la dichiarazione del dott. LA PENNA, lungi dal dovere essere riguardata in modo isolato, doveva essere invece inserita in un ben più ampio contesto probatorio che, traendo origine dai fatti del 7 marzo 1987, teneva conto del convergente apporto di conoscenze fornito da testi (primo fra tutti il dott. GARAVELLI) e da imputati di reato connesso (MARINO MANNOIA etc.), il Tribunale ha, fra l'altro, testualmente osservato che “*il dott. La Penna è stato indicato come teste pure dalla difesa, sicché è logico supporre che ciò non sarebbe avvenuto ove, in relazione a quella riserva espressa dal teste in sede di indagini davanti al P..M., di cui si dirà, si nutrisse da parte dell'imputato una qualche preoccupazione per delle inconfessabili e compromettenti rivelazioni*”.

In realtà, l'imputato altro non ha fatto che inserire nella propria *lista testi* i nominativi di tutti i magistrati che avevano preso parte alle camere di consiglio dei giudizi di legittimità BASILE e che erano stati già indicati nella *lista del P.M.*, di guisa che assai più sospetto sarebbe stato, volendo

usare il medesimo metro di valutazione, omettere l'indicazione, fra i magistrati, da citare proprio del dott. LA PENNA.

Né, volendo portare alle estreme conseguenze il metodo di valutazione seguito dal Tribunale, si può fare a meno di rilevare come dalla istruttoria dibattimentale sia emerso che anche altri testi, potenzialmente *ostili* all'imputato (parimenti inseriti nella lista testi della difesa, come ad esempio il dott. DEL VECCHIO), quanto meno in relazione ai soprusi subiti nell'ultimo scorcio di carriera, si sono ben guardati dal rendere dichiarazioni che potessero apparire anche soltanto critiche nei confronti del CARNEVALE, e che fra i testi compresi nella *lista della difesa* vi è anche il dott. GARAVELLI, la cui testimonianza a questa Corte appare caratterizzata da valenza indiziaria almeno pari a quella del LA PENNA.

Ciò per la semplice, quanto evidente, ragione che le dichiarazioni di questi due magistrati (GARAVELLI e LA PENNA) - come si è detto - si integrano perfettamente anche sotto il profilo logico, trovando spiegazione il tentativo di condizionamento operato nei confronti dei membri per così dire *deboli* del Collegio, come il LA PENNA e il DEL VECCHIO, nella necessità di bilanciare il prevedibile voto contrario che sarebbe stato dato dal dott. GARAVELLI.

Né maggior pregio appaiono avere gli ulteriori rilievi dal Tribunale adottati a sostegno di una presunta "inattendibilità" del dott. LA PENNA.

Quanto alla c.d. *progressione delle accuse* che caratterizzerebbe la testimonianza del citato magistrato, assume il Tribunale che la descrizione del fatto, definito "*traumatizzante*", della ricevuta segnalazione da parte dell'imputato del ricorso BASILE con conseguente esortazione rivoltagli a seguire la linea dell'annullamento operata solo a distanza di anni dal fatto, si sarebbe tradotta in una circostanza del tutto nuova rispetto a quanto dichiarato dal teste il 4 giugno 1996 in sede di indagini preliminari.

Tale *tardività*, è stato sostenuto, se può essere giustificata dalla esigenza deontologica di rispettare il segreto della camera di consiglio e l'andamento di essa (da sciogliere solo nel caso in cui fosse stato chiamato a deporre come teste in dibattimento) non potrebbe estendersi a quanto accaduto prima di quel momento ed a persone, quale il presidente Carnevale, od a soggetti assolutamente estranei, quale il “*massaro*”, che neppure componevano quel Collegio o che con questo non avevano relazione alcuna.

Ne consegue, secondo il primo giudice, che il silenzio a lungo mantenuto su circostanze di rilevante interesse investigativo rispetto all’ipotesi delittuosa per cui si procedeva, sarebbe priva di giustificazione e nulla avrebbe a che fare con il dovere professionale di rispettare il segreto di ufficio, potendosi, anzi affermare che la tardiva trasmissione di tale notizie ha finito per pregiudicare le stesse indagini.

Nella deposizione del LA PENNA, resa “*in modo ingiustificato*” soltanto in dibattimento a distanza di oltre dieci anni dal fatto e di tre anni dall’assunzione in qualità di persona informata dei fatti da parte del P.M., sarebbe quindi, chiaramente ravvisabile, ha soggiunto il Tribunale, una sorta di “*progressione*” di accusa, tale da incidere negativamente sulla attendibilità intrinseca del teste, avuto in particolare riguardo al parametro della costanza.

Osserva la Corte che il rilievo in questione è palesemente infondato.

Infatti, il Tribunale ha ingiustificatamente svalutato le plausibili giustificazioni date dal teste che ha in modo ampio e convincente chiarito i motivi del suo comportamento.

Richiesto, infatti, di fornire chiarimenti sul perché non avesse riferito la vicenda in esame già nella fase delle indagini preliminari, il dott. LA PENNA ha risposto chiarendo che la massima delicatezza della questione

imponessa che egli ne potesse liberamente ed integralmente parlare soltanto sotto il vincolo del giuramento, davanti al Giudice.

Egli, infatti, già in data 4 giugno 1996, nel corso dell'assunzione in qualità di persona informata sui fatti innanzi al P.M., essendo stato richiesto di specificare quali erano stati gli orientamenti assunti dai singoli consiglieri in occasione di quella camera di consiglio, aveva chiesto di potere rimanere vincolato al segreto della camera di consiglio ed il P.M., prendendo atto della disponibilità del teste a superare tale vincolo solo nel caso in cui fosse stato chiamato a deporre in giudizio, aveva rispettato questa sua esigenza deontologica.

In dibattimento, il dott. LA PENNA, invitato dai giudici a deporre, ai sensi degli artt. 200 e 201 c.p.p., ha precisato, su richiesta del P.M., che la riserva che egli aveva in precedenza formulato comprendeva anche l'increscioso e gravissimo episodio verificatosi prima dell'inizio dell'udienza nella stanza del presidente CARNEVALE.

In altri termini, ha inteso affermare il teste che l'episodio verificatosi pochi minuti prima dell'udienza all'interno della stanza del dott. CARNEVALE da lui indicato - come sostanzialmente fatto anche dal dott. GARAVELLI - regista occulto del comportamento tenuto dal dott. MODIGLIANI e dal dott. TOSCANI in camera di consiglio ed il complessivo svolgimento di detta camera di consiglio erano, a suo giudizio, legati in modo talmente stretto ed indissolubile da rendere pressoché impossibile, volendo mantenere il segreto da cui poi è stato sciolto in sede dibattimentale, una trattazione separata delle due vicende.

Tacciare, pertanto, di inattendibilità il dott. LA PENNA per la scelta fatta (che, al limite, può ritenersi giuridicamente errata ma certamente non dettata da secondi fini) di riferire a distanza di tempo, in udienza pubblica, davanti ai giudici e nel pieno rispetto del contraddittorio, l'increscioso episodio di cui era rimasto vittima pochi minuti prima dell'udienza, e

addirittura ritenere sospetta tale decisione, appare alla Corte non solo profondamente ingeneroso nei confronti di un magistrato, al momento della sua deposizione ancora in servizio, quale Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, e comunque non apparendo affatto illogico o addirittura anomalo che egli abbia finalmente ritenuto di farlo in un processo che vedeva il suo ex presidente accusato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Deve anzi osservarsi che se veramente il teste fosse stato ispirato da animosità nei confronti dell'imputato, bene avrebbe preferito rassegnare al P.M. i fatti e le circostanze a sua conoscenza, nell'assoluto segreto investigativo, ben tre anni prima, preparandosi con calma al contraddittorio dibattimentale, senza esporsi all'immediato confronto con la difesa che, se mai, avrebbe potuto sconfessarlo, dovendosi rilevare anzi come l'attendibilità di tale teste non sia mai stata minimamente scalfita dalle argomentazioni dell'imputato e dei suoi difensori.

D'altra parte, occorre anche evidenziare che l'Ufficio del P.M. aveva consentito che la medesima condotta processuale (riserva di riferire sui fatti della camera di consiglio solo davanti ai giudici in caso di pubblica udienza) venisse adottata dal dott. Umberto TOSCANI e dallo stesso dott. GARAVELLI, il quale, pur non avendo dichiarato di essere stato personalmente sottoposto a condizionamenti, come ha fatto il LA PENNA, ha in buona sostanza riferito di condizionamenti, quanto meno psicologici, posti in essere dall'imputato nei confronti del dott. TOSCANI, se pur da questi definiti in modo, ben più *soft*, "*opinioni che andavano nel senso dell'annullamento*".

Se per "*progressione accusatoria*", di cui parla in modo inappropriato il Tribunale, si intende, in definitiva, l'aver riferito, in un primo momento, su alcuni fatti e circostanze, tacendo su altri e rivelandoli solo a distanza di tempo, così da scientemente impedire il sollecito

accertamento della verità, non appare conforme al dato processuale ravvisare una siffatta situazione nel caso in esame, ove il fatto, nella sua interezza, non era stato riferito dal teste non per motivi occulti, ma nella piena convinzione che certi argomenti, vista la loro delicatezza, potessero essere trattati esclusivamente davanti al giudice, solo questi potendo valutare se le notizie coperte dal segreto di ufficio fossero o meno indispensabili ai fini della prova dei fatti per cui si procede.

Esaminando poi i c.d. "*profili di illogicità interna nel racconto del teste LA PENNA*", stigmatizzati dal giudice di prime cure, non appare, in primo luogo, affatto illogica la ricostruzione dei fatti dal citato teste operata alla stregua della insussistenza di rapporti amicali da lui intrattenuti con il dott. CARNEVALE e della circostanza che non faceva abitualmente parte del Collegio da quest'ultimo presieduto, il c.d. "*partito del presidente*".

Avendo fatto parte il LA PENNA soltanto di pochi collegi presieduti dall'odierno imputato (1 volta nel 1987 e 4 volte nel 1988, secondo la documentazione prodotta dalla difesa), non si comprenderebbe – rileva il Tribunale – il motivo per cui quest'ultimo avrebbe dovuto richiederli di votare per l'annullamento della sentenza BASILE, dimostrando così "*ingenuità e sprovvedutezza*", tanto più che lo stesso LA PENNA, ha assunto di aver fatto parte, a differenza di altri consiglieri della prima sezione, del gruppo di coloro che non "*chinavano la testa e... non curvavano la schiena nel rispetto dell'autorevolezza e certe volte dell'autorità di Carnevale*".

Orbene, il rilievo, attribuendo eccessiva importanza alle parole del teste che, in difesa della propria onorabilità, ha voluto solo dire che comunque era sempre solito esporre il proprio punto di vista, trascura del tutto di considerare che, all'interno della prima sezione penale si era creata "*una certa atmosfera*", per usare una espressione del presidente BRANCACCIO, tale da far seriamente rischiare l'emarginazione, come

ampiamente dimostrato in altra parte della sentenza, a chi osasse contraddire l'imputato (lo stesso dott. DEL VECCHIO, altro protagonista della vicenda legato al CARNEVALE ha, come si è visto, con ogni probabilità pagato con l'emarginazione il comportamento ondivago tenuto nel corso della camera di consiglio del 7 marzo 1989).

Tale rilievo, inoltre, trascura soprattutto di considerare, come già osservato in precedenza, che la visita del *massaro* (rimasto purtroppo fisicamente ignoto, ma non per questo non identificabile col "volto della mafia", pronta a ricordare al presidente i suoi "impegni") aveva indotto l'imputato, necessitato a dare prova della sua *disponibilità* nei confronti dell'organizzazione, uscendo dai normali schemi comportamentali.

Ed argomenti di illogicità nel racconto del LA PENNA non possono nemmeno desumersi, come affermato dai primi giudici, dalla "*difficile compatibilità, in termini temporali, tra l'arrivo in ritardo del LA PENNA, di oltre mezz'ora rispetto al consueto orario d'arrivo, presso gli uffici della Corte di Cassazione, la mattina del 7/3/1989, i tempi impiegati per l'incontro descritto, nella stanza dell'imputato, tra costui e lo stesso LA PENNA, quelli del successivo colloquio, che sarebbe avvenuto tra lo stesso pres. CARNEVALE e il dott. DEL VECCHIO, e l'orario di inizio dell'udienza, avvenuto alle 10.10, così come risulta dal verbale acquisito*".

Al riguardo, la Corte deve, infatti, rilevare come il Tribunale, nel muovere tale rilievo al teste, non abbia in alcun modo tenuto conto delle logiche precisazioni da questi fornite nel corso del confronto avuto con l'imputato.

Ed infatti, subito dopo che si era concluso l'esame ed il controesame del teste, l'imputato aveva respinto, manifestando *sdegno*, le affermazioni del dott. LA PENNA in ordine al preteso colloquio antecedente l'udienza del secondo processo BASILE, affermando che si sarebbe trattato di *fatti*

inventati e che il LA PENNA avrebbe imbastito una falsa accusa, perché nutriva sentimenti di rancore nei suoi confronti.

Da tale confronto occorre, pertanto, prendere le mosse per valutare se da esso emergano o meno gli elementi di illogicità evidenziati dai primi giudici, riportandone qui di seguito le parti più significative:

LA PENNA: *“Ecco, presidente CARNEVALE, ci fu un tempo che lo ammirai con tutto il cuore e lo stimai con tutta la sincerità che un uomo medio, medio, un uomo medio, onesto può fare, quella fu un’epoca felice che durò poco. Grande Giurista e lo ripeto ammirevolissimo, degnamente ammirato da tutti sotto questo riguardo, poi conobbi l’uomo, il mio concetto fu diverso, d’accordo?*

E tuttavia vi dico, che nemmeno dopo essere stato tacciato da Lei, la volta scorsa in questa aula, addirittura di falsità, io non solo non sento odio, ma da un po’ di tempo nemmeno disprezzo, anche se cristiano sono. Cristo ha insegnato che non si odia ma si disprezza, io nemmeno La disprezzo, mi creda con tutto il cuore io Le auguro che esca da questo processo libero con una riconosciuta innocenza, non mi interessa di Lei, ha capito l’ultimo atteggiamento nei suoi riguardi, e Lei mi accusa di essere un calunniatore e un falso, dopo quarantadue anni di lotta contro la falsità, nel processo Tandoi, famoso processo Tandoi feci l’accusatore, per nove mesi, primo processo della mafia uno dei più noti, figurati se posso essere tacciato di mafia, di mafioso, calunniatore io?

Io padre di sette figli, quarantaquattro anni di carriera, io calunniatore, non mi sognerei di farlo nemmeno nei riguardi del più grande nemico, quello che ho detto è il Vangelo, punto per punto, mi guardi bene negli occhi ! Lei è imputato e ha tutto il diritto di difendersi e io riconosco che il suo diritto è sacrosanto, ma non accusi gli altri di falsità e di calunnia, che questo veramente è cattiveria, è malanimo, io no,

a settantadue anni esprimo uno dei più grossi dispiaceri che abbia avuto nella mia vita, essere tacciato pubblicamente di falsità e di cattiveria.

CARNEVALE: *Allora, io...?*

LA PENNA: *Punto per punto e lo ripeto, e ditemi anche altre circostanze e io ve le ripeto, io ne metto in mezzo tanti, niente di meno BRANCACCIO, niente di meno VELLA, niente di meno MOLINARI, io vi dico riferimenti precisi, puntuali che non è tutto inventato.*

CARNEVALE: *Dunque, io smentisco. ... Sì, sì, io smentisco in maniera radicale, e al tempo l'ho fatto del resto in sede di dichiarazioni spontanee, subito dopo le dichiarazioni del dottor LA PENNA, quanto oggi il dottor LA PENNA ostinatamente conferma, e ho aggiunto per farglielo ricordare, che mai io lo chiamai nella mia stanza per discutere di qualunque argomento; le poche volte in cui il dottor LA PENNA entrò nella mia stanza, lo fece di sua esclusiva iniziativa perché io, non solo nei suoi confronti, ma nei confronti di chiunque altro per stile presidenziale, che rimonta ai primi anni delle mie presidenze, e che ho ripreso dopo la nota sospensione, io non ho mai parlato con i magistrati del mio, dei miei o dei miei colleghi o di altri colleghi di questioni di questo genere. Il dottor LA PENNA è entrato nella mia stanza esclusivamente per chiedermi qualche cosa nel suo interesse, non in quel giorno, io non lo so, ma i due... come ho dimostrato, producendo il verbale dell'udienza del 9 marzo 1989, la udienza risulta essere iniziata alle ore 10,10: il che significa che se il dottor LA PENNA, come lui ha sempre affermato, arrivò in ritardo, non si riesce a collocare nello spazio compreso fra il suo arrivo nell'aula, nella Camera di Consiglio della prima penale che è situata al piano nobile della Corte di Cassazione, e l'arrivo nella stanza dove io lavoravo al piano della cancelleria sita al mezzanino; quindi io ho fornito, là dove è stato possibile controllare le sue affermazioni, ho fornito la smentita documentale di quanto affermato dal dottor LA PENNA. A me non interessa quali siano i*

suoi sentimenti nei miei confronti, io so soltanto che questa affermazione, le affermazioni del 23 giugno 1999, oltre ad essere contrarie al vero, sono del tutto inventate. Questo posso dire.

LA PENNA: *Posso fare un'osservazione?*

CARNEVALE: *Si.*

LA PENNA: *Quando io parlo di ritardo, presidente CARNEVALE, non mi riferisco alla solita ora di... mi faccia parlare.*

CARNEVALE: *Si, si, si.*

LA PENNA: *La solita ora di inizio dell'udienza, ma l'ora in cui solitamente ottanta, novanta volte su cento, si arrivava no, in Camera di Consiglio; io venivo dai Colli Portuensi, l'autista era sempre puntuale, quel giorno ritardò di oltre venti minuti e io arrivai intorno alle 9:45, questo mi innervosì tremendamente perché mi piace essere puntuale, e sono stato sempre puntuale, di tanto che c'erano già tre, esattamente MODIGLIANI, GARAVELLI, e l'altro di Bari.*

CARNEVALE: *TOSCANI.*

LA PENNA: *L'amico di Bari. Non era arrivato ancora Del Vecchio, quindi io arrivai intorno alle 9:45, tutto si svolse dopo, attenzione signor presidente CARNEVALE, all'insegna dell'urgenza, urgentemente io venni a trovarla, dopo aver incontrato DE CATO, urgentemente su incarico di DE CATO, tornai in Camera di Consiglio per dire a DEL VECCHIO, questa volta esplicitamente: "Il presidente CARNEVALE ti desidera" e DEL VECCHIO venne, e tutto si svolge urgentemente sicché alle 10.10 l'udienza cominciò.*

CARNEVALE: *Questo è un caso.*

LA PENNA: *Ecco la spiegazione, che io Le dò, nel rispetto della verità.*

CARNEVALE: *Questa è una falsità assoluta, comunque, il Tribunale credo che abbia gli elementi per valutare. Io insisto nella mia*

affermazione perché là dove è stato possibile controllare le altre dichiarazioni del teste, io ho fornito elementi documentali che lo hanno smentito; certamente su questa vicenda non posso fornire elementi documentali.

LA PENNA: *Quali?*

CARNEVALE: *Potrei, posso fornire la mia verità e soprattutto argomenti logici, gli argomenti logici naturalmente saranno valutati dal Tribunale non da me, perché io non sono giudice in causa mia.*

LA PENNA: *Signor presidente, se ci sono altre circostanze perché non si dicono, in modo che io possa rispondere?*

CARNEVALE: *Io non ho nessuna, io ho già fornito...*

LA PENNA: *Ma perché dovevo avercela con Lei? Ma nemmeno per sogno come è vero Dio... chi c'è là con Lei. Io vorrei chiedere al presidente CARNEVALE, è mai possibile non si è chiesto perché mai non l'avevo detto prima se non a una, o due persone, tre, non l'ho detto a nessuno, non l'ho detto quando sono stato sentito da LO FORTE, zitto, all'ultimo momento perché i giudici mi hanno detto di dire la verità, e io l'ho detto, io ho raccontato un fatto, io non l'ho accusato di nulla presidente CARNEVALE, dove sta la sua grande scienza, vera scienza giuridica?*

CARNEVALE: *Questa è la realtà del processo, io...*

LA PENNA: *Io non ho detto nulla, poi sono i giudici che trarranno le conseguenze.*

CARNEVALE: *Certo.*

LA PENNA: *Ma non mi interessa, io devo dire la verità e l'ho detta: quel fatto è accaduto, mi interessa che mi credano o no, il Giudice se Dio vuole, ma certissimamente i miei figli, i miei sette figli sono loro che mi devono credere, poi non voglio saperne più nulla.*

CARNEVALE: *E va bene, Lei ha i giudici nei suoi figli, io ho i giudici nei componenti del Tribunale. Questa è la differenza”.*

Orbene, il teste ha con chiarezza spiegato che, quando ha parlato di "ritardo", intendeva riferirsi non già al normale orario di inizio delle udienze (ore 10.00), ma solo a quello del suo normale arrivo nei locali della Cassazione, da ciò dovendosi desumere come non sussista incompatibilità alcuna fra l'arrivo in camera di consiglio alle ore 9.45, l'effettuazione di un breve colloquio con il presidente CARNEVALE e l'inizio dell'udienza alle ore 10,10, come da verbale "*del 9 marzo 1989*" (probabilmente un errore dell'imputato trattandosi di fatti, in realtà, del 7 marzo 1989).

Pare evidente, infatti, come da parte del dott. Carnevale sia stata fatta confusione fra l'arrivo in Corte *in ritardo*, con riferimento al normale orario di arrivo in camera di consiglio del LA PENNA, ed orario di inizio dell'udienza, errore in cui sembrerebbe essere incorso il Tribunale, recependo acriticamente l'inesatto rilievo dell'imputato.

Ed a smentire il LA PENNA non possono certo invocarsi le dichiarazioni del cancelliere DE CATO, tanto più che questi, nel precisare che rientrava nelle abitudini dell'imputato rivolgersi a lui, od anche ad altri addetti alla cancelleria, per contattare i magistrati della sezione, senza che gliene peraltro venisse reso noto il motivo, ha soggiunto di non ricordare in particolare la circostanza indicata dal Dott. LA PENNA, ma di non potere escludere che la stessa possa essersi verificata nei termini prospettatigli.

Né più fondato appare il rilievo alla attendibilità del teste mosso sotto il profilo che questi "*inspiegabilmente non si sia offerto di redigere la motivazione della sentenza, nel momento in cui, formatasi una maggioranza a favore del rigetto dei ricorsi, il relatore TOSCANI ebbe a manifestare il suo rifiuto alla redazione*".

In verità, le argomentazione del Tribunale sul punto cozzano con precise circostanze di fatto.

Ciò non tanto per la considerazione svolta dall'Ufficio del PM, nei motivi nuovi di impugnazione, circa il fatto che sarebbe stata prassi

all'epoca vigente che la motivazione venisse redatta dal relatore, anche se da questi non condivisa in quanto rimasto in minoranza, ma per il semplice quanto dirimente motivo che, come si è detto, la c.d. maggioranza costituita dai consiglieri LA PENNA, GARAVELLI e DEL VECCHIO ebbe a restare tale per un arco brevissimo di tempo, avendo quest'ultimo mutato nuovamente indirizzo.

Ed infatti dalle concordi dichiarazioni dei consiglieri LA PENNA e GARAVELLI, confermate anche dal dott. TOSCANI, si desume che, non appena questi ebbe a dire chiaramente che non avrebbe provveduto alla redazione della motivazione della sentenza ed il presidente MODIGLIANI ebbe ad avallare tale presa di posizione, affermando che si sarebbe dovuto individuare mediante sorteggio il consigliere incaricato della stesura dei motivi, ebbe inizio una accesa discussione nel corso della quale il dott. LA PENNA fece presente che la prassi in realtà era in senso inverso.

Ed era stato nel momento in cui si era cominciato a parlare di "sorteggio" che il dott. DEL VECCHIO, timoroso di poter essere "estratto", ebbe a cambiare idea ritornando sulle sue vecchie posizioni e ricostituendo, con MODIGLIANI e TOSCANI, la vecchia maggioranza.

Ne consegue che il dott. LA PENNA (come del resto il dott. GARAVELLI) non avrebbe avuto, come erroneamente affermato dal Tribunale, possibilità alcuna di "paralizzare" il disegno di alterazione dell'esito regolare del processo ("disegno di alterazione", per i motivi anzidetti, esclusivamente riferibile, peraltro, alla volontà dell'imputato), per l'ovvia ragione che il dott. DEL VECCHIO ebbe, modificando opinione, a determinare una diversa maggioranza.

Quanto alla circostanza pure evidenziata dai primi giudici che, ai sensi dell'art. 148 comma 4° c.p.p. abrogato (come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19 gennaio 1989 n. 18) "*nonostante quanto prospettato dal teste sulla condotta del pres. Carnevale e sui*

sospetti relativi alla regolarità dell'adozione di quella decisione", questi (ma il rilievo appare se del caso estensibile al dott. GARAVELLI) non abbia preteso la formalizzazione del suo dissenso, non vi è chi non veda come, con argomenti formalistici, non si vada alla sostanza delle cose.

Trascura, infatti, il Tribunale di considerare che la burrascosa camera di consiglio del 7 marzo 1989 non fu affatto indolore, essendo stata la causa ultima di una vicenda sicuramente non di poco momento: il trasferimento dalla prima alla sesta sezione penale del dott. GARAVELLI, che, persino il Procuratore Generale SGROI, ha definito fatto che fece "*scalpore*".

Ne consegue che è destituito di fondamento il rilievo, secondo il quale il LA PENNA non avrebbe nemmeno fatto rilevare al Primo Presidente, in una *relazione di servizio*, quanto verificatosi e che lo stesso LA PENNA, nel punto in cui ha affermato di averne riferito verbalmente al dott. BRANCACCIO, al fine di ottenere il trasferimento ad altra sezione, sarebbe stato "*indirettamente smentito dallo stesso pres. BRANCACCIO nel corso delle s.i.t. del 30.4.1994*", sotto il profilo che questi avrebbe ricordato che solo il dott. GARAVELLI gli chiese insistentemente il trasferimento "*senza minimamente accennare all'incontro*" avuto con il LA PENNA.

Anche in questo caso le considerazioni del Tribunale non colgono affatto nel segno. In primo luogo, i primi giudici sono incorsi in un evidente errore di valutazione, essendosi, invece, il dott. BRANCACCIO, nel citato verbale, espresso in termini del tutto diversi, affermando: "***dei colleghi che insistentemente mi chiesero di cambiare sezione, in questo momento ricordo il solo GARAVELLI, che in effetti accontentai, trasferendolo ad altra sezione. Altri nomi, in questo momento, non li ricordo***".

Il Tribunale non considera poi che, in data 30 aprile 1994, il dott. BRANCACCIO nessun accenno fece nel corso della sua deposizione al processo BASILE, quale causa scatenante il trasferimento del dott. GARAVELLI, né l'Ufficio del P.M. fu in grado di porgli alcuna domanda

specifica su tale specifica vicenda e sulle cause che avevano determinato il trasferimento del dott. GARAVELLI e le insistenti domande di trasferimento di **altri** magistrati, sia perché il ruolo dello stesso GARAVELLI e del LA PENNA, nella vicenda in esame, non era stato ancora chiarito (tali testi sarebbero stati sentiti in fase di indagini preliminari solo dopo qualche anno), sia perché il nesso fra procedimento BASILE e trasferimento del GARAVELLI è emerso chiaramente solo in sede dibattimentale a seguito dell'ordine di riferire sul punto, impartito al detto teste dal Tribunale ai sensi degli artt. 200 e 201 c.p.p.

E poiché non vi è dubbio alcuno, alla stregua del compendio probatorio in precedenza illustrato, che il processo BASILE fu la "*goccia che fece traboccare*" il vaso, determinando il *tramutamento* del dott. GARAVELLI, rimane ovviamente confinato nel regno delle ipotesi il motivo per cui il presidente BRANCACCIO non avvertì il bisogno di riferire la questione ai P.M. di Palermo (che peraltro gli ponevano domande soprattutto sul *maxiprocesso*), potendosi soltanto registrare in questa sede che tale omissione obiettivamente ebbe luogo.

Né appare dotata di pregio la considerazione dei primi giudici che "*appresa la notizia dell'interferenza indebita esercitata sull'altrui autonomia di giudizio dal pres. Carnevale, indubbiamente grave in sé, non foss'altro che per la posizione rivestita dal soggetto agente, oltre che per la rilevanza e particolare delicatezza del tormentato processo, cui si riferiva la segnalazione, e con riguardo al quale era stato ucciso proprio il presidente di quella Corte di Assise di Appello, che aveva pronunciato la sentenza impugnata, il presidente Brancaccio, in osservanza di precisi doveri ordinamentali di vigilanza sui magistrati e sul corretto funzionamento della Corte, avrebbe dovuto farne oggetto di specifica relazione al C.S.M., di cui peraltro era componente di diritto*".

Ed invero, esaminando le dichiarazioni dal dott. BRANCACCIO rese al P.M.. (e quindi basandosi su fatti e non su congetture) risulta evidente la particolare cura del dichiarante, lealmente rappresentata, nel non porre in essere iniziative che potessero determinare una levata di scudi del CARNEVALE, al punto - come si vedrà esaminando la vicenda *maxiprocesso* - da tacergli, qualche anno dopo, perfino il progetto di assegnare alla prima sezione il presidente. VALENTE, per non dare al presidente titolare della sezione l'impressione di volere interferire sulle sue decisioni e di imporgli la scelta di quest'ultimo quale presidente del Collegio deputato a esaminare i ricorsi del citato processo.

Orbene, già tale fatto verificatosi nel 1991 (in epoca in cui, come è noto, il dott. CARNEVALE era costantemente sotto i riflettori dei *mass media* e la prima sezione della Suprema Corte oggetto di ripetute ed accese critiche per il suo *ipergarantismo*, oltre che destinataria di ispezioni ministeriali) dimostra inequivocabilmente che il dott. BRANCACCIO, notoriamente geloso delle prerogative proprie e però molto rispettoso di quelle del CARNEVALE - come affermato - era fortemente sorretto dalla volontà di non offuscare l'immagine della massima istituzione giudiziaria del Paese.

Ed infatti il dott. BRANCACCIO ha lealmente affermato (quando ancora non era stata nemmeno formalizzata alcuna accusa nei confronti del CARNEVALE) che non aveva ritenuto di prendere le distanze da questi neppure quando le censure dei *mass media* si erano fatte più forti e vibranti ed anche organi istituzionali (Ministero, C.S.M) avevano assunto iniziative.

Orbene, nessuno evidentemente può negare che, se già l'abbandono di un solo magistrato aveva creato "scalpore" negli ambienti della Corte, come affermato dal Procuratore Generale SGROI, un eventuale esodo di più magistrati dalla prima sezione, ove il dott. BRANCACCIO avesse accolto l'istanza anche del dott. LA PENNA, avrebbe creato un caso di straordinaria

importanza che sarebbe sicuramente venuto a conoscenza dei *mass media* ed avrebbe creato, in considerazione del clima di sospetto che già si era venuto a creare per le decisioni della prima sezione, uno scandalo di enormi proporzioni che avrebbe rischiato davvero di minare l'immagine della Suprema Corte, specie se fosse venuto alla luce che l'odierno imputato aveva addirittura cercato di condizionare, al di fuori della camera di consiglio, il libero convincimento di magistrati della sua sezione, affinché votassero in un determinato modo.

Si spiega, pertanto, in questi termini la decisione del dott. BRANCACCIO di non accogliere l'istanza del dott. LA PENNA, pur rassicurandolo sul suo futuro (*"ora tu rimarrai lì alla prima sezione. Prevedo che il presidente CARNEVALE d'ora in poi ti terrà piuttosto lontano dal suo Collegio, non importa, gli altri ti stimano, ti vogliono bene, ma rimani alla prima sezione. Dopo, attraverso notizie particolari ho capito che prima di me, molto probabilmente, non ho la certezza, da lui c'era stato GARAVELLI. E GARAVELLI, passerà poco tempo, e sarà trasferito, credo, alla quinta o alla sesta sezione, per far poi ritorno definitivamente, oggi è il Presidente del Tribunale di Torino, a Torino. E dopo notai l'acredine del presidente CARNEVALE nei miei riguardi, per tre, quattro episodi, che forse non vale la pena riferire"*), emergendo con chiarezza dalle parole del dott. LA PENNA che la sua istanza aveva trovato un ostacolo invalicabile nella analoga richiesta, accolta, del dott. GARAVELLI di essere destinato ad altro incarico.

Né ha rilievo affermare, come fa il Tribunale, recependo le obiezioni sul punto mosse dall'imputato, che rare erano state anche le presenze del dott. LA PENNA ai collegi di "serie A", anche per il periodo antecedente il 7 marzo 1989, di guisa che di un medesimo *trend* dovrebbe parlarsi per tutto il periodo di permanenza del citato teste alla prima sezione (5 presenze a partire da fine giugno 1987 sino ad epoca antecedente il 7 marzo 1989; 5

presenze da epoca successiva al 7 marzo 1989 a fine febbraio 1991, allorché il LA PENNA venne trasferito alla Corte di Appello di Lecce), essendosi il teste limitato semplicemente a riferire quanto dettogli dal dott. BRANCACCIO.

Non va trascurato di osservare, poi, oltre al disdoro che una vicenda siffatta avrebbe potuto arrecare al prestigio della Suprema Corte, ove a conoscenza degli organi di informazione, la ben diversa caratura dei due personaggi.

Da un lato, un anonimo consigliere, dall'altro un personaggio estremamente battagliero e politicamente ancora fortemente protetto, a capo di un "partito", quello del "Presidente", cioè di un gruppo di magistrati che aderivano pienamente all'orientamento dell'odierno imputato e che avevano la massima stima di lui.

E non può neppure omettersi dal considerare come non poté, con ogni probabilità, non pesare sul dott. BRANCACCIO l'erroneo convincimento che, in mancanza di elementi che potessero confermare la esistenza di anomale presenze nei locali della Cassazione (alla parola del dott. CARNEVALE si sarebbe contrapposta quella senz'altro meno autorevole del dott. LA PENNA) la vicenda potesse, al più, ridursi ad una di quelle abituali espressioni di "*prepotenza intellettuale*" e di "*egemonia*" che solitamente caratterizzavano i comportamenti dell'imputato, ma che, anche solo in questi termini, ove messe in berlina, avrebbero grandemente danneggiato il prestigio della Suprema Corte.

Ma ovviamente il presidente BRANCACCIO non poteva sapere che nei locali della Corte vi erano addetti ai lavori, come Paolo COSTANZO, che, oltre ad aprire la porta di casa loro a mafiosi del calibro di MESSINA Francesco (vds. dich. SINACORI e FERRO), abitualmente li ricevevano nei locali della Cassazione, tenendoli costantemente informati dei processi e della formazione dei collegi; né ovviamente poteva immaginare che,

qualche anno dopo, una serie di convergenti elementi probatori rendesse logica e conforme alle risultanze processuali l'esistenza di una anomala presenza nella stanza del CARNEVALE, interessata al processo BASILE.

Altro elemento, secondo il Tribunale, attestante la pretesa inattendibilità delle dichiarazioni del dott. LA PENNA, consisterebbe nel fatto che tali dichiarazioni non sarebbero state confermate dai testi di riferimento, dott. Pasquale MOLINARI e dott. Angelo VELLA.

Si rammenterà, in proposito, che, durante il suo esame, il dott. LA PENNA ha più volte riferito che, oltre che al dott. BRANCACCIO, le uniche persone, cui aveva confidato quanto verificatosi la mattina del 7 marzo 1989, erano stati i colleghi Angelo VELLA e Pasquale Vincenzo MOLINARI.

In particolare, qualche tempo dopo i fatti, in diverse circostanze, aveva messo a conoscenza di costoro che la vera ragione, che lo aveva indotto a chiedere e ad ottenere il trasferimento dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Lecce, andava ricercata nell'episodio verificatosi la mattina del processo BASILE, prima dell'inizio dell'udienza, confidenza che aveva fatto poco tempo prima di andar via da Roma.

Il dott. MOLINARI, sentito come teste di riferimento all'udienza del 15 dicembre 1999, ha dichiarato al riguardo che aveva avuto normali rapporti con il collega LA PENNA, con il quale in qualche occasione aveva fatto parte del medesimo Collegio. Egli era solito lavorare in una stanza, dove era installato un terminale per la ricerca dei precedenti giurisprudenziali, e non ha escluso che, in qualche occasione, vi avesse potuto incontrare in effetti anche il dott. LA PENNA.

A proposito delle ragioni per le quali quest'ultimo era stato trasferito a Lecce, egli ricordava soltanto ragioni di ordine familiare; non ricordava che il dott. LA PENNA gli avesse mai parlato del processo BASILE.

Nel corso dell'inevitabile confronto che ne è seguito (e del quale, qui di seguito, si trascrivono i passi salienti) il dott. LA PENNA ha affermato di essersi sicuramente confidato col dott. MOLINARI, mentre questi ha continuato a negare tale circostanza:

"LA PENNA A.: Non posso dire con esattezza quando, certissimamente io ebbi a confidargli un fatto, non posso dire quando, perché un personaggio precedentemente mi aveva, una volta appresa un fatto, mi aveva raccomandato di tacere di non dire nulla a nessuno, "tranne – mi disse – che tu non lo voglia dire a qualcuno che ti sta vicino per esempio a qualche presidente"; non ricordo se fu dopo questa raccomandazione, cioè dopo il primo colloquio con un certo personaggio, il nome non è stato fatto, e non lo faccio nemmeno io, a meno che voi non mi autorizzare a dire che si trattava di un... del presidente BRANCACCIO...

Stavi lavorando intorno alla macchina in quella stanza nostra degli archivi, stavi facendo la ricerca giurisprudenziale, quindi fu occasionale l'incontro, "ho saputo del tuo trasferimento, ho saputo del tuo trasferimento", io sto dicendo queste cose, non so se ti ricordi...

MOLINARI P.: no no, racconta, racconta... perché...

LA PENNA A.: è inutile dire...

MOLINARI P.: sì sì...

LA PENNA A.: ...per il bene che ti voglio che mi avevi sempre, ecco, concesso la tua stima e il tuo affetto... che mi dispiace perché tanto più che ti avevo confidato che avevo pagato tanto per avere una casa, 10.000.000 (diecimilioni) a un collega che me la cedeva e poi i figlioli che arrivati all'Università, questo naturalmente in precedenza, <<te ne stai andando a Lecce, stai ritornando come si spiega?>> E allora io sentii il bisogno di dirti che me ne andavo per un... anche e soprattutto per un contrasto con il presidente CARNEVALE, perché io allora sentii il bisogno

di spiegarti le ragioni, perché mi facesti un'osservazione acutissima e se si trattava di contrasti e con... e diatribe con il presidente CARNEVALE a quest'ora non ci sarebbe nessuno, tanto che tu sai benissimo mi dicesti: <<che ne ho avuti tanti io di contrasti, ne ho avuti tanti io...>>, qualcuno addirittura clamoroso che se ne parlava anche nei corridoi, sto parlando di contrasti attenzione sul piano del diritto dell'interpretazione della legge, di questioni di legittimità, ce ne fu uno... me lo ricordo, non mi ricordo l'argomento ma ci fu uno che se ne parlò tanto, quindi... <<se si tratta di contrasti con il presidente, come qualunque presidente e... te ne vai !>>, e allora io senti il bisogno di spiegarti la ragione, e ti dissi senza entrare nei particolari: <<in occasione del processo BASILE mi è accaduto questo, il presidente mi ha chiamato e mi ha detto: "stai bene accorto", sono rimasto così male, non solo il dopo... dopo questo fatto il presidente CARNEVALE non mi sta guardando più in faccia>>. Questo in sintesi.

MOLINARI P.: Posso? Dunque guardi, di questo colloquio che sarebbe stato imperniato sul suo trasferimento, nella mia memoria non c'è assolutamente nulla e le dirò che mi sono un poco tormentato in questi giorni che sono passati, dico ma LA PENNA, come... perché ... guardi del suo trasferimento quello che si era sedimentato nella mia convinzione che probabilmente sarà anche sbagliata non lo so, ma quello che si era sedimentato nella mia convinzione era che lui tornava a casa sua, così come molti altri avevano fatto, erano venuti in Cassazione si erano pigliate le funzioni... si erano pigliate le funzioni e poi erano tornati come presidenti di sezione alle Corti di Appello.

Invitato dal LA PENNA a meglio ricordare, il MOLINARI affermava:

"... sono cose di dieci anni fa, forse abbiamo pure una certa memoria, facciamo pure una selezione di quello che... ci... io di questo fatto del processo BASILE proprio non trovo, non ho trovato tracce nella

mia memoria” poi aggiungendo: “...va bene. Io volevo dire un'altra cosa, se io avessi veramente, fosse stato detto o l'avessi percepito, tu dici che era un accenno, un accenno, e ti avrei almeno chiesto di approfondire questa... di dirmi qualche cosa di più, un accenno... io gli avrei detto: “ma scusa, guarda che CARNEVALE che cosa ti ha detto, veramente ha cercato di influire su di te, non influire”, anche perché... insomma, mi sembrava una cosa strana che CARNEVALE cercasse di influire, perché non era nelle sue abitudini nei confronti di nessuno; quindi ti avrei fatto una qualche osservazione; cioè, senti, io so che... va bene... proprio fraternamente, questo è un affronto proprio questo benedetto...

LA PENNA A.: *No, l'osservazione la facesti, dicendo appunto: <<e stai sbagliando, perché se tutti dovessero fare come te per un contrasto con il Presidente, allora non rimarrebbe nessuno ! >>...*

MOLINARI P.: *no!*

LA PENNA A.: *... “non sarebbe rimasto nessuno”, questo lo facesti, e poi io ti aggiunsi in che cosa consistevano certe manifestazioni di malanimo, e ti riferii il fatto, che era accaduto pochi giorni prima il fatto del certificato medico.*

Ora non vi è dubbio che, pur non avendo risolto granché il confronto in questione, non è di certo sostenibile. Come si legge nella sentenza impugnata che la credibilità del LA PENNA sarebbe stata offuscata dalle dichiarazioni di un teste, quale il dott. MOLINARI, parimenti qualificato, che lo ha smentito.

Il Tribunale, in concreto, non ha neppure spiegato in base a quali recondite ragioni il dott. MOLINARI sarebbe stato più attendibile del LA PENNA, ignorando, peraltro, quel che luminosamente risultava dagli atti: cioè che il dott. MOLINARI era legato al presidente CARNEVALE da vincoli di amicizia e riconoscenza, in nome dei quali non aveva esitato a violare persino il segreto cui era tenuto a seguito della sua audizione, nel

corso delle indagini preliminari, informando l'odierno imputato di quanto si era verificato e delle dichiarazioni rese.

Ed invero, dalla conversazione n. 105 del 10 giugno 1994, intercorsa tra il dott. CARNEVALE ed il dott. Paolino DELL'ANNO, si desume che il dott. MOLINARI, nel corso delle indagini preliminari, dopo essere stato sentito dal P.M., si era premurato di far sapere all'imputato qual era stato il contenuto della sua deposizione, affinché si "*allineasse*".

Significative appaiono al riguardo le seguenti battute:

DELL'ANNO: *Senti, mi devi dire una cosa ... (incomprensibile) Un altro discorso ... Cassazione Penale. Io mi sono ... (incomprensibile) ... un lunghissimo tempo MOLINARI..*

CARNEVALE: ... sì ...

DELL'ANNO: ... *il quale mi ha detto perché te lo dicessi <<è inutile che mi impicci, è meglio che telefoni tu al presidente CARNEVALE>>*

CARNEVALE: ... sì ... no, no

DELL'ANNO: ... *(incomprensibile) ... che dice: "... sai ... ma poi probabilmente già sai che a ... (incomprensibile) ... li riporto lo stesso" ... che dopo Pasqua sono venuti qui a Roma CASELLI...*

CARNEVALE: ... sì ...

DELL'ANNO: ... *LO FORTE, l'aggiunto ...*

CARNEVALE: ... sì ...

omissis

CARNEVALE: ... sì, sì, sì ...

DELL'ANNO: ... *quattro con la barba ... che ne so ... non lo so ...*

CARNEVALE: ... *e che hanno fatto?*

DELL'ANNO: *L'hanno sentito ... lo hanno convocato ...*

CARNEVALE: ... *pure lui!?*

DELL'ANNO: *Sì!*

CARNEVALE:... mh !...

DELL'ANNO: ... eeh ... però quel giorno non è stato sentito, dice, lui si è scoccato, perché hanno sentito per due ore BRANCACCIO, perché ... (incomprensibile) ... trattato te co SGROI

CARNEVALE:... co SGROI ... è?

DELL'ANNO: ... SGROI ha rammentato te, quindi a lui gliel'ha detto col successivo. E lo hanno sentito su te.

CARNEVALE:... eh ... sì ...

DELL'ANNO:... su te, maxi processo ... per quali motivi lui era stato nominato presidente ...

CARNEVALE:... MOLINARI?

DELL'ANNO:... sì! emh ... quali pressioni tu avevi usato nei suoi confronti...

DELL'ANNO:... m'ha detto a me ...

CARNEVALE:... certo, certo, certo ...

DELL'ANNO:... emh .. come ti .. tu ti comportavi abitualmente in camera di consiglio la riflessione se ... (incomprensibile) ... sui colleghi in camera di consiglio per vedere prevalere la tua tesi ...

CARNEVALE:... mhm ...

DELL'ANNO:... eeh ... per quale motivo lui che non aveva sottoscritto quella lettera che avevamo fatto, ti ricordi, di autoincolpazione nostra ...

CARNEVALE:... ma lui ... (incomprensibile) ...

DELL'ANNO:... lui infatti gliel'ha detto ... no io ... no però presidente di sezione non potevo sottoscrivere, in quanto facevo parte del Collegio di CARNEVALE ...

CARNEVALE:... certo ...

DELL'ANNO:... da anni ... da tre anni oramai ... no da due anni ... e ... quindi non potevo ... dopodichè chiaro che tutto questo ... eeh ... mhm

... è durato parecchio a lungo questa questione, dice, "... quali sono state le sue prime impressioni quando ha appreso della morte di SCOPELLITI ?..."

CARNEVALE: *... eh va beh ...*

DELL'ANNO: *... e io ho detto: "... e tu che hai detto?" "... e <<io ho detto niente ...>>, gli ha detto ... io gli avrei detto ... come? ... (incomprensibile) ... non lo so ...*

DELL'ANNO: *... mmmh ... quali erano i tuoi con SCOPELLITI*

Sovrapposizione di voci.

DELL'ANNO: *... tuoi rapporti con SCOPELLITI ... eeh ... ste cose qui ... no, comunque ...*

CARNEVALE: *... sì, sì, sì ...*

DELL'ANNO: *... no comunque io dico tu probabilmente già non sapevi nulla*

CARNEVALE: *... no, io ignoravo che fosse stato sentito anche lui ...*

DELL'ANNO: *... sì ...*

Sovrapposizione di voci.

DELL'ANNO: *... e come ha appreso della sua ... della sua ... della tua designazione a presidente ... tua di MOLINARI per il maxi processo ... (incomprensibile) dice: <<.. no, l'ho saputo nell'ufficio del Primo Presidente, l'ufficio di BRANCACCIO ...>>*

CARNEVALE: *...(incomprensibile)...*

DELL'ANNO: *... io dico ...(incomprensibile)..., dice: "... io l'ho appreso nell'ufficio del Primo Presidente, c'era il Primo Presidente, c'eri tu, e c'era lui ...*

Sovrapposizione di voci.

CARNEVALE: *.. buona ... buona memoria ...*

E, se ancor si volesse dubitare del fatto che il dott. MOLINARI non si è dimostrato equidistante nel corso del suo esame dibattimentale, è ulteriormente inequivoco il contenuto della conversazione intercettata l'11

giugno 1994 fra l'imputato ed il di lui genero, avv. Salvino MONDELLO, in epoca ovviamente antecedente a quella in cui questi ebbe ad assumere veste di difensore ed avente, comunque, ad oggetto la condotta tenuta dal dott. MOLINARI subito dopo essere stato sentito da magistrati della Procura di Palermo:

CARNEVALE: ...eh, insomma è stato qui, mi ha rovinato l'intero pomeriggio... mi sarei sistemato cà le carte, perché ... peccché stavolta mi hanno mandato la giustizia penale, 130 massime da... da classificare, annotare, una cosa che mi rompe le scatole, insomma a ieri ci dedicavo la mattina, poi il pomeriggio sono andato dal dentista, poi è venuto Paolino DELL'ANNO (incomp.) ... stamattina ci ho lavorato, oggi volevo fare qualche cosa ... poi a mezzogiorno è venuto CACI, abbiamo fatto quattro passi ... poi dobbiamo sentire Paolino DELL'ANNO ...

Paolino ha detto che ha incontrato MOLINARI, il quale gli ha riferito, l'ha incaricato di riferirmi che ... nella Settimana Santa era stato sentito dai magistrati della Procura di Palermo, quei magistrati, questo te l'avevo detto, che erano venuti a Roma anche per sentire BRANCACCIO e SGROI... eh, lui insomma ... e ha dato delle risposte, alcune che sono obiettive, **altre che non rispondono completamente al vero ed il fatto che lui mi abbia fatto ... far ... me l'abbia voluto far riferire, può anche significare che io mi allinei**, quasi per dirmi, ancora non sono ... questo non è stato sentito ... ora mi hanno detto come era stato nominato presidente del Collegio ... gli hanno chiesto ... e lui ha risposto che era ... era stato convocato nella stanza di BRANCACCIO e c'ero pure io ... e allora mi aveva parlato di presiedere questo Collegio e lui stesso si era scelto i ... i componenti ... i consiglieri, cosa che non è affatto vera ...

MONDELLO:... perché ha detto in questo modo ...

CARNEVALE:... mah ... io me lo spiego soltanto perché ... iddu è ... è un uomo pieno di sé ... ma i collegi li ho formati sempre io ... anche ... poi

lui fu presidente di sezione un anno e mezzo solo, poi se ne andò in pensione ... prima era consigliere ... ma comunque ... e poi ha detto che gli hanno chiesto <<ma in camera di consiglio come si comportava, era in collera con (Binati?), ma assolutamente, non parlò mai di quei processi prima che ... mi entrava in camera ... quando c'era in camera ... parlava con il relatore ecc. ecc., e poi si discuteva serenamente e democraticamente ... qualche volta insomma andava in minoranza>> ... come figlioccio (?) ... poi gli hanno chiesto le sue impressioni alla notizia dell'uccisione di SCOPELLITI, e lui poi li fece le corna ... versione ... (incomp.) ... per aver ... per poter fare una (incomp.) ...

MONDELLO:... quest'onno si manda ad indagare ...

CARNEVALE:... sì, questo lo sapevo ma, che ... è chiaro che questi verbali se li scambiano, quindi il verbale di dichiarazioni spontanee mie ... è arrivato a Palermo, e avendo notato che c'erano delle divergenze ... tra quello che aveva detto TATONNO e quello che avevo detto io, e soprattutto avendo preparato la ... (incomp.) ... con il colonnello e la versione di TOTONNO non aveva ...

MONDELLO: ... non teneva (incomp.) ...

CARNEVALE:... non teneva, perché loro avevano acquisito (incomp.) ... poi per la verità ... che la rotazione riguardava le sezioni era all'inizio ricordo dal primo gennaio 1993 ... hanno voluto nuovamente chiarire ... però questa dichiarazione ...

MONDELLO:... ma ... questo non se l'ha fatta la dichiarazione ...

CARNEVALE:... ma invece, lui successivamente quando io gli diedi questo incarico ecc., e lui disse andando da BRANCACCIO gli dico guardi che devo fare questa cosa importante, questa cosa pesante ecc. non ho avuto mai niente ... almeno se ... mi propone per ... la Commissione Tributaria Centrale ... perché tra sei, sette mesi, otto mesi, quelli che sono, vado in pensione se non altro faccio qualche cosa, questo mi disse e ci

andò ... solo che BRANCACCIO gli rispose, poi me lo venne a riferire, gli disse ce ne sono troppi già gli elenchi sono completi ... e lui che io gliene abbia parlato, BRANCACCIO che già parlato in mia presenza questo da escludere, guarda, se ho delle certezze questa è una di queste ... e poi quello che è più assurdo che lo stesso Paolino DELL'ANNO ... si ricorda non è che me lo disse ora me lo disse ieri può ... quando vennero a trovarmi ... con ..., venne a trovarmi con FELICIANGELI, con Umberto FELICIANGELI...

o m i s s i s

CARNEVALE:... ci sono diverse versioni, capisci, una l'ha detta BRANCACCIO, all'audizione ...

MONDELLO:... una riguarda sempre come presidente lei, e su questa diciamo MOLINARI, non discute praticamente, non mette bocca, dice che fu convocato da lei e da BRANCACCIO ...

CARNEVALE: ... ma che bisugnu avea io, se, se, se BRANCACCIO riteneva di doverlo scegliere lui, non c'era motivo che fossi presente io

MONDELLO:... può avvalorare la tesi di BRANCACCIO che ... che ci sarebbero state delle pressioni ... (incomp.) ... c'è, che possono pensare che lei fosse al corrente ... che c'era stata qualche pressione su BRANCACCIO, qualche pressione in generale ...”

Orbene, a fronte dell'evidente interesse del dott. MOLINARI alle sorti processuali dell'imputato, illogica appare l'affermazione del Tribunale secondo cui “*non pare che ciò possa indurre a sospetti circa la veridicità della dichiarazione resa dal MOLINARI*”.

E smentite alla credibilità del LA PENNA non pare siano venute nemmeno dal dott. VELLA.

Sentito all'udienza del 15 dicembre 1999, il dott. Angelo VELLA ha esordito dicendo che aveva conosciuto il collega LA PENNA in Corte di Cassazione, definendolo un *ottimo collega*, con il quale aveva intrattenuto

soltanto un rapporto di colleganza professionale, ed ha confermato poi quanto dal LA PENNA dichiarato circa comuni conoscenze a Lecce.

Quanto alle ragioni per cui il dott. LA PENNA aveva chiesto il trasferimento a Lecce, il teste ha così dichiarato:

“... non posso... non posso precisare con nettezza la esistenza di questo ri... di questo ricordo preciso nella mia memoria: ricordo che... mi pare di ricordare che, a un certo punto, il LA PENNA avesse... avesse nutrito l'aspirazione ad andar via. Mi pare, me lo ricordo.”

Richiesto di specificare se rammentasse di avere avuto un colloquio con il LA PENNA avente ad oggetto il processo BASILE, il dott. VELLA ha riferito:

“non lo ricordo, non ricordo; può darsi anche che me ne abbia parlato, non lo so. Può darsi che me ne abbia parlato, considerato il fatto che ero il consigliere anziano, non... non ricordo, non posso affermare nulla di... di... non lo posso affermare, non ricordo. Può darsi anche che me ne abbia parlato, però io non ho memoria al riguardo”.

Ha però escluso che il LA PENNA gli avesse fatto menzione di condizionamenti subiti dall'imputato in merito a questo processo.

Nel corso del successivo confronto del 24 gennaio 2000, i due testi sono rimasti fermi sulle loro posizioni così, in particolare, esprimendosi:

LA PENNA.: *... fu nel momento in cui stavo per lasciare il posto, quindi quando ebbi la notizia ufficiale del mio trasferimento, significa ottobre/novembre del 1990, lascerò l'ufficio nel febbraio, 21 febbraio del 1991 per raggiungere Lecce, che alla domanda: “che stai facendo Antonio?”, in certi momenti abbiamo parlato delle nostre cose, delle famiglie, di Lecce, di sua figlia e via discorrendo, ma poi c'era sul piano umano una vicinanza tra me e... perlomeno io la sentivo, non so se la sentivi pure tu, io la sentivo, io ti spiegai la ragione, senza scendere nei particolari, “non mi sento di rimanere qui nemmeno in altra sezione,*

perché è accaduto che nel processo BASILE il presidente CARNEVALE mi ha fatto un certo discorso di votare per una certa soluzione”, punto e basta.

VELLA A.: no, nella maniera più assoluta, non ricordo se mi ha fatto questo discorso, sarei portato ad escludere sulla base della mia memoria, ad escludere che mi abbia fatto un discorso del genere, che forse io avrei forse ricordato, ma comunque non sono in grado di...

LA PENNA A.: non lo dico a nessuno, e lo dico a due... parlo col Tribunale, lo dico a lui, a due che poi sicuramente mi smentiranno, ma insomma, l'esperienza mia, a parte la coscienza, poi...

VELLA A.: ma io...

LA PENNA A.: ...l'esperienza mia della lealtà processuale dopo quarantatre anni non sarei stato proprio così imbecille...

VELLA A.: ma e...

LA PENNA A.: ...da dire: nomino due persone, due persone di riguardo...

VELLA A.: Antonio, io non lo...

LA PENNA A.: ...che poi mi smentiranno, mah, insomma, vedete voi, va bene, io non sto dicendo...

VELLA A.: e non lo ricordo, eh!

LA PENNA A.: va bene.

VELLA A.: ...abbi pazienza, io non lo ricordo se tu mi hai parlato di questa circostanza, non lo ricordo.

LA PENNA A.: e va be', nessuno sta dicendo niente.

VELLA A.: eh, però non si può... sono passati tanti anni, non era una circostanza di particolare rilievo perché potesse fissarsi nella mia memoria, quindi ora non sono in grado di poter concordare con lui.

Orbene, appare evidente che da questo confronto ed in genere dalle dichiarazioni dello teste VELLA non sono emersi elementi in grado di inficiare la credibilità del dott. LA PENNA.

Va anzi osservato, come correttamente notato dall'Ufficio appellante, che il VELLA ha dato prova di una certa incoerenza, allorché, per giustificare il suo mancato ricordo in ordine alle confidenze fattegli dal collega LA PENNA, ha in un primo momento affermato che, se un fatto del genere (il condizionamento operato dal dott. CARNEVALE) gli fosse stato confidato, se lo sarebbe ricordato, salvo di lì a poco affermare un concetto diametralmente opposto: e cioè che non se ricordava perché "non era una circostanza di particolare rilievo perché potesse fissarsi" nella sua memoria.

Ciò posto, deve osservarsi che se veramente, come afferma l'imputato, il dott. LA PENNA, magistrato esperto con oltre quaranta anni di servizio, avesse imbastito una falsa storia per incastrarlo, non avrebbe certo chiamato in causa due colleghi potenzialmente in grado di contraddirlo.

Né vale che il Tribunale su tale si sia limitato ad affermare, senza fornirne una convincente spiegazione, che il dott. LA PENNA era stato smentito da fonti altrettanto qualificate, quasi rinvenendo nel maggior numero delle persone che non hanno confermato la versione del primo un motivo sufficiente per assumere la inverosimiglianza di quanto da quest'ultimo affermato.

Si è però detto, alla stregua degli elementi in precedenza menzionati, che in realtà una smentita alle affermazioni del teste sopra citato è venuta soltanto dal dott. MOLINARI (la cui dichiarazione è affetta, per i motivi summenzionati, da un elevatissimo tasso di inverosimiglianza), mentre in realtà nessuna smentita è provenuta dal dott. VELLA che, incalzato dalle domande del suo contraddittore, con grande imbarazzo (*e non lo ricordo,*

eh!..... ...abbi pazienza, io non lo ricordo se tu mi hai parlato di questa circostanza, non lo ricordo), si è poi trincerato dietro al tempo trascorso ed alla sua mancanza di ricordi.

Non può, pertanto, convenirsi con i primi giudici, nel senso che sarebbe credibile un teste "qualificato" che, durante un confronto, si limita a dire di non ricordare, mentre non sarebbe attendibile altro teste, altrettanto "qualificato" che riferisce con dovizia di particolari fatti e circostanze che ha personalmente vissuto.

Ritiene, peraltro, la Corte che il dott. LA PENNA, ove non avesse riferito il vero, bene avrebbe potuto limitarsi ad affermare, sapendo di non potere essere smentito, di avere riferito al solo dott. BRANCACCIO quanto verificatosi la mattina del 7 marzo 1989 nella stanza del dott. CARNEVALE, senza riferire di circostanze ulteriori, quali confidenze fatte ai colleghi VELLA e MOLINARI dopo oltre un anno dallo svolgimento di quei fatti, ben sapendo che questi sarebbero stati chiamati a rendere deposizione come testi di riferimento.

Della asserita smentita "indiretta" che il Tribunale ha ritenuto di cogliere nelle dichiarazioni del presidente BRANCACCIO (sotto il profilo che *"sarebbe indubbiamente molto grave ipotizzare che un Primo Presidente della Corte Suprema, sentito da un P..M.. nel corso di una sua attività di indagine, abbia volutamente omesso, benché sollecitato, di riferire circostanze di così grande rilevanza processuale"*) si è già detto in precedenza.

Ed invero, nel corso della audizione del 30 aprile 1994 l'Ufficio del P.M. non ebbe in alcun modo a *sollecitare* lo scomparso Primo Presidente a riferire sulla vicenda BASILE, né gli chiese di precisare il motivo, *a posteriori* rivelatosi assai grave, per cui il dott. GARAVELLI avesse chiesto ed ottenuto di essere trasferito, né il dott. BRANCACCIO ritenne di precisarlo spontaneamente, per il resto dovendosi ribadire come, da parte

del Primo Presidente, nessuna indicazione nominativa, motivata con la mancanza di ricordo, venne fatta degli **altri** magistrati che analoga richiesta di trasferimento gli avevano *insistentemente* senza venire accontentati.

Al riguardo non sembrano affatto calzanti le argomentazioni del Tribunale, secondo le quali il dott. LA PENNA non avrebbe dovuto acquietarsi all'invito del presidente BRANCACCIO di rimanere, nonostante tutto, al suo posto, accontentandosi della stima che altri presidenti non titolari della prima sezione (con cui avrebbe lavorato) avevano per lui, ma avrebbe dovuto formalizzare la propria richiesta di assegnazione ad altra sezione.

Trascura evidentemente il Tribunale le ragioni di opportunità che imponevano al dott. LA PENNA di non contraddire un preciso invito che gli veniva rivolto dal dott. BRANCACCIO, al quale non avrebbe potuto che replicare con una denuncia che a quel punto correva il rischio di rivelarsi non produttiva e che anzi lo avrebbe esposto a conseguenze non facilmente prevedibili, avendo il Primo Presidente ritenuto, come si è detto, di abbassare i toni della polemica, non volendo che ad un fatto che già aveva creato "scalpore", il trasferimento del GARAVELLI, facesse seguito un vero e proprio "scandalo" che avrebbe potuto minare il prestigio della Suprema Corte, ben al di là della stessa persona del dott. CARNEVALE.

Certo, solo non tenendo conto dell'atteggiamento assunto dal dott. BRANCACCIO, si può affermare che il dott. LA PENNA mancò allora di coraggio nel non assumere iniziative clamorose, ma certo non mancò al suo dovere più importante, quello di svolgere in udienza il suo compito, nel massimo rispetto della legge, ai fini dell'accertamento della verità.

Sotto tale profilo, appunto, non possono giammai trarsi elementi dalla mancata denuncia elementi in grado di mettere in dubbio la credibilità di questo magistrato, che ha aspettato di essere sentito dai giudici del Tribunale di Palermo in data 23 giugno 1999 per riferire su una vicenda che

dovette sicuramente inquietarlo in modo particolare, se è vero che il dott. GARAVELLI si accorse immediatamente, già nel corso dell'udienza, del fatto che era *molto interessato alla discussione del ricorso* al punto di fargli pensare che avesse avuto modo in precedenza di visionare il c.d. *fascicoletto* (cfr. pag. 161 trascrizione dich. GARAVELLI).

E non può certamente ritenersi casuale che il dott. PENNA (il quale, il giorno 7 marzo 1989, appena giunto in Cassazione non aveva la benché minima idea del fatto che il Collegio di cui era stato chiamato a fare parte avrebbe dovuto decidere sulla vicenda BASILE né mai in vita sua aveva in precedenza esaminato gli atti del processo o anche letto la sentenza dei giudici di merito) fosse talmente emotivamente interessato alla vicenda in questione dal dare al GARAVELLI addirittura l'idea di uno che conosceva gli atti, dal manifestare prima ancora dello stesso GARAVELLI la sua contrarietà alla soluzione dell'annullamento immediatamente proposta dal dott. TOSCANI e dall'incalzare quest'ultimo a leggere le parti di maggior rilievo del processo, procedendo egli stesso alla lettura e rimanendo peraltro l'unico soggetto a mostrare, oltre al GARAVELLI, una particolare cura nell'approfondimento di ogni questione (cfr. dich. GARAVELLI e dello stesso TOSCANI).

Certo il LA PENNA non aveva fama di *rigettista* e nessuno dei molti magistrati che sono stati sentiti lo ha indicato come persona che fosse solita assumere atteggiamenti particolarmente critici nei confronti della giurisprudenza della sezione o del presidente CARNEVALE in particolare.

Questa circostanza, però, non smentisce anzi avvalora logicamente l'assunto del teste, non essendo chiaramente revocabile un dubbio che si era verificato un fatto che aveva stimolato il suo orgoglio professionale ed il puntiglioso approfondimento in camera di consiglio delle carte processuali.

D'altra parte, vi è prova agli atti che l'imputato era solito nell'espletamento dei suoi compiti nettamente differenziare, all'interno della

sezione, fra un gruppo di magistrati facenti parte dei collegi da lui presieduti, quelli di "serie A", cioè ammessi in pianta stabile al *Collegio del lunedì* ed un gruppo di magistrati di "serie B", cui era data la possibilità, con estemporanee presenze nel *Collegio del lunedì* di salire la china ed essere *promossi*, ma che, a seconda dei casi, correvano anche il rischio di scivolare ancora più in giù nel gradimento del presidente.

Dell'accantonamento del dott. DEL VECCHIO (che in camera di consiglio nel corso del processo BASILE aveva avuto un atteggiamento ondivago ed aveva messo, ad un certo punto, a rischio il preventivato annullamento della sentenza BASILE) ha parlato l'avvocato Carlo TAORMINA, collocando indicativamente negli anni 1991- 92 (pagg. 45-46 della trascrizione) l'epoca in cui il DEL VECCHIO ebbe a sfogarsi con lui.

E non vi è dubbio che l'indicazione del citato noto penalista è approssimativa, sotto il profilo cronologico, dovendo lo sfogo che il DEL VECCHIO ebbe a fargli collocarsi in epoca non troppo vicina al 7 ottobre 1991 (giorno a partire dal quale quest'ultimo, essendosi aggravate le sue condizioni di salute, venne, a sua domanda, collocato in aspettativa: cfr. memoria difensiva del 30.5.2000 che all'uopo ha fatto riferimento al bollettino n. 24 del 31 dicembre 1992 del Ministero di Grazia e Giustizia, agli atti), apparendo altrimenti illogico che il DEL VECCHIO, ove già seriamente malato, potesse dolersi del fatto di non essere assegnatario di processi impegnativi.

E, a dimostrare che, dopo il 7 marzo 1989, nonostante le rassicurazioni del dott. BRANCACCIO, la permanenza del dott. LA PENNA alla prima sezione si sia rivelata una sorta di calvario, lo dimostra, a prescindere dall'inusuale richiesta del certificato medico per pochi giorni di assenza dall'ufficio per malattia richiestogli dall'imputato per il tramite del cancelliere DE CATO, proprio la c.d. vicenda "Durante", alla quale ha fatto riferimento il Tribunale alle pagg. 424 e 425 della sentenza impugnata

per desumerne elementi di rancore che avrebbero potuto "*incidere sul profilo dell'indifferenza della dichiarazione accusatoria del dott. LA PENNA, in quanto significativa di un possibile ulteriore motivo di astio nutrito nei confronti del pres. CARNEVALE*".

Secondo i primi giudici, in particolare, sarebbe ravvisabile una sorta di mancanza di disinteresse all'accusa la circostanza che la stessa sezione prima penale, presieduta dall'imputato, aveva accolto il ricorso proposto da tale DURANTE Giuseppe avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile una dichiarazione di ricsuzione formulata dallo stesso DURANTE nei confronti del dott. LA PENNA nell'ambito di un processo di cui questi era assegnatario presso la Corte di Appello di Lecce, ove si era da qualche tempo trasferito dopo la sua esperienza in Cassazione.

In proposito, il Tribunale ha preso in esame le dichiarazioni del teste di riferimento presidente Pasquale LA CAVA, all'epoca del fatto consigliere della stessa prima sezione penale, osservando come dalle dichiarazioni di questi fosse emerso che il LA PENNA lo aveva telefonicamente contattato, prima della trattazione del ricorso Durante, di cui era relatore, assicurandogli che egli in quel processo non aveva espresso alcuna anticipazione di giudizio e sollecitandolo a respingere il ricorso medesimo, perché da una soluzione diversa egli avrebbe potuto subire pregiudizio alla carriera.

Il LA CAVA aveva ritenuto opportuno riferire di tale telefonata, definita "strana", in camera di consiglio ed il CARNEVALE aveva anche accennato ad "*offese subite dal LA PENNA*".

Orbene, pur ovviamente non volendo in alcun modo giustificare la segnalazione della propria posizione che il dott. LA PENNA (che evidentemente temeva l'ostilità nei suoi confronti dell'odierno imputato) ebbe a fare al dott. LA CAVA, non può neppure sottacersi la censurabile

condotta dell'imputato, il quale anziché astenersi, quanto meno per ragioni di convenienza, dal partecipare ad una decisione riguardante il LA PENNA, tanto più che non aveva neppure fatto mistero delle “*offese subite*”, da lui comunicate *ai* consiglieri riuniti in camera di consiglio, aveva regolarmente partecipato alla decisione.

A parte tale comportamento dell'imputato (che poco interessa ai fini di che trattasi), la vicenda in esame dimostra, in modo chiaro, che i rapporti fra l'imputato ed il dott. LA PENNA, prima del trasferimento di questi alla Corte di Appello di Lecce, erano assai tesi, potendosi chiaramente comprendere in questi condizioni quale fosse la situazione del citato teste.

E di scontri verbali con il CARNEVALE, prima del suo trasferimento, ha riferito il teste LA PENNA, dichiarando altresì di avere avuto una burrascosa telefonata con l'odierno imputato, in epoca successiva al suo trasferimento a Lecce, avendo saputo che quest'ultimo lo denigrava in camera di consiglio, facendo con ogni probabilità riferimento a questo episodio.

Orbene, se tutto ciò è vero, se cioè il teste non ha certo fatto mistero di non nutrire nei confronti dell'imputato alcun sentimento di stima e non ha trascurato di precisare di avere da lui subito prevaricazioni, ritiene, però, la Corte davvero illogiche le conclusioni che il Tribunale dal citato episodio ha voluto trarre, dubitando della attendibilità del dott. LA PENNA ed assumendo come, a detrimento della credibilità, di questi militerebbe il non avere fatto esplicito cenno della medesima vicenda, potendo da essa desumersi elementi che potrebbero avere ingenerato nel suo animo *sentimenti di astio* nei confronti del presidente CARNEVALE, ritenuto responsabile della decisione assunta.

Tuttavia, se così fosse, risalendo la vicenda DURANTE ai primi anni '90, il dott. LA PENNA non avrebbe certo atteso l'udienza del 23 giugno

1999 per essere sciolto in tale sede dal segreto della camera di consiglio e sfogare il proprio astio nei confronti dell'imputato.

Al contrario, avrebbe colto al volo l'occasione che, in data 4 giugno 1996, i magistrati della Procura di Palermo gli avevano offerto ed in quella sede avrebbe sfogato il suo livore; e ove, per assurdo, fosse stato proprio questa audizione a dargli l'idea di ordire un complotto nei confronti del suo ex presidente, non avrebbe opposto in quella sede il segreto della camera di consiglio per poi, dopo oltre tre anni, imbastire, da magistrato ancora in servizio quale Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, una storia calunniosa.

Anche sotto questo profilo va evidenziata la illogicità della sentenza impugnata, che, pur affermando di volersi attenere al principio che il teste, “*fino a prova contraria*” (cfr. Cass. 13/3/1992, Di Leonardo) deve essere creduto, dovendo comunque l'interprete verificare se sussista o meno incompatibilità fra quanto esso riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quanto emerge da altre eventuali fonti di pari valenza ed efficacia probatoria, ha disatteso tali principi, non fornendo motivazione alcuna sui motivi per cui tali ultime fonti parimenti qualificate dovrebbero ritenersi più affidabili del LA PENNA e soprattutto non evidenziando i numerosi elementi di conferma, anche sotto il profilo logico, emersi nel corso del processo a conferma delle dichiarazioni di quest'ultimo.

Lungi dall'affermare, peraltro, che il LA PENNA abbia mentito, i primi giudici hanno preferito affermare che si sarebbero adeguati al principio che l'espressione “*fino a prova contraria*”, in precedenza menzionata, non debba essere intesa nel senso che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente *plausibili ipotesi alternative* (cfr. Cass. 2/6/1993, Puledda).

Ma anche sotto quest'aspetto non sembra che il giudice di primo grado abbiano fornito dimostrazione di *plausibili ipotesi alternative* a quelle univocamente desumibili dalle dichiarazioni del teste LA PENNA, specie se queste si pongono in relazione alle altre emergenze probatorie.

§ 4.3. Osservazioni conclusive sullo svolgimento del secondo procedimento BASILE in sede di legittimità e sulla penale responsabilità del Presidente CARNEVALE

Procedendo ad una completa analisi delle risultanze probatorie, è possibile pervenire ad univoche conclusioni su ciò che accadde il giorno 7 marzo 1989, dovendosi porre le particolari modalità di svolgimento della discussione in camera di consiglio in evidente relazione con il colloquio tra il dott. CARNEVALE e il dott. LA PENNA che aveva di poco preceduto lo svolgimento dell'udienza.

L'episodio in questione deve ritenersi provato, poiché la deposizione del dott. LA PENNA, oltre che intrinsecamente attendibile, non ha trovato alcuna seria smentita nelle dichiarazioni degli altri testimoni né in quelle dell'imputato, ed anzi ha trovato conferma nell'accertamento di taluni dettagli anticipati dal dott. CARNEVALE in quella occasione e poi concretamente verificatisi in camera di consiglio, specie se si tiene conto che di taluni significativi fatti, antecedenti gli avvenimenti del 7 marzo 1989 e ad essi logicamente connessi, il teste LA PENNA non poteva in alcun modo essere a conoscenza e ha dimostrato, altresì, di non averne mai avuto conoscenza nemmeno in epoca successiva.

Vero è che non è stata accertata l'identità dell'ignoto interlocutore del Presidente CARNEVALE e che il teste LA PENNA non è stato in grado di fornire dati completi sulle caratteristiche fisiche del visitatore in

questione, ma è certo che da tale circostanza non può desumersi alcun motivo di dubbio sull'episodio in esame né sui motivi per cui la mattina del 7 marzo 1989 tale sconosciuto si trovasse nella stanza dell'imputato.

Quel che è indubitabile è che non era un avvocato, né un magistrato né una persona dell'ambiente della Corte e soprattutto che trattavasi di soggetto che si era recato dall'imputato per parlare del processo BASILE: lo dimostrano i particolari riferiti dal dott. LA PENNA a cominciare dall'*incipit* “...*ecco il nostro LA PENNA...*” pronunciato dal presidente CARNEVALE, rivolgendosi al suo interlocutore e proseguendo con il particolare contenuto della conversazione esplicativa dei motivi per cui quest'ultimo era stato convocato.

E, come si è detto, il dott. CARNEVALE, che si è limitato ad accusare il dott. LA PENNA di avere affermato il falso, senza nemmeno abbozzare ipotesi alternative a quella accusatoria, non si faceva davvero remora alcuna a ricevere, anche nella propria casa di abitazione, persone che vi si recavano per raccomandargli processi pendenti presso la Suprema Corte e, pure a fronte a prove inconfutabili in tal senso offerte dall'accusa (vds. vicenda GULLO), non ha esitato ad affermare che tutto sommato era un magistrato facilmente “avvicinabile”, tant'è che in numerose occasioni aveva sì ricevuto segnalazioni relative a processi, ma che di esse non aveva poi tenuto alcun conto (cfr. controesame P.M.).

Precisi elementi probatori depongono altresì a conferma della circostanza che nei locali della Cassazione le istanze degli *uomini d'onore* venivano *veicolate* anche da un personaggio come il commesso Paolo COSTANZO, in servizio presso la prima sezione, che era una sorta di *tuttofare* da un lato degli avvocati ANGELUCCI e GAITO e, dall'altro, soggetto a *disposizione* di *uomini d'onore* che non si faceva remora alcuna a ricevere all'interno della Suprema Corte (cfr. dich. SINACORI, FERRO Vincenzo, FERRO Giuseppe).

Vari elementi, peraltro, sono in grado di confermare che, nella vicenda in esame, più strade vennero seguite per *avvicinare* il dott. CARNEVALE.

Il collaborante SIINO ha menzionato specificamente il *canale politico* di Ignazio SALVO.

E' certo poi che venne percorso anche quello degli avvocati, nella specie dell'avvocato ANGELUCCI.

Ha riferito in particolare il collaborante SINACORI che il contatto fra l'avvocato ANGELUCCI ed Antonino MADONIA era stato creato da MESSINA Francesco, (*mastro Ciccio*), da quello stesso soggetto, cioè, di cui si è più volte parlato e che era il referente mafioso di quel Paolo COSTANZO, il quale si vantava che vi era stato un periodo in cui il CARNEVALE gli aveva fatto anche qualche favore riguardante gli *amici*.

Che l'ANGELUCCI non sia stato officiato da Armando BONANNO, come ritenuto dal Tribunale, ma da Antonino MADONIA, lo ha dimostrato la circostanza già in precedenza illustrata che il BONANNO era stato già ucciso (ed il suo cadavere fatto scomparire) sin da epoca antecedente la stessa sentenza di merito.

Dell'esistenza di rapporti preferenziali fra l'avvocato ANGELUCCI e l'imputato si è avuto modo di parlare in precedenza.

La formazione del Collegio giudicante come si è detto era stata certamente fatto in modo da pervenire al risultato sperato.

Gli *uomini d'onore*, però, tenevano in modo così spasmodico al processo BASILE da non esitare ad inviare un loro emissario in Cassazione la mattina del 7 marzo 1989.

Questi ebbe certamente un incontro con il CARNEVALE, come si evince dalla deposizione del dott. LA PENNA.

Da soggetto non sprovveduto l'emissario di *cosa nostra* non si fidava del tutto della decisione del dott. CARNEVALE di pilotare dall'esterno lo

svolgimento della camera di consiglio e non è nemmeno da escludere, come si è detto, che fosse persino a conoscenza della eclatante iniziativa assunta dal dott. GARAVELLI prima del 7 marzo 1989.

Era possibile, di conseguenza, che potesse verificarsi qualcosa di imponderabile che si voleva ad ogni costo evitare.

Da qui l'esigenza di avere direttamente dal CARNEVALE, nella immediatezza della decisione, una rassicurante notizia che tutto sarebbe andato per il verso giusto.

Lo stesso CARNEVALE era, d'altra parte, persona talmente esperta da mettere nel conto l'effetto dirompente che avrebbe potuto avere in quella udienza il dott. GARAVELLI.

Ritiene la Corte che le emergenze processuali sin qui evidenziate consentano di affermare che, quella mattina, il dott. CARNEVALE, dopo avere ascoltato le *doglianze* del *massaro*, ebbe a temere fortemente che se, per qualche sciagurata circostanza non fosse andato in porto l'annullamento della sentenza Basile, sarebbe stato difficile spiegare ai mafiosi il suo comportamento, la sua decisione di tirarsi fuori dalla trattazione del processo, non potendo certo bastare l'assicurazione già anticipatamente data che il presidente MODIGLIANI era un suo "amico" (cfr. dichiarazioni MARINO MANNOIA).

E da parte dei membri della organizzazione mafiosa non vi era certamente bisogno di essere esperti di diritto per comprendere che le decisioni collegiali vengono adottate a maggioranza e che se il Collegio è composto da cinque membri la maggioranza che decide deve essere rappresentata da almeno tre soggetti.

Diverso significato non potrebbe attribuirsi, pertanto, alla plateale ricerca del consigliere LA PENNA quella mattina del 7 marzo 1989, e della presentazione di costui al *massaro* (*ecco il nostro LA PENNA !*)

Secondo il collaborante MUTOLO era stato il primo processo BASILE, celebratosi circa due anni prima, a costituire il primo "banco di prova" della *disponibilità* del dott. CARNEVALE nei confronti dell'associazione.

Non è dato sapere se anche nel 1987 il contatto avvenne con modalità simili a quello in esame.

E' certo comunque che, alla data del 23 febbraio 1987, cioè del primo processo BASILE, un primo rapporto con l'organizzazione mafiosa si era già concretato in un contributo di eccezionale rilevanza, come riferito dal MUTOLO, dal SIINO e come hanno confermato le dichiarazioni dei testi GARAVELLI e DINACCI, da cui è ben possibile desumere evidenti riscontri individualizzanti alle prefate chiamate in reità.

In quell'occasione l'annullamento della sentenza di merito aveva avuto luogo mediante il ricorso ad una inesistente nullità processuale.

Nel caso in esame l'imputato aveva ritenuto di potere provvedere senza esporsi troppo, mediante la costituzione di un Collegio *ad hoc*, ma appare conforme alle risultanze processuali ritenere che tale comportamento non aveva del tutto rassicurato Salvatore RIINA ed Antonino MADONIA.

Non appare revocabile in dubbio, dunque, che il dott. CARNEVALE, nel corso di quel colloquio, dovette essere stato richiamato alle sue responsabilità da un personaggio che, nonostante l'aria del *massaro* "*vestito a festa*", ebbe certamente a dargli l'impressione di persona concreta che non si accontentava di generiche promesse.

Essendo siciliano, vissuto dapprima in provincia di Agrigento e poi, per diversi anni, a Palermo ed in tale città avendo effettuato il suo corso di studi universitari, egli bene era in grado di distinguere un mafioso da un innocuo ancorché fastidioso visitatore.

Per usare le stesse parole pronunciate dall'imputato nel corso di una conversazione con il collega DELL'ANNO: "*in Sicilia.....i mafiosi si*

conoscono tutti per nome e cognome, paternità, numero di scarpe ed il numero di collo delle camicie. Non c'è bisogno di fare indagini, si sa chi sono i mafiosi, si è sempre saputo. Noninsomma è gente che non è mafiosa e che viene coinvolta nei processi di mafia non ce ne sono stati però questo non significa" (cfr. intercettazione ambientale del 19 marzo 1994).

Non dovette servirgli molto, pertanto, anche se l'incontro avvenne nella sua stanza a Roma e non in Sicilia, per comprendere che non era il caso di perdere tempo a dare immediatamente prova della propria *disponibilità*, anche perché la presenza del dott. GARAVELLI in quel Collegio, dopo i fatti degli ultimi giorni, doveva averlo alquanto preoccupato, specie allora che al suo cospetto vi era qualcuno al quale doveva dimostrare che nulla era lasciato al caso.

In quella occasione il dott. CARNEVALE si preoccupò soprattutto di intervenire su colui che, tra i componenti di quel Collegio, non aveva ancora manifestato una aperta opposizione ai suoi orientamenti.

Invero, mentre egli era certo di poter contare sull'orientamento del dott. TOSCANI, con il quale aveva già parlato (non rileva se aveva letto o meno anche la lunga ed analitica relazione scritta che questi aveva redatto) e sulla scontata quanto acritica adesione del dott. MODIGLIANI.

L'incontro con il dott. LA PENNA si inserisce, quindi, in una condotta del dott. CARNEVALE chiaramente volta ad influenzare l'esito della decisione, profittando anche della buona fede del dott. TOSCANI, della superficialità del dott. MODIGLIANI, della influenzabilità del dott. DEL VECCHIO.

Questa considerazione spiega la ragione per cui il dott. MODIGLIANI, prima ancora di iniziare la discussione, aveva nettamente espresso il proprio convincimento dicendo "qui non c'è niente", senza neppure sentire il bisogno di confrontarsi con gli altri componenti del

Collegio, come se si trattasse di un processo bagattellare, da liquidare in poche battute, e non già una vicenda estremamente rilevante ed anche complessa sotto il profilo probatorio.

Lo stesso dott. TOSCANI aveva assunto una posizione che non lasciava spazio alle argomentazioni svolte dai colleghi GARAVELLI e LA PENNA.

L'imputato aveva fatto già fatto trapelare la notizia che a presiedere il processo vi sarebbe stata una persona di sua fiducia, il presidente MODIGLIANI.

Solo in questo modo si spiega il contenuto delle dichiarazioni del collaborante MARINO MANNOIA, la cui fonte è PUCCIO Vincenzo, uno degli imputati, all'epoca ancora in vita; l'altro è Giuseppe MADONIA (*"...CARNEVALE era avvicicabile nelle situazioni che di volta in volta si presentavano, e che interessavano famiglie di Cosa Nostra di un certo prestigio. Ricordo, a proposito del processo per l'omicidio BASILE, che PUCCIO Vincenzo, dopo la sentenza dell'Assise presieduta da SAETTA, era convinto che ormai tutto fosse finito. Per contro, AGATE Mariano e MADONIA Giuseppe (figlio di MADONIA Francesco di Resuttana, e coimputato del PUCCIO) gli dissero (e poi lui lo riferì a me) che tutto si sarebbe aggiustato in Cassazione.*

CARNEVALE si sarebbe interessato. Non avrebbe annullato lui, ma l'avrebbe fatto fare al collega MODIGLIANI. CARNEVALE non voleva figurare sempre..."

Chi altri avrebbe potuto far *filtrare*, nei termini citati, con riferimento alla persona dell'inconsapevole MODIGLIANI, la notizia che, indipendentemente dalla sua presenza, l'annullamento della sentenza avrebbe avuto comunque luogo?

Non è pensabile, avuto riguardo a quanto in precedenza osservato, che qualcuno abbia speculato sul nome del MODIGLIANI e dello stesso CARNEVALE millantando credito.

Esclude tale possibilità il preciso e circostanziato racconto operato dal dott. LA PENNA.

D'altra parte, l'unico collaborante che ha fatto il nome del presidente MODIGLIANI, come quello di un magistrato in qualche modo *disponibile* con riferimento specifico al processo BASILE, è stato il collaborante MARINO MANNOIA, persona strettamente legata a Vincenzo PUCCIO.

Ed è il PUCCIO a confidare al MANNOIA le sue preoccupazioni sull'esito del processo, nel momento in cui aveva appreso della inopinata decisione di *cosa nostra* di uccidere il presidente SAETTA ed il suo figlio disabile e di farlo proprio alla vigilia di quel giudizio di legittimità che temeva, pertanto, potesse essere influenzato da quella azione di rappresaglia apparentemente suicida, perché idonea a suscitare sentimenti di sdegno pubblico.

Per la verità, la paura del PUCCIO era tutt'altro che peregrina, perché l'esigenza di "vederci chiaro" era sentita anche da un magistrato del Collegio giudicante, che non è affatto convinto della fondatezza degli orientamenti "*ipergaratisti*" del dott. CARNEVALE.

MARINO MANNOIA riferisce, dunque, che Vincenzo PUCCIO riteneva quel duplice omicidio una mossa errata e fortemente penalizzante per la sua sorte processuale.

Ed era stato a questo punto - ha chiarito il collaborante - che il PUCCIO, che non era certo l'ultimo venuto ma il rappresentante della *famiglia* di Ciaculli (talmente forte in seno a *cosa nostra* da progettare anche una fronda nei confronti dei *corleonesi*) si era fortemente lamentato, ricevendo però da una serie di personaggi, fra cui il suo coimputato Giuseppe MADONIA, ampie rassicurazioni sul comportamento del

CARNEVALE, o per meglio dire del presidente che avrebbe presieduto il Collegio.

Alla stregua di tali considerazioni, non vi è chi non veda come le dichiarazioni di MARINO MANNOIA abbiano trovato un eccezionale riscontro esterno nelle dichiarazioni autonomamente rese dal teste LA PENNA, da uno dei magistrati cioè che ebbero a partecipare alla camera di consiglio, ma anche dal dott. GARAVELLI che ha dichiarato di avere avuto la netta sensazione che il Collegio fosse preconstituito e, soprattutto, ha dichiarato che il dott. TOSCANI si era lasciato sfuggire che anche il presidente CARNEVALE era favorevole all'annullamento del processo.

E' ovvio che il collaboratore non è stato anche in grado di chiarire che cosa si era verificato quel giorno, prima e durante la camera di consiglio, e la sua attendibilità è avvalorata dal fatto che - come si ricorderà - egli, sin dal 1989, aveva riferito di anticipazioni che Giuseppe MADONIA aveva ricevuto circa il buon esito del processo che riguardava egli medesimo ed il PUCCIO.

Ed è altresì ovvio che, non avendo avuto l'imputato un ruolo diretto nella vicenda in esame, *prima facie* tale dichiarazione - sia pure, come si è detto, genericamente confermata da altri collaboranti quanto al ruolo del CARNEVALE - appariva suscettibile di difficilissimo riscontro.

Ed infatti nessun collaboratore aveva mai fatto prima né avrebbe fatto dopo il nome del presidente MODIGLIANI come magistrato "avvicinabile" da *cosa nostra*, o comunque influenzabile dal presidente CARNEVALE.

E' da escludere comunque che il collaborante, avendo appreso dal PUCCIO il nome del MODIGLIANI, abbia poi reso informazioni calunniose sul conto di questo magistrato, essendo emerso, al contrario, che a Giuseppe MADONIA erano pervenute precise informazioni sull'esito del processo.

Ciò si desume chiaramente dalle dichiarazioni del dott. LA PENNA.

Per non dare credito alle dichiarazioni di questo magistrato, dovrebbe pertanto ipotizzarsi che lo stesso, al momento in cui rese le dichiarazioni per cui è processo magistrato ancora in servizio, nelle funzioni di Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, sia improvvisamente impazzito ed abbia imbastito una enorme ed inaudita calunnia nei confronti dell'imputato.

Ma il coerente racconto fornito dal teste, la sua lucida esposizione dei fatti, l'esito dei confronti sostenuti con l'imputato e con altri testi, da un lato, rassicurano, se ve ne fosse bisogno, sulla lucidità mentale, da nessuno - tranne dal dott. DEL VECCHIO, con argomenti per la verità assai poco convincenti - messa in discussione.

Quanto all'ipotesi della calunnia, ne è evidente la mancanza di fondamento, sia perché in contrasto con ogni logica, sia perché la vicenda narrata dal teste si inquadra in modo logico e coerente nel contesto probatorio formato dalle dichiarazioni del dott. GARAVELLI, da altri testi ed imputati di reato connesso.

Risulta, peraltro, incontrovertibile che il Tribunale ha disatteso la valenza probatoria delle dichiarazioni del teste, facendo leva su elementi inconsistenti, privi di logica e di rilevanza.

E soprattutto risulta evidente che i primi giudici hanno omesso qualsiasi valutazione sui motivi che avrebbero indotto il dott. LA PENNA a rendersi autore di una calunnia di così eclatanti proporzioni.

Appare il caso, infatti, di rilevare e sottolineare che il Tribunale, pur indicando numerosi elementi, suscettibili, secondo il suo giudizio, di mettere in dubbio l'attendibilità del teste, hanno poi del tutto omesso di trattare la questione di principale rilevanza ai fini del decidere: l'esistenza di fatti che potessero mettere talmente in dubbio l'esistenza dell'episodio

riferito dal teste, così da potere qualificare calunnioso il racconto da questi fornito.

L'aver limitato le censure al racconto del LA PENNA ad elementi di contorno, da cui si dovrebbero desumere dubbi sulla "attendibilità intrinseca" del teste - elementi di cui, per la verità, è stata già evidenziata la inconsistenza - senza però mai andare al nucleo centrale del racconto e senza mai puntualmente rilevarne la falsità, costituisce dato evidente dell'impossibilità di trovare una spiegazione logica o anche soltanto "*alternativa*" ai fatti narrati dal teste.

Né le ragioni addotte dal Tribunale ai fini di evidenziare una presunta non indifferenza del teste all'accusa appaiono tali da supportare l'ipotesi di una così grave calunnia nei confronti del dott. CARNEVALE.

Esiste, infatti, una enorme sproporzione fra i motivi di possibile astio in precedenza evidenziati (gli screzi di natura professionale, la richiesta di un certificato medico, la vicenda Durante, fatti tutti assai risalenti nel tempo) e l'estrema gravità della inaudita e gravissima calunnia che, a distanza di anni, sarebbe stata consumata in pubblica udienza e con fortissime possibilità di essere immediatamente accertata e smascherata.

Orbene, non solo non è stata accertata alcuna falsità nel racconto del teste, ma il Tribunale ha anche trascurato di evidenziare i numerosi elementi di conferma, dai quali avrebbe dovuto, invece, desumere ulteriori fatti e circostanze idonei ad avvalorare la fondatezza e la rilevanza probatoria del racconto del LA PENNA.

Qualche considerazione finale meritano talune valutazioni svolte dal Tribunale sulla questione dell'idoneità del contributo causale dall'imputato fornito, nella vicenda in esame, alla associazione mafiosa.

In esito alla valutazione degli elementi di prova acquisiti in relazione al secondo processo BASILE, infatti, i primi giudici, con specifico

riferimento all'episodio verificatosi la mattina del 7 marzo 1989, sono tornati sul tema, in termini generali già illustrato in precedenza (pagg. 162 e seguenti della impugnata sentenza), della idoneità del contributo causale necessario per integrare gli estremi del concorso dell'*extraneus* nel reato associativo, al fine di precisare che, quand'anche dovessero essere ritenute credibili e indicative di fatti realmente accaduti le dichiarazioni del dott. LA PENNA, tale circostanza non sarebbe tuttavia sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi del reato *de quo*.

Al fine di chiarire tale convincimento, il Tribunale ha – in punto di diritto – premesso che il tema doveva essere esaminato alla stregua dei *“parametri forniti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella ben nota sentenza Demitry”*, secondo i quali il *“ Tribunale, confermando un indirizzo già seguito in altre precedenti decisioni, ha ritenuto che il criterio del contributo causale è indispensabile per determinare l'area del concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa”*.

Si è poi soffermato il giudice di prime cure sulla rilevanza che tale contributo deve avere al riguardo, osservando : *“E tale contributo causale al mantenimento od al rafforzamento della struttura associativa, allorché la condotta contestata si integri in un intervento dell'estraneo diretto ad alterare l'esito di un procedimento penale, che abbia un determinato interesse per l'organizzazione mafiosa, deve potere incidere concretamente sul procedimento di formazione della volontà dei magistrato.*

Quindi, a giudizio del Tribunale, il contributo, sia pure isolato ed occasionale, può integrare la condotta di concorso esterno nel reato associativo mafioso quando, nel corso di un procedimento, che assuma rilevanza per l'associazione mafiosa, sia stato operato un illecito intervento, che abbia alterato il procedimento di regolare formazione della volontà del giudice, atteso che solo in tal caso può ritenersi

ragionevolmente realizzato l'evento di rafforzamento della struttura associativa" (pag. 468 della sentenza impugnata).

Tuttavia - dopo avere enunciato questo principio di diritto che, in termini generali, è valido soprattutto nei casi in cui il contributo di eccezionale rilevanza ai fini della vita e del rafforzamento dell'associazione sia rimasto isolato, mentre nella vicenda processuale in esame i fatti ascritti all'imputato hanno, come si è detto, una espansione ben più ampia e prolungata nel tempo - nell'applicazione pratica di esso il Tribunale è giunto comunque alla conclusione che il mancato accoglimento, da parte del consigliere LA PENNA, della segnalazione fattagli dal presidente CARNEVALE non consentirebbe di ritenere provato il contributo causale fornito all'organizzazione *cosa nostra*.

L'affermazione dei primi giudici è manifestamente infondata.

Ed invero, appare evidente che il Tribunale soltanto in apparenza si è adeguato al principio enunciato, poiché in concreto ne ha travisato il significato, addirittura ponendo in relazione la valutazione della rilevanza causale del contributo fornito dell'*extraneus* non già alla condotta dell'imputato, bensì a quella di un soggetto diverso, quale il dott. LA PENNA; il che, volendo banalizzarlo, starebbe a significare che, secondo il Tribunale, non potrebbe rendersi autore del reato in contestazione colui, estraneo all'organizzazione, che su mandato di essa abbia posto in essere uno di fatti di intimidazione o estorsivi che non hanno prodotto l'effetto sperato, solo perché vi è stata una inopinata reazione delle vittime.

Basta, peraltro, qui di seguito ricordare il brano della sentenza impugnata, nel quale i primi giudici hanno esplicitato il loro ragionamento, per rendersi conto della palese illogicità del loro assunto: “ *Nella fattispecie concreta, con riguardo al narrato del LA PENNA* (pagg. 47 e segg. trascr.), *sulla sollecitazione del CARNEVALE rivolta a costui di dare manforte al*

relatore TOSCANI, che sarebbe stato d'accordo con lui e con il presidente del Collegio MODIGLIANI, nel sostenere la tesi dell'annullamento, il LA PENNA avrebbe reiteratamente risposto "vedremo", che esprimeva il suo "disappunto, il suo momento di ribellione".

Lo stesso La Penna, dunque, non ebbe ad accogliere quella sollecitazione, manifestando il suo evidente disappunto, che il suo interlocutore avrebbe, senz'altro, rilevato.

Il comportamento successivamente tenuto, senza alcun ripensamento di sorta, nel corso della lunga discussione in camera di consiglio dal LA PENNA, a sostegno della tesi del rigetto dei ricorsi, confermerebbe non solo la sua mancata adesione alla sollecitazione esercitata, secondo il suo dire, dal pres. CARNEVALE, bensì, semmai, l'atteggiamento di assoluta contrarietà ed opposizione al recepimento della segnalazione.

Pertanto, appare conseguenziale ritenere che il tentativo di condizionamento non venne raccolto dal La Penna fin dal primo momento né venne recepito durante l'evoluzione della discussione in camera di consiglio, se è vero che il predetto consigliere si attestò sulla posizione decisoria del rigetto, per la quale, quindi, votò.

Ed allora non si può dire che si sia integrato, con riferimento alla condotta, che si assume essere stata posta in essere da LA PENNA, quel contributo causale effettivamente e concretamente incidente sul processo formativo della volontà collegiale e, quindi, che si sia realizzato l'evento di rafforzamento della struttura criminale, sì da ritenere sostanziata la fattispecie di concorso dell'extraneus nel reato associativo."

Orbene, appaiono sufficienti tali considerazioni per rendersi conto del fatto che il Tribunale, applicando questo errato metro di valutazione, ha sostanzialmente svuotato di ogni contenuto il gravissimo episodio in questione, peraltro disancorandolo dal contesto probatorio, nel quale lo stesso deve essere inserito, ed omettendo di considerare una serie di

circostanze ulteriori, dalle quali avrebbe dovuto desumere il contributo causale fornito dall'imputato all'alterazione del risultato del giudizio BASILE.

Il dott. CARNEVALE, infatti, istigato da esponenti di *cosa nostra*, non si è solo limitato a designare come presidente del Collegio il dott. MODIGLIANI, la cui cognizione dei fatti di causa - sulla base delle risultanze probatorie acquisite - era a dir poco approssimativa, preventivamente convincendolo del fatto che la sentenza di condanna era fondata su elementi probatori inconsistenti ("*qui non c'è niente*"), ma, dall'alto del suo prestigio, ha esercitato un condizionamento psicologico sul relatore della causa (il dott. TOSCANI), che sapeva essere portatore delle sue tesi e suo estimatore, esternandogli l'*opinione* che la sentenza di merito doveva essere annullata (cfr. concordi dich. GARAVELLI e LA PENNA).

Per avere la certezza che quella decisione sarebbe stata annullata, ha convocato, alla presenza di un esponente della associazione mafiosa, i consiglieri LA PENNA e DEL VECCHIO nella sua stanza e ha raccomandato loro (perlomeno, ciò si è verificato con sicurezza, per quanto riguarda il primo) di adeguarsi alla posizione del relatore e del presidente, anticipando che questi ultimi avrebbero votato per l'accoglimento dei ricorsi.

Non vi è dubbio, pertanto, che, nella vicenda in esame, l'intervento dell'imputato si è rivelato decisivo per la precostituzione di una maggioranza all'interno della camera di consiglio.

A tale ricostruzione dei fatti si perviene sulla base di dichiarazioni che provengono da testi qualificati, gli stessi magistrati che hanno partecipato alla decisione, e non certo di congetture o al più di *generiche* affermazioni di collaboratori di giustizia, come si è affermato nella sentenza impugnata.

Ma a ciò, già di per sé di straordinaria rilevanza, si aggiunge la fondamentale e certamente non *generica* dichiarazione del collaborante MARINO MANNOIA.

Dalla Cassazione era, infatti, trapelata l'anticipazione che la sentenza Basile sarebbe stata annullata e che per ottenere tale risultato il dott. CARNEVALE si sarebbe avvalso dell'apporto del presidente MODIGLIANI.

Il collaborante riferisce ciò sulla base di confidenze fattegli da Vincenzo PUCCIO, che non è l'ultimo arrivato ma uno dei due imputati all'epoca rimasti ancora in vita nel processo Basile; il terzo (Armando BONANNO), il cui ricorso verrà reputato decisivo per l'annullamento delle sentenza della Corte di Assise di Palermo, è invece già morto da circa un paio di anni e non è un caso, pertanto, che la sua "difesa" sia stata fatta assumere dall'avvocato ANGELUCCI, indicato dal collaborante SINACORI come decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza di merito, a seguito di indicazioni fornite ad Antonino MADONIA da Francesco MESSINA.

Sul punto della anticipazione dell'esito del giudizio e su talune modalità del fatto le dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA risultano caratterizzate da un elevatissimo indice di attendibilità, tenuto conto che nessun collaboratore, prima e dopo di lui, ha mai più parlato del dott. MODIGLIANI.

Ma è l'intero coacervo probatorio, costituito dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che hanno fornito elementi probatori in ordine ad entrambi i giudizi di legittimità BASILE e dalle dichiarazioni di più magistrati che hanno partecipato alle camere di consiglio, a fornire un eccezionale apporto alla ricostruzione dei fatti ed all'accertamento della verità.

La vicenda in esame, probatoriamente connessa al precedente episodio del 23 febbraio 1987, dimostra che, nell'arco di due anni, l'imputato ha prestato, in ben due occasioni, un contributo alla vita ed al rafforzamento di *cosa nostra* in termini talmente eclatanti da non potersi dubitare - tenuto conto della esperienza professionale e della cognizioni acquisite sulle dinamiche dell'associazione mafiosa in virtù della conoscenza per ragioni del suo ufficio, anche in funzione di giudice *de libertate*, di processi collegati a quello in esame - della piena consapevolezza di fornire con la sua condotta un apporto decisivo al conseguimento di fini primari della associazione, quali l'impunità di soggetti aventi in seno al sodalizio una relevantissima posizione ed un ruolo assolutamente dominante.

E, peraltro, assai pochi dubbi l'imputato poteva nutrire in ordine sullo spessore mafioso dei soggetti, nei cui confronti erano state emesse le due sentenze di merito annullate, da queste, specie dalla seconda, risultando l'inserimento nella associazione mafiosa ed il ruolo ricoperto nel sodalizio dagli imputati, già condannati in primo grado per il delitto di associazione mafiosa, nell'ambito del c.d. *maxi-processo* ed essendo, in particolare, uno di essi, Giuseppe MADONIA, figlio del *boss* della "*cosca dei Colli*", anch'esso condannato nel citato *maxi-uno*, pure come mandante dell'omicidio BASILE.

Né all'imputato poteva sfuggire la eccezionale importanza che una felice soluzione del processo BASILE aveva per la consorterìa ed i suoi vertici, in particolare, se è vero che i giudici della Cassazione erano perfettamente consapevoli del fatto, come peraltro veniva apertamente fatto notare persino durante la camera di consiglio dal dott. GARAVELLI, che a cagione di tale processo l'organizzazione non aveva esitato addirittura a deliberare ed eseguire l'omicidio del presidente SAETTA insieme al di lui figlio disabile (*la discussione fu veramente estenuante, lunghissima,*

*tormentata, io ripeto, avevo un mio motivo personale che era quello della precedente conoscenza, avevamo dietro di noi la figura del Presidente SAETTA che era stato ucciso, poco tempo prima, con suo figlio, quindi... è vero, io l'ho detto, mi hanno risposto: "questo non c'entra niente col processo", "lo so che non c'entra, non me lo dovete dire voi, però il mio senso morale mi dice che questo_si è fatto ammazzare per fare quella sentenza, prima di annullarla **vediamoci bene**")*

Non appare peraltro revocabile in dubbio che nella storia dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra* il processo BASILE è stato quello che, più di ogni altro, ha finito per assumere una esemplare valenza, quale processo simbolo dello strapotere e del condizionamento mafioso, costituendo eclatante esempio della straordinaria importanza che un annullamento con rinvio della Cassazione di una sentenza di merito riveste per gli associati mafiosi, specie in quei processi in cui i collegi giudicanti sono formati anche da giudici popolari più facilmente avvicinati con i mille modi di contatto che l'organizzazione è in grado di attuare quando vuole ad ogni costo perseguire un determinato risultato.

Ha riferito, infatti, Giovanni BRUSCA, nel corso del suo esame dibattimentale, che nei processi per gravi fatti di sangue, l'annullamento con rinvio di un processo ha una valenza straordinaria, che trascende persino lo stesso fatto tecnico, perché significa rimettere tutto in gioco, consentendo, specie nei processi innanzi alle Corti di Assise, manovre di avvicinamento dei giudici popolari e rinnovate speranze di assoluzione nella fase di merito, talora apparentemente inimmaginabili.

Emblematico è stato, peraltro, il racconto svolto dal collaborante MARINO MANNOIA della fase di merito del processo BASILE conclusosi con la sentenza della Corte di Assise di Appello del 23 giugno 1988.

Cosa nostra, in quella occasione, aveva avvicinato alcuni giudici popolari che avevano assicurato il loro impegno, affinché venisse confermata la sentenza di assoluzione emessa in primo grado.

La Corte di Assise di Appello, presieduta dal presidente SAETTA, aveva invece condannato all'ergastolo gli imputati.

Contattati i giudici polari, che avevano assicurato il loro impegno, si erano giustificati, assumendo che non erano stati in grado di opporsi al presidente SAETTA che aveva "imposto" un giudizio di responsabilità.

Ciò era bastato ai vertici mafiosi per deliberare la condanna a morte di quel magistrato.

Nell'ambito del presente processo, d'altra parte, i vari collaboratori di giustizia hanno riferito della vicenda BASILE, mettendone in risalto l'importanza strategica che essa aveva per Salvatore RIINA sia per non pregiudicare i rapporti di alleanza con la potente *famiglia* mafiosa di Resuttana a lui fedele da sempre (ed il cui apporto era stato dal RIINA richiesto per un omicidio da commettere in una zona diversa) sia perché, ad ogni costo, voleva garantire l'impunità di Giuseppe MADONIA, sia perché voleva tutelare il prestigio personale del capo di *cosa nostra* anche nei confronti di esponenti mafiosi del calibro di Vincenzo PUCCIO, *rappresentante* della fedele *famiglia* di Ciaculli, di guisa che non avrebbe esitato ad utilizzare ogni mezzo a sua disposizione, dalla corruzione all'omicidio, pur di pervenire al raggiungimento del risultato prefissosi.

E dalla complessiva disamina dei racconti di tutti i collaboranti sentiti nel corso del processo, cui si rimanda, è emerso il volume e l'importanza degli interventi dispiegati da Salvatore RIINA per condizionare l'esito del processo dalla prima fase di merito sino ad arrivare all'omicidio del presidente SAETTA, al quale era stato fatto pagare con la vita l'aver adempiuto fino in fondo al proprio dovere impedendo, così, che

le manovre, sino a quel momento poste in essere dall'organizzazione, avessero successo.

E certamente non è sfuggita al prevenuto la straordinaria rilevanza del contributo che in due occasioni, nel corso del processo in esame, gli era stato richiesto se è vero, come è stato dimostrato, che, nel corso del primo procedimento di legittimità, decisivo è stato il suo intervento, mediante ricorso ad una inesistente nullità, della sentenza di merito, non curandosi nemmeno dell'inevitabile sconfessione giuridica che, di lì a qualche mese, gli sarebbe stata data dalle S.U. della Suprema Corte e, nel secondo processo di legittimità, non esitando a scoprirsi al punto da convocare nella propria stanza il dott. LA PENNA, a cagione del forte timore che una levata di scudi da parte del dott. GARAVELLI e di un effetto trainante di quest'ultimo avrebbe potuto determinare in camera di consiglio, con grave compromissione dei suoi rapporti con l'organizzazione, dalla quale avrebbe potuto, a quel punto, essere ritenuto non più *affidabile*.

D'altra parte, che il timore dell'imputato di un esito contrario alle sue aspettative, nel secondo processo BASILE fosse assai fondato, sta a dimostrarlo proprio lo svolgimento della camera di consiglio, in precedenza narrato, nel corso della quale, ad un certo punto, il dott. DEL VECCHIO, convinto dalle argomentazioni dei consiglieri GARAVELLI e LA PENNA, stava per determinare la formazione di una maggioranza dalla quale sarebbe derivato un esito del processo che lo avrebbe messo assai in difficoltà.

E naturalmente conta ben poco a questo punto se, di fronte alle granitiche certezze del presidente MODIGLIANI e del relatore, il dott. DEL VECCHIO abbia cambiato idea, temendo soltanto di potere essere designato come estensore della motivazione o abbia pesato su di lui anche la volontà di non contrastare un orientamento che comunque sapeva condiviso dal dott. CARNEVALE (vds. dich. Garavelli).

Inconsistente appare, peraltro, l'assunto difensivo contenuto nella memoria del 30 maggio 2000, nella quale è stato rilevato (pagg. 283 e ss) che l'annullamento con sentenza del 7 marzo 1989 era stato necessario in considerazione delle "gravi lacune" della sentenza di merito, avendo peraltro tale "vuoto" colmato solo le nuove risultanze probatorie acquisite nel giudizio di rinvio (testimonianza VALLONE e deposizione MARINO MANNOIA), potendosi sul punto rinviare alle pur sintetiche considerazioni, anticipatamente svolte in premessa, quanto alla completezza degli elementi indiziari ed alla loro gravità, precisione, concordanza.

Quel che è certo è in ogni caso che l'annullamento di quella sentenza di merito venne disposto, quella maggioranza ottenuta (e sono queste e solo queste le circostanze che in questa sede rilevano), perché l'imputato, a ciò istigato da esponenti della associazione mafiosa, pose in essere le condotte sopra citate, come è inequivocabilmente emerso in questo processo, grazie soprattutto al fatto che il dott. LA PENNA ebbe quel " *suo momento di ribellione*", rivelatosi, sia pure a distanza di tanti anni di fatti, la vera chiave di volta per far luce su questo gravissimo ed increscioso episodio criminoso.

IL MAXI PROCESSO

LA C.D. SCARCERAZIONE DEI BOSS

(Punti 3. e 4. dell'imputazione)

§ 1. Premessa

Con sentenza n° 674 dell'11 febbraio 1991 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con un collegio presieduto dall'odierno imputato e composto dai consiglieri SIBILIA, SERIANNI, BARONE e DELL'ANNO, quest'ultimo relatore ed estensore, annullava senza rinvio le ordinanze 26 e 31 ottobre e 9 novembre 1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo, emesse nell'ambito del *maxi-processo*, con le quali erano state rigettate le istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, proposte dagli imputati ricorrenti; dichiarava, conseguentemente, cessata nei confronti di costoro la custodia cautelare, mandando alla stessa Corte di Assise di Appello di Palermo per l'eventuale imposizione delle altre misure cautelari di cui all'art. 307, comma 1, C.P.P.

Gli imputati, beneficiari del provvedimento di scarcerazione, erano tutti esponenti della associazione mafiosa *cosa nostra*, e precisamente: 1) AGATE Mariano, 2) ARGANO Gaspare, 3) BONO Alfredo, 4) BONO Giuseppe, 5) BUFFA Francesco, 6) BUFFA Vincenzo, 7) CALÒ Giuseppe, 8) COSTANTINO Antonino, 9) CUCUZZA Salvatore, 10) CUSIMANO Giovanni, 11) DI LEO Vincenzo, 12) DI FRESCO Onofrio, 13) FARAONE Nicola, 14) FIDANZATI Antonino, 15) FIDANZATI Giuseppe, 16) FIDANZATI Stefano, 17) GRECO Leonardo, 18) LA MOLINARA Guerino, 19) LIPARI Giovanni, 20) LO CASCIO Gaspare (classe 1942), 21) LO IACONO Antonino, 22) LO IACONO Pietro, 23) LUCCHESI Giuseppe, 24) MADONIA Francesco, 25) MADONIA Giuseppe, 26) MARCHESE Antonino, 27) MARCHESE Mario, 28) MONTALTO Salvatore, 29) PRESTIFILIPPO Salvatore, 30) PULLARA' Giovanbattista, 31) RAPISARDA Giovanni, 32) ROTOLO Antonino, 33) ROTOLO Salvatore, 34) SAVOCA Giuseppe, 35) SENAPA Pietro, 36) SCRIMA Francesco, 37) SINAGRA Antonio, 38) SINAGRA Vincenzo

(classe 1952), 39) SORCE Vincenzo, 40) SPADARO Francesco, 41) SPADARO Tommaso, 42) SPADARO Vincenzo, 43) ZITO Benedetto.

Per meglio comprendere la rilevanza del provvedimento, l'impatto che la vicenda ebbe sui *mass media*, l'attenzione con cui venne seguita dal Governo, basta prendere in esame la rassegna stampa allegata al fascicolo dibattimentale.

Fra gli imputati, molti dei quali chiamati a rispondere di gravi fatti di sangue, vi erano, invero, ben cinque componenti la *commissione provinciale di cosa nostra* (CALÒ Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Giuseppe, ROTOLO Antonino, LUCCHESI Giuseppe) e soggetti di elevato spesso criminale, come CUCUZZA Salvatore, SPADARO Tommaso, MARCHESE Antonino, MADONIA Giuseppe, del quale si è molto parlato in precedenza, e Mariano AGATE, che, nella sua qualità di *capo mandamento* di Mazara del Vallo, era, per così dire, il superiore gerarchico di SALVO Ignazio.

La vicenda in esame s'inquadra perfettamente in una serie di eventi che ben dimostrano la strategia tenacemente perseguita da Salvatore RIINA, sin dall'inizio della fase dibattimentale del cd. *maxi-uno* in primo grado, al fine di pervenire - mediante l'adozione di una serie di manovre dilatorie e l'allungamento oltre il dovuto del dibattimento - alla scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, circostanza questa, oltre che importantissima di per sé stessa, pregna anche di valenza mediatica, in quanto diretta ad attenuare l'attenzione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica sul processo: condizione ritenuta indispensabile per un esito dello stesso il più possibile favorevole agli imputati.

Fra le manovre dilatorie volte a far decorrere i termini di custodia cautelare, la più eclatante apparve subito la richiesta della lettura integrale degli atti, che ovviamente, avuto riguardo all'enorme mole delle carte

processuali, avrebbe fatto sì che, in tempi brevi, tutti gli imputati riacquistassero la libertà (cfr. verbale di altro procedimento acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 6 dicembre 1999, teste GRASSO).

Tale obiettivo era stato, tuttavia, vanificato dall'emanazione della c.d. legge MANCINO-VIOLANTE del febbraio 1987, la quale, modificando l'art. 272 c.p.p. abrogato, introdusse l'istituto del cd. *congelamento* dei termini di custodia cautelare in forza del quale, nel computo di essi, non si doveva tener conto dei giorni in cui si erano tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, e stabilì, con l'introduzione della norma cui all'art. 466 bis c.p.p., che la specifica indicazione degli atti utilizzabili era equipollente alla loro effettiva lettura, rendendo in tal modo del tutto inutile la prosecuzione delle attività dilatorie sopra descritte.

Nel rievocare tale vicenda, il dichiarante Emanuele BRUSCA, il quale ha affermato di avere ricevuto da Salvatore RIINA il compito di mantenere i contatti con i difensori di tutti gli imputati affinché la linea processuale fosse unitaria, ha riferito, tra l'altro, che la suddetta legge venne accolta con molto sconcerto in seno a *cosa nostra* ("*già il fatto stesso che un comunista ed un.. un democratico-cristiano si mettessero assieme per fare una legge, già era qualcosa di sconvolgente, che poi questa legge riguardava...proprio...danneggiare gli interessi di cosa nostra, ulteriore sgomento, se poi si doveva restare in carcere, diciamo: le cose andarono di male in peggio*"), divenendo in pratica la causa scatenante della clamorosa protesta che, come riferito in altra parte della sentenza, Salvatore RIINA decise di indirizzare ai suoi referenti politici, disponendo che alle elezioni nazionali di quello stesso anno (1987), *cosa nostra* dirottasse i voti, di cui era in grado disporre, dalla DC al PSI.

Orbene, l'esame di quanto emerso in ordine all'episodio in esame e la verifica della sussistenza a carico del dott. CARNEVALE di elementi di

responsabilità anche in ordine ai fatti oggetto di questo segmento della imputazione, non può prescindere, in primo luogo, dall'esame della vicenda procedimentale sottoposta all'esame dei giudici che ebbero ad emettere la sentenza dell'11 febbraio 1991. Ciò, si badi bene, non tanto per far derivare da eventuali anomalie di questo provvedimento la prova del fatto di reato ascritto all'imputato, invadendo così il campo riservato al giudice di legittimità, ma semplicemente per verificare, in relazione ad uno dei punti fondamentali dell'imputazione, quello dell'anticipazione dell'esito del giudizio prima ancora della trattazione dell'udienza, la prevedibilità del provvedimento in questione.

Ed invero, anche nella fattispecie in esame occorre riscontrare la fondatezza o meno della obiezione che, come si è detto trattando del primo processo di legittimità BASILE, è stata mossa alla prospettazione accusatoria: e cioè la presunta impossibilità di trarre dall'esito del procedimento un riscontro alla chiamata in (cor)reità, in considerazione della prevedibilità che, in linea di massima, contraddistinguerebbe il provvedimento di legittimità.

Avuto, pertanto, riguardo alla finalità di tale accertamento, non appare revocabile in dubbio che, nel caso di specie, non era affatto prevedibile l'esito della decisione, oggettivamente favorevole agli imputati, non essendo esso neppure logicamente spiegabile in virtù di una mera previsione logica desumibile da già noti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione in generale e, in particolare, della prima sezione penale della Suprema Corte.

Infatti, la decisione n° 674 del 1991 non aveva certamente ad oggetto le problematiche giuridiche normalmente sottoposte al vaglio della prima sezione penale, quali, ad esempio, quelle relative ai criteri di valutazione delle prove, ovvero quelle concernenti la logicità o la completezza della motivazione, dal momento che la questione oggetto di esame per quella

decisione era relativa alla disciplina positiva in materia di computo e di durata massima dei termini di custodia cautelare durante la fase del giudizio di appello rispetto al momento della conclusione di quello di primo grado; più specificamente se, per la durata dei termini di custodia cautelare, dovesse farsi riferimento o meno a quelli previsti dall'art. 272 codice di rito abrogato, come ulteriormente modificato dal d.l. 13 novembre 1989 convertito nella legge n. 410 dello stesso anno, e, comunque, se dovesse tenersi altresì conto della automatica sospensione dei termini prevista dal 4° comma dell'art. 297 del nuovo codice di rito: norma in base alla quale, nel computo dei termini della custodia cautelare, si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303, comma 4, dello stesso codice di rito.

Nel caso di specie, nella sentenza n° 674 dell'11 febbraio 1991 veniva rilevato, innanzitutto, come infondato dovesse ritenersi il rilievo formulato dal giudice di merito, secondo il quale, con il decreto legge 13 novembre 1989 n. 370, convertito nella legge n. 410 dello stesso anno, il legislatore avrebbe apportato una modifica alla norma transitoria di cui all'art. 251, 1° comma, del decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 (in base alla quale, per i procedimenti in corso al momento della entrata in vigore del nuovo codice, si doveva tenere conto delle disposizioni di questo sui termini di durata della custodia calcolati a decorrere dalla data di operatività delle nuove norme).

In secondo luogo, veniva affermato come erronea dovesse reputarsi la ulteriore proposizione dei giudici di merito, secondo la quale si sarebbe dovuto tenere automaticamente conto della sospensione della decorrenza dei termini per i giorni impiegati per la celebrazione del dibattimento, *"operando tale effetto esclusivamente in presenza di una ordinanza (da*

emettersi in data antecedente a quella in cui veniva a maturare il diritto degli imputati alla scarcerazione...ai sensi dell'art. 304 c.p.p)\".

Sul punto veniva osservato che il disposto di cui al 4° comma dell'art. 297 c.p.p. doveva essere interpretato nel senso che, salvo che non vi fosse una diversa disposizione proveniente dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art.304 c.p.p., la durata della custodia cautelare non poteva, *"pure conteggiando il periodo utilizzato per le udienze e per la deliberazione della sentenza e quello eventualmente dovuto alle proroghe conseguenti alle contingenze di cui all'art. 305, superare i termini massimi indicati dal 4° comma dell'art. 303..."*.

Orbene, non appare minimamente revocabile in dubbio, essendo ineccepibile quanto affermato dal teste dott. Loris D'AMBROSIO, all'epoca capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, nel senso che l'interpretazione dell'art. 297 c.p.p. ribaltava clamorosamente quella, sin dal momento della entrata in vigore del nuovo codice di rito, data a tale norma da tutti i commentatori: e cioè che la disciplina dettata dal quarto comma del predetto articolo di legge rispecchiava interamente quella di cui all'art. 272, comma 9, c.p.p. del vecchio codice, inserito con la legge n. 29 del 1987, c.d. legge MANCINO-VIOLANTE, per effetto del quale ai fini del computo del termine di fase non si tiene conto *"dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni"*, che rilevano solo per il computo dei termini complessivi.

In altri termini, nessuno, prima della decisione dell'11 febbraio 1991, dubitava, né in dottrina né in giurisprudenza, del fatto che la norma in questione altro non fosse che una vera e propria causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ancorché limitata a quelli relativi alle singole fasi processuali, giustificandosi, sul piano sistematico, l'inserimento di essa nell'art. 297, anziché nell'art. 304, in

considerazione del fatto che l'ipotesi contemplata differisce da quelle previste dall'art. 304 commi 1 e 2 per l'assoluto automatismo con cui opera (non essendo previsto alcun provvedimento del giudice) e per il fatto che il cd. *congelamento* non rileva ai fini dei limiti massimi complessivi di custodia cautelare ex art. 303, comma 4, la cui applicazione è invece esclusa ove si verifichi un caso di sospensione di cui al citato art. 304.

E, pertanto, non appare contestabile la fondatezza dell'assunto di coloro che, in dottrina, commentando la sentenza in discussione, non mancarono di notare che, con il *dictum* da essa emergente, dalla prima sezione penale della Cassazione, in pratica, era stata creata una nuova norma, interpolando il disposto di cui al 4° comma dell'art. 297 c.p.p. con quello dell'art. 303, 4° comma, e finendo in tal modo, con tale pacificamente erronea interpretazione, per far diventare del tutto inutile la stessa disposizione di cui all'art. 297 comma 4° c.p.p., essendo evidente che, pur in sua assenza, i giorni di udienza e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza avrebbero dovuto essere conteggiati ai fini dei termini complessivi ex art. 303 comma 4° c.p.p.

In definitiva, l'interpretazione della norma di cui all'art. 297, comma 4°, c.p.p., nel senso sopracitato non appariva in alcun modo nebulosa, come dall'imputato si vuole sostenere, essendone pacificamente chiara la finalità desumibile dal dato normativo.

In presenza di questa norma, di estrema chiarezza, non rimaneva, in buona sostanza, che applicarla, essendo inconcepibile alcuna diversa interpretazione.

Non è conseguentemente condivisibile quanto dai primi giudici affermato, che, reputando valida l'obiezione formulata dall'imputato nella memoria difensiva in atti, si sono così espressi: "*l'interpretazione adottata dalla Suprema Corte con la contestata sentenza, secondo la quale in sostanza l'istituto introdotto con la legge c.d. MANCINO- VIOLANTE del*

1987 non era stato più reiterato nel nuovo codice di procedura penale, trovava fondamento letterale nell'analisi del punto n. 61 della legge delega n. 81/1987, che, dettando i principi ai quali il nuovo rito avrebbe dovuto attenersi in materia di termini di custodia cautelare e di istituti previgenti di ipotesi di prolungamento di detti termini, aveva espressamente richiamato soltanto quelli della proroga e della sospensione e non anche quello del cd. congelamento, sicché l'interpretazione dell'art. 297 comma 4° c.p.p. nel senso richiamato dai commentatori avrebbe comportato un chiaro eccesso di delega da parte del legislatore."

In realtà, appare sufficiente esaminare il testo della sentenza in discussione per rendersi conto come in essa non vi sia traccia alcuna di tale specifica questione (eccesso di delega), avendone, per la prima volta, parlato il dott. CARNEVALE nella sua memoria. Né può omettersi di rilevare come, nel provvedimento dell'11 febbraio 1991, non vi sia neppure un cenno all'istituto del *congelamento* dei termini (pacificamente desumibile dal dato letterale della norma di cui all'art. 297 comma 4° c.p.p., attesa la sua perfetta sovrapposibilità a quello di cui all'art. 272, comma 9°, codice di rito abrogato) sia pure al fine di constatarne, con congrua motivazione, la non riproposizione da parte del legislatore, ammesso che si voglia confutare che detto congelamento altro non sia, in definitiva, che una causa di sospensione di termini di durata massima della custodia cautelare, ancorché limitata a quelli relativi alle singole fasi processuali.

Se effettivamente il dubbioso profilo interpretativo, comportante un rilievo di illegittimità costituzionale, di cui ha riferito l'imputato, fosse stato quello da lui menzionato, il Collegio da lui presieduto avrebbe dovuto sollevarlo nella sede opportuna e non già disapplicare la norma, tanto più che, com'è noto, nella stessa relazione preliminare al nuovo codice, certo non ignota all'imputato, la questione dell'eventuale eccesso di delega era stata valutata e risolta, nel senso della compatibilità della norma con la

direttiva 61 della legge-delega, e avendo quella stessa parte di dottrina che aveva sollevato il problema finito per riconoscere che, non fissando la legge delega i termini massimi di ciascuna fase, ben poteva il legislatore delegato prevedere meccanismi di prolungamento, considerato anche che, con il *congelamento* non era consentito superare il termine massimo complessivo stabilito dall'art. 2 n. 61 della citata legge delega n. 81 del 1987.

Né, a giustificazione delle asserite difficoltà interpretative del disposto dell'art. 297, 4° comma, c.p.p. appare possibile invocare, come ha opinato il Tribunale, il decreto legge dell'1 marzo 1991 n. 60, con il quale veniva fornita interpretazione autentica del citato articolo di legge nel senso che: *"indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulla impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza"*.

A seguito della interpretazione fornita dalla prima sezione penale della Cassazione nella sentenza dell'11 febbraio 1991 del disposto del più volte richiamato art. 297, comma 4°, c.p.p., alla quale aveva fatto seguito altra sentenza della medesima sezione, in diversa composizione collegiale, del successivo 19 febbraio, si era venuta, infatti, a determinare, questa volta sì, a seguito delle numerose istanze di scarcerazione avanzate dagli imputati, sulla base della interpretazione data nella citata sentenza dall'art. 297, comma 4°, c.p.p., una grande incertezza che aveva prodotto l'adeguamento al *dictum* della prima sezione della Corte di alcuni giudici di merito, che, sino a pochi giorni prima, avevano sempre interpretato la norma sopracitata nell'unico senso in cui era interpretabile, non tenendo conto, come del resto era ovvio che fosse, nel calcolo dei termini di custodia cautelare dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.

E a tale indotta incertezza aveva ritenuto di dovere porre immediatamente fine il Governo, emanando una normativa di interpretazione autentica al fine di rendere peraltro più evidente quel che già tale era, come può desumersi dal testo dell'art. 1 del d.l. 1° marzo 1991 n. 60 sopra citato, in cui non si fa altro che ribadire in modo più dettagliato quanto già emergeva dal testo degli art. 297, 4° comma, e 304, 4° comma, c.p.p.

Né appaiono cogliere nel segno le ulteriori obiezioni svolte dal Tribunale.

Il fatto che il Procuratore Generale di Palermo, in uno dei tre procedimenti camerale svoltosi presso la Corte di Assise di Appello di Palermo definiti con ordinanze del 26, 31 ottobre e del 9 novembre 1990, abbia richiesto anche l'adozione di ordinanza di sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma 2, c.p.p. (sicuramente più afflittiva per gli imputati, stante la non applicabilità, in questo caso, del disposto di cui all'art. 303, 4° comma, c. p.p.) respinta da quella Corte di merito, non significa che lo stesso, come sostenuto, non avesse ritenuto applicabile l'istituto del congelamento dei termini, potendosi, se mai, da ciò invece evincere come la questione fosse stata approfondita da quei giudici senza alcun dubbio interpretativo sul disposto dell'art. 297 c.p.p.

Né qualche valenza appare avere la circostanza che il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione all'udienza camerale dell'11 febbraio 1991 abbia concluso per l'accoglimento dei ricorsi e poi abbia ritenuto di dovere intervenire nell'aspro dibattito dottrinario che ne seguì, illustrando la tesi sostenuta in una nota alla sentenza, definita "*amara nella linea della legalità*", non apparendo davvero possibile che l'imputato, della cui esperienza e preparazione giuridica non appare lecito dubitare, e gli altri giudici possano essere stati influenzati, nell'adozione del

provvedimento, e prima ancora nella interpretazione della norma da applicare, dalle richieste delle parti.

Non vi è dubbio, pertanto, che, sulla base dell'esplicito dato normativo e di quello che, sino a quel momento, era stato l'univoco orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito (non risultano, infatti, sul punto precedenti di legittimità prima della sentenza in argomento), la prima sezione della Corte presieduta dall'imputato avrebbe dovuto rigettare i ricorsi presentati da AGATE Mariano e altri 42 imputati di gravi fatti di mafia.

Il provvedimento in esame, oltre che dalla dottrina che lo aveva criticato, era stato approfonditamente esaminato dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia al fine di predisporre le necessarie misure per fronteggiare l'imminente scarcerazione di molti pericolosissimi *uomini d'onore*, essendo prevedibile che, oltre ai 43 imputati di cui la Cassazione aveva dichiarato cessata la custodia cautelare, fra cui ben cinque componenti la commissione provinciale di *cosa nostra*, sulla base del principio di diritto enunciato dalla prima sezione, potessero intervenire una serie di altri provvedimenti di analogo contenuto, i quali, di lì a poco, avrebbero, come nelle aspettative della organizzazione, reso il *maxi-uno* un processo a carico di un considerevole numero di imputati tutti in stato di libertà, con conseguente fisiologica dilatazione dei tempi necessari per la sua definizione.

Dalla deposizione del già citato dott. Loris D'AMBROSIO si desume, peraltro, che, oltre alla già rilevata trascurata differenza tra "*congelamento dei termini*" (istituto all'epoca oramai a tutti noto, ma di cui non veniva fatta menzione alcuna in sentenza) e "*sospensione dei termini*", il provvedimento conteneva dei veri e propri errori di fatto, non essendo stato rilevato che taluni ricorrenti (ad esempio, LUCCHESI Giuseppe) erano stati tratti in arresto in epoca successiva agli altri ricorrenti e che,

pertanto, qualunque fosse stata l'interpretazione data alla norma dell'art. 297c.p.p., il computo dei termini massimi di custodia cautelare per tali imputati (oltre al LUCCHESE anche FIDANZATI Antonino e COSTANTINO Antonino) non avrebbe potuto mai portare ad una dichiarazione di cessazione della custodia cautelare.

Ed invero, essendo stati tratti in arresto il LUCCHESE, il COSTANTINO e il FIDANZATI in epoca successiva al 24 ottobre 1989 (1/4/90 il primo; 2/4/90 il secondo, 31 maggio 1990, il terzo), a prescindere dal c.d. "congelamento" dei giorni di udienza e di quelli necessari per deliberare la sentenza, il termine di fase "puro" scadeva per essi esattamente l'anno successivo alla cattura, e pertanto in data anche successiva a quella in cui la prima sezione penale aveva emesso quella sentenza.

Ciò posto, alla stregua di quanto sin qui osservato, la Corte ritiene innanzitutto che possa escludersi che, da parte di qualcuno dei difensori degli imputati possa essere stata ragionevolmente fatta una previsione di sicuro buon esito delle istanze dei ricorrenti potendosi, anzi dovendosi, in considerazione della manifesta infondatezza di essi prevedersi il rigetto di esse.

Nella vicenda in esame è stato, invece, accertato che, diverso tempo prima che la Corte decidesse, la notizia dell'esito favorevole dei ricorsi era stata comunicata a Salvatore RIINA dall'avvocato GAITO che ne aveva avuto preventivamente cognizione da parte dell'odierno imputato.

Per ben comprendere i fatti oggetto dei punti 3. e 4. dell'imputazione e per compiutamente verificare, in primo luogo, il ruolo di intermediario svolto dal GAITO, occorre chiarire quali siano stati i rapporti fra l'associazione mafiosa e tale legale e fra questi e l'imputato, dovendosi peraltro anche accertare se gli elementi acquisiti al processo consentano di affermare che questi abbia avuto consapevolezza del ruolo svolto dal legale

così da escludere che possa essere rimasto vittima, come da ultimo ha prospettato, di "*possibili millanterie di avvocati senza scrupoli*".

§ 2. I rapporti fra l'organizzazione mafiosa e l'avvocato GAITO

Nel volume secondo sono state riassunte le dichiarazioni di ciascun collaborante in ordine ai canali che l'associazione attivava per avvicinare il presidente CARNEVALE.

È, pertanto, a questa parte della sentenza che si rinvia per un quadro più completo del contenuto delle dichiarazioni e della complessiva attendibilità dei singoli collaboranti, mentre nel presente paragrafo ne saranno richiamate per sintesi limitate parte al solo scopo di puntualizzare ed evidenziare il ruolo di intermediario svolto dall'Avv. Vincenzo GAITO fra *cosa nostra* e l'imputato.

Per ben comprendere la natura e l'origine dei rapporti fra l'associazione mafiosa e il suddetto professionista, deve in primo luogo prendersi in esame quanto dichiarato da un folto stuolo di collaboranti che, in termini univoci e pressoché coincidenti, hanno parlato di tali rapporti.

§ 2.1. La dichiarazioni di BRUSCA Giovanni – FERRO Giuseppe – SINACORI Vincenzo – FERRO Vincenzo

Come si è in precedenza già esposto, il collaborante Giovanni Brusca ha riferito che, parallelamente al *canale* politico, Salvatore RIINA da

tempo era in grado di contattare il dott. CARNEVALE, avvalendosi dell'avvocato GAITO.

Il rapporto con il GAITO era stato gestito sin dall'inizio da Francesco MESSINA, *uomo d'onore* della *famiglia* di Mazara del Vallo, conosciuto in *cosa nostra* con il soprannome di "*mastro Ciccio*".

Questi aveva individuato in GAITO la persona attraverso la quale era possibile avvicinare il CARNEVALE, avendo appreso da un impiegato della Cassazione a *disposizione* dell'associazione dei rapporti preferenziali che tale avvocato intratteneva con l'imputato.

Di questo *canale* era venuto a conoscenza per la prima volta fra il 1986 e il 1987, essendogli stato dato da RIINA, all'incirca in tale periodo, il compito di contattare Vincenzo MILAZZO, allora capo *mandamento* di Alcamo, affinché, tramite "*mastro Ciccio*", prendesse contatti con il GAITO per nominarlo proprio difensore in due procedimenti che pendevano a suo carico, quello relativo alla strage di Pizzolungo e quello attinente un vasto traffico di stupefacenti, che aveva la sua base nel laboratorio clandestino di contrada Virgini.

L'attendibilità del BRUSCA sul punto risulta confermata dalle convergenti dichiarazioni del collaborante Giuseppe FERRO, *uomo d'onore* della *famiglia* di Alcamo, di cui sarebbe divenuto capo dopo la morte di Vincenzo MILAZZO.

Il FERRO - premesso che intorno alla metà degli anni '80 il MILAZZO aveva due processi in corso - uno riguardante la strage di Pizzolungo e l'altro la cd. raffineria di Contrada Virgini di Alcamo in cui era coinvolto anche esso collaborante - ha ricordato che, mentre erano in corso questi due procedimenti, il MILAZZO, su segnalazione pervenutagli da Salvatore RIINA, si era messo in contatto con MESSINA Francesco, inteso "*mastro Ciccio*", di Mazara del Vallo, al fine di nominare quale proprio difensore di fiducia l'avvocato GAITO.

Ha soggiunto il FERRO che il GAITO aveva poi difeso il MILAZZO nel giudizio di appello relativo alla suddetta strage e forse anche in quello relativo alla raffineria di contrada Virgini.

Il primo processo si era fortunatamente concluso con l'assoluzione del MILAZZO, già nella fase di merito, ma in verità il rapporto con il GAITO, sin dall'inizio, era nato in più ampia prospettiva.

Il GAITO aveva, infatti, ricevuto dal MILAZZO per la difesa la somma di 100 milioni di lire, somma ingente per l'epoca.

Non si trattava, però, di un pagamento limitato a quella sola fase processuale, in quanto, in verità, il GAITO era stato già scelto in funzione dell'eventuale giudizio di Cassazione ove, gli aveva detto *mastro Ciccio*, questo avvocato aveva forti *agganci*.

Era stato Salvatore RIINA a volere che questo rapporto fosse così impostato ("*ci aveva messo, tramite sempre mastro Ciccio, ma sempre tramite Totò RIINA, perché Totò RIINA guidava tutti i filoni, perché se noi ci abbiamo messo l'avvocato GAITO non è che era mastro Ciccio la chiave, era sempre Totò RIINA che aveva i contatti con mastro Ciccio e con MILAZZO. Da lì la mano viene*").

Ha poi rammentato il collaborante che, nel dicembre del 1988 oppure del 1989, aveva accompagnato a Roma *mastro Ciccio* che, in quel periodo, essendo il MILAZZO ancora detenuto, "*aveva nelle mani*" anche il *mandamento* di Alcamo.

Si erano recati nella capitale per uccidere tale MELODIA.

L'omicidio non era stato poi consumato, ma nel corso di questo viaggio aveva avuto modo di apprendere qualche dettaglio in più circa gli *agganci* che il MESSINA aveva in Cassazione.

Durante la loro permanenza a Roma erano stati, infatti, ospiti in casa di un certo Paolo, commesso in Cassazione, e, assistendo ai colloqui fra questi e il MESSINA, aveva avuto la conferma che *mastro Ciccio*, per il

tramite di questo Paolo, aveva fatto la conoscenza di avvocati (oltre al GAITO aveva sentito anche il nome dell'avv. ANGELUCCI) che avevano solidi agganci in Cassazione ed erano in grado di fungere da intermediari fra *cosa nostra* ed i giudici.

Ciò posto, va rilevato che notizie ancora più approfondite in ordine ai rapporti fra *mastro Ciccio* e l'avvocato GAITO e sull'epoca della loro nascita ha fornito il collaboratore di giustizia Vincenzo SINACORI, *uomo d'onore* della *famiglia* di Mazara del Vallo di cui all'epoca il MESSINA era *reggente*.

Ha precisato il collaborante che il MESSINA, che aveva ricevuto da RIINA l'incarico di seguire i ricorsi in Cassazione degli associati, era in grado, per l'*aggiustamento* dei processi, di avvalersi, già nel 1987, oltre che del canale politico costituito da Ignazio SALVO, di alcuni legali, gli avvocati ANGELUCCI e GAITO, fatti conoscere, entrambi, da tale Paolo COSTANZO, originario di Siracusa, impiegato della Cassazione che si era posto a *disposizione* dell'associazione.

Il GAITO, soprattutto, era persona in grado di *muoversi benissimo in Cassazione*; era infatti avvocato professionalmente valido, ma anche disposto a "*corrompere*" i giudici.

I rapporti fra *Mastro Ciccio* e Paolo COSTANZO erano frequenti, come aveva potuto lui stesso verificare avendo dato il MESSINA a detto COSTANZO il numero di telefono del negozio di esso collaborante.

Osserva la Corte che le dichiarazioni del SINACORI in ordine alla nascita del rapporto fra il GAITO e Francesco MESSINA, per il tramite di Paolo COSTANZO, si integrano pienamente con quelle degli altri collaboranti e, come si è detto in precedenza, ricevono conferma nelle risultanze di una intercettazione telefonica del 18 dicembre 1990, fra lo stesso COSTANZO e il citato *mastro Ciccio*, nel corso della quale, pur tenendo conto del modo criptico in cui i due parlano, appare comunque

chiaro che il primo annuncia al secondo l'arrivo in Cassazione di alcuni ricorsi, affinché si rechi a Roma per seguirne il corso (cfr. vol. 2°).

Sulla base del convergente racconto dei collaboratori sopraindicati si può, pertanto, collocare la nascita dei rapporti fra *mastro Ciccio* e l'avvocato GAITO intorno al 1987, periodo nel quale, come già osservato, Paolo COSTANZO riceveva già tranquillamente negli uffici della Suprema Corte gli emissari dell'associazione, procacciando clienti mafiosi allo stesso GAITO, e anche precedente, pertanto, a quella in cui, come si è detto a proposito della vicenda BASILE, un emissario di *cosa nostra* veniva ricevuto dall'imputato nella sua stanza la mattina stessa in cui doveva celebrarsi tale processo.

Ciò posto, va soggiunto che anche il collaborante Vincenzo FERRO ha riferito, come si ricorderà di avere conosciuto l'avvocato GAITO (in epoca però successiva quella in cui l'imputato, per le sue vicissitudini giudiziarie relative alla liquidazione della flotta Lauro era stato sospeso dal servizio).

Ha dichiarato il collaborante che, su incarico del genitore FERRO Giuseppe, in relazione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo riguardante quest'ultimo, nel marzo del 1993 si era recato a Roma, ove aveva contattato l'avvocato GAITO, indicatogli dal padre come legale che, avendo molti *agganci* in Cassazione, era in grado di risolvere positivamente il problema giudiziario in questione.

L'incarico era stato poi conferito al GAITO ed in effetti suo padre era stato di lì a poco scarcerato.

Da quel momento in poi il GAITO aveva curato la redazione di ricorsi per cassazione avverso altri provvedimenti giudiziari adottati dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di FERRO Giuseppe, di guisa che frequenti erano stati i viaggi a Roma di esso collaborante e la frequentazione da parte sua degli uffici della Suprema Corte.

Ed era stato in occasione di un viaggio a Roma insieme all'avvocato ANANIA che, nei locali della Cassazione, gli era stato da questi presentato COSTANZO Paolo, commesso in servizio presso la prima sezione penale della Cassazione, come persona *disponibile* alla quale potevano essere chiesti piccoli favori di natura burocratica.

Il COSTANZO, al quale su invito dell'ANANIA egli aveva erogato una piccola somma di denaro, era stato molto affabile con lui, facendogli capire di essere un loro *amico*: cioè un *amico* dei mafiosi alcamesi e, pertanto, di suo padre Giuseppe ma soprattutto dei *mazaresi* ed, in particolare, di una persona che gli era stata indicata con il nome di "*mastro Ciccio*".

Egli, all'epoca ancora estraneo alle dinamiche associative, e non comprendendo il riferimento fattogli dal Paolo, si era limitato ad abbozzare, salvo poi chiedere al genitore chiarimenti sull'identità del "*mastro Ciccio*" ed ottenendo da questi, peraltro, una evasiva risposta (il padre, infatti, aveva sì confermato che "*u zu' Ciccio MESSINA*" era un *amico* suo ma lo aveva anche invitato, da quel momento in poi, a non dare troppa corda al COSTANZO).

Aveva avuto modo di vedere successivamente il COSTANZO sia in Cassazione (ove lo aveva notato salutarsi amichevolmente con l'avv. GAITO) sia ad Alcamo, l'estate del 1993 o del 1994, allorquando era arrivato a bordo di una Mercedes insieme all'avvocato ANANIA ed era stato poi da lui accompagnato a casa del padre, ove per qualche tempo era rimasto a colloquio con quest'ultimo.

Era stato, invece, nei locali della Cassazione, in epoca compresa fra il 1994 ed il 1995, che il COSTANZO, mentre si incamminavano per i corridoi per raggiungere il bar, dopo avere salutato in modo deferente, esclamando "*buon giorno Presidente*" ed inchinandosi "*una persona bassa di statura*" che avevano incrociato, gli aveva poi detto che si trattava

del presidente CARNEVALE ed aveva aggiunto, con rammarico, che purtroppo questi non era più al suo posto, perché "*quando c'era lui*" qualche favore "*per qualche amico*" (cioè per qualche mafioso) era andato egli stesso (COSTANZO) a chiederlo ed il CARNEVALE glielo aveva pure fatto.

Egli, tenendo a mente il consiglio del padre, non aveva commentato in alcun modo la battuta del COSTANZO anche se fra sé e sé, sul momento, aveva pensato che forse si trattava di una vanteria del suo interlocutore.

Aveva avuto poi modo di rivedere il COSTANZO in occasione di un confronto disposto dall'A.G. presso il carcere palermitano di Pagliarelli.

Si vedrà, prendendo in esame le dichiarazioni dell'avvocato GAITO, come il COSTANZO, fosse in realtà il soggetto al quale il primo confidava sue "opinioni", poi puntualmente verificatesi, sul possibile esito dei ricorsi relativi ai 43 ricorrenti per scarcerazione dei termini di custodia cautelare e come queste "opinioni" pervenissero anticipatamente a Salvatore RIINA a mezzo di Francesco MESSINA.

Va, inoltre, sul punto relativo ai rapporti fra l'imputato e il COSTANZO, ricordato che è stato accertato che il primo riteneva evidentemente talmente indispensabili i servizi del secondo da interessarsi, con il consenso dello stesso, presso il Ministero per fare procrastinare il trasferimento (già disposto) di quest'ultimo presso la Corte di Appello di Roma, ove avrebbe dovuto svolgere funzioni superiori.

§ 2.2. Le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore

Sul punto specifico della vicenda della scarcerazione dei boss ha riferito più in dettaglio il collaboratore di giustizia Salvatore CANCEMI.

Questi, dopo avere premesso che Salvatore RIINA aveva fatto sapere di avere ricevuto assicurazioni dall'on. Salvo LIMA sul fatto che, in sede di legittimità, la sentenza del *maxiprocesso* sarebbe stata annullata quantomeno nella parte riguardante la responsabilità della *commissione* per i fatti di sangue, ha affermato che a rassicurare ulteriormente gli associati sul buon esito del *maxi-uno* era intervenuto un fatto davvero eccezionale, costituito dalla scarcerazione di 43 associati, imputati in tale processo, in forza di un provvedimento adottato dalla sezione presieduta dal dott. CARNEVALE.

Nel seguente modo il CANCEMI ha riferito su questa vicenda:

CANCEMI S.: *“Sì, ecco, vedi a volte andando nell'argomento, il ricordo viene, perché non è facile diciamo ricordare virgola per virgola, non è che qua si parla di una cosa, qua si parla di venti anni di... purtroppo per me, di attività mafiosa, quindi i ricordi possono mancare. Sì, io mi ricordo che prima di questa scarcerazione di queste persone di "COSA NOSTRA" era arrivata la notizia, diciamo, a Toto' RIINA proprio dall'Avvocato GAITO che... la cosa andava... andava bene.*

P.M.: *e in che senso andava bene?*

CANCEMI S.: *che queste scarcerazioni avvenivano.*

P.M.: *ma questo quando, cioè rispetto al momento della effettiva scarcerazione quanto tempo prima è avvenuto?*

CANCEMI S.: *esattamente non mi ricordo, ma prima sicuro, diciamo già... infatti RIINA e... voleva brindare, voleva diciamo festeggiare questa notizia che ci era arrivata.”*

Ad anticipare all'associazione l'esito del procedimento, diverso tempo prima che esso venisse emesso, ha quindi precisato il collaborante, era stato l'avvocato Enzo GAITO, il quale aveva trasmesso la notizia a mezzo di Francesco MESSINA.

Egli aveva avuto modo di conoscere fatti e circostanze relativi a questa vicenda in due separati momenti. Una prima volta, mentre si trovava

all'interno di una macelleria di GANCI Raffaele aveva ascoltato un dialogo fra MESSINA Francesco (*mastro Ciccio*) e BIONDINO Salvatore, *reggente* della *famiglia* mafiosa di San Lorenzo ed uomo di fiducia di RIINA, nel corso del quale il primo aveva detto al secondo di avere ricevuto dall'avv. GAITO l'anticipazione che la prima sezione presieduta dal CARNEVALE avrebbe emesso il provvedimento di scarcerazione.

Successivamente, sempre prima che il provvedimento venisse emesso, era stato Salvatore RIINA a ribadirgli che era arrivata da parte del GAITO l'anticipazione che vi sarebbe stata la scarcerazione.

Era stato in questa occasione che Salvatore RIINA, particolarmente euforico, gli aveva fatto il nome, come soggetto coinvolto nella vicenda, oltre che del CARNEVALE, del giudice DELL'ANNO (relatore della causa e redattore della sentenza dell'11/2/1991).

Di costui il RIINA e il BIONDINO gli avevano detto che "*l'aveanu ne manu*", intendendo con ciò fare riferimento ad un contesto più ampio rispetto a quello relativo alla decisione, con la quale era stata disposta la scarcerazione degli oltre quaranta *uomini d'onore*.

Quanto al fondamentale ruolo avuto nella vicenda dall'avvocato GAITO così il collaborante si è espresso:

P.M.: *“cioè voglio chiederle questo: RIINA nutriva fiducia nell'Avvocato GAITO?”*

CANCEMI S.: *ma... la notizia è arrivata, io l'ho detto prima e lo ripeto ancora...*

P.M.: *lasci stare la notizia.*

CANCEMI S.: *sì, certo, aveva una grande stima e...*

P.M.: *ma era una stima legata...*

CANCEMI S.: *ma no, non era una stima...*

P.M.: *...alla sua capacità professionale?*

CANCEMI S.; *ma assolutamente no, era una stima perché c'erano questi rapporti, queste cose con CARNEVALE, diciamo lui era... era la persona che parlava con CARNEVALE e faceva pervenire queste cose, diciamo le cose si sapevano, era una persona nelle mani di... di "COSA NOSTRA".*

Si vedrà esaminando la vicenda *maxi-ter*, processo nel quale il collaborante era personalmente coinvolto, come il tramite fra il dichiarante e l'imputato sia stato individuato in questo caso nell'avvocato ARICO' (al quale sarebbe stata fatta pervenire la somma di lire 200 milioni per l'*aggiustamento* di quel processo), e come anche in relazione a tale vicenda processuale il dichiarante abbia indicato il dott. DELL'ANNO come coautore della condotta, sulla base di quanto riferitogli dall'avvocato palermitano MARASA' e dello stesso GAITO.

Lo stesso ARICO' risulta essere stato, peraltro, il difensore degli imputati BONO e FIDANZATI in occasione del procedimento di legittimità conclusosi con la sentenza 11 febbraio 1991 con la non dovuta dichiarazione di cessazione della custodia cautelare per scadenza di termini, in realtà non scaduti affatto.

Si vedrà, altresì, esaminando la vicenda *maxi-ter*, la particolare commistione di interessi che esisteva fra l'odierno imputato e il dott. DELL'ANNO (al punto che da intercettazioni ambientali è emerso che il DELL'ANNO, nel 1994, era intervenuto presso il già menzionato presidente dell'ufficio GIP presso il Tribunale di Roma, dott. SQUILLANTE, in favore del CARNEVALE in occasione di una richiesta di misura cautelare dalla Procura di Roma avanzata nei confronti di quest'ultimo per un diverso fatto di reato), ben poco pertanto rilevando la circostanza, dal Tribunale erroneamente ritenuta preclusiva anche ai fini di una valutazione *incidenter tantum*, che l'Ufficio del P.M., dopo avere iniziato procedimento penale nei confronti del DELL'ANNO per corruzione in atti giudiziari e abuso di

ufficio, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.l. 13 maggio 1991 n° 152, abbia ritenuto di non dovere esercitare anche nei confronti di questa azione penale, richiedendo nel 1997 al GIP l'archiviazione di tale posizione.

Non va trascurato, infatti, di rilevare come, proprio in relazione alla vicenda in questa sede in esame, l'imputato, all'epoca evidentemente intenzionato a seguire una diversa strategia processuale, avesse, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 24 aprile 1997 (acquisito al fascicolo per il dibattimento, per volontà delle parti, all'udienza del 20 marzo 2000) quanto segue:

“Purtroppo, mi spiace dirlo, l'errore sulla posizione del LUCCHESI e degli altri due fu determinato da una superficialità di DELL'ANNO, che non controllò le posizioni giuridiche relative, che pure erano agli atti.

DELL'ANNO disse che le posizioni erano tutte uguali, ed io mi accorsi che ciò non era esatto soltanto dopo quando, in seguito alle polemiche che erano sorte, ero andato a controllare il fascicolo che era ancora in Cassazione, ed avevo verificato che conteneva quelle posizioni giuridiche.

Per quanto riguarda l'errore sull'inquadramento giuridico della fattispecie - consistente nell'aver applicato il regime giuridico della sospensione in luogo di quello del congelamento dei termini - l'errore in effetti ci fu, ed anche questo fu determinato dalla superficialità di DELL'ANNO, il quale espose delle premesse di fatto che portarono a non considerare che i giorni di udienza che si erano svolti andavano detratti dal periodo di carcerazione sofferta, determinando la scarcerazione degli imputati, che viceversa non sarebbe stata disposta.

Date le premesse di fatto erronee esposte dal relatore, tutti i componenti del collegio furono indotti in errore, e la decisione fu

adottata all'unanimità, nella convinzione che fosse quella giuridicamente esatta”.

Orbene, non vi è chi non veda la palese inverosimiglianza dell'assunto dell'imputato se solo si tiene conto di quanto è stato già rilevato con riguardo alle accuratissime modalità con cui lo stesso approfondiva la conoscenza dei processi (al punto da "bacchettare", come sostenuto dall'avvocato TAORMINA, difensori e lo stesso relatore della causa, quando commettevano qualche errore o anche incorrevano in semplici omissioni), e non appare il caso di ribadire, ancora una volta, quale fosse il “*metodo di lavoro*” dell'imputato, l'accurata scelta che faceva dei relatori e le modalità (da svariati magistrati riferite) con le quali si svolgevano le camere di consiglio, ove la convergente indicazione proveniente da presidente e relatore era quasi sempre idonea al raggiungimento di una sollecita decisione.

Non è minimamente credibile, pertanto, l'imputato nel punto in cui sostiene di essere stato *indotto in errore* dal DELL'ANNO a causa della esposizione non rispondente al vero, con cui questi avrebbe rassegnato le *premesse di fatto*.

In ogni caso palesemente inattendibile appare, in considerazione della particolare delicatezza della vicenda processuale in questione, che l'imputato abbia potuto equivocare o addirittura non essere a conoscenza del testo dei provvedimenti impugnati, nei quali era evidente che il rigetto delle istanze di scarcerazione era avvenuto da parte della Corte di Assise di Appello di Palermo in virtù del *congelamento* dei termini di custodia cautelare: istituto giuridico di cui gli erano perfettamente note le finalità e sulle quali non poteva certo avere dubbi.

Il procedimento in ordine al quale la prima sezione penale era stata chiamata a decidere era poi, va ribadito, tutt'altro che bagattellare, ed il particolare oggetto del contendere riguardava la richiesta dichiarazione di

cessazione della custodia cautelare di ben 43 imputati del *maxi-processo* di cui ben cinque ricoprenti posizioni di vertice in seno all'organizzazione.

Il tentativo del CARNEVALE di far ricadere ogni responsabilità su quanto verificatosi sul dott. DELL'ANNO non è, peraltro, nuovo, essendosi ripetuto anche in occasione di un procedimento volto a verificare i presupposti per il suo eventuale trasferimento d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale promosso dal CSM, nell'ambito del quale l'imputato aveva assunto lo stesso atteggiamento in una memoria diretta al Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 novembre 1992.

Ben rendendosi conto della palese inverosimiglianza e insostenibilità di tale assunto, il dott. CARNEVALE nella memoria difensiva del 30.5.2000 ha ritenuto opportuno, come si è visto, mutare radicalmente strategia difensiva, tentando di sostenere, dopo che nell'interrogatorio summenzionato non aveva manifestato dubbio alcuno sulla, persino ovvia, applicabilità dell'istituto del *congelamento* dei termini di custodia cautelare, un'assai improbabile difficoltà interpretativa del disposto dell'art. 297, comma 4°, c.p.p., mai in precedenza prospettato e frutto di un ripensamento dell'ultima ora.

Orbene, quanto all'attendibilità del collaborante CANCEMI – il quale sostiene di avere appreso, dapprima ascoltando quanto MESSINA Francesco riferiva a BIONDINO e poi avendone conferma dallo stesso RIINA, che il CARNEVALE aveva anticipato al GAITO l'esisto favorevole dei ricorsi e che nella vicenda avrebbe avuto un ruolo anche il dott. DELL'ANNO – le sue propalazioni trovano piena conferma in altre emergenze processuali.

Il riferimento al dott. DELL'ANNO, innanzitutto, avvalorata la coerenza e la logicità del racconto del collaborante che, pur essendo del tutto estraneo a quella vicenda processuale (come si dirà il CANCEMI era, infatti, imputato solo nel cd. *maxi-ter* e non anche nel *maxi-uno*), è stato in

grado di fare il nome del magistrato summenzionato, il quale effettivamente nel procedimento in questione svolse il ruolo di relatore ed estensore della sentenza.

Il riferimento del CANCEMI al GAITO, quale anello di congiunzione fra l'imputato e l'associazione, appare poi coerente ad analoghi riferimenti fatti da altri collaboratori.

Né va omissso di rilevare che a confermare l'esistenza di un particolare rapporto preferenziale fra l'imputato e il GAITO è una fonte insospettabile, trattandosi dello stesso imputato.

In altra parte della sentenza, infatti, a dimostrazione della effettiva esistenza di un rapporto personale tra l'avv. GAITO ed il presidente CARNEVALE, di natura ben diversa dall'ordinario rapporto di cordialità che normalmente può intercorrere tra un avvocato ed un magistrato, come questi vorrebbe fare credere, vi è il chiaro contenuto della intercettazione ambientale relativa alla illuminante conversazione tra lo stesso presidente CARNEVALE ed il dott. GRASSI avvenuta il 5 marzo 1994, in epoca in cui l'imputato evidentemente già sospettava di essere oggetto di attenzioni investigative, già riportata in altra parte della presente sentenza:

Carnevale: *“Perchè io nel marzo ero già alla II^a sezione civile, quando ci fu la richiesta per ANDREOTTI, mentre qui quello e' stato arrestato che io c'ero, c'ero ancora alla I^a penale - incomprensibile - Si ma, siamo, siamo sempre li', infatti quando... chiesero la proroga per SCHIAVONE e gli avvocati che erano interessati, Paolo SCOTTI che assisteva DE CATO, parlo di GAITO che assisteva SCHIAVONE, vedrai che, "stia tranquillo che noi dalle carte il suo nome lo vediamo", non solo ma avremmo dovuto avvisarmi, mi pare che il discorso fosse ineccepibile. Pero' d'altra parte io ritengo, puo' essere "ca ficero stu scherzetto, cioe' a dire che fanno le indagini.”*

Circa il tipo di "scherzetto" paventato dall'imputato non vi è ovviamente ragione di dubitare, così come della spontaneità con la quale parla al GRASSI; spontaneità che è chiaramente assente nella conversazione telefonica delle ore 18.38 del 10 aprile 1997 (in uscita dalla utenza telefonica fissa in uso al citato legale verso l'utenza fissa dell'odierno imputato), avuto anche riguardo a quanto ammesso dal GAITO che ha dichiarato al P.M. il 29 luglio 1997 di ben sapere che l'utenza dell'imputato, in quel periodo sospeso dal servizio, era sotto controllo.

Di tale conversazione è opportuno ricordarne il contenuto, se non altro perché dimostra come i rapporti fra i due fossero improntati a cordialità, benchè il GAITO non avesse esitato affatto, con manovra a dir poco fraudolenta (se fosse stata ignota al CARNEVALE), ad inserire fra i ricorrenti il suo assistito Giuseppe LUCCHESI che, certo, non aveva neanche in astratto titolo a scarcerazione alcuna e, per questo motivo, l'odierno imputato avesse anche dovuto giustificarsi innanzi al CSM in un procedimento per trasferimento di ufficio:

CARNEVALE: *Pronto ?*

GAITO: *Pronto, buonasera presidente*

CARNEVALE: *Oh professore buonasera.*

GAITO: *Allora ho sentito oggi che mi hanno dato ragione per la questione della diffamazione.*

CARNEVALE: *e va beh, allora!.*

GAITO: *c'è ragione insomma.*

CARNEVALE: *ma d'altra parte insomma non credo che potesse essere diversamente.*

GAITO: *ma come si fa, fatto non sussiste, e che è...*

CARNEVALE: *se non altro rimarrà. E queste magre consolazioni mi posso pigliare.*

GAITO: *e va bene.*

CARNEVALE: *cose grosse no, ma insomma questo è.*

GAITO: *ma insomma, non so se gliela debbo tradurre essendo lei oltre, insomma, quell'uomo di cultura che è, un uomo delle due Sicilie "Ca so vucca mangiasse mele"*

GAITO: *e già sì, chiaro, sì sì..*

CARNEVALE: *non gliela debbo tradurre ?*

GAITO: *No, direi proprio di no.*

CARNEVALE: *la capisce è vero ?*

GAITO: *sì, sì, sì...*

CARNEVALE: *professore, le sono infinitamente grato. Che vuole Palermo mi preoccupa.*

GAITO: *ancora ?*

CARNEVALE: *e ancora non è che si sa niente. Non si sa niente ?*

GAITO: *No*

CARNEVALE: *almeno per quello che mi riguarda.*

GAITO: *no perché hanno lasciato sta richiesta di archiviazione per tutti gli altri.*

CARNEVALE: *e appunto e quindi ?*

GAITO: *e va be ma chee..*

CARNEVALE: *capisco che i termini sono stati abbondantissimi, sono abbondantissimamente scaduti però...*

GAITO: *è chee..*

CARNEVALE: *che cosa vogliono fare.*

GAITO: *e, e, scusatemi. Mi pare talmente proprio, ma ormai, per quanto ormai l'industria del pentitismo fiorisca, perché credo che l'unico paese di tutti i tempi e di tutti i luoghi dove il pentitismo ha costituito una industria, insomma.*

CARNEVALE: *sì, sì.*

GAITO: *e insomma, hanno avuto perlomeno tutti quel...e e potrei dire un pudore superiore forse a quello che si aspettava, insomma, nessuno ha avuto il coraggio, e qua tutti dicono...e e aveva l'incarico tizio o caio per aggiustare si ma poi veniamo al...*

CARNEVALE: *e quali sono stati i processi aggiustati ?*

GAITO: *eh, eh veniamo al sodo eh...*

CARNEVALE: *e poi, insomma, dimostratemi anzitutto che io avessi i rapporti*

GAITO: *appunto, appunto.*

CARNEVALE: *ma poi il discorso, insomma, ad un certo punto ha da attribuire diciamo un certo marchio non è che nell'ambiente dei magistrati è una cosa, la cosa più semplice di questo mondo*

GAITO: *sì*

CARNEVALE: *insomma, io è un fatto che ho conosciuto Claudio VITALONE nell'anno che, pur essendo io a Roma dal 1954, l'ho conosciuto soltanto nel 1986 è ho la prova documentale che l'ho conosciuto allora.*

GAITO: *bè ma mi pare che non era un mafioso. O mi sbaglio.*

CARNEVALE: *no ma dico a prescindere, prescindere...*

GAITO: *ma insomma su*

CARNEVALE: *voglio dire ora se io fossi stato di quel certo ambiente insomma eh, vogliamo, cerchiamo di essere un pochino, insomma, con tutti i magistrati romani che erano dopo alla Corte, insomma, dai primi presidenti di Cassazione.*

GAITO: *Eh..*

CARNEVALE: *di Corte d'Appello ai Pretori insomma eh...io ho fatto sempre il mio lavoro, mi sono fatto gli esami quando dovevo farli, me li sono vinti senza bisogno di nessuno. Quando ho chiesto*

di andare alla Corte d'Appello di Roma come Primo Presidente dove avrei fatto certamente bene...

GAITO: *sii, sii...*

CARNEVALE: *mi hanno silurato pur avendo tutte le carte in regola perché io rispetto a quello che prescelsero.*

GAITO: *sì. Sì.*

CARNEVALE: *rispetto a me, io avevo il fatto di avere fatto equamente il Civile e il Penale, mentre quell'altro era soltanto un penalista, valorosissimo, nessuno lo mette in dubbio, ma in una Corte d'Appello, insomma, importante come quella di Roma era necessario che ci fosse uno...*

(".....")

La conversazione poi prosegue su argomenti di nessuna rilevanza, ma la ragione della sua menzione fra le fonti di prova non è affatto quella che ha ritenuto di cogliere il Tribunale a pag. 489 della impugnata sentenza (*"Inoltre è stata evidenziata una conversazione telefonica dell'aprile del 1997, in cui il GAITO informava il dott. CARNEVALE dello svolgimento di un giudizio d'impugnazione nel punto relativo ad omessa condanna di un imputato alle spese processuali per il reato di diffamazione in pregiudizio dello stesso CARNEVALE, che il detto legale difendeva, circostanza che sarebbe indicativa di rapporti trascendenti la mera cordialità"*)

Ed invero, se tale telefonata fosse stata messa in relazione al contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato (*"Sapevo dal deposito degli atti del processo SCHIAVONE, oltreché da notizie di stampa, che il telefono del dott. CARNEVALE era sottoposto ad intercettazione"*), sarebbe stato chiaro che, nel corso di questa telefonata, il GAITO altro non aveva fatto che la spalla dell'imputato, consentendogli in presa diretta di esternare, sapendo di essere ascoltato, i punti salienti della sua strategia processuale, fra cui, al primo posto, quella dell'inizio del suo rapporto con il dott.

VITALONE solo a partire dal 1986 ed estraneità ad ogni tentativo di aggiustamento del *maxiprocesso*, in considerazione del suo interesse per la nomina a presidente della Corte di Appello di Roma, circostanza questa su cui si tornerà nel capitolo successivo.

Ma, in realtà, l'impugnata sentenza non ha neppure tenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CUCUZZA Salvatore, il quale ha riferito circostanze significative sul tema in esame, che riscontrano le propalazioni degli altri collaboranti.

§ 2.3. Le dichiarazioni di CUCUZZA Salvatore

CUCUZZA Salvatore, che è uno dei 43 imputati del *maxiprocesso* che ha beneficiato del provvedimento con il quale la prima sezione penale della Cassazione, l'11 febbraio 1991, ha decretato la cessazione della custodia cautelare per asserita decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha riferito di avere sentito parlare dell'avvocato GAITO, come di un legale attraverso il quale gli associati riuscivano ad ottenere dal CARNEVALE provvedimenti a loro favorevoli, dal suo *capomandamento* Giuseppe CALÒ ed anche da altre persone - fra cui i BONO oppure i FIDANZATI - con le quali aveva condiviso periodi di detenzione.

Dell'avvocato ARICÒ, come avvocato attraverso il quale si potevano ottenere provvedimenti favorevoli dal presidente CARNEVALE, gli avevano parlato, invece, DI GIACOMO Giovanni della *famiglia* di *Porta Nuova* (che aveva nominato l'ARICÒ come proprio difensore di fiducia), MANGANO Vittorio e poi CANCEMI Salvatore (quest'ultimo nel corso di un incontro avvenuto nella seconda metà del 1991, mentr'egli si trovava agli arresti domiciliari, prima di essere nuovamente sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza del c.d. "decreto Martelli").

Nel periodo in cui egli aveva fatto presentare dal suo avvocato l'istanza di scarcerazione, a seguito della quale era stato rimesso in libertà unitamente a una quarantina di persone, egli si trovava presso il carcere di Cuneo.

Non gli era stata precisata qual fosse stata, in particolare, la "strada" per arrivare al CARNEVALE in relazione a questa vicenda, anche se era informato che *cosa nostra* si stava muovendo, utilizzando il canale degli avvocati "romani" (*"attraverso quale strada io non lo so, io sapevo che c'erano degli avvocati, delle persone che si muovevano in questo senso in Cassazione; però io non posso dire quale era la strada giusta per arrivare...però le sentenze c'erano, tanto è vero che ci hanno...in 40 persone dove nel '91 ci hanno portato fuori per scadenza termini, ce n'erano alcuni che nemmeno avevano fatto i termini esatti e furono pure scarcerati"*).

Egli era venuto a conoscenza che vi era questo interessamento per la scarcerazione e ne aveva parlato, pertanto, con il suo avvocato Francesco INZERILLO, che era invece del tutto ignaro di questa *combine* ed anzi lo aveva disilluso *"...ricordo, però che il mio avvocato non era convinto, mi disse chiaramente di non pensarci perché difficilmente ci avrebbero scarcerati. Quindi io non avevo...ci avevo perso un po' lo speranza, ho detto "va be', chissà, magari lui non sa niente l'avvocato, ci sarà un interessamento e io riottengo la libertà"*.

L'avvocato INZERILLO non sapeva niente di queste cose (*...e perché faceva solo l'avvocato, non è che io ci potevo dire "C'è Cosa Nostra dietro, questo interessamento lei la faccia intanto..."*). No. Ho detto *"Siccome la fanno tutti facciamola pure noi"*. L'avvocato non poteva essere messo a parte di queste situazioni, perlomeno questo avvocato").

Successivamente aveva saputo da LUCCHESI Giuseppe, che come lui aveva beneficiato della scarcerazione, qualche particolare ancora in più.

Il LUCCHESE gli aveva confidato che egli sicuramente non avrebbe potuto godere nemmeno in astratto della scarcerazione per decorrenza dei termini, ma, sapendo che vi era in corso questa operazione, aveva chiesto al suo avvocato di presentare l'istanza di scarcerazione anche nel suo interesse (*Io sapevo che c'era questa...questa cosa l'ho saputa successivamente perché poi incontrai uno di cosa nostra, LUCCHESE, il quale mi disse che aveva fatto inserire dal suo avvocato anche il suo nome....non rientrava nei termini di carcerazione preventiva. Però diceva lui "ce l'ho fatto mettere" ...*).

In pratica, gli aveva detto il LUCCHESE, sapendo che vi sarebbe stato per tutti questo provvedimento favorevole, che anch'egli sarebbe stato scarcerato senza nemmeno prendere in considerazione la sua posizione specifica (*"Mi fece capire che c'era una cosa combinata, quindi hanno messo pure il suo nome e si vede...poi alla fine lo hanno scarcerato pure. Era comunque un errore"*).

Richiesto di specificare meglio tale circostanza, il collaborante ha riferito:

CUCUZZA: *...non era un discorso di merito...era una questione tecnica, quindi dico fu un errore scarcerarlo, però lui la tentò la cosa convinto di riuscirci. Cioè c'era qualcosa che era preparata.*

PM: *...E perché era convinto di riuscirci ? Cioè da che cosa poteva derivare questa sua convizione ?*

CUCUZZA: *Perché LUCCHESE sapeva più di me; LUCCHESE fino a quel momento era fuori fino al 91, quindi lui sapeva benissimo che se inseriva il suo nome sarebbe stato scarcerato pure.*

PM: *Cioè LUCCHESE era in contatto in quel momento con altri esponenti dell'organizzazione?*

CUCUZZA: *Era stato arrestato da pochissimo tempo da pochissimo tempo. Quindi era...neanche un anno aveva fatto, forse una decina di mesi".*

Orbene, il riferimento fatto dal CUCUZZA a Giuseppe LUCCHESI ed all'approfittamento che questi aveva fatto della *combine* in corso, non avendo nemmeno in astratto titolo alla scarcerazione per non avere maturato il periodo di custodia cautelare previsto dalla legge, riveste nella presente vicenda particolare rilevanza, sia perché dimostra la piena attendibilità intrinseca del dichiarante (il LUCCHESI, come si è detto in precedenza non aveva in effetti titolo alcuno alla scarcerazione) sia perché fornisce un importante riscontro alle dichiarazioni del CANCEMI.

Questa Corte, pertanto, non può affatto condividere le argomentazioni sul punto dei primi giudici, i quali - dopo avere rilevato che, per quanto concerneva la cessazione della custodia cautelare anche nei confronti di LUCCHESI, FIDANZATI e COSTANTINO, nessun elemento processuale era emerso a dimostrazione del fatto che fosse il frutto di un qualsiasi condizionamento illecito del CARNEVALE o di altri membri del collegio - solo a pag. 511 della impugnata sentenza, dopo avere in precedenza motivato l'inconsistenza della prospettazione accusatoria sulla sola base delle dichiarazioni del CANCEMI, ha proceduto ad un breve esame dell'assunto del CUCUZZA, limitandosi ad affermare che si trattava di indicazione "*postuma e generica*" e che "*l'interesse di cosa nostra non era certo quello di conseguire la sola scarcerazione di quei tre soggetti, che non rivestivano spiccati ruoli esponenziali in seno all'organizzazione*".

Deve, invece constatare la Corte come, anche nel caso in esame, pur trattandosi del medesimo episodio, gli elementi di prova acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale siano stati dai primi giudici esaminati in modo isolato senza rilevare collegamenti fra le dichiarazioni dei

collaboranti CUCUZZA e CANCEMI e senza procedere alla valutazione unitaria di tutti gli elementi probatori, trascurando peraltro di valutare altre prove, fra cui la testimonianza resa dall'avv. Francesco INZERILLO.

Procedendo alla valutazione dell'attendibilità del CUCUZZA, va rilevato, in primo luogo, che costui è stato uno dei protagonisti della vicenda in esame per avere, pur non avendone titolo, usufruito del provvedimento di cessazione della custodia cautelare, non essendo stato tenuto conto, nemmeno nel suo caso, del *congelamento* dei termini durante i numerosi giorni di udienza nel *maxi-uno*.

Il racconto del collaborante, anche quando riferisce ulteriori particolari sulla vicenda sulla base di notizie apprese dal LUCCHESI, appare coerente con i dati processuali assunti *aliunde* al processo e si arricchisce delle confidenze fattegli non già da un associato di trascurabile rilevanza, come erroneamente ha ritenuto il Tribunale, ma da uno dei soggetti facenti parte della *commissione provinciale di cosa nostra* e, quindi, in possesso di notizie di prima mano su fatti di vitale importanza di *cosa nostra*, avendo intrattenuto, per la sua qualità di capo *mandamento*, rapporti costanti e diretti con Salvatore RIINA sino al momento del suo arresto, avvenuto l'1 aprile 1990.

Ma soprattutto il Tribunale non ha considerato che il LUCCHESI, quale informatore del CUCUZZA, è fonte di primaria importanza, sol che si consideri che costui era difeso proprio dall'avvocato Vincenzo GAITO, cioè da colui che il collaborante CANCEMI ha indicato come il soggetto che ebbe a dare al MESSINA Francesco l'anticipazione circa l'esito, tutt'altro che prevedibile, dei ricorsi in discussione.

Se poi le dichiarazioni del CUCUZZA si pongono in relazione con quelle dell'avvocato GAITO di cui all'interrogatorio reso al P.M. nella qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (il relativo verbale è stato acquisito agli atti ex art. 512 c.p.p.),

può ben ricavarsi che dalle dichiarazioni del citato legale, pur tenendo corso della strategia difensiva che questi ritenne di dovere seguire in quel frangente, siano venute solo conferme e mai smentite alle dichiarazioni dei collaboranti.

Così va, in primo luogo, rilevato che il GAITO non ha negato di avere effettivamente conosciuto MESSINA Francesco, mostrandosi perfino a conoscenza del nome con cui questi era conosciuto in seno alla consorteria, e di avere effettivamente intrattenuto con COSTANZO Paolo rapporti sicuramente poco trasparenti, usandolo come procacciatore di clienti, al quale corrispondeva qualche milione per ogni cliente che gli procurava:

"Ho conosciuto MESSINA Francesco, detto mastro Ciccio, nel 1991 dopo che avevo assistito in fase di merito Vincenzo MILAZZO per la strage di Pizzolungo, processo nel quale costui era stato assolto. Poiché in questa occasione era stata riformata la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa in primo grado nei confronti del MILAZZO, si era sparsa nell'ambito dell'area di provenienza di costui l'eco favorevole di questa decisione che aveva indotto altre persone ad essere assistite da me, soprattutto nei ricorsi per Cassazione. Da allora avevo assunto la difesa anche di altre persone provenienti da quella zona, tra le quali BASTONE Giovanni, due persone di nome MESSINA e poi successivamente, credo nel 94-95, anche FERRO Giuseppe.

Il MESSINA Francesco era solito presentarsi come un costruttore che si adoperava per seguire i processi in Cassazione di alcuni suoi compaesani; ricordo che egli era venuto più di una volta nel mio studio e lo stesso mi era stato presentato da COSTANZO Paolo appunto come imprenditore. Lo stesso COSTANZO del resto mi aveva in precedenza segnalato le vicende processuali, nelle quali era coinvolto Vincenzo MILAZZO, chiedendomi di seguirle, così come in effetti avevo fatto nel procedimento del quale ho già detto.

Ricordo che la fidanzata del MILAZZO, tale BONOMO Antonella, in una occasione nella quale era venuta a prendermi o ad accompagnarmi all'aeroporto mi aveva detto che aveva appreso il mio nome in conseguenza di un procedimento nel quale io avevo difeso a Firenze tale CALATAIO. Ritornando al MESSINA devo precisare che lo stesso si interessava esclusivamente di procedimenti riguardanti altre persone provenienti dalla zona di Trapani.

(.....)

Come ho già detto il COSTANZO mi aveva presentato Vincenzo MILAZZO nonché altre persone interessate alla trattazione di ricorsi camerali nell'interesse di BASTONE Giovanni e dei due MESSINA, dei quali ho detto in precedenza. In queste occasioni io avevo corrisposto del denaro al COSTANZO nella misura di 1 o 2 milioni per ciascun cliente che lui mi aveva presentato; ricordo inoltre che al COSTANZO avevo corrisposto una cifra di analogo ammontare in conseguenza della difesa che di Mariano AGATE nel 1992 o 93 innanzi alla Corte di Assise di Palermo. L'AGATE mi era stato presentato dal COSTANZO qualche tempo prima in occasione della sentenza dell'11 febbraio 1991, con la quale la Corte di Cassazione aveva scarcerato 43 persone.

In quell'occasione non avevo accettato di assistere l'AGATE per due ragioni: intanto perché il ricorso scritto dall'avv. Giovanni ANANIA era ineccepibile ed era basato su decorrenze temporali diverse da quelle prese in considerazione dagli altri ricorsi, inoltre perché mi ero convinto della infondatezza dei ricorsi stessi. Tuttavia mi sentivo comunque obbligato nei confronti del COSTANZO, e anche se dopo circa un anno, avevo ritenuto doveroso corrispondergli la cifra indicata in precedenza."

Orbene, se solo si pone attenzione al tenore delle dichiarazioni del GAITO, si nota immediatamente che questi, non avendo potuto negare di avere difeso Vincenzo MILAZZO già nel giudizio di appello del procedimento relativo alla strage di Pizzolungo, ha tentato comunque di sostenere la tesi della mera indicazione del MILAZZO fattagli dal COSTANZO e, al tempo stesso, di spostare in avanti nel tempo (1991) l'inizio dei suoi rapporti con MESSINA Francesco, ben comprendendo che l'ammettere tale circostanza già relativamente ad epoca precedente, in considerazione della innegabile sussistenza di suoi preferenziali rapporti con il presidente CARNEVALE, avrebbe costituito circostanza fortemente indiziante a carico suo e dello stesso CARNEVALE anche in ordine a pregresse vicende processuali trattate dalla prima sezione della Corte da quest'ultimo presieduta.

Naturalmente l'assunto difensivo è smentito dalle convergenti dichiarazioni di più collaboranti, i quali hanno collocato il rapporto fra il GAITO e *mastro Ciccio* già nella seconda metà degli anni '80, non potendosi peraltro non rilevare la palese inverosimiglianza di quanto dal citato avvocato affermato in ordine alla qualità di imprenditore - che si occupava delle vicissitudini di soggetti vari del trapanese accusati di fatti di mafia - da lui attribuita al MESSINA.

Ed ovviamente indicativa è anche la circostanza che egli abbia ritenuto di corrispondere, sia pure a distanza di un anno, al COSTANZO per averlo messo in contatto con Mariano AGATE, pur non avendo difeso quest'ultimo in occasione della presentazione dei ricorsi diretti alla scarcerazione, per essersi reso conto che quello predisposto dall'avvocato ANANIA era fatto bene, non potendosi peraltro non ricordare a proposito di quest'ultimo legale le dichiarazioni del collaborante Vincenzo FERRO.

Né appare il caso di insistere più di tanto sulla ulteriore circostanza addotta dal GAITO, secondo la quale egli avrebbe difeso soltanto elementi

della area trapanese, bastando al riguardo rilevare come fra i suoi assistiti vi siano stati LUCCHESI Giuseppe, *capo* di un importante *mandamento* palermitano come quello di Ciaculli e, come tale, membro della commissione provinciale di Palermo, oltre allo stesso Salvatore RIINA.

Rinviando al susseguente paragrafo, nel quale saranno trattati gli addebiti di cui punto 5 del capo di imputazione ed esaminate le dichiarazioni rese dall'avvocato GAITO rese in ordine al suo incontro con Salvatore RIINA, nel corso del quale ebbe ad anticipare al capo di cosa nostra che il dott. CARNEVALE avrebbe rinunciato a presiedere il collegio del *maxiprocesso*, vanno adesso prese in esame le dichiarazioni del detto avvocato sulla vicenda delle "*scarcerazioni dei boss*".

Contestatagli, infatti, l'accusa di avere, nel corso di tale vicenda svolto, il ruolo di intermediario fra l'associazione e l'imputato, l'avvocato GAITO ha dichiarato:

"Prendo atto della contestazione dell'Ufficio e al riguardo preciso che effettivamente, dopo l'arrivo degli atti in Cassazione ed una prima lettura degli stessi, avevo maturato la convinzione che i ricorsi erano fondati e quindi gli imputati sarebbero stati scarcerati. Questa convinzione l'avevo senz'altro espressa al COSTANZO e al fratello di LUCCHESI Giuseppe, tuttavia successivamente, quando avevo esaminato *funditus* la questione e dovevo procedere alla redazione delle memorie aggiuntive, mi ero reso conto della infondatezza e quindi avevo mutato orientamento. Ricordo che ne

avevo parlato con l'avv. Franco INZERILLO e con l'avv. ANANIA, dicendo loro che non avrei sostenuto il ricorso che per me si rivelava infondato.

Richiesto di precisare, inoltre, se il COSTANZO fosse presente agli incontri fra lui ed il MESSINA ha precisato:

"Sì ricordo che qualche volta lo stesso era venuto nel mio studio per accompagnare il MESSINA. Prendo atto che l'Ufficio mi fa presente che lo stesso COSTANZO ha dichiarato di essersi recato a casa mia unitamente al MESSINA e osservo che non ricordo una tale circostanza sebbene non possa escluderla."

Orbene, il convincimento espresso dai primi giudici svolta in ordine a tale episodio (vds pag. 485 della impugnata sentenza), nel senso che il CANCEMI potrebbe avere semplicemente recepito notizie fornite, con una certa enfasi, dal COSTANZO al MESSINA e da questi poi trasmesse al RIINA, oltre ad apparire illogica, stante la manifesta inverosimiglianza della "convinzione" originariamente espressa dal GAITO, trascura in ogni caso di considerare che il citato legale, nella vicenda in esame, ebbe a difendere, fra l'altro, Giuseppe LUCCHESI, circostanza questa che dimostra in modo inequivocabile la fondatezza della accusa e la effettiva sussistenza della *combine*.

Se infatti il GAITO non ha esitato, a richiesta di Giuseppe LUCCHESI, sconsigliando evidentemente un rifiuto la caratura stessa del personaggio, ad inserire costui fra i soggetti che chiedevano di essere scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare; se, per di più, si

mette a comunicare le proprie "convinzioni" a soggetti contigui come il COSTANZO o a soggetti facenti parte della organizzazione, quale, per l'appunto, Antonino LUCCHESI, fratello di Giuseppe, ben sapendo che queste sue "convinzioni" sarebbero state "divulgate"; se poi le "convinzioni" giuridiche in argomento, pur essendo non solo ardite ma apparentemente anche irrealizzabili, diventano invece realtà; tutto ciò non solo non può ritenersi casuale, ma deve necessariamente rispondere a un ben determinato progetto criminoso.

E, a dimostrazione del fatto che la ricostruzione dell'episodio desumibile dal convergente racconto del CANCEMI e del CUCUZZA e dalle parziali ammissioni del GAITO, risponda all'effettivo svolgersi dei fatti, indicativa appare anche la testimonianza dell'avvocato INZERILLO, della quale non vi è menzione nella impugnata sentenza.

Questi, sentito all'udienza del 31 gennaio 2000, ha precisato che, per mero errore mnemonico, aveva dichiarato al P.M. il 3 ottobre 1997 (a seguito di contestazione il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento) di non avere presentato ricorso nell'interesse del CUCUZZA, perché dalla interpretazione dell'art. 297 c.p.p. era convinto che non sarebbe stato accolto perché infondato. In realtà, il ricorso avverso il diniego di scarcerazione della Corte di Assise di Appello di Palermo, l'aveva sì presentato, sia nell'interesse di CUCUZZA che di SENAPA Pietro, ma per un motivo diverso "*da quello che toccava il 297*".

Non aveva un ricordo preciso del dialogo avuto con CUCUZZA, nel corso del quale questi gli aveva chiesto di presentare ricorso nel suo interesse, allineandosi alle posizioni difensive degli altri coimputati, ma se tale dialogo con CUCCUZZA fosse effettivamente avvenuto egli in effetti non avrebbe potuto che dirgli che, sotto quel particolare profilo, non l'avrebbe potuto presentare perché lo riteneva infondato.

A prescindere, pertanto, dal cattivo ricordo serbato dall'avv. INZERILLO, risulta per altro verso confermato, anche dalla viva voce di uno dei più apprezzati avvocati del Foro palermitano, la inverosimiglianza stessa del motivo di ricorso prospettato dall'avvocato GAITO che però, per il noto effetto estensivo, determinò la scarcerazione, del tutto immotivata, di 43 pericolosi associati mafiosi.

Non deve stupire, pertanto, che l'imputato in uno dei suoi primi interrogatori, non sapendo sul momento imbastire una difesa migliore, abbia cercato di scaricare sul DELL'ANNO la responsabilità di tutto (*..Per quanto riguarda l'errore sull'inquadramento giuridico della fattispecie - consistente nell'aver applicato il regime giuridico della sospensione in luogo di quello del congelamento dei termini - l'errore in effetti ci fu, ed anche questo fu determinato dal DELL'ANNO, il quale espose delle premesse di fatto che portarono a non considerare che i giorni di udienza che si erano svolti andavano detratti dal periodo di carcerazione sofferta, determinando la scarcerazione degli imputati, che viceversa non sarebbe stata disposta. Date le premesse di fatto erronee esposte dal relatore, tutti i componenti del collegio furono indotti in errore, e la decisione fu adottata all'unanimità, nella convinzione che fosse quella giuridicamente esatta*”).

Ovviamente, è l'intero materiale fin qui passato in rassegna a dimostrare che, nella fattispecie in esame, non si trattò di *errore* ma di un consapevole contributo dato dall'imputato alla associazione con la quale, soprattutto dopo quanto si era verificato in occasione del secondo procedimento di legittimità Basile ed all'incontro con il "massaro" descritto dal LA PENNA, aveva allacciato rapporti che prescindevano dal c.d. canale politico, ancorchè ragioni di convenienza (e certamente non soltanto il "fascino intellettuale" ipotizzato dall'avv. TAORMINA a proposito dell'avv. ARICÒ) gli consigliassero di mantenerli per il tramite di selezionatissimi

avvocati, comportamento certo non sfuggito allo stesso avv. TAORMINA che non aveva ommesso di riferirne al presidente BRANCACCIO.

§ 3. La valutazione della condotta del dott. CARNEVALE nella vicenda della scarcerazione del boss mafiosi

Alla stregua delle risultanze probatorie sin qui esposte, appare evidente la erroneità delle valutazioni operate dal primo giudice.

Ed invero, la circostanza che il dott. CARNEVALE abbia composto il collegio chiamato a decidere i ricorsi proposti avverso le ordinanze della Corte di Assise di Appello, selezionando il relatore sulla base della compiacenza nei confronti delle sue posizioni, appare riscontrata dall'operato del DELL'ANNO e dalle stesse interessate, quanto illogiche, accuse poi mosse nei confronti di quest'ultimo dall'imputato.

Il DELL'ANNO, il cui apporto negli episodi di cui ai punti 6, 9, 10 della rubrica risulta, come si vedrà, essere stato decisivo, sentito come indagato in sede di incidente probatorio, si è limitato a riportarsi al contenuto della sentenza da lui redatta e ha affermato, con riguardo alle posizioni LUCCHESI, COSTANTINO, FIDANZATI che non rientrava nelle sue competenze verificare, attraverso l'esame delle posizioni giuridiche, quale fosse la data di inizio della custodia cautelare di ciascun imputato (al fine di accertare l'avvenuto, effettivo, decorso dei termini di custodia), ciò non risultando dal testo del provvedimento impugnato.

Al di là di ciò, non appare seriamente contestabile, avuto comunque riguardo al tenore delle chiamate in reità e ai susseguenti riscontri, alla permanenza di "cordiali" rapporti fra il dott. CARNEVALE e il GAITO, rimasti tali sino a tempi recenti nonostante il compimento di attività apparentemente ingannatorie poste in essere da quest'ultimo nei confronti

degli stessi giudici (si pensi alla vicenda LUCCHESI), che da parte dell'odierno prevenuto sia risultata integrata l'illecita condotta agevolatrice dell'associazione mafiosa descritta al punto 3 e 4 del capo di imputazione, consistita, quantomeno, nella preventiva predisposizione di un collegio idoneo al fine programmato, nella anticipazione dell'esito della decisione (fatto questo che, aveva indotto ad esempio il LUCCHESI a imporre l'inserimento del suo ricorso fra quelli fondati su una interpretazione del disposto di cui all'art. 297 c.p.p., senza che il GAITO abbia potuto opporsi a tale richiesta) e infine nella illegittima dichiarazione di cessazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 626 c.p.p..

L'affermazione del Tribunale che, nella vicenda in esame, non sarebbe stato chiarito dal CANCEMI se l'anticipazione sull'esito del procedimento sia pervenuta al RIINA nell'ambito di una ben precisa richiesta formulata nell'interesse dell'organizzazione criminale o se, invece, si sia trattato di un'interpretazione giuridica che il presidente CARNEVALE avrebbe potuto, "*seppure incautamente*", esternare all'avv. GAITO, "*nell'ambito di discussioni accademiche con lo stesso intrattenute*", appare in contrasto con altre emergenze probatorie (dichiarazioni di CUCUZZA), con la verificata natura illecita dei rapporti fra il GAITO e l'imputato, essendo stato provato altresì che il primo era disponibile nei confronti del secondo persino a metterlo a conoscenza di informazioni riservate di cui veniva a conoscenza nell'esercizio della sua attività defensionale nell'interesse di terzi.

Né appare condivisibile l'ulteriore affermazione dei primi giudici che nella fattispecie in esame non vi sarebbe prova di pressioni o sollecitazioni, che il GAITO avrebbe esercitato, quale intermediario dell'associazione mafiosa al di fuori del proprio mandato difensivo, perché non tiene conto della sussistenza di elementi probatori inerenti la comunicazione agli

associati dell'esito della decisione che dette pressioni o sollecitazioni evidentemente presuppongono.

Tale affermazione, peraltro, non tiene conto nemmeno del fatto che l'anticipazione in discussione, lungi dall'essere isolata, andava inquadrata nell'ambito di un complessivo rapporto preferenziale fra imputato e taluni avvocati, sempre gli stessi, il cui ruolo di intermediari fra l'imputato e l'associazione avrebbe potuto essere facilmente accertata dal Tribunale, ove avesse proceduto ad una valutazione complessiva dei vari episodi di cui al capo di imputazione, stante la costante presenza in tutti questi casi dei medesimi soggetti e la reiterazione del medesimo *modus operandi*.

La circostanza che, nella vicenda in esame, come in altri casi similari, la condotta di «imposizione» di cui si parla nel capo di imputazione non abbia trovato riscontro, almeno avuto riguardo al corrente significato di tale termine, conferma soltanto che in essa la effettiva nota caratterizzante è costituita dalla selezione di un relatore idoneo al raggiungimento del risultato programmato e dalla anticipazione dell'esito dei ricorsi.

Quanto alla circostanza dal prevenuto menzionata che, in precedenti occasioni, egli, quale presidente dei collegi giudicanti, ha respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi presentati sempre in tema di *status libertatis* da taluni fra i medesimi beneficiari delle statuizioni di cui alla sentenza dell'11 febbraio 1991, ovviamente nulla prova, avuto riguardo al titolo di reato ascritto all'imputato, alla diversa tipologia dei casi e alla evidente insussistenza in questi di circostanze di fatto o di persona (intermediari) che resero invece possibile la perpetrazione dell'episodio verificatosi l'11 febbraio 1991.

IL MAXI PROCESSO

La preordinata iniziale composizione del collegio giudicante

(Punto 5 dell'imputazione)

§ 1. Premessa

Al punto 5. del capo d'imputazione è stata contestata al dott. Corrado CARNEVALE di avere, nella sua qualità di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, contribuito alla realizzazione degli scopi dell'associazione *cosa nostra* anche con la seguente condotta: *«componendo il collegio della prima sezione penale che avrebbe dovuto esaminare i ricorsi avverso la sentenza emessa nell'ambito del maxi-processo dalla Corte di Assise di Palermo il 10 dicembre 1990 allo scopo di preordinare l'esito della decisione di annullamento, senza tuttavia riuscirvi in conseguenza dell'operato del dott. Antonio BRANCACCIO, all'epoca Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale aveva nominato presidente del collegio il dott. Arnaldo Valente in luogo del dott. Pasquale Vincenzo Molinari, originariamente designato dallo stesso dott. Carnevale».*

I primi giudici, esaminando questa vicenda a pagg. 513 e ss. dell'impugnata sentenza hanno, in primo luogo, osservato che dalla stessa lettura della condotta contestata emergerebbe come, *"nello specifico caso delle presunte attività illecite poste in essere dall'imputato al fine di garantire il rafforzamento dell'associazione mafiosa nel contesto della*

trattazione dinanzi alla Corte di Cassazione del c.d. primo maxi-processo, viene attribuito al CARNEVALE di avere sostanzialmente tentato di preordinare l'esito della decisione del giudizio di legittimità mediante la composizione del Collegio giudicante, senza, però, che sia riuscito a porre in essere la predetta condotta per il presunto intervento di terzi, ed in particolare del Presidente BRANCACCIO, che avrebbe designato altro Presidente del Collegio, sul quale l'imputato non avrebbe potuto esercitare influenza alcuna."

Dall'esame della condotta, così come contestata, emergerebbe però - ha osservato il Tribunale - che, non avendo il "*presunto intervento del PRESIDENTE Carnevale*", a causa dell'operato del dott. BRANCACCIO, sortito l'effetto sperato, quello cioè di assicurare l'impunità agli esponenti dell'associazione criminale denominata *cosa nostra*, già in astratto essa sarebbe inidonea ad integrare il contestato reato di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa.

In proposito è stato osservato che, essendo necessario per la sussistenza del reato ascritto all'imputato l'effetto di rafforzamento dell'organizzazione criminale e pertanto, secondo gli insegnamenti della sentenza Demitry, non il compimento di un qualsiasi atto agevolatore, bensì di una condotta idonea ad arrecare un contributo causale, seppur minimo, all'evento delittuoso, costituito dal mantenimento o consolidamento dell'associazione di tipo mafioso, la condotta ascritta al prevenuto non potrebbe integrare l'ipotesi delittuosa contestata, in quanto l'intervento del presidente Brancaccio avrebbe sostanzialmente impedito di influenzare, attraverso la presidenza del collegio, l'esito della decisione.

Orbene, senza ripetere in questa sede concetti già espressi nella prima parte della sentenza, non vi è dubbio che il metodo stesso col quale i primi giudici hanno proceduto all'esame della vicenda *maxiprocesso*, disancorandola dal contesto complessivo dei rapporti intrattenuti dal

prevenuto con l'associazione mafiosa emergenti dalle risultanze probatorie, senza tener conto cioè di quanto verificatosi in occasione di precedenti e successive condotte, non appare per nulla condivisibile.

Se, come si è detto, il contributo fornito dal prevenuto al mantenimento in vita o comunque al rafforzamento della associazione mafiosa è consistito nell'apporto non occasionale, "*pur senza essere formalmente ed organicamente inserito nell'associazione*", allo svolgimento di attività di soggetti aventi in seno all'associazione il compito di assicurare "*l'impunità agli esponenti di vertice ed agli altri aderenti alla medesima organizzazione nei procedimenti penali nei quali costoro erano coinvolti*", come peraltro si evince chiaramente dal capo di imputazione, non si vede il motivo per cui anche tale segmento di attività, sia pure nel caso di specie non coronato da successo, non debba essere valutato ai fini della individuazione e determinazione del complessivo contributo arrecato dal prevenuto al predetto sodalizio criminale.

Fatta questa premessa, occorre poi rilevare come erronee debbano essere considerate le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale per negare, comunque, valenza probatoria alle risultanze processuali concernenti le attività poste in essere dal dott. CARNEVALE per assicurare gli associati in ordine all'esito, per loro positivo, del *maxiprocesso*.

In tal senso, dalla motivazione fornita dai giudici di prime cure sembrerebbe desumersi, in primo luogo, che nessun positivo esito sarebbe provenuto circa l'esistenza di un *canale politico*, "*facente riferimento al LIMA e all'ANDREOTTI*" che sarebbe stato attivato per contattare l'imputato "*per adoperarsi al fine di assicurare una decisione favorevole da parte della Corte di legittimità e si fosse, poi, concretamente attivato, secondo quanto prospettato nel capo di imputazione, attraverso la*

preventiva designazione del dott. Vincenzo MOLINARI quale presidente del Collegio per trattare i ricorsi del maxi-processo".

Secondo il giudice di primo grado la prospettata condotta illecita posta in essere dall'imputato presupporrebbe, infatti, che lo stesso abbia intrattenuto effettivamente rapporti preferenziali con esponenti della corrente andreottiana ed effettivamente "*sia stato destinatario di sollecitazioni dirette ad ottenere un condizionamento della decisione di legittimità del maxi-processo e che, proprio in virtù delle stesse, si sia adoperato, non volendo esporsi personalmente, a predisporre un Collegio, il cui Presidente, dott. MOLINARI, poteva da lui essere influenzato*".

Tale ricostruzione sarebbe però in contrasto con le deposizioni di entrambi i fratelli BRUSCA, Giovanni ed Emanuele, dalle quali si desumerebbe che il loro referente principale, SALVO Ignazio, avrebbe loro manifestato costantemente la propria indisponibilità "*ad assecondare i disegni dell'associazione mafiosa*", con la conseguenza che non sarebbe possibile affermare che "*le presunte attività agevolatrici poste in essere dal dott. CARNEVALE con la nomina del presidente MOLINARI*" siano state frutto delle sollecitazioni allo stesso pervenute, attraverso quel canale politico più volte citato da numerosi collaboratori di giustizia, che faceva riferimento al SALVO Ignazio, all'on. LIMA ed al senatore ANDREOTTI, non potendosi nemmeno ritenere, è stato soggiunto, che all'uopo potesse essere richiesto il VITALONE, in quanto "*nessuno dei collaboratori di giustizia escussi ha indicato nel VITALONE il tramite per mezzo del quale avrebbe dovuto essere segnalata al dott. CARNEVALE la necessità di condizionare l'esito del primo maxi-processo*".

In secondo luogo, dalla compiuta istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso uno specifico interesse del prevenuto a presiedere il *maxi-processo* oppure ad occuparsi dietro le quinte dello stesso, in ragione della sua influenza sul dott. MOLINARI, al fine di condizionarne l'esito in senso

favorevole all'associazione, risultando anzi come da parte del dott. CARNEVALE sia stato fatto tutto il possibile, sotto il profilo organizzativo, per il regolare svolgimento di tale processo e potendo ulteriormente desumersi tale disinteresse anche dalla vicenda relativa alla domanda presentata per la nomina a Presidente della Corte di Appello di Roma.

Se effettivamente vi fosse stata una qualche collusione con l'organizzazione mafiosa, l'imputato avrebbe dovuto, peraltro, fare di tutto per presiedere il Collegio destinato alla trattazione del maxiprocesso, dovendo essere *"ben consapevole dei seri pericoli alla sua stessa incolumità personale, che avrebbe potuto correre in conseguenza di un atteggiamento di disinteresse, se è vero che proprio per un attribuito mancato interessamento, che era stato promesso, l'on. Salvo LIMA ed Ignazio SALVO vennero eliminati"*.

Ed ancora, dalla compiuta istruttoria, contrariamente alla tesi accusatoria, nulla sarebbe emerso a conferma di quanto riferito dalla totalità dei collaboranti circa pressioni provenienti dal Ministro della Giustizia MARTELLI e dal dott. FALCONE, già nominato Direttore degli Affari Penali, al fine di impedire al CARNEVALE di assumere la presidenza del collegio.

Tale tesi sarebbe smentita dal fatto che il dott. BRANCACCIO, pur ammettendo di avere incontrato sia il MARTELLI che il FALCONE, ha però affermato che, in ogni caso, non avrebbe mai con costoro trattato problemi riguardanti l'esercizio della giurisdizione.

Infine, il prospettato ruolo di intermediario svolto dall'avvocato GAITO non avrebbe trovato riscontro nella compiuta istruttoria dibattimentale, nessuna iniziativa o attività dal contenuto illecito essendo stata posta in essere dal prevenuto, pur essendo emerso che tale legale aveva effettivamente incontrato Salvatore RIINA, fra il mese di giugno ed il mese di luglio del 1991, e a questi, che gli chiedeva informazioni circa la

possibilità che il dott. CARNEVALE presiedesse il *maxiprocesso*, aveva risposto "rilevando l'inopportunità per il dott. CARNEVALE di assumere l'incarico..in considerazione del particolare clamore suscitato dal provvedimento, con il quale era stata disposta la scarcerazione di numerosi soggetti nell'ambito dello stesso procedimento, sulla base di una interpretazione smentita dal successivo intervento legislativo".

Ciò posto, va osservato che in ordine alla esistenza di rapporti preferenziali fra il prevenuto e componenti della corrente andreottiana (Ignazio e Nino SALVO, Claudio VITALONE, lo stesso senatore ANDREOTTI) è stato a lungo riferito nelle pagine che precedono, non potendo non ribadirsi, peraltro, ancora una volta in questa sede come a dimostrazione di un presunto disinteresse dell'imputato nei confronti dei SALVO non possono certo invocarsi, come in altra parte della sentenza precisato, i provvedimenti giudiziari nei confronti di questi emessi, stante la loro manifesta irrilevanza e innocuità, compresa la sentenza del 5 febbraio 1990, con cui venne rigettato il ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che aveva applicato a Ignazio SALVO (già condannato per art. 416 bis c.p.) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2 in relazione al disposto, all'epoca ancora vigente, di cui all'art. 24 legge 13 settembre 1982 n. 646.

Quanto alla asserita "indisponibilità" di Ignazio SALVO "*ad assecondare i disegni dell'associazione mafiosa*", appare evidente l'errore in cui è incorso Il Tribunale nel procedere all'esame delle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA e Emanuele BRUSCA, cioè i soggetti ai quali Salvatore RIINA aveva conferito l'incarico di trattare con il citato SALVO i problemi del *maxiprocesso*.

A prescindere dalla palese inverosimiglianza del dato che i primi giudici hanno ritenuto di trarre dalle dichiarazioni dei due fratelli BRUSCA sulla presunta "indisponibilità" del SALVO "*ad assecondare i disegni*

dell'associazione mafiosa", palesemente illogico, stante la qualità di *uomo d'onore* di questi e l'obbligo su esso ricadente di mettere a disposizione dell'associazione ogni energia di cui poteva disporre per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, specie se a richiederlo era il capo di *cosa nostra*, è un esame attento delle deposizioni dei due prefati dichiaranti a smentire l'assunto del Tribunale.

Di queste dichiarazioni appare pertanto opportuno menzionare le parti riguardanti tale specifico argomento, rinviando per un più ampio resoconto a quanto riferito nel primo volume.

§ 2. Le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni e BRUSCA Emanuele e i riscontri provenienti da altri collaboranti

Con riguardo alla vicenda che qui interessa, BRUSCA Emanuele ha dichiarato che, sin dal momento in cui a Ignazio SALVO erano stati concessi gli arresti domiciliari, egli, su incarico di RIINA, aveva ripreso i contatti con lo stesso SALVO affinché si interessasse del *maxiprocesso* nell'interesse di tutta l'associazione.

I suoi contatti con il SALVO in relazione all'*aggiustamento* del *maxiprocesso* si erano protratti sino al giudizio di appello, essendogli poi subentrato, per quanto attiene la fase di legittimità, il fratello Giovanni, nel frattempo divenuto *reggente* del mandamento di San Giuseppe Jato in luogo di Baldassare DI MAGGIO.

Numerosi nel corso degli anni erano stati i suoi incontri con il SALVO, talvolta da solo, qualche volta in compagnia del fratello Giovanni, qualche altra volta ancora del DI MAGGIO Baldassare che in quel periodo reggeva la *famiglia* di San Giuseppe Jato.

Ha ricordato il collaborante che il SALVO, pur non avendo mai assunto un atteggiamento di rifiuto, tutte le volte che egli lo aveva *sondato*

sul problema *maxi-processo* e sulla possibilità di *aggiustarlo* nella fase di merito, si era sempre comportato in modo *evasivo*, rimanendo sì possibilista ma, al tempo stesso, dicendogli che ormai *erano cambiati i tempi* e non aveva più la possibilità di incidere come una volta.

Questo tiepido atteggiamento del SALVO e di conseguenza dell'on. Salvo LIMA in relazione a quello che in quel momento storico costituiva il maggior problema per *cosa nostra* aveva indispettito il RIINA che, per dare una risposta ai suoi referenti politici, aveva disposto che alle elezioni nazionali del 1987, *cosa nostra* votasse in favore del PSI, come si era poi in effetti verificato.

A seguito di ciò vi era stato un riavvicinamento degli esponenti della corrente andreottiana a *cosa nostra* ed era stato assicurato che in sede di legittimità la sentenza emessa dai giudici di merito nel *maxiprocesso* sarebbe stata annullata.

A prescindere dal canale politico e dall'apporto degli esponenti della corrente andreottiana in *cosa nostra* vi era assoluta fiducia circa l'esito

Emanuele BRUSCA ha poi dichiarato che, in ogni caso, sino a poco tempo prima dell'inizio del *maxiprocesso* in Cassazione, a prescindere dall'apporto degli esponenti della corrente andreottiana, RIINA nutriva assoluta fiducia sul buon esito del processo e sulla disponibilità dell'imputato ad assecondare le esigenze di *cosa nostra*.

Ad un certo punto però era arrivata la notizia che a presiedere il *maxiprocesso* non sarebbe stato più il presidente CARNEVALE ma il presidente VALENTE e che ciò era avvenuto, gli aveva detto suo fratello Giovanni, a causa di "*manovre fatte...dal dottor Giovanni FALCONE, per indirizzare il processo in un certo modo*".

Nella fase di legittimità egli non era stato messo da alcuno a conoscenza dell'esistenza di un *canale*, ulteriore rispetto a quello politico, di

avvicinamento al presidente CARNEVALE, né aveva mai sentito parlare dell'avvocato GAITO.

Aveva sentito parlare solo una volta da suo padre Bernardo dell'ex senatore VITALONE a proposito di un intervento che aveva fatto al CSM con riguardo ad una nomina del dott. FALCONE "*come capo della Procura di Palermo*", ma, oltre a ciò, null'altro sapeva riferire.

Quanto a Giovanni BRUSCA, questi, come si ricorderà, ha dichiarato che già nel 1986 RIINA gli aveva ordinato di recarsi da Ignazio SALVO per sollecitargli un interessamento per un buon esito del cd. *maxiprocesso* che, in quel momento, si trovava ancora in primo grado.

Il SALVO, anch'esso imputato nel *maxiprocesso*, si trovava in quel periodo agli arresti domiciliari con facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione per seguire i propri affari, di guisa che esso collaborante andava a trovarlo indifferentemente a casa o sul luogo di lavoro.

Ed era stato in occasione di questi incontri in cui egli aveva più volte sollecitato il SALVO a darsi da fare nell'interesse dell'organizzazione per influire, anche per mezzo dell'on. LIMA, sulle decisioni dei giudici di primo grado, che il suo interlocutore, pur non rifiutando l'interessamento, aveva preso comunque tempo, facendogli presente che non poteva *muoversi* con la stessa facilità con cui lo faceva in passato, in quanto i tempi erano cambiati.

Ha soggiunto il BRUSCA che, ogniqualvolta egli andava a riferirgli le risposte del SALVO, il RIINA aveva degli scatti d'ira, lamentandosi del fatto che il potente finanziere di Salemi pensasse solo a sé stesso (era infatti riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari) e non già agli interessi dell'intera organizzazione, di guisa che bisognava prima o poi ammazzarlo.

E se a tali suoi propositi omicidiari il capo di *cosa nostra* non aveva dato, nell'immediato, seguito, era solo perché riteneva di potere ancora concretamente sfruttare le amicizie del SALVO sia per influire, attraverso

LIMA ed ANDREOTTI, sull'esito delle fasi di merito del *maxiprocesso*, sia soprattutto per *influire* sulle decisioni del presidente CARNEVALE nel momento in cui tale processo fosse giunto in Cassazione.

Nel 1987 l'organizzazione aveva peraltro ritenuto necessario mandare un avvertimento ai suoi referenti politici, dirottando i voti dalla D.C. al P.S.I.

I suoi contatti con Ignazio SALVO non erano, comunque, venuti meno ed anzi erano proseguiti anche durante lo svolgimento del grado di appello del *maxiprocesso*.

In uno di questi incontri (anni 88-89) il SALVO, nell'assicurare che avrebbe cercato di fare quanto nelle sue possibilità per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, gli aveva chiesto di non mancare di comunicare a "Totuccio" RIINA che, nel frattempo, qualcosa faceva nell'interesse di *cosa nostra*, essendo riuscito ad impedire, grazie all'on. ANDREOTTI ed all'on. VITALONE, che il dott. FALCONE venisse nominato Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo.

Non vi sarebbe stato così più bisogno di uccidere il dott. FALCONE, in quanto, a dire del SALVO, già tale mancata nomina sarebbe stata sufficiente a *delegittimarlo*.

Il *maxiprocesso*, nel frattempo, si avviava alla conclusione, approssimandosi così il momento in cui la decisione sul caso sarebbe finalmente spettata alla Corte di Cassazione ed al dott. CARNEVALE.

Ad aggravare la situazione degli associati era intervenuta, nel giudizio di secondo grado, la collaborazione di Francesco MARINO MANNOIA, che aveva irrobustito la consistenza del materiale probatorio.

Il RIINA però riponeva, comunque, grande fiducia nell'operato del presidente CARNEVALE.

Nelle numerose occasioni in cui RIINA lo aveva incaricato di recarsi da SALVO aveva avuto modo di parlare del dott. CARNEVALE, indicandoglielo con chiarezza come magistrato *avvicinabile*.

Aveva sentito parlare del dott. VITALONE per la prima volta da Ignazio SALVO. Successivamente altri riferimenti a questa persona gli erano stati fatti da RIINA e in epoca successiva da Gaetano SANGIORGI.

Ha però precisato Giovanni BRUSCA che il *canale* SALVO-LIMA-VITALONE- ANDREOTTI non era certo il solo su cui RIINA faceva affidamento per l'*aggiustamento* del *maxiprocesso* in Cassazione, dal momento che, parallelamente, *cosa nostra* percorreva un altro per *arrivare* al dott. CARNEVALE: il canale degli avvocati.

Il *canale* in questione era costituito, in particolare, dall'avvocato GAITO ed era percorribile a mezzo di Francesco MESSINA, soprannominato "*mastro Ciccio*".

Con riguardo al *maxiprocesso*, quel che RIINA si attendeva in particolare che CARNEVALE facesse (sia presiedendo direttamente la Corte, sia facendolo *dietro le quinte*), era di "*bruciare*" il *teorema BUSCETTA*, di "*bruciare*" le posizioni più gravi facendole tornare davanti al giudice di merito.

Per ottenere ciò il RIINA riteneva di potere, insieme al *canale* politico, usufruire anche del *canale* GAITO-*mastro Ciccio*.

Della permanenza di questo ulteriore *canale* di avvicinamento a CARNEVALE, parallelo a quello *politico*, nella fase di poco precedente il giudizio di legittimità, egli era peraltro assolutamente certo.

Nel corso delle ultime battute del *maxiprocesso*, precedenti l'inizio del giudizio di legittimità, aveva avuto modo di constatare che, mentre erano in corso riunioni della *commissione provinciale* di Palermo (che avevano luogo talora presso il cosiddetto "pollaio" di Angelo LA BARBERA, in altre occasioni presso la casa di un cugino di Salvatore

CANCEMI, tale Vito PRIOLO, in altre occasioni ancora nella casa di Girolamo GUDDO, dietro Villa Serena ed alle quali partecipavano, fra gli altri esponenti della *cupola*, personaggi del calibro di CANCEMI, BIONDINO, LA BARBERA ed altri) si presentava *mastro Ciccio*, talora accompagnato da Vincenzo SINACORI.

Pur non essendo in grado di indicare, nel dettaglio, quanto *mastro Ciccio* riferiva a RIINA sul contenuto dei colloqui avuti con l'avvocato GAITO in vista dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, poteva quantomeno affermare con certezza che tali contatti vi erano stati, che in generale riguardavano la possibilità di aggiustare il *maxiprocesso* e che lo stesso RIINA, a tali fini, aveva avuto un incontro con l'avvocato GAITO, facendo molto affidamento sulle buone relazioni che tale legale aveva con il dott. CARNEVALE.

Nonostante l'esistenza di questo parallelo *canale*, RIINA, sino ad alcuni mesi prima dell'inizio del *maxiprocesso* in Cassazione, aveva voluto percorrere fino in fondo anche il *canale* politico per verificare la disponibilità dei soliti referenti andreottiani e dello stesso ANDREOTTI ai fini dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*.

Dopo la sentenza di secondo grado del *maxiprocesso*, numerose erano state, pertanto, le sue visite al SALVO per sollecitarlo a porre in essere quanto nella sua disponibilità per raggiungere il risultato sperato.

Ed in tali occasioni, verificatesi in epoca successiva all'emissione della sentenza di appello, il SALVO gli aveva sempre ripetuto che, in quel momento, gli veniva particolarmente difficile fare intervenire i suoi referenti, in quanto CARNEVALE era ormai diventato "*troppo discusso, troppo chiaccherato*", era oramai per tutti "*l'ammazzasentenze*"; in buona sostanza era preferibile non *toccarlo*, non *avvicinarlo*.

Nonostante tali risposte egli, su richiesta del RIINA, aveva però continuato in più occasioni a recarsi da Ignazio SALVO, anche perché si

sperava che vi fosse un "ripensamento" ed anche perché, nonostante tutto, vi era comunque ancora una certa fiducia sull'esito del processo, in quanto si sapeva che a presiederlo (direttamente o comunque *dietro le quinte*) sarebbe stato il presidente CARNEVALE.

I suoi contatti con Ignazio SALVO si erano interrotti però nel periodo estivo del 1991 (il collaborante è, sul punto, incerto fra il periodo *agosto-settembre* 1991 oppure *luglio-agosto* 1991, ndr), essendo nel frattempo arrivata la notizia che a presiedere il *maxiprocesso* non sarebbe stato più CARNEVALE, ma un certo "*VALENTI*" (VALENTE, ndr).

Quando, poi, era intervenuta la sentenza della Cassazione, Salvatore RIINA aveva deciso di togliersi i *sassolini dalle scarpe*, rendendosi promotore di un piano di sterminio che prevedeva l'uccisione sia dei tradizionali nemici storici di *cosa nostra*, sia dei *traditori* e, fra essi, non solo di Ignazio SALVO e Salvo LIMA che non avevano fatto tutto quanto era nelle loro possibilità nell'interesse di *cosa nostra*, ma anche dell'on. MARTELLI che, dopo avere usufruito dei voti della mafia, era intervenuto, insieme al dott. FALCONE, per far sì che in Cassazione fosse messo il "*bollo*" sulla sentenza del *maxiprocesso*, come ad esso collaborante era stato riferito da Salvatore RIINA.

Ignazio SALVO era stato da lui ucciso, all'uopo aiutato da Gaetano SANGIORGI, ed anche l'on. MARTELLI sarebbe stato da lui ucciso in tempi brevi se il fortuito fermo per accertamenti del SANGIORGI, nei pressi della villa dello stesso MARTELLI, non lo avesse costretto a desistere da tale proposito criminoso.

Orbene, esaminando le dichiarazioni dei due fratelli BRUSCA può immediatamente rilevarsi come da esse non sia affatto desumibile il riferimento ad una *indisponibilità* di Ignazio SALVO ad *assecondare le esigenze di cosa nostra*, quanto, piuttosto, un assicurare il proprio impegno,

pur facendo rilevare che i *tempi erano oramai cambiati* e che bisognava essere più cauti.

Dalle dichiarazioni dei due fratelli BRUSCA emerge poi in modo evidente la sicurezza che vi era in *cosa nostra* che, indipendentemente dal *canale politico*, il processo sarebbe stato *aggiustato* dal CARNEVALE, e Giovanni BRUSCA, a fondamento di ciò, pone la esistenza di un parallelo *canale*, del quale si occupava Francesco MESSINA, costituito dall'avvocato GAITO, sul quale Salvatore RIINA faceva molto affidamento, pur ritenendo che il canale politico dovesse essere seguito sino in fondo.

Orbene, ponendo in relazione le dichiarazioni dei BRUSCA con quelle degli altri collaboranti, che riferiscono sui fatti di cui erano a conoscenza in epoca antecedente la definizione del processo in Cassazione, non si desume affatto l'incompatibilità dai primi giudici rilevata, pur dovendo ovviamente distinguere il livello di conoscenza dei vari collaboranti.

SINACORI (che accompagnava Francesco MESSINA alle riunioni di *cosa nostra*, allorquando “*mastro Ciccio*” informava il RIINA sui contatti avuti con l'avv. GAITO ai fini dell'aggiustamento del *maxiprocesso*) e CANCEMI (che, come Giovanni BRUSCA, era presente a tali riunioni) sono stati, ovviamente, in grado di riferire più compiutamente sulla esistenza del canale parallelo a quello politico ed ulteriore conferma è stata fornita, in proposito, sia pure *de relato* da Salvatore CUCUZZA che dell'esistenza di questo canale ha appreso in carcere da un componente la *commissione* (Giuseppe CALÒ) e da Salvatore CANCEMI in un periodo, prima del settembre 1991, in cui si trovava agli arresti domiciliari.

MUTOLO, che da tempo si trovava in carcere, ha appreso da diversi membri della *commissione*, insieme a lui detenuti, della esistenza di due canali paralleli: uno genericamente definito degli *avvocati romani* e l'altro

dell'on. LIMA che, per il tramite di ANDREOTTI, erano entrambi in grado di influire sul presidente CARNEVALE.

MARCHESE Giuseppe, MESSINA Leonardo, PULVIRENTI, ONORATO, CANNELLA ed altri hanno riferito di assicurazioni provenienti dall'on. LIMA sull'esito del *maxiprocesso*, poi non mantenute.

Non pare, pertanto, che possa in alcun modo condividersi l'affermazione del Tribunale, secondo la quale i fratelli BRUSCA avrebbero *"escluso che, effettivamente, tramite l'esattore siciliano vi sia stato almeno un inizio di contatto con quegli ambienti politici (il LIMA e l'ANDREOTTI) e giudiziari (il presidente CARNEVALE), che si sarebbero dovuti impegnare per ottenere un esito favorevole all'associazione mafiosa del maxi-processo"*.

In effetti, se così fossero state le cose, non si comprenderebbe perché, per anni, Salvatore RIINA avrebbe dovuto inviare i fratelli BRUSCA da Ignazio SALVO per stimolarlo ad interessarsi del *maxiprocesso* nell'interesse di tutta l'associazione, sia nella fase di merito sia, a partire dal 10 dicembre 1990, in previsione del giudizio in Cassazione, se questo si fosse comportato nel modo ritenuto dai primi giudici.

Ed, in effetti, sarebbe addirittura inspiegabile che un personaggio come il RIINA notoriamente poco propenso a sopportare pazientemente, avrebbe atteso tanto a lungo - dal 1986 sino a dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 con la quale venne definito il *maxiprocesso* - per deliberare l'omicidio di Ignazio SALVO (già mantenuto in vita, all'indomani della uccisione di Stefano BONTATE, per la promessa fatta di mettere a disposizione dei *Corleonesi* le sue relazioni e conoscenze), se questi non gli avesse dato prova di interessarsi ancora dei problemi giudiziari degli associati e, addirittura, gli avesse mandato a dire, come pure ha affermato il Tribunale, di essere *indisponibile* a occuparsi di questi problemi.

Osserva la Corte che, per ben comprendere la complessa vicenda relativa al c.d. *maxi-processo uno*, definito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Arnaldo VALENTE, con sentenza del 30 gennaio 1992, non possa prescindersi dal riepilogare, sia pure in estrema sintesi, una serie di fatti che, pur essendo emersi pienamente nel corso della istruttoria, non sono stati dai primi giudici posti fra loro in collegamento e talora non sono stati nemmeno presi in esame.

Si è detto, in altra parte della sentenza, della esistenza di rapporti fra l'imputato e i cugini SALVO, mediati dall'allora senatore Claudio VITALONE, e si è anche rilevato che tale circostanza era perfettamente a conoscenza di Stefano BONTATE.

Dai verbali di interrogatorio dei SALVO nell'ambito del *maxiprocesso*, acquisiti al presente processo ex art. 512 c.p.p., si desume che questi non negarono mai di avere intrattenuto rapporti con Stefano BONTATE, così come con Gaetano BADALAMENTI, pur in un'ottica difensiva volta a dimostrare un loro improbabile ruolo di imprenditori costretti, per sopravvivere, ad accettare la protezione dei *boss*.

Si è detto, altresì, che, lungi dall'essere stati degli sfruttati, i SALVO, essi stessi *uomini d'onore* della *famiglia* di Salemi, avevano raggiunto, già alla fine degli anni '60, una formidabile potenza economica, avendo avuto la possibilità, grazie alla gestione delle esattorie, di poter contare su una enorme massa di denaro liquido, proveniente dalla riscossione delle imposte, e di investirlo in svariati settori dell'economia in Sicilia e in altre parti d'Italia, profittando di una legislazione tributaria regionale che prevedeva un aggio superiore a quello medio nazionale, un trattamento privilegiato in materia di rimborsi delle spese, di tolleranze, di diritti di mora e di c.d. partite inesigibili.

Tutto ciò era il frutto dell'appoggio fornito nelle sedi istituzionali da quegli uomini politici che gli stessi SALVO erano in grado di fare eleggere (come in questo processo affermato da svariati esponenti politici), avendo la possibilità di acquisire facilmente il consenso presso larghi strati dell'elettorato sia mediante la distribuzione di sovvenzioni economiche sia mediante una capillare propaganda elettorale che sapientemente veniva svolta dagli innumerevoli galoppini, molti dei quali impiegati presso le esattorie, nelle cui fila vi erano anche esponenti dell'organizzazione mafiosa, come accertato nel c.d. *maxiprocesso*.

Ai potenti esattori di Salemi, come si è detto, aveva ritenuto di fare ricorso Salvo LIMA, nel frattempo entrato a far parte della corrente andreottiana, per aumentare il proprio peso elettorale.

Non deve apparire, pertanto, casuale che il dott. CARNEVALE, entrato - grazie al VITALONE - a far parte dell'*entourage* andreottiano, abbia ricevuto, ad un certo punto, oltre ai numerosi incarichi ministeriali, due incarichi arbitrali (arbitrato tra la F.lli COSTANZO e l'ANAS, nel 1982, e arbitrato tra la Angelo FARSURA S.p.A. ed il ministero dei Trasporti, nel 1983), che chiaramente sottintendevano il gradimento delle parti contendenti.

Orbene, degli stretti rapporti fra i cugini SALVO, Stefano BONTATE e i fratelli COSTANZO hanno riferito in questo processo i collaboranti MANNOIA, CALDERONE e SIINO, così come della riconducibilità dei medesimi COSTANZO alla *famiglia* mafiosa catanese e della loro vicinanza agli esponenti catanesi della corrente andreottiana hanno riferito in modo univoco i collaboranti PATTARINO, PULVIRENTI, CALDERONE e lo stesso MANNOIA (cfr. vol. 1°).

Quanto alla Angelo FARSURA S.p.A., società facente parte del gruppo imprenditoriale CASSINA, è noto, essendo emerso fra l'altro anche nel corso del *maxiprocesso*, il rapporto di sudditanza dei responsabili di tale

gruppo imprenditoriale a *cosa nostra* ed, in particolare, dapprima a Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO e poi, con l'avvento dei *corleonesi*, a Salvatore BUSCEMI della *famiglia* mafiosa di Boccadifalco, a sua volta vicino all'on. Salvo LIMA, come ha riferito nel corso della sua deposizione il collaboratore di giustizia Salvatore CANCEMI.

Il fatto stesso che dei tre incarichi arbitrali, di cui è risultato assegnatario il CARNEVALE, due abbiano riguardato, in un breve lasso di tempo, imprese riconducibili a ben individuabili gruppi mafiosi, entrambi in rapporti con esponenti della corrente andreottiana, e che ciò sia avvenuto nel periodo in cui l'imputato prestava servizio presso la Corte di Appello di Roma, appare ulteriormente avvalorare la prospettazione accusatoria, risultando anche sotto questo profilo avvalorato il ruolo del VITALONE e dei SALVO in questa vicenda.

L'imputato, assunte a fine 1983 le nuove funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed, in particolare, di presidente della prima sezione penale, ebbe mai ad occuparsi, prima del giugno 1986, di processi per gravi fatti di reato riconducibili all'associazione mafiosa *cosa nostra*, anche perché, com'è noto, essi cominciarono ad essere efficacemente istruiti solo a partire dai primi anni '80 da alcuni giudici istruttori, sotto la guida dell'allora Consigliere Istruttore, Rocco CHINNICI, e i provvedimenti restrittivi nell'ambito del maxiprocesso vennero emessi nel novembre del 1984.

Non rileva la circostanza, sulla quale ha insistito il dott. CARNEVALE, che egli avrebbe manifestato inizialmente al Presidente della Corte un maggior gradimento per la presidenza di una sezione civile.

Quel che rileva, invece, è la circostanza che, saldamente assunta la presidenza di quella che lui stesso ha definito la "più importante" delle sezioni della Corte di Cassazione, il suo operato, allorché ebbe a presiedere il collegio della prima sezione che, il 6 giugno 1986, annullò la sentenza

della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con la quale erano stati condannati taluni appartenenti alla consorceria, imputati di avere eseguito strage in cui aveva perso la vita il giudice CHINNICI, sia stato da taluni apprezzato, pur avendo scatenato nell'opinione pubblica una ridda di polemiche.

Così è lo stesso imputato ad affermare che, non appena la decisione sopra menzionata ebbe a scatenare contro di lui critiche e polemiche, egli venne immediatamente difeso dal dott. VITALONE, all'epoca vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, che si disse anche pronto a presentare interrogazioni parlamentari per tutelarlo.

Ovviamente, come si è detto, l'affermazione è inverosimile in quanto i rapporti fra l'imputato e il VITALONE erano sorti molto tempo prima.

E' rilevante però notare che è proprio in relazione a tale vicenda processuale, alla quale i SALVO non erano certo disinteressati, che il CARNEVALE ha ammesso di avere ricevuto una offerta di sostegno da parte del VITALONE.

Né può essere sottovalutata la circostanza che, nell'incontro avuto con l'avvocato GAITO, fra il mese di giugno e di luglio 1991, Salvatore RIINA - come dal GAITO affermato - avendo appreso che molto probabilmente il CARNEVALE avrebbe rinunciato a presiedere il *maxiprocesso*, gli aveva detto che, comunque, lui *"aveva grande fiducia nella Corte di Cassazione e che, così come questa si era distinta in occasione del processo sulla strage CHINNICI, dove era stata sostanzialmente giusta, allo stesso modo egli pensava che se la Corte fosse stata giusta e anche in questo caso il processo sarebbe caduto."*

Quel che i primi giudici hanno trascurato di considerare è che del perdurante impegno di Ignazio SALVO per conto di *cosa nostra* nel "settore della giustizia" ha riferito, in primo luogo, in questo processo il collaborante SINACORI, che ha riferito di essersi recato più volte a partire

dal 1987 presso l'abitazione del SALVO, all'epoca agli arresti domiciliari, insieme a Francesco MESSINA (*mastro Ciccio*) e Giovanbattista AGATE (fratello di Mariano) per questioni inerenti l'*aggiustamento* di processi.

E certamente più specifiche sono state, come si è visto, le dichiarazioni del collaborante Angelo SIINO sulle attività in tal senso svolte dal SALVO in relazione al processo BASILE nel 1987 e nel 1989, anni in cui effettivamente si svolsero i due procedimenti di legittimità davanti alla prima sezione penale della Cassazione

Ciò dimostra che, al fine di contattare il SALVO, RIINA si avvaleva di più persone, dovendosi comunque rilevare la costante presenza di Francesco MESSINA nel mantenimento dei rapporti con il SALVO, e l'impegno nella ricerca di un nuovo canale attraverso il quale avvicinare il CARNEVALE, poi individuato nel GAITO.

Ma soprattutto, con ancor più specifico riguardo al *maxiprocesso*, il Tribunale non ha considerato il chiaro tenore delle dichiarazioni del SIINO circa il vero momento in cui i rapporti fra il c.d. canale politico e *cosa nostra* erano entrati in crisi.

Ha riferito il collaborante che egli nel 1991 aveva avuto la netta percezione che tutti gli equilibri erano saltati e che il *canale* SALVO-LIMA-ANDREOTTI era entrato in forte crisi.

Da un lato, infatti, gli era capitato di percepire qualche battuta di Giovanni BRUSCA che, nel lamentarsi del comportamento di LIMA e SALVO in relazione al *maxiprocesso* e nell'assumere che costoro stavano cominciando a prendere scuse che tradivano in realtà una volontà di disimpegno ("*babbiavano*"), non esitava altresì a lanciare, nei confronti degli stessi, minacce, non troppo velate, di morte.

Dall'altro, gli era capitato, nel corso di uno dei soliti incontri con il LIMA, avvenuto alla presenza di Ignazio SALVO, di recepire un forte sfogo di quest'ultimo di solito, su questo argomento, molto riservato.

Si erano, peraltro, da poco verificati, nell'ambito del *maxiprocesso*, due importanti avvenimenti: da un lato, la scarcerazione di alcuni imputati a seguito di provvedimento della Cassazione e, dall'altro, il loro pressoché immediato nuovo arresto in applicazione della normativa di un sopravvenuto provvedimento legislativo.

Erano stati questi i fatti che avevano finito per creare delle premesse negative tali da rendere praticamente impossibile ad ANDREOTTI - gli aveva confidato il SALVO - ogni intervento su CARNEVALE, in quanto non essendo "*tutti una cosa*", anche ANDREOTTI doveva "*andarci piano*"; continuando ad insistere con lui (SALVO) per mettere in moto il *canale* ANDREOTTI, i mafiosi non si rendevano conto che in quel momento *chiedevano la luna*.

Ha precisato inoltre il SIINO che a lui risultava che *cosa nostra* aveva, comunque, oltre a SALVO-LIMA-ANDREOTTI, altri *canali* di avvicinamento al presidente CARNEVALE.

Pur non essendogli stato fatto espressamente il nome di questo magistrato, egli sapeva infatti da diverso tempo che un preciso *aggancio* in Cassazione aveva Francesco MESSINA, inteso *mastro Ciccio, uomo d'onore* della *famiglia* di Mazara del Vallo, di cui era divenuto anche *reggente* in sostituzione di Mariano AGATE.

Orbene, le dichiarazioni del SIINO circa il momento in cui il c.d. canale politico era entrato in crisi hanno trovato piena conferma in quelle di Giovanni BRUSCA.

Questi, infatti, ha riferito che dopo la sentenza di secondo grado del *maxiprocesso*, numerose erano state le sue visite al SALVO per sollecitarlo a porre in essere quanto nella sua disponibilità per raggiungere il risultato sperato.

Ed in tali occasioni, verificatesi in epoca successiva all'emissione della sentenza di appello, il SALVO gli aveva sempre ripetuto che, in quel

momento, gli veniva particolarmente difficile fare intervenire i suoi referenti, in quanto CARNEVALE era ormai diventato "*troppo discusso, troppo chiaccherato*", era oramai per tutti "*l'ammazzasentenze*"; in buona sostanza era preferibile non *toccarlo*, non *avvicinarlo*.

Certo il BRUSCA ha dimostrato meno specificità rispetto al SIINO, non individuando nella sentenza dell'11 febbraio 1991, in conseguenza della quale erano stati scarcerati ben 43 imputati del *maxiprocesso*, la causa scatenante del nuovo atteggiamento del SALVO (e prima ancora di ANDREOTTI) nei confronti del problema CARNEVALE.

E' certo, comunque, che a questa vicenda e soltanto a questa si riferiva il SALVO, allorché, in epoca successiva alla conclusione del secondo grado del maxiprocesso (10 dicembre 1990) diceva a Giovanni BRUSCA che oramai il CARNEVALE era divenuto troppo *chiaccherato*.

Ed invero, come hanno riferito più testi, tale era stato lo scalpore provocato da questa vicenda che il governo non aveva esitato ad emanare un decreto legge con il quale addirittura si disponeva che "*la custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su interpretazione degli artt. 297, 4° comma, c.p.p. e 304 comma 2° c.p.p. diversa da quella indicata nei commi 1° e 2°*".

Lo stesso senatore ANDREOTTI, nel corso di un suo intervento pubblico, non aveva peraltro esitato ad affermare che la sentenza emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione era una "*sentenza che offendeva il popolo italiano*".

§ 3. La ricostruzione delle attività svolte dal presidente CARNEVALE per condizionare l'esito del *maxi-processo uno* – L'incontro fra Salvatore RIINA e l'avvocato GAITO nel corso del quale venne comunicata al capo di cosa nostra la rinuncia dell'imputato alla presidenza del maxi-processo

Sulla base di quanto osservato in precedenza la Corte ritiene che, nella impugnata sentenza, i primi giudici non abbiano valutato una serie considerevole di risultanze processuali, fondamentali ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, dalle quali è possibile desumere:

- a) che, dopo la sentenza dell'11 febbraio 1991, con la quale venne disposta la cessazione della custodia cautelare di AGATE Mariano ed altri 42 boss mafiosi, e le iniziative che in sede ministeriale e davanti al C.S.M. a tale decisione seguirono, l'imputato decise di rinunciare alla presidenza del *maxi-processo*, ma non anche alla gestione di esso *dietro le quinte*;
- b) che tale scelta venne comunicata a Salvatore RIINA dall'avvocato GAITO nel corso di un incontro che ebbe luogo a Palermo fra il mese di giugno e il luglio 1991;
- c) che, subito dopo l'estate del 1991, *cosa nostra* venne a conoscenza, in tempo reale, della designazione di un nuovo presidente (VALENTE) in luogo di quello (MOLINARI) in precedenza designato: fatto questo che praticamente faceva venire meno ogni previsione di esito favorevole del *maxi-processo*, non potendo l'imputato esercitare alcuna influenza sul VALENTE.

Per comprendere i vari passaggi di questa vicenda, occorre prendere in esame, innanzitutto, le dichiarazioni di quei magistrati che, a seguito della sentenza AGATE + 42, si occuparono del c.d. "*monitoraggio*" delle

sentenze della prima sezione penale della Cassazione, per incarico del Ministro della Giustizia Claudio MARTELLI.

Sentito all'udienza del 10 gennaio 2000, il dott. Loris D'AMBROSIO, all'epoca dei fatti in servizio presso il Ministero della Giustizia, ha riferito che, dopo la sentenza dell'11 febbraio 1991, venne incaricato dal Ministro di redigere un "appunto" su quanto verificatosi.

A seguito delle verifiche all'uopo effettuate, ebbe a riferire che, nella decisione in questione, era stato commesso un chiaro errore nella interpretazione di norme processuali, al punto che dalla lettura della stessa motivazione era perfino incomprensibile il percorso argomentativo seguito da quei giudici (*"mah.. noi prendemmo anche la sentenza del dottor DELL'ANNO. A dire la verità nella sentenza era quasi incomprensibile arrivare a capire la motivazione, non so se è stata acquisita dal Tribunale, cioè la motivazione con la quale si era arrivati alla conclusione"*).

Venne così deciso di predisporre il testo di un decreto legge, nel quale veniva data l'interpretazione autentica di due disposizioni processuali (artt. 297 e 304 c.p.p.), per evitare che vi fossero ulteriori interpretazioni di tali norme non aderenti alla volontà del legislatore.

In verità, la sentenza dell'11 settembre conteneva anche errori di fatto, fra i quali la dichiarazione di cessazione della custodia cautelare dell'imputato LUCCHESI, per il quale, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di *congelamento*, non era nemmeno decorso il termine di custodia cautelare previsto dalla legge.

Venne presa anche l'iniziativa di effettuare un *monitoraggio* più accurato delle sentenze emesse dalla prima sezione.

Si era peraltro in un periodo in cui la questione relativa alle decisioni della detta sezione, fra le quali doveva menzionarsi anche l'annullamento della sentenza di condanna all'ergastolo di Giuseppe CALÒ, relativa alla

strage sul treno 904, aveva richiamato l'attenzione della Commissione Parlamentare Antimafia, che aveva su questi fatti aperto una indagine.

Nel frattempo, insediatosi al Ministero, come Direttore Generale degli Affari Penali, il dott. FALCONE, venne costituito un gruppo di lavoro, del quale vennero chiamati a far parte la dott.ssa FERRARO e il dott. SINISI, cui venne affidato il compito di effettuare un monitoraggio delle sentenze pronunziate dalla prima sezione della Cassazione a partire dal 1989.

Egli stessi aveva collaborato a tale indagine ed aveva esaminato una serie di sentenze, rendendosi conto della particolare interpretazione che in esse, in materia di valutazione della chiamata in correità, veniva data del riscontro richiesto dal disposto dell'art. 192 c.p.p..

Il riscontro ritenuto necessario, secondo la giurisprudenza della prima sezione, doveva in pratica consistere in una prova autonoma.

* * * * *

La dott.ssa Liliana FERRARO, nel 1991 vice Direttore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, all'udienza del 7 luglio 1999, richiesta di riferire sui profili organizzativi relativi alla celebrazione del *maxi-processo* davanti alla Suprema Corte di Cassazione, ha dichiarato che la prima notizia ufficiale fornita al Dicastero della Giustizia dall'autorità giudiziaria palermitana (il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, dott. Carmelo CONTI - n.d.r.), riguardò la particolare mole degli atti processuali e le connesse difficoltà di trasporto in Cassazione e la conseguente proposta di fare celebrare il processo di legittimità a Palermo, anziché a Roma.

Rilevata immediatamente la non percorribilità della proposta, il dott. FALCONE riferì in ordine ai sollevati problemi organizzativi al Ministro della Giustizia MARTELLI e, insieme a questi, ne parlò anche con il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. BRANCACCIO.

Successivamente, venne incaricata dal dott. FALCONE di occuparsi delle questioni organizzative del *maxiprocesso*, avendo come suo referente presso la Corte di Cassazione il dott. Guglielmo CAVALLARI, a sua volta incaricato dal dott. BRANCACCIO.

Durante i successivi contatti che ebbe sia con il dott. CAVALLARI, sia con lo stesso presidente BRANCACCIO, intorno al mese di maggio del 1991 dapprima apprese che il collegio della prima sezione che avrebbe trattato il *maxi-processo* sarebbe stato presieduto dal dott. CARNEVALE, ma poi le venne detto di una possibile diversa presidenza di un magistrato, prossimo al pensionamento, il dott. Pasquale MOLINARI.

Dopo l'estate, nel mese di settembre inoltrato, apprese invece che il collegio sarebbe stato presieduto dal dott. Arnaldo VALENTE.

La dott.ssa FERRARO ha poi riferito che, mentre avevano luogo questi suoi contatti con la Cassazione, in quello stesso periodo (prima metà del 1991) la prima sezione penale era al centro dell'attenzione a causa di alcuni annullamenti di sentenze di condanna.

Vi erano state notevoli polemiche sia in seno alle forze politiche, sia nell'ambito della Commissione parlamentare Antimafia sull'operato del dott. CARNEVALE.

Poco dopo l'assassinio del dr. Antonio SCOPELLITI, il presidente BRANCACCIO le aveva confidato che a suo giudizio sarebbe stato opportuno che CARNEVALE non presiedesse la prima sezione.

A seguito di una iniziativa del Presidente della Commissione Antimafia, che aveva segnalato una serie di decisioni della prima sezione contenenti evidenti errori, il ministro MARTELLI chiese alla Direzione degli Affari Penali un'analisi di questi provvedimenti.

Un *monitoraggio*, per la verità, era già stato fatto nel periodo in cui Ministro della Giustizia era stato Giuliano VASSALLI, ma non aveva sortito particolari risultati.

Il ministro MARTELLI e il dott. FALCONE concordarono allora di effettuare un nuovo e più approfondito monitoraggio, previa richiesta alla Corte di Cassazione di copia di tutti i provvedimenti, anche camerali.

Dell'esame degli atti, che pervennero in gran numero (10-12 mila decisioni), si occuparono essa medesima, nonché il dott. Giannicola SINISI, direttore dell'*Ufficio Monitoraggio*, e poi anche il dott. Loris D'AMBROSIO, direttore dell'Ufficio legislativo, giungendo alla conclusione (a distanza di tempo: mese di marzo-aprile 1992) che dalla prima sezione penale della Cassazione in materia di chiamata in reità, il problema dei riscontri veniva trattato in modo particolare, ciascuno in modo isolato.

Nel corso di una riunione con il dott. FALCONE era stato trattato il problema degli avvocati, sempre gli stessi, che operavano presso la prima sezione (vds. vol. 2°).

Ritornando, più specificamente, a riferire su quanto verificatosi prima della celebrazione del *maxi-processo* in Cassazione, la dott.ssa FERRARO ha, da ultimo, ricordato che, in quel periodo, si parlò anche di una *rotazione* nell'assegnazione degli affari alle varie Sezioni della Cassazione.

Tale ipotesi venne prospettata anche dal Ministro della Giustizia MARTELLI al Presidente della Corte di Cassazione BRANCACCIO.

* * * * *

Ulteriori notizie su questa vicenda sono state fornite dal dott. Giannicola SINISI, all'epoca dei fatti collaboratore del dott. FALCONE. Costui, sentito all'udienza del 27 ottobre 1999, ha riferito che, nel periodo in cui il dott. FALCONE aveva assunto l'incarico di Direttore Generale degli Affari Penali, era in corso un'accesa polemica sui provvedimenti della prima sezione penale della Corte di Cassazione, fra cui quella che aveva

prodotto la scarcerazione di 43 esponenti di *cosa nostra* e indotto il Governo ad emettere il decreto-legge n. 60 del 1° marzo 1991.

Confermando fatti già riferiti dalla dott.ssa FERRARO, il dott. SINISI ha poi riferito in ordine alle ragioni che avevano indotto il Ministero a svolgere un *monitoraggio* sulle decisioni della prima sezione e sui relativi risultati, che erano stati commentati nel corso di una riunione con il dott. FALCONE (vds. vol. 2°).

L'attività di *monitoraggio* si era conclusa nel mese di agosto del 1992, qualche tempo dopo cioè la strage di Capaci.

Sui relativi risultati erano state redatte delle relazioni, che evidenziavano alcune anomalie nella formazione dei Collegi e nella loro *turnazione*, che non era stata affatto rispettata, essendo i Collegi pressochè sempre gli stessi.

Era stato, in particolare, accertato che, nell'ambito della prima sezione alla quale erano assegnati 25 magistrati, la composizione dei Collegi era sostanzialmente bloccata: vi era, infatti, un Collegio che teneva udienza sistematica, nel quale i magistrati si alternavano, ed un altro Collegio, sempre presieduto dal dott. CARNEVALE, composto prevalentemente dagli stessi magistrati, con qualche variante consistente nel subentro di tanto in tanto di qualche nuovo soggetto.

Tra i componenti fissi di questo secondo collegio vi erano i consiglieri GRASSI, PINTUS, FELICIANGELI e forse anche DELL'ANNO.

Il SINISI ha ricordato che uno dei temi di discussione presso il Ministero fu anche quello della *rotazione* nei criteri tabellari di distribuzione degli affari, esteso anche alla Corte di Cassazione e alla prima sezione, in particolare, che trattava solo processi in materia di criminalità organizzata.

La questione venne anche presa in esame dal Presidente BRANCACCIO che dispose che in Cassazione venisse applicata la *turnazione* per materia fra le sezioni; tale riforma venne però applicata solo dal gennaio del 1992.

* * * * *

Un importante contributo alla ricostruzione dei fatti è stato fornito dall'on. Claudio MARTELLI, all'epoca dei fatti Ministro della Giustizia, durante la sua deposizione del 10 giugno 1997 nel processo a carico del senatore Giulio ANDREOTTI (il cui verbale è stato ritualmente acquisito al presente processo),.

Ha riferito l'on. MARTELLI che, tra le prime questioni di rilievo che dovette affrontare, già pochi giorni dopo essersi insediato, riguardò la c.d. *emergenza scarcerazioni*, causata da una decisione della prima sezione penale della Cassazione, che aveva determinato appunto la liberazione di numerosi esponenti dell'associazione mafiosa.

A seguito di questa decisione, il Governo era intervenuto con un provvedimento di *interpretazione autentica*, il decreto legge n. 60 del 1° marzo 1991, che suscitò anche *voci aperte di dissenso* nella parte in cui consentiva l'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo, al punto che si parlò di *decreto d'arresto firmato dal Governo*.

Questa vicenda processuale ed altre decisioni della prima sezione penale della Cassazione lo avevano indotto a disporre un nuovo *monitoraggio* di quelle decisioni, dopo un precedente *monitoraggio* che era stato disposto dal Ministro VASSALLI.

Nel corso di un colloquio avuto presso il Ministero con il primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. BRANCACCIO, aveva chiesto a quest'ultimo se non fosse il caso, nei processi di criminalità organizzata, di adottare un criterio di rotazione nell'assegnazione di essi alle varie sezioni, così da fugare ogni sospetto.

E tale suo suggerimento venne poi seguito dal dott. BRANCACCIO. Rievocando le motivazioni di tale suo suggerimento al dott. BRANCACCIO, l'on. MARTELLI ha dichiarato:

“...Il caso CARNEVALE era un caso nazionale, era un punto di contestazione reciproca tra scuole diverse del diritto e anche tra posizioni politiche. Ho già citato il caso dell'on. le VIOLANTE che venne a portarmi otto sentenze della prima sezione, a suo giudizio, viziate addirittura da marchiani errori di fatto; posso ricordare invece le parole in difesa di CARNEVALE che mi furono dette da altri... per esempio dal Presidente della Repubblica COSSIGA, e per esempio anche dal Procuratore Generale presso la Cassazione SGROI, e se non ricordo male dal Procuratore Generale di Roma Filippo MANCUSO. E quindi era certamente una questione che divideva; io penso di avere adottato una via prudente ed efficace, quella di non metterlo formalmente in stato di accusa davanti al C.S.M., ma neanche di lasciar correre le cose, di stringere il monitoraggio e di pretendere dal Presidente della Cassazione una rotazione nell'assegnazione di quei processi, in modo che non si ripetesse quello che era già accaduto....”

Richiesto di chiarire quale fosse stato il ruolo del dott. Giovanni FALCONE in questa vicenda, l'on. MARTELLI ha affermato che il dott. FALCONE seguì attentamente lo svolgimento del *maxi-processo* in Cassazione (*“... ricordo la trepidazione alla vigilia della sentenza e l'ho già detto prima, la grande gioia, dopo e certamente c'era un timore che la Cassazione potesse affossare il maxi-processo. Però debbo dire... non c'era un'angoscia, un allarme... c'era anche la fiducia insomma... c'era un atteggiamento... molto attento”*).

Dalle dichiarazioni sin qui esaminate appare, pertanto, evidente che, a seguito dei fatti del febbraio 1991, vi furono diversi contatti fra dirigenti

del Ministero della Giustizia e il presidente BRANCACCIO ed anche un incontro di questi con lo stesso MARTELLI, nel corso del quale il dott. BRANCACCIO venne richiesto espressamente di introdurre il sistema della rotazione; nel contempo vi fu anche la richiesta di copia dei provvedimenti che sicuramente accrebbe il clima di tensione; a tali fatti si accompagnarono fortissime polemiche nei confronti del dott. CARNEVALE, come peraltro è possibile desumere dalla raccolta di articoli di stampa e dalla documentazione relativa ad una seduta della Commissione Parlamentare Antimafia in atti.

In precedenza è stato detto che, da una lettura coordinata delle dichiarazioni di Angelo SIINO e Giovanni BRUSCA, si desume che è nel periodo successivo alla sentenza dell'11 febbraio 1991 che Ignazio SALVO fece sapere a Salvatore RIINA, per il tramite di Giovanni BRUSCA, che ormai il presidente CARNEVALE era troppo *chiaccherato* e che non era opportuno *avvicinarlo* in relazione al *maxi-processo*.

Angelo SIINO, rispetto a Giovanni BRUSCA (che non è in grado di fornire una plausibile spiegazione di questo atteggiamento di totale chiusura del SALVO), è molto più chiaro in ordine ai motivi di questo disimpegno:

"diciamo dopo la messa in crisi c'era stato il problema del fatto che erano stati liberati e poi riacciuffati dei personaggi del maxi processo; ora qui se lo debbono aggiustare, se la devono vedere loro, c'era stata questa...cioè il, questa battuta fu un cercare di ridimensionare le pretese dei mafiosi, cioè Ignazio SALVO, in effetti a questo signore gli chiedevano spesso la luna, con la convinzione che lui effettivamente la potesse cogliere in cielo.."

La comunicazione fatta da Ignazio SALVO segna in pratica il definitivo disimpegno dal problema *maxi-processo* degli esponenti della corrente andreottiana che fanno sapere che non sono in grado di interessarsi della questione.

In realtà, la questione è molto più complessa di quanto sembra emergere dalla ricostruzione dei fatti svolta dai primi giudici nella impugnata sentenza.

È vero, infatti, che è dimostrato che vi fu un disimpegno di Ignazio SALVO dalla questione, ma tale constatazione non dimostra affatto che l'imputato non si sia attivato per condizionare l'esito del *maxi-processo* nell'interesse di *cosa nostra*, al tempo stesso cercando di non esporsi oltre il dovuto, secondo una strategia già proficuamente sperimentata in occasione del secondo processo BASILE.

Ed invero, quel che i primi giudici non hanno considerato è che i rapporti instaurati dall'odierno imputato con *cosa nostra* a partire dalla mattina del 7 marzo 1989, giorno in cui era stato celebrato il secondo processo di legittimità BASILE, avevano subito un radicale mutamento.

L'aver, quella mattina, accettato il dialogo con un esponente dell'associazione dal volto molto meno distinto di quello di un Ignazio SALVO, dall'aspetto grossolano al punto da essere definito dal dott. LA PENNA un *massaro* vestito a festa, lo costringeva oramai ad atteggiamenti più cauti.

Si è già detto, in precedenza, che non è casuale che da quel momento in poi egli abbia mantenuto con alcuni selezionati avvocati, che sapeva disponibili a fungere da intermediari, rapporti particolarmente intensi, dando a costoro fiducia e al tempo stesso ricevendo dai medesimi confidenze anche agghiaccianti, quale quella già riferita dei motivi per i quali *cosa nostra* aveva ritenuto di uccidere, oltre al dott. FALCONE, la dott.ssa MORVILLO.

E non è casuale, come si dirà, che a comunicare a Salvatore RIINA la notizia che il CARNEVALE non avrebbe presieduto il *maxi-processo* sia stato quello stesso avvocato GAITO, che aveva fatto pervenire all'associazione l'anticipazione di un provvedimento come quello della

scarcerazione di 43 associati, fra cui ben cinque componenti la *commissione provinciale*, sulla base di una interpretazione talmente sorprendente di una normativa che non prestava, in verità, il fianco a dubbio alcuno.

Non è dato sapere, se in questa particolare situazione che si era venuta a creare il CARNEVALE abbia ricevuto anche dei vantaggi patrimoniali.

Certo è però che, come a titolo esemplificativo si vedrà con riguardo alla vicenda *maxi-ter*, quegli stessi avvocati ebbero a introitare somme considerevoli sicuramente superiori alle prestazioni professionali svolte, al punto da far dire al dott. TALDONE, nel corso di un dialogo con l'odierno imputato, che l'avvocato ARICO' era "... *campato alle sue spalle*", cioè alle spalle dello stesso CARNEVALE, senza suscitare alcuna reazione da parte di questi.

Fatte queste premesse, può ben comprendersi, all'indomani delle fortissime polemiche e dei provvedimenti che avevano fatto seguito alla "vicenda scarcerazioni", il motivo dei forti dubbi del prevenuto circa l'opportunità di presiedere o meno il *maxi-processo*, dovendo, da un lato, tenere conto delle aspettative sul suo operato che aveva l'associazione, che non poteva deludere, e, dall'altro, salvaguardare la sua brillante carriera, che rischiava di essere compromessa.

Di tale angosciante dilemma vi è prova in atti, desumibile dal contenuto inequivocabile di intercettazioni telefoniche e di testimonianze.

Al riguardo occorre prendere le mosse dal contenuto di una frase pronunciata dal dott. DELL'ANNO nel corso di una conversazione con l'imputato, intercettata il 19 marzo 1994 presso l'abitazione di quest'ultimo:

"Dell'Anno: ... che poi è responsabile oltretutto, dicevo a lui, i responsabili della tua mancata presidenza fummo io e Francesco PINTUS, ti ricordi perdemmo una giornata intera per convincerti a

non presiedere... tu volevi presiedere la cos... e ti dicemmo anzi, <<Fai una cosa ! Nomina un altro presidente e lascia pure il collegio, lascia tu>>, tu dicesti a quel punto <<no allora va bene>> - incomprensibile - incastrato è... oppure perché... incomprensibile... lo convincemmo... c'è ancora... però non c'era nessuno. Farò un collegio a parte ... io e Francesco PINTUS..."

Sentito sul punto, all'udienza del 22 settembre 1999, il dott. Francesco PINTUS - la cui attendibilità e buona fede è, peraltro, fuori discussione in considerazione degli ottimi rapporti da sempre avuti con il presidente CARNEVALE, tanto da essere definito dal presidente BRANCACCIO in una intervista alla stampa "uomo di CARNEVALE" - ha dichiarato che in un periodo antecedente all'arrivo in Cassazione degli atti del *maxi-processo*, nell'ufficio di CARNEVALE, egli stesso ed il collega DELL'ANNO avevano modo di parlare con il loro Presidente del problema della presidenza del collegio del *maxi*.

Nell'ufficio di CARNEVALE si trovava già il collega Paolino DELL'ANNO, il quale appunto discuteva con il dott. CARNEVALE, cercando di dissuaderlo dalla idea di presiedere il *maxi-processo*, dicendogli: "*io al tuo posto non lo farei*".

A questo punto, anch'egli si era inserito nella conversazione, dando ragione al dott. DELL'ANNO.

Ha poi soggiunto il dott. PINTUS che il presidente CARNEVALE <<*dinanzi ai nostri argomenti, dei quali riconosceva la fondatezza, era ondivago, nel senso che a tratti ci dava ragione e a tratti esternava il timore di essere accusato di viltà*>>, dicendo <<*Ma sarebbe... per me sarebbe una fuga, sarebbe dar ragione a quelli che sostengono che... io non sarei sereno nel... nel mio giudizio*>>; questo era il suo atteggiamento mentale.

Poi, aveva cambiato idea. Era infatti venuto a conoscenza della decisione di CARNEVALE di affidare la presidenza del collegio al dott. MOLINARI qualche giorno dopo, nel corso di una breve discussione nella quale ebbe a dirgli: "*Be'... hai fatto, penso che abbia fatto bene*".

Il teste, inoltre, ha confermato quanto già dichiarato in precedenza nel corso della sua deposizione nel processo ANDREOTTI, cioè che il CARNEVALE non gli aveva mai detto che rinunciava a presiedere il collegio del *maxi-processo*, perché riteneva di avere ottime possibilità di essere nominato alla presidenza della Corte di Appello di Roma.

Anche il dott. FELICIANGELI, altro magistrato all'epoca dei fatti in servizio presso la prima sezione penale, facente parte del ristretto novero dei magistrati del c.d. *collegio del lunedì*, richiesto di riferire le ragioni per cui il CARNEVALE avesse deciso di non presiedere egli stesso il collegio del *maxi-processo*, ha dichiarato che l'imputato non aveva presieduto quel collegio, perché convinto a non farlo dai colleghi Paolino DELL'ANNO e Francesco PINTUS.

Proprio costoro lo avevano sollecitato in tal senso, perché vi erano stati precedenti provvedimenti di Collegi presieduti da CARNEVALE, adottati in procedimenti incidentali, riguardanti istanze concernenti la libertà degli imputati, che avevano creato *forti risentimenti nella stampa*.

Era stato questo il motivo per cui i due colleghi avevano ritenuto di far presente al Presidente che "*non era il caso, non era opportuno*" e questi evidentemente aveva condiviso questa idea.

Aveva anche saputo da DELL'ANNO che era stato questo il motivo per cui il dott. CARNEVALE aveva designato a presiedere il dott. MOLINARI, poi sostituito dal dott. Arnaldo VALENTE, in quanto il suo imminente pensionamento avrebbe potuto mettere a rischio il buon andamento del processo.

Per quanto a sua conoscenza, mai CARNEVALE aveva detto di avere rinunciato a presiedere il collegio del *maxi-processo*, perché riteneva di avere ottime possibilità di essere nominato alla presidenza della Corte di Appello di Roma.

Sugli effettivi motivi addotti dal CARNEVALE per giustificare la sua scelta di non presiedere il *maxi-processo*, indicative appaiono alle Corte le dichiarazioni del dott. BRANCACCIO, all'epoca Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Questi, sentito dal P.M. di Palermo il 30 marzo 1994 (il verbale di tale audizione è agli atti ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), su tale argomento si è così espresso:

“Riassumendo, i fatti ebbero questa sequenza: la telefonata del Presidente della Corte di Appello di Palermo, dott. CONTI, fattami prima del deposito della motivazione della sentenza di Appello, mi allarmò; poi, CARNEVALE mi comunicò la sua intenzione di non presiedere il processo per “esigenze di rotazione” (testualmente mi disse “non è il caso che presieda sempre io questo tipo di processi”), e nel contempo mi fece presente che avrebbe designato per la presidenza il dott. MOLINARI; ancora dopo vi fu la mia lettera del 27.06.1991; non so se contemporaneamente, o poco dopo, pensai che una soluzione potesse essere la presidenza di VALENTE, di cui era annunciato l'arrivo in Cassazione per trasferimento dalla Corte di Appello di Roma”.

Quanto al contenuto della citata lettera indirizzata al CARNEVALE, allegata in copia al verbale del 30 marzo 1994, il dott. BRANCACCIO ha ancora dichiarato:

“In data 27.6.1991, scrissi al presidente CARNEVALE una lettera riservata, regolarmente protocollata, della cui minuta non firmata produco ora copia. Richiamo l'attenzione dell'Ufficio, in particolare, sulla lettera e) del documento.

Ho scritto che occorre provvedere alla composizione del Collegio “in maniera da prevenire qualsiasi ostacolo che possa frapporsi ad una definizione del processo nei tempi dovuti, e da non fornire occasione per eventuali manovre ostruzionistiche o dilatorie”, avendo ben chiara in mente la preoccupazione che, essendo prossimo alla pensione il presidente MOLINARI, questo fatto potesse negativamente influire sulla regolare celebrazione del processo.

Non potevo, senza inopportunamente interferire, scrivere espressamente al presidente CARNEVALE di non designare MOLINARI, ma, nello stesso tempo, volevo adottare doverose precauzioni, e perciò feci ricorso alla formula di cui all’ultimo capoverso del documento prodotto, contrassegnato con la lettera e)...”.

In effetti, in una conversazione avvenuta pochi giorni prima della data del documento (27 giugno 1991), CARNEVALE gli aveva parlato della sua intenzione di designare il presidente MOLINARI per il *maxi-uno*.

Il presidente BRANCACCIO aveva dunque espresso le sue riserve per iscritto:

“Tale intenzione, in verità, mi aveva lasciato perplesso, a causa del prossimo pensionamento del MOLINARI. Io non volevo interferire, però volli mettere per iscritto questa mia perplessità: di qui la parte del documento corrispondente all’ultima lett. e)..”.

Dalle dichiarazioni del dott. BRANCACCIO risulta, peraltro, che nessuna risposta venne data dall'imputato alla lettera sopra indicata («Non mi ricordo che il Presidente CARNEVALE, ricevuta la mia nota del 27.6.1991, sia venuto da me per parlarne; anzi, a quanto ricordo, dovrei escluderlo...”

In realtà, avendo il CARNEVALE deciso di non presiedere e dovendo essere necessariamente la prima sezione a trattare tale processo (all'epoca, peraltro, non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 10 dicembre 1990), la scelta del MOLINARI era obbligata, in quanto l'altro presidente facente parte dell'organico della sezione di cui l'imputato era presidente titolare, il dott. VITALE, era ritenuto inidoneo, come dallo stesso dott. BRANCACCIO riconosciuto, per la presidenza di un processo delicato e complesso come il *maxi-uno*.

Appare comunque indubitabile che tale scelta appariva potenzialmente idonea a provocare notevoli problemi in considerazione del fatto, perfettamente noto al prevenuto, che il MOLINARI sarebbe stato collocato a riposo il 5 gennaio 1992, con la conseguenza assai concreta che, ove il processo non fosse stato concluso prima di tale data, vi sarebbe stato il pericolo di un scarcerazione in massa degli imputati per scadenza dei termini di custodia cautelare.

Questo era stato il motivo per cui il dott. BRANCACCIO, non avendo neppure l'imputato ritenuto di dare riscontro alla sua lettera del 27 giugno 1991, aveva deciso, senza però comunicare alcunché al CARNEVALE, di destinare, non appena fosse stato possibile, alla prima sezione il presidente Arnaldo VALENTE, del quale era prossimo il trasferimento alla Corte di Cassazione, affinché potesse essere, in luogo del MOLINARI, designato come presidente del *maxi-uno*:

"Non sapevo, prima di stamattina, che il presidente MOLINARI avesse già cominciato lo studio del fascicolo processuale del maxi-uno. La circostanza l'ho appresa proprio da lui, stamattina, quando è passato a salutarmi,

essendo stato qui da voi convocato. MOLINARI mi ha detto che aveva cominciato tale studio nel periodo feriale 1991...

Ho visto successivamente CARNEVALE, probabilmente all'inizio dell'autunno, quando è arrivato in Cassazione il presidente VALENTE, per segnalargli l'opportunità di tener conto dell'assegnazione del medesimo alla 1^ sezione, e quindi della sua disponibilità a presiedere il maxi-uno.

Era stata, infatti, una mia idea - così come fu mia l'iniziativa di un incontro con CARNEVALE a tal fine - quella di mettere a disposizione della 1^ sezione il presidente VALENTE, anche in vista della trattazione del maxi-uno".

La scelta del CARNEVALE di designare il MOLINARI non era passata inosservata nemmeno al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Vittorio SGROI.

Sentito all'udienza dell'1 ottobre 1999, il dott. SGROI ha, infatti, dichiarato che la sostituzione del presidente MOLINARI (primo designato per tale processo) con il presidente VALENTE aveva avuto una causa precisa: il timore che il processo non si concludesse prima che MOLINARI dovesse andare in pensione per limiti di età.

A suo tempo, la designazione del MOLINARI lo aveva meravigliato e preoccupato, a causa, per l'appunto del pensionamento del MOLINARI, anche se, al tempo stesso, la scelta del CARNEVALE di non presiedere non gli era sembrata inopportuna in considerazione di un certo "alone di sospetto" che oramai circondava la giurisprudenza prediletta da questo magistrato.

La circostanza che la scelta del MOLINARI, giustificata al BRANCACCIO con ragioni di "rotazione", fosse tutt'altro che felice (la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo venne depositata il 30

luglio 1991 e gli atti in cassazione pervennero solo nell'autunno inoltrato di quell'anno, come chiarito dal dott. ONUFRIO), è stata riconosciuta, all'udienza del 9 giugno 1999, dallo stesso interessato.

Ha dichiarato, infatti, il dott. MOLINARI che egli aveva saputo della sua designazione come presidente del collegio del *maxi-uno* in una singolare circostanza: il 3 maggio 1991, il dott. BRANCACCIO aveva convocato tutti i componenti della prima sezione penale per comunicare loro che, a partire dall'anno successivo, i processi di criminalità organizzata, sino a quel momento rientranti nella specifica competenza della prima sezione penale sarebbero stati assegnati, a *rotazione*, a tutte le sezioni penali. Ed era stato in questa occasione che il presidente CARNEVALE aveva annunciato ai presenti, senza avere neppure consultato o preavvisato il Primo Presidente BRANCACCIO ed egli medesimo, la sua scelta.

Ha riferito il dott. MOLINARI che, in quell'occasione, il presidente CARNEVALE aveva anche comunicato i nomi degli altri componenti del collegio: i consiglieri Giorgio BUOGO, Mario POMPA, Mario SCHIAVOTTI ed Umberto PAPADIA.

Per lui quell'annuncio era stato *un fulmine a ciel sereno*.

Successivamente, pochi giorni dopo, aveva detto al presidente CARNEVALE che questa designazione a presiedere il *maxi-uno* non la considerava *un premio*, ma l'accettava ugualmente come un dovere.

Gli aveva fatto comunque presente che era anche preoccupato per i tempi stretti, nel senso che - dovendo andare in pensione il 6 gennaio 1992 - vi era il rischio di non poter concludere il processo prima di questa data.

Il CARNEVALE aveva replicato che non vi era preoccupazione alcuna, in quanto bastava fissare il processo per il mese di novembre, e *la cosa diventava fattibile*.

Tanto premesso, è possibile trarre, alla stregua delle inoppugnabili risultanze processuali, alcune prime conclusioni in ordine al motivo per cui

l'imputato ha proceduto alla designazione del MOLINARI, assai rischiosa per i motivi anzidetti.

L'imputato ha sempre sostenuto che egli non avrebbe presieduto il *maxiprocesso*, in quanto sperava di essere nominato Presidente della Corte di Appello di Roma, assumendo, peraltro, che il presidente BRANCACCIO avrebbe sempre mentito nel sostenere che egli avrebbe giustificato la sua decisione di non presiedere il *maxiprocesso* per ragioni di *rotazione*, essendo del tutto certo invece che egli lo aveva messo a parte di quelli che era il vero motivo.

Ora se, da un lato, non si comprende davvero il motivo per cui il dott. BRANCACCIO avrebbe dovuto mentire, dall'altro, non vi è motivo di dubitare del fatto che egli, come in altra parte della sentenza è stato detto, possa essersi ad un certo punto *illuso* sull'appoggio che in seno al CSM avrebbero potuto assicurargli il senatore ANDREOTTI e il dott. VITALONE (all'epoca senatore), all'uopo sollecitando in suo favore il voto dei membri laici del predetto organo.

In ogni caso è chiaramente illogico che egli, partendo da questo presupposto e solo in base a tale motivazione, abbia potuto decidere di non presiedere il *maxiprocesso*.

A smentirlo sono, oltre alle dichiarazioni del dott. BRANCACCIO, quelle dei testi FELICIANGELI e PINTUS, della cui "falsità" l'imputato non si è doluto, e la stessa illogicità di una scelta, quella di non presiedere, effettuata, con larghissimo anticipo, e fondata su un presupposto: quello di essere il vincitore *in pectore* della procedura concorsuale volta alla nomina del presidente della Corte di Appello di Roma che sicuramente non gli sarebbe convenuto svelare proprio al dott. BRANCACCIO, che sapeva, nella qualità di membro di diritto del CSM, avrebbe sostenuto altra candidatura.

Al riguardo nel seguente modo il presidente BRANCACCIO ha ritenuto di replicare alle affermazioni dall'imputato nel corso di una successiva audizione del 9 novembre 1994:

“Ribadisco ancora una volta che il dott. CARNEVALE, allorché mi comunicò di avere designato il dott. MOLINARI a presiedere il collegio del “maxi-processo”, mi manifestò chiaramente che non aveva ritenuto di presiederlo personalmente per motivi legati a esigenze di rotazione nella presidenza dei collegi.

Ricordo perfettamente la frase già riferita a codesto Ufficio nelle dichiarazioni del 30.3.1994, che fu usata testualmente o quasi dal dott. CARNEVALE “non è il caso che presieda sempre io questo tipo di processi”, manifestando il suo disagio - che cominciava a rappresentare per la prima volta solo in quel periodo - a presiedere collegi per processi di criminalità mafiosa aventi eco nell’opinione pubblica.

Questo disagio lo ha manifestato in più di una occasione, ma sempre a partire da quel periodo.

Come fa a dire adesso che non è vero e che rinunciò a presiedere solo perché aveva presentato domanda per la Corte di Appello di Roma?

La sostanza era quella. Non voleva esporsi.

Domanda: Il dott. CARNEVALE le disse che aveva deciso di non presiedere il collegio del “Maxi-processo” perché, concorrendo all’incarico di presidente della Corte di Appello di Roma, presumeva di poter già avere assunto quell’incarico entro il mese di settembre del 1991?

Risposta: Quel che ricordo dei motivi per cui il dott. CARNEVALE ha deciso di non presiedere il collegio, l’ho già detto con precisione in periodo fra l’altro più vicino ai fatti, e cioè nella mia audizione del 12.10.1992.

Lo stesso ricordo avevo nel mese di marzo del 1994, allorché ho risposto ad analoga domanda di codesto Ufficio.

Il dott. CARNEVALE mi disse la frase che ho già ricordato.

Non voglio far torto a nessuno, e tantomeno al presidente CARNEVALE, però non ricordo assolutamente che egli mi abbia parlato, come motivo della sua decisione, della sua domanda all'incarico di presidente della Corte di Appello.

Per assoluto scrupolo, debbo dire che non posso escludere in maniera categorica che egli mi abbia fatto un cenno anche di questo motivo, e però, come ho già detto, la motivazione che sicuramente ricordo è quella che ho riferito.

Domanda: Ricorda se in altro contesto il presidente CARNEVALE le fece cenno della sua aspirazione all'incarico di presidente della Corte di Appello di Roma?

Risposta: Non ricordo quando e come; però ricordo che me ne parlò. Ricordo bene che io gli dissi che io avrei votato al C.S.M. a favore del collega Marco BOSCHI, il quale era più anziano e sicuramente non meno meritevole.

Domanda: Per quanto a sua conoscenza, nella qualità di componente di diritto del C.S.M., lei ricorda che il presidente CARNEVALE avesse concrete e probabili prospettive di successo nel concorso a quell'incarico?

Risposta: In concreto nessuna. Suppongo che egli contasse come ragione per essere accontentato sul fatto che il suo trasferimento alla Corte di Appello avrebbe comportato lasciare la prima sezione penale in una situazione nella quale la sua presenza non era gradita al Consiglio...

Messo poi a conoscenza delle gravi offese che il CARNEVALE, parlando con l'avvocato ARICÒ, gli aveva arrecato nel corso di una

conversazione intercettata in data 16 marzo 1994 [**Carnevale** : è che TATONNO... sai chi è TATONNO...

[**Aricò**: eeeeh ...

[**Carnevale**: sentito dal Procuratore Aggiunto di Palermo ALIQUO'... aveva detto che io non avevo accett... non avevo presieduto per una rotazione negli incarichi di presidente... va bene...

[**Aricò**: e non è vero...

[**Carnevale**: non è vero, però dico, a parte il fatto che il TATONNO, evidentemente dopo di essere stato sentito con ALIQUO'... io questo non lo dissi perché ancora un pochino di rispetto per la magistratura ce l'ho, anche se non ce l'ho per i magistrati... mi aveva detto: "senti, se ti interrogano ... dici questo, che tu hai voluto rinunciare per un fatto di rotazione ..."; dico: "guarda... io dirò la verità, quella che ti ho detto cioè, che io siccome ero quasi sicuro... di andare alla Corte di Appello... è inutile candida... assegnarmi un processo che non potrò fare... perché prima di novembre non si può iniziare"... "]

il teste ha replicato:

"Smentisco nel modo più assoluto di aver potuto dire una frase di quel genere; non è neppure il caso di dire che è una cosa falsa l'affermazione che io possa avergli suggerito una dichiarazione da fare eventualmente ai magistrati.

Il dott. CARNEVALE può dire ciò che vuole, ma

la verità è quella che sto ora dicendo. Tra l'altro,

l'affermazione di CARNEVALE, oltre che non vera è

logicamente assurda, giacché non riesco proprio a

comprendere quale motivo io avrei potuto avere a dargli

il suggerimento che egli falsamente mi attribuisce."

In verità l'imputato non ha fornito un plausibile motivo per cui il dott. BRANCACCIO avrebbe dovuto chiedergli di sostenere il falso.

Se poi fosse vero, come non può escludersi, che egli aveva la sicurezza di spuntarla "*sul più anziano e non meno meritevole*" BOSCHI o quantomeno avesse ricevuto una promessa in tal senso dal senatore ANDREOTTI e da VITALONE, come potrebbe in effetti desumersi dalla frase "*ventre a terra*" (e quindi avesse in mano qualcosa di più del semplice augurio, formulatogli dal senatore ANDREOTTI in occasione della festa di Palazzo Farnese, che ha affermato di avere avuto: vds. vol 2°), a maggior ragione non avrebbe avuto motivo alcuno, per i motivi anzidetti, di esternare tale sicurezza al Primo Presidente.

In ogni caso, l'imputato non è credibile per un ulteriore motivo.

Se effettivamente egli avesse ritenuto opportuno con largo anticipo designare il MOLINARI a causa della sua probabile nomina a Presidente della Corte di Appello di Roma, fallita questa *chance*, avrebbe dovuto scartare l'ipotesi MOLINARI, rischiosissima per i motivi anzidetti e non insistere su di essa, quando già doveva apparirgli chiaro che gli atti da Palermo sarebbero arrivati in ritardo rispetto ai già ristretti termini in precedenza previsti.

Il MOLINARI ha, infatti, dichiarato che, su suggerimento del dott. CARNEVALE, aveva, nel corso del periodo feriale 1991, in attesa che fosse depositata la sentenza di secondo grado e fossero altresì presentati i ricorsi, iniziato un lavoro preparatorio studiando la sentenza di 1° grado, i motivi di appello, il dispositivo della sentenza di 2° grado e l'elenco dei (possibili) ricorrenti, atti tutti che il presidente CARNEVALE aveva richiesto a Palermo.

Aveva cominciato a predisporre delle *schede* per uso suo personale verso giugno, più esattamente in estate, durante le ferie, nella sua casa calabrese di Amantea, ed ivi le aveva completate, consegnandole, a settembre, non appena rientrato in ufficio a Roma, al relatore SCHIAVOTTI.

Orbene, è pacifico in atti che, fino a tutto il mese di settembre del 1991, gli unici presidenti che conoscevano gli atti del *maxi-processo* erano MOLINARI (che li aveva studiati a partire dal mese di giugno) e lo stesso CARNEVALE (che li conosceva bene da molto tempo, per essersene occupato numerose volte in relazione a vari ricorsi, attinenti allo *status libertatis* degli imputati ed a questioni incidentali).

E' significativo quanto il MOLINARI riferisce essersi verificato da settembre in poi. Egli, infatti, in occasione della messa celebrata il 10 settembre 1991 per il trigesimo della morte del dott. SCOPELLITI, aveva chiesto al CARNEVALE conferma della sua presidenza (“*debbo continuare a lavorare su questo processo?*”) ricevendo da questi la rassicurante risposta: “*sì, sì, tutto come prima, continua*”.

Poi si era verificata la sorpresa.

Ha ricordato, infatti, il teste che successivamente, in ottobre, aveva ricevuto una telefonata del presidente CARNEVALE, il quale gli aveva comunicato che, essendovi stati dei ritardi nell'arrivo degli atti, egli *non avrebbe fatto in tempo a fare il processo*, e quindi doveva essere sostituito.

Egli comunque aveva accolto questa notizia senza alcuna particolare curiosità, e quindi aveva consegnato tutte le sue carte (comprese le schede) al presidente VALENTE.

Altro dato certo nella presente vicenda è che la sostituzione di MOLINARI con VALENTE fu certamente decisa solo ai primi di ottobre e che tale decisione, in concreto, venne presa dal presidente BRANCACCIO.

Lo stesso imputato ha, infatti, dichiarato che, verso la fine di settembre del 1991, vi era stata una divergenza di vedute tra lui ed il presidente BRANCACCIO sulla persona del Presidente del Collegio.

Era infine prevalsa la volontà di BRANCACCIO ed, al posto di MOLINARI, era stato designato come Presidente del Collegio il dott. Arnaldo VALENTE:

“... Circa trenta giorni dopo l’omicidio del dr. SCOPELLITI in occasione di una messa in suffragio celebrata in una chiesa romana da Monsignor MARRA, su iniziativa del marchese LUCIFERO, incontrai il collega MOLINARI e gli confermai, su sua richiesta, che lui avrebbe presieduto il collegio del processo di cui si è parlato.

Dopo alcuni giorni il presidente BRANCACCIO mi prospettò l’opportunità di sostituire il dr. MOLINARI con altro presidente in quanto, essendo il dr. MOLINARI prossimo al compimento del settantesimo anno di età (il dr. MOLINARI è nato il 4 o 5 gennaio 1922) si sarebbe corso il rischio che gli avvocati con il loro ostruzionismo avrebbero potuto far durare il processo fino al pensionamento del detto magistrato.

Obiettai che il presidente MOLINARI con la sua esperienza sarebbe stato capace di ovviare a qualunque manovra dilatoria, che peraltro ritenevo improbabile, conoscendo gli avvocati che frequentano la Corte di cassazione e che quindi il processo sarebbe stato concluso prima del Natale 1991.

Di fronte alle insistenze del presidente BRANCACCIO designai in sostituzione del dr. MOLINARI il dr. VALENTE, che restava l’unico presidente disponibile. Non volli designarmi io perché avrei potuto mancare di riguardo nei confronti del collega

MOLINARI, al quale alcuni giorni prima avevo dato l'assicurazione di cui ho parlato...".

Se, pertanto, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione non fosse stata prestata la dovuta attenzione alla vicenda e non fosse intervenuta la forzata designazione del dott. VALENTE e fosse stata mantenuta ferma la designazione del MOLINARI, è assai probabile che quest'ultimo, prima del suo pensionamento, non avrebbe potuto portare a termine il processo.

In ogni caso, quel che rileva nella presente vicenda è ad evidenza il fatto che l'imputato stava portando a compimento una condotta già sperimentata con successo qualche anno prima (7 marzo 1989) in occasione del secondo processo di legittimità BASILE.

Anche in quel caso era stato designato, infatti, il presidente MODIGLIANI che sarebbe stato collocato in pensione alla fine del mese di marzo, e, nel caso in esame, con il dott. MOLINARI stava per ripetersi la stessa scena.

Anche sul dott. MOLINARI, come già aveva fatto sul dott. MODIGLIANI, il prevenuto riteneva peraltro di potere facilmente esercitare la propria influenza.

Non può di certo dubitarsi della probità di questo magistrato, ma non può nemmeno escludersi che egli era facilmente condizionale, come attestano le intercettazioni ambientali già menzionate nella parte dedicata al processo BASILE, che, per completezza espositiva, è opportuno qui di seguito ricordare:

CONVERSAZIONE DEL 10 GIUGNO 1994 TRA

CARNEVALE E DELL'ANNO

DELL'ANNO: *Senti, mi devi dire una cosa, - incomprensibile -. Un altro discorso ... Cassazione Penale. Io mi sono –incomprensibile - un lunghissimo tempo MOLINARI...*

A questo punto il tono della conversazione si abbassa.

CARNEVALE: *... sì ...*

DELL'ANNO: ... il quale mi ha detto perché te lo dicessi, è inutile.
che mi impicci è meglio che telefoni tu al presidente CARNEVALE

CARNEVALE: ...sì ... no, no

DELL'ANNO: ... – incomprensibile - ... che dice: "... sai ... ma poi probabilmente già sai che a – incomprensibile - li riporto lo stesso" ... che dopo Pasqua sono venuti qui a Roma CASELLI ...

CARNEVALE:... sì ...

DELL'ANNO: ... LO FORTE l'aggiunto ...

CARNEVALE: ... sì ...

.....omissis.....

CARNEVALE: ... sì, sì, sì ...

DELL'ANNO: ... quattro con la barba ... che ne so ... non lo so ...

CARNEVALE: ... e che hanno fatto?

DELL'ANNO: L'hanno sentito ... lo hanno convocato ...

CARNEVALE: ... pure lui!?

DELL'ANNO: Sì!

CARNEVALE: ... mhm ...

DELL'ANNO: ... eeh ... però quel giorno non è stato sentito, dice, lui si è scocciato perché hanno sentito per due ore BRANCACCIO, perché – incomprensibile - trattato te co SGROI ...

CARNEVALE: ... co SGROI ... è?

DELL'ANNO: ... SGROI ha rammentato te, quindi a lui gliel'ha detto col successivo. E lo hanno sentito su te.

CARNEVALE: ... eh ... sì ...

DELL'ANNO: ... su te, MAXI processo ... per quali motivi lui era stato nominato presidente ...

CARNEVALE: ... MOLINARI?

DELL'ANNO: ... sì! emh ... quali pressioni tu avevi usato nei suoi confronti...

.....sovrapposizione di voci

DELL'ANNO: ... m'ha detto a me ...

CARNEVALE: ... certo, certo, certo ...

DELL'ANNO: .. emh .. come ti .. tu ti comportavi abitualmente in camera di consiglio la riflessione se –incomprensibile - sui colleghi in camera di consiglio per vedere prevalere la tua tesi ...

CARNEVALE: ... mhm ...

DELL'ANNO: ... eeh ... per quale motivo lui che non aveva sottoscritto quella lettera che avevamo fatto, ti ricordi, di autoincolpazione nostra ...

CARNEVALE: ... ma lui – incomprensibile - ...

DELL'ANNO: ... lui infatti gliel'ha detto ... no io ... no però Presidente di Sezione non potevo sottoscrivere in quanto facevo parte del collegio di CARNEVALE ...

CARNEVALE:.. ... certo ...

DELL'ANNO: ... da anni ... da tre anni oramai ... no da due anni ... e ... quindi non potevo ... dopodichè chiaro che tutto questo ... eeh ... mhm ... è durato parecchio a lungo questa questione, dice, "... quali sono state le sue prime impressioni quando ha appreso della morte di SCOPELLITI ?..."

CARNEVALE:.. ... eh va beh ...

DELL'ANNO: e io ho detto: "... e tu che hai detto?" "... e io ho detto niente ..."gli ha detto ... io gli avrei detto ... come? ... – incomprensibile - ... non lo so ...

.....sovrapposizione di voci.....

DELL'ANNO:.. ... mmmh ... *quali erano i tuoi con SCOPELLITI*

.....sovrapposizione di voci.....

DELL'ANNO:.. ... *tuo i rapporti con SCOPELLITI ... eeh ... ste cose qui ... no, comunque ...*

CARNEVALE:.. ... sì, sì, sì ...

DELL'ANNO: *no comunque io dico tu probabilmente già non sapevi nulla*

CARNEVALE:.. ... *no, io ignoravo che fosse stato sentito anche lui*

...

DELL'ANNO: *sì ...*

.....sovrapposizione di voci.....

DELL'ANNO: .. *e come ha appreso della sua ... della sua ... della tua designazione a presidente ... tua di MOLINARI per il MAXI processo – incomprensibile - dice: "... no, l'ho saputo nell'ufficio del Primo Presidente, l'ufficio di BRANCACCIO ...*

CARNEVALE: ...- *incomprensibile - ...*

DELL'ANNO:.. ... *io dico – incomprensibile -, dice: "... io l'ho appreso nell'ufficio del Primo Presidente, c'era il Primo Presidente, c'eri tu, e c'era lui ...*

.....Sovrapposizione di voci.....

CARNEVALE: .. *buona ... buona memoria ...*

.....Sovrapposizione di voci.....

CONVERSAZIONE DELL'11 GIUGNO 1994 TRA CARNEVALE E

MONDELLO

CARNEVALE:.. ... *eh, insomma è stato qui, mi ha rovinato l'intero pomeriggio... mi sarei sistemato ca le carte perché ... perché stavolta mi hanno mandato la giustizia penale 130 massime da... da classificare, annotare, una cosa che mi rompe le scatole, insomma a ieri ci dedicavo la mattina, poi il pomeriggio sono andato dal dentista, poi è venuto Paolino DELL'ANNO (incomp.) ... stamattina ci ho lavorato, oggi volevo fare qualche cosa ... poi a mezzogiorno è venuto CACI, abbiamo fatto quattro passi ... poi dobbiamo sentire Paolino DELL'ANNO ... Paolino ha detto che ha incontrato MOLINARI, il quale gli ha riferito, l'ha incaricato di riferirmi che ... nella settimana santa era stato sentito dai magistrati della Procura.*

di Palermo, quei magistrati, questo te l'avevo detto, che erano venuti a Roma anche per sentire BRANCACCIO e SGROI... eh, lui insomma ... e ha dato delle risposte, alcune che sono obbiettive, altre che non rispondono completamente al vero ed il fatto che lui mi abbia fatto ... far ... me l'abbia voluto far riferire, può anche significare che io mi allinei, quasi per dirmi, ancora non sono ... questo non è stato sentito ... ora mi hanno detto come era stato nominato presidente del collegio ... gli hanno chiesto ... e lui ha risposto che era ... era stato convocato nella stanza di BRANCACCIO e c'ero pure io ... e allora mi aveva parlato di presiedere questo collegio e lui stesso si era scelto i ... i componenti ... i consiglieri, cosa che non è affatto vera ...

MONDELLO: ... perché ha detto in questo modo ...

CARNEVALE: ... mah ... io me lo spiego soltanto perché ... iddu è ... è un uomo pieno di sé ... ma i collegi li ho formati sempre io ... anche ... poi lui fu presidente di sezione un anno e mezzo solo, poi se ne andò in pensione ... prima era consigliere ... ma comunque ... e poi ha detto che gli hanno chiesto ma, in camera di consiglio come si comportava, era in collera con (BINATI?), ma assolutamente, non parlò mai di quei processi prima che ... mi entrava in camera ... quando c'era in camera ... parlava con il relatore ecc. ecc., e poi si discuteva serenamente e democraticamente ... qualche volta insomma andava in minoranza ... come figlioccio (?) ... poi gli hanno chiesto le sue impressioni alla notizia dell'uccisione di SCOPELLITI, e lui poi lì fece le corna ... versione (incomp.) ... per aver ... per poter fare una (incomp.) ...

MONDELLO: ... quest'onno si manda ad indagare ...

CARNEVALE: ... sì, questo lo sapevo ma, che ... è chiaro che questi verbali se li scambiano, quindi il verbale di dichiarazioni

spontanee mie ... è arrivato a Palermo, e avendo notato che c'erano delle divergenze ... tra quello che aveva detto TATONNO e quello che avevo detto io, e soprattutto avendo preparato la (incomp.) con il colonnello e la versione di TOTONNO non aveva ...

MONDELLO: ... non teneva (incomp.) ...

CARNEVALE: ... non teneva, perché loro avevano acquisito (incomp.) ... poi per la verità ... che la rotazione riguardava le sezioni era all'inizio ricordo dal primo gennaio 1993 ... hanno voluto nuovamente chiarire ... però questa dichiarazione ...

MONDELLO: ... ma ... questo non se l'ha fatta la dichiarazione ...

CARNEVALE: ... ma invece, lui successivamente quando io gli diedi questo incarico ecc., e lui disse andando da BRANCACCIO gli dico guardi che devo fare questa cosa importante, questa cosa pesante ecc. non ho avuto mai niente ... almeno se ... mi propone per ... la Commissione Tributaria Centrale ... perché tra sei sette mesi otto mesi, quelli che sono, vado in pensione se non altro faccio qualche cosa, questo mi disse e ci andò ... solo che BRANCACCIO gli rispose, poi me lo venne a riferire, gli disse ce ne sono troppi già gli elenchi sono completi ... e lui che io gliene abbia parlato, BRANCACCIO che già parlato in mia presenza questo da escludere, guarda, se ho delle certezze questa è una di queste ... e poi quello che è più assurdo che lo stesso Paolino DELL'ANNO ... si ricorda non è che me lo disse ora me lo disse ieri può ... quando vennero a trovarmi ... con, venne a trovarmi con FELICIANGELI, con Umberto FELICIANGELI...

.....omissis.....

CARNEVALE: ... ci sono diverse versioni, capisci, una l'ha detta BRANCACCIO, all'audizione ...

MONDELLO: ... una riguarda sempre come presidente lei, e su questa diciamo MOLINARI, non discute praticamente, non mette bocca, dice che fu convocato da lei e da BRANCACCIO

CARNEVALE: ... ma che bisugnu avea io, se, se, se BRANCACCIO riteneva di doverlo scegliere lui, non c'era motivo che fossi presente io

MONDELLO: ... può avvalorare la tesi di BRANCACCIO che ... che ci sarebbero state delle pressioni ... (incomp.) ... c'è, che possono pensare che lei fosse al corrente ... che c'era stata qualche pressione su BRANCACCIO, qualche pressione in generale ...”

Ebbene, di fronte alla prova certa dell'evidente interessamento del dott. MOLINARI alle sorti processuali dell'imputato, appare evidente la sussistenza di un solido rapporto di deferenza fra il MOLINARI e il presidente CARNEVALE, che non è venuto meno nemmeno dopo il pensionamento dello stesso.

E' comunque certo che egli chiamò il DELL'ANNO affinché contattasse l'imputato per farlo allineare alle sue dichiarazioni.

Né va omissis di ricordare che agli atti vi è un'altra importante conversazione oggetto di intercettazione ambientale, svoltasi in data 18 marzo 1994 fra il presidente CARNEVALE e il dott. Aldo GRASSI avente, tra l'altro, ad oggetto le modalità di formazione del collegio che avrebbe dovuto decidere sui ricorsi presentati nel c.d. “maxi-processo”:

CARNEVALE: “che ci sto a fare. Cominciamo ad organizzare con altri... infatti feci un collegio adeguato al MOLINARI... insomma ci misi a PAPALIA l'ombra... insomma perchè sono vicinissimi... - incomprensibile - ci metto in tutti questi maxi-processi ci lu mittiva sempre perchè era chiddu ca scriveva insomma... perchè... per fare numero... e c'era CUOMO (n.d.e.:BUOGO) che andava che stava in buoni rapporti con MOLINARI... chistu se avessi fatto un collegio per me, non ci avissi misu qualcuno di noi?... tu forse c'eri allora? si c'eri... e... forse tu no perchè eri consigliere - incomprensibile - impegnato insomma... ma qualcuno FELICIANGELI, un

PINTUS, non ce l'avrei messo?";

Ritiene la Corte che il tenore delle parole dell'imputato sia talmente inequivocabile (un collegio costituito da persone in buoni rapporti con MOLINARI) da non lasciare davvero margini di dubbio sul singolare metodo di cui si avvaleva l'imputato.

Vi è tuttavia anche dell'altro sul comportamento illecito del dott. CARNEVALE nella vicenda in esame.

Attraverso le dichiarazioni concordi dei collaboranti SINACORI, BRUSCA, CANCEMI e le ammissioni dell'avv. GAITO può affermarsi, infatti, che l'imputato, reputando opportuno a seguito delle fortissime polemiche che avevano fatto seguito alla c.d. scarcerazione dei *boss* non presiedere il *maxiprocesso*, ma condizionarlo attraverso un presidente di sua fiducia, comunicò questa sua decisione per il tramite dell'avvocato GAITO.

Ha riferito il SINACORI che il GAITO aveva avuto un preciso ruolo nella vicenda relativa ai tentativi di *cosa nostra* volti a condizionare l'esito del *maxi- processo*, nell'ambito dei quali andava anzi inquadrato l'incontro che Salvatore RIINA aveva voluto avere con detto legale.

I fatti, di cui esso collaborante era in grado di riferire compiutamente, avendoli personalmente vissuti, si erano verificati nel 1991, in un periodo compreso fra *prima dell'estate* e "*subito dopo l'estate*" di tale anno.

In tale periodo egli si era più volte recato a Palermo, accompagnando il MESSINA che doveva riferire a Salvatore RIINA su questioni che attenevano al *maxiprocesso uno* ed, in particolare, sulla identità dei giudici della Cassazione che avrebbero composto il collegio.

Gli incontri fra MESSINA e RIINA erano avvenuti in vari luoghi (una volta presso un'abitazione messa a disposizione da Raffaele GANCI

nelle vicinanze di via Lancia di Brolo, un'altra volta presso una abitazione messa a disposizione da BIONDINO Salvatore nei pressi dell'esercizio commerciale SIGROS, un'altra volta ancora nelle vicinanze del Motel AGIP), ove il capo di *cosa nostra* era solito riunirsi con alcuni degli associati mafiosi, tutti facenti parte, con il ruolo di capi *mandamento*, della *commissione provinciale* di Palermo.

Fra essi ricordava, in particolare, Raffaele GANCI, Salvatore BIONDINO, Salvatore CANCEMI, Michelangelo LA BARBERA.

"Prima dell'estate" del 1991 (non ricordava bene il mese che comunque poteva essere marzo o anche aprile del citato anno), insieme a "Mastro Ciccio", si era recato a Roma per incontrare Paolo COSTANZO, il quale doveva fornire i nomi dei giudici della Cassazione che avrebbero composto il Collegio del *maxiprocesso*.

In quell'occasione il COSTANZO non era stato in grado di fornire loro tali nominativi, ma aveva dato loro due importanti notizie: innanzitutto, aveva detto loro che a presiedere il *maxiprocesso* sarebbe stato, con ogni probabilità, un "*magistrato calabrese*" (del quale aveva fatto il nome che egli non ricordava, pur non escludendo - a richiesta del PM - che potesse essere quello del dott. MOLINARI); in secondo luogo che, nei giudizi di Cassazione, era stata introdotta la regola secondo la quale i processi da quel momento in poi avrebbero "*girato*" fra le varie sezioni.

Questo *magistrato calabrese* che con ogni probabilità avrebbe presieduto il *maxi*, a dire di Paolo COSTANZO, era comunque "*una persona con cui si poteva parlare*".

Non appena ritornati in Sicilia "Mastro Ciccio" era andato a riferire a RIINA dell'esito del colloquio con il Paolo ed egli lo aveva appunto accompagnato, rimanendo tuttavia fuori ad aspettare, non avendo titolo per partecipare all'incontro del *reggente* del suo *mandamento* con il capo di *cosa nostra*.

Il MESSINA gli aveva poi raccontato che, nel corso di quell'incontro, il RIINA aveva deciso di fare intervenire il GAITO ed anzi aveva voluto che fosse fissato con questo avvocato un incontro, in quanto voleva conoscerlo personalmente.

"Dopo l'estate" 1991, recatisi un'altra volta a Roma, esso collaborante ed il MESSINA avevano incontrato Paolo COSTANZO, il quale aveva loro fornito i nomi dei giudici che avrebbero composto il collegio del *maxi* (il motivo per cui avevano chiesto questi nomi era quello di verificare se con queste persone "*si poteva parlare*" oppure, se le "*cose andavano male, di spararci*").

In questa occasione il COSTANZO aveva anche loro comunicato che il Presidente designato, tale VALENTE, era per *cosa nostra* una persona "*cattiva*" che sicuramente si sarebbe comportato in modo "*duro*" con essi associati, essendo un "*cornuto*", in altri termini un magistrato non avvicinabile.

Ed, in effetti, così era stato, la Corte di Cassazione aveva deciso in modo tutt'altro che favorevole per *cosa nostra*.

Ciò non tanto per le condanne in sé che pure erano state pesanti, quanto piuttosto per il fatto che quei giudici avevano riconosciuto valido il ragionamento relativo all'esistenza della *commissione provinciale*, intesa come organismo che doveva necessariamente essere "*consapevole dei delitti eccellenti*", fatto questo che Salvatore RIINA non aveva affatto gradito.

La situazione che si era venuta a creare aveva esasperato gli animi al punto che l'organizzazione aveva deciso di punire coloro che avevano concorso all'esito negativo del *maxi-processo* e, fra questi, venivano indicati, in primo luogo, il dott. FALCONE ed il ministro MARTELLI.

Il dott. FALCONE era un vecchio nemico di *cosa nostra*, mentre MARTELLI andava punito perché "*aveva fatto la coalizione*" con lo stesso

FALCONE, pur non avendo, nel 1987, disdegnato il voto dei mafiosi nel corso delle elezioni politiche svoltesi in quell'anno, caratterizzate per l'appunto dal fatto che Salvatore RIINA aveva fatto pervenire alle *famiglie*, fra cui anche quella di Mazara del Vallo, l'ordine di votare per il partito socialista italiano ed, in particolare, per lo stesso MARTELLI.

Su disposizione del RIINA esso collaborante era stato anzi inviato a Roma per effettuare una serie di sopralluoghi, insieme ai NUVOLETTA di Marano, volti a verificare se fosse possibile organizzare nella capitale l'omicidio sia del dott. FALCONE, sia dell'on. MARTELLI; poi non se ne era fatto più nulla, in quel momento ed in quella sede.

Anche il senatore ANDREOTTI veniva ritenuto responsabile dell'esito negativo del *maxiprocesso* ed, anzi, in seno a *cosa nostra* erano state assai male accolte le dichiarazioni pubbliche da questi e dall'on. LIMA rese in materia di mafia, dopo che per lunghi anni avevano invece piene mani usufruito dell'appoggio elettorale di *cosa nostra*, tranne la parentesi del 1987,.

Così era stato aspramente criticato, in particolare, il fatto che il senatore ANDREOTTI, pur trovandosi all'Estero, aveva trovato il modo di firmare un "*decreto per riarrestare delle persone che erano state scarcerate*"; né teneri erano stati i commenti quando su un giornale ("Panorama" o l'Espresso") erano state pubblicate dichiarazioni di ANDREOTTI e di LIMA in cui questi avevano manifestato "*..l'intenzione di mandare tutti questi mafiosi all'isola e rinchiuderli là e non farli più uscire*".

Orbene, un primo importante riscontro a queste dichiarazioni è venuto da due componenti di quella commissione provinciale che erano presenti nelle occasioni in cui il MESSINA si era recato dal RIINA a riferirgli su quanto stava facendo per il buon esito del *maxiprocesso*.

In primo luogo Giovanni BRUSCA ha dichiarato che egli aveva potuto constatare la permanenza di un *canale* di avvicinamento a CARNEVALE, parallelo a quello *politico*, nella fase di poco precedente il giudizio di legittimità.

Prima dell'inizio del giudizio di cassazione, aveva avuto modo di constatare che, mentre erano in corso riunioni della *commissione provinciale* di Palermo (che avevano luogo talora presso il cosiddetto "pollaio" di Angelo LA BARBERA, in altre occasioni presso la casa di un cugino di Salvatore CANCEMI, tale Vito PRIOLO, in altre occasioni ancora nella casa di Girolamo GUDDO, dietro Villa Serena ed alle quali partecipavano, fra gli altri esponenti della *cupola*, personaggi del calibro di CANCEMI, BIONDINO, LA BARBERA ed altri) si presentava *mastro Ciccio*, talora accompagnato da Vincenzo SINACORI.

Pur non essendo in grado di indicare, nel dettaglio, quanto *mastro Ciccio* riferiva a RIINA sul contenuto dei colloqui avuti con l'avvocato GAITO in vista dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*, poteva quantomeno affermare con certezza che tali contatti vi erano stati e che, in generale, riguardavano la possibilità di aggiustare il *maxiprocesso*.

Nonostante l'esistenza di questo parallelo *canale*, RIINA, sino ad alcuni mesi prima dell'inizio del *maxiprocesso* in Cassazione, aveva voluto percorrere fino in fondo anche il *canale* politico per verificare la disponibilità dei soliti referenti andreottiani e dello stesso ANDREOTTI ai fini dell'*aggiustamento* del *maxiprocesso*.

Nonostante Ignazio SALVO, dopo la sentenza di secondo grado del maxi-uno, avesse comunicato che il CARNEVALE era divenuto oramai troppo *chiacchierato*; nonostante tali risposte egli, su richiesta del RIINA, aveva però continuato in più occasioni a recarsi da Ignazio SALVO, anche perché si sperava che vi fosse un "ripensamento" ed anche perché, nonostante tutto, vi era comunque ancora una certa fiducia sull'esito del

processo, in quanto si sapeva che a presiederlo (direttamente o comunque "*dietro le quinte*") sarebbe stato il presidente CARNEVALE.

I suoi contatti con Ignazio SALVO si erano interrotti però nel periodo estivo del 1991 (il collaborante è, sul punto, incerto fra il periodo *agosto-settembre* 1991 oppure *luglio-agosto* 1991, ndr), essendo nel frattempo arrivata la notizia che a presiedere il *maxiprocesso* non sarebbe stato più CARNEVALE ma un certo "*VALENTI*" (VALENTE, ndr).

Tale notizia era a lui pervenuta per il tramite del fratello Emanuele che a sua volta l'aveva appresa da un politico originario di Altofonte, Rino LO NIGRO, che vantava qualche conoscenza in Cassazione; Salvatore RIINA l'aveva appresa, invece, in modo del tutto autonomo ("*per altri fatti*").

Ha ricordato, a sua volta, il CANCEMI che *mastro Ciccio*, *reggente* del *mandamento* di Mazara del Vallo in provincia di Trapani, era persona nella quale RIINA riponeva moltissima fiducia al punto di consentire che lo stesso andasse a trovarlo, talora in compagnia di SINACORI Vincenzo, *uomo d'onore* di Mazara del Vallo, in luoghi in cui erano in corso riunioni della *commissione*, cui ovviamente il MESSINA non aveva titolo a partecipare, essendo lo scopo di tali visite esclusivamente quello di ragguagliare il RIINA su quanto stava facendo in relazione al *maxi-uno* che di lì a poco sarebbe stato celebrato in Cassazione.

Era stato in occasione di un colloquio con il RIINA (il quale era particolarmente euforico per una "anticipazione" ricevuta circa la sicura scarcerazione di 43 sodali al punto da *festeggiare*) che aveva sentito, per la prima volta, il nome del giudice DELL'ANNO quale soggetto sul quale, unitamente al CARNEVALE, l'avvocato GAITO contava per ottenere, senza che ve ne fossero i presupposti, il provvedimento di scarcerazione dei 43 *associati*.

L'avvocato GAITO era in strettissimi rapporti con il presidente CARNEVALE e con altri giudici della Cassazione ed, al tempo stesso, soggetto a *disposizione di cosa nostra*; con lui Salvatore RIINA manteneva contatti tramite MESSINA Francesco, il quale, per primo, aveva saputo crearsi questo importante *aggancio*, mettendolo poi a disposizione dell'intera associazione.

Le prospettive per il giudizio di legittimità erano, pertanto, favorevoli, tanto più che a presiedere il processo sarebbe stato il dott. CARNEVALE, almeno così pensava RIINA sulla base delle notizie in suo possesso.

Poi, improvvisamente, era giunta al RIINA la notizia che a presiedere non sarebbe stato più il dott. CARNEVALE, in quanto vi era stato, in senso contrario, un forte interessamento da parte del dott. FALCONE e dell'on. MARTELLI.

Quest'ultimo, in particolare, veniva additato dal RIINA come un *traditore* perché, dopo avere usufruito dell'appoggio elettorale di *cosa nostra*, aveva *manovrato* insieme al dott. FALCONE per non fare celebrare il processo al CARNEVALE.

A portare tale notizia al RIINA era stato ancora una volta *mastro Ciccio* che l'aveva appresa dall'avvocato GAITO.

Ha soggiunto il collaborante di ricordare anzi che, durante una riunione della *cupola* cui egli partecipava, avvenuta all'incirca un mese e mezzo prima che iniziasse in Cassazione il giudizio di legittimità relativo al *maxi-uno*, si era presentato *mastro Ciccio* portando la notizia, per l'appunto, che ad impedire al dott. CARNEVALE di presiedere erano stati FALCONE e MARTELLI e che il dottore CARNEVALE aveva fatto sapere, tramite l'avv. GAITO, che l'unico modo in cui gli sarebbe stato possibile far parte del Collegio giudicante era quello di fare intervenire gli avvocati, facendo chiedere loro la celebrazione del processo innanzi alle Sezioni Unite.

RIINA aveva allora ordinato a *mastro Ciccio* di recarsi subito a Roma per contattare l'avvocato GAITO al fine di stabilire le successive mosse.

Aveva poi saputo da RIINA e da GANCI Raffaele che qualche tentativo in tal senso vi era in effetti stato, ma senza alcun risultato, in quanto era stato comunicato che vi era *"qualche difficoltà perché c'era, diciamo, dall'altra parte che tirava MARTELLI e FALCONE, diciamo per levarcelo dalle mani al dottor CARNEVALE"*.

Ha soggiunto il collaborante di avere in epoca successiva partecipato ad una riunione della *commissione*, nel corso della quale era stata deliberata l'uccisione del giudice FALCONE e che, nel corso di tale riunione, il RIINA aveva detto che, a fondamento di questa decisione, al dott. FALCONE andava imputato anche il particolare impegno avuto nell'impedire che il *maxiprocesso* venisse presieduto dal dott. CARNEVALE (*"lui (FALCONE) ha avuto questo interessamento negativo per "cosa nostra" di farci levare questo processo e farcelo fare a un altro giudice e non al dottor CARNEVALE. Principalmente, diciamo, era questa la cosa"*).

E questo, era stato anche il motivo per cui era stato deliberata anche l'uccisione dell'on. MARTELLI, progetto questo che non aveva però avuto alcun seguito.

Orbene, preso atto del contenuto di queste dichiarazioni, è opportuno illustrare quanto dall'avvocato GAITO riferito sul suo incontro con Salvatore RIINA verificatosi nell'estate del 1991 e sulle questioni che in tale occasioni vennero trattate:

"..Nella metà del '91, credo tra giugno e luglio ero venuto a Palermo in seguito alle insistenti richieste del MESSINA, il quale mi aveva parlato di un imprenditore fallito suo amico, che era peraltro

anche latitante e quindi impossibilitato a recarsi presso il mio studio. Ricordo che il MESSINA era venuto a prendermi a Villa Igiea e, dopo un giro della città piuttosto tortuoso, preceduto dalla staffetta di un'altra autovettura, mi aveva condotto all'interno di un ufficio, posto in un seminterrato o in un piano terra, all'interno del quale, dopo qualche minuto di attesa si era presentato Salvatore RIINA, persona che io avevo difeso nel grado di appello del maxi processo. Dallo stesso RIINA avevo ricevuto l'incarico di presentare motivi del ricorso per Cassazione avverso quella sentenza. In quella occasione il RIINA mi aveva chiesto quali erano le previsioni in merito al prossimo giudizio di Cassazione e io avevo risposto che ancora non conoscevo il testo della sentenza e quindi mi riservavo di esprimere una valutazione soltanto in seguito allo studio di questa. Il RIINA aveva comunque insistito, perché non era rimasto soddisfatto della mia risposta tecnico giuridica, chiedendomi anche se il relativo collegio sarebbe stato presieduto dal dott. CARNEVALE.

Io avevo detto che probabilmente il presidente CARNEVALE non avrebbe presieduto il collegio perché ritenevo che, dopo il clamore suscitato dalla scarcerazione di 43 persone nell'ambito dello stesso provvedimento legislativo del Governo, lo stesso non avrebbe accettato l'idea di presiedere un collegio che si sarebbe pronunciato sul medesimo procedimento dopo che era stato clamorosamente smentito sul piano legislativo. Questa mia previsione era fondata, se non vado errato, sull'aspirazione del presidente CARNEVALE ad essere nominato Presidente della Corte di Appello di Roma.

A questa mia risposta il RIINA aveva replicato dicendo che aveva grande fiducia nella Corte di Cassazione e che, così come

questa si era distinta in occasione del processo sulla strage CHINNICI, dove era stata sostanzialmente giusta, allo stesso modo egli pensava che se la Corte fosse stata giusta anche in questo caso il processo sarebbe caduto.

A questo punto avevo rilevato che - considerato che proprio in occasione del maxi processo erano state modificate diverse disposizioni legislative nel tempo - per lo Stato questo procedimento era diventato una questione di principio, che difficilmente sarebbe stato smontato.

Il RIINA quindi aveva osservato che questo atteggiamento dello Stato era frutto del mutato atteggiamento dell'on. Claudio MARTELLI, il quale in una prima fase si era fatto sostenitore di una linea estremamente garantista e quindi oggettivamente favorevole ai suoi interessi, mentre successivamente aveva mutato rotta in direzione diametralmente opposta.

Io comunque mi ero riservato di esprimere una mia valutazione soltanto dopo avere letto la sentenza di appello. Tuttavia ricordo che già in quell'occasione il RIINA aveva manifestato la sua convinzione che la Corte sarebbe stata giusta, accompagnando queste parole con un atteggiamento che esprimeva sicurezza.

Devo precisare che questo tipo di previsione, durante il periodo successivo e sino alla discussione in udienza pubblica, mi era stato ribadito anche da altre persone, tra le quali lo stesso mastro Ciccio, Enzo SAVOCA, U siddiatu, nonché altre persone che avevo conosciuto durante la discussione e che poi si erano anche presentate presso il mio studio, ma delle quali non ricordo il nome. Tuttavia io avevo manifestato il mio pessimismo, in quanto ero consapevole che la sentenza era ben motivata e che, tranne alcune posizioni, era difficilmente attaccabile.

Qualche giorno dopo la pubblicazione del dispositivo, ricordo che era venuto a trovarmi mastro Ciccio il quale mi aveva detto "lei è stata la sola persona giusta che ha detto realmente la verità"; con questa espressione il MESSINA aveva inteso manifestare tutto il suo rammarico e la sua disperazione per l'esito del giudizio."

Come è noto l'on. MARTELLI, avendo lo stesso dichiarato tale circostanza nel verbale di dichiarazioni in atti, è stato in effetti vittima di una serie di appostamenti volti, per l'appunto, ad ucciderlo, come peraltro dichiarato nel presente processo anche da Giovanni BRUSCA.

Il dott. FALCONE è stato ucciso nel maggio del 1992 insieme alla dott.ssa MORVILLO ed agli uomini della sua scorta.

E non sfugge a nessuno la estrema gravità di quanto dichiarato dall'avvocato GAITO circa gli argomenti che vennero trattati in quella occasione.

Lungi dall'essere stato l'incontro fra un legale ed il suo assistito, sia pur latitante, ben può affermarsi, infatti, che quanto ammesso dal GAITO dimostri, se ancora ve ne fosse bisogno, l'attendibilità dei dichiaranti che riferiscono di avere avuto cognizione, man mano che gli avvenimenti si sviluppavano, di quello che sarebbe stato l'esito del maxi processo.

Dapprima era preventivabile un esito positivo, anche se non avesse presieduto il dott. CARNEVALE, ma un magistrato calabrese. Poi si era verificato l'incredibile e MARTELLI e FALCONE avevano fatto in modo da scalzare il dott. CARNEVALE, impedendogli di presiedere *dietro le quinte*.

Quanto verificatosi in occasione della vicenda "scarcerazioni" ed il ruolo di intermediari in tale occasione svolto dai selezionati avvocati viene a ripetersi in occasione delle fasi immediatamente precedenti l'inizio del maxiprocesso.

E' peraltro la stessa scansione degli eventi e la particolare natura degli argomenti che vengono trattati a confermare tale circostanza.

La vicenda ha inizio nel febbraio del 1991 quando, a seguito dell'improvvisa scarcerazione di AGATE Mariano e di altri 42 esponenti di *cosa nostra* per effetto di una sentenza della prima sezione (presidente CARNEVALE, relatore DELL'ANNO) - il Ministro di Grazia e Giustizia MARTELLI dispone un nuovo *monitoraggio*, soffermando l'attenzione sul fatto che in gran parte dei processi di criminalità organizzata i nominativi di alcuni avvocati sono ricorrenti.

In questa fase, il Ministro si avvale del dott. Giovanni FALCONE, nominato Direttore Generale degli Affari Penali, e di suoi collaboratori che già da allora avevano individuato l'esistenza di rapporti non trasparenti tra il dott. CARNEVALE ed alcuni avvocati, tra i quali l'avv. ARICÒ, lo stesso che insieme al GAITO aveva curato la difesa di alcuni dei 43 scarcerati e che un ruolo fondamentale avrebbe avuto anche nell'aggiustamento del maxi-ter.

Il Ministero ufficialmente richiede alla Corte di Cassazione copia delle sentenze e dei provvedimenti camerali emessi dalla prima sezione a partire dal 1991.

Il Ministro MARTELLI, inoltre, rappresenta il problema al dott. Antonio BRANCACCIO, Presidente della Corte di Cassazione, e gli sottopone l'opportunità di introdurre un principio di *rotazione* per l'assegnazione dei processi di criminalità organizzata .

Questi introduce tale criterio sia pure a partire dal 1992, correttamente rivendicando alla propria esclusiva volontà l'iniziativa di introdurre la rotazione fra le sezioni. Nello stesso periodo, il Consiglio Superiore della Magistratura - al quale peraltro pervengono anche una serie di segnalazioni su anomali comportamenti del dott. CARNEVALE e di altri componenti della prima sezione - inizia ad elaborare una circolare, con la quale si impone la *rotazione* nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata alle varie sezioni della Corte di Cassazione.

Il “*problema CARNEVALE*” viene discusso anche dalla Commissione Parlamentare Antimafia, dinanzi alla quale viene convocato il Ministro MARTELLI .

Nel maggio del 1991, il presidente BRANCACCIO convoca tutti i magistrati della prima sezione penale e comunica loro che sarà introdotto il principio della *rotazione* e che egli stesso - nella qualità di componente di diritto del CSM - voterà a favore della nuova circolare in corso di elaborazione.

E' in questo clima che il dott. CARNEVALE, esaminando il problema della presidenza del collegio del *maxi-uno*, nel corso di discussioni con i magistrati a lui più vicini (tra i quali il dott. Paolino DELL'ANNO), si rende conto di essere al centro del fuoco incrociato di un fronte politico-istituzionale articolato e compatto (Ministro di Grazia e Giustizia, CSM, Commissione Parlamentare Antimafia, vasti settori politici, *mass-media*, opinione pubblica), e di essere stato, sostanzialmente, privato di ogni sostegno anche da parte del presidente BRANCACCIO (nei cui confronti, come risulta dalle intercettazioni, inizierà a maturare sentimenti di forte avversione, arrivando al punto di definirlo un “*delinquente*”, mettendo a conoscenza di tali fatti l'avvocato ARICÒ).

Ed infatti il presidente BRANCACCIO - preoccupato del progressivo deterioramento dell'immagine della Cassazione - già dall'aprile del 1991 aveva maturato l'intenzione di *spezzare il monopolio* di CARNEVALE, avviando un *programma di rinnovamento* dei quadri della prima sezione; programma nell'ambito del quale contava di assegnare a tale sezione il dott. Arnaldo VALENTE, che aspirava ad un trasferimento in Cassazione.

CARNEVALE si rende quindi conto che, in quelle condizioni, presiedere personalmente il collegio del *maxi-uno* sarebbe equivalso ad un

vero e proprio atto di sfida, una sfida che lo avrebbe esposto oltre misura, con pericolose conseguenze.

Ed è così che viene adottata una soluzione, già sperimentata nella vicenda BASILE, che sembrava poter contemperare l'esigenza di evitare insostenibili sovraesposizioni personali con quella di orientare comunque la decisione del *maxi-uno* in modo conforme alla *linea* dello stesso presidente CARNEVALE.

CARNEVALE forma, quindi, un collegio, nel quale designa come presidente il dott. MOLINARI, come relatore il dott. SCHIAVOTTI, e come componenti i dottori BUOGO, PAPADIA e POMPA, tutti magistrati ritenuti a lui *vicini*

.La particolare devozione del dott. MOLINARI per il presidente CARNEVALE, tra l'altro già nota nella prima sezione, è emersa in tutta la sua nettezza di contorni quando, nel corso delle indagini, è stato accertato che il medesimo - dopo essere stato sentito dalla Procura di Palermo in ordine alle modalità di composizione del collegio del *maxi-uno* ed ai motivi che avevano indotto il dott. CARNEVALE a non presiedere personalmente quel collegio - si era subito preoccupato, violando il segreto al quale era tenuto, di informare dettagliatamente il dott. CARNEVALE (tramite il dott. DELL'ANNO) del contenuto della sua deposizione agli inquirenti, affinché questi si "*adeguasse*".

L'appartenenza del dott. SCHIAVOTTI e degli altri componenti di quel collegio giudicante al gruppo dei magistrati della prima sezione particolarmente vicini al dott. CARNEVALE - oltre che essere stata ammessa dallo stesso dott. CARNEVALE - e è stata confermata anche dal contenuto di varie conversazioni intercettate e da alcune testimonianze.

Inoltre, nel corso di una conversazione intercettata il 19 marzo 1994, il dott. CARNEVALE e il dott. DELL'ANNO, nel commentare negativamente la sentenza del *maxi-uno* emessa il 30 gennaio 1992,

criticavano il dott. SCHIAVOTTI, proprio perché non aveva avuto il coraggio di “*mettersi contro*” contro il dott. VALENTE; a dimostrazione del fatto che, senza l'attività condizionante del CARNEVALE, l'esito del *maxiprocesso* sarebbe stato ben diverso di quanto poi si è stato.

In questo contesto, prima dell'inizio del processo di legittimità, Salvatore RIINA viene messo a conoscenza dall'avvocato GAITO che il dott. CARNEVALE, a lui tanto gradito, non presiederà perché si è troppo esposto ed è stato anche sconfessato con l'emanazione di una legge dello Stato per una anomala interpretazione di norme chiarissime sulla finalità delle quali non era lecito dubitare.

Nel frattempo Paolo COSTANZO ha ragguagliato il MESSINA che a presiedere il maxiprocesso sarebbe stato un magistrato calabrese e lo fa in tempo reale rispetto alla formale designazione del MOLINARI, che ovviamente non risulta ancora da alcun documento e tanto meno da quel brogliaccio di cui ha parlato l'imputato.

Nel successivo mese di agosto, mentre il dott. MOLINARI redige le schede di un processo che egli stesso dubita di potere portare a termine, a poca distanza, come precisato dal dott. SGROI, in data 9 agosto 1991 viene ucciso in Calabria il dott. SCOPELLITI, sostituto procuratore designato per il maxi-uno.

Nel settembre 1991 il dott. CARNEVALE conferma a MOLINARI che sarebbe stato lui a presiedere il collegio, pur sapendo che gli atti non erano ancora arrivati da Palermo e che difficilmente il processo poteva iniziare prima della fine dell'anno.

Fino al mese di settembre, pertanto, si era così venuta a determinare una situazione che, comunque si fosse evoluta, appariva favorevole alle aspettative della associazione.

Era improbabile che il MOLINARI facesse a tempo a definire il processo prima della scadenza dei termini di custodia cautelare e prima del suo pensionamento; in ogni caso per suo tramite il CARNEVALE reputava

di potere adeguatamente controllare l'attività degli altri componenti del Collegio.

Diversamente, ove il processo non fosse stato concluso prima del pensionamento del MOLINARI, sarebbe stata inevitabile la scarcerazione di tutti gli imputati detenuti.

All'inizio di ottobre, si verificava il fatto nuovo che alterava tutte le precedenti previsioni: la imposizione al CARNEVALE del dott. VALENTE.

In quel preciso momento cambiava la storia di un processo che per lungo tempo *cosa nostra* riteneva di potere vanificare grazie al dott. CARNEVALE.

§ 4. Considerazioni conclusive

Qualche considerazione finale deve essere svolta per replicare ad alcune non condivisibili osservazioni contenute nella sentenza impugnata.

In primo luogo, se pure è vero che dalla deposizione del presidente BRANCACCIO emerge che l'atto di designazione del Collegio è competenza esclusiva del Presidente titolare della Sezione, e pertanto, nel caso in esame, del dott. CARNEVALE, appare incontestabile che nella vicenda in esame la designazione del dott. VALENTE venne sostanzialmente imposta all'imputato dallo stesso BRANCACCIO.

D'altra parte, appare evidente che, a quel punto, il CARNEVALE non avrebbe più potuto auto-designarsi, dopo avere per lungo tempo mantenuta ferma la designazione di un presidente prossimo al collocamento a riposo, senza perdere irrimediabilmente la faccia, rendendo evidente il proprio *bluff*.

La osservazione dai primi giudici svolta, secondo la quale la nomina del dott. MOLINARI non si presterebbe ad una lettura dal contenuto

illecito, essendo egli l'unico presidente effettivamente disponibile ed in condizioni di celebrare il processo, all'epoca in cui si prospettava l'imminente arrivo degli atti, non tiene conto del fatto che, anche nella ottimistica previsione che il processo avesse potuto celebrarsi all'inizio di novembre 1991, le dimensioni dello stesso e il numero dei difensori che sarebbero intervenuti rendeva assai difficile la sua conclusione prima del pensionamento del MOLINARI.

Non va poi trascurato che un ulteriore indizio della strategia in concreto perseguita dal prevenuto (del tutto ignaro del piano del dott. BRANCACCIO che prevedeva l'assegnazione del VALENTE alla prima sezione penale), finalizzata alla perenzione dei termini di custodia cautelare, è desumibile dall'immobilismo tenuto sino a tutto il mese di settembre del 1991, pur essendo evidente che il ritardo nella trasmissione degli atti da Palermo avrebbe comportato un ulteriore slittamento dei tempi e l'impossibilità per il MOLINARI di portare a termine il processo.

L'osservazione del Tribunale - secondo la quale il MOLINARI avrebbe comunque escluso di avere ricevuto sollecitazioni - non coglie nel segno in considerazione del comportamento del citato teste tenuto in occasione delle indagini nei confronti del suo ex presidente.

La circostanza, poi, che il consigliere relatore, dott. SCHIAVOTTI, non abbia riferito di alcun tentativo di condizionamento del suo libero convincimento con riferimento alla trattazione del *maxi-processo* da parte del dott. CARNEVALE, non affronta il tema principale della condotta tenuta dall'imputato, che era diretta anche alla scarcerazione in massa degli imputati.

L'affermazione di tutti i collaboranti, i quali sostengono che sarebbero state le pressioni provenienti dal Ministro di Grazia e Giustizia MARTELLI e dal dott. FALCONE ad impedire al CARNEVALE di assumere la presidenza del collegio, va ovviamente valutata non già in

termini giuridici, certo estranei al modo di essere e di pensare degli associati mafiosi, ma nell'effetto pratico della sconfessione del prevenuto che venne prodotta sia dalla legge di interpretazione degli artt. 297 e 304 c.p.p., come perfino l'avv. GAITO ha riconosciuto nel colloquio con RIINA, sia nel c.d. *monitoraggio*: vicende entrambe che sostanzialmente hanno costretto il dott. CARNEVALE, per non esporsi ulteriormente, a rinunciare alla presidenza.

La circostanza che, nei primi mesi del 1992, l'imputato, all'atto dell'arresto del cancelliere SCHIAVONE, si preoccupasse, per il tramite del fidato GAITO, di verificare che non si stesse indagando nei suoi confronti, conferma inequivocabilmente che egli aveva per così dire “la coda di paglia”, paventando che le indagini potessero investire il suo operato.

Va osservato altresì che l'impugnata sentenza non coglie neppure nel segno, argomentando che non vi sarebbe stata alcuna attività di condizionamento dei consiglieri designati, essendo emerso pacificamente dalla compiuta istruttoria dibattimentale che veniva contestato ai consiglieri designati dall'imputato (sulla base di confidenze da essi stessi fatte al dott. PINTUS) proprio di non essersi saputi ribellare all'orientamento del presidente VALENTE, che, sin dall'inizio, aveva assunto una posizione contraria all'accoglimento dei ricorsi, ciò confermando che il risultato sarebbe stato diverso se il Collegio fosse stato presieduto dal MOLINARI.

Decisamente smentita dalle risultanze processuali è l'affermazione dei primi giudici secondo la quale "*ulteriori risultanze incompatibili con un intento perseguito di favore nell'interesse dell'organizzazione mafiosa*" sarebbero rinvenibili nell'attività preparatoria ed organizzativa, volta ad abbreviare i tempi e ad accelerare la celebrazione del giudizio (acquisizione della sentenza di primo grado e dei motivi di appello) e microfilmatura degli atti processuali, non avendo rilevato i primi giudici la sostanziale

superfluità di tali attività ai fini della celebrazione del giudizio di legittimità.

E manifestamente infondate si appalesano anche le valutazioni dai primi giudici operate sul c.d. canale degli avvocati.

Non appare infatti seriamente contestabile il ruolo di intermediario svolto dall'avvocato GAITO, specie se la vicenda in esame viene posta in relazione all'attività svolta da questi in occasione del procedimento *de libertate* che determinò la scarcerazione di ben 43 imputati.

Del tutto concorde e immune da contraddizioni è, infatti, l'attività svolta da tale legale quale intermediario fra l'associazione e l'imputato.

Non rileva, ai fini dell'attendibilità del CANCEMI, che soltanto costui, e non anche BRUSCA e SINACORI, ha riferito che circa un mese, un mese e mezzo prima della trattazione del procedimento in Cassazione, si sarebbe discusso in *commissione* della possibilità rappresentata a Francesco MESSINA dall'avv. Enzo GAITO di sollecitare i legali interessati a presentare delle istanze dirette ad ottenere l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite, del cui Collegio avrebbe potuto far parte il dott. Carnevale. Trattasi, infatti, di vicenda successiva alla designazione del presidente VALENTE e, quindi, del tutto ininfluyente ai fini della ricostruzione dei fatti in esame, a ben poco rilevando l'erroneità del riferimento alla possibilità di far partecipare alle S.U. il CARNEVALE, trattandosi di affermazioni del GAITO, la cui inverosimiglianza non va attribuita pertanto al CANCEMI che si è limitato a riferirla, ma, se del caso, allo stesso difensore, la cui vicinanza all'imputato, sino al 1997, è stata dimostrata in altra parte della sentenza.

Quel che, in definitiva, rileva nella vicenda della composizione del collegio che avrebbe dovuto trattare i ricorsi proposti avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo del c.d. "*maxi uno*" è il comportamento che ha tenuto il dott. CARNEVALE ancora una volta

finalizzato a dare il proprio consapevole contributo all'associazione mafiosa, assicurando il "buon esito" del giudizio di legittimità.

Poco importa che il risultato non sia stato raggiunto, dal momento che il "contributo" è stato comunque efficacemente prestato con manovre tali che ancora una volta denunciano che il dott. CARNEVALE è stato a disposizione delle cosche mafiose nei momenti particolari di "fibrillazione" per la sopravvivenza stessa del sodalizio.

Dalle dichiarazioni di tutti i collaboranti (anche da quelli come Giovanni BRUSCA che seguì il c.d. *canale politico*) risulta, infatti, in modo certo, che il vertice dell'organizzazione sino all'estate del 1991 aveva comunque la sicurezza che il *maxiprocesso*, anche a prescindere dall'apporto degli esponenti della c.d. corrente andreottiana, si sarebbe concluso positivamente per gli associati mafiosi, in quanto il dott. CARNEVALE, direttamente oppure dietro le quinte (cfr. dich. Giovanni BRUSCA) avrebbe fornito il suo contributo.

Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori più informati dello sviluppo dei contatti fra Francesco MESSINA e l'avv. Vincenzo GAITO (BRUSCA G., SINACORI, CANCEMI) coincidono e una conferma viene anche dalla dichiarazione resa dall'avv. GAITO, anche se le sue affermazioni non possono essere interpretate alla lettera, come invece ha fatto il Tribunale.

Il GAITO, infatti, conferma di essersi incontrato, fra il mese di giugno e quello di luglio, con Salvatore RIINA, senza che – a suo dire - gli fosse stata resa nota dal MESSINA, anticipatamente, l'identità del soggetto con cui si sarebbe dovuto incontrare.

Dalle stesse parole del GAITO, che sul punto non mente, s'intuisce che il suo incontro col RIINA non fu un normale colloquio fra un legale e il suo assistito, ma, nella sostanza, quello fra il capo di *cosa nostra* (che cura gli interessi di tutta la organizzazione e non soltanto quelli personali) e un

emissario del Presidente della sezione della Cassazione che avrebbe trattato il *maxiprocesso*.

D'altra parte, non si vede che diversa valenza dare alle parole dello stesso GAITO in relazione agli argomenti che ha affermato essere stati trattati nel corso di quell'incontro. In ogni caso, il fatto stesso che egli, sia pure in modo sfumato, riferisca di domande fattegli dal RIINA riguardanti il CARNEVALE, alle quali risponde con "opinioni" (la mancata presidenza del processo da parte dello stesso CARNEVALE), la dice lunga su quello che è stato il vero tema dell'incontro che, per il vero, ebbe ad oggetto la gestione *dietro le quinte* del CARNEVALE.

Ciò può affermarsi sulla base di un dato certo desumibile dalle delazioni del collaborante SINACORI.

Questi, come si ricorderà, ha dichiarato di avere, insieme a "*mastro Ciccio*", prima dell'estate 1991 (orientativamente marzo-aprile), incontrato Paolo COSTANZO, commesso della prima sezione penale della Cassazione e "*collaboratore*" dell'avvocato GAITO.

Il COSTANZO aveva detto loro che a presiedere il *maxiprocesso* sarebbe stato, con ogni probabilità, un "*magistrato calabrese*" (di cui aveva fatto loro il nome che egli non ricordava, pur non escludendo - a richiesta del PM - che potesse essere quello del dott. MOLINARI) ed aveva aggiunto che era una "*brava persona*" con la quale si poteva parlare.

Non appena ritornati in Sicilia "*Mastro Ciccio*" era andato a riferire a RIINA dell'esito del colloquio con il *Paolo*.

Il MESSINA gli aveva poi detto che il RIINA aveva deciso di incontrare personalmente il GAITO, volendo trattare con lui direttamente la questione.

Vi è, pertanto, agli atti la prova certa (gli incontri fra "*mastro Ciccio*" e RIINA risultano confermati anche da BRUSCA Giovanni e CANCEMI) che, prima dell'estate 1991, il capo di *cosa nostra* era stato informato di una

questione delicatissima, quale, per l'appunto, la decisione del CARNEVALE di non presiedere il maxiprocesso, ma di farlo presiedere al "calabrese" dott. MOLINARI.

Vale la pena anzi osservare che, avendo lo stesso MOLINARI affermato di avere appreso soltanto il 3 maggio 1991 di essere stato designato a tale presidenza, da ciò deve desumersi che l'avv. GAITO ed ovviamente *cosa nostra* già anticipatamente erano a conoscenza di un fatto che l'imputato si era preso la briga di comunicare al presidente designato interessato solo in un momento successivo.

Orbene, tale constatazione dimostra pacificamente l'illogicità di un'affermazione (*cosa nostra* avrebbe potuto apprendere la notizia attraverso un impiegato infedele), la quale non regge minimamente se, come si è detto, lo stesso interessato non sapeva di essere stato designato né ciò risultava da alcunché, tanto meno da quel *brogliaccio* che, per quanto attiene la vicenda in esame, verrebbe invocato a sproposito.

Tanto premesso, riceve conferma anche dalle parole, per il resto non molto veritiere, del GAITO che CARNEVALE aveva fatto sapere al capo di *cosa nostra* che non avrebbe presieduto egli medesimo, ma lo avrebbe fatto fare ad un suo collega, uno (ha affermato il COSTANZO) con cui "*si poteva parlare*".

È, pertanto, già la stessa cronologia dei fatti (che certo non viene smentita nemmeno dal GAITO che, appunto, dice di avere incontrato il RIINA fra giugno e luglio) a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio il ruolo avuto nella vicenda dal GAITO stesso e il fatto che questa persona non agiva affatto autonomamente, non potendo essere stato messo a parte di un fatto delicato se non dal CARNEVALE, con il quale, come si è detto in altra parte della sentenza, intratteneva rapporti strettissimi.

Conferma tale circostanza, del resto, la vicenda in precedenza narrata della *scarcerazione dei boss*, nella quale è sempre l'avvocato GAITO a preavvertire il RIINA, ma sono anche i cordialissimi e documentati rapporti

che il legale ha intrattenuto con l'odierno imputato sino al 1997, al punto, come si è detto, da prestarsi, nel corso di una conversazione telefonica, a fargli da spalla nella enunciazione della tesi (quella della mancata presidenza determinata dalla aspettativa di nomina a Presidente della Corte di Appello di Roma), già in precedenza menzionata nel corso di interrogatori al P.M. ed utilizzata a giustificazione della decisione di non presiedere il *maxiprocesso*.

Deve, pertanto, concludersi che Salvatore RIINA aveva già prima dell'estate 1991 acquisito la sicurezza della disponibilità dell'imputato ad orientare l'esito della *maxi processo* quantomeno nel senso di un parziale annullamento della sentenza.

Di ciò vi erano, infatti, tutte le premesse. Dalle dichiarazioni in atti rese dal dott. ONUFRIO, che all'epoca – come già si è detto – dirigeva la cancelleria della prima Corte di Assise di Appello che definì il *maxi uno*, si evince che gli atti del processo vennero trasmessi in Cassazione il giorno 22 ottobre 1991 in ora notturna e a mezzo di corriere scortato.

A tale data, com'è stato accertato, il dott. MOLINARI era stato già sostituito dal dott. VALENTE. Ciò, però, non si verificò per un ritardo nell'invio degli atti dalla Corte di Assise di Appello, come l'imputato sostiene, ma solo perché il presidente BRANCACCIO, essendo arrivato in Corte, il dott. VALENTE, prese l'iniziativa di segnalare al CARNEVALE l'opportunità della designazione del nuovo arrivato. Sul punto, peraltro, vi è certezza alla stregua delle dichiarazioni rese dal dott. BRANCACCIO sull'argomento (v. pg. 1139 della presente sentenza).

Ne consegue che sino all'inizio dell'autunno 1991 l'imputato aveva confermato la designazione del MOLINARI, ben sapendo che, essendo stata la sentenza di appello depositata il 30 luglio 1991, tenuto conto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, gli atti non sarebbero arrivati da Palermo prima dell'autunno inoltrato.

Alla stregua di tali risultanze, può dunque affermarsi che il CARNEVALE, quanto meno dal mese di luglio 1991, sapeva che il processo, come poi effettivamente ebbe a verificarsi, non avrebbe potuto avere inizio prima del dicembre 1991, dovendosi ovviamente rispettare i termini di legge per la fissazione dell'udienza.

E, d'altra parte, anche di ciò vi è prova, essendo in atti copia di una nota, in data 30 luglio 1991 (stessa data del deposito della sentenza di secondo grado), con la quale il dott. CARNEVALE chiede al Presidente della Corte di Appello di Palermo “*al fine di consentire ai componenti del collegio da me incaricati per la*

trattazione dei ricorsi per cassazione.... Di proseguire nello studio del processo, si prega di voler disporre con la massima sollecitudine e con il mezzo più rapido - l'invio di sette copie della sentenza di secondo grado, completa in tutte le sue parti, non appena si sarà provveduto al suo deposito in Cancelleria".

Tanto premesso, non appare dubitabile che tale condotta del CARNEVALE rientrasse in una ben precisa strategia, dal momento che non aveva preso alcuna iniziativa ed aveva, per di più, omesso di rispondere del tutto alla missiva del 27 giugno 1991 del dott. BRANCACCIO, della quale si è già sopra detto,

Ne consegue che, se il dott. MOLINARI avesse – come confermatogli dal presidente CARNEVALE il 10 settembre 1991, in occasione del trigesimo della morte del dott. SCOPELLITI – presieduto, il processo, ripetesì, non sarebbe certamente riuscito a definirlo prima del suo collocamento a riposo (5 gennaio 1992).

Deve, pertanto, concludersi che solo l'iniziativa del dott. BRANCACCIO consentì che il processo venisse definito il 30 gennaio 1992, senza che si verificasse ciò che ormai poteva darsi per scontato, cioè la scarcerazione in massa di tutti i detenuti per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Si spiegano in tal modo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno concordemente affermato che, dopo l'estate 1991, *“tutto era cambiato”* e che *“le cose si erano messe male..., perché il presidente CARNEVALE aveva avuto degli attacchi....perché il presidente non era più CARNEVALE”* (cfr. dich. MUTOLO in atti).

Come si vede, appare illogico il ragionamento della sentenza di primo grado, secondo la quale, non essendo stato realizzato l'evento sperato (lo *“aggiustamento”* del *maxi*) per effetto della sostituzione del MOLINARI con il VALENTE, non sarebbe stato nemmeno realizzato l'effetto di rafforzamento dell'associazione criminale, indispensabile per la consumazione del reato.

In realtà, appare chiaro che la vicenda in esame s'inquadra nel filone strategico, perseguito dal presidente CARNEVALE per gli scopi sopra detti, di *“polverizzazione”* del *maxi* processo e, per converso, di delegittimazione dei giudici del pool dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.

E invero, avuto riguardo agli episodi già in precedenza esaminati, il loro collegamento – che invece non ha colto il Tribunale – denuncia in modo evidente qual è stata la condotta del dott. CARNEVALE, che non si è

esaurito in un unico episodio, ma ha investito ben altre vicende, tutte legate all'associazione mafiosa *cosa nostra*.

E che l'orientamento del CARNEVALE, nella particolare vicenda in esame, fosse quello di annullare la sentenza di secondo grado, quanto meno nella parte riguardante la responsabilità dei membri della Commissione per i delitti più gravi, è un fatto persino scontato, essendovi in atti intercettazioni di conversazioni (richiamate in altra parte della presente sentenza) nel corso delle quali l'imputato censura aspramente l'operato del collegio che avevano rigettato la massima parte dei ricorsi.

IL PROCESSO BASTONE

(Punti 6. e 7. dell'imputazione)

§-1. Premessa

Altro emblematico esempio del rapporto anomalo instaurato dal dott. CARNEVALE con gli avvocati GAITO ed ANGELUCCI è costituito dal *processo BASTONE*, una *tranche* del processo *ai clan catanesi*, celebrato, nelle fasi di merito, innanzi all'Autorità giudiziaria di Torino.

La singolarità di questa vicenda è data dal fatto che la stessa si colloca temporalmente nel 1992, appena alcuni mesi dopo la *mancata* presidenza, da parte del dott. CARNEVALE, del collegio che aveva giudicato i ricorsi avverso la sentenza del *maxi-uno*, e poco tempo prima della celebrazione del *maxi-ter*: processo quest'ultimo che - per il numero delle persone coinvolte e per la rilevanza delle questioni giuridiche trattate - aveva assunto la medesima importanza del *maxi-uno*.

In punto di fatto va ricordato che Giovanni BASTONE, uomo d'onore della *famiglia* di Mazara del Vallo, era stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Torino - con sentenza del 27 novembre 1990 - alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in danno di DENARO Francesco. Il delitto era stato commesso a Torino il 16 marzo 1981, in un periodo in cui il BASTONE risiedeva ed operava nel capoluogo piemontese, ove imperversava un aspro scontro tra bande criminali di diversa estrazione e di diversa provenienza geografica, finalizzato al controllo del traffico degli stupefacenti e di altre attività illecite.

Su queste vicende - grazie alla collaborazione con l'A.G. di alcuni tra coloro che ne erano stati protagonisti - era stato instaurato un complesso procedimento penale anche a carico del BASTONE, dal quale emergeva già il notevole spessore criminale di costui, successivamente confermato dalle dichiarazioni di altri numerosi collaboratori di giustizia.

Da queste, invero, risultava che il BASTONE aveva assunto un ruolo di primo piano all'interno della *famiglia* mazarese di Cosa Nostra, capeggiata da Mariano AGATE e particolarmente vicina al gruppo dei *corleonesi* di Salvatore RIINA.

Questa posizione di BASTONE in Cosa Nostra, come si vedrà, gli aveva consentito di trovare il *canale giusto* per influire sull'esito del suo ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello torinese.

§ 2. LE RISULTANZE PROBATORIE SULLA VICENDA BASTONE

I principali elementi di prova posti a fondamento della responsabilità del dott. CARNEVALE in ordine alle condotte oggetto del capo di imputazione vengono tratti dall'accusa dal contenuto di alcune intercettazioni ambientali eseguite nei locali della ditta SIMED di Mazara del Vallo, di pertinenza di tale DI GIORGI Vito una impresa di Mazara del Vallo gestita da Vito DI GIORGI (successivamente condannato per associazione mafiosa ed altri reati), nel corso delle quali gli interlocutori e precisamente il predetto DI GIORGI, tale BOCINA Gaspare, esponente politico del trapanese, e BASTONE Giovanni, ritenuto dagli organi investigativi prestanome del capo-mafia di Mazara del Vallo, AGATE Mariano, discutono tra loro su diversi argomenti, tra i quali anche del possibile condizionamento dell'esito di alcuni processi, che proprio il

BASTONE aveva in corso presso il Tribunale di Trapani e la Corte di Assise di Appello di Torino, quest'ultimo c.d. del «clan dei catanesi».

Interessanti risultano le conversazioni del 28, 29 e 31 dicembre 1992.

Intercettazione ambientale del 28/12/92 relativa ad una conversazione tra

BASTONE Giovanni e DI GIORGI Vito

BASTONE: *Scriviti Seriani (n.d.e. SERIANNI), Seriani*

DI GIORGI: *Seriani? e per me nuovo è*

BASTONE: *Seriani, va bene - Novelli non perdi niente oellà! Come posso perdere, io penso che non perdi, questo è quello che mi fa il processo a me a Torino*

DI GIORGI.: *e quindi tu non me lo hai detto mai, perciò...perchè mi dici Seriani*

BASTONE: *non c'è bisogno*

DI GIORGI: *non me lo avevi detto*

BASTONE: *no qua c'è...questo Seriani*

DI GIORGI: *eh!*

BASTONE: *...è alla 1^, hai capito ? è alla 1^ Sezione ora.*

DI GIORGI: *di che cosa può essere, di Corte di Appello.*

BASTONE: *Cassazione*

DI GIORGI: *Cassazione?*

BASTONE: *Cassazione*

DI GIORGI: *va bene Cassazione*

BASTONE: *Lo stesso Seriani ora me lo ritrovo a Torino che deve fare il maxi-processo a me e la Suprema Corte mi ha dato ragione, però tu sai....che i tempi sono cattivi...*

DI GIORGI: *va bò!*

BASTONE: *allora il Presidente si chiama Seriani, il giudice a latere si chiama Marsupi*

DI GIORGI: *e me lo devo scriverlo pure questo*

BASTONE: non c'è bisogno basta questo.

DI GIORGI: Lui cosa dovrebbe fare?

BASTONE: quello che dice...per il caso. Il Presidente ma se poi vogliono ripartire, poi...interessano....se ci sono interessi li agganciano, se non ci sono interessi non li agganciano “.

Intercettazione ambientale del 29/12/92 relativa ad una concersazione tra

BASTONE Giovanni e DI GIORGI Vito

DI GIORGI: *Dunque ho parlato con Tano....*

BASTONE: *Uh!..*

DI GIORGI: *Io mi sono messo a parlare con Rino, a spiegarci il discorso e avvicina lui...*

BASTONE: *chi c'era, chi c'era?*

DI GIORGI: *Aldo Marconi....un altro amico che sta a Milano, della vecchia gang... Luigi Vaccara, il notaio.... allora parlavo con Felice e con Rino di questo fatto tuo, ci stavo spiegando le cose e si avvicina lui... che cosa è dice? Allora Rino gli dice, cose per te ci sono, siediti, eh..eh...eh..*

BASTONE: *Chi è Rino?...*

DI GIORGI: *Si.*

BASTONE: *Eh..*

DI GIORGI: *Posa queste cose là e sbriga queste cose qua...
Vieni qua...allora gli fa vedere tutto il biglietto... e cosa e gli dice..
ohè...tu tutto quello che devi fare sempre ... lo sò quello... tu devi
inquadrare la situazione, quello con chi sta, con chi è amico, con chi
è... allora lui mi ha detto che si è preso il nome e mi ha detto che
quel “Dell’Atto” quà, “Dell’Anno” come cazzo si chiama....che ha
fatto la relazione (Dell’Anno)...ci vuole una persona di quella...*

BASTONE: *Corretta....*

DI GIORGI: *Di quella precisa...adesso dice qual'è il discorso? Fino a poco tempo fa, era più facile, perchè con i Servizi Segreti questi erano tutti attaccati a "trasiri e nesciri" adesso in questo momento c'è un po' di casino, però io sono come suo fratello di un altro che sta alla Cassazione e mi sbriga tutte le mie rogne. Questo alla Cassazione lo conosce a rigore a questo Serianni, perchè erano a Catania, gli ho detto vedi che lo avete rovinato, sbagliarono qualche cosa, vieni tu parli con quello che è amico tuo, gli dici...quello...*

BASTONE: *Basta!*

DI GIORGI: *Quindi parla con questo, ci dice come è combinato questo Seriani che è a Torino e presenta ah..ah..ah... e lui ci fa sapere tutto il discorso....lui lo conosceva di nome....no...no... (incomprensibile).*

BASTONE: *Si...però quello ci dice che lo conosce....che ci sta...*

DI GIORGI: *Mentre, mentre l'altro ...e lo conosce, però sa che è uno...*

BASTONE: *Si, ma allora lui la relazione, fu bravissimo...*

DI GIORGI: *E...però dice che è uno di quelli un poco...*

BASTONE: *Si però quando gli dicono per esempio, insomma, Bastone ...va sostenuto, perchè ha ragione, ci sono tragedie, siccome i tempi sono quelli che sono , questo ragazzo...sono tragediato....*

DI GIORGI: *Vediamo se c'è Rino Bocina*

BASTONE: *D'accordo siamo al discorso?*

(A questo punto il DI GIORGI formula il numero del BOCINA, chiede di Rino, ma ottiene risposta negativa).

DI GIORGI: *Fuori è..*

BASTONE: *Comunque lui mangia e beve..*

.....

BASTONE: *Ma a lui gli piace farlo, sbrigare tutte queste cose...però mi hai capito, d'accordo siamo?*

DI GIORGI: *Però lui subito appena disse dobbiamo parlare e ha visto il pezzo di carta, ha detto: chi è Giovanni?lui lo ha detto...*

BASTONE: *Si!!!.*

DI GIORGI: *Che deve fare, chi è Giovanni...eh...eh...sbrighiamo questa cosa.....*

BASTONE: *No, io sbrigando questo di Torino.....*

DI GIORGI: *Devi pensare a quello di quà...*

BASTONE: *Ma come qua non....mi viene più facile, capisci tu?*

DI GIORGI: *Si..*

Intercettazione ambientale del 31/12/92 relativa ad una concersazione tra

BASTONE Giovanni, DI GIORGI Vito e BOCINA Gaspare

BASTONE: *“ Un'altra cosa ora, mi incominciano questi processi....Una tra quelli è una donna di Sciacca che si chiama Borsellino, una donna Giudice a latere....(incomprensibile) ma Trainito....cosa succede questo processo non si doveva fare.....ma tra l'altro l'avvocato Paladino mi telefona, preoccupato, dice non si doveva fare perchè io a marzo mi incomincia il maxi-processo a Torino, quindi non si può bloccare ...però...siccome ...l'appello si dovrà fare, allora lui si spaventa...va bene....eventualmente lo blocchiamo, vediamo..io sono già preoccupato (dice l'avvocato) tanto dice c'è un mistero....(frase incomprensibile) quindi che cosa succede, i giudici popolari chi sono e chi non sono? Abbiamo questo Presidente che non so come è e come non è...poi i giudici, questo quà...però io credo che non si riesce a fare, perchè ci sono, devono ascoltare 80 testimoni. Insomma (frase incomprensibile)Andiamo a quello di Torino..la sentenza mia è motivata vaga, ci viene dura a condannare,perchè con l'atmosfera che c'è....però giustamente se io ci ho un altro uomo, perchè il relatore mio è stato Dell'Anno.....Dell'Anno e poi c'è un altro, altri Giudici, dovrei*

vincere a Torino perchè quando ci sono sei Giudici nella Suprema Corte, la cresce un po' di tempo ed il giudice a latere, in Corte di Assise, però quando c'è la corrente sfavorevole, non ci interessano più, poi se la vedono la....ora vorrei un appoggio, giustamente io, questo appoggio chi lo fa.....Questo processo lo fa un certo Seriani. Questo Seriani, una volta questo Seriani era alla Prima Sezione, e come faccio a saperlo io? Perchè me lo trovo in una sentenza mia che faccio per malattia e mi da ragione, egregio Seriani, non mi rimane in testa a me, però così parlando era alla Prima Sezione, ora siccome era vicino Torino, a Vercelli, ora lui fa questo maxi-processo. Hanno fatto una Corte e a lui l'hanno fatto Presidente. Prima era Boccia il Presidente, un.....si è messo in pensione, non l'ha voluto fare, s'è messo in pensione. Mi è arrivata la carta firmata da Boccia, però.....all'anno nuovo il processo di quello lo fa lui. Ora questo Seriani so che è amico di Dell'Anno, a me me lo dice un amico di Dell'Anno, però chi lo dice può essere amico di un altro che è vissuto a Roma. Ora quando so che voi state andando a mangiare, gli dico Vito parlagli con Rino da solo e poi Rino sa quello che deve fare.....lui l'amico ce l'ha e le sue conoscenze e sono sicuro che lo fa lui....però lo fa, se uno le cose le fa con amore, io so per esempio che tu parti a Milano per questo lavoro e lo fai con amore, ci sono quelli che ce l'hanno nella mente di farlo però poi non lo fanno, lo fanno leggero, la raccomandazione che non vale, mi hai capito? Dipende dall'amico di riuscire..... “.

BASTONE: “ Vito, allora dopo le feste, quando sei libero per andare in Romania? “.

BOCINA: “ Io, oggi ne abbiamo.....io prima vado a Roma per la cosa...”.

DI GIORGI: “ *Ma Tano (Buscemi: ndr) viene, a che ora, ne sai niente? “.*

BOCINA: “ *No, per ora non viene “.*

BASTONE: “ *Per questo processo mio che ha detto....”.*

BOCINA: “*Il processo quello tuo, mi ha calato la testa, mi calò la testa come? “.*

DI GIORGI: “ *Io glielo detto, ripetuto, vedi che lunedì o domani piglia e glielo ho detto ma in maniera....”.*

BASTONE: “ *Infatti il mio, il mio è stato motivato il migliore di tutti quelli che ci sono, la mia posizione è migliore di tutti, meglio di tutte, l'ha fatta Dell'Anno. Erano tutti parlati, si...erano tutti...e...mi capisci? Si? Però ce ne è per esempio che lui con lui....io per esempio, c'è un altro amico mio e quello mi ha detto...io il processo...non è tuo è mio. Per ora è una potenza, però...minchia....lo sai, dopo là non diventa definitivo? E io sono consumato non è il problema, il problema è insomma, perchè lì sono tutti collegati fra di loro, io conosco a quello, tu conosci a quello, tu conosci quello... “*

BOCINA: “ *Si però io ti debbo dire che “minchiate “ a te te l'hanno detto:” Ma qua non comanda nessuno? “ E a me mi hanno detto due tre volte che per ora....”.*

BASTONE: ”*Si, però, fra di loro, per ora....”.*

BOCINA: “ *No, Giovà, per ora si spaventano fra di loro pure...”*

DI GIORGI: ” *Si scanta che ora....”.*

BOCINA: ” *Se già lo dici...”.*

Dal contenuto delle suddette conversazioni si evince in modo chiaro ed in equivoco che il BASTONE, preoccupato per il prossimo svolgimento del processo innanzi alla Corte di Assise di Appello di Torino, era alla ricerca di *agganci* per condizionarne l'esito.

Per pervenire a questo risultato, il BASTONE rappresentava ai suoi interlocutori la necessità di interessare persone a loro vicine per verificare se fossero state in grado di “*arrivare*” al dott. Vincenzo SERIANNI, presidente di quel collegio.

Nel corso di queste conversazioni, il BASTONE affermava anche che il dott. SERIANNI era stato componente della prima sezione penale e che il relatore del procedimento in seguito al quale la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti era stato il dott. DELL'ANNO.

In merito a questo giudizio, egli affermava chiaramente di essere riuscito ad influire sui magistrati che componevano il collegio i quali “*erano tutti parlati*”.

Le indagini espletate consentivano di accertare la fondatezza delle affermazioni del BASTONE, quantomeno con riferimento all'effettivo svolgimento della sua vicenda processuale. Ed infatti dal *brogliaccio* della Suprema Corte, ove veniva annotata la composizione dei collegi giudicanti, risultava che all'udienza del 24 febbraio 1992 il Collegio al quale era stata assegnata la trattazione del ricorso del BASTONE era composto dal presidente CARNEVALE e dai consiglieri dott. Francesco PINTUS, dott. Raffaele DI ROLLO, dott. Umberto FELICIANGELI e dal dott. Paolino DELL'ANNO, che era stato relatore ed estensore del provvedimento

Sullo stesso registro inoltre era stata riscontrata una variazione, nel senso che il dott. DELL'ANNO era stato inserito in sostituzione del dott. SERIANNI, originariamente designato.

Emergeva ancora che il dott. SERIANNI era stato trasferito il 5 marzo 1992 alla Corte d'Appello di Torino ed il 27 aprile 1993 aveva presieduto in Corte d'Assise d'Appello il processo di rinvio contro BASTONE Giovanni, all'esito del quale era stata confermata, anche nella

misura della pena originariamente inflitta, quella oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

I protagonisti delle predette conversazioni, le cui dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, hanno fornito tutta una serie di risposte, le quali - nonostante le ripetute contestazioni del P.M. - lungi dall'offrire una plausibile spiegazione dell'oggetto delle conversazioni stesse, ne hanno minimizzato la portata. Tutti si preoccupati di negare ciò che risultava chiaro, allo scopo di impedire una reale e comunque attendibile ricostruzione di ciò che era effettivamente accaduto in occasione della trattazione del processo in Cassazione.

§ 3. Le anomalie del procedimento davanti la Corte di Cassazione

Non poche sono le apparenti discrasie che sono desumibili dall'analisi del procedimento in Cassazione e dal contenuto della sentenza della Corte.

Il primo dato significativo concerne la composizione soggettiva del collegio, senz'altro ascrivibile - tenuto conto di quanto è stato detto in precedenza - alla categoria dei collegi che il presidente CARNEVALE considerava di "*serie A*".

In questi collegi, a differenza di altri pur facenti parte della prima sezione, come già si detto, il presidente CARNEVALE aveva la possibilità di condizionare in modo ancor più determinante la discussione, poichè esercitava una influenza particolarmente penetrante sugli altri consiglieri, non soltanto in conseguenza della sua preparazione tecnica, ma anche per via della sua approfondita conoscenza degli atti, nonchè della conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali degli altri consiglieri.

Tutto ciò gli consentiva di assumere una posizione di egemonia e quindi di esercitare strumentalmente i suoi poteri presidenziali allo scopo di pervenire ad una determinata decisione in ordine all'impugnazione proposta.

Altro dato significativo è costituito dalla contemporanea presenza in questa vicenda dell'avv. ANGELUCCI e dell'avv. GAITO, proprio nella veste di difensori del BASTONE, il quale, sia nei precedenti gradi di merito che in quelli successivi all'annullamento, era stato sempre difeso dall'avv. Antonio ROSSOMANDO del Foro di Torino, il quale aveva anche sottoscritto i motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello.

Dagli atti dell'Istituto Penitenziario ove all'epoca il BASTONE era detenuto, risulta che egli aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte torinese, il giorno immediatamente successivo alla lettura del dispositivo ed aveva contestualmente ribadito la nomina dell'avv. ROSSOMANDO, aggiungendo anche la nomina dell'avv. ANGELUCCI.

Si tratta di un dato sicuramente *anomalo*, se si considera che l'avv. ANGELUCCI non era mai stato nominato prima dal BASTONE, nè lo sarà successivamente all'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello

Tale dato risulta ancor più rilevante, se si considera che in data 6 febbraio 1992, ossia alcuni giorni prima della trattazione dei ricorsi, era pervenuta presso la Cancelleria della prima sezione penale anche la nomina dell'avv. Enzo GAITO, il quale il successivo 12 febbraio 1992 aveva anche depositato una nota difensiva nell'interesse del BASTONE.

Il terzo dato, di per sé strano, è che la posizione del BASTONE venne discussa dagli avvocati ROSSOMANDO e GAITO, mentre non risulta che sia anche intervenuto l'avv. ANGELUCCI.

La singolare *coincidenza* costituita dalla designazione di entrambi questi due avvocati, considerati – come già si è visto – non soltanto dagli esponenti di Cosa Nostra, ma anche da magistrati ed avvocati cassazionisti, tra quegli avvocati che consentivano di “*arrivare*” al presidente CARNEVALE, o che comunque godevano di un trattamento *preferenziale* da parte sua, ancora una volta conferma la esistenza di quei “canali” di avvicinamento al dott. CARNEVALE, dei quali si è più volte trattato.

È del resto abbastanza significativo quanto riferito all’udienza del 30 gennaio 1999 dal collaborante Vincenzo SINACORI, il quale ha affermato che anche il BASTONE aveva finito con l’avvalersi anch’egli dell’avv. GAITO, dopo che in Cosa Nostra era stata ormai sperimentata la validità del *canale* utilizzato da Francesco MESSINA - *canale* nel quale avevano avuto un rilievo decisivo il *Paolo* (Costanzo), addetto alla cancelleria della prima sezione penale, e proprio l’avv. GAITO - per *aggiustare* i processi che dovevano essere trattati da quella sezione della Corte di Cassazione e dal presidente CARNEVALE in particolare.

Le dichiarazioni del SINACORI sul punto sono estremamente importanti in quanto dalle stesse emergerebbe – secondo il P.M. appellante - che:

- lo stesso SINACORI ed il BASTONE non avevano parlato direttamente della vicenda processuale in questione, per ragioni determinate dai rispettivi stati di detenzione e di latitanza;
- il loro rapporto era stato mediato dal figlio del BASTONE, il quale era stato incaricato dal padre di far contattare l’avv. GAITO per verificare quali erano le possibilità di successo del ricorso in Cassazione;
- l’avv. GAITO aveva dato in anticipo l’assicurazione che il BASTONE sarebbe *uscito*, ossia avrebbe avuto una pronunzia favorevole da parte della prima sezione penale;
- il SINACORI sapeva che il BASTONE aveva qualche amico a Torino (tale Enzo PRIMIERA), il quale in virtù dei propri *agganci* massonici

era anche in grado di potere *arrivare* all'ambiente della Corte di Cassazione, ma nulla di preciso gli risultava al riguardo;

- il SINACORI ha escluso di sapere se il BASTONE avesse la possibilità di *arrivare* direttamente sul giudice DELL'ANNO.

Gli elementi che si desumono dalle dichiarazioni del SINACORI indubbiamente forniscono una ulteriore conferma della validità del *canale* che da *Mastro Ciccio* arrivava al presidente CARNEVALE, passando attraverso l'importante snodo costituito dai rapporti che con quest'ultimo aveva l'avv. GAITO.

E la dimostrazione che anche in questa vicenda il suddetto *canale* avrebbe avuto – sempre secondo il P.M. - una sua incidenza sull'esito della decisione adottata dalla prima sezione penale in merito alla posizione del BASTONE proviene dall'anticipata comunicazione che in merito a questa l'avv. GAITO aveva dato al SINACORI.

Tuttavia nella particolare vicenda in esame – a parte le singolarità dei quali si è detto – non sembra che sia stata pienamente raggiunta la prova che il presidente Carnevale abbia influito sulla decisione di annullamento, fornendo anche in tal caso un “contributo” al rafforzamento dell'associazione mafiosa *cosa nostra*.

§ 2.1. La valutazione delle emergenze processuali con riguardo alla condotta tenuta dal dott. CARNEVALE

All'imputato è stato contestato di avere anticipato l'esito della decisione di annullamento prima ancora della trattazione dell'udienza pubblica e di avere imposto tale decisione al collegio da lui presieduto.

Ebbene – come ha giustamente osservato sul punto il Tribunale - sia dall’analisi delle intercettazioni ambientali che dalle dichiarazioni degli imputati di procedimento connesso (DI GIORGI e BOCINA) e dei collaboratori di giustizia (SINACORI Vincenzo), non emergono indizi tali per potere affermare con certezza che il dott. CARNEVALE – come erroneamente ritiene la Pubblica Accusa - abbia anticipato l’esito della decisione di annullamento, che avrebbe poi imposto in camera di consiglio.

Invero, da nessuna frase pronunciata dal BASTONE nel corso delle già citate intercettazioni risulta che lo stesso sia venuto a conoscenza dell’esito del ricorso prima dell’effettiva trattazione dinanzi al Collegio, mentre in ordine alla presunta imposizione della decisione di annullamento rilevano certamente le dichiarazioni dei testi FELICIANGELI e PINTUS, i quali, concordemente, hanno escluso di avere ricevuto pressioni dal presidente CARNEVALE in occasione della decisione adottata dalla Corte nel processo c.d. del “*clan dei catanesi*”, che vedeva coinvolto anche Giovanni BASTONE.

Detta circostanza è stata confermata anche dal dott. DELL’ANNO, il quale, sentito nella qualità di imputato di procedimento connesso in sede di incidente probatorio, non soltanto ha radicalmente escluso di avere ricevuto pressioni da parte del presidente CARNEVALE nelle decisioni adottate e di avere, in particolare, subito imposizioni in ordine al pronunciato annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino, che era stato il risultato di una ragionata scelta decisionale, ma ha, altresì, negato recisamente di avere mai potuto anticipare allo stesso presidente la propria impostazione in relazione a determinati ricorsi prima dello svolgimento della Camera di Consiglio.

* * * * *

A fronte di tali risultanze il P.M., in sede di conclusioni, ha tuttavia sostenuto che l’accusa di anticipazione dell’esito del giudizio, di cui al

punto 6. dell'imputazione, risulterebbe avvalorata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo, dall'esame delle quali – secondo il suo assunto – dovrebbe ricavarsi che, nel corso del colloquio avuto con l'avv. GAITO alla presenza del figlio del BASTONE Giovanni, che si interessava del padre all'epoca detenuto, il predetto legale avrebbe assicurato l'esito positivo della decisione.

Tale ricostruzione dei fatti non appare tuttavia aderente alla realtà processuale, dal momento che il SINACORI non ha mai affermato quel che il P.M. sottintende. Il collaborante, infatti, non ha mai asserito che, nel corso del colloquio avuto con l'avv. GAITO, si sia fatto quanto meno riferimento all'esito positivo del giudizio, che si sarebbe svolto dinanzi alla prima sezione penale della Cassazione, avendo soltanto detto (ud.30/01/99): *“Mi ricordo che da lì, da quell'incontro, dopo circa due, tre mesi è stato scarcerato, GIOVANNI BASTONE; difatti l'Avvocato aveva dato buone possibilità che stava per essere scarcerato, ricordo poi che è stato scarcerato»*.

Epperò, lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale ha permesso di accertare che il BASTONE era stato scarcerato, nel corso del procedimento in cui era coinvolto, con ordinanza della Corte di Appello di Torino emessa in data 29 ottobre 1990, con la quale appunto la predetta Corte aveva adottato un'interpretazione dell'art. 297 comma 4° c.p.p. assolutamente analoga a quella poi assunta dalla Suprema Corte con la pronuncia dell'11 febbraio 1991, sicché il colloquio, di cui riferisce il SINACORI, non può proprio porsi in relazione alla trattazione della fase di legittimità, svoltasi il 24 febbraio 1992, che non determinò, quindi, alcuna modifica dello *status libertatis* dell'imputato.

L'avv. GAITO non poteva in ogni caso ignorare che l'eventuale annullamento della sentenza da parte del Supremo Collegio non avrebbe potuto comportare alcuna modifica della posizione giuridica del

BASTONE, sicché appare ancora più improbabile che lo stesso, nel corso del colloquio intrattenuto con il figlio di BASTONE Giovanni e con il SINACORI, si fosse effettivamente riferito al giudizio di legittimità.

Sul punto, poi, va ancora osservato che anche la presenza all'incontro, non del diretto interessato, bensì del di lui figlio è ulteriore elemento che induce a confermare la riferibilità del fatto alla fase di merito, poiché solo durante il giudizio di appello il BASTONE Giovanni era detenuto e, pertanto, era impossibilitato a recarsi in Roma per incontrare il suo legale.

Ma anche a volere ritenere che il colloquio con l'avv. GAITO si riferisse proprio al giudizio di Cassazione e che il nesso indicato dal SINACORI sia frutto di imprecisa memoria dello stesso, appare del tutto evidente che il tenore delle assicurazioni fornite dal legale in questa circostanza non costituiva in alcun modo anticipazione dell'esito del giudizio, poiché il difensore si limitò, come è consuetudine nei rapporti tra professionisti e clienti, a fornire il proprio parere, raffigurando la sussistenza di "*buone possibilità*" per l'accoglimento del ricorso.

Sempre con riguardo alle condotte di anticipazione dell'esito del ricorso ed imposizione della decisione deve, poi, rilevarsi che non sussistono concreti elementi per ritenere che il ricorso del BASTONE sia stato, comunque, illecitamente condizionato nella sua decisione.

Rileva, sicuramente, in proposito l'affermazione dello stesso BASTONE contenuta nelle intercettazioni ambientali, secondo la quale i giudici componenti del Collegio «*erano tutti parlati*», con ciò volendosi fare riferimento a precedenti attività di segnalazione della propria posizione processuale, che egli medesimo, direttamente o tramite l'intermediazione di terzi, avrebbe fatto ai membri del Collegio al fine di assicurarsi una decisione favorevole.

Orbene, a giudizio del Collegio, tale affermazione non può da sola costituire prova dell'avvenuta alterazione del regolare procedimento di formazione della volontà del giudice di legittimità nell'adozione della sentenza emessa in data 24/02/92: e ciò perché, ad evidenza, essa è dotata di tale genericità da non potere permettere di ricostruire con esattezza i fatti.

Invero, a fronte delle dichiarazioni testimoniali del dott. FELICIANGELI e del dott. PINTUS e delle negazioni del dott. DELL'ANNO e dello stesso imputato, va evidenziato come non sia stato acquisito alcun elemento che abbia permesso di individuare attraverso quale canale il BASTONE fosse riuscito a contattare, non uno, ma tutti i componenti del Collegio che, nell'adozione della decisione di annullamento, avrebbero dovuto essere contestualmente motivati dal fine di agevolare la posizione processuale di quell'imputato nell'ambito di un procedimento, che, per numero di imputati e gravità dei fatti contestati, come ha spiegato lo stesso dott. DELL'ANNO, non vedeva certamente la posizione del Bastone (il quale rispondeva di un solo episodio di tentato omicidio) primeggiare rispetto a quella di altri soggetti coinvolti.

Né, peraltro, appare superfluo sottolineare che, se effettivamente il BASTONE avesse avuto a propria disposizione un intermediario talmente efficiente ed autorevole da assicurargli i favori di tutti i componenti del Collegio della prima sezione penale della Corte di Cassazione, proprio a costui avrebbe dovuto rivolgersi per tentare di condizionare l'esito del giudizio di rinvio e non tanto ai compaesani DI GIORGI e BOCINA, i cui collegamenti con l'ambiente giudiziario romano sono apparsi decisamente sfumati, se non del tutto inesistenti.

E, del resto, su tale ultimo punto è il caso di segnalare che, anche se si attribuisse pieno credito alle parole pronunciate dal BASTONE nel corso delle conversazioni intercettate, risulterebbe, semmai, provata la possibilità

di costui di contare direttamente sull'appoggio dell'estensore del provvedimento di annullamento, il dott. Paolino DELL'ANNO.

Anche in tal caso, però, non si spiegherebbe perché il BASTONE non avrebbe cercato di utilizzare quel canale, che gli permetteva di arrivare al dott. DELL'ANNO, per assicurarsi i favori anche del SERIANNI (posto che i due fossero amici), anziché rivolgersi a terze persone per trovare un "aggancio".

L'affermazione suddetta deve, pertanto, ritenersi priva di contenuto accusatorio nei confronti dell'imputato, sotto il profilo di una asserita ed indimostrata irregolarità del procedimento di formazione della volontà collegiale.

Né, peraltro, ove si dovesse ritenere effettivamente alterato l'esito della decisione, si spiegherebbe perché il dott. CARNEVALE dovrebbe ritenersi l'unico autore della presunta condotta illecita, mentre gli altri componenti del Collegio o hanno visto archiviata la loro posizione, come il DELL'ANNO, o, addirittura, non hanno mai perduto la qualità di testimoni, come il dott. FELICIANGELI e il dott. PINTUS.

Infatti, nei confronti di costoro non è mai avvenuta alcuna iscrizione nel registro notizie di reato, pur a fronte di un'affermazione («*erano tutti parlati*»), che non permetteva in alcun modo di evidenziare astrattamente una condotta illecita esclusivamente addebitabile al Carnevale, in base al presupposto, non provato, dell'imposizione della propria volontà.

Lo stesso andamento delle attività di indagine, con riferimento alle iniziative (o archiviate o non sviluppate) nei confronti degli altri componenti del Collegio, conferma, dunque, che non può attribuirsi reale valenza probatoria alla riportata frase del BASTONE, al punto da farne discendere la prova dell'avvenuto illecito condizionamento del giudizio di Cassazione.

Né, peraltro, il necessario riscontro a tale dato, pur sempre di natura indiziaria, può essere desunto dall'analisi della parte motiva della predetta pronuncia nella parte in cui, secondo l'impostazione accusatoria espressamente trasfusa nel capo di imputazione, si sarebbe pervenuti ad un'illegittima decisione *“sulla base di una serie di trasposizioni di elementi di fatto concernenti la posizione di altri imputati e deliberatamente e falsamente ancorati alla posizione del BASTONE nonché mediante l'attribuzione al giudice di merito di affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate”*.

Il P.M. ha, invero, riscontrato – secondo il suo punto di vista – una serie di *travisamenti di fatto* nella sentenza n. 161 del 1992 che ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Assise di Appello di Torino nei confronti del BASTONE sulla base della assunta inattendibilità della principale fonte di accusa: cioè il chiamante in correità Roberto MIANO, le cui dichiarazioni sarebbero rimaste privi di riscontri esterni.

In particolare:

- nella parte della motivazione, nella quale si afferma che la conversazione telefonica tra il BASTONE ed il MIANO, lungi dal costituire un riscontro alle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo, era stata già intesa dalla Corte di Assise di Appello come la semplice e mera dimostrazione dell'interessamento del BASTONE per l'episodio delittuoso (il tentato omicidio di DENARO Francesco, compiuto qualche giorno prima). In realtà, invece, detta conversazione costituiva un elemento probatorio decisivo per affermare la responsabilità penale del BASTONE (*“...non si vede come al BASTONE potesse interessare l'esito dell'impresa criminosa se egli non fosse stato l'istigatore dell'omicidio e non avesse atteso dalla Sicilia la comunicazione dell'esito dell'attentato...”*);

- nella parte in cui era stata rilevata l'inattendibilità del MIANO sulla base di un argomento illogico e contraddittorio: *"...ma dalla quale (l'intercettazione: n.d.r.) non può assolutamente evincersi la prova del mandato ad uccidere affidato dall'imputato al MIANO, potendo l'interessamento del BASTONE giustificarsi con la conoscenza della persona oggetto dell'attentato, prova che dovrebbe invece essere rappresentata dalle dichiarazioni di quest'ultimo, dichiarazioni sulle quali non si è svolta una compiuta indagine al fine di accertare la attendibilità intrinseca di colui che le ha rese"*: argomento consistente nel far leva, in un primo tempo, sulla mancanza di riscontri esterni alle sue dichiarazioni, dando per scontata la sua attendibilità intrinseca, e nel concludere, invece, che è proprio quest'ultima caratteristica a difettare;
- nella parte in cui era stata affermata la mancanza di riscontro, desunta dal contrasto tra gli esecutori materiali del tentato omicidio, SAIA e GIUFFRIDA, sull'obiettivo della loro azione delittuosa: contrasto che, in realtà, non risultava dalle dichiarazioni di costoro, avendo gli stessi riferito, in modo autonomo e convergente, di avere ricevuto dal MIANO, per conto del BASTONE, l'incarico di eliminare il DENARO;
- nella parte in cui era stato evidenziato un ulteriore contrasto sulle diverse versioni fornite dal MIANO in ordine al mandante del delitto, mentre il MIANO aveva indicato in un primo tempo in AGATE Mariano colui per conto del quale il BASTONE aveva chiesto l'uccisione del DENARO e, successivamente, aveva rettificato precisando che era stato egli medesimo a porre questo collegamento, essendo a conoscenza dello stretto vincolo gerarchico esistente tra l'AGATE ed il BASTONE;
- nella parte in cui era stata imputata alla sentenza di merito la mancanza di qualsiasi indagine in ordine ad un possibile movente vendicativo del MIANO verso il BASTONE, desumibile *per relationem* dalla

motivazione dedicata all'omicidio di tale DE VITO, ove si accennava ad una vendetta passionale. Questa affermazione era invece frutto di un errore clamoroso, poichè in quella parte della sentenza della Corte di Assise di Appello si faceva riferimento al risentimento del MIANO verso un altro coimputato, tale FACELLA Salvatore, il quale sarebbe riuscito a far naufragare il legame che il primo aveva instaurato con una donna;

- nella parte in cui (pag. 18 della sentenza) era stata avvalorata l'inattendibilità delle dichiarazioni del GIUFFRIDA e del SAIA sulla base del loro desiderio di vendicarsi della condanna subita in seguito alle dichiarazioni della convivente del BASTONE. In realtà una tesi del genere non poteva essere sostenuta dal BASTONE, il quale si era sempre rifiutato di rispondere, trattandosi, piuttosto, della linea difensiva di un altro suo coimputato, tale SCIOTTI Angelo.

Secondo l'assunto del P.M. la rilevanza e la gravità di tali *anomalie*, nient'affatto casuali, costituiva un serio riscontro oggettivo degli indizi già emersi sull'*aggiustamento* del processo, con specifico riferimento al ruolo del Presidente e del relatore, non potendo esse giustificarsi con la scarsa professionalità dei decidenti, nè tanto meno con la mole e la complessità del procedimento, che potrebbe averli indotti a trascurare qualche dato o atto processuale, poichè l'esame del contenuto della motivazione rivelava nell'estensore ed in colui che ne aveva controllato l'operato una profonda conoscenza degli atti: una conoscenza degli atti così profonda e dettagliata – prosegue il P.M. – che taluni segmenti argomentativi della motivazione relativa a BASTONE provengono dal compendio probatorio concernente le posizioni di altri imputati, mentre altre parti della stessa motivazione attribuiscono al giudice di merito affermazioni o conclusioni diverse da quelle effettivamente pronunziate.

* * * * *

Questa Corte condivide sul punto le argomentazioni del Tribunale, il quale ha correttamente ritenuto, da un canto, inammissibile il sindacato delle decisioni della Suprema Corte, che per loro stessa natura si sottraggono ad ogni ulteriore verifica intrinseca da parte di altra autorità giudiziaria, e, dall'altro, non desumibile la prova dell'illecito condizionamento della decisione in base al mero rinvenimento di presunti «errori di fatto» nella sentenza della Suprema Corte, essendo invece necessario l'accertamento di condotte illecite poste in essere o dai componenti del Collegio giudicante o da altri soggetti che su gli stessi abbiano agito, dirette ad influire sulla regolare formazione del libero convincimento.

E pur tuttavia, anche se quel sindacato fosse possibile, dalla stessa analisi dei presunti errori ravvisati dalla pubblica accusa nel corpo motivazionale della sentenza n. 161 del 24 febbraio 1992 della Corte di Cassazione risulta del tutto evidente come non sia possibile distinguere tra valutazioni del giudice di legittimità e travisamenti di fatto, che potrebbero considerarsi indici di “favoritismi” nella decisione.

Dal verbale di incidente probatorio, svoltosi il 25 ottobre 1997, emerge che al relatore ed estensore della sentenza, dott. DELL'ANNO (il quale, seguendo tale impostazione, avrebbe dovuto ritenersi necessariamente correo dell'imputato in quanto raggiunto dai medesimi elementi di prova), sono stati contestati i *travisamenti di fatto* sopra indicati e, in particolare di avere escluso che la Corte di Assise di Appello di Torino avesse attribuito valore di riscontro alla telefonata intercorsa tra il BASTONE e il MIANO, autore del tentativo di omicidio, poi divenuto principale accusatore del primo; di avere riscontrato un contrasto tra le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, SAIA e GIUFFRIDA, materiali esecutori dell'attentato, nonché di avere evidenziato una difformità tra le prime dichiarazioni del MIANO e le successive e l'assenza

di qualsiasi ricerca circa un possibile motivo di rancore, che quest'ultimo poteva avere nei confronti del BASTONE, ed, infine, di avere attribuito al predetto di avere reso dichiarazioni nel corso del procedimento contrariamente al vero (vedi pagg. 45 e segg. incidente probatorio cit).

Con riferimento a tale ultimo punto il dott. DELL'ANNO ha ammesso di essere incorso in errore, poiché effettivamente dalla lettura degli atti del procedimento non risultava che il BASTONE si fosse mai sottoposto ad esame od avesse mai reso dichiarazioni spontanee.

In relazione a tutti gli altri punti oggetto di contestazione, dalla sentenza n.161 del 1992 della Suprema Corte e dalla motivazione dell'ulteriore pronuncia emessa dalla Cassazione Il 13/05/94 in esito al giudizio di rinvio, con la quale la condanna del BASTONE per il tentato omicidio Denaro è stata definitivamente confermata, emergono plurimi elementi per ritenere che si trattò proprio di sostanziali valutazioni, in punto di sufficienza, congruità e completezza, dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo, in rapporto ai vizi dedotti nei ricorsi.

In proposito, benché non siano state acquisite le sentenze di primo grado e di appello, deve, in primo luogo, rilevarsi che dall'analisi della predetta sentenza della Suprema Corte del 13/05/94 si ricava che tutti i collaboratori, che accusavano il BASTONE, non erano stati ritenuti credibili in relazione ad altro fatto di reato, l'omicidio di tale DE VITO, per il quale l'esponente mafioso trapanese era già stato assolto in appello: fatto, questo, che indubbiamente, pur non ripercuotendosi automaticamente su tutte le dichiarazioni accusatorie, rendeva necessario un particolare approfondimento del materiale accusatorio, già svalutato in relazione ad altri gravi episodi delittuosi dagli stessi giudici di merito.

In ordine ai punti oggetto di contestazione va, poi, rilevato come, per quanto attiene alla telefonata intercorsa tra il BASTONE ed il MIANO, dalla sentenza oggetto di contestazione e da quella emessa il 13/05/94

risulta che la mancata attribuzione del valore di riscontro idoneo a confortare la chiamata di correo del MIANO fu frutto di pura valutazione operata dal primo giudice di legittimità, secondo il quale la stessa dimostrava *“l’interessamento del BASTONE per l’attentato al Denaro, ma non può costituire prova del mandato ad uccidere conferito”*.

Sul punto, cioè, la Suprema Corte ha rilevato che effettivamente nel corso di tale conversazione, successiva all’attentato, se pure risultava che il BASTONE aveva interesse ad assumere informazioni circa l’attività delittuosa posta in essere dal MIANO, tali informazioni, di per sé non potevano costituire prova del precedente conferimento del mandato omicidiario.

Analogamente, poi, nella sentenza pronunciata nel secondo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si rappresentava che *«non veniva attribuito dai giudici di legittimità alcun valore di riscontro alle dichiarazioni de relato di GIUFFRIDA e SAIA, che avevano appreso dal MIANO che BASTONE voleva uccidere DENARO, anche perché il SAIA aveva detto che l’obiettivo dell’azione criminosa, secondo la volontà del MIANO, era MURA e, con l’occasione poteva uccidersi anche BASTONE, mentre il GIUFFRIDA, che aveva indicato nel solo DENARO l’obiettivo dell’azione, si era rivelato inattendibile per altra analoga accusa rivolta al Bastone in relazione all’omicidio De Vito, dal quale Bastone era stato assolto»* (sent. Cass. 13/05/94, Bastone ed altri).

Ed anche tale considerazione appare con evidenza frutto di una pura doverosa valutazione della Corte di legittimità sotto un duplice profilo e, cioè, perché, in primo luogo, sia il SAIA che il GIUFFRIDA avevano riferito circostanze sempre apprese dal MIANO, sicché si evidenziava l’unicità della fonte informativa, ed anche perché, secondo la dichiarazione di uno di essi, sembrava che l’obiettivo principale dell’azione delittuosa dovesse essere individuato in altro soggetto, tale MURA.

In ordine, poi, al contrasto tra le diverse dichiarazioni rese dal MIANO nel corso della sua collaborazione con la giustizia, nella sentenza contestata veniva posto in rilievo come, in sede di primo interrogatorio, il predetto collaboratore di giustizia avesse riferito che il mandante dell'omicidio era, solo od anche, AGATE Mariano, fatto questo effettivamente idoneo ad ingenerare incertezza circa la costanza e reiterazione delle accuse, pur se poi efficacemente spiegato dal giudice di rinvio, nella parte in cui si riafferma che il MIANO riferiva sempre di avere ricevuto l'incarico dal BASTONE, sapendo che questi costituiva la *longa manus* dell'AGATE.

Ora, se è vero che nel giudizio di rinvio ed in sede di ulteriore decisione da parte del giudice di legittimità alcune considerazioni operate nella sentenza, di cui fu estensore DELL'ANNO, vengono rivalutate attribuendo loro piena valenza probatoria, ciò, però, non elimina il problema principale costituito dalla rilevata impraticabilità della tesi sostenuta di poter ammettere il sindacato delle decisioni, da parte del giudice di merito, che verrebbe chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione dello stesso giudice della legittimità.

Appare cioè del tutto evidente che alcune delle affermazioni sopra esplicitate, in particolare quelle riferite al valore riscontrante negato alla conversazione telefonica ed alle chiamate *de relato*, costituiscano vere e proprie valutazioni della prova, funzionalmente rimesse alla Suprema Corte, operate in punto di rilevato difetto motivazionale del giudice di merito, sicché non appare sussistere, comunque, spazio alcuno logico-giuridico per un loro sindacato da parte di questo giudice di merito, sia pure *incidenter tantum* in dipendenza dei termini della presente contestazione di reato.

In ultimo deve essere rilevato quanto pacificamente risultato dallo sviluppo dell'attività istruttoria dibattimentale, la quale, tramite l'esame di

numerosi consiglieri della Suprema Corte, ha permesso di conoscere come di fatto soltanto il consigliere relatore sia sostanzialmente in condizione di conoscere gli atti del processo, attività peraltro limitata essendo noto come la valutazione della Cassazione abbia ad oggetto il testo del provvedimento impugnato, mentre il Presidente si limita allo studio del provvedimento stesso e dei proposti motivi di ricorso.

Se, quindi, si tiene conto anche di tale ultimo profilo risulta del tutto evidente come attribuire al Presidente del Collegio, nella specie il dott. Carnevale, presunte errate valutazioni, compiute dal giudice relatore ed estensore, non appaia proprio conforme all'apporto e controllo che il presidente è in condizioni di compiere sia sugli atti processuali che sulla motivazione del provvedimento decisorio.

Pertanto, tenuto conto dei limiti dei poteri, non sostitutivi, di controllo, che, in specie per le questioni non strettamente giuridiche bensì valutative della prova, può di fatto esercitare il presidente del Collegio in Cassazione sulla motivazione del provvedimento al di là della verifica della conformità della stessa alla *ratio decidendi*, non appaiono riferibili all'imputato eventuali discrasie con quanto risultante dagli atti procedurali, nei quali possa essere incorso il consigliere relatore ed estensore.

A nulla varrebbe nel caso di specie richiamare una sorta di responsabilità di posizione, vertendosi, con evidenza, al di fuori di forme di responsabilità a titolo colposo, richiedendosi, invece, la coscienza e volontà del fatto di reato, che, nel caso di specie, dovrebbe spingersi sino a provare che il presunto «travisamento di fatto» sia stato predisposto dall'estensore con il concorso morale del Presidente, a conoscenza dell'errata indicazione di elementi inconfutabili, peraltro, nel caso in esame non rilevati.

Non appare, infine, superfluo rilevare, a riscontro della mancanza di interesse dell'imputato rispetto alle vicende personali del BASTONE, che

non fosse quello funzionale, come, con sentenza, in atti (vol. III° difesa, doc. 13), del 12.3.1990 n° 663, la prima sezione penale della Cassazione, proprio dal dott. Carnevale presieduta, avesse rigettato il ricorso proposto nell'interesse del BASTONE, assistito dall'Avv. ANGELUCCI, contro l'ordinanza, del 25.11.1989 della Corte di Assise di Appello di Torino, reiettiva di istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute.

In definitiva, dunque, a parte le conferme che provengono anche dalla vicenda in esame sul “canale degli avvocati” utilizzati per gli “aggiustamenti” dei processi, residuano nei confronti del dott. CARNEVALE indizi di poco conto, insufficienti per ritenere che la decisione adottata dalla Corte da lui presieduta sia stato il frutto di “condizionamenti” illeciti.

IL PROCESSO DI CARLO

(punto 8 della imputazione)

§ 1. Premessa

Al punto 8) dell'imputazione viene individuata, fra le condotte a mezzo delle quali il dott. CARNEVALE ha contribuito al rafforzamento dell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra*, l'aver assegnato, su richiesta dell'avvocato ANGELUCCI, la trattazione del ricorso proposto da Francesco DI CARLO avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2-23 dicembre 1991, ad un collegio presieduto da lui stesso ed avente come relatore il dott. Aldo GRASSI, e nell'aver disposto, con sentenza dell'1 giugno 1992, l'annullamento della decisione impugnata (che aveva negato il riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna, presupposto necessario, ai sensi dall'art.12 c.p., per potere espiare in Italia la relativa pena), previa anticipazione di tale giudizio allo stesso ANGELUCCI.

Al riguardo, occorre rilevare che secondo i primi giudici, già in radice, sarebbero mancati i presupposti, perché un eventuale provvedimento favorevole nei confronti del DI CARLO potesse, di per sé, determinare un effettivo rafforzamento dell'associazione, avuto riguardo, in primo luogo, alla natura stessa del provvedimento richiesto (il riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna), che costituiva presupposto necessario per l'accoglimento della istanza principale che era quella, ai sensi della Convenzione di Strasburgo, di potere scontare in Italia il residuo della pena inflittagli in Inghilterra.

Il DI CARLO, infatti, già esponente di rilievo della *famiglia* mafiosa di Altofonte, era stato condannato in Inghilterra alla pena di 25 anni di reclusione e di 250.000 sterline di multa, con sentenza irrevocabile dell'11 marzo 1987, per il reato di "*conspiracy*" in illegale importazione di sostanze stupefacenti del tipo *hashish* ed eroina.

Ha però osservato il Tribunale che, essendo stato lo stesso estromesso dalla *famiglia* mafiosa di appartenenza e costretto ad emigrare in Inghilterra almeno dieci anni prima dell'adozione del provvedimento, da nessun elemento processuale risultava che, all'atto del ricorso presentato in Cassazione, lo stesso rivestisse alcun ruolo di prestigio all'interno dell'organizzazione mafiosa o che una tale posizione potesse assumere al momento del rimpatrio nelle carceri italiane.

Sotto questo profilo, quindi, doveva escludersi ogni possibilità di ritenere che un eventuale provvedimento favorevole nei confronti del DI CARLO potesse determinare un reale rafforzamento dell'organizzazione criminale denominata *cosa nostra*, avente la efficacia causale necessaria per la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa.

In ogni caso, ad escludere che si potesse parlare di condotta idonea ad arrecare un contributo causale al rafforzamento della associazione giovava la constatazione che il provvedimento reso dalla Cassazione non si traduceva in un miglioramento della posizione processuale del DI CARLO, ma solo in un presupposto per il riconoscimento della sentenza penale straniera.

Osserva la Corte che pur potendosi anche nella vicenda in esame rilevarsi che le risultanze probatorie sono state prese in esame in modo isolato ed estremamente parcellizzato e, pur non ritenendosi che, al momento del fatto, il DI CARLO - il quale soltanto nel 1996 ha deciso di collaborare con la giustizia, rescindendo il suo vincolo associativo - fosse estraneo alla associazione mafiosa, come opinato dai primi giudici, le loro

conclusioni sullo specifico punto possano comunque essere condivise, dovendosi però fondare su elementi di giudizio parzialmente diversi.

La circostanza, infatti, che il DI CARLO, decidesse autonomamente di tornare in Italia (dopo che, come affermato dai primi giudici, era stato "costretto" ad emigrare in Inghilterra) appare, infatti, indicativa del fatto - come peraltro affermato a chiare lettere dallo stesso interessato - che egli, non avendo mai perso la sua *qualità di uomo d'onore*, poteva far ritorno nel nostro Paese, essendo venuta meno la *quarantena* subita per dissapori intervenuti con l'associazione mafiosa (*"L'iniziativa era stata mia, allorquando avevo saputo che dall'ottobre del 1989 era entrata in vigore una legge che consentiva alle persone italiane condannate in Inghilterra di scontare la pena in Italia. Infatti avevo fatto la richiesta al Ministero inglese, il quale aveva curato l'attivazione del relativo procedimento"*).

§ 2. I rapporti del DI CARLO con l'Avv. Alfredo ANGELUCCI

Il DI CARLO nel ricorso proposto avverso la sentenza di questa Corte di Appello, che aveva negato il riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna è stato assistito dall'Avv. ANGELUCCI. Quanto alle modalità con le quali è pervenuto alla nomina di tale difensore ed ai motivi per cui lo avesse scelto, egli ha precisato quanto segue.

"Ho conosciuto l'avv. ANGELUCCI soltanto al momento in cui si era reso necessario fare un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva rigettato la mia richiesta. Non l'ho mai conosciuto personalmente poiché il rapporto è stato esclusivamente telefonico.

Avevo nominato questo avvocato su indicazione dell'avv. Nino MORMINO, al quale mio fratello Giulio DI CARLO si era

rivolto per avere indicazioni in proposito, dopo che l'avv. GALLINA MONTANA ci aveva segnalato il nome di un avvocato, al quale però non mi sentivo di affidargli questo incarico ma il cui nome ricordo di avere appuntato su una mia agenda; il MORMINO aveva detto a mio fratello che l'avv. ANGELUCCI era molto preparato, svolgeva pressochè esclusivamente l'attività di cassazionista ed era in buoni rapporti con l'ambiente dei magistrati operanti presso la Corte”.

Orbene, va rilevato che Giulio DI CARLO, lungi dall'essere uno sprovveduto, costretto a barcamenarsi per reperire un avvocato in grado di assistere il fratello, è un importante *uomo d'onore* della famiglia di Altofonte, compresa nel *mandamento* di San Giuseppe Jato, e la scelta di ANGELUCCI non era affatto dovuto alla mera circostanza che fosse un avvocato preparato, ben altre essendo, come si desume dalle seguenti dichiarazioni del DI CARLO, le doti di cui veniva accreditato:

“Dopo la segnalazione dell'avv. MORMINO, mio fratello Giulio si era recato a Roma presso lo studio dell'avv. ANGELUCCI ed in questa occasione costui aveva assunto l'incarico e gli aveva assicurato che non ci sarebbero stati problemi.

Successivamente avevo telefonato dall'Inghilterra all'avv. ANGELUCCI e costui mi aveva dato ampie assicurazioni sul suo interessamento, dicendomi che dovevo avere piena fiducia nel suo operato e aggiungendo che egli avrebbe fatto di tutto per fare inserire “in lista” il mio ricorso e farlo destinare alla prima sezione penale della Corte, ove operava un magistrato molto intelligente e molto preparato.

Alla fine di questa prima conversazione, l'avv. ANGELUCCI mi aveva detto che ci saremmo risentiti dopo un mese e durante questo lasso di tempo avrebbe fatto fissare la trattazione del ricorso”.

Richiesto di precisare se all'ANGELUCCI avesse chiesto notizie sui giudici, il collaborante ha precisato che, essendo stati solo telefonici i suoi rapporti con il predetto avvocato, per motivi di opportunità, non aveva fatto alcuna specifica richiesta.

Solo dopo il *buon esito* del ricorso, l'avv. ANGELUCCI così aveva commentato la decisione:

“Sempre per telefono l'avv. ANGELUCCI mi aveva detto che il presidente CARNEVALE aveva accolto il mio ricorso ed aveva adottato una motivazione che avrebbe precluso la possibilità che io potessi essere successivamente giudicato in Italia per il delitto di associazione mafiosa”.

Ciò posto, appare rilevante sottolineare la piena attendibilità del collaborante anche nel punto in cui ha affermato che a prendere l'iniziativa di parlargli, durante la conversazione telefonica, del presidente CARNEVALE era stato ANGELUCCI, è stata confermata dallo stesso difensore, il quale, nel corso della sua deposizione, ha ammesso di avere parlato al suo assistito del collegio e del presidente CARNEVALE, aggiungendo che era andato a segnalare a quest'ultimo la delicatezza della questione, affinché venisse esaminata con la massima attenzione (*"io avevo fiducia in questo Collegio, mi sembrava insomma un Collegio... molto qualificato, non perché la causa dovesse andare in una certa maniera invece che in un'altra, ma perché potessero essere accolte le nostre ragioni."*)

§ 3. LE INTERCETTAZIONI - LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE SCHIAVONE E DELL'AVV. ALFREDO ANGELUCCI

Le anzidette parziali ammissioni dell'avv. ANGELUCCI, in particolare quella di essere andato dal CARNEVALE a parlargli della causa, sono state ad evidenza dettate dal fatto che tale vicenda ha avuto un preciso riscontro documentale sulla base di intercettazioni di conversazioni.

Ed è a queste risultanze probatorie che deve, pertanto, aversi riguardo per meglio e più approfonditamente esaminare la vicenda.

Non appaiono, invero, revocabili in dubbio le modalità certamente irregolari con le quali era stato fissato il ricorso DI CARLO, ciò risultando da un procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Roma.

Nell'ambito di questo procedimento veniva sottoposta ad intercettazione telefonica - nel periodo marzo-aprile del 1992 - un'utenza in uso al funzionario di cancelleria a nome SCHIAVONE, in servizio presso la Corte di Cassazione, accusato da un collaboratore di giustizia di intrattenere rapporti illeciti con taluni avvocati.

Venivano, pertanto, registrate talune conversazioni tra il predetto SCHIAVONE e numerosi avvocati, compreso anche l'avv. Alfredo ANGELUCCI, aventi tutte ad oggetto le innumerevoli attività che lo stesso SCHIAVONE, ormai in pensione, svolgeva per loro conto ed in cambio di compensi in denaro, al fine di influire sulle attività amministrative e giurisdizionali della prima sezione penale.

Di talune conversazioni, acquisite dai primi giudici all'udienza del 29 novembre 1999, è opportuno qui di seguito ricordarne il contenuto, attesa la loro rilevanza nella presente vicenda processuale.

CONVERSAZIONE DEL 26 MARZO 1992, ORE 17.19, IN USCITA
DALL'UTENZA DELLO SCHIAVONE E DIRETTA A QUELLA
DELL'ANGELUCCI

ANGELUCCI: *pronto?*

SCHIAVONE: *avvocato ANGELUCCI buonasera!*

ANGELUCCI: *ah...è lei, pensavo, dico ma chi sa che sarà successo, stò commesso non me telefona*

.....*omissis*

ANGELUCCI: *guardi, lei è stato un colpo fantastico stamattina, lei non ha idea, un colpo fantastico!*

SCHIAVONE: *e che ho fatto ?*

ANGELUCCI: *eh....sono andato lì dal Presidente, zaffete!*

SCHIAVONE: *questo volevo domandare..*

ANGELUCCI: *ha fissato il primo giugno, con relatore GRASSI, Presidente CARNEVALE, una questione interessantissima*

SCHIAVONE: *ah, quindi il primo giugno va, questa*

ANGELUCCI: *si, si, no ma io gliel'ho chiesto io, per carità, una fortuna fantastica*

SCHIAVONE: *meno male, meno male*

ANGELUCCI: *guardi che razza di colpo gobbo che lei ha fatto, mi ha detto: guardi che stanno fissando....*

.....*omissis*

ANGELUCCI: *devo andare a parlare con il Presidente purtroppo della Sesta, per avere un rinvio*

SCHIAVONE: *uh, mamma mia!*

ANGELUCCI: *e naturalmente li andiamo in tutt'altra atmosfera."*

Orbene, sul contenuto di questa conversazione, lo SCHIAVONE (nei confronti del quale - e dello stesso ANGELUCCI - risulta essere stata emessa sentenza di assoluzione in appello, dopo una condanna in primo grado) è stato sentito anche in questo processo ed il suo contributo non si è certo rivelato molto utile all'accertamento della verità, essendosi solo limitato a dire di non avere fatto altro che avvertire, in un paio di occasioni,

l'ANGELUCCI, nel momento in cui sapeva che il presidente (CARNEVALE) stava procedendo alla fissazione dei ricorsi, non serbando però ricordo alcuno sulla questione DI CARLO

Sentito all'udienza del 29 novembre 1999, l'avvocato ANGELUCCI ha ammesso di avere usufruito della collaborazione dello SCHIAVONE, specie dopo che costui era stato collocato in pensione, e che i servigi da questi svolti consistevano in "informazioni" che egli ricompensava con modeste dazioni di denaro.

Con specifico riguardo al ricorso DI CARLO, ANGELUCCI ha risposto: *"C'è stato un episodio in cui io avevo molta urgenza di parlare con il Presidente prima che un ricorso che fosse fissato, e in quell'occasione raccomandai a SCHIAVONE di telefonarmi... diciamo, nel momento, nel giorno, nell'ora che il Presidente si potesse trovare nella Sezione, perché il Presidente veniva, si può dire, tutti i giorni, ma molto spesso alle nove, nove e mezzo, aveva altre attività da svolgere e quindi non si trovava più, allora, siccome, ci sono delle... nel caso... nel caso specifico, siccome desideravo parlare, per una questione giuridica che avevo sollevato nel ricorso, pregai il Presidente.."*

Ha poi precisato: *"SCHIAVONE mi telefonò che il Presidente sarebbe stato, diciamo, nel suo ufficio... una certa mattinata, 26 marzo, mi pare che fosse, eccetera, e che, siccome il ricorso era un ricorso, diciamo, da... da giudicare sollecitamente, se volevo parlargliene... sarei potuto andare in quell'occasione, e così io sono andato... e ho colto il momento in cui il Presidente, si capisce, aveva terminato il suo lavoro di fissazione dei ricorsi con il cancelliere dirigente, e allora..."*

P. M.: *chiedo scusa, lo SCHIAVONE in quell'occasione cosa ha fatto, l'ha introdotta nella stanza del Presidente? Ecco, ci faccia capire in che...*

ANGELUCCI A.: *no, no, no... SCHIAVONE si limitò a telefonarmi, io mi recai, come spesso mi succede, al Palazzo di Giustizia, abito a due passi, e... ho colto, per riguardo al Presidente, il momento in cui il Presidente aveva terminato con il cancelliere dirigente di disporre determinate fissazioni di ricorso; ho bussato, sono entrato e il Presidente stava, se non ricordo male, leggendo una certa sentenza, correggendo o leggendo una certa sentenza e allora, gli ho esposto la mia, così, la mia beghina, la mia raccomandazione, e il Presidente ha aderito e ha fissato il ricorso per il... se non ricordo male, il primo giugno... e qui, il problema, la cosa si è chiusa, io...*

P. M.: *in concreto la ... sì.*

ANGELUCCI A.: *poi, siccome ero molto contento, insomma, manifestai una mia, di mi permetto di dire, forse anche ingenua soddisfazione, perché certe volte noi avvocati abbiamo anche la passione delle nostre tesi, e quindi, era mia soddisfazione che una questione che io avevo molto studiato potesse essere esaminata dal Presidente titolare, insomma, da un... da un autorevole Collegio, diciamo.*

P. M.: *ecco, io, appunto, chiedo, lei quando andò dal presidente CARNEVALE cosa chiese in concreto? Cioè...*

ANGELUCCI A.: *no, io mi permisi di ricordare al... al Presidente che la questione subordinata di cui ho parlato, perché sempre la principale era il riconoscimento della sentenza straniera, e la subordinata era naturalmente il ne bis in idem internazionale. E per questa questione, appunto, avevo... mi ero molto appassionato e... l'avevo sollevata due anni prima, mi pare, nel millenovecento... senz'altro nel '90, e che la... la Cassazione non aveva potuto pronunciarsi ritenendola ultronea rispetto, poi, al decisum e, quindi... approfittai, per così dire, del fatto di questa... di ritorno dell'occasione di questa tesi per... per pregarlo, se lo riteneva, di... di metterlo in una sua udienza dato che anche... siccome c'era anche un*

problema di... Presidente, c'era un problema anche di interpretazione della...

Il dott. CARNEVALE era stato gentile e gli aveva dato la data di fissazione dell'udienza ed il nome del consigliere relatore : " no, no, no, la data fu fissata dal Presidente al primo giugno e... lui stabilì e me lo disse, questo me lo disse, cioè disse: <<Allora la metto, avvocato, la metto al primo giugno e la do al consigliere Grassi>>. Mi pare che aveva... mi ricordo di capire perché lui di Diritto Penale comparato aveva una particolare attitudine."

Vero è che egli, nel corso di un interrogatorio a suo tempo reso al P.M. di Roma, dott. SAVIOTTI, aveva dichiarato che CARNEVALE, accogliendo una sua richiesta, gli aveva detto che avrebbe nominato un relatore di sua fiducia, ora però non si sentiva di confermare tale circostanza: "...Siccome la fissazione del consigliere relatore è un atto squisitamente discrezionale e delicatissimo da parte del Presidente titolare della Sezione che un avvocato per quanto... diciamo, i rapporti cordiali, rapporti di stima, eccetera, vada a dire questo significherebbe, ripeto, compromettere... quindi, io lo nego di averlo detto. Perché l'ho detto al dottor Saviotti? Questo è vero, perché non è contestato un verbale di tutto rispetto, ero imputato... e io ero imputato di aver corrotto il cancelliere DECATO perché in odio al Presidente. Senza dirgli niente, di nascosto, alterando il brogliaccio compilato dal Presidente mi spostasse un ricorso su da un'udienza a un'altra. E, allora, io dicevo al dottor SAVIOTTI, ma come io posso aver fatto... corrompere il cancelliere quando io potevo, insomma, solo i rapporti col Presidente... per cui domani se sono impegnato lui mi ha assegnato un ricorso in una data del brogliaccio, io prima che lo metta al ruolo di udienza gli chiedo la comprensione di spostarlo e io dovrei corrompere il cancelliere... allora io ho cercato... perché io ci ho ripensato a questa cosa, io quando sono stato interrogato

come imputato di corruzione, Presidente, avvocato di quasi cinquant'anni di professione il 22 ottobre del 1992 io ero alterato, come lei può comprendere. E, allora, a SAVIOTTI proprio per dirgli: <<Ma guardi che quest'accusa di corruzione è controsenso>>, e... l'ho detto come per dire: <<Metta un relatore di sua fiducia>> come per dire che col Presidente, insomma, c'era come questa specie di... ma, quindi..."

Egli, in altri termini, non aveva bisogno di corrompere nessuno, potendo ottenere questi favori dal CARNEVALE per mera cortesia e per i rapporti *affettivi* che a questi lo legavano.

Il dott. CARNEVALE, lo ribadiva, era stato gentile e aveva anche nominato relatore un giovane consigliere molto apprezzato, da poco tempo arrivato (*"no, io non l'ho detto il nome di un relatore di sua fiducia, lui mi ha detto, lo ripeto Presidente, la verità è che lui ha detto: <<Guardi avvocato, allora, la metto al primo giugno... e le dico che come Presidente metto il consigliere Grassi arrivato di recente; era un giovane consigliere però molto apprezzato e il consigliere Grassi e... adesso non... non mi ricordo bene se fu anche... se spiegasse per caso il problema della legislazione... di diritto privato comparato, visto perché lui metteva... e basta, e io naturalmente lo ringraziai e me ne andai ma... nego in maniera assoluta di avergli detto: <<Metta come consigliere allora il Grassi>>, perché poi oltretutto, insomma..."*

Quanto al merito della causa tutto si era svolto con assoluta regolarità e per il vero un po' di merito doveva pure a lui essere riconosciuto se il DI CARLO era divenuto un collaboratore di fiducia: *".. DI CARLO era considerato un mafioso di spicco e in fondo, la cosa paradossale è che la mia modesta attività di avvocato è venuta proprio incontro alle esigenze della Procura della Repubblica perché io ho fatto annullare... ho fatto, ho contribuito, modestamente, ad annullare un provvedimento che avrebbe impedito al DI CARLO di venire in Italia e di essere quell'ottimo*

collaboratore che è stato riconosciuto dalla Procura come, quasi, BUSCETTA. Allora, io scrissi mi ricordo... Presidente, mi ricordo, la battuta questa... lo dico per serenità, scrissi nel mio ultimo scritto che dice: <<Non comprendiamo come mai la Magistratura palermitana sia ostile al trasferimento in Italia di DI CARLO visto che c'è una migliore possibilità per la giustizia di accertare la verità che è quella di consentire la venuta in Italia del DI CARLO visto che viene considerato soggetto di primo piano>>, questo l'ho scritto nel '92... è come per dire... c'è anche... vorrei dire, come dire, una ragione morale che questo uomo che vuole venire... anzi, non è che mi ha detto che voleva collaborare, ecco, non è che lui..."

È incontestabile che la ricostruzione dei fatti operata dall'avvocato ANGELUCCI sia inverosimile anche perché, in realtà, a confermare che nella vicenda vi sono state anomalie è il tenore testuale di una successiva telefonata fra l'avv. ANGELUCCI e lo SCHIAVONE

CONVERSAZIONE DEL 1° APRILE 1992, ORE 14.54 IN USCITA
DALL'UTENZA DELLO SCHIAVONE E DIRETTA A QUELLA
DELL'ANGELUCCI

SCHIAVONE: *dunque, io sono passato dal "Roscio"*

ANGELUCCI: si

SCHIAVONE: *quel ricorso che lei telefonò a casa disperato eccetera, lei poi m'ha detto tante cose che poi glielo dirò a voce, da vicino, eh?*

ANGELUCCI: *no ma io ce l'ho*

SCHIAVONE: *si, lei dice di passaggio. E' passato ed è andato via. Parlando di quel ricorso lui ha fatto una cosa buona. Lei lo sa: l'ha mandato al primo giugno, quella di prima....di pubblica udienza.*

ANGELUCCI: *si.*

SCHIAVONE: *uhm...? Quindi l'ha tolto da quel collegio un po' strano,*

ANGELUCCI: *eccoci*

SCHIAVONE: *era al primo giugno....però non ne ha parlato neanche al capo capo capo capo capo. E' stata una cosa così.....che ha potuto fare sostituendo uno con l'altro via ma vede.....naturalmente SACCUCCI.....relatore*

ANGELUCCI: *si, si, si, che rimane lui*

SCHIAVONE: *eh...eh...perchè s'è trovato, il primo s'è trovato SACCUCCI e il "grande capo"*

ANGELUCCI: *e quindi ha potuto sistemare la cosa nel senso che il 26 ci mette un altro*

SCHIAVONE: *benissimo, benissimo, ...Dunque l'altro invece, quello di Camera di consiglio DE CATALDO.....come si chiama.....DE*

ANGELUCCI: *si, si l'ho capito qual'è*

SCHIAVONE: *DE DE DEDE CARLO, DE CARLO*

ANGELUCCI: *si, no ma a quello c'ho parlato io...sono andato....addirittura ho catturato pure.....*

SCHIAVONE: *ESPOSITO*

ANGELUCCI: *Vitaliano ESPOSITO, si*

SCHIAVONE: *ah, meno male!*

ANGELUCCI: *l'ho torturato, perchè l'ho inseguito, ho perso l'intera mattinata, e sono disperato perchè adesso ho sonno...*

SCHIAVONE: *eravamo in due a cercarlo, pure io perchè lei me l'aveva detto, dico mò lo cerco qui al dottor ESPOSITO*

ANGELUCCI: *no il guaio succede adesso io ho sonno, devo lavorare e sono disperato perchè non mi va di far niente*

SCHIAVONE: *vada a riposare*

ANGELUCCI: *l'ho consumata in cose importanti, ma tutta la mattinata s'è consumata*

SCHIAVONE: *va bè. Quello aspettiamo. Se fa ebbene la requisitoria...se non la fa...va bè, non si perde niente perché lei è sempre in una botte di ferro...*

Non vi è dubbio quindi che il ricorso presentato nell'interesse di Francesco DI CARLO era stato effettivamente fissato dal presidente CARNEVALE per l'udienza del 1° giugno 1992 e ciò era avvenuto su esplicita richiesta dell'avv. ANGELUCCI, mutando la destinazione naturale dello stesso ad altro Collegio "*un po' strano*".

E questa decisione egli era poi passato a comunicare al "Roscio", cioè al cancelliere Mario DE CATO, lo stesso di cui SI è parlato a proposito della vicenda Basille.

Appare pertanto dimostrato, in modo esemplare, il compiacente *modus operandi* dell'imputato che, per favorire un "amico", non esita a dirottare un ricorso da un collegio, che non riscuote il suo gradimento, ad altro da lui presieduto e con la nomina di un relatore, il dott. GRASSI, cioè un consigliere di fiducia del presidente al punto, persino, da fargli confidenze sui motivi (a sua volta a lui confidati dall'avvocato ARICO') per i quali *cosa nostra* aveva deciso di uccidere la dott.ssa. MORVILLO, unitamente al dott. FALCONE.

Non vi è dubbio, pertanto che, quantomeno le modalità di fissazione di questo ricorso e di nomina del relatore, fatta alla presenza di una delle parti, è indicativa della considerazione in cui l'imputato teneva l'avvocato ANGELUCCI.

D'altra parte, la stessa soddisfazione espressa dall'avv. ANGELUCCI nel corso della precedente conversazione del 26 marzo appare quanto mai indicativa, non esitando a definire la fissazione del ricorso per il 1° giugno 1992, un "colpo gobbo", un "colpo fantastico".

Appare, pertanto, confermata l'attendibilità del DI CARLO, che pone l'accento sul fatto che la sua scelta dell'avvocato ANGELUCCI, a seguito

della indicazione ricevuta dal fratello Giulio, non era stata casuale, ma rispondeva a una sua precisa logica.

* * * * *

Ritiene la Corte che, già sulla base degli elementi sin qui indicati, ben si comprenda il motivo per cui "*mastro Ciccio*" avesse indicato ai MADONIA la nomina di ANGELUCCI per la difesa "occulta" di suo fratello Giuseppe nel processo BASILE e ben si comprendono, altresì, le ragioni per le quali l'ANGELUCCI sia stato anche il difensore di Francesco e Giuseppe MADONIA nella vicenda delle scarcerazione dei 43 associati nel febbraio 1991.

**§ 4. I rapporti tra l'avv. ANGELUCCI e il presidente CARNEVALE -
Le dichiarazioni dell'Avv. Carlo TAORMINA e del presidente
CARNEVALE**

L'esistenza di rapporti privilegiati tra il presidente CARNEVALE e l'avv. ANGELUCCI sono comprovate anche dalle dichiarazioni dell'avv. Carlo TAORMINA, dalle quali emerge con chiarezza l'importante ruolo *di corridoio* (di colui che, più che sulle sue qualità professionali, fa conto sulle sue mille relazioni con funzionari e commessi che gli consentono di muoversi bene nell'ambiente) che l'avvocato ANGELUCCI svolgeva.

Le dichiarazioni dell'avv. TAORMINA sono senz'altro attendibili, perché si basano sulla sua esperienza professionale quale avvocato cassazionista.

Certo ARICO' e GAITO erano senz'altro più apprezzati dal dott. CARNEVALE, ben si comprende però il motivo per cui il dott. FALCONE non avesse bisogno di approfondire la questione per indicare l'ANGELUCCI come un *habitué* della prima sezione penale.

Dalle dichiarazioni dell'avvocato TAORMINA si desume inoltre che

l'avv. ANGELUCCI è soggetto «monopolizzatore» dei ricorsi dinanzi alla Suprema Corte, dotato anche di particolare influenza nei confronti di diversi giudici della Corte di legittimità.

Richiesto di riferire in ordine alle modalità di assegnazione del ricorso DI CARLO e sui suoi rapporti con ANGELUCCI, l'imputato ha affermato:

“Per quanto riguarda il fatto in sé, ribadisco quanto ho già dichiarato, ho già fornito ampie spiegazioni dei motivi delle mie decisioni in ordine alle modalità di trattazione del ricorso.

Per il resto, sfido chiunque a dire che io ho avuto qualche particolare rapporto con l'avv. ANGELUCCI, che l'avv. ANGELUCCI mi ha offerto anche un semplice bicchiere d'acqua.

Che l'avv. ANGELUCCI avesse rapporti con magistrati era notorio; più precisamente era voce corrente che lui aveva, o vantava di avere, amicizie con molti magistrati. Girava la voce anche che un magistrato della Procura Generale della Cassazione lo aiutava nella stesura delle memorie. Queste voci non riguardavano i magistrati della mia sezione”.

Se così è, desta stupore che il dott. CARNEVALE, come verificatosi nella vicenda DI CARLO, esaudisca le richieste certo non ortodosse di una persona che, almeno sembrerebbe, non stima.

§. 5 Considerazioni conclusive

Tanto premesso, va doverosamente osservato che se la vicenda DI CARLO, seppure presenta anomalie nel punto relativo alla fissazione della causa, e se appare utile per comprendere il modo, per così dire ampiamente discrezionale, con il quale l'imputato esercitava le sue funzioni e fa comprendere il motivo per il quale associati mafiosi del calibro di AGATE Mariano, dei MADONIA, come lo stesso DI CARLO, abbiano scelto tale avvocato come loro difensore, tuttavia di per sé non integra di per sé gli

elementi del reato contestato, non apparendo fondata l'ipotesi che l'imputato, nel concorrere ad annullare la sentenza della Corte di Appello di Palermo, abbia voluto fornire anche un contributo alle finalità dell'associazione mafiosa cosa nostra.

Ciò non tanto perché al DI CARLO facesse difetto lo spessore mafioso, quanto piuttosto perché, quantomeno agli atti, non vi è la prova che il provvedimento emesso dalla prima sezione non fosse dovuto e comunque volesse agevolare l'associazione nella sua interezza.

E sul punto hanno perfettamente ragione i primi giudici che osservano come la questione sottoposta all'attenzione della prima sezione fosse *"del tutto estranea alle ordinarie vicende giudiziarie relative ad affermazioni od esclusioni di responsabilità per presunti fatti di reato e, quindi, determinanti effetti direttamente rilevanti per i soggetti coinvolti e di riflesso per l'associazione mafiosa"*.

A seguito della istanza del DI CARLO di scontare in Italia la condanna inflittagli da una Corte inglese, la Corte di Appello di Palermo, con la decisione impugnata in Cassazione, aveva negato il riconoscimento a norma dell'art. 733 comma 1 lett. G) c.p.p. sul presupposto della sussistenza in Italia di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per cui il DI CARLO era stato giudicato dalla Corte Inglese.

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione in Cassazione il DI CARLO FRANCESCO con il ricorso sostenuto dal citato avv. ANGELUCCI.

La Suprema Corte, con la sentenza emessa in data 1° giugno 1992, annullava con rinvio la predetta pronunzia ritenendo che il delitto per il quale si era proceduto nel processo inglese, conclusosi con la sentenza di condanna, faceva riferimento a singole ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti, mentre in Italia risultava pendente altro procedimento per il

diverso fatto-reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di droga.

In particolare affermava, tra l'altro, la Corte: *«È a questo punto evidente che il Di Carlo all'estero non fu processato e condannato per alcun reato associativo, ma per due specifici fatti di reato di importazione illegale di stupefacenti, mentre in Italia è imputato del delitto di cui all'art. 75 L. 22/12/1975, n. 685, per avere partecipato all'associazione per delinquere denominata «Cosa Nostra» dedita anche al traffico internazionale di stupefacente. I fatti di reato oggetto dei due procedimenti, quello conclusosi in Inghilterra con sentenza irrevocabile di condanna e quello ancora pendente in Italia sono certo distinti perché diversa è la condotta tipica di ciascuno di essi e diverso ne è l'evento giuridico, a nulla rilevando che eventi indizianti del reato associativo possano essere tratti dagli episodi commessi nello Stato estero sopra indicato».*

Appare corretta, pertanto, la conclusione dei primi giudici che *"dall'analisi della predetta pronuncia, il provvedimento reso dalla Suprema Corte non costituiva, in alcun modo, premessa per il miglioramento della posizione processuale del Di Carlo, agendo, invece, quale presupposto per ottenere il riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna del Di Carlo, circostanza, questa, che non appare collegabile ad alcun effetto di rafforzamento dell'associazione criminale denominata «Cosa Nostra» non potendo "attribuirsi alla decisione assunta dalla Suprema Corte alcun effetto positivo, diretto o indiretto, nei confronti della struttura associativa mafiosa".*

E deve convenirsi con i primi giudici che, se *"anche si volesse sostenere la tesi accusatoria della decisiva influenza del legale nella scelta del relatore, ciò non potrebbe ex se dimostrare l'avvenuta alterazione dell'esito del procedimento e, tanto meno, una condotta di agevolazione dell'associazione mafiosa, da escludersi per le sopra svolte considerazioni,*

in mancanza dei benché minimi elementi, dai quali desumere che il provvedimento adottato non abbia trovato fondamento in un regolare procedimento di formazione della volontà collegiale."

Né peraltro vi è prova completa di una anticipazione di giudizio che però ancora non giustificherebbe, per le ragioni anzidette, di ritenere integrata di per sé una ipotesi di agevolazione della associazione mafiosa.

Deve quindi escludersi che nel caso di specie possa ritenersi accertato il fatto contestato nell'imputazione al punto 8. a carico del dott. Carnevale, inteso come condotta diretta di per sé a determinare il mantenimento, il rafforzamento, l'espansione dell'associazione mafiosa *cosa nostra*.

LA VICENDA MAXI –TER
(Punti 9 e 10 dell'imputazione)

§ 1. Premessa – Le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore

In relazione alle contestate condotte dirette all'alterazione del regolare esito del procedimento c.d. maxi-ter, l'impugnata sentenza perviene a una totale svalutazione delle dichiarazioni rese dal collaborante CANCEMI Salvatore, ritenute intrinsecamente inattendibili e del tutto prive di reale valenza accusatoria, senza neppure effettuare una completa disamina delle dichiarazioni stesse.

Appare, pertanto, doveroso riassumere preliminarmente il contenuto delle dichiarazioni del CANCEMI, formulate dal chiamante nel corso del suo esame dibattimentale.

Sentito nelle udienze del 29 e del 30 gennaio 1999, il predetto collaborante ha innanzitutto ammesso di aver fatto parte di cosa nostra, quale componente della famiglia di Porta Nuova, fin dal 1976.

Affiliato su proposta di MANGANO Vittorio, suo "padrino", da semplice soldato egli era via via divenuto capodecina, sottocapo e infine reggente del mandamento di Porta Nuova in sostituzione di CALO' Giuseppe, in seguito all'arresto di quest'ultimo.

In tale ultima veste, dopo un paio d'anni dall'arresto del CALO', il CANCEMI aveva partecipato alle riunioni della

commissione, ossia dell'organismo di vertice dell'organizzazione cosa nostra, composto dai capi mandamento, competente ad assumere le decisioni sugli affari più importanti dell'associazione, quali gli "omicidi eccellenti".

Siffatte riunioni venivano convocate da RIINA Salvatore e si svolgevano a volte "a gruppetti", altre volte con un maggior numero di partecipanti.

Vi erano diversi luoghi in cui la commissione si riuniva: dietro Villa Serena, alla Casa del Sole o nelle case di tali Briolo e Biondo.

All'ultima riunione a cui il CANCEMI aveva partecipato, erano presenti PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele e LA BARBERA Michelangelo.

In tale occasione si era discusso del progetto di sequestrare e uccidere il capitano dei Carabinieri chiamato "Ultimo", ritenuto responsabile della cattura del RIINA.

Qualche mese prima di essere arrestato, quest'ultimo aveva stabilito, nel corso di una riunione, che dovevano essere uccisi tutti i parenti dei pentiti, compresi i bambini di sei anni.

Il CANCEMI aveva ricevuto da GANCI Raffaele, capo mandamento della Noce a lui molto legato, il consiglio di non recarsi ad alcun appuntamento.

Conseguentemente, allorché nel luglio del 1993 GRECO Carlo gli aveva dato appuntamento presso il locale "Baby Luna" per condurlo a un incontro con il PROVENZANO, egli non si era presentato nel luogo fissato, ma si era invece consegnato ai Carabinieri, iniziando a collaborare con la giustizia.

Circa le ragioni di tale decisione, il CANCEMI ha precisato che da tempo pensava di fare “questo passo”, giacché le ultime scelte “selvagge” del RIINA lo avevano lasciato sconcertato.

Il mancato appuntamento con il PROVENZANO gli era quindi apparso come l’occasione buona per dissociarsi, anche se non era certo che gli fosse stato teso un tranello e che la sua vita fosse in pericolo.

Il CANCEMI ha ammesso che il suo percorso collaborativo è stato particolarmente travagliato: per confessare tutti i suoi crimini ha avuto “bisogno del tempo”; lo aveva fatto con difficoltà, ma c’era riuscito (cfr. pag.21 delle trascrizioni relative all’udienza del 29.1.99).

Nel corso della sua collaborazione, egli ha confessato la sua partecipazione a importanti traffici di stupefacenti e il suo coinvolgimento nelle stragi in cui sono periti i magistrati FALCONE e BORSELLINO, nell’omicidio di Salvo LIMA e in vari altri delitti in relazione ai quali nei suoi confronti non erano stati avanzati neppure sospetti.

Ha svelato i suoi interessi economici di provenienza illecita e ha fatto ritrovare alle Forze dell’Ordine, in una località svizzera da lui indicata, un’ingente somma di denaro che aveva precedentemente occultata, provento di un traffico di droga con gli U.S.A.

Con specifico riferimento al dott. CARNEVALE, il collaborante – come si è in precedenza ricordato - ha dichiarato di averne sentito parlare in varie occasioni, anche direttamente dal RIINA, come di un “giudice avvicicabile”, che dava una “mano d’aiuto” a cosa nostra.

In particolare, il RIINA diceva che il CARNEVALE era nelle “mani di cosa nostra” e che sentiva la “redinata”, ossia il colpo delle redini, nel senso che “quando gli si ci chiedeva una cosa la faceva” (cfr. pag. 49, 168, 169).

Le richieste arrivavano dal RIINA al Carnevale tramite varie persone che avevano contatti con quest'ultimo per conto di *cosa nostra*, quali i cugini SALVO, LIMA, ANDREOTTI, l'avv. GAITO (cfr. pag. 36, 53, 55, 56, 169).

Il collaborante ha inoltre confermato quanto già riferito nell'interrogatorio reso il 16.3.94 circa la particolare capacità, attribuita dagli associati di Cosa Nostra al CARNEVALE, di “*trovare il pelo*”, così riparando gli “*abusi*” che si facevano a Palermo.

Nel complesso, CANCEMI aveva sentito parlare in *cosa nostra* di tre processi “aggiustati” in Corte di Cassazione: il processo per l'omicidio BASILE, il processo a carico di BONO Alfredo e il processo *maxi-ter* (cfr. pag. 120).

Il processo *maxi-uno*, invece, era stato “manovrato”, giacchè, secondo quanto dettogli dal RIINA, FALCONE e MARTELLI avevano fatto “di tutto” per non farlo affidare al dott. CARNEVALE.

Per tale fatto, il RIINA, che nel 1987 aveva dato agli associati l'indicazione di votare per il Partito Socialista, anziché per la Democrazia Cristiana come per il passato, si era sentito tradito dal MARTELLI.

Il RIINA aveva detto più volte al CANCEMI di essere “*preoccupato per la responsabilità della Commissione*”; mentre non si preoccupava di essere personalmente condannato a una pena detentiva temporanea per reato associativo, teneva a “smantellare” la responsabilità della *Commissione*, fondata sulle dichiarazioni del BUSCETTA e concernente la deliberazione dei delitti più gravi ed eclatanti.

Il capo di *cosa nostra* attribuiva, quindi, un'enorme importanza al processo *maxi-uno* e lo coltivava in modo incredibile affinché andasse “*a buon fine*” (cfr. pag. 52).

Salvo LIMA, il quale era “*a disposizione*” per le necessità di cosa Nostra ed era, come l'on. GIOIA, particolarmente legato a BUSCEMI Salvatore, capo mandamento di Boccadifalco, aveva promesso di interessarsi per l'annullamento delle sentenza del *maxi-uno*, ma poi aveva deluso le aspettative degli associati, a cui aveva “*girato le spalle*” (cfr. pag. 33-34).

MESSINA Francesco (*mastro Ciccio*) era colui che teneva i contatti con l'avvocato GAITO; attraverso questo avvocato “*si poteva avvicinare si poteva contattare CARNEVALE*”(cfr. pag. 56).

Secondo il collaborante, la ragione principale dell'uccisione del dott. FALCONE era costituita proprio dal fatto che costui e il ministro MARTELLI erano stati considerati da *cosa nostra* responsabili dell'esclusione del dott. CARNEVALE dal processo *maxi-uno* e quindi dell'esito negativo del processo stesso (cfr. pag. 58).

La ragione dell'omicidio dell'on. LIMA era invece costituita dall'interessamento non sufficiente di quest'ultimo, che aveva girato le spalle all'organizzazione (cfr. pag. 59).

In occasione della scarcerazione di 43 uomini d'onore, disposta dalla Corte di Cassazione, al Riina era giunta anticipatamente la notizia che la cosa “*andava bene*” dall'avv. GAITO, attraverso Mastro Ciccio (cfr. pag. 72-73).

A proposito del provvedimento in questione, il RIINA e BIONDINO Salvatore avevano detto al CANCEMI che il giudice DELL'ANNO “*era stato avvicinato*” in alcune occasioni e che lo avevano “*nelle mani*” (cfr. pag. 114, 115).

Di tale scarcerazione si era parlato nella macelleria dei GANCI, sita in via Lancia di Brolo, in presenza di GANCI Raffaele, di qualcuno dei figli di costui, del BIONDINO e di *Mastro Ciccio*: il GANCI aveva detto che “*era una cosa grandissima, impensabile*” (cfr. pag. 50 delle trascrizioni relative all’udienza del 30.01.99).

Del processo per l’omicidio BASILE, il collaborante aveva parlato con il RIINA e con MADONIA Nino, che era “*il tutto della famiglia Resuttana*”.

Il RIINA “*teneva moltissimo*” a questo processo perché vi era coinvolto MADONIA Pippo, suo compare e figlio di un suo compare (cfr. pag. 121).

Vi erano, inoltre, coinvolti anche PUCCIO Vincenzo del mandamento di Ciaculli e BONANNO Armando della famiglia di Madonia.

Il RIINA “*cercava di vincere questa battaglia*”.

Con specifico riferimento al processo *maxi-ter*, nel quale era imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, il CANCEMI ha riferito che i suoi difensori erano gli avvocati CAMPO e ARICO'.

Quest’ultimo legale era stato da lui nominato difensore, per i giudizi di appello e di cassazione, su indicazione dell’avv. MARASA', il quale gli aveva fatto sapere che l’ARICO' era legato al dott. CARNEVALE, era “*una persona che con Carnevale faceva tutto quello che voleva*” (cfr. pag. 78).

Questa circostanza gli era stata confermata anche da MANGANO Vittorio.

Costui gli aveva, infatti, riferito, a proposito dell’avv. ARICO', che “*comandava lui in Cassazione*” e che detto avvocato e il dott. CARNEVALE erano “*u rumaneddu cu a strummula*”, ossia il laccio con la trottola (cfr. pag. 80, 81).

Il MANGANO, il quale aveva “*un rapporto piuttosto stretto*” con ARICO', aveva inoltre detto al collaborante che l'avvocato in questione “*era nel cuore di Carnevale*”, era il “*pupillo*” di costui e che i due “*facevano traffici assieme*” e addirittura “*in certe situazioni ci scriveva le sentenze il professore Aricò al Presidente*” (cfr. pag. 7, 8 ud. 30.1.99).

Il RIINA voleva che nel *maxi-ter* venisse negata la responsabilità della *Commissione*, in modo da contestare il risultato del processo *maxi-uno*; voleva che si creasse un contrasto tra due sentenze della Corte di Cassazione (cfr. pag. 106, 107 ud. 29.1.99).

Aveva, inoltre, fatto capire al CANCEMI “*di fare il più possibile*” in relazione al *maxi-ter*.

Il collaborante, pertanto, aveva detto all'ARICO': “*se ci sono altre cose ben vengano.....nella sentenza, non è che soltanto deve guardare la mia posizione*”..... “*in particolare è quella della Commissione*” (cfr. pag. 111).

Mentre per la difesa in grado di appello l'avv. ARICO' aveva ricevuto dal CANCEMI un compenso di circa 10/15 milioni, per il processo innanzi alla Corte di Cassazione gli era stata corrisposta la somma di 200 milioni (cfr. pag. 86).

Il collaborante si era accordato con il MANGANO per corrispondere tale importo all'ARICO', con riferimento alla posizione del CANCEMI stesso e alla posizione della *Commissione* (cfr. pag. 89).

Siffatta somma di denaro, secondo quanto dettogli dal MANGANO, era stata concordata con l'ARICO' (cfr. pag. 90).

Quest'ultimo, che difendeva il CANCEMI anche a Palermo, in un procedimento per traffico di stupefacenti, nel corso di un incontro avvenuto con il suo assistito nel Palazzo di Giustizia di tale città, gli aveva comunicato di aver parlato con il presidente CARNEVALE e con i giudici DELL'ANNO e GRASSI (cfr. pag. 91).

A costoro, secondo le dichiarazioni del collaborante, era stato chiesto di annullare la responsabilità della *Commissione* e “*la parte*” che riguardava personalmente il CANCEMI.

Quel giorno il CANCEMI era in compagnia del suo amico TUNMMINIA Salvatore, il quale però non aveva assistito al colloquio con ARICO' (cfr. pag. 84 ud. 30.1.99).

Nella stessa giornata, nel corso della quale il collaborante e il TUMMINIA avevano accompagnato l'avv. ARICO' all'aeroporto di Punta Raisi, il CANCEMI aveva consegnato a quest'ultimo la somma di lire 50 milioni (cfr. pag. 93 ud. 29.1.99). Il restante importo, suddiviso in due o tre rate, era stato portato a Roma all'avv. ARICO' dal MANGANO.

Parte di tale denaro, ossia la somma di 150 milioni, proveniva dal RIINA, il quale l'aveva fatto pervenire al CANCEMI tramite GANCI Raffaele (cfr. pag. 94).

Pochi giorni prima che si celebrasse il *maxi-ter* in Corte di Cassazione, il CANCEMI si era trovato nello studio dell'avv. MARASA', che egli frequentava per avere notizie, pur non essendo da costui difeso. In tale occasione, il MARASA' gli aveva detto che il giudice DELL'ANNO aveva telefonato per informarsi su una data o un numero del fascicolo riguardante il CANCEMI e che ARICO' già aveva fatto tutto.

Il giorno prima che si tenesse in Cassazione l'udienza del processo *maxi-ter*, l'avv. ARICO' aveva raggiunto il CANCEMI nell'albergo romano in cui costui si trovava e gli aveva detto che era “*tutto a posto*” e che poteva stare “*tranquillo*”, giacché egli aveva “*sistemato tutta la situazione*”, avendo parlato con i giudici CARNEVALE, DELL'ANNO e GRASSI. Aveva aggiunto che, su consiglio del CARNEVALE, egli non sarebbe andato a difenderlo l'indomani, ma avrebbe presentato una memoria difensiva. Tale decisione era dipesa dal fatto che, giorni o mesi prima, l'avv. TAORMINA aveva attaccato l'ARICO' e il CARNEVALE asserendo

che *“loro facevano i.....delle situazioni, traffici assieme”* (cfr. pag. 99 ud. 29.1.99).

Nel corso di un precedente interrogatorio, il collaborante aveva specificato che l'avv. ARICO' era giunto all'albergo Visconti dopo essere stato chiamato al telefono dal MANGANO e che durante il colloquio avuto con esso CANCEMI, oltre a dirgli di aver parlato con il CARNEVALE, gli aveva spiegato che non lo avrebbe *“difeso direttamente”* per non dare spazio a voci su un suo rapporto preferenziale con il presidente in questione, giacché l'avv. TAORMINA si era lamentato del trattamento di favore che l'ARICO' riceveva da tale magistrato.

Aveva quindi presentato una memoria (cfr. pag. 20 ud. 30.1.99).

Il MANGANO e TUMMINIA Salvatore erano partiti insieme al collaborante, allorché costui si era recato a Roma per partecipare al processo in Cassazione (cfr. pag. 195).

L'avv. ARICO' aveva detto al CANCEMI che la sentenza sarebbe stata annullata con rinvio, perché il presidente CARNEVALE aveva paura di essere attaccato se avesse annullato senza rinvio.

Il legale aveva però spiegato al collaborante che poteva stare tranquillo perché *“sono entrati nel merito”* (cfr. pag. 100 ud. 29.1.99).

Anche successivamente, quando il CANCEMI stava andandosene dall'aeroporto, e altresì a Palermo, l'ARICO' gli aveva ripetuto: *“stia tranquillo, è come se fosse senza rinvio”* (cfr. pag. 202).

Nell'incontro romano, il legale gli aveva detto di aver ricevuto il denaro.

Secondo il collaborante, i giudici GRASSI e DELL'ANNO dovevano essere favorevoli *“a questo annullamento della commissione”* e all'annullamento della parte che interessava il CANCEMI (cfr. pag. 101).

L'ARICO' gli aveva detto che con tali giudici “*ci stava molto bene*” e che essi erano “*molti vicini a Carnevale*”. Non gli aveva mai detto di dover dividere con costoro il denaro ricevuto (cfr. 102 e 103).

Il CANCEMI aveva appreso dal MANGANO che il CARNEVALE e l'ARICO' avevano rapporti anche personali, di famiglia (cfr. pag. 77 ud. 30.1.99). Il legale era andato al matrimonio della figlia del magistrato in questione.

Al dibattimento, il collaborante ha dapprima indicato in un mese l'arco di tempo entro il quale era avvenuta la consegna dei duecento milioni di lire all'avv. ARICO', specificando che l'ultima rata era pervenuta a quest'ultimo un paio di giorni prima della celebrazione del processo (cfr. pag. 88, 89 ud. 30.1.99).

A seguito di contestazione, ha confermato quanto riferito in proposito nell'interrogatorio del 16.3.94, vale a dire che le consegne del denaro erano avvenute nell'arco di 15/20 giorni prima del 24.6.92 (cfr. pag. 96 ud. 30.1.99).

Il collaborante ha altresì dichiarato che tra gli imputati del processo *maxi-ter* vi era CANNELLA Tommaso, rappresentante della *famiglia* mafiosa di Prizzi.

Costui, prima che venisse emessa la sentenza, aveva incaricato il CANCEMI di riferire al RIINA che era “*tutto a posto*” e che la *Commissione* era stata “*scagionata*” (cfr. pag. 64 ud. 29.1.99).

Il CANNELLA aveva appreso tale informazione dal suo difensore, con il quale aveva prima parlato.

Il legale in questione, secondo quanto riferito dal CANCEMI al dibattimento, era l'avv. GAITO, persona con cui il collaborante non aveva mai parlato personalmente, ma che sapeva essere “*nelle mani*” di RIINA e di *Mastro Ciccio*.

Negli interrogatori resi all'inizio della sua collaborazione, il CANCEMI aveva erroneamente indicato l'avv. SPAZZALI come difensore del CANNELLA.

Una volta appreso dall'autorità che lo interrogava che dai verbali d'udienza del processo *maxi-ter* il difensore del CANNELLA risultava essere l'avv. Enzo GAITO, il quale difendeva anche gli imputati MILAZZO, PIPITONE e RIINA Salvatore, il collaborante aveva spiegato, a giustificazione dell'errore di persona in cui era caduto, che il coimputato CANNELLA non gli aveva specificato il nome del suo avvocato (cfr. pag. 183, 188ud. 29.1.99).

Il legale in questione, secondo quanto riferito dal CANNELLA al CANCEMI, aveva avuto modo di parlare con il presidente CARNEVALE in camera di consiglio e aveva, altresì, constatato che costui era adirato a causa di un provvedimento che era stato emesso qualche giorno prima.

In tale occasione, infatti, il magistrato aveva esclamato: "*indegni, ancora ne devo vedere passare bare davanti ai miei occhi*" (cfr. pag. 64 ud. 29.1.99).

Il CANNELLA aveva incaricato il CANCEMI di riferire al RIINA anche questo particolare.

Anche il MANGANO aveva parlato al CANCEMI del disappunto del CARNEVALE per "*qualcosa*" fatta dal presidente VALENTE, vale a dire colui che aveva presieduto il *maxi-uno*; si trattava di una specie di rettifica (cfr. pag. 67, 69, 70 ud. 30.1.99).

Il collaborante ha altresì ricordato che, nel corso dell'udienza del *maxi-ter*, mentre l'avv. CAMPO esponeva gli argomenti a sua difesa, il presidente CARNEVALE era intervenuto, osservando che nemmeno BUSCETTA aveva chiamato in correità il CANCEMI (cfr. pag. 54 ud. 30.1.99).

Circa la “*Commissione*”, vale a dire i componenti della stessa accusati di concorso morale in diversi omicidi, il collaborante ha dapprima asserito che nell’appello del *maxi-ter* era stata emessa una pronuncia di condanna; subito dopo ha però precisato di non ricordare esattamente l’esito del giudizio di merito (cfr. pag. 194 ud. 29.1.99). Si è detto comunque sicuro che il giudizio del CARNEVALE doveva essere “*favorevole*” alla Commissione (cfr. pag. 195).

In effetti, la sentenza del *maxi-ter*, emessa il 24.6.92, secondo i ricordi del collaborante, aveva scagionato la Commissione, il GERACI, il MONTALTO, altri 3 o 4 soggetti che avevano avuto condanne all’ergastolo e il CANCEMI stesso (cfr. pag. 71 ud. 30.1.99).

In particolare, il collaborante ha spiegato che tra gli imputati del *maxi-ter* che avevano ottenuto l’annullamento della condanna vi erano MONTALTO Salvatore e GERACI “il vecchio”.

Il primo era il capo *mandamento* di Villabate, “molto legato” al RIINA (cfr. pag. 109 ud. 29.1.99).

Il MONTALTO, infatti, aveva salvato la vita al RIINA, allorchè, all’inizio della guerra di mafia, lo aveva avvisato di non andare a un appuntamento “*combinato*” tramite BONTADE Stefano e INZERILLO Salvatore (cfr. pag. 110).

Il GERACI era invece il capo *mandamento* di Partinico.

Costui, al pari di GERACI “il giovane”, che rivestiva la carica di consigliere della stessa famiglia mafiosa, era in “buonissimi rapporti” con il RIINA (cfr. pag. 111).

Nel successivo giudizio di rinvio, il CANCEMI che aveva ormai iniziato a collaborare con la giustizia, era stato condannato a 6 anni di reclusione, mentre il MONTALTO, il GERACI ed altri erano stati assolti (cfr. pag. 92 ud. 30.1.99).

Il MANGANO aveva riferito al CANCEMI che, nel processo a carico di BONO Alfredo , il presidente Carnevale, in seguito a un intervento dell'avv. ARICO', “ *aveva fatto pure un annullamento e addirittura aveva spedito i processi in istruttoria*”.

Il BONO era il consigliere della *famiglia* di San Giuseppe.

L'annullamento in questione era stato “*una cosa manovrata*” (cfr. pag. 112 e 215 ud. 29.1.99).

Il collaborante ha altresì riferito che già negli anni '70 vi era stato un interessamento di BADALAMENTI Gaetano e dell'ANDREOTTI, tra i quali intercorreva “amicizia”, per ottenere in Cassazione l'annullamento della condanna all'ergastolo dei fratelli RIMI di Alcamo (cfr. pag. 133).

Il CANCEMI ha specificato di non avere alcun motivo di rancore nei confronti del CARNEVALE, dell'ARICO' e del MANGANO, i quali gli avevano anzi “fatto del bene” (cfr. pag. 138).

§ 2. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Cancemi e le dichiarazioni degli altri collaboranti

Nessun serio dubbio può sussistere sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del CANCEMI.

Il suo racconto è, infatti, spontaneo, dettagliato, coerente, non manca di costanza e intrinseca logicità, né presenta divergenze inspiegabili.

Qualche saltuaria incertezza nella ricostruzione di episodi marginali o modeste discrasie all'interno delle dichiarazioni trovano agevole spiegazione nell'inevitabile attenuazione dei ricordi dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dai fatti narrati e nel carattere approssimativo di alcune indicazioni verosimilmente apparse al collaboratore di secondaria importanza ovvero concernenti dati di cui non ha avuto esatta conoscenza.

Le rivelazioni del CANCEMI vanno altresì considerate disinteressate. Non è emerso, infatti, alcun elemento idoneo a dimostrare l'eventuale esistenza di astio, rancore o inimicizia da parte del chiamante nei confronti dell'imputato.

Il collaborante appare particolarmente credibile allorchè descrive vicende cadute sotto la sua diretta percezione. Ma anche le rivelazioni provenienti da informazioni di terzi non possono ritenersi prive di attendibilità, trattandosi di confidenze che il CANCEMI ha ricevuto dai correi o dal proprio legale, tutti soggetti che non avrebbero avuto alcuna ragione di mentire con un personaggio di spicco di Cosa Nostra, così tradendo il rapporto di fiducia intercorrente con costui e, in qualche caso, ponendo addirittura a rischio la loro incolumità personale.

Il racconto del collaborante è, inoltre, complessivamente confermato da una molteplicità di riscontri.

In particolare, si osserva che la circostanza che il CARNEVALE fosse un magistrato "avvicinabile", e che gli associati a *cosa nostra* lo ritenessero disponibile ad assecondare gli interessi dell'organizzazione, è stata concordemente riferita da collaboranti di provata affidabilità, quali MUTOLO Gaspare, MARCHESE Giuseppe, MARINO MANNOIA Francesco, SIINO Angelo, BRUSCA Giovanni e numerosi altri.

Indicazioni di tenore analogo sono state inoltre effettuate da collaboratori di giustizia di aree territoriali diverse, quali i catanesi PULVIRENTI e PATTAVINO, nonché COSTA Gaetano, MIGLIORINO Salvatore, PULITO Marino e ANACONDIA Salvatore.

Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato di aver appreso la notizia della disponibilità dell'imputato ad alterare il regolare esito dei processi, così come era accaduto in occasione di un suo ricorso proposto tramite gli avvocati TERLIZZI e GIRONDA, i quali gli avevano entrambi indicato quale intermediario l'avv. ARICO' di Roma.

La circostanza che SALVO Ignazio, *uomo d'onore* della famiglia di Salemi che sosteneva elettoralmente l'on. LIMA, venisse contattato dagli associati per interventi ad essi favorevoli inerenti attività processuali, è emersa anche dalle dichiarazioni di SINACORI Vincenzo, il quale ha riferito che dal 1987 in poi si era recato più volte dal SALVO per discutere di processi, accompagnato in due occasioni da “*Mastro Ciccio*” (cfr. pag. 172 e 174 delle trascrizioni relative all'udienza del 30.1.99).

BRUSCA Giovanni, a sua volta, ha dichiarato di avere ricevuto dal RIINA il compito di tenere i contatti con i cugini SALVO, al fine di farli intervenire per condizionare il processo concernente l'omicidio del cap. BASILE (avvenuto il 4.5.80), e di essere stato altresì incaricato dal predetto boss corleonese di interessare SALVO Ignazio e LIMA Salvo affinché ottenessero l'intervento del sen. ANDREOTTI sul presidente CARNEVALE, in modo che costui annullasse la sentenza del processo maxi-uno.

In particolare, anche il BRUSCA, a partire dal 1987, si era recato diverse volte presso l'abitazione di SALVO Ignazio per sollecitare allo stesso qualsiasi iniziativa, diretta a contattare il dott. CARNEVALE, che avrebbe dovuto presiedere il Collegio giudicante del maxi uno o designare altro magistrato da lui influenzabile.

Il SALVO, però, gli aveva dato sempre risposte negative, rappresentando la particolare delicatezza del momento politico e l'estrema difficoltà di poter contare su un personaggio già troppo “chiacchierato” come il CARNEVALE.

Il BRUSCA ha altresì confermato che proprio in seguito alla decisione della Suprema Corte sul *maxi uno*, i vertici di Cosa Nostra avevano deciso di procedere alle uccisioni del LIMA e del SALVO, che non si erano più interessati alle sorti dell'organizzazione, nonché del dott. FALCONE, che si era impegnato nel contrastare la criminalità organizzata.

Tale circostanza è emersa anche dalle dichiarazioni del collaborante CUCUZZA Salvatore, il quale ha in particolare riferito della forte rabbia diffusasi in *cosa nostra* per l'inattività del LIMA e del SALVO in relazione all'esito del *maxi uno*.

Anche BRUSCA Emanuele ha rivelato di aver appreso da SALVO Ignazio che il mutamento della situazione politica generale e la particolare attenzione sui fatti di criminalità organizzata impedivano di allertare i canali normalmente utilizzati per intervenire sui processi, individuati nell'on. LIMA e nel sen. ANDREOTTI.

La circostanza che i cugini SALVO fossero gli interlocutori dell'ala corleonese di *cosa nostra* nei tentativi di "aggiustamento" di vari processi è stata confermata anche dal collaborante SIINO Angelo.

Costui ha, tra l'altro, riferito di aver appreso direttamente da SALVO Nino dei contatti intercorsi tra quest'ultimo e PROVENZANO Bernardo per la risoluzione di questioni concernenti l'intervento sul processo BASILE; mentre SALVO Ignazio, oltre a parlargli delle notevoli pressioni ricevute dagli associati per interferire su quel processo, lo aveva informato di un intervento del sindaco di Castelvetro, Li CAUSI Vito, impegnatosi per l'esito del giudizio di cassazione.

BRUSCA Giovanni ha confermato, altresì, quanto riferito dal CANCEMI sulla svolta elettorale in favore dei socialisti effettuata nel 1987 da Cosa Nostra e sulla successiva convinzione degli associati che il Ministro MARTELLI si fosse reso responsabile insieme al dott. FALCONE di pressioni per un esito finale del *maxi uno* sfavorevole all'organizzazione mafiosa.

Il grande interessamento del RIINA alle sorti del *maxi uno* è emerso anche dalle dichiarazioni del SINACORI, il quale ha affermato che per questo processo il capo di *cosa nostra* "si giocava tutto".

In particolare, il collaborante ha rivelato di essere andato a Roma, su incarico del RIINA, insieme a “*Mastro Ciccio*”, per acquisire informazioni sulla composizione del collegio giudicante che avrebbe trattato il processo in questione da un impiegato della Corte di Cassazione.

Costui, tale “Paolo”, era originario di Siracusa, possedeva “un Mercedes bianco”, era sui 55 anni di età ed era possibile che si chiamasse COSTANZO.

Nel corso del primo incontro con il predetto, avvenuto presso il bar Adriatico, sito di fronte al palazzo della Corte di Cassazione, prima dell'estate del 1991, forse in aprile o in marzo, essi avevano appreso dal COSTANZO che le cose erano cambiate perché i processi “*giravano*” in Cassazione tra le varie sezioni e che il *maxi uno* probabilmente sarebbe stato trattato da un magistrato di origine calabrese, con cui “*si poteva parlare*”.

Il COSTANZO doveva fornire l'elenco dei componenti del collegio giudicante con l'indicazione delle città di origine di ciascuno e, se possibile, doveva interessarsi “*tramite le sue strade che aveva*” per pervenire al risultato dell'aggiustamento delle sentenze.

La conoscenza delle città di origine dei magistrati era finalizzata a “*interessare le persone del luogo*” affinché parlassero con i predetti.

Infatti, secondo il collaborante, “*le soluzioni due erano, o parlarci o sparare*”.

Un secondo incontro con il COSTANZO era avvenuto subito dopo l'estate del 1991, presso un altro bar, posto sulla destra uscendo dalla Cassazione.

In tale occasione, l'uomo aveva dato l'elenco dei magistrati e aveva indicato il presidente VALENTE come “*persona cattiva per noi*”, ossia “*un cornuto*”, una persona con cui non si poteva parlare (cfr. pag. 195 ud. 30.1.99).

Il SINACORI ha altresì confermato quanto riferito dal CANCEMI circa l'interessamento del BADALAMENTI e dell'ANDREOTTI per la

sistemazione del processo, celebrato a Roma alla fine degli anni '70, a carico degli alcaresi RIMI Filippo e Vincenzo, i quali erano stati assolti dopo che ad essi era stata inflitta una condanna all'ergastolo. Tale circostanza era stata rivelata al SINACORI da MESSINA DENARO Matteo, che aveva appreso il fatto dal proprio padre.

Il grande interesse del RIINA al buon esito del processo per l'omicidio BASILE e l'impegno profuso dai vertici di Cosa Nostra per condizionare la conclusione del processo stesso sono stati concordemente riferiti, oltre che dal CANCEMI, dal BRUSCA e dal SIINO, anche da MARCHESE Giuseppe, SINACORI Vincenzo, DI MAGGIO Baldassare e COSTA Gaetano. Le circostanze in questione possono desumersi inoltre anche dalle dichiarazioni di CIULLA Salvatore e MARINO MANNOIA Francesco.

La circostanza che il ricorso proposto da BONO Alfredo sia stato accolto dalla Corte di Cassazione presieduta dal Carnevale è stata ammessa da quest'ultimo nel corso delle dichiarazioni spontanee rilasciate all'udienza del 30.01.99.

Come già osservato nell'impugnata sentenza, la pronuncia relativa al predetto imputato venne annullata per omesso avviso dell'interrogatorio al suo difensore.

Lo stretto collegamento esistente tra gli associati di Cosa Nostra e l'avv. GAITO e tra costui e il presidente CARNEVALE è emerso anche dalle dichiarazioni del SINACORI e di BRUSCA Giovanni.

Quest'ultimo ha, infatti, ricordato di aver partecipato alle riunioni della *Commissione* nel corso delle quali MESSINA Francesco, ossia "Mastro Ciccio", e SINACORI Vincenzo rendevano conto dei contatti da essi intrattenuti con l'avv. GAITO, il quale costituiva un canale attraverso il quale si poteva contattare il dott. CARNEVALE, nonché dei loro rapporti con un dipendente della Corte di Cassazione.

Il SINACORI ha, a sua volta, dichiarato di aver conosciuto personalmente l'avv. GAITO, al quale aveva parlato della vicenda processuale di BASTONE Giovanni, nonché di altri soggetti.

Gli associati avevano conosciuto il GAITO tramite COSTANZO Paolo.

Quest'ultimo provvedeva a fissare al SINACORI gli appuntamenti con il legale.

Il COSTANZO aveva assicurato al collaborante che l'avv. GAITO in Cassazione *“si muove benissimo, cioè non ha problema a parlare con nessuno”* (cfr. pag. 198 ud. 30.1.99).

In proposito, il SINACORI ha spiegato che per vincere i processi non è sufficiente essere bravi professionisti, ma *“bisogna anche muoversi nel senso di corrompere o di avere delle amicizie personali, per i processi andare bene”* (cfr. pag. 201).

Ha aggiunto che prima che iniziassero i contatti con l'avv. GAITO, gli associati avevano intrattenuto rapporti con l'avv. ANGELUCCI, al quale MADONIA Nino si era rivolto, tramite *“Mastro Ciccio”*, affinché si interessasse del processo per l'omicidio BASILE (cfr. pag. 218 e 221).

A proposito dei tentativi di condizionamento del processo *maxi uno*, il SINACORI aveva appreso da *“Mastro Ciccio”* che RIINA gli aveva chiesto di organizzare un incontro con l'avv. GAITO e che l'incontro era poi effettivamente avvenuto a Palermo.

Quest'ultima circostanza – come già si è detto in altra parte della presente sentenza - ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso GAITO nel corso delle indagini preliminari, acquisite per sopravvenuta irripetibilità delle stesse.

Il legale ha infatti riferito che proprio, su invito di MESSINA Francesco, tra il mese di giugno e il mese di luglio del 1991 egli si era recato a Palermo, dove aveva incontrato il suo assistito RIINA Salvatore.

Costui gli aveva chiesto informazioni circa la possibilità che il CARNEVALE presiedesse il collegio giudicante del *maxi uno*.

Il legale aveva, a suo dire, rappresentato l'inopportunità che ciò accadesse, tenuto conto del particolare clamore già suscitato dal provvedimento, emesso dal collegio presieduto dal CARNEVALE, di scarcerazione di numerosi imputati dello stesso processo *maxi uno*.

Anche la rivelazione del CANCEMI circa l'anticipata conoscenza, avuta dagli associati, del contenuto, per essi positivo, del provvedimento per ultimo menzionato (ossia della sentenza dell'11.2.91 con la quale erano state annullate le ordinanze della Corte di Assise di Appello di Palermo del 26 e 31 ottobre e del 9 novembre 1990 ed era stata disposta la scarcerazione di 43 esponenti di Cosa Nostra) ha trovato conferma nelle dichiarazioni dell'avv. GAITO.

Costui ha infatti sostenuto che, subito dopo l'arrivo degli atti riguardanti il procedimento incidentale *de quo* in Cassazione, egli si era convinto che gli imputati sarebbero stati scarcerati, a suo dire perché riteneva inizialmente che i ricorsi fossero fondati; ha, inoltre, ammesso di aver sicuramente comunicato tale suo convincimento sia al fratello del suo assistito LUCCHESI Giuseppe, sia al commesso della Suprema Corte, COSTANZO Paolo.

Quest'ultimo è stato inoltre indicato dal GAITO quale suo abituale procacciatore di clienti.

L'esistenza di rapporti personali tra il legale in questione e il presidente CARNEVALE appare confermata anche dal contenuto di una intercettazione ambientale relativa a un colloquio intrattenuto da quest'ultimo all'interno della sua abitazione il 5.3.1994 con il dott. GRASSI.

Nel corso di tale conversazione, infatti, l'imputato ha comunicato all'interlocutore che proprio l'avv. GAITO gli aveva assicurato che, qualora

nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di Roma nei confronti del collaboratore SCHIAVONE, difeso dal predetto legale e dall'avv. ANGELUCCI, fosse emerso un qualsiasi coinvolgimento dello stesso CARNEVALE, egli avrebbe subito provveduto a informarlo.

Anche in ordine all'esistenza di rapporti privilegiati tra il presidente CARNEVALE e l'avv. ARICO' sussistono molteplici riscontri.

In particolare, un teste certamente obiettivo come l'avv. Carlo TAORMINA, a suo dire legato all'imputato da *“un rapporto di reciproca stima”*, ha dichiarato che l'imputato *“subiva fortemente il fascino intellettuale”* di Giovanni ARICO', il quale, tra i legali che frequentemente patrocinavano innanzi alla Corte di Cassazione, *“era uno degli avvocati più presenti”* anche perché aveva *“collegamenti fortissimi”* con i colleghi palermitani (cfr. pag. 37, 38 ud. 30.6.99). .

Il TAORMINA, pur sostenendo che il rapporto preferenziale esistente tra i due era soltanto esteriore e si concretizzava *“nella magnificazione ricorrente nel corso dell'udienza, con riferimento al tipo di argomentazioni difensive svolte dall'avvocato ARICO'”*, ha spiegato che costui aveva assunto la difesa del CARNEVALE in un procedimento penale svoltosi a Napoli e che, ciò nonostante, quest'ultimo continuava a presiedere la Corte (ossia ad esercitare funzioni giudicanti in relazione a imputati difesi dall'ARICO').

Il teste, pertanto, dopo aver raccolto i commenti dei suoi colleghi su tale situazione, aveva invitato il CARNEVALE ad astenersi dal presiedere ovvero a cambiare difensore. In tale occasione, l'imputato gli aveva risposto di non avere nulla da temere.

Il TAORMINA ha aggiunto che la Corte di Cassazione era diventata *“oligopolio di alcuni avvocati”*, tra i quali vi era Giovanni ARICO', i quali trattavano tutte le cause.

Il teste ha inoltre chiarito di aver detto pubblicamente che quella situazione era insostenibile, costituiva “*un mezzo mercato*” e doveva finire. In particolare, egli aveva detto “*chiaro e tondo*” che intendeva denunciare i fatti (cfr. pag. 45 ud. 30.6.99). Ciò era avvenuto negli anni 1991-1992.

Orbene, le anzidette dichiarazioni indubbiamente riscontrano quanto riferito dal CANCEMI sia in ordine alla particolare considerazione in cui l'ARICO' era tenuto dal CARNEVALE, sia in ordine alle polemiche sollevate dal TAORMINA con riferimento ai rapporti esistenti tra il magistrato e il legale in questione, che avevano indotto quest'ultimo a non recarsi in aula in occasione della trattazione del processo *maxi-ter*.

Va aggiunto che la circostanza che l'avv. ARICO', nell'ambito dell'anzidetto processo, abbia presentato una memoria difensiva per il CANCEMI, è stata ammessa dall'avv. MONDELLO, difensore del CARNEVALE, durante l'esame dibattimentale del collaborante (cfr. pag. 17 ud. 30.1.99).

L'imputato stesso ha poi ammesso di aver nominato nel 1991 difensore di fiducia, in un procedimento penale svoltosi a Napoli, proprio l'avv. ARICO' e ha dichiarato che costui ha partecipato al matrimonio della figlia di esso CARNEVALE con l'avv. MONDELLO, sia pure nella veste di invitato di quest'ultimo.

La particolare frequente presenza degli avvocati ARICO' e ANGELUCCI dinanzi alla prima sezione penale della Corte di Cassazione è emersa anche dalle dichiarazioni dei testi SINISI e D'AMBROSIO, i quali hanno riferito che, nel corso del secondo *monitoraggio* dei provvedimenti adottati dalla sezione in questione, disposto dal ministro MARTELLI durante il 1991, la loro attenzione era stata attirata proprio da tale fatto.

Abbastanza significativo dello stretto rapporto intercorrente tra l'ARICO' e il CARNEVALE, i quali si incontravano anche nell'abitazione

di quest'ultimo, appare anche il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali.

In particolare, da una intercettazione dell'8.3.94 risulta che nel corso di una conversazione con l'avv. ARICO' il dott. CARNEVALE ha formulato espressioni dispregiative nei confronti del dott. FALCONE, arrivando al punto di dire che non lo rispettava neppure da morto; mentre, da altra intercettazione effettuata il 18.03.94 emerge che l'imputato, conversando con il dott. GRASSI, gli riferiva, mostrando di condividerle, pesanti valutazioni negative raccolte dall'ARICO' circa i comportamenti dei magistrati Giovanni FALCONE e Francesca MORVILLO, che, a dire del legale avevano indotto "la mafia" ad uccidere anche quest'ultima.

Va ancora ricordato che dall'intercettazione di una conversazione intercorsa il 09.04.94 tra il CARNEVALE e il genero, avv. Salvino MONDELLO, si evince che quest'ultimo, nell'ambito di una discussione vertente sull'esborso di 100 milioni a favore dell'avv. ARICO' da parte del CANCEMI, ha esclamato: *"speriamo che ora non esca fuori questa cosa pure di CANCEMI"*.

Il MONDELLO ha quindi manifestato, in tale occasione, una preoccupazione suscettibile di ingenerare sospetti sulle pregresse condotte dell'imputato, sebbene quest'ultimo non abbia invece mostrato alcun timore nel corso dello stesso colloquio, né formulato frasi sospette.

§ 3. Le sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione nel processo c.d.

"maxi-ter"

Dalla lettura della sentenza emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione in data 24.06.92, nel processo cosiddetto maxi-ter, emerge che tra i componenti del collegio giudicante, presieduto dal CARNEVALE, vi erano effettivamente i consiglieri Aldo GRASSI e Paolino DELL'ANNO, quest'ultimo in veste di relatore.

La “vicinanza” dei due suddetti magistrati al CARNEVALE riferita dall’ARICO’ al CANCEMI per assicurarlo sul raggiungimento di un risultato positivo, risulta essere confermata dal fatto che essi rientravano nel gruppo dei cosiddetti “fedelissimi” del presidente, come evidenziato anche nell’impugnata sentenza, ossia nella cerchia dei consiglieri chiamati a comporre il “*collegio del lunedì*”, ordinariamente presieduto dall’imputato.

In particolare, il teste Vittorio SGROI, procuratore generale della Corte di Cassazione, ha sostenuto che l’insieme dei magistrati operanti in quel collegio costituiva un vero e proprio “partito della prima sezione”.

Si trattava cioè di un gruppo di fidati magistrati che volontariamente aderivano in modo compatto alla linea giurisprudenziale del presidente, improntata a grande rigore critico nella valutazione dell’operato dei giudici di merito, ovvero all’“ideologia dell’annullamento”, secondo l’espressione usata dal teste GARAVELLI, già componente dell’anzidetta prima sezione (cfr. pag. 72 ud. 29.6.99). Tale atteggiamento ipercritico era più accentuato nei processi indiziari, che erano per lo più quelli concernenti la criminalità organizzata (cfr. pag. 87, 88 ud. 29.6.99).

Tra l’imputato e i soggetti in questione esisteva quindi una piena condivisione di orientamenti giurisprudenziali.

Tra gli stessi inoltre intercorrevano anche rapporti personali, desumibili dalla partecipazione dei consiglieri alle cerimonie familiari organizzate dall’imputato, nonché dalla frequentazione dell’abitazione di costui, risultante, per il dott. GRASSI, dal contenuto delle intercettazioni ambientali.

In ordine al particolare, che il CANNELLA aveva riferito al CANCEMI, dello stato di irritazione in cui il suo difensore aveva trovato il presidente CARNEVALE, allorché aveva avuto modo di parlare con costui in camera di consiglio, il collaborante ha spiegato che vi era una correlazione tra tale stato emotivo e un provvedimento emesso dal presidente VALENTE, consistente in una specie di rettifica.

Orbene, a proposito di tale provvedimento lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 30.1.99, ha dichiarato che il collegio giudicante del processo maxi-uno, dopo il deposito della sentenza (avvenuto il 16.6.92), si era accorto di aver commesso degli errori materiali, “almeno tali li furono qualificati”.

Conseguentemente, il presidente VALENTE, a “totale insaputa” del presidente CARNEVALE, aveva convocato d’ufficio il collegio e disposto darsi avviso ai difensori per l’udienza del 30 giugno 1992, allo scopo di provvedere alla correzione degli errori in questione (cfr. pag. 121 ud. 30.1.99).

L’imputato ha sostenuto che detta vicenda non aveva motivo di preoccuparlo.

Non vi è dubbio, comunque, che il CANCEMI, pur riferendo notizie apprese da altri (CANNELLA, a sua volta informato dall’avv. GAITO, e MANGANO) ha detto il vero in relazione a un episodio realmente accaduto in quei giorni e di cui il CARNEVALE ha mostrato di essere pienamente a conoscenza, sebbene il dott. VALENTE avesse agito senza consultarlo.

Anche in ordine all’intervento che, secondo il collaborante, il presidente CARNEVALE avrebbe spiegato durante l’udienza del

maxi-ter, mentre l'avv. CAMPO esponeva gli argomenti a difesa del CANCEMI stesso, l'imputato, pur asserendo di non ricordare di avere, in quella occasione, interrotto il legale, ha sostenuto che non c'è nulla di male se il presidente richiama il difensore invitandolo a focalizzare l'attenzione su un punto, che, nel caso in esame, era la dichiarazione del BUSCETTA non indicativa di un ruolo di "sottocapo" svolto dal CANCEMI nella "famiglia" di appartenenza (cfr. pag. 131, 132, 133 ud. 30.1.99).

Siffatta convinzione, in tal modo espressa dal CARNEVALE, rende altamente probabile che l'indicato intervento del presidente, anticipatore delle valutazioni poi espresse in sentenza, vi sia effettivamente stato.

Non va dimenticato, infatti, che secondo quanto esposto nella motivazione della sentenza del 24.6.92, redatta dal dott. DELL'ANNO, la condanna del CANCEMI per il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa venne annullata con rinvio perché i giudici di appello, preso atto delle convergenti accuse mosse dal CONTORNO e dal MARINO MANNOIA nei confronti del CANCEMI, indicato come associato con ruolo di sottocapo della famiglia di Porta Nuova, non avevano ritenuto significativa l'omessa inclusione del nominativo di tale imputato tra quelli indicati dal BUSCETTA, peraltro non esaminato al dibattimento, come sicuri appartenenti all'organizzazione.

La Corte di Cassazione ritenne, infatti, che i giudici dell'appello fossero incorsi in un vizio di travisamento del fatto, avendo asserito che il silenzio del BUSCETTA poteva costituire una mera dimenticanza sulla singola persona non menzionata, sebbene

detto collaborante, secondo le risultanze di copie dei verbali di interrogatorio allegati a una memoria prodotta dalla difesa, avesse indicato al giudice istruttore i sottocapi della famiglia in questione avvicendatisi dal 1963 al 1984, individuandoli in altri soggetti.

L'anzidetta motivazione, adottata per pervenire alla pronuncia di annullamento, appare altresì coerente con l'anticipazione espressa dall'avv. ARICO' al CANCEMI circa l'esame esteso al merito che sarebbe stato effettuato dai giudici della Cassazione, avendo in effetti costoro sindacato in punto di fatto le valutazioni dei giudici di 2° grado e individuato un vizio di travisamento di certo non consistente in una deviazione assoluta, percepibile ictu oculi, tra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dalla Corte distrettuale.

L'asserita inconciliabilità tra le diverse fonti di accusa (ipotizzabile solo nel caso che il CONTORNO e il MARINO MANNOIA avessero collocato la carica di "sottocapo" rivestita dal CANCEMI in un periodo temporale compreso in quello indicato dal BUSCETTA) non risultava, infatti, dal testo della sentenza annullata, né il suddetto travisamento del fatto era stato denunciato nei motivi di ricorso, così come riassunti nella pronuncia di annullamento.

Conforme al vero è poi la circostanza che la sentenza abbia avuto un esito positivo per i componenti della Commissione.

Invero, gli imputati BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, GRECO Michele, PROVENZANO Bernardo e RIINA Salvatore, ritenuti componenti dell'organismo posto al vertice dell'organizzazione mafiosa e accusati, in tale veste, di concorso morale in due episodi delittuosi (la strage di Bagheria e l'assassinio

di MAZZOLA Paolo), erano stati assolti, avendo ritenuto i giudici del merito che vi fosse incertezza sulla causale dei delitti e sulla necessità di un preventivo indispensabile intervento della Commissione per l'esecuzione di tali crimini.

Contro tale pronuncia, il Procuratore Generale aveva però proposto impugnazione, evidenziando che gli atti fornivano certezza sull'una e sull'altra questione, con conseguente illogicità della decisione assolutoria.

Senonchè, in questo caso, la Corte di Cassazione rilevò l'inammissibilità del motivo di ricorso, attraverso il quale si aggrediva la motivazione in fatto della sentenza, che appariva del tutto esente da vizi logici.

In particolare, non mancò di precisare che i giudici dell'appello, sulla base di emergenze acquisite e correttamente esposte, e in particolare riferendosi a quanto proveniente da dichiarazioni di CONTORNO Salvatore oltre che da considerazioni logiche, avevano ritenuto di escludere che la regola dell'indispensabile deliberato della Commissione fosse costantemente rispettata rilevando anzi che essa era caduta in desuetudine da tempo e che in ogni caso nulla consentiva di "elevare a massima di esperienza il c. d. teorema Buscetta".

Orbene, tali valutazioni appaiono sostanzialmente conformi alle anticipazioni sull'esito del giudizio che, secondo il CANCEMI, erano state fatte dal presidente CARNEVALE all'avv. GAITO (difensore del RIINA, del CANNELLA e di altri imputati).

A proposito di tale colloquio tra il magistrato suddetto e il GAITO, va evidenziato che dalle dichiarazioni dibattimentali del

CANCEMI non si evince affatto che esso sia avvenuto proprio il 24.6.92.

Il collaborante, invero, a tale data riferisce soltanto il colloquio tra il GAITO e il CANNELLA e quello tra costui e sé stesso.

In ogni caso, irrilevante appare, ai fini di un'eventuale smentita dell'episodio, la circostanza che dal verbale di udienza del 24.6.92 risulti l'assenza di avvocati sia alle 9,15, orario in cui la Corte si era ritirata in camera di consiglio per deliberare, sia alle 14,30, orario in cui era stata data lettura del dispositivo.

E' evidente, infatti, che un temporaneo accesso di un legale o di altri in camera di consiglio (ove, secondo quanto, riferito dal dott. GARAVELLI, c'era solitamente "molto andirivieni" di persone, anche di consiglieri della stessa sezione che avevano oggetti da prelevare) non potrebbe emergere dal verbale d'udienza.

Del tutto coerente con le affermazioni del CANCEMI è poi la circostanza che sia stato rigettato il ricorso proposto dal CANNELLA, giacché costui non era un componente della Commissione.

La sua posizione, quindi, non risultava tra quelle per le quali era stato chiesto un "aggiustamento" da parte del CANCEMI, il quale, aveva invitato l'ARICO' ad occuparsi del suo caso e in generale dei componenti dell'organismo di vertice.

D'altra parte, anche la contestuale attivazione di altro canale, costituito dall'avv. GAITO, difensore del RIINA stesso, deve presumersi effettuata da quest'ultimo con riferimento alla situazione che era di preminente interesse per il capo di Cosa Nostra, ossia

quella relativa alla responsabilità attribuita ai componenti della Commissione.

Ciò appare evidente anche dal contenuto del messaggio dato dal CANNELLA al CANCEMI, affinché lo facesse pervenire al RIINA, avente ad oggetto sola la posizione dell'organismo di vertice.

Conforme al vero è altresì la circostanza che le condanne di GERACI Antonino, MONTALTO Salvatore e dei correi di quest'ultimo siano state annullate con rinvio ad altro giudice.

Il primo di tali soggetti era stato ritenuto dai giudici di primo e secondo grado colpevole del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere, in quanto raggiunto dalle convergenti accuse del BUSCETTA, del CALDERONE, del CONTORNO e del MARINO MANNOIA, che lo avevano tutti indicato come il capo della "famiglia" di Partinico.

La Corte di cassazione annullò tale pronuncia, rilevando che i giudici del merito avevano osservato "in maniera assolutamente apodittica" che nessuna influenza poteva assumere la circostanza che l'imputato vivesse in una località estera, nulla ostando a che il capo di un'organizzazione potesse utilmente svolgere la sua attività, consistente nel dettare istruzioni, pur se fisicamente lontano dal territorio in cui operava l'organizzazione stessa.

Reputò, infatti, la Suprema Corte che si sarebbe dovuto indicare un qualche fatto che autorizzasse a ritenere che ciò nel caso concreto si fosse verificato.

MONTALTO Salvatore era stato invece riconosciuto colpevole, in primo e secondo grado, unitamente ai correi ALFANO Paolo, ROTOLO Salvatore, SINAGRA Vincenzo cl. 1952 e SINAGRA

Vincenzo cl. 1956, dei reati di omicidio aggravato ai danni di PEDONE Ignazio e MANZELLA Cesare, di sequestro degli stessi e di furto di un'autovettura.

Il giudizio di responsabilità dei condannati era stato fondato dai giudici del merito sulle accuse formulate da SINAGRA Vincenzo cl. 1956, ritenute credibili, essendosi questi autoincolpato degli stessi delitti, ed essendo stata confermata siffatta chiamata di correo da notevoli riscontri di tipo intrinseco e da non trascurabili riscontri di tipo estrinseco.

Tale pronuncia venne annullata dalla Corte di Cassazione nei confronti del MONTALTO, nonché dell'ALFANO, del ROTOLO e di SINAGRA Vincenzo cl. 1952.

Dopo aver elencato una serie di circostanze di fatto, riportate nell'impugnata sentenza, che destavano "perplexità", non fugata dall'indicazione di una logica giustificazione da parte del giudice del merito, la Suprema Corte rilevò che la sentenza era carente di logica motivazione nella parte in cui si era ritenuto il dichiarante intrinsecamente attendibile.

Reputò, infatti, che l'argomentazione adottata per giustificare il mancato riconoscimento fotografico di MARCHESE Filippo da parte del chiamante fosse viziata, giacchè si era omesso di valutare la conciliabilità della circostanza giustificativa, consistente nel fatto che la foto esibita al SINAGRA fosse di vecchia data, con quanto da costui riferito circa la sua conoscenza del MARCHESE risalente nel tempo.

Ritenne parimenti viziata l'asserzione che l'infondatezza di precedenti accuse mosse dal collaborante nei confronti del cugino

SINAGRA e del ROTOLO fosse attribuibile a un'involontaria trasposizione dei particolari e dei soggetti.

Rilevò, inoltre, che vi erano "riserve" circa la ricostruzione del fatto proposta dal collaborante, il quale aveva riferito circostanze "non veritiere" in ordine alle modalità di uccisione delle vittime, e che la ricognizione dell'anello del MANZELLA (fatto rinvenire dal SINAGRA) da parte della moglie dell'ucciso non poteva considerarsi equivalente a una vera e propria identificazione dell'oggetto, avendo la donna asserito che trattavasi di anello "simile per aspetto e foggia a quello del marito".

Osservò ancora che nella sentenza stessa non si rinveniva l'esistenza di un qualsiasi elemento che potesse costituire da riscontro esterno alle accuse mosse dal SINAGRA e che si riferisse ai singoli incolpati.

Escluse, in particolare, che potesse attribuirsi carattere di riscontro al riconoscimento da parte del dichiarante dell'immobile nel quale gli omicidi erano avvenuti e dell'autovettura, appartenente al padre del MONTALTO, con la quale il Sinagra aveva riferito di essere stato accompagnato a casa dopo il compimento dell'azione delittuosa.

Osservò, infatti, che il convincimento che il caseggiato e l'autovettura fossero collegati al fatto si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni del SINAGRA stesso.

In esito al primo giudizio di rinvio, nel corso del quale erano stati esaminati i collaboranti MUTOLO Gaspare, MARCHESE Giuseppe e DI MAGGIO Baldassare, la Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 05.05.1994, assolse gli imputati,

prendendo atto dell'assenza di riscontri esterni rilevata dalla pronuncia di annullamento e ritenendo comunque il SINAGRA persona non affidabile.

Senonchè, la Corte di Cassazione, in data 2.10.1995, annullò anche tale pronuncia, osservando che il giudice del rinvio aveva ommesso di prendere in considerazione il quadro complessivo delle conoscenze all'interno dell'organizzazione fornito dal SINAGRA e già ritenuto attendibile nell'ambito del processo c.d. maxi-uno, e aveva ommesso di valorizzare la circostanza della condanna ormai irreversibile riportata dal SINAGRA quale compartecipe degli omicidi PEDONE-MANZELLA.

Ritenne, inoltre, che in ordine all'indizio costituito dall'individuazione della villa in cui erano stati consumati gli omicidi vi fosse stato un travisamento dei fatti e che la coincidenza tra le dichiarazioni del SINAGRA e quelle della vedova del MANZELLA in ordine agli oggetti che erano indosso all'ucciso (tra cui l'anello) fosse stata svalutata.

Rilevò ancora che proprio il fatto, risultante in sede autoptica, che le vittime erano state uccise per strangolamento (così come riferito dal chiamante) e non con il sistema dell'incaprettamento (di cui avevano dato notizia i giornali locali).costituiva obiettivo riscontro all'attendibilità specifica del Sinagra.

Osservò infine che il giudice del rinvio non aveva affrontato espressamente la questione dei riscontri attinenti la responsabilità dei chiamati e aveva espresso, a proposito delle dichiarazioni del DI MAGGIO, del MARCHESE e del MUTOLO, un giudizio che ne travisava il contenuto.

In esito al secondo giudizio di rinvio, la Corte di assise di Appello di Palermo, in data 20 giugno 1996, confermò le statuizioni di condanna all'ergastolo dei quattro imputati, attribuendo piena validità probatoria alla chiamata di correo del SINAGRA, le cui dichiarazioni vennero considerate intrinsecamente attendibili e assistite da sufficienti riscontri.

In particolare, in ordine agli elementi di conferma di tipo individualizzante, il giudice del secondo rinvio ritenne che, in relazione alle posizioni dell'ALFANO, del SINAGRA cl. 1952 e del ROTOLO, potessero assumere tale carattere, oltre alla sicura appartenenza a Cosa Nostra, alcuni elementi indiretti, tra i quali l'inserimento di costoro nel gruppo di fuoco della "famiglia" di Corso dei Mille e lo stretto legame che li univa al capo della "famiglia" in questione, MARCHESE Filippo, risultanti dalle dichiarazioni del MUTOLO e del MARCHESE, raccolte nel corso del primo giudizio di rinvio.

In relazione alla posizione del MONTALTO, invece, la Corte di Assise di Appello reputò che costituisse riscontro la sua qualità – accertata nel processo maxi uno - di capo della Famiglia di Villabate, territorialmente competente anche sui vicini paesi di Ficarazzi (ove era stato sequestrato il PEDONE) e di Casteldaccia (ove era stata parcheggiata l'auto con i cadaveri).

Ritenne, inoltre che un ulteriore, importante elemento di riscontro, concernente in modo specifico la posizione del MONTALTO, fosse costituito dal casuale rinvenimento, sul luogo preventivamente indicato dal SINAGRA come quello del duplice omicidio, di una vecchia automobile intestata al padre dell'imputato,

che il collaborante aveva osservato essere analoga per colore e modello all'auto a bordo della quale egli era stato riaccompagnato a casa dopo il duplice omicidio.

Si trattava, infatti, secondo la valutazione della Corte distrettuale, di un dato obiettivo, che offriva conferma anche delle dichiarazioni del MUTOLO circa la riferita disponibilità del MONTALTO del villino in cui erano stati consumati i delitti.

Orbene, tale sentenza è divenuta irrevocabile proprio in relazione alla condanna del MONTALTO.

La Corte di Cassazione, sezione prima penale, con sentenza del 30.10.97, ha infatti ritenuto che la pronuncia del secondo giudice di rinvio non meritasse censura sotto i profili dell'affermata credibilità soggettiva del collaboratore SINAGRA e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

In particolare, ha reputato corrette le argomentazioni usate in relazione alle indicazioni accusatorie risultate infondate, per le quali si è ritenuto possibile che fossero frutto di errore; in relazione al mancato riconoscimento fotografico di MARCHESE Filippo, attribuito alla qualità dell'immagine non recente che gli era stata mostrata; e in relazione a passi della narrazione meno precisi, i quali non integravano, comunque, incongruenze insuperabili o tali da far dubitare della partecipazione del collaborante al duplice omicidio, confermata da molteplici riscontri esterni di carattere generico.

In ordine agli elementi avvalorati come riscontri individualizzanti, la Suprema Corte ha osservato che l'appartenenza degli imputati, emersa dalle dichiarazioni di MARCHESE Giuseppe e del MUTOLO, al clan MARCHESE, quali componenti del gruppo di

fuoco, non avesse rilevanza decisiva, non essendo idonea a ricollegare gli incolpati in modo diretto allo specifico fatto criminoso loro addebitato.

Ha disposto conseguentemente l'annullamento con rinvio della decisione impugnata nei confronti dell'ALFANO, del ROTOLO e del SINAGRA cl. 1952.

Ha invece evidenziato la diversità della situazione del MONTALTO, nei confronti del quale sussistevano altri elementi di conferma della chiamata in correità "dotati della necessaria specificità", consistenti nella sua accertata posizione di preminenza mafiosa nel territorio in cui era avvenuto il duplice omicidio; nell'imprevedibile ritrovamento, nell'ambito del caseggiato indicato dal SINAGRA come luogo del delitto, di un'autovettura riconducente al MONTALTO; e nella dichiarazione del MUTOLO di aver appreso in conversazioni carcerarie, anche con lo stesso MONTALTO, che per l'uccisione del MANZELLA e del PEDONE era stato utilizzato un edificio che era nella disponibilità del predetto imputato.

Il ricorso del MONTALTO è stato conseguentemente respinto.

Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza emessa in questo giudizio dal Tribunale di Palermo, pertanto, esiste ormai un giudicato in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca del SINAGRA che consente di ritenere esatta la versione dei fatti dal medesimo proposta.

Esiste, quindi, anche un termine di paragone in ordine alla ricostruzione della vicenda effettuata con la pronuncia di annullamento del 24.6.92.

Va evidenziato che l'attendibilità intrinseca del SINAGRA, già emersa nel processo maxi uno e concordemente ritenuta, nell'ambito del processo maxi-ter dalle sentenze di merito di primo grado, di appello e di secondo rinvio, nonché pienamente desumibile dalle considerazioni espresse dai giudici di legittimità con le sentenze del 2.10.95 e del 30.10.97, risulta pesantemente posta in dubbio solo nella pronuncia emessa dal collegio presieduto dal dott. CARNEVALE ed esclusa solo nella successiva sentenza di primo rinvio, poi annullata, la quale aveva preso atto delle osservazioni su fatti contenute nell'anzidetta pronuncia del 24.6.92.

Per giungere a ritenere viziata la motivazione della sentenza d'appello sul punto concernente l'affidabilità del chiamante, la Corte presieduta dal Carnevale ha utilizzato, tra l'altro, l'argomento dell'infondato coinvolgimento nel delitto dei due fratelli ARGANO, asseritamente rimasto senza spiegazione, omettendo del tutto di considerare che la confusione deliberatamente creata a proposito degli ARGANO traeva origine da una grave intimidazione mafiosa subita dal SINAGRA, da costui rivelata al giudice istruttore negli interrogatori dell'11.10.86 e del 18.10.86, allorchè confessò ciò che era stato costretto a fare, per ingraziarsi i mafiosi di Corso dei Mille che minacciavano ritorsioni sui suoi familiari.

La stessa Corte, per sostenere l'inconciliabilità della spiegazione data dal SINAGRA stesso al mancato riconoscimento fotografico di MARCHESE Filippo, ha attribuito al chiamante riferimenti a una "conoscenza e frequentazione, entrambe risalenti a lungo tempo prima, con il Marchese, già amico del padre".

In realtà, il collaborante, in data 1.12.83, aveva dichiarato al giudice istruttore di aver conosciuto il MARCHESE circa sei mesi prima del suo arresto; inoltre nel corso del processo maxi-uno, conclusosi in primo grado con sentenza acquisita agli atti del processo maxi-ter, aveva precisato che BAIAMONTE Angelo lo aveva presentato al MARCHESE, capo della “famiglia”, pochi giorni dopo il suo reclutamento al servizio della cosca (finalizzata a compiti di infima manovalanza).

Nella sentenza del 24.6.92 si è, inoltre, asserito che il Sinagra aveva riferito “circostanze mostratesi non veritiere in ordine alle modalità con le quali vennero uccisi i due uomini”.

In realtà, il collaborante aveva dichiarato che si era proceduto allo strangolamento di entrambi i sequestrati, effettuato nei confronti del PEDONE con una corda tirata dai due capi e del MANZELLA con una corda a cappio. All’uccisione di quest’ultimo aveva contribuito, nella fase finale, anche il SINAGRA, tirando la corda insieme ad altri. Siffatte dichiarazioni erano riscontate dalle risultanze dell’esame autoptico, che aveva evidenziato la presenza in entrambi i soggetti uccisi di un unico solco denotante un’azione di strangolamento della corda.

In ordine al riscontro esterno, costituito, secondo i giudici di merito, dall’anello trafugato al MANZELLA, che la moglie di costui aveva dichiarato essere “simile per aspetto e foggia a quello che era solita vedere al dito del marito”, nella sentenza del 24.6.92 si assume che siffatta osservazione avrebbe potuto equivalere a un riconoscimento solo se l’oggetto fosse stato di modello non comunemente reperibile o se la vedova del MANZELLA ne avesse

previamente effettuato una descrizione che avesse trovato corrispondenza nell'oggetto successivamente rinvenuto.

E' stato così svalutato l'elemento di riscontro, con una argomentazione astrattamente condivisibile, omettendo del tutto di considerare che la valutazione di rassomiglianza "per aspetto e foggia" fatta dalla vedova MANZELLA tra l'anello rubato e quello mostratole era di per sé sufficiente a dare contezza della veridicità del dato indicato dal SINAGRA, ossia della riferibilità dell'anello all'ucciso.

Infatti, se non si fosse trattato dello stesso oggetto rubato al MANZELLA, si sarebbero dovute attribuire capacità divinatorie al collaborante per aver artificiosamente indicato un anello di diversa provenienza ma in tutto simile a quello del MANZELLA.

In ordine ai dati dell'individuazione della villa in cui erano stati consumati i delitti e del rinvenimento dell'auto, svalutati nella sentenza di annullamento del 24.6.92 e invece ritenuti "dotati della necessaria specificità" nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 30.10.97, non si può fare a meno di osservare che l'opinione espressa dal collegio presieduto dal dott. CARNEVALE sia rimasta del tutto isolata.

D'altronde, in relazione a tali elementi, va evidenziato che, secondo quanto già emerso dalle sentenze di primo e secondo grado, il caseggiato ispezionato il 13.01.84 era risultato esattamente corrispondente alla descrizione preventivamente fatta dal collaboratore; durante detta ispezione, in una stanza del primo piano, erano state trovate numerose cartucce cal. 38 special (indubbiamente attestanti l'uso del caseggiato per attività illecite); al momento del sopralluogo, era stata inoltre casualmente e imprevedibilmente rinvenuta sul piazzale di ingresso una Fiat 850 bianca, priva di targa, che il Sinagra riferiva essere analoga all'auto, di cui non ascriveva la disponibilità ad alcuno in particolare, a bordo della quale egli

ed altri correi erano stati riaccompagnati dopo l'uccisione del PEDONE e del MANZELLA.

Tale veicolo, a seguito di informazioni acquisite presso il locale P.R.A. nel corso del giudizio di appello, era risultato corrispondente a un'auto radiata il 15.9.83, che, alla data del 7.8.82 (giorno del duplice omicidio) era intestata a MONTALTO Francesco Giuseppe, padre dell'imputato MONTALTO Salvatore.

La sentenza del 24.6.92, tuttavia, non si è soffermata su tali dati, limitandosi ad affermare che il convincimento dei giudici di merito, secondo la quale la casa e l'autovettura fossero collegate al fatto, si basava esclusivamente sulle dichiarazioni del SINAGRA.

Dalle considerazioni sopra espresse emerge l'erroneità dell'assunto del Tribunale di Palermo tendente a sostenere che le accuse del collaboratore SINAGRA, *“quantomeno alla data della cognizione operata dal primo giudice di legittimità”*, fossero del tutto prive di riscontri esterni, i quali secondo il Tribunale, sarebbero stati acquisiti per il MONTALTO solo dopo la collaborazione di MUTOLO e MARCHESE.

Detti collaboranti, in realtà, si sono limitati a rafforzare con le loro dichiarazioni, un quadro accusatorio già chiaramente delineato a carico del MONTALTO.

Il MUTOLO ha, infatti, rivelato che durante discussioni avvenute in carcere, alle quali era a volte presente anche MONTALTO Salvatore, si effettuavano commenti circa l'uccisione del PEDONE e del MANZELLA avvenuta in un villino del MONTALTO, ove si diceva che molte persone erano state strangolate.

MARCHESE Giuseppe, a sua volta, ha attribuito gli omicidi alla “Famiglia” di Corso dei Mille – Ciaculli; ha confermato la vicinanza del SINAGRA a MARCHESE Filippo; ha rivelato la qualità di capo del mandamento di Villabate assunta da MONTALTO Salvatore; ha ricordato il

compiacimento mostrato in carcere da quest'ultimo e da altri detenuti per la confusione creata dal collaboratore SINAGRA e ha segnalato l'intervento operato sui parenti di costui dalla "famiglia" di Corso dei Mille affinché modificasse le sue dichiarazioni.

Secondo le considerazioni espresse dal Tribunale di Palermo, le dichiarazioni rese dal CANCEMI in relazione al progettato "aggiustamento" del processo *maxi-ter* con riguardo ai componenti della *Commissione* non possono assumere alcuna valenza nei confronti del MONTALTO, poiché detto imputato non faceva parte di tale organismo e non poteva esserne un alcun modo interessato.

Anche siffatta argomentazione è erronea.

Il ruolo di capo del mandamento di Villabate svolto dal MONTALTO, come si è prima evidenziato, è stato rivelato dal collaborante MARCHESE Giuseppe nel corso di dichiarazioni acquisite durante il primo giudizio di rinvio del processo *maxi-ter*.

Nel presente procedimento, tale ruolo (automaticamente implicante la qualità di componente della *Commissione*), è stato esplicitamente attribuito al MONTALTO dal CANCEMI, il quale ha anche evidenziato lo stretto legame intercorrente tra detto imputato e RIINA Salvatore, scaturente dal fatto che costui aveva avuto salvata la vita proprio dal MONTALTO.

Inoltre, come emerge già dall'impugnata sentenza, anche MUTOLO Gaspare ha indicato MONTALTO Salvatore quale componente della *Commissione* provinciale di *cosa nostra*, nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 14.10.98.

Attesa la molteplicità, autonomia e convergenza delle citate fonti accusatorie, nessun dubbio può sussistere, quindi, sull'appartenenza del MONTALTO all'organismo di vertice dell'associazione in qualità di capo del mandamento di Villabate.

E' del tutto ragionevole, pertanto, ritenere che, sebbene le imputazioni ascritte a costui nell'ambito del processo *maxi-ter* prescindessero da tale sua qualità, la sua posizione stesse comunque a cuore al RIINA, il quale aveva incaricato il CANCEMI "di fare il più possibile", e al CANCEMI stesso, che aveva raccomandato all'avv. ARICÒ di attivarsi con particolare riguardo ai componenti della *Commissione*.

Non si può fare a meno di osservare, d'altronde, che le uniche pronunzie di condanna annullate dalla sentenza del 24.6.92 riguardavano il CANCEMI, capo del mandamento di Porta Nuova in sostituzione di CALÒ Giuseppe, il GERACI, capo del mandamento di Partinico (secondo quanto riferito dal CANCEMI), il MONTALTO, capo del mandamento di Villabate, e i correi di quest'ultimo.

Non a caso, però, il CANCEMI non ha fatto neppure menzione dei nomi dei correi del MONTALTO, nei confronti dei quali non vi era stato, evidentemente, alcun interessamento, proprio perché trattavasi di soggetti estranei alla *Commissione*.

La circostanza che l'annullamento della sentenza di condanna sia stato esteso a costoro non può suscitare dubbi o perplessità.

La posizione degli stessi era infatti analoga a quella del MONTALTO, essendo tutti accusati dallo stesso collaborante, di cui si è posta pesantemente in dubbio l'attendibilità intrinseca.

Sarebbe stato dunque impossibile agevolare il solo MONTALTO, per il quale esistevano anche riscontri idonei a dimostrare l'attendibilità estrinseca delle accuse, senza coinvolgere anche i coimputati.

D'altra parte, al momento della cognizione operata dal primo giudice di legittimità, le accuse nei confronti dei correi del MONTALTO non erano assistite neppure da elementi di riscontro di carattere indiretto, acquisiti solo nel corso del primo giudizio di rinvio e comunque ritenuti non sufficientemente specifici dalla Corte di Cassazione, che ha emesso, in data

30.10.97, una nuova pronunzia di annullamento con rinvio in relazione a costoro.

Va aggiunto che è chiaramente emersa dalla deposizione testimoniale di BRANCATO Lelio la convinzione del MONTALTO stesso circa un esito finale del processo a lui favorevole.

Il teste, già medico chirurgo presso l'Ospedale Civico di Palermo, ha dichiarato di aver conosciuto MONTALTO Salvatore tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990, mentre costui era ricoverato nel reparto in cui il BRANCATO prestava servizio.

Nel corso di colloqui tra di loro intercorsi, il MONTALTO, il quale era a conoscenza di un rapporto di parentela tra il BRANCATO e uno dei magistrati componenti la Corte di Assise del *maxi-ter*, aveva riferito al medico di essere "*inquisito per problemi di mafia*" e gli aveva espresso la previsione che, a causa del "*momento politico*", sarebbe stato probabilmente condannato, ma che successivamente (soprattutto allorquando il procedimento sarebbe giunto al vaglio della Corte di Cassazione, secondo quanto dichiarato dal teste nel corso delle indagini preliminari ed emerso a seguito di una contestazione del P.M.) sarebbe stato assolto.

Secondo la valutazione del Tribunale, il MONTALTO non poteva aver avuto assicurazioni circa l'esito favorevole del giudizio di legittimità con tale anticipo rispetto alla trattazione del processo stesso e, qualora le avesse avute, non avrebbe confidato una notizia talmente riservata a un soggetto esterno all'organizzazione e addirittura imparentato con uno dei componenti del collegio giudicante di primo grado del *maxi ter*.

In realtà, le considerazioni fatte dal MONTALTO al BRANCATO non possono inquadrarsi nell'ambito di una confidenza, trattandosi piuttosto di una ostentazione di spavalda sicurezza, nei confronti di un uomo che egli sapeva essere cugino di uno dei magistrati che avevano emesso, in data 15.4.89, la prima sentenza di condanna all'ergastolo a suo carico. Tale

sicurezza era evidentemente fondata sulle aspettative che Cosa Nostra aveva ragione di nutrire circa i comportamenti del presidente CARNEVALE, essendo già intervenuti i due annullamenti delle sentenze di condanna all'ergastolo degli imputati dell'omicidio BASILE.

Non va dimenticato, infatti, che secondo il racconto del MUTOLO, la prima sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione in data 23.2.87, nel processo in questione, aveva costituito il “battesimo della sicurezza”.

Da quel momento, gli esponenti di Cosa Nostra avevano cominciato a nutrire una particolare fiducia verso i provvedimenti della prima sezione penale, atteso che vi era finalmente un presidente “che risolveva tutti i problemi che potevano avere, insomma, i mafiosi a Palermo e in Sicilia, e questo era il presidente CARNEVALE”.

Va aggiunto che tra gli associati che avevano espresso positivi commenti sulla ricerca del “pelo nell'uovo” fatta dal presidente CARNEVALE, a seguito della sentenza del 23.2.87, il MUTOLO ha menzionato espressamente proprio MONTALTO Salvatore, oltre a BAGARELLA Leoluca e ad AGATE Mariano.

In conformità a quanto ritenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nell'ordinanza del 16.9.97, che ha archiviato il procedimento a carico del presidente CARNEVALE e dei consiglieri DELL'ANNO e GRASSI in relazione ai reati di abuso di ufficio e di corruzione in atti giudiziari al fine di agevolare una associazione per delinquere di stampo mafioso, il Tribunale di Palermo ha ritenuto possibile che, in attesa della sentenza della Suprema Corte sul *maxi ter*, il CARNEVALE sia rimasto vittima di un vero e proprio mercato, organizzato da avvocati disonesti che agivano alle sue spalle e che avevano sfruttato la prevedibilità dei suoi orientamenti giurisprudenziali e la sua particolare sensibilità ai comportamenti adulatori.

Il CARNEVALE stesso, nel corso delle dichiarazioni spontanee del 30.1.99, ha sostenuto che l'avv. ARICO' poteva anche "*avere millantato*" (cfr. pag. 125).

Questa Corte non ritiene condivisibile tale argomentazione.

Gli avvocati ARICO' e GAITO conoscevano infatti l'elevatissima caratura criminale dei loro clienti di estrazione mafiosa e la capacità di costoro di infliggere sanguinose punizioni per qualsiasi "*mancaza di rispetto*".

Pertanto, pur potendo contare sul noto orientamento giurisprudenziale ipergarantista che solitamente connotava le decisioni della prima sezione penale della Corte di Cassazione in materia di criminalità organizzata, deve ragionevolmente escludersi che potessero spingersi ad assicurare il felice esito del processo senza aver effettivamente ottenuto in via preventiva specifiche indicazioni in tal senso da parte del CARNEVALE.

Se avessero fatto ciò, infatti, avrebbero sicuramente esposto a gravi rischi la loro incolumità personale, nell'eventualità che l'esito del ricorso non fosse stato favorevole agli associati.

In tal caso, invero, costoro avrebbero percepito di essere stati ingannati e avrebbero, conseguentemente, adottato le prevedibili contromisure.

Se possono facilmente attribuirsi a vanteria alcune informazioni "*innocue*", come quella concernente la redazione della motivazione delle sentenze del CARNEVALE da parte dell'ARICO', non altrettanto può dirsi dunque in relazione alle notizie sull'esito dei processi.

§ 4. Considerazioni conclusive

Dalle risultanze sopra esposte possono inddubbiamente ricavarsi una molteplicità di circostanze dalle quali è ragionevole trarre il convincimento di un preciso impegno del presidente CARNEVALE inerente la

“sistemazione”, nell’ambito del processo *maxi-ter*, delle posizioni del CANCEMI e del MONTALTO, ambedue esponenti di vertice all’organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Richiamato, invero, quanto già in precedenza esposto (vol. 2°) sulla esistenza di rapporti preferenziali fra l'imputato e l'avv. ARICO', deve rilevarsi come ulteriori elementi probatori sulla vicenda *maxi-ter* possano desumersi dai verbali, in atti, degli interrogatori resi al P.M. da MANGANO Vittorio, oramai deceduto, e dal confronto di questi con l'avvocato ARICO'.

In particolare, dal verbale del confronto ARICO'-MANGANO si evince che, nell’interrogatorio reso al P.M. di Roma il 21 ottobre 1994, l’Avv. ARICO’ aveva affermato che:

- aveva assistito CANCEMI in diversi processi, e tra questi anche nel cosiddetto *maxi-ter*;
- in vista del *maxi-ter*, aveva vissuto personalmente una situazione di imbarazzo, a seguito dell’incarico conferitogli dal Dr. CARNEVALE, quale difensore nel procedimento pendente nei suoi confronti a Napoli e, pertanto, aveva preferito non discutere personalmente in udienza, limitandosi a redigere e sottoscrivere le memorie difensive;
- in ordine alla asserita dazione della complessiva somma di 200 milioni di lire era vero soltanto che, in più occasioni, il CANCEMI gli aveva insistentemente chiesto notizie sulla onestà del dott. CARNEVALE e ogni volta lui aveva assicurato l'assoluta dirittura morale di quest'ultimo;
- prima della celebrazione del *maxi-ter*, era venuto al suo studio, come molte altre volte, Vittorio MANGANO, e gli aveva chiesto la cortesia di poter depositare presso lo studio del denaro contante che non aveva quantificato;
- aveva acceduto alla richiesta del MANGANO, raccomandandogli tuttavia di riprendersi quel denaro al più presto possibile.

In realtà, aveva voluto stare al gioco, fingendo di credere al motivo dichiaratogli dal MANGANO, ma avendo ben compreso che in tal modo quest'ultimo aveva voluto sondare la sua onestà e quella del CARNEVALE.

Successivamente, aveva saputo dalla segretaria che il MANGANO aveva lasciato una valigetta e che qualche tempo dopo era tornato a riprendersela.

Di tale valigetta, in ogni caso, non conosceva il contenuto.

Escludeva di aver richiesto o sollecitato somme diverse da quelle che il CANCEMI stesso indicava come onorario, e in particolare i 200 milioni di cui egli parlava.

Era vero che CANCEMI gli aveva consegnato una somma al Tribunale di Palermo, ma si trattava di un importo massimo di 10-15 milioni, sicuramente versatogli a titolo di onorario.

Era vero che egli si era recato all'Hotel VISCONTI per incontrare gli altri difensori interessati alla trattazione del *maxi-ter* e lo stesso CANCEMI.

Era assolutamente falso, invece, che in quella circostanza egli avesse riferito a CANCEMI di "*avere parlato con Carnevale*".

Per contro, il MANGANO, nell'interrogatorio reso quello stesso giorno, aveva affermato che alcuni giorni prima del *maxi-ter* egli si era recato presso lo studio dell'avv. ARICO', su incarico del CANCEMI, senza preavvisare lo stesso ARICO' del fatto che avrebbe dovuto lasciare una borsa.

Una borsa effettivamente l'aveva lasciata in temporanea consegna alla segretaria perché, arrivato in studio alle ore 16 ed essendo previsto l'appuntamento per le ore 17,30, non intendeva portarla con sé.

Al rientro in studio, prima di entrare nella stanza dell'avvocato, aveva ripreso la borsa.

Tale borsa conteneva solo la somma di lire 10 milioni, che egli stesso aveva espressamente offerto, senza precisare l'importo, all'avvocato come

spese, ricevendone un rifiuto; non era pertanto possibile che ARICO' avesse inteso il suo comportamento come un tentativo di corruzione di giudici.

Effettivamente, in vista della trattazione in Cassazione del processo AGLIERI e per l'annullamento del mandato di cattura nei confronti del CANCEMI, esso MANGANO aveva portato per conto dello stesso CANCEMI la somma di lire 100 milioni in contanti all'avv. ARICO', offrendogliela espressamente e ricevendone un rifiuto.

Significative conferme, in ordine a questa vicenda, sono venute perfino dall'imputato.

Costui nel corso dell'interrogatorio del 21 ottobre 1994, in atti, riceveva contestazione del contenuto della seguente intercettazione di una conversazione, svoltasi il 9 aprile 1994 tra lui ed il genero, avv. Salvino MONDELLO:

CARNEVALE:.. *sì ma, probabilmente ARICO' avrà fatto sapere, parlando anche con colleghi, che lui mi assisteva...*

MONDELLO:.. *... sì certo...*

CARNEVALE: *... perche' anche quello di CANCEMI è significativo*

...

MONDELLO:.. *.. CANCEMI qual'è ...*

CARNEVALE: *.. quando .. dopo di avere ottenuto .. che era pacifico, chiunque glielo avrebbe dato ... gli mandò i 100 milioni, che poi si riportò ... o meglio dice lui ... "Gliel'ho ... che gli ho restituito..."*

MONDELLO:.. *... ma penso ... se no non glielo avrebbe detto .*

CARNEVALE:.. *... perciò ...*

MONDELLO:.. *... se non altro ... penso ...*

CARNEVALE:.. *Ora ...*

MONDELLO:.. *... speriamo non esca fuori questa cosa pure di CANCEMI. Comunque la frase per ... che risulta nell'interrogatorio dice "... io ho perso centinaia di milioni" ha detto, dice "... io poi mi sono ... mi dispiace ma insomma ho detto soltanto questa cosa che ho rinunciato a difese."*

A seguito di questa contestazione, l'imputato dichiarava:

"In proposito posso riferire di avere appreso dal Prof. ARICO', in epoca successiva all'incarico che gli conferii per il procedimento di Napoli, che quest'ultimo aveva ricevuto da CANCEMI una valigetta presso il suo studio, da parte di un emissario dello stesso CANCEMI.

Secondo quanto riferitomi dall'ARICO', l'emissario del CANCEMI avrebbe chiesto di poter lasciare presso il suo studio tale valigetta; l'emissario chiese alla segretaria di custodire la valigetta fino all'indomani mattina. Effettivamente il giorno successivo tornò la stessa persona allo studio a riprendersi la valigetta.

Solo successivamente l'ARICO' avrebbe appreso che la valigetta conteneva la somma di lire 100 milioni.

Ciò io appresi dall'ARICO' nella medesima occasione. In effetti il Prof. ARICO' mi aveva parlato di accuse del CANCEMI in relazione a tale consegna di denaro. Di tali accuse l'ARICO' ne avrebbe sentito parlare da un avvocato che aveva visto il verbale".

Ciò posto, al di là delle non ben chiarite modalità con le quali l'imputato sarebbe stato messo a conoscenza dall'avvocato ARICO' di questa vicenda e della non individuata destinazione finale delle somme erogate dal CANCEMI, è certa comunque l'esistenza fra i due di un rapporto preferenziale finalizzato, fra l'altro, all'*aggiustamento* di processi pendenti presso la prima sezione penale della Cassazione nei confronti di esponenti dell'associazione mafiosa *cosa nostra*.

Le risultanze processuali consentono altresì di individuare, a conferma della esistenza di detti rapporti, sulla base di intercettazioni ambientali, il compimento di attività volte a favorire il prevenuto in occasione della richiesta di applicazione di misura cautelare per corruzione in atti giudiziari avanzata, nel 1994, dalla Procura di Roma, di cui l'imputato venne anticipatamente messo a conoscenza.

Esaminata del tutto incidentalmente questa vicenda, dalla conversazione del 26 marzo 1994 si ha notizia, fra l'altro, di un incontro dell'imputato con l'avvocato Antonio PELLEGRINO dello studio ARICO' e del fatto che detto legale assicurava che avrebbe fatto seguire la questione "*da amici carissimi*" presso il Presidente dell'Ufficio GIP dott. SQUILLANTE mentre dalla conversazione del 23 maggio 1994, ore 17.25, (avvenuta fra l'imputato, il dott. DELL'ANNO e il dott. FELICIANGELI) si fa menzione "*di carte false*" che, a dire del dott. DELL'ANNO, sarebbero state fatte dallo stesso SQUILLANTE in relazione alla vicenda giudiziaria in cui era coinvolto il CARNEVALE.

È però dalla già menzionata conversazione svoltasi il 9 aprile 1994, dalle ore 09.46 alle ore 10.17, fra l'imputato e il di lui genero (attinente sempre al fatto di corruzione riferito dal collaborante ANNACONDIA) che possono desumersi, per quel che rileva nel presente processo, ulteriori e inconfutabili elementi a conferma dei rapporti privilegiati fra l'imputato e l'ARICO':

MONDELLO: *ARICO', essendo l'accusa insomma obiettivamente debole ..*

CARNEVALE:.. *... se cade ARICO'?*

MONDELLO: . *... certo ...*

CARNEVALE:.. *... -incomprensibile- cado io!*

MONDELLO: . *... appunto ...*

CARNEVALE:.. *... non e' che ...*

MONDELLO: *pero' a questo punto si può anche dire ...*

CARNEVALE:.. ... *(colpo di tosse) ... ideologica non e' -incomprensibile-*

MONDELLO: *loro hanno, secondo me, colpito ARICO' per colpire lei diciamo essenzialmente ...*

CARNEVALE:.. ... *certamente ...*

MONDELLO: *con questo ... per la verita' non credo che ... lo pensavano tanto ab inizio perche' se no l'avrebbe ... avrebbe avuto la mano più pesante anche ...*

CARNEVALE:.. .. *perchè c'era .. c'era ARICO'. Non è che ARICO' è venuto fuori attraverso le dichiarazioni di ... eh ... GIRONDA ...*

MONDELLO: *eh ... certo ...*

CARNEVALE:.. ... *se hanno acquisito, come certamente hanno acquisito ... gli atti hanno visto che ARICO' c'entrava ...*

MONDELLO: *Si! Pero' appunto non pensand.. ... non hanno pensato subito a costruire un collegamento con ARICO' ...*

CARNEVALE:.. ... *mh ... mh ...*

MONDELLO:.. .. *lo spazio gliel'ha offerto in qualche modo GIRONDA e questo si e' fiondato subito quando ha capito che c'era questa possibilità, che poi è un pochino in contrasto con la corruzione. Tra l'altro c'è l'elemento negativo a favo.. ... contro GIRONDA, diciamo, dei cinquanta milioni, perchè bene o male questi cinquanta milioni li dovrebbe aver presi ...*

CARNEVALE:.. ... *nelle mani mani di GIRONDA sono passati ...*

MONDELLO: *li ha ... non solo sono passati, ma lui li ha presi, li ha versati sia pure su un libretto, che pare abbia restituito sei mesi fa, non è che abbia restituito poi dopo tanto tempo ... e quindi GIRONDA ha la coda di paglia perchè ... avendo in qualche*

modo maneggiato questa cifra insomma ... era ... ecco ... e si spiega anche la paura insomma. Probabilmente qualche parola di più l'ha detta circa la possibilità diTra l'altro ha detto una cosa antipatica per ARICO' dicendo .. dice: "Io lo nominavo quando non era ... c'erano ricorsi alla Prima Penale perchè... lo consideravo un avvocato di corridoio, praticamente ... in altri casi ho nominato il Prof. GIANZI e il Prof. GAITO ma questo unicamente per la risonanza in campo nazionale .." (sorridente ironicamente)

Quindi ARICO' se l'è presa, credo, parecchio a me non lo ha detto, insomma, ma ... c'è rimasto male GIANZI, per la verità, quando l'ha letto ... l'interrogatorio di COPPI, che gli ha fatto leggere COPPI. ARICO' dice: "... ah ... il verbale .. io ... è meglio non darlo perchè ... " ... io non gliel'ho neanche anche detto ... "no ... perchè" dice c'è il pericolo ... gli avrebbe detto quello ... di perquisizioni ...Io per la verità tenderei ad escluderlo perchè se questo pericolo ... intanto è assurdo che si trovi attraverso ... che si possa pensare di trovare alcuiche' attraverso la ...

CARNEVALE: Salvi' ... Salvi' ... a Palermo hanno disposto ... ed eseguita le perquisizioni nel ... domiciliari presso magistrati che avrebbero commesso fatti

MONDELLO: si infatti ...

CARNEVALE: dodici anni prima.

MONDELLO: pero' appunto, poi ho pensato a questo quindi ... dico ... pero' soprattutto non glielo avrebbero detto ...

CARNEVALE: perche' le fanno queste cose ad pompam ... per i giornali li fanno ... non e' che ...

MONDELLO: si ... pero' diciamo non ... non glielo avrebbe detto ad ARICO' se avesse avuto intenzione di fare una perquisizione, e soprattutto l'avrebbe fatta già prima. Quindi non

credo che le faranno. Infatti lui era pre.. ... forse l'ha un pò enfatizzato per il fatto dell'interrogatorio comunque è bene che gli atti li conosciamo ma non ne abbiamo. Io per sicurezza ho eliminato anche gli accertamenti patrimoniali di Palermo... ad ogni buon ...

CARNEVALE:.. .. *infatti, ho visto .. la contestazione del ricorso appare..*

MONDELLO: *si, si, no .. lui ha detto che non ci sono ... non c'è niente. Niente, e poi lui dice di mantenere ferma la tesi, se lei dovesse essere sentito che ... eh ... il rin... perchè del rinvio del 20 non si parla, del passaggio del 20 nella contestazione, però, nell'interrogatorio glielo hanno detto appunto... lungamente eccetera. Eh... noi, MERLUZZI non è stato in grado finora, almeno, di fare quell'accertamento che s'era detto. Ma comunque in attesa di eventualmente conoscere meglio le carte .. e questo .. questo farà la richiesta ...*

CARNEVALE:.. .. *ma guarda che ... non c'è dubbio che, come si chiama, il 20 non ci fosse.*

MONDELLO: . *Si ma non è di quello il problema cioè ...*

CARNEVALE:.. .. *che doveva esserci il 17 e ci doveva essere il 17, perchè ci fu un rimaneggiamento di composizione di collegi a seguito ... e questo quell'animale non ha accertato, perchè essendo quello il periodo ...*

MONDELLO: *no ma lui questo*

CARNEVALE:.. .. *s'era preparato e si stava svolgendo il maxi processo ... siccome mi vennero a mancare ben cinque magistrati ...*

MONDELLO: *no, no, ma questo risulta dal ruolo che furono sostituiti tutti ... il discorso è se avere la conferma di quello che*

logicamente credo sia, per la verità, quasi certo, che lui fosse già anteriormente ...

CARNEVALE:.. .. *originariamente assegnato ...*

MONDELLO: *cosa che non possiamo sapere con certezza se non ...*

CARNEVALE:.. .. *e certo ...*

MONDELLO: *se non accediamo ad atti che non abbiamo vi.. .Quindi lui diceva, ARICO', però dovremmo, ecco, in caso di eventuale interrogatorio mantenere ferma la tesi che lui il 20 aveva comunque deciso di non andare a Napoli, sin dall'origine "Perchè questo io fuori verbale l'ho detto ..." dice "... tra l'altro essendo difensore di quel processo posso dire che giorno 20 si era deciso che lui comunque all'udienza preliminare non sarebbe andato e che poi, eh ..., la decisione di presiedere o non presiedere il 20 la prese nell'immediatezza, diciamo qualche giorno prima ..."*

CARNEVALE:.. .. *no, la presi 'na quindicina di giorni pri.. ...*

MONDELLO: *e va beh, comunque relativamente ...*

CARNEVALE:.. .. *si! ... Perchè la decisione di non andare fu assunta quando si fece la riunione nel mio studio...*

MONDELLO: *si ...*

CARNEVALE:.. .. *alla prima ... di Presidente della Prima Penale .. e si firmò la cosa, là ...*

MONDELLO: *esattamente. Però lui dice ...*

CARNEVALE:.. .. *si firmò la ... la memoria. E siccome la memoria fu depositata il 5 gennaio, è evidente che è ancora anteriore.*

MONDELLO: *Si signore! Però lui dice diiii ... mh ... su questo punto di essere possibilmente, fare una forzatura dice lui. Comu.. questo lo vedremo meglio se ci ... il problema ci si porrà. Nel senso*

di dire che comunque s'era deciso di non andare a Napoli, perchè lui dice "... se c'era il dubbio che si potesse andare a Napoli .. il 20 gennaio non se lo sarebbe fissato il processo", no? Cioè, insomma sia pure per fare questo spostamento, capito? Lui ... insomma ... perchè ..

CARNEVALE:.. *... quindi è certo che era fissato il 20?*

MONDELLO:.. *Pare che ... non è certo, perchè nella contestazione non se ne parla, però pare che ci sia questo passaggio del 20. Allora lui ...*

CARNEVALE:.. *Guarda ... certamente Francesco PINTUS il 20 non era in collegio. Perchè ricordo con esattezza ...*

Interviene alla conversazione la s.ra VADALA' Carmela

VADALA': *... ma tu poi ire a vire tutte cose in Cassazione? (n.d.r. "ma tu non puoi vedere tutte le cose in Cassazione?")*

MONDELLO: . *No! Sono state ... sequestrando tutte dalla D.I.A.*
...

VADALA':.. *... addirittura ..*

MONDELLO: . *... tutti i brogliacci eccetera. No, ehhhh .. ah, poi m'ha detto MERLUZZI che quel giorno che ci siamo visti .. poi lui al bar, dopo un quarto d'ora, venti minuti, ha visto passare una/due volte, perchè stava aspettando Antonio PELLEGRINO che lo venisse a prendere, e il bar era l'appuntamento di piazza Madonna del Cenacolo, ha visto passare ... due con una macchina in cui ha riconosciuto uno della D.I.A. che aveva visto in Cassazione. Però lui non pensa.. non l'aveva riferito a se, diciamo, come persona ... di essere controllato ... ma forse a lei. Dice: "Probabilmente hanno visto suo suocero uscire da casa ... ehhh ... o entrare ..."*

Insomma, loro dicono che, in questo momento bisogna rallentare i contatti, infatti anche ARICO' dice: "Io sono per ora congelato per il

processo di Napoli perchè ... "perche' dice che cercano il pretesto per dire che ci sarebbero possibilità di inquinamento probatorio attraverso un contatto diretto. A parte che essendo stato già lui interrogato questo inquinamento mi pare

CARNEVALE:.. *... ma chisto so animali, quindi ...*

MONDELLO: . *... molto teorico.*

CARNEVALE:.. *Chisti se fussero ... se avisseru un minimo di professionalità, non avrebbero fatto nulla ...*

MONDELLO: . *... e comunque ...*

CARNEVALE:.. *... ma siccome cu chiddu che su ... anche chiddu de Reggio Calabria, dico vè! Io questo mi sbatto la testa al muro ... Lui disse ... dice: "Lei ha visto quello che c'è sulla corruzione ..." chistu disse. E quindi dice "... è inutile che glielo dico perchè tra l'altro uno è morto" e si riferiva evidentemente all'ing. CAPUA*

MONDELLO: . *... figuriamoci ..*

CARNEVALE:.. *... e allora tu sulla base di questo tu mi mandi l'avviso di garanzia figlio di donnaccia ...*

MONDELLO: . *... niente dobbiamo ... lì è proprio veramente pazzesca la cosa ... pazzesca perchè non si regge in piedi. Questa di Roma c'ha questa ... diciamola... non so se chiamarla base obiettiva del rinvio ... di questo GIRONDA che dice ... perchè GIRONDA qualche parola di troppo con ANNACONDIA l'ha detta. Probabilmente vendendo ARICO' diciamo... GIRONDA non aveva modo ... non aveva ... diciamo, non c'era motivo perche' ANNACONDIA poi gli mandasse 50 milioni. Se questo gli ha dato i 50 milioni quello gli ha fatto credere ... insomma ... qualche cosa di ... e GIRONDA era totalmente inaspettato ...*

CARNEVALE:.. *... e questo ..*

MONDELLO: ah, ARICO' mi ha detto due cose poi: una che avevano fatto di ... dice... "io, sto evitando contatti perchè c'è questo pericolo di inquinamento eccetera, pericolo che loro si potrebbe ... potrebbero enfatizzare eccetera.. però non mi sono sentito di rinunciare a fare gli auguri di Pasqua ho telefonato e ho lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica però senza..."

CARNEVALE:. ... tua?

MONDELLO: no, sua di ...

CARNEVALE:. ... -incomprensibile- ..

MONDELLO: dico guardi mio suocero non c'ha segreteria telefonica. "E no guardi io ho telefonato ho fatto il numero e senza dire chi ero, però appunto ho fatto gli auguri ehh" eh ... "guardi non .." dice: "te lo ha detto tuo suocero?" "Veramente no, ma comunque lui segreteria non mi risulta che ne abbia .."

CARNEVALE:. ... si, si me l'avete ... me l'avete regalata e io l'ho data ... mia moglie l'ha data a Giuseppe ...

MONDELLO: non l'avete utilizzata ...

CARNEVALE:. ... mai utilizzata ..

MONDELLO: e quindi appunto, per cui o ha fatto contatto ed ha risposto qualche altra segreteria ... perchè la nostra ..

CARNEVALE:. ... meno male .. no, meno male ca .. insomma ... non disseru u nome ...

MONDELLO: no il nome non lo ha detto, però dice appunto non mi sono sentito nemmeno di dire il nome però speravo che -incomprensibile- avesse capito chi ero ... e quindi dice che aveva telefonato per fare gli auguri di Pasqua poi si era rammaricato per una frase che risultava nella verbalizzazione ... dice un pò enfatica ... "Poi volevo correggerlo, però insomma mi sembrava brutto ritornare perchè si avvalorava il concetto..." per dire che lui ha

detto che ha rinunciato alle difese ... a... quando dopo aver assunto la difesa sua nel processo di Napoli, ha rinunciato ad una serie di difese in Cassazione e ha ... alla Prima Penale, appunto, per evitare queste possibilità che si potesse anche pensare ... e si è limitato, quello che ci diceva il ragazzo ... MERLUZZI, a proseguire o diciamo assistenze per quanto concerne i gradi di merito, che non poteva abbandonare il cliente in Cassazione, oppure per ... si limitava a ... diciamo ... ad assumere difese nuove da persone che riteneva affidabili, come appunto tra questi ci metteva anche GIRONDA, ma tutte quelle difese che gli provenivano da persone con cui non c'era un pregresso rapporto e rispetto al quale si sarebbe potuto pensare che ...

CARNEVALE:.. .. *si ma, probabilmente ARICO' avrà fatto sapere, parlando anche con colleghi, che lui mi assisteva ...*

MONDELLO: *si certo ...*

CARNEVALE:.. .. *... perche' anche quello di CANCEMI è significativo ...*

MONDELLO: . .. *CANCEMI qual'è ...*

CARNEVALE:.. .. *.. quando .. dopo di avere ottenuto .. che era pacifico, chiunque glielo avrebbe dato ... gli mandò i 100 milioni, che poi si riportò ... o meglio dice lui ... "Gliel'ho ... che gli ho restituito ..."*

MONDELLO: *ma penso ... se no non glielo avrebbe detto ...*

CARNEVALE:.. .. *... perciò ...*

MONDELLO: *se non altro ... penso ...*

CARNEVALE:.. .. *Ora ...*

MONDELLO: *speriamo non esca fuori questa cosa pure di CANCEMI. Comunque la frase per ... che risulta nell'interrogatorio dice "... io ho perso centinaia di milioni" ha detto, dice "... io poi mi*

sono ... mi dispiace ma insomma ho detto soltanto questa cosa che ho rinunciato a difese. Adesso non vorrei mettere in imbarazzo tuo suocero su questa cosa eccetera ... per carità ... non vorrei ..." insomma mi ha fatto un panegirico su questo, "che si travisasse dice perchè io sono un pò enfatico nelle ... non è questa, poi ho verbalizzato nell.. ... immediatamente cosa accade però io ho detto soltanto che rinunciato ad una serie di difese e .. diciamo -incomprensibile- ..."

CARNEVALE: *... e perchè ... io non so quale siano perchè ... nè voglio saperlo -incomprensibile- ...*

MONDELLO: *... ora non credo che gli convenga nemmeno dire ... perchè per questa vicenda di ANNACONDIA lui si trova, tra l'altro, quantomeno, in difficoltà fiscali, perchè risulta pacifico che ha preso questi 15 milioni, 5 prima e 10 dopo, lui dei 10 ... puo' dire che non è che si ricorda se erano 5 o 10, ma comunque dice ammettiamo pure che fossero 10 e che poi si aggiunge il fatto di altri tre ricorsi per cui erano comunque ... però per questi 15 milioni non ha ovviamente emesso fatture o peggio credo abbia fatto come talvolta facciamo con una fattura per l'importo...*

CARNEVALE: *...minore ..."*

Il contenuto di questa conversazione è particolarmente rilevante in merito al tema dei rapporti tra l'ARICO' ed il CARNEVALE e rende del tutto non compatibile con le emergenze processuali, se ancora ve ne fosse bisogno, ogni ventilata ipotesi di millantato credito del citato professionista.

In conclusione, ritiene la Corte che sussistano fondati motivi, alla stregua delle risultanze processuali in precedenza esaminate perché, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 2001, appellata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti dell'imputato CARNEVALE Corrado, lo stesso venga dichiarato colpevole del reato ascrittogli.

IL REGIME SANZIONATORIO

La particolare gravità dei fatti accertati consistiti, nell'avere l'imputato - pur senza essere formalmente ed organicamente inserito nell'associazione mafiosa denominata *cosa nostra* - contribuito in maniera non occasionale e per un apprezzabile lasso di tempo, mediante la strumentalizzazione delle funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, alla realizzazione degli scopi di tale pericolosa associazione, in particolare ad assicurare l'impunità ad esponenti anche di vertice di essa; la certa sussistenza delle aggravanti contestate (correlate alla qualità dell'associazione mafiosa *cosa nostra*, indubbiamente con larga disponibilità di armi e dedita alla gestione di imprese finanziate con il ricavato di profitti illeciti), impone l'irrogazione di una pena adeguata, che va determinata in pena di anni sei di reclusione (anni 4 e mesi sei di reclusione ex art. 416 bis, IV comma, aumentata di 1/3 ex VI comma).

Conseguono alla condanna le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonché l'obbligo del pagamento delle spese processuali relative al primo e secondo grado del giudizio.

P. Q. M.

La Corte, visti gli artt. 592 e 605 C.P.P.
in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 2001, appellata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti dell'imputato **CARNEVALE Corrado**, dichiara il predetto

imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, alle pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonché al pagamento delle spese processuali relative al primo e secondo grado del giudizio.

Visto l'art. 544 C.P.P.

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Palermo 29 giugno 2001

Il Presidente coestensore

I Consiglieri estensori

INDICE

Volume I

Epigrafe	pag.	1
Conclusioni delle parti	pag.	7
Svolgimento del processo	pag.	9

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I : LE QUESTIONI PRELIMINARI E LE TEMATICHE GENERALI

§ 1. Le questioni processuali	pag.	64
§ 2. I criteri di valutazione della chiamata in (cor)reità		
	pag.	79
§ 3. La configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo	pag.	108

Capitolo II : La disamina dei motivi dell'impugnazione del P.M.

§ 1. Premessa	pag.	176
§ 2. Analisi del metodo di valutazione delle prove adottato dal giudice di primo grado	pag.	201
§ 3. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con particolare riguardo ai canali attraverso i quali l'associazione mafiosa <i>cosa nostra</i> intratteneva rapporti col presidente Carnevale	pag.	230
§ 3.1. MUTOLO Gaspare	pag.	236
§ 3.2. MARINO MANNOIA Francesco	pag.	243
§ 3.3. MARCHESE Giuseppe	pag.	256
§ 3.4. MESSINA Leonardo	pag.	261
§ 3.5. CUCUZZA Salvatore	pag.	265
§ 3.6. LIMA Gaetano	pag.	273
§ 3.7. PATTARINO Francesco	pag.	276
§ 3.8. SALEMI Pasquale	pag.	280
§ 3.9. PULVIRENTI Giuseppe	pag.	281
§ 3.10. COSTA Gaetano	pag.	283
§ 3.11. DI FILIPPO Pasquale	pag.	284
§ 3.12. CANNELLA Tullio	pag.	288

§ 3.13. DI MATTEO Mario Santo	pag.	294
§ 3.14. LA BARBERA Gioacchino	pag.	297
§ 3.15. BRUSCA Giovanni	pag.	300
§ 3.16. BRUSCA Emanuele	pag.	317
§ 3.17. SIINO Angelo	pag.	325
§ 3.18. CANCEMI Salvatore	pag.	340
§ 3.19. SINACORI Vincenzo	pag.	357
§ 3.20. FERRO Vincenzo	pag.	371
§ 3.21. FERRO Giuseppe	pag.	374
§ 3.22. MIGLIORINO Salvatore.	pag.	379
§ 3.23. DI CARLO Francesco	pag.	382
§ 3.24. ONORATO Francesco e FERRANTE G. Battista		
	pag.	384
§. 4. Analisi generale delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso: i canali di avvicinamento al presidente CARNEVALE	pag.	390

Volume II

Capitolo III: I canali attraverso i quali *cosa nostra* avvicinava il presidente CARNEVALE

Il canale politico

§ 1. Premessa – I molteplici rapporti del dott. CARNEVALE	pag.	403
§ 1.1. L'esistenza di rapporti preferenziali fra l'imputato, l'on. Giulio ANDREOTTI e il dott. Claudio VITALONE	pag.	412
§ 2. Ulteriori elementi probatori sulla esistenza di un canale preferenziale fra l'associazione mafiosa e taluni esponenti della c.d. corrente andreottiana	pag.	471
§ 2.1. I rapporti tra l'on. ANDREOTTI e i cugini SALVO	pag.	481

§ 2.2. Il ruolo dell'on. Salvo LIMA nella corrente andreottiana ed i rapporti dallo stesso intrattenuti con l'associazione mafiosa <i>cosa nostra</i>	pag.	492
§ 2.3. Il canale politico: le ulteriori emergenze probatorie	pag.	541
§ 2.4. Il canale politico: conclusioni sul rapporto preferenziale fra il dott. CARNEVALE e il dott. Claudio VITALONE	pag.	562
 Capitolo IV: Il canale degli avvocati		
§ 1. Premessa – Le dichiarazioni dei testi Liliana FERRARO e Giannicola SINISI	pag.	571
§ 2. Le dichiarazioni dell'avvocato Carlo TAORMINA: il rapporto preferenziale fra il dott. CARNEVALE e l'avv. ARICÒ	pag.	578
§ 3. I rapporti tra l'imputato e gli avvocati Vincenzo GAITO e Alfredo ANGELUCCI	pag.	610
§ 4. I rapporti tra l'imputato con i giudici FALCONE e BORSELLINO: l'egemonia esercitata dal presidente CARNEVALE sulla prima sezione penale della Cassazione	pag.	621
§ 5. I rapporti del dott. CARNEVALE con l'avvocato Stefano GULLO	pag.	656

Volume III

Capitolo V: Le condotte delittuose addebitate al presidente

CARNEVALE

Il processo **BASILE** (punti 1. e 2. dell'imputazione)

§ 1. Premessa	pag.	677
§ 2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia	pag.	712
§ 2.1. DI CARLO Francesco	pag.	714

§ 2.2. BRUSCA Giovanni	pag.	718
§ 2.3. CIULLA Salvatore	pag.	725
§ 2.4. COSTA Gaetano	pag.	728
§ 2.5. MUTOLO Gaspare	pag.	730
§ 2.6. DI MAGGIO Balsassare	pag.	741
§ 2.7. CANCEMI Salvatore	pag.	746
§ 2.8. SIINO Angelo	pag.	750
§ 2.9. SINACORI Vincenzo	pag.	752
§ 2.10. MARCHESE Giuseppe	pag.	759
§ 2.11. MARINO MANNOIA Francesco	pag.	766
§ 3. Le valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alle anomalie del primo processo per l'omicidio del Cap. BASILE		
	pag.	791
§ 3.1. I riscontri di natura testimoniale e documentale sul primo giudizio di legittimità BASILE		
	pag.	807
§ 3.2. Le dichiarazioni del dott. Mario GARAVELLI sul primo giudizio di legittimità BASILE	pag.	809
§ 3.3. Le dichiarazioni del dott. Udo DINACCI	pag.	820
§ 3.4. Le dichiarazioni del dott. Corrado CARNEVALE sulla prima sentenza BASILE		
	pag.	828
§ 4. Il secondo giudizio di legittimità BASILE	pag.	846
§ 4.1. Le dichiarazioni del dott. Mario GARAVELLI sul secondo processo BASILE	pag.	865
§ 4.2. Le dichiarazioni del dott. Antonio Manfredi LA PENNA		
	pag.	900
§ 4.3. Osservazioni conclusive sullo svolgimento del secondo procedimento BASILE in sede di legittimità e sulla penale responsabilità del presidente CARNEVALE		
	pag.	1006

Volume IV

Il maxiprocesso: la c.d. scarcerazione dei boss

(punti 3. e 4. dell'imputazione)

§ 1. Premessa	pag.	1033
§ 2. I rapporti tra l'organizzazione mafiosa e l'avvocato GAITO		
	pag.	1049
§ 2.1. Le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni – FERRO Giuseppe – SINACORI Vincenzo – FERRO Vincenzo	pag.	1050
§ 2.2. Le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore	pag.	1057
§ 2.3. Le dichiarazioni di COCUZZA Salvatore	pag.	1072
§ 3. La valutazione della condotta del dott. CARNEVALE nella vicenda della scarcerazione dei boss mafiosi		
	pag.	1087

Il maxiprocesso: la preordinata iniziale composizione del collegio giudicante

(punto 5. dell'imputazione)

§ 1. Premessa	pag.	1091
§ 2. Le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni e BRUSCA Emanuele e i riscontri provenienti da altri collaboranti		
	pag.	1099
§ 3. La ricostruzione delle attività svolte dal presidente CARNEVALE per condizionare l'esito del <i>maxi- processo uno</i> - L'incontro fra Salvatore RIINA e l'avvocato GAITO nel corso del quale venne comunicata al capo di <i>cosa nostra</i> la rinuncia dell'imputato alla presidenza del maxi-processo.		
	pag.	1119
§ 4. Considerazioni conclusive	pag.	1178

Il processo BASTONE

(punti 6. e 7. dell'imputazione)

§ 1. Premessa	pag.	1192
§ 2. Le risultanze probatorie sulla vicenda BASTONE	pag.	1193
§ 2. § 3. Le anomalie del procedimento davanti la Corte di Cassazione		
	pag.	1203
§ 4. La valutazione delle emergenze processuali con riguardo alla condotta tenuta dal dott. CARNEVALE		
	pag.	1208

Il processo DI CARLO

(punto 8 dell'imputazione)

§ 1. Premessa	pag.	1226
§ 2. I rapporti del DI CARLO con l'Avv. Alfredo ANGELUCCI	pag.	1229
§ 3. Le intercettazioni - le dichiarazioni di Salvatore SCHIAVONE e dell'avv. Alfredo ANGELUCCI	pag.	1232
§ 4. I rapporti tra l'avv. ANGELUCCI e il presidente CARNEVALE - Le dichiarazioni dell'Avv. Carlo TAORMINA e del presidente CARNEVALE	pag.	1244
§. 5 Considerazioni conclusive	pag.	1245

La vicenda maxi-ter

(punti 9 e 10 dell'imputazione)

§ 1. Premessa – Le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore	pag.	1250
§ 2. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Cancemi e le dichiarazioni degli altri collaboranti		
	pag.	1265
§ 3. Le sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione nel processo c.d. "maxi-ter"	pag.	1278
§ 4. Considerazioni conclusive	pag.	1303
Il regime sanzionatorio	pag.	1321
Dispositivo	pag.	1322

